APOLOGIA
PER L'ORDINE
DE' FRATI MINORI
IN RISPOSTA AL LIBRO

INTITOLATO

Ragioni Storiche da umiliarsi alla Sac. Congr. de' Riti, colle quali dimostrasi, tutt'i Santi, e Beati de' primi due Secoli Francescani appartenere a' soli Padri Conventuali.

OPERA

DI RANIER-FRANCESCO MARCZIC,

DISTESA

DA FABIANO MARIA WARRONATEMBURG

Non solamente necessaria a i Francescani, ma per le varie cose in essa trattate molto utile a i Religiosi ancora degli altri Ordini Mendicanti, agli studiosi della Storia, e alle Curie Ecclesiastiche.

TOMO II.

IN LUCCA, MDCCL.

Appresso Filippo Maria Benedini.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Erigamus dejectionem populi nostri, & pugnemus pro populo nostro, & Sanctis nostris.
Machab. 1. *cap.* 3. *v.* 43.

BENIGNO, E DISCRETO
L E T T O R E.

I. *Eccovi finalmente l'altro Tomo dell' Apologia per l'Ordine Serafico de' Frati Minori, contro alle* Ragioni Storiche *de' Padri Minori Conventuali. Se sia questo corrispondente, o nò a quanto vi promisi nella Lettera, premessa al primo Tomo, Voi ne potrete esser' il giudice: ed io frattanto posso asserirvi, che non si è perdonato a fatica, nè a diligenza veruna per presentarvelo al possibile più compito, e più sincero. Anche in questo, come nel primo, sono scorsi alcuni errori: certi de' quali sono della penna, e certi della stampa. I più principali tra questi sono tre: uno sta nella pagina 322., l'altro nella pagina 438., e'l terzo nel principio della pagina 577. La correzione del primo può vedersi in una piccola* nota *nella pagina 405., la correzione del secondo in un' altra* nota *nella pagina 533., e quella del terzo in fine del Tomo fra le altre correzioni, dove vedrete emendati altri errori di minor conto.*

II. Pregovi dipoi a scusarmi, se nella fine di questo secondo Tomo non trovate l'Indice generale promessovi; conciosiacosachè due riflessioni ne hanno fatto astenere dal porvelo: Una è stata l'esser da per se stesso così voluminoso il Tomo, che colle sue sole materie, senza l'Indice, si rende uguale al primo: L'altra è stata il disegno suggeritone di dare

alla luce anche un Compendio Cronologico della Storia Francescana, *fondato su i documenti di questa* Apologìa, *su gli Annali dell' Ordine, e sulle narrazioni degli Scrittori, che circa le cose Francescane sono comunemente stimati i più sinceri. E avvegnachè questo* Compendio *non abbia che fare colle confutazioni dell' Opera del* Ragionista, *il di cui Volume rigettato è interamente ne' Libri di questo, e dell' antecedente Tomo; nondimeno si darà in luce quanto prima: e perchè alcune volte in esso ristringesi il sugo di tutta l'* Apologìa, *e altre volte contengonsi de' fatti, che alla medesima recar possono forza, e luce maggiore; perciò al Volume d' aggiugnersi (molto minore de' due antecedenti) si darà il titolo di* terzo Tomo dell' Apologìa, *e nella fine del medesimo si porrà l' Indice universale promesso.*

III. E per risparmiare qualche fatica a i Critici, vi confesso, che nel citarsi le Sentenze contenute nelle Firmamenta de' tre Ordini di S. Francesco, *parecchie volte si sono allegate sotto il nome dell' Autore delle* Firmamenta, *quando avrebbesi dovuto dire* appresso le Firmamenta; *conciosiachè quell' Opera è come una Biblioteca, in cui si contengono, e si pubblicano gli Scritti di molti antichi Frati Minori dal P. Bonifacio di Ceva, Autore delle medesime, e raccoglitore di tali Scritti: Ma posciachè alle volte la cosa è un po' imbrogliata, e troppo di fatica ci vuole per conoscere il vero Autore di qualche Trattatello ivi contenuto, tanto più, che l' antichità del carattere aggiugne confusione; perciò è, che molte volte non si è osservato tutto il sopraddetto rigore nel citare. Vivete nondimeno sicuro, che le Sentenze citate nella detta guisa, o sono dell' Autore stesso delle* Firmamenta, *o di qualche altro più antico Scrittore, le di cui Opere sono comprese nelle* Firmamenta *stesse: come potrete conoscere di propria sperienza, se confronterete le citazioni col foglio dell' Opera citata. Parimente ne capitò alle mani l' antico Libro intitolato* Speculum Vitæ S. Francisci, & Sociorum ejus, *o* Speculum status perfectionis Vitæ S. Francisci, & Sociorum, *che ivi dicesi essere un Supplimento delle antiche Leggende, a cui era prefisso malamente questo titolo scritto a mano* Legenda trium Sociorum S. Francisci, *e sotto questo falso titolo alcune volte si è citato quello* Specchio, cc. *o* Supplimento, ec.; *come per esempio nel primo Tomo pagina* 433., *Tomo secondo pagina* 88., *e altrove poche volte. Certi altri piccoli errori furono avvisati, e corretti nel corpo stesso dell'* Apologìa, *come vedrete, leggendola.*

IV. Se poi quest' Opera vi sembra forse un po' troppo voluminosa, per dirvela, sono ancor' io dello stesso parere; ma spero, che ne scuserete, considerando non solamente la fretta, con cui fu lavorata, e distesa,

ma

ma in oltre, che in essa si sono addotte le ragioni, che assistono alla Causa de' Padri Minori Osservanti; si sono allegate, e confutate le risposte date dal Ragionista; si sono riferiti, e sciolti gli argomenti del medesimo, dopo averli prodotti con tanta integrità, che posso dire inchiudersi in questa Apologìa *tutto il Volume del medesimo, parte trascritto letteralmente, e parte ridotto in transunti esatti, e fedeli quanto mai si è potuto: anzi si sono anche recitate, e rigettate altre varie dottrine di altri Libri per la Causa Conventuale: e si è di più studiato talvolta d' aggiugnere la forza a i fondamenti della medesima più tosto che di occultarla: E acciocchè si dovesse alleggerire a i Lettori la molestia, si sono più volte replicate le Sentenze Latine, ponendole in Lingua volgare nel corpo della pagina, e in Lingua Latina nel margine: cose, che non si osservarono dal Ragionista, e che mi fanno sperare da Voi una qualche benigna scusa.*

V. Veggio altri Scrittori, a i quali non è degna d'esser paragonata in conto alcuno la mia penna, essersi diffusi in grandi Volumi per confutarne un solo assai piccolo di mole: Non parlo del solo Eminentissimo Pallavicini contro la Storia sopra il Concilio di Trento scritta dal Soave, contro al di cui unico Tomo in quarto ne scrisse due ben grandi in foglio; altri non pochi furono, che con destino simile al mio scriver dovettero Libri di grossa mole contro un Libbricciuolo. Per intrigare le cose, e far de' nodi, come gli fece nel suo Libro in quarto il Ragionista, *poco vi vuole: per isviluppare poi, ognuno sa che vi vuole più tempo, e più fatica, e più carta.*

VI. Laonde non credo, che potrà mai lusingarsi di aver risposto a questa Apologìa *colui, il quale contro alla medesima desse in luce qualche Opera, o Operetta, in cui, posta sotto banco la forza delle ragioni da me prodotte per l' Osservanza, null' altro si facesse, che rifriggere le medesime cose, riaddurre gli stessi vantati privilegj, gli stessi amfibologici testi delle Storie dell' Ordine, le Sentenze de' medesimi Scrittori, e specialmente degli Osservanti, e di altri, che furono tratti in errore dal P. Ridolfi, e scrissero dell' antichità contro le antiche memorie: nella qual' Opera in somma, ovvero Operetta null' altro si facesse, che quello, il quale fino ad ora con varj artifizj, atti ad occultare il vero, si fece dal Fabri, dal Franchini, dal Biernacki, dal Ranieri, dal Filalete Adiaforo, dall' Autor del* Discorso *fatto d' ordine del P. Paolini, dal* Ragionista, *e da altri Padri Minori Conventuali. Una risposta in questa guisa dalle persone oneste non può giudicarsi risposta.*

VII. E pure un certo Poetastro de' nostri tempi, avendo letto il Volume del Ragionista, *dove cita egli spessissimo per la sua Causa le Senten-*

tenze di alcuni Scrittori della Regolare Osservanza, vendè talmente il suo cuore, e sposollo alla detta Causa, che da i trasporti del giubbilo passando a quei dell' insolenza, compose, e sparse un Sonetto contro agli Osservanti, degno più tosto di risa, che di applauso; mentre in esso mostrò di saper poco di Poesia, meno di Storia Francescana, e di buona Loica, e nulla delle comuni leggi dell'onestà. Ecco il di lui Sonetto, che piacemi di pubblicare col suo prefisso Argomento, acciocchè conosciate quanto pregiudizio rechi al decoro, e alla quiete de' Minori Osservanti il Libro del Ragionista, *e quanto fosse necessario il confutarlo; se non altro, almeno per diminuire la baldanza di somiglianti Scioli, e Poetastri: i quali non credo già, che sieno del numero degli onestissimi PP. Conventuali, ma più tosto credo, che sieno di quei geniali fuori del modo, i quali o pel prurito, che hanno di biasimare le altrui giuste pretensioni, o per la cortezza del loro intendimento, congiunta con una eccessiva presunzione di sapere, lasciano trasportarsi in somiglianti eccessi, che sono di dispiacimento non meno a i Padri Conventuali, che a i PP. Osservanti.*

Alle validissime ragioni di Monsignor Lucci, per le quali si concede il Primato a i soli Conventuali tra tutti i Francescani: si discorre coi Padri Osservanti moderni, come abbiano ardire di contradire a i loro Scrittori antichi, che ragionevolmente cedono a i Conventuali il detto Primato.

SONETTO.

Padri, qualor la verità è scoperta,
Contro del ver' il contrastar non vale:
Che villanie quel temerario ei merta,
Che ostenta, come Voi, perfidia tale.
Già rende ogni Orator con lingua esperta
Ogni vostra ragion snervata, e frale:
E due Secoli dopo egli vi accerta
Ad ogni Francescan Conventuale.
Quindi se i vostri Autori anche giocondi
Ciò scrissero con penne alte, e sublimi,
A che mentire a tanti Eroi facondi?
Così fate, che stolti ognun vi stimi:
Se quei primi di Voi si fan secondi,
E Voi secondi a lor vi fate i primi.

Un

Un tal Sonetto ſparto due anni ſono, e traſmeſſomi poco fa da Meſſina, fa conoſcere, che il Poetaſtro autore del medeſimo non conſiderò tra le ragioni de' Conventuali, ſe non che le Sentenze degli Scrittori Oſſervanti favorevoli a i medeſimi, e allegate dal Ragioniſta: *Queſte lo ſorpreſero, e lo guadagnarono in tal guiſa, che tacciò da temerarj, da perfidi, e da ſtolti gli Oſſervanti. Se per altro ſi degnerà di legger queſt'* Apologìa *con meglior ſenno, e ſpecialmente dove trattaſi delle Sentenze di tali Scrittori, mi luſingo, che ſarà per pentirſi di aver tanto oltre avanzato il ſuo giudizio, e la ſua penna.*

VIII. E neppur ſarebbe degna riſpoſta, ſe, dopo aver' io biaſimato per neceſſità il vetuſto eſtinto Conventualeſimo, e commendato l' Iſtituto degli Odierni, qualcheduno degli odierni PP. Conventuali voleſſe riputarſi a torto per offeſo nel biaſimo di coloro, e sfogarſi con altrettanto biaſimo contro alla Regolare Oſſervanza.

IX. La Riſpoſta dunque degna di eſſer conſiderata, e giudicata per tale da i Minori Oſſervanti, e dalle perſone prudenti, ſarà quella ſola, in cui riſplenderà tanto d' ingenuità, d' integrità, e di ſincerità, quantà ne riſplende in queſt' Apologìa. *Nè per queſto intendo io d' irritare le parti a riſpondere, e proſeguire l' impegno, proteſtandomi di nuovo di aver faticato pel ſolo amor della pace: ma intendo anzi di far finire queſte mal nate Controverſie, intimando agli Oſſervanti, e a tutti, che non è un riſpondere, ſe non ſi riſponda colle condizioni da me accennate: onde mancando queſte in qualche nuovo Libro, che ſia intitolato* Riſpoſta, *gli Oſſervanti poſſono ſicuramente aſtenerſi dal confutarlo.*

INDICE

DE' LIBRI, DE' CAPITOLI, E DE' PARAGRAFI.

LIBRO SESTO.

Cap. IV.

Cap. V.

Cap. VI.

Cap. VII.

Cap. VIII.

Cap. IX.

Lib. VII.

Cap. III.

Cap. IV.

Cap. V.

Lib. VIII.

§. I. *Nell'*

Cap. III.

con

Cap. IV.

Lib. IX.

§. I. Gli

Cap. I.

Cap. II.

Cap. III.

Cap. IV.

Cap. V.

Lib. X.

Cap. I.

Cap. II.

Cap. II.

Cap. III.

Cap. IV.

Cap. V.

Cap. VI.

Cap. VII.

LIBRO SESTO.

I gradi Scolastici de' Frati Minori de' primi due secoli Francescani, conservati più tosto dagli odierni Osservanti, che dagli odierni Conventuali, atti non sono a far credere, che agli odierni Conventuali più tosto che agli Osservanti appartenga la Comunità di quei vetusti Francescani.

I. ON so qual sorta di loica inducesse il mio Ragionista ad incastrare nel suo volume il settimo capitolo con questo titolo: *I gradi Scolastici di Baccelliere, e di Maestro, e il titolo di Reggente de' primi due Secoli Francescani, perseverati fino al presente giorno ne' Conventuali, e rigettati dagli Osservanti, dimostrano, che gli stessi primi due secoli non furono Osservanti, ma Conventuali*: mentre non so, qual connessione possa essere tra queste tre proposizioni: *i Frati Minori de' primi due loro secoli aveano e Maestri, e Baccellieri: gli odierni Osservanti non hanno nè Maestri, nè Baccellieri; dunque non sono degli antichi Frati Minori*. Conciosiachè conceduta la prima, e la seconda, ciascheduno ben vede, che può esser falsa la terza; perocchè i Frati Minori, senza cessare di esser gli stessi Frati Minori, possono per giusti motivi aver cessato di fare i Baccellieri, ed i Maestri; siccome furono veri Frati Minori nel bel principio dell' Ordine, pria che tra essi fosse il grande Alessandro di Ales, quantunque non avessero allora nè Maestri, nè Baccellieri, nè

Reggenti, ma solamente de' Lettori, il primo de' quali fu Sant' Antonio da Padova, cui lo stesso Patriarca San Francesco diede la patente di questo tenore (1).

(1) *Apud Vuad. tom. 2. pag. 49. n. 33. Ed. Rom.*

Al mio dilettissimo Fratello Antonio, Fra Francesco annunzia salute in Gesù Cristo.

Mi è piacciuto, che tu interpreti a i Frati le lettere della santa Teologia, in tal guisa però, che nè in te, nè in altri (il che ardentemente desidero) si estingua lo spirito della santa orazione (a), giusta la Regola, che noi professiamo. Sta sano.

L' avere o Baccellieri, o Maestri, o Reggenti non è già un punto essenziale di Regola, o di vita Minoritica, come appunto è lo spropriamento di ogni cosa in particolare, ed in comune. Su questo essenziale spropriamento fu fondato l'Ordine, e però senza questo non può mantenersi la diritta discendenza de' Francescani primitivi: non fu poi fondato sugli accennati gradi scolastici, a i quali è affatto indifferente l' Ordine; anzi ne' suoi primi anni non gli avea: siccome i PP. Domenicani ne' loro primi anni non aveano il vivere d' incerta mendicità. Dunque siccome gli odierni Domenicani, lasciata la vita di mendicità incerta, in cui si mantennero i Religiosi de' loro primi due secoli, ed accettate le rendite, come le hanno al presente, non cessarono di essere della primitiva Comunità Domenicana, ma si ridussero anzi alla vita primiera de' PP. Predicatori; così i Minori Osservanti (quando ancora fosse vero, che rigettati essi avessero i gradi scolastici, nell' Ordine Francescano introdotti alcuni anni dopo essere stato questo pienamente fondato, e approvato) nel rigettare i detti gradi non avrebbero cessato di essere la primitiva Comunità Minoritica, piantata da San Francesco; ma ridotti anzi si sarebbero in questa parte alla vita, e alle costumanze primitive di quella Comunità medesima, la quale ne' suoi principj non aveva nè Reggenti, nè Baccellieri, nè Maestri.

II. Un tale giusto, e semplice raziocinare ci fa conoscere l'inutilità dell' assunto del settimo capitolo delle *Ragioni Storiche* in ordine ad inferire, di chi sia la primogenitura Francescana, se degli odierni Conventuali, o degli odierni Osservanti: potendo ella essere tanto bene di chi non ha i gradi scolastici, nell'Ordine introdotti alcuni anni dopoi la compiuta sua istituzione, quanto di chi gli ha. Ma non per tanto astenere io mi voglio dal confutare altresì questo capitolo settimo; imperciocchè per quanto la indifferenza dell' assunto, in riguardo alla causa principale da difendersi, mi ritragga la penna dall' opera; nondimeno all'opera stessa molto più la irrita, e spigne l'osservare, quali, e quante sieno le falsità, dal Ragionista in detto capitolo accumulate; quanto sia il caso, che fa egli di un tal punto, per abbassare la Osservanza; e quanto sia rigoroso, e facile alle censure non meno contro all' odierna Osservante Comunità, che contro alla Famiglia del Trinci, e di San Bernardino da Siena, retta dopoi sino a Leone

(a) *Viden. S. P. Franc. in Opusc. collat. 15. 16., & colloquio 15.. Item S. Bonav. in Epist. ad Magistrum innominatum, & in exposit. cap. V. Regula FF. Minorum, & Hugo de Dina, ac Bartholomaus Pisanus in expositione ejusdem Cap.*

Leone X. immediatamente da' proprj Vicarj. Principierò dunque a disaminare anche i gradi, e gli ufizj scolastici de' Frati Minori de' loro primi due secoli, e la maniera, in cui regolarmente si conferivano; acciocchè discernere si possa, se rispetto a que' gradi ancora la politia de' primi due secoli Francescani abbia i suoi riscontri più tra gli odierni Minori Osservanti, che tra gli odierni Minori Conventuali: e nello stesso tempo farò la scoperta, e la confutazione insieme di molti sbaglj, e sottili artifizj, che si scorgono nel sopraddetto capitolo settimo del Ragionista, il quale fa ivi, come altrove, ogni sforzo, per ottenere a qualunque costo la tanto sospirata, ma non mai meritata, favorevole sentenza di *Figliuolo primogenito*.

III. E prima di scendere a proporre alcun capitolo, stimo bene avvisare il mio Lettore di una falsa supposizione, su di cui spesso si fondano i di lui raggiri. Suppone ivi, come altrove, spessissimo il Ragionista, che pria de' tempi di Leone X. non fossero nel Mondo altri Minori Osservanti, fuorchè i seguaci di Fra Paoluccio Trinci, ovvero quei della Famiglia Osservante, governata immediatamente da' proprj Vicarj, e che tutti quei Francescani, i quali non erano di questa Famiglia, fossero Minori Conventuali: onde quando a i Conventuali antichi contrappor vuole gli antichi Osservanti, sempre contrappone loro gli Osservanti detti *della Famiglia*, come se nella Comunità dell' Ordine non fosse mai stato allora pur un sol' Osservante. Di quì ne segue, che in quanti Francescani Conventi, prima del Pontificato di Leone X., non abitavano i Minori Osservanti della suddetta Famiglia, in tanti egli sempre affermi, ed affermar debba, che abitavano i Conventuali vetusti, i quali poi, per maggiormente confondere le cose, suppone che fossero gli stessi co' suoi medesimi odierni religiosissimi Conventuali. Su questi principj falsi, da lui non mai provati abbastanza, per quanto spesso impegnato siasi di mostrarli veri, e certi, egli appoggia quasi tutta la superba macchina delle ragioni, prodotte nel mentovato capitolo, e di altre ancora, che compongono altri suoi capitoli, i quali perciò restano tutti bastevolmente rigettati, ove si riprovano i suddetti falsi principj. Con tale avvertenza potrà, se così vuole, il mio Lettore affacciarsi alla lettura delle di lui *Ragioni*, e vedralle in gran parte svanire. Per quello poi, che risguarda il detto capitolo settimo, eccomi a mostrare delle medesime *Ragioni* la vanità, disaminando in più semplici capitoli la politia Francescana antica, e moderna intorno a i gradi, e agli ufficj scolastici.

CAP. I.

Il darsi a quei, che insegnano la Sagra Teologia, il nome di Lettori Generali, *o di* Lettori Provinciali, *siccome ancora il dividersi i luoghi di studio, coll' appellarsi altri* Studj Generali, *altri* Studj Provinciali, *non è nuova invenzione de' Minori Osservanti, ma cosa praticata dalla Francescana Comunità, precedente a i tempi di Lione X.*

I. UN punto principale, su cui fa strepito il Ragionista, per provare, che da i Conventuali si mantengono per anche gli antichi gradi, ed uffizj scolastici, e che questi lasciati si sono dagli Osservanti, è, che i Conventuali hanno gli uffizj di Baccelliere, e di Reggente, ed il grado di Maestro, e gli Osservanti non hanno nè Baccellieri, nè Reggenti, nè Maestri, ma per lo più sol tanto i Lettori o di Filosofia, o di Teologia, o Provinciali, o Generali, o che tuttavia esercitano la loro carica, o che ne hanno terminato l' esercizio, e diconsi perciò *Lettori giubilati*, ma non già Maestri; non conferendosi tra gli Osservanti la laurea del Magistero. Chi per altro vorrà scorrere alquanto coll' attenzione sugli antichi monumenti, conoscerà, che i nomi di *Lettori*, come si usano dagli Osservanti, non sono dentro l' Ordine Minoritico novelle appellazioni, nè novelli ufizj: che che sia per ora de' nomi di *Baccellieri*, di *Reggenti*, e di *Maestri*, de' quali parlerassi dopoi. Conciosiachè nella Lettera circolare del P. Fra Buonagrazia, Ministro dell' Ordine, spedita nell' anno 1279., cioè, nel primo secolo Francescano, leggesi, che *agli STUDJ GENERALI, o agli uffizj di LETTORE, alcuno esser promosso non debba, che nell' Ordine abbia contratta la macchia di qualche delitto* (a). Nella Pastorale del P. Ministro Generale Fra Michele di Cesena, scritta dopo il Capitolo di Napoli dell' anno 1316. abbiamo, *che i Frati giovanetti mandati agli STUDJ GENERALI astenere si dovessero dall' andare a cavallo, e se terminato il loro corso tornati fossero in tal guisa, non dovessero in conto alcuno essere ammessi all' ufizio di LETTORE, e di Predicatore: E che nessuno si mandasse agli STUDJ GENERALI, il quale non potesse andare a piedi* (b). Di

(a) *Nullus notatus in Ordine de aliqua macula criminis . . . ad Studia generalia, seu Lectoris officium debeat aliquo modo promoveri.* Apud Chronolog. Seraph. Relig. P. Michaelis Angeli a Neapoli pag. 32. col. 1.

(b) *Ne adolescentes Fratres ad Studia generalia transmissi ullo modo equitarent . . . & si cursu absoluto, ita regrediantur, ad Lectoris, & Praedicatoris officium nullatenus admitterentur. Septimo, ne ullus ad Studia generalia transmittatur, qui pedester ire non possit.* Ibid. pag. 43. col. 1.

Di tali Studj, e Lettori frequentemente si fa menzione e dagli antichi Superiori Generali, e dalle vetuste leggi della Comunità dell' Ordine, come dalle Farinerie, dalle Benedettine, dalle Martiniane, dalle Giuliane, ed in altri monumenti dell' antichità Minoritica (*a*), che, per non essere inutilmente molesto al mio Lettore, io tralascio, contentandomi di alcune altre poche testimonianze, per compiere il presente capitolo.

II. Tali sono le seguenti. Negli Statuti Papali di Giulio II. si ha: *Ordiniamo ancora, che oltre gli Studj generali dell' Ordine, e delle Provincie, s' istituiscano al solito i Lettori da i Ministri Provinciali almeno ne i Conventi maggiori di ciaschedune Provincie, o Custodie, debitamente riformate, e dell' Osservanza regolare* (*b*). Questi sono gli Studj Provinciali, oltre gli Studj Generali, che, per riformare tutto l'Ordine, allora tribolato dal Conventualesimo antico, si volevano ne' soli Conventi, i quali si erano debitamente riformati, deposte le larghezze di quella Conventualità, o, senza mai abbracciare gli abusi de' Conventuali, si erano sempre conservati nell' osservanza della purità della Regola. Alessandro IV., indirizzando un suo Breve a due Frati Minori, per farli Inquisitori in Boemia, ed in Polonia, dà ad uno di essi il titolo di *Lettore*, dicendo, *a Bartolomeo Lettore &c.* come può vedersi appresso il Wadingo (*c*). Niccolò III. nel suo Breve *Sicut ex litterarum*, spedito a Michele Paleologo Imperadore de' Greci, dice a questo, di avere a lui destinati *Bartolomeo Vescovo di Grosseto, e i diletti figliuoli Fra Bartolomeo di Siena Ministro della Soria, Filippo di Perugia, e Angiolo di Orvieto LETTORI dell' Ordine de' Minori* (*d*). E nel Breve *Desiderantes*, o sia Lettera Apostolica, indirizzata a i sopraddetti, pone questo titolo: *Al Venerabile Fratello Bartolomeo Vescovo*

(a) *Aliis autem Conventibus habentibus ea Studia, quæ in Ordine Generalia nuncupantur, Generalis Minister in Capitulo generali provideat de idoneis Lectoribus.* Constitut. Benedicti XII. cap. 9. apud laud. Chronolog. pag. 51. col. 2.. Vid. etiam ibi pag. 52. col. 1.; & Constitut. Farinerias cap. 6. ibidem pag. 71. col. 2., 72. col. 1., & cap. 10. ibi pag. 82. col. 1.; Constitut. item Martinianas cap. 10. ibi pag. 95. col. 1., cap. 12. pag. 96. col. 2.; Constitut. Alexandrinas cap. 5. ibi pag. 163. col. 1. & 2., & pag. 164. col. 1.. Statuta Julii II. cap. 5. particula 9. apud Firmamenta trium Ord. Part. 3. fol. 14. a tergo col. 2. & particul. 12. ibi fol. 15. col. 1, particul. 14. fol. 15. a tergo col. 1.. Vid. etiam Bullam *Virtute conspicuos* Clem. IV. in Bullar. Cherub. tom. 1. Bulla 4. §. 5. Breve *Sicut ex litterarum* Nicolai III. apud Vvad. ad ann. 1278. n. 3., & ejus Breve *Desiderantes* ibi n. 6. vid. etiam ad ann. 1307. n. 12., & ad ann. 1310. n. 3., & 1321. n. 16.

(b) *Ordinamus etiam, ut ultra Studia generalia Ordinis, & Provinciarum, ordinentur more solito Lectores a Ministris Provincialibus, saltem in majoribus* (Conventibus) *singularum Provinciarum, vel Custodiarum debitè reformatis, & Observantia regularis.* Statut. Julii II. cap. 5. particula 14. apud laud. Firmam. fol. 15. a tergo col. 1.

(c) *Bartholomæo Lectori de Brunna, & Lamberto . . . Fratribus Ordinis Minorum.* Apud Vvad. ad ann. 12[illegible]. n. 17.

(d) *Venerabilem Fratrem nostrum Bartholomæum Episcopum Grossetanum, & dilectos filios Fratres Bartholomæum de Senis, Ministrum Syriæ, Philippum Perusinum, & Angelum Urbevetanum LECTORES ORDINIS MINORUM, viros Catholicæ Fidei zelatores, scientia præditos, observatores voluntariæ paupertatis, & veræ humilitatis amicos ad tuam præsentiam destinamus.* Apud Vvad. ad ann. 1278. n. 3.

ſcovo Groſſetano, *e a i diletti figliuoli Fra Bartolomeo di Siena*, *Miniſtro di Soria*, *Filippo di Perugia*, *e Angiolo di Orvieto*, *LETTORI DELL' ORDINE DE MINORI*, *noſtri Nunzj &c.* (*a*). Quì può notare il Ragioniſta, che anche fuori dell' eſercizio della Lettura, e ne' Miniſterj delle Provincie ritenevaſi dagli antichi Franceſcani il ſemplice titolo di *Lettore*. E per fine il Capitolo generale di Perugia nella pur troppo celebre Lettera, ſcritta a tutti i Fedeli, in occaſione della gran controverſia ſopra la povertà di Criſto, e degli Apoſtoli, nel Pontificato di Giovanni XXII., usò le ſeguenti parole: *A tutti i Fedeli di Criſto &c. I Frati Michele Miniſtro Generale dell' Ordine de' Frati Minori*, *Guglielmo dell' Inghilterra*, *Enrico della Germania ſuperiore*, *Arnaldo dell' Aquitania Miniſtri Provinciali*, *e Maeſtri in Sagra Teologia*: *Ugone di Caſtelnuovo*, *e Guglielmo Almuchj Dottori di Sagra Teologia*: *Nicolao Miniſtro della Francia*, *e Guglielmo Bloc Baccellieri in ſagra pagina*, *e tutti i Miniſtri*, *i Cuſtodi*, *i Diſcreti*, *ed i LETTORI GENERALI DEGLI STUDJ GENERALI*, *congregati nel Capitolo generale dell' Ordine predetto*, *ſalute &c.* (*b*).

III. In queſta Lettera ſi può oſſervare, che i *Lettori generali* ſono appellati in turba, o in confuſo, ed i Maeſtri, i Dottori, e i Baccellieri, che ſi trovavano in quel Capitolo, ſignificati ſono co' proprj nomi, e contati, per così dire, a dito: indizio ben chiaro, che i Lettori generali nel detto Capitolo, e per conſeguenza nella vetuſta Comunità dell' Ordine Minoritico, erano aſſai numeroſi, quando i Maeſtri, i Dottori, ed i Baccellieri erano aſſai pochi. Quale poi foſſe la vera cagione della diſuguaglianza di queſti due numeri (avendo già fatto vedere in queſto Capitolo, che il ſemplice nome di *Lettore*, o di *Lettore generale* non è coſa novella nell' Ordine, conforme neppure la diviſione degli Studj in *Generali*, e non *Generali*) ſi dirà ne' ſeguenti capitoli, col farſi vedere, quale foſſe la via ordinaria, per cui gli antichi Minori giugnere potevano a i gradi ſcolaſtici di Maeſtro, di Dottore, o di Baccelliere: vedutoſi quanto foſſe ſtretta una tal via, intenderemo tantoſto, che pochiſſimo eſſer dovea tra i Franceſcani vetuſti il numero de' Maeſtri, de' Dottori, e de' Baccellieri, quantunque vaſto foſſe quello de' Lettori di Sacra Teologia, de' Sacri Canoni, o di Sacra Pagina, i quali e tuttavia eſercitavano, o terminato aveano l'eſercizio de' loro ſcolaſtici uffizj dentro i Conventi dell' Ordine, a tenore delle Coſtituzioni Franceſcane. Quindi è, che ſe ſi ſcorrano i Regiſtri delle Bolle Pontificie negli Annali del Wadingo, ſpecialmente dal Pontificato

(a) *Venerabili Fratri Bartholomao Epiſcopo Groſſetano*, *& dilectis filiis*, *Fratribus Bartholomao de Senis Miniſtro Syria*, *Philippo Peruſino*, *& Angelo Urbevetano*, *Lectoribus Ordinis Minorum*, *Nunciis noſtris &c.* ibi n. 6.

(b) *Univerſis Chriſti fidelibus . . . Fratres Michael Ordinis Fratrum Minorum Generalis Miniſter*, *Guglielmus Anglia*, *Henricus Superioris Germania*, *Arnaldus Aquitania*, *Provinciales Miniſtri*, *& in Sacra Theologia Magiſtri*: *necnon Hugo de Caſtro novo*, *& Guglielmus Almachii*, *Sacra Theologia Doctores*: *Nicolaus Miniſter Francia*, *ac Guillelmus Bloc Baccalaurei in ſacra pagina*, *& omnes Miniſtri*, *Cuſtodes*, *Diſcreti*, *& Lectores Generalium Studiorum*, *apud Peruſium congregati in Capitulo Generali Ordinis pradicti*, *ſalutem &c.* Apud Vvad. ad ann. 1322. n. 51.

tificato di Benedetto XII. fino a quello di Urbano VI., vi si troverà un numero ben grande di Frati Minori assunti al Vescovato, tra' quali pochissimi sono intitolati Maestri in Sacra Teologia, e moltissimi col titolo di Professori di Sacra Teologia, o di Letterati.

CAP. II.

Non in tutti gli Studj generali dell' Ordine conferivasi il grado di Maestro, *e di* Baccelliere *a i Frati Minori de' primi secoli Francescani, ma in alcune poche Università, elette dall' Ordine, e determinate loro a questo effetto dalla S. Sede Apostolica.*

I. Tuttochè per via straordinaria trovisi conferito il Magistero ad alcuni antichi Frati Minori per Breve Apostolico, specialmente ne' tempi posteriori alla peste dell' anno 1348.; non per tanto la via ordinaria di conseguire questo grado scolastico appresso i Minori vetusti era il fare le sue funzioni nelle Università, elette dall' Ordine a questo fine, e confermate al fine medesimo dalla Sede Apostolica. Ne' seguenti capitoli vedransi di ciò le prove, allorchè farassi costare, che tanto si suppone in varie Bolle Pontificie da allegarsi, ed in varj Statuti dell' Ordine; e allorchè mostrerassi contro al Ragionista, che non tutti i Lettori de' XXIV. Studj, nominati nelle Costituzioni Benedettine, e degli altri Studj generali dell' Ordine, promossi erano al Magistero, ma quei soli, che fatte aveano le debite scolastiche funzioni nelle determinate Università. Per ora basterà riportare il tenore della Bolla *Cum in humanis &c.* di Martino V., in cui si legge: *Determiniamo, che quanti nell' Ordine de' Minori sono stati, o saranno promossi al Magistero in Sacra Teologia fuori delle Università, elette specialmente a tal fine dallo stess' Ordine, per mezzo de' Capitoli suoi generali, e senza aver letto nelle Università approvate, come per legge, o per consuetudine sono tenuti a fare coloro, che si vogliono in tale scienza far Maestri legittimamente, essi non possano per l' avvenire di detto grado godere, nè si reputino per Maestri di Teologia, nè presumano di fare da Maestri, o di nominarsi Maestri* (a). Somigliante ordinazione si ha negli Statuti, detti di *Giulio II.*, ne' quali si co-

(a) *Decernimus, quòd quicumque reperiantur in præsenti, & in futurum reperientur in dicto Ordine Minorum promoti ad Magisterii gradum in Theologia extra Universitates, ab ipso Ordine per generalia Capitula ad hoc specialiter electas, & absque eo quòd ante perfecerint debitos cursus suos, Sententias legerint in Universitatibus approbatis, actus legittimos, & certa exercitia fecerint, prout facere, & legere tenentur de consuetudine, vel de jure in hujusmodi scientia ritè magistrandi; minimè de cætero gaudere possint . . . nec habeantur, nec reputentur pro Magistris Theologiæ, nec se pro talibus gerere, & nominare præsumant.* Apud Vvad. tom. 10. in Regest. pag. 477.

si comanda, *che per l'avvenire non si facciano promozioni al Magistero, al Baccelierato, e simili, ne' Capitoli, o altrove fuori delle Università in modo alcuno, o per qualunque autorità* (*a*). Così questa risoluzione, come anche quella di Martino V., fu necessaria in quei tempi posteriori alla peste del 1348., e del lungo Scisma, terminato nel Concilio di Costanza, ne' quali come nel restante della Disciplina Regolare, così eziandio nel modo di ottenere i gradi scolastici erano insorte le rilassatezze; e costa bene dalla testimonianza di molti Scrittori, che gli abusi, e le rilassatezze contra le leggi, spettanti a gradi simili, furono una gran parte della funesta cagione del vetusto finito Conventualesimo, e delle miserie dell'Ordine, descritte nel primo mio libro (*b*). Onde tanto Martino V., quanto gli Autori degli Statuti di Giulio

(a) *Districtiùs inbibentes, ne a cætero in Ordine aliqua promotiones bujusmodi Magistratus, Bacchalariatus, & bujusmodi in Capitulis, vel alibi ubicumqae extra Universitates quocumque modo, vel quacumque auctoritate fiant.* Statut. Papalia Julii II. cap. 5. particul. 13. apud Firmamenta 3. Ord. part. 3. fol. 15. col. 1.

(b) *Jam prævidebat* (S. Franciscus) *tali occassione Studii bac & alia multò deteriora proventura in Ordine suo; utpote, ambitionis officiorum, & promotionum, ac indebitas commissiones officiorum, & Prælationum talibus scientiæ fastum, & non virtutis, & Religionis sanctæ exercitium, nec practicam sufficientem, nec affectum babentibus, committendis: quorum regimine maximè relaxatus fuit Ordo.* Auctor tractatus, cui titulus. *De studiis, & studentium præmonitis.* Apud laud. Firmamenta part. 4. fol. 99. a tergo col. 2. *Et sic tales ibidem* (idest, Parisiis) *& in aliis Ordinis studiis quasi totum Ordinem olim corruperant, & relaxaverant, ut experientia vidimus.* Idem Art. 8. ibidem fol. 100. a tergo col. 2. & fol. 102. col. 2. *Quinimo etiam & Ordo iste tantus, & aliè plures in simili maximum ex hoc passi sunt detrimentum, & totius relaxationis, & deformationis exordium . . . . Nam ad oculum (Heu proh dolor!) experimur, & videmus, quòd etiam Studentes, & Magistri, qui præ cæteris peritiores in his, quæ sunt Regulæ nostræ, & status esse deberent, & aliis in bis præcellere, atque dirigere; e contrario . . . contemnunt & respicere, vel audire quasi dedignantur suæ Regulæ, & sui status declarationes . . . in quibus frequentiùs ignorantissimi reperiuntur: & experientia docet, quòd per tales, & talium ignorantiam, & contemptum maximè relaxatus fuit Ordo, & per multos relaxatur.* Art. 12. ibi. fol. 103. col. 2. & fol. 103. a tergo col. 1. & 2.

Præsertim dum tales sic promoti, non attenta aliàs eorum insufficientia, impudentia, & relaxatione nimia . . . & Ordinem regebant, vel veriùs corrumpebant, partialitates ruinosae sectando, & inducendo, vitam communem postponendo, tam in cibis, lectis, cameris, & aliis exemptionibus, quàm in aliis relaxationibus: ex quibus tanta deformationis, seu relaxationis, & perditionis occasio in Ordine præcipuè orta est. Ideo bis occasionibus finem imponere, & intentionem Studii, ac Studentium in multis ad finem debitum rectificari volentes, ac consequenter, unde tanti Ordinis ruina propter prædicta orta est, occasionem non parvam relevationi, & reparationi ipsius Ordinis dare, & multis prodesse cupientes; tùm sic ab illuminatis, & probis Fratribus, utramque scientiam, videlicet, infusam, & acquisitam babentibus olim maximè promotus, sustentatus, & augmentatus fuerit non solùm Ordo iste, sed etiam status Ecclesiæ Sanctæ, ut patet; talibus in bis providemus: districtiùs inbibentes, ne a cætero in Ordine aliqua promotiones bujusmodi Studiorum, Magistratus, Bacchalariatus, & bujusmodi in Capitulis, vel alibi ubicumque extr. Universitates quocumque modo, vel quacumque auctoritate fiant, vel recipiantur &c. Statuta Papalia Julii II. cap. 5. particula 13. Apud Firmamenta 3. Ord. part. 3. fol. 15. col. 2. *Ideoque talis labor præstantissimus, & exercitium bujusmodi studii, servato semper spiritu devotionis, taliter ordinandum, & modificandum esse decernimus, ut a perfectiori exercitio virtutis, ad quod ordinari, & regulari debet, ampliùs non distrabat, nec Ordinem a sua perfectione . . . sicut hactenus fecit, propter*

Giulio II., desiderosi di ridurre l' Ordine Francescano alla candidezza, e alla disciplina de' suoi primi due secoli, per quanto era moralmente possibile, stimarono bene di togliere gli abusi, insorti circa i gradi scolastici, e di ristabilire la Politia primiera, ordinando, che fuori delle determinate Università, e senza premettersi le consuete scolastiche funzioni, non si conferissero i nominati gradi scolastici, ed altramente conferiti, fossero tosto soggetti alla nota di nullità.

II. Le Università poi elette dall' Ordine Francescano, ed approvate dalla Sede Apostolica, affinchè ivi laureare si potessero legittimamente i Frati Minori, prima furono tre sole, cioè, quella di Parigi, quella di Oxford, e quella di Cambridge. Così abbiamo dalle Costituzioni, dette le *Benedettine*, fatte da Benedetto XII. per l' Ordine Minoritico nell' anno 1336., e pubblicate nell' anno seguente, come narra il Wadingo (1), nelle quali si legge, che coloro, i quali saranno destinati a leggere i *libri delle Sentenze* in Parigi, in Oxford, o in Cambridge, si debbano eleggere per certo ivi determinato tempo da quelle rispettive Provincie, uno, o due per Provincia, cioè, in Parigi un anno dalla Provincia di Francia, e nelle altre due Università due anni dalla Provincia d' Inghilterra, e nell' anno terzo dalle altre parti dell' Ordine &c. Dopoi facendosi chiaramente conoscere, che per li Frati Minori allora non vi erano, fuori delle nominate sole tre, altre Università, ove si facessero per via ordinaria i Maestri, ed i Baccellieri, si soggiugne: *Se accaderà, che per l' avvenire dalla Sede Apostolica si ordini, che in altri luoghi, o Studj si facciano, o possano farsi i Maestri, o i Baccellieri di sacra Teologia, quei, che dell' Ordine detto saranno deputati a leggere in tali Studj le* Sentenze, *si eleggano come sopra si è ordinato circa lo Studio di Parigi* (a). Lo stesso abbiamo dalle Costituzioni Farinerie, ove trattandosi de' Baccellieri (cioè, di quelli che nelle Università s'incamminavano al Magistero, e al conseguimento di questo prossimamente disponevansi) così dicesi: *Parimente i Baccellieri di Oxford, e di Cambridge vadano nel tempo debito, e similmente i Baccellieri, che sono per leggere le Sentenze in Parigi, debbano essere colà giunti nell' anno precedente, avantichè gli altri Baccellieri incomincino nello Studio le Sentenze: in guisa che debbano essere presenti a*

(1) Tom. 7. edit. Rom. pag. 200. num. 40.

pter multorum inordinatam affectionem, & modos indebitos ad illud, & vanas aspirationes ad promotiones studiorum, & taliter promotorum, & insufficientium indebitas exaltationes ad officia, seu exemptiones, & relaxationes, iteratò, (quod absit) dejiciat, sed in vera luce veritatis, & virtutis, seclusis his, atque errorum tenebris, promoveat, & dirigat. ib. partic. 8. viden. etiam ibi particula 9. 10. 11. & 13. per totam.

(a) *Qui ordinabuntur ad legendum Sententias Parisiis, unus assumatur uno anno de Provincia Francia .... qui autem ordinabuntur ad legendum Sententias Oxonia, duo assumantur duobus annis de Provincia Anglia .... Simili quoque modo eorum, qui ordinabuntur ad legendum Sententias Cantabrigia ...., duo assumantur de Provincia Anglia ... & tertius anno tertio de aliis partibus Ordinis ... Quod si contingat, per Sedem Apostolicam in posterum ordinari, quòd in aliis locis, seu Studiis fiant, seu fieri valeant Sacra Theologia Magistri, vel Baccalaurei, illi, qui de dicto Ordine* (Minorum) *deputabuntur ad legendas Sententias in eis, eligantur ut supra de Parisiensi Studio est ordinatum.* Constit. Benedictinæ cap. 9. *de Studiis*. Orbis Seraphici tom 3. pag. 32. col. 1. & 2.

tutti i Principj di quelli, che incominciano le Sentenze. E un po' più sotto: *Parimente i Frati, che si eleggono per leggere le Sentenze ne' predetti Studj, cioè, di Parigi, di Oxford, e di Cambridge &c.* (a). Donde vedesi, che trattandosi di Baccellieri, ovvero di Frati Minori, che si dispongono prossimamente alla laurea del Magistero, sempre si fa menzione de i predetti tre Studj: segno evidente, che fuori di quelli nè facevasi da Baccelliere, nè conseguivasi per ordinaria via il Magistero.

III. Con tutto questo non voglio tacere, che nell' anno 1313 (cioè, alquanto prima che si facessero le *Benedettine*, e le *Farinerie*) nel Capitolo generale Minoritico di Barcellona, dove fu eletto Ministro di tutto l' Ordine il P. Alessandro di Alessandria, fu stabilito, *che supposto il privilegio di conferire in ogni facoltà i gradi del Magisterio, conceduto alla Università di Tolosa, se altrimenti fare non potevasi senza scandalo, e senza detrimento dell' onore della Religione, a cagione dell' uso, e del concorso delle altre Religioni, dal Ministro Generale si costituissero nel Convento di Tolosa i Baccellieri da presentarsi, e da promoversi al Magistero; ma che dovesse per altro procurare, per quanto poteva, lo stesso Ministro, che per la moltitudine, e per la insufficienza de' Religiosi da promoversi al Magistero non cadesse in disprezzo la facoltà Teologica, e il Magistero stesso* (a). Non so se altronde meglio, che dalla risoluzione di questo Capitolo generale, raccorre si possa, che fosse sommamente a cuore a i Frati Minori de' primi due secoli, che non si moltiplicasse il numero delle Università, in cui si presentassero i Baccellieri, e si facessero i Maestri per via ordinaria, e che pochi, e buoni esser dovessero nell' Ordine i Laureati con somiglianti lauree; come anche si raccoglie dalla Bolla *Apostolicæ Servitutis* di Martino V. (b). Conciossiachè non volevano essi, che si aggiugnesse alle tre già elette Università quella di Tolosa pel conseguimento del Magistero, se non se in caso, che *senza scandalo, o senza danno di onore alla propria Religione*, fare non si potesse altramente: e di più volevano, che quando per le dette cagioni non potesse farsene di meno, fosse principalissima cura del Generale il fare, che i Baccellieri, da presentarsi a suo tempo al Magistero, non fossero nè molti, nè insufficienti, acciocchè un tal grado, e la Teologia stessa, non si avvilissero. Che direbbero per tanto ne' dì nostri questi antichi Frati Minori de' primi due secoli, se tornando a rivedere le Provincie, ed i Conventi, ove abitarono, in ogni angolo risonare ascoltassero i nomi di

(a) *Statutum est in his Comitiis, ut, supposito privilegio concesso Universitati Tolosæ de conferendis in omni facultate gradibus Magisterii, si absque scandalo, & detrimento honoris Religionis aliter fieri non posset, propter usum, & concursum aliarum Religionum, constituerentur per Ministrum Generalem in Conventu Tolosano Baccalaurei præsentandi, & promovendi ad Magisterium; id verò curet ille quàm maximè, ne propter multitudinem, & insufficientiam promovendorum hujusmodi facultas Theologica, & Magisterium haberentur contemptui*. Apud Dominic. de Gubernatis Orb. Seraph. tom. 1. pag. 12. col. 1.

(b) *Dum Fratres præfati secundùm Statuta, & ordinationes hujusmodi ad præfatum assumebantur honorem, pauci tantùm præclari,.... invenirentur Magistri, virtutibus, & laudabili famæ pollentes*. Bulla Martini V. *Apostolica Servitutis*, apud Vvad. tom. 10. in Regest. pag. 299.

di P. *Maestro*, e di P. *Baccelliere*? Certamente direbbero, che caduta è la politìa de' tempi loro, e che contro all' antica forma oggi si fanno in quei Conventi i Maestri, ed i Baccellieri, e che il Magistero, e la Baccellerìa, o il Baccellierato, almeno per la moltitudine de' promossi, non è più nella riputazione primiera. Credo per altro, che mancassero allora le cagioni, per le quali solamente potevansi dal Generale, a tenore della risoluzione del mentovato Capitolo di Barcellona, constituire i Baccellieri da presentarsi, e da promoversi al Magistero in Tolosa: e perciò pare, che per allora non se ne facesse altro; perocchè nelle *Benedettine*, e nelle *Farinerie* (Costituzioni amendue posteriori a quel Capitolo di Barcellona, e soprallegate) e in altri documenti, non mai si nominano altri Studj, ne' quali per via ordinaria i Frati Minori potessero conseguire il Magistero, salvochè i tre sopraddetti, di Parigi, di Oxford, e di Cambridge; quantunque per ordine speciale di Clemente VI., mediante un Breve, in cui per questo caso particolare si *deroga agli Statuti, alle consuetudini, e alle osservanze dell' Ordine Francescano*, dall' Arcivescovo di Tolosa nella Università Tolosana data fosse la laurea di Maestro al P. Guglielmo Farinerio, allora Ministro della Provincia di Aquitania (1), della cui laurea parlerassi dopoi: e quantunque per ordine speciale di Urbano V., dato al Cancelliere della stessa Università di Tolosa, fosse in questa laureato Maestro il P. Simone Bruni (a); perocchè amendue queste laureazioni Tolosane furono per via straordinaria, e non secondo le comuni costumanze dell' Ordine Minoritico, in quei tempi osservate; e però da Clemente VI. a queste si derogò, in favore della laureazione del P. Farinerio.

(1) *Vid. Bullam 62. Clem. VI. in Regesto Annal. P. Vvad. tom. 7. Edit. Rom. pag. 534.*

IV. Così adunque ristretto era il numero de' Maestri, de' Baccellieri, e delle Università, in cui, per via ordinaria, laureare si potessero i Francescani ne i loro primi due secoli. Ma nel secolo terzo, che fu quello dell' insurto vetusto Conventualesimo, si moltiplicò di molto il numero di tali Università, e per conseguenza il numero ancora de' Maestri, e de' Baccellieri laureati, e da laurearsi nelle medesime. Narra il P. Wadingo (2), che nel Capitolo generale celebrato in Tolosa nell' anno 1437., fu ordinato, *che in tutto l' Ordine s' istituissero sedici Cattedre, o scuole generali, nelle quali si potesse conferire il grado del Magistero: e che queste nell' Italia fossero Roma, Bologna, Padova, Perugia, Firenze, Napoli, Genova, e un' altra Città da determinarsi dal P. Ministro Generale* (che allora era il P. Guglielmo di Casale): *Nelle parti oltramontane poi fossero Parigi, Oxford, Cambridge; Tolosa, Salamanca, Ilerde, Montpellier, e Colonia*. Le quali ordinazioni, al riferire dello stesso Annalista, confermate furono da Eugenio IV. allora Sommo Pontefice. Appresso il medesimo Scrittore all' anno 1439. abbiamo in oltre più documenti, da i quali raccogliesi, che il Ministro Generale sopraddetto mandasse i Lettori a molte pubbliche Università: *Comprendo* (dice l' Annalista citato) *dal tenore delle Lettere*,

(2) *Tom. XI. Ed. Rom. pag. 15. n. 31.*

 colle

(a) *Vide Ind. Bullar. Petri de Alva ad ann. 6. Urbani V. Breve pro Magist. F. Simonie Bruni, & Vvad. tom. 8. ed. Rom. pag. 209. n. 8.*

colle quali in quest' anno 1439. *Guglielmo* (da Casale) *istituì Lettore nel Collegio Bolognese degli Spagnuoli Fra Giovanni Anconitano, che questo Collegio era solito avere i Lettori dell' Ordine Francescano. Ecco le parole di uno strumento nel Registro* (segue ivi a dire) *Dal P. Ministro Generale fu abilitato Fra Giovanni Maldonato a leggere i libri delle Sentenze nella stessa Università di Salamanca, e Fra Diego Conchense della Provincia di Castiglia a leggere la sacra Scrittura nelle scuole di San Saturnino della Università di Tolosa. Istituito fu Baccelliere pel corso del Magistero nelle scuole della Chiesa Cattedrale della Università di Padova Fra Giovanni Berderbrach della Provincia di Colonia, e nello Studio Mantovano Fra Damiano Religioso nobile del sangue de i Conti di San Bonifacio* (1). All'anno 1441. aggiugne: *Nel Registro dell' Ordine in quest' anno circa le cose scolastiche si trovano i seguenti decreti. Nel Convento di Siena è lo Studio di Teologia per l'esercizio, e pel grado del Magistero, non ostante che ivi fosse lo Studio di Filosofia ... Sono stati mandati agli Studj generali: Giovanni Macharres, Giovanni Ochel, e Gilberto Oballim allo Studio di Colonia: Cornelio Omolonii, creato Baccelliere, è stato destinato a leggere il Maestro delle Sentenze nel Convento della Università di Cambridge pel corso del Magistero. Jacopo di Montefalco è stato destinato a leggere nella Chiesa di Santo Stefano della Università di Bologna. Giovanni Rogerj di Ancona è stato creato Baccelliere, pel corso del Magistero, nel Collegio del Signor Cardinale di Sabina, nella medesima Università della Nazione Spagnuola. Giorgio di Carpi della Provincia di Bologna è stato fatto similmente Baccelliere, per esercitarsi nel Collegio di San Piero, del Vescovato di Bologna. Da che si raccoglie, che le Cattedre di queste Chiese appartenevano all' Ordine. Il grado medesimo ebbe Jacopo di Mozzanica della Provincia di Milano, per leggere nel Convento di Bologna.* Fin quì il P. Wadingo nel sopraddetto tomo (2). Donde anche noi possiamo raccorre, che nel terzo secolo Francescano molti più, che ne' due primi, erano i luoghi, ne' quali destinavansi i Baccellieri, e facevansi i Maestri, e i Dottori Francescani: ma tutti questi luoghi altri non erano, che alcune Università, elette dall' Ordine a questo fine, e confermate al medesimo fine da i Sommi Pontefici. Quanto si è detto de i gradi scolastici di *Maestro*, e di *Baccelliere*, ha da intendersi anche de i gradi di *Dottore*, e di *Licenziato*; atteso che il grado di *Dottore*, e quello di *Maestro* o si prendono per lo stesso, e si confondono infra loro, secondo il costume di alcune pubbliche Accademie; o se si distinguono, ciò è in quanto riguardano la potestà, non già di pubblicamente insegnare, ma la facoltà, in cui conseguita si è la laurea Dottorale. Onde i soli laureati di laurea Magistrale in Sacra Teologia diconsi *Maestri*, laddove i laureati similmente in Legge Civile, o Canonica, o in altra Professione, sogliono chiamarsi col nome di *Dottori*; ed i *Licenziati* sono quelli, che hanno terminati tutti i loro corsi, e fatte tutte le funzioni da premettersi al Magistero, o al Dottorato, ed hanno licenza di prendere questi due supremi Scolastici gradi, rispettivamente, qualunque volta vogliono: essendo già in ordine a questi gradi stati esaminati, e giudicati capaci, e però fatti solennemente *Licenziati* (3). CAP.

(1) *Pag.* 84. *n.* 38. *ibid.*

(2) *Pag.* 144. *n.* 32.

(3) *Anacl. Reiffen. in V. Decretal. tit.* 5.

CAP. III.

Quali fossero le funzioni, o gli esercizj Scolastici, da premettersi al Magistero*, secondo la politìa de' primi secoli Francescani, quanto durassero, e dove si facessero.*

I. Poichè si è veduto, che la Baccelleria, o il Baccellierato de' Frati Minori de' primi secoli, conforme il Magistero, aveva rapporto a i luoghi delle pubbliche Accademie, e che quivi i detti Frati per certo tempo esercitare si doveano nell' ufizio di Baccelliere; dee ora vedersi, in che consistessero le funzioni, o gli esercizj di quest' ufizio, con cui doveano disporsi prossimamente al supremo grado scolastico, cioè, a quello di *Maestri*. Per quanto si ha da i documenti vetusti, allorchè il Magistero Minoritico non poteva conseguirsi fuori delle Università di Parigi, di Oxford, e di Cambridge, in primo luogo i Francescani, che volevano questa laurea, prima di leggere le Sentenze nelle tre sopraddette insigni Città, doveano averle già lette negli Studj generali dell' Ordine, o ne' Conventi di Roano, e di ventitre altre illustri Città, nominate nelle Costituzioni Benedettine. Tanto si ha dalle sopradette Costituzioni, ove leggesi: *Nessuno de' Frati dello stess' Ordine* (de' Minori) *si assuma a leggere le Sentenze ne i predetti Studj, cioè, in Parigi, in Oxford, e in Cambridge, se pria non avrà letti i quattro libri delle Sentenze, cogli scritti de' Dottori più approvati, negli altri Studj, che nell' Ordine medesimo si chiamano* Studj generali, *o negl' infrascritti Conventi, cioè, in Roano &c.* Quì se ne leggono altri 23. (a).

II. In secondo luogo tali Religiosi doveano portarsi a qualchedùna delle tre Università elette, alla quale erano destinati, per ivi esercitarsi prossimamente al Magistero: e doveano procurare di arrivarvi per tempo avanti l'incominciamento dell' anno, in cui doveano dar principio all'uffizio loro di Baccellieri; di modo che si trovassero presenti a tutti i *Principj* di quelli, che incominciavano le Sentenze: e se non arrivavano ivi per tempo, non iscusati da cagione legittima, perdevano un anno, in guisa che per tutto quell' anno incominciato, in cui erano giunti, non potevano entrare in uffizio. Arrivati colà dovevano, come si disse, intervenire a tutti i *Principj* di quelli, che inco-

(a) *Nullus quoque Frater dicti Ordinis ad legendum in praenominatis Studiis, scilicet, Parisiis, Oxoniae, & Cantbabrigiae Sententias assumatur, nisi prius legerit quatuor libros Sententiarum cum scriptis approbatissimorum Doctorum in aliis Studiis, quae in eodem Ordine dicuntur Generalia, vel in Conventibus infrascriptis, videlicet, Rotomagensi, Reemen., Meten. &c.* Constitut. Bened. XII. pro Ord. Min. cap. 9. *de Studiis*. Apud Bullar. Rom. novae edit. Romanae Maynardi 1741. tom. 3. part. 2. pag. 247. col. 2.

incominciavano i libri delle Sentenze. Il *Principio* era una funzione solenne, *la quale si faceva nella Sala Episcopale, alla presenza di tutta l'assemblea de' Maestri di Sacra Teologia, il che si fa eziandio ne' dì nostri, come si legge nel tomo terzo della storia della Università di Parigi* (1). Per tutto poi l'anno primo del Baccellierato nelle dette Università l'uffizio de' Baccellieri, che si disponevano ivi al Magistero, era il fare da *Arguenti*, come suol dirsi, cioè, l'obbiettare nelle funzioni scolastiche contra le da altri difese Conclusioni. Negli anni seguenti, fino al Magistero, dovevano leggere le Sentenze ne i proprj Conventi per lo più, e a i Religiosi dell'Ordine proprio; doveano, se ve n'era bisogno, leggere la Bibbia Sacra; e finalmente nell'ultimo anno, come *Baccellieri formati*, doveano rispondere ordinariamente nelle sue scuole, e nella Università medesima, ad ogni Maestro reggente. Tanto si ha dalle Costituzioni Farinerie (*a*), e più chiaramente dalle Costituzioni Alessandrine: benchè in queste all'anno primo dell'uffizio prefato non si assegni il dovere argumentare contro alle altrui Conclusioni, come nelle Farinerie, ma solo si dica: *Primieramente secondo alcune ordinazioni generali, fatte nell'anno* 1384. *si comanda, e si ordina, che chiunque dovrà promoversi al Baccellierato, per fare il corso negli Studj tutti generali, e specialmente in quelli di Parigi, di Oxford, e di Cambridge, debba giurare dinanzi al Capitolo generale, o nelle mani del Ministro Generale, o Provinciale, che egli per tutti i tre anni immediatamente seguenti leggerà i quattro libri delle Sentenze, continuando in ciascun'anno le lezioni: nell'anno quarto leggerà la Bibbia, se vi sarà il bisogno: e nel quinto, come Baccelliere formato, risponderà ordinariamente a qualunque Maestro reggente nella medesima Università nelle sue scuole: e avanti il principio dell'anno sesto non prenderà la licenza del Magistero; e che così osserverà* (*b*). Talvolta l'ufizio dell'anno quinto del Baccel-

(1) P. Bremond in Notis ad Constit. 64. Alex. IV. n. 1. tom. 1. Bullar. Ord. Præd. pag. 198.

(a) *Ordinat Generalis Minister cum generali Capitulo universo, quòd Fratres, qui ad generalia Studia transmittuntur de debito, per sua Capitula eligantur. Item Baccalaurei Oxonia, & Cantabrigia vadant tempore debito, quòd sint ibi in principio anni praecedentis lecturam eis debitam, ad opponendum, sicut est eisdem Studiis consuetum. Quòd si tempore debito non iverint, & ex causa legitima non excusaverit, judicio majoris partis Consilii Conventuum praedictorum Oxonia, & Cantabrigia, ille, vel illi, qui opus fuerint, in eorum defectu debeant legere Sententias in anno illo, aliis Baccalaureis assignato, qui in oppositionibus hujusmodi defecerunt. Et illi Baccalaurei, qui commiserunt defectum, opponant in anno sequenti, in quo debuissent legere, & legant postea Sententias in Conventu. Similiter Baccalaurei lecturi Sententias Parisiis, debeant anno praecedenti lectionem eorum, antequam Baccalaurei alii in Studio incipiant Sententias, accessisse: itaque omnibus* Principiis *incipientium Sententias debeant interesse. Quòd si, ut praedicitur, non fuerint, nec se legitimè excusaverint, judicio Consilii Parisiensis* (idest, Discretorii illius magni Conventus) *illis Baccalaureis, qui immediatè post eos legent, postponi debeant tam in Choro, quàm in consiliis, hospitio, & in scholis. Item Fratres, qui eliguntur ad legendas Sententias in praedictis Studiis, videlicet, Parisiensi, Oxoniensi, & Cantabrigensi, si in officio Ministerii fuerint, absolvantur, nec cum Ministeriatus officio illuc accedere valeant ullo modo.* Constit. Farineriæ cap. 6. apud de Gubern. Orb. Seraph. tom. 3. pag. 58. col. 1.

(b) *Ante omnia igitur, juxta quasdam ordinationes generales, factas anno salutis* 1384., *mandatur, & ordinatur, quòd quilibet promovendus ad Baccalaureatum pro cursu in*

Baccellierato, in cui dovevasi *rispondere ordinariamente a qualunque Maestro reggente nella Università nelle sue scuole*, è lo stesso ufizio di argumentare contra le Conclusioni, sostenute da i Maestri reggenti, nelle Costituzioni Farinerie assegnato all' anno primo del Baccellierato, prossimamente disponente al Magistero. Dove poi nelle soprallegate Alessandrine Costituzioni dicesi: *chiunque dovrà promoversi al Baccellierato, per fare il corso negli Studj tutti generali &c.* Queste parole *Studj tutti generali* non si hanno da intendere degli Studj generali dell' Ordine, che non erano del numero delle Università, determinate allora a i Frati Minori, per l' esercizio del Baccellierato in ordine al Magistero, e pel conseguimento di questo Scolastico supremo grado; ma si debbono intendere delle sole suddette Università: onde nel medesimo soprallegato testo, trattandosi di quello, che dovea fare il Baccelliere nell' anno quinto ne i detti *Studj generali*, dicesi, che dovea rispondere ad ogni Maestro reggente nella *Università medesima*: colle quali parole assai si manifesta, che i nominati *Studj generali*, de' quali ivi si parla, erano le *Università sole*, e non già tutti gli *Studj generali dell' Ordine*.

III. Che questo uffizio, specialmente di leggere le *Sentenze* nelle Università, per qualche determinato tempo esercitare si dovesse, per conseguire il grado del Magistero, si ricava eziandio da alcuni Brevi Pontificj, com' è il Breve di Urbano V. *Viri sacræ lectionis* (a), indirizzato al Cancelliere della Chiesa di Parigi, nel quale a questo si comandava, che nelle vacanze di state ammettesse il P. Giovanni Sparnaco, allora Lettore in Rems, a leggere le *Sentenze* nello stesso Studio di Parigi, e finalmente dopo la detta lettura, se nell' esame trovato lo avesse capace, lo promovesse alla laurea del Magistero della Università Parigina, osservate le debite solennità, *come se nel tempo di verno, e col dovuto corso, ed ordine avesse lette le medesime Sentenze, non ostanti tutte le consuetudini dello Studio, e dell' Ordine predetto*: E come tra molti altri è il Breve di Gregorio XI., che parimente incomincia *Viri Sacræ lectionis* (b), indirizzato al Cancelliere della stessa

in omnibus generalibus Studiis, & præcipuè in Parisiensi, Oxoniensi, & Cantabricensi, juret coram Capitulo generali, vel in manibus Generalis, vel Provincialis Ministri, quòd per tres annos immediatè sequentes leget quatuor libros Sententiarum, lectiones continuando per singulos annos. In quarto anno leget Bibliam in eisdem Scholis, si fuerit opus. In quinto autem tanquam Baccalaureus formatus respondebit ordinariè cuilibet Magistro Regenti in Universitate eadem in Scholis suis. Et ante principium sexti anni non assumet licentiam Magisterii; & ita observabit. Constitut. Alexandrinæ cap. 5. apud Chronolog. Seraph. pag. 163. col. 1.

(a) *Quatenus . . . eundem Joannem ad legendum dictas Sententias in ipso Parisiensi Studio in proximo æstatis, seu vacationis tempore recipias, & admittas . . . & demum post lecturam hujusmodi, eum ad Magisterium in facultate prædicta, si ad id per examinationem tuam, & aliorum Magistrorum dicti Studii reperiatur idoneus, servatis solemnitatibus, providè promoveas, ac si biemali tempore, & debitis cursu, & ordine Sententias legisset eisdem: Statutis, & consuetudinibus Studii, & Ordinis prædictorum non obstantibus quibuscumque.* Apud Vvad. tom. 8. edit. Rom. in Regest. pag. 402. , & seq.

(b) *Cùm itaque, sicut accepimus, dilectus filius Joannes de Latone de Gerunda, Ordinis Minorum professor, in Sacra Theologica facultate in pluribus Studiis, juxta morem dicti Ordi-*

ſteſſa Chieſa Parigina, in cui ſi ordinò a queſto, che col P. Giovanni Latone, il quale era ſtato ſtudente nello Studio Parigino, e poi aveva utilmente fatto il Lettore per più anni in altri molti Studj, faceſſe coſa ſimile a quella, che Urbano V ſuo Anteceſſore immediato, col ſuo riferito Breve, avea ordinato, che ſi faceſſe coll' altro Minorita P. Giovanni Sparnaco; cioè, che *lo ammetteſſe, e faceſſe ammettere nelle vacanze della proſſima futura ſtate a leggere le Sentenze nello Studio di Parigi, ſecondo il coſtume, e dopo queſta lettura, trovatolo capace nell' eſame, gli conferiſſe il Magiſtero*. Era dunque tanto neceſſario a i Frati Minori, per conſeguire il Magiſtero, l' aver letto negli Studj delle pubbliche Uuiverſità, per eſſi elette, e confermate a tal fine, che gli ſteſſi Sommi Pontefici, quando per via ſtraordinaria volevano far laureare Maeſtro qualcheduno de' detti Frati, per quanto egli aveſſe letto in altri Studj, contuttociò lo mandavano a leggere qualche poco nelle dette Univerſità in tempo di vacanza, per non recar pregiudizio a i Baccellieri ordinarj, che ne' tempi di Scuola eſercitavano ivi l' ufizio loro, in leggendo le *Sentenze*. Da che reſta chiaro, quali foſſero gli eſercizj, con cui nelle prefate Univerſità i deſtinati Baccellieri proſſimamente diſponevanſi al conſeguimento del Magiſtero ne' primi Secoli Franceſcani.

IV. Quanto poi foſſe il tempo, in cui ne' prefati ſecoli dovevano continuarſi tali eſercizj, da i più vetuſti documenti non lo poſſo con ſicurtà determinare: poſſo tuttavia riſolutamente affermare, che ſecondo le antiche leggi doveano continuarſi per più anni; leggendoſi eſpreſſamente nelle Coſtituzioni Benedettine ſopraccitate, che i detti Baccellieri, prima di eſſer promoſſi al Magiſtero, doveano aver lette le *Sentenze* nelle determinate Univerſità, la qual lettura ricercava non poco tempo; e leggendoſi eſpreſſamente nelle vetuſte Coſtituzioni Farinerie, nel luogo parimente ſopraddotto, che per un anno almeno i ſuddetti Baccellieri doveano eſercitare l' ufizio di *Arguenti*, e per un altr' anno l' uffizio di Lettori delle *Sentenze*; come può conoſcerſi col tornare un po' in dietro a conſiderare i due citati teſti, in queſto medeſimo Capitolo traſcritti. Ma ſecondo le determinazioni degli Statuti Aleſſandrini, fatte ſul tenore di certe ordinazioni generali dell' anno 1384 (quando la via del Magiſtero, benchè foſſe quella ſola di eſercitarſi negli Studj delle pubbliche Univerſità, elette a tal fine dall' Ordine, e confermate al medeſimo fine da i Papi, nulladimeno ſi era renduta più facile; per eſſerſi accreſciuto di molto il numero delle Univerſità determinate a i Franceſcani, pel conſeguimento di queſto grado) gli

Ordinis, poſtquam in Studio Pariſienſi, in quo in facultate ipſa laudabiliter ſtuduerat, per plures annos utiliter legerit, & adeo doctrina . . . . . quod ſe dignum reddidit ad obtinendum honorem Magiſterii in eodem. Nos volentes eundem Joannem . . . . . diſcretioni tuæ mandamus, quatenus ipſum Joannem ad legendum librum Sententiarum in Studio Pariſienſi prædicto in vacationibus in proxima futura æſtate, ſi eum ad hoc dignum eſſe repereris, ſuper quo ei tenore præſentium licentiam elargimur, auctoritate Apoſtolica admittas, & admitti facias, ut moris eſt . . . . Et deinde hujuſmodi lectura completa, ſi dictus Joannes per tuam, & aliorum Magiſtrorum examinationem &c. ſervatis ſervandis &c. Apud Vvad. tom. cit. in Regeſt. pag. 590.

gli anni delle predette funzioni, da farsi in qualcheduna di quelle scelte Università, dovevano esser cinque, in guisa che prima dell'incominciamento dell'anno sesto delle sue, ivi sofferte, fatiche scolastiche, il Baccelliere non potesse ottenere la licenza del Magistero. Non bastava per tanto, di via ordinaria, per esser fatti Maestri nè il solo presentarsi, anche all'esame, nelle destinate, e tanto meno in altre Università, nè il solo argumentarvi, o leggervi per qualche poco di tempo, come sarebbe per tutto il tempo di una vacanza di state; ma ivi doveva e argumentarsi, e leggersi per più anni, secondo la varietà de' tempi.

V. Or veniamo al preciso luogo, o alla Cattedra, in cui da i prefati Baccellieri leggevansi le *Sentenze*. In quanto a questo non sono molto chiari i documenti, che potei trovare: nè mi volli affaticare, cercandone di più chiari, sul riflesso, che la decisione di questo punto, quantunque dia lume al Trattato, e sodisfaccia a qualche desiderio del mio curioso Lettore, tuttavolta niente ha che fare nella controversia tra me, ed il Ragionista. Nientedimeno, per dirne qualche cosa, premetto, che secondo la Bolla *Cunctis processibus*, emanata da Alessandro IV. per la Università di Parigi, pel nome di *Università*, spesso usato da questo Sommo Pontefice in altre sue Lettere, s'intendono *tutti i Maestri, e tutti gli Scolari esistenti in Parigi* (1), cioè, tutti coloro, a i quali era lecito intervenire o come Studenti, o come Maestri, o come Baccellieri, o in altra figura scolastica alle funzioni scolastiche, fatte pubblicamente in quella Facoltà. Oltre poi le Cattedre, situate fuori de' Chiostri de' Regolari, specialmente dentro i Palazzi degli Ordinarj, o de' Canonici delle Cattedrali, alle quali antonomasticamente davasi il nome di *Università*, e si facevano ivi le assemblee de' Dottori (donde è credibile, che scacciati fossero in Parigi i due insigni Santi Dottori Tomaso di Aquino, e Buonaventura di Bagnarea in tempo di Guglielmo di Santo Amore) vi erano anche ne' primi secoli Francescani le Cattedre Magistrali, erette dentro i Chiostri, o Collegj de' Regolari, nelle quali i Maestri esercitavano la potestà, conferita loro nel Magistero, di poter pubblicamente insegnare; ed erano associate a quelle delle Università, e dichiarate membra delle medesime Università. Ci stà mallevadore il Tomassini (2), ricavarsi dalla Pistola de' Dottori Parigini, scritta contra i Mendicanti nell'anno 1253., che in quest'anno in Parigi erano dodici Cattedre Teologiche, tre delle quali stavano appresso i Canonici di Santa Maria di Parigi, cioè, della Cattedrale di Parigi, ne' di cui Chiostri erano queste pubbliche Scuole. In queste Scuole Magistrali, ove insegnavano pubblicamente i Maestri, era libero a chiunque di entrare Discepolo, a udire le lezioni, o ad ascoltare le dispute. Tanto sembra raccorsi dal tenore di due Brevi di Alessandro IV., indirizzati al Vescovo di Parigi, in congiuntura de' disturbi, suscitati contro a i Religiosi Mendicanti da alcuni Dottori, uniti con Guglielmo di Santo Amore: nel primo de' quali Brevi, che incomincia *Licet olim*, quel Sommo Pontefice determinò, *che tutti gli Scolari, tanto Religiosi, quanto secolari, avessero libera potestà* di

(1) *Apud Vvad. tom. 4. Ed. Rom. pag. 18. n. 26.*

(2) *Discipl. Eccl. part. 2. lib. 1. cap. 101. n. 3. pag. 295. col. 1.*

di ascoltare le lezioni, le dispute, e le prediche, dovunque volessero ascoltarle (*a*): e nel secondo, che incomincia *De quibusdam*, dopo aver riferito, *che i Maestri*, avversarj de' Religiosi, *non permettevano a i Frati l'entrare nelle loro Scuole, ad ascoltare le loro dispute, e le loro lezioni*, ordinò al Vescovo, che premessa l'ammonizione, se i detti Maestri pertinaci avessero seguitato ad escludere dalle loro Scuole in tempo di lezione, o di disputa, gli Scolari de i Maestri Frati, ed i Frati stessi Maestri, fulminasse contro di loro, e pubblicasse la sentenza della Scomunica (*b*). Vi erano dunque in Parigi (e lo stesso penso delle altre Università) varie Cattedre Magistrali, che erano parti di quella celebre Università, nelle quali, secondo la potestà ricevuta nel loro Magistero, insegnavano, e disputavano anche allora pubblicamente i Maestri; ed era libero a qualunque Scolare, o fosse questi Frate, o nò, di entrare a sua elezione in qualsivoglia di quelle Scuole, ad ascoltare o le lezioni, o le dispute.

VI. Attesa questa libertà degli Scolari, ed attesa la gran fama dell' Irrefragabile Dottore Alessandro di Ales, è credibile, che il Santo Dottore Angelico Tomaso di Aquino, quando nell'età sua più fresca, partitosi dalla patria, si trattenne per qualche tempo in Parigi, prima di portarsi in Colonia a studiare sotto la disciplina di Alberto Magno, andasse alcune volte ad ascoltare le lezioni di Alessandro di Ales, in quei giorni della prima andata dell' Angelico in Parigi non per anche morto; perocchè morì Alessandro nell' anno 1245., e colà portossi San Tomaso nell' anno 1243.; essendo in quest' anno stesso partito dalla patria (1), e verso Parigi preso dirittamente avendo il viaggio (2). So che questa cosa da alcuni Scrittori moderni è riputata una favola (*c*), e che le ragioni principali, per cui viene così reputata, sono: 1. Perchè quando, vivente l'Alense, stava San Tomaso in Parigi, non per anche avea fatto il corso degli Studj Filosofici, e perciò non era maturo per ascoltare le lezioni Teologiche. 2. Perchè quando le avesse volute ascoltare, non mancavano nel Collegio Parigino de' PP. Predicatori Uomini grandi, da i quali ascoltare le potesse, senza portarsi ad ascoltarle da quel celebre Maestro Francescano. 3. Perchè gli Scrittori, che riferiscono questo discepolato dell'Angelico, sono di tempi lontanissimi da quelli del Santo Dottore, per lo più Francescani; e molti di essi hanno

(1) *Gravesson tom. 4. pag. 163. col. 2.*

(2) *Idem ad calcem Tom. V. in quadam adit.*

(a) *Volentes igitur, & auctoritate præsentium statuentes, quòd Scholares omnes tam Religiosi, quàm etiam sæculares liberè valeant, ubi volunt, lectiones, & disputationes, & prædicationes audire.* Apud Vvad. tom. 4. edit. Rom. pag. 21. n. 27. *Vide S. Thomam Opusc. contra impugnantes Religionem part. 2. cap. 3. præsertim in resp. ad 1., & 2. arg., & Ferd. de Castigl. Hist. Ord. Præd. part. 1. lib. 3. cap. 16. pag. 373., & lib. 2. cap. 53., & 55.*

(b) *Præterea dicti Magistri Scholares Fratrum ipsorum, & Fratres eosdem suas intrare Scholas, lectionis, & disputationis tempore non permittunt .... Nos ... mandamus, quatenus in omnes, qui ... aut ne sermones, & lectiones, ne disputationes audiantur eorum, vel quod Scholares Magistrorum ipsorum Fratrum, & iidem Fratres lectionis, & disputationis tempore in Scholis aliorum minimè admittantur, monitione præmissa, excommunicationis sententiam ... publices.* Apud Vvad. tom. 4. ed. Rom. pag. 13. n. 25.

(c) *Vide Natalem. Alexand. in Appendice tom. 8. Eccl. Histor. Ed. Lucens., Gravesson loc. laud., & Auctor. Supplem. ad libr. Card. Bellar.* De Scriptor. Eccles. *in Alex. de Hales.*

no sbagliato in altre materie; laddove gli Scrittori, o più vicini, o contemporanei all' età dell' Angelico, non ne fanno menzione. 4. Aggiugne altri, che San Tomaso non entrò in Parigi prima che fosse morto Alessandro di Ales. Queste, o simili sono le ragioni, per cui oggi da alcuni si nega al suddetto Irrefragabile Dottore la gloria di avere avuto per qualche tempo tra i suoi Uditori anche l' Angelico San Tomaso: gloria, che a lui si accorda non solamente dagli Scrittori Francescani, ma eziandio dagli esteri, tra i quali, per tacere di altri, è l'oculatissimo Cardinale Bellarmino, e il Bzovio, col P. Giovanni de Matta, e col P. Ferdinardo del Castiglio, tutti e tre del Sacro Istituto de' Predicatori. Basti per tutti ascoltare il Padre Castiglio nella sua *Storia generale di San Domenico, e dell' Ordine suo*, dove così scrive: *Hora que' pochi mesi (che non furono molti) che San Tomaso si trattenne in Parigi, non potè non udire questo Fra Alessandro de' Ales, che da tutti era scoltato come un oracolo. Con tuttociò gli convenne partire assai tosto da quello Studio per degni rispetti: così fu poi mandato al Convento di Colonia in Germania, dove leggeva allora F. Alberto, per sopranome chiamato il Magno.* Fin quì egli con tutta candidezza, nella prima parte della sopraddetta sua *Storia*, tradotta in Italiano dal linguaggio Spagnuolo, lib. 3. cap. 13. Nè pare, che alla credibilità di quanto afferma questo ingenuo Padre Domenicano, con altri molti Scrittori, possano le soprallegate ragioni de' moderni, che a lui si oppongono, fare un ostacolo tanto insuperabile, che il fatto raccontato gittare si debba tra le favole.

VII. Conciossiachè alla prima ragione contraria io direi col P. Luca Wadingo, non mancare Scrittori della vita del Santo Dottore, i quali affermino, che avanti di farsi egli Domenicano avea studiate le arti liberali, e la Filosofia (1). E per verità le lezioni stesse del Breviario Romano, per la Festa del prefato Santo, contengono, che dal Monastero Cassinese fu mandato agli Studj di Napoli, dove può credersi, come anche scrivono l'Eminentissimo Petra, il P. Graveson, e S. Antonino, che studiasse la Filosofia (a). Alla seconda, concedo, che

(1) *Vid. Vvad. in Annal. tom. 3. ad an. 1245. n. 24. pag. 133. ed. Rom.*

C 2 nel

(a) S. Thomas Aquinas *de consilio Abbatis predicti Monasterii* (Montis Cassini) *mittitur Neapolim studiorum causa, ubi sub Magistro Martino Grammatica, & Logica Studia confecit, & sub Magistro Petro de Ibernia naturalia Studia edocetur, sub quorum auditorio tam festinus erat profectus scientia, ut Magistros, & alios in admirationem adduceret, & per scholas celebris ejus fama volitaret.* Card. Petra tom. 4. in Commentar. ad Const. XI. Joan. XXII. Canoniz. S. Thomæ num. 2.

At enim, si S. Thomas Aquinas Monachus Cassinensis fuit, antequam Ordini Fratrum Prædicatorum nomen daret, quorsum igitur Monachi Cassinenses permiserunt, ut parentes eum è Cœnobio Cassinensi amotum mitterent Neapolim, quò humanioribus litteris, & Philosophicis excoleretur disciplinis? Graveson Hist. Eccles. tom. 4. pag. 163. col. 1.

Instructus ergo sufficienter in Gammaticalibus, Patri suaserunt, ut ipsum mitteret ad Studium. Qui misit illum Neapolim, ubi vigebat Studium. Infra 12. annum factus est optimus Philosophus, & in tantum profecit puer ingeniosus, quòd lectiones, quas a Magistro audiebat, subtiliùs aliis repetendo discurreret, & non habebat in Studio parem sibi . . . . & cùm semel disputasset nimis acutè ultra vires humanas, quidam Religiosus Ordinis Minorum admirans de eo super tanta sapientia, in ipsum respiciens, vidit radios splendentes proce-

nel Convento de' PP. Domenicani in Parigi non mancavano grandissimi Uomini, da i quali San Tomaso potesse ascoltare le lezioni Teologiche, o della Sacra Scrittura; contuttociò direi col sopraccitato P. *del Castiglio*, e con altri, che l' Angelico San Tomaso volle farsi Uditore dell' Alense, *perchè non potè non udire questo Fra Alessandro de Ales, che da tutti era ascoltato come un oracolo*: e tanto più, perchè era l' Alense celebre non meno per fama di pietà, che per fama di dottrina. Che se in Parigi si trattenne l' Angelico non più che 3. o 4. mesi, questo solo fa, che per poco tempo lo udisse, non già può fare, che quel nobile Giovane, amantissimo d' imparare la dottrina, e la pietà, non mai fosse Uditore del dotto, e pietoso Alessandro. Direi alla terza, esser molto pochi gli Storici, che sieno degni di esser seguiti in ogni racconto: laonde se quegli Storiografi, che convinti sono di errore in qualche punto, indegni sono di fede in qualunque altra loro narrazione, molto impoverito restare dovrà il Mondo di Storie, atte ad essere allegate in contestazione di qualche fatto. Nel nostro proposito mostrar si dovrebbe da chi contraddice alla prefata gloria dell' Alense, che in raccontando appunto questo discepolato dell' Angelico gli Storici, che il raccontano, errarono. Ma questo come potrà mostrarsi, se degli antichi, e de' contemporanei non ve n' è uno, che il neghi, e se la sentenza negativa è posteriore di nascita all' affermativa, la quale nel Secolo XVI., e poi, tirando seco il suffragio degli Scrittori Francescani, Domenicani, ed esteri, che ne trattavano, ed essendo proposta, come sentenza non contrastata, mostrò di scendere dalla tradizione de' passati secoli, e di essere in possesso nel Mondo?

VIII. Per questo possesso stesso stà la Bolla Concistoriale di Sisto V., la quale incomincia *Triumphantis Hierusalem*, emanata per ascrivere tra i Dottori di Santa Chiesa il Serafico San Buonaventura, sottoscritta da cinquanta, e più Cardinali, e riportata nel tomo secondo del Bollario Romano del Cherubino, dove è la settantesimasesta di Sisto V. In questa, che fu data nell' anno 1587., al § 13., di San Tomaso di Aquino, e di San Buonaventura dicesi, che furono *CONDISCEPOLI* (a): *Condiscepoli* poi non si dicono, se non che li Scolari della medesima scuola, e del medesimo Maestro. Donde ne segue, che

procedere ab ejus facie, ut Sol. In hoc Deus ostendebat, quòd debebat esse Sol, & lumen Ecclesia. Videns autem non esse tutum habitare inter scorpiones, Spiritu Sancto illuminatus Ordinem Pradicatorum decrevit eligere . . . Neapolim vadit, & tunc attingebat annum 13. petens habitum Pradicatorum. Ex libro, cui titulus *Opus quadragesimalium, & de Sanctis Sermonum, Flos florum nuncupatum, a Domino Domino Antonio Archiepiscopo Florentino Ordinis Pradicatorum, pro pauperculis verbum Altissimi Evangelizantibus editum*, in Sermone pro Festo S. Thomæ Aquinatis fol. 281. col. 2. Vid. etiam Serm. S. Vincentii Ferrerii de Divo Thoma Aquin.

(a) *Hi duo Sancti* (Thomas, & Bonaventura) *cùm essent coavi, iisdemque Studiis deditì*, CONDISCIPULI, *simul Magistri, pari ratione a Gregorio X. Sum. Pont., cum ambo ad Concilium evocarentur, honorati, & in hujus vita peregrinatione Fraterna caritate, spirituali familiaritate valdè conjuncti fuerunt, &c.* Sixtus Papa V. in sua Bulla Consistor. *Triumphantis Hierusalem &c.* in Bullar. Cherub. tom. 2. Bull. 76. Sixti V. §. 13.

che San Tomaſo, e San Buonaventura, per qualche tempo ſono ſtati inſieme Uditori dello ſteſſo Maeſtro: la qual coſa non può eſſere accaduta, ſe non che in Parigi ſotto Aleſſandro di Ales; concioſſiachè San Buonaventura non mai trovaſi, neppure per ombra, che con San Tomaſo ſia ſtato a Scuola, o ſotto i Monaci di San Benedetto, o in Napoli, o in Colonia, ma in età di eſſer condiſcepolo di San Tomaſo non mai è ſtato inſieme con queſto Santo in alcun luogo, fuorchè in Parigi, dove ſtudiava ſotto la diſciplina dell' Alenſe. Non credo, che ad una tàl Bolla, e di un tal Papa, quantunque Franceſcano, poſſa francamente darſi la taccia di *favoloſa*: nè credo, che in eſſa ſi ſarebbe francamente affermato il ſopraddetto *condiſcepolato*, ſe conoſciuto ſi foſſe per una nuova invenzione de' Franceſcani, e non già per comune credenza, e tradizione degli antichi.

IX. Se doveſſi per tanto riſpondere all' argumento in contrario, tratto dal ſilenzio degli Scrittori contemporanei, o più vicini all' età di San Tomaſo, i quali non fanno menzione del ſopraddetto diſcepolato, direi coll' erudito P. Natale Aleſſandro, che *ſimili argumenti*, fatti eziandio dal Launojo, per provare, che Santa Maria Maddalena, Sorella di Lazzaro, e di Marta, non approdaſſe in Marſiglia, *ſono ſenza forza, perchè ſono negativi. Perocchè chi direbbe eſſer falſo, che compariſſe a i Re Magi una Stella, per condurli all' adorazione di Criſto, perchè niun' altro Evangeliſta, fuori di San Matteo, ne ha fatta menzione? Chi direbbe, eſſer falſa la Reſurrezione di Lazaro, perchè non ne parlano San Matteo, San Marco, e San Luca? Chi conterebbe tra le favole il traſporto della Caſa di Maria Santiſſima in Loreto, per cagione del ſilenzio di Santo Antonino, Scrittore contemporaneo, e vicino alla Città di Loreto? In vano dunque il Launojo dal ſilenzio di quegli Autori* (cioè degli antichi) *inferiſce, che Santa Maria Maddalena non approdaſſe in alcun luogo in Provenza, o che ivi non riposi il di Lei Sacro Corpo* (a). Dunque ſimilmente in vano s' inferiſce da alcuni moderni, che San Tomaſo non mai foſſe Uditore dell' Alenſe; perchè di tal coſa ne tacciono gli antichi Scrittori, i quali per altro neppure contraddicono. La ſopraddetta riſpoſta, ſembra, che al pari, o molto più ſia a propoſito nel noſtro caſo, che in quello del P. Natale Aleſſandro; imperocchè il primo teſtimonio, che abbia queſti apportato pel ſuddetto approdamento della Santa in Marſiglia, o in Provenza, è un Codice ſcritto nell' anno 575.; gli altri tutti ſono poſteriori, cioè, del nono ſecolo, e di altri, più lontani dal primo ſecolo, in cui credeſi, che moriſſe la Santa; dunque il primo, da cui trovaſi fatta menzione

(a) *Reſpondeo, hæc argumenta futilia eſſe, quia negantia ſunt. Quis enim apparitionem Stellæ, quæ Magos ad Chriſti Cunas deduxit, commentitiam eſſe dixerit, quia nullus, præter S. Matthæum, Evangelii Scriptor ejus meminit? Quis reſurrectionem Lazari fictitiam eſſe effutiat, quia SS. Matthæus, Marcus, & Lucas eam ſcriptis non commedarunt? Quis Ædis Deiparæ mirabilem Lauretum advectionem fabulis accenſeat ob ſilentium S. Antonini, qui & coævus auctor, & Lauretanæ regioni erat finitimus? Perperam itaque infert ex ſilentio illorum Auctorum Launojus, B. Magdalenam nuſquam in Provinciam appuliſſe, aut Sacrum ejus corpus ibi non quieſcere.* Natal. Alexand. in Hiſtor. Eccleſ. ſæcul. 1. tom. 3. diſſert. 17. pag. 209. col. 1. edit. Lucen.

zione di questo fatto della Maddalena, è lontano dal fatto riferito 475. anni almeno. Non più lontani dall' altro fatto riferito sono li Scrittori, che riferiscono il *condiscepolato* di San Tomaso, e di San Buonaventura sotto l' Alense; conciossiachè quando il primo testimonio fosse la Bolla Concistoriale di Sisto V., essendo questa stata data nell' anno 1587., non può esser posteriore al riferito condiscepolato più di 344. anni in circa: molto meno è posteriore la testimonianza del *Possevino*, che morì nell' anno 561., e poco più quella del *De Castiglio*, che morì nell' anno 1593., per tacere delle testimonianze di altri Scrittori. Ora così la discorro: 344., o 349. anni in circa di lontananza da i tempi dell' asserito discepolato di San Tomaso, sono molto meno di 475. anni di lontananza da i tempi dell' asserito approdamento della Maddalena. Se dunque gli Scrittori, addotti dal P. Natale Alessandro contro al Launojo, hanno forza di rappresentare la tradizione de' passati secoli, quantunque i più antichi osservino il silenzio dell' asserito fatto, similmente, o molto più gli Scrittori, addotti per l' Alense, come meno lontani dal fatto, avranno forza di rappresentarci la tradizione de' passati secoli, quantunque i più antichi osservino il silenzio dell' asserito discepolato di San Tomaso. Alla quarta ragione in contrario non occorre rispondere; concedendo tutti oggi coll' Autore delle Lezioni del Breviario, che San Tomaso dalla sua patria non andò dirittamente in Colonia, ma *portossi in Parigi*, ove si trattenne per qualche tempo, essendo ivi San Buonaventura sotto la disciplina del famoso Alessandro di Ales.

X. In maggior conferma di questo discepolato, potrei allegare un'antica pittura, che in tempo del P. Wadingo, e di Monsignor Gonzaga, vedevasi, mezza consumata per la vecchiezza, nel muro del Capitolo de' Frati Minori di Parigi, dove una volta insegnava l' Alense, e rappresentava ella questo Dottore in atto di fare scuola, e San Tomaso con San Buonaventura in figura di suoi discepoli, che lo ascoltassero. E troppo generica risposta sembra il dire con un Moderno, esser questa una invenzione del Pittore, che la fece; non solendosi regolarmente così definire degli altri monumenti, che similmente ci rappresentano l' antichità. Crederei per tanto, che le allegate ragioni bastassero, per far vedere, che ragionevolmente non possa condannarsi tra le favole l' opinione di coloro, che affermano, qualmente il Santo Dottore Angelico, per qualche spazio di tempo, è stato Uditore dell' Alense. Nè questo pregiudica punto alla nobiltà del Sacro Istituto Domenicano, o alla eminentissima inconcussa Dottrina dell' Angelico, la quale se non fu tutta infusa, dovette apprendersi anche coll' ascoltare le altrui lezioni: conforme non pregiudica all' Istituto Serafico, che i Frati Minori una volta in Goa andassero a Scuola nel Convento de' PP. Domenicani: anzi ciò conferma il vincolo particolare di carità, e di corrispondenza religiosa, che secondo la volontà de' due Santi Patriarchi Domenico, e Francesco, e secondo le ordinazioni, spesse volte rinnovate, dell' uno, e dell' altro Istituto, dee passare tra i Religiosi dell' Ordine de' Predicatori, e quelli dell' Ordine de' Minori.

nori. Ed io per me, attesa la sopraddetta libertà degli Studenti di Parigi, ed attesa la riferita speciale corrispondenza infra di loro de'Predicatori, e de' Minori, se trovassi alcuno, il quale volesse affermare, che, quando il glorioso San Tomaso di Aquino reggeva la Cattedra Magistrale in Parigi, qualcheduno de' più celebri Minoriti di quel tempo, tratto dalla fama dell' ammirabile inconcussa Dottrina del Santo medesimo, si annoverasse tra i suoi Discepoli, e andasse di continuo alla sua Scuola ad ascoltarlo, non sarei punto per oppormi. Conciossiachè ci fanno sapere nella loro Pastorale, scritta verso quei tempi, i due gran Generali, Umberto de' Predicatori, e Giovanni di Parma de'Minori, che *un grand' esempio di vicendevole carità, e di pace vogliono da i Predicatori, e da i Minori i due Santi Patriarchi loro, e gli altri Religiosi primitivi, che scambievolmente si amarono con tanta tenerezza* (1): e Clemente IV. nel suo Breve *Quæris a nobis* (a) affermò, che *un Frate Predicatore, il quale non ama i Frati Minori, è esecrabile; ed un Frate Minore, il quale abbia in odio, o disprezzi i Frati Predicatori, è esecrabile, e da condannarsi*. Al riflesso delle quali verità quei, che tra gli antichi Religiosi di questi due Ordini furono i più illuminati, ed i più Santi, eziandio più teneramente si amarono, come costa di San Tomaso, e di San Buonaventura, ed ebbero tra di loro una scambievole dimestichezza maggiore. Una somigliante alla Parigina libertà, giovami credere, che in tempo del P. Luca Wadingo fosse in Coimbra, dove i Frati Minori hanno un Collegio, di cui fa menzione anche Monsignor Francesco Gonzaga. Ond'è, che di tale libertà prevalendosi il celebre suddetto Annalista Minoritico quando ivi era studente, ha per sua gloria il dire nel tomo 16. de' suoi Annali, pagina 295. numero 27., che allora in Convento era discepolo di un dotto, e pio Maestro, nominato Fra Diego, e nell'Università era discepolo di due dottissimi moderatori delle Cattedre di Prima, e di Vespro, cioè, dell' Esimio Dottore P. Francesco Suarez della sempre inclita Compagnia di Gesù, e del P. Egidio dalla Presentazione, uomo chiarissimo del celebre Ordine Mendicante Agostiniano. Tanto certamente il dotto Wadingo è lontano dal sospettare, che l'essere stato discepolo d'altri che de' suoi Religiosi possa recar discredito a se, o all'Ordine suo, ch' egli medesimo ha per sua gloria, e dell' Ordine, il potere tra i suoi Maestri contare Uomini così grandi, e rinomati.

(1) *Apud Wad. tom. 3. ad ann. 1255. n. 12. pag. 381. ed. Rom.*

XI. Ma senza che io me ne accorgessi, su questo punto già feci una digressione troppo lunga: torniamo al nostro filo. E poichè de'Maestri era potestà l'insegnare pubblicamente, e in guisa che fosse a chiunque in libertà l'andarli ad ascoltare, mi convien credere, che anche nell' eminenza del luogo si distinguesse anticamente la Cattedra Magistrale da quella de' Baccellieri (*b*). E parmi verisimile, che di questi Ba-

(a) *Apud eund. tom. 4 ad an. 1266. num 3. pag. 259. ed. Rom. vid. etiam tom. 4. Thesaur. nov. Anecdot. Martene col.* 1673. 1676. *litt. B.* 1711. 1779. *& seq.* 1710. *& seqq.* 1828. 1829.

(b) *Cathedræ Magistralis descriptionem tradit Bartholomæus Chassannæus in Cathalogo gloriæ Mundi part. 10. considerat. 36. n. 4. pag. 388. col. 1.*

Baccellieri le Cattedre fossero in luoghi onesti bensì, ma non tanto esposte quanto le Cattedre Magistrali, e che per lo più insegnassero, (se trattiamo de i Francescani de' primi loro secoli) a i soli Religiosi del proprio Istituto, come anche oggi per lo più si osserva da i Lettori ordinarj, che al Magistero si dispongono; dovendo esser distinzione tra la Cattedra Magistrale, e quella de' puri Baccellieri. Laonde di San Buonaventura leggesi, che *nell' anno settimo, da che si era fatto Frate Minore, lesse le Sentenze in Parigi, e di lì a tre anni, cioè, nell' anno decimo ebbe la Cattedra Magistrale* (1); al qual proposito il P. Luca Wadingo (2) scrive, che lo stesso Santo Dottore dopo essere stato discepolo di Alessandro di Ales, e poi del Rupellio, e di altri fino all' anno settimo da che si vestì Religioso, *dopoi ricevette la cura di dover leggere i libri delle Sentenze a i suoi Consodali* (cioè a i Religiosi dell' Ordine suo) *e finalmente gli fu commessa la Cattedra Magistrale nell' Accademia*. La lettura per tanto delle Sentenze, fatta a i Religiosi dell' Ordine suo Minoritico, era quella del Baccellierato, con cui si dispose al Magistero, e alla Cattedra Magistrale, che conseguì dopo 3. Anni. La qual lettura fatta da i Baccellieri dicevasi anche *lettura ordinaria*, per distinguerla dalla lettura solenne, e pubblica, la quale era quella de' Maestri, fatta nella Cattedra Magistrale. Nè una tal lettura de' Baccellieri poteva notarsi d' insufficiente al conseguimento del Magistero; sì perchè, leggendo ne' Collegj associati alla pubblica Università, venivano a leggere nella Università; sì ancora perchè Alessandro IV. nella sua Bolla *Quasi lignum* (3) determinò, che per tal' effetto bastasse, parlando della Università Parigina, *l' aver letto in Parigi in qualsivoglia luogo, purchè costasse, che avessero letti i prefati libri delle Sentenze in luogo pubblico, e onesto* (4): il che potea verificarsi anche, di chi avea ivi letto nelle Scuole comuni, e ordinarie de' Religiosi dell' Ordine proprio. Tanto mi parrebbe di poter dire su questo terzo punto, non attenente alla controversia tra me ed il Ragionista: nè posso presentemente scriverci con più abbondante stile, non avendo comodità, nè tempo di rintracciare i documenti, a ciò necessarj. Per la mia causa basta la decisione del primo, e del secondo punto di questo capitolo, cioè, l' aver provato, che i Baccellieri Francescani, per conseguire il Magistero ne' primi loro secoli, doveano essersi esercitati per alcuni anni nelle pubbliche Università coll' argomentare, o rispondere, e col leggere ivi le *Sentenze*.

(1) Barthol. de Pisis apud Vvad. ad an. 1253. num. 26.

(2) Vvad. ubi supra.

(3) Apud Vvad. tom. 3. ed. Rom. ad an. 1255. pag. 366. num. 2.

(4) Vid. ibi pag. 370.

CAP.

CAP. IV.

Si esaminano, e si escludono le cavillazioni del Ragionista circa i nomi di Baccelliere, *e di* Reggente.

I. TEmpo è ormai, che diasi luogo al Ragionista di recitare quanto intorno alla scolastica politìa degli antichi Frati Minori adunò tra le sue *Ragioni Storiche*, per far vedere, che quella tra gli odierni suoi PP. Minori Conventuali conservasi, più tosto che tra gli odierni Minori Osservanti. Desideroso egli di troppo docile udienza, nella pagina 170. così comincia „ Nè anche „ è vero, che gli Osservanti, quanto al titolo di *Lettore*, uniforminsi „ più de' Conventuali alla primitiva disciplina de' Studj dell' Ordine, per- „ chè negli Studj vetusti i Lettori Maestri appellavansi *Lettori*, e „ *Reggenti*: *Magistro Regenti* (*Constit.*, *Alexandr. cap.* 5.) e così chia- „ mansi ne' Studj Conventuali: *Regentes*, *seu Lectores* (*Constit. Urb.VIII. „ in cap.* 5. *tit.* 8) Ne' Studj vetusti alcuni Lettori chiamavansi *Reggenti*, „ e alcuni *Baccellieri*: *tamquam Baccalaureus formatus respondebit cuili- „ bet Magistro Regenti* (*Alex. cap.* 5.). E questo medesimo sistema con- „ servano i Conventuali ne' loro Studj generali, ne' quali, oltre i Reg- „ genti, vi tengono un altro Lettore, ch' appellasi *Baccellier di Con- „ vento*, e legge i Sacri Canoni: *Baccallaureus Conventus Sacros Cano- „ nes legere teneatur* (*Constit. Urb. VIII. in cap.* 5. *tit* 4.) Ma non così „ accade nelle scuole Osservanti, le quali se contentansi del nome ge- „ nerale di *Lettore*, di cui le scuole antiche non contentaronsi, e del „ nome di *Lettore giubilato*, che quelle non mai udirono: e gli titoli „ di *Baccellieri*, *Maestri*, e *Reggenti*, che in quelle risuonarono, e oggi „ nelle sole scuole Conventuali risuonano, sono ad esse affatto peregri- „ ni, e ignoti; come poi esse, e non le scuole Conventuali conser- „ vano l' antica disciplina de' Studj?

II. In primo luogo ammiro i famosi documenti dell' antichità Francescana, su de' quali fa negozio il Ragionista, per discernere la vetusta politìa degli Studj Minorici. Tali documenti sono le Costituzioni Alessandrine, fatte nell' anno 1500., cioè, quasi 300. anni dopo l' incominciamento dell' Ordine Francescano: segno manifesto, che nelle Costituzioni, e ne i documenti de' più vetusti secoli non trovò su che fondare neppur uno de' suoi cavilli.

III. Ma non perciò ha da credersi, che sieno questi ben fondati sopra il tenore delle recenti Costituzioni Alessandrine; mercè che se apportava egli l' intero testo delle medesime, apportato da me nell'antecedente capitolo 3. numero 2., faceva conoscere, come ivi osservai, che quando nelle dette Costituzioni si fa menzione de' nomi di *Baccelliere*, di *Maestro*, e di *Reggente*, si ha sempre il riguardo alle pub-

bliche Università, ove facevasi l' ufizio di *Baccelliere*, ove si dava il grado di *Maestro*, e ove si faceva da Maestro *Reggente*: *Nell' anno quinto del Baccellierato* (dicesi nelle citate Alessandrine) *come Baccelliere formato risponderà ordinariamente a qualunque Maestro Reggente NELLA MEDESIMA UNIVERSITA' nelle sue Scuole*. Dunque se negli Studj vetusti i Lettori, che insegnavano, appellavansi *Maestri Reggenti*, e *Baccellieri*, ciò era solamente negli Studj delle pubbliche Università, e non già in tutti gli Studj generali dell' Ordine. Tale appellazione poi, secondo l' antica forma, conservasi per anche dagli odierni Minori Osservanti, i quali nell' Università Parigina, ne' dì nostri eziandio, fanno i *Maestri Reggenti*, e i *Baccellieri*. Che se i Conventuali danno questi nomi, e questi gradi ancora negli Studj, che non sono appartenenti alle antiche Università, elette a tal fine dall' Ordine primitivo, essi, e non gli Osservanti, hanno variata la disciplina primiera, spettante agli Studj; conciossiachè tali ufizj, e gradi non saprà trovarli negli antichi documenti, fuorchè in ordine alle pubbliche sopraddette Università, dove facevasi da *Baccelliere*, dove si creavano *Maestri*, e dove si trovavano i *Maestri Reggenti*. Se dunque oggi *i titoli di Baccellieri, di Maestri, e di Reggenti risuonano* comunemente *nelle sole scuole Conventuali*, con questo loro sonare accusano la nuova scolastica politia de' Conventuali, diversa da quella de' primitivi Minori.

IV. Se poi talvolta gli odierni Osservanti non sapranno trovare negli antichi documenti Francescani il titolo di *Lettore giubilato*, neppure gli odierni Conventuali vi sapranno trovare quello di *Baccelliere del Convento*. Laonde siccome il Ragionista direbbe, che di *Baccelliere del Convento* appresso gli antichi vi era la sostanza significata dal nome, e poco importa la novità del nome, dove la cosa significata è la stessa; così gli Osservanti diranno, che appresso gli antichi vi era la sostanza significata dal nome, o titolo di *Lettore giubilato*, quantunque non vi fosse questo nome composto; imperocchè siccome l'Ordine anticamente avea Lettori, che sponevano a i Religiosi i Sacri Canoni, così avea Religiosi, che avendo lodevolmente insegnata la Sacra Teologia negli Studj generali, ne' quali non conferivasi il Magistero, e avendo ivi terminato il debito corso, potevano chiamarsi *Lettori giubilati*, o godessero, o non godessero le prerogative tutte de i Lettori giubilati de' nostri giorni. Anzi in sostanza gli odierni Osservanti hanno eziandio i *Baccellieri del Convento*, perchè hanno i Lettori, che insegnano i Sacri Canoni, e la Teologia morale, detti fra essi i *Lettori de' Canoni*, ed i *Lettori morali*: onde non ha di che gloriarsi il Ragionista, per qualunque lato la voglia. Finalmente che il nome di *Lettore*, dato comunemente dagli Osservanti a quei, che insegnano fuori delle Università determinate loro, pel conseguimento del Magistero, sia secondo l'uso de' primi secoli Francescani, resta convinto da i molti documenti, apportati nel primo capitolo di questo libro.

CAP.

CAP. V.

Si dissolvono gli argumenti del Ragionista, con cui pretende di mostrare, che ne' primi secoli Francescani, ordinariamente, anche fuori delle pubbliche Università sopraddette, si conseguisse da i Frati Minori il Magistero.

„ I. SOgno è pure (scrive nella pagina 171. il Ragionista) che il
„ titolo di Maestro anticamente concedevasi a que' soli, che reg-
„ gevano le Cattedre delle pubbliche Università, e non a gli
„ altri, che reggevano quelle dell'Ordine; perchè vivente l'Alen-
„ se, ei solo de' Francescani fu Lettore nella Sorbona (*Vvad. ad ann.*
„ 1253.) e solamente quando morì nell'anno 1245. ad esso succedette
„ il Rupella, e a questo San Buonaventura nell'anno 1253. Eppure non
„ fu solo Maestro in Parigi, ma sette ne contò il B. Francesco da
„ Fabbriano, lui vivente: *Sub Magistro Alexandro septem Fratres nostri*
„ *fuerunt licentiati*, *& Magistri effecti*, tra' quali il Rupella, e San
„ Buonaventura avanti che leggessero nella Sorbona, e il B. Giovanni
„ da Parma, che non mai vi fu Lettore. Per secondo, i Lettori, che
„ dal Generale ogni triennio mandavansi tre per luogo, in Parigi, in
„ Oxford, e Conturberì (*vuol dire in Cambridge*) promovevansi secon-
„ do le Benedettine (*cap. 9.*) tutti al Magistero: eppure in queste tre
„ Università nè l'Ordine v' ebbe mai tre Lettori Teologi, nè il Ge-
„ nerale ebbe podestà di destinare i Lettori, nè le dette Università
„ ebbero in costume di mutar i Lettori ogni triennio. Terzo, i Let-
„ tori non solo degli tre prefati Studj più celebri, ma di tutti i Studj
„ generali dell' Ordine, terminato il corso, dicono le stesse Benedet-
„ tine *cap. 9.*, presentavansi al Magistero. Eppure nè in tutti i luoghi
„ de' Studj generali erano le pubbliche Università, nè dove quest' erano,
„ poteva l' Ordine a suo arbitrio destinarvi i Lettori. Quarto, i Let-
„ tori quando erano fatti Maestri, destinavansi poi Lettori in altri luo-
„ ghi più celebri: *Assumpti ad Magisterium fiant Lectores alibi in locis*
„ *solemnibus*: ma qua' luoghi più solenni delle pubbliche Università, se
„ i Lettori di queste solamente diventavano Maestri? Quinto i Lettori
„ terminato il corso, ordinariamente ottenevano il Magistero per Breve,
„ che non fu mai spedito per destinare Lettori nelle pubbliche Uni-
„ versità; laonde è falso, che il Magistero non conferivasi a quelli,
„ che reggevan le Cattedre della Religione; com' è chiaro anche pe'
„ riferiti Brevi di Clemente VI., d' Urbano V., di Gregorio XI., e
„ di Giovanni XXIII, che concedettero il Magistero a' Lettori ne' Studj
„ dell' Ordine: e per que' di Martino V., e di Eugenio IV., i quali

„ quando prescrivono alcuni determinati esercizj, comandati pure dalle „ nostre antiche Costituzioni pel Magistero, e privano di questo grado „ i promossi senza gli esercizj medesimi, non dispongono certamente „ delle Cattedre pubbliche, ma di quelle dell' Ordine.

II. Or quì bisogna distinguere gli esercizj scolastici, che da i vetusti Frati Minori premetter si doveano per conseguire il Magistero, dagli esercizj del Magistero stesso conseguito. Questi assai distinti si sono nel terzo capitolo di questo libro, dove si è detto, che il reggere le Cattedre solenni, e Magistrali, delle pubbliche Università, come fecero l'Alense, il Rupella, cioè, il P. Giovanni dalla Roccella, e San Buonaventura, dopo fatti Maestri, non era un esercizio da premettersi al conseguimento del Magistero, ma era l'esercizio della potestà di pubblicamente insegnare, ottenuta nel Magistero. Laonde si disse altresì, che i Baccellieri, i quali disponevansi al Magistero nelle pubbliche Università, non reggevano le Cattedre Magistrali, ma si disponevano al conseguimento della facoltà di reggerle, medianti le funzioni loro prescritte a questo fine. Che poi queste funzioni da premettersi al Magistero, come prossima disposizione al medesimo, dovessero farsi per lo spazio di alcuni anni ne' luoghi delle pubbliche determinate Università (benchè non dovesse ivi reggersi la Cattedra Magistrale, o farsi da Maestro reggente prima di esser Maestro) costa parimente dal citato capitolo. Mi resta dunque soltanto di dovere scioglere gli argomenti nell' allegato suo testo accumulati dal Ragionista.

III. Per ciò fare, dico al primo, ch' ei s' inganna, prendendo per nome di *Università Parigina* il solo celebre Collegio detto la *Sorbona*, quasi che chi non è stato Lettore nella Sorbona non sia stato Lettore nell' Università Parigina. Conciossiachè il P. Alessandro di Ales, mentre fu Frate Minore (cioè dall' anno 1222., in cui si vestì Religioso, fino all' anno 1245., in cui morì secondo l'Annalista Serfico, ed il Ragionista) fu sempre insigne Maestro reggente di una Cattedra nella *Università Parigina*: e pure il Collegio della Sorbona fu fondato da Roberto Sorbona intorno all' anno 1252., cioè, 7 anni in circa dopo la morte dell' Alense, come scrive Filippo Labbè (1), o intorno all' anno 1243., come scrive il P. Petavio (2), cioè, due anni prima della morte dell' Alense, quando questi non dentro la Sorbona, ma nel Convento stesso de' suoi Frati Minori, nel luogo, che oggi si dice *il Capitolo*, aveva la sua Cattedra Magistrale, ed insegnava, come scrive Monsignor Francesco Gonzaga, ove tratta di quell' almo Convento Parigino. Non dee dunque il Collegio della Sorbona prendersi per tutta l' Università di Parigi, come mostra di prenderlo il Ragionista; poichè tutta l' Università di Parigi, come altrove si disse, include tutti i Collegj così de' Secolari, come de' Regolari di quella illustre Città, i quali attendono unitamente agli Studj, e alcune volte convengono a certe funzioni scolastiche in qualche determinato luogo, secondo le loro leggi. Laonde nel numero di questi Collegj associati essendovi stato anticamente, ed essendovi per anche lo Studio de' Frati Minori del Convento di Parigi; perciò i Frati Minori, che insegnarono, ar-

(1) *In dissert. histor. ad Librum Bellar. de Scriptor. Eccl. in* Robert. Sorbona.

(2) *Rationar. temp. par. 1. lib. 9. cap. 4. in fine.*

argumentarono, o studiarono nel detto Convento, diconsi aver insegnato, argumentato, o studiato nella stessa Università Parigina, benchè non abbiano ciò fatto in Sorbona, o in altro Studio Parigino fuori de' loro Chiostri. Applicata, come deesi questa picciola osservazione, vanno a terra molti argomenti del Ragionista, fondati sul supporre, che gli esercizj scolastici, co' quali i Frati Minori de' primi secoli, come si asserisce dagli Osservanti, disponevansi al conseguimento del Magistero nell' Università Parigina, consistessero in reggere qualche Cattedra dentro il Collegio, nominato *la Sorbona*.

IV. Siccome pertanto è falso, che l' Alense fosse Lettore nella Sorbona, così è falso, che il Rupella, e San Buonaventura succedessero all' Alense nella Lettura, o Cattedra della Sorbona. Non occorre dunque, che si riscaldi tanto il Ragionista, per far credere, che allora nella Sorbona i Francescani non avevano nello stesso tempo più Cattedre; perchè io gli ammetterò tutto: non essendo necessario, che ce ne avessero neppure una mezza, per potersi dire, che avessero Studenti, Baccellieri, e Maestri reggenti nell' Università Parigina. Il B. Francesco da Fabbriano allorchè disse, che *sotto il Maestro Alessandro di Ales furono fatti Maestri sette Frati Minori*, non volle significare, che ciò accadesse vivendo per anche Alessandro di Ales; perocchè tra quei sette, come insegna il Ragionista, contò anche San Buonaventura; e questo Santo non fu licenziato, nè fatto Maestro, se non che alcuni anni dopo la morte dell' Alense, come costa da i documenti dell' Ordine (1), ed è fuori di controversia. Dunque volle significare, che quei sette Maestri fossero tutti stati discepoli dell' Alense, e che fossero stati assunti al Magistero chi avanti, e chi dopo la morte dell' Alense, mentre viveva egli stesso, che tali cose raccontava. Ma di quì che mai vuol cavarne il Ragionista? Forse che non tutti i Maestri Parigini dell' Ordine fossero stati Lettori di Sorbona? Questo si concedette di sopra. Forse, che non pochi, ma moltissimi allora, come oggi tra i Conventuali, fossero i Maestri Francescani? Ma questo non è già vero; mercè che l' Alense insegnò in Parigi da Religioso intorno a 23. anni: ed il B. Fra Francesco da Fabbriano vestì l' abito de' Minori nell' anno 1267., cioè, 22. anni dopo la morte dell' Alense, e visse fino all' anno 1322.; sicchè potè questi conoscere o tutti, o quasi tutti i Maestri Francescani, ch' erano stati Discepoli dell' Alense. Ciò posto, è forse un grandissimo numero di Maestri l' essersene veduti sette soli tra tutti i Discepoli Francescani, che nello spazio di anni 22. in circa ebbe il celebre Maestro Alessandro Alense? Facciamo che in ugual tempo altri sette per ciascheduna ne abbiano laureati l' Università di Oxford, e di Cambridge (mentre queste sole due con quella di Parigi nel primo secolo Francescano laureavano i Minori, come si provò nel capitolo secondo) ne segue, che tra i Francescani tutti, che in 22 anni in circa furono Discepoli, soli ventuno furono fatti Maestri. Ma che de i Discepoli di 22. anni in tutto l' Ordine Francescano soli 21. riuscissero Maestri, non ha che fare con quella moltitudine di Maestri, che oggi fa risonare il suo nome spessissimo ne' Conventi degli odierni Conventuali.

(1) Vid. Vvad. ad an. 1253. n. 26. pag. 310. tom. 3. ed. Rom.

ventuali. Credo senza timore, che in ugual tempo si facciano più Maestri oggi in una sola Provincia, o in un solo Collegio di Conventuali; di quelli, che ne facesse una volta tutto l'Ordine Minoritico unito insieme. Quanto poi al B. P. Giovanni di Parma, che questi non mai fosse Lettore nella Sorbona, nè lo concedo, nè lo nego: ma che poi non mai fosse Lettore nella Università di Parigi, non è tanto certo, quanto si crede dal Ragionista; scrivendo di esso il P. Wadingo, ch'ei presedette alla Scuola Teologica in Parigi: *tum Parisiis Scholæ Theologicæ præfuit* (1); e scrivendo Filippo Camerini nella vita del medesimo Beato, stampata in Ravenna l'anno 1730., ch'era egli stato decorato della Cattedra Parisiense nel 1245. dopo la morte di Alessandro di Ales: e il P. Arturo nel Martirologio al dì 19. di Marzo, che prima d'esser Generale, era stato Lettore Teologo Parigino: il che confermasi dal Gonzaga nella 2. parte, Convento XXX. della Marca; dalle Cronache di Monsignor Marco par. 2. lib. 1. cap. 37. num. 93.; dall'Autore del *Firmamento de' tre Ordini*, foglio 33. prima colonna; e dalla Cronologia Serafica pag. 26. col. 1. Ma comunque vada la cosa, non ne segue, che il B. Giovanni, o verun altro Francescano de' primi due secoli sia stato fatto Maestro per via ordinaria, senza aver prima letti i libri delle *Sentenze* in Cattedra di Baccelliere, in qualcheduna delle pubbliche Università, elette dall'Ordine, come sopra si disse; potendo egli averle lette, o in Parigi (benchè non nella Cattedra Magistrale, tenuta dall'Alense, e poi dal Rupellio, e da San Buonaventura) o in Oxford, o in Cambridge, con quella pubblicità, che bastava per disporsi prossimamente al Magistero nella maniera narrata, e difesa negli antecedenti miei capitoli. Anzi ammiro quì la risolutezza del Ragionista nell'affermare, che il B. Giovanni non mai fu Lettore in Parigi, senza che pur uno allegasse di tal sentimento, a tutti contrario.

(1) Tom. 3. ed. Rom. pag. 171. n. 4.

V. Vengo al secondo argomento similmente fondato in falsa supposizione; perchè non distingue le Cattedre de' Baccellieri, nelle quali leggendo questi si disponevano prossimamente a conseguire il Magistero, dalle Cattedre Magistrali, nelle quali leggendo solennemente i laureati Maestri esercitavano la potestà ottenuta nel conseguimento stesso del Magistero. Tralascio pertanto di ragionare di queste Cattedre Magistrali, nelle quali non era necessario aver letto, per esser fatti Maestri, e di cui per altro è credibile, che nell'Università Parigina i Francescani ne avessero più di una: siccome due ivi ne aveano i PP. Domenicani nel tempo de' tumulti di Guglielmo di Santo-Amore (2); e fermandomi a discorrere delle Cattedre dispositive al Magistero, cioè, di quelle de' Baccellieri, dico, che di queste i Francescani più di una ne avevano nelle prefate Università. Costa ciò eziandio dal tenore delle Costituzioni Benedettine soprallegate, ove dicesi, che de i Baccellieri destinati a leggere le Sentenze nelle tre prefate celebri Università, quello prima di ogni altro presentare si dovesse al Magistero, *che ne' medesimi Studj*, cioè, nelle medesime Università, *era il primo nella lettura delle Sentenze* (a): ma

(2) Thomas Cantiprat. apud Wad. tom. 4. ed. Rom. pag. 14., & 15. n. 22.

(a) *In quolibet autem dictorum trium, vel proximè dictorum Studiorum ille priùs ad Ma-*

ma se nelle predette Università vi era tra i Francescani, che disponevansi per esser presentati al Magistero, chi fosse il primo, e chi fosse il secondo nella lettura delle Sentenze: dunque vi erano più Cattedre, ove insegnassero nelle medesime Università più Lettori, o più Baccellieri Francescani, disponendosi così al Magistero. Lascio andare, che i Generali non destinassero autoritativamente i Lettori nelle Cattedre Magistrali delle Università pubbliche, nè li mutassero a genio loro: falso è per altro, che non destinassero i Baccellieri a leggere nelle medesime Università nelle Cattedre de' Baccellieri, per esser poi presentati al Magistero: e chi rileggerà il secondo capitolo di questo mio libro ne resterà pienamente persuaso: e falso è altresì, che i Lettori Baccellieri delle Università non si mutassero di quando in quando, secondo la varietà de' tempi, ne' quali più o meno esercitare si dovea la suddetta lettura, per esser promossi al Magistero, come costa dal sopraddetto capitolo. Nè le Costituzioni Benedettine affermano, che quanti si mandavano a fare da Baccellieri in Parigi, in Oxford, e in Cambridge, tanti se ne facessero ivi Maestri; ma solo da quelle, e da altre Costituzioni dell' Ordine, ricavasi, che si dovessero presentare al Magistero, cioè, all'esame pubblico de' Maestri dell'Università. Nel qual esame chi di essi restava giudicato degno del Magistero, avea licenza di prenderlo, e chi erane giudicato indegno, o incapace, se ne tornava alla sua Provincia senza Magistero. Ed è ben credibile, che non tutti i presentati fossero approvati, come suole comunemente succedere in ogni altro esame. Ma quando anche neppur uno ne fosse mai stato riprovato, contuttociò niente importerebbe pel Ragionista; perchè il numero de' Maestri Francescani non era ristretto al numero delle Cattedre Magistrali, che avevano nelle Università. Uno, o due di essi avevano le Cattedre Magistrali, e gli altri Maestri andavano a leggere, giusta il tenore delle Costituzioni Benedettine sopraccitate dal Ragionista, *altrove ne i luoghi solenni dell' Ordine*, per esercitare l'ottenuto grado, o aspettavano di esser provveduti di Cattedra secondo il loro merito, o portando così la contingenza, se ne stavano anche senza Cattedra, e senza fare i Lettori, conforme anche ne' dì nostri molti Maestri, e Dottori Parigini hanno questo grado, e non hanno Cattedra, nè lettura, come a chi che sia è palese.

VI. Eccomi al terzo argumento, per la cui più piena intelligenza bisogna premettere le seguenti parole del Ragionista, scritte nella pagina 163. delle sue *Ragioni* „ Se poi alcuno (ivi dice) desidera sapere la maniera, colla quale ne' primi due secoli conferivasi il Magistero: ecco subito che la spiego. Teneva l' Ordine tre Studj generali più cospicui: ed erano Parigi, Oxford, e Conturberì (*Cambridge*): e in questi, com'è chiaro per le Costituzioni Benedettine, *cap.* 9, v'era il privilegio di far promuovere i Maestri in quella stessa guisa, ch' oggi i Conventuali, terminato il corso de' Studj, senz' altra licenza di Roma, ne' lor Collegj conferiscono la laurea. Ed oltre a' pre-
„ fati

Magisterium præsentetur, qui prior in eisdem Studiis fuerit in lectura Sententiarum. Constitut. Benedictinæ Cap. 9. apud Chronolog. Seraph. pag. 51. col. 1.

„ fati tre Studj più principali, ne teneva molti altri, i quali avvegnacchè non godessero il medesimo Privilegio, con tutto ciò pur disponevano alla laurea: e ciò è manifesto per le allegate Benedettine, le quali dopo aver nominati i detti tre Studj più celebri, e ventiquattro altri Studj generali men celebri, degli uni, e degli altri così favellano: *In quolibet autem dictorum trium, vel proximè dictorum, Studiorum, ille prior ad Magisterium præsentetur, qui prior in eisdem Studiis fuerit in lectura Sententiarum* „ A questo suo sistema degli Studj, e del modo di conseguire il Magistero, ha rapporto il suo terzo argomento, in cui dice, che *i Lettori non solo de' tre prefati Studj più celebri*, cioè, di Parigi &c., *ma di tutti i Studj generali dell' Ordine, terminato il corso, dicono le stesse Benedettine* cap. 9. *presentavansi al Magistero: eppure nè in tutti i luoghi de' Studj generali erano le pubbliche Università, nè dove quest' erano poteva l' Ordine a suo arbitrio destinarvi i Lettori*.

VII. Or se io porterò il testo intero del nono Capitolo delle citate Benedettine, confido, che costerà il contrario del suo premesso sistema, e del fondamento del suo terzo argomento; e che così resterà palese, non doversi raccorre dalle Benedettine, che anche i Lettori degli Studj generali dell' Ordine, i quali non erano associati a qualche pubblica eletta Università de' luoghi, ove questi erano, si presentassero al Magistero, senza che avessero pria fatti i suoi corsi in qualche Università, nella maniera descritta nel terzo capitolo. Ecco il testo intero, conforme si legge nel nuovo Bollario Romano, ristampato in Roma dal Mainardi nel 1741. al confronto de' monumenti Vaticani, nel tomo 3 parte 2. pag. 247. colonna 1., ove al Capitolo nono delle prefate Benedettine, intitolato *de Studiis*, così leggesi: *Nullus autem Baccalarius in aliquo trium prænominatorum principalium Studiorum, seu illorum, in quibus, ut præmissum est, continget per Sedem Apostolicam ordinari, quod fiant in eis Theologiæ Magistri, incipiat ut Magister, antequam textum Bibliæ cum glossis ordinariis studuerit. In quolibet autem trium, vel proximè dictorum Studiorum, ille prior ad Magisterium præsentetur, qui prior in eisdem Studiis fuerit in lectura Sententiarum*. Questo premesso, assai si rende palese, esser tale il senso delle allegate Benedettine: *Nessun Baccelliere poi cominci come Maestro in alcuno de' tre prenominati Studj principali* (cioè, di Parigi, di Oxford, e di Cambridge) *o di quelli, ne' quali, come si è premesso, accaderà l' esser ordinato dalla Sede Apostilica, che vi si facciano i Maestri di Teologia, se prima non avrà egli studiato il testo della Bibbia colle sue glosse ordinarie. In qualunque poi de i tre, o de i prossimamente detti Studj* (cioè, de i tre principali, e di quelli, ne' quali, come si è premesso, accaderà l' esser ordinato per l' avvenire dalla Sede Apostolica, che vi si facciano i Maestri di Teologia) *quegli sia il primo ad esser presentato al Magistero, il quale ne' medesimi Studj sarà stato il primo nella lettura delle Sentenze*. Se dunque nelle Benedettine, dopo essersi nominati gli Studj principali, dove in quel tempo, secondo le ordinazioni della Religione Francescana, e della

della Santa Sede, potevano i Frati Minori conseguire il Magistero; e dopo essersi appresso nominati in confuso gli Studj, ne' quali potea succedere, che in avvenire dalla Santa Sede ordinato fosse, che si potessero laureare i Frati Minori, come ne i tre Studj principali, ne' quali allora potevano essi laurearsi: se dopo aver determinato, che nessun Baccelliere possa essere assunto a leggere negli Studj generali, dove si conferisce la laurea, se prima non avrà letto in qualche altro Studio generale dell' Ordine, ovvero in qualche Studio de i ventiquattro nominati in quello stesso periodo: se, dissi, dopo questi due periodi si soggiungono immediatamente i due da me trascritti periodi, tali quali da me furono trascritti; è cosa manifesta, che le parole dell' ultimo periodo *de i prossimamente detti Studj* non debbono riferirsi a i ventiquattro, o ad altri non eletti dall' Ordine, e dalla Santa Sede, per potervisi laureare i Frati Minori, ma debbono riferirsi agli Studj detti nel periodo immediatamente antecedente; cioè, a quegli Studj, ne'quali per l'avvenire dalla Santa Sede fosse ordinato, che vi si potessero far Maestri i Frati Minori, come allora potevano farsi negli Studj di Parigi, di Oxford, e di Cambridge. La ragione è chiara; poichè gli Studj *prossimamente* detti erano quelli del periodo immediatamente antecedente, e non già quelli piuttosto del periodo superiore all'immediato antecedente. Anzi quì si nota la mala fede del Ragionista, il quale volle far credere, che le Benedettine, dopo aver nominati i tre Studj antichi più celebri, e ventiquattro altri Studj generali meno celebri, subito soggiungessero: *In qualunque poi de' tre detti, e degli altri prossimamente detti Studj &c.* Dovea egli significare, che tra il periodo, in cui si fa menzione de i 24. Studj meno celebri, e quello, che comincia: *In qualunque poi &c.*, vi è un altro periodo di mezzo, ed è quello, che io quì sopra ho fedelmente trascritto in latino, ed in volgare dal nuovo Bollario. Se così faceva, procedeva con candidezza; ma in tal caso facea conoscere, che le Benedettine non sono per lui, ma piuttosto sono contra lui; perchè suppongono, che allorchè furono fatte, la Sede Apostolica non avesse ordinati per anche, o approvati altri Studj, ne' quali i Frati Minori ottener potessero il Magistero, fuorchè i tre soli di Parigi, di Oxford, e di Cambridge. Dio ci liberi dagli Scrittori così poco sinceri: costoro, se simili troncazioni adoperassero in trattando materie di Religione, farebbero apertamente apparire l'eresìe anche nella lettera dell' Evangelio. Spesso accade, che una proposizione soppressa faccia perdere il vero senso di quelle, che restano.

VIII. Il quarto argumento è affatto senza forza; e tutta l' apparenza la prende dalla mala traduzione, che del testo delle Benedettine fece ivi il Ragionista. Dicesi in quelle Costituzioni, che i Frati Minori, dopo aver conseguito il Magistero, e fatti i suoi corsi nella sua Università, perchè possano utilmente occuparsi nella lettura, esser debbano Lettori altrove *in luoghi solenni — in locis solemnibus*; e non dicesi in luoghi più celebri: *in locis solemnioribus*. Luoghi poi assolutamente solenni, e celebri, benchè nè più solenni, nè più celebri delle

tre sopraddette Università, erano le altre Università tutte, e tutti gli Studj generali dell' Ordine.

IX. Il quinto argumento, nel quale il Ragionista afferma, che tra gli antichi Francescani *i Lettori, terminato il corso, ordinariamente ottenevano il Magistero per Breve*, siccome ancora quel che spetta ad altre sue dottrine, che pretese fondare in Bolle, o Brevi Pontificj, si tratterà ne' seguenti Capitoli.

CAP. VI.

Da i Brevi, e dalle Bolle de' Sommi Pontefici non si può raccorre, che la via ordinaria, per cui gli antichi Francescani conseguivano il grado del Magistero, *fosse l'ottenerlo per Breve Pontificio.*

I. Oltre le dottrine riferite nell' antecedente capitolo, è da sapersi, che il Ragionista nella sua pagina 164. dopo avere spacciato, che sei anni di lettura o ne' tre più celebri Studj generali, o negli altri meno celebri, cioè, anche in quelli, che non erano congionti alle Università nel modo sopraddetto, bastassero, perchè gli antichi Frati Minori di via ordinaria potessero conseguire il Magistero, soggiunge,,: Niuno però s'immagini, che terminato ,, lo stabilito sessennio della lettura, risedesse poi nell' Ordine la pode- ,, stà di conferire a' Lettori il Magistero; perchè alla riserba di Parigi, ,, di Oxford, e di Conturberì (*Cambridge*) tutti gli altri Lettori o ,, chiedevano licenza al Generale di laurearsi in qualche pubblica Uni- ,, versità, oppurre, perchè nelle Università vi correva più spesa, proc- ,, curavansi il Breve. De' quali avvegnacchè pochissimi se ne trovino nel ,, Wadingo, uno di Clemente VI. pel Magistero del P. Giovanni Buco ,, Lettore in Tolosa (*Wad. tom.* 4. *Regest. num.*253.) Un altro di Ur- ,, bano V. pel Magistero del P. Giovanni Sparnaco Lettore in Rems ,, (*idem num.* 7.). Un altro di Gregorio XI. pel Magistero del P. Gio- ,, vanni Latone Lettore in più Studj (*idem num.* 90.) Ed un altro di- ,, retto al Generale di Giovanni XXIII. pel Magistero di quattro Let- ,, tori (*idem tom.* 5. *Regest. n.* 33.): infiniti però se ne leggono nell'*In- ,, dice delle Bolle* di Fra Pietro d'Alva Osservante, perchè questa era ,, la VIA ORDINARIA di ottenere il Magistero, e la laurea.

II. Ciò premesso, per risolvere, se la *via ordinaria* di ottenere il Magistero tra i Frati Minori ne' più antichi tre loro secoli fosse, o non fosse l'ottenerlo per Breve Pontificio, io dimando, che mi si accordi, che la *via ordinaria* è quella, per cui camminano i più, e la via straordinaria è quella, per cui camminano i meno. Il *postulato* è ragionevolissimo, e si accorderebbe dall' Universo Mondo, non che dal solo Ragionista; poichè, se volessi, potrei confermarlo discorrendola circa le

varie

varie vie di qualunque grado, e ufizio così Ecclesiastico, che secolare, delle quali le ordinarie sono quelle della moltitudine, e le straordinarie sono quelle, per cui andò la minor parte. Già mi suppongo accordato quanto domandai. Or chieggo in oltre dal Ragionista, che mi dica, quanti sieno i Brevi Pontificj contenuti nell'*Indice* di Pietro d'Alva, a tenore de' quali furono fatti Maestri altrettanti Frati Minori? Già sò da per me quanti sono, avendoli io con somma fatica ivi numerati dal primo fino all'ultimo, voltando più volte carta per carta il detto *Indice*: ma nulladimeno desidero saperlo dalla stessa confessione del Ragionista, il quale non è lungi dall'accordarsi col mio computo; perocchè nella pagina 323., scordatosi della già vantata *infinità di Brevi*, provar volendo, che il nome assoluto di *Frati Minori*. è proprio de' PP. Conventuali, scrisse, *che questo sol nome trovasi in sessantasette Brevi pel Magistero de' Francescani, de' quali fa memoria nel suo Indice Pietro d'Alva, distesi da Giovanni XXII. fino a Lion X. Eppure il Magistero fu sempre de' soli Conventuali*. Dunque sessantasette, e non più, sono i Brevi pel Magistero, contenuti nell'Indice di Pietro d'Alva: a i quali se aggiungiamo gli altri pochissimi, secondo il Ragionista, contenuti nel Wadingo, e accennati nel premesso testo delle *Ragioni Storiche*, cioè, quello di Clemente VI. per un Maestro, quello di Urbano V. per un altro, quello di Gregorio XI. per un altro, e quello di Giovanni XXIII. per fare per quella sola volta quattro Maestri nel Capitolo generale, i quali Papi tutti furono successori di Giovanni XXII.; ne segue, che pria del Pontificato di Giovanni XXII., cioè, nel primo secolo Francescano, trovato non siasi neppure un solo Breve pel Magistero de' Frati Minori; e che dal Pontificato di Giovanni XXII., fino a quello di Lione X., in cui dalla Osservante Minoritica Comunità si divisero i Conventuali, se ne trovino soli *settantuno*, secondo le scoperte fatte dal Ragionista. Anzi, per essere verso il Ragionista più benigno, aggiugner voglio due altri Brevi da lui non trovati, e pure contenuti negli Annali del P. Wadingo. Sta il primo nel Registro del settimo tomo dell'edizione Romana, ed è il LXII. (1): fu questo da Clemente VI. indirizzato all'Arcivescovo di Tolosa, acciocchè in quella Università fosse conferito il Magistero all'insigne Francescano P. Guglielmo Farinerio, che fu poi Generale, e Cardinale, ed avea lodevolmente studiata, e insegnata la Teologia; del qual Breve parlossi sopra nel capitolo secondo, numero terzo, dove si disse, che ivi derogavasi *agli Statuti*, *alle consuetudini*, *e alle osservanze dell'Ordine Francescano*; segno evidente che queste contraddicevano. Sta il secondo nell'ottavo tomo (2), ed è indirizzato da Gregorio XI. al Ministro Generale dell'Ordine, in cui a questo per favore speciale si concedette la facoltà, che nel Capitolo generale dell'Aquila potesse per quella sola volta laureare due Maestri: ed è similmente colla clausula derogatoria *degli Statuti*, *e delle consuetudini dell'Ordine*: d'onde ne segue, non solo, che pel Ragionista non faccia a proposito, ma che inoltre gli sia contrario; costando da tal clausula, che una tal maniera di conferire le lauree Magistrali era contraria agli Statuti, e alle consue-

(1) Pag. 314. n. 8. & in Reg. pag. 334.

(2) Apud Vvad. tom. 8. in Regest. n. 95. pag. 585.

tudini dell' Ordine Minoritico, alle quali cose perciò bisognava derogarsi in favore di quel solo caso, e che quella non era la via ordinaria del Magistero pe' Francescani.

III. Dunque a tutto rigore, dal principio della Religione Francescana, fino all' anno 1517., in cui furono separati i Conventuali dagli Osservanti, neppure si trovano ottanta Francescani fatti Maestri per Breve. Ma io voglio graziosamente dare al Ragionista, che se ne trovino non solamente ottanta, ma anche cento. Vorrei per altro sapere, se il numero di cento sia la maggior parte de i Maestri Francescani, che furono laureati fino all' anno 1517.? Nessuno avrà ardimento di affermare, che sì; conciossiachè fa saperci il Ragionista nella sua pagina 171., che *i Lettori, che dal Generale ogni triennio mandavansi tre per luogo, in Parigi, in Oxford, e Conturberì* (Cambridge) *promovevansi, secondo le Benedettine, tutti al Magistero*. E quando ciò sia vero, in anni 277., quanti ne sono dal 1240., in cui fioriva in Parigi da Francescano il celebre Alense, al 1517. si saranno fatti tre volte 277, cioè, 831. Maestri Francescani: i quali se dividiamo in due classi, ponendo dall' una i cento fatti per Breve, e dall' altra gli altri settecentotrentuno, costa, che la parte maggiore non è quella de' fatti per Breve. Nè osta, che secondo le ordinazioni dell' anno 1384, riferite da me nel capitolo 3. numero secondo, i Baccellieri dopoi dovessero esercitarsi nelle Università per cinque anni, pria di prendere il Magistero; perchè, siccome in tal' anno si accrebbero gli anni delle fatiche, si accrebbe così anche il numero delle Università, dove i Frati Minori conseguire potessero il Magistero; come ci dimostrano le ivi riferite Costituzioni Alessandrine con quelle parole, *chiunque dovrà promoversi al Baccellierato, per fare il corso negli Studj tutti generali, e specialmente in quelli di Parigi, di Oxford, e di Cambridge &c.* Laonde il numero de' Maestri fatti senza Breve dovette tuttavia esser molto maggiore de' soli cento fatti per Breve. Lo stesso siegue, se discorriamo degli anni, che scorsero dal 1417. (quando, come sopra si è detto nel capitolo secondo, numero quarto, furono destinate sedici Università per laureare i Francescani) al 1517.; poichè se gli anni delle fatiche del Baccellierato erano cinque, cioè, due più che prima, le Università erano sedici, cioè, tredici più che prima: onde moltissimi erano i Baccellieri, che correvano al Magistero, de' quali una ben piccola particella esser dee il numero di cento, quando anche cento se ne trovassero fatti per Breve.

IV. Fin quì si è ragionato secondo quello, che rappresentano i documenti dell' antichità Francescana, e secondo la dottrina eziandio de' miei premessi capitoli, salvo che non si è fatto un po' di difalco verisimile dal risultato sopraddetto numero di Maestri, giusta il numero di quei Baccellieri, che terminato il loro corso nelle Università, forse restarono riprovati nell' esame pel Magistero: ma questo difalco non si è fatto neppure dal numero di quelli, che diconsi laureati per Breve, de' quali ancora costa da più Brevi, alcuni de' quali si riferirono nel terzo capitolo, numero terzo, che si doveva fare da i Maestri

l' esame

l' esame, in cui se fossero stati giudicati incapaci del Magistero, niente doveva loro giovare il Breve Pontificio. Sicchè le cose stanno tuttavia nel sopraddetto bilancio di numero assai disuguale. Or discorriamola un poco secondo la dottrina del Ragionista, che io vengo rigettando. Giusta il costui parere espresso nella sua pagina 171. *i Lettori non solo degli tre prefati Studj più celebri, ma di tutti i Studj generali dell' Ordine, terminato il corso* (il quale come scrive nella pagina 164. era di sei anni incominciati) *presentavansi al Magistero*. Dunque anche i Lettori tutti di quegli Studj generali dell' Ordine, che non erano uniti a veruna Università pubblica, verso il principio dell' anno sesto della loro lettura facevansi Maestri. Or chi vuol definire quanti fossero questi Studj generali in un Ordine così diffuso pel Mondo, come il Francescano? E chi vuole asserire, che in qualunque di quei tanti Studj fosse un solo Lettore, e non più tosto due, o tre a similitudine delle Università, come appunto due, o tre oggi ve ne hanno i Minori Osservanti, e secondo il Ragionista, pagina 170., più d' uno i PP. Conventuali? Sappiamo, che Benedetto XII nelle sue Costituzioni al numero degli Studj generali dell' Ordine, che non erano uniti alle Università, ne aggiunse per sua parte ventiqnattro altri. Moltissimi per tanto possiamo credere, che fossero questi Studj generali meno celebri, e moltissimi i loro Lettori. Diamo adunque, che ognuno di questi in qualsivoglia incominciato sessennio desse in luce uno, o due Maestri Francescani, chi può conchiudere quanto mai maggiore di soli cento fatti per Breve esser dovesse il numero tutto de' Maestri Francescani, laureati da i tempi di Alessandro Alense fino a Lione X., o all' anno 1517.? Ed essendo così, chi potrà concedere al mio Ragionista, che la via de' Brevi Pontificj, per cui neppure cento Francescani dal principio dell' Ordine fino a Lione X., e all' anno 1517., trovansi giunti al Magistero, fosse la *via ordinaria*, quando un altra incomparabilmente maggior moltitudine di Francescani, tanto secondo i principj veri da me accordati, quanto secondo i principj falsi, pretesi per veri dal Ragionista, dee credersi arrivata al Magistero senza Breve Pontificio, col fare i suoi corsi negli Studj giusta gli Statuti, le consuetudini, e le osservanze dell' Ordine de' Minori? Dio buono! Lo stesso dirsi *via per Breve* significa, che una tal via non è *l' ordinaria*; siccome il Provinciale per Breve, e simile, non è tale per via ordinaria delle proprie leggi, e della moltitudine. Bisogna dunque deporre ogni giusta idea di *via ordinaria*, per poter menar buone al Ragionista le sue pellegrine invenzioni circa la scolastica politia de' Francescani precedenti all' anno 1517.

V. Dalle sopraddette cose apparisce la risposta al quinto argomento, soprariferito nel testo del Ragionista, premesso all' antecedente capitolo; conciossiachè i Brevi di Clemente VI., d' Urbano V., e di Gregorio XI. sono spediti ciascheduno di essi per la laurea di un Lettore, che molto avea letto, e faticato, e con certe condizioni favorevoli alla mia causa, e disfavorevoli a quella del Ragionista, come de' Brevi di Urbano V., e di Gregorio XI. si mostrò nel capitolo

terzo

terzo, numero terzo, e come di quello di Gregorio XI. costa dal leggerlo (a); imperocchè si dà ivi la facoltà di laureare in Tolosa il P. Giovanni allora Lettore in Tolosa, e prima Lettore di molti altri Studj Francescani; e questa facoltà ivi si dà coll' espressa deregatoria *degli Statuti, delle consuetudini, e delle osservanze dell' Ordine Francescano*: segno evidente, che allora in Tolosa i Francescani, per quanto avessero letto, e leggessero la Teologia, come il detto P. Giovanni, attesi gli Statuti, le consuetudini, e le osservanze dell' Ordine, ottener non potevano il Magistero. Il Breve di Giovanni XXIII. è diretto al Ministro Generale, e fu in quello conceduto al medesimo Ministro, che nel prossimo Capitolo generale, per quella volta solamente, potesse conferire la laurea Magistrale a quattro suoi Religiosi, che nell' esame da farsi loro diligentemente da quattro Maestri (del che ne incaricava la di lui coscienza) fossero giudicati capaci. Dal qual Breve, che fu una grazia speciale del nominato Papa, niente può per se dedurne il Ragionista: tanto più che questi quattro Brevi sono stati posti sopra nel computo de' Maestri fatti per Breve dal principio dell' Ordine fino all' anno 1517. Molto meno può egli dedurre conseguenza veruna per la sua causa dalla Bolla *Cum in humanis* di Martino V., e dalla Bolla *Romani Pontificis providentia* di Eugenio IV.; mercè che Martino V., avendo saputo, che nell' Ordine Francescano, con discapito della disciplina regolare, erano stati fatti molti Maestri *fuori delle Università, elette specialmente a questo fine dall' Ordine ne' suoi Capitoli generali, e senza aver letto nelle Università approvate &c.* (36. de' quali Maestri, come costa dall' Indice di Pietro d' Alva, erano stati laureati per Breve dello stesso Martino V.) privolli tutti quanti del Magistero per mezzo della riferita sua Bolla; ed Eugenio IV. nella predetta sua confermò la Bolla di Martino V., in quanto aveva risguardo a i tempi posteriori alla data della medesima, e la moderò in quanto a i tempi anteriori, rendendo il suo grado a quei Francescani, che per le suddette vie straordinarie erano stati laureati pria della mentovata Bolla Martiniana. Da che non solo non può ricavarsi cosa veruna pel Ragionista: ma in oltre contra lui ricavasi, che l' ordinaria, e regolare laureazione de' Francescani dovea farsi nelle Università, elette a ciò dall' Ordine, e premessa in esse la lettura, e gli altri debiti scolastici esercizj.

VI. Or perchè più spicchi la falsità della dottrina del Ragionista, voglio in oltre avvertire, che tutti i Brevi, i quali si trovano spediti pel Magistero de' Frati Minori, sono del Pontificato di Giovanni XXII., e di altri suoi successori, e nessuno se ne trova spedito dagli Antecessori di Giovanni XXII. Dunque per tutto il primo secolo Francescano i Frati Minori tutti, i quali furono fatti Maestri (e furono certamente molti, ed i più celebri, tra' quali l'Alense, San Buonaventura, il Vene-

(a) *Apud Vvad. tom. 4. ed. Lugd. Regest. n. 253. vid. etiam ad ann. 1332. n. 8. tom. 7. ed. Rom. in Regest. pag. 536. Bulla 64., & pag. 387. Bulla 59. tom. 8. ed. Rom., ibid. in Reg. pag. 495. Bull. 12. Urb. V.,* Ibidem *in Reg. pag. 492. n. 7., pag. 590. n. 101., pag. 476. Bull. 63., pag. 500. Bulla 20., pag. 139. n. 5., pag. 239. n. 14., pag. 277. n. 16. pag. 332. n. 8.*

Venerabile Giovanni Scoto, e più altri) per altra via passarono, che per quella de' Brevi: non era per tanto allora il Breve Pontificio la *via ordinaria* del Magistero. Di più ne' Pontificati di Niccolò V., di Callisto III., di Pio II., di Sisto IV., di Pio III., di Giulio II., anzi anche in quelli di Urbano VI., d'Innocenzo VII., di Gregorio XII, e di Alessandro V. neppure uno de' sopraddetti Brevi spedito si legge: e pure non può dirsi, che in tali Pontificati nessun Francescano fosse fatto Maestro, o che, se fu fatto qualcheduno, fatto non fosse per *via ordinaria*. Appresso io noto, che i soprannominati Brevi, per lo più furono spediti dopo la peste dell'anno 1348.; poichè 36. per sua parte ne spedì il solo Martino V.: dunque erano via straordinaria del Magistero, ed in gran parte sono in sospetto di esser derivati dalla malignità di quei tempi, ne'quali tanto patì la disciplina regolare.

VII. Signor nò, dice il Ragionista, Signor nò: il proccurare il Breve non fu, che per liberarsi dalle gravi spese, che dovevano fare i Francescani, per ottenere la laurea Magistrale dentro le pubbliche Università. Tanto per verità egli affermò: ma io ne'monumenti dell'antichità Francescana non trovo riscontro veruno di questa spesa, che per necessità dovesse farsi da i Francescani, per ottenere il Magistero nelle Università, secondo le proprie loro leggi: trovo bensì fondamenti bastevoli per inferirne, che questa grave spesa non dovesse farsi. Conciossiachè nelle Costituzioni Martiniane al capitolo 8. sta scritto: *Non possa il Ministro Generale licenziare alcuno pel corso del Magistero, se questi non sia stato presentato dal Ministro della sua Provincia, il quale non ardisca di presentare veruno, se non che di consiglio, e consenso del Capitolo Provinciale. Parimente il predetto Ministro Generale non possa fare alcuna pecuniaria esazione nè per la conferma de' Ministri, nè per la visita delle Provincie, NE PEL MAGISTERO, o pel vestiario &c. Che se altrimenti farà, issofatto sia privato dell' ufizio suo, nè i Frati sieno più tenuti ad ubbidirgli: se da quell'ora in poi presumerà egli di ritenere il Generalato, similmente issofatto sia spergiuro, infame, e inabile a tutta sorta d' ufizj, o di benefizj, di onori, e dignità, tanto dentro, quanto fuori dell' Ordine* (1). Nelle Costituzioni Benedettine, ove minutamente si tratta degli Studj, e delle cose necessarie al conseguimento del Magistero nelle pubbliche Università, non si fa menzione veruna di questa spesa: anzi nel capitolo X., intitolato: *De expensis Studentium evitandis*, leggesi „ „ Ordiniamo, che nel *Principio* de' Maestri in Teologia del dett'Or„ dine, o de i Baccellieri, che incominciano le Sentenze, o per oc„ casione de' *Principj*, non ispendano in cibi, e bevande, se non „ che una volta, e solo quanto basta per una eziandio moderata re„ fezione del Convento del Luogo, nel quale si facciano questi *Prin*„ *cipj*. Gli altri Baccellieri Lettori, o che fanno i loro corsi nella „ Sacra Scrittura, o qualunque altri Studenti, tanto in Parigi, quan„ to in altri particolari Studj, non ispendano cosa veruna per alcun „ *Principio*, o atto scolastico suo, ovvero di altrui. E nella fine del medesimo capitolo segue a dirsi: *Ordiniamo, che a i Maestri, a i Lettori,*

(1) Apud Vvad tom. 10.pag.156. ed. Rom. n. 17.

tori, *ed a i Baccellieri*, *che leggono negli Studj generali*, *debba provve[illegible] delle cose necessarie alla vita da i Conventi stessi de' Luoghi*, *dove leggono*: *le altre spese poi*, *o pel viaggio*, *o pel trasporto de' libri*, *debbano farsi dal Convento*, *donde sono mandati*; *sieno per altro moderate*, *e prima tassate dal Ministro Generale*, *o Provinciale*. *Che se il Convento non basta per tali spese*, *il predetto Generale*, *o Provinciale faccia*, *che per le medesime spese si provvegga dalla Comunità della Custodia*, *o della Provincia*, *da cui sono assunti i detti Maestri*, *Lettori*, *e Baccellieri* (1). Dallo spirito di queste leggi, parmi, doversi ricavare, che nulla si spendesse per quei Francescani, che ottener dovevano il Magistero nelle Università determinate; e che tutta la spesa consistesse in qualche onesta ricreazione al Convento del luogo, nel viaggio, nel trasporto delle cose di loro uso, e nell' esser provveduti del necessario alla loro vita: alle quali spese tutte dovea provvedersi, non già dal Frate, che s' incamminava al Magistero, ma dal Convento del luogo, da quello donde faceasi partenza, e dalla Custodia, o Provincia, da cui era assunto il Religioso da laurearsi. Piuttosto la via del Breve, penso, che, regolarmente parlando, esser potesse dispendiosa, e perciò ardua, e difficile a i poveri Francescani. Questa è talvolta la cagione, per cui nessun Francescano trovasi laureato per Breve spedito da Niccolò IV., da Alessandro V., o da Sisto IV.: imperocchè in questi tre Sommi Pontefici, come in quelli, che dall' Ordine stesso de' Minori erano stati assunti alle loro eminenti dignità della Chiesa, non mancava nè amore verso i suddetti loro Confratelli, nè buona inclinazione a sollevarli dalle spese, e gravezze, che potevano fare ostacolo al decoro de' medesimi: laonde se pel Minoritico Magistero non dettero Breve alcuno, segno è, che co' Brevi non si sottraevano i Frati Minori dalle gravi spese, ma che per lo più o si dava occasione a questi di gravi spesse, o si nutriva infra essi l'ambizione, con avvilimento del Magistero, e con discapito della via ordinaria, e delle leggi prescritte al conseguimento del soprariferito grado; e dall' altra parte quei Sommi Ponrefici ben pratici delle leggi, e delle consuetudini dell' Ordine, o non potevano esser facilmente ingannati dagl' importuni, o neppure erano, per la spedizione di tali Brevi, pregati.

(1) *Apud Chronol. Seraph. pag.* 52., & 53.

VIII. Non so poi con qual fondamento il Ragionista nella sua pagina 167 scrisse „: Dippiù i Conventuali nell' anno 1430. dimandarono, e ottennero da Martino V. (*Wad.* 1430. *n.* 25.) che per „ *la sua Bolla Pervigilis* concedesse al Generale di licenziare al corso „ del Magistero, senza il consenso de' Capitoli Provinciali, i soggetti „ di quelle Provincie, nelle quali non celebravansi ogn' anno le Congregazioni Provinciali: e che potesse ricevere per modo di pura „ limosina, da spendersi per i comuni bisogni dell' Ordine, qualche „ sussidio pecuniario dalle Provincie, e da' Conventi di coloro, ch'ammettevansi al Magistero, com' erasi precedentemente, anche da cento, e più anni prima, sempre praticato nella Religione, facendo „ memoria di questo sussidio Alvaro Pelagio (*lib.* 2. *cap.* 67.) che fu „ discepolo di Scoto nell' anno 1306.

IX.

IX. Non so, dissi, con qual fondamento egli queste cose scrivesse; mercè che per mezzo della mentovata Bolla *Pervigilis*, gli odierni *Conventuali* non già, ma i *Frati Minori* di rilassato genio ebbero da Martino V. l'assoluzione dal giuramento, con cui si era poc' anzi obbligato il loro Generale alla piena osservanza delle Costituzioni Martiniane, e a non mai procurarne la rivocazione; ed ebbero di più la modificazione di alcuni punti delle predette Martiniane, poco anzi fatte, e promulgate. Che cosa nelle Martiniane fosse stata ordinata in quanto alla licenza del Magistero, e alle tasse, o esazioni, sopra si vide nel numero VII. del presente capitolo. Veggiamone ora le modificazioni fatte per mezzo della Bolla *Pervigilis*, contenuta eziandio nel tomo X. dell' edizione Romana degli Annali del P. Wadingo, alla pagina 162., e veggiamo insieme, se queste consistano in quel, che scrive il Ragionista. Eccole in quanto al Magistero: *Parimente dove al prefato Generale Ministro si vieta la potestà di licenziare alcuno al corso del Magistero, se non sia stato questi presentato dal Ministro della sua Provincia, il quale ardire non debba di presentare alcuno senza il consenso del Capitolo Provinciale: modificando dichiariamo, doversi ciò intendere di quelle sole Provincie, nelle quali ciaschedun'anno suol celebrarsi il Capitolo Provinciale, o la Congregazione, che abbia virtù di Capitolo: in altro caso il medesimo Generale, col consiglio di buoni Religiosi, possa licenziare al corso del Magistero* (1). Dov'è quì, che il Generale *potesse per modo di pura limosina, da spendersi per i comuni bisogni dell'Ordine, ricevere qualche sussidio pecuniario dalle Provincie, e da' Conventi di coloro, ch' ammettevansi al Magistero*, come dice il Ragionista, quasi che un tal sussidio si desse per la licenza ottenuta al corso del Magistero?

(1) *Apud Vuad. tom. 10. pag. 163. n. 26.*

X. Eccolo, dirà il Ragionista, eccolo nelle seguenti parole della medesima Bolla: *Parimente dove al detto Ministro Generale si proibisce l'esazione de' danari; dichiariamo, che per le sue necessità possa ricevere limosine da tutti quei, che spontaneamente vorranno darle; purchè affatto si astenga dall' esigerle, e dall' estorquirle* (2). Ma quì dove nominansi le Provincie, o i Conventi di coloro, che ammettevansi al Magistero? Quì dove dicesi, che le dette limosine dovessero spendersi per li comuni bisogni dell'Ordine? Ben vedesi, che quì al Generale vien solamente conceduto di poter ricevere limosine per le sue personali necessità, e che per tanto il Ragionista spiegò la Bolla *Pervigilis* a genio suo. Considerate poi, se può esser vero, che tali sussidj fossero stati *anche cento anni prima* di Martino V. sempre praticati nell' Ordine Francescano! Leggo bensì nel capitolo 7. delle Costituzioni Benedettine, fatte nell'anno 1336., cioè, quasi cent'anni prima del 1430., la seguente ordinazione: *Ordiniamo, comandiamo, e vogliamo, che i Frati del dett'Ordine* (de' Minori) *non abbiano ardimento di far doni, o regali a i Ministri, o ad altri suoi Superiori, o a i loro compagni, e familiari, per se stessi, o per mezzo d' altrui: E che gli stessi Ministri, o altri Superiori per se stessi, o per mezzo di altrui non presumano di ricevergli* (3). Ma come? (può egli replicarmi) di tali sussidj non fa menzione

(2) *Apud Vuad. ibid.*

(3) *Apud Chronol. Seraph. pag. 49., & 50.*

zione Alvaro Pelagio, che fu discepolo di Scoto nell' anno 1306.? Che Alvaro, e che Pelagio? io rispondo. Di questo insigne Discepolo di Scoto ho pazientemente letto, e riletto tutto il capitolo sessantesimo settimo del libro secondo *de planctu Ecclesiæ*, citato dal Ragionista (il qual capitolo occupa più di 16. colonne; poichè incomincia nel foglio 167., e siegue fino al foglio 172.) e non vi ho potuto trovare vestigio veruno di quei sussidj, che ivi con tanta franchezza disse trovarsi il Ragionista. Potrebb' essere, che non gli avessi saputi distinguere; ma comunque siasi, se ivi di tali sussidj qualche cosa si raccontasse, ciò non sarebbe, che per raccontare, e piangere gli abusi di quel tempo, o quelli, che sarebbero potuti nascere tra' Frati Minori, contro agl' istituti della loro vita, i quali tutti per quell' intero capitolo racconta, piange, e pria di nascere addita, perchè nascer non debbano, il zelantissimo P. Alvaro Pelagio, come può vedersi nel citato luogo.

XI. Resta per tanto da conchiudersi, che niente spendere si dovesse da i Frati Minori, per essere laureati nelle pubbliche Università legittimamente. Dico *legittimamente*; perchè se taluno col danaro avesse voluto supplire al mancamento del merito, e compiacere alla propria ambizione, di costui non correrebbe quanto si è detto, per regola generale; ma piuttosto verrebbe compreso tra coloro, de' quali l' Autore della Chiosa sopra la Clementina *Cùm sit nimis* (1) scrive: *Perchè alcuni prendendo il Magistero, o il Dottorato, e considerando, che non erano perfetti nella scienza, facevano una gran festa nell' esser esaltati a quel grado: laonde molte volte tornavano alla patria loro col capo voto di dottrina, e colla borsa senza danari, e di più carichi di molti debiti: perciò Papa Clemente nel Concilio di Vienna &c.*: e tra quelli, rispetto a i quali, sopra la medesima Clementina scrisse nella sua Chiosa Giovannandrea: *Siccome alle volte la perfezione della Carità supplisce all' imperfezione della scienza...., così alle volte in tali persone all' imperfezione della scienza si supplisce con buona somma di danari.* Ma di queste laureazioni non legittime non procede la nostra controversia: e se per disavventura taluna se ne fece vedere fra i Minori vetusti, tanto gli odierni Minori Osservanti, quanto gli odierni religiosissimi PP. Conventuali la disapprovano; ed hanno a caro, che tra di loro non mai vedere se ne faccia una simile: che che vada scrivendo il Ragionista.

(1) Clementin. lib. 5. tit. 1. De Magistris.

CAP.

CAP. VII.

Gli eredi dell' antico Magiſtero *Franceſcano ſono più toſto gli odierni Minori Oſſervanti, che gli odierni Conventuali: e per tal cagione ancora, più toſto agli Oſſervanti, che a i Conventuali, appartengono tutti i celebri antichi Maeſtri Franceſcani, come l' Alenſe, San Buonaventura, il Ven. Giovanni Scoto, &c.*

I. GLI eredi dell' antico Franceſcano Magiſtero quelli certamente più toſto hanno da dirſi, che più degli altri mantengono queſto ſcolaſtico grado, ſecondo la forma delle vetuſte leggi Franceſcane. Secondo poi la forma di tali leggi, come ſi è dimoſtrato, non conſerivaſi il Magiſtero, ſe non che nelle pubbliche Univerſità, elette a tal fine dall' Ordine, e ſe non che a quei Franceſcani, che già inſegnata aveano la Teologia negli Studj dell' Ordine, e poi nelle pubbliche Univerſità terminati aveano gli anni del debito corſo ſcolaſtico, argomentando, e leggendo quanto era neceſſario ad ottenerlo. A queſta ſteſſa forma per tanto è legato il Magiſtero, che tuttavia conſervaſi tra i Minori Oſſervanti: non potendoſi da queſti ottenere, ſe non che nelle pubbliche determinate Univerſità, e dopo aver ivi inſegnata pel debito tratto di tempo la Teologia. Senza parlare di molte celebri Accademie, delle quali fa menzione l' Autore delle Lettere a Filalete Adiaforo nella ſeſta Lettera, è queſta ſteſſa la maniera, in cui anche ne' dì noſtri ottengono il Magiſtero i Minori Oſſervanti nella celebre antichiſſima Univerſità Parigina. Concioſſiachè, come agli antichi Frati Minori, così anche a i Minori Oſſervanti di via ordinaria fu ſempre, ed è illecito l' aſſumere la laurea di Dottore, o di Maeſtro, fuori delle pubbliche elette Univerſità, e ſenza prima avere inſegnato nelle medeſime Univerſità, elette dall' Ordine, acciocchè ivi poſſano eſſer laureati i Frati Minori. Non v' è dunque dubbio veruno, che tra gli Oſſervanti non ſi conſervi l'antico Franceſcano Magiſtero, ſe non altrimenti, che dagli antichi Maeſtri Franceſcani, da eſſi il Magiſtero ſi merita, e ſi ottiene.

II. Pel contrario gli odierni PP. Conventuali altre leggi, e diverſe dalle antiche, hanno fatte pel Magiſtero de' giorni loro; confeſſando ciò lo ſteſſo Ragioniſta nella pagina 168., dove ſcrive „: Finalmente „ nelle Coſtituzioni Urbane de' Conventuali, emanate nell' anno 1625, „ e che ſin' oggi ſono in vigore, pur approvanſi i Reggenti, i Bac„ cellieri, e' Maeſtri: ed oltre a ciò leggonſi in eſſe iſtituiti più Col„ leggj, ſimili a quello di San Buonaventura, che fondò Siſto V., ca-

 „ paci

„ paci di cento, e più Collegiali, a' quali il Generale, finito il corso „ de' Studj, senz' altro essame, e senz' altra autorità può conferire la „ laurea „. Con queste, e simili parole egli confessa, che tra i suoi odierni Conventuali altre leggi fatte si sono circa il Magistero, a tenor delle quali un tal supremo grado scolastico, di via ordinaria, dal Generale *senz' altro esame, e senz' altra autorità* si conferisce a chi semplicemente ha terminato il corso degli Studj ne' Collegj dell' Ordine; quantunque non per anche abbia mai fatto da Lettore, quantunque non abbia per anche neppure veduta alcuna pubblica Università. La qual forma di conferire, e di ottenere il Magistero è tanto novella tra i Francescani, che i loro tre primi secoli non mai ne videro una simile.

III. Nè pare a proposito la risposta del Ragionista, che scrisse nella sua pagina 159.: *In qualunque maniera ottengasi il Magistero, in quanto al grado egli è sempre il medesimo, e solamente la maniera di ottenerlo è diversa.* Conciossiachè, quantunque tutto questo sia vero, nientedimeno, replico, non è a proposito nella nostra disputa, in cui cercandosi, dove sia più tosto l' antico Magistero Francescano, se tra gli Osservanti, o tra i Conventuali, non si discorre del Magistero nè in quanto al nome, nè in quanto al grado assolutamente; mentre è cosa certa, che amendue le predette Religioni hanno Maestri e di nome, e di vero grado; con questa sola differenza, che i Maestri Osservanti di via ordinaria sono tutti laureati nelle pubbliche Università, dopo ivi terminati gli anni de' loro corsi scolastici; ed i Maestri de' Conventuali, generalmente parlando, laureati sono per altra via, come si disse poco fa. Se dunque ha da darsi luogo a questa disputa, mossa dal Ragionista con tanto calore, il cercarsi ove sia l'antico Magistero Minoritico ha da essere lo stesso, che il cercarsi, *in quale delle due dette Religioni più tosto si conservi l' antica maniera Francescana nell' ottenersi, e nel conferirsi il grado del Magistero*. E poichè questa, come provai, si conserva più tosto tra gli Osservanti, che tra i Conventuali; quindi è, che gli Osservanti più tosto che i Conventuali, nel senso della presente disputa, dire si debbono gli eredi dell' antico prefato grado.

IV. Questo confermasi maggiormente col riflettere da i premessi capitoli, che nel primo secolo Francescano i Frati Minori non si laureavano se non che nell' Università di Parigi, in quella di Oxford, e in quella di Cambridge. Le altre Università tutte furono dall' Ordine Serafico elette dopoi, per la laurea de' suoi Religiosi. Or per vedere dove più veramente si conservi quell' antico Magistero, basta vedere chi degli odierni Frati Minori succeduto abbia a i Francescani vetusti ne' Collegj, e nelle Scuole di quelle tre celebri Università. E poichè di quella di Cambridge, e di quella di Oxford non occorre parlare; perchè da quelle, e da tutto il Regno d'Inghilterra colla Chiesa Cattolica bandita fu altresì tutta la Religione Serafica, dopo aver ivi per la Santa Fede veduto il Martirio di moltissimi suoi Figliuoli, e l' incendio de' libri de' suoi più famosi Dottori, come ne fanno fede gli Scrittori, contemporanei alla perversione di quello una volta pietosissi-
mo

mo Regno (a); ristringeremo perciò il discorso alla famosissima Università di Parigi, che sola rimane a i Cattolici delle tre predette antiche Accademie. Ma nel Collegio, e nelle Scuole di questa è certissimo, che a i Minori vetusti hanno succeduto i Minori Osservanti, i quali anche *ne'* dì nostri hanno ivi le pubbliche Cattedre, ivi fanno i loro corsi di Studenti, e di Baccellieri, ivi sono Lettori, e Reggenti, ivi ricevono la laurea di Maestri, ed ivi hanno tutti gli ufizj, e i gradi Scolastici degli antichi Francescani; perocchè il gran Convento Francescano di Parigi, con tutti i suoi diritti in quella Università, è degli odierni Osservanti; ed i Conventuali non hanno Convento veruno in Parigi, nè parte alcuna nella già detta insigne Università. Dunque l' antichissimo Parigino Magistero, che solo rimane all' Ordine Minoritico de' Magisterj del primo suo secolo, e de' più vetusti dell' Ordine, è degli odierni Minori Osservanti, e non già de' PP. Conventuali: ond' è, che l' Alense, il Rupella, San Buonaventura, Scoto, e tutti gli altri Maestri Francescani, che in tre interi secoli furono laureati Maestri Parigini, o fiorirono nella già detta celebre Università, eziandio secondo i loro gradi scolastici, spettano al Corpo degli odierni Minori Osservanti più tosto, che all' odierna Comunità de' Conventuali.

V. Falso, falso, esclama il Ragionista nella sua pagina 172. „:
„ Imperocchè se ben oggi gli Osservanti dimorano nel gran Convento
„ di Parigi, dove quegli (*antichi Maestri*) dimorarono, non fu però
„ così insino all' anno 1502., ma v' abitarono i Conventuali. *Cùm ad an-*
„ *num* 1502., dice il Gonzaga (p. 1. fol. 133.) *Conventualium more*
„ *illic viveretur*. *Cùm verò ad annum* 1502. *Conventualium more, sicut*
„ *in aliis Galliæ Congregationibus, illic viveretur*, scrive il Wadingo
„ (*all' anno* 1234. *n.* 31.) E lo stesso abbiamo per le Costituzioni Ales-
„ sandrine *cap.* 5. de' Conventuali, distese nell' anno 1500., le quali
„ stabilirono molte cose per i Baccellieri, Maestri, e Reggenti, e vi-
„ sita del gran Convento di Parigi. Laonde siccome oggi se questo
„ Convento si trasferisse ne' Cappuccini, que' celebri Osservanti, che
„ dall' anno 1502. fin oggi v' abitarono, non diventerebbero Cappuc-
„ cini; così neppure quegli, che vi fiorirono dall' anno 1217 quando fu
„ eretto lo stesso Convento, fin all' anno 1502., quando n' uscirono i
„ Conventuali, poterono diventare Osservanti. VI.

(a) *Fratres autem Minores, qui de Observantia vulgò dicuntur, cùm hac iniquitate permoti, liberiùs loquerentur, tam in publicis disputationibus, quàm Concionibus sacris, Matrimoniumque Catharinæ acerrimè defenderent (præcipuè verò Londini duo Patres doctissimi Elstonus, & Peytonus) ob hanc rem totus Ordo in tanto apud Regem* (Henricum VIII.) *odio fuit, ut tertio Idus Augusti Fratres isti ex omnibus Ordinis sui Monasteriis, ut supra diximus, pellerentur, variosque in carceres conjicerentur, adeo ut plusquam ducenti eodem tempore in custodiis numerarentur.* Nicolaus Sanderus de orig., & progr. Schism. Anglic. lib. 1. pag. 86. *Denique ne quicquam ad summam & impietatem, & stultitiam in hoc genere deesset, effecerunt, ut petulantes juvenes horum Scriptorum, tanquam jam recenter mortuorum, ingentem conquisitam struem in ludicro spectaculo per Urbem in feretro circumferrent, & demum in foro cum cantibus lugubribus concremarent* (libros nempe Theologorum Scholasticorum, præsertim Lombardi, Aquinatis, & Scoti) *Hoc appellabant funus, seu exequias Scoti, ac Scotistarum*. Idem ibi lib. 2. pag. 196. *ed. Ingolstad.*

VI. Falso, falsissimo, io rispondo, è quanto vuol quì vendere il Ragionista. Imperocchè sebbene, come scrivono ne' sopracitati luoghi Monsignor Francesco Gonzaga, ed il P. Wadingo, all' anno 1502., quando il Ministro Generale P. Egidio Delfini portatosi in Francia riformò quelle Provincie, anche nel gran Convento Francescano di Parigi si vivesse giusta l'uso de' Conventuali; contuttociò non può pretendersi, che ivi dall'anno 1217. fino all' anno 1502. siasi tenuta la vita degli odierni Conventuali, e che per conseguenza tra gli odierni Minori Conventuali annoverare si debbano quei celebri Francescani, che in quel gran Convento in detto tratto di tempo fiorirono. Tanto vengo provando: primieramente, perchè (come ho sopra più volte dimostrato, e specialmente nel secondo libro) il Conventualesimo, che precedette a i tempi del Concilio di Trento, o, se tanto si vuole, al Pontificato di Lione X., si è tutto estinto, e gli odierni Minori Conventuali sono una nuova specie di Frati Minori, distinta così dalla Religione fondata da San Francesco, e da i Conventuali dell'anno 1502, e degli anni antecedenti, come dagli odierni PP. Cappuccini, e dagli odierni Minori Osservanti; e perciò non hanno che fare co i Conventuali vetusti, i quali nell' abito, nelle leggi, nella formola di Professione, e nel voto di altissima Povertà, carattere specifico della Religione Francescana, si conformavano cogli odierni Minori Osservanti, e non cogli odierni PP. Conventuali.

VII. Secondariamente, quando anche gli antichi terminati Conventuali appartener dovessero al numero piuttosto de' Conventuali odierni, che al Corpo degli Osservanti, non per tanto il Ragionista non potrebbe far suoi l'Alense, il Rupella, San Buonaventura, Riccardo da Mediavilla (laureato in Oxford, e poi Maestro Reggente in Parigi) Giovanni Duns, e tanti altri celebri Maestri Francescani, che fiorirono in Francia, e nelle Scuole del gran Convento, e dell' Università di Parigi. Conciossiachè, come si è provato nel primo, nel terzo, e nel quarto libro, il vetusto Conventualesimo distinto dalla Regolare Osservanza non ebbe l' origine se non che dopo la peste dell'anno 1348, e forse anche dopo lo Scisma terminato nel Concilio di Costanza: e ciò è vero, tanto se prendiamo il Conventualesimo, in quanto significa una *moltitudine di Frati rilassati*, come si è mostrato nel primo libro, quanto se il prendiamo, in quanto significa una *moltitudine di Frati dispensati circa l' uso delle rendite, e delle successioni ereditarie*, come si è mostrato nel terzo, e nel quarto libro: mercè che i privilegj contrarj alla purità della Regola non videro la luce pria della riferita peste. Ma i mentovati celebri Dottori Francescani fiorirono molto prima della peste suddetta; poichè l'ultimo di essi, che fu Scoto, dicesi, che morì nell' anno 1308.: dunque fiorirono prima che nascesse il vecchio Conventualesimo, quando la Religione Francescana era tutta indivisa, ed ogni suo Religioso era senza fallo di professione Osservante, quantunque non si chiamasse *Osservante*; perchè allora non vi erano Conventuali, da' quali con tal nome si avesse a distinguere. Adunque se gli antichi Conventuali appartenessero a i Conventuali odierni, questi

potreb-

potrebbero appropriarsi i soli Dottori, che nel gran Convento di Parigi vissero dal Concilio di Costanza fino all'anno 1502: quelli poi, che ivi fiorirono, e vissero dal principio dell'Ordine fino al detto Concilio, o alla detta peste (tra i quali sono l'Alense, il Rupella, San Buonaventura, Riccardo, Scoto, ed altri) tutti apparterrebbero agli odierni Minori Osservanti. Così questo, come l'antecedente argomento è fondato sulle regole stesse de' raziocinj del Ragionista: poichè questi scrive nella pagina 401., che i Conventuali sono *una Religione nata, e cresciuta tra i Privilegj*, e per conseguanza non più antica degli ottenuti Privilegj: e nella pagina 391. per provare, che il P. Generale Antonio Rusconi non fu mezzo Osservante, e mezzo Conventuale, scrive: *o professava le dispense introdotte nell'Ordine, e così era tutto Conventuale; o professava la purità della Regola, e così sarebbe stato tutto Osservante*. Aggiugne nella pagina 283.: *per veramente distinguere, se i primi abitatori de' Conventi vetusti erano Conventuali, sarà meglio considerare, qual' era il loro Istituto. E se io altrove ò mostrato, che accettarono le rendite, le successioni reditarie, ed altre cose abborrite dall'Osservanza, come possono affermarsi Osservanti?* Quindi si conosce esser giusta regola de'raziocinj del Ragionista la seguente: Quelli che professarono la purità della Regola di S. Francesco, furono tutti Osservanti; e Conventuali non furono, se non che quelli, i quali accettarono le dispense, e secondo queste vissero: ma, come si è dimostrato nel terzo libro, i Frati Minori ne' primi due secoli dell'Ordine, e avanti la prima dispensa, ottenuta da Martino V. nel 1430., tutti professarono la purità della Regola senz' alcuna dispensa; dunque non furono Conventuali, ma bensì Osservanti; e tali per conseguenza furono l'Alense, S. Buonaventura, Scoto, Riccardo, Mayrone, e gli altri celebri Dottori Francescani, che fiorirono ne'detti primi due secoli.

VIII. Per terzo, il voler supporre, che San Buonaventura, e gli altri prefati celebri Maestri Francescani abbiano vivuto nel gran Convento di Parigi *more Conventualium*, all' uso de' Conventuali, che nell' anno 1502., e poco prima, ivi ed in altri Conventi delle Congregazioni di Francia vivevano, è un ingiuria intollerabile contro a San Buonaventura, e a tutti gli altri predetti celebri Francescani. Essendo che il vivere *more Conventualium*, all' uso de' Conventuali dell' anno 1502., e degli anni antecedenti, non è già un conformarsi alla religiosissima vita degli odierni PP. Minori Conventuali, ma è più tosto un condurre una vita contraria agl' istituti Francescani, non onesta, non regolare; una vita, che faccia ostacolo alla Santità, che sia ne' bei campi delle Sacre Religioni una mal' erba, e un mostro composto di molti mostri; e in somma una vita, la quale sia di tanto scandalo nella Chiesa d' Iddio, che sia cagione del perdimento delle Anime, che muova le Città, i Principi, i Cardinali, i Prelati, ed un intero Mondo a risentirsi contro di essa; e che meriti di essere affatto estinta negli Ordini Religiosi colle necessarie riforme, come fu da San Pio V. bandita in tutte le Spagne, da tutti gli altri Religiosi perseguitata, e distrutta ne' proprj Capitoli generali; deplorata univer-

universalmente da'buoni; e da i zelanti Teologi giudicata un pericolo prossimo di dannazione, come apparisce dal mio primo libro. Dunque se quei celebri Maestri Francescani, che, come dice anche il Ragionista, furono *ad un' ora dottissimi, e santissimi*, avessero menata ne' giorni loro questa vita degli antichi Conventuali, non sarebbero stati certamente santissimi; ma degni più tosto di esser compianti tra gli altri, che renderono più miserabili quei tempi del vecchio descritto Conventualesimo. Quindi è, che non senza grave ingiuria de' medesimi viene a supporsi dal Ragionista, che abbian' eglino tenuta in Parigi la vita de' Conventuali dell'anno 1502., e degli anni antecedenti fino al Concilio di Costanza in circa.

X. Quarto, il Ragionista nella sua riferita risposta con astuzia falsamente suppone, che quando nell'anno 1502. fu riformato il gran Convento Francescano di Parigi, col ridursi all'osservanza regolare, passasse allora in potere degli Osservanti, detti *della Famiglia*: il che, come io diceva, falsamente si suppone. Imperciocchè passò allora quel gran Convento all'osservanza sì; ma senza cessare di esser membro della Comunità dell'Ordine, e di esser soggetto immediatamente alla giurisdizione de' Ministri della Provincia, e dell'Ordine tutto: in una parola, si fece osservante del numero di quelli, che dicevansi *Osservanti dentro la Comunità*, e non già di quelli, che stavano immediatamente sotto la giurisdizione de' Vicarj della Famiglia. Malamente per tanto il Ragionista scrive, che indi uscirono quei Conventuali antichi, e vi entrarono gli Osservanti; mentre, eccettuati alcuni, quei Conventuali, che v' erano nell' anno 1502., deposto colla debita riforma il Conventualesimo, co' suoi abusi, e privilegj, tutti restarono ivi, fattisi Osservanti, e ridottosi il Convento nello stato stesso, in cui era pria che abbracciasse il Conventualesimo. Tanto apparisce dall' Autore del *Memoriale dell' Ordine*, che a questa riforma fu contemporaneo, e presente. *Questo Generale* (egli dice del P. Egidio Delfini) *andato nelle parti della Francia ridusse molti solenni Conventi alla stretta, e prima osservanza, introducendovi de' Frati dell'Osservanza, e Obbedienza regolare, soggetti a i Ministri* (non dice, soggetti a i Vicarj) *e particolarmente ridusse il Convento di San Buonaventura in Lione, quello di Parigi, e molti altri nelle dette parti, e Provincie: togliendo via i Ministri, i Custodi, ed i Guardiani Conventuali, e istituendovene altri della detta Obbedienza, e Osservanza regolare, e introducendovi de' Frati di tal' Osservanza, e Obbedienza, mandati via quei Conventuali, che non si vollero veramente riformare: tutto fece per la premura, e coll' assistenza de' Padri a se soggetti della detta Obbedienza, ed Osservanza, coll' ajuto, e favore di Luigi XII. Re di Francia, del Cardinal Giorgio Legato in Francia, di altri Prelati, e de' Signori della suprema Curia del Parlamento di Parigi, da' quali tutti si favorì amplissimamente alla Riforma, e a i Riformatori. Questo Generale, fatti diversi Statuti locali insieme coi Padri della più antica Osservanza regolare, pel mantenimento della Riforma, e per lo Studio nel detto Convento Parigino, volendo andare a riformare altre Provincie, lavò i piedi a tutti i Frati,*
non

non senza lagrime di molti, nè senza gran fatica, per la tanta moltitudine di Studenti, e di Giovani; e spesso ivi lavò eziandio gli utensili di cucina, e fece altri esempj di umiltà, sempre andando umilmente a piè nudi, e cogli zoccoli (*a*). Non credo, che di questo Ministro Generale il Ragionista avrà ardimento di affermare, che vivesse *all'usanza de' Conventuali*. Ma tanto è vero, che il Convento di Parigi, e gli altri Conventi della Francia riformati dal predetto Generale, non passarono agli *Osservanti della Famiglia*, quanto è vero, che la Famiglia Osservante, vedendo riformati, e fatti a se simili quei Conventi, tentò di soggettarsene alcuni, e di trargli al suo numero: di che accortosi il Generale, fece ricorso a Giulio II., ed ottenne l'emanazione del Breve *Nobis significare curasti* (1), in cui sotto pena di Scomunica venne proibita una tal cosa. Se dunque la detta Osservante Famiglia volea soggettarsi quei Conventi riformati, segno è, che quelli non appartenevano alla medesima, e che per conseguenza erano Osservanti, e non della Famiglia. Non voleva il Ragionista, che si sapesse una tal cosa, affinchè non si rendesse palese, che anche nella Comunità dell' Ordine, e fuori della Famiglia, che sola ei suppone Osservante, vi erano de' Conventi di veri Osservanti, e veri Antecessori degli Osservanti odierni.

(1) *Apud Firmamenta 3. Ord. 2. par. tract. 2. fol. 41. col. 1.*

X. Or se quel gran Convento di Parigi, come altri molti della

(a) *Hic Generalis partes Gallicanas adiens, multos solemnes Conventus per introductionem Fratrum Observantiæ, & Obedientiæ regularis, Ministris subditorum, ad strictam, & primam observantiam reduxit, tam per se ipsum, quàm per diversos Commissarios suos, præcipuè Conventum S. Bonaventuræ in Lugduno, CONVENTUM PARISIENSEM, & multos alios in dictis partibus, Ministros Conventuales, Guardianos, & Custodes absolvendo, & alios dictæ Obedientiæ, & Observantiæ regularis instituendo, ac Fratres hujusmodi Observantiæ, & Obedientiæ (amotis Fratribus Conventualibus, reformari ad verum nolentibus) introducendo, procurantibus, & assistentibus sibi Patribus dictæ Obedientiæ, & Observantiæ regularis, illi subditis; præsidio etiam, ac favore Christianissimi Regis Franciæ Ludovici XII., ac Reverendissimi Domini Georgii Cardinalis de Ambasia, Legati in Francia, & aliorum Prælatorum, necnon Dominorum supremæ Curiæ Parlamenti Parisiensis: qui omnes reformationi, & reformatoribus multa auxilia, & amplissimos favores præbuerunt. Hic diversis Statutis Localibus pro manutentione reformationis, & Studio in dicto CONVENTU PARISIENSI, cum Patribus antiquioris Observantiæ Regularis editis, ad alias Provincias reformandas accedere volens, in signum dilectionis, & amoris, ac profundissimæ humilitatis, exemplo Christi, omnium Fratrum pedes devotissimè lavit, non sine lachrymis multorum, & non sine maximo labore, propter tantam multitudinem Studentium, & Juvenum. Sed & sæpius ibi utensilia coquinæ in propria lavit, & alia humilitatis opera cæteris in exemplum exercuit: nudis semper pedibus cum zoccolis humiliter incedendo. Et tandem valedicens, & benedicens lachrimantibus Fratribus, recessit, & ad partes Hispaniæ profectus est. Ibique gratanter a Catholico Rege, & Regina susceptus est, quorum assistentia pro posse reformans &c.* Apud. Firmamenta 3. Ord. part. 1. fol. 38. col. 2. & seq.. Vid. supra lib. 1. cap. 3. §. 4. n. 1. pag. 119. in notis sub lit. (a).

Propter quod a cætero, jam gratia Dei, in multis, maximè in dicto PARISIENSI STUDIO, curato tanto morbo, multò magis cautiores, & vigilantiores esse debent omnes illic, & alibi studentes, maximè ipsorum Studiorum Rectores, Lectores, & Prælati omnes, ne (quod absit) post tam laboriosam curationem, & veram reformationem sic laboriosè introductam ad verum, recidivam patiantur, & ne fiant novissima illorum pejora prioribus. Monebat contemporaneus Auctor supra laud. Tractatus *de Studiis, & Studentium præmonitis* apud eadem Firmamenta part. 4. fol. 100. a tergo, & fol. 102. col. 1.

Francia, nell' anno 1502., per mezzo della riforma della vita tornatoſene dal Conventualeſimo antico alla primiera, ed antica oſſervanza della purità della Regola, non ceſsò di eſſere della Comunità dell'Ordine, e non ſi ſoggettò a i Vicarj della Famiglia, ma reſtò nel medeſimo ſtato, in cui era per l'addietro, ſalvo il ſolo abbandonamento del ſopraſſeminato Conventualeſimo; chiaro è, che ſe agli odierni Minori Oſſervanti appartengono tutti gli Uomini celebri, che in quello fiorirono dall' anno 1502. fin all' anno 1517., come confeſſa il Ragioniſta, agli ſteſſi Oſſervanti ſimilmente appartener debbono tutti gli altri Religioſi celebri, che ivi fiorirono ne' tempi antecedenti all' intruſovi Conventualeſimo antico: e per conſeguenza degli Oſſervanti ſono tutti quegl' inſigni Religioſi, e Maeſtri, che ivi abitarono ne' primi due ſecoli Franceſcani, e prima che il vecchio eſtinto Conventualeſimo (nato, come ſi provò nel primo libro, dalle calamità della peſte dell' anno 1348., e dello Sciſma terminato nel Concilio di Coſtanza) ivi entraſſe a diſturbare cogli abuſi, e colle poi ottenute diſpenſe di rendite, e di ſucceſſioni ereditarie, l'oſſervanza della purità della Regola di San Franceſco. Di tal conſeguenza è manifeſta la ragione; imperocchè i Franceſcani, che in quel gran Convento fiorirono dall' anno 1502. al 1517. ſpettano agli odierni Oſſervanti, non già perchè foſſero eglino della *Famiglia* ſoggetta a i Vicarj, della quale, come moſtrai, non erano, ma perchè profeſſavano l'oſſervanza della purità della Regola, e non avevano gli abuſi, nè i privilegj, o diſpenſe del Conventualeſimo: ma l' oſſervanza della purità della medeſima Regola profeſſarono tutti i Franceſcani, che ivi precedettero a i predetti tempi del nato Conventualeſimo, e tutti viſſero ſenza gli abuſi, e ſenza i privilegj, e le diſpenſe de' Conventuali: dunque per la medeſima ragione, ſiccome i Franceſcani, che nel gran Convento di Parigi fiorirono dall' anno 1502. al 1517. appartengono alla Comunita degli odierni Minori Oſſervanti, così anche i più antichi Franceſcani, che ivi fiorirono, e altrove, dal principio dell' Ordine, fino all' anno 1348, o fino al Concilio di Coſtanza, cioè, fino al naſcimento del vetuſto Conventualeſimo, appartengono alla Comunità degli odierni Minori Oſſervanti, benchè neppur eglino foſſero della *Famiglia Oſſervante*, poſta immediatamente ſotto la giuriſdizione de' proprj Vicarj. L' argumento pare in ogni ſua parte fortiſſimo; poichè il gran Convento di Parigi mediante la riforma dell'anno 1502. altro non fece, che ridurſi alla *prima oſſervanza*, cioè, allo ſtato, in cui era prima che vi entraſſero le rilaſſatezze, e le diſpenſe de' vetuſti Conventuali: dunque, ſe per queſta riforma, come vuole il Ragioniſta, fu fatto della Comunità degli odierni Oſſervanti, anche pria dell' ivi introdotto Conventualeſimo, quando era nel medeſimo ſtato, in cui fu ridotto per mezzo della prefata riforma, doveva appartenere agli odierni Oſſervanti. Laonde, ſe ſtiamo eziandio ſu i principj tacitamente accordati dal Ragioniſta, veri eredi, e ſucceſſori degli antichi Franceſcani nell' antichiſſimo grado del Magiſtero ſono gli Oſſervanti, e non già i Conventuali; ed agli Oſſervanti ſpettano l' Aleſe, San Buonaventura, Scoto, e tanti altri famoſiſſimi Maeſtri Franceſcani,

cescani, che in Parigi, e altrove, certamente fiorirono prima dell'anno della peste suddetta, e prima del nascimento de' vetusti Conventuali.

XI. Tanto siegue, come dissi, da i principj del Ragionista, che nel premesso suo testo accorda, che degl' Osservanti sieno tutti i Francescani, i quali fiorirono in Parigi dall'anno 1502., e dalla verità della Storia Minoritica, la quale ci fa sapere, che quel gran Convento non mai fu degli Osservanti, detti *della Famiglia*. Ma se vogliamo argomentare da' principj più generali, e parimente veri, provati già più volte ne' precedenti libri, possiamo facilmente conchiudere, che agli odierni Osservanti appartengano anche tutti gli altri Frati, che ivi, e altrove abitarono, eziandio ne' tempi stessi del vetusto estinto Conventualesimo, e che furono veri antichi Conventuali; conciossiachè questi, con tutti i loro abusi, e con tutte le loro dispense, non mai poterono deporre l'attributo caratteristico, e specifico de' Frati Minori dell' antica Osservanza, e Religione fondata da San Francesco, voglio dire l' altissima Povertà, e farsi in comune proprietarj, e possedenti, come gli odierni PP. Conventuali: non mai poterono abbandonare l'antica professione Francescana, e l' antica forma dell' abito Minoritico, nè professare secondo le amplissime dispense del Concilio di Trento, delle Costituzioni Piane, e delle Urbane, che renderono la Regola de' Conventuali di un' altra specie da quella de' Cappuccini, degli Osservanti, e de' Francescani de' due primi loro secoli, come gli odierni PP. Conventuali: ma dovettero anche i Conventuali vetusti, nello spropriamento in particolare, ed in comune, nell' abito, nelle leggi, nell' andare scalzi, e in tutte le altre cose, fuori del solo uso semplice delle rendite, e delle successioni ereditarie, assomigliarsi totalmente agli odierni Minori Osservanti, e a tutti gli altri Francescani, che fiorirono prima del nascimento del vecchio Conventualesimo. Dunque gli antichi predetti Conventuali appartengono più tosto agli odierni Osservanti, che agli odierni Conventuali; e perciò gli odierni Osservanti possono dire, che senza interrompimento veruno abitarono nel gran Convento di Parigi (ed in qualunque altro antico Convento, il quale restò loro, quando nell'anno 1517. Lione X. tolse via dalla loro Comunità il Conventualesimo, che non volle riformarsi) dal dì della fondazione del Convento fino al presente giorno, quantunque il gran Convento di Parigi (e così di altri simili) per qualche tempo sia stato abitato da i Conventuali vetusti; perchè questi spettando più tosto agli odierni Osservanti, che agli odierni Conventuali, col loro interponimento non guastano la continuata successione degli Osservanti.

XII. Questa, come io dissi, è conseguenza vera, che scende da principj incontrastabili, da me provati negli antecedenti libri. Ma per non dar tanta pena al Ragionista, voglio per ora ammettergli, benchè contro ragione, che il vetusto Conventualesimo appartenga più tosto a i suoi odierni Conventuali; e per conseguenza, che il gran Convento di Parigi, e così tutti gli altri Conventi, ove abitarono gli antichi Conventuali, per tutto il tempo, in cui questi vi abitarono, stati non sieno degli Osservanti, e che perciò rotta siasi la continuata successione

de' Maestri Parigini Osservanti, e passato sia negli odierni Conventuali il Magistero di quella, e di altre antiche Università, per tutto il tempo del vetusto Conventualesimo. Ciò dato, può forse conchiudersi, che agli odierni Osservanti non appartengano gli antichi Maestri, precedenti al nato vetusto Conventualesimo, e che gli Osservanti non sieno i veri eredi dell' antico, e più celebre Magistero dell' Ordine, qual'è il Magistero dell' Università Parigina? Nò certamente: questo non può conchiudersi, se prima non si fa, che quei Maestri, e antichi Religiosi, precedenti al Conventualesimo, de' quali era l' antico Magistero, non fossero nell' istituto, e nella vita religiosa simili agli odierni Osservanti; e che gli odierni Osservanti non abbiano di essi ereditato, siccome le antiche leggi, l' abito, la professione, e il Generalato di tutto l' Ordine Francescano, così ancora il Magistero, i loro posti delle Università, e le Cattedre. Dunque da questa data falsa supposizione solamente ne seguirebbe, che per tutto il tempo, in cui abitarono i Conventuali nel gran Convento di Parigi, e in altri, e tennero gli antichi posti nelle pubbliche Università elette dall' Ordine per la laurea de' suoi Religiosi, fosse stata interrotta la successione degli Osservanti ne' detti Conventi, posti, gradi, e ufizj, e poi fosse stata riposta in piede quando ne' prefati Conventi, scacciatone l' intrusovi Conventualesimo, si restituì la primiera Osservanza. Ma quest' interrompimento non fa, che agli odierni Osservanti non appartengano tutti gli antichi Religiosi, precedenti al Conventualesimo, e tutti i loro diritti, e gradi: conforme se i Cattolici tornassero a riavere i Vescovadi, e la plebe dell' Oriente scismatico, a i Cattolici nuovamente ivi tornati apparterrebbero tutti gli antichi Vescovi, e Fedeli, che in quelle parti dell' Oriente fiorirono prima dell' entratovi Scisma; tuttochè per tutto il tempo, in cui fu ivi lo Scisma, vi fosse stata interrotta la successione de' Vescovi, e de' Fedeli Cattolici.

XIII. Quindi apparisce la vera cagione, per cui, se i PP. Cappuccini oggi entrassero ad abitare nel gran Convento degli Osservanti di Parigi, non per tanto a i Cappuccini non apparterrebbero gli Osservanti, e gli altri Francescani, che ivi prima di questo giorno fiorirono; e poi agli odierni Osservanti quantunque subentrati in qualche vetusto Convento, dopo avervi dimorato per qualche tempo i Conventuali, debbano appartenere tutti gli antichi Minori, che ivi fiorirono prima dell' odierno Conventualesimo. Conciossiachè questa cagione non è l'esservi subentrati ad abitare; ma è perchè gli antichi Minori furono del tutto simili agli odierni Osservanti, e non agli odierni Conventuali: ma non così gli Osservanti, ed altri Francescani vetusti, che nella data supposizione dentro il gran Convento di Parigi, o altrove, preceduto avrebbero a i Cappuccini, sarebbero stati simili a i Cappuccini; anzi da questi si sarebbero tanto distinti, quanto si distingue oggi da un Cappuccino un Osservante: ond' è, che la parità non corre, e che l'argumento del Ragionista pecca di fallacia, prendendo per cagione quel che non è vera cagione, ma è cosa del tutto materiale, e indifferente; mentre tale appunto è, per trarre alla sua Comunità

munità gli antichi, l'avere, o il non avere i loro Conventi: quindi è, che agli odierni Osservanti apparterrebbero tutti gli antichi Francescani del gran Convento di Parigi, quantunque oggi fosse questo abitato da i Cappuccini; e quindi è, che agli odierni Osservanti appartengono tutti gli antichi Religiosi, che prima de' Conventuali abitarono negli antichi Conventi, oggi abitati da' Conventuali; conforme alla Chiesa Cattolica appartengono tutti gli antichi Fedeli, che fiorirono nel Giappone, e ne' luoghi, donde oggi essa è bandita. Non occorre per tanto, che il Ragionista si scaldi, come fa, per far sapere, che i suoi PP. Conventuali oggi hanno il possesso di molti antichi Conventi dell'Ordine. Se le pietre, che tai Conventi compongono hanno qualche virtù di esclamare, come egli minaccia nel Frontespizio delle sue *Ragioni*, esclamano per gli Osservanti, che ne furono i primi abitatori; e fanno sapere colle loro antiche sculture, e pitture, quasi con tante lingue, che prima furono que' Conventi abitati da Religiosi vilmente vestiti, e scalzi, come gli odierni Osservanti, e poi da i PP. Conventuali di esterna divisa, e di professione diversi da tutti gli antichi Frati Minori, e dagli odierni Osservanti, come si è provato nel secondo, e nel quinto libro.

XIV. Questo medesimo argomento maneggiar potrei, per provare, che agli odierni Osservanti appartenesse anche l'altro antico Magistero dell'Università di Oxford; leggendo io negli Annali dell'Ordine, all' anno 1410., che sotto il Pontificato di Giovanni XXIII., quando l'Inghilterra era tuttavia Cattolica, *il P. Pietro Ruscelli, professore della Regolare Osservanza*, dicevasi *alunno dell'Accademia di Oxford, e Dottore di Sacra Teologia* (1), segno evidente, che allora i Minori Osservanti avevano alunni, posti, e Cattedre anche in quell'Accademia. Ma poichè, come dissi, oggi l'Ordine Francescano de' tre più vetusti Magisterj non ha, che il Parigino, perciò, senza pena veruna, dell'uso, che potrei novellamente fare dell'esposto argumento, anche circa l'Università di Oxford, ne faccio un dono gratuito al Ragionista; bastandomi quanto già dissi, per inferire, che dell'antico Magistero dell' Ordine sieno gli eredi, più tosto che i Conventuali, gli odierni Osservanti, e che della Comunità di questi, più tosto che di quella de' Conventuali, debbano dirsi l'Alense, San Buonaventura, il Rupellio, Riccardo, Scoto, Occamo, il Mayrone, e tutti gli altri celebri Maestri de' primi secoli Francescani. Taccio del testo delle Costituzioni Alessandrine dell'anno 1500., allegate dal Ragionista, perchè già confessai, che nel detto anno nel gran Convento di Parigi abitavano i vetusti rilassati Conventuali, de' quali due anni dopoi, gran parte abbracciando la riforma proposta dal Ministro generale P. Egidio Delfini, si fece Osservante, e l'altra parte ostinata nel Conventualesimo fu indi rimossa, e nel luogo di questa ivi succedettero altrettanti Osservanti della Comunità dell'Ordine, come dissi di sopra.

(1) *Vvad. tom. 9. ed. Rom. pag. 343. n. 18.*

CAP.

CAP. VIII.

Si risolve, se tra i Frati della Famiglia Osservante, inclusa da Lione X. nella Comunità degli odierni Minori Osservanti, si coltivassero gli Studj; e si scopre la cagione, per cui da alcuni di essi non si volevano.

I. Nella fine del suo settimo capitolo il Ragionista, per far parere, che degli odierni Osservanti non sieno i Maestri de' primi due secoli Francescani, forma un somiglievole dilemma: Se i Francescani Maestri de' due primi secoli fossero del Corpo degli Osservanti, o stati sarebbero de' loro Lettori giubilati, o de'loro Lettori semplici: ma non furono del numero de' Lettori giubilati Osservanti, nè del numero de'loro Lettori semplici: dunque non appartengono al Corpo, o Comunità degli odierni Osservanti. Che quei vetusti Maestri non sieno stati del numero de' Giubilati Osservanti, si prova; perchè, come scrive il P. Santoro Minore Osservante, i Lettori giubilati Osservanti non trapassano l' anno 1590., quando gli Osservanti, per dar maggiore stimolo a i loro Lettori, nella loro Congregazione generale Napoletana prescrissero alcuni premj, e alcune prerogative per coloro, i quali per dieci anni continui esercitavansi nella Lettura di Teologia. Che eglino neppur sieno stati del numero de' semplici Lettori Osservanti, si prova; perchè questi lor semplici Lettori non trapassano l' anno 1440., quando San Bernardino, ch' era Commessario degli Osservanti, vedendo da una parte, che i suoi Osservanti erano richiesti per Confessori da molti Principi, e dall' altra considerando, che non avevano scienza bastevole per confessare, piantò in dett' anno il primo Studio Osservante, e fu di sola Teologia morale, in Perugia, come scrive il Wadingo all' anno 1440., numero 8.: e tutti gli altri Studj sono posteriori a questo di Perugia: e cominciò ad aprirgli San Giovanni da Capistrano, quando esortato da Eugenio IV., e da alcuni Cardinali, nell' anno 1443., per le sue Costituzioni ordinò, *che ogni Osservante Vicario nella sua rispettiva Provincia determinasse uno, o più luoghi di Studio, in cui collocati fossero Frati idonei così ad imparare, come ad insignare le scienze primitive, e la Sacra Pagina*. Ma questa erezione di Studj costò al Santo non poche inquietudini; perchè gli Osservanti, essendosi conservati dal lor principio, per lo spazio di settant' anni, in una santa semplicità senza Studj, come si ha dalle Cronache (par. 3. lib. 1. cap. 63.) pareva, che questi potessero pregiudicare all' umiltà, e povertà Francescana; e perciò il Capistrano stentò molto a quietargli. Prima dunque dell'

dell' anno 1440. gli Osservanti non tenevano Lettori, nè Studj; ed alla riserva d'alcuni pochi Uomini dotti tra essi passati o da' Conventuali, o dal secolo, tutti gli altri, dice il Wadingo citato, contentavansi ne' lor meschini tugurj d'attendere più alla penitenza, e alla contemplazione, che alle lettere; perchè, torno a dire, i primitivi Osservanti avevano un abborrimento estremo agli Studj. E ne sia testimonio San Bernardino, il quale avendo studiato nel secolo, quando poi nell' anno 1405., fatto Sacerdote, volle incominciare a predicare, riferisce Monsignor Marco (nelle Cronache parte 3. lib.2. cap.7.) *che pareva grand' inconveniente, e impedimento a que' pochi Frati Osservanti riformati, ch' erano semplici, e poveri, giudicando, che quell' officio fosse contro la povertà, per esser necessario provedersi de' libri; contro anco all' officio divino, per esser pochi; e contrario ancora alla divozione, per l' occupazione dello Studio*. Ma se gli Osservanti dugento e più anni dopo la fondazione dell' Ordine non avevano Lettori nè giubilati, nè semplici, quantunque dopoi cominciassero ad avergli, chiaro è, che i Maestri Francescani de' primi dugento anni dell' Ordine non poterono essere nè del numero de' Lettori Osservanti giubilati, nè del numero de' Lettori semplici; e che per conseguenza gli antichi predetti Maestri non appartengono alla Comunità degli odierni Minori Osservanti.

II Così quasi *ad litteram* è l' argumento del Ragionista nella pagina 174., e nelle due seguenti. Ma ben può conoscersi, che non è a proposito; atteso che per lo più sempre si ravvolge su due fracidissimi falsi supposti, sopra rigettati più volte, e da rigettarsi appresso. Il primo falso supposto è, che ne' due primi secoli Francescani tutta sorta di Lettori ottenesse la laurea del Magistero, e non vi fossero eziandio de' *Lettori semplici*, che senza incamminarsi al Magistero esercitavano il loro ufizio, e de' Lettori, che avendo terminato il loro ufizio potevano dirsi *Lettori giubilati*, come i Canonici, che hanno terminati gli anni della lor' obbligazione al Coro, si dicono *Canonici giubilati*, e come i Soldati, che, avendo terminati gli anni della lor' obbligazione alla milizia, si dicono *Soldati giubilati*: i quali Lettori, perchè non avevano fatti i loro corsi nelle Università elette dall' Ordine, e perciò non avevano avuto il grado del Magistero, e perchè a i Lettori giubilati Francescani non erano per anche state concedute le preminenze de' Giubilati de' dì nostri, per tal cagione non si chiamavano *Maestri*; e benchè fossero Lettori giubilati, non godevano tuttavia le preminenze de' Lettori giubilati de' nostri tempi: siccome tutti i PP. Maestri degli odierni Conventuali erano veri Maestri anche avanti che fossero state concedute loro tutte le prerogative, che tali Maestri hanno ne' dì nostri. Questo primo falso supposto del Ragionista è stato rigettato ne' passati capitoli di questo libro, col mostrarsi, che la laurea del Magistero non conferivasi a tutta sorta di Lettori Teologi Francescani ne' due primi secoli, ma a quelli soli pochi, che in certe poche Università, elette a tal fine dall' Ordine, se l' erano meritata; e che gli altri moltissimi Lettori di

moltissi-

moltissimi Studj dell' Ordine, e quando facevano i loro corsi, e quando erano giubilati, dicevansi semplicemente *Lettori*.

III. Il secondo falso suo supposto è, che tutta l'Osservanza consistesse nella sola Famiglia seguace del Trinci, di San Bernardino da Siena, e di San Giovanni da Capistrano, nel tempo di questi Santi, e poi: quasichè dentro la stessa Comunità dell' Ordine, fuori della prefata famiglia, non vi fossero altri moltissimi Osservanti, i quali si mantennero ivi incorrotti con successione continuata da i tempi di San Francesco, fino a quelli di Lione X.; il numero de' quali Osservanti, benchè fosse molto diminuito ne' principali bollori del vetusto Conventualesimo, per essersi da essi ritirata la *Famiglia* in qualche modo, e per essere molti di essi diventati Conventuali, coll' abbracciare gli abusi, e le dispense di quel Conventualesimo; nulladimeno presto ricrebbe a molte, e molte migliaja, per mezzo di moltissimi Conventuali, che riformandosi tornavano all' antica Osservanza: in guisa che ne' tempi di Lione X. il numero degli Osservanti, composto di Osservanti sempre incorrotti, e di quelli, che dal Conventualesimo erano tornati all'Osservanza primitiva, era di molte, e molte migliaja di Francescani, esistenti dentro la stessa vetusta Comunità dell' Ordine: i quali, perchè in tutto si assomigliavano a i Minori del primo, e del secondo secolo, erano principalmente la Comunità dell' Ordine, incominciata da San Francesco, e da' suoi Compagni. Al detto numero di Osservanti della Comunità dell' Ordine fu da Lione X. incorporata la *Famiglia Osservante* seguace del Trinci, di San Bernardino, e di San Giovanni; e così fu composto l' odierno Corpo de' Minori Osservanti, dal quale, volle Lione X., che per l' avvenire sempre si assumesse il Ministro Generale di tutto l' Ordine, escludendone per sempre quei Conventuali, che non vollero tornare all' Osservanza, e ponendoli sotto l' immediata giurisdizione di un particolar Generale di nuova invenzione, da confermarsi dal Generale dell'Osservanza, e dell' Ordine tutto. Ciò presupposto, resta manifesto, che la Comunità degli odierni Osservanti non è la *Famiglia* di San Bernardino, ma è l'antica Comunità dell' Ordine Francescano, che Lione X. accrebbe con incorporare in essa la Famiglia suddetta, dopo aver tolti via dalla medesima Comunità il residuo del vetusto Conventualesimo, che non volle tornare alla purità della Regola. In vano per tanto il Ragionista pretende, e falsamente suppone, che sia lo stesso il principio degli Osservanti, con quello della prefata Famiglia; che fin che questa fiorì, non fosse la continua successione degli Osservanti anche dentro la Comunità dell' Ordine; e che la Comunità degli odierni Osservanti non sia la predetta stessa Comunità dell' Ordine, ma sia la sola prefata *Famiglia*, cui da Lione X. s' incorporassero alcuni pochi Riformati, e poi per grazia speciale, e non per debito di convenienza, si desse la facoltà di eleggere dal numero de' suoi Alunni il Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Minori. Questa pretensione, e questo falsissimo supposto di colui si rigetterà dopoi in un libro, che tutto sarà occupato in tale rigettamento.

IV. A questi riflessi svanisce ben presto il dilemma del Ragionista; poi-

poichè resta palese, che i Maestri de' primi due secoli Francescani appartengono alla Comunità degli odierni Minori Osservanti, non perchè sieno eglino stati *Lettori* o giubilati, o semplici; ma perchè sono stati Maestri laureati, non già dopo avere semplicemente terminati i loro Studj in certi Collegj, o dopo avere semplicemente letta la Teologia in qualunque degli Studj generali dell'Ordine, come si laureano i Maestri degli odierni Conventuali; ma laureati dopo aver letta Teologia, e terminati i loro Corsi a tenore delle antiche leggi dell' Ordine, nell' Università di Parigi, o in altre elette dall' Ordine per la Minoritica laurea; come si laureavano anticamente, ed anche oggi si laureano, e non altrimenti, gli odierni Osservanti. Di più: appartengono alla Comunità degli odierni Osservanti quegli antichi Maestri de' primi due secoli Francescani; perchè questa è appunto l'antica Comunità professatrice della purità della Regola, in cui quelli presero l'Abito Religioso, vissero, fiorirono, e morirono, come costa da i passati miei libri. Ed ecco rovesciato a terra l'uno, e l'altro corno del gran dilemma, in quanto s'impugna contro all'odierna Comunità Minoritica Osservante: ond'è che potrei terminare il capitolo senza far caso delle altre tante cose, dal Ragionista seminate nel suo soprariferito testo, come di quelle, che non apportano giovamento, nè danno alla mia causa. Ma perchè spiacemi di abbandonare la povera Famiglia Osservante sotto il mordace taglio della penna del Ragionista, che per poco non ce la fece vedere bisognosa di andare co' putti alla dottrina ad imparare il *Pater noster*, e alla scuola ad apprendere l' *abbicci*; perciò voglio dire qualche altra cosa per pura difesa della predetta, oggi non più esistente, Famiglia.

V. E primieramente, per conoscere quanto abbia il torto il Ragionista nel vilipenderla così alla peggio, come fece, basta riflettere, che la maggior parte de' caratteri di biasimo, ch'egli le impose, vanno a ferire l'età della medesima, che precedette all' anno 1446. Ora è cosa certissima, che la Famiglia suddetta prima dell'anno 1446., in cui fu emanata la celebre Bolla Eugeniana, in vigore di cui cominciò ella ad eleggersi dal numero de' suoi i proprj Vicarj, non era esentata dalla giurisdizione de' Ministri, che a loro piacimento ad essa davano i Superiori subalterni, nè era punto separata dalla Comunità dell' Ordine; ma conveniva ella più tosto a tutti gli atti capitolari della Comunità, e aveva voce attiva, e passiva a tutte le superiorità delle Provincie, e dell' Ordine: ond'è, che di questi Frati Osservanti alcuni si leggono eletti Ministri delle Provincie stesse della Comunità Francescana, come sarebbe il B. Alberto da Sartiano, che fu fatto Ministro della Provincia di Sant' Antonio; San Bernardino da Siena, che fu fatto Ministro di Terra Santa; ed il soprariferito P. Pietro Ruscelli Dottore di Oxford, che fu fatto Ministro della Provincia d'Inghilterra, come narra il P. Wadingo. Dunque senza fallo veruno gli Osservanti, detti *della Famiglia*, prima dell' anno 1446. appartenevano alla Comunità dell' Ordine, dalla quale non erano in modo alcuno separati; ed i loro Conventi, ne' quali solevano abitare, erano come

Conventi di ritiro della medesima Comunità, ne' quali si attendeva più che altrove alla penitenza, ed alla contemplazione. Ma se così è: non erano adunque i detti Osservanti senza Studj; poichè di essi ancora, come degli altri Francescani erano tutti gli Studj della Comunità dell'Ordine, della quale, non meno che gli altri, anch'essi erano membri.

VI. Secondariamente è da notarsi, che verso l'anno 1415., quando, come dal Wadingo inculca più volte il Ragionista, gli Osservanti della Famiglia avevano la maggiore scarsezza loro di Sacerdoti, e di letterati, nell'Italia, in tutto, e per tutto eran eglino dugento in circa (1), dispersi in 34. Conventini d'Italia. E questi non solamente, come si è detto, appartenevano alla Comunità dell'Ordine; ma in oltre in un sì piccolo numero loro contavano molti Uomini dotti, e celebri, nominati dall'Annalista Serafico in varj luoghi del tomo nono de' suoi Annali, ristampati in Roma, e non negati affatto dal Ragionista. Ma se tra dugento soli Francescani, per la maggior parte laici, vi erano alcuni Uomini veramente dotti, e celebri, non dee dunque condannarsi quella semplice allor picciolissima Famiglia, come una moltitudine di gente rozza, e grossolana. Si aggiugne, che quantunque nell'Italia pochi di quella Famiglia fossero allora gli Uomini celebri per le lettere, non così talvolta fu nelle parti Oltramontane, dove la medesima Famiglia nel Concilio di Costanza dimostrò di avere Alunni più spiritosi, e risoluti. Che se poi nell'anno 1443. nel capo 9. delle sue Costituzioni San Giovanni da Capistrano ordinò, *che ogni Vicario della Famiglia nella sua Provincia determinasse uno, o più luoghi, dove si collocassero Frati, atti ad insegnare, e ad imparare nelle scienze primitive, e nella Sacra Pagina*, come narra il Ragionista; segno è, che nella Famiglia potevano trovarsi tali Frati idonei, ed in tanto numero, che bastassero per l'osservanza di tale Costituzione; altramente avrebbe comandato al vento.

(1) *Vvad. ad ann. 1415.*

VII. Non nego, che San Giovanni soffrir dovesse i lamenti di molti di quegli Osservanti, contrarj all'erezione di tali Studj tra di loro, come si legge nella Cronaca citata dal Ragionista, i quali tutti acchetò con una grave sua Pistola, scritta a tutti gli Osservanti della Famiglia d'Italia. Ma per altro queste opposizioni non derivavano dall'abborrimento, che avessero eglino in verso gli Studj considerati in se medesimi: derivavano dall'abborrimento de' danni, che in quella età in gran parte avevano incominciato a cagionare gli abusi degli Studj, e de' gradi Scolastici. Conciossiachè, altri troppo attaccato all'acquisto delle Lettere, anteponevalo allo spirito della santa orazione, e della divozione: e altri, abusandosi degli ottenuti scolastici gradi, declinava dalla disciplina regolare, tanto che potesse dire Martino V. nella sua Bolla *Apostolicæ servitutis*, che alcuni Francescani si erano fatti fare Maestri *in derogazione degli Statuti, delle ordinazioni, e dell'onore del Magistero, e in danno, piccolo non già, dell'Ordine prefato* (a): Tanto che

potesse

(a) *.... ac priscis temporibus, dum Fratres præfati secundùm Statuta, & ordinationes hujusmodi ad præfatum assumebantur honorem, pauci tantùm præclari.... invenirentur Magistri,*

potesse affermarsi dall'Autore del Trattato *de Studiis*, *& Studentium præmonitis*, che dagli abusi degli Studj l'Ordine Serafico, e altri molti, *patito avevano un gran danno*, *e che indi era insurto il principio di tutta la rilassatezza*, *e difformazione* (a). Or questi danni appunto abborrivano quegli Osservanti, conforme erano stati abborriti eziandio da quegli Osservanti, o Zelanti di Francia, che giusta la Cronaca Serafica parte 3. libro 1. capitolo 30. rappresentando al Concilio di Costanza le corruttele dell'Ordine, tra le altre cose dissero: *Ciascuno procura d'esser mandato agli Studj generali, acciocchè, essendo Lettore, e salendo ad altro grado, abbia l'esenzione, o privilegio di non andare in Coro, nè di fare altre cose comuni. Perciò molti procurano questi gradi di Maestri per la via di Roma, e alcuni altri senza lettere ancora gli ottengono nell'Ordine per questa, o altra via*.

VIII. Ma nò, mi si dirà dal Ragionista, non per l'abborrimento de' danni, che cagionati si erano dalle lettere, si opponevano alcuni di quegli Osservanti all'erezione degli Studj tra di loro; ma bensì perchè giudicavano, esser essi per se stessi di ostacolo alla povertà Francescana, all'esercizio del Coro, e alla divozione; come appunto querelavansi quando San Bernardino, fatto Sacerdote, volle incominciar a predicare, giusta le cose dette di sopra dalle Cronache de' Minori. Io però ripeto, che la Famiglia Osservante non abborriva le lettere per se stesse, ma i soli danni, che dall'abuso delle lettere partorir si potevano, ella voleva schivare; nè il Ragionista mi proverà l'opposito. Quelli poi, che per li motivi allegati nella Cronaca non approvavano, che da San Bernardino s'intraprendesse l'ufizio di Predicatore, non erano tutta la Famiglia Osservante, nè la sua maggior parte; ma erano alcuni pochi semplici del Convento di Colombajo, dove San Bernardino fece il noviziato, e la professione, dove cantò la sua prima Messa, ed in tale occasione incominciò ad esercitare l'ufizio di predicatore, impostoli *dal suo maggior Prelato*, cioè, dal Generale, come si raccoglie dalle stesse Croniche nel sopraccitato luogo. Ed è veramente una cattiva loica quella, che al Ragionista insegnò l'attribuire a tutta la Famiglia Osservante la semplicità, o lo scrupolo di alcuni pochi suoi Frati di un solo Conventino.

IX. Di alcuni soli pochi non già, ma di tutta la Famiglia predetta (mi sarà replicato) erano tali scrupoli, e tale semplicità; scrivendo il Ragionista nella sua pagina 159., 200., e altrove, che San Bernardino, conoscendogli incapaci di confessare, ed essendo i detti Frati

H 2 della

gistri, virtutibus, & laudabili fama pollentes; tamen ab aliquibus citra temporibus quamplures dictorum Provinciæ (Aragoniæ) *& Ordinis Fratres, ex eo ad honorem hujusmodi minùs digni, quod morum honestas, ac litterarum Scientia minimè suffragentur eisdem, se fecerunt ad honorem hujusmodi assumi, in derogationem Statutorum, & ordinationum, ac honoris Magisterii, & Ordinis præfatorum non modicam læsionem*. Bulla *Apostolica servitutis* Martini V. apud Vvad. tom.10. in Regest. pag.299. Vid. etiam Bull. *Cum valdè* ejusdem Martini V. apud Rodericum in Collect. Privilegiorum pag.73. Bull.2., & aliam ejusdem, quæ incipit *Cùm in humanis* apud laud. Vvad. pag.477.

(a) *Auctor Tract.* De Studiis, & Studentium præmonitis *Art.12. apud Firmamenta 3. Ord. part.4. fol.103. col.2. Vid. etiam Stat. Julii II. supra cap.2. n.1.*

della Famiglia richiesti per Confessori da molti Principi, *volle rendergli capaci coll' istituire tra essi uno Studio di Teologia Morale in Perugia. Ed era tale, e tanta in quel tempo la loro semplicità, e scarsezza, che San Bernardino, tutto che loro Commessario generale, pure fu costretto a fare il Lettore. E quando cominciò ad essi a dettare il trattato* delle Censure, *a' Sacerdoti, e Confessori Osservanti comparvero cose nuove, e pellegrine le Censure a tutti note del testo Canonico; onde agitati da scrupoli, che molti per essi erano stati dalle medesime malamente assoluti, ricorsero, per quietare le loro coscienze, ad Eugenio IV. e questo* Absolutionibus, si quæ erant invalidæ, robur, qua potuit, adjecit.

X. Così senza rispetto di quella santa divotissima Famiglia va spargendo il Ragionista, rappresentandola come incapace affatto di ascoltare le Confessioni, prima che da San Bernardino fosse stato istituito lo Studio di Teologia Morale nel Convento di San Francesco del Monte di Perugia. Ma gli Scrittori Serafici, ed il Wadingo, cui appoggia una tal sua relazione, non dicono, che il Santo istituisse quello Studio, per rendere i Sacerdoti di quella sua Famiglia *semplicemente capaci di confessare*: dicono bensì, che lo istituisse, per renderli capaci *di regolare le coscienze de' Principi, da' quali moltissimi di loro erano a tale ufizio desiderati*. Che se dovessero dirsi assolutamente incapaci di confessare tutti quei Sacerdoti, che non sono idonei a ben regolare le coscienze de' Principi, chi può dire, quanto mai dovrebbe ristringersi il numero de' Sacerdoti capaci di ascoltare le Confessioni anche ne' giorni nostri? E che? forse è lo stesso l' esser capace di dirigere le coscienze del volgo, e della plebe minuta, non soggetta a tanti pericoli di anima, difficili a conoscersi, e l' esser capace di dirigere le coscienze de' Principi, esposti al pericolo di tanti peccati di commissione, e di tanti più di ommissione, a cui non è soggetta la plebe, e per le coscienze de' quali occorrono alle volte casi di tanta difficultà, che penano a deciderli gl'interi congressi de' più valenti Teologi, e de' Giuristi? Anche i Teologi morali de' nostri giorni conoscono, che ciò non è lo stesso; mentre comunemente c' insegnano, esser necessaria più, o meno scienza nel Confessore, secondo la varietà de' luoghi, o delle persone, alle quali si ha da amministrare il Sacramento della Penitenza; onde meno ne richieggono in chi ha da confessare la sola rustica, e minuta plebe, un po' più per gli artieri, più pe' mercanti, più per la nobiltà, e per la gente di corte, e moltissimo più per la Confessione de' grandi, e de' Principi. Se dunque San Bernardino, al dire del Wadingo, e dell' Aroldo, istituì lo Studio di Morale nel Convento del Monte di Perugia, ove fin dal 1384. dimorarono Religiosi dotti, che prima erano stati professori in quella celebre Università (1); ciò non significa, che prima dell' istituzione di tale Studio nella prefata Famiglia fosse scarsezza di Sacerdoti *assolutamente capaci* di ascoltare le Confessioni; ma solo significa, che ivi fosse scarsezza di Sacerdoti capaci di ascoltare le confessioni de' Principi; ovvero, che di tali Sacerdoti non ve ne fossero tanti, quanti erano necessarj, per soddisfare alle moltissime richieste de' Principi: i quali mostrarono di farne assai più stima

(1) *Vvad. tom. 9. ed. Rom. pag. 59. n. 1. ad an. 1384.*

ſtima, di quella, che vuole oggi farne fare il Ragioniſta. Ma non è poi un prodigio d'ignoranza, che nel poco numero de' Sacerdoti, che in tal tempo avea quella piccola Famiglia, non foſſero moltiſſimi eccellenti Moraliſti, e Giuriſti, con cui ſoddisfare alle *moltiſſime* richieſte de' Principi: anzi è ciò un caſo, che in ugual numero di Sacerdoti può forſe facilmente riaccadere ne' dì noſtri; quantunque le ſcienze ſieno più raffinate, e maggiore aſſai ſia la comodità de' libri, e di ſtudiare.

XI. Quello poi, che avvenne, mentre San Bernardino a que' ſuoi Oſſervanti dettava il *Trattato delle Cenſure*, è parimente riferito alla peggio dal Ragioniſta, e ſenza citare a chi appoggi quella ſua narrazione. Dalla ſentenza latina per altro, che in fine traſcriſſe, fece congetturare, che appoggiar la voleſſe alla teſtimonianza del Padre Wadingo, di cui ſono le parole ivi traſcritte. Veggiamo per tanto, ſe dal Wadingo un tal fatto ſi rappreſenti nell'aria, che li diè il Ragioniſta. Ecco le parole del Wadingo fedelmente tradotte: „ San Bernardino da „ Siena . . . . moderatore della Congregazione (*cioè, della Famiglia Oſſervante*) conſiderando, che moltiſſimi da i Principi erano deſiderati a „ i ſegreti della coſcienza, volle rendergli idonei, iſtituito uno Studio „ di Teologia Morale nel Convento del Monte fuori della Città di Perugia. Dopoi, ad iſtigazione di altri, Eugenio Papa comandò, che „ apriſſero le Scuole di Teologia Scolaſtica, e di Legge Canonica, acciocchè ſi rendeſſero più atti ad aſcoltare le confeſſioni del popolo, che ad eſſi con frequenza ne andava, e a convertire le genti „ ſtraniere, alle quali erano mandati. Letto dallo ſteſſo Bernardino il „ trattato delle Cenſure, moltiſſimi cominciarono ad ammirare il gran „ cumulo delle Scomuniche, le quali contenevanſi nel Corpo della „ Legge, e ad eſſere agitati dagli ſcrupoli, temendo di aver forſe „ indebitamente aſſoluti gli altri, e di averne tal volta incorſe ancora „ eſſi alcune. Niccolò d' Oſimo, per raſſerenare le coſcienze di que' „ Frati, manifeſtò il fatto ad Eugenio Papa, il quale, per quanto „ potè, e convalidò le aſſoluzioni, ſe alcune foſſero ſtate invalide, „ e aſſolvè tutti i Frati dalle Cenſure, dalle quali foſſero legati „. Tanto dice il Wadingo all'anno 1440. numero 27., nella pagina 110. del tomo XI. dalla nuova edizione: e lo ſteſſo in ſoſtanza leggeſi nell' Epitome degli Annali Minoritici, fatta dall' Aroldo, all' anno ſteſſo, numero 8.

XII. Un tal racconto è in aria troppo diverſa da quella, che allo ſteſſo fatto diede il Ragioniſta, in diſcredito di quella divotiſſima Famiglia. Diſſe il Ragioniſta, *che a' Sacerdoti, e Confeſſori Oſſervanti comparvero coſe nuove, e pellegrine le Cenſure, a tutti note, del teſto Canonico*: dicono gli Annaliſti dell' Ordine, che quei Frati non ammiraſſero già le *cenſure a tutti note del teſto Canonico*, ma che ammiraſſero *il gran cumulo*, o la gran quantità *di Scomuniche contenute nel Corpo della Legge*. Altro è certamente il non ſapere le Cenſure *a tutti note* del teſto Canonico: altro è il non ſapere tutte quante le Cenſure contenute nel Corpo della Legge Canonica. Il non ſapere le Cenſure del teſto Canonico *a tutti note*, o l'averle per coſe *nuove, e pellegrine*, è coſa

cosa degna di altissimo biasimo in un Sacerdote, e specialmente in quelli, che ascoltano le Confessioni, come anche prima di tal fatto le ascoltavano quegli Osservanti. Ma il non sapere tutto il gran cumulo di Scomuniche, contenute nel Corpo della Legge Canonica (sapendosi per altro le più generali, più note, e che probabilmente possono incorrersi da i suoi penitenti) è cosa non tanto strasordinaria, che debba far comparire quella Famiglia qual mostro d'ignoranza. E in fatti, mi dica un po' il Ragionista, egli, che fa il Teologo, e l'erudito, e che l'ignoranza altrui accusa e riprende, confida forse, o crede di sapere tutte quante le Scomuniche, contenute nel Corpo della Legge Canonica? Se afferma, troverà tal volta chi vada ridendo della sua confidenza, e credulità; concios siachè non mancano Uomini dottissimi, che di se stessi tanto non credono. Ma se poi umilmente confessa, che non tutte le predette Scomuniche da lui presentemente si sanno; e con tutto ciò è degno di scusa, nè può essere screditato qual mostro d'ignoranza; molto più degni furono di scusa, e da non discreditarsi per le loro ammirazioni quegli Osservanti, che oltre l'esser poverelli, e senza comodo di procacciarsi tanti libri, erano in oltre in una età, in cui, non essendosi per anche divulgata l'arte della stampa, non molti erano i libri, nè sì dilucidati, come oggi sono, i Trattati Canonici, e delle Censure.

XIII. Se quel'a Famiglia era allora piena di Religiosi molto timorati di coscienza, in guisa che potea dirsi il giardinetto della Santità Francescana, cui presedevano Superiori, oggi venerati tra i Santi; come può credersi essere allora stata in essa così poca la cura delle Anime proprie, e delle altrui, che alla peggio si esponessero a far da Confessori persone, a cui comparir potessero cose nuove, e pellegrine le *Censure a tutti note* del testo Canonico? Si sa pure, e sapevasi anche allora, che mortalmente pecca e il suddito, che senza la necessaria scienza s'ingerisce nel ministero del Sagramento della Penitenza, e il Superiore, che tanto a lui permette, o consente. Così dunque il Ragionista in quella Famiglia, che più tosto a guisa delle anime più pure, secondo il detto di San Gregorio, riferito nel diritto Canonico (1), temeva la colpa dove non era, seppe insieme unire la cura e la negligenza delle Anime, il timore, e la temerità, il peccato, e la Santità, il governo da Santi Pastori, e da cattivi Mercenarj? Ce la rappresenti pure quanto vuole divota, santa, e buona, che la di lei bontà non potrà mai stare coll' esporsi senza la necessaria scienza alla direzione delle Anime. Ha dunque a dire, se non vuol' essere ingiuriosissimo a quei Santi Religiosi, che se avevano eglino ascoltate le altrui Confessioni Sagramentali, e data l'Assoluzione prima di aver ascoltato da San Bernardino il Trattato, ed il gran cumulo delle Censure, contenute nel Corpo della Legge Canonica, erano stati anche giudicati, ed erano in verità capaci di ascoltarle; e per conseguenza, che quantunque abborrissero i gradi Scolastici, per ragione che questi graduati, come rappresentarono al Concilio di Costanza certi Osservanti di Francia, *erano più che gli altri rilassati nella sua santa Osser-*

(1) *Can. 4. dist. 5. in Decreti par. 1.*

Osservanza, e comunemente più gonsj, che i secolari (a), non abborrivano tuttavia le scienze, e gli Studj. Onde a' i Padri del sopraddetto Concilio suggerirono, qualmente sarebbe stato bene, *che il Sacro Concilio comandasse a i Frati della riforma Osservanti, che non potessero essere promossi a questi gradi Scolastici, ma che si contentassero della scienza, senza quelli, e altri onori, non essendo necessarj, nè potendosi acquistare* (cioè, per cagione degli abusi introdotti dal vetusto Conventualesimo) *senza il danaro* (b) *tanto contrario a i Frati Minori* (1). Resta per tanto risoluto dalle cose dette in questo capitolo, che la contrarietà di alcuni Osservanti della Famiglia verso la erezione degli Studj niente pregiudica alla Comunità degli odierni Minori Osservanti, la quale non è la detta Famiglia, mantenutasi fino a i giorni loro, ma è la Comunità de' vetusti Francescani, professori della purità della Regola senza dispense, nella quale s'incorporò eziandio, e incorporandosi finì la Famiglia suddetta. Resta risoluto altresì, che quella Famiglia non mai ebbe abborrimento alla erezione degli Studj, perchè abborrisse ella le scienze, e lo studiare; ma solo perchè temeva, che per questa via passasse in lei la tiepidezza di molti della Comunità, che tutti davansi alle lettere con fine sinistro, estinguendo in se stessi lo spirito dell' orazione, e divozione, e riempiendosi di spirito di superbia, di ambizione, e d' inosservanza: pel qual motivo ricusava ella ancora i gradi Scolastici, *contentandosi della scienza* senza quei gradi, che sono di essa tra gli Uomini ordinariamente il premio: dalle quali, e da altre ragioni già sposte ne viene il non potersi onestamente negare, che dalla prefata Famiglia si coltivassero gli Studj; benchè il Ragionista a forza di viziosi raziocinj, e di non fedelmente allegate sentenze, con ingiuria della medesima, ce l'abbia voluta altrimenti dipingere.

(1) *Croniche par. 3. lib. 1. cap. 30., & in Querimoniis nuper citatis fol. 157. a tergo col. 2. vers.* quoad quartam.

CAP.

(a) *Nam Doctores, & Magistri sunt præ cæteris a sua sancta Observantia magis relaxati, & magis communiter inflati, quàm Sæculares.* In querimoniis propositis in Concil. Constant. ap. Speculum Minorum, seu Firmamentum 3. Ord. 3. par. fol. 156. col. 1.

(b) *Ad accumulandum denarios, & pecuniam Superiores, & Prælati officia Ordinis quasi pecuniis vendunt, videlicet, ... & Lectorum, & Baccalariorum, ac Studentium Parisiis, vel alibi electiones, & gratias Apostolicas Magistrandi, taliter qualiter impetratas, quas insufficientibus scientia, vel moribus, vel utroque, magno pretio vendunt. Unde pauci sunt, modernis temporibus, qui non plus, ac magis pecuniam, quàm scientiam, vel bonos mores acquirere studeant .... Scientes experientia certa, quòd citiùs per pecuniam, quàm per scientiam, & bonos mores, promotiones hujusmodi adipisci poterunt.* P. Joannes Perrini Doctor Parisiensis in suo Tract. *Super dispensat. FF. Minorum* Conclus. 3. principali, Corollar. 2. apud Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 126. col. 1.

Sordidissima quidem est ratio, & inquinatissima & iis, qui ea tenentur, & illis, qui ad eam confugere conantur. Malè enim res se habet, cùm quod virtute effici debet, id tentatur pecunia. Cicero de Offic. lib. 2. cap. 4.

CAP. IX.

Si paragonano tra di loro, e coll' antico Magiſtero, *i ſupremi gradi Scolaſtici degli odierni Minori Oſſervanti, e degli odierni Minori Conventuali, per vedere chi gli abbia a quello più ſomiglianti; e ſi tratta delle loro vere prerogative.*

I. PER chiaramente procedere in queſto paragone, fa d' uopo premettere, quali ſieno i ſupremi gradi Scolaſtici degli odierni Conventuali, e degli odierni Oſſervanti, giacchè a baſtanza moſtrai, che il più antico Magiſtero dell' Ordine è quello, che dopo certi anni di Lettura Teologica fatta negli Studj dell' Ordine, e dopo altri certi anni di Lettura, e di eſercizj ſcolaſtici fatti in qualcheduna delle tre celebri Univerſità elette, cioè, di Parigi, di Oxford, e di Cambridge, ottenavaſi in qualcheduna delle tre preſate Univerſità, e ſpecialmente in quella di Parigi. Appreſſo i Conventuali per tanto, come può dedurſi dalla pagina 168. delle *Ragioni Storiche,* il ſupremo grado è il Magiſtero: e queſto, ſe ſi ha da diſtinguere in ordine alle diverſe maniere di conferirſi, e di ottenerſi, può dirſi di quattro ſorte; cioè, Magiſtero ottenuto ne' Collegj, incominciati da Siſto V., dopo aver ivi terminato lo Studio. prima della Lettura, come oggi l' ottengono i Conventuali Italiani: Magiſtero conferito, e ottenuto dopo la Lettura, dal Generale, qual' è quello de' Tedeſchi, e de' Polacchi: Magiſtero dopo la Lettura, ottenuto nelle pubbliche Univerſità, come i Conventuali Franceſi l' ottengono: e Magiſtero per iſpecial Breve del Papa ſenza Collegio, e ſenza Lettura, come alcuni Conventuali alle volte l' ottengono. Queſti ſono i ſupremi gradi ſcolaſtici, ovvero queſte ſono le varie vie, per cui ſi aſcende allo ſteſſo ſupremo Scolaſtico grado fra gli odierni Conventuali, traſcritte quaſi letteralmente dal volume del Ragioniſta nel luogo citato. Dove avvertire ſi dee, che il Magiſtero, da alcuni Conventuali Franceſi ottenuto dopo la Lettura nelle pubbliche Univerſità, non è il Magiſtero dell' Univerſità di Parigi; perocchè ivi non hanno i Conventuali nè Convento, nè Cattedra, nè luogo veruno; non avendo eglino in tutta la Francia, ſe non che due Provincie, cioè, quella di San Buonaventura di XVII. Conventi, e quella di San Lodovico di XXIV. Conventi, e forſe in queſta, che comprende Toloſa, ottengono la laurea nell' Univerſità i Conventuali Franceſi. Ma qualunque ſieno le Univerſità, dove in Francia, ſecondo il Ragioniſta, i Conventuali ſi laureano, certo è, che non hanno parte; nè ſi laureano nell' Univerſità di Parigi, e tanto baſta.

II.

II. Venendo poi a i gradi Scolastici degli odierni Minori Osservanti, il supremo, che tra questi in varj luoghi, e con varie premesse condizioni si acquista, è vario e per la varietà de' vocaboli, co' quali viene appellato, e per la varietà delle condizioni, o vie, per mezzo delle quali viene acquistato; ed ogni lor supremo tal grado è supremo, come suol dirsi, nella sua linea. Il primo, e principale supremo grado Scolastico degli odierni Osservanti è il Magistero, o Dottorato Parigino antichissimo, acquistato dopo terminati gli anni della Lettura di Teologia negli Studj semplicemente dell' Ordine, e dopo terminati gli anni della Lettura similmente di Teologia, e degli altri esercizj Scolastici, nell' Università di Parigi. Il secondo è il Magistero, o Dottorato delle altre Università fuori della Parigina, parimente acquistato dopo la Lettura; conciossiachè, come cosa notissima, scriva il buon' amico al suo Filalete Adiaforo nella lettera sesta pagina 190., secondo la stampa di Lucca, queste parole: *Or lasciando molte celebri Accademie di Spagna, nelle quali tra gl' Istituti Francescani sono laureati col Dottorato con fisso stabilimento di Cattedra i PP. Osservanti, e l' Accademia di Lovanio, nella quale similmente i PP. Osservanti Ricolletti hanno certo determinato numero di Dottori &c.*. Il terzo è la Giubilazione, o sia il grado di Lettore giubilato, il quale, avvegnachè in sostanza venga dagli antichi secoli Francescani, con tutto ciò nella forma presente, e colle prerogative, che oggi godono i Giubilati, non è più antico dell' anno 1590., in cui fu stabilito la prima volta in una Congregazione generale tenuta in Napoli (1), o dell' anno 1593., in cui fu solennemente ristabilito, e confermato nel sessantesimo secondo Capitolo generale, celebrato in Vagliadolid sotto il Ministro Generale P. Buonaventura da Cartagirone (2): e questo grado eziandio si acquista dopo il triennio di Lettura filosofica, e dieci, o dodici anni di Lettura di Teologia fuori delle Università negli Studj generali semplicemente dell' Ordine. Alla Giubilazione de' Minori della stretta Osservanza può in molte cose paragonarsi l' Emerenza, o sia il grado Scolastico di Lettor' Emerito, usato da i Minori dell' Osservanza più stretta, specialmente nell' Italia. Il quarto grado, cioè, il Magistero, il Dottorato, la Giubilazione, o l' Emerenza per Breve Pontificio avanti la Lettura, per quanto possa io sapere, tra i Minori odierni della stretta, e della più stretta Osservanza non è in uso: e perciò si può dire, che non hanno eglino, se non che i tre antecedenti gradi Scolastici, ciascheduno de' quali è supremo nella sua linea, o via diversa.

(1) Chronolog. Seraph. pag. 361. col. 2.

(2) Ibidem pag. 401. col. 2.

III. Or paragoniamo coll' antichissimo Magistero dell' Ordine (il quale, come si è provato, era quello solo delle tre celebri Accademie, cioè, di Parigi, di Oxford, e di Cambridge) i supremi Scolastici gradi de' Conventuali, e degli Osservanti, o sieno quegli di antica, o di novella istituzione, e veggiamo quali di essi coll' antico predetto Magistero abbiano somiglianza maggiore. Incominciamo da quelli de' Conventuali. Se ci fermiamo sulla corteccia de' nomi, certo è, che nel nome i costoro gradi Scolastici hanno con quel Magistero un giustissimo paragone, e tanta somiglianza, che sono con esso lui una cosa medesima;

ma; perchè tutti si appellano col nome di *Magistero*, e danno a i laureati il nome di *Maestro*. Se li consideriamo in quanto alla potestà di pubblicamente insegnare la Teologia, la qual potestà si conferisce nella laureazione di Maestro, anche in quanto a questa non niego la somiglianza tra questi, e quello. Se in quanto alle prerogative, o preminenze, che tra i Conventuali godono i Maestri sopra gli altri Religiosi, li consideriamo, non voglio stare a decidere della loro somiglianza, o dissomiglianza rispetto al Magistero vetustissimo dell'Ordine; non facendo questo al mio proposito. Ma se poi consideriamo i detti supremi Scolastici gradi degli odierni Conventuali, in quanto si acquistano da questi fuori delle Accademie di Parigi, di Oxford, e di Cambridge, o in quanto si acquistano prima della Lettura di Teologia, paragonati col Magistero vetustissimo dell'Ordine, il quale non si acquistava, se non che nelle tre predette Università, o Accademie, e dopo aver ivi, e prima altrove terminato il corso della Lettura Teologica, non hanno veruna somiglianza con esso, anzi hanno da esso in tali cose tutta la dissomiglianza. Il solo Magistero, che, come afferma il Ragionista, i Conventuali Francesi ottengono nelle Università, e i Conventuali Tedeschi, e Pollacchi dal Generale, ma tanto gli uni, quanto gli altri dopo la Lettura, in queste due considerazioni ha, rispettivamente, coll' antichissimo predetto una qualche somiglianza. Ma poichè l' Università di Tolosa, o altre, dove in Francia si laureino i Conventuali, non sono delle tre antichissime dell' Ordine, in cui si laurearono i più celebri Maestri, e Dottori Francescani, come l' Alense, S. Buonaventura, il Rupellio, Riccardo, Scoto, ed altri, ma furono elleno elette dall'Ordine per la laurea de' suoi negli anni posteriori alla morte di questi celebri Dottori Francescani, se pur tutte furono elette: e poichè l' ottenere la laurea dal Generale fuori delle Università non è un ottenerla dalle tre predette Università; perciò anche questo Magistero de' Conventuali, dopo la Lettura ottenuto nelle Università, o dal Generale, secondo questa considerazione paragonato col Magistero vetustissimo de' Frati Minori, dal medesimo apparisce diverso. Non hanno dunque gli odierni Conventuali alcuno de' supremi Scolastici gradi, che in tutte le condizioni, e considerazioni, si assomigli al più antico, e più celebre Magistero de' Frati Minori.

IV. Al contrario gli odierni Frati Minori Osservanti hanno nella loro Comunità lo stesso antichissimo Magistero dell' Ordine, cioè, il *Magistero della Università di Parigi*, in cui si laurearono l'Alense, San Buonaventura, Scoto, e tutti gli altri più celebri antichi Maestri, e Dottori Francescani, e seguono a laurearsi Maestri non già gli odierni Conventuali, ma gli odierni Minori Osservanti, eredi de' Francescani vetusti nelle Cattedre, ne' gradi, e negli onori tutti di quella Università. Dunque in quanto al primo, e più celebre supremo Scolastico grado degli odierni Minori Osservanti, paragonato al più antico, e più celebre Magistero de' Francescani vetusti, non ha luogo l'andar cercando, se quello a questo sia simile, o nò; perchè quello è lo stessissimo predetto, più antico, e più celebre Magistero. Hanno in secondo luogo gli odierni Osservanti per secondo supremo grado scolastico il Magistero, o Dottorato, ottenuto dopo la Lettura nelle altre Accademie pubbliche, elette dall' Ordine per la laurea de' suoi negli anni posteriori alla morte de' più celebri Maestri Francescani, delle quali Università si è parlato nel secondo Capitolo.

E que-

E questo Magistero, paragonato all'antico più celebre, ha col medesimo la stessa somiglianza, che con esso ha il Magistero di quei Conventuali Francesi, che al dire del Ragionista, dopo la Lettura laureati sono nelle pubbliche Università. Sicchè, in quanto a questo Magistero, nè i Conventuali sono di meglior condizione degli Osservanti, nè gli Osservanti de' Conventuali. L'ultimo supremo grado Scolastico degli odierni Osservanti è la Giubilazione, o sia il grado di *Lettore giubilato*: e questo paragonato all'antichissimo prefato Magistero, ha da quello tutta la dissomiglianza, che ha dal medesimo il Magistero de' Conventuali Tedeschi, e Polacchi, ottenuto dal Generale dopo terminata la Lettura negli Studj generali dell' Ordine; e in oltre ha particolarmente la dissomiglianza, in quanto al nome; imperciocchè non dicesi *Magistero*, ma *Giubilazione*; ed i laureati con questo grado non diconsi *Maestri*, ma *Lettori giubilati*. Quantunque per altro i detti laureati non si dicano *Maestri*, nondimeno in sostanza, ed in fatti sono veri Maestri, come tutti gli altri Maestri de' Conventuali, e di tutte le altre Religioni, *e possono lecitamente, ricevere, aprire, e porre in esecuzione tutte le Lettere della Sagra Penitenzieria, dirette a i Dottori delle Arti, o a i Maestri in Sacra Teologia; e in tutte le altre funzioni Ecclesiastiche, e letterarie, godono, e debbono validamente e liberamente, e con ugual modo godere di tutte le prerogative, preminenze, grazie, privilegj, e indulti, di cui godono, possono godere, o goderanno per l'avvenire i Frati espressamente professi delle altre Religioni, Dottori delle Arti, e Maestri in Sacra Teologia, o si godano da questi di legge, o per consuetudine, o per altra cagione* (a), come determinò Innocenzo XI. nel dì 27. di Novembre dell' anno 1679., nella sua Bolla *Exponi nobis*.

Che se i Lettori giubilati Minori Osservanti godono, e goder possono di tutte le grazie, prerogative, preminenze, privilegj, e indulti, di cui godono, e goderanno *i Maestri, e Dottori delle altre Religioni*; dunque godono anche di tutte le prerogative, di tutte le preminenze, e di tutti gl' indulti, e privilegj, di cui godono, goderanno, o potranno godere per l' avvenire i Dottori, ed i Maestri laureati nelle pubbliche Università. Imperciocchè S. Pio V., nella sua Bolla *Cum Sacer Ordo*, concedette a i Maestri del Sagro Istituto de' Frati Predicatori, laureati dal loro P. Generale, *che potessero ugualmente, nella stessa maniera, e senza differenza veruna godere di tutti i privilegj, onori, e indulti, e di tutte le prerogative, esenzioni, facoltà, preminenze, grazie, e concessioni, di cui godono, possono, o potranno godere per legge, statuto, consuetudine, fondazione, o in qualunque altra maniera, gli altri Dottori, Mae-*

(a) *Nos igitur Ordinis primò dicti decori, & honorificentia, quantùm cum Domino possumus, benignè consulere .... volentes ... omnibus, & singulis memorati Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci de Observantia Lectoribus Jubilatis, præsentibus, & futuris, ut quascumque litteras per officium Pœnitentiariæ Apostolicæ hujusmodi pro tempore expeditas, quæ Doctoribus Artium, seu Magistris in Sacra Theologia directa fuerint, recipere, aperire, & juxta illarum formam, & tenorem executioni mandare, necnon quoad alias functiones Ecclesiasticas, & litterarias qualibet, omnibus, & singulis prærogativis, praeminentiis, privilegiis, gratiis, & indultis, quibus Fratres expressè professi aliorum Ordinum, Doctores Artium, & in Sacra Theologia Magistri, tam de jure, usu, & consuetudine, quàm aliàs quomodolibet utuntur, fruuntur, & gaudent, ac uti, frui, & gaudere possint, & poterunt in futuro, PARI MODO uti, frui, & gaudere liberè, licitè, & validè possint, & valeant, auctoritate Apostolica, tenore præsentium concedimus, & indulgemus.* Apud Chronolog. Historico-Legalem Seraphici Ordinis. P. Julii de Venetiis pag. 152. in 75. Generale Capitulum.

ſtri ec. promoſſi in qualunque Univerſità di Studj generali, giuſta il rito, e la coſtumanza delle Univerſità medeſime (*a*). E delle prerogative, preminenze, conceſſioni, privilegj, e indulti de' Padri Maeſtri Domenicani, per comunicazione, godono eziandio i ſopraddetti Lettori giubilati. Ond' è, che ſe (come m' inſegna lo ſteſſo Ragioniſta nella ſua pagina 417. parlando del ſuo Generale, che per più anni, da che i Conventuali ſi diviſero dagli odierni Oſſervanti, a tenore delle Bolle di Lione X. dicevaſi *Maeſtro*, e non *Miniſtro*) *niente pregiudica la diverſità del nome, dove altronde è certo, che la coſa è la ſteſſa*, la diverſità del nome di *Lettore giubilato* niente dovrà pregiudicare a queſti laureati Frati Minori ne' loro diritti; eſſendo certo altronde, che *Lettore giubilato* è la ſteſſa coſa, che *Maeſtro in Sagra Teologia*, e *Dottore delle Arti*. Potrò dunque conchiudere, che il grado Scolaſtico della *Giubilazione* degli odierni Oſſervanti ha in ſoſtanza, e verità, coll' antico, e più celebre Magiſtero dell' Ordine Franceſcano tanta ſomiglianza, quanta ne ha col medeſimo il Magiſtero de' PP. Conventuali, conferito dopo la Lettura Teologica. Diſſi *conferito dopo la Lettura Teologica*; perchè ſe confrontiamo la Giubilazione degli Oſſervanti col Magiſtero, da' Conventuali ottenuto prima della Lettura, coll' antico Magiſtero, ſoſtanzialmente ha più ſomiglianza quella, che queſto; perchè l' antico Magiſtero Minoritico era, ed è un grado Scolaſtico, da non conferirſi regolarmente a chi prima non terminò il corſo della ſua Lettura Teologica. Quindi poſſo inferire, che tutti i ſupremi gradi Scolaſtici degli odierni Oſſervanti hanno coll' antico Magiſtero qualche ſomiglianza, e che in oltre gli Oſſervanti hanno nell' odierna loro Comunità lo ſteſſo antichiſſimo più celebre Franceſcano Magiſtero; e perciò l' argomento tratto dalla continua ſucceſſione de' Maeſtri è più favorevole agli Oſſervanti, che a i Conventuali, ſe ſi ha con eſſo a decidere la maggiore antichità degli uni, o degli altri, ovvero la controverſia -- *a chi appartengano i Maeſtri, e Dottori Franceſcani de i primi due ſecoli dell' Ordine loro*. Nè può fare oſtacolo agli Oſſervanti il nome di *Baccelliere*, e di *Reggente*, che ſpeſſo ſi aſcolta tra i Conventuali, e di rado tra eſſi; atteſo che anche tra gli Oſſervanti, ſebbene in piccol numero, ſi trovano Religioſi cognominati *Baccellieri*, e *Reggenti*, ma nelle ſole Univerſità queſti nomi ſi danno, come ſopra ſi diſſe de' Minori vetuſti, o in ordine alle ſole Univerſità. Ed in oltre hanno anch' eſſi in ſoſtanza in tutti i loro Studj generali i veri Reggenti, cioè, i Reggitori delle Cattedre: anzi in Napoli al primo Lettore generale del Convento, il quale interviene a certe funzioni di quella Univerſità, ſuol darſi anche il nome ſteſſo di *Reggente*: hanno eziandio i Baccellieri in ogni Studio generale, ſe queſti altro non ſono, che i Lettori, da' quali

(a) .... *Et quòd ſic promoti omnibus, & ſingulis privilegiis, praeminentiis, praerogativis, exemptionibus, facultatibus, honoribus, gratiis, conceſſionibus, & indultis, quibus alii Doctores, Magiſtri, Baccalaurei, Licentiati, & alii graduati hujuſmodi in quibuſcumque Studiorum Generalium Univerſitatibus, juxta earumdem Univerſitatum ritum, & morem promoti, de jure, Statuto, conſuetudine, vel fundatione, aut aliàs quomodolibet utuntur, potiuntur, & gaudent, ſeu uti, potiri, & gaudere poſſunt, & poterunt quomodolibet in futurum, aequè pariformiter, & abſque ulla prorſus differentia, uti, potiri, & gaudere liberè, & licitè poſſint, & valeant, etiam concedimus, & indulgemus.* S. Pius V. Bulla Cum Sacer Ordo in Bullar. Ord. Praed. P. Breimond tom. 5. pag. 294.

quali non reggonsi le Cattedre, o i Lettori, che non sono i primi ne' detti Studj, ovvero i Lettori, che spiegano i Sagri Canoni. E sovvenga al Ragionista, che ***niente pregiudica la diversità del nome dove altronde è certo, che la cosa è la stessa.***

VI. Debb'ora brevemente toccare alcune prerogative del Magistero, per vedere, se anche in queste abbia fatto delle sue il Ragionista, il quale nella pagina 165. scrisse „: Per saper poi quali erano le prerogative de' „ Maestri, leggasi la Bolla, che incomincia *Viri Sacræ Religionis* (1), di „ Giovanni XXIII., e vedrassi, che erano tutti i Privilegj, e tutte le grazie, „ ed indulgenze concedute alla laurea della Sorbona. Ed in oltre a queste, „ v' erano alcun' altre convenienze nell' Ordine, cioè (2) il compagno „ Laico, le Camere separate dal Dormitorio, l' esenzione dal Coro in tempo „ delle Lezioni, e l' entrare ne' Capitoli Provinciali, e Generali a' consigli „ dell' Ordine.

(1) *Vead. tom. 5. Reg. num. 33.*

(2) *Constit. Benedict. cap. 8., & 28.*

VII. Non voglio star tanto a combattere su questi punti. So bene, che la Bolla di Giovanni XXIII. non incomincia *Viri Sacræ Religionis*, ma *Viri Sacræ Lectionis*: ed in essa concedesi al Generale la facoltà di potere nel prossimo Capitolo generale far quattro Maestri, i quali goder dovessero tutti i Privilegj de' Maestri Parigini, e ciò per quella sola volta, come sopra si disse. Circa poi le convenienze, che disse il Ragionista accordate a i Maestri antichi nell' Ordine per le Costituzioni Benedettine, quando tutte quelle in tali Costituzioni fossero anche state loro veramente accordate; poichè queste Costituzioni, come poco bene accomodate allo stato de' Frati Minori, non ebbero vigore, che per soli 6. anni in circa, cioè, dall' anno 1337. in cui furono pubblicate, all' anno 1343., in cui, come narra il Wadingo a quest' anno numero 4., furono annullate; perciò è, che dalle dette Costituzioni non può inferirsi, che i Maestri abbiano goduto delle dette prerogative più che per sei anni, o se ha da credersi al P. Coronelli Generale de' PP. Conventuali, più che per anni 9.; scrivendo questi, che furono annullate nell' anno 1346., come può vedersi nel di lui *Catalogo degli Ordini Religiosi ec.*, parte prima, pagina 73., secondo l' edizione dell'anno 1707. Ma per questo non sono già per negare, che a i Maestri in Teologia possano convenire alcune prerogative, o convenienze particolari in riverenza del grado, in premio delle sofferte fatiche, e per allettare la Gioventù religiosa agli Studj.

VIII. Quello, che temere mi fa intorno alle magistrali esenzioni antiche, riferite di sopra dal Ragionista, è, che per isbaglio non abbia egli confuse le convenevoli esenzioni de' Maestri cogli abusi del vetusto estinto Conventualesimo; atteso che nelle Benedettine, da lui citate, al capitolo 28. trovo, che *colla licenza del Generale, o del Provinciale, i Maestri, eziandio quelli, che non leggevano, e i Frati di veneranda vecchiaja potessero avere Camere separate nel Dormitorio*, (3) e non già separate *dal Dormitorio*, che solamente ivi concedonsi a i Ministri, e a i Lettori degli Studj generali. Chi sa pertanto, che il Ragionista con quelle sue Camere *separate dal Dormitorio* non abbia voluto alludere a quelle de' Conventuali antichi più rilassati, i quali forse per cagione di tali Camere, situate ne' Claustri de' Conventi, dicevansi ancora *Frati di Chiostro, o Claustrali* (4). Se a quelle fu talvolta

(3) *Chronol. pag. 60., & Orb. Seraph. t. 3. pag. 44.*

(4) *Vid. sup. lib. 1. cap. 1. §. 4. n. 2.*

sua

sua intenzione di alludere, vorrei, che desse un' occhiata al Breve di Martino V. *Piis devotorum* (1), e vedrebbe, che l' aver vivuto un Baccelliere da buon Religioso, quanto potuto avea, per anni 10. in queste Camere del *Claustro*, e nella *vita comune*, fu riputata una cosa, per cui meritasse la grazia, che dimandava, di potersi ritirare con cinque Frati in un Romitaggio, detto di *S. Barnaba*, dove senza verune possessioni, o rendite, nell' osservanza Regolare potesse meglio servire a Dio, giusta la *primaria instituzione dell' Ordine*. Vorrei, che desse un' altra occhiata al trattato del P. Giovanni Nider Domenicano, composto in tempo del Concilio di Basilea, che avea costituito un congresso di Padri per la riforma di tutto il Clero, e riportato dal P. Daniele Concina (2) (malamente per isbaglio da me citato nel primo mio Libro pagina 20. in margine, dove in vece di scrivere: *in Præloquio pag.*481., doveva scrivere: *cap.*15. *del Nider, pag.*510. *della raccolta del Concina*). Se ciò facesse il Ragionista, vedrebbe ivi, che in tali private abitazioni, o casuccie de' rilassati vetusti Conventuali *si badava a i mangiamenti, alle ubbriachezze, e agli scialacquamenti delle cose comuni; nè si anteponevano ivi le cose comuni alle proprie, ma facevasi più tosto al contrario, consumandosi prima il sussidio comune, che il proprio. Ivi i vani trastulli, le negligenze del Coro, e le mormorazioni contra il Prelato: ivi si dava principio alle discordie, e alle cospirazioni.... Queste sono le Camerette* (segue a dire il Nider) *che in alcuni Monasterj già sono fuori del comune Dormitorio, votano le Celle, e quel che è peggio, distruggono l' Oratorio; perchè ognuno ivi cerca il suo piacere, e non quello di Gesù Cristo. Dunque a nulla più vagliono quelle spelonche di ladri, se non che ad esser gittate fuori, e conculcate per mezzo di quelli, a i quali ciò appartiene.* Che se di tanto pregiudizio, e biasimo furono le accennate Camere degli stirpati *Claustrali*, non è maraviglia, se Clemente VIII. ne' Decreti per la Riforma de' Regolari così Monaci, che Mendicanti di qualsivoglia Istituto, le proibì anche a i Superiori; comandando in oltre, che *tali celle, o casuccie separate dal comune Dormitorio dovessero ridursi in Officine, o in altri luoghi, che servissero al comune uso, e comodo di tutto il Convento* (3), non già all' abitazione, o al comodo di verun Religioso particolare. Non è pertanto credibile, che fossero quelle per privilegio dovute a i Maestri. Ed io per me stimerei mia pena, o mia disgrazia, non già mio privilegio, ancorchè fossi Maestro, l' esser separato dal comune Dormitorio de' Religiosi; poichè tanto si fa co' garzoni dagli Osservanti, e tanto coi lebbrosi farebbesi dagli Ebrei, se usassero questi un Dormitorio comune.

IX. Vere prerogative de' Maestri in Teologia, e de' Dottori delle Arti, e per consegueza eziandio de' *Lettori giubilati Minori Osservanti*, sono, l' avere libera facoltà, senza bisogno di altra approvazione, o di esame, d' insegnare, e leggere nelle Universita pubbliche la Sacra Teologia, o sia la facoltà, in cui sono laureati, come si raccoglie dalla Bolla *Quasi lignum* d' Innocenzo VI. (4), da quel che si è detto poco anzi, e dalla dottrina di molti Scrittori. L' essere esenti dalla condizione di plebeo, e l' essere stimati come costituiti in dignità. L' essere annoverati tra i nobili, e godere delle prerogative de' nobili. L' avere in proprio favore la presunzione d' innocenza, e d' integrità, in guisa che, se altro non osta, nel conferirsi le di-

(1) *Apud Vad. tom.x. in Reg. pag.* 343.

(2) *Apud Concina Discipl. Apost. Monast. in Collect. var. tractat. pag.* 510.

(3) *Ap. Familiare Regularium, & Bullar. Rom. Cherub. tom.*3. *Bulla* 60. *Clem.VIII.* §.16.

(4) *Bullar. Rom. Cherub. tom.*1. *Bulla* 2. *Inn.VI.* §.7.

dignità, e i beneficj, debbano esser preferiti agli altri. L'esser esenti dalle gravezze reali, e personali. E trovati rei, dover esser puniti più mitemente, che gli altri, così che degni di carcere debbano tenersi più tosto in arresto in qualche altro luogo convenevole, fuori delle pubbliche carceri: nè possano esser posti alla tortura, salvo che negli eccettuati delitti: nè debbano esser puniti colla pena di galera, di laccio, di frusta, o con altra più ignominiosa; ma meritevoli di morte, debbano esser uccisi col ferro. Questi, o simili, dice il P. Anacleto Reiffenstuel, adducendo varj testi di legge Canonica, e Civile (a), sono i privilegj comuni a tutti i Maestri, e a tutti i Dottori, senza negare gli altri, che a questa, o a quella sola sorta di laureati solamente convengonsi, de' quali trattano per loro istituto i Legisti, e non già io, cui basta l'aver confutato il volume del mio Ragionante.

X. I Padri Conventuali dell' odierna loro Comunità sotto Clemente X. considerando, che tra di loro i Maestri, arrivati ad esser Padri di Provincia, o Definitori perpetui, senza essere stati Provinciali, erano costretti a cedere la precedenza a quei giovani ancora, che erano stati loro discepoli, e posteriormente a i detti Maestri, per mezzo dell' ottenuto, e terminato Provincialato arrivavano ad esser Padri di Provincia, e Definitori perpetui; e veggendo esser questa una cosa non molto convenevole; supplicarono il Papa, acciocchè si degnasse di porvi l'opportuno provvedimento. E Clemente X. per mezzo della sua Bolla *Ex injuncto*, riferita dal P. Angiolo Lantusca (1) determinò, che i Padri Maestri Conventuali istituiti, e da istituirsi *Padri di Provincia, o Definitori perpetui*, dopo finito il tempo della loro Lettura, secondo le Costituzioni Apostoliche, e dell' Ordine medesimo, subito goder debbano di tutte le preminenze, e prerogative di quelli, che sono stati Provinciali; e ciò senza differenza veruna tra essi, e quei che furono Provinciali; talmente che fra questi, e quelli si osservi tutta l'uguaglianza, come se anche i detti Maestri fossero stati Provinciali: e in quanto all'ordine della precedenza si consideri la sola anzianità, o anteriorità nell' esser divenuto Definitor perpetuo, o Padre di Provincia, senza considerarsi l'essere, o il non essere stato Provinciale. Lo stesso, che de' Maestri in Teologia, nella medesima Bolla fu determinato anche di quei, che per la via del magistero de' Novizj, o della predicazione, o dell' ufizio d' Inquisitore, dopo il corso prescritto loro nell' Ordine de' Minori Conventuali, arrivano ad esser Definitori perpetui, o Padri di Provincia; volendo, che ancor questi dovessero in tutto, e per tutto considerarsi, come se fatto avessero il Provincialato.

(1) *Bullar. Rom. tom.6. constit. 51. pag.409.*

XI. Pareva, che una somigliante determinazione fosse stata fatta eziandio in favor de' Lettori giubilati Minori Osservanti dal sessantesimo secondo Capitolo generale de' Minori, celebrato da questi in Vagliadolid (b), ove fu eletto Ministro Generale di tutto l' Ordine Minoritico il P. F. Buonaventura da Cartagirone; mercè che ivi (considerandosi, che anche il P. S. Francesco vol-

(a) *Reiffenst. lib.V. Decr. tit.5. de* Magistris *quaest.2. n.6. & seqq.. Vide etiam Guttier. l.4. q.17. pract. qq. civilium n.6.7.8. Bordon. Theatr. prac. & Major. tom.4. q.98. q.187. n.515. & seqq. & q.190., & 195.. Barbos. in Reper. pract. Concl. ver.* Doctor.. *Bartholom. Chassenaum in* Cathal. Gloriae Mundi *par.10. consider. 8.10. & seqq. & consider.36.40. & 41.*

(b) *Vide Sanctorum Commentar. in Statut. Ord. Miner. c.5. Stat.13. pag.340.. & seqq.; & Peyrin. de Offic. Praelat. Regular. tom.2. quaest.2. cap.2. §.3. per totum, praecipuè n.74. & 75.*

volle, *che onorar si dovessero, e venerare tutti i Teologi, e i ministri delle divine parole, come quelli, che a noi somministrano spirito, e vita* (a) giusta l'ultima espressa volontà del moribondo Serafico Patriarca) nell'anno 1593. fu determinato, *che quelli, i quali, per l'avvenire senza intermissione di Avvento, e di Quaresima per dieci anni avranno letta la Teologia, godano in tutto, e per tutto i privilegj, le prerogative, e l'esenzioni, di cui godono quelli, che sono stati Ministri* (1): la qual determinazione fu confermata da Clem. VIII. per la Bolla *Decet Romanum Pontificem*, data nel dì 26. di Giugno dell'anno 1603., riportata nella Cronologia Serafica (2). Ma Urbano VIII. nella sua Bolla *Cum sicut accepimus* (3) volle, *che il numero de' Lettori giubilati* (che godessero tali prerogative) *ristringer si dovesse giusta la disposizione del Capitolo generale, celebrato in Roma nell'anno 1612. fatta per la Famiglia Oltramontana, cioè, in tal guisa, che per ciascheduno Studio generale si permettano soltanto due Lettori giubilati, e quando ne manchi qualcheduno, si ponga in sua vece chi avrà prima terminato il corso della sua Lettura generale.* E trattandosi dell'Ordine di precedenza dopoi negli Statuti Sambucani (4), dopo quei, che furono Ministri Provinciali nella propria, o in aliena Provincia furono chiamati quei, che furono Guardiani, o per tre anni Presidenti in Gerusalemme; dopoi quelli, che furono Segretarj generali; poi i Lettori giubilati secondo la Bolla di Urbano VIII., cioè, i Giubilati del predetto numero; e dopo questi, i Custodi, e i Definitori attuali delle Provincie (5). A i Lettori giubilati poi, che non sono per anche del numero, tassato nella Bolla d'Urbano VIII., nel Capitolo generale sessantesimo ottavo celebrato in Vittoria nell'anno 1694. fu assegnato il luogo di precedenza immediatamente avanti i Lettori generali, che attualmente leggono la Sacra Teologia, e per conseguenza dopo i Custodi, e Definitori attuali, e pria de' Custodi, e Definitori abituali (6).

Tralascio altre ordinazioni o per la Riforma Osservante, o per l'Osservanza stessa delle Provincie all'Italia Oltramontane; non essendo mio istituto il trattare compiutamente una tal materia: e conchiudo, che i gradi Scolastici degli odierni Conventuali non possono dare all'odierna Comunità Conventuale anteriorità veruna sopra i Minori Osservanti. Conciossiachè, come si è mostrato, quando i gradi Scolastici potessero essere un mezzo termine per inferire la maggiore antichità Francescana, lo sarebbero più tosto per gli odierni Osservanti, che per gli odierni Conventuali; perchè l'antico, e più celebre Magistero, e Dottorato dell'Ordine, cioè il Parigino, e i gradi Scolastici, conferiti secondo l'antica forma, si conservano ne' soli Osservanti, e solo in questi è la vera successione di graduati Scolastici, cominciata dall'Irrefragabile Dottore Alessandro di Ales; onde agli Osservanti appartengono l'Alense, San Buonaventura, Riccardo, Scoto, e tutti gli altri più celebri Dottori Francescani, non solo per cagione della vita, che questi professarono, e menarono fino alla morte, ma per cagione altresì della laurea, che ottennero di Maestri.

(1) *Stat. gen. Capituli 62. generalis c. de Studiis apud Chronol. Seraph. pag. 401. col. 2.; & Statut. Sambucana cap. 5. §. 7. n. 6.*

(2) *Pag. 525.*

(3) *Apud Chronol. Historico legal. Seraph. Ord. P. Julii Venet. pag. 3. in 68. general. Cap.*

(4) *Vid. Orb. Seraph. tom. 1. pag. 264. col. 1.*

(5) *Statut. Sambuc. cap. 8. §. 53. Vid. Dominic. de Guber. Orb. Seraph. tom. 1. lib. 3. §. 68. pag. 264. col. 2.*

(6) *Apud Chronol. histor. legal. cit. pag. 266. col. 2. n. 19.*

(a) *Omnes Theologos, & qui ministrant nobis sanctissima verba Divina, debemus honorare, & venerari, sicut qui ministrant nobis spiritum, & vitam.* S. Franc. in suo Testam.

Fine del VI. Libro.

LIBRO SETTIMO.

Di Frat' Elia, primo Generale dopo S. Francesco, della Comunità Francescana, e de' varj Zelanti, che si suscitarono in diversi tempi nell' Ordine Minoritico dalla sua fondazione fino al Concilio generale di Costanza.

I.
ECCOMI propriamente a far le difese non tanto degli odierni Minori Osservanti, quanto de i vetusti Francescani, che nella comunità dell' Ordine Serafico affatto indiviso fiorirono pria de' tempi del Sacro Concilio di Costanza. Pretese il Ragionista, che l' Ordine Serafico, appena morto il suo Santo Patriarca, si dividesse in due fazioni; dicendosi una la *fazione della Comunità*, e l' altra la *fazione de' Zelanti*, della prima delle quali fosse il capo Frate Elia da Cortona, e della seconda Fra Cesario di Spira, ed altri de' più zelanti Minori, che in varj tempi nell' Ordine sgridarono contro qualche insurta larghezza, o che d' insorger tentava. Volle di più, che la Comunità dell' Ordine, opposta alla fazione degli Zelanti, fosse tutta, e sempre seguace delle massime del detto Frat' Elia; e che le costui massime adottate dalla Comunità Minoritica non si opponessero al puro senso della Regola Francescana, ma si opponessero soltanto a i rigori particolari, che, oltre la Regola, praticati aveano S. Francesco, ed i suoi primi Compagni; laddove gli Zelanti pretendevano, che osservar si dovessero i rigori tutti, che oltre la Regola praticò S. Francesco in compagnia de' suoi primi seguaci. Perciò è, che il Ragionista della prefata Comunità Minoritica precedente al Concilio Costanziense afferma, che fu *Eliana*; conciossiacchè l' Elianesimo non ripugna colla purità della Regola, che da quella Comunità professavasi; ma ripugna soltanto co' rigori particolari, che

volevansi introdurre dagli Zelanti. Tanto egli si sforzò di mostrare nel nono capitolo delle sue *Ragioni*, tessendo a tal fine una breve Storia di Frat' Elia, e de' costui avvenimenti, facendo un sommario di larghezze, le quali tutte appella egli *Eliane*, e con più imposture, ed ingiuriose calunnie ponendo in orrore una gran parte di lodevoli antichi Francescani. Qual metodo, e qual fine, in ciò si proponesse, costa dalle sue parole, allorchè dice nella pagina 206. „: Dividerò questo Capitolo in tre parti: Nella prima spiegarò „ fin dove si stese la larghezza di Frat' Elia, e quella ricevuta dalla sua „ fazione dall'anno 1227. fin alla morte di S. Bonaventura nell'anno 1274. „ e da quell' anno fin al Concilio Viennense nell' anno 1312., e dal Concilio „ Viennense fin al Concilio Costanziense. Nella seconda, qual fu il rigore „ della fazione de' Spirituali: quanto tempo questa durò, e qual fu il suo „ fine. E nella terza, che gli Osservanti non sono nè l'una, nè l'altra; „ ma un altra fazione assai più recente, e diversa da tutte due „. Fu dunque la mira del Ragionista nel nono suo capitolo di far vedere per mezzo della Storia di quelle due fazioni, che gli odierni Osservanti non hanno che fare coi Francescani de' due primi secoli; perchè non son eglino nè della fazione della Comunità, nè della fazione degli Spirituali, o Zelanti, che allora fiorirono.

II. A me per altro sembra (se non m' inganno) che tali premesse del Ragionista sieno più tosto atte a far conchiudere contro a i suoi odierni Conventuali, che contro agli Osservanti; essendochè, se tanto la fazione della Comunità precedente al Concilio di Costanza, quanto quella degli Spirituali, o Zelanti professava la purità della Regola, e non avea deposta l' altissima povertà, carattere specifico della Religione fondata da S. Francesco; i Conventuali sono quelli, che non hanno che fare nè coll' una, nè coll' altra fazione. Imperciocchè i Conventuali de' nostri giorni, come più volte si è detto, e provato, sono professori, non già della purità della Regola di S. Francesco, ma di una Regola tanto dispensata, che come confessarono eglino, e ben si accorge il Mondo, è di un'altra specie da quella, che San Francesco diede a i suoi Minori. Mi trovi un po' il Ragionista tra quelle due fazioni la professione, e la vita in comune proprietaria, colla forma di vestire de' suoi Conventuali? Egli stesso mentre prova, e vuole, che delle larghezze Eliane, ammesse dalla Comunità, niuna ve n'era, che fosse contraria alla purità della Serafica Regola, prova insieme, e confessa, che nè dentro l' una, nè dentro l' altra fazione stava l'odierno Conventualesimo. Potrò io dunque conchiudere dalle sue stesse storiche premesse, con tutta la ragione, che gli odierni Minori Conventuali sono una fazione suscitatasi, e nata dopo i due primi secoli Francescani, la quale non ha che fare co i Francescani, che precedettero al di lei nascimento; cioè, nè colla fazione della Comunità, nè con quella degli Zelanti, descritte dal Ragionista. Pel contrario, se gli odierni Osservanti fanno professione della sola purità della Regola di S. Francesco, e non de' rigori praticati oltre la Regola dal Santo Patriarca, e da i suoi Compagni; dunque appartengono eglino alla fazione della Comunità, e sono la Comunità stessa dell' Ordine fondato da S. Francesco, e non già veruna estinta fazione di Zelanti, o di novellamente inventate Riforme.

III.

III. Già già può essersi avveduto il mio sincero perspicace Lettore, che anche da questo libro, come dall'antecedente poteva io disimpegnarmi senza pregiudizio veruno della causa degli odierni Minori Osservanti, la quale per mezzo di questa sola premessa osservazione è già posta in salvo, e sottratta da tutte le arguzie, che adunò il Ragionista nel suo nono capitolo. Ma poichè ho tutto il rispetto verso il mio Ragionista, e in verso le sue fatiche, e mi dispiace di abbandonare nella confusione, fattane da costui, la storia Francescana; di lasciare sotto la tortura di rilassate falsissime interpretazioni gli articoli sacrosanti della Serafica Regola; di permettere, che si appellino *Eliani*, e si spaccino della fazione di Frat' Elia da Cortona, di lagrimevole ricordanza, tanti Santi Frati Minori, che, se parlar potessero, senza fallo si risentirebbero di ciò, come d'intollerabile ingiuria; e di vedere, senza farne caso, lacerata nelle più crude guise, con imposture più atroci, la fama di molti Religiosi vetusti, zelanti del candor della vita Minoritica, e spacciati per novelli rigori quei, che non sono se non che nuove inculcazioni dell'antica vita, o politia della Comunità Francescana; perciò mi accingo a ributtare particolarmente anche il predetto nono capitolo; e ciò farò in questo mio libro: il quale, per osservare in esso qualche buon' ordine, e per non perder il filo del Ragionista, sarà da me diviso in più capitoli, e paragrafi. Premetterò una brieve storia degli avvenimenti di Frat' Elia, e della costui fazione. Dopoi farò l'esame di alcuni punti, ovvero di alcune larghezze, che il Ragionista dice accettate dall'Ordine fino alla morte di San Buonaventura, ed al Concilio di Costanza: delle quali vedremo, se veramente sieno elleno tutte conformi al puro senso della Minoritica Regola: se tutte accettate fossero dalla Comunità dell'Ordine: se quelle, che accettaronsi, possano dirsi larghezze originate dalle interpretazioni di Frat' Elia: e di conseguenza, se parli con ragione il Ragionista quando afferma, che la Comunità Francescana fino al Concilio Costanziense fosse la stessa identica fazione di Frat' Elia. Quindi farò la storia degli Spirituali, o Zelanti, nella quale di mano in mano si distingueranno i veri, e discreti Zelanti da i capricciosi, ed indiscreti, e si difenderanno molti buoni, e discreti Zelanti dalle atroci ingiurie fatte loro dal Ragionista. Per ultimo farò vedere, che debba credersi degli Osservanti, e specialmente se quei, che si dissero *della Famiglia*, pretendessero l'osservanza di alcuni rigori oltre la Regola, e le antiche leggi dell' Ordine. Ciò fatto, costerà eziandio dal tenore di questo libro, se la primitiva Comunità de' Frati Minori sia quella de' Conventuali, ovvero più tosto quella degli odierni Minori Osservanti.

CAP. I.

Breve Storia circa gli avvenimenti di Frat' Elia da Cortona, e della costui Fazione.

QUanto in questo capitolo mi occorre di dover premettere della storia di Frat' Elia, e della costui fazione, sarà da me diviso in tre paragrafi. Nel primo tratterò di alcuni avvenimenti, che precedettero alla prima deposizione di Frat' Elia dal Generalato, fatta da Gregorio IX. ad istanza di Sant' Antonio da Padova. Nel secondo tratterò di alcuni altri, che seguirono dopoi fino alla morte di Frat' Elia. E nel terzo farò vedere, che la fazione di Frat' Elia restò del tutto estinta, e che non perseverò, come pretende il Ragionista, fino al Concilio di Costanza. Un simile ristretto di storia venne fatto anche dal Ragionista, sebbene con qualche cautela, per mezzo di cui potesse trarre l' acqua al suo molino.

§. I.

Di Frat' Elia, e della costui fazione fino alla prima sua deposizione dal Generalato, fatta da Gregorio IX. per le querele di S. Antonio da Padova.

I. FRat' Elia da Cortona, uomo di elavato ingegno, astuto insieme, di se stesso amante, ed ambizioso, fu dal S. Patriarca Francesco ricevuto nell' Ordine suo Minoritico nell' anno 1211. Nel principio della sua intrapresa religiosa vita, o fosse per fervore di spirito, o per finzione di pietà, diede di se stesso tali speranze, che nell' anno 1219. partir volendo S. Francesco per l' Egitto, a niun' altro, che ad esso confidar volle il suo piccol gregge; ond' è, che fece Frat' Elia suo Vicario generale. Ma nell' Egitto per anche si avvide il Santo, che questo suo Vicario non era quel buon Religioso, che paruto era da suddito; conciossiachè ivi seppe con suo disgusto, che Frate Elia già già incominciato avea a far da novatore sopra la Regola, a torre da essa alcuni punti, ed altri a moderarne, avendo tirati al suo partito alcuni Provinciali, che biasimavano la semplicità del Santo Fondatore, e tacciavano d' imprudente l' austerità della Regola data loro. Tali avvenimenti furono una delle principali cagioni, per cui dal Santo fu abbandonato l' Egitto ritornando in Italia: dove giunto, e veduta la verità de' rilassamenti di Frate Elia, spogliò questo del suo Vicariato, ed incariconne il B. F. Pietro Catanio suo secondo discepolo Non lungo tempo durò nell' ufizio questo degno Vicario; perchè nell' anno seguente 1221. passò all' eterna Gloria ben ricco di meriti, manifestati al Mondo anche per mezzo di molti miracoli, che dopo la sua morte seguirono.

II

II. Allora S. Francesco intimò un Capitolo, da celebrarsi per le feste della Pentecoste, in cui far si dovesse un altro Vicario Generale in luogo del defunto Beato. Ed oh imperscrutabili giudizj d'Iddio! Imperocchè verso i tempi di quel Capitolo, stando il Santo Patriarca in orazione, ricevette da Dio il comando di fare per la seconda volta suo Vicario Generale Frat' Elia da Cortona, come in fatti lo fece. Ammira il Ragionista, e con ragione, questa seconda elezione di Frat' Elia in Vicario. L' ammiro ancor io; ma con questa differenza: Il Ragionista l' ammira quasi originata da i meriti di Frat' Elia tornato a buon senno; come può raccorsi dalla pagina 207 delle *Ragioni Storiche*: Io l' ammiro come un imperscrutabile giudizio d' Iddio, il quale volle Re di tutto il popolo Ebreo un Saulle, e delle dieci Tribu in Samaria un Geroboamo, che amendue regnando commisero eccessi gravissimi; volle Giuda custode delle limosine fatte al suo Collegio Apostolico; e volle Elia per la seconda volta Vicario generale del Santo Padre, quantunque amendue fossero per abusarsi gravemente degli ottenuti ufizi.

III. Conciossiachè Frat' Elia nel secondo suo Vicariato fece inghiottire al Santo Padre bocconi amarissimi. Egli fu, che, come si narrò nel terzo libro (1), non volendosi soggettare alla Regola (che per divino istinto avea, in forma più metodica il Santo Padre distesa dopo lunghi austeri digiuni nel monte Colombo, per farla poi confermare con Bolla da Onorio III., e a lui data l' avea, perchè la leggesse, e conservasse) finse di averla smarrita, ed obbligò il Santo a tornarsene qual altro Mosè al Monte ad impetrarla da Dio novellamente co' sospiri, e co' gemiti. Egli fu, che, mentre il Santo la seconda volta, martoravasi sul detto monte per riottenere la Regola, fattosi capo di alcuni malcontenti Ministri, colassù portossi a novamente affliggerlo, e a protestarsi di non voler abbracciare una tal Regola; di modochè la divina Clemenza, per consolare il suo servo, impegnossi a comparire in una risplendente nuvola, e con chiare voci si dichiarò, che dalla divina sua bocca era stata dettata quella Regola, e che ne volea l' osservanza *ad litteram, & sine glossa*. Egli fu, che altre afflizioni diede al Santo per cagione dell' indole sua troppo ambiziosa, e dedita alle rilassatezze. Ed egli finalmente quando nel suo cuore mormorava del Santo stesso, perchè questi, contra la pratica superba di Frat' Elia, facea nella mensa sedere a i suoi fianchi due Religiosi, che sembravano de' più semplici, ed ignoranti, meritò udire dal Santo la seguente risposta all' interna sua mormorazione mirabilmente conosciuta. „ Tu rechi maggior danno all' Ordine coll' orgoglio tuo, col tuo fasto, e „ coll' umana tua prudenza. Oh i divini giudizj sono pure impenetrabili! „ Ei ti conosceva per quel superbo, che sei, ed ha nondimeno voluto, che „ tu sia Superiore, anzi mi ha ordinato ancora, che io ti lasci nel governo „ dell' Ordine; ma io temo, che questo giusto Giudice non faccia sopra di te „ un altro giudizio, ed abbia di te diversa opinione da quella, che ne ha il „ popolo, e che ei non dia un Pastore tale, quale ei prevede, che saranno „ un dì le pecorelle; ahimè! misero, che tu sei; già è prefisso ciò, che sarà „ di te, tu non morrai nella Religione, tu sei già stato pesato nella bilancia, e troppo lieve ti ha reso il tuo orgoglio, e la tua mondana scienza „ Tali parole del Serafico Patriarca, dette a Frat' Elia, riferisce l' Autore della *Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari ec.*, secondo la traduzione dal

(1) *S. Bonav. in legen. S. Franc. c. 4. vid. tom. 1. pag. 310.*

(1) Par. 5. cap. 2. pag. 23.

dal Francese, stampata in Lucca l'anno 1739. nel tomo settimo (1). Le stesse più strettamente apporta Monsignor Marco nelle Croniche Minoritiche, e si leggono negli Opuscoli di S. Francesco, espresse in questa guisa: *Tu anzi, o Frat' Elia, colla fastosa tua pompositā, e prudenza carnale rovinerai te stesso, e la mia Religione: tu, ed i tuoi simili distruggeranno affatto l'Ordine: ma oh meschinello che sei! non avrai neppur la grazia di morire in questa mia Religione* (a).

IV. Tali erano di Frat' Elia i portamenti, e queste le cariche, quando per anche viveva tra i mortali il P. San Francesco. Ma seguita la morte di questo Serafico Patriarca nell' anno 1226. giusta la sentenza più comune, o nell'anno 1225. giusta quella del P. Pagi, e congregatosi in Roma alla presenza di Gregorio IX. nell'anno 1227. il Capitolo Generale, Frat'Elia cessò di esser Vicario, e fu fatto Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori. Vedendosi egli pertanto inalzato a tal grado, e non più come prima soggetto ad altro Superiore nell'Ordine, incominciò a render più manifesto il cattivo animo, che dentro se stesso nutriva contro al puro senso, ed a i naturali rigori della Serafica Regola. Onde col pretesto di voler proseguire, e trarre a fine la sontuosa Fabbrica del Convento, e della Chiesa di S. Francesco in Assisi, in varie guise incominciò ad esiger denari dalle Provincie; e pose in oltre una pila di marmo avanti la detta fabbrica, in cui dalle persone gittar si potessero danari per la medesima. De' quali abusi sdegnandosi i Religiosi, e specialmente i compagni del defonto Patriarca, uno di essi, cioè Fra Leone, già Confessore e Segretario del Santo, un giorno spinto da vero zelo spezzò quella pila, indi rimovendo un tanto obbrobrio: per la qual cosa esso, ed altri per ordine di Frat' Elia furono prima battuti, e poi dalla Città di Assisi vergognosamente discacciati.

V. Compita fu alla perfine la mentovata fabbrica, e nell' anno 1230. dovendo in Assisi celebrarsi il Capitolo generale, e farsi la traslazione del Corpo di S. Francesco dalla Chiesa di S. Giorgio nella nuova Chiesa dedicata al medesimo, vi si portarono, come altrove dissi (2), più di due mila Francescani desiderosi di esser presenti alla detta Traslazione. Ma per opera di Frat'Elia restati privi di tal consolazione, e perciò mostrando in verso di lui qualche dispiacimento, Frat' Elia per quietargli pubblicò alcune dispense da lui ottenute sopra la Regola. S' ingannò per altro a partito; mentre, in cambio di sedare, suscitò maggiormente i disturbi: e avvegnachè coll' arte sua potesse trarre alcuni al suo partito, nondimeno moltissimi furono gli Zelanti della pura osservanza della Regola, contrarj alle larghezze, che tentava d' introdurre Frat' Elia; tra i quali il glorioso S. Antonio di Padova, e Frate Adamo di Marisco Inglese (quando gli altri per umano timore tacevano, racchiudendo entro se stessi il dolore) con santa libertà pubblicamente contradissero a Frat' Elia, protestandosi, che i proposti privilegj tendeano al sovvertimento della santa Regola, e dell'Istituto da essi professato solennemente, e che perciò non doveano in verun conto abbracciarsi. Di mal' animo ascoltò queste opposizioni Frat' Elia, onde comandò, che Sant' Antonio, e Frat'

(2) Tom. 1. p. 433.

(a) *Imò Frater Elia, tu te, & illam fastuosa tua pompositate, & carnis prudentia destrues. Tu, tuique similes, Ordinem ad nihilum ducent. Sed heus miselle! nec in illa mori tibi concedetur.* Opusc. S. Francisci. Prophetia XV.

Adamo percossi fossero, e poi carcerati: ma col favore di un Religioso Penitenziere, e Confessore del Papa sottratti eglino alle furie di colui, e premessa l'appellazione alla Santa Sede, per vie solitarie condotti furono a Roma, senza che valessero gli sforzi fatti da Frat' Elia, per farli nel cammino arrestare (1).

VI. Intese da Gregorio IX. le turbolenze accadute nel Capitolo generale in Assisi, comandò, che i Padri Capitolari del medesimo in Roma si portassero alla sua presenza. Colà giunti, e congregati avanti al Sommo Pontefice, i due appellanti sposero tantosto la cagione del loro appellarsi, e così dissero. „ Noi abbiamo fatto ricorso a questa Santa Sede, non potendo sopportare „ le gravi ingiurie, e persecuzioni personali, insieme colla rovina manifesta „ del nostro Santo Istituto; nè credendo al Generale Frat' Elia quì presente, „ che un Papa Santissimo conceduti abbia tali privilegj in destruzione della „ vita evangelica, se non che ingannato talvolta dalle menzogne, e dalle „ astuzie di Frat' Elia. E in oltre accusiamo, e manifestiamo a Vostra Santità, che questo Generale Frat' Elia tiene molti cavalli, spesa servitori, „ esige con violenza da i Frati pecuniarie contribuzioni, mette insieme „ grandi tesori, e niente ha cura della Regola, sembra anzi che cospiri a „ distruggerla, e procuta i privilegj contro la mente del S. Padre Francesco, „ il quale vicino a morte comandò espressamente, che i Frati non dicessero „ questo essere, o quello il senso della Regola, come dice Frat' Elia, facendone una nuova sposizione, la quale dice di aver avuta da S. Francesco, e „ contro all' espresso comandamento del detto Santo impetrando lettere „ Apostoliche. Laonde o Santo Padre non essendo costui Pastore, ma distruttore dell' Ordine suo, sopportar non potemmo i suoi cattivi portamenti, e per l'opportuno rimedio facemmo ricorso alla S. Madre Chiesa, „ come con ogni riverenza esposto abbiamo alla Santità Vostra „. Fin quì Sant' Antonio da Padova, e Frat' Adamo, le parole de' quali riferite sono nella leggenda de' tre compagni di S. Francesco (2).

(1) *Vvad. ad an. 1230. n. 10. & 11., & Legenda 3. sociorum S. Franc.* de mod. conven. ad Capit. gen.

(2) *Loc. sup. cit.*

VII. Pensate or voi, o Lettore, qual rimanesse Frat' Elia in ascoltando così scoperte al Sommo Pontefice le sue vituperevoli operazioni, e come dentro se stesso bollisse d'ira, e di sdegno contro i due appellanti: non potè contenersi, ma sciolse anch' egli la lingua, e sugli occhi del Papa, e di tutto il congresso diede a S. Antonio la taccia di *bugiardo*. Da che maggiormente contro a lui commosso il Papa, disse: Tu fosti fatto Ministro generale, perchè credevamo, che per la conversazione da te goduta col Santo Patriarca dovessi essere all' Ordine di utilità, e di gradimento; ma poichè veggiamo che tu anzi lo disturbi, e tiri a distruggerlo, ti priviamo del Generalato. Quindi a i Padri Capitolari voltatosi ordinò loro, che alla sua presenza si eleggessero un altro Generale, il che presto fu adempito coll' assumersi a tal grado il Padre F. Giovanni Parenti; quantunque seguendo la sentenza di certi Scrittori nel primo tomo pagina 433. abbia ancor' io scritto, che allora fu assunto al Generalato il P. Alberto da Pisa. L' elezione di questo fu confermata dal Papa, il quale anche volle, che F. Elia nelle sue mani professasse la Minoritica Regola confermata da Onorio III.. Ubbidì Frat' Elia, e protestandosi di non voler mai più governi, nè prelature, nè maneggi, a tempo fece mostra di umiltà, e di rassegnazione, ed ottenne dal Papa di potersi ritirare a far vita eremitica

con

con chi lo avesse voluto seguire. Il che fatto ritirossi a Celle di Cortona sua patria, dove in abito vile con lunga inculta barba, e neglerto crine, ben presto fu creduto da alcuni sì perfettamente convertito, e sì santo, che riscosse vocaboli di uomo venerabile, ed il Papa mostrossi pentiro di averlo deposto dal Generalato.

VIII. O vera, o finta che fosse questa sua santità, non tocca a me a giudicarlo. Quello per altro ch'ei fu dopo un tale raccoglimento ci fa sospettare, che potesse quella esser un artifizio, con cui riacquistar si volesse la perduta dignità. Ma, comunque ciò siasi, certo è, che prima di un tale ritiramento era egli un Frate di odore non buono, come costa da quello che contro lui al Papa rappresentò Sant' Antonio. E quì mi reca stupore non poco il trovarsi chi talmente voglia di Frat' Elia fare le difese, che non si curi d'imporre indegne macchie alla vita, ed alle azioni del gloriosissimo Antonio Santo da Padova. Stupisco, io dico, che in un Libro, che servir dee per istruire la religiosa gioventù, leggasi scritto, che Frat' Elia non fu deposto per li suoi demeriti, *ma fu per sinistra relazione* (1). Povero Sant' Antonio, di cui fu la relazione fatta al Papa contro Frat' Elia, dopo la quale venne questi immediatamente deposto! Ammiro eziandio l'impegno del Ragionista, che nella pagina 208. si sforza di farcelo credere tornato subito a farsi Santo, dopo essere stato deposto dal Generalato; quasichè pel passato fosse egli stato un Santo, quando al Patriarca S. Francesco, ed all'Ordine cagionati avea tanti disturbi, e in quel suo ritiramento a Celle detto avesse certamente da vero, e non finta più tosto la Santità, come dicono che la fingesse, e i tre compagni del Santo Patriarca nella loro leggenda citata, e Monsignor Marco da Lisbona nelle sue Croniche (2). Se poi fu egli lodato qual uomo venerabile, e santissimo da Monsignor Luca Tudense appresso il Wadingo (3), e da altri stimato persona di merito grande, potè accadere facilmente o per qualche buono intervallo, in cui Frat' Elia si fosse veramente daro alla pietà, o per la bell' arte, con cui sapeva nascondere agli occhi de' Secolari i suoi personali difetti. Ma che che sia di ciò, non curandomi di far ricerca delle gesta di Frat' Elia, se non che per quanto è spediente a questa mia Opera, ed essendo per provarne una gran consolazione allorchè sapessi, che fosse egli stato un gran Santo, passerò a discorrere degli altri avvenimenti del medesimo, e de' suoi partigiani.

(1) Vedi il Manuale de' Frati Min. Conv. pag. 185. ec. impresso in Perugia nell' anno 1637. più volte cit. nel tom. 1. l. 1.

(2) *p. 2. l. 1. c. 16. n. 62.*

(3) *Ad ann.* 1226. *n.* 6. *Vid. ad an.* 1227. *n.* 2. 1229. *n.* 2. 1230. *n.* 8. 10. 11. & 12.

§. II.

Di Frat' Elia, e della costui fazione da i tempi della sua prima deposizione dal Generalato fino alla sua morte.

I. NEll'anno 1236. intimatosi dal Ministro Generale P. F. Giovanni Parenti il Capitolo Generale, Frat' Elia, che sotto la spoglia di umilrà, e di penitenza nutriva per anche la speranza di riacquistarsi il Generalato, avvisonne i suoi partegiani, acciocchè intervenissero a favorirlo; ed uscito, per parlar colla Cronica, *fuora della Città di Cortona, come fuori della tana della*

sua

sua ipocrisia, portossi ancor egli al Capitolo. Ma oh quanto lungi dalle maniere di celebrarsi i Capitoli fu quivi operato! Entrati che furono nel destinato luogo i più vecchj, e più venerandi Padri dell' Ordine, sopravvennero i partegiani di Frat' Elia, i quali facendo tumulto, ed alzando le voci acclamarono Frat' Elia per Ministro Generale, allegando, che questi era stato lasciato loro per Superiore dal P. S. Francesco, e che essendo stato ingiustamente deposto, era necessario rimetterlo nel suo primiero grado. Indi passarono a collocarlo nel posto del Generale, scacciandone il P. Parenti, vero capo dell' Ordine. Quanta per altro fu l'audacia degli Eliani, altrettanta, e forse più fu la religiosità, e la piacevole sofferenza del P. Parenti; mentre sordo questi alle ingiurie, e desideroso di sedare il suscitato tumulto, si pose in mezzo al congresso, e chiesto perdono (come per umiltà ei diceva) del suo cattivo governo, rinunziò al Generalato, dichiarandosene indegno; e per quanto ne venisse pregato non più volle riassumerlo; anzi dal congresso ne uscì, facendo intanto Frat' Elia un' apparente resistenza alla sua nuova esaltazione.

II. Con tutte queste cose, non mancavano tuttavia Religiosi, che per Generale volevano il P. Parenti: onde da amendue le parti furono spediti messi al Papa in Perugia ad informarlo. I primi ad arrivarvi furono i partegiani di Elia, e questi rappresentarono a Gregorio IX., che avendo il Padre Parenti spontaneamente rinunziato al Generalato, ed essendo stato a pieni voti eletto Frat' Elia, i PP. Capitolari, zelanti di un più sodo governo, desideravano, ch'egli governasse l'Ordine, avvegnachè alcuni ben pochi, e amatori di novità, tuttavia volessero il Parenti; e che Frat' Elia dopo la sua deposizione avea dato gran saggio di umiltà, e di religiosa perfezione; anzi alla fatta elezione contradiceva egli con ogni sforzo. Prestò fede il Papa a queste voci, e lieto per aver incontrata l'occasione di potere a Frat' Elia restituire la dignità, donde dispiacevagli di averlo deposto (1), confermollo in Ministro Generale. Queste furono le maniere, per le quali Frat' Elia riottenne finalmente il perduto Generalato E quantunque nel bel principio di questa sua seconda assunzione facesse mostra di gran zelo, mandando per tutte le Provincie dell' Ordine i Visitatori a severamente correggere, e punire gli abusi così de' Prelati, come de' Sudditi; nondimeno tornò ben presto al vomito, riprincipiando a chiamare troppo austera la Regola di S. Francesco, e a dire, che non potea questa adattarsi, se non che ad alcuni pochissimi, ne' quali fosse lo spirito di S. Francesco.

(1) *Vvad. ad an.* 1236. *n.* 1.

III. Con tali dicerie, e col credito, che per la mondana sua prudenza, e destrezza egli avea appresso i Prelati delle Chiese, ed i Principi del secolo, trasse molti Frati Minori alla sua sentenza, e al suo partito. Il che vedendosi da i compagni, e da i discepoli del S. Patriarca, cagionavasi ne' loro spiriti un aspro dolore, dal quale spinti cercavano essi di persuadere la vera dottrina opposta a i vani pretesti di Elia, e riuscì loro di ridurre alcuni di quelli, che dagli artifizj Eliani erano già stati stravolti. Ma veggendo, che la parte contraria per l'esempio, e per l'autorità del capo andava prevalendo, determinarono di uscire apertamente in campagna, e fare al capo stesso una necessaria resistenza. Elettisi adunque in tale uscita per loro duce il B. Fra Cesario da Spira di nazione Tedesca, uomo intero, dotto, pio, e della Povertà Minoritica intrepido difenditore, dietro al medesimo portaronsi a dimandare mo-

destamente udienza da Frat' Elia, e licenza di parlare. Ottenuta che l'ebbero, con ogni riverenza gli esposero l'acerbo dolore, che gli affliggeva, a cagione del nuovo modo di vivere, e delle nuove massime, che andava egli introducendo nell'Ordine, e lo pregarono a voler desistere dal frastornare i Frati, assicurandolo, che per quanto potuto avessero, dal canto loro erano risoluti di far argine pel mantenimento dell'Osservanza della Regola Minoritica (1).

(1) Vvad. ad an. 1239. n. 1. & 2.

IV. Benchè Frat' Elia da tali rappresentanze alterato di molto, e inasprito si sentisse, nondimeno seppe allora contenere la bile; e temendo nuovi tumulti, se maltrattati avesse quei venerandi vecchj, ch' erano lo splendore dell' Ordine, finse allora di ricevere in buona parte l' ammonizione, e con belle parole, e promesse ben finte gli licenziò. Indi portossi a Perugia alla presenza di Gregorio IX.; e poichè conosceva di non potersi mantenere nel suo buon concetto appresso il Papa, e di non potere contro agli accennati buoni Religiosi sfogarsi liberamente, se non discreditava i medesimi appresso lo stesso Papa, e non otteneva da esso la licenza di strapazzargli; perciò è che di loro al Papa diede una sinistra informazione, rappresentando, che tali zelanti erano uomini di proprio parere, indiscreti, disubbidienti, e quali pecore senza pastore, e senza guida; che parlavano malamente, che tenevano una maniera di vivere, la quale sarebbe col tempo per esser la rovina dell' Ordine, se dalla Santità Sua non le si opponesse l'opportuno rimedio: ed aggiunse, che avendo egli senza frutto veruno usate paterne ammonizioni, per ridurgli al dovere, finalmente per isgravio di sua coscienza, e per non vedere il sovvertimento della sua Religione, risoluto avea di manifestare il tutto alla Santità Sua (2). Il Papa veramente zelante del decoro Francescano, temendo, che potesse questo pericolare, prestò fede alle voci di F. Elia, e diede a lui ampia facoltà di correggere, e di punire i sopraddetti Religiosi; anzi di procedere ancora contra i medesimi secondo il rigore delle Leggi. Tanto, e non più desiderava Elia, per poter dare sfogo al suo furore: onde tornato in Assisi, incominciò contro quei buoni Religiosi, ed i loro aderenti, ad abusarsi dell' ottenuta facoltà, mandandone alcuni in esilio, altri duramente trattando, altri disperdendo in varie Provincie, ed altri facendo racchiudere in carceri formali.

(2) Ibid. n. 3.

V. Più che contro tutti per altro indirizzò la sua rabbia contro al Beato Cesario da Spira, il quale avvinto fra ceppi, e catene fece serrare in oscura prigione, che gli servì di prossima disposizione all' incamminamento in verso l' eternità beata: conciossiacchè dopo essevi stato due anni, e dopo essere stato sciolto dalle catene, e da i ceppi, accadde, che un giorno il carceriere a caso lasciò aperta la porta della prigione. F. Cesario, che da lungo tempo non avea veduto il Cielo all'aperto, scorgendo ivi presso alla porta della prigione un raggio di Sole, uscì forse per liberare alquanto le membra intirizzite dal freddo. In questo mentre tornato il Laico carceriere insolente, ed inumano, vedutolo, e temendo, che F. Cesario tentasse di fuggire, e di farlo incorrere gli sdegni del P. Generale, con un bastone, che a caso trovò, il percosse prestamente, e forse non volendo, nella testa mortalmente il ferì. Cadde allora F. Cesario, e ricordevole della sua professione di Cristiano, voltati mansuetamente gli occhj verso il suo percussore, pronunziò quelle belle parole, dette da N. S. Gesù Cristo sulla Croce, *Pater ignosce illis, quia nesciunt quid faciunt*, e così perdonolli, e pregò Dio, che ancor egli perdonasse

li

gli volesse. Indi a poco volgendo, e fissando le moribonde pupille verso il Cielo, e articolate le altre parole del nostro moribondo Redentore, *in manus tuas commendo spiritum meum*, esalò l'anima sua, che qual vittima innocente, e odorosa fu accolta, e gradita da Dio, e del suo gradimento ben presto ne diede i contrasegni al suo Vicario Gregorio IX.. Imperciocchè nell' ora stessa, in cui spirò F. Cesario, da Gregorio IX. fu veduta un'anima, che tutta splendori dagli Angioli era portata al Cielo: dimandò il Papa, di chi fosse quell' anima fortunata; ed ebbe in risposta da un Angiolo, esser' essa l'anima di Fra Cesario di Spira, martirizzato da' suoi, per aver difesa l'osservanza del suo Istituto: e narratogli il successo, aggiunse l'Angiolo, che molti altri per la medesima cagione venivano ingiustamente perseguitati, ed afflitti, de'quali egli ne avrebbe renduto conto, per aver così facilmente prestata credenza a F. Elia. Di lì a poco tempo sopraggiunse al Sommo Pontefice un Messo, il quale gli narrò il fatto, del tutto corrispondente alla passata visione.

VI. Frat'Elia intanto, non solo non castigò il Carceriere per un sì atroce delitto, come doveva, nè cessò di perseguitare i seguaci del B. Fra Cesario, ma proseguì contro essi le rabbie, fino a spogliare dell' abito Religioso un buon numero de'medesimi, e a scacciargli fuori dell' Ordine. Ma il Papa, vedendosi ingannato da colui, e da' suoi partegiani, non solo in avvenire negò loro la credenza, ma inoltre con sue lettere convocando i Padri vocali al Capitolo generale, depose per la seconda volta dal Generalato F. Elia, che tanti disordini avea suscitati; e in luogo di costui alla presenza dello stesso Papa fu eletto Ministro generale di tutto l' Ordine il P. F. Alberto di Pisa, e da Sua Santità immediatamente fu confermata l'elezione. Così ebbero fine le persecuzioni contro i compagni, ed i discepoli del Padre S. Francesco (fra i quali era eziandio il B. Andrea Caccioli da Spello) e contro i loro aderenti (1). F. Elia intanto, non sapendo reggere ad un tal suo abbassamento, si diede per vinto alle sue passioni, e gittossi dalla parte di Federigo II Imperadore scomunicato: e in tutto l' Ordine Minoritico, ad onta delle suscitate tempeste, seguitossi a fare la professione della pura osservanza della Regola di San Francesco.

(1) *Ibid. n. 5. 6. 7. & 10.*

VII. Non si credesse per altro, che l' animosità di F. Elia, per li passati accidenti arresa pienamente si fosse, e che passato alle parti dello scomunicato Federigo, cessato avesse di sperare il Generalato Francescano. Imperciocchè dopo la morte di Gregorio IX. seguita nell' anno 1241., e quella del Ministro generale F. Aimone Inglese accaduta nell' anno 1244., mostrò egli di viverne per anche speranzato: e il caso fu come segue. Essendo stato eletto Sommo Pontefice Innocenzo IV., e avendo determinato di portarsi in Genova, e indi in Francia, per isfuggire le insidie dell' Imperadore Federigo II., pensò anche a fare, che la Religione Francescana si eleggesse il Generale, acciocchè, restando ella senza capo nell' assenza sua da Roma, e susurrando i partegiani di F. Elia, che questi fosse stato ingiustamente deposto, non venisse ella a patire qualche grave burrasca. Per tal fine il detto Papa convocò in Genova il Capitolo generale, in cui si eleggesse il successore del defonto Aimone. Frate Elia già si era fatto intendere, che si era egli fatto mezzano, per istabilire la concordia fra il Papa, e l' Imperator Federigo, e a nome di questo fatte aveva al Papa stesso alcune promesse. Forse per questa cagione fu ancor egli da In-

nocenzo IV. chiamato a quel Capitolo. Vi si portò, seguitato da molti capi della sua fazione: la qual cosa cagionò ne i Padri del Capitolo non poco disturbo; atteſochè, oltre l'essere bene informati delle arti di F. Elia, udivano dagli Eliani ripetuta sovente la solita canzonetta, cioè, *che F. Elia era fra tutti il più degno, per essere stato compagno del S. Padre, e suo Vicario; il più pratico, e sperimentato nel governo; e perchè ad esso era ben noto l'animo, e l'intenzione del Serafico Padre nel far la sua Regola* (1).

VIII. Con tuttociò la celebrazione del Capitolo acchetò i timori de' Vocali, e fece restar deluse le speranze della parte Eliana; mentre in cambio di F. Elia fu ivi eletto in Ministro Generale il P. F. Crescenzo da Jesi, già Provinciale della Marca, uomo e per l'età, e per le lettere assai venerando; poichè nel secolo, per molti anni era stato professore di legge canonica, e civile, e di medicina. Fu questa elezione a F. Elia, come penso, molto dolorosa, ma non fu tutta la cagione del dolore, che soffrì nel sopraddetto Capitolo; mercecchè si aggiunse, che il Papa ivi chiamollo in giudizio insieme coi Frati del suo partito; e scoperti i di lui artifiziosi raggiri, dichiarollo indegno del Generalato, lo privò di ogni grazia, e favore ottenuto per l'addietro, anche della facoltà ottenuta da Gregorio IX. di potersi ritirare a far penitenza con chiunque avesse voluto condurre seco in qualunque luogo gli fosse piaciuto; e comandolli, che non andasse più vagabondo fuori della Religione, ma come un membro della medesima se ne stesse aggregato al di lei Corpo, e ubbidiente al di lei Capo (2). Dopoi lo stesso Papa Innocenzo IV., come si legge nel Memoriale dell'Ordine (3), e nella Cronica Minoritica (4), comandò a i seguaci di F. Elia, e a tutti gli altri Frati Minori, che non più l'ossequiassero come Prelato, e che niuno da lì avanti lo dovesse, o lo potesse seguire.

IX. A tale stato di abbassamento vedendosi ridotto l'ambizioso, e altero Elia, non più dissimulò, non più si contenne, ma secondando l'empito della sua collera, dalla Religione Serafica apostatò, e tornossene all'Imperator Federigo II., a farsi con esso lui della Chiesa ribelle. Perciò dal Papa fu ferito colla scomunica, fu spogliato della facoltà di portar l'abito Religioso, e fu privato di ogni privilegio Chericale (5). In questo deplorabile stato Elia se ne stette fino alla morte di quell'Imperadore, accaduta nel dì 13. di Decembre dell'anno 1250., dopo la quale, tornatosene a Cortona sua patria, fabbricossi una casa all'uso de' secolari, dove se ne viveva non soggetto a Prelato veruno, come narra l'Annalista Wadingo (6). Venne intanto l'anno 1253., e allora F. Elia infermatosi a morte, aprì gli occhi; e ravvisando il suo estremo pericolo, mandò un Frate Minore laico, suo fratello carnale, in Assisi a chiedere al Papa ivi dimorante, l'assoluzione dalle censure, e il perdono de' suoi commessi eccessi. Ma tardando a ritornare l'inviato, e pericolando vie più Frate Elia, fu questi assoluto dalle censure, come desiderava, dall'Arciprete di Cortona, colle debite cautele, in presenza di cinque testimonj, e di tre Notaj, e dopoi confessatosi ad un Prete, nel secondo giorno di Pasqua ricevette per mano di un Sacerdote dell'Ordine Francescano la Santiss. Comunione. In tali circostanze mostrò egli più segni di vera contrizione; posciachè oltre il singhiozzire, e lagrimare, spesso replicava: *Signore perdonate a me peccatore: Signore non vogliate meco entrar in giudizio: ajutatemi per la vostra misericordia, e per li meriti del vostro servo S. Francesco, da me indegnamente, e ingrata-*

(1) *Cron. de Min. par. 2. l. 1. c. 26. n. 62. Vvad. ad an. 1243. n. 1. & 1244. n. 3. & seqq.*

(2) *Vvad. ad an. 1244. n. 6., & 7.*

(3) *Ap. Firmam. 3. Ord. par. 1. fol. 28. col. 2.*

(4) *Par. 2. l. 1. c. 26. n. 62.*

(5) *Vvading. ibid. n. 7.*

(6) *Ibid.*

tamente disprezzato. Laonde per le intercessioni del Santo Patriarca, e per le orazioni di molti buoni Religiosi, F. Elia, secondo la pia credenza, se ne morì, *premesse le parti di uomo Cristiano*, come parla il P Wadingo. Con tutte queste parti per altro egli nondimeno morì fuori dell'Ordine, come più volte avea di lui predetto il P. S. Francesco, da me sopra riferito nel primo §. di questo capitolo num. 3.

X. Molti di questi avvenimenti sono toccati nel nono suo capitolo anche dal Ragionista; ma perchè era suo impegno di fare della fazione Eliana i primi secoli Francescani, perciò toccolli per verità, ma con tale destrezza, che rappresentò F. Elia santo fuori del governo, e nel governo talmente moderato, che il suo *maggior male nel secondo suo governo non fu tanto la larghezza, che procurò d'introdurre nell'Ordine, quanto la soverchia severità, colla quale trattò que' pochi zelanti, i quali desideravano, che si conservasse nell'Ordine salva, e intera tutta l'austerità praticata dal S. Patriarca* (1).

(1) Pag. 209.

XI. Con tai parole talvolta ci volle farci credere, che i zelanti, da Frate Elia perseguitati, non si contentassero dell'osservanza della pura Regola, ma in oltre pretendessero, che da i Frati Minori dovesse praticarsi tutta l'austerità praticata dal S. Patriarca, oltre quella prescritta nella Regola. Ma se tanto volle, non potè ragionevolmente pretenderlo; mercecchè di sopra si vide nel primo §., che S. Antonio da Padova, e F. Adamo accusarono il primo governo di F. Elia come di quello che *non avea cura della Regola, ma che anzi sembrava di cospirare alla distruzione di essa, e dell'Ordine*. Aggiunge il P. Wadingo, che nel secondo suo governo F. Elia *tornato a i suoi artifizj, avendo in odio la via della POVERTA', e dell'UMILTA', guidava altrove i Frati* (2). Riferisce lo stesso Annalista, che i discepoli, e i compagni di S. Francesco, avanti di portarsi alla presenza di F. Elia, e di mostrarsi risoluti a far argine alle sue pretensioni, aveano pacificamente trattato collo stesso F. Elia, e coi suoi seguaci, *e procurato aveano di persuadere, che anteporre si dovea la dottrina di S. Francesco, e non quella di F. Elia; che quella era stata data da Gesù Cristo, commendata nel Vangelo, e confermata dalla Chiesa, e la dottrina di Elia da niun Pontefice era stata approvata* (3). Or se alla dottrina di San Francesco approvata dalla Chiesa, o dal Sommo Pontefice, opponevasi la dottrina di Elia, par che altra non fosse una tal dottrina Francescana, fuori di quella che si contiene dentro la Regola del Santo, approvata da Innocenzo III., e da Onorio III.: tanto più che nella Cronaca di Monsignor Marco di Lisbona, ove racconta la soprariferita visione avuta da Gregorio IX. in congiuntura dell'uccisione di F. Cesario, leggiamo, che avendo il Papa dimandato: di chi fosse quell'Anima fortunata (4): *Rispose* (l'Angiolo) *che era di F. Cesario Alemanno, della cui morte egli dovea dar conto a Dio, poichè colla sua antorità questo servo suo era stato perseguitato fino a morte, per l'osservanza della sua SANTA REGOLA* (a). Tralascio altre prove, che da i testi del citato Annalista, e da altri documenti allegar si potrebbero su questo punto, e conchiudo, che F. Elia non solamente abborriva l'osservanza de' rigori, praticati da San Fran-

(2) Vvad. ad an. 1239. n. 1.

(3) Ibid.

(4) p. 1. l. 2. c. 5. n. 17.

(a) *Cùm autem post obitum S. Francisci F. Helias Ordinem regeret, a veraque regulari observantia omnino declinaret, Seraphici P. Francisci socii superstites, & in his Beatus Casarius magna cum humilitate, prudentia, ac zelo, illum saepe ob Regulae transgressionem arguerunt*. P. Arturus in notis Martyrolog. Francisc. ad diem 2. April. §. 3.

Francesco, oltre la Regola, ma abborriva anche l' osservanza della stessa Regola: e per questa osservanza della Regola combattevano, ed erano da lui perseguitati gli Zelanti.

§. III.

La Fazione di F. Elia nello stesso primo secolo Francescano, in cui nacque, restò affatto estinta: onde non può dirsi, che una tal Fazione fosse la Comunità dell' Ordine Minoritico.

I. NON potendo negare il Ragionista, che restasse estinta la fazione di F. Elia, cercò almeno di talmente colorire le cose, che la verità non si conoscesse contraria al suo sistema. Laonde nella pagina 204. in tal guisa ei scrisse: „ Ma conviene quì avvertire, che nella Storia Francescana noi abbiamo due fazioni di F. Elia: una piccola, e meschina, e contraria alla Comunità dell' Ordine, la quale incominciò nell' anno 1230. quando essendo stato F. Elia deposto dal Generalato, ottenne un Breve da Gregorio IX. di poter menare vita eremitica con tutti quegli, che volessero seguitarlo: e questa sua piccola fazione de' Romiti si estinse nell' anno 1244. quando, rivocato da Innocenzo IV. il detto Breve di Gregorio, comandò, che niuno potesse seguitare F. Elia: *extincta Eliæ factione* dice il Wadingo. „ L' altra fazione di F. Elia fu grande, e potente, e contraria tanto alla fazione predetta degli Spirituali, quanto alla piccola fazione Eremitica di Frate Elia: e questa non mancò mai, ed è la Comunità dell' Ordine: *A diebus Fratris Eliæ nunquam defecerunt, qui ejus laxiorem vitam sequerentur*, così l' Aroldo.

II. Volendo io pertanto mostrare, che la fazione di F. Elia nel secolo stesso, in cui nacque, restò del tutto estinta, e che perciò non fu la Comunità dell'Ordine, la quale non mai restò estinta da che fu posta in essere dal Patriarca S. Francesco; procurerò di far conoscere, che gli Autori, i quali appellano estinta la fazione Eliana, non parlano semplicemente della di lui Eremitica fazione, ma anche di tutti coloro, che in qualunque maniera diceansi aderenti a Frat' Elia, o a i suoi sentimenti. E per ciò fare, serva in primo luogo quanto da varj documenti riferii nell' antecedente §.; cioè, che Innocenzo IV. nel Capitolo generale di Genova comandò, che niuno da lì in poi seguitasse F. Elia, il quale indi partito, fece ritorno ad unirsi con Federigo II.: per la qualcosa fu scomunicato dal Papa, e spogliato della facoltà di portar l' abito Religioso, e di ogni privilegio Chericale. Or chi crederà, che con tutto questo Pontificio divieto, e con tutta l' evidenza della pessima riuscita di F. Elia apostata, scacciato fuori della Religione, del Chericato, e del corpo della santa Chiesa, e ribelle all' Ordine, al Papa, e a Dio, la Comunità de' Frati Minori volesse esser seguace di F. Elia, e tener le sue massime, contrarie a quelle di S. Antonio da Padova, de' Discepoli del S. Patriarca, e della Regola stessa? Sembra, che niuno creder il possa, senza fare nell' animo suo un' in-

ingiuria graviſſima alla detta Comunità, giacchè appunto pel ſoſtenimento delle ſue maſſime caduto era F. Elia nel baratro di tante iniquità, quante aveano concorſo a farli meritare gli ſdegni della Chieſa, e d' Iddio.

III. Serva in ſecondo luogo a provar la medeſima total'eſtinzione della fazion Eliana l'oſſervarſi, che Innocenzo IV. a quegli appunto comandò più ſpecialmente, che non ſeguitaſſero F. Elia, i quali come capi di fazione concorſi erano in di lui favore al ſuddetto Capitolo di Genova. Or queſti non erano quattro, o ſei, o dodici Romiti di Celle, ma erano moltiſſimi Padri della Comunità dell'Ordine, che che ne dica il Ragioniſta; imperocchè il P. Wadingo ne ſcrive: *Convennero pertanto in Genova i Padri, volovvi ancor Frate Elia chiamatovi dal Papa, e al Capitolo F. Elia ſeguitarono MOLTISSIMI capi della ſua fazione, che negli altri Frati gittarono ſemi non pochi di diſturbo* (1). Ma ſe moltiſſimi al Capitolo andarono con F. Elia per reggerlo: dunque coloro, che in quel Capitolo ſi sforzarono in ſuo favore, e dal Papa ebber ordine di non più ſeguitarlo, non furono i ſuoi pochi Romiti, co' quali dimorato aveva nel luogo detto *Celle* di Cortona. E quì vedaſi come tenta d'imbrogliare la Storia Franceſcana il Ragioniſta, mentre ſcrive: *non oſtanti i fracaſſi della picciola sì, ma temeraria fazione de' ſuoi Romiti nell' anno 1244. per rimetterlo in poſto* (2); quaſi che quattro ſoli Romiti, e non già moltiſſimi capi fazionarj aveſſer ivi fatti fracaſſi per Elia, e quei ſoli pochi Romiti avuto aveſſero il precetto di non più eſſer ſeguaci del medeſimo. Che ſe il P. Wadingo, citato anche dal Ragioniſta, chiamò eſtinta la fazione Eliana, che per Elia sforzoſſi nel Capitolo di Genova, poichè queſta non fu la ſola piccola di pochi Romiti, ma la grande, e la potente; queſta dunque ancora, e non quella ſola, dir volle eſtinta.

(1) Vvad. ad an. 1244. n. 5.

(2) pag. 209.

IV. Ma ſe così è, mi dirà il Ragioniſta, come dovrà intenderſi il teſto del P. Aroldo, che ſcriſſe: *da i giorni di F. Elia in poi non mai mancarono i ſeguaci d Il: di lui più larga vita?* Riſpondo: la maniera d'intender quella fraſe dell' Aroldo, e ſomiglianti, è molto facile; poichè fa ſenſo, che dopo aperta da F. Elia la porta alle rilaſſatezze, per molto tempo non mai l' Ordine fu tanto purgato, e netto, che non foſſero dentro lui alcuni, da i quali ſi menaſſe una vita non conforme alle proprie obbligazioni; quantunque tali tiepidi, o rilaſſati Religioſi, dopo eſtinta, come ſcrive il P. Wadingo, la fazione Eliana, non foſſero della detta fazione, nè ſi diceſſero, o ſi proteſtaſſero della medeſima, nè così viveſſero come membri di detta fazione. E per verità noi leggiamo ne' documenti dell' Ordine, che il B. F. Giovanni di Parma, e S. Buonaventura, ne i tempi del loro Generalato molto ſi affaticarono, per iſtirpare affatto non la fazione di F. Elia, che più non vi era, ma i vizj, che prima erano ſtati in F. Elia, ed allora in altri Frati moſtravano ardita la fronte (3).

(3) Vid. tom. 1. lib. 4. cap. 2. §. 3., & 4.

V. Or ci reſta la Cronica, che appreſſo il Ragioniſta pag. 204. così contiene: *Era in detto tempo molta diſſenſione nell' Ordine, perchè erano i Frati diviſi in due parti, e quelli dell'una ſi chiamavano gli oſſervatori della Regola, e quelli dell'altra della Comunità.* Ma queſte parole della Cronaca ſi riferiſcono a i tempi vicini al Concilio di Vienna, quando per torre quelle diſſenſioni, fu fatta la Clementina *Exivi*, come altrove ho detto a baſtanza. Allora fu che decretoſſi, qualmente il modo di vivere della Comunità dell' Ordine, accuſato

da

dagli Zelanti *era stato, ed era lecito*; il qual modo accusato raggiravasi (come si ha dal supplimento alla leggenda de' compagni di S. Francesco) circa l'uso delle cantine, e de granaj, e circa la viltà de' vestimenti (a). E qui giovami avvertire, che il detto *supplimento*, in quanto contiene il soprariferito senso di quelle parole (cioè, *modus vivendi Fratrum, qui accusabatur, fuerat, & erat licitus*) molte volte cantate dal Ragionista, per far credere come giustificate nel Concilio di Vienna tutte le larghezze de' Conventuali, può servire per maggiormente convincere le storte interpretazioni del medesimo, e per avvalorare le mie risposte, altrove date ad una tal sentenza (1).

VI. Piano piano, mi si soggiugnerà: secondo la Cronaca, *la Comunità dell' Ordine venne ad allargarsi affatto* (2): *la Comunità della Religione volea viver non secondo la Regola, ma i privilegj*. Piano pure: volete voi vedere, chiunque siate, che tai parole niente hanno che fare col proposito del Ragionista, il quale vuol provare, che la Comunità dell' Ordine fosse la fazione Eliana? Udite questa proposizione del Ragionista, contenuta nella pagina 233. delle sue Ragioni: *L'Ordine, avvegnachè dal Generalato di F. Elia fino al Concilio Costanziense si allontanasse molto da i rigori di S. Francesco, non mai però si allontanò dalla purità della Regola*. Tenetela bene a mente, e frattanto ascoltate la Cronaca, la quale afferma, che *i Frati, che seguivano Frat' Elia, amavano le comodità corporali, ed erano PROPRIETARJ* (3). Aggiugnesi nel citato supplimento, che il gran numero de' seguaci di F. Elia erano seguaci del medesimo, *perchè volevano tornare al vomito, e posseder, e ricever la pecunia per mezzo di persona interposta* (b). Dunque, per quanta mai fosse la larghezza della Comunità dell' Ordine avanti a i tempi del Concilio di Costanza, cioè, ne' primi due secoli Francescani, de' quali appunto procedono i testi della Cronaca, se la detta Comunità non si allontanò dalla purità della Regola, non potè esser la fazione di F. Elia; perchè questa ricevendo, e possedendo la pecunia, posta si era sotto i piedi la purità della Regola. Nè mi si dica, che i proprietarj seguaci di Elia non erano la fazione grande, ma la piccola: ciò, ripeto, non mi si dica; poichè il verisimile, secondo la dottrina del Ragionista, è più tosto il contrario; stantechè la piccola fazione erano quei pochi Romiti di Celle, i quali al più potevan' essere intorno a dodici: e questi come Romiti, o Religiosi, che almeno all'esterno menavano una vita più austera di quella degli altri Religiosi, non è credibile, che nello stesso tempo si facessero conoscere per più rilassati degli altri Religiosi. Oltre a che nel citato *supplimento*, mentre parlasi degli accennati rilassamenti della fazione di Elia, parlasi ancora di una tal

(1) *Vid. tom. 1. pag. 367. & seqq.*

(2) *p. 2. l. 8. c. 33.*

(3) *Cron. p. 2. l. 1. c. 26. n. 62.*

[a] *Anno verò Domini MCCCXII. in crastino Ascensionis inclusum est in cassa in secreto Consistorio, & sequenti die solemniter, & sententialiter promulgatum in publica sessione Concilii, quòd modus vivendi Fratrum, qui accusabantur quoad congregationem vini, & bladi: quoad vilitatem vestimentorum, & hujusmodi, fuerat, & erat licitus: nova super Regulam declaratione adjecta, in qua judicium super his relinquatur Prælatis Ordinis, & non aliis Fratribus quibuscumque: qua declaratione edita, & in Viennensi Concilio approbata &c.* Ex lib. cui titulus *Speculum status perfectionis vitæ Beati Francisci, & sociorum ejus*, edito Venetiis per Simonem de Luere 1504., ibi in Cathalogo Generalium Ministrorum fol. 213.

(b) *Nam quasi duæ partes Ordinis sequebantur Heliam, quia mundum, & temporalia diligebat. Et ideo Fratres, qui volebant redire ad vomitum, pecuniam possidere, & per interpositam personam recipere, sequebantur omnes Heliam.* Supracit. *Speculum* cap. cui titulus *De modo conveniendi ad Capitulum generale* fol. 171.

tal fazione, che abbracciasse *quasi due parti dell' Ordine*, e che perciò non fosse la piccola de' Romiti, ma la grande, e grandissima, che comprendeva moltissimi dilicati Francescani, abitatori di più Conventi anche principali dell' Ordine. Questa fazione per tanto esser non mai potè la Comunità dell' Ordine, se questa Comunità prima del Concilio di Costanza non mai si allontanò dalla purità della Regola di S. Francesco.

VII. E poi, a che portarsi dal Ragionista quel testo della Cronaca, cioè, *la Comunità della Religione voleva vivere non secondo la Regola, ma i privilegj?* Che forse viveva quella Comunità non secondo la purità della Regola, ma secondo i privilegj dispensativi sopra la purità della Regola? Se così è; dunque come potè scrivere il Ragionista, che una tal Comunità prima de' tempi del Concilio di Costanza non mai s' allontanò dalla purità della Regola? Come fra di loro si lacerano le proposizioni del Ragionista! Orsù veniamo al giusto senso della Cronaca. Che la Comunità dell' Ordine alle volte sia stata molto rilassata, lungi dal primitivo suo rigore, lo confesso; ma da questo non segue, che fino al Concilio di Costanza ella fosse la stessa fazione di F. Elia, la quale io diceva estinta; perocchè i rilassamenti poterono dopoi rinascere, senza che di F. Elia, e della di lui fazione rimasta fosse memoria veruna; come ciascheduno da per se ben conosce. Che poi la stessa Comunità volesse vivere secondo i privilegj dispensativi, non fa già senso, che volesse ella vivere secondo i privilegj dispensativi del rigor della Regola, i quali già prima de' tempi del Concilio di Costanza avesse ottenuti o per poter aver l' uso delle rendite, o per le successioni ereditarie; conciosiachè già mostrai nel primo tomo, che innanzi al 1430. neppure avea un mezzo di tali privilegj. Al più potrebbe dire il Ragionista, che allora gran parte della Comunità dell' Ordine avesse a caro, e desiderasse di procurare privilegj dispensativi, ma per altro non gli proccurò; o se gli proccurò, almeno il vero è, che non gli ottenne, come ho provato nel primo tomo. E da questo senso neppure può legittimamente dedursi, che la predetta Comunità fosse la fazione di Elia non estinta; se pure non basta, per esser Eliani, l' esser in qualche modo intiepiditi, e raffreddati nell' osservanza della Regola; ma se ciò bastasse, ognuno ben vede, che la fazione di Elia sarebbe stata inestinguibile dentro l' Ordine; imperciocchè, per quanto si fosse fatto contro di essa, non estinguendosi l' Ordine, non mai si sarebbe moralmente potuto fare, che in avvenire non vi fossero alcuni Francescani di vita o rilassata, o tiepida. Ma che che sia di quanto dissi su questo secondo testo della Cronaca, il suo vero senso egli è, che *la Comunità della Religione volea vivere non secondo la Regola*, escluse le dichiarazioni Pontificie; *ma secondo i Privilegj*, cioè, secondo la Regola dichiarata da' Sommi Pontefici nelle loro Decretali. E rappresentansi quì le doglianze di certi zelanti indiscreti, da' quali dicevasi, che dovesse osservarsi la Regola talmente *ad litteram*, che neppure si avessero ad ammettere le dichiarazioni Apostoliche sopra la medesima, le quali dichiarazioni da essi chiamavansi impropriamente col nome di privilegj, conforme impropriamente da molti Legisti fu detto un Privilegio il Breve di Clemente IV. *Obtentu divini nominis* (1) quantunque nulla conceda, o da nulla dispensi, ma solamente dichiari, che i Padri del Sacro Ordine de' Predicatori possono succedere in comune all' eredità de' Parenti. Ma i detti zelanti a partito s' ingannavano; perchè il vivere secondo

(1) *Vid. tom. 1. l. 4. vid. lib. 3. cap. 2. §. 4. n. 7.*

la Regola dichiarata da i Sommi Pontefici non è un lasciare la purità della medesima, è anzi un più sicuramente tenerla; mercecchè ciascheduno da per se stesso interpretandola, e spiegandone il senso, può ingannarsi, laddove ricevendone la spiegazione dalla Santa Sede, vive sicuro.

VIII. Dopo che condiscesi a concedere, che la Comunità dell'Ordine in qualche tempo visse rilassata, o allargata, voglio ammonire il mio Lettore, che ciò debba intendersi non di tutta la Comunità, ma solo di un considerabile numero delle sue membra, tantochè potesse avverarsi quel che scrive il Padre Wadingo; cioè, che quando molti Francescani, a somiglianza di F. Elia mentre era Generale, si partivano dalla lettera della Regola per eccesso di larghezza, e quando alcuni altri a somiglianza di F. Elia mentre faceva il Romito, suscitavano disturbi, per eccesso di rigore non comandato nella lettera della Regola; teneva allora la Comunità dell'Ordine, cioè, la maggior parte de' Francescani una via di mezzo tra l'uno, e l'altro estremo, tra l'una, e l'altra opposta figura, fatta ne' giorni suoi da F. Elia; e contenevasi sul vero senso della Regola esposta con discretezza (*a*): ond'è che nè potea dirsi la fazione di F. Elia, nè la fazione di altri capi rilassati, nè degli Zelanti indiscreti, nè di altri, che andassero lungi dal convenevole.

IX. Ma che sto io affaticandomi la mente in cercare, o prove, o testi, per mostrare, che la Comunità dell'Ordine, appresso chiunque oggi ella trovisi, non è la fazione di F. Elia? Poteva io sbrigarmene col far vedere, che ne' primi secoli stessi, quando non per anche erano scorsi cent'anni dalla morte di F. Elia, la Comunità stessa dell'Ordine aveane in abbominazione il nome, e conceputo avrebbe un alto dispiacimento nel sentirsi appellare la *fazione Eliana*. Il P. Pietro Ridolfi da Tossignano riporta una Lettera, da Fra Gherardo Oddoni Ministro Generale di tutto l'Ordine scritta al deposto, e scomunicato suo antecessore F. Michele di Cesena, dalla quale anche sola può facilmente inferirsi quanto affermai. Conciosiacchè in quella così scrisse quel Generale: „ Non pensi, o figliuolo, che F. Elia nell'uffizio antecessor mio, e „ tuo, ma nello scandalo antecessor tuo, fu un apostata, fu uno scismatico, e „ un eretico? Contuttociò, non ostanti queste cose, la nostra Religione, fon„ data per grazia d'Iddio, non sopra l'eretico F. Elia, nè sopra te suo imita„ tore, ma sopra Cristo pietra saldissima, per mezzo di S. Francesco, si man„ tenne stabile nella Fede, divozione, obbedienza, riverenza, e unità della „ Sagrosanta Romana Chiesa; conforme oggi, mentre tu erri, e co i traviati „ ancor tu travii dal sentiero della Fede Cattolica, la nostra stessa Religione „ per grazia d'Iddio persevera nella Comunione, e nella grazia della Sede „ Apostolica „ (*b*). Da questo frammento di lettera può ciascheduno conoscere se

(a) *Corpus tamen Religionis in medio sistens, hac membrorum inaequalitate, ac diverso studio divexatum, inter extrema, securum iter tenebat, ut nec praetensa perfectionis intuitu, aliorum contemptum praeseferret, aut sacrosanctum pacis, & charitatis violaret seditione nexum, aut litigiis interturbaret silentium; nec etiam irrepentem dissolutione labem foveret, aut probaret excessus.* Vvad. tom. 3. edit. Rom. ad ann 1244. n. 5. pag. 100.

(b) *Nonne cogitas, fili, incredulitatis exemplum, quod Frater Helias, meus, ac tuus in officio, sed tuus in scandalo praecessor, Apostata fuit, Schismaticus, & haereticus, qui sub Domino Innocentio Papa quarto, cum Friderico, a dignitate imperiali deposito, & sententialiter ab Ecclesia condemnato, se subtraxit ab obedientia Domini Papae, & Ecclesiae unitate? His tamen non ob-*

se la Comunità dell'Ordine fosse la fazione di Elia, o si regolasse giusta le massime in lei lasciate da Elia, di cui un Generale non troppo austero di genio, qual fu il P. Gherardo Oddoni, fece menzione colle riferite parole, significative di abbominazione non poca.

X. Or se fosse vero quel che vuole il Ragionista, siccome il P. Oddoni potè dire, che la Religione Serafica era fondata sopra Cristo per mezzo di S. Francesco, similmente dir si potrebbe, che fondata fosse sopra Cristo per mezzo di S. Francesco, e poi di Elia, che fondò la fazione. E chi non se ne arrossirebbe fra i Minori di avere un tal Fondatore? E pure un tal vitupero scarica il Ragionista contro i suoi religiosissimi Padri Conventuali; mentre asserendo, che la Comunità vetusta dell'Ordine era la stessissima Eliana fazione, e che la Comunità de' suoi Padri Conventuali è la stessissima Comunità vetusta dell'Ordine; viene a dire, che i suoi Padri Conventuali sono la stessissima fazione dello scomunicato F. Elia. Eh confessi, confessi, almen per non esser tanto ingiurioso, confessi, che la fazione di F. Elia restò estinta, e che l'Ordine Francescano ebbe la grazia di vedersi libero un giorno da quella mal'erba, e che oggi non vi è Comunità veruna, la quale possa dirsi la fazione di Elia.

C A P. I.

Si fa l'esame di alcuni punti, ovvero di alcune larghezze, che il Ragionista dice essere state accettate dall'Ordine de' Minori fino alla morte di San Buonaventura, ed al Concilio generale di Costanza, e che obbiettate furono da alcuni Zelanti.

I. IL Ragionista distinguendo le larghezze, accettate dall'Ordine innanzi la morte di S. Buonaventura, da quelle ch'ei dice accettate dall'Ordine dopo la morte di questo Santo, delle prime così scrive nella pag. 211., e nella seguente „: Tutte le larghezze accettate dall'Ordine fino alla „ morte di S. Buonaventura, nelle nostre Croniche sono queste (1): l'osser- „ vanza della semplice Regola, e non del testamento di S. Francesco: l'os- „ servanza della medesima Regola non secondo il rigore letterale, ma secondo „ le dichiarazioni Apostoliche, e le interpretazioni de' Dottori dell'Ordine: „ la tonica non una sola, ma più, e queste larghe, e lunghe; e quanto al panno „ di mediocre viltà, e col cappuccio orbicolare: i Conventi non fabbricati di „ legno, e loto, ma di pietre, e di competente grandezza, ed alcuni anche „ magnifici; nè situati tra selve, e luoghi solitarj, ma nell'abitato; nè tutti

(1) *Cron. p. 2. l. 1. c. 28. & 50.*

obstantibus, nostra Religio, præstante Domino, non super Helia hæretico, nec super te imitatore suo, sed super solidissima petra Christo, mediante Beato Francisco, fundata, in Fide, & devotione, in obedientia, & reverentia, ac unitate Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ inconcussa permansit; sicut hodie, te errante, & a Catholicæ Fidei tramite cum hominibus deviis deviante, nostra Religio per Dei gratiam in communione, & gratia Sedis Apostolicæ perseverat. Apud Petrum Rodulphum a Tossiniano lib. 2. *Hist. Seraph.* pag. 185. a tergo.

„ con pochi Frati, ma molti assai numerosi: la parsimonia de' cibi temperata,
„ e non poverissima: il mangiare non già sopra la nuda terra, ma in Refettorio
„ sulle mense decentemente apparecchiate: il dormire non in terra, ma su i
„ letti modesti: l'uso de' Libri non solamente comune, ma anco particolare: i
„ paramenti sacri di seta, i calici, le croci, e reliquiarj d'argento: la vettura
„ in caso d'infermità, o di necessità manifesta, non sempre l'asinello, ma alle
„ volte il cavallo: le limosine pecuniarie non solo per gl'infermi, e per le
„ vestimenta, ma per qualunque necessità presente, o imminente: le provviste
„ de' commestibili, e d'altre cose necessarie, dove non bastava la mendicazione
„ quotidiana: le robe de' Novizj ricevute in limosina per l'urgenze de' Con-
„ venti: i legati perpetui: li studj anche delle scienze non sagre: i gradi sco-
„ lastici: i privilegj Appostolici: e l'uso povero, non già strettissimo, ma mo-
„ derato. Queste sono tutte le larghezze introdotte nell'Ordine dal governo
„ del P. Elia sino alla morte di S. Buonaventura: nè gli stessi calunniatori della
„ Religione, i quali mossero ogni pietra per iscreditarla, seppero trovarne di
„ più, come apparisce presso il Dottor Serafico nelle sue celebri Apologie in
„ difesa della Religione medesima.

II. Così egli. Ed io di queste, ch'ei dice larghezze, accettate dalla Comunità dell'Ordine, *per aver imitato il P. Elia*, non mi curo di far lungo esame; perocchè quando per privilegj Apostolici non intenda il privilegio dell'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, delle quali si ragionò nel primo tomo, e quando per robe de' Novizj ricevute in limosina si contenti di parlare secondo i limiti delle Decretali di Clemente V., io non ho difficoltà di concedere, che tali larghezze non sono contrarie alla purità della Regola. Ma che poi queste s'introducessero, per ragion che la Comunità dell'Ordine voleva esser seguace di Frat' Elia, e non più tosto naturalmente, e per non imporsi maggiori obbligazioni di quelle, che aveva: conforme il Ragionista lo afferma senza provarlo, così io glielo nego, senza portarli alcuna ragione.

III. Ma poichè il medesimo nella pagina 212., e nelle seguenti, dopo l'allegato suo testo, soggiugne: *or concedo, che la Comunità dell'Ordine, per aver imitato F. Elia nella larghezza predetta, non poco s'allontanò dalla mente, e vita rigidissima del Patriarca*; e appresso recitando alcuni fatti particolari di S. Francesco, de' suoi discepoli, e de' Francescani primitivi, pretende, che il S Padre abbia voluto obbligare i suoi Frati a più austerità di quelle, che si contengono nella Regola; perciò è, che mi dispiace assai il suo procedere, parendomi, che abbia voluto rappresentarci S. Francesco, ed i suoi compagni come primi indiscreti dell'Ordine Minoritico. E per verità sebbene alle volte i Frati Minori abbiano mangiato in terra, abitato in Conventi di frasche, e di loto, ed esercitate molte austerità sopra quelle della Regola, non ne siegue, che a tali austerità si credessero obbligati, o che dal S. Padre, o da gli Zelanti opposti alla fazione Eliana si pretendessero obbligati. E chi vorrà ricorrere a i fonti, a cui mandò il Ragionista dalla pagina 213. fino alla pagina 216. per dare a credere il contrario, vedrà ch'io dico la verità Ed eccovene alcuni esempj. Dice ivi il Ragionista, che il S. Padre volea l'osservanza eziandio del suo testamento: e pure lo stesso Santo nel suo testamento apertamente disse: *i Frati non dicano, che questa è un' altra Regola; perchè questa è un ammonizione, un ricordo, un' esortazione, e il mio testamento*. Dice in oltre essersi vo-

luto

luto dal S. Padre, che i suoi Frati mangiassero in terra senza tovaglia, e senza salvietta, citandone in prova la maniera, in cui furono veduti mangiare nel Capitolo d' Assisi, detto delle Stoje, ove cinquemila, e più Frati stavano adunati in quelle campagne senza mense capaci di servire a tanta moltitudine; della qual congiuntura procede il testo del P. Pisano alla Conformità xvi. dal Ragionista allegato, per far credere, che tale fosse la costumanza ordinaria de' Francescani in quei tempi; quasichè un sol fiore bastasse a formar la primavera; oltre a che lo stesso P. Pisano nella medesima Conformita fa conoscere, che in tempo del loro S. Patriarca i Francescani mangiavano a tavola apparecchiata, del di cui apparecchio sdegnossi una volta il Santo, perchè gli parve troppo fastoso a cagione de' bicchieri, e di altri utensili non da poveri. Aggiugne il Ragionista, citando il medesimo Padre Pisano, che i Minori del detto tempo dormivano in terra: e non dice, che il Pisano parlò non già della costumanza ordinaria, ma di quella sola, che tennero in detta campagna adunati in gran numero pel riferito Capitolo. Lo stesso è di altre rigidezze, che per brevità io tralascio; potendo ciascheduno da per se stesso conoscere, che da un fatto particolare in tali, o tali circostanze, non bene s' inferisce la costumanza universale.

IV. Lasciate dunque da parte le sopraddette rigidezze, e larghezze, passiamo più tosto a ragionare di quelle larghezze, che il nostro Ragionista dice accettate dall'Ordine dopo la morte di S. Buonaventura. Eccole pertanto da lui compilate nella pagina 221. con queste sue parole „ Ma vediamo se la „ Comunità dell' Ordine discordò dalla Regola per le altre sue larghezze, „ quali accettò dopo la morte del Santo, le quali sono queste: cioè, i ceppi, „ e i tronchi in Chiesa, e le obblazioni pecuniarie nelle Messe novelle: e al- „ cuni fanciulli alle porte delle Chiese a mendicar danaro, e a vendere alcune „ candelette da offerirsi all'Altare: le cerche pubbliche di denari, conducendo „ seco alcuni fanciulli, che gli ricevessero, e gli spendessero: la celebrazione „ delle Messe, e de' funerali, stabilito il prezzo all' uso de' Preti secolari: i „ Frati nativi, che non volevano partire da i loro Conventi, nè vi volevano „ forastieri: e avendo il Ministro Generale F. Giovanni da Muro ordinato, che „ i Frati nativi non eccedessero la terza parte de' Forastieri, non volendo i „ Frati osservar questo Statuto, fu rivocato: e il godere di proprio, cioè, „ campi, vigne, e case. „ A queste aggiugner si debbono altre larghezze obbiettate sotto il Pontificato di Clemente V., delle quali parlerò nel §. 3.

V. Queste, ch' ei dice larghezze, accettate dall' Ordine dopo la morte di S. Buonaventura, per lo più obbiettate furono contro ad alcuni della Comunità dell'Ordine come abusi, e rilassatezze, contrarie alla purità della Regola di S. Francesco, da certi Religiosi zelanti della Provincia della Marca, sotto il governo del P. F. Matteo d' Acquasparta, eletto Ministro di tutto l'Ordine Minoritico nel Capitolo generale celebrato l' anno 1287. in Montpelieri: e da certi altri zelanti verso i tempi del Concilio di Vienna, o l' anno 1312. Or di queste in più paragrafi esamineremo, se fossero esse giustamente, o ingiustamente obbiettate da i predetti Zelanti: se fossero veramente accettate dalla Comunità dell' Ordine: e se essendo state accettate da alcuni, questi le accettassero senza verun riguardo alla fazione di F. Elia, o pure come seguaci, e fazionarj di F. Elia.

VI.

VI. Prima però di ogni altra cosa voglio avvertire il mio Lettore, che quanto scriverò in questo Capitolo sarà tutto per puro amore di verità, e non già perchè sia necessario a difender la causa degli Osservanti contro a i Conventuali: mercecchè se, come pretende il Ragionista, le riferite larghezze non erano contrarie alla purità della Regola Francescana, ha necessariamente da dirsi, che la Comunità dell' Ordine, se avanti al Concilio di Costanza le accettò, non per questo si partì dalla purità della Regola, ma che anzi con tutte quelle, nondimeno si mantenne osservante della purità della Regola, come insegna anche lo stesso Ragionista nella pagina 233. Or se così è, resta da inferirsi, che la detta vetusta Comunità non appartenga agli odierni Conventuali, i quali certamente hanno deposta l' Osservanza della purità della Regola di S. Francesco, ma bensì agli odierni Minori Osservanti, i quali tuttavia fanno professione di osservare la purità della mentovata Regola, dal di cui totale rigore niun privilegio, e niuna dispensa gli tiene esentati. Mi pare, che i simili debbano riferirsi, e incorporarsi a i simili, e non a i dissimili. Che se i Frati Minori de' primi due secoli furono nell' istituto, e nella professione simili agli odierni Osservanti, e non agli odierni Conventuali; con che ragione il Ragionista potrà scorporargli dalla Comunità Osservante, per confondergli co' i suoi Padri Conventuali, co i quali non possono conformarsi, senza lasciare l' antica loro vita, e professione? Ma tuttochè un tale argomento mi disobblighi, come io diceva, da i seguenti paragrafi come difenditore dell' Osservanza, non me ne disobbliga però come amatore del vero. Eccomi pertanto all' impresa.

§. I.

Si discorre de' ceppi, e de' tronchi tenuti nelle Chiese Francescane, per ricever denari; delle obblazioni, e delle mendicazioni pecuniarie, in quanto queste cose venivano biasimate da i Francescani zelanti nella Provincia della Marca, sotto il generalato del P. Matteo d' Acquasparta.

I. NON è da credersi, che quei Religiosi, da i quali, sotto il governo del P. Matteo d' Acquasparta Ministro Generale, si biasimavano nella Provincia della Marca le obblazioni, e mendicazioni pecuniarie, o i ceppi, e tronchi tenuti nelle Chiese per riceverle, si movessero da vano scrupolo; conciosiachè il P. Wadingo scrittore ingenuo, e non dedito ad accusare di rilassatezza gl' innocenti, riferisce quelle larghezze, e con esse le altre incluse nel poco fa trascritto testo del Ragionista, e tutte le appella *manifeste trasgressioni della santa Minoritica Regola* (1). Ciò non ostante, vediamo un po' con quali fondamenti volesse scusarle il Ragionista: „ Cominciando (questi dice) da „ i ceppi, dalle obblazioni nelle Messe novelle, e da' fanciulli alla porta della „ Chiesa a vendere candelette, queste cose introdotte nell' Ordine quando Nic-

(1) *Vvad, tom. 5. ed. Rom. pag. 311. n. 24.*

„ Niccolò IV. per la sua Bolla *Reducentes* permise dette questue nella Porziun-
„ cola, e nel Sacro Convento di Assisi per mano di persone fuori dell' Ordine
„ deputate *nomine Romanæ Ecclesiæ*, come leggesi nella sua Bolla, se si consi-
„ dera, che facevansi non per autorità dell'Ordine, ma, come le presate di
„ Assisi, per autorita del Sindico Apostolico, e degli Amici spirituali, si vedrà
„ subito, che niente contraddicono alla Regola, dove vieta il ricevere danaro
„ *per se, vel per interpositam personam*; non essendo gli amici spirituali, e i Sin-
„ dici predetti persone interposte.

II. Dunque secondo il Ragionista le predette raccolte di pecunia erano lecite, perchè facevansi come ne i due sagri Conventi di Assisi; cioè, non per autorita dell' Ordine, ma per autorità del Sindaco Apostolico, o degli amici spirituali. Ma dove mi trova egli, che una tal maniera di raccorre danari fosse universalmente lecita? Forse nella Bolla *Reducentes* (1) di Niccolò IV.? Ma in questa non parlasi se non che in ordine a i predetti due sagri Conventi, commettendosi al Ministro della Provincia dell' Umbria, ed al Custode del sacro Convento di Assisi, che dovessero eleggere alcune persone idonee, non dell' Ordine, le quali ricevessero, e custodissero i detti danari in quelle due Chiese offeriti, e gli spendessero nelle fabbriche, e nel sostentamento de' Frati, che in gran moltitudine si portavano, o dimoravano in detti luoghi: ed in oltre una tal disposizione di Niccolò IV. è provvisionale; cioè, da durare soltanto, finchè altramente o da lui, o da i suoi successori Sommi Pontefici non fosse stato altramente disposto. Niccolò IV. era pur praticissimo della Regola, e delle obbligazioni de' Francescani, poichè ancor egli era Frate Francescano, ed era stato Ministro Generale di tutto l' Ordine: o perchè dunque parlar volle di quei due soli Conventi? E perchè limitare fino a nuova disposizione Apostolica la disposizione della sua Bolla, se anche senza di questa i Francescani potevano lecitamente nelle loro Chiese tener cassette, e con autorità de' Sindaci aver chi per essi raccogliesse denaro?

(1) *Apud. Vvad. tom. 2. ed. Lugd. in Reg. pag. 175.*

III. Per questo dubbio è anche da considerarsi quello, che avvenne dopo che Innocenzo XII. Sommo Pontefice ebbe pubblicata la famosa sua Bolla *Nuper de celebratione Missarum*. In questa vien comandato a i Regolari, che debbano riporre in una cassa particolare sotto due chiavi tutte le limosine date per la celebrazione delle Messe, e si deroga espressamente a tutte le Costituzioni Apostoliche, a tutti gli Statuti degli Ordini così Mendicanti, come non Mendicanti, e a tutte le consuetudini in contrario. Nacque allora la controversia tra i Frati Minori Osservanti, se fossero essi tenuti all' osservanza della Bolla Innocenziana, in quanto alla detta particolare cassetta delle limosine delle Messe, o pure tenuti essi a quella non fossero. E vi erano due sentenze: una parte diceva di sì, e l'altra diceva di no; come può leggersi nella Cronologia Serafica del P. Giulio di Venezia, pagina 282., e 283. La cagione di tal controversia era l' essersi derogato nella Bolla Innocenziana a tutte le Costituzioni, e consuetudini in contrario: laonde restava sol da decidersi, se tali cassette fossero, o non fossero contrarie alla Regola di S. Francesco, a cui non derogava l' accennata Bolla, ed alla di cui totale osservanza obbligati sono i Minori Osservanti. Anche il Cardinal Protettore era di parere, che i Frati obbligati fossero a tenere la nominata cassetta; perchè, com' ei diceva, tenendone una chiave il Sindaco Apostolico, e l' altra il Superior locale, non

vi

vi si conosceva inconveniente veruno. Per finir questa controversia fu esposto un memoriale alla Sacra Congregazione del Concilio; e dopo raccontate varie cagioni di dubitare, e varj sentimenti, fu proposto alla medesima il dubbio: *Se, ed in che modo i Minori Osservanti possano tener le cassette delle limosine per la celebrazione delle Messe?* E la Sagra Congregazione suddetta nel dì settimo di Luglio dell'anno 1708. rispose NEGATIVE' (*a*). La di cui negativa risposta non potè fondarsi sulle Costituzioni Apostoliche, su gli Statuti, o sulle consuetudini particolari de' Minori Osservanti; perchè tutte queste cose, in quanto ripugnavano all'esecuzione della Bolla Innocenziana, erano state in detta Bolla espressamente irritate: dunque fondossi sul solo senso della Regola di S. Francesco, dal qual senso non permettonsi le mentovate cassette a i professori della purità della Regola, tuttochè la chiave sia tenuta dal Sindaco. Che se alla stessa purità di Regola eran' obbligati tutti i Frati Minori prima de' tempi del Concilio di Costanza: dunque non potevano, se non che illecitamente nelle loro Chiese tenere le già dette cassette, ò urne da raccorre le limosine pecuniarie.

IV. Poteva anche provarsi coll'autorità di Clemente V., il quale nella Clementina *Exivi* così disse: *ogni cerca di pecunia, ed il ricevere le obblazioni pecuniarie nella Chiesa, o altrove, i ceppi, o tronchi ordinati, acciocchè gli offeritori, o donatori vi depongano i denari, e qualsivoglia altro ricorso a i denari, o a quelli che tengono danari, non concesso nella dichiarazione* (di Niccolò III.) *tutte queste cose sono assolutamente proibite loro*; cioè a i Frati minori. Poteva, come dissi, anche provarsi con questo testo della Clementina; ma il nostro sottilissimo Ragionista per tempo vi oppose una distinzione, dicendo cogli Statuti (fatti da' Frati per commissione, e autorità di Giulio II., e del Capitolo generalissimo, e perciò detti gli statuti Papali di Giulio II., il quale non gli confermò) tali cose esser proibite a i Frati, *e non a i Sindaci, o agli amici spirituali, a' quali siccome altrove, così anche nelle Chiese de' Frati erano lecite le dette questue* (1). Per altro il Ragionista non allegò le molte modificazioni, che leggonsi ne' detti Statuti al capitolo 4. particola quinta, dove conchiudesi con queste parole: *Con tutto ciò, per ischivare ogni apparenza, ovvero occasione di male, e di scandalo, giudichiamo doversi astenere, per quanto si può, da tali cose, eccetto che dove costringesse una manifesta necessità, e dove senza scandalo da tali persone, non da' Frati, le dette cose, col consiglio de' Frati discreti di tali Conventi, o luoghi, comodamente far si potessero* (*b*). E poi non fu il Ragionista quegli, che nella

(1) Pag. 222.

(a) *An, & quomodo Minores Observantes valeant retinere Capsulas pro Missis celebrandis in casu, &c. Die 7. Julii 1708. Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum respondit negativè. B. Card. Panciaticus Præf.*

Loco ✠ Sigilli

V. Petra Secr.

An sui Religiosi, observantes Regula D. Francisci, comprehendantur sub primodicta Constitutione Innocentiana, de Capsulis retinendis pro Missis celebrandis? Sic proponebat dubium P. Vice-Commissarius Generalis in suo supplici libello, ap. laud. Chronolog.

(b) *Tamen ad omnem speciem, vel occasionem mali, vel scandali evitandam, ab his, pro posse, abstinendum fore censemus, nisi ubi urgeret manifesta necessitas, & nisi ubi sine scandalo a talibus, non a Fratribus, talia fieri commodè possent, cum consilio Discretorum Fratrum talium Conventuum, vel locorum.* Statuta Papalia Julii II. cap. 4. particula 5.

nella pagina 370. scrisse, che gli Statuti detti i Papali di Giulio II. non sono in tutto conformi alla purità della Regola di S. Francesco, de' quali Statuti *favellando il Cavello presso il Vuadingo*, *scrive* „ che l'uso degli Statuti detti di „ Giulio II., non è lecito a i Frati Minori, i quali hanno fatta la professione „ della Regola di S. Francesco assolutamente, e senza le limitazioni, delle „ quali si servono i Padri Conventuali „ *e però questi Statuti vennero da' veri* „ *Osservanti costantemente rigettati*? Ciò presupposto, vede bene il Ragionista, che appunto quella sua distinzione, presa da i mentovati Statuti, può esser una di quelle cose, nelle quali i detti Statuti non sono totalmente conformi alla purità della Regola: oltre a che Clemente V. sapea molto bene, che le limosine pecuniarie date per li Frati Minori erano sotto l'amministrazione, e il dominio del Sindaco Apostolico: ed a i Frati null'altro era più noto circa la Regola, che l'essere ad essi vietata ogni maniera di ricever denari: onde se Clemente disse assolutamente proibite le predette cassette, o mendicazioni a i Frati, e volle spiegar loro la Regola ne' punti dubbiosi, deve intendersi, che neppur per mezzo del Sindaco potessero quelle tenersi, o praticarsi.

V. E che che sia delle frasi di qualche Scrittore anche Osservante, molto sono diverse fra di loro queste due cose; cioè, il far la cerca de' danari, e il guidar seco un secolare ministro del Sindaco Apostolico, o da sostituirsi da' Benefattori, il qual secolare a nome del Sindaco, o come ministro de' Benefattori, accetti le limosine pecuniarie, non cercate, ma offerite per li bisogni de' Frati, e le converta, o le porti a chi dee convertirle nelle cose lecite a i Frati. La prima cosa è lo stesso, che dimandar denari (come appunto facevano quelli, contro i quali si risentivano gli Zelanti della Provincia della Marca, secondo il citato Padre Wadingo): e perciò non dee praticarsi da i Professori della purità della Regola di S. Francesco. La seconda non è un dimandar denari; poichè il Religioso cercatore non dimanda quattrini, ma dimanda pane, vino, candele, e cose simili; è solamente un dar comodo al Benefattore, acciocchè, non avendo questi prontamente il pane, il vino, o la candela, per sovvenire a i bisogni de' Frati, possa nondimeno dar loro quel che dimandano, commettendo ad una terza persona il comprare quel tanto, e darlo a i Frati: onde pare lo stesso, che sarebbe, se il Benefattore mandasse uno a comprar la candela, e poi darla a i medesimi. Quindi è, che questa seconda maniera di procedere si pratica in Roma non solamente da i Padri cercatori Osservanti, ma eziandio da i Cappuccini, andando coi cercatori un secolare, il quale prende le limosine di quei, che voglion sovvenire col denaro, e le converte, o fa convertire nelle cose necessarie a i Frati, secondo l'intenzione de' Benefattori, e queste, e non il denaro i Frati dimandano, e ricevono.

VI. E tanto basti circa questi punti delle obblazioni, cassette, e mendicazioni pecuniarie; rimettendomi in tutto, e per tutto agli espositori della Regola Francescana, del numero de' quali nè sono, nè intendo di essere; avendo solamente preso di mira il far vedere, che le larghezze, accusate dagli Zelanti della Marca sotto il governo di Matteo Acquaspartano Ministro Generale, non possono così facilmente battezzarsi per cose lecite, come pretese il Ragionista: e tanto più se osserviamo la maniera, in cui le riferisce il P. Wadingo, il quale non fa menzione veruna, che tali cose si facessero per autorità de' Sindaci, o degli amici spirituali, ma dice, *ch' erano manifeste trasgressioni della Regola*.

§. II.

Discorresi circa l'appropriazione de' Conventi, accusata da i mentovati Zelanti della Marca, e di qualche rendita parimente allora biasimata.

I. INtorno all'appropriazione de' Conventi, o come altre volte disse il Ragionista sopracitato, intorno a i Frati nativi, che non volevano partire da' loro Conventi, nè vi volevano forestieri, così la discorre lo stesso Autore nella pagina 223. „ Venghiam' ora all' appropriazione de' luoghi, e dico ch' essendo anche in quel tempo introdotte nell' Ordine le figliolanze de' Conventi, che questo suona Convento nativo, come notano le Farinerie (cap 12.) non stento a credere, che anche allora accadesse quel che oggi accade, cioè, che i figliuoli del Convento non molto di buona voglia, specialmente giunti ad una certa età, si allontanassero da' proprj Conventi: ma che poi resistessero contumacemente all' ubbidienza, il B. Ugone di Dina, che morì nell' anno 1278., dice, che questi eccessi non v' erano: *In castitate, & obedientia circa exteriora non deprehenditur notabilis excessus*. E quantunque ancor esso detesti questa appropriazione de' luoghi, soggiugne però, che non era difetto comune, ma vizio di pochi: *Non arguitur in reprehensione paucorum multitudo, sed exprimuntur vitia, ut vitentur*. E mi ricordo di più, che San Francesco una volta disse: *Prælati mei benè faciunt sibi obediri, nec oportet, quòd in hoc eos adjuvem*; i quali è sì lontano, che tollerassero mai quest' appropriazione, che anzi contro essa fulminarono pene gravissime di scomunica, di privazione degli atti legittimi, e di esilio: onde se è vero, che il Generale da Muro rivocò il prefato Statuto, questo potè accadere non per la contumacia de' Frati nativi, ma più tosto perchè si vide, che i forestieri poco badavano agl' interessi de' Conventi non proprj.

II. Prima di ogni altra cosa veggiamo un po' che cosa scrivesse l' Annalista Serafico di questa appropriazione di Conventi accusata da' i soprariferiti Zelanti. Ecco le sue parole: *Allora furono abbandonate molte abitazioni solitarie, e poverelle, essendosi fabbricati nelle Città edifizj sontuosi, e capacissimi, ne' quali abitavano i soli paesani, nè vi ammettevano i forestieri, nè vi era chi volesse abitare fuori della patria, o lungi da' suoi parenti. Giovanni da Muro, successor di Gofredo nel Generalato, volle a poco a poco sradicare quest' abuso, e comandò ad alcuni Ministri d' Italia, che collocar non potessero ne' proprj luoghi nativi, o nelle loro proprie patrie più della terza parte de' Frati: ma i Frati con tante strida, e con tale strepito resisterono al comandamento, che lo renderono vano, e senza effetto; ed in breve bisognò che fosse rivocato* (1).

III. Essendo certo pertanto, che il P Wadingo non ha fatto da inventore nel riferire questi abusi, ma gli ha raccontati secondo i documenti, che avea nel comporre i suoi Annali; or cercasi, con quali documenti il Ragionista pretende, che non vi fossero allora questi abusi, o che fossero cose malamente accusate? Forse col testo delle Farinerie? Ma queste Costituzioni furono pubbli-

(1) *Vvad. tom. 5. ed. Rom. pag. 211. n. 23.*

blicate almeno 65. anni dopo i tempi, ne' quali furono accusati i detti abusi, cioè, nell'anno 1354. Forse col testo del B. Ugone di Dina, il quale scrisse, che nella castità, e nell' ubbidienza tra i Francescani non era eccesso notabile? Ma F. Giovanni da Muro, al di cui comandamento, scrive il Wadingo, che fu fatta resistenza da quei, che non volevano stare fuori delle loro patrie, fu eletto Generale nel 1296., cioè 18. anni dopo la morte del B. Ugone, che rese l'anima sua nell'anno 1278.: e chi sa quanto prima della sua morte avea scritta una tal testimonianza! Forse colle parole di S. Francesco, il qual disse, che i suoi Prelati si facevano ben obbedire, e non avean bisogno in ciò di ajuto? Ma S. Francesco morì molto prima del B. Ugone: onde non ragionò de' tempi del P. Giovanni da Muro Ministro Generale. Su che dunque si fonda il Ragionista nel contraddire al P. Wadingo nell' accennata storia? E' da per se manifesto, ch' ei si fonda sulla sua sola privata credenza, sul suo cervello, su nulla di sodo. Mi dia dunque licenza di prestar fede all' Annalista, e di credere, che i detti Zelanti avesser giusto motivo di accusare i mentovati abusi.

IV. Giacchè poi voll' egli senza proposito allegar le parole del B. Ugone da Dina, non rincresca di leggerne alcune altre scritte dal medesimo Beato, a proposito delle figliuolanze de' Conventi, che salvo il candore Francescano vogliousi dal Ragionista introdotte anticamente tra i Frati Minori. Ecco che ne scrisse il B. Ugone, sponendo il sesto capitolo della Regola di S Francesco: *Osserva, che non debbono appropriarsi i luoghi, o le cose anche in quanto all' uso.... Principalmente si usurpano, e si prendono per se stessi, e per li suoi compatriotti i Luoghi speciali, o le Custodie della patria nativa, che appena si contentano, che ivi altri dimorino, o ch' essi altrove sieno collocati. Vanno dicendo di esser di quelle Custodie, e col nome appropriato chiamano Fratelli suoi i compatriotti, e gli altri sono da essi riputati forestieri, ed ospiti: quando non la patria, ma la sola ubbidienza fa, senza differenza veruna, fratelli tutti i Frati della Custodia, e del Convento. L' ubbidienza fa un sol Collegio di Frati, ma l' appropriazione non tollera l' unità, tien cura de' suoi, e discaccia gli altri: così resta bandito il forestiero, e regna il paesano: ma il detestare gl' Isdraeliti forestieri è proprio degli Egiziani. Se in qualche luogo prevale questa peste, pel zelo della patria occorrono molte cose in pregiudizio della carità, della Comunità, della pace, e della purità. Eziandio la comune libertà, e la disciplina dell' Ordine soffre tanto impedimento, che appena senza grande scandalo, o confusione può uno per necessità, o per volontà esser trasferito fuori della patria, per osservare spiritualmente la Regola, giusta l' ordinazione di essa. La traslazione, di cui non è manifesta la cagione, porta seco la nota d' infamia.... Se si allega l' utilità de' luoghi, non accade già sempre, che i paesani sieno più utili a i luoghi: nè si debbono anteporre i guadagni temporali agli spirituali. Non si riprende la moltitudine in questa riprensione di pochi; ma si esprimono i vizj, acciocchè sieno schivati. Conciosiachè quelli, i quali vivono secondo la Regola, considerando di esser da per tutto forestieri, e pellegrini in questo Mondo, cercano di acquistarsi la Patria celeste, e non la terrena. E se dall' ubbidienza sono posti nella terra della loro nascita, ivi comunemente, ed umilmente conversano mansueti, soggetti a i Prelati, d' accordo coi compagni, e come se fossero in un paese altrui: anzi più ivi, che altrove si arrossiscono di ricalcitrare contra l' ubbidienza, o la disciplina, e di molestare i compagni, essendo sempre più pronti a dimorare altrove. Quelli che fuggono il* mon-

Mondo debbono in verità temere la loro patria nativa, la quale spesso richiama a i negozj del Mondo quelli, che sono incauti verso i congionti, e i conoscenti; onde molti prendono l'occasione d' inquietarsi, di presumere, e d' insolentire (1).

(1) Hugo de Dina in expos. Reg. S. Franc. c. 6. q. 10. apud Firmam. 3. Ord. par. 4. fol. 47. col. 1.

V. Ed ecco allegato quel che sentiva il divotissimo Ugone, sponendo la Regola di S. Francesco, circa l' appropriarsi anche in quanto al solo uso i Conventi delle Patrie. Onde quando nella Marca, o in qualche altra Provincia trovato si fosse quest' abuso, avrebbono avuta ragione gli Zelanti di quella Provincia, o di altre, in accusarlo. Ma con qual fondamento può dirsi, che in alcuni non fosse? Già si è veduto di sopra, quali fossero i fondamenti del Ragionista. In quanto poi alla proprietà de' Conventi, cioè, a i campi, vigne, oliveti, e simili cose, delle quali il Ragionista pretende, che per privilegio, e per benignità di Regola (così contraddicendosi) avessero l'uso semplice i Francescani anche in tempo di S. Buonaventura, lecitamente; e che tali cose nè dal Santo, nè da altri vietate fossero prima dell' anno 1430.; già si è veduto nel terzo libro, che sono tutte sogni; perocchè avanti l' anno 1430. non mai fu lecito a i Francescani l' uso anche semplicissimo di fondi fruttiferi; ed ogni buon Superiore li dovette proibire. E se in tempo di S. Buonaventura *nè la Regola discordava dalla vita de' Frati Minori, nè il modo comune, in cui tali Frati vivevano, era discordante dalla Regola*, come scrisse lo stesso Santo Dottore (2), manifesto è, che allora non vi erano le proprietà pretese dal Ragionista, cioè, il proprio, che non è proprio, come costui altrove chiamolle.

(2) Vid. supra tom. 1. pag. 447.

§. III.

Si discorre sopra certi altri punti di rilassatezza obbiettati contro alcuni della Comunità dell' Ordine alle presenza, e per comandamento di Clemente V. Sommo Pontefice.

I. NEL Pontificato di Clemente V., volendo questo Sommo Pontefice sapere, se nell' Ordine Francescano fossero, o non fossero certe rilassatezze, chiamò alla sua presenza alcuni Frati Minori, a i quali impose per santa ubbidienza, e sotto pena di scomunica il doverle a lui rivelare schiettamente, per quanto costavano loro. Da questi Religiosi, e da altri, che accusavano la Comunità mentovata, informato il Sommo Pontefice, diede in luce la Clementina *Exivi de Paradiso*, nella quale dentro l' Articolo settimo così leggesi:
„ Sono state riferite al nostro esame quelle cose, le quali dicevansi fatte nello
„ stess' Ordine (*de' Minori*), e che parevano contrarie al voto (*della povertà*)
„ ed alla purità della Regola, cioè, (per esprimer di esse quelle sole, che
„ crediamo aver bisogno di rimedio) 1. Che i Frati non solamente soppor-
„ tino, ma procurino anche di esser fatti eredi. 2 E che ricevono entrate
„ di anno in anno, alcuna volta in sì notabile quantità, che di esse i Conventi
„ totalmente si mantengono. 3. Che trattandosi i loro affari nelle Corti, an-
„ corchè per le robe temporali, si accostano agli Avvocati, e a i Procuratori,
„ e personalmente ivi si presentano a sollecitargli. 4. Che ricevono l' esecu-
„ torìe de' testamenti, e in quelli s' intromettono; e alcuna volta anche nelle

re-

„ restituzioni delle usure, o delle robe mal tolte. 5. Che in alcuni luoghi non
„ solamente hanno orti eccessivi, ma in oltre vigne grandi, talmente che si
„ raccoglie ivi dell'erbe, e del vino per vendere. 6. Che nel tempo del mie-
„ tere, e delle vendemmie, i Frati mendicando ripongono dentro le cantine,
„ ed i granaj tanto vino, e grano, che per tutto il resto dell' anno possono
„ vivere senza mendicare. 7. Che fanno, ovvero proccurano, che siano fatte
„ le loro Chiese, o altri edifizj in tanta grandezza, curiosità, bellezza, e
„ preziosità, che non sembrino abitazioni di poveri, ma di Signori, e di per-
„ sone grandi. 8. Che hanno i paramenti delle Chiese in molti luoghi in tal
„ numero, e così preziosi, che in quelli eccedano le grandi Chiese Cattedrali.
„ 9. Che indifferentemente ricevono cavalli, e armi, allorchè si offeriscono
„ loro nell'esequie. Ma la Comunità de' Frati, e specialmente i Prelati di
„ dett' Ordine dicevano, che le riferite cose, ovvero la maggior parte di
„ quelle non si facevano nell' Ordine. E se alcuni circa quelle trovati erano
„ colpevoli, venivano rigorosamente puniti: ed acciocchè tali cose non si fa-
„ cessero, più volte nell' Ordine fatti si sono Statuti molto stretti.

II. Quì entra il Ragionista; e volendo in tutto, e per tutto giustificare i Frati Minori della Comunità precedente al Concilio di Costanza, di calunniatori accusa coloro, che le sopraddette cose riferirono a Clemente V: e trattando particolarmente di ogni capo di accusa, giustifica le rendite, e le successioni ereditarie colle scuse da me recitate, e rigettate nel terzo, e nel quarto libro: giustifica l'assistere nelle Corti, e agli Avvocati, o Procuratori, e il far gli esecutori de' testamenti, dicendo, che altro da essi non facevasi fuorchè il somministrar lumi, e consigli, acciocchè le cose andassero giusta il dovere: nega la vastità degli orti, e delle vigne, come anche l' eccessive provvisioni di grano, e di vino in tempo di raccolta, dove bastar poteva la mendicazione quotidiana; e che si ricevessero senza necessità veruna presente, o imminente le pompe funerali contro al tenore della Decretale *Exiit* di Niccolò III. Ed in quanto alla preziosità delle fabbriche, e de' paramenti afferma, che questa non fu mai tollerata, se non che quando procedeva dalla divozione de' potenti, i quali regolavansi non dalle leggi Francescane, ma da quelle della loro magnificenza, e del loro decoro, e ne cita in prova le proibizioni di S. Buonaventura, e de' Generali Buonagrazia, e Gonsalvo, come può vedersi nella pagina 221. e nelle seguenti dentro le colui *Ragioni*.

III. Non voglio star quì a replicar il già detto senza bisogno. Già dell'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie a bastanza parlai nel primo tomo. Se poi le altre cose accusate come abusi, praticate venissero in maniera, che fossero abusi, o nò, nulla giova per la mia causa: ed ancor io desidero, che la Comunità Francescana sia sempre stata generalmente osservante della purità della Regola di S. Francesco; sì perchè così comparirà più decorosa; e sì anche, perchè in tal guisa maggiormente si renderà palese, ch' ella non appartiene agli odierni Conventuali, da i quali non si professa la purità della Regola di S. Francesco; ma bensì agli odierni Osservanti, da i quali, come da tutti i Frati Minori della Comunità precedente à i tempi del Concilio di Costanza, una tal purità di Regola vien professata, e promessa. Nondimeno parmi, che il Ragionista non abbia tutta la ragione in tacciando di calunniatori coloro, che fecero a Clemente V. le soprascritte deposizioni, o accuse. Conciosiachè, co-

come riferisce Clemente V. nella sua Decretale, i Prelati dell' Ordine, e la Comunità de' Frati dicevano veramente, che tali cose riferite, ovvero la maggior parte di quelle non si facevano nell' Ordine, ma per altro aggiungevano, che se alcuni circa quelle erano trovati colpevoli venivano rigorosamente puniti. Con che par che volessero significare, che sebbene quegli abusi non fossero generali, nondimeno in alcuni particolari alle volte si trovavano, e venivano puniti come abusi. Che poi le leggi dell' Ordine, e le Pastorali de' Ministri generali zelanti vietassero gli accennati capi di accuse, prova che fossero essi cose illecite; ma non prova già, che da veruno praticati non fossero. Ciascuno ben vede, che se dall' esservi la legge proibitiva de' vizj potesse legittimamente inferirsi, che nelle persone soggette a quella legge non sono alcuni de' vizi proibiti, tutto il Mondo già sarebbe senza verun vizioso.

§. IV.

I predetti abusi non furono generalmente abbracciati dalla Comunità Francescana: e se si videro in alcuni particolari Conventi, o Religiosi, questi non gli praticarono come fazionarj di Elia, ma per qualche altra cagione.

I. NON parlerò quì di quelle benignità, che contrarie sono a i rigori praticati da S. Francesco, e da' suoi Compagni, ma non contrarie alla purità della Regola (quantunque, benchè queste fossero generalmente ricevute nella Comunità dell' Ordine, ciò non ostante dir non si possa, che ricevute fossero più tosto a cagione degl' insegnamenti di Frat' Elia, che a cagione della permissione stessa della Regola, da cui non richiedevansi quei molti rigori). Parlo di quelle, che sotto nome di benignitadi sono veri abusi, disdicevoli allo stato de' Francescani.

II. E per incominciare da quei, che sgridati furono sotto il Generalato del P. Matteo d' Acquasparta, gli stessi strepiti, che allora contro essi furono ascoltati, significano, e che allora nascevano, e che non erano abusi comuni (1). Lo stesso conchiudono i ricorsi fatti a Niccolò IV. per li due sacri Conventi della Porziuncula, e di S. Francesco d' Assisi, e la concessione speciale soprariferita di potersi nelle loro due Chiese fino a nuov' ordine Apostolico ricever le obblazioni pecuniarie da persone secolari deputate a tal' effetto, secondo la Bolla di Niccolò IV. Imperciocchè, se una tal costumanza stata fosse allora di tutta la Comunità Francescana, cercata non si sarebbe quella Bolla; ovvero Niccolò IV., pratico delle costumanze dell' Ordine, di cui fu Generale, qualche menzione avrebbe fatta della medesima, o almeno i Frati stessi nell' allegare al Papa i motivi, per cui dimandavano la dopoi ottenuta facoltà, non si sarebbero astenuti dal rappresentare, che già la Comunità tutta de' Frati Minori abbracciata avea l' usanza di permettere nelle sue Chiese le pecuniarie obblazioni; onde il permetterle anche nelle due di Assisi non era una singolarità, ma più tosto era un ridurle alla costumanza osservata in tutte le altre Chiese dell' Ordine.

(1) *Vid. Vvad. tom. 5. pag. 210., & 211. n. 23., & 24.*

III.

III. Se parliamo anche degli abusi, o delle larghezze accusate a Clemente V., e vietate nella Clementina *Exivi*, neppure di queste può dirsi con verità, che fossero communemente ricevute dalla Religione Francescana. Imperocchè, per tacer dell'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, di cui nel primo tomo si è veduto, che fu conceduto assai posteriormente al Concilio di Costanza, e che non fu abbracciato da tutto l'Ordine; la Comunità stessa de' Frati, e specialmente i Prelati dicevano, che le accusate larghezze, o almeno molte di quelle non si praticavano nell'Ordine, che venivano proibite da Statuti antichi, e molto stretti; e che se alcuni trovati n'erano colpevoli, restavano severamente puniti (1).

IV. Ma senza più cercare argomenti per questa parte dell'assunto, basta per tutti il considerare, che il Ragionista non prova, come dovrebbe, che le accennate larghezze fossero accettate dalla Comunità de' primi due secoli Francescani: dall'altra parte è certo, che venivano proibite, come dissero i Prelati: potrò dunque conchiudere co i medesimi Prelati dell'Ordine in tempo di Clemente V., che potevan' esser vizj di alcuni particolari, i quali come trasgressori delle obbligazioni Minoritiche, procedendo così, rendeansi rei del castigo.

V. Il voler poi dire, che questi particolari Francescani, ne' quali si fece vedere qualcheduna delle predette illecite larghezze, dessero a queste ricetto, per ragion che professavano di esser della fazione di Elia, e perchè fossero Eliani, è un vero sognare. Conciosiacchè, come si vide nell'antecedente capitolo, la fazione Eliana non pervenne alla fine del primo secolo Francescano, ma ne' tempi stessi di F. Elia restò estinta; e se qualcheduno restovvi infetto da i di lui cattivi esempj, sotto il Generalato del B. Giovanni da Parma, e di S. Buonaventura o era morto, o si ridusse a i termini del dovere; di modo che da lì in poi non più fuvvi seme, nè memoria di quella fazione.

VI. E per verità, se parliamo delle larghezze accusate sotto il Generalato dell' Acquaspartano, riferisce il Wadingo (2), che non furono eredità di F. Elia; ma che nacquero allora, perchè il Generale essendo di natura compassionevole, e condescendente; e ritenendo il governo dell'Ordine anche mentre avea il Cappello Cardinalizio, non attese quanto era necessario, per contenere tutti i sudditi dentro i limiti. Se parliamo di quelle, che furono accusate sotto Clemente V., certo è, che le successioni ereditarie, e le rendite non venivano da F. Elia; perchè in tempo di F. Elia non erano in uso. E di alcune di quelle condannate larghezze i Generali Minio, e Gonsalvo nelle loro Pastorali, trascritte nel primo tomo, ne parlano come di abusi allora nati di poco tempo (3). Ma certo è, che la rilassatezza nelle membra d'un corpo vastissimo, qual'era in qualche parte del primo, e per tutto il secondo suo secolo il Francescano Istituto, potè nascere da altre cagioni, fuorchè dal professarsi la fazione di Elia. Or come potrà dire il Ragionista, che le larghezze da lui mentovate si tenessero come massime di F. Elia, e come caratteri della di lui viva fazione, contradistinta dalla fazione degli Zelanti, e sempre conservata ne' primi due secoli Francescani, anzi tanto dilatata, che occupasse tutto l'Ordine, e fosse la stessa Comunità Francescana? Egli non trova Scrittori autorevoli, che lo spalleggino. Dunque su che fonda il suo detto? Sulla non ripugnanza del medesimo? Quì non trattasi già di fare un nuovo sistema Filosofico: trattasi di Storia, e di fatti antichi, per li quali non basta la non ripugnanza; ma per asserirgli si de-

(1) *Clementina Exivi*

(2) *Ad an. 1287. nu. 4. & 1289. n. 13. & 14. ed. Rom.*

(3) *Vid. tom. 1. pag. 267. & 271. & seq.*

desiderano buoni documenti, e buone ragioni. Si contenti pertanto, che con franchezza io neghi essere state come caratteri della fazione Eliana le larghezze, contro le quali dopo la morte di F. Elia in varj tempi esclamarono i Francescani zelanti; e che cogli Scrittori Serafici creda estinta una tal fazione verso i tempi stessi di Frat' Elia, e non mai giunta ad esser la stessa Comunità dell' Ordine Minoritico.

CAP. III.

De' Francescani Zelanti, che dopo la morte del S. Patriarca, fino a i tempi vicini al Concilio di Vienna, nell' Ordine Minoritico biasimarono qualche larghezza, o qualche abuso.

AVendo il Ragionista spesse volte maltrattati alcuni zelanti Religiosi, che in varj tempi accusarono le rilassatezze scorte nella Religione Francescana, ed avendo confusi i discreti cogl' indiscreti, caricandogli tutti, senza rispetto a veruno, con varie taccie di discredito; quindi è, che io (non già perchè non altronde, che da quei calunniati Zelanti traggano gli odierni Minori Osservanti la lor'origine; ma per puro amore della verità, e per difesa degl' innocenti) mi pongo di proposito in questo, e ne' seguenti capitoli a trattare degli Zelanti, con animo di distinguere i discreti dagl' indiscreti, e capricciosi; e difender quelli, che ingiustamente si accusano, e si oltraggiano dall' Autor delle *Ragioni*. Questo capitolo sarà spartito in varj paragrafi, giusta la varietà degli Zelanti, e degli accidenti occorsi loro, a cagione del zelo, che ebbero pel candore dell' Ordine, e per la pura osservanza della Regola de' Frati Minori.

§. I.

Di alcuni Zelanti, detti i Cesarini, *che fiorirono sotto il Generalato del P. F. Crescenzo di Jesi, dall' anno* 1244. *fino all' anno* 1247.

I. ACcaduta la morte del Ministro Generale Aimone, e convocatosi in Genova da Innocezo IV. il Capitolo per l' elezione del successore; come sopra si disse (1), a quel Capitolo convenne anche Frat' Elia con molti capi della sua fazione, che desideravano di rimetterlo nel posto del Generale, donde già due volte era stato sbalzato. Il timore, che della nuova esaltazione di Elia conceputo aveano i più savj Religiosi dell' Ordine, cagionò disturbo non lieve ne' medesimi: onde per impedire alcuni abusi, che stavano per dilatarsi nell'Ordine, e per porre argine alle pretensioni Eliane, 72 Religiosi (che dicevansi i Ce-

(1) Cap. 1. §. 1. n. 7. e 8.

Cesarini perchè tenevano le buone massime del già morto B. Cesario da Spira contro alle rilassatezze Eliane) tra' quali contavansi alcuni ancora de' compagni, e de' discepoli di S. Francesco, avendo prima preso il consiglio, e il consenso di F. Egidio, di F. Lione, e di F. Ruffino, i quali erano de' dodici compagni del S. Patriarca, inviaronsi verso Genova ad informare il Sommo Pontefice, ivi allora dimorante, e il Cardinal protettore dell' Ordine. Pervenuta in Genova alle orecchie de' Padri Capitolari la notizia della mossa de' 72. Zelanti già fatta per quella parte, temerono quei Padri, che se arrivati fossero ivi, potesse nascer nuovo disturbo, e perturbarsi la quiete, che promettevasi loro dall' elezione già fatta del Ministro generale F. Crescenzo, e dall' essersi abbattuta, e depressa in tal guisa la fazion' Eliana, che a niun Religioso fosse più lecito il dichiararsi seguace di F. Elia. Per la qual cosa il compagno del Generale, il quale nel secolo era stato Giudice, ed era ben pratico de' raggiri politici, suggerì al Generale, che in tal' occorrenza dovesse per tempo parlarsi al Papa, e farsi arrestare il corso de' predetti Zelanti. Appigliossi al consiglio il P. Generale; e portatosi alla sacra udienza d' Innocenzo IV., a questi rappresentò, che verso Genova già viaggiavano i detti 72. Religiosi, e ch' erano disubbidienti, sediziosi, e perturbatori della pace. Tosto il Papa commesse a lui, che gli castigasse, e tenesse lontani i pericoli di nuove turbolenze. Partitosi allora dall' udienza il Generale, scrisse a i Superiori de' Conventi, ne' quali dovean eglino capitare prima di giugner in Genova, e tutti arrestare gli fece nel cammino. Dopo avergli poi aspramente ripresi, gli mandò in esilio, disperdendoli a due a due per varie Provincie dell' Ordine. Con tutta umiltà, e senza ripugnanza quei buoni Minori accettarono un tal castigo, e ciascheduni portatisi alle Provincie assegnate loro, furono in quelle ben veduti, ed accolti da' Frati, e per servirmi delle frasi dell' Annalista, *dispiacque a molti, che i santi Uomini con tanta atrocità fossero stati trattati, per essere stati zelanti del proprio stato* (1).

II. Di questi poveri Frati Minori parlando il Ragionista nella pagina 236. scrisse: „ Ma i Zelanti, che sempre ebbero in mente di saperne più di tutti..., „ risolvettero di unirsi tutti, e di presentarsi ad Innocenzo IV. a querelare di „ rilasciatezza, e d' inosservanza l' Ordine, e i Superiori; ma il detto pruden- „ tissimo Generale gli prevenne, e avendo ottenuto dal Papa di gastigargli „ come torbidi, inquieti, e sediziosi, gli mandò a due a due dispersi per le „ Provincie: „ Fin quì il Ragionista; ed appresso tutto si occupa in adunare testimonianze di Scrittori in lode del Generale F. Crescenzo, ed in sommo discredito degli Zelanti, i quali non erano tutti, ma solamente 72. Io per amore del vero proccurerò di allegare fedelmente alcune testimonianze in favore di questi Zelanti, e poi verrò alle opposizioni del Ragionista.

III. Primieramente Monsig. Marco da Lisbona nella sua Cronica Minoritica in varj luoghi scrisse di questi zelanti con sentimenti molto diversi da quelli del Ragionista, e degli Scrittori da costui allegati. Nella parte 2. lib. 1. cap. 28. al num. 69. così de' medesimi ragionò. *Erano in quel tempo uomini nella Religione molto savj, e prudenti, di vita esemplare, e di gran spirito, stati compagni del P. S. Francesco, e suoi allievi, i quali si dolevano molto, vedendo perdersi per proprio volere la bella forma, e perfezione della lor Religione. Quello che poi gli attristava era il veder gli altri Frati, che non davano orecchio a i loro santi consigli, anzi per questo gli odiavano, e abborrivano, tenendoli per*

(1) Vvad. ad an. 1244. n. 3. & 11.

pazzi, e ostinati nel proprio volere, e perfidiosi (Questi Frati non erano, come pensa il Ragionista, la Comunità tutta dell'Ordine, ma i soli Frati di alcuni Conventi dell'Umbria, o della Marca, o di qualche altra Provincia contigua a queste, in cui abitavano i suddetti allievi del S. Patriarca; mentre la Comunità dell'Ordine gli amava in cambio di disprezzarli, come or'ora vedremo) Segue sul medesimo proposito Monsig. Marco nel citato numero: *In questo tempo i Frati, zelanti della lor professione, e Regola, perseguitati da' seguaci di F. Elia a loro contrarj, patirono molte tribolazioni. Vedendo quei buoni Padri, che ad altro non si attendeva* (cioè, dagli Eliani) *che ad acquistar danari, ed onori; come zelanti dell'Osservanza, dell'obbligo del voto, e della Regola; e considerando dall'altro canto il manifesto pericolo della salute delle Anime, e tenendo per certissimo, che sarian appresso Dio colpevoli tacendo tali difetti, non mancarono di dar conto al Ministro Generale di tanto male alla presenza di molt'altri Prelati, non solo nel Capitolo, ma ancora nelle particolari Congregazioni, procurando, a poter loro, rimedio a tanto danno.*

IV. Parlando delle qualifiche fatte contro a i 72. Zelanti appresso il Papa dal P. Generale Crescenzo, mentre portavansi essi a Genova per rappresentare a Sua Santità le loro querele contro a i rilassati, aggiugne Monsig. Marco citato: *Avendo ciò presentito il Ministro Generale, e alcuni Prelati* (cioè, che portavansi a Genova i 72. Francescani) *temendo, che se questa querela andasse al Papa, lor bisognerebbe lasciar sì licenziosa vita, riducendosi alla semplicità, e purità della Regola* (ode pure il Ragionista, che non trattavasi di ridurre gli Eliani a i rigori praticati da S. Francesco sopra quelli della Regola, ma trattavasi di ridurgli alla semplicità, e purità della Regola) *consigliatisi infra di loro conclusero, a imitazione di F. Elia, d'andar segretamente da Sua Santità. Così il Ministro Generale andò dal Papa, che era Innocenzo IV., e l'informò benissimo a modo suo, dicendogli, che aveva in alcune Provincie certi Frati, che quanto all'estrinseco, e alla presenza degli Uomini erano tenuti Santi, ma che in verità erano superstiziosi, superbi, disubbidienti, iniqui, amici di cose nuove, e ambiziosi, e che tenevano di continuo discordia nell'Ordine; nè vi si poteva rimediare senza licenza di Sua Santità ec. Data fede dal Sommo Pontefice a quanto gli era riferito, diede autorità al Ministro Generale Crescenzo di castigare i difettosi.* Or ben vede il Ragionista, che se la qualifica di quei 72. Religiosi al Papa fatta fu dal Generale *a modo suo*, non può allegarsi contro di essi per dimostrargli *superstiziosi, disubbidienti ec.*

V. E nel numero 70. del citato capitolo della Cronica in oltre leggesi: *Vedendo questi servi d'Iddio, che niuna cosa giovava, consigliatisi con i compagni del P. S. Francesco* (dunque non operavano a capriccio) *fatta insieme una santa risoluzione, elessero alcuni de' più savj, che andassero a dar conto al Sommo Pontefice, e al Protettor dell'Ordine ec.* Or sentasi, che cosa ivi è scritto del loro castigo, e della loro dispersione: *Presi dunque, furono divisi, e mandati per le Provincie a due a due. Fra questi era F. Simon d'Assisi, che in vita, e in morte fece molti miracoli, F. Matteo di Monte Rubbiano, F. Giacomo Manfredi, Fra Lucido, e altri simili Religiosi di molta santità, e zelosi della purità della Regola: questi non solo non furono maltrattati nelle Provincie straniere, ma benissimo visti, e accarezzati per la lor santa conversazione: da molti furono imitati, e seguitati per la lor virtù, ed esemplar vita.*

VI.

VI. Alle testimonianze di' Monsig. Marco in favore de' sopraddetti 72. Religiosi aggiugner si può quella del Martirologio Francescano (a), nel quale a i 10. di Aprile, a i 4., e a i 28. di Luglio, e agli 11., di Agosto si legge la santa Vita, e la preziosa morte di quattro Beati Religiosi di quei 72., cioè, del B. Lucido, del B. Matteo, del B. Simone, e del B. Giacomo, de' quali or ora con Monsig. Marco narrai strettamente gli elogj. Nè solamente l'includersi tali e tanti Religiosi nel numero de' 72. rilegati, e dispersi Zelanti fa, che possiamo credere, non esser eglino stati superbi, superstiziosi, disubbidienti, e tali, quali vogliono dipingersi dal Ragionista colle sentenze de' da lui allegati Scrittori, conciosiachè i Religiosi di vita santa non facilmente si accordano coi discoli nelle superstizioni, disubbidienze, novità, e suscitazioni di tumulti; ma in oltre, se consideriamo le circostanze, con cui si mossero verso Genova, maggiormente potremo credere, che giusta, e lodevole cagione colà gli spingesse. Queste circostanze poi toccate sopra si sono colla Cronaca; ed una fu il consiglio, e il consenso de' compagni del S. Patriarca, i quali allora per anche vivevano. Erano questi F. Ruffino, F. Lione, e F. Egidio, la santità de' quali è notissima a chiunque ha lette le antichità Francescane. Il glorioso S. Buonaventura ne' giorni suoi fece tanta stima del solo F. Egidio, che, come scrive il P. Wadingo (1), *ringraziava l'Altissimo d'essersi trovato in tempi, in cui avesse potuto conoscere un tal Frate santissimo, e con lui favellare.* Ma se col consiglio, e consentimento di sì santi, ed esperti Francescani si risolverono di portar le loro querele al Papa in Genova i 72. Zelanti, per la purità dello stato Minoritico; chi dunque di superbia, di superstizione, e di disubbidienza accuserà la loro risoluzione, dovrà similmente accusare il consiglio de' compagni del Santo Patriarca, da cui si mossero all'impresa. E chi ha per quei compagni qualche rispetto, aver lo dee altresì per li 72. ricorrenti.

(1) *Ad an. 1262. n. 26.*

O 2 VII.

(a) *In Piceno Beati Lucidi Confessoris, Seraphici Patris S. Francisci Discipuli, veneranda canitiei, & Sanctitatis viri.* Martyrolog. Francisc. ad diem 10. Aprilis. *Meritò Lucidus appellatus est, quia verè luxit Sanctitate, & arsit gratia divina, & Charitate, cujus lingua gloriosa, Spiritu Sancto edocta, fructus fecit mirabiles. Tandem plurimis virtutum meritis cummulatus obdormivit in Domino: qui post mortem visus est a Joanne de Alvernia gloria singulari fulgere.* Arturus ibidem in notis §. 1.

In Piceno B. Matthai a Rubiano Confessoris, eximia sanctitatis Viri. Idem Martyrol. ad diem 4. Julii -- *Fuit magna sanctitate celebris: post cujus felicem obitum visus est a B. Joanne de Alvernia inter choros Angelorum, & Sanctorum cum Seraphico Patre Divo Francisco gloria, & claritate fulgere.* Arturus in notis ibidem §. 1.

In Italia Beati Jacobi Manfredi Confessoris patientia, & zelo Observantia regularis insignis. Laud. Martyrolog. ad diem 28. Julii. *Hic unà cum Beatis Patribus multa, graviaque passus est pro defensione Religionis Seraphica, & puritate Regularis Observantia, a F. Elia, ejusque sequacibus. A quorum tandem calumniis eos vindicavit Beatus Joannes Parmensis, electus Minister Generalis 1248.* Idem Auctor ibidem §. 4.

Brufortii in Piceno B. Simonis de Assisio, Confessoris, Seraphici S. P. Francisci discipuli, qui jugiter orationi vacans, & continuis meditationibus ad Calestia aspirans, sapè extasim patiebatur, ac demum signis, & virtutibus clarus, sancto fine quievit. Præcit. Martyrol. ad diem 11. Augusti. *Hic vivente S. Francisco venit anno 1210. ad Ordinem, & in eo mirificè profecit. Hunc Altissimus tanta sua benedictionis, & dulcedinis gratia pravenit, & ad talem contemplationem, mentisque devotionem perduxit, quòd vita ipsius extiterit totius speculum sanctitatis, & virtutis.... Tandem plenus virtutibus migravit ad Dominum: cujus sanctitatem signa, & beneficia per eum a Deo populis prastita attestantur.* Arturus in notis ibid. §. 1. Vid. etiam Vvad. ad ann. 1210. n. 41., & seqq.

VII. Or passiamo a dare un giusto peso agli argomenti, che contro a i medesimi adunò il Ragionista. Incominiciano questi dalle lodi del Generale Fra Crescenzo, le quali nella pag. 236., e nella seguente dal Ragionista rappresentate sono, come segue: „ Or io ben so, che al P. Angelo Clareno, testimo-„ nio sospettosissimo, perchè della fazione de' Zelanti, e ad alcuni altri, i quali „ an copiato dal suo libro delle 7. tribolazioni, questa risoluzione del Gene-„ rale (*cioè, di aver trattati nella detta guisa i 72. ricorrenti*) non piace; ma „ se io leggo questo medesimo Generale, intitolato dal P. Pellegrino di Bolo-„ gna uomo pio, e buono, e di più scrittore contemporaneo, *Vir integer zeli*, „ *& disciplinæ*; dal B. Bartolomeo Pisano *justus*, *& simplex*, da S. Antonino „ *homo justus*, *& disciplinæ zelo probatus*; e dall' Autore delle Firmamenta „ de' tre Ordini, *Venerabilis senex*, *homo justus*, e tanto giusto, che per te-„ stimonianza dello stesso Pisano (*conf. 11. p. 2.*) non la perdonò neppure ad un „ suo figliuolo delinquente, con lui entrato nell' Ordine, dopo morta sua mo-„ glie; come mai posso credere, che poi fosse ingiusto co' detti Zelanti?

VIII. Fin quì egli. Ed io per sottrarre dalle calunnie quei 72. Religiosi non mi conosco punto necessitato ad accusare di formale ingiustizia il Generale F. Crescenzo, potendo questi essere stato da i nemici de' 72. Zelanti malamente informato, e così aver proceduto contro di essi con buona fede. Con tuttociò voglio venire al nodo aggruppato dal Ragionista, lasciando per altro la riputazione così del Generale, come de' 72. Zelanti nello stato in cui ella è, senza le mie osservazioni. A tutti gli altri Scrittori allegati dal Ragionista in difesa del mentovato Generale ha preceduto di tempo il P. Pellegrino da Bologna, che fiorì, e scrisse nel Pontificato di Clemente V. ne' bollori delle grandi controversie fra la Comunità dell' Ordine, e gli Zelanti di allora: e poichè l'impegno suo era di scrivere in favore della Comunità contro gli Zelanti, non è maraviglia, se dando egli qualche volta un' occhiata a i 72. Zelanti, che preceduto aveano, contro quelli ancora vibrasse talvolta proposizioni eccessive, biasimandone la condotta. Ma ne' tempi stessi scrivendo il B. P. Angiolo Clareno prese le parti della fazione degli Zelanti, e difese anche i predetti 72., che dispersi furono dal Generale Crescenzo. Così andando le cose, non v' ha dubbio, che siccome gli Scrittori favorevoli a i 72. Zelanti posson' essere stati copiatori degli scritti del Clareno; nella stessa guisa i favorevoli del Generale Crescenzo posson essere stati copiatori degli scritti di Pellegrino, ed amendue le parti aver preso qualche sbaglio; poichè il Clareno, e Pellegrino furono contemporanei fra di loro, ed amendue impegnati, uno per gli Zelanti, l'altro per la Comunità, o pel Generale.

(1) *Vvad. ad an. 1244. n. 32.*

IX. Onde da suo pari l' Annalista de' Minori (1) così la discorre: „ A me „ pare, che amendue, cioè, tanto il Padre Pellegrino da Bologna, quanto „ il P. Angiolo Clareno, troppo si siano piegati verso gli estremi, come quelli, „ che sostengono le parti di due fazioni contrarie, e che fiorirono sotto il Ge-„ neralato del P. Gonsalvo, quando con grandissimo calore si agitavano le „ contese, e le quistioni circa l' osservanza della Regola, e i difetti de' Frati „ avanti, e dopo il Concilio di Vienna. Per l' osservanza tende Angiolo alla „ separazione, ed ha i suoi seguaci. Pellegrino poi stando unito alla Comunità, „ e coi Prelati dell' Ordine, afferma, che col velo della perfezione nascondesi „ l' ambizione, e la libertà in vano. I varj genj per tanto si comunicarono

alle

„ alle loro penne, e tanto uno, quanto l'altro sembravano talmente difender
„ la loro parte, che gittassero a terra la parte contraria. Non tralasciano
„ contuttociò di esporre un buon corpo di narrazione, di modo che facil-
„ mente un acuto intelletto può discernere la natura dall'arte, e la sincera
„ impressione dalla pellegrina. Da questi ebbe origine la discordia fra gli Au-
„ tori. Mariano va per la via di mezzo, riferendo, che non vi mancarono
„ di quelli, che biasimassero il fatto del General Crescenzo; e che non vi
„ mancarono altri, da i quali fu giudicato spediente per la pace dell' Ordine
„ impedire le occasioni di disturbi, alle quali pose ostacolo quel Generale allora
„ eletto, nella maniera già detta. „ cioè, arrestando, e disperdendo in varie
Provincie i 72. Religiosi.

X. Or ecco l'arme del Ragionista, con cui volle ferire que' 72. Zelanti rivolta a gittar a terra gli argomenti, con cui volle approvare la condotta del Generale contro a i medesimi; perocchè non più fede, almeno del Clareno, può meritarsi in tali racconti il Padre Pellegrino: amendue furono contemporanei, amendue impegnati: e se chi scrisse dopoi per li 72. Zelanti non merita credenza, perchè copiò dal Clareno; così chi dopoi scrisse pel Generale contra gl'istessi, non merita credenza, perchè copiò da Pellegrino. E per verità, che da Pellegrino copiassero S. Antonino, e l'Autore del Memoriale dell'Ordine appresso le *Firmamenta*, malamente citato dal Ragionista sotto il nome di Autore delle Firmamenta, lo disse il Wadingo citato. Che dal medesimo trascrivesse anche il P. Pisano, è molto credibile, o almeno è verisimile, come appunto è verisimile, che dal Clareno trascrivessero i favorevoli degli Zelanti. Che poi F. Crescenzo per la sua giustizia non la perdonasse neppure ad un suo figlinolo carnale, il Wadingo ne dubita, e dice, che questi non fu Crescenzo, ma il P. Giovanni Parenti (1). Ma, che che sia di questo, ciò non prova, che avesse giusta ragione contro i 72. Zelanti. Dunque tutto il discredito di questi, e il credito di quel Generale sta fondato sull'autorità del P. Pellegrino, la quale non più pesa dell'autorità del Clareno, che sta per gli Zelanti contro al Generale.

(1) *Ad an.* 1230. *n.* 13.

XI. Adagio un po', mi dirà il Ragionista, il P. Pellegrino è detto dal Wadingo (2) *uomo pio, e buono*: dunque ha da precedere la costui fede a quella del Clareno. Adagio pure: e veggiamo che dica del Clareno lo stesso Annalista. Dice, che fu *uomo pio, e dotto*: dice, che molto patì per mantenere, e per restituire la disciplina regolare, che dal P.Generale Gonsalvo fu mandato al Re d'Armenia, nella quale spedizione ebbe miracolosamente infusa la lingua greca, e molte opere tradusse di greco in latino: che fu maestro del B. Simone da Cascia Agostiniano: e finalmente lo annovera fra i santi, e dotti PP., che fiorirono nella Provincia della Marca, da i quali, come dalle stelle il Cielo, così venne illustrata quella Provincia (3). Bastano queste cose, acciocchè la fede del Clareno inferiore non sia a quella di Pellegrino? Se non bastano, si osservi, che gli Scrittori dell'Ordine appellano il Clareno col nome di *Beato*, e non così il P. Pellegrino.

(2) *De Scriptor. lit. P.*

(3) *Vvad. de Script. Ord. ver.* Angelus, & *ad an.* 1259. *n.* 30.

XII. Per ultimo il Ragionista rinforza contra gli Zelanti l'argumento, e segue a scrivere: Aggiungasi, che il suddetto P. Pellegrino denomina questi stessi Zelanti presso Mariano, *Phantasticos, & contentiosos*. La Comunità dell'Ordine, *pazzi, ostinati, e perfidiosi* (Cron. p.2. l.1. c.28.) Il General Crescenzo,

su-

superstiziosi, superbi, amici di cose nuove, e ambiziosi. E S. Antonino (par. 3. fol. 778.) *setta di Frati, che non camminavano secondo la verità del Vangelo: e disprezzando gli statuti dell'Ordine, si riputavano migliori degli altri, attribuendo, come loro piaceva, tutte le cose allo spirito, e portando anche i mantelli corti*, usque ad nates. *I quali Frati valentemente disperse lo stesso Maestro P. Crescenzo*.

XIII. Ed io per ultimo rispondo, che dell' espressioni dell' impegnato P. Pellegrino si è detto quanto basta. Quelli poi, che secondo la Cronaca citata dal Ragionista, tenevano quegli Zelanti per *pazzi*, *ostinati*, *e perfidiosi*, non erano la Comunità dell' Ordine, la quale più tosto ne fece stima, ma erano certi Frati particolari, e facilmente infetti de' vizj ripresi da' Zelanti. Vegganfi i testi della Cronaca, trascritti poc' anzi nel numero 3. e ne' seguenti. Delle qualifiche imposte a i medesimi dal P. General Crescenzo non occorre parlare; mentre, se come scrive Monsig. Marco sopraallegato nel n. 4., tali qualifiche fatte furono allorchè il Generale dava al Papa l'informazione degli Zelanti *a modo suo*, non sono esse valevoli, per fargli credere, quali furono dal Generale dipinti. Restami ora da rispondere alla sentenza del S. Arcivescovo Antonino. Ma questi, non già come nelle altre sue Opere, così accreditato, e celebre è nella Storia. Ecco il giudizio del Vescovo Melchior Cano, parimente dell' Ordine de' Predicatori: *Di Vincenzo Bellovacense, e di S. Antonino io giudico con più libertà, ciascheduno de' quali non tanto procurò di scrivere cose vere, e certe, quanto di non tacere alcuna cosa, la quale scritta si trovasse in qualunque schedole .... Laonde avvegnachè buoni, e sinceri, tuttavia, perchè non disaminarono con diligenza gli Autori, da' quali trascrissero i proprj libri, nè consegnarono alla memoria de' posteri cose giustamente pesate, non trovano autorità appresso i critici gravi, e rigorosi* (a). Stimo, che il Santo s'ingannasse, prendendo per gli Zelanti dispersi da F. Crescenzo, l' altra fazione di Zelanti, che poi si vide sotto il Pontificato di Giovanni XXII. detta la *Congregazione de' Narbonesi*, de' quali appresso ragionerò; mentre questi, e non i Cesarini, mutilarono la forma dell' Abito della Comunità dell' Ordine, usando mantelli corti *usque ad nates*, e cappucci particolari, con tonache molto strette, e differenti da quelle degli altri Francescani.

XIV. Fin quì si è detto per li 72. Zelanti Cesarini, cercando di sottrargli da quelle note di vituperio, con cui gli volle far comparire imbrattati il Ragionista: e tutto si è fatto senza pregiudizio della riputazione del Generale F. Crescenzo, che gli qualificò appresso il Papa Innocenzo IV., e gli disperse in varie Provincie. Se dovessi aggiugnere qualche altro documento in questa controversia, direi, che Innocenzo IV., avendo ascoltati più richiami contro la condotta del Generale F. Crescenzo, celebrar fece un Capitolo Generale, il qual si tenne in Avignone il dì 5. di Luglio del 1247., dove da' PP. Capitolari esaminatasi la sua condotta in tre soli anni di Generalato, venne deposto; ed

(a) *De Vincentio Bellovacensi, & Divo Antonino liberius judico, quorum uterque non tam dedit operam, ut res veras, certasque describeret, quàm ne nihil omnino praeteriret, quod scriptum in Schedulis quibuslibet reperiretur ... quamobrem boni licèt, ac minimè fallaces viri, quia tamen nec Auctores eos, a quibus suos exscripsere libros, diligenter examinarunt, nec res justis libratas ponderibus memoriae prodiderunt, apud Criticos graves, atque severos auctoritate carent.* Melchior Canus *De locis Theologicis* lib. XI. cap. 6. pag. 334. col. 1.

ed in suo luogo a pieni voti fu eletto il zelantissimo P. B. Giovanni da Parma, la cui elezione fu di sommo gradimento all'Ordine; affermando i Frati, che in lui risedeva lo spirito del Serafico Patriarca (1). Questo fu un Capitolo certamente della Comunità dell' Ordine, il quale ci fa conoscere, se la detta Comunità fosse amante delle larghezze Eliane, ovvero della purità degli Zelanti. E tanto basterà di F. Crescenzo. Il B. Giovanni da Parma eletto Generale subito con sue lettere consolò i 72. dispersi Zelanti, lodando il loro zelo per l' Osservanza della Regola, e rivocata la sentenza del suo Antecessore, gli fece tornare alle loro Provincie, dove in pace chiusero gli occhj alla vita mortale (2). Questa rivocazione sia l'ultimo documento in favore de' predetti Zelanti: la quale tanto più è per essi, e per la loro innocenza di autorità, quanto è vero, che fu fatta da un Generale di vita santa, e subito dopo la deposizione di Fra Crescenzo, cioè, quasi per disfare una di quelle cose, che nel suo governo avea non ben fatte il deposto Antecessore. E tanto basterà di quegli Zelanti.

(1) Vid. Vvading. ad an. 1247. nu. 1. & 3.

(2) Vvad. ib. n. 4.

§. II.

Si tratta di altri Zelanti, che fiorirono fra l' anno 1247., ed i tempi vicini al Concilio Generale di Vienna.

I POco importava alla falsa madre, che il pargoletto, di cui contendevasi avanti al Re Salomone, o vivesse, o fosse con divisiva spada trucidato: ma la vera madre, cui apparteneva quell'innocente, volea più tosto soffrirne per sempre la lontananza, e la sorte di accarezzarlo come suo, che vederlo svenato. Così accade allorchè una qualche lega o di cognazione, o di legittima discendenza tiene unite fra di loro le persone: più di quel che piace la sorte di appellarle sue, dispiace allora il vederle atrocemente trattate. Al Ragionista per altro poco importò il candore de' vetusti Zelanti, forse perchè vedeva, che non poteano esser tratti al suo Conventualesimo; ma per li Scrittori Osservanti, che così sulla vetusta Comunità Minoritica, come anche su i vetusti Zelanti hanno giusta pretensione, ugualmente hanno premura e di quella, e di questi. Ond' è, che, laddove costretti non sono dalla verità a portarsi altrimenti, dell' una, e degli altri difendono il candore, e raccontano le glorie. Non sia pertanto maraviglia, se scrivendo io per l' Osservanza, imito di questa il genio, e quantunque la mia causa non mi costringa a farlo, nondimeno gli Zelanti eziandio dalle taccie del Ragionista, o di altri a purgare m' impegno.

II. De' quali, per trattare con ordine, avverto, che il primo a fiorire nel detto spazio di anni fu lo stesso P. Giovanni da Parma, il quale assunto al governo di tutto l' Ordine l'anno 1247., incominciò tantosto la necessaria riforma del medesimo, visitando le Provincie, ed i Conventi, stirpando gli abusi, castigando i colpevoli, e proccurando di rintrodurre da per tutto la pace, l'osservanza della Regola, e il pristino candore della vita Minoritica (3), la quale nel tempo, in cui egli se n'era stato nell' impiego di Legato Apostolico a Costantinopoli, per trattare l'unione della Chiesa greca colla Chiesa latina, si era

(3) Vvad. ad an. 1247. n. 4. Cron. p. 1. l. 1. c. 37. n. 98.

era alquanto da alcuni difformata. Ma questa santa premura, che dovea conciliargli l'amore di tutti, contro lui stesso irritò lo sdegno di alcuni amanti di larga vita: onde questi lo accusarono ad Alessandro IV. Sommo Pontefice, ed insieme Protettore dell' Ordine, sopra i seguenti 5. articoli. 1. Ch'ei molestasse coloro, i quali veneravano le dichiarazioni Apostoliche, e de' Dottori sopra la Regola, con dire, che per dichiararla bastava il testamento del S. Patriarca. 2. Che obbligava i Frati all' osservanza del medesimo Testamento. 3. Che spacciando spirito di profezia avea predetto a i Frati, che una volta l' Ordine si sarebbe diviso in due parti; cioè, in puri osservatori della Regola, e in altri, che avrebbero proccurati i Privilegj rilassativi della medesima. 4. Che in alcune cose non fosse di sana dottrina, e che difendeva quella dell'Abbate Giovacchimo contra Pietro Lombardo. 5. Confermavano il quarto articolo cogli scritti de' suoi compagni F. Lunardo, e F. Gherardo (1).

(1) Vid. Vading. ad an. 1256. n. 2.

III. Udite il Papa le accuse, e vedendo, che non poteano facilmente acchetarsi i Frati contrarj al B. Giovanni, convocò in Roma in Araceli un Capitolo Generale, il quale adunatosi nel giorno della Purificazione di Maria Ss., sotto la presidenza dello stesso Papa, il B. Giovanni fattosi avanti, e allegata la sua impotenza, l'età avanzata, ed il fastidio, che porta seco il governare, tantosto rinunziò il Generalato. Seguì allora tra' Frati un vario bisbiglio, e molti insistevano dicendo, non doversi accettare una tale rinunzia: contuttociò essendo stata questa accettata, e dovendosi venire all'elezione del successore, i principali Elettori d' accordo pregarono il B. Giovanni, che almeno si volesse degnare di proporre qualche Religioso, da lui riputato megliore, per esser assunto in sua vece al posto di Ministro Generale di tutto l' Ordine. Acconsentendo a queste suppliche il Beato, subito propose per suo successore S. Buonaventura, il quale allora in età di anni 34. in circa trovavasi in Parigi a leggere la Sagra Teologia, e questi ben presto con pieni voti fu eletto a tal grado (2).

(2) Ibid. n. 3.

IV. Portossi da Parigi a Roma il nuovo Superior Generale, e pronti trovò gli Avversarj del suo Antecessore, che gli fecero istanza, acciocchè volesse procedere contro di lui, e i suoi compagni, per esser eglino sospetti di eresia. Questo punto assai geloso mosse il Santo a procedere, ed a tal' effetto venne ordinato un congresso, cui dal Papa fu dato per presidente un Cardinale. Ciò saputo il Cardinale Ottobono nipote d'Innocenzo IV., scrisse a questo congresso una Lettera del tenore seguente: *Con dolore ascoltai ciò, che si fa contra Giovanni da Parma Generale dell' Ordine, e che per emulazione viene accusato di eresia: io da molto tempo, anche avanti di esser fatto Cardinale, ho sperimentata la di lui fede, e santità, nè altri o più fedele, o più santo io mai conobbi: perciò non dubito in dire, che la sua Fede è la mia stessa. Vi prego pertanto con ogni efficacia, acciocchè alla cieca, e secondo la passione non si proceda contro l' uomo Santo. Contro di me farete quanto decreterete da farsi contro di lui. L' ingiuria di quegli ridonderà in me stesso. La sua persona è la mia: se il condannerete, verrò condannato ancor' io, che voglio esser con esso seco* (3).

(3) Ap. Vading. loc. cit. n. 6.

V. Fra tanto disaminata la causa del suddetto Beato, questi pienamente giustificossi, di modo che dal congresso non solamente fu dichiarato innocente sopra ogni articolo obbiettato dagli accusatori, ma fu anche ammirata la sua somma pazienza, e mansuetudine, con cui procedette in mezzo a tante calunnie. Le sue giustificazioni si riferiscono dal P. Wadingo (4), e dal Sacerdote Fi-

(4) Ad an. 1256. n. 10. & seqq.

Filippo Camerini nella di lui vita stampata in Ravenna l' anno 1730., dove anche si leggono gli elogj, che della di lui santità, dottrina, ed osservanza regolare fanno più insigni Scrittori (1). Questo Beato, dopo essere stato dichiarato innocente, ottenne dal S. Generale Buonaventura un' ampla facoltà di potersi eleggere a suo piacimento un Convento, dove ritirarsi: onde si elesse il divotissimo Convento di Grecio nella valle di Rieti, ove già dimorato avea il S. Patriarca Francesco. Ivi santamente visse per lo spazio di 30, e più anni; dopo il qual tempo avuta la facoltà dal Papa Niccolò IV., e dal Cardinale F. Matteo di Acquasparta, Generale allora dell' Ordine, di tornarsene in Grecia per procurare l' unione di quei popoli colla Chiesa, e giunto in Camerino, dove i fanciulli dopo il suo arrivo esclamarono: *è arrivato l' uomo d' Iddio, è venuto l' uomo santo, Giovanni di Parma*, ivi ammalossi, e già di ottant' anni rendè l' anima al Creatore, che come in vita, così anche dopo morte illustrollo con diversi miracoli, in guisa che i di lui calunniatori, convinti da tanti segni, supplichevoli se ne andarono al di lui sepolcro a chieder perdono delle loro imposture (2). Il suo corpo, come dice il P. Wadingo citato, si vede intero, ed è venerato con gran divozione. Aggiugne il citato Sig. Camerini (3), che ne fu fatta l' ultima traslazione l' anno 1705. quando fu trovato incorrotto, e collocato nella Cappella di S. Antonio da Padova, sopra la quale fu posta questa breve iscrizione = DIVO ANTONIO PATAVINO, AC BEATO JOANNI PARMENSI, CUJUS CORPUS HIC INCORRUPTUM REQUIESCIT, MARCHIO LUCIDUS SPARAPANUS CAMERS DEDICAVIT ANNO DOMINI MDCCV. Ed ecco stretta la Storia di questo Zelante.

(1) *Vide Philip. Camerini in vita B. Jo. Parmensis* §. 10. 11. & 12.

(2) *Wad. ad an.* 1289. *n.* 26.

(3) §. 30.

VI. Per quanto abbia io lette le *Ragioni storiche ec.*, non ho per verità trovato, che il Ragionista scopertamente fra gli altri Zelanti, da lui mal conci, confonda quest' uomo d' Iddio; non ho per altro neppur trovato, che ne faccia eccezione manifesta: e pareva, che dovesse farsi, se non lo volea cogli altri battuto; sì perchè fu egli uno de' principali Zelanti, che fiorirono dentro i 60. anni precedenti all' anno 1310.; e però par che venga compreso in questa proposizione del Ragionista — *potrebbe alcuno immaginarsi, che i Zelanti, vedendosi per lo spazio di 60. anni continui sempre vessati, dovessero una volta finirla. Ma essi nell' anno 1310. più ostinati, che mai, unironsi tutti ec.*; mentre ne' principj di quella sessantina d' anni tutte le vessazioni furono contro il Beato Giovanni, ed i suoi compagni: e sì anche dovea eccettuarsi, perchè il detto Beato, secondo le opinioni, e i computi del Ragionista, e di altri de' suoi, fu il primo a promuovere il Conventualesimo. Imperciocchè ad istanza di questo servo d' Iddio, quando era Generale, da Innocenzo IV. fu spedita la Bolla *Cùm tanquam veri*, in cui dichiarandosi *Chiese Conventuali* quelle de' Frati Minori, vuole il Ragionista, e voglion' altri, che dato fosse a i suddetti Frati il titolo di *Conventuali*: ed al medesimo servo d' Iddio, ed a sua petizione, mentre era Generale, s' intende indirizzata, e stesa la Bolla *Quantò studiosius* dello stesso Innocenzo IV., per mezzo di cui, al dir de' mentovati Scrittori, conceduto venne all' Ordine Minoritico l' uso delle rendite, e delle successioni creditarie, colla proprietà appresso la Chiesa Romana: e queste concessioni sono due gran poli, su cui ravvolgonsi le pretensioni, che hanno per la primogenitura gli odierni PP. Conventuali, come si è veduto nel primo tomo. Grazie per altro a Dio, perchè l' indole sola, i patimenti, e il zelo dell' osser-

vanza della Regola, con cui segnalossi quel buon Generale, rendono affatto incredibili quelle dispense, e quei privilegj, che a lui vogliono indirizzati i sopradetti Scrittori, e fanno vedere, che delle accennate Bolle altro è il senso imposto loro dal Ragionista, e altro è il vero senso inteso dal Papa, e dal B. Giovanni, che le richiese.

VII. Vedutosi del B. F. Giovanni da Parma quanto per la presente materia era necessario, deve ora discorrersi di alcuni Zelanti, che nella Provincia della Marca, ne' tempi del B. Gregorio X., e del Concilio generale di Lione, celebrato nell'anno 1274., avendo ascoltata una falsa voce, da cui riferivasi, che il detto Papa nel mentovato Concilio avesse costretti i Frati Predicatori; ed i Frati Minori ad accettare beni stabili, e ad avere di proprio in comune, talmente si accesero, che andavano prorompendo in questa proposizione: *Non è lecito al Papa mutare uno stato rivelato da Dio, confermato dagli altri Pontefici, e commendato colla vita Apostolica* (1). La cosa da' privati colloquj si ridusse ad una manifesta contesa, e avvisati di tal fatto i Superiori, vi posero l' opportuno riparo: laonde in un congresso di Padri si disdissero tutti quei, che proferita aveano una tal proposizione, salvochè F. Raimondo, F. Pietro di Macerata, e F. Tommaso di Tolentino, che poi col martirio, qual altro Cipriano, purgò ogni sua macchia. Il suo glorioso martirio, e di tre suoi compagni, seguito nell'Indie Orientali a i 9. di Aprile del 1321., a lungo vien descritto da i PP. Francesco di Pisa, e Giordano del Sacro Ordine de i Predicatori, e da altri Scrittori presso il Wadingo all' anno suddetto, ove raccontansi i molti miracoli operati dal Signore pe' loro meriti, eziandio a prò degli stessi Saracini; soggiugnendo l' Annalista, che di tutto informatone il Sommo Pontefice Giovanni XXII. era molto propenso a canonizzarli; ma che insorta poi tra i Frati Minori, e la Santità Sua la nota controversia circa il punto della Povertà di Cristo, e degli Apostoli, e indi lo scisma del Corbara, non l' effettuò (2). Persistendo pertanto questi tre nella loro sentenza furono spogliati dell' Abito, e mandati, come in luogho di carcere, in alcuni Romitorj, ove si trattennero fintanto che chiamati poi al Capitolo Provinciale, e persuasi dalle soavi parole di F. Beniamino, uomo dotto e prudente, ancor essi ritrattarono la sentenza; e così dopo 3. anni cessò quel disordine (3).

VIII. Fa quì alto il Ragionista nella pagina 237., & 238., e schierando tutte le batterie contro questi poveri Zelanti, gli pare d' esser vicino a prender Buda, e di potere già già con risoluta bocca pubblicar per eretica tutta la fazione de' vetusti Zelanti: mentre afferma, ch' essi *precipitarono in più orrende bestemmie, e come se la Regola di S. Francesco fosse qualche regola di Fede, e non di semplice disciplina, negavano al Papa l'autorità di mutarla*: non licere Pontifici immutare statum a Deo revelatum, ab aliis Pontificibus confirmatum, & Apostolicâ vitâ commendatum: *onde la Comunità non tollerando, che la suprema autorità del Papa si mettesse in dubbio dalla temerità de' Zelanti, gli sgridò, gli processò, gli castigò, per obbligargli a ritrattarsi; ma non con tutti gli riuscì con quella celerità, che bramava; poichè alcuni tra i Zelanti più pertinaci Fra Raimondo, F. Tommaso da Tolentino, e F. Pietro da Macerata appena dopo un anno intero di carcere, alla persuasione del P. Beniamino si quietarono.* Riferisce anche dal suo Tossignano, che quegli Zelanti dicevano, qualmente questa proposizione: *i Frati Minori con buona coscienza possono avere qualche cosa di proprio,*

(1) Vvad. ad an. 1275. n. 4.

(2) Vide Vvad. ad an. 1321. n. 1. & seqq.

(3) Vvad. ad ann. 1275. n. 2.

prio (la quale falsamente credevano uscita dalla bocca del Papa nel Concilio di Lione) *era dannosa, contraria alla Regola, e conducente ad una manifesta apostasia.*

IX. Di questa ultima accusa contro quegli Zelanti, fatta sopra la fede del suo solo Tossignano, il quale altre cose scrisse capricciosamente, io non me ne prenderò gran briga; poichè di essa tace il Wadingo, e tacciono, per quanto ho potuto vedere, tutti gli altri Scrittori. Quantunque forse potrei dire, che la detta proposizione, supposto, che fosse stata soltanto dichiarativa, e non avesse presupposta una larghissima dispensa, era *dannosa, e contraria alla Regola di San Francesco*, nella quale apertissimamente si legge, *Fratres nihil sibi approprient*, come altrove più volte ho detto: ed era *conducente ad una manifesta apostasia*, in quanto conformandosi ad essa i Frati Minori, e accettando di proprio, venivano a lasciare l'attributo specifico di Frati Minori, pel quale, come mostrai nel secondo libro, si distinguono da tutti gli altri Religiosi; e così venivano a lasciare l'antica Religione Francescana, cui si erano nella loro Professione obbligati, e a farsi, come si disse degli odierni PP. Conventuali, di un Istituto recente. In questo senso spiegata, potrebbe parere, che quella maniera di parlare non fosse stata un'orrenda bestemmia. E quando da quegli Zelanti, come vuole il Tossignano, sia stata quella usata, il che non credo, chi può asserire, che sia stata usata in altro senso, che nello spiegato?

X. Circa la prima accusa, per verità confesso coll'Annalista, che quegli Zelanti lasciaronsi troppo trasportare dal proprio parere, e proruppero in proposizioni molto disdicevoli ad una bocca di Religioso. Nondimeno, se consideriamo le loro parole, sopraariferite anche dal Ragionista, non pare, che mettessero in dubbio la potestà Pontificia di mutare lo stato de' Frati Minori, o la Regola di S. Francesco; ma solamente asserivano, ciò non esser lecito farsi: *non licet immutare statum &c.* Altra cosa poi è il negare la potestà, e altra cosa è il negare, che in tal caso fosse lecito l'uso di quella. Ma diamo col P. Wadingo, che nel calore della disputa passassero eziandio a metter in dubbio la potestà Pontificia di mutare lo stato de' Frati Minori: non segue per questo, che la mettessero in dubbio generalmente, ed in qualunque caso; anzi è verisimile, che le loro parole avessero rapporto unicamente al caso, che per falso rumore aveano creduto occorso nel Concilio di Lione; cioè, che i Frati Minori fossero stati obbligati dal Papa ad aver di proprio in comune: ed in ordine a questo solo caso è credibile, che disputassero allora, e che ponessero in dubbio l'autorità Pontificia, cercando, se il Papa avesse potuto farlo, o nò. Il che presupposto, è d'uopo riflettere colla comune de' Teologi, e de' Canonisti, come scrive il P. Rotario (1), che neppure il Papa senza ragionevole cagione può dispensare da i voti: onde se dispensasse senza una tale cagione, la dispensa sarebbe ed illecita, ed invalida; non avendo egli potestà per dissipare, ma per edificare. Dunque, secondo questa sentenza, è vero, che il Papa non ha potestà di dispensare da i voti, allorchè non interviene una cagione ragionevole di dispensare. Vi è poi sentenza fra gli Spositori della Regola di S. Francesco, che quelle cose, le quali hanno riguardo al voto della Povertà Minoritica, anzi che tutte le cose, le quali vengono comandate nella santa Regola Francescana, cadano sotto le obbligazioni de' voti della solenne Professione de' Frati Minori; donde ne segue, che il dispensare da qualunque precetto di detta Regola i Frati

(1) *Rotarius Theol. Moral. Regular. tom. 2. lib. 1. cap. 5. punct. 5. n. 3. pag. 81. Herincx summ. Theolog. part. 2. disp. 4. q. 1. n. 5.*

professi venga ad esser lo stesso, che il dispensare da i voti. Potevano pertanto quegli Zelanti esser di questa sentenza; e vedendo, o credendo, che non vi era allora cagione veruna ragionevole di dispensare i Frati Minori dall'obbligo di un totale spropriamento, cui obbligati si erano nella loro professione; perciò forse andavano dicendo, o dubbitando, che il Papa non potesse in tal caso mutare il loro stato, dispensandoli dal predetto spropriamento, senza giusta cagione, e costringendogli a possedere contra i loro solenni voti fatti a Dio. La qual cosa, se così fu, com'è credibile, non veggo quell'esecrande bestemmie, nè quei contrasti contro la vera autorità Pontificia, che ne' detti Zelanti vuol far vedere il Ragionista.

XI. Nè per questo io approvo la loro condotta; anzi la biasimo, e dico, che ad un falso rumore, ad una ciarla, o ad una mera gazzetta non dovevano così riscaldarsi: doveano starsene sul contegno di figliuoli rispettosi, ed ubbidienti, lasciando sviluppare il dubbio a chi si apparteneva: e se ad essi poi fossersi presentate difficoltà, che prudentemente si giudicassero degne di considerazione, doveano sottoporle umilmente all'altrui giudizio, ed acchetarsi sulla sentenza di chi ha per ufizio il guidare le anime, e lo sciorre i dubbj delle coscienze. Mentre non era credibile, che il B. Gregorio Papa X. in un Concilio generale proceduto avesse con un tal passo, e senza cagione legittima, come abusandosi della sua potestà. E quando anche o per umana fragilità, o per cattiva informazione un Papa fatte avesse simili cose, non doveano essi risentirsi in tal forma, e suscitare disturbi; ma doveano più tosto con riverenza, e con pace lasciare, o fare, che il Papa fosse meglio informato, sicurissimi, che allora da per se stesso egli avrebbe rivocato il suo atto, senza che quegli Zelanti si accendessero in tante dispute, e proposizioni. Queste ed altre umili maniere doveano esser da essi osservate in tal caso, dalle quali perchè si allontanarono, e incominciarono a prorompere nelle raccontate proposizioni, e dispute, con ogni ragione furono da i loro Superiori castigati, e costretti a disdirsi di quello, che malamente, o *minùs cautè*, come scrive il P. Wadingo, aveano essi proferito: poichè almeno avevan essi ecceduto nel modo, e nel prorompere in sospetti ingiuriosi alla rettitudine, che suole sempre osservarsi dalla Santa Sede; de' giudizj della quale non dee sinistramente sospettarsi (1), anzi dee bastarci il sapere, che ha ella così decretato, acciocchè chiniamo umilmente la testa.

(1) *Can.* Si quis suadente. §. Qui autem, & *Can.* Nemini 17. q. 4. *Can.* Sic omnes *dist.* 19.

§. III.

§. III.

Si segue a trattare degli Zelanti medesimi, per rapporto agli avvenimenti occorsi loro fra i tempi del Concilio Generale di Lione sotto Gregorio X., e quelli del Concilio di Vienna, e si vendicano dalla taccia di eretici Fraticelli, data loro almeno implicitamente dal Ragionista.

I. Terminate nella Marca le sopraccennate contese, nate dall'aver falsamente creduto, che il B. Gregorio X. nel Concilio di Lione avesse mutato lo stato de' Frati Minori, con obbligarli a possedere in comune, venne l'anno 1289., circa il qual tempo, essendo Generale F. Matteo d'Acquasparta, insorsero nella medesima Provincia quelle rilassatezze, delle quali si è ragionato nel capitolo 2. § 1., e 2. di questo libro. Contro di esse si sollevarono molti Religiosi da bene, fra i quali erano i tre soprariferiti, cioè, F. Raimondo, F. Tommaso da Tolentino, che poi fu martire di Cristo, e F. Pietro da Macerata. E contro questi trè si sdegnarono gli amanti delle larghezze, processandoli, e condannandoli a perpetua prigionia, con proibizione a chiunque di poterne prendere le difese, o di parlare in lor favore. In tale stato di pena perseverarono fino all'anno seguente, nel quale ne furono liberati dal nuovo Ministro Generale F Raimondo Gaufredi (1), che avendo ascoltato da i PP. di quella Provincia, qualmente tutto il delitto de i tre Zelanti consisteva nell' aver ecceduto nel difendere la povertà Minoritica, disse: Dio 'l volesse, che in me ed in tutto l'Ordine si trovasse un simil peccato; e consolati i tre prigionieri, esortolli a perdonare a i loro Avversarj, e a star saldi nel loro buon proposito, protestandosi, che per sua parte gli avrebbe assistiti nel difendere il candore dell' Ordine (2).

II. Ma poichè vedeva l'accorto Generale, che quei poveri Religiosi, restandosene in quella Provincia, sofferte avrebbero nuove burrasche, perciò gli mandò nell' Armenia insieme con altri tre, cioè, con Frat' Angiolo Clareno, F. Marco di Monte Lupone, e con un certo F. Pietro, per soddisfare al Re di quel Paese, il quale avea domandati alcuni Religiosi Francescani, per consolazione dell'Anima sua, e de'suoi Vassalli, e per istruire il numeroso Popolo, che di giorno in giorno si convertiva alla Fede Cattolica (3). Per l'Armenia partironsi i sei Religiosi, e colà giunti, ricevuti furono da quel Re come tanti Angioli del Paradiso. Ma neppure in quel Regno cessarono contro essi le persecuzioni domestiche: perchè un Frate Marchiano, allora Guardiano in Tolemaida, e già compagno di quel Provinciale della Marca, che gli avea condannati alla carcere, fece di loro il Provinciale di Soria, e questi al detto Re una pessima informazione, avvisandolo a ben guardarsi da que' sei Frati, come da sei Scismatici, e membri recisi dal corpo dell' Ordine di San Francesco. A questo avviso il Re chiamò a se quei Religiosi; e conferito il fatto con esso lo-

(1) Vvad. ad an. 1289. n. 24.

(2) Vvad. tom. 5. ed. Rom. ad an. 1290. n. 10. pag. 235. & seq.

(3) Vvad. ad ann. 1290. n. 10.

loro, fu vicendevolmente informato delle tribolazioni da essi patite nella Marca; e vide le attestazioni onorifiche del Ministro Generale, seco portate da' medesimi: onde ne restò maggiormente soddisfatto, e ringraziò il Generale, per avergli destinati non già Religiosi volgari, ma de' più sperimentati, e venerabili dell'Ordine (1).

(1) *Idem ad ann.* 1289. n. 14.

III. Dopo aver soddisfatto alle brame di quel Re, se ne tornarono in Italia; ed essendo stato eletto Sommo Pontefice S. Pier Celestino, insieme con F. Corrado di Offida, F. Jacopo di Todi, F. Pietro di Montecchio, F. Tommaso di Trevi, e F. Corrado di Spoleti mandarono al Papa un Religioso, detto F. Liberato, e F. Pietro di Macerata loro compagno, a chiedergli di poter vivere separatamente dagli altri Religiosi, ovunque fosse loro piaciuto, secondo la purità della Regola. Gli accordò la supplica il Santo Pontefice; e di più esentolli dalla giurisdizione de' Prelati dell'Ordine; e per maggiormente assicurarli, concedette loro, che non più si dicessero *Frati Minori*, ma più tosto i *Romiti di Papa Celestino* (2). Taccio qui molte cose appartenenti alla storia di questi Romiti, descritte prolissamente dal P. Wadingo in quegli anni. E solamente noto, che ascoltata essi l'assunzione di Bonifacio VIII. al Papato, se ne passarono in Grecia, e fermaronsi in un' Isola dell' Acaja (3). Ma colà soffrirono molte persecuzioni, e calunnie da i loro Avversarj; furono ingiustamente accusati di Manicheismo, e di altri errori, da' quali tutti si purgarono; (4) e finalmente perchè ridotti fossero all' ubbidienza de' Superiori dell' Ordine, accusati furono di avere sparlato contra l'elezione di Bonifacio VIII. allora regnante, quasi che questa non fosse stata ben fatta (5). Fu questo un punto geloso, per cui si suscitarono contro di loro il Papa, e per ordine di questo il Patriarca di Costantinopoli, e altri Prelati; non mai però mancando a i suddetti Romiti i difenditori della loro innocenza, tra i quali uno de' principali era l'Arcivescovo di Patrasso (6): e dopo molte agitazioni, finalmente tutti d'accordo con F. Liberato loro capo s'imbarcarono per l'Italia a portarsi prima a i piedi di Sua Santità, per giustificarsi dalle accuse contro di loro fatte, e poi a soggettarsi nuovamente al Ministro Generale. Sbarcati in Puglia mentre Bonifacio VIII. stava in Anagni arrestato dalla gente di Filippo il bello, ivi si trattennero in un deserto in piccol Convento, donato loro dal Barone di quel luogo, eccettuato il B. Frat'Angiolo da Cingoli, detto il Clareno, il quale andò nella Marca; ove poi presso al fiume Clareno con alcuni suoi discepoli separatamente se ne visse in vigore della facoltà data da S. Pier Celestino, e fondò la Congregazione detta *de' Clareni* (7), la quale da Lione X. venne incorporata nella Comunità degli odierni Osservanti, e sotto S. Pio V. perfettamente unendosi alla detta Comunità, del tutto finì.

(2) *Idem ad ann.* 1294. n. 9.

(3) *Ibidem.*

(4) *Vvad. ad ann.* 1301. n. 1.

(5) *Idem ad ann.* 1302. n. 7.

(6) *Ibidem.*

(7) *Vvad. tom. 6. ed. Rom. ad an.* 1301. *nu.* 8. *pag.* 13.

IV. Non finirono per altro le persecuzioni contro quei poveri Romiti; mentre il Generale allora F. Gonsalvo di Vallebuona scrisse al Re di Napoli, per soggettarseli, esortandolo a scacciarli, e a far procedere contra essi dall' Inquisitore F. Tommaso d' Aversa, sotto pretesto, che fossero eretici, e scismatici. Procedette l' Inquisitore, e non avendo trovata in essi alcuna cosa di quelle, di cui venivano incolpati, gli licenziò in pace. Nondimeno F. Liberato disse, che il volea seguire dovunque bisognasse, e che volea co' suoi compagni soggettarsi a qualunque più rigoroso esame, acciocchè una volta contro essi vedessero il termine le calunnie, e i sospetti. Lo seguitarono fino ad Anciano, e di

e di quì, per consiglio del medesimo Inquisitore partì F. Liberato con un compagno, per portarsi in Francia a i piè di Clemente V. allora Sommo Pontefice, a dar conto al Papa di se medesimo, e de' suoi, e a procurar lettere per sottrarsi dalle persecuzioni degli emoli. Giunto in Viterbo si ammalò, e portatosi nella terra di S. Angiolo della Vena, ivi morì (1); e frattanto per nuove istanze fattegli, cangiati gli affetti l'Inquisitore F. Tommaso, citò di nuovo al suo Tribunale quei Romiti restati nel Regno di Napoli; e mescolata la loro causa con quella di alcuni eretici detti di *S. Onofrio*, e della *setta degli Apostoli*, gli condannò come eretici, e scismatici (2). „ Il Signore di Segna, che gli avea „ stabiliti nelle sue terre, si sdegnò altamente per questa sentenza, e scrisse „ all' Inquisitore, non dover operare con tanta passione contro chi era inno- „ cente de' delitti, di cui veniva imputato; ma le lettere di questo Signore „ inasprirono maggiormente lo spirito dell'Inquisitore, il qual fece condurre „ questi Eremiti Celestini nella Città di Trivento, e dentro scurissimo carcere „ gli rinchiuse. Vi dimorarono essi per 15. giorni; ma l'Inquisitore vedendo, „ che il Vescovo, ed i principali della Città non approvavano un sì iniquo „ trattamento, gli fece in un altro luogo passare, ove fattili tormentare per „ cinque mesi, finattantochè due di loro, avendo per debolezza, e a forza di „ tormenti confessato, ch' erano veri scismatici, ed eretici, benchè si ritrattassero finita la tortura, ei gli condannò tutti ad essere frustati ignudi per le „ strade di Napoli, e banditi dal Regno. Ma Iddio, ch' è giusto giudice, e „ che riserba a se stesso la vendetta dell' innocenza oppressa, punì questo ini- „ quo giudice; imperocchè poco dopo morì, confessando ad alta voce la sua „ ingiustizia, e l' innocenza di questi Santi Religiosi. Quelli, che camparono „ da' tormenti (essendo che altri vi morissero) portaronsi in Francia, a fine „ di pregare il Papa a render nota la loro innocenza. Giunti colà si unirono „ ad altri Religiosi Zelanti, i quali si separavano dal corpo dell'Ordine, mentre „ apertamente si violava la povertà; lo che diede occasione a due partiti, che „ divisero l' Ordine, uno de' quali fu chiamato degli Spirituali, e l'altro della Comunità (3).

V. Contro i predetti Religiosi armò il Ragionista la penna, e nelle pagine 239., e 240. scrisse, che avendo essi ottenuto da S. Pier Celestino nell' anno 1294. „ di separarsi dall' Ordine, creato dapoi Sommo Pontefice Bonifa- „ cio VIII, uscirono fuori d'Italia, e portaronsi nella Grecia, indi in Puglia, „ e finalmente in Provenza a unirsi co' prefati, e superstiziosi seguaci del Padre „ Pietro Giovanni Olivi: imperocchè pur questi altri Zelanti solevano dire, „ che la Comunità dell'Ordine era rilassata ec. Non so poi come alcuni si ma- „ raviglino, che questi venissero da' Superiori dell' Ordine più volte mortificati. „ Perchè avendo Bonifacio VIII. rivocato tutti i Privilegj di S. Pietro Cele- „ stino, i quali non fossero stati da lui confermati, e non avendo mai confer- „ mato il prefato privilegio di questi Zelanti, come testifica Giovanni XXII. „ nella sua Estravagante *Sancta Romana*; perciò, fatto Papa Bonifacio VIII., non „ potevano più vivere separati, ma dovevano ritornare sotto l' ubbidienza „ della Comunità, com' erano prima; e non ritornando, com' essi fecero, „ erano Apostati; ma se Apostati, perchè non gastigargli? Sentiamo le formali „ parole di Giovanni XXII. *Plurimi eorum Regulam, seu Ordinem Fratrum* „ *Minorum, quem S. Franciscus instituit, se profiteri ad litteram, & observare* con-

(1) *Idem ad ann. 1307. num. 2. ed. Lugdun.*

(2) *Ibi n. 3.*

(3) *Stor. degli Ord. Monast. Rel. & Milit. ec. tom. 7. par. 5. cap. 4. pag. 51.*

„ *consingunt, quamquam in obedientia Generalis, vel Provincialium Ministro-*
„ *rum ejusdem Ordinis non morentur, prætendentes, se a sanctæ memoriæ Cæ-*
„ *lestino Papa V. prædecessore nostro, hujus status, seu vitæ Privilegium ha-*
„ *buisse: Quod tamen etsi ostenderent, non valeret: cùm bonæ memoriæ Boni-*
„ *facius Papa VIII. prædecessor noster, ex certis causis rationabilibus, omnia ab*
„ *ipso Cælestino prædecessore nostro concessa, quæ per ipsum Bonifacium non con-*
„ *tingeret approbari, viribus vacuaverit, dictumque vitæ Privilegium non in-*
„ *veniatur per eundem Bonifacium approbatum.* Il Privilegio dunque di S. Pietro
„ Celestino non valeva più, nè i Zelanti potevano con esso difendersi; ma se
„ non valeva, perchè la Comunità dell' Ordine non doveva punire la capric-
„ ciosa lor fuga di otto, e più anni in Grecia, in Puglia, e in Provenza?

VI. Ecco per tanto, che quei Romiti di S. Pier Celestino accusati vengono dal Ragionista di Apostasia. Io per altro non posso indurmi a credere, che fossero eglino apostati, e che in ordine ad essi non avesse più virtù la concessione, o Bolla di S. Pier Celestino. Le mie ragioni sono 1. Perchè, quando anche fosse stata rivocata la detta Bolla, essi, come quelli, che si portarono in Grecia subito dopo ascoltata la rinunzia di S. Pier Celestino, e l' elezione di Bonifacio VIII. (1) per ischivar le molestie de' loro Avversarj, non ebbero talvolta la notizia della detta rivocazione; e così come possessori di buona fede non potean dirsi formalmente apostati. 2. Perchè non è cosa certa, che da Bonifacio VIII. nella rivocazione delle grazie concedute da S. Pier Celestino si comprendesse anche la Bolla, o grazia conceduta a i suddetti Romiti; conciofiachè scrive l'erudito P. Francesco Pagi, che il Cardinale Giacomo Gaetano Stefaneschi contemporaneo, e familiare a S. Pier Celestino, e a Bonifacio VIII., nel libro primo scritto sopra l'elezione, e coronazione di Papa Bonifacio, capitolo 4. afferma, qualmente Bonifacio rivocò solamente quelle concessioni fatte da S. Pier Celestino, le quali non erano state poste in esecuzione (a). E nota lo stesso Pagi, che il sopradetto Cardinale, ne' due libri scritti sopra l'elezione, e coronazione di Bonifacio minutamente descrisse tutti gli atti di quel Papa fatti in Napoli, ed in Roma, avanti la sua consagrazione: e la mentovata rivocazione delle grazie di S. Pier Celestino fu fatta da Bonifacio in Napoli tre giorni dopo la sua elezione, prima che si portasse in Roma ad esser consagrato, come insegna lo stesso P. Pagi nel luogo citato. Ma la concessione fatta a i Romiti mentovati di potersene stare fuori dell' Ordine, fu posta in esecuzione anche prima della rinunzia di S. Pier Celestino, come costa dalle storie; non era dunque compresa nella Bolla rivocativa fatta da Bonifacio. E questo molto più si conferma, perchè l' anno ottavo del Pontificato di Bonifacio la Comunità dell' Ordine Minoritico adunata nel Capitolo generale celebratosi in Genova l' anno 1302., ad insinuazione de' Frati di Romania, infesti a i suddetti Romiti Celestini, determinò doversi far supplica al Papa, acciocchè questi ri-

(1) *Vad. ad an. 1294. n. 9.*

(a) *Antequam Bonifacius Romam pergeret, ut ibi consecraretur, sexto Kalendas Januarii anni millesimi ducentesimi nonagesimi quarti, Neapoli adhuc existens, Acta Sancti Cælestini decessoris sui nondum executioni mandata rescidit, ut disertè tradit idem Joannes Cardinalis Cajetanus lib. 1. cap. 4.* Franc. Pagius *in Breviar. Gestorum Pontificum Romanorum* tom. 3. pag. 431. n. 13.

Cardinalis Cajetanus, seu Stephanescus in duobus libris de ejus (Bonifacii VIII.) electione, & coronatione, quæ Bonifacius Neapoli, & Romæ egit, antequam consecraretur, minutatim describit. Idem ibi pag. 430. n. XI.

rivocasse la riferita concessione di San Celestino a i detti Romiti: ed essendosi fatta la supplica, rispose Bonifacio, che si lasciassero viver quei Frati nel loro buon proposito di vita più stretta, mentre avea egli notizia certa, che quelli osservavano la Regola di S. Francesco più che i loro persecutori (1); ma nè quella supplica da i Frati, nè quella risposta dal Papa sarebbe uscita, se la concessione de' Romiti fosse stata già rivocata nell'anno primo del Pontificato di Bonifacio, e quei Romiti da lì in poi fossero stati apostati.

(1) Vvad. ad Ann. 1302. n. 7.

VIII. Potrà quì dirmisi, che saranno stati apostati quei Romiti almeno da quel tempo, in cui dal Patriarca di Costantinopoli, ad istanza de' Frati di Romania, e per commissione di Bonifacio VIII. ricevettero l' ordine sotto pena di scomunica di tornarsene sotto l'ubbidienza de' Prelati Francescani, ed essi nondimeno si trattennero nello stato della loro separazione dalla Comunità Minoritica. Ed io risponderò, che neppure da quel tempo in poi può dirsi, che fossero formalmente apostati; perocchè il Papa avea ordinato al Patriarca di Costantinopoli, e agli Arcivescovi di Atene, e di Patrasso, il fare sopra quei Romiti una diligente inquisizione, e che trovati rei di avere sparlato della sua elezione in sommo Pontefice, si castigassero, e si riducessero all' Ordine. Non già essi pertanto, ma soltanto certi Frati apostati, che colà portati si erano da alcune Provincie, furono trovati rei di tale sparlamento (2); dunque il castigo non doveasi a i Romiti, a tenore della commissione Pontificia. Non ostante questo i Romiti si accinsero a tornarsene, e giunti alle terre de' Latini furono indietro rispinti, senza poter proseguire il viaggio (3); di più era noto anche in quelle parti, che il precetto fatto loro dal Patriarca proveniva dalle istigazioni di alcuni Frati di Romania contrarj a i predetti Romiti: onde non mancò chi proteggesse la loro innocenza; e specialmente l' Arcivescovo di Patrasso molto si sdegnò contro i coloro Avversarj: sicchè pareva, che non vi fosse urgenza di ubbidire subitamente al precetto del Patriarca.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

VIII. Le allegate ragioni restano maggiormente fortificate da un caso occorso al B. Angiolo Clareno. Fu a questi obbiettato una volta da Giovanni XXII, che coi suoi compagni, allorchè stava Romito in Grecia, non avesse voluto ubbidire a Bonifacio VIII., e al Patriarca di Costantinopoli, da i quali comandavasi, che sotto pena di scomunica tornassero tutti all' ubbidienza dell' Ordine, e che perciò era scomunicato, giusta il tenore delle Lettere, che allora allora fece leggere alla sua presenza. Rispose il Clareno, che non poteva esser scomunicato, perchè quelle lettere, oltre non esser giunte, come richiedevasi, alla sua notizia, da molte persone dotte erano dichiarate surrettizie, e perciò non obbliganti in coscienza: ed esponendosi a voler provare il tutto, il Papa gli ordinò, che tacesse. Ma nel dì seguente, esaminato meglio l'affare, licenziollo in pace datagli soltanto *ad cautelam* l' assoluzione dalle Censure. E avendogli comandato, che tornasse all' ubbidienza de' Superiori dell' Ordine, o entrasse in altra Religione approvata, rispose il Clareno, ch' egli era di un' Ordine approvato dalla S. Sede, cioè, de' Frati di Celestino V., nelle di cui mani avea fatta la professione di Vita eremitica (*a*). Comandogli il Papa allora per mezzo del Cardinale Napoleone Orsini, che prendesse l' a-

(a) *Angelus de Cingulo, Clarenus nuncupatus... qui sanctissimè audivit in Religione, interrogatus de Vita, & discipulis (a Joanne XXII.)... respondit, illam Congregationem sub*

bito di quei Romiti. E per verità il Clareno visse, e morì in concetto di santo, ed è nominato con venerazione dagli Storici, e fondò la sua Congregazione de' Clareni separata dal corpo dell' Ordine Francescano, la quale si mantenne fino a i tempi di Lione X.; e non con altra facoltà fu fondata, e conservossi nello stato di separazione dall' Ordine, se non che con quella ottenuta da S. Pier Celestino di poter dovunque avesse voluto menar vita eremitica, senza esser soggetti a i Prelati Francescani, come anche insegna il P. Carlo Ranieri Conventuale nel suo *trattato delle Verità fondamentali* pag. 2. num. 3. Resta dunque chiaro, che la detta facoltà di S. Pier Celestino rivocata non fu da Bonifacio VIII.

IX Falso, falso, vuol quì dire il Ragionista; mentre lo stesso Giovanni XXII. nella sua Bolla *Sancta Romana*, di cui sopra nel suo testo si apportarono le parole, dice che Bonifacio VIII. annullò tutti i privilegj conceduti da Papa Celestino, e non confermati da lui. Spettate un tantino: avete voi osservate quelle parole -- *pretendendo di avere avuto di tale stato, o vita da Celestino Papa V. il privilegio; il quale per altro, quantunque mostrassero, non avrebbe forza ec.*? Non vedete, che queste parole significano, qualmente il Papa vuol ivi parlare di persone, delle quali non era certo, che avessero avuto da Celestino V. il privilegio, o l'approvazione della loro forma di vivere? Dunque non parla de' Romiti Celestini, de' quali è certissimo, ch' ebbero da San Pier Celestino l'approvazione della loro forma di vivere. E per dire il vero, la Bolla *Sancta Romana* è fatta contro gli eretici Fraticelli, e non contro i detti Romiti, conforme apparisce anche dalla sola rubrica premessa alla mentovata Estravagante, o Bolla di Giovanni XXII., la quale rubrica è di questo tenore: *si cassa la setta, e Religione de' Fraticelli, o de' Beguini, i quali si dicevano del terz' Ordine di S. Francesco*. Dunque non appartiene a i sopraccennati Romiti, avvegnachè il Ragionista con somma ingiuria contro i medesimi torcere la volesse. Se poi mi si dicesse, che quantunque la Bolla sia fatta contro i soli Fraticelli, nondimeno dicendosi in essa, che Bonifacio VIII. *annullò tutti i privilegj conceduti da Papa Celestino V., e non confermati da se stesso*, viene a significarsi, che fu annullato anche il privilegio di quei Romiti: risponderei allora, e domanderei: o tali parole contenute in quella Bolla sono conformi all' istorica verità, ovvero sono un errore di puro fatto; giacchè anche il Ragionista m' insegna, che nelle cose di puro fatto possono alle volte discostarsi dal vero eziandio le Bolle Pontificie: se sono conformi alla verità, bisogna credere, che del loro privilegio i Romiti Celestini ottenessero la conferma almeno *vivæ vocis oraculo* da Bonifacio VIII.; mentre le ragioni soprallegate vogliono, che i Romiti suddetti non fossero apostati, o senza facoltà di starsene fuori dell'Ordine; conforme non fu apostata la congregazione de' Clareni: se poi le soprascritte parole della Bolla sono un errore di puro fatto, come sarebbe da dirsi, se avessero esse da intendersi di tutti i privilegi conceduti da S. Pier Celestino, eziandio di quelli, che prima del Pontificato di Bonifacio erano stati posti in esecuzione, e se dee prestarsi fede al Cardinale Stefaneschi so-

sub Cælestino V., duce Fratre Liberato, incæpisse, ab eodemque Pontifice ab Ordinis Corpore segregatam. se verò curam illius post Liberati mortem suscepisse libenter propter perfectam Regulæ, quæ in ea vigebat, observantiam; promptum tamen se, & paratum Pontificiis parere præceptis. Vvad. tom. 6. pag. 271. n. 15.

sopracitato; in tal caso è finita la lite, e la meglior parte è de' Romiti; de' quali resta da conchiudersi, che non possono con ragione appellarsi formalmente apostati, e che di essi con un po' più di rispetto ragionar si dovea dal Ragionista, se voleva imitare gli storici Francescani, e non far egli da per se stesso la strada alla tortura de' documenti, alla confusione delle Storie, e al vilipendio de' vetusti servi dell' Altissimo.

X. Ma già il Ragionista, (voglio credere impensatamente,) col torcere la Bolla *Sancta Romana* contro i suddetti Religiosi, fatta certamente contro i Fraticelli, e col supporre, che di detti Religiosi venga parlato in tal Bolla; nell' accusargli di apostasia, insieme gli accusò come Fraticelli, almeno implicitamente. Non mai creduto mi sarei, che in rispondendo ad uno Scrittore Francescano dovessi esser costretto a provare contro alle dicerie del medesimo, che i prefati Francescani non furono Fraticelli; conciosiachè non solamente le penne Minoritiche, ma eziandio quelle di molti altri Scrittori nobilmente s'impiegarono in purgare i veri professori della Serafica Regola dalle macchie del Fraticellismo: e furono i loro argumenti di tanta forza, che non mai si videro sciolti; per quanto alcuni (appoggiati all' autorità di certi manuscritti, o di altri documenti, che non reggono a petto delle Bolle Pontificie, per le quali costa che i Fraticelli non furono de' Minori) abbiano voluto persuadere il contrario, e tingere la fama de' Francescani. Tali fortissimi argumenti possono leggersi nella *Nitela Francescana*, opera composta dal dottissimo Hiqueo, negli Annali del P. Wadingo all' Anno 1317. dal num.24. fino al num.46., nella Cronologia Serafica della pagina 116. fino alla pagina 121., e per tacere di altri, nella terza Lettera a Filalete Adiaforo num.11. & seqq. Ma poichè il mio Lettore forse desidera legger quì qualche cosa in discolpa de i sopraddetti Frati Romiti Celestini, ed in prova, che di essi non parlasi nella Bolla *Sancta Romana* fatta contro gli eretici Fraticelli, perciò ecco a tal fine alcune ragioni.

XI. Dicesi primieramente in tal Bolla, che i Fraticelli, Bizochi, o Beguini contra i Canoni *aveano assunto l' abito di nuova Religione* (a). Ma i Romiti Celestini avean l' abito di Religione approvata da Onorio III.: e se all' abito della Comunità Minoritica avean essi aggiunta qualche distinzione, per caratterizzare la loro Congregazione, questa aggiunta non potea dirsi abito di nuova Religione *contra i Sacri Canoni*, come parla la Bolla; perchè quella Congregazione era stata certamente approvata da S. Pier Celestino. Aggiugne ivi il Papa, che quelli, contro a i quali indirizza il discorso, erano *di una setta non approvata dalla Sede Apostolica* (b): ma la Religione di S. Francesco, e anche la Congregazione di quei Romiti Celestini non potea dirsi non approvata. Segue a dire, *che molti di coloro, de' quali ragiona, per far comparire come verità l' errore, e come religione la empietà, fingevano di esser professori dell' Ordine Minoritico, istituito da S. Francesco, e di osservare* ad literam *la Regola*

(a) *Nonnulli tamen profanæ multitudinis viri, qui vulgariter Fraticelli, seu Fratres de paupere vita, Bizochi, sive Beguini.... nuncupantur.... contra dictos Canones habitum novæ Religionis assumpserunt.* Joannes XXII. in extrav. *Sancta Romana* Tit. VII. *de Religiosis Domib.*

(b) *Quasi eorum secta foret una de Religionibus per Sedem Apostolicam approbatis.* Ibid.

di questo Santo (*a*): ma la Religione Francescana soggiacere certamente non può a queste frasi: ed anche i Romiti Celestini tali non furono, che ad essi possano accomodarsi; perchè non fingevano essi, ma erano veri professori dell' Ordine Serafico; anzi perchè tali erano veramente, perciò la Comunità dell' Ordine, come dice il Ragionista, cercava di ridurli al suo Corpo: nè si fingevano Frati Minori; ma più tosto, per non esser vessati da i loro avversarj, ottenuto avevano, e contentavansi di non esser più appellati *Frati Minori, ma Romiti poveri di Papa Celestino*. Ed in quanto all' osservanza della Regola *ad literam*, lo stesso Papa Bonifacio VIII. sopra riferito fece testimonianza, che i medesimi la osservavano assai meglio, e più strettamente di quello che fosse osservata da altri dentro la Comunità dell' Ordine, e loro persecutori.

XII. Molto meno, per significare i Frati Minori, o i Romiti Celestini, fanno a proposito le altre parole della citata Bolla, con cui si esprime, che coloro, de' quali procede la Bolla, *pretendevano* (*falsamente*, come spiega la Chiosa) *di aver avuto da Celestino V. il privilegio di quella vita, o di quello stato* (*b*): poichè del loro stato, e della loro vita i Minori non pretendevano di aver avuto da Celestino V. il privilegio; e quei Romiti lo avevano veramente avuto. In oltre neppur convengono a i suddetti le altre parole, in cui de' medesimi feriti da quella Bolla affermasi, *che alcuni di loro* (*falsamente però*, come spiega la Chiosa) *spacciandosi di esser del Terz' Ordine di S. Francesco, detto l'Ordine de' Penitenti, cercavano di coprire il loro stato, e la loro vita sotto il velo di tal nome* (*c*). Non sò se alcuno de' Frati Minori, o de' Romiti Celestini siasi mai neppur sognato di appellarsi del Terz' Ordine; conciosiachè tanto i prefati Romiti, quanto la Comunità Francescana professavano la Regola dell' Ordine primo di S. Francesco, e si sarebbero stimati offesi, se alcuno appellati gli avesse del Terz' Ordine. Anche da queste sole osservazioni resta chiaro, che la Bolla già detta non è fatta nè contro i Romiti sopraccennati, nè contro i Frati Minori; ma soltanto procede contra i Fraticelli, i quali, spacciandosi falsamente di esser Frati di S. Francesco, e osservatori della sua Regola *ad literam*, pubblicamente mendicavano, e si eleggevano i Superiori sotto i nomi di Guardiani, di Ministri, e di Custodi, facendo così da scimmie verso i veri Minori, con imitare queste loro costumanze (*d*). Ma perchè l'errore non ha consistenza, quindi è, che alcuni di essi dicevansi non del primo già, ma del Terz' Ordine Francescano: tutti ordimenti, come dice il Papa in quella Bolla, *che nascevano dalla temerità, in detrimento della Fede, scandalo* de'

(a) *Et ut ipsorum error, veritas, & impietas Religio reputetur, plurimi eorum Regulam, seu Ordinem Fratrum Minorum, quem Sanctus Franciscus instituit, se profiteri, & ad litteram servare confingunt* (idest, simulant exteriùs, *explicat Glossa*) Ibi.

(b) *Prætendentes* (falsò tamen *explicat Glossa*) *se a sanctæ memoriæ Cælestino Papa V. prædecessore nostro hujusmodi status, seu vitæ privilegium habuisse; quod tamen etsi ostenderent, non valeret &c.* Ibidem.

(c) *Nonnulli etiam ex ipsis afferentes* (falsò tamen *inquit Gloss.*) *se de Tertio Ordine Beati Francisci, Pœnitentium vocato, prædictum statum, & ritum eorum, sub velamine talis nominis satagunt palliare; cum tamen in Regula ipsius Tertii Ordinis talis vivendi modus nullatenus sit concessus.* Ibid.

(d) *Temeritate damnabili præsumpserunt Superiores sibi ipsis eligere, quos Ministros, seu Custodes, vel Guardianos, aut nominibus aliis appellant . . . publicè mendicare, quod nonnisi Religiosis per Sedem Apostolicam approbatis licet.* Ibid.

de' Fedeli, e vituperio dell'Ordine de' Minori, e di altri Ordini (a). E appunto anche pel disdoro, che dalla setta degli eretici Fraticelli ridondava nell'Istituto Francescano, i Frati Minori si segnalarono fra tutti nel far guerra contro questa setta; e furono sì gloriosi, e benedetti dal Cielo i loro sudori, che al fine affatto la sterminarono, e la distrussero (b). E tanto basterà per li sopraddetti Romiti, e per l' impegno di rimuover da i veri professori della Regola di San Francesco il sospetto di Fraticellismo, nel qual impegno col suo mal'uso delle Bolle Pontificie mi avea posto il Ragionista.

CAP. IV.

Degli Zelanti, che nell'Ordine Minoritico furono dal 1310. fino al 1318., in cui dal Ragionista si vogliono tutti estinti.

NEL presente Capitolo tratterassi specialmente di quegli Zelanti, che a Clemente V. rappresentarono alcune rilassatezze nell' Ordine introdotte, delle quali si è favellato di sopra nel capitolo 2., e §.3. di questo Libro, e diedero motivo a Clemente V. di fare la sua Decretale *Exivi de Paradiso*. Dopoi tratterassi de' capricciosi Narbonesi, e di altri Zelanti indiscreti. Quindi si discorrerà del Ministro generale F. Raimondo Goffredi, o Gaufredi: e finalmente di Alvaro Pelagio, toccandosi alcune rilassatezze, che questi, al dir del Ragionista, imputò alla Comunità dell' Ordine. Il tutto si farà in varj paragrafi per distinguere ordinatamente il vero dal falso, i prudenti dagl' imprudenti, e per rintuzzare i torti, che a molti de' sopraddetti va facendo il Ragionista.

§. I.

(a) *Cum itaque talium damnanda temeritas in ejusdem Fidei detrimentum, Fidelium scandalum, præfati Minorum, & aliorum Ordinum opprobrium ...... redundare noscatur &c.* Ibid.

(b) *Videat ergo Lector, quàm æquè nobiscum agat ...... qui nostro adscribat Sodalitio præclaram hanc gentem, & a nobis ortam, vel collectam scribat sectam Fratricellorum. Porro non a nobis collecta, sed dissipata; non inter nostros orta, sed per nostros extincta; neque enim variis temporibus per varios Inquisitores Ordinis eos persequi destiterunt, donec tandem obtinuerunt. B. Joannes a Capistrano, & B. Jacobus a Marchia Minorita Apostolici Inquisitores ultimas eorumdem reliquias deleverunt.* Vvad. tom.6. edit. Rom. ad ann.1317. n.44. pag.282. vidend. ibi a pag.279. ad pag.290.

§. I.

Breve ſtoria degli Zelanti, che rappreſentarono a Clemente V. alcuni abuſi, corretti nella Clementina Exivi*; de' Narboneſi, e di alcuni altri nell' indiſcretezza ſimili alquanto a i Narboneſi.*

I. AVendo ſaputo il Re Carlo II. di Napoli, padre di S. Lodovico Veſcovo di Toloſa, che nell'Ordine Minoritico, ſpecialmente nella Provenza, ſuſcitavanſi ogni dì le diſſenſioni fra i Frati Zelanti, e quelli della Comunità intorno all'oſſervanza della Regola, ne ſcriſſe al Generale, e a Clemente V., ſuggerendo a queſti, che pel rimedio chiamaſſe alla ſua preſenza più Religioſi meglio ſperimentati nel governo, e degni di fede, e da queſti s'informaſſe del modo di acchetare queſti diſturbi, e del vero ſtato dell'Ordine circa l' oſſervanza della Regola. Così fece Clemente: onde in un Conciſtoro pubblico propoſto queſto affare, chiamò alla ſua preſenza in Avignone il P. Raimondo Goffredi già Generale dell'Ordine, e altri otto Padri con alcuni loro compagni, a lui propoſti nel Conciſtoro; e a queſti impoſe per ſanta ubbidienza, e ſotto pena di ſcomunica, che ſinceramente ſcriveſſero tutte quelle traſgreſſioni, che nella Comunità dell' Ordine impunemente ſi commettevano contro la Regola, e avevan biſogno di correzione; e gli manifeſtaſſero in particolare, ſe nella detta Comunità ſi oſſervava la Regola ſecondo la ſpiegazione fattane da Niccolò III.: e perchè aveſſero tutta la libertà, furono eſentati per quel tempo, in cui ſi doveſſe trattare il detto affare, dalla giuriſdizione de' Prelati dell'Ordine, e fu comandato a tutti, che riſpetto alle controverſie allora trattate, nè quelli, nè altri Frati Minori poteſſero eſſer moleſtati, come appariſce da una Lettera di Clemente V. riportata dal P. Wadingo (1).

II. Congregatiſi quei Padri riferirono *in ſcriptis*, che nella Comunità dell' Ordine ſoſtanzialmente oſſervavaſi la Regola, e la dichiarazione di Niccolò III; ma che in certi particolari di alcune Provincie vedevanſi alquante rilaſſatezze. F. Ubertino di Caſale per altro non contentoſſi della ſopraddetta relazione fatta in comune; ma innaſprito per la taccia, che da certi ſuoi emoli avea ſofferta, di eſſer difenditore di alcuni errori preteſi nella dottrina del P. Pier Giovanni Olivi, preſentò al Papa, e a i Cardinali deputati, un altra relazione, o ſcrittura a nome del P. Goffredi, nella quale minutiſſimamente fece l'accuſa di 35. capi di traſgreſſioni, comprendendo ancor quelle di coſe minime. Circa queſti capi di rilaſſatezze, e di dottrina erronea, fu diſputato, e furon fatte ſcritture così per la parte degli Zelanti, come per quella della Comunità, difeſa dal P. Aleſſandro di Aleſſandria, che fu poi Miniſtro Generale; e le diſpute durarono per due anni, finchè poi nel Concilio di Vienna fu fatta la Decretale *Exivi*; la quale pubblicata nello ſteſſo Concilio il dì 6. di Maggio del 1312., il Papa ordinò al Miniſtro Generale, e agli altri Prelati dell'Ordine ivi allora preſenti, che procuraſſero di far oſſervare la Regola, giuſta il teno-

(1) *Ad an.* 1310. *n.* 3. *vid. ib. n.* 1.

nore di tal Decretale; in cui contenevasi espressa quella stessa forma di vita, che professano gli odierni Osservanti, e da cui allontanati si sono gli odierni Padri Conventuali: facendo anche in questo vedere, che essi non appartengono a quella Comunità, per cui fu fatta questa Decretale, e da cui fu ricevuta. Fatta questa ordinazione, lo stesso Papa comandò a quei Padri, che chiamati aveva alla sua presenza, ed esentati in tanto dalla giurisdizione de' Prelati dell'Ordine, che se ne tornassero sotto l'ubbidienza de' Superiori della Religione, esortando insieme i Superiori a riceverli caritativamente, e a promoverli indifferentemente, come gli altri Religiosi, agli uffizj dell'Ordine. Inginocchiossi allora F. Ubertino da Casale a i piedi del Sommo Pontefice, e disse: Santo Padre, io dall'Italia quà ne venni chiamato da vostra Santità, e ben mi ricordo quante ne ho patite fra i miei, e temo di averne a patire anche di peggiori quando sarò caduto in loro potere: perciò pregovi a concedermi di osservare la Regola secondo la vostra Decretale, standomene però in qualche luogo non soggetto a i Prelati della mia Religione. Non fu a questi accordata la supplica, dicendo il Papa, che voleva un sol'Ovile, e un sol Pastore di tutto l'Ordine: onde tornaronsene tutti sotto l'ubbidienza de' Prelati Francescani. Alcuni nondimeno in diverse Provincie, sotto specie di zelo separaronsi dall'unità dell'Ordine, contro de' quali procedè il Papa colle censure, comandando loro, che tornassero all'unità, come pentiti fecero moltissimi, vivendo poi, e morendo lodevolmente nella Religione, come narra il P. Wadingo (1); quantunque il Ragionista scrivesse, che *alcuni pochi solamente tornarono alla Comunità* (2).

III. Or per parlare de' Narbonesi, e di altri Zelanti simili a questi nell'indiscretezza, è da sapersi, che mentre si attendeva l'esito delle dispute, e degli Zelanti chiamati alla sua presenza da Clemente V., passarono all'altra vita il P. Raimondo Goffredi, e tre altri di quei Religiosi, che convocati furono dal Papa in Avignone. Nella provincia poi di Toscana, vedendo i Frati Spirituali, che, non ostante la proibizione Pontificia, non mitigavasi contro essi la persecuzione, diedero in eccessi; e persuasi a ciò da un Canonico Regolare, il quale giudicava cosa legittima il loro trasporto, e diceva, che gli avrebbe difesi appresso il Papa, si separarono dal Corpo dell'Ordine, e si elessero un proprio Ministro generale, e gli altri Superiori subalterni. Un tal fatto non fu stimato giusto, e legittimo nella Curia Pontificia; commosse anzi gli animi del Papa, e de i Cardinali contro gli Spirituali, che trovavansi in Provenza, onde ne avvenne, che più facilmente credessero quelle cose, che contro essi obbiettavansi da i Frati della Comunità; e laddove prima erano favorevoli agli Zelanti, desistessero dal favorirgli (3).

IV. Seguita poi la morte di Clemente V., vacò lungamente la Santa Sede, cioè, dal dì 20. di Aprile dell'anno 1314. fino al mese di Agosto dell'anno 1316., nel qual tempo fu eletto Giovanni XXII. Colla vacanza della Santa Sede si accoppiò la vacanza del posto del Ministro Generale de' Frati Minori, essendo morto a i 2. d'Ottobre dell'anno 1314. il P. Alessandro di Alessandria, e non essendo stato eletto il suo successore fino all'ultimo di Maggio dell'anno 1316., quando nel Capitolo generale celebrato in Napoli fu assunto al Ministeriato di tutto l'Ordine il P. Michele di Cesena. Nella predetta lunga vacanza molti Religiosi in Provenza, e in Linguadoca in numero di 120., malcontenti della

(1) *Ad ann. 1310. n. 2. & seqq. & ad an. 1312. n. 5.*

(2) *Pag. 141.*

(3) *Wad. ad an. 1310. n. 5. & 7. ed. Rom.*

della Comunità dell'Ordine, si radunarono insieme sotto specie di zelo; e coll' ajuto di alcuni secolari s'impadronirono a forza de' Conventi di Narbona, e di Beziers, elessero un Custode, e de' Guardiani, variarono la figura de' loro Abiti, facendosi tonache strette, mantelli *usque ad nates*, come dice S. Antonino, e cappucci stretti, o aguzzi come quelli de' Cappuccini, se ha da credersi al Ragionista, che lo afferma nella pag. 234., e nella seguente aggiugne, che nella tribuna di S. Giovanni Laterano *lavorata a mosaico sotto il Pontificato di Niccolò IV. da uno di quei Zelanti, miransi le loro effigie con cappuccio piramidale*. Si unirono a questi certi altri Zelanti capricciosi di altre varie Provincie, facendosi arditi di non curare i comandamenti, e le censure de' Superiori, sotto la protezione de' Cittadini delle due predette Città, i quali per la divota memoria del defunto P. Pier Giovanni Olivi, sepolto in Narbona, ove dicesi, che risplendesse con molti miracoli, favorivano a i già detti caparbj Zelanti, che si spacciavano discepoli, e seguaci del mentovato Padre Olivi (1). Quei di Toscana fra tanto si ritirarono in Sicilia, e quei di Francia furono detti la Congregazione di Narbona. Ma il Generale, non potendo soffrire questa disunione dell'Ordine procurò appresso Giovanni XXII., che così quei di Toscana fuggiti in Sicilia, come anche i Narbonesi Zelanti fossero fatti tornare sotto l' ubbidienza de' Prelati dell'Ordine. A tal oggetto Sua Santità scrisse una lettera a Federigo Rè di Sicilia, cioè, acciocchè fossero consegnati a i loro Superiori gli Zelanti Toscani (2); e commise a F. Beltrando della Torre Ministro della Provincia di Aquitania il promuover la riduzione de' Narbonesi: quale poi fosse l'esito fra poco il dirò (3).

V. In tanto io noto, che le cagioni, per cui quegli Zelanti si separarono dall' unità dell'Ordine, furono due ugualmente frivole, e di niun conto. La prima fu il vestimento della Comunità Francescana, il quale, come si è mostrato nel quinto Libro, in sostanza era lo stesso con quello degli odierni Osservanti. Stimarono i Narbonesi, che una tal foggia di vestimento non avesse la viltà, e l'asprezza, che deggion essere nell' Abito Francescano; e però si fecero i mantelli, i cappucci, e le tonache a genio loro, diverse da quelle della Comunità. La seconda, furono le mendicazioni di grano, e di vino in tempo di ricolta, e il tenersi dalla Comunità dell'Ordine granaj, e cantine, ove conservar quelle provvisioni per gran parte dell'anno. Stimavano i medesimi, che una tale adunanza di limosine non fosse in conto alcuno da tollerarsi, e che i Professori della purità della Regola di S. Francesco viver dovessero senza le dette provvisioni pel tempo futuro (4). Se in quel tempo nella Comunità Francescana fossero stati gli abusi delle rendite, delle successioni ereditarie, delle cassette per le limosine, e cose somiglianti, possiamo ben credere, che i Narbonesi, da' quali cercavasi il pelo nell' uovo, non si sarebbero astenuti dall' accusarli, e dal prenderli per motivo della loro separazione. Mi piacque di far questa osservazione per combattere un'altra volta su di ciò col Ragionista, che pretese antichissime nella Comunità dell' Ordine le rendite, e le altre nominate larghezze. Or tornando alle due cagioni allegate da i Narbonesi, per troncar quei litigi diede in luce Giovanni XXII. la sua Stravagante *Quorundam exigit cæca scrupulositatis ambiguum &c.* riportata fra le Stravaganti comuni sotto il titolo *de verborum significatione* (5); nella quale, dopo altamente lodate le due dichiarazioni della Regola Francescana fat-

(1) *Vuad. tom. 6. ed. Rom. pag. 223. n. 7. & 8.*

(2) *Ibid. pag. 266. n. 8.*

(3) *Ibi num. 10.*

(4) *Vid. Vuad. tom. 6. ed. Rom. pag. 171. n. 17.*

(5) *Et apud Vuad. loc. cit. n. 18.*

fatte da Niccolò III., e da Clemente V., e la Religione de' Frati Minori, commise alla coscienza, e al giudizio de' Superiori Francescani, e de' discreti rispettivamente il giudicare, quale, e quanta esser dovesse l'asprezza, e la viltà del vestimento Minoritico, e se in questo, o quel vestimento fosse cosa disdicevole al Frate Minore; come anche il decidere, se in questo, e in quel Convento far si possano le mendicazioni in tempo delle raccolte, e congregarsi provvisioni pel tempo futuro, ovvero, se possa ivi camparsi religiosamente con quel solo, che trovasi di giorno in giorno. Appresso dichiarò, che i Frati nelle predette cose standosene al giudizio de' Superiori, fatto secondo il tenore della sua Stravagante, non fossero trasgressori della Regola, o delle Costituzioni dell' Ordine. Finalmente in virtù di santa Ubbidienza, e sotto pena di scomunica impose a i predetti caparbj Zelanti, che deposti gli abiti difformi da quelli del Generale, e della Comunità, si conformassero a i medesimi, e ubbidissero al Ministro di tutto l'Ordine (1).

VI. Or per ridurmi al filo, e far vedere qual'esito avessero le diligenze del P. Beltrando della Torre, che per ordine Pontificio cercar dovea di ridurne all' ubbidienza i Narbonesi, dico, che comandò egli a i medesimi a nome del Papa, che deponessero quella particolar forma di vestire, e riassumessero l'Abito usato comunemente da i Francescani; poichè nella Clementina *Exivi* era rimesso ne' Superiori dell' Ordine il giudicare di qual grandezza, viltà, e asprezza esser dovesse l' Abito de' Frati Minori. Risposero i Narbonesi esser questo un punto, sopra del quale non erano tenuti ad ubbidire a i Superiori; mentre il loro Abito era conforme alla mente del Santo Patriarca Francesco; e interposero l'appellazione al Papa medesimo meglio informato (2). Avuta il Papa la notizia di questi avvenimenti, scrisse agli uffiziali di Narbona, e di Beziers, acciocchè giuridicamente citassero quei pertinaci, e comandassero loro sotto pena di scomunica, che dentro il termine di giorni 10. comparissero alla sua presenza. Eseguite queste Pontificie ordinazioni, partironsi dal Convento di Narbona i 46. Frati, che ivi dimoravano, e da quello di Beziers i diciassette, che ivi abitavano, tutti dal Papa nominati nelle sue lettere, e portaronsi verso Avignone. Colà giunti la sera sul tardi, per non andare nel Convento, pernottarono fuori della porta del Palazzo Pontificio. Nel dì seguente introdotti alla presenza del Papa, furono piacevolmente ascoltati: e giudicate frivole tutte le loro querele, comandò il Papa, che se ne andassero al Convento, e tornassero all' ubbidienza de' Prelati dell' Ordine: al che mostrandosi essi ripugnanti, gli fece porre onestamente in arresto, finchè la loro causa non fosse stata disaminata più diligentemente dal P. F. Michele da Monaco, il quale era un Minorita Inquisitore in quelle parti (3).

VII. Tutti di lì a poco si ravvidero, e ubbidirono, eccettuati soli 25. di essi, i quali sfacciatamente sostenevano, che avea peccato il Papa in facendo loro il sopraddetto comandamento, e nel dare alla luce la Stravagante *Quorumdam*, in cui lasciava al giudizio de' Superiori le sopraccennate cose, appartenenti al vestimento de' Frati Minori, e all' uso delle cantine, e de' granaj, e che peccavano i Frati, vivendo secondo quella Dichiarazione; perchè la Regola di S. Francesco era la stessa cosa col Vangelo, e perciò i suoi precetti non poteano dispensarsi neppure dal Papa. Così erravano essi e nel supporre, che nella Stravagante *Quorumdam* si contenesse dispensa sopra i punti della Regola,

(1) *Vvad. ad an. 1317. n. 18. & seqq.*

(2) *Vide Vvad. tom. 6. edit. Rom. pag. 267. n. 10.*

(3) *Ibidem n. 11. 12. 13. & seq.*

e nel confondere la Regola col Vangelo, dicendola indispensabile. In tal congiuntura furono chiamati in giudizio anche il B. Angiolo Clareno, e F. Ubertino di Casale, il primo perchè tornasse all'ubbidienza de' Prelati dell'Ordine, il quale per altro si difese come si è detto di sopra, ed il secondo perchè avea difesa la causa del P. Pier Giovanni Olivi, di cui spacciavansi discepoli i Narbonesi; ed anche questi ne uscì libero; anzi ottenne un Breve, con cui potesse passare a i Padri Benedettini, da i quali non fu poi ricevuto: e per quanto può comprendersi da quel che di questo Padre si legge, apparisce, ch'egli era in molta stima appresso il Papa, quantunque fosse un po' di testa calda, e troppo rigido intorno al senso della Regola, e delle Costituzioni de' Frati Minori (1).

VIII. Contro i predetti 25. pertinaci Narbonesi per ordine del Papa incominciò a procedere giuridicamente il nominato Inquisitore, il quale, al dir del P. Wadingo, con tutto rigore disaminò la loro causa (2). Ma non tutti quanti ebbero la medesima pena; poichè di essi chi abiurò, e fuggì in Sicilia, chi fu condannato alla carcere, e quattro veramente ostinati nelle loro proposizioni sopraddette furono bruciati in Marsiglia com' eretici (3). Quei, che ritiraronsi in Sicilia, si elessero per capo un uomo ardimentoso, detto F. Errico di Ceva, della Provincia di Genova, e il chiamarono loro Ministro; ma accusati da i loro emuli di eresia, Giovanni XXII. pubblicò contro essi la sua Bolla *Gloriosam Ecclesiam* (4), di cui appresso si dirà; e così tanto in Sicilia, quanto in Provenza restò del tutto estinta la Congregazione de' Narbonesi, e de' Zelanti capricciosi, ed indiscreti.

(1) *Vide Vvad. tom. 6. ed. Rom. pag. 171. n. 15. & pag. 562. n. 17. 18., & 19.*

(2) *Ibid. pag. 169. n. 13.*

(3) *Pag. 321. n. 26.*

(4) *Ib. pag. 312. n. 8. & segq.*

§. II.

Il Ragionista malamente confonde la Storia de' Zelanti, e specialmente di quei Padri, che rappresentarono a Clemente V. alcuni abusi; e per ciò fare, malamente si fonda sulla Bolla di Giovanni XXII. Gloriosam Ecclesiam, *la quale nella parte narrativa si mostra surrettizia.*

I. NON evvi dubbio veruno appresso gli Storiografi, che i PP., da i quali a Clemente V. rappresentati furono alcuni abusi, di cui più volte ho ragionato, sono assai differenti da i Narbonesi, e da altri capricciosi Zelanti. Nondimeno il Ragionista volle di quegli, e di questi far tutta una causa: onde incominciando ad imbrogliare le cose, nella pag. 240. scrisse, „ che i Zelanti „ nell'anno 1310. più ostinati che mai, unironsi tutti, e fatti capi della loro „ fazione P. Raimondo Goffredi, e P. Ubertino da Casale, dimandarono prima „ a Clemente V. l'esenzione da' Prelati dell'Ordine, per aver campo di querelargli con maggior temerità, e baldanza; e poi, come se essi solamente „ intendessero, e osservassero la Regola, presentarono trentacinque querele „ contro la Comunità, e pieni di empietà ardirono di affermare anco congiu-

„ giuramento, che la stessa Comunità erasi del tutto allontanata dalla mede-
„ sima Regola.

II. Dalle sole sue fin quì riferite parole può conoscersi quanto profondamente in un vaso di fiele abbia il Ragionista intinta la sua penna contro quei Religiosi, e quanto siagli dispiaciuto, ch' essi facessero a Clemente V. la loro relazione, e dessero motivo alla Decretale *Exivi*, per cui si fa conoscere, che la Comunità non era Eliana, nè avea l'uso lecito delle rendite, delle successioni ereditarie, o di altre larghezze biasimate in detta Decretale. Ma veggiamo, quanto egli si allontanasse dal vero.

III. Affermò in primo luogo, che i Zelanti, *si unirono tutti, e fecero loro capi il P. Raimondo Goffredi, ed il P. Ubertino da Casale.* Nell' antecedente mio paragrafo, tessendo di quei Zelanti schiettamente la Storia, dissi, che non si unirono tutti, ma solamente alcuni di essi, creduti veri Zelanti dal Papa, furono chiamati con lettere segrete, e fu comandato loro, che dicessero la verità circa lo stato dell' Ordine; cioè, se si osservasse, o no, la Regola, e la Decretale di Niccolò III. Ed eccone in prova le parole dello stesso Clemente V. in una sua lettera scritta circa queste cose a tutto l' Ordine, e riportata dal P. Wadingo (1). *Tempo fa giunse alla nostra notizia, che nell' Ordine vostro erano alcune cose degne di correzione...... Essendoci poi nel Concistoro pubblico nominate da uomini degni di fede alcune solenni persone dell' Ordine vostro di grande autorità, e zelo, dalle quali potevamo, come dicevasi, esserne pienamente informati, per non caricare la nostra coscienza con un tanto affare, determinammo di venire all' inquisizione del vero; e con lettere segrete facemmo chiamare alla nostra presenza il Ministro Generale dello stess' Ordine, le dette persone, e alcune altre dell' Ordine medesimo, a noi note, nelle quali crediamo esser fervente il ZELO d' IDDIO per l' osservanza regolare; cioè, i diletti figliuoli F. Raimondo Goffredi, Dottore di Sacra Teologia, e già vostro Generale, Raimondo* (de Giniaco) *già Provinciale di Aragona, Guglielmo* (de Cornelione) *Custode di Arles, Guidone* (de Leccis), *Ubertino da Casale, Bartolomeo Sicardi allora Diffinitore di Provenza al Capitolo generale, Guglielmo* (de Agantico) *Lettore, Pietro Raimondi, Pietro Malodj Lettori, con alcuni loro compagni. Dopo dallo stesso Ministro* (cioè, dal General Gonsalvo) *cercammo segretamente la verità, e indi dagli altri più volte* (a). Or queste parole del Papa non basta-

(1) *Ad an. 1310. n. 3.*

(a) *Dilectis filiis Generali Ministro, cæterisque Fratribus tam Prælatis, quàm subditis Ordinis Minorum præsentibus, & futuris... Dudum ad Apostolatus nostri notitiam frequenter, & secretò, & tandem in Consistoriis tam secretis, quàm publicis, nostris, & Fratrum nostrorum auribus extitit frequenter intimatum, quod nonnulla erant corrigenda in Ordine vestro, quæ omnino matura, & celeri lima, & correctione Sedis Apostolicæ indigebant... Cum autem Nobis existentibus in Consistorio publico nominarentur per fide dignos quadam solemnes personæ ejusdem Ordinis, ac magnæ, & solemnis auctoritatis, & zeli, per quas poteramus plenè, ut dicebatur, super his informari, ne talis, ac tanti moles negotii super conscientia nostra penderet, deliberavimus descendere ad inquirendam de propositis veritatem, ac Ministrum ejusdem Ordinis Generalem, dictasque personas, & quasdam alias ejusdem Ordinis* NOBIS NOTAS, QUAS IN EJUSDEM ORDINIS REGULARI OBSERVANTIA ZELO DEI FERVERE CREDIMUS, *per litteras secretas ad nostram præsentiam fecimus avocari, videlicet, dilectos filios Fratres Raymundum Gaufredi Sacræ Theologiæ Doctorem, ac Ordinis vestri olim Generalem Ministrum, Gullielmum de Cornelione Custodem Arelatensem, Guidonem de Leccis, Ubertinum de Ca-*

stano per far conoscere, che il Goffredi, e gli altri nominati Zelanti non s'ingerirono per loro capriccio, o per impegno di veruna fazione, in rappresentare a Clemente V. lo stato dell'Ordine, ma tutto fecero per ubbidire al Papa, che, senza loro petizione, per la fama, che del loro *zelo d'Iddio* correva, gli avea chiamati a riferire? Questo francamente a Giovanni XXII. anche F. Ubertino da Casale, allorchè fu interrogato di tal fatto, rispose: *Santo Padre, io in coteste cose, che feci una volta, l'ubbidienza adempii del vostro Antecessore, nè in esse m' ingerii, se non che chiamato* (1). Aggiungasi a tutto questo, che le persone dal Papa nominate nella sua lettera, erano tutte qualificate nell'Ordine; onde arrossir si dovea il Ragionista nel caricarle con tanta atrocità, come se fossero state della più minuta, e volgare moltitudine.

(1) *Apud Vvad. ad an.* 1318. *n.*22.

IV. In secondo luogo scrisse de' medesimi il Ragionista, che i soprascritti Religiosi *dimandarono prima a Clemente V. l'esenzione da' Prelati dell'Ordine, per aver campo di querelarsli con maggior temerità, e baldanza*. E questo è un giudicare del loro interno senza fondamento, quando essi, come dice Clemente nella sua citata Lettera, temevano d'incorrer pericoli appresso i Prelati, e i sudditi dell'Ordine, e perciò egli col consiglio de' Cardinali esentolli dalla giurisdizione del Generale, e degli altri Prelati, finchè non si fosse ultimato quell'affare (2). Anzi, come attesta il P. Wadingo, e Marco da Lisbona, ebbero il precetto di santa Ubbidienza, e sotto pena di scomunica di manifestare la verità; e si portarono con molta moderazione, dicendo, che nella Comunità si osservava la Regola, e la Decretale di Niccolò III., per quanto correva l'obbligazione, quantunque tra i Frati in alcune Provincie nate fossero alcune larghezze (3). Non fu già questo un voler calunniare i Prelati, o un procedere con temerità, e baldanza. Che poi quel congresso di Padri Zelanti, chiamati alla sua presenza da Clemente V., presentasse trentacinque querele contro la Comunità, è uno de' soliti sbagli del Ragionista, il quale non vuol distinguere tra il congresso, che fu moderatissimo nella sua relazione, ed il solo F. Ubertino da Casale, che, come dissi nell'antecedente paragrafo, e come narra il P. Wadingo (4), scaldatosi per alcuni punti, da per se solo a nome del P. Raimondo Goffredi accusò 35. varj capi di trasgressioni, comprendendo ancor quelle di cose minutissime. Pensate or voi, o Lettore, se possa esser vero, che quei PP. *pieni di empietà ardissero di affermare, anche con giura-*

(2) *Ibid.*

(3) *Vvad. ad an.* 1310. *n.*1. *Cronic. p.*2. *l.*7. *c.* 18. *n.*24.

(4) *Ad ann.* 1310. *n.* 4. *ed. Rom.*

Casali, Bartholomaeum Sicardi tunc diffinitorem Provinciae ad Capitulum Generale, Guillelmum de Agantico Lectorem Biterris, Petrum Raymundi de Cornelianо, Petrum Melodii Lectores, cum quibusdam aliis sociis eorundem. Et postmodum ab ipso Ministro (idest, Generali Gondisalvo) *secretè exquisivimus veritatem, & a praedictis aliis pluries subsequenter. Et cum nos occupati diversis, & variis, non in persona propria vacare possemus, prout desideraverimus, & negotio expedisset; de communi tam tui Ministri, & sociorum tuorum, quàm etiam praedictorum per nos vocatorum concordia, Venerabilem Fratrem Petrum Praenestinum Episcopum, & dilectum filium nostrum Fratrem Thomam tit. S Sabinae Presbyterum Cardinalem super ipso negotio dedimus Auditores... Verùm quia dictum negotium nondum habuit finem, timebantque praedicti ad nos vocati, ut dicebant, ex verisimilibus conjecturis, sibi magna pericula imminere a Praelatis, & subditis Ordinis antedicti; & quia non debet ad noxam imputari, quod factum est ad medelam. Nos de Fratrum nostrorum consilio, & assensu Fratres Raymundum, Guillelmum... Guidonem, Ubertinum.... supradictos ab obedientia, & jurisdictione vestra, filii Minister, & Praelati, ac Successorum vestrorum prorsus eximimus, durante negotio supradicto.* Apud Vvad. ad ann. 1310. n.3.

ramento, che la stessa Comunità erasi del tutto allontanata dalla Regola? Quando eglino stessi, come si ha dal P. Wadingo, e dalla Cronaca or' ora citati, rappresentarono, che nella Comunità medesima si osservava la Regola, per quanto voleva l' obbligazione.

V. Queste sono tutte belle parole, vorrà qui dirmi il Ragionista, il quale dalla Bolla di Giovanni XXII. *Gloriosam Ecclesiam* ricava, che i sopraddetti PP. si portarono appunto nella maniera, che sopra egli descrisse: „ Onde „ Clemente V. conobbe subito, ch'erano calunniose le loro accuse, e pestiferi i loro sforzi; ma pure gli tollerò con pazienza; e desiderando di emendargli anzi colla pietà, che col rigore, destinò molti Arcivescovi, Vescovi, „ Teologi, e Canonisti a disaminare le loro querele. Nè contento di questo „ esame, che durò per due anni continui, volle di più, che nell' anno 1312. si „ esaminassero con più diligenza nel Concilio Viennense, per maggior soddisfazione de' Zelanti, che lusingavansi di trovare il Sacro Concilio favorevole „ alle loro storte fantasie.... e Clemente V. reso certo, che le querele de' „ Zelanti erano tutte calunnie, dichiarò, che la Comunità dell' Ordine era „ santa, e osservantissima: ordinando nel tempo medesimo a' Zelanti di ritornare all' ubbidienza dell' Ordine, e non più andare nella Curia Romana a „ proporre somiglianti inique querele (1).

(1) Pag. 141.

VI. Parole al vento son più tosto le sue, dirò io al Ragionista; imperciocchè la Bolla *Gloriosam Ecclesiam* nella sua parte narrativa, ch' è la maggior parte di essa, è piena di veleno contro i Zelanti dell' Ordine, facendone di tutti un sol fascio, che comprenda tutti, da quei, che furono sotto di Niccolò IV., fino a quelli, che furono nell' anno 1318, senza far distinzione tra i prudenti, e gl' imprudenti, tra gli umili, e i superbi. Onde il dottissimo P. Antonio Hiqueo, sotto nome di Dermicio Taddei, nella sua opera, intitolata *Nitela Franciscanæ Religionis* (2), e l' avvedutissimo P. Wadingo con forti ragioni conchiudono, che la Narrativa di tal Bolla è surretizia, e orrettizia, distesa, non già da persona schietta, e sincera, ma bensì da qualche avversario de' Zelanti, o da persona già guadagnata pel loro partito dagli Avversarj di tutti i Zelanti. *Nell' aspro, e acerbo stile* (scrive il Wadingo) *e nell' agra invettiva contro tutti i Zelanti della Regolare osservanza, non facendosi eccezione di alcuno, facilmente si conosce, che* (la narrativa di tal Bolla) *fu stesa dagli Avversarj, come più largamente prova l' autore della Nitela Francescana* (a). E perchè ad un' animo schietto può anche bastare, per conoscerla tal quale il Wadingo la disse, il vedere, che va contrapponendosi alle narrative contenute nella celebre Decretale *Exivi*, fatta nel Concilio Generale di Vienna; perciò senza ripetere i molti e forti argomenti del P. Hiqueo nella citata *Nitela*, a cui rimetto il mio Lettore, solo dirò, che alle narrative di tal Decretale, o Clementina, ella frequentemente si oppone.

(2) Pag. 135. & seqq.

VII. Conciosiachè nella Decretale i medesimi Zelanti, che a Clemente V. fecero ricorso per li dubbj circa lo stato dell' Ordine Minoritico, sono detti Religiosi dabbene, desiderosi, come divoti emulatori, alunni, e veri figliuoli del P. S. Francesco, di osservare puramente, e pienamente la sua santa Regola,

(a) *In aspero, acerboque stylo, & acri erga omnes observantiæ Regularis zelatores invectione, nullo personarum facto discrimine, ab Adversariis digesta facilè dignoscitur, ut largiùs probat Author Nitelæ Franciscanæ.* Vvad. ad ann. 1318. n. 13.

gola: e di essi narrasi, che non per superbia, o per odio, ma per dilicatezza di coscienza ricorsero a quel Papa, dimandandogli umilmente la decisione de i dubbj nati circa la loro Regola, e che nascer potevano: laonde aggiugnesi, che la loro intenzione fu pia, e degna di esser secondata (a): ma nella narrativa della Bolla *Gloriosam Ecclesiam* quegli stessi, i quali da Clemente V, a cui ricorsero, lodati sono, come sopra, vengono biasimati, e mostrati per inquieti avanzi di una fazione superstiziosa, discola, e presuntuosa (b). Nella Decretale dicesi, che agli Arcivescovi, a i Vescovi ec. furono dati ad esaminare i dubbj sopra la Regola (c): nella Bolla affermasi, che furono sottoposte all' esame de' medesimi anche le querele de' Zelanti suddetti (d). Nella Decretale

(a) *Quia verò dictæ Sanctæ Regulæ professores, ac æmulatores devoti, ut alumni, & veri filii tanti Patris* (S. Francisci)... *ferventer affectant ad purum, & ad plenum præmissam Regulam firmiter observare &c. Verùm quia plerumque, ubi culpa non est, eam timere solent conscientiæ timoratæ, quæ in via Dei quidcumque devium expavescunt, non sunt ad plenum ex dictis declarationibus* (nempe Prædecessorum Romanorum Pontificum) *dictorum omnium Fratrum conscientiæ quietatæ, quin circa aliqua ad Regulam, ipsorumque statum pertinentia, dubitationum in ipsis fluctus aliqui generantur, & oriuntur, sicut ad aures nostras pluriès, & de quampluribus, in publicis, & privatis Consistoriis est perlatum. Quapropter per ipsos Fratres Nobis extitit humiliter supplicatum, quatenus prædictis dubiis, quæ occurrerunt, & quæ possunt occurrere in futurum, adhibere opportuna declarationis remedia, de benignitate Sedis Apostolicæ, curaremus. Nos igitur, cujus animus ab ætate teneræ pia devotione efferbuit ad hujusmodi professores Regulæ, & ad Ordinem ipsum totum, nunc autem... ad ipsos fovendos dulciùs, & attentiùs gratiosis favoribus prosequendos tantò provocamur ardentiùs, quantò frequentiùs intenta mente revolvimus fructus uberes, quos ex eorum exemplari vita, & salutari doctrina toti universali Ecclesiæ continuè cernimus provenire, tam piæ supplicantium intentione commoti* (idest, ad purum, & plenum præmissam Regulam firmiter observandam) *ad peragendum diligenter, quod petitur, studia nostra duximus convertenda: ipsaque dubia per plures Archiepiscopos, & Episcopos, in Theologia Magistros, & alios litteratos, providos, & discretos examinari fecimus diligenter*. Clemens V. in Constitut. *Exivi de Paradiso* in Proœmio, in Clementinis *de verb. significat.* cap. 1.

(b) *Dudum superstitiosi, & discoli homines in Provincia Provinciæ adversus Communitatem dicti Ordinis insurgentes, & se solos, suasque complices de observantia Regulæ B. Francisci mira vanitate jactantes, reliquam Ordinis multitudinem de transgressione Regulæ perperam judicando notabant.... quorum vipereos partus in ipso sui exortu fel. record. Nicolaus Papa IV. prædecessor noster.... ad veritatis petram allidere cupiens, Generali Ministro, qui tum temporis memorato Ordini præsidebat, districtè præcipiendo mandavit, ut hujusmodi præsumptores disciplina debita coerceret...... Sed eorum pestilentissimas novitates hoc remedio compressas fuisse potiùs, quàm extinctas redivivus error enunciat, & tristis experientia manifestet. Nuper enim nonnulli factionis superstites memoratæ, adjunctis sibi quampluribus de dicta Provincia Provinciæ, & Provincia Tusciæ, & aliis diversarum Fratribus nationum coram piæ memoriæ Clemente Papa V. &c.* Joannes XXII. in Extravag. *Gloriosam Ecclesiam*, apud Bullar. Cherub. Bulla 3.

(c) *Ipsaque dubia* (*ad Regulam Fratrum Minorum, ipsorumque Statum pertinentia, quæ occurrerunt, & quæ occurrere possunt in futurum*, ut loquitur Clemens V. in hac sua laud. Decretali) *per plures Archiepiscopos, & Episcopos, in Theologia Magistros, & alios litteratos, providos, & discretos examinari fecimus diligenter*. Clemens V. in laud. Constit. *Exivi*.

(d) *Coram piæ memoriæ Clemente Papa V. prædecessore nostro diversas Regulæ quæstiones, diversasque contra Universitatem dicti Ordinis proposuere querelas; & quasi ipsi soli, ipsorumque complices B. Francisci Regulam & perspicaciùs intelligerent, & efficaciùs adimplerent, notam actionis contrariæ in Universitatem dicti Ordinis impiè detorquebant*. Joannes XXII. in laud. Extravag. *Gloriosam*.

tale si parla con rispetto di coloro, che a Clemente sposero i dubbj: anzi, se discorriamo di quei, che col P. Goffredi fecero la relazione al Papa sopra lo stato de' Frati Minori, circa l'osservanza della Regola, e della Decretale di Niccolò III., vedemmo poc'anzi in questo, e nell'antecedente §., dalla lettera Pontificia, e da' documenti tratti dagli Scrittori dell'Ordine, ch'essi non si portarono di proprio capriccio in Avignone ad accusare la Comunità dell'Ordine, ma furonvi con sue lettere chiamati dal Papa, e fu loro comandato dal medesimo, che una tale relazione stendessero: e nella Bolla *Gloriosam* non solamente non si ha di essi alcun riguardo, ma dicesi, che furono tollerati con pazienza dal Papa, benchè subito conosciuti per calunniatori; e supponsi apertamente, che di propria lor volontà, senza esser colà chiamati, presuntuosamente s'ingerissero in querelando la Comunità, e movendo quistioni: laonde affermasi ancora, che da Clemente furono licenziati sdegnosamente, *con ordine di non più tornare alla sua presenza, sotto il pretesto di tali quistioni, o querele*: cosa certamente affatto fuor di proposito, ed incredibile verso quelli, che colà non portaronsi altrimenti, che chiamativi, e non riferirono senonchè costretti dal precetto Papale in virtù di santa Ubbidienza, e sotto pena di scomunica. E se il Ragionista non vuol negar la fede al P. Wadingo (di cui fa molta stima quando può da esso trarne qualchè arzigogolo) questi riferisce, che dallo stesso Generale il Papa ebbe una buona testimonianza circa il P. Ubertino da Casale, e gli altri da lui chiamati con esso in Avignone: onde suscitatasi dopoi contro quei buoni Religiosi una tempesta di persecuzioni, e di accuse, per opera di certi Frati della Comunità, il Papa bandì dalla sua Curia F. Buonagrazia da Bergamo loro avversario (a). Se il Ragionista ripiglia, che questo fatto il Wadingo non lo racconta di suo, ma il prende dagli scritti del Clareno, il quale, come zelante, è sospetto: Io ripiglierò col Wadingo, che se si vuol sospetto come zelante, si merita per altro una piena credenza *per la sua pietà, e per l'opinione di santità, in cui se ne morì* (1). Ma lasciamo le altre riflessioni, e soltanto a considerare fermiamoci, che la Bolla *Gloriosam* narra i fatti seguiti sotto Clemente V., e con Clemente V., e la Decretale colla lettera sopraallegata di Clemente V. narra gli stessi fatti. Or se fa guerra la narrazione di quella Bolla colla narrazione Clementina, ogni persona giudiziosa non dovrà stare più tosto a quel, che si riferisce ne' documenti di Clemente, che a quel, che sta scritto nella Bolla *Gloriosam*, parecchi anni posteriore a i fatti? Per queste ragioni, se anche avesse mancato di provare per surretizia, e orretizia la narrativa di quella Bolla il dotto Hiqueo nella mento-

(1) *Ad an.* 1318. n. 17. & 27.

(a) *Qui Clemens prædecessor hujusmodi homines benignitate magis, quàm severitate satagens emendare, illorum pestiferos conatus patientia virtute tolerans, prædictas quæstiones, atque querelas pluribus Archiepiscopis, Episcopis, & Sacræ Theologiæ professoribus, & aliis viris, scientia præditis, discretione dotatis examinandas commisit, & ad suam audientiam perferendas, quibus diligenter, & cum multa maturitate peractis, præfatam Religionem, Sanctam, &, ut ejus utamur sermonibus, muris observantiæ regularis firmiter undique asseruit circumclusam; & quædam, quæ circa Regulam dubium sensum afferre poterant, declaravit: districtè præcipiendo mandans, ut dicti Fratres, qui contra præfatam Communitatem Ordinis hujusmodi quæstiones moverant, & querelas, ad Conventus, unde discesserant, reverterentur, & suis Superioribus obedirent humiliter, & devotè, harum quæstionum, & querelarum prætextu ad Romanam Curiam de cætero minimè reversuri.* Laud. Extrav. *Gloriosam Ecclesiam* Joann. XXII.

tovata *Nitela*, io sarei per affermarla per tale; quanto più dunque potrò farlo, dopo che di proposito, coll' applauso del P. Wadingo, l' ha per tale dimostrata quel dotto Teologo?

VIII. Può per tanto il Ragionista ritrarre a se, come gittate al vento, tutte le proposizioni contenute nel suo soprallegato testo, e tratte dalla narrativa di detta Bolla *Gloriosam*: la quale non potendo regger se stessa, molto meno può reggere le colui garbatissime gentilezze, con cui tenta di screditare i Zelanti tutti in un fascio. E poteva contenersi eziandio dallo scrivere, che i Zelanti fuggiti dalla Toscana, e dalla Provenza in Sicilia „ precipitarono in „ molte eresie, fingendo due Chiese, una Carnale, l' altra Spirituale, e che „ nella Spirituale vi erano essi soli; negando a tutti gli altri Sacerdoti, fuor „ che a se stessi, l' autorità di consecrare, e assolvere, togliendo affatto il „ giuramento; e a' Sacerdoti peccatori la facoltà di consecrare; e cadendo „ anche in mille altri delirj circa il corso de' tempi, circa la fine del mondo, „ e circa l' Anticristo, che dicevano già venuto. Quali tutti errori essendo „ stati condannati da Giovanni XXII. per la detta sua Bolla *Gloriosam Ecclesiam*, perciò de' Zelanti, ch' erano in Sicilia, alcuni furono carcerati, altri „ si chiusero in certe grotte, e quivi per qualche tempo furono mantenuti da' „ loro fautori; altri si fuggirono tra gl' infedeli, e quegli, ch' erano sparsi nelle „ Provincie andarono fuggendo or nell' una, e ora nell' altra parte, e alcuni „ pochi solamente tornarono nella Comunità. E in tal guisa finì la fazione „ de' Zelanti (1).

(1) Pag. 142. e 143.

IX. Poteva, dissi, contenersi dallo scrivere queste cose, col porre macchie nell' Ordine Francescano, difeso da tanti Scrittori. Che coloro, i quali dalla Provenza, e dalla Toscana fuggirono in Sicilia, fossero poco di buono, da per me il confessai nel §. antecedente. Ma che precipitassero in tante eresie fuori di quelle accennate, nell' antecedente §. concernenti la Regola, e le Decretali di Clemente V. e di Giovanni XXII., mi si permetta, che io non lo creda, rimettendomi al giudizio del P. Vvadingo, il quale de' sopraddetti Zelanti così scrisse: *Tutte queste cose ho io distribuite per varj anni, ed estratte da monumenti approvati, nè potei ne' detti Frati altro subodorare, fuori di una eccessiva temerità, e pervicacia in quella lor' opinione, circa l' osservanza della Povertà, fuori d' un eccessiva stima della loro Regola, che da essi era voluta uguale al Vangelo, e da non potersi dispensare neppur dal Sommo Pontefice; e fuori di una troppa libertà, e abbondanza nel loro senso, per cui con temerità, e scandalo scossero da se l' ubbidienza a' Superiori; che poi tenessero, e spargessero queste cinque eresie, e gl altri aggiunti errori, giudicherei, che dovesse ascriversi non tanto alla verità, quanto alla suggestione de' loro Avversarj. Ve ne fu forse qualche luno infetto di tali errori, e l' infamia di quello passò in tutti; non essendo verisimile, che quei delitti si diffondessero in tutti* (2). Così l' Annalista, dopo aver ben bene esaminata la Storia spettante a quei Frati: e prova il soprallegato suo sentimento colle osservazioni fatte nel decorso de' suoi Annali; poichè, com' ei più volte conobbe, fu costumanza, in varj tempi, di alcuni Avversarj de' Religiosi Zelanti il calunniar questi di eresia, o simili delitti. Così fu calunniato *il B. Giovanni da Parma, il B. Tommaso da Tolentino coi suoi compagni Martiri, il B. Corrado d' Offida uomo santissimo, Ubertino da Casale, il B. Angiolo Clareno, F. Liberato, e i compagni Romiti di S. Pier*

(2) Vvad. ad an. 1318. n. 18.

Ce-

Celestino (1). Così fu calunniato ne' tempi della nascente Famiglia Osservante sotto F. Paoluccio Trinci il Ministro generale F. Tommaso Farignano, che l'avea favorita: e dalla calunnia purgossi nella Basilica di S. Pietro in Vaticano alla presenza di tre Cardinali, e di molti Prelati, e Religiosi, e di numeroso popolo, con cento, e più testimonj favorevoli (2). E così venne calunniata tutta la famiglia Osservante nell' anno 1428. dal vetusto estinto Conventualesimo; e purgata ne fu solennemente da S. Giovanni da Capistrano alla presenza di tre Cardinali, a ciò deputati da Martino V. (3). E così di eresia calunniati furono altri Religiosi Zelanti. Onde non è fuori del verisimile, che anche i suddetti capricciosi Zelanti ritiratisi in Sicilia, da qualcheduno de' loro Avversarj fossero caricati d' infamia più di quello, che ne portassero per li loro eccessi, e la caricatura s'inserisse malignamente nella narrativa della Bolla *Gloriosam Ecclesiam*, e si facesse in Francia credere anche dal Papa.

(1) *Vvad. ad an.* 1318. *n.* 14. & 15.

(2) *Vvading. tom.* 8. *ed. Rom. pag.* 211. *n.* 14.

(3) *Chronol. Seraph. pag.* 97. *Tossig. l.* 2 *pag.* 155. & *Vvading. tom.* 10. *pag.* 141. *n.* 8.

X. Finisco, riavvertendo, che il nostro Ragionista nel sistema del capitolo IX. divide l' Ordine in due fazioni: una è quella di F. Elia, e questa vuol che sia la fazione di tutti i Santi, che nell' Ordine fiorirono prima del Concilio di Vienna: l'altra è quella degli Spirituali, o de' Zelanti incominciata da F. Cesario di Spira, secondo il Ragionista (4), e continuata per 63. anni, cioè, fino al Concilio Viennense, la quale, secondo il medesimo, puo anche dirsi la fazione *de' Cesarini*: e a questa fazione, di cui furono anche più compagni di S. Francesco, e molti discepoli, vuole il Ragionista che si attribuisca tutto il vituperio de' Narbonesi, de' caparbj, degli eretici, e di tutti i cattivi Frati biasimati nella Bolla *Gloriosam*. Di questa fazione vuol che fosse biasimevole il cominciamento, peggiore il progresso, e pessima la fine. Oh che bell' onore del B. F. Cesario, de' BB. Compagni del S. Patriarca, e de' suoi fervorosi discepoli! Che belli encomj di coloro, che secondo San Buonaventura, erano il sostegno dell' Ordine! O, per lasciar le ironie, che incredibili confusioni di cose, cangiamenti d'idee, perturbazioni di fantasie! Ci vuol far credere, che una fazione fondata sopra una scomunicata radice, qual fu Frate Elia, fosse la madre de' Santi; ed un'altra fondata su di molte benedette radici, quali furono tanti Beati Spirituali, o Zelanti, fosse la madre soltanto degli empj. Ci voglion altro, che sistemi capricciosi, o mio Ragionista: voglion' esser prove, se volete vincer la causa; e bisogna distinguer il bianco dal nero, se volete esser creduto: non tirar giù di tutti i Zelanti alla peggio, sul solo fondamento, che alcuni di essi furono perversi, quando tanti, e tanti ebbero un zelo discretissimo, simile a quello di S. Antonio da Padova, quando questi si oppose alle rilassatezze di F. Elia, e menarono, e conchiusero vita religiosissima in concetto di Santi. Dovevate ricordarvi pure, che, come significaste nella prefazione, il vostro disegno, nello scrivere le *Ragioni storiche* de' PP. Minori Conventuali, era *di porre termine nelle controversie suscitate, ed introdotte nella Sacra Congregazione de' Riti, se i BB. Andrea Conti, e Andrea Caccioli, e la B. Michelina possano intitolarsi Conventuali, oppure debbansi nominare assolutamente dell' Ordine de' Minori*. Or se voi nelle *Ragioni Storiche* inculcate costantemente, che la fazione de' Santi, e de' Beati fu la sola Eliana, se dite che questa fazione stendevasi quanto tutta la Comunità dell' Ordine, e che la fazione non Eliana, ovvero la fazione de' Zelanti era una combriccola di

(4) *Pag.* 143. e 144.

fanatici, d'inquieti, di superstiziosi, di calunniatori, e anche talvolta di eretici; voi venite a far due pregiudizj: uno a voi, ed è il negare, che a i Conventuali appartenga il B. Andrea Caccioli da Spello; perchè questi non era certamente della fazione Eliana, anzi, come si ha dal P. Wadingo (a), e dal P. Marchesellì Minore Conventuale nella *Vita* del medesimo Beato, patì da F. Elia moltissime persecuzioni insieme cogli altri Zelanti dell' Osservanza regolare, o della vita Minoritica, perseguitata da F. Elia: l'altro al Beato stesso; perchè, essendo egli stato del numero de' Zelanti, resta soggetto a tutte quelle note di ignominia, con cui, senza eccezione di veruno, voi colorite quella Fazione, come quello, che morì nell' anno 1264 quando era Generale San Buonaventura. Così per altro succede a chi fa nuovi sistemi.

§. III.

Si difende dalle accuse del Ragionista quello, che stese la Bolla Ite & vos *di Lione X., il P. Raimondo Goffredi, e il P. Alvaro Pelagio.*

I. Gonfio il Ragionista, per aver trovata la surretizia, ed orrettizia *narrativa* della Bolla *Gloriosam*, su cui fermar potesse (benchè in falso) un piede nel lotteggiare contro tutti gli antichi zelanti, spicca un salto, e passa a non far conto della celebre Concistoriale Bolla *Ite & vos* di Lione X., attaccando il distenditore della medesima, e dice nella pagina 243.: „ Onde non „ mai più voglio credere all'abbreviatore della Bolla *Ite & vos* di Lione X., „ distesa nell' anno 1517., dal quale i Zelanti contrarj alla Comunità nel Con- „ cilio Viennense celebrato nell' anno 1312., dugento, e cinque anni dopo „ il fatto, son denominati *Spiritu ferventes, a Deo missi* „. Con questa, e con altre Bolle di Lione X., siccome anche con più Decreti delle sacre Congregazioni pare che abbia voluto far la guerra il Ragionista; mentre non di rado va stuzzicando, e chiamando all' esame le cose ivi disposte. Onde avrei anche potuto intitolare questa mia povera Opera contro al medesimo, col titolo di — *Apologia per le Bolle di Lione X., e per le sacre decisioni Romane, fatte in favore de' PP. Minori della Regolare Osservanza*; mentre la giustizia, e il retto procedere usato in tali Bolle, e Decreti vengo io difendendo, nel protegger questa Causa contro al Ragionista: ma volli, che soprabbondasse la modestia; e però mi contentai del titolo, che già le ho dato. Certamente se nella prefata Bolla di Lione i diritti della Primogenitura Francescana, cioè, il Ministerato di tutto l' Ordine de' Frati Minori, la precedenza, e cose simili, dati si fossero alla Comunità de' PP. Conventuali, e non

(a) *Decessit hoc eodem anno (1264.) die 3. Junii in Patria sua ætatis anno 83. Beatus Andreas Hispellas ..... Anno 1223. ætatis 44. a S. Francisco sui Ordinis habitum suscepit. Anno 1226. Sancto Francisco adstitit morienti... Reversus in Italiam per aliquot annos prædicavit per Civitates, & oppida Lombardiæ. Passus a Fratre Elia Generali Ministro multas molestias, simul cum aliis regularis Instituti propugnatoribus, tulit patienter.* Vvad. tom. 4. edit. Rom. pag. 234. n. XI.

e non legati in perpetuo, e confermati a quella degli Osservanti, farebb' ella stata stimata dal Ragionista una Bolla delle più esatte del mondo, ed il di lei abbreviatore sarebbe stato un uomo infallibile; ma perchè la cosa non andò così, la Bolla non ha tutto il buon concetto, e chi la stese o era appassionato, o non sapea di Storia.

II. Veggiamo un po', se ha tutta la ragione di così accusarlo. Ecco le parole, che critica nella Bolla suddetta: *Dopo questi, come nell' ora sesta, usciron fuori alcuni Frati ferventi di spirito, i quali dal Sacro Concilio di Vienna, come da Dio, mandati, e confortati ravvivarono il vigore della disciplina quasi snervato* (a). Queste parole, acciocchè di appassionato, o d'ignorante potesse accusarsi, chi ve le pose, dovrebbero intendersi de' Narbonesi, o di altri cattivi Zelanti, a i quali si convengano i neri caratteri della narrativa della Bolla *Gloriosam*. Ma non possono quelle intendersi se non che, o di quei Zelanti, i quali col P. Goffredi chiamati furono da Clemente V. a dar giusta relazione dello stato dell' Ordine, e furon' occasione, che nel Concilio Viennense si facesse la Clementina *Exivi*; o di quei Prelati, che dopo il Concilio Viennense impiegarono gloriosamente l'opera loro nella riforma dell' Ordine, sul tenore della nominata Clementina; imperciocchè i Narbonesi, e altri cattivi zelanti non furono mandati, e confortati nè da Clemente V., nè dal Concilio di Vienna, anzi dalla Sede Apostolica furono avviliti, e disanimati; e per la Clementina si accesero più tosto di rabbia, stimandola falsamente un privilegio dispensativo, in cambio di prender animo, e forza per restituire all'Ordine il primiero candore. Se quelle parole s'intendono de' primi, si accordano appunto colla lettera di Clemente V. da me trascritta nell' antecedente §., nella quale gli chiamò persone *ferventi di zelo divino per l' Osservanza Regolare*; e che tali fossero, si è provato nel detto §. allegandosi fortissimi documenti di Clemente V., che gli chiamò, e gli conobbe, e ne fu informato anche dal Generale, e da altri Prelati, e ributtandosi come surrettizia, e orrettizia la narrativa della Bolla *Gloriosam*; onde non ne starò a dir altro; poichè la ragione sta per quello, che distese la Bolla di Lione X., finchè il Ragionista non abbia apportati altrettanti documenti contro al medesimo, e contro alla Lettera, e alla Decretale di Clemente V. contemporaneo, e ben informato de' predetti a se chiamati Religiosi. Per altro io son di parere, che quelle parole non s' intendano de i detti Religiosi; poichè il Padre Goffredi, già Generale, morì prima della celebrazione del Concilio di Vienna, e della pubblicazione della Clementina, come anche tre altri di quei, che seco erano stati chiamati dal Papa; onde non potè uscire alla riforma dell' Ordine, mandato, e confortato dal Concilio di Vienna: il P. Ubertino, come sopra si disse, in vece d' ingerirsi nella detta riforma, dimandò licenza di starsene separato, e poi di passare a i PP. Benedettini: gli altri tutti di quel Congresso non erano allora Prelati, o di tal grado, che ad essi appartenesse quell' impresa, nè si sà che dal Concilio mandati fossero, o che ad esercitarsi per la riforma dopoi si mettessero.

S 2 III.

(a) *Post hos, veluti hora sexta, prodierunt spiritu ferventes Fratres nonnulli, qui a sacro Viennensi Concilio, tamquam a Deo, missi, & confortati, enervatam penè disciplina censuram ad sua principia revocarunt.* Leo X. in sua Consistoriali Constitut. *Ite & vos* sæpè laud.

III. Stimo adunque, che senz'altro le allegate parole della Bolla di Lione abbiano ad intendersi di quegli altri Religiosi, che animati, e confortati dal Concilio di Vienna, dopo pubblicata la Clementina *Exivi*, uscirono animosi, e zelanti a far la riforma dell' Ordine, riducendo i Conventi, e le Provincie all'osservanza della Regola, secondo il tenore della Clementina. Furono questi il Ministro Generale P. Gonsalvo, e molti altri Prelati Francescani, i quali, come narra il Wadingo (1), esortati furono dal Papa all' opera predetta; ed è ben da credersi, che alla medesima esortati fossero, e confortati anche da i Cardinali, e da i Padri di quel Concilio, i quali occupati si erano, ed affaticati per la dichiarazione della Serafica Regola. Onde il Cardinale F. Vitale dal Forno l'anno seguente alla pubblicazione della Clementina 1313., non contento delle premure fatte dal Papa, e dal Concilio per l'osservanza della Regola, sul tenore della Clementina, come zelante Francescano scrisse al Capitolo Generale, congregato allora in Barcellona, inculcando le medesime cose, e scongiurandone i Padri Capitolari da parte di S. Francesco loro Padre; con significare in oltre, che Clemente V. si sarebbe turbato fino all' ultimo segno, se avesse mai saputo, che la sua Decretale non fosse osservata (2). E per verità quei Prelati non intesero a sordo; poichè il Generale F. Gonsalvo tantosto chiuso il Concilio incominciò ad operare per torre affatto dall' Ordine gli abusi, e specialmente quei, ch' erano contro la Poverta; e tanto fece, che di lui lasciò scritto il P. Alvaro Pelagio contemporaneo, qualmente *spropriò l'Ordine tutto, e fulminò la scomunica contro quelli o Prelati, o sudditi, che dentro certo termine non rinunziassero, avendone, le rendite a i donatori di esse, o a i loro eredi, la qual cosa fu fatta .... e perciò da certi fu perseguitato .... ma egli riposa co i Santi Padri in pace, vero Vicario, e successore di S. Francesco* (a). Ed il citato P. Wadingo narra del medesimo, che *terminato il Concilio si armò di virtù, e di fortezza per riformare le cose, che parevano di troppo larga disciplina* (b). Ed è ben da credersi, che a Gonsalvo proporzionatamente cooperassero gli altri Prelati inferiori, parimente dal Papa, e dal Concilio animati alla bell' opera.

(1) *Ad an. 1312. n.5.*

(2) *Apud Firmamentum trium Ord. part. 3. fol. 68.*

IV. Non vedete or voi, o mio ingenuo Ragionista, quanto bene a questo Ministro Generale, e agli altri Prelati della Comunità dell' Ordine si convengano le parole della Bolla *Ite & vos*, cioè, *che uscirono fuori alcuni Frati ferventi di spirito, i quali dal Sacro Concilio di Vienna, come da Dio, mandati, e confortati restituirono il vigore della disciplina quasi snervato?* Ma se a questi ben si convengono, poichè questi non furono de' Narbonesi, o di altra gente contraria alla Comunità dell' Ordine, e biasimata nella Bolla *Gloriosam* di Giovanni XXII., ma furono della Comunità stessa, madre de' Santi; anzi la parte più nobile della medesima; Voi, anche secondo il vostro grazioso sistema delle due fazioni, avete tutto il torto in non voler credere all' abbrevia-

(a) *Totum Ordinem expropriavit in vita sua, & sententiam excommunicationis tulit contra omnes Fratres subditos, & Prælatos, nisi intra certum terminum, illis, a quibus habebant, redditus, vel eorum hæredibus resignarent, quod & factum est, & propter hoc a quibusdam persecutionem passus est... & ipse cum Patribus Sanctis requiescit in pace, B. Francisci verus Vicarius, & Successor.* Alvarus Pelagius apud Vvad. ad an. 1313. n. 2.

(b) *Expleto Concilio* (Minister Generalis Gondisalvus) *accinxit se virtute, & fortitudine ad reformanda, quæ videbantur laxioris disciplinæ.* Vvad. ad ann. 1312. n. 9.

viatore della Bolla *Ite & vos*, quasi che quei nominasse ferventi di spirito i Zelanti da voi mal conci, e screditati. Ritrattatevi dunque or'almeno dopo che avete apertamente conosciuto, che *ferventi di spirito* furono appellati da quell' Abbreviatore i più incliti Religiosi della vostra Eliana fazione, la quale sognaste persistente, viva, e stesa quanto tutta la Comunità dell' Ordine Francescano, anche nel 1312., e coronata di palme nel combattimento contro i Zelanti della fazione Cesarina, parimente in tal tempo sognata vivente. Il torto avete, ripeto, o mio Ragionista carissimo, anche secondo i vostri principj, allorchè scrivete: *ma sia pur tutto vero quanto nella parte enunciativa della Bolla* Ite & vos *o di propio moto, o ammaestrato dagli Osservanti scrive l'Abbreviatore* (1). Non vi è da temere dell' ammaestramento degli Osservanti, o del capriccio dell' Abbreviatore, ogni qualvolta ivi con tai parole si lodano il Capo, e i membri della fazione Eliana, e non la combriccola de' Zelanti, per parlare secondo il vostro buon gusto. Potevate anche astenervi dal notare, che per molti anni è posteriore al Concilio di Vienna la Bolla di Lione; perchè una tale posteriorità non fa punto a proposito, come costa da quanto dissi fin' ora:

(1) Pag. 25.

V. Di questa Concistoriale Bolla di Lione per ora si è detto a bastanza, e, quant' occorreva, difeso si è il suo distenditore: tempo è di far passaggio a vedere, se al P. Raimondo Goffredi si convengano quei biasimi, che coll'autorità di alcuni Scrittori gli accumulò il Ragionista, sdegnato contro al medesimo, perchè dalle carceri liberò alcuni Zelanti della Marca, de' quali sopra ragionai, e perchè fu uno de' chiamati da Clemente V. a far la relazione circa lo stato della Comunità dell' Ordine. Di questo Religioso per tanto nella pagina 238. delle *Ragioni storiche* si compiacque di fare il seguente elogio: „ Convien sapere di questo Generale (F. Raimondo Gaufredi, o Goffredi) che la Comunità dell' Ordine lo chiamò (1) *phantasticorum*, *& superstitiosorum hominum fautorem*; che Bonifacio VIII. (2) appunto per questo „ lo assolvette dal Ministero; che il Pisano (3) dice di lui: *Quia multa scandala „ in Ordine suscitavit, malo fine terminavit*; e Sant' Antonino (4) *de hac luce „ migravit occulto Dei judicio*. „ In oltre a questi vituperj, che contro al P. Goffredi particolarmente adunò, il fece anche partecipe delle altre taccie, con cui aggravò più volte la fazione de' Zelanti in comune.

(1) Vuad. ad an. 1290. n. 10.
(2) Idem ad an. 1295. n. 14.
(3) Conform. 11. p. 2.
(4) p. 3. fol. 783.

VI. Ma io di questo Religioso appresso gli Scrittori trovo altri elogj, e altre qualifiche molto diverse da quelle, che apporta il Ragionista. Fa fede il P. Wadingo, che dagli Scrittori dell' Ordine *comunemente vien egli lodato*; *poichè* il P. Raimondo Goffredi *fu nobile di nascita, Maestro in Sacra Teologia, di virtù adorno, mansueto, pio, e divoto, fautore de' buoni, e zelatore fortissimo della disciplina regolare, e della povertà Evangelica* (5). Altrove pel medesimo apporta la testimonianza del P. Pietro Ridolfi da Tossignano Minor Conventuale, scrivendo: *Questi nobile di stirpe, mansueto, pio, e amatore di tutti i buoni, è descritto dal Ridolfi* (6). E finalmente appresso lo stesso Annalista dal Volterrano il Goffredi è detto *molto utile per governar l'Ordine*. Queste degne qualifiche del medesimo P. Goffredi furono ben conosciute dal Corpo dell' Ordine adunatosi nel Capitolo generale di Rieti, celebrato nell' anno 1289. alla presenza di Niccolò IV. Sommo Pontefice, di F. Bentivenga Vescovo di Albano, e di F. Matteo d'Acquasparta, Francescani amendue, e Car-

(5) Vuad. tom. 5. ed. Rom. pag. 210. n. 22.
(6) Ibid pag. 338. n. 14.

Cardinali di Santa Chiesa, e alla presenza di Carlo II. Re di Sicilia, e della Reina sua consorte Maria, genitori di S. Lodovico Vescovo di Tolosa, e amantissimi dell' Ordine. Imperciocchè allora, quantunque il Papa avesse manifestato il suo desiderio, che avea, perchè foss' eletto Generale un certo Religioso fuori del P. Goffredi; nondimeno il Capitolo non altri volle fuori del Goffredi, e questi fu eletto comunemente, come anche narra il P. Wadingo a quell' anno. E Marco da Lisbona soggiugne: *Dubitarono, che alcuni credessero, che Sua Santità restasse alquanto mal soddisfatta di detta elezione, non essendo stata secondo la volontà sua: contuttociò ammesse tutti i Cardinali al Capitolo, e dapoi che fu fatta l' elezione, il Papa predicò, e laudò molto l' Ordine, manifestando pubblicamente l' elezione del detto Ministro essere stata fatta di volontà dello Spirito Santo. Questo Generale era nobile di stirpe, ma molto più per la scienza, e virtù sua. Fu nel suo governo molto mansueto, e pietoso, e divoto, e molto zeloso della sua professione, come ne fece testimonianza Clemente V. nella sua lettera. Fu parimente grand' amico di quelli, ch' erano tali, e li favoriva assai, facendo poco conto de i rilasciati, e di quelli, che si gloriavano della rilasciazione* (1). Queste ultime cose sono tutto il delitto del P. Goffredi.

(1) Cron. p. 2. l. 5. c. 18.

VII. Potrei per queste medesime cose anche citare l' antico Scrittore F. Mariano, allegato nel margine da Monsignor Marco, un manuscritto intitolato *Chronica Generalium Ministrorum*, che conservasi nella Libreria d'Araceli, e dal leggersi nella pagina 107. in esso, che quando fu scritto speravasi la Canonizzazione di S. Elzeario, canonizzato da Clemente VI. nell' anno 1349., ben si distingue più antico dell' anno suddetto, o della mentovata canonizzazione. Potrei addurre anche altri documenti; ma non voglio su questo punto, ch'è fuori del mio impegno, trattenermi più che non sia necessario. Noterò soltanto, che la buona fama del P. Goffredi non si perdette nè pel tempo, in cui fu Generale, nè dopo che da Bonifacio VIII. fu deposto dal Generalato, per ragionchè non avea voluto accettare un Vescovado, dichiarandosene inabile: con ciò sia che nell' anno 1299, cioè, trè anni dopo ch'era stato deposto dal Generalato, il glorioso S. Lodovico Vescovo di Tolosa, facendo il suo testamento, così fece leggerci in quello: *Faccio poi, e ordino Esecutori di questa mia ordinazione i RR. PP. e Signori Vescovo di Arles ec. ec. e il prefato Religioso F. Raimondo Goffredi, di manierachè tutto quello, il quale da tutti insieme, o da qualunque di essi col predetto F. Raimondo si giudicherà da ordinarsi, o da farsi, sia ben ordinato, e ben fatto* (a). Ecco talmente disposto il testamento, che tutte le cose dovessero dipendere dal P. Goffredi. Or porremo noi credere, che un Religioso di tanto credito, e di tanta buona fama, fosse un discolo, un capoparte de' fantastici, de' disubbidienti, de' calunniatori, degli empj, degli spergiuratori, de' sediziosi? Credalo pur chi 'l vuole col Ragionista, che io per me lo stimerò sempre un Religioso da bene, quantunque odiato da alcuni pel zelo d' Iddio, che nel suo petto alloggiava in favore dell osservanza regolare.

VIII.

(a) *Executores autem hujus meæ ordinationis facio, & ordino RR. in Christo Patres Dominos Archiepiscopum Arelatensem....., & religiosum virum præfatum Raymundum Gaufredi.... ita scilicet, quod omnes simul, vel quicumque ipsorum cum prædicto Fratre Raymundo ordinandum, vel faciendum duxerit... roboris habeat firmitatem.* Acta Sanctorum ad diem 19. Augusti pag. 788. n. 63.

VIII. Onde già vengo a rispondere brevemente alle testimonianze degli Scrittori contro lui allegati dal Ragionista. E per quel che spetta alla Comunità dell'Ordine, dalla quale, dic' egli, citandone in prova il Wadingo, che il P. Goffredi fu appellato *fautore d' uomini fantastici, e superstiziosi*, dico che il Ragionista molto s' inganna; poichè le parole del P. Wadingo, da lui citato, sono le seguenti: *di qui* (cioè, dalla scarcerazione de' Zelanti Marchiani fatta fare dal Goffredi) *nacque un mormorio contro al detto Generale, e la cospirazione di ALCUNI, che dicevanlo fautore d'uomini fantastici, e superstiziosi: nè cessarono di odiarlo, finchè sotto Bonifacio VIII. non lo videro deposto*. Se quelli furono *alcuni* soltanto, e anche de' contrarj a i carcerati Zelanti; dunque non fu la Comunità dell'Ordine quella, che in tal guisa nominò il P. Goffredi. In quanto a i testi di S. Antonino, e del P. Pisano, ripeterò quel, che dissi di sopra; cioè, che il primo in cose di storia è stato più tosto sollecito di trascrivere tutte le carte, e cartuccie, che di esaminare i fatti riferiti: e forse in tempo suo non mancavano carte contro il Goffredi, per aver questi avuti molti avversarj. Il secondo ivi appunto, dove tali cose riferisce del Goffredi, s' inganna nel dire, che Bonifacio VIII. lo volle fare Arcivescovo di Milano, laddove è cosa certa, che gli offerì solamente il Vescovado di Padova: sicchè non è fuori di proposito, che s' inganni anche nelle parole immediatamente seguenti addotte dal Ragionista. Che poi Bonifacio VIII. il volesse assoluto dal Generalato appunto perchè era fautore de' fantastici, può esser un sogno, o una particolare rivelazione avuta dal Ragionista; mentre gli Scrittori dicono, che 'l privò con dire, che s' egli ricusava il Vescovato, perchè era inabile a tanto peso, molto più esser dovea inabile a quello del Generalato: e par, che significhino, qualmente Bonifacio contro al Goffredi teneva altro in corpo fuori del favor de' fantastici (1). E tanto basti del P. F. Raimondo Goffredi, che col titolo di *Beato* si legge nel Martirologio Francescano al dì 18. di Giugno.

(1) *Wad. tom. 5. ed. Rom. pag. 338. n. 14.*

IX. Resta ora da ragionarsi del P. Alvaro Pelagio, di cui favellando il Ragionista nella pagina 232. dice: „ Imperocchè delle opinioni di Alvaro Pe„ lagio in materia di povertà non ne dobbiamo fare molto caso, illuminan„ doci S. Antonino, il quale così di lui scrive: *Ita commendavit paupertatem,* „ *ut videatur tenere errorem Fraticellorum* (2); essendo giunto a difendere, „ che ripugnavano alla povertà Francescana le limosine perpetue per le Messe, „ per li Funerali, e pe' lavori, le limosine, che i Francescani ricevevano „ da' Cardinali, e Prelati, la commutazione delle limosine di una specie in un' „ altra, i ceppi, e tronchi in Chiesa, quantunque a nome non dell' Ordine, „ ma de' suoi amici spirituali; e arrivò anche a sostenere, che pur l'esenzioni „ date dalla S. Sede all'Ordine dalla giurisdizione de' Vescovi contraddicevano „ all' altissima povertà Francescana, dicendo: *nulla major proprietas est Fra-* „ *tribus Minoribus, quàm privilegium, quod est lex privata*: aggiugnendo di „ più (lib. 2. cap. 67.) che non mai sarebbero cessate le prevaricazioni nell' Or„ dine, se non si fosse osservata la Regola letteralmente, come fu data a „ S. Francesco, e senza i privilegi, e le dichiarazioni Pontificie: per le quali „ sue austere opinioni apprese da' Zelanti, de' quali un tempo fu seguace, e „ contrarie a S. Buonaventura, alle Costituzioni, e al comun sentimento dell' „ Ordine, confessa esso medesimo di aver passato qualche travaglio, ma non

(2) *P. 3. huj. fol. 773.*

„ la

„ ha ragione di lamentarsi, perchè non doveá sì tenacemente aderire alle „ opinioni singolari, o fantastiche della fazione de' Zelanti, riprovate da „ Giovanni XXII., e dal Concilio Viennense.

X. Quel, che più mi preme, egli è il vedere, che mi alleghi l' autorità di S. Antonino, da cui Alvaro Pelagio è divulgato per sospetto di Fraticellismo. Se per altro vorransi ben considerare le ragioni, che stanno pel P. Alvaro, spero, che svanirà questo sospetto. Mi si permetta intanto di apportarle, e di supplire a quello, che per la Comunità dell' Ordine, e per la persona di questo pietoso Francescano avrebbe dovuto fare il Ragionista, se fosse stato veramente geloso dell' onore Minoritico. Dunque per quanto appartiene alla sentenza del S. Arcivescovo, si vide poc' anzi con Melchior Cano, ch' egli nella Storia non fu esatto quanto dovevasi. E può anche provarsi col riflettere, che il medesimo insegnò, qualmente *il P. Michele di Cesena Ministro Generale de' Minori fu il capo de' Fraticelli, ch' ebbero principio nell' anno* 1322. (a): nel che si è certamente ingannato; poichè l' eresia de' Fraticelli, secondo la più comune opinione, ebbe principio nel secolo antecedente da persone non Francescane; anzi da i Francescani quell' eresia è stata sempremai perseguitata, e poi annientata, come altrove notossi. Si potrebbe anche salvare l' esattezza del Santo nello scrivere la storia, ed insieme il candore Francescano; dicendosi coll' Autore delle *Firmamenta* de' tre Ordini di S. Francesco, che nella sua Somma istoriale sono molti errori *contro la povertà della Regola, e dello stato de' Frati Minori, i quali errori, e calunnie dicesi, che sieno state inseriti nella detta somma di S. Antonino da un certo invidioso detrattore; poichè il Santo ivi, e altrove in molti luoghi afferma il contrario* (b).

XI. Ma per conoscere apertamente, che il P. Alvaro fu alienissimo dal Fraticellismo, basta osservare, che cosa egli scrivesse de' Fraticelli. Veggiamone qualche frammento. Nella celebre Opera sua *de Planctu Ecclesiæ* della setta di quei perversi Eretici ragionando, chiamolla una *pessima setta di veri vagabondi, e di veramente ribaldi* (c). Non occorre veder altro: in poche parole ha pienamente mostrata l' avversione grandissima, ch' egli avea contro i Fra-

(a) *Anno Domini* 1322. *tempore Joannis Papæ XXII. ortum est schisma cum hæresi eorum, qui dicuntur* Fraticelli .... *quorum caput fuisse dicitur Michaelinus de Cesena Ordinis Minorum Minister*. S. Antoninus part.3. Hist. cap.5. §.1.

(b) *Item in Summa Magistri Antonini de Florentia similiter multi errores contra hujusmodi sacratissimam Paupertatem Christi, & Apostolorum ejus, & Regulæ, ac Status Fratrum Minorum inferuntur ..., qui quidem errores, & calumniationes dicuntur fuisse inserti in dicta Summa Domini Antonini de Florentia Ordinis Prædicatorum a quodam alio invido detractore; eo quòd dictus de Florentia tam ibi, quàm alibi in multis locis contrarium asserat: & si ab eodem tales, & tanti errores contra hujusmodi Paupertatem Christi, & Apostolorum ejus, inibi positi essent, non solùm manifestæ veritati, sed etiam sibi ipsi contradiceret: quod non præsumitur de tanto Viro. Ad hos tamen errores in dicta Summa M. Antonini de Florentia contra hujusmodi statum Paupertatis Evangelicæ Minorum, insertos ..... est & alius egregius Tractatus cujusdam venerabilis Patris, hujus Ordinis, Fratris Quintini Caulier, incipiens* Ecclesiastici 1. c. scriptum est: Curam habe de bono nomine, *noviter editus*. Firmamenta trium Ord. part.4. fol 153. col 2.

(c) *Ut eorum secta pessima confundatur; quidam ex eis Paupertatem Evangelicam se servare dicentes, quia nec locum habent, nec aliquid se portare dicunt: verè girovagi, verè ribaldi*. Alvarus Pelagius *de Planct. Ecclesiæ* lib.1. cap.51.

Fraticelli: onde non credo, che in giusto sospetto di essere del loro numero possa mai egli cadere. Per ultimo apporterò la stima, che degli scritti, e della persona del P. Alvaro ebbe la S. Sede. Conciosiachè essendo egli stato accusato nell'anno 1329. appresso Giovanni XXII. come di dottrina non sana, questo Papa conobbe, che l'accusa era una calunnia; e però in cambio di procedere contro ad esso, lodò i di lui scritti, ed esortollo a proseguire costantemente come prima (a). Di più questo Papa lo elesse per suo Penitenziere, e nell'anno 1332. il promosse al Vescovado di Coron (1), e da Benedetto XII. nell'anno 1334. fu fatto Vescovo di Silves. Ognun ora vede, che queste cose fanno del tutto svanire in lui il sospetto di eresia; perocchè tali dignità non si conferiscono a chi è tinto di tali macchie.

(1) *Vvad. ad an. 1332. n. 7.*

XII. In quanto poi alle sentenze del suddetto P. Alvaro, per le quali sembra, che appelli cose illecite quelle, che sono in se stesse lecitissime, se si osserva bene lo spirito delle medesime, e se si conferiscono colle altre sentenze, che leggonsi ne' suoi libri, si può conoscere, che biasima egli, e condanna gli abusi, e le cattive sposizioni delle buone dottrine, e non già le dottrine stesse; e appella illecite alcune azioni per la cattiva maniera, in cui si facevano, e non già perchè in se stesse in ogni maniera dovessero esser illecite; quantunque non approvi egli neppur per se stesse, tutte le larghezze, che dal Ragionista pretendonsi non contrarie alla purità della Regola. E porterò per esempio quella cosa, che più di ogni altra potrebbe render sospetto il P. Alvaro. E' questa l'aver egli scritto, *che non mai cessata sarebbe la prevaricazione, se non fosse data la Regola pura, e letterale senza privilegj, e dichiarazioni, come fu data a S. Francesco.* In queste parole potrebbe parere di non creder ben fatte le Pontificie Dichiarazioni della santa Minoritica Regola. E pure poco prima scrisse, *che alla Santa Sede, cui spetta il dare, e confermare la Regola, spetta eziandio il dichiararla; che il modo assegnato nella Decretale di Niccolò III. a i Francescani di poter esser soccorsi col denaro, è molto puro; purchè si osservi: e che se si osservasse quella dichiarazione, i Frati sarebbero sicuri in coscienza: che le dichiarazioni furono santamente fatte, e con santa intenzione dalla Chiesa Romana*, e cose simili. O perchè dunque mostrò di desiderare, che si togliessero via quelle dichiarazioni, da lui, e da molti altri dette ancora *privilegj*, secondo la costumanza di quei tempi? La ragione vien data da lui medesimo, ed è: perchè quelle dichiarazioni, avvegnachè sante, e santamente fatte, erano innocente *occasione di più trasgressioni della povertà ne' Frati tiepidi, e rilassati*; stantechè, essendosi per esse dichiarato, che per le necessità presenti, ed imminenti poteva per li Frati deporsi la pecunia in mano di qualche divota persona, o del Sindaco Apostolico, da ciò alcuni Frati *prendevano motivo di fare*

(a) *Dilecto filio Alvaro de Ordine Minorum. Licèt dudum de te sinistra Nobis relata fuissent; postmodum tamen gratis affectibus intellecto illa nequaquam veritate fulciri; quinimò illum perditionis filium Michaelem de Cesena.... ab officio Ministeriatus depositum, suosque fautores, & complices, atque rebelles Dei, et Ecclesia sequi contemnens, prudenter ad ea, qua nostrum, et Ecclesia Romana honorem respiciunt, et Fidei veritatem concernunt Catholica, per pradicationes, et veras Doctrinas alias devotis Opusculis te impendis. Inde tuam prudentiam plurimùm in Domino commendantes, eam attentiùs exhortamur, quatenus in his sic constanter, et laudabiliter perseveres, quòd Divinam, ac nostram, et Apostolica Sedis gratiam uberiùs merearis. dat. Avenione 10. Kal. Aprilis anno 13.* Apud Vvad. ad ann. 1329. n. 9.

spese superflue, e di commutare la vera necessità nella falsa, col farsi trasgressori della Regola (a): quando prima di queste dichiarazioni, essendo la cosa sotto qualche dubbio, non erano così frequenti questi depositi per li Frati, nè così facile era il palliare sotto l'ombra di cosa lecita un'azione illecita.

XIII. Lo stesso possiamo dire delle limosine perpetue, del ricever la mercede pe' lavori, delle limosine per le Messe, pe' funerali ec., di quelle, che ricevevano i Teologi da' Cardinali, e Prelati, della loro commutazione d'una specie in un altra, e di altre cose, che sieno lecite per se stesse, e secondo le dovute cautele; e contuttociò vengano biasimate ne' libri del P. Alvaro; mentre questi ne condannava gli abusi soltanto, e non già l'uso lecito, e cautelato. Ma non così è de' ceppi nelle Chiese, de' quali, come sopra si vide, potè condannare ogni uso, essendo illeciti allo stato Minoritico. Nè mai scrisse il P. Alvaro, che l'esenzione dalla giurisdizione de' Vescovi, data dalla S. Sede a i Frati Minori, contraddicesse all'altissima povertà; ma disse solo, che tali privilegj, ed esenzioni *faceano insuperbire i Frati con pregiudizio della santa umiltà; faceangli tutto il dì contrastare, quando a i loro feritori avrebber dovuta porger mansuetamente l'altra guancia, in cui percotessero* (b). Aggiungo che il medesimo Scrittore ne' suoi libri *de planctu Ecclesiæ* usa lo stile concionatorio più tosto che istorico, o didascalico: e perciò, come fanno alle volte altri Scrittori di somigliante stile, va esagerando, e avvicinandosi all'altro estremo, senza fermarsi nel mezzo; perchè tenta di ridurre al mezzo i traviati, distaccandogli dall'estremo della rilassatezza, con dar loro una spinta verso l'estremo della rigida osservanza: ond'è, che viene talvolta a'desiderj troppo ferventi, a risoluzioni troppo austere, a proporre, come spedienti, delle cose, che generalmeme non sono espedienti; la qual forma di procedere può ben perdonarsi ad uno, che *quando piagne* (come fece ne' suoi scritti Alvaro) al dir del Ragionista (c), *tutti i difetti della Repubblica Cristiana, Prelati,* Pag. 233.

Pre-

(a) *Nec dicere intendo (quòd absit), quòd Papa Regulam non potuit declarare, quia benè scio, quòd sicut eam potuit dare, et confirmare, et dedit, et confirmavit, ita potuit eam declarare, quia ad quem spectat datio legis, et privilegiorum, et Regularum, et editio, ad eum pertinet et interpretatio, et declaratio.* Alvarus Pelagius *de Planct. Eccl.* lib. 2 cap. 66. fol. 166. a tergo col. 1. *Si tamen declaratio servaretur, tutè starent in conscientiis Fratres, sed spiritu tepescente, & declarationum occasione nec Regula, nec declaratio communiter observatur.... Quia occasio depositionis pecuniarum pro necessitatibus Fratrum, prævaricationem Regulæ propter abusum communiter operatur.... Sed Fratres multi recipiunt* (pecuniam) *omni modo.... & hoc ex occasione alicujus modi, quem prædicta Nicolai Declaratio adinvenit: qui modus satis purus est, si servetur.... Depositio ergo, scilicet pecuniæ, facta pro Fratribus prævaricationis Regulæ occasio est. Est enim occasio delicatas expensas, & superfluas faciendi, & necessitatem veram in falsam commutandi, & veram Paupertatem rumpendi. Ex occasione ergo declarationum ab Ecclesia Sancta sancitarum, & malè servatarum data est occasio communiter Fratribus infirmis contra eorum Regulam pecunias habendi, recipiendi, & eis abutendi, licèt Ecclesia Sancta Romana has sanctè, & sancta intentione ediderit.* Ibidem fol. 166. col. 1. & 2.

(b) *Credo declarationes per Spiritum Sanctum ab Ecclesia emanasse: Statum Evangelicum, & ejus perfectionem declarant, & confirmant.* Ibidem cap. 65. fol. 167. col. 2.

(c) *Et privilegia plurima impetrarunt, per quæ a sancta humilitate quasi omnimodè recesserunt. Nam eorum privilegia, per quæ nemini subsunt, nisi Sedi Apostolicæ, eos in superbiam erexerunt.... eorum privilegia faciunt eos contendere tota die, cum aliam maxillam deberent porrigere ferienti.* Ibidem cap. 6. fol. 166. a tergo col. 2.

Preti, Regolari, e Secolari, non ha in mente il condannare di rilasciatezza tutti i medesimi stati, ma lo scoprire semplicemente i vizj de' particolari di ciascheduno stato, acciocchè si fugghino, e si detestino. La qual maniera di portarsi è lontanissima dagli errori de' Fraticelli.

§. IV.

In che discordassero comunemente i Zelanti dagli altri Minori della Comunità dell' Ordine, circa l' uso povero; *e quali fossero i discreti fra quei, che furono fino al Concilio di Costanza, e quali gl'indiscreti Zelanti.*

I. IL Ragionista sull' idea delle due fazioni, cioè, di Frat' Elia, e de' Zelanti, confondendo le cose al suo solito, pone tutti i Zelanti in una sola categorìa; e va dicendo, che laddove la Comunità dell' Ordine teneva, che a niun uso povero di cose obbligati sono i Francescani, se non sia questo espresso nella loro Regola, quantunque sieno tenuti all' uso moderato di temperanza, come per condecenza, più anche degli altri Cristiani; per lo contrario i Zelanti pretendevano, che siccome i Francescani sono obbligati alla povertà altissima, così parimente sieno obbligati ad un uso povero, e strettissimo in ogni cosa (1); e quanto alla qualità, cioè, case vilissime, vesti vilissime, cibi vilissimi, e così vilissime le altre cose; e quanto alla quantità, e al numero; cioè, di non ritenere neppure una cosa sola, che non serva a sfuggire la servitù dell' estrema necessità. Quindi è che il loro abito era stretto, corto, squallido, e col cappuccio aguzzo, i loro Conventi di legno, e loro fra selve, e balze; le loro officine anguste, le Chiese piccole, e poverissime erano le suppellettili ec. Così egli vien descrivendo le pretensioni, e l' indole de' Zelanti, senza distinguere di quali ragionar voglia; forse, per far credere, che fossero tutti della stessa sorta, conforme di tutti ne fece una sola fazione, contrapposta all' Eliana, cioè, (per secondarlo nel sognato sistema) contrappostà alla Comunità dell' Ordine.

(1) Pag. 234.

II. Ma de i Zelanti, come più volte ho detto, alcuni ve ne furono, che zelarono dentro i termini del dovere; altri, che non molto si discostarono da i giusti termini; ed altri, che dando nelle furie, uscirono fuori de' termini, e furono veramente capricciosi, ed indiscreti. Non dovea di tutti questi formarsi dal Ragionista una sola classe. Alcuni, come si è veduto, insorsero sotto il Generalato di F. Elia, altri sotto quello di F. Crescenzo da Jesi, altri sotto quello di F. Matteo d' Acquasparta, altri verso i tempi del Concilio di Vienna, e altri dopoi. Di molti si è ragionato; e si vide, che non pretendevano le stravaganze imposte loro dal Ragionista, ma volevano l' osservanza della Regola di S. Francesco; e perciò appartengono alla prima classe, cioè, a i Zelanti discreti, che si contenevano dentro i termini del dovere.

III. Nella seconda classe de' Zelanti possiamo collocare quelli, che quantunque in qualche cosa eccedessero un po' col rigore, nondimeno pertinaci non furono contro la verità conosciuta, nè contumaci contro i giusti comandamenti de' Superiori. Di questi fu talvolta il P. Pier Giovanni Olivi, circa la di cui dottrina contrastossi nell'Ordine fino al Pontificato di Sisto IV, quando da questo Papa fatti esaminare i di lui scritti fu finalmente giudicato, che in essi non si contenesse alcuna dottrina degna di condannagione: e il P. Wadingo esaminando di proposito tutte le proposizioni accusate nella di lui dottrina, fa vedere, che niuna di esse è indegna di esser difesa, o meritevole di condanna (1). Con tutto ciò, è cosa ben trita fra gli Storiografi, ch'egli avesse parte nella famosa controversia dell' *uso povero*, agitata con gran calore ne' tempi vicini al Concilio di Vienna, e decisa dopoi nella Clementina *Exivi*. Consisteva questa controversia in cercare, a qual uso povero di cose fossero obbligati i Frati Minori. Dicevano alcuni, che fosser eglino tenuti ad un uso povero in ogni cosa; talmente che il loro vivere in tutto e per tutto fosse conforme più tosto a quello de' poveri, che a quello de' ricchi. Dicevano altri, che i medesimi tenuti fossero all' uso povero soltanto in quelle cose, delle quali nella Regola è comandato, ed espresso un tal uso, quantunque fieno tenuti alla temperanza negli usi delle cose, per condecenza, anche più degli altri Cristiani. Affermavano altri, che fossero essi obbligati non solamente all'uso povero delle cose espresse nella Regola, nè solamente all' uso povero, e moderato, che più si accostasse alla vita de' poveri, che a quella de' ricchi in ogni cosa; ma che in oltre obbligati fossero ad un uso poverissimo, e strettissimo in tutte le cose, cioè, tanto in quel che spetta al vestire, quanto nel restante.

(1) *Vvad. tom. 5. edit. Rom. a pag. 381. usque ad pag. 393.*

IV. La prima opinione fu talvolta quella del P. Pier Giovanni Olivi, che giunto all' estremo della sua vita (la quale finì nel Convento di Narbona nell' anno 1297. con opinione di Santità, essendo stati operati al suo sepolcro molti prodigj, come si ha dagli Storiografi) fece la seguente protesta: *Questa è la mia professione, e l'ultimo senso, circa le controversie, e le moleste quistioni fino ad ora dibattute tra me, e i principali Padri dell' Ordine, intorno al modo, e alla misura della nostra povertà. Dico, che lo spogliamento di ogni diritto, o giurisdizione temporale, e l' uso povero appartengono alla sostanza della nostra vita Evangelica. Per uso povero intendo quell' uso, che, considerate tutte le cose, si stima più tosto povero, che ricco, ovvero declina più tosto alla povertà, che alla ricchezza* (2). Di questo buon Padre, siccome anche de' suoi veri discepoli, o seguaci, che l' imitarono anche nella rassegnatezza, non è da dubitarsi di pertinacia; poichè mentre viveva il P. Olivi, la quistione non era stata per anche decisa, e perciò con libertà disputavasi per una parte, e per l' altra: anzi la sentenza del P. Pier Giovanni pareva, che scendesse dagli insegnamenti de' quattro vetusti Maestri spositori della Regola, e di altri antichi, come avvertì lo stesso Padre Olivi appresso il P. Wadingo citato (3). Pubblicatasi poi la Clementina *Exivi*, già 15. anni prima in circa era morto il P. Olivi: ed i costui fedeli seguaci, voglio credere, che tutti si arrendessero alle dichiarazioni Pontificie; quantunque molti di coloro, che falsamente spacciavansi suoi seguaci, si ostinassero nella terza opinione, e in altri errori, e componessero la combriccola de' Narbonesi.

(2) *Apud Vvad. ad an. 1297. n. 33. Vid. etiam ad an. 1292. num. 13. & supra tom. 1. pag. 280.*

(3) *Ad ann. 1297. n. 38.*

V.

V. La seconda opinione era della maggior parte della Comunità dell' Ordine, e fu quella, che restò determinata nella Clementina *Exivi*. La terza era di pochi Zelanti, e per lo più capricciosi, e protervi, cioè, de' Narbonesi talvolta, o di altri somiglianti: onde il Ragionista non dovea spacciarla per sentenza di tutti i Zelanti. Anzi neppure di questi è vero, che volessero, come dice il Ragionista, un uso *poverissimo, e strettissimo in ogni cosa*, e così *vesti vilissime, case vilissime, cibi vilissimi ec.* Imperciocchè i Narbonesi specialmente, che furono de' più caparbj, e indiscreti Zelanti di quell' età, non nelle balze, o nelle selve, in case di legno, e loto, ma nelle Città di Narbona, e di Beziers, in Conventi ben fatti, e ben capaci (mentre in quel di Narbona fu celebrato un Capitolo generale in tempo di S. Buonaventura, ed era abitato da 46. Narbonesi) diedero principio alla loro Conventicola. E si sforza in vano il Ragionista in volerci far credere, che questa terza opinione fosse quella di tutti i Zelanti, anche di quei, che a se chiamò in Avignone Clemente V.; perocchè questi erano chi Maestri, chi Lettori, e chi altramente graduati nell' Ordine: onde non abitavano nelle balze, non aborrivano i gradi scolastici, non erano certamente, quali per sua gentilezza gli vuole il Ragionista, per non distinguer le varie sorte di Zelanti.

VI. Nella terza classe, cioè, di quei Zelanti, che uscirono fuori de' termini, e furono veramente capricciosi, e indiscreti, possono riporsi quei, che anche dopo le dichiarazioni Pontificie non erano contenti dell' abito della Comunità dell' Ordine, ma lo storpiavano in varie guise; quei che condannavano le cerche di grano, e di vino in tempo di raccolta, eziandio dove da' Superiori si fosse ben giudicato, che non bastava pel sostentamento de' Frati quel solo, che avevasi per mezzo della mendicazione quotidiana; quei, che ricusavano le dichiarazioni Apostoliche della Regola, come privilegj dispensativi, contrarj al di lei senso letterale, o rigettavano i Sindaci della Chiesa Romana, e somiglianti persone. Per dare di essi qualche cognizione, dirò, che in primo luogo in questa terza classe vengono compresi i Narbonesi, e quei Toscani, de' quali si è ragionato di sopra. In secondo luogo restano compresi quei della Riforma di F. Gentile di Spoleti, il quale nel 1350. ottenne da Clemente VI. 4. piccoli Conventi, ne' quali osservar potesse la Regola di S. Francesco senza le dichiarazioni Apostoliche, e assunse abiti stretti, e differenti da quelli della Comunità dell' Ordine (1): ma questa Riforma fu poi disfatta per opera del Ministro Generale P. Guglielmo Farinerio.

VII. In terzo luogo a questa Classe appartiene la Riforma di F. Filippo Berbegal, il quale nell' anno 1473. impugnò le Costituzioni Martiniane fatte per la Comunità dell' Ordine, pretendendole di niun valore, e diede principio ad una Riforma detta *della Cappucciuola*, per ragionchè i suoi seguaci portavano i cappucci aguzzi, e abiti ridicoli, e praticavano cose biasimate da i Sommi Pontefici. Contro questo Riformatore scrisse un trattato S. Giovanni da Capistrano, ponendogli avanti gli occhj la Stravagante *Quorumdam*, e la Scomunica, che in essa fulminasi da Giovanni XXII. contra gli Autori di tali novità. Laonde nel 1434. per ordine di Eugenio IV. restò estinta (2).

VIII. Il quarto luogo può esser de' *Neutrali*, de' quali l' Autore della *Storia degli Ordini Monastici, Religiosi e Militari ec.* tradotta dal Francese, e stampata in Lucca nell' anno 1739. nel tomo VII. pagina 116. scrive così:

„ Ver-

(1) *Vvad. ad an. 1350. n. 15. & seq. & Spond. an. ad an. 1352. nu. 10. vid. tom. 1. pag. 360.*

(2) *Cron. p. 3. l. 1. c. 56. Vvad. ad an. 1433. n. 11.*

„ Verso il 1463. comparvero in Italia de' Religiosi, i quali simulando una nuova „ Riforma guadagnaronsi l'affetto de' Popoli, e presero il nome dell'Osservanza, quantunque non ne praticassero i costumi, e le leggi, ricusando di „ ubbidire a i Vicarj generali, sotto pretesto di non voler sottrarsi dall'ubbidienza dovuta al Generale, e a i Provinciali. Alcuni piccoli Conventi „ avendo eletto uno di lor Famiglia per capo, non riconoscendo alcuni de' „ Provinciali, ubbidivano soltanto al Generale. Altri ancora formarono delle „ piccole Congregazioni, in virtù delle Bolle ottenute da' Sommi Pontefici per „ arrogarsi alcuni Conventi, e si fecero dar il nome di *Neutrali*: e volendo battere una via di mezzo tra gli Osservanti, ed i Conventuali, nessun caso „ facevano del Generale di tutto l'Ordine, non meno, che del Vicario generale. I principali capi di questi Religiosi Neutrali, furono Pietro di Trano, „ il quale ottenne per se, ed i suoi compagni una Bolla, che loro permetteva „ accettare tutti i Conventi, che volessero; Valentino da Treviso, che ne „ ottenne una per erigere molti Eremi; Filippo di Massano, a cui fu concesso „ Breve per prendere il possesso di due Conventi: e Filippo di Padula, che „ fu nello stess'anno 1462. creato Vescovo di Cartagine in Affrica, ottenne „ similmente dallo stesso Pontefice una Bolla, per governare alcuni Conventi. Ma Luigi di Vicenza Vicario Generale degl'Osservanti avendo rappresentati al Papa gli scandali prodotti da queste divisioni, il Pontefice ordinò, che tutte queste piccole Congregazioni de' Neutrali si soggettassero „ al Ministro Generale de' Conventuali „ (*cioè, al Ministro generale di tutto l'Ordine assunto dalla Comunità, che per distinguersi dalla Famiglia Osservante, e per la moltitudine in se contenuta degli estinti Conventuali, appellavasi Conventuale, come già dissi nel 1. tomo pag.51., e 52.*) o al Vicario generale degli „ Osservanti „. Onde molto s'inganna il Ragionista nell'attribuire alla Famiglia Osservante ciò che trovò scritto de' sopraddetti Neutrali nelle Bolle d'Innocenzo VIII., e di Alessandro VI., come fece nella sua pag. 359., e 360.: del che altrove si parlerà.

IX. Finalmente a questa Classe spetta la Riforma di F. Mattia di Tivoli, il quale nell'anno 1495. con alcuni suoi seguaci istituì una Riforma consistente nell'osservanza della Regola di S. Francesco *ad litteram*, in luoghi deserti, condannando tutte le antiche sposizioni di detta Regola, e anche le Decretali de' Sommi Pontefici fatte sopra di essa, e riprovando i Sindaci Apostolici; con affermare di più, che andavano dannati quei Frati, i quali morivano coll'uso de' Sindaci. A costui, per mantenerlo nella sua storta opinione, comparve il Demonio; ma ravvedutosi alla fine, passò nella Comunità dell'Ordine, ed altri de' suoi alla Famiglia Osservante: e così ebbe fine la sua capricciosa Riforma (1).

X. Queste, e se altre simili ve ne furono ne' secoli Francescani, possono dirsi le fazioni de' Zelanti indiscreti, ed eccessivi, de' quali in buona parte si avverino le proposizioni del Ragionista. Ma il volere di tutti gli Zelanti, anche di quelli, che altro non pretendevano, fuorchè l'osservanza della S. Regola secondo le dichiarazioni Pontificie, formare una sola classe, è, com'io diceva, un oscurare il mezzo giorno, un confondere l'idee, e un calunniare l'innocenza. Contro questa terza classe di Zelanti giustamente si commovevano i Ministri Generali dell'Ordine, e i Sommi Pontefici, proccurando di ben presto far

(1) *Vvad. tom. 7. ed. Lugd. pag. 352. Casim. Rom memor. istor. della Prov. Rom. pag. 351. & seq.*

far cessare le varie fazioncelle della medesima, che di quando in quando insorgevano. Poichè ad essi era noto a baltanza, quanto pregiudichino al decoro, e alla quiete degli Ordini Religiosi le singolarità delle opinioni, le varieta de' vestimenti, le divisioni de' membri, e le superflue novità. Ben sapevano quanto dopoi lasciò scritto l' Annalista Serafico, il quale di somiglianti capricciose Riforme con grave sentenza pronunziò, dicendo, che trovansi alle volte Religiosi di complessione robustissima, che perciò facilmente reggono sotto austerità maggiori di quelle della Regola, e comune vita degli altri Frati Minori: onde invaghiti di più aspra maniera di affiggersi inventano Riforme, stabiliscono vita più rigida, veste più vile, povertà più severa. Trovano fra tanto compagni nel loro impegno, e appoggiati al favore de' Principi, e de' Popoli, cui piacciono le novità, importunano i Papi, e ottengono del loro tenor di vita l' approvazione Apostolica. Seguono dopo qualche tempo, più tosto per impegno, che per fervore di buono spirito, l' intrapresa carriera; ma morto il Fondatore, e raffreddatosi negli altri il fervore, languisce l' incominciata rigidezza, e null' altro vi resta fuor d' un esterna apparenza di pietà. Questi amanti di cose nuove, prima di ogni altra cosa, nell' animo si fissano di non voler vivere secondo le dichiarazioni, che della Regola fecero i Sommi Pontefici; quasi fosse cosa più sicura il seguitare i particolari estri del proprio cervello, di quel che sia il seguitare le sposizioni Apostoliche; senza riflettere, che l' esposizione della Regola tocca a quella potestà, di cui è il confermarla. S. Buonaventura ebbe in somma stima la Sposizione di Gregorio IX., e secondo questa fece ancor ei la sua: e così gli altri Uomini santi, che della Religione Serafica furono l' ornamento, e il sostegno, con somma riverenza abbracciarono le dichiarazioni fattene dagli altri Sommi Pontefici: quei, che sono di savio sentimento, fanno più caso di seguitare le interpretazioni Apostoliche della Regola, che di sposarsi alle proprie loro massime, facendo tutto il dì nuovi sistemi di regolar disciplina (a). Così, o similmente giu-

(a) *Profectò suo malo exoticos, & peregrinos hos spiritus experitur frequenter status Monasticus, atque, ultra omnes, nostra Sodalitas. Quot novi, singularesque duces ex latibulis prodeunt quotidie, qui secundùm heteroclitos suos conceptus nova sibi effingant Instituta, a Sanctorum Patrum Doctrina, & Ecclesiasticis Sanctionibus aliena? Dum robusta sua corpora arctiori jejunio, longiori disciplina, ac majoribus affligunt injuriis, jam se ad perfectionis culmen pervenisse, sibi, aliisque falsò persuadent: statimque de nova instituenda Congregatione, Institutis veteribus abjectis, novas praescribunt formas; & quasi non sufficeret ipsius Regulae asperitas, ulteriores rigores effingunt. Applaudit his novitatibus vulgus, apparenti pietatis incremento favent Principes, importunisque precibus Pontifices circumveniunt, ut arctioris vitae rationem sua auctoritate confirment. Gaudet interim Fundatoris nomine primus inventor, primos habet recubitus in mensa, salutatur ab hominibus in foro, auditque* Venerabilis incoeptor. *Sustinet hic violenter, quae ambitiosè inchoavit, sed illo decedente, atque aliorum tepescente fervore, rigor omnis elanguet, neque solidum quid permanet, praeter externam quamdam larvam pietatis.... Ante omnia temerè proponunt, ut tollantur e medio summorum Pontificum declarationes, quasi verò securius sit heteroclitos uniuscujusque cerebri sensus, quàm Pontificias sectari interpretationes. Illorum est interpretari leges, quorum est condere, & approbare. Magnifecit Sanctus Bonaventura explicationem Gregorii IX. in Regulam, cui per omnia innixus suam etiam adbibuit, & reliqui Sancti Viri, Religionis ornamenta, & fulcimenta, caeterorum Pontificum declarationes summo honore amplexi sunt. Qui doctè sentiunt, satius judicant ad Romanorum Pontificum declarationes vitam vivere regularem, quàm ad instabiles vagi cerebri intellectiones nova quotidie machinari disciplinae rudimenta. Mirabile sanè, & com-*

giudicava il grave Annalista Wadingo: e così penso che prima di lui sentissero i Prelati dell' Ordine, e i Sommi Pontefici bene informati. Ma già è tempo di porre fine al ragionamento delle vetuste varie fazioni de' Zelanti, e di venire più dirittamente alla causa degli Osservanti contro al Ragionista.

CAP. V.

Come cogli antichi Francescani si unisca l'odierno Corpo della Regolare Osservanza Minoritica.

AL primo affacciarmi a questo Capitolo io generosamente perdono al mio Ragionista tutte le sottilissime arti usate nelle sue *Ragioni Storiche*, per far comparire la Comunità dell' Ordine Minoritico sì limpida, sì sana, e sì ferma generalmente nell' Osservanza Regolare, che la ritirata in Brogliano fatta da F. Paoluccio Trinci nell' anno 1368. con alcuni suoi seguaci (da' quali cominciò la famiglia Osservante, non quanto all' Istituto, poichè fu ella sempre dell' antico, fondato da S. Francesco, ma quanto al vivere localmente separata da i rilassati) debba comparire una ritirata superflua, supererogatoria, e non già per più comodamente osservare la purità della Regola, ma *per professare, tutto il primitivo rigore Francescano.* Già nel primo tomo (1) fu provato, che la Comunità predetta prima del Concilio di Costanza, per cagione della peste dell'anno 1348., e poi del funesto Scisma della Chiesa, insieme cogli altri Ordini Religiosi, e varj stati Ecclesiastici, immersa trovavasi fra le rilassatezze, che sospirare la fecero finchè dal suo seno esclusi non ebbe i vetusti già estinti Conventuali. Gli perdono eziandio l'avere scritto, che dall' anno 1318., in cui fu estinta la conventicola de' capricciosi Narbonesi, fino all' anno 1368., in cui ritiroffi a Brogliano F. Paoluccio, dal Ragionista preteso il Patriarca degli Osservanti, *non vi fu mai più al mondo la fazione de' Zelanti* (2); poichè io veramente non trovo, che in tal tempo da i Zelanti siasi formata durevole fazione; trovo bensì, che neppure in quel tempo mancarono i discreti zelatori dell'Osservanza regolare, promessi da N. S. Gesù Cristo al P. S. Francesco: e costa dalle stesse diligenze dell' Ordine, che invigilava, almeno colle leggi, acciocchè si osservasse la Regola; e in quell' intervallo di tempo appunto furono fatte le celebri Costituzioni Farinerie, in cui di nuovo inculcavansi le antiche ordinazioni di S. Buonaventura: cose, che non sarebbero accadute, se niuno avesse zelato per l' osservanza Regolare. Quello pertanto, che in questo Capitolo si ha da trattare fra me e il Ragionista, egli è, se gli odierni Padri Minori Osservanti appartengano all'antica Comunità Francescana, che dal

(1) Lib. 1. cap. 1. §. 2. e segg.

(2) Pag. 144. e 145.

compassione, sed & remedio dignum, ut adeò peregrino feratur quis impulsu, quod ad nullum ex tot Monasticis Institutum vitam suam componere possit, nisi novam sibi formam effingat; & qui velint Sanctum Franciscum sectari, nullibi possint in tanta Congregationum varietate, nisi aliam adjungant. Hac placuit hic admonere, ad cohibendum nimium quorundam pruritum de introducentis quotidie in Ecclesiam novis Regularium Institutis, minimèque necessariis Congregatiunculis. Vvad. tom. 7. edit. Rom. ad ann. 1340. n. 23. pag. 239.

dal Ragionista fu finta seguace di Frat' Elia, e contrapposta alla fazione de' Zelanti, ovvero sieno una novella Congregazione, che non abbia che fare co' Minori antecedenti all' anno 1368. E poichè il medesimo si lusinga di aver vinto prima di combattere, prendendo per tutta l'Osservanza la sola Famiglia del Trinci, e supponendo, che fuori di questa non vi sia stato nella Comunità dell' Ordine alcun' Osservante; quindi è, che dovrò anche far vedere, qualmente gli Osservanti, detti *della Famiglia*, de' quali quasi sempre s' intendono gli argomenti fatti dal Ragionista contro agli Osservanti, conformaronsi alla vetusta Comunità Minoritica, e non variarono le leggi della medesima. Così facendo, sciorrò i suoi argomenti, sieno essi a proposito, o nò, contro alla Comunità degli odierni Minori Osservanti.

II. Ma oramai è tempo di premettere del colui testo un frammento, per inviarmi alla divisione del capitolo in paragrafi, e così alla disputa. Scriv' egli pertanto nella pagina 245., e nella seguente: „ Presupposte queste „ notizie della vita, e costumi della fazione del P. Elia, e della vita, co„ stumi, e fine della fazione de' Spirituali, e Zelanti, vengo ora al terzo „ punto, e domando agli odierni Osservanti, se essi nacquero da S. Fran„ cesco, e dipoi in tutti i tempi susseguenti perseverarono sempre nell' Ordi„ ne, mi dichino: in quale delle predette due fazioni perseverarono? In quella „ de' Zelanti nò, perchè non mai essi vestirono l'abito crociforme, ne 'l cap„ puccio aguzzo, piramidale, nè il mantello *usque ad nates* di quelli; o pure „ se lo vestirono, in che anno poi lo lasciarono? Molto meno all' Ordine, „ sempre illustre per santità, e per dottrina, degli Osservanti possono adat„ tarsi que' titoli di temerarj, di capricciosi, superbi, discoli, pestilenti, con„ tenziosi, fantastici, indiscreti, scandalosi, persecutori dell' Ordine, e altri „ simili dal P. Pellegrino da Bologna, dal Generale Crescenzo, da S. Antonino, „ dal Pisano, da Giovanni XXII, da Benedetto XII., e dalle Costituzioni Fa„ rinerie attribuiti a' Zelanti. E finalmente se la fazione de' Zelanti nell' anno „ 1318 fu condannata, e interamente disfatta, come gli Osservanti possono „ essere quella stessa *numero* fazione de' Zelanti?

III. „ Ma nè meno esser possono la fazione della Comunità dell' Ordine. „ 1 Questa fazione, come sopra abbiamo dimostrato, ella è una, e la stessa „ numero fazione con quella del P. Elia, la quale gli Osservanti an detto „ sempre, e dicono, che non sia stata mai del loro partito. 2. Le Croniche „ Osservanti favellando della Comunità dell' Ordine dicono (p.2. l.5. c.12.) „ *che venne ad allargarsi affatto, che a più potere camminava colle irregola„ rità, e ch' era giunta in stato di godere di proprio, cioè, campi vigne, e case.* „ (p.2. l.6. c.23., l.2. c.15.) *che gli Osservanti della Regola separaronsi dall' „ ubidienza della Comunità* (p.3. l.5. c.27.) *ch' era la Comunità de' rilasciati* „ (p 3. l.1. c.1.) *che lasciata la strettezza della Regola aveva eletto di vivere „ secondo i privilegj* (c 4. ibid.) *che generalmente viveva con molta libertà, e „ privilegj*. Quali tutte cose non possono in modo alcuno avverarsi degli „ Osservanti, ma bensì de' Conventuali, per essersi questi ne' due primi se„ coli discostati, se ben niente dalla Regola, molto però dalla maniera più as„ pra di vivere del P. S. Francesco. 3. Monsignor Marco, celebre scrittore „ Osservante, afferma (p.2. l.7. c.18) *i Frati della Comunità sono i Conventuali*, „ e lo stesso dicono l' Autore delle Monumenta dell' Ordine (tract.6. fol.26.)

„ quello dello Specchio de' Minori (tract.6. fol 2.) e 'l Wadingo (1415. n.16.)
„ quando chiamano il decreto, che nel Concilio Costanziense separò gli Os-
„ servanti dalla Comunità dell' Ordine, *Decretum separans Minores de Obser-*
„ *vantia a Conventualibus*. Nè dissentiscono il Sospitello, e l'Aroldo (ad an-
„ 1428. n.1.,) i quali asseverano, che il nome di Frati della Comunità dell'
„ Ordine particolarmente avanti l'anno 1428. fu nome proprio, e particolare
„ de' Conventuali. Tanto dunque è falso, che gli Osservanti siano la fazione
„ della stessa Comunità, quanto è vero, certo, e notorio, che gli Osservanti
„ non siano Conventuali.

IV. Or cominciamo un poco a vedere, se gli Osservanti abbian che fare colla vetusta Comunità dell'Ordine, e coi vetusti Zelanti, ovvero, come dice il Ragionista, non abbian parte nè coll' una, nè cogli altri. Si farà il tutto ne' seguenti Paragrafi.

§. I.

Tanto i vetusti Zelanti, quanto la vetusta Comunità dell' Ordine Minoritico, precedenti a i tempi del Concilio di Costanza, appartengono solamente all' odierna Comunità de' PP. Minori Osservanti.

I. Quantunque io concedessi al Ragionista, che tutti i vetusti Zelanti storpiarono la forma dell'abito Francescano, ciò non ostante, se conservarono essi la medesima professione del P. S. Francesco, e degli odierni Minori Osservanti, e almen la sostanza dell' abito Francescano, per questo capo non possono escludersi dall' odierna Comunità Osservante. Di più è cosa da notarsi, che l'aggiugnere austerità a quelle della Regola, e delle antiche leggi della Comunità, purchè si mantenga l' unione essenziale colla medesima Comunità, non esclude da quella. Di ciò ne abbiamo l'esempio chiarissimo nell' odierna Comunità Osservante, la quale anche dal Ragionista è ravvisata per una sola Comunità, quantunque contenga e i puri Osservanti, e i Riformati d'Italia, e i Ricolletti, e gli Scalzi, e altre famiglie della più stretta Osservanza, le quali hanno leggi, e rigori particolari maggiori, e più austeri di quelli, che sono comandati nella Regola, e dalle leggi de' Religiosi della pura stretta Osservanza; e si diversificano altresì per la diversità de' vestimenti, più, o meno grossi, stretti, e corti sì, ma in sostanza tutti li portano tali, che non sono contrarj alla Serafica Regola. Dunque avvegnachè concedessi al Ragionista, che tutti gli antichi Zelanti ammisero rigori assai più di quelli della Regola, e delle comuni leggi dell'Ordine, che abitarono in Conventi di legno, e di loto, nelle balze, avendo povere Chiese, povere suppellettili, e così delle altre cose; nondimeno per questo escluder non si possono dall' odierna Comunità de' Minori; ma se si hanno da escludere, intervenir dee qualche altra cagione, qual sarebbe la mutazione sostanziale della professione, la separazione dal capo supremo dell' Ordine, o co-

o cose simili. Ma per altro si è detto a bastanza, e si è mostrato, che non tutti i Zelanti vetusti furono di una sola classe; onde non tutti storpiarono la forma dell'abito, e vollero particolarizzarsi coi rigori supererogatorj alla Regola, e allo stato Minoritico; ma ve ne furono moltissimi, che null'altro pretendevano fuori dell'osservanza de' comuni doveri. E quanto accumulò il Ragionista, per mostrargli stravaganti, caparbj, superstiziosi, e incontentabili, può avverarsi della combriccola Narbonese, o di altri pochi a questa simili, ma non già di tanti altri discretissimi Zelanti, de' quali sempre provveduto trovossi l' Ordine, giusta le promesse fatte al Serafico Patriarca.

II. Orsù dunque, se per corrispondere al genio del Ragionista, gli Osservanti non potessero aver parte veruna con quei Zelanti, che alquanto ristrinsero l'abito, o ammisero rigori più di quegli, che praticava la Comunità, e praticano gli Osservanti; tuttavia parte avrebbero con tutti gli altri Zelanti, che volevano la sola osservanza della Regola, e della disciplina comune: i quali per verità fiorirono in tutti i tempi della vetusta Comunità Minoritica, e sempre furono del di lei seno i parti più leggiadri, e più preziosi, e in gran numero, come scrive il P. Wadingo (a).

III. Alto là! fermate! (così parmi che dica il Ragionista) fermate il discorso. Acciocchè gli Osservanti avesser parte, o congiunzione colla predetta sorta di Zelanti, sarebbe necessaria una di queste due cose; cioè, o che gli Osservanti avesser veduta la luce prima dell' anno 1368., in cui diede loro principio F. Paoluccio Trinci nel Convento di Brogliano; o che i Zelanti non fossero affatto terminati nell' anno 1318., in cui restarono talmente estinti, che fino all' anno 1368. non più fu al mondo la fazione de' Zelanti.

IV. Non vi alterate la bile: fermiamoci pure, che, se avremo un po' di flemma, si vedranno prontamente amendue le cose necessarie per le pretensioni degli Osservanti. E per cominciar dalla prima; che prima dell' anno 1368. vi fossero nell' Ordine molti Osservanti, per ora il provo brevemente così: *Avanti l'anno 1368. erano molti nell' Ordine, i quali professavano la purità della Regola*: questa proposizione dal Ragionista non solo si concede, ma si difende; insegnando egli più volte, che avanti al Concilio di Costanza la Comunità dell' Ordine non mai si discostò dalla purità della Regola; quantunque si discostasse molto da i rigori, che sopra la Regola praticò S. Francesco (1). Veniamo all' altra proposizione: *Quei, che professavano la purità della Regola, eran Osservanti*: quest' altra proposizione è parimente dottrina del Ragionista, il quale nella pagina 391., per provare, che il Ministro Generale P. Antonio Rusconi non era mezzo Osservante, e mezzo Conventuale, la discorre così: *O professava le dispense introdotte nell' Ordine; e così era tutto Conventuale: o professava la purità della Regola; e così sarebbe stato tutto Osservante*: dunque, dico io, quei che professavano la purità della Regola, erano totalmente Osservanti, secondo la dottrina del Ragionista, e non già Conventuali, neppur per una parte. Or da per se ciascheduno tiri la conseguenza, e conchiuda, quanti mai fossero nell' Ordine i Minori Osservanti prima dell' anno 1368., se l' Ordine prima del Concilio di

V 2 Co-

(1) Pag. 233.

(a) *Pii quique Viri, sui Instituti zelatores, quorum copiosa series numquam defuit in Ordine, ad tot manifestas Regulæ transgressiones vehementer affligebantur*. Wad. tom. 5. ed Rom. ad ann. 1289. n. 24. pag. 211.

Costanza, celebrato nell' anno 1414. *non mai si discostò dalla purità della Regola*: e tanto più può farlo con libertà, quanto è vero, che nel suo soprallegato discorso, circa la persona del P. Rusconi, il Ragionista parla dell' *Osservante*, come distinto dal *Conventuale*; e quanto è vero, che avanti l'anno 1430. i Frati Minori non avevano avuta alcuna dispensa, o alcun privilegio, che gli esentasse da verun rigore della Regola; come si è provato nel terzo, e nel quarto libro del primo tomo, ma erano tutti di professione, e di obbligazione puri Osservanti.

V. A quest' argomento ne aggiungo un altro, similmente tratto dalle *Ragioni Storiche* del mio Ragionista. Leggo nell' Indice di quel volume sotto la parola *Osservanti* in questa guisa: *Osservanti -- E come dinominati da Giovanni XXII.* Trovo nel corpo alla pagina 104 citata nell' Indice, in corrispondenza alle suddette parole dell' Indice, scritto così: *De' quali accusatori ragionando poi Giovanni XXII nella sua Bolla, che principia* Gloriosam Ecclesiam, *gli dinomina uomini superstiziosi, discoli, ippocriti, e novatori, e pestilenti, ed empie chiama le loro querele; aggiugnendo, che Clemente V. accertato delle loro imposture, dichiarò santa, e osservante la Comunità querelata*. Da tutto ciò (se il Ragionista è sincero nel suo volume, e nell' indice del medesimo) ne segue, che gli Osservanti vi fossero in tempo di Giovanni XXII., e di Clemente V., cioè, cinquanta tanti anni in circa prima del 1368., altrimenti non sarebbero degli Osservanti quelle dinominazioni *d' uomini superstiziosi, discoli ec.* nè da Clemente V. sarebbero stati conosciuti per *impostori*. O perchè dunque dal Ragionista fu detto, che gli Osservanti non v' erano avanti al 1368? Ah ah l' ho intesa: v' erano, e non v' erano (come *il proprio, che non è proprio*): v' erano per dover soggiacere alle obbrobriose note di *superstiziosi, discoli, impostori ec.*: non v' erano, in quanto al poter aver parte nelle glorie de' primi due secoli Francescani: cioè, v' erano, in quanto al soffrire i pesi, non in quanto a partecipare gli onori. Ciò dissi per argomentare contro al Ragionista; del resto poi non mi ritiro da quello, che dissi di sopra, circa la surrettizia, e orretizia *narrativa* della Bolla *Gloriosam Ecclesiam*. Ed ecco brevemente mostrato, che gli Osservanti v' erano avanti l'anno 1368., e conseguentemente, che possono pretender del loro numero i zelanti discreti, i quali fiorirono prima di quell' anno.

VI. Vengo subito a mostrar altresì, che i Zelanti discreti non terminarono affatto nell' anno 1318. E quantunque ciò segua da quel, che si è già detto, tuttavia lo provo. 1. Perchè nell' anno 1321. il Capitolo generale di Perugia nella sua Pistola *ad universos Christifideles* mostrossi zelantissimo per le due Decretali, cioè, di Niccolò III., e di Clemente V., nelle quali si spone la purità della Regola (1); e fu tanto il suo zelo, che non poco dispiacque a Giovanni XXII., come manifestano le differenze passate tra questo Papa, e l' Ordine, circa la povertà di Cristo, e degli Apostoli, e circa la povertà Minoritica. 2. Perchè celebrandosi da F. Michele di Cesena il Capitolo generale in Lione, F. Gherardo Oddoni, allora familiare di Giovanni XXII., propose a i Frati molte cose da determinarsi in quel Capitolo, contrarie alla purità della Regola; e tra le altre, che si togliesse via il precetto di non ricever pecunia neppur per interposta persona: ed il Generale coi Frati sdegnatosi contro il P. Oddoni per tale proposta (2); volendosi conservare nella pura osservanza del-

(1) *Vvad. ad an. 1321. n. 16. & seqq. & ad ann. 1322. n. 52.*

(2) *Vvad. ad an. 1325. n. 2.*

della Regola. 3. Perchè celebrandosi l' altro Capitolo generale in Perpignano, e avendo presentito i Zelatori della pura osservanza della Regola, che il suddetto P. Gerardo Oddoni, allora Ministro Generale, macchinava novità contro la medesima (1), pregarono i Regi, e altri Principi de' più amorosi verso l' Ordine, a volersi intromettere, acciocchè non seguisse quanto temevano; e allora fu, che, fra gli altri, Donna Sancia Regina di Napoli scrisse al detto Capitolo con tanta premura per l' osservanza della Regola, che giunse ad esprimere il desiderio, che avea di esser ella martire per quella causa (2). E persistendo nondimeno il Generale ne' suoi attentati, i buoni Religiosi di quel Capitolo decretarono, che nè il Generale, nè alcun altro Superiore potesse impetrare alcun privilegio derogatorio della purità della Regola, come si ha dal citato Annalista (3). E per la medesima purità, riferisce l' Annalista medesimo, che si adoperarono i buoni Religiosi nel 1337., quando fu trattato di deporre il P. Oddoni per la sua vita un po' larga: nel 1343., quando si ristabilì l' osservanza degli Statuti di S. Buonaventura, e si rivocarono le Benedettine, per esser Costituzioni alquanto larghe (4): nel 1342. quando molti Maestri persuasero alla Regina Sancia il disobbligare le Monache di Santa Chiara di Napoli dalla somministrazione delle annue rendite, cui astrette le aveva, a i Frati Minori, come contrarie alla Regola di questi (5): nel 1354. quando nelle Costituzioni Farinerie furono rinculcati gli Statuti di S. Buonaventura, e l' osservanza delle due Decretali: nel 1350. quando *della riforma dell' Ordine v' era tanta premura, che quasi in tutte le Provincia alcuni Zelatori della perfezione della Regola così ne' Romitorj, come ne' Conventi coraggiosamente si affaticavano per conservarne l' esatta osservanza*, come si ha nel Memoriale dell' Ordine (6). Anche dopo la fiera peste del 1348. per alcuni anni, per grazia d' Iddio, e per le diligenti premure di molti discreti Zelanti, si mantenne la Comunità Minoritica nella purità della Regola, come si è detto nel primo libro (7): ed incominciando ad imbrogliarsi colle rilassatezze, e a germogliare in essa il vetusto estinto Conventualesimo, apprestato le fu il sostegno e per mezzo del Trinci, e per mezzo di altri buoni Religiosi della medesima Comunità in diverse parti del mondo, e per le premure de' Papi, de' Cardinali, de' Principi, de' Generali, e de' Capitoli generali: il qual sostegno fu di tanta efficacia, ch' ebbe sempre in se stessa chi osservasse perfettamente la Regola, e si vide una volta sgravata dal duro peso dell' insurto Conventualesimo.

(1) *Vid. Alv. Pelag. de Planct. Eccl. lib. 2. cap. 67.*

(2) *Vvad. ad an. 1329. n. 7. & seqq.*

(3) *Vvad. ibi n. 10. ad an. 1331. n. 7. & seqq.*

(4) *Ad ann. 1343. nu. 4. & seqq.*

(5) *Vid. tom. 1. pag. 194. & seqq.*

(6) *Ap. Firmam. 3. Ord. p. 1. fol. 23. col. 2. Vide supra tom. 1. pag. 371. in fine in annotat.*

(7) *Pag. 10., 11.*

VII. Mi dica ora il Ragionista: tutte le sopraccennate vicende non significano, che anche dopo l' anno 1318. nell' Ordine vi erano quelli, che zelarono l' osservanza della purità della Regola, delle Decretali Pontificie, e delle vetuste leggi? Certo che sì. Ma questi sono appunto i Zelanti discreti. Ed ecco provato, che di tali Zelanti non finì del tutto la serie nell' anno 1318., e che per conseguenza gli Osservanti posson' essere una continuazione de' medesimi.

VIII. Quanto fin qui dissi per gli odierni Osservanti, fu molto poco. Quello, che più dispiacerà al Ragionista, egli è, che a i medesimi Osservanti appartiene tutta la Comunità Minoritica precedente a i tempi del Pontificato di Lione X. Che paradossi! (odo qui dirmi) che spropositi! Se avrete un po' di pazienza, io rispondo, voi vedrete, che paradosso, e sproposito egli è il dir il contrario. Conciosiachè, altro è l' esser Osservante per istituto, e obbli-

ga-

gazione; altro è l'esser Osservante eziandio pel tenore della vita menata. Il primo, vuol dire aver l'obbligo di viver da Osservante: il secondo, vuol dire in oltre, che si viva da Osservante, adempiendo le sue obbligazioni. Per appartenere alla Comunità Osservante basta il primo, e non è necessario il secondo; altramente ne seguirebbe, che anche oggi un cattivo Minor Osservante non sarebbe della Comunità de' Minori Osservanti: lo che è falso: imperciocchè siccome un cattivo Cristiano escluso per questo non è dal corpo della Chiesa; così un cattivo Religioso non per questo cessa di appartenere alla Comunità della sua Religione; purchè per giusti motivi e quegli dalla Chiesa, e questi dalla Religione non venga reciso con qualche sentenza, e abbia le cose necessarie per essere di tal Corpo, o Comunità, le quali senza dubbio star possono insieme con una vita rilassata, e cattiva.

IX. Diamo tosto un'occhiata alla vetusta Comunità Minoritica. Dalle Storie, dalle Costituzioni, e dalle leggi della medesima la veggiamo tutta obbligata all' osservanza della purità della Regola, e delle Decretali di Niccolò III., e di Clemente V., fino all'anno 1430.; cioè, veggiamo, ch'era tenuta a vivere come gli odierni Minori Osservanti. Tutto questo resta chiaro da quanto si è detto in questo §., e nel primo tomo, dove si è mostrato, che avanti l'anno 1430 l'Ordine non avea verun privilegio contro la purità della Regola; e che avanti quell' anno, e poi, nell'abito, e in tutta l'esterna divisa più tosto cogli odierni Osservanti, che cogli odierni Conventuali quella Comunità si conformava. Che se avanti quell' anno vi erano in essa alcuni Religiosi, i quali non vivessero così, ma fossero rilassati; l'obbligazione loro per altro era di vivere una vita osservante; e così sono degli Osservanti e i buoni, e i tristi. Dopo l'anno poi 1430., e ne' principali bollori del vetusto estinto Conventualesimo, s'introdussero le due famose dispense, cioè, dell' *uso delle rendite*, e dell' *uso delle successioni ereditarie*. Ma di queste dispense hanno da notarsi due cose: una, ch'esse non furono ammesse, e praticate in tutti i Conventi della Comunità, ma solamente in alcuni; poichè nella Comunità stessa, come proverò in altro libro, vi furono sempre de'Conventi, ne' quali viveasi senza queste dispense, ed erano i Conventi degli Osservanti esistenti nella Comunità sotto l'immediata giurisdizione de' Ministri: l'altra, ch'esse furono *del solo, e semplice uso di puro fatto*, e non già dispense di poter avere la proprietà in commune: onde le rendite, e le eredità erano della Chiesa Romana, e non de' Frati.

X. Dunque la Comunità dell' Ordine, anche considerata dopo l'anno 1430., appartiene più tosto agli odierni Osservanti, che agli odierni Conventuali. Poichè, o noi la prendiamo per la sua parte più nobile, cioè, per quei, che dentro essa osservavano la purità della Regola senza le predette dispense: e di questa non vi può esser dubbio; seguitando di questa parte a procedere le medesime ragioni, che procedono di tutta la Comunità precedente all' anno 1430. Ovvero la prendiamo per l'altra sua parte, cioè, per quelli, che dentro la medesima vivevano facendo uso delle dette due dispense, e dicevansi del vetusto Conventualesimo. E questi ancora, benchè non fossero nel tenore della lor vita perfettamente Osservanti, nondimeno appartenevano più tosto, e si assomigliarono agli odierni Osservanti, che agli odierni Conventuali. Perocchè mantenevano lo spropriamento in particolare, e in commune,

ne, cioè, il carattere della Religione Francescana istituita da S. Francesco; e mantenevano in sostanza l'antica forma del vestimento Francescano; cose amendue lasciate dagli odierni Conventuali, e conservate dagli odierni Osservanti. Se poi nell'uso de' fondi fruttiferi, col dominio appresso la S. Sede, diversificavansi qualche poco dagli odierni Osservanti, non per questo poteano dirsi degli odierni Conventuali; perchè i Conventuali hanno il predett' uso insieme colla proprietà in comune: anzi questa maniera di riportar sollievo da i fondi fruttiferi, avendone solamente l'uso senza veruna proprietà, non si trova neppur per ombra nell' odierna Comunità de' Conventuali, e trovasi nell' odierna Comunità degli Osservanti in alcuni suoi pochi Conventi, come si è detto nella fine del terzo libro (1). Dunque anche i vetusti Conventuali, o Religiosi, che vivevano col detto uso, appartengono più tosto agli odierni Osservanti, che agli odierni Conventuali; parlandosi di quei, che precedono all'anno 1517., in cui Lione X. separò gli antichi Conventuali dagli altri Frati Minori, e ne fece una particolare Famiglia, soggetta immediatamente a i proprj Maestri, da esser confermati da i Ministri eletti, e assunti dalla Comunità Minoritica de' PP. Osservanti.

(1) Tom. I. pag. 408.

XI. O questo sì che sembrerà strano al Ragionista, il vedersi nelle mani cangiata la carta; e laddove credeva di porre in orrore agli Osservanti la Comunità vetusta precedente all'anno 1517., col fingerla tutta *Eliana* ne' primi due secoli, e poi col predicarla parte veramente, e parte falsamente imbarazzata colle dispense dell'uso de' fondi fruttiferi, e coll'estinto Conventualesimo, spropriato affatto in particolare, e in comune, almeno per obbligazione di vita, e di professione; scorgere, che gli Apologisti degli Osservanti non si spaventano punto; ma, dato anche un passaggio a tutte le accennate cose, affermano, che del numero degli Osservanti fu anche F. Elia con tutta la sua fazione, e agli Osservanti più tosto, che agli odierni Conventuali appartiene tutto l'estinto Francescano Conventualesimo, che avanti l'anno 1517. facea piangere la Comunità dell' Ordine; ed era l'oggetto delle premure più gravi de' Principi, de' Cardinali, de' Capitoli generali, e de' Papi, che ne desideravano la totale riforma coll'abbandonamento delle rilassatezze, e delle dispense contrarie alla Regola, come si disse nel libro I. Ma pajali strano quanto si vuole; mentre la verità c'impone il non dire altramente; attesochè quegli antichi del tutto, o quasi del tutto conformaronsi, o conformar si dovettero alla vita degli odierni Osservanti; e delle dispense, che sono oggi in uso fra gli odierni Conventuali (per cui, come si disse nel secondo libro, la Regola da questi professata si costituisce di un' altra specie, diversa da quella degli altri Minori antichi, e moderni) non ne videro neppure una mezza; non essendo queste uscite in luce avanti al Concilio di Trento, in cui riceverono i Conventuali la prima dispensa di esser proprietarj in comune a somiglianza de' Monaci; e molte altre essendo state date loro dopoi, giusta quel che si è detto nel primo tomo, anche colla confessione del Ragionista, e di altri Conventuali. Temo di far entrar troppo in collera il Ragionista; che se non mi tenesse questo timore, direi, e con ragione, che anche tutta la Famiglia Conventuale co' suoi Maestri Generali, e Provinciali fino all'anno 1565., quando nel Capitolo suo generale di Firenze abbracciò la dispenza, offerita dal Sacro Concilio di Trento, di poter possedere in comune, e licenziò i Sinda-

Pecano (a). Al Ragionista per altro bastò l'aver letto nella Cronica da lui citata quelle parole: *Il primo luogo, che prese nella Provincia di Sant' Angiolo il Commissario F. Giovanni* (di Stroncone della Famiglia Osservante) *fu quello di San Salvatore di Nocera de' Saracini, e dipoi edificò i Monasterj di Campobasso, di S. Onofrio ec. Fu così tanta la povertà, e osservata in quella Provincia, che ..... le loro Chiese, e Case erano basse, e povere, fatte solo di canne, e di rami d' alberi, e terra insieme, e le tenevano per palazzi*. Queste parole, dissi, bastò di aver lette al Ragionista, per affermare, che in quel tempo la Famiglia Osservante sdegnava, e condannava le fabbriche grandi fatte di pietre, e di calcina. Fortuna che non vide il Capitolo delle Stoje, e S. Francesco co i suoi ad abitare nelle baracche; poichè avrebbe scritto, che non altrimenti dovea praticarsi ne' Capitoli generali: e fortuna che non vide i Rè in campagna negli eserciti, che forse avrebbe affermato sdegnar essi tutti le Regie, e sol volere gli amovibili padiglioni come i Rè degli Abissini: così fa chi non distingue il caso di necessità dall'uso comune fuori di tal caso. E per certo al primo loro entrare nella Provincia di Sant' Angiolo quegli Osservanti non vi trovarono Conventi di pietre: che maraviglia per tanto, se si coprirono alla meglio sotto le baracche, fintantochè non fosse loro fabbricato il Convento, e se vissero contenti di tale abitazione?

VIII. Che se nel 1419. i già detti Osservanti accettar non vollero un Convento alquanto cospicuo, fatto fabbricare per essi da Cosimo de' Medici, sarà ciò facilmente avvenuto, perchè al piccol numero de' Frati, che dovevano abitarvi di famiglia, era chiaramente superfluo, ed eccessivo. Avendolo poi accettato nel 1490., penso, che ciò accadesse non tanto per la morte di coloro, cui pareva da non accettarsi, quanto per la varietà de' tempi, ne' quali, essendo cresciuto il numero de' Frati di quella Famiglia, il Convento per l'addietro grande troppo, e superfluo, potè comparire moderato, e decente, e perciò non esser del numero di quei Conventi, *che considerata la quantità de' Frati destinati alla loro abitazione, debbano nella grandezza riputarsi eccessivi*, come sta scritto nella Clementina *Exivi de Paradiso*. Potè anche succedere, che dal 1419. al 1490. gli edificj de' Secolari si fossero talmente megliorati, che laddove prima quel Convento, rispetto a questi, sembrava troppo splendido, allora al confronto de' medesimi comparisse umile, e decente. Si aggiugne, che S. Bernardino nell' anno 1440, essendo Vicario della Famiglia, nel confermare alcune sposizioni della Regola fatte da F. Niccola d' Osimo, tolse ogni dubbio, dando una direzione sopra di ciò, per le coscienze de' Frati (b). Or proseguiamo ad ascoltare il Ragionista, che segue a narrarci quel che non piacque alla Famiglia Osservante del Trinci.

IX.

(a) *Unde fateor multa ædificia Ordinis esse monstra professionis*. B. Joannes Pechanus in exposit. Regulæ FF. Min. apud Firmamenta part. 4. fol. 114. col. 2. *Cum Pisis apud suos consodales nobile Claustrum construeretur sumptuosiori opere, quàm quod pauperes deceat, Domum implevit querelis* (B. Bartholomeus Pisanus) *tantumque egit apud Superiores, ut oportuerit opus intermitti*. Vvad. tom. 9. pag. 139. n. 9. *Discurrens itaque* (Gonsalvus Minister Generalis) *per varias Provincias, compellebat omnes ad veram Regulæ observantiam, ædificia sumptuosa diruebat &c.* Vvad. tom. 6. pag. 199. n 9.

(b) *Et quia moderatio dicti usus debet attendi secundùm qualitatem personarum, & varietatem temporum, & locorum conditiones, & alias occurrentes circumstantias, terminus super-*

IX. „ Non i Conventi nell' abitato (ei dice) ma quegli Osservanti elesſero luoghi solitarj, e romiti; e però denominaronsi nel lor principio *Fratres Eremitoriorum* (1) „. E quì ancora distinguer deesi il principio della loro separazione locale, e della buona intenzione, che ad essa spronò quegli Osservanti, da i progressi di detta Famiglia, localmente separata dagli altri Minori. Conciosiachè, desiderando quegli Osservanti di render a Dio perfettamente i loro voti, senza i disturbi, che soffrivano nella compagnia de' rilassati, e di questi essendone per lo più ne' Conventi delle Città, e de' Castelli, ritirar si dovettero ne' Conventi Solitarj, detti i *Romitorj*, da che sortirono il vocabolo di *Frati de' Romitorj*: quali Romitorj per altro furono in uso sempre per l' addietro, incominciando da' tempi di S. Francesco, come si è provato nel primo tomo (2). Imitarono essi in questa ritirata nelle Solitudini la risoluzione de' generosi Maccabei, cui non dispiacque abbandonar le Città, per osservar ne' deserti le paterne loro leggi (3). E conforme, allorchè poterono, i Maccabei tornarono ad abitar le Città; così quegli Osservanti non sempre popolarono i soli Romitorj, ma nelle Città, e ne' Castelli fissarono la loro dimora, come ci attestano tanti Conventi delle Città, e delle Terre insigni, i quali oggi sono de' Minori Osservanti, e una volta furono di quella Famiglia; e come ci fa credere la facoltà, che per se stesso, e per gli suoi seguaci ebbe F. Paoluccio dal Ministro Generale Martino Sangiorgj da Rivarola, e dal P. F. Guglielmo d' Asti Ministro della Provincia dell' Umbria, e antecedentemente dal Cardinal Pileo Legato Apostolico, e da Ferdinando Vescovo di Spoleti ec. e Vicario Apostolico, di poter fabbricare, e ricever Conventi già fabbricati nelle Città, e ne' Castelli (4). E aggiugne il Cardinal Pileo nella sua facoltà, che dalla detta Famiglia potessero esser ricevuti i Conventi, o Luoghi, *quantunque fossero Eremitici* (5): donde ne segue, che molto più potean riceversi dalla medesima i Conventi situati nell' abitato.

X. „ Non gli organi entro le Chiese, quali solennemente rifiutarono „ nell' anno 1469., decretando: *Organa nullo modo fiant in locis nostris, nec* „ *fieri permittantur* (6) „. Questo Decreto eziandio riguarda i soli Osservanti detti della Famiglia; anzi non tutti essi, ma quelli soli, ch' erano soggetti al Vicario generale Cismontano. Imperocchè una tale ordinazione fu fatta nel Capitolo generale della Famiglia Cismontana, l'anno suddetto con-

(1) VVad. ad an. 1375.

(2) Tom. 1. pag. 130. & seqq.

(3) Maccbab. 1. cap. 2.

(4) VVad. ad an. 1385. n. 4. & 5. tom. 9. ed. Rom.

(5) Ibid. n. 5.

(6) Chronol. Seraph. fol. 137.

superfluitatis, & curiositatis non potest faciliter discerni: propterea per Subditos non potest, nec debet judicari, sed per Ministros, & Custodes, vel eos, quibus ab ipsis committitur: qui de talibus super eorum conscientias debent districtè judicare; ut patet in declaratione Nicolai §. Insuper, & §. Quamquam. *Quartò, quod in locis, si sit magna superfluitas, vel curiositas, ex eis non vitiantur Fratres, nisi solùm introducentes, vel consentientes, vel si ad eorum officium pertinet, & possunt, vel quicumque alii, si commodè possent, legitimè non resistentes; & non alii, qui dictis rebus utuntur ob aliquam necessitatem, vel scandali evitationem. Et propterea Clemens V., licèt declaraverit, ædificia nimis sumptuosa non convenire statui Fratrum Minorum; tamen præcepit sub pœna excommunicationis, quod dicta Loca Fratres non relinquerent absque Sedis Apostolicæ licentia speciali. Excedens superfluitas, & curiositas non est sufficiens causa, propter quam Fratres debeant recedere a Loco, nisi fuerint de illis aliqua, propter quæ non posset Regula spiritualiter observari, secundùm declarationem Martini V., videlicet, quando loco est adnexa proprietas &c.* S. Bernardinus Senen. apud Chronol. Seraph. pag. 101. col. 1.

congregatosi nell'Isola Bisentina situata nel lago di Bolsena, dove per la terza volta fu eletto Vicario generale degli Osservanti Cismontani il B. Fra Marco de' Fantuzzi Bolognese. Anzi non fu essa generale, e assoluta, ma molto limitata; mercecchè aggiugnevasi, che non si permettessero gli organi nelle Chiese, *quando si potessa ciò fare senza scandalo*: e che venivano eccettuati i *Conventi d' Araceli, della Vigna di Venezia, di S. Francesco di Mantova, quei di Napoli, e simili Conventi principali; e che il P. Vicario generale voleva esser informato de' luoghi, ne' quali già fossero gli Organi* (1). Qual fosse il fine di questo Vicario, o di questo Capitolo in tale ordinazione, io non lo so indovinare. Mi basta per altro, che nè in tutti i Conventi Cismontani, nè in tutta la Famiglia Osservante si vietassero gli Organi, per poter dire, che non furono essi dalla Famiglia suddetta rifiutati assolutamente, e generalmente. Di più fa d' uopo riflettere, che gli odierni Osservanti non sono la suddetta Famiglia, ma sono la Comunità composta degli antichi Osservanti sempre lontani dalle dispense degli antichi Conventuali, che abbracciando la necessaria riformazione tornarono alla purità della Regola, degli Osservanti della Famiglia, e di alcune piccole Congregazioni. Or gli Osservanti della vetusta Comunità, e i Conventuali riformati non mai vietarono gli organi; e così anche l'odierna Comunità Osservante non mai gli abborrì: anzi gli usa; conformandosi in ciò alla mente del Serafico Patriarca, il quale nel terzo Capitolo della Regola comanda, che *i Cherici facciano il divino Offizio secondo l' ordine della Santa Romana Chiesa*, cui senza dubbio piace, e piacque anche ne' secoli antichi l' uso degli Organi (2), e conformandosi alla mente d' Innocenzo IV., il quale nella sua Bolla *Cum tanquam veri* dichiarò Chiese *Conventuali*, o *Collegiate* quelle de' Minori, e però degne di essere uffiziate con solennità come le altre Collegiate. E che in fatti, fino da i primi tempi dell'Ordine si usasse il suono dell' Organo nelle Chiese Francescane, si raccoglie da un mirabil fatto accaduto alla gloriosa S. Chiara; poichè stando ella inferma la notte del Santo Natale, e dolendosi di non poter essere in Coro colle altre Sorelle alle divine lodi; il Signore la consolò, facendo, che dallo stesso letto udisse tutto il Mattutino, e la Messa solenne, che celebravansi nella, benchè molto distante, Chiesa di S. Francesco, e sentisse distintamente sì il soave canto de' Frati, come il suono dell' Organo (a). Ma quando anche da tutti gli Osservanti si fossero rigettati gli Organi, potrebbe forse per questo dirsi di loro, che non fossero della vetusta Comunità? Certo che nò; essendo chiaro, che possono appartenere allo stesso Corpo anche delle persone, che abbiano qualche punto diverso di accidentale disciplina; purchè nella sostanza, o nell' essenziale si accordino colle altre parti di quel Corpo; come costa delle varie Provincie di una Comunità religiosa, de'

(1) Ibid. cit. 2.

(2) Vide Card. Bona Divin. Psalmod. cap. 17. §. 2. n. 5.

(a) *Et ecce repentè mirabilis ille concentus, qui in Ecclesia S. Francisci fiebat, sic coepit auribus intonare. Audiebat jubilum Fratrum psallentium, armonias cantantium attendebat, ipsum quoque percipiebat sonitum ORGANORUM. Obiter hic adnotaverim, non adeo ablegasse S. Franciscum, nec primaves Ordinis Patres Psalmodiam, aut cantum, imo nec usum organorum, aut aliorum musicalium instrumentorum, ut modò quidam volunt, & suis Congregationibus penitus interdicunt; neque enim contra statum sui conditionem putabant, quid quid decenter, & modestè adhibebatur ad divina laudis augmentum.* VVading. tom 3, ed. Rom. pag. 140. n. 19. & 20. ad ann. 1251. sub Ministeriatu B. Joannis de Parma.

de' varj territorj d' una sola Monarchia, e delle varie parti di una sola Cattolica Chiesa d' Iddio.

XI. Quando poi aggiugne il Ragionista, che agli Osservanti medesimi della Famiglia non piacque il ricever putti all' Ordine, dice bene; stantechè questa cosa, come riferì ad Eugenio IV. S. Giovanni da Capistrano, era uno de' fomenti della rilassatezza dell' Ordine: „ *Tre cose* (disse interrogato „ il Santo) *si hanno da levare nell' Ordine, o Beatissimo Padre, le quali* „ *cessate, si potrà fare qualche buona riforma*. La prima, che non si ricevano „ putti nell' Ordine. La seconda, che si rimuova l' uso di ricever denari, e „ le proprietà. La terza, che si levi l' ambizione de' Prelati, e degli altri „ Padri. *Il Papa confermò, che così era la verità* (1) „. Non credo pertanto, che l'aver rigettato un tale abuso possa pregiudicare agli Osservanti, conforme non pregiudica a i medesimi non aver dato ricetto agli altri abusi dell' estinto Conventualesimo.

(1) Cron. p. 3. l. 1. c. 56.

XII. Segue a dire nella pagina 248., che non piacque agli Osservanti della Famiglia „ il dormire senz' abito nelle infermità, permesso dalle Fari- „ nerie: dicendo il Capistrano: *omni tempore, sive sanitatis, sive infirmitatis* „ *dormire cum habitu, & numquam sine* „. Ancor qui si cerca il pelo nell' uovo; mentre si vuole, che il rigor della disciplina abbia da portar pregiudizio agli Osservanti, e non la rilassatezza a i Conventuali. Non è per altro vero, che il Capistrano facesse quella rigorosa ordinazione; ma è stato un punto e virgola, soppresso nel suo testo dal Ragionista, quel, che lo ha fatto parere di aver in tal guisa ordinato, come può vedersi nel capitolo secondo delle sue Costituzioni contenute nella Cronologia Serafica (2). Ma comunque vada la cosa, notar dovea il Ragionista, che ivi S. Giovanni vuol, che si espongano a chi chiedeva farsi Religioso, le obbligazioni, le austerità, e anche le buone consuetudini de' Frati Minori. Di queste buone consuetudini è quella di non lasciar l' abito neppure nelle infermità, quantunque non vi sia l' obbligo di allora tenerlo in dosso: e anche oggi non mancano tra gli Osservanti quei, che tuttavia ciò praticano, volendo morire vestiti; ogni qual volta l' ubbidienza non gli astringe a cavarselo. Abbiamo su questo punto due belli esempj, uno del Cardinale Francesco Ximenes, di cui così scrive Monsignor Flechier: „ Ritenne sempre il suo abito. E nel tempo, „ ch' era infermo a Roa, e quasi disperato da' Medici, alcuni di quelli, che „ l' assistevano, avendogli detto, che dovesse levarsi quell' abito grossolano, „ che ammortiva il suo corpo estenuato, ed abbattuto dalla sua malattia, e „ dalle sue fatiche, rispose: *Che mi consigliate voi Amici? Le genti del Mondo* „ *si fanno onor di morire nell' abito di S. Francesco, e voi volete, che io lo* „ *lasci nel morire? io, che l' ho portato tutta la mia vita?* Soggiunse, che „ *voleva morire sotto l' armi della sua milizia Spirituale, e che sperava,* „ *che Dio gli farebbe più misericordia, quando comparirebbe avanti a Lui,* „ *non come Arcivescovo, non come Governatore di Regni temporali, ma come* „ *un povero Religioso di S. Francesco* „ (3). L' altro esempio è di S. Pasquale Baylon, il quale infermatosi a morte non ebbe difficoltà in deporre l' abito Religioso, e lasciarsi metter la camicia; quantunque foss' egli professore della più stretta, e rigida Osservanza fra gli Scalzi di S. Piero d' Alcantara (4).

(2) Pag. 103. col. 2.

(3) Istor. del Card. Ximenes tom. 2. pag. 318. ed. Venet.

(4) Cron. p. 4. tom. 2. lib. 9. c. 43.

XIII.

dovute avverare in contrario, acciocchè si fosse ella conformata cogli odierni Conventuali.

II. Allegò in primo luogo un testo delle Croniche, dicendo, che nella parte 2. lib. 5. cap. 12. leggesi scritto, qualmente la Comunità dell'Ordine *venne ad allargarsi affatto, che a più potere camminava colle irregolarità, e che era giunta in stato di godere di proprio, cioè, campi, vigne, case*. Ma che la Comunità dell'Ordine venne ad allargarsi affatto, si legge de' tempi del Generalato di F. Matteo d'Acquasparta, e può intendersi di quelle speciali Provincie, in cui suscitaronsi i Zelanti della Marca, de' quali sopra si è parlato, e non già di tutta la Comunità dell'Ordine, di cui mi fa fede il Ragionista stesso, che non allargossi mai tanto, che si partisse dalla purità della Regola innanzi a i tempi del Concilio Trentino. Che poi la medesima camminasse a più potere colle irregolarità, e che fosse giunta in stato di godere di proprio, contraddice a i principj del medesimo, il quale più volte c'insegnò, che avanti al suddetto Concilio non mai fu lecito a i Francescani l'aver di proprio. Queste parole poi di Monsignor Marco, le quali si leggono nel libro 6. cap. 23. della seconda parte della sua Cronica, debbono riferirsi all'anno 1299., quando per la prima volta nell'Ordine incominciò ad entrare quest'abuso delle rendite, de' campi, delle vigne, e case: contro il quale abuso procedette il Ministro Generale Minio, come si è detto nel 1. Tomo (1), dove anche può vedersi, che le dette cose erano puri abusi, e non comuni, dicendo lo stesso Generale nella sua Statutoria, ch'erano soltanto *di alcuni luoghi dell'Ordine*; onde da lui, e dal suo successore P. Gonsalvo restarono proibiti sotto pena di scomunica, e banditi (2). Ma se furono abusi di alcuni, come può pretendere il Ragionista, che la Comunità di quei tempi fosse Conventuale? Forse le macchie di alcuni poterono tingere tutto il comune; ovverò il carattere degli odierni Conventuali sono gli abusi, ed i peccati di una Comunità, benchè Osservante in quanto all'istituto, e all'obbligazione? In tal caso, come ben vedesi, era la Francescana una Comunità, che fra i buoni Religiosi, conteneva eziandio più Frati cattivi, ma non era Conventuale; non conoscendo de' Conventuali per anche nè il nome, nè la vita, nè la professione.

(1) Pag. 267., e seq.

(2) Tom. 1. pag. 271. e seqq.

III. Lo stesso proporzionatamente vogliono significare le altre sentenze da lui allegate, se per avventura nella Cronaca in qualche luogo si leggono (poichè forse per poca diligenza nel trascrivere le citazioni, o per altro, si stenta un poc'a rintracciarle.) Conciosiachè quanto sta scritto della Comunità precedente all'anno 1430., per significare, che in essa fossero i rilassamenti contrarj alla purità della Regola, s'intende degli abusi, che regnavano in alcuni luoghi, e Frati di essa, che obbligati erano a tutta la purità della Regola. Dopo l'anno poi 1430., quando in più luoghi dell'Ordine s'insinuarono le dispense, prima per l'uso delle rendite, e poi anche delle successioni ereditarie, può intendersi anche di molti Conventi, e di molti Frati particolari, che avevano accettate quelle dispense, e poste le aveano in esecuzione, abbandonando in questa parte la purità della Regola; e ritenendo l'obbligo dell'altissima povertà anche in comune, come si è detto, con tutti gli altri precetti della Regola, e lontanissimi perciò dallo stato degli odierni Conventuali, che non si approfittano punto delle dispense concer-

nenti l'uso puro, e semplice anche in comune de' Beni temporali, e fondi fruttiferi, ma bensì vivono giusta l'indulto del Tridentino, e delle Costituzioni Urbane, avendo la proprietà in comune de' medesimi, contrattando civilmente da per se stessi i denari, deposta l'altissima povertà, e sotratti da i più caratteristici precetti della Regola Minoritica; nella qual maniera (confessandolo anche il Ragionista) niun Francescano potè lecitamente vivere avanti al Concilio di Trento.

IV. Parimente dovunque è scritto negli antichi documenti, che i Frati Osservanti separaronsi dalla Comunità, o dall'ubbidienza, e unione della Comunità, intender si dee della separazione, che si elesse la sola Osservante Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino; la quale si separò soltanto localmente dalla Comunità, in quanto abitava in Conventi particolari, dove tutti i Frati erano di quella Famiglia, ed ebbe i proprj Vicarj, a i quali era immediatamente soggetta; senza per altro dividersi dal Capo dell'Ordine, che confermavale, e della sua potestà premuniti davale i Vicarj, comandando a tutti i Frati della medesima, che in tali Vicarj conoscessero la sua stessa persona, e loro ubbidissero come a lui medesimo (1). In ordine alle altre sentenze addotte dal medesimo, mi rimetto a quel che più volte ho detto nel primo tomo, specialmente nella pagina 52., e nella pagina 237. e passo confidentemente al restante del testo del Ragionista.

(1) *Vid. tom. 1. pag. 187. & seq.*

§. III.

Si risponde agli argomenti del medesimo, che più del vero fa apparire strette le costumanze degli Osservanti, per privargli delle ragioni sopra la vetusta Comunità dell'Ordine.

I. „ MA v'è di più (segue a scrivere ivi il Ragionista) perchè se gli „ Osservanti credessero mai di aver parte nella fazione della Comu- „ nità dell'Ordine, mi dicano: qual cosa particolarmente nel lor principio „ ad essi più piacque di quella disciplina più mite sì, ma, come abbiam „ mostrato, tolerabile, e lecita della stessa Comunità „? Quì a piè fermo gli si nega il supposto, s'egli vuol supporre, che gli Osservanti abbian avuto principio dopo fondata la Comunità dell'Ordine, dicendo Lione X, che sempre vi furono *da che S. Francesco scrisse la Regola* (a). Dopoi dico, che piacque loro tutta quella disciplina più mite, ch'era secondo la Regola professata: che che fosse di alcuni, che talvolta in se stessi praticar vollero più rigori sen-

(a) *Motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine declaramus, quod ipsi Fratres de Observantia, & Reformati, veri, & indubitati Fratres S. Francisci, & ejus Regulæ observatores semper fuerint, ac divina favente gratia sint futuri, sine aliqua interruptione, seu divisione, a tempore edita Regula per B. Franciscum, usque ad præsens .... sicque in omnibus teneri .... ac dici debere decernimus, & mandamus.* Leo X. Bulla *Licèt aliàs*, in Bullar. Cherub. Bulla 26. Leonis X.

senza pregiudizio dell'unità, e che che fosse delle capricciose fazioni di alcuni Zelanti indiscreti, de' quali si è ragionato. Segue il Ragionista.

II. Non piacque loro certamente l'abito largo, e longo, perchè elessero *habitum rudem segmentitium* (1). E come parla Alessandro V. *alterius formæ habitum* (2). Ma nel primo tomo (3) si è già veduto, che nè l'uno, nè l'altro testo ha forza contro al comune degli Osservanti, procedendo il primo di un sol Convento datosi particolarmente al rigore, e l'altro di pochi Frati di 3. Provincie, che furono così calunniati: onde scopertasi la calunnia, fu rivocata la Bolla di Alessandro V., da cui, come da Bolla non rivocata, malamente trascrisse la sopraddetta calunnia il Ragionista. Segue a dire.

III. Non piacquero loro le calzette; perchè Urbano VIII. per la sua Bolla *Sacrosanctum* nell'anno 1625. disse agli Osservanti: *Cum calepodiis, vel sandaliis apertis incedere teneantur, neque quocumque alio pedum operimento, sive de panno, sive cujuscumque alterius materiæ existat*. Ma nel medesimo primo tomo (4) si è provato, che ad un tale comandamento fu sempre soggetta tutta la vetusta Comunità Francescana: onde Urbano VIII. altro non fece che rinculcare le antiche obbligazioni de' Frati Minori.

IV. Nò la camicia di lana, egli aggiugne, dicendo pure ad essi lo stesso Urbano: *Neque enim ejusdem Ordinis Professores tertia tunica, sive camisia staminea, aut interula, sive sudariis, sive quacumque alia rè uti valeant*. Questo precetto eziandio astringeva tutta la vetusta Comunità prima dell'anno 1500., come si è provato nel primo tomo (5). Seguiti pure, e dica:

V. „ Nò le Chiese, e Conventi grandi, oggi a essi lecite per la Bolla
„ *Merentur* emanata nell'anno 1512. di Lione X.; perchè nel Concilio Co-
„ stanziense condannando essi (cioè gli Osservanti) queste grandezze ne'Con-
„ ventuali, dicevano, che la povertà Francescana *inducit arctitudinem quoad*
„ *cibaria, & vestimenta, non dubium quod etiam quoad domorum, & Eccle-*
„ *siarum parvitatem* (6). E però in quel tempo *le loro Chiese, e Case erano*
„ *basse e povere, fatte solo di canne, e di rami d'alberi e terra insieme* (7). Ed
„ avendo nell'anno 1419. Cosimo de' Medici fabbricato per essi un Convento
„ alquanto cospicuo, *nullo pacto adduci potuerunt, ut admitterent* (8). Ma lo
„ ricevettero solamente nell'anno 1490. quando, dice il Wadingo: *defunctis*
„ *primævis paupertatis Zelatoribus, successerunt alii, qui parum hoc curabant.*

VI. In quanto a questo punto fermiamoci un tantino; perchè Lione X. nella Bolla *Merentur* non concedette dispensa agli Osservanti di poter avere le Chiese, ed i Conventi grandi, facendo loro lecito ciò, che pel passato era stato illecito, e vietato dalla Regola; ma dichiarò soltanto, che tali edificj non erano illeciti a i Professori della purità della Regola, come neppure i paramenti di qualchè preziosità, fatti giusta il tenore della prefata Bolla (*a*). Ond'è, che anche prima del Pontificato di Lione X. gli Osser-

(1) *VVad.* 1399. *n.*65.

(2) *Spec. Min. tract.* 3.

(3) *Pag.* 567. *e seqq.*

(4) *Pagina* 580., *e seguenti.*

(5) *Pagina* 602. *e seqq.*

(6) *Spec. Min. tract.* 3.

(7) *Cron. p.*3. *l.*2. *cap.* 28.

(8) *VVad.* 1419.

(a) *Nos igitur .... attendentes ... quod ex Domorum amplitudine, & paramentorum multiplicitate nihil magis vestris commoditatibus corporalibus adjiciatis; auctoritate Apostolica tenore præsentium declaramus, & decernimus, vos illorum tantùm esse custodes, & non possessores, & propterea absque vestræ professionis macula, aut violatione, cum deceat juxta celebritatem solemnitatum solemnioribus Officiis, & decentioribus paramentis divinam honorare Majestatem, & ipsius cultum manifestare .... uti, & potiri licitè, & liberè posse.* Leo X. Bulla *Merentur* apud Bullar. Rom. Cherub. tom. 1. pag. 406. ed. Rom. 1638.

XIII. Dopoi accusa gli stessi Osservanti di novità, perchè ad essi non piacquero le successioni ereditarie, i Legati perpetui, e i ceppi, e tronchi nelle Chiese: delle quali cose essendosi nel primo, e in questo tomo trattato diffusamente, io mi dispenserò quì dall'esaminarle, passando ad altre accuse del medesimo.

§. IV.

Si prosiegue il ribattimento degli argomenti del Ragionista simili agli antecedenti.

I. NElla pagina 248. afferma, che agli Osservanti della Famiglia non piacque „ la commutazione delle limosine d'una specie in un'altra; ordinando „ lo stesso Capistrano, *caveant, ne panem, vel vinum, vel alia mendicata .... „ pro re alia permutent* (1) „. Quì per verità il Ragionista non ha fatto altro sbaglio fuorchè nel citare il capitolo 3., leggendosi quella ordinazione di S. Giovanni da Capistrano nel fine del capitolo 6. delle sue Costituzioni (2). Del resto poi è vero, che il Santo proibì agli Osservanti del suo Vicariato, cioè, a i soli Osservanti della Famiglia Cismontana, la commutazione delle cose mendicate in altre cose, quantunque per se stessa fatta colle debite cautele (3) non sia contraria alla Regola. Non è per altro da credersi, che il Santo tal cosa proibisse; perchè a i Minori la riputasse assolutamente illecita; ma ciò fece talvolta, perchè le circostanze de' tempi, delle persone, e de' luoghi lo inducessero a vietare quel, che altrimente poteva non vietarsi. Così negli Atti degli Apostoli si vietò per qualche tempo l'animal soffogato, e il sangue (4), e nelle Costituzioni di S. Buonaventura, e nelle Farinerie si vietò a i Frati Minori l'indurre i Benefattori a ordinar per essi qualche limosina perpetua (5). Nè quello Statuto del Santo da Capistrano può pregiudicare alla Comunità degli odierni Osservanti, non solo perchè questi non sono quella sua Famiglia, ma in oltre, perchè, come più volte si è detto, un tale Statuto, o tale Costituzione non obbligava nè tutta la Famiglia, nè tutti gli Osservanti, da i quali fu composto l'odierno Corpo della Regolare Osservanza.

II. Passa oltre il Ragionista, e scrive: non piacquero agli Osservanti „ l'esazioni pecuniarie de' Generali, e Provinciali, per i comuni bisogni dell' „ Ordine; leggendosi queste riprovate sotto gravissime pene nelle loro Co- „ stituzioni Martiniane (6) „. Quì per verità il Ragionista si è servito di sottile artifizio; poichè francamente ha sentenziato, che le Costituzioni Martiniane fossero fatte per li soli Osservanti; laddove è certo, ed ho mostrato nel primo tomo (7), che furono fatte per tutta la Comunità dell'Ordine Minoritico. E laddove le predette esazioni proibite sono anche a i *Ministri* Generali, e Provinciali, egli ha taciuto il nome de' *Ministri*, per non far conoscere, che le dette leggi Martiniane obbligassero la Comunità dell'Ordine, la quale sola avea i Superiori nominati *Ministri*. Ed eccone in prova il testo delle medesime Martiniane, con cui si confermerà quanto affermai;

(1) *Chron.* 83.

(2) *Apud Chronol. Seraph. pag.* 105. *col.* 2.

(3) *Vide Matthaeuc. Schol. Paup.* p. 87. & 90.

(4) *Act.* 15.

(5) *Vide tom.* 1. *pag.* 382. & 383.

(6) *Cap.* 8. & 10.

(7) *Pagina* 300. & *seq.* 392. & *seq.*

Stabiliamo, e ordiniamo ec. Parimente il predetto Ministro Generale non possa far veruna esazione di denari nè per la conferma de' Ministri, nè per la visitazione delle Provincie, nè pel Magistero, o pel vestiario, o per le lettere degli uffizj, o de' suffragj (volgarmente dette figliuolanze,) *nè per qualunque altra occasione, o pretesto: che se altramente farà, issofatto sia privato dell' offizio suo, nè i Frati sieno più tenuti ad ubbidirgli: e se da lì in poi presumerà tener l'uffizio del Generalato, issofatto sia privato, e inabile a tutta sorta d'uffizj, e di beneficj, agli onori, e alle dignità, tanto nell' Ordine, quanto fuori dell' Ordine* (a). *Stabiliamo, e ordiniamo, che niuno Ministro, Custode, Guardiano, Lettore, o qualunque altro Frate, in qualsivoglia modo esiga cosa veruna* (si parla della visita) *sotto colore di divozione, o causa; che se farà diversamente, issofatto sia privato dell' uffizio, e i sudditi non sieno più tenuti ad ubbidirgli. E se alcuno de' Ministri presumerà di dar qualche cosa al Ministro Generale, issofatto, come sopra, sia privato dell' Offizio suo* (b). *Similmente decretiamo, e ordiniamo, che i Procuratori dell' Ordine in Curia Romana niente esigano, o presumano di estorquer da' Frati di dovunque vengano questi: che se faranno diversamente, subito sieno privati dell' uffizio loro .... Vogliamo di più, che per l' avvenire niun Prelato, o Ministro, o Maestro ardimento abbia di obbligare, o di sforzare alcun Frate dell' Ordine medesimo a qualche soluzione pecuniaria, per cagione di qualsivoglia grado scolastico, cioè, o pel Magistero, o per la Lettura, o pel Baccellierato, o per qualunque altro, sotto pena della privazione del grado, così per parte di quel ch'esige, come per parte di quello che dà* (c).

(1) Cap. 8. ap. Chronol. Seraph. pag. 94. col. 2.

(2) Cap. 10. ibid. pag. 95. col. 1.

(3) Cap. 12. ibid. pag. 97.

III. Che sia pur mille volte benedetto il Ragionista: secondo la sua Dottrina tante volte inculcata, con cui fece intendere al suo Lettore, che gli Osservanti della Famiglia non usavano il nome di *Ministro*, e ch' essi non si promovevano a i gradi Scolastici del *Magistero*, e del *Baccellierato*, avendo lette nelle Martiniane molte determinazioni da osservarsi da i Mini-

(a) *Item statuimus, & ordinamus ... Item prædictus Generalis Minister nullam exactionem pecuniariam facere possit, nec pro confirmatione Ministrorum, nec pro visitatione Provinciarum, neque pro Magisterio, aut vestiario, vel litteris Officiorum, aut Suffragiorum, aut quacumque occasione, vel colore, quæsitis: quod si secus fecerit, ipso facto suo officio sit privatus, nec teneantur Fratres ultra sibi obedire: & si exinde in posterum præsumpserit Generalatus officium tenere, ipso facto sit privatus, & inhabilis ad quæcumque officia, vel Beneficia, honores, vel dignitates tam in Ordine, quàm extra Ordinem*. Constitut. Martinianæ cap. 8. apud Chronol. Seraph. pag. 94. col. 2.

(b) *Statuimus, & ordinamus ... quòd nullus Minister, Custos, Guardianus, vel Lector, vel quicumque alius Frater quomodocumque exigat aliquid* (nempe, occasione visitationis) *devotionis colore, vel causa: quod si secus fecerit, ipso facto officio sit privatus, & subditi deinceps sibi obedire minimè teneantur. Etsi aliquid aliquis Ministrorum Generali Ministro dare præsumpserit, ipso facto, ut supra, suo officio sit privatus*. Eædem Constit. cap. 10. ibi pag. 95. col. 1.

(c) *Item statuimus, & ordinamus, quòd Procuratores Ordinis in Curia Romana nihil exigant, vel extorquere præsumant a Fratribus venientibus undecumque: quod si secus fecerint, ipso facto suo officio sint privati .... Item statuimus, quòd de cætero nullus Prælatorum, Minister, vel Magister aliquem Fratrem ejusdem Ordinis audeat astringere, vel compellere ad solutionem aliquam pecuniarum, ratione cujuscumque gradus Scholastici, videlicet, Magisterii, Lectoratus, Bacchalareatus, vel alterius cujusque, sub pœna privationis gradus, tam in exigendo, quàm in tribuendo*. Ibi, cap. XII. penès laud. Chronolog. pag. 97.

nistri, e da quelli, che o conferivano, o ricevevano i suddetti gradi Scolastici, dovea pur capire, che le dette Costituzioni obbligavano tutta la Comunità dell' Ordine, e non quei soli Osservanti. O perchè dunque pretenderle fatte pe' soli Osservanti? perchè offusca così la verità manifesta? Ed ebbero ben ragione i loro Autori di farle in tal guisa per la Comunità dell' Ordine; posciachè allora da poco tempo avea preceduto il Generalato del P. Antonio da Massa, che appunto nel 1430. con bella maniera fu fatto terminare, promovendosi quegli al Vescovado, nel qual Generalato si erano indotte molte rilassatezze (a). Ed il vetusto Conventualesimo, allora fervoroso ne' suoi abusi, avea necessità di questo freno; conciosiachè, come leggesi nello *Specchio de' Minori*, o sia *Firmamento de' tre Ordini* „ i Ministri Provinciali, „ e i Custodi attenti più all' avanzamento de' terreni averi, che de' beni „ Spirituali, sforzavansi di estorquer da' poveri Frati, comunque potuto avessero nelle loro visite, le somme di denaro. E perchè i Frati zelanti della „ purità della Regola nè potevano, nè volevano condescendere a questa „ ingordigia de' loro Superiori, si soddisfecero essi talvolta con violenza. „ Imperciocchè una volta un Ministro Provinciale della Provincia di Tours „ avendo visitato un Convento, e tassatolo per la visita di lire 15., il Guar„ diano di quel Convento scusossi umilmente, dicendo, che in buona co„ scienza non potea per la visita proccurarsi una tal somma. Partì il Mi„ nistro, e mentre questi se ne andava, un Custode, il quale accompagnava „ il detto Ministro, accostossi all' Altar maggiore, e portò via un Calice „ d' argento. E crescendo il numero de' Frati amanti della povertà, pati„ rono essi da' Ministri molti impedimenti a cagione delle predette, e di „ altre esazioni (b) „ Così l' antico Scrittore suddetto. Ma già delle rilassatezze de' primitivi, oggi affatto estinti, Conventuali si è detto assai nel primo Tomo.

(a) *Multùm relaxatus Ordinem relaxavit* (Antonius de Massa electus Generalis 1424.) *& bonis Fratribus sui status observatoribus, & zelatoribus contrarius fuit .... qui tandem Assisii fuit Generalatu privatus.* Memoriale Ordinis apud Firmamenta trium Ord. part.1. fol. 34.

Sub Antonii regimine valde elanguit Disciplina Regularis, irrepserunt varia corruptela, & reformatio ab Angelo Salvetio prædecessore inchoata penitus evanuit. VVad. ad ann.1424. n.5. & seqq.

(b) *Postmodum Ministri Provinciales, & Custodes plus terrena, quàm spiritualia augere cupientes, a dictis Fratribus pauperibus qualitercumque exactiones pecuniales in visitationibus extorquere nitebantur. Et quia prædicti pauperes, qui totaliter ab hujusmodi procuratione, & quæstu pecuniarum elongati esse cupiebant, talia videntes contra puritatem Regulæ suæ graviter accedere, & per hujusmodi, idolum cupiditatis, & avaritiæ in templo Dei induci, dictis Ministris, & Custodibus acquiescere in his non volebant; quod gratis non poterant, per violentiam facere voluerunt. Et inter cætera actum est. Cùm enim semel Minister Provincialis dictæ Provinciæ Turonensis in Conventu de Levalguidonis, Cenomanensis Diœcesis visitasset, pro visitatione hujus summam XV. librarum a Conventu diceit sibi debere. Cumque Guardianus dicti Conventus humiliter sibi responderet, Fratres Conventus dictam summam pro visitatione, vel aliis non posse salubriter procurare, ipso Ministro recedente, Custos Britanniæ, qui dictum Ministrum associabat, unum Calicem de argento de magno Altari rapuit, & asportavit. Crescente itaque Fratrum pauperum numero, tam in exactionibus hujusmodi, quàm aliis a prædictis Ministris &c. impedimenta perpessi sunt.* Speculum Minorum part.3. fol.153. a tergo col. 1. & 2.

IV. E posciachè fu da me apportato il premesso testo delle Costituzioni Martiniane, e fu detto, che obbligano esse tutta la Comunità dell' Ordine, convienmi anche dire, che se sono ivi eziandio per li bisogui de' Superiori Generali, delle Provincie, e dell'Ordine vietate l' esazioni, o estorzioni, non s'intendono per altro vietate le contribuzioni gratuite per modo di limosina; purchè si facciano, e si ricevano colle necessarie cautele: sopra di che può vedersi la Bolla *Pervigilis* (1) di Martino V. dichiarativa, e modificativa delle sopraallegate Martiniane Costituzioni.

(1) *Apud VVad. tom. 10. p.162. p.26.*

V. Ora il Ragionista mi chiama a render conto dell' Asino, e del Mulo, che in cambio del Cavallo avuto da' Conventuali, usar si possono da' Superiori degli Osservanti, fondando anche sul dorso di que' due giumenti una ragione per la primogenitura de'suoi contro alle pretensioni degli Osservanti, e scrivendo in tal guisa: Non piacque agli Osservanti „ il Cavallo alla necessità pubblica de' Superiori, e compagni, nè a quella de' graduati, la vita „ de' quali riputasi necessaria al decoro dell' Ordine; perchè Urbano VIII. „ nella sua Bolla *Militantis* permette sì la vettura, dice il Santoro Osservante (2), ma a' soli Provinciali, e Commessarj delle Provincie, non a i „ loro compagni, e molto meno agli altri Religiosi, ancorchè all' Ordine di „ decoro, *pro se tantùm, non pro sociis*. Ma neppure loro permette qualunque vettura, ma *humilis jumenti*, cioè, *asini, vel ad summum muli*; „ e nemmeno a essi la permette sempre, ma solo in articolo di particolar „ necessità, *non semper, sed in necessitatis articulo*.

(2) *Const. p.3. Stat.23.*

VI. Chi mai si sarebbe creduto, che in questa controversia fossero per entrarvi anche i cavalli, ed i giumenti? E pure tant'è. Il Ragionista trovovvi il luogo anche per quegli: così somma è la sua diligenza nel cercarne i mezzi termini, che non ha perdonato neppure a quelle bestie. Se per altro gli antichi Frati Minori secondo la Regola poteano servirsi del Cavallo ne' loro viaggi, e non solamente i Superiori, ma eziandio gli altri Religiosi; possono servirsene anche gli odierni Osservanti; non costando, che abbia avuta intenzione Urbano VIII. nella citata Bolla di far per questi una legge nuova, ma solo di rinculcar loro le antiche obbligazioni, esortandogli a voler imitare l' umiltà di Cristo: anzi allorchè nella detta Bolla incarica la coscienza de' Superiori circa il conceder le licenze di cavalcare *equitandi*; sembra, che non intenda per vietato il Cavallo. Tanto più, che secondo il Calepino la parola *jumentum* non significa solamente l' Asino, e il Mulo, ma eziandio il Cavallo, ed ogni sorta di bestie maggiori, le quali portino la soma, o tirino i cocchi ec. E se osserviamo le Scritture, troviamo, che le mule erano l'ordinaria vettura delle persone regie: e anche ne' dì nostri e Regi, e Principi si servono delle medesime per far trarre le loro magnifiche carrozze: d'onde ne segue, che per umil giumento non tanto debba considerarsi la specie, quanto l' individuo dell' animale, gli ornamenti, e cose simili. Ma quando anche Urbano VIII. avesse voluto obbligare gli Osservanti a servirsi soltanto dell' Asino, e del Mulo, non per questo si sarebbe pregiudicato alle ragioni de' medesimi; poichè i Sommi Pontefici sono Padroni di comandar come loro sembra spediente; e nel primo capitolo della Regola S. Francesco promise specialmente ubbidienza a i Sommi Pontefici; onde l' ubbidire a i comandamenti di questi non può recar pregiu-

giudizio, come ciascheduno può ben conoscere da se medesimo. In oltre la pratica ci ha insegnato, che Urbano parlò più tosto del mantenere i giumenti destinati a servir ne' viaggj a' Frati, che del puro servirsene: e volle dire, che i Provinciali, e i Commissarj delle Provincie potessero far mantenere in Convento ad uso loro un solo giumento, e non già uno per se, l'altro pel Segretario, e l'altro pel compagno. Il che par che si provi da quelle parole, con cui dice, che il detto giumento in articolo di necessità esser debba pe' soli Superiori già detti, e non per li compagni: conciosiachè non può credersi, che il detto Papa abbia voluto privare i compagni del Provinciale, o del Commissario, della libertà conceduta loro nella Regola di potere in caso di necessità prevalersi di qualche vettura ne' loro viaggi. Dunque se nega a' medesimi il servirsi del giumento, è segno, che nega il tenerlo in Convento a bella posta per loro, e non il servirsene dentro i termini della Regola. Tanto venne comandato a tutta la vetusta Comunità dell' Ordine anche negli Statuti di Giulio II., ne' quali si legge: *Perciò nelle bestie, nelle briglie, selle ec., sempre risplenda l' umiltà, e la povertà convenevole a i poveri evangelici.... Comandando di più, che i detti Frati non si ritengano ad uso particolare deputate le cavalcature dopo che se ne sono serviti, ed è terminato il negozio: eccettuati i Prelati dell' Ordine, i Ministri, i Procuratori, o Commissarj, e Visitatori dell' Ordine, e delle Sorelle nelle Provincie, i quali, durante l' officio, possano ritenersi le cavalcature necessarie, e umili ad uso di puro fatto, non contraddicendo i loro Prelati maggiori* (a).

VII. Circa i gradi Scolastici, le figliuolanze de' Conventi, i privilegj mitiganti la povertà, l'abito vile, e rappezzato, e cose simili, di nuovo qui obbiettate contro agli Osservanti dal Ragionista, si è detto a bastanza così in questo, come nel primo tomo. Che se il Ragionista pretese di escludere dalle giuste pretensioni sopra la Comunità vetusta gli Osservanti, perchè questi non accettarono alcune larghezze, abbracciate da molti Conventi della medesima, o, com'ei pretende, abbracciate da tutta la fazione Eliana; come poi non dovranno esser esclusi da ogni giusta pretensione sopra la medesima i Conventuali, che rigettarono l' antica, e comune professione solenne di S. Francesco, de' suoi compagni, di Frat' Elia, e di tutta la costui fazione, anzi di tutta la vetusta Comunità dell' Ordine, insieme co i punti più caratteristici della santa Regola, giusta le cose provate nel secondo libro (1)? Dica pure degli Osservanti, che accettarono de' rigori, e che rigettarono delle larghezze; mentre non mai potrà dire, nè disse, che abbandonassero i medesimi l'antica professione, o la Regola del P. S. Francesco, alla quale secondo tutto il suo rigore sempre si tennero, e sono obbligati. Dunque se o de' Conventuali, o degli Osservanti ha da esser l'antica Comunità dell' Ordine, di quali sarà fra questi due? Di quei, che con essa,

(1) *Vide etiam tom. 1. lib. 1. cap. 4. §. 2. n. 5., & 6.*

(a) *Ideirco in bestiis, in frenis, sellis, faleris, & aliis semper reluceat humilitas, & sancta Paupertas.... Inhibemus insuper, ne dicti Ordinis Fratres equitaturas eorum usui particulariter deputatas, vel accomodatas, ultra usum, & negotium expletum, sibi in usum particularem retineant; exceptis Prælatis Ordinis, Ministris, Procuratoribus, vel Commissariis, & Visitatoribus Ordinis, & Sororum in Provinciis, qui, durante officio, equitaturas necessarias, & humiles sibi ad usum facti retinere possint, majoribus Prælatis suis non contradicentibus*. Statuta Julii II. cap. I. particula 26., apud *Firmamenta trium Ord.* part. 3. fol. 9. a tergo col. 2.

essa, e col Patriarca tengono comune la Professione, e la Regola; o de' Conventuali, che amendue contro l'uso di essa, e del Patriarca sostanzialmente variarono? Il dubbio si decide dall' Organo.

VIII. Quando poi contro a i medesimi Osservanti obbietta i zoccoli, e il nome di Zoccolanti, sappia, che i zoccoli furono in uso prima fra i soli Osservanti della Famiglia Cismontana, e neppure fra tutti; poichè in Roma nella Chiesa di Santa Cecilia tuttavia si conservano i sandali di S. Bernardino da Siena, primo Vicario della suddetta Italiana Famiglia; e nel Convento di Verucchio in Romagna tuttavia si conservano i sandali di S. Giovanni da Capistrano, altro Vicario della medesima. Che se co i sandali andavano i Superiori, è ben da credersi, che con essi eziandio andassero molti de' Sudditi, quantunque fosse loro in libertà l'usare anche i zoccoli. Ma una tale libertà fu anche di tutta la Comunità dell' Ordine ne' tempi stessi del vetusto Conventualesimo; leggendosi nelle Costituzioni Alessandrine, fatte nell' anno 1500.: *e quelli, che così vorranno, possano lecitamente servirsi di sandali, o di ZOCCOLI* (a): *e col cappuccio in capo, e co' piè nudi, ovvero colle suole, o co' ZOCCOLI, o altre cose, che non coprano tutto il piede, se ne vadano per la Città* (b): e lo stesso Ministro Generale F. Egidio Delfini visitò a piedi, e in zoccoli le Provincie Ultramontane (c): che che sia pertanto del cognome di *Zoccolanti* (che nella Cronaca trovasi dato come ordinario lor nome agli Osservanti nella vita del P. Matteo da Basci, trattandosi dell' origine de' PP. Cappuccini nelle nuove giunte, fatte a quel che ne scrisse Monsignor Marco,) e del nome di *Scarpanti*, non sono i zoccoli un giusto mezzo termine per argomentare contro agli odierni Osservanti: tanto più che nella Regola non si prescrivono nè sandali, nè zoccoli, ma si dà la libertà di andare anche col piè nudo sulla terra. Molte altre costumanze degli Osservanti addotte dal Ragionista, per mostrare, che sieno essi d'un Instituto novello, furono cose non di obbligo, nè di professione, ma di solo fervore supererogatorio, e furono anche di pochi Frati: onde la Cronaca le racconta de' soli pochi Osservanti della Provincia di S. Angiolo diretti dal B. F. Tommaso di Firenze (1). E di questi stessi ha da intendersi quel, che colla Cronaca aggiugne il Ragionista; cioè, che gli Osservanti non andavano alle Processioni, non ricevevano obblighi per li Defunti, non ascoltavano le Confessioni de' Secolari ec. Imperciocchè (per lasciar le altre inezie) come può egli dar ad intendere, che, generalmente parlando, gli Osservanti della Famiglia non ascoltassero le Confessioni de' Secolari, se fu egli stesso colui, che scrisse nella sua pagina 175., che i detti Osservanti *venivano richiesti per Confessori da molti Principi*, e che S. Bernardino, acciocchè avessero scienza bastevole, nell' anno 1440. piantò il primo Studio Osservante, *e fu di sola Teologia Morale*? E nella pagina 200. non raccontò, che gli stessi os-

(1) Croniche part. 3. lib. 1. cap. 18.

(a) *Et soleis, vel CALEPODIIS, qui voluerint, uti poterint licitè*. Constitut. Alexandrinæ 1500. cap. 2. art. 2. apud Chronol. Seraph. pag. 152. col. 2.

(b) *Et cum Caputio capitibus coopertis, pedibusque nudis, vel cum Soleis, aut CALEPODIIS, vel aliis totum pedem non tegentibus per Civitatem incedant*. Laud Constitut. cap. 3. art. 3. ibidem pag. 155. col. 2.

(c) *Nudis semper pedibus cum SOCCULIS humiliter incedendo*. Memoriale Ord. apud *Firmamenta trium Ord.* part. 1. fol. 38. a tergo col. 1.

Osservanti, ascoltate nella scuola di S. Bernardino tante censure, *agitati da' scrupoli, che molti per essi erano stati dalle medesime malamente assoluti, ricorsero, per quietare le loro coscienze, ad Eugenio IV?* Questi assoluti da tali censure non è credibile, che fossero soli Frati.

IX. Ma che stò io a fondarmi sopra una sinistra relazione di colui, già rigettata nel sesto libro? Per convincerlo colla verità alla mano, basterà il dire, che il Cardinal Pileo in una sua lettera, scritta a F. Paoluccio Trinci, la qual comincia *Religionis zelus* (a), come Legato Apostolico, diede a Fra Paoluccio la facoltà di deputare quattro de' suoi Frati, acciocchè ascoltassero le Confessioni di tutta sorta di persone, e le assolvessero da qualunque censura incorsa per la partecipazione, e comunicazione cogli Scismatici, e con quei, che favorivano all' Antipapa, e che dispensassero gli Ecclesiastici dalle Irregolarità incorse per tali motivi. E ciò sia detto, supposto, che tali relazioni della terza parte delle Cronache sieno veramente di Monsignor Marco; mentre vi potrebbe esser qualche dubbio, attese molte alterazioni, che nella terza, e quarta parte di esse furono fatte (1), le quali talvolta diedero motivo al Sig. Dottor Langlet di scrivere: *queste Croniche sono piene di tante puerilità, che io conobbi de' Letterati, che per divertire lo spirito con qualche lettura romanzesca, non leggevano altro libro* (2). E sarebbe certamente degna fatica di qualcheduno il riconfrontarle colle Croniche legittime di Monsignor Marco, stampate la prima volta in lingua Portoghese nell' anno 1588., o almeno colla traduzione in lingua Spagnuola stampata nel 1590., o colla prima in lingua Italiana, stampata nel 1591.; e tolte via tutte le giunte inseritevi nell' edizione Veneta del 1598., e nelle altre dopoi, ristituire le dette Croniche nello stato, in cui lasciolle l' Autore, e nel credito, che prima di tali giunte, e alterazioni già possedevano; quantunque le giunte di più periodi, e di capitoli, da un accorto Lettore possano scoprirsi, per la varietà dello stile, e per la frivolezza de' pensamenti, assai diversi da quelli di Monsignor Marco.

(1) *Vedi la Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari ec. tom. 7. p. 171. e seq. dell' Ediz. Lucch. & supra tom. 1. pag. 80.*

(2) *Metod. per studiare la Storia. tom. 2. pag. 55., e 56. Venezia. 1736.*

§. V.

(a) *Nos igitur... Devotioni tuæ... quatuor Fratres duntaxat ex prædictis* (tuæ curæ commissis) *& etiam committendis, ad audiendum Confessiones Fratrum aliorum... necnon aliarum Ecclesiasticarum & Laicarum personarum.... necnon ad absolvendum personas prædictas, & alias quascumque in tenimentis Schismaticorum, & Antipapæ adhærentium cura... habitantes... Ecclesiasticas, & Sæculares... ab omnibus excommunicationum, suspensionum, & Interdicti sententiis, etiam majoribus... ac ad dispensandum cum personis Clericis prædictis super Irregularitatibus, si quam, vel quas ipsi incurrerunt, seu incurrerent* (propter participationem, & communicationem Schismaticorum, & adhærentium Antipapæ) *per te deputandi... auctoritate Apostolica, tenore præsentium concedimus facultatem.* Apud. VVad. tom. 9. ad ann. 1385. n. 5. pag. 65.

§. V.

Si dimostra esser falso, che gli Osservanti, lasciate le leggi della Comunità dell' Ordine, si governassero con leggi particolari, più austere; e che sieno d' un Istituto particolare più rigido di quello della vetusta Comunità Francescana.

I. NElla fine del suo Capitolo IX. il Ragionista dando l' ultime spinte agli argomenti vibrati per lo più contro alla sola Famiglia Osservante del Trinci, scrive: „ e però denominaronsi, e son chiamati anch' „ oggi *Frati della famiglia*, dice il Wadingo, perchè lasciate le leggi più „ miti della Comunità, si governavano con alcune loro leggi particolari più „ austere, *privatis legibus* (1), „ e perchè professavano un Istituto loro par- „ ticolare più rigido: *a peculiari Instituto peculiaris dicebatur familia* (2) „. Io per me non veggo, come l' aver assunte alcune leggi particolari più rigide di quelle, che furon fatte per tutto l' Ordine, debba escludere gli Osservanti dalla vetusta Comunità. Quì non trattasi di Regola: trattasi di puri Statuti variabili; e lo strigner le leggi non è uno sciorle, ma è più tosto un modo di maggiormente custodirle. Con tutto ciò eccomi a far vedere, che gli Osservanti della Famiglia, de' quali ci tratta, non lasciarono le leggi della vetusta Comunità dell' Ordine, e non si fecero leggi particolari più austere.

(1) 1415.
(2) *Idem* 1375. n. 44.

II. Per lo che, prima di ogni altra cosa, osservo, che la Famiglia Osservante, avvegnachè nell' anno 1368. sotto la scorta del Trinci cominciasse ad unirsi in alcuni divoti Conventini, e a separarsi soltanto localmente dagli altri Frati Minori; nondimeno prima dell' anno 1430. non leggesi, che facesse alcuna legge, o alcuno Statuto; essendo ella sempre vissuta secondo le leggi della Comunità dell' Ordine, di cui era una nobil parte, e quelle avendo tenacemente custodite ne' suoi poveri Conventini, allorchè nel restante della Comunità in più luoghi si trasgredivano esse, e nasceva furioso il vetusto Conventualesimo. Ciò chiaro si rende dal solo scorrer attentamente la *Cronologia Serafica* del P. Michelangiolo da Napoli, nella quale si contengono gli Statuti fatti dalla fondazione dell' Ordine fino all' anno 1633. così della Comunità dell' Ordine, come della sola Famiglia, e niuno se ne scorge fatto dalla suddetta Famiglia prima dell' anno 1430. Da che ne segue, che quantunque si dessero a speciali austerità, tuttavia ciò facevano per solo fervore di devozione, e non per obbligo addossatosi negli Statuti; mentre altri Statuti non aveano, che quelli della Comunità, nè altra forma d' abito fuor di quella, ch' era prescritta per tutta la Comunità.

III.

III. Nell' anno poi 1430. furono fatte le celebri Costituzioni Martiniane, le quali non erano austere, nè induttive di novità, ma soltanto rinculcavano le antiche obbligazioni, e ponevano argine a i nuovi abusi, che dentro la Comunità dell' Ordine incominciato avea il vetusto Conventualesimo a seminare (*a*). Queste Costituzioni pubblicate furono nel Capitolo generale, e accettate per tutti i Frati Minori; anzi il Ministro Generale cogli altri solennemente giurò di osservarle, e di farle osservare da tutti i suoi sudditi. Ma poscia pentitisi del fatto i Prelati della Comunità, dimandarono, e ottennero l' assoluzione dal giuramento, che anche essi fatto aveano, e lo stesso ottenne altresì il Generale; ed in oltre impetrò la modificazione dal Papa Martino V. delle presate Costituzioni, col privilegio dell' uso delle rendite, come altrove si è narrato. Ma gli Osservanti veggendo, che nelle Martiniane null' altro contenevasi di austero, fuor di quello, che nella Regola, nelle sue dichiarazioni Apostoliche, e nelle anteriori leggi di tutto l' Ordine era lor comandato; non si sottrassero dalla lettera delle medesime; anzi ne' tempi susseguenti le confermarono ne' loro Capitoli, celebrati particolarmente dalla loro Famiglia (*b*). Da che già si rende manifesto, che non la Famiglia Osservante, ma più tosto gli antichi, allora nascenti, e poi spenti Conventuali, lasciarono le leggi, che per due secoli erano state comuni nell' Ordine; e coll' introdurre vita meno austera, o più larga, introdussero novità contrarie alla vita, e alle obbligazioni di tutti i passati Francescani; laddove gli Osservanti furono tenaci custodi dell' antichità Minoritica.

IV. Nell' anno seguente, cioè, nel 1431. Eugenio IV. successore di Martino V., a petizione di S. Giovanni da Capistrano volle, che la Famiglia Osservante seguitasse a stare sotto l' immediata giurisdizione de' Ministri, come appunto stava avanti il Capitolo generalissimo (1) dell' anno 1430., cioè, avanti l' introduzione delle larghezze, e della nuova forma di vita allora conceduta; con questo però, che nel futuro Capitolo della Pentecoste facesse da per se il suo Capitolo Generale; e sette anni dopoi, cioè, nel 1438. ordinò al P. Ministro Generale F. Guglielmo di Casale, che sopra la stessa Famiglia costituisse suo Vicario S. Bernardino da Siena (2). Fu posto il

(1) *Chronol. Seraph. pag. 98. col. 1.*

(2) *Ibid. pagina 98., & 99.*

(a) *Omnia tendebant ad eliminandos, qui in Communitatem Ordinis irrepserant, abusus.* VVad. tom. 10. pag. 150. n. 6.

(b) *At pro Ordinis reformatione, de pracepto Reverendissimi Cardinalis, Constitutiones, qua Martiniana nuncupantur, (de consensu Ministrorum a Beato Fratre Joanne de Capistrano composita) coram totius Congregationis Cœtu, in elevato suggestu, per ipsum Fr. Joannem lecta, & propalata sunt. Qua quidem Constitutiones omnibus tam Conventualibus, quàm de Familia, admodum placuerunt, omnesque eas observare, se juramento vinxerunt, & prasertim Generalis Minister; sed antequam de Capitulo recederent, ad ipsarum abservantiam se juramento ligasse, eos pœnituit: quapropter a prafato juramento clam absolvi petierunt, & obtinuerunt. Fratres verò Familia ipsas acceptaverunt, & usque in prasentiarum tenent, & observant, & in omnibus ferè generalibus Capitulis confirmant; ita tamen, quod non obligent ad peccatum mortale. Expleto autem Capitulo, Generalis Minister ad Domini Papa prasentiam se contulit, & a pradicto juramento iterum a Sanctitate sua absolutionem obtinuit, prafatasque Constitutiones in multis modificavit: de qua modificatione procuravit Bullam, qua incipit* Pervigilis more Pastoris.... *Fratres verò de Observantia talia audientes, conspicientesque se a suo desiderio* (hoc est, generalis reformationis. & unionis) *defraudatos, admodum doluerunt, & paulatim a Conventualibus recedere inceperunt.* Chronol. Seraph. pag 98. col. 1.

il Santo in tale uffizio; ed in quest'anno incominciano a farsi vedere nella Cronologia Serafica gli Statuti fatti dalla Famiglia Osservante, ne' quali non si discernono alcuni rigori nuovi, ma solamente si ripongono in vista le obbligazioni, che fino a quel tempo erano comuni a i Frati Minori. Ed ecco in prova un ristretto di quanto nel dett'anno 1438. venne comandato da S. Bernardino.

V. Comprese il Santo tutte le sue leggi in una sua Lettera Pastorale riportata nella Cronologia Serafica (1), e comandò 1. Che niuno ricevuto alla Professione per Laico, se poi sia fatto Sacerdote, ascoltar possa le Confessioni de' Secolari, ma solo ascoltar possa quelle de' Frati. 2. Che niuno sia ricevuto alla Professione da Cherico, se non sappia il divino Uffizio. 3. Che niuno spurio si riceva all'Ordine. 4. Che a niun Laico si permetta l'imparare le Lettere, o l'esser promosso al Chericato. 5. Che non si entri ne' Conservatorj del terz' Ordine, se non che per confessare le Religiose in caso d'infermità. 6. Che non si ricevessero Luoghi, cioè, Romitorj, o Conventi senza sua licenza.

(1) Pagina 100.

VI. Nel 1440. spedì un' altra Lettera Pastorale, nella quale il Santo comprese alcune dichiarazioni, fatte dal P. Niccolò d'Osimo per ordine del Papa, e del Ministro Generale, e prima esaminate dallo stesso Generale, da lui, da S. Giovanni da Capistrano, e da molti altri. Quest' altra Lettera è parimente riportata nella citata Cronologia, e contiene 1. Che i Frati non son' obbligati, se non che a i precetti della Regola, espressi nella Clementina, nella Dichiarazione di Niccolò III., e nelle Costituzioni di Martino V., e che non sono tenuti all'osservanza di quel detto evangelico: *niente porterete nel viaggio*. 2. Che i medesimi Frati per cagione della loro Professione non sono tenuti ad altro uso stretto delle cose, fuorchè a quello, che nella loro Regola particolarmente si esprime, come assai è manifesto per mezzo della dichiarazione di Clemente V., e di Niccolò III.; e che secondo la Regola, e la verità, è stato conceduto a i Frati l'uso moderato delle cose necessarie per la sostentazione della vita, e per l'esecuzione degli uffizj del loro stato, eccettuato l'uso del denaro. 3. Ivi dichiarasi discretamente, qual sia quest' uso moderato delle cose, delle quali i Frari possono servirsi. 4. Che essendo ne' Conventi superfluità grandi, o curiosità negli edificj, per tali cose non si rendono viziosi i Frati, se non che quelli, che le introducono, o acconsentono loro ec. 5. Che nella Regola, nè in Convento, nè fuori di esso è vietato l'uso delle carni; quantunque non sia decente allorchè non è moderato, e discreto. 6. Che la preziosità ne' Calici, e nelle Patene di argento (purchè non sieno troppo grandi, o di troppa preziosità) non ripugna alla Regola: è anzi assai convenevole il poter aver queste cose e per ischivar l'immondezza, e per ischivar i pericoli verso il Ss. Sagramento. 7. Che nelle cose dubbiose i sudditi sieno tenuti a stare al giudizio de' loro Prelati, e ad ubbidire. Dopo proposti questi punti, il Santo chiude la sua Pastorale, comandando a tutti i Frati *soggetti alla sua cura, che debbano esser di essi contenti, nè presumano di far alcuna novità, sotto pena di scomunica ipso fatto, e di carcere* (2).

(2) Apud Chronol. Seraph. cit. pag. 100. & 101.

VII. Questi sono tutti gli Statuti, e tutte le Costituzioni, o Leggi fatte per la Famiglia Osservante ne' cinque anni, che sopra di essa fu Commis-

missario, e Vicario del Ministro Generale il glorioso S. Bernardino da Siena; e furono anche le prime, che per tal Famiglia fatte fossero particolarmente. Or mi dica il Ragionista: dove sono in esse prescritti gli abiti stretti, e crociformi, i mantelli corti, i Conventi di canne, o di legno, e loto, le Chiese anguste, le suppellettili miserabili; il non mangiar carne, il non ascoltar le Confessioni de' Secolari, l'uso poverissimo in ogni cosa, il non aver cantine, e granaj; e tutti i rigori, che sopra la Regola, praticarono S. Francesco, e i suoi primi Compagni? Ben chiaro si scorge in esse, che niuno de' suddetti rigori fu imposto; anzi proposto venne a i Frati della Famiglia una maniera discretissima di vivere secondo la Regola, e le passate leggi dell'Ordine, prevalendosi di tutte le dichiarazioni delle due famose Decretali, de' Sindaci Apostolici, de' Conventi decenti, e nell'abitato, delle cantine, e de' granaj, de' mobili preziosi dentro i proprj limiti, degli abiti convenevoli, della facoltà di ascoltar le Confessioni de' Secolari, e di ogni altra libertà Francescana, conforme fu spediente a quei tempi.

VIII. Veggiamo un po', se questi, o somiglianti rigori fossero stati prescritti alla già detta Famiglia, dopo il governo di S. Bernardino. Ebbe questi nell'anno 1443. per suo successore S. Giovanni da Capistrano, il quale nel sagro Monte dell'Alverna in dodici Capitoli fece alcune Costituzioni, copiate nella Cronologia Serafica (1): nel Prologo delle quali protestossi, che mosso dal zelo di Dio, avea pensato di manifestare a i suoi Frati alcune cose, le quali erano secondo il contenuto della Regola, acciocchè, in quanto concernono la sostanza della Regola, osservati fossero tutti i di lei precetti, sotto la medesima obbligazione, con cui obbliga la Regola stessa: e acciocchè nelle altre cose, per mezzo di esortazioni, e di caritative ammonizioni, spronato venisse l'animo de' suoi Religiosi a profitto maggiore; come può leggersi nel luogo citato. Quindi passa a proporre le sue Costituzioni del tutto uniformi alla Regola, alle dichiarazioni Apostoliche, alle Costituzioni Farinerle, e alle Martiniane, fatte per la Comunità dell'Ordine.

(1) Pag. 102. & seqq.

IX. Nel primo capitolo tratta delle elezioni de' Superiori, volendo, che secondo le leggi anteriori di tutto l'Ordine, tanto i Definitori, e gli Elettori, quanto il Vicario eletto, in presenza di tutto il Capitolo giurar debbano, secondo la forma data nelle Costituzioni Benedettine, circa il giuramento de' Ministri; imperciocchè i Vicarj, dic' egli, sono in luogo de' Ministri. Nel secondo Capitolo tratta del modo di ricevere i Secolari all'Ordine, e i Novizj alla professione; volendogli ben' informati degl' obblighi, e de' favori spirituali, che conseguono la professione Minoritica. Nel terzo dispone intorno al digiuno, e all'uso delle carni, volendo, che tutt' i digiuni de' Frati si osservassero come quelli della Quaresima: ne' giorni poi esenti dal digiuno, potessero mangiare ogni sorta di cibo, come dice la Regola. Nondimeno esorta i suoi Frati ad esser modesti, e temperati nell' uso delle carni, per ischivare lo scandalo, che potrebbe nascere dall' esser' eglino veduti nelle piazze, e ne' luoghi pubblici procurando le carni. E quando possano procurarle onestamente, vuole, che si contentino di esse mangiando una sola volta il giorno; eccettuati gl' infermi, i pellegrini, i Predicatori, e gli altri Frati, i quali quotidianamente faticano per l' utilità comune (2).

(2) Ibidem pag. 104. col. 1.

X. Se queste leggi concernenti i digiuni, e l'uso delle carni, al Ragionista sembrassero induttive di più rigori di quelli, cui obbligati erano i Francescani per le comuni antiche leggi dell'Ordine, legga le Costituzioni Farinerie, e troverà così disposto: *I digiuni della Regola si osservino in cibo Quaresimale, e l'osservanza della Quaresima s' incominci dalla Quinquagesima. Circa il mangiare le carni, sieno i Frati stretti, e temperati, e non mai ne' loro Conventi se ne cibino la sera; eccettuati gl' infermi, e i forestieri nuovamente venuti, a i quali possono darsi le carni soltanto la prima sera del giorno, in cui vennero; eccettuati ancor quelli, che venuti fossero dopo il pranzo, che avessero predicato, o lavorato tutto il giorno in opere manuali, in cerche, o per l' utilità comune; purchè non avessero mangiate le carni a pranzo* (1). Legga eziandio le Firmamenta de' tre Ordini, e troverà, *che per lo spazio quasi di cent' anni, a tempo di S. Buonaventura, e di molti altri Ministri Generali, suoi antecessori, e successori, per tutto l' Ordine si è osservato lo Statuto di non mangiar carne in alcun tempo ne' luoghi de' Frati nè a desinare, nè a cena, eccettuati soltanto gl' infermi, e i deboli. Poscia in un certo Capitolo generale, celebrato in Lione, fu aggiunta a tale Statuto la parola* de Sero; *cioè, che i Frati nè i loro luoghi non mangiassero carni la sera, eccettuati parimente i deboli, gl' infermi, e i forestieri per una sola refezione. Ma perchè dalla Regola non è vietato il mangiar le carni, giusta le dichiarazioni Apostoliche, purchè si faccia moderatamente; perciò altre, anche moderne, Costituzioni dell' Ordine, considerate maturamente le circostanze de' tempi, e delle sopravvenienti occupazioni, così in queste, come in molte altre cose, non vietate dalla Regola, minore austerità esse prescrivono, alle quali con sicurtà dee starsi* (a). Dalle quali cose apparisce, che il Santo da Capistrano il prurito non ebbe di astringere a maggiori austerità di quelle, che contenevansi nelle comuni leggi dell' Ordine, l' Osservante sua Famiglia; ma che anzi nel voler mantenere l' osservanza delle Costituzioni anteriori fu assai benigno, e discreto. Come può anche osservarsi nel Capitolo decimo delle sue già dette Costituzioni, dove comanda, che i delinquenti si puniscano con misericordia, e pietà, secondo la determinazione degli Statuti Farinerj, e Martiniani ec., permette l' uso delle cantine, e de' granaj, dove sia necessario; e molte altre cose così in questo, come ne' seguenti Capitoli si dispongono, tutte conformi agli Statuti della Comunità dell' Ordine, ivi spesso dal Santo citati, senza veruno strignimento di Leggi, e senza veruna giunta di rigore (2).

(1) *Apud Chronolog. Seraph. pag. 68. col. 2.*

(2) *Vide apud Chronolog. cit. pag. 107.*

XI.

(a) *Spacio prope centum annorum, tempore S. Bonaventura, & multorum aliorum Generalium Ministrorum ipsum pracedentium, & sequentium, per totum Ordinem servatum est Statutum, quòd Fratres nullo tempore in locis Fratrum comederent carnes, nec in prandio, nec in cœna, exceptis tantummodo infirmis, & debilibus. Postea in quodam Capitulo generali Lugduni celebrato additum est illi Constitutioni,* DE SERO, *videlicet, Fratres in suis locis de sero carnes non comederent, exceptis etiam debilibus, & infirmis, & hospitibus, pro una refectione tantummodo. Verùm quia ex Regula non prohibetur esus carnium, secundùm Apostolicas declarationes, dum tamen sit moderatus; ideo alia, & etiam moderna Ordinis Constitutiones, maturè pensatis temporum, & occupationum supervenientium occasionibus, in his, & aliis multis a Regula non prohibitis, minùs determinant, quibus securè standum est &c.* Firmamenta trium Ord. part. 1. fol. 24. a tergo col. 2.

XI. Nell' anno 1446. succedette al Santo da Capistrano il Beato Fra Giacomo Primadizzi da Bologna (1) nel governo della detta Famiglia: e sotto questo, nel Convento di Araceli, furono fatte alcune altre ordinazioni contenute nella mentovata Cronologia Serafica (2). Queste ordinazioni ancora sono conformi alle anteriori di tutto l' Ordine, a quelle di S. Bernardino, e a quelle di S. Giovanni. Leggesi in esse al numero IV. rinnovata l' ordinazione già fatta da S. Giovanni da Capistrano, per autorità, e volontà Apostolica di Eugenio IV., che niuno si riceva all' Ordine, *se prima non avrà toccato l' anno 18. della sua vita*. Leggesi al numero IX., *che debbano generalmente osservarsi le Costituzioni di Martino V., fatte nel Capitolo generale di Assisi*. E in tutti gli altri numeri si prescrive l' osservanza delle Costituzioni precedenti di tutto l' Ordine; aggiugnendosi alcune poche cose, che riguardano lo stato de' Laici, l' uso de' libri, il passaggio, cioè, il ritorno, de' Conventuali agli Osservanti, e alcune facoltà di assolvere da certi casi.

(1) *Vid. Artur. in Martirol. Franc. ad 14. Aug.*
(2) *Pag. 115. col. 1.*

XII. Nel 1461. dalla Famiglia Osservante, nel Capitolo celebrato in Osimo, fu eletto Vicario generale il B. Lodovico di Vicenza, di cui si fa degna memoria nel Martirologio Francescano a i 21. di Aprile; e allora fu fatta una compilazione degli Statuti Martiniani, e delle Costituzioni fatte fino a quel tempo in diversi Capitoli degli Osservanti della Famiglia. La compilazione comincia così: *Nel nome del Signore. Incominciano le Costituzioni di Martino V., ridotte in compendio .... è paruto a tutta la Congregazione generale .... per la comune istruzione di tutto il dover ridurre in compendio le Costituzioni di Martino V., e le altre ordinazioni della Famiglia, in quanto a quelle cose, le quali appartengono alla Famiglia: non intendendo per questo di aggiugnere, o di togliere alle Costituzioni ec.* (3). Da questo frammento di Prologo può conoscersi, che l' animo di questi Padri non era d'imporre alla Famiglia nuove austerità, ma soltanto di conservare le antiche. Perciò è, che nel primo capitolo di questo compendio risolutamente dichiarano, *che i Frati sono tenuti ad osservare fra i consigli Evangelici quelli soli, che nella loro Regola sono posti con parole significative di precetto, o di proibizione, o con parole equivalenti* alle suddette (4): e dopoi numerando vengono tutti i precetti della Regola espressi nella Clementina. Circa la Povertà eziandio niente si discostano dalle due famose Decretali, di cui altresì di quando in quando riferiscono le sentenze. Perciò è parimente, che nel medesimo Compendio *si proibisce, che nessun Frate con parola, o con fatto presuma di tentare in alcun modo la divisione dell' Ordine. E se alcuno deliberatamente contravverrà, issofatto sia scomunicato, e se nè sarà legittimamente convinto, sia carcerato* (5). Seguesi in questa compilazione a disporre intorno alle visite, e alle pene de' delinquenti, sempre a tenore delle Costituzioni antiche dell' Ordine, ivi frequentemente citate; e nel fine si legge: *questa è la fine del ristretto delle Costituzioni di Martino V.* (6).

(3) *Ibidem pag. 125. col. 1.*
(4) *Ibidem col. 2.*
(5) *Ibidem pag. 132. col. 2.*
(6) *Ibidem pag. 135. col. 2.*

XIII. Dall' anno 1461. fino a i tempi di Lione X. si trovano diverse ordinazioni fatte dagli Osservanti della Famiglia ne' loro Capitoli generali, ma di cose appartenenti al governo di alcune Provincie, o simiglianti: nel restante si conformano in tutto alle antiche della Comunità dell' Ordine, alle Martiniane, e a quelle di S. Giovanni da Capistrano; come può vedersi nella ci-

citata Cronologia. Per la Famiglia Oltramantana furon fatti gli Statuti di Barcellona l'anno 1451., tratti da quelli di S. Bonaventura, e da altri antichi dell' Ordine, come si è notato nel primo tomo (1). Nel qual Capitolo di Barcellona, non già per proprio capriccio, ma per ordine di Eugenio IV., e di Niccolò V. si mossero a fare *Statuti, per mezzo de' quali* (come i Padri Statutari dissero nel Proemio) *in pace, ed allegrezza, nella purità della Santa professione, e Regola, tolti gli stimoli delle coscienze, sicuri servir potessero al Signore* (2). E siccome per la Famiglia Cismontana gli Statuti antichi dell' Ordine, con quelli di S. Giovanni da Capistrano formavano l'intero corpo delle leggi; così per la Famiglia Ultramontana i medesimi antichi Statuti dell' Ordine, con quei di Barcellona, erano la somma delle Leggi da osservarsi: nè quegli Osservanti erano desiderosi di moltiplicare le Costituzioni; conciosiachè nel loro Capitolo generale celebrato nell' anno 1499. protestaronsi nella seguente forma: *In quanto alla disposizione, o al governo di tutta la nostra Famiglia, si facciano pochi, o nessuni Statuti; perocchè a ciascheduni dubbj si risponde con schedole. Il Rev. P. Vicario generale col pieno Capitolo esorta tutti, e ciascheduni i Frati, particolarmente i Prelati, acciocchè procurino d' osservare la nostra Santa Regola, le due Dichiarazioni Apostoliche, e gli Statuti generali di Barcellona* (3).

XIV. Quindi, senza prendermi la briga di più molestare il mio paziente Lettore colla recita degli Statuti della Famiglia, e col confronto di questi agli anteriori di tutto l' Ordine, potrà congetturarsi almeno, che i predetti Osservanti non variarono l' antica disciplina, o le antiche leggi; ma ne furono piuttosto diligentissimi custodi, nel tempo stesso, in cui da molti altri Frati Minori, fuori della Famiglia, si rigettavano, coll' abbracciare le dispense, e col partirsi dall' austerità osservata generalmente ne' passati secoli. Che se la già detta Famiglia non si adottò per legge alcune particolari austerità ne' primi anni della sua locale separazione dagli estinti Conventuali, o ne' suoi primi Statuti; atteso ciò, che regolarmente suole accadere; possiamo ben credere, che neppure se le adottassero ne' tempi seguenti (4). Donde costa, che parli al vento il Ragionista, allorchè va dicendo, qualmente *gli Osservanti, anch' oggi son chiamati Frati della Famiglia, perchè lasciate le leggi più miti della Comunità, si governavano con alcune loro leggi particolari più austere, e perchè professavano un' Istituto loro particolare, e più rigido*. Vero è, che di questa sua proposizione chiama in testimonio il Wadingo, il quale all' anno 1415. scrive, che gli Osservanti del Trinci, e di S. Bernardino dicevansi *dal particolare Istituto loro*, e, se più piace al Ragionista, anche dalle private lor leggi, una *Famiglia particolare*: ma queste cose, come si è mostrato, non possono intendersi, se non che per rapporto a i vetusti molto numerosi Conventuali: per opera de' quali alteratosi nella Comunità dell' Ordine l' antico Istituto, e le antiche leggi, la Famiglia Osservante, che l' uno, e le altre riteneva nella sua purità, potea dirsi, rispetto a i medesimi, di particolare Istituto, e di private leggi; conciosiachè le comuni antiche leggi dell' Ordine, abbandonate in più punti da' Conventuali, e riconfermate dalla Famiglia, cessato aveano di dirsi comuni; ed erano allora come leggi particolari, e come particolare Istituto della Famiglia; per quanto di questa fosse antichissimo lo Istituto, e generali state fossero le

(1) Pag. 572.

(2) *Apud Monumenta Ord. Minor. fol. 248. a tergo, & fol. 249.*

(3) *Apud Firmamentum trium Ord. ed. Ven. ann. 1513. part. 1. fol. 42. col. 2.*

(4) *Vide supra tom. 1. lib. 1. cap. 3. §. 5. n. 1. & 2. & lib. 2. cap. 2. §. 8. n. 1., & 2.*

le Costituzioni. Mi giova per altro il rammentare al mio Lettore, che non da tutta la Comunità dell'Ordine si abbracciò l'alterazione dell'Istituto, in quanto alla Povertà, e delle antiche leggi; mercecchè gli Osservanti, che anche dentro la stessa Comunità erano di numero considerabile, ritenevano l'Istituto, e le leggi nella purità de' passati Secoli; conforme accettate non aveano le dispense dell'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, caratteristiche del vetusto Conventualesimo. Perciò è, che negli Statuti Alessandrini dell'anno 1500., in cui molte cose ordinaronsi, contrarie alle antiche leggi, per accomodarsi a quei miserabili tempi, chiaramente fu detto, che in quelle cose, nelle quali coi prefati Statuti o temperata paresse la Regola, o in qualunque modo allargati sembrassero gli antichi Statuti, non s'intendevano compresi gli Osservanti, i quali intendevano di osservare la Regola, secondo le antiche leggi, e le dichiarazioni de' Sommi Pontefici, come si è mostrato nel primo tomo (1). Non è poi già vero, che anche oggi il nome giusto, e legittimo de' Minori Osservanti sia quello di *Frati della Famiglia*; conciosiachè, come si è detto nel primo tomo pagina 147., il vero presente loro nome, giusta le Bolle Pontificie, è quello di *Frati Minori di S. Francesco*, ovvero di *Frati Minori di S. Francesco della Regolare Osservanza*. Che che sia della gentilezza di alcuni, i quali non con altro nome, che di *Zoccolanti* (a), o di *Frati della Famiglia* per derisione appellargli si dilettanno.

(1) Pag. 53.

XV. E fin quì si è ragionato, per far vedere, che l'aggiuntà di nuove austerità, sopra quelle de' Minori primitivi, non esclude la Famiglia Osservante dallo stato di Frati Minori primogeniti, come pretendeva il Ragionista; poichè tali nuove supposte austerità ella non si prescrisse, contenta di mantenere le contenute nella Regola, come dichiarata dalla Santa Sede, e negli antichi Statuti dell'Ordine; come fin quì si è dimostrato. Ma se, al costui giudizio, dovea la Famiglia escludersi da tale Stato, e dirsi una novella Congregazione, qualunque volta, deposta la disciplina più mite della Comunità dell'Ordine, colle sue leggi particolari, prescritta si fosse l'osservanza totale della Regola, e in oltre anche de' rigori praticati da S. Francesco, e da i suoi primi seguaci; che sarà poi di quei Minori, i quali non solamente non praticano i rigori di S. Francesco, oltre la Regola, ma di più mutilarono ne' punti più essenziali la Regola stessa, e ottennero la rivocazione di tutte le passate leggi della Comunità dell'Ordine, colla sola eccezione de' punti favorevoli a se stessi, e de' Privilegj? Potranno questi appellarsi primogeniti Francescani, per ragion che pochissimo ritengono dell'antica comune vita Francescana; quando, secondo il Ragionista, non possono dirsi Primogeniti quei, che tutta la ritenevano, per ragion che in oltre si adottarono i rigori stessi di S. Francesco? Ogni buona Loica c'insegna il dire di nò, su quel principio, che se non si avvera un' attributo di quel soggetto, di cui più sembra doversi verificare; molto meno avverarsi.

(a) *Observantes ... de avertendo Popularium errore nunquam fuerunt soliciti; quod vel hinc magis apparere potest, quòd irrisorium a Populo cognomen (nisi & ab aliquibus Religiosis ortum habuerit, & fomentum) a lignipedio zoccolanti nunquam procurarunt sepelliendum.* Dominicus de Gubernatis *Orb. Seraph.* tom. 2. lib. 6. cap. 16. §. 4. pag. 247. col. 2.

si potrà di quell' altro, di cui men sembra doversi verificare. Se così è, Ragionista mio caro, o noi dobbiamo ammettere il Terz' Ordine (che voi con tutti ricusate,) il quale sia di mezzo fra i Conventuali, e gli Osservanti. e sia l'Ordine di primogeniti: o altrimente gli Osservanti sono i veri Primogeniti; perchè i vostri odierni Conventuali nelle loro fondamentali Costituzioni Urbane, le quali contengono la disciplina, e la professione di tutto l'odierno religiosissimo Conventualesimo, ottennero la rivocazione, e annullazione espressa di tutte le antiche Costituzioni dell' Ordine, anche delle *Farinerie*, *delle Alessandrine*, *delle Piane*, *e di tutti gli Statuti*, *e Decreti*, *anche Pontificj (eccettuate le sole cose favorevoli*, *e gli altri Privilegj)*, come può vedersi nelle medesime Costituzioni, nel frammento da me riportato in fondo alla pagina 59. del primo mio tomo; in guisa che pochissimo essi ritengono della vita de' vetusti Francescani precedenti a i tempi del Concilio di Trento, per non dire, anche de i Francesani precedenti a i tempi d' Urbano VIII.

XVI. Ed essendo così, ecco, che il nostro Ragionista fece la vittoria di pulcinella nel suo capitolo IX. delle due ideate fazioni; cioè di F. Elia, la quale fosse la stessa Comunità dell' Ordine, e non mai ne' due primi secoli, anzi prima del Concilio di Trento, si partisse dalla purità della Regola; e della fazione de' Zelanti, che dall' altra si distinguesse per aggiugnimento di rigori: e lo stesso frutto ritrasse nel citare gli Osservanti a render conto delle leggi fatte dalla Famiglia. Conciosiachè, comunque vada la cosa, non ammesso il terz' Ordine di mezzo fra gli odierni Osservanti, e i Conventuali, sempre vero è, che la Comunità vetusta, ed i zelanti sieno dell' odierno Corpo della regolare Osservanza, in cui si conservano la purità della Regola, il tenore della medesima professione, e leggi degli antichi; e non già degli odierni Conventuali, ne' quali la professione, la purità della Regola, e le leggi de' vetusti Minori andarono quasi del tutto in terra, e furono abbandonate, coll' accettare l'indulto del Tridentino, e le Costituzioni Urbane: le quali al loro recente, e diverso Istituto diedero l' ultimo, e stabile compimento (1). Laonde se qualche penna erudita sta lavorando per purgare F. Elia da molte note di vitupero, che di lui segnarono gli Scrittori, lavori pure; poichè di questa bell' opera, come anche se difendesse dalle accuse altrui tutta la fazione Eliana, tutti i cattivi Francescani, e tutti i Conventuali precedenti all' età di Lione X., obbligati a lei resteranno gli odierni PP. Minori Osservanti, per le difese fatte in favore di quelle accusate membra della loro Comunità.

(1) *Vide tom. I. pag. 58., & 59.*

Fine del Settimo Libro.

LIBRO OTTAVO.

Come l' odierna Comunità de' Minori Osservanti non è una novella Congregazione, fondata dopo la fondazione dell' Ordine Minoritico; ma è tutta la stessa antica, e primitiva Comunità dell' Ordine, istituito dal Santo Serafico Patriarca, mantenutasi nella purità de' due primi secoli Francescani, e non variatasi colle dispense contrarie alla Regola.

I.

UI' sì che bisogna ben arrotare i ferri pel cimento, non trattandosi di un punto adiaforo, il quale ceder anche si possa senza pregiudizio; ma trattandosi delle viscere stesse della causa, e dello scopo di tutta la controversia; vale a dire, di quel punto, per la conquista del quale tratiaronsi tutti gli altri antecedenti, e trattati saranno i susseguenti. Per parte mia sono tanto disposto, e apparecchiato a questa battaglia, che mi lusingo di esser già fatto padrone del Campo, e di stare al possesso della contrastata Provincia; e di non aver a far altro, se non che ribattere alcuni sforzi, e ovviare ad alcune scorrerie del Ragionista, il quale con più cavilli, e riflessioni tenta di sturbarmi da questo possesso, per subentrarvi egli co' suoi. Conciosiachè già ho provato, che il nome di *Conventuale*, contrapposto a quello di *Osservante*, non è antico, ma nasce dagli abusi, e dalle rilassatezze introdotte dopo la peste dell' anno 1348.; e perciò distrae il titolo di *Frate Minore* fa-

facendolo significare un Francescano, il quale non professi di vivere secondo l' antica forma, prescritta nella Regola di S. Francesco; laddove il nome di *Osservante* non distrae, ma caratterizza maggiormente il nome di *Frate Minore*: limitandolo a quei Francescani, che fanno professione di vivere da veri Frati Minori, e di osservare pienamente la Regola di S. Francesco secondo la mente del Santo Fondatore, secondo le dichiarazioni Apostoliche, e secondo l' uso de' primi secoli. Già feci vedere, che gli odierni PP. Conventuali non sono neppure una continuazione del vetusto Conventualesimo nato dopo la riferita peste; ma sono di un religiosissimo Sacro Istituto, ch' ebbe l' essere nel Concilio di Trento, e il compimento nel Pontificato di Urbano VIII.; ed è di specie diversa dalla Comunità dell' Ordine, e da tutte le Congregazioni Francescane, le quali videro fino ad ora la luce, o pur la veggono. Provai eziandio, che prima dell' anno 1430. nell' Ordine di S. Francesco non fuvvi dispensa veruna generale per l' uso delle rendite, o per altre cose contrarie allo stato de' precedenti Francescani, e degli odierni Minori Osservanti: onde prima di quell' anno ciaschedun Frate Minore era de' Minori Osservanti; perocchè Conventuale non è, chi non professa di vivere secondo le dispense; ed è Osservante, chi nell' unità dell' Ordine professò di vivere nella purità della Regola senza le dispense, e così volle morire.

II. Più volte poi ho affermato, e di quando in quando anche provato, che le dispense, date nell' anno 1430., e dopoi, così per l' uso delle rendite, come per l' uso delle successioni ereditarie, accettate non furono nè dalla Famiglia Osservante del Trinci, nè da tutti i Frati Minori, che nella Comunità dell' Ordine viveano immediatamente soggetti a i Ministri.: onde la Comunità stessa restò allora divisa in Frati Osservanti, e in Frati Conventuali; cioè, in Frati, che ritenevano l' antica forma della vita Francescana, e in altri, che, abbandonata quella, dati si erano alla nuova dispensata vita: e tutti i predetti Osservanti della Comunità, con parecchi riformatisi Conventuali, con tutti gli Osservanti della Famiglia, e con alcune piccole Congregazioni, che parimente viveano tenaci dell' antica povertà comandata nella Regola, sotto Lione X. composero l' odierna Comunità Minoritica, detta degli Osservanti: la quale appunto è tutta l' antica pura Comunità Francescana; perchè in essa restarono tutti i membri puri, e seguaci dell' antica forma, i quali nella Comunità Francescana trovaronsi ne' tempi di Lione X.; e tolti da essa i Conventuali tenaci della nuova vita secondo le dispense, alla medesima aggiunti furono a formare anche localmente un sol Corpo, e un sol' Ovile, tutti gli Osservanti della Famiglia, con alcune piccole Congregazioni. Quel che può desiderarsi in prova maggiore di questi punti, sarà fatto di proposito a suo luogo nel presente libro. Tralascio gli antichi gradi Scolastici, l' abito, e l' esteriore divisa, e disciplina degli antichi Francescani, che conservansi dagli odierni Osservanti: e tralascio tutt' altro, che potrei ripetere in prova del premesso assunto; bastandomi quanto di passaggio rammentai, per conchiuderlo contro al Ragionista, e ad altri di simili sentimenti. E' dunque l' odierna Comunità de' Minori Osservanti una continuazione di tutta la vetusta Comunità Minoritica, da S. Francesco fondata, la quale nell' anno 1517. trovavasi nella medesima purità di Regola,

e nel

e nel medesimo tenore di professione, e di obbligazione, in cui era stata lasciata dal suo Santo Patriarca; perocchè quei Francescani, i quali, coll' abbracciar le dispense, allontanati si erano dal predetto stato, furono da Lione X. adunati in un Corpo a parte, come più volte s' è detto, ed esclusi per sempre dal Ministeriato dell' Ordine; quantunque i loro Maestri dovesser esser confermati da i Ministri della già detta Comunità, seguace del puro senso della Regola, secondo le Dichiarazioni Apostoliche, e conservatrice della vita, e della disciplina de' primi due secoli.

III. Per difendere quest' assunto, per ora bastevolmente conchiuso, dividerò al solito il mio libro in capitoli, e questi in paragrafi, escludendo gli argomenti del Ragionista fatti in varj capitoli del suo volume, e provando maggiormente ciò, che potrà desiderar prove maggiori. Mi occuperò specialmente in far palesi due ragioni, per le quali l' odierna Comunità de' Minori Osservanti si unisce, anzi è la stessa colla pura vetusta Comunità Minoritica fondata da S. Francesco, e precedente all' anno 1430., quando fu data la prima dispensa, per chiunque l' avesse voluta accettare. La prima ragione, saranno gli Osservanti detti della Famiglia: la seconda, gli Osservanti detti della Regolare Osservanza, e Ubbidienza sotto i Ministri, co i Conventuali vetusti, che già nell' anno 1517. nelle loro stesse antiche Provincie, e Custodie, e sotto i medesimi superiori della Comunità, senza far passaggio alla Famiglia, riformati si erano, e ridotti alla purità della Regola indispensata. Tutti questi restarono a comporre l' odierna Comunità degli Osservanti, accresciuti di numero da certi pochi altri seguaci della purità della Regola, cioè, dagli Amadei, da' Clareni, e da quelli del Santo Vangelo, detti anche gli Scalzi, e del Cappuccio; e ciò in virtù della Bolla *Ite & vos* di Lione X., data nell' anno suddetto, e appellata perciò *Bolla d'Unione*, come quella, che in un sol Corpo unì tutti i Frati Minori, tenaci della purità de' due primi secoli Francescani. Appresso risponderò alle opposizioni del Ragionista, e in fine confermerò tutto l' argomento del Libro con una parità fra gli odierni Osservanti dell' Ordine de' Minori, e gli odierni PP. dell' Ordine de' Predicatori.

CAP. I.

Come la Comunità degli odierni Minori Osservanti è la stessa vetusta Comunità de' Frati Minori, continuata per ragione degli antichi Osservanti, detti della Famiglia, *i quali restarono tutti compresi nella medesima sotto Lione X.*

I. POTRA' sembrare a qualcheduno, che nel presente Capitolo voglia gittar proposizioni, che facciano a calci colle antecedenti; perocchè spesso, seguendo le frasi del Ragionista, e di altri Scrittori, usurpai, come due contrapposte cose, la *Comunità dell' Ordine*, e la *Famiglia Osservante* del Trinci, di S. Bernardino, e di altri Santi. Ma non sono io per contraddirmi altrimenti; conciosiachè, per *Comunità dell' Ordine* può intendersi e tutta la moltitudine de' Francescani, che stavano immediatamente, o mediatamente soggetti al Ministro Generale di tutto l' Ordine; e quella sola moltitudine de' medesimi, la quale stava immediatamente sottoposta a i Ministri delle Provincie, e dell' Ordine. Se la Comunità dell' Ordine si considera in questo secondo senso, come io la considerai pel passato, per conformarmi all' altrui linguaggio, e per non confondere le varie quistioni, la Famiglia fu una cosa diversa dalla Comunità dell' Ordine; mercecchè, oltre l' aver Conventi distinti da quelli degli altri Frati Minori, così Osservanti, come del vetusto Conventualesimo, ebbe di più i proprj Vicarj tanto Generali, quanto Provinciali, da' quali coll' autorità, comunicata loro da' Ministri delle Provincie, e di tutto l' Ordine, era ella immediatamente governata. Se poi la Comunità dell' Ordine si considera nel primo senso; cioè, per tutta la moltitudine de' Francescani professori della medesima Regola, e soggetti immediatamente, o mediatamente al Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Frati Minori; in tal senso la *Famiglia* non dee contrapporsi alla *Comunità* dell' Ordine Serafico; mentre ancor ella stava unita, e sottoposta a i Ministri della Comunità, a i quali ubbidiva nell' ubbidire a i loro Vicarj; anzi ubbidiva loro anche immediatamente, allorchè i Ministri confermavano i loro Vicarj, e comandavano a i Frati della Famiglia, che ubbidissero a i detti Vicarj, come se i loro comandi uscissero da i Ministri medesimi: e per questo, come anche per l' antica comune professione, e disciplina sempre conservata, la Famiglia suddetta era una parte nobilissima della medesima Comunità dell' Ordine. Ed ecco conciliato quel, che ho detto con quello, che sono per dire.

II. Or me ne vengo a mostrar di proposito, e a difendere contro al Ragionista, che questa Famiglia Osservante, inclusa nell' odierna Comunità Minoritica, detta degli Osservanti, è una delle cagioni, per cui la prefata Comunità dir si dee la stessa vetusta Comunità de' Frati Minori continuata ne'

ne' dì nostri. E perchè al Ragionista per tre argomenti sembra insussistente la mia pretensione; perciò verrò io a fermarla in più Paragrafi opposti a i medesimi. Ne' quali farò vedere, che gli Osservanti della Famiglia nè sono usciti, nè hanno avuto l'essere da i Conventuali; ma più tosto i Conventuali hanno avuto l'essere dagli Osservanti: che i detti Osservanti non mai si separarono dall' unità dell' Ordine, o sia dalla Comunità fondata da San Francesco, nè fecero scisma: e che di essi, rispetto all' antica mentovata Comunità, non dee dirsi lo stesso, che dicesi della Congregazione de' PP. Cappuccini, rispetto alla Comunità degli odierni Osservanti. Se tanto io difendo, ho sciolti gli argomenti, a i quali fa frequente ricorso il Ragionista, per deprimer la Causa degli Osservanti. Facciamone l'esperienza.

§. I.

Gli Osservanti, detti della Famiglia, *nè sono usciti, nè hanno avuto l' essere da i Conventuali; ma più tosto i Conventuali uscirono, ed ebbero l' essere da' Frati Minori, che poteano dirsi degli Osservanti.*

I. COme vedesi, non si ha quì da discorrere degli Odierni PP. Conventuali, poichè questi sono di nascita assai posteriori alla fine della suddetta Famiglia, la quale cessò quando nell' anno 1517. restò incorporata totalmente nell' odierna Comunità degli Osservanti., e non ebbe più nè Conventi, nè Superiori immediati, distinti da quelli degli altri Osservanti. Si ha dunque a parlare de' Conventuali precedenti all' anno suddetto, i quali, come si è detto, più propriamente appartengono agli odierni Osservanti, che all' odierno Conventualesimo, che fa professione d'un Istituto di specie diversa dall' Istituto de' Conventuali antichi. E perciò quando anche i prefati Osservanti avessero avuto l' essere da quei Conventuali, oggi terminati affatto, questo nulla gioverebbe alla Causa della presente religiosissima Comunità de' PP. Conventuali. Ma neppure da i Conventuali vetusti ebbero eglino l' esser loro. Posciachè de' Conventuali non si ascolta neppure il nome avanti l' anno 1400., come provai nel primo tomo: e gli Osservanti sotto il Trinci cominciarono a ritirarsi in Conventini poveri, e divoti nell' anno 1368., come più volte insegnò anche il Ragionista.

II In oltre rammento, che il nome di *Frate Conventuale* può considerarsi e come imposto dal volgo, per significare un Frate di vita non buona; nel qual senso non fa a proposito nel caso nostro: e come nome originato da onesti principj, e significativo di qualche moltitudine di Frati, che in qualche cosa lecitamente si distinguessero dalla moltitudine Osservante. Così è veramente a proposito: ma non avendo origine se non che da' Privilegi rilassativi dell' antica povertà Francescana; quindi è, che i Conventuali presi

presi in questo tempo non incominciarono prima che all' Ordine offeriti, o conceduti fossero tali Privilegj. E però il Ragionista qualche volta confessando questa verità, scrisse, che i Conventuali sono *d' una Religione nata, e cresciuta fra i privilegj*, che spogliati de' Privilegj i vetusti Conventuali *in un tratto sarebbero tutti divenuti Osservanti* (1), e cose simili. Ma i Privilegj rilassativi della povertà de' vetusti Frati Minori, contenuta nella Regola, e nelle due Decretali *Exiit*, e *Exivi*, non sono più antichi dell' anno 1430., come ho provato di proposito nel terzo, e nel quarto libro del mio primo tomo: e avanti l' anno 1430. la Famiglia Osservante era già numerosa di moltissimi Alunni: dunque non può questa aver avuto l' essere da' vetusti Conventuali.

(1) Pag. 401.

III. O da chi dunque ebbe l' essere? mi si dirà. Rispondo, che secondo l' Istituto suo ebbe l' essere dal Patriarca S. Francesco, di cui non alterò la Regola, nè variò le leggi dell' Ordine: ma secondo la maniera speciale, che tenne, per conservarsi nell' osservanza della Regola, e delle prefate leggi dell' Ordine, per la qual maniera dicevasi una speciale Famiglia, ebbe l' essere dal Ministro Generale, e da quello della Provincia dell' Umbria: i quali accordarono al B. F. Paoluccio il ritirarsi con chi avesse voluto seguirlo, nel Conventino di Brogliano, ad osservare perfettamente senza disturbi le obbligazioni della vita Minoritica, la quale in molti luoghi cominciavasi a trasgredire, a cagione de' danni della peste. Ebbe ella dopoi il suo compimento per opera di S. Bernardino da Siena, di S. Giovanni da Capistrano, e di altri, che maggiormente stabilirono la maniera, in cui quella moltitudine di Osservanti, senza rompere l' unità dell' Ordine, potesse quietamente osservare l' antico Istituto, e le passate comuni leggi de' Frati Minori.

IV. E quelli, dalla compagnia de' quali volle ritirarsi il Trinci co' suoi Osservanti, perchè disturbati non fossero nell' osservanza della Regola, e comuni leggi Francescane, chi erano eglino, se non che i Conventuali amanti di più mite disciplina, e che volevano vivere secondo i privilegj ricusati da F. Paoluccio Trinci, e da' suoi seguaci? Rispondo: coloro erano Frati Minori, i quali, avvegnachè non fossero detti *Osservanti*, nondimeno erano di professione, d' Istituto, e di obbligazione *Osservanti*: e tanto poteano dirsi *Conventuali*, quanto potrebbe appellarsi Conventuale un Frate Osservante, o Cappuccino, che incominciasse a deviare dalle regole, e dalle leggi del proprio Istituto. Imperciocchè nell' anno 1368, non essendovi per anche verun privilegio dispensativo, qualunque libertà presasi da i Frati Minori, per discostarsi dalla purità della Regola, e dalle comuni leggi, cioè, dalla vita de' Minori Osservanti, era un puro, e semplice abuso, incapace perciò di formare stato. Volle dunque F. Paoluccio co' suoi seguaci, ritirandosi ne' Conventini, fuggire la compagnia, e i disturbi di quei Frati Minori di professione, e di obbligazione Osservanti: i quali dopo la riferita peste fatti molli, e delicati, cominciarono a rilassarsi, e a far la via al vetusto Conventualesimo, e che poi, se abbracciarono la prima dispensa dell' anno 1430., furono i primi eroi del predetto estinto Conventualesimo, in quanto questo distinguesi dall' Osservanza, non per obbrobrio di licenziosa biasimevole rilassatezza, ma per qualche punto di più mite maniera di vivere, lecita per qualche dispensa.

V.

V. Quindi apparisce lo sbaglio del Ragionista, di alcuni Scrittori, e anche di alcuni letterati del secolo, i quali si credono, che nel tempo, in cui Fra Paoluccio ritirossi a Brogliano prima dell'anno 1430., i Frati Minori della Comunità dell'Ordine fossero veramente Conventuali, e perciò il B. F. Paoluccio sia stato prima Conventuale, e fra i Conventuali; e poi Osservante. La qual cosa, come ho provato, è certamente uno sbaglio; perchè prima dell'anno 1430. nell'Ordine non v'era cosa veruna da poter costituire il Conventualesimo, non facendosi uno stato Religioso dalle illecite rilassatezze. Onde se il detto F. Paoluccio prima dell'anno 1368. stava in Coro, in Refettorio, in Dormitorio e ne' Conventi della Comunità dell'Ordine indifferentemente, di quì può seguirne soltanto, che convivesse co i Frati rilassati in qualche buona parte, ma non già, che convivesse co i Conventuali, de' quali non per anche avea ricevuto principio il vero legittimo stato: che che si dica il Ragionista nella pagina 51., cui sempre resta da provare, che in tal tempo vi fossero i Conventuali, se questi, secondo lui, sono una Religione *nata, e cresciuta tra i privilegj*; per lo stato de' quali i privilegj circa i beni temporali sono tanto essenziali, che, com'ei confessa, se la moltitudine de' Conventuali esistente in tempo di Lione X. gli avesse, come persuadeva il Papa, rinunziati, *tutta ad un tratto diventata sarebbe Osservante* (1).

(1) Pag. 401.

VI. Ma tanti Scrittori, che scrivono, qualmente gli Osservanti sono usciti da' Conventuali, si saranno eglino ingannati? Rispondo: Chi sono questi tanti Scrittori? Gli ha ben trovati il Ragionista, e gli allega nella pagina 265. 51., e altrove: sono il Tamburino, il Firmino, Guadalassara, il Sorbo, il Boverio, il Rodriquez, Marco di Lisbona, il Wadingo, e il Sospitello, e altri, se vuole. Questi per altro sono Scrittori in buona parte sospetti, parte ingannati, e parte non ben intesi nelle loro sentenze. Sospetti son quelli, che tratti dall'amor parziale, anche in altre cose vollero colle loro sentenze deprimere gli Osservanti, per favorire a i Conventuali. Ingannati sono coloro, i quali hanno fatto più caso di trascrivere gli altrui scritti, e specialmente del P. Ridolfi da Tossignano, che di cercar la verità. Di queste due classi di Scrittori non mi trattengo a parlare più lungamente, nè a recitare i nomi di quelli, che ad esse appartengono, avendone assai ragionato in più volte nel primo tomo. Non bene intesi nelle loro sentenze sono quelli, che affermano, qualmente gli Osservanti della Famiglia, ritirandosi ne' Conventi, *lasciarono la Comunità dell'Ordine, che generalmente viveva con molta libertà*, come si ha nella Cronaca (2): nel qual testo non dicesi, che lasciassero eglino i Conventuali, ma bensì la Comunità de' rilassati: e ciò dee intendersi della maniera, in cui la lasciarono; cioè, senza variar leggi, nè Istituto, nè altro, ma col solo ritirarsi in Conventi, dove non abitavano rilassati, ed ivi, a differenza di molti Conventi abitati da i rilassati, osservar esattamente le obbligazioni del vero Frate Minore. Di questa medesima classe è anche il Wadingo, e altri, i quali scrivendo, che da' Conventuali ritiraronsi i Frati della Famiglia, parlano de' tempi posteriori all'anno 1430., e al nato Conventualesimo, ne' quali tempi gli Osservanti della Famiglia maggiormente si ritirarono dalla moltitudine degli altri Frati, che aveano in gran parte accettata la dispensa

(2) p. 3. l. 1. c. 4.

prov-

provvisionale di Martino V., e la modificazione delle antiche leggi. Onde da questo non provasi, che lo stato del vetusto Conventualesimo sia più antico dell' anno 1430, e che il B. F. Paoluccio Trinci co i suoi seguaci nell' anno 1368., deposto lo stato de' Conventuali, si facessero Osservanti, e che gli Osservanti usciti sieno da' Conventuali come un ramo dal tronco, giusta il dir del Ragionista in più luoghi (1). Fin qui dissi per difender la verità; mentre quand' anche gli Osservanti fossero usciti dagli antichi Conventuali, non per questo sarebbero usciti dall' odierno Istituto Conventuale, per le ragioni dette più volte.

(1) Pag. 50. 51.

VII. Ora mutiamo discorso. Mi dica il Ragionista, se F. Paoluccio, e i suoi primi seguaci, avanti di esser Osservanti, fossero stati del numero degli antichi Conventuali, già ne seguirebbe da questo, che i Minori Osservanti fossero usciti, e avessero avuto l' essere da i Conventuali: non è vero? Dunque se la cosa va al contrario, e i primi Conventuali, avanti di esser Conventuali, furono degli antichi Minori Osservanti, (i quali dicevansi semplicemente *Frati Minori*, per non esservi allora Conventualesimo, da cui distinguersi, mediante l' espressione del vocabolo *Osservanti*) non dovrà da ciò seguitare, che i Conventuali hanno avuto l' essere dagli Osservanti? Dovrà seguitarne senza fallo; altramente nella materia, e nella forma peccherebbero gli argomenti del Ragionista. Ma se così è, già già con bocca sicura può trarsi per conseguenza, che i Conventuali hanno avuto l' essere dagli Osservanti. Conciosiachè il Frate Minore, il quale nell' unità dell' Ordine istituito da S. Francesco, e sotto l' ubbidienza de' Successori del Padre S. Francesco, vive obbligato a tutto il rigore della Regola Minoritica, e non ha dispense, nè privilegj alcuni, che l' esentino da veruna austerità contenuta nella Regola, è un vero Frate dell' Osservanza; niente altro intendendosi per *Frate Osservante* distinto dal *Conventuale*, che quegli, il quale nella sopraddetta maniera fa professione di vivere senza privilegj, nella piena osservanza della Regola; e confessandosi anche dal Ragionista sopracitato, che se i vetusti Conventuali avessero rinunziati i privilegj, che aveano circa l' uso de' beni temporali, sarebbero tutti in un tratto divenrati Osservanti.

VIII. Ciò presupposto, vengo a fare al Ragionista un' altra interrogazione: crede egli, che i privilegj dispensativi di qualche austerità di Regola Minoritica, e specialmente circa l' uso de' beni temporali, abbiano avuto principio nella stessa fondazione dell' Ordine Minoritico; ovvero crede, che l' Ordine sia stato fondato, e abbiano vivuto per qualche certo tempo tutti i Frati Minori senza veruna dispenza, sotto tutta l' austerità della Regola, e poi nell' Ordine abbiano incominciato ad entrare le suddette dispense? Che le dispense sieno contemporanee alla fondazione dell' Ordine de' Frati Minori, nè il Ragionista, nè verun altro ha per anche avuto ardimento di affermarlo; non trovandosene alcuna conceduta o da Innocenzo III., o da Onorio III., che approvarono l' Ordine, ma tutte vantandosi concedute da i Sommi Pontefici successori di questi due. Resta dunque da dirsi, che i Frati Minori, tutti quanti erano, prima vissero come gli odierni Osservanti, senza veruna dispensa, per cui sottratti fossero da qualche obbligazione della Regola, e poi ebbero alcune dispense; e quei, che le accet-

ta-

tarono, e ne fecero uso, furono detti i *Conventuali*; laddove gli altri, che le ricusarono, rimasero come per l' avanti. Da che resta conchiuso, che i primi Conventuali furono prima Frati Minori senza dispense, e poi colle dispense; dunque furono essi prima di professione Osservanti, e poi di Osservanti, coll' accettar le dispense, o vogliamo dire, la disciplina più mite, si fecero Conventuali. Ed ecco, che i Conventuali hanno avuto l' essere dagli Osservanti; per quanto vale la forma stessa degli argomenti del Ragionista. E poichè, come ho mostrato nel terzo, e nel quarto libro del primo tomo, non si può trovare privilegio alcuno dispensativo, il quale a i Frati Minori generalmente, e non a qualche solo Convento, o Religioso, sia stato offerito, o conceduto avanti l' anno 1430.; quindi è, che i Conventuali (presi in senso onesto, che formi stato, e non già semplicemente per Frati cattivi) ebbero l' essere dagli Osservanti non prima dell' anno 1430., quando da alcuni Conventi di più Provincie fu accettato il privilegio provvisionale *Ad statum Ordinis &c.* offerito da Martino V., circa l' uso delle rendite. Allora fu, che i Francescani accettatori di tal privilegio, o dispensa, si fecero Conventuali, e furono i primi del Conventualesimo, preso in senso onesto; e quei, che non l' accettarono, rimasero Osservanti, come per l' addietro erano essi, e tutto l' Ordine.

IX. Questa, o voglia, o non voglia il Ragionista, è la vera idea, che dar si dee circa gli avvenimenti de' Francescani, e circa la controversia presente. Che se da questa rimane provato, qualmente i Conventuali hanno avuta origine dagli Osservanti; non si sforzi veruno di persuadere il contrario agl' imperiti della Storia, e dello stato de' Francescani. Una sola cosa potrebbe quì dire il Ragionista, ed è, che il Capo, e il Corpo tutto dell' Ordine accettò il privilegio di Martino V., e perciò tutto l' Ordine allora diventò Conventuale. Ma questo è falso; mentre, come ho più volte detto, e proverò di proposito in questo libro, Martino V. offerì il privilegio a chi lo voleva, e lasciò in libertà de' Frati l' accettarlo, o il ricusarlo; dond' è, che alcuni l' accettarono, e altri il ricusarono, seguitando a vivere nella purità della Regola, e delle passate comuni leggi, come per l' addietro, senza far uso di veruna dispensa: e questi non furono solamente quei, che si dicevano gli Osservanti della Famiglia; ma furono molti di più Conventi, e Provincie anche della Comunità dell' Ordine, i quali sotto i proprj Ministri, e Custodi ritennero la vita degli Osservanti, rigettando le dispense: il che, come promisi, proverò anche di proposito fra poco tempo.

X. Un' altra cosa contro agli Osservanti scrisse su questo proposito il Ragionista (1), ed è, che secondo S. Agostino (2) i Massimianisti potean conoscersi come nati da' Donatisti, perchè i Donatisti erano in tutti i luoghi, ne' quali erano i Massimianisti, e questi non erano dovunque si trovavano Donatisti, se non che qualcheduno in pellegrinaggio. Se così è, (soggiugne), dunque, poichè degli Osservanti, ne' tempi vicini a F. Paolo Trinci, dovunque trovavansi i Conventi vi era l' Ordine primo de' Minori, e non dovunque erano i Conventi, degli altri Minori, erano parimente quelli dell' Osservante Famiglia, essendosi veduta questa molto meno diffusa del restante dell' Ordine; dunque derivò essa dall' Ordine primitivo, cioè, da i Conventuali, allora diffusi per tutto il Mondo Cattolico.

(1) Pag. 166.
(2) Lib. 4. contra Cresc. cap. 60.

XI. Io non niego, che la Famiglia Osservante (secondo la particolar economia, con cui si mantenne dentro l'osservanza della Regola, e delle passate leggi dell'Ordine; cioè, secondo la forma del governo, e la separazione locale dagli altri Frati Minori) abbia avuto principio; poichè quella forma, e quella separazione non sempre vi fu. Ma nego costantemente, che abbia avuto principio da' Conventuali. E la ragione è quella, che dissi; cioè, perchè quella Famiglia ebbe principio prima dell'anno 1430., e così prima che vi fosse il Conventualesimo, preso in senso onesto, da formare uno stato di persone Religiose. Ogni principio dunque, il qual' ella ebbe, fu dall' Ordine primitivo de' Minori non dispensati; e per mantenere appunto in se stessa nella sua purità lo stato dell' Ordine primitivo, ella nacque; non dividendosi dall' albero dell' Ordine suddetto, nè cessando di appartenere all' Ordine primitivo coloro, che alla detta Famiglia si ascrivevano, senza ribellarsi dall' Ordine primitivo, anzi per più quietamente mantenere di quest' Ordine lo stato.

XII. Se poi vuol dire il Ragionista, che nacque da' Conventuali, perchè nato dopoi il Conventualesimo, in poco tempo si vide più diffuso della suddetta Famiglia: egli dice male; imperciocchè non può esser prima la figlia del Padre suo, per quanto più si stenda l' uno dell' altra; e la Famiglia nel senso, in cui ebbe principio dopo la fondazione dell' Ordine, fu prima del Conventualesimo. Comunque poi conchiudesse l' argomento di S. Agostino ne' libri contra Cresconio, non voglio star a cercarlo. Il vero è, che possono trovarsi due sorte di popoli, mescolate l' una coll' altra, e una più numerosa, e più diffusa dell' altra, senza che una abbia avuta origine dall' altra, e senza che la meno diffusa nata sia dalla più diffusa; anzi anche con questo, che la meno diffusa sia il tronco, donde ebbe origine la più sparta, e numerosa. Non mi sto a diffondere in esempj, essendo da per se chiarissima la cosa, e non portando seco veruna ripugnanza; mentre può benissimo un ramo uscito dal tronco farsi un albero maggiore del tronco; ed una Riforma, o Congregazione uscita dall' Ordine primitivo, può senza fallo diffondersi più dell' Ordine primitivo. E ciò dee confessarsi anche dal Ragionista, il quale pretende, che i Minori Osservanti sieno di una Riforma nata da' suoi Conventuali, e nondimeno giustamente concede, che gli Osservanti son' oggi più numerosi, e più diffusi de' Conventuali: giustamente, io dissi, lo concede; posciachè gli Osservanti hanno Conventi in tutte le Provincie, ovunque gli hanno i Conventuali; e poi gli hanno nell' America, e in molti altri luoghi, dove nè sono, nè mai furono i Conventuali, se non che in pellegrinaggio. D' onde resta chiaro, che l'argomento di S. Agostino, se fosse applicabile a queste nostre materie, potrebbe tanto ben giovare per la causa degli odierni Osservanti, quanto il Ragionista pretende, che giovi pel vetusto Conventualesimo: tanto più che Sant' Agostino citato non parlava della setta de' Massimianisti per rapporto alla diffusione, che avuta avea per l' addietro soltanto; ma parlava di essa per rapporto alla diffusione, che avea nel tempo suo: e veggendola molto minore di quella de' Donatisti, ed ivi disseccata, e rimasta, dove si separò dal tronco; accorda, che il tronco fosse il Donatismo, e il ramo, scismaticamente staccatosi dal suo tronco, fosse il Massimianismo: per indi inferirne, che similmente la par-

parte di Donato era un ramo scismaticamente divisosi dalla Chiesa di Cristo; poichè ivi nell' Africa rimasta era secca, e senza diffondersi altrove; quando la Chiesa di Cristo diffonder si dovea per tutto 'l Mondo, come in fatti anche allora diffondeasi la Chiesa Cattolica, e dava segni di doversi anche maggiormente diffondere, giusta gli oracoli divini.

XIII. Se questa forma di argomentare volessi ancor io trasportarla nelle presenti materie, chi non vede, che sarebbe ella tutta in favore dell' Osservanza? Conciosiachè il vetusto Conventualesimo appunto fu quello, che per quanto nascendo si diffondesse in un tratto, essendosi accettate le dispense da molti Frati Minori; nondimeno ivi, dove nacque ne' primi bollori, restò disseccato, ed infecondo; e non solamente non dilatossi per tutto l' Ordine, e per tutti i Conventi; ma di più venne anche di mano in mano perdendo alunni, Conventi, e Provincie, fin tanto che rimase molto meno diffuso della parte de' Minori non dispensati: anzi svelto affatto dal tronco cessò, convertendosi negli odierni P.P. Minori Conventuali, che sono d' un recente Istituto, diverso da quello degli antichi. Pel contrario i Minori di professione Osservanti, o non dispensati da verun obbligo di Regola, fino all' anno 1430. furono tanto diffusi quanto tutto l' Ordine: dopoi, molti di essi fattisi Conventuali, restarono in minor numero de' Conventuali; questo minor numero per altro non restò secco, morto, e sterile, ma crescendo vieppiù stese, e stende i suoi rami per tutto l' Orbe Cattolico, e anche fra gli Eretici, e gl' Infedeli, giunto a tanta moltitudine, e dilatazione, che dispera di poterseli agguagliare il Conventualesimo. Ed ecco tosto da inferirsene, che la Comunità de' Minori Osservanti, la quale è più diffusa, e si diffonde, sia l' albero Francescano; ed il Conventualesimo, il quale restò prigioniero dove nacque, anzi perdè molto della sua diffusione, sia il ramo, che diviso dal tronco si secca, e resta sterile.

XIV. Nè mi venga ripetendo il Ragionista, che quantunque oggi gli Osservanti sieno più numerosi, e più diffusi de' Conventuali, tuttavia nell' anno 1430., e in molti altri dopoi, gli Osservanti erano molto meno numerosi de' Conventuali. Non mi venga, dico, ripetendo questa canzone; poichè quando degli Osservanti allora, e indi a Lione X. non ve ne fosse stata, se non che una sola Provincia, tanto basterebbe, acciocchè l' argomento avesse forza in favor de' medesimi; purchè quella Provincia di Osservanti avesse cospirato, e mantenuta avesse l' unione cogli Osservanti, che prima dell' anno 1430., e dopo l' anno 1517. furono diffusi per tutto l' Orbe Cattolico. Lo stesso proporzionatamente circa la vera Chiesa di Cristo afferma Diedone, e da questi l' Eminentissimo Bellarmino, scrivendo, *che se una sola Provincia ritenesse la vera Fede, tuttavia con verità, e proprietà quella si direbbe Chiesa Cattolica; purchè chiaramente si mostrasse, che quella è una, e la stessa con quella Chiesa, che in qualche tempo, o in diversi tempi fu per tutto il Mondo* (a). Ed ecco dove portano

(a) *Nota, non requiri, ut hoc fiat simul, itaut uno tempore in omnibus provinciis necessariò esse oporteat aliquos Fideles. Satis enim est, si fiat successivè. Ex quo id sequitur, quòd*

no gli argomenti presi dal trattato *de Ecclesia*, e trasportati, come fa sovente il Ragionista, nella nostra controversia. Il che non par, che stia molto bene; non essendo state fatte per la Chiesa, e per la Religione di San Francesco le medesime divine promesse, e potendosi questa sopprimere, e mutare, comunque sia spediente, dalla Sede Apostolica, senza che da veruno possa estinguersi, o sostanzialmente mutarsi la Santa Chiesa d'Iddio. Ma se il Ragionista obbjettò argomenti di tal sorta, mi perdonerà il Religioso Lettore in veggendo, che per forza di necessità io ancora di quando in quando mi adopro in disciorli, e faccio uso delle armi Teologiche Sacrosante nella presente controversia.

XV. Finalmente potrei qui trattenermi in rispondere al testo della Bolla *Ordinem Fratrum Minorum* di Alessandro V., in cui, al dir del Ragionista, si narra, che gli Osservanti in Francia rompevano l'unità dell'Ordine con Abito, Conventi, Noviziati, e Superiori diversi da quelli della Comunità dell'Ordine; ed in rispondere ad altri documenti addotti dal medesimo, per provare, che gli Osservanti separaronsi da' Conventuali, anche prima dell'anno 1430.: donde ne può inferire, che prima di quest' anno vi fossero i Conventuali. Ma non voglio perder tempo in questi, e in altri cavilli della sua pagina 267., e seguente; assai avendo io mostrato, che la Bolla di Alessandro V. fu convinta di surrettizia nello stesso Concilio di Costanza; e perciò annullata, e dichiarata di nessun valore, (1) e che nel Concilio di Costanza, o prima dell'anno 1430. ne' pubblici documenti non fu fatta menzione alcuna de' Conventuali: onde quei, che trattano della separazione della Famiglia Osservante *da' Conventuali*, debbono intendersi della separazione locale da quei Frati Minori, che dopo accettato il privilegio dell'uso delle rendite, dato nell'anno 1430., furono detti *i Conventuali*; e incominciarono il vetusto Conventualesimo, in quanto questo era uno stato Religioso, e non in quanto era una moltitudine di cattivi Frati Minori, o di trasgressori delle loro obbligazioni; nel qual senso potè esser qualche anno prima del 1430. quando erano insorte le rilassatezze, originate dalla peste del 1348., e dallo Scisma della Chiesa, e dell'Ordine. Questo per altro non è il senso, in cui trattiamo del Conventualesimo; altramente sarebbero Conventuali tutti i cattivi Religiosi presenti de' loro istituti, se per mala sorte ve ne sono. Con che resta conchiuso, qualmente la Famiglia Osservante del Trinci, e di San Bernardino, in quel senso, in cui principiò dopo la fondazione dell'Ordine, non ebbe principio dal vetusto, nè dal novello Conventualesimo. Veggiam' ora se la medesima rompesse l'unità dell'Ordine; ed alzasse contro il vecchio altare un nuovo altare, facendosi scismatica, come vuole il Ragionista, per farla esser per forza d'un nuovo Istituto.

(1) *Vide tom. 1. pag. 568.*

§. II.

quòd si sola una provincia retineret veram Fidem, adhuc verè, & propriè diceretur Ecclesia Catholica, dummodo clarè ostenderetur, eam esse unam, & eandem cum illa, quæ fuit aliquo tempore, vel diversis in toto Mundo; quemadmodum nunc qualibet Diœcesis dicitur Catholica, quia est continuata cum aliis, quæ faciunt unam Ecclesiam Catholicam. Bellarminus *de notis Ecclesiæ* lib. 4. cap. 7.

§. II.

Gli antichi Minori Osservanti, detti della Famiglia, *non mai si separarono dall' unità dell' Ordine, fondato dal Patriarca S. Francesco, nè fecero scisma veruno.*

I. IL separarsi dall' unità dell' Ordine, fondato dal Patriarca S. Francesco, può succedere e con abbandonare la professione, e la Regola dell'Ordine istituito dal Santo, e col sottrarsi dall' ubbidienza de' Superiori, cui nella Regola volle il Santo, che si dovesse ubbidire. Gli Osservanti della Famiglia non possono accusarsi di essersi separati dall' unità dell'Ordine, con abbandonare la professione, e la Regola dell' Ordine fondato da S. Francesco; imperciocchè di quella professione, e Regola furono sempre gelosissimi, e in favore di essa ordinarono la loro Famiglia; anzi vuole il Ragionista, che non contenti della Regola si prescrivessero da imitare anche tutti i rigori praticati, oltre di essa, dal fervor dello spirito del Santo Fondatore, e de' suoi primi seguaci. Mi toccherà dunque soltanto il far vedere, che non si separassero dalla già detta unità, col negar l' ubbidienza dovuta a i Superiori eletti secondo la Regola, data dal Santo all' Ordine suo.

II. Per la qual cosa io noto con S. Buonaventura; che *nella S. Sede Apostolica Romana risiede la pienezza di tutta la podestà Ecclesiastica, lasciata da N. S. Gesù Cristo alla sua Chiesa. E ciò in tre modi; cioè, perchè il solo Sommo Pontefice ha tutta la pienezza della potestà, data da Gesù Cristo alla Chiesa: e perchè ha tal pienezza di potestà come nella sua special Sede Romana, così in tutte le altre Chiese del Mondo: e perchè da esso deriva in tutti i membri inferiori della Chiesa ogni autorità, nella maniera, in cui convien loro il parteciparla* (a). Quindi ne segue, che nel Sommo Pontefice Romano, come nel primo suo fonte in terra, sta tutta la potestà, o giurisdizione ordinaria de' Superiori Generali, Provinciali, e locali delle Re-

(a) *Residente plenitudine potestatis Ecclesiasticæ apud Sedem Apostolicam Romanæ Ecclesiæ, cui Apostolus Petrus Princeps Apostolorum specialiter præsedit, & successoribus suis ibidem eamdem potestatem reliquit. Triplex est autem hujus potestatis plenitudo, scilicet, quia ipse Summus Pontifex solus habet totam plenitudinem auctoritatis, quam Christus Ecclesiæ contulit: & quia ubique in omnibus Ecclesiis habet illam, sicut in sua speciali Sede Romana: & quia ab ipso manat in omnes inferiores per universam Ecclesiam omnis auctoritas, prout singulis competit eam participari.* S. Bonaventura in Opusc. *Quare Fratres Minores prædicent &c.* ab initio.

Potestas Papæ se extendit ad omnia jurisdictionalia inferiorum Prælatorum; ita quòd ipse potest, quidquid possunt alii inferiores Prælati..... Talis potestas jurisdictionum (in alios Prælatos) *derivatur immediatè a Papa.... omnia, quæ in aliquo ordine influunt in alios, accipiunt virtutem influendi a primo illius ordinis. Hoc patet de causis, quòd causa secunda habet virtutem causandi a prima; ergo Prælati inferiores accipiunt auctoritatem sua jurisdi-*

ctionis

Religioni, che da esso quella in tali Prelati deriva, e può dal medesimo esser loro limitata, o tolta, come sia spediente. Fin qui mi pare di non dover incontrar dubbj appresso gli Scrittori Cattolici. Noto in oltre, che le sopraddette cose anche più specialmente si avverano nell'Ordine de' Frati Minori; conciosiachè lo stesso Santo Dottore Serafico, e molti altri Scrittori, sponendo il primo Capitolo della Santa Regola, in cui leggesi, che *S. Francesco promette obbedienza, e riverenza ad Onorio III., e a i suoi Successori*, dice, che *quantunque tutto il Clero, e tutte le Religioni sieno tenute ad ubbidire al Papa; contuttociò il Santo Serafico Patriarca a questo debito universale aggiugne un voto speciale; sapendo, che in virtù del voto si fortificava il vincolo della sacra ordinanza, e che si raddoppiava il merito..... Laonde i Frati Minori debbono fra tutti esser sommamente riverenti al Pontefice Romano* (a).

III. Presupposte queste verità, eccomi tosto a far vedere, che i Frati della Famiglia non negarono a i Ministri, o Superiori dell' Ordine l' ubbidien-

ctionis exercendæ, & quasi influendæ in alios, a primo in ordine isto jurisdictionum omnium; & sic illam accipiunt a Papa; sic membra accipiunt a capite influentiam sensus, motus, & regiminis; & cum Prælati inferiores sint tanquam membra respectu Papæ, qui est caput, ergo sic erit in eis. Ludovicus a Turre Veronensis in sua Apologia part.3. §. *Secunda veritas*. Apud Firmamentum trium Ord. part.3. fol.237. col.1. & 2.

(a) *Etsi totus Clerus, & Religiosorum universitas teneatur firmiter Apostolico Domino obedire; tamen Sanctus huic debito votum adjicit speciale, sciens voto supervenire, & fortificari sacri Ordinis vinculum, & meritum geminari.* Et reverentiam .... *Unde Fratres Minores... debent inter omnes summè revereri Summum Pontificem.* S. Bonav. in exposit. 1. Cap. Regulæ FF. Minorum.

Perfectus Evangelii observator Petro Apostolo in successore suo, cui a Christo Ecclesia est commissa, se suosque in se, speciali obedientia, & reverentia promissione subjecit. Unde Summo Pontifici, sanctæque Romanæ Ecclesiæ sunt Fratres (Minores) *specialiter tam ex speciali hac sponsione, quàm ex speciali ejus ad ipsos cura & defensione adstricti.* Hugo de Dina in exposit. cit. cap.

Promittitur etiam hîc non solùm communis obedientia, sed etiam singularis in omnibus.... Si verò quæras, quare non dixit expressè: & omnes Fratres promittunt obedientiam &c.? Hujus quadruplex ratio datur ad præsens. Prima est, ut per hoc monstraretur, quòd in proprio Patre, & Capite nostro omnes sumus quasi unus, & quasi ipse, ita quòd in ejus promissione meritò intelligatur & nostra..... Tertia est, ut ostendatur modus Hierarchicæ reductionis inferiorum ad supremos, quia in eo, quòd omnes Fratres obligantur obedire Francisco promittenti obedientiam Papæ, subintelliguntur per ipsum reduci ad Papam, & per Papam in Christum... Quarta est, ut fortasse innueretur, quòd absque tali expressione omnes cæteri Fratres ad consimilem obedientiam Papæ, sicut & Franciscus, ex sola hujus Regulæ promissione tenentur: Cùm ipse sit omnium statuum, & præcipuè Regularium Prælatus supremus, & immediatus. Petrus Joannes Olivi in declarat. 1. Cap. Regulæ, apud Firmamentum trium Ord. part.3. fol.107. a tergo col.1. Vidend. Passerinus *de Hominum statibus, & officiis* tom.1. q.186. n.12. pag.498.

Ex quò apparet, quòd nulla Regula sic subjicit suum Ordinem, sicut Ordo Minorum est subjectus Domino Papæ: quare de nullo Ordine, considerata subjectione, ita debet esse cura Domino Papæ, & Ecclesiæ Romanæ, sicut de isto, nec sic foveri per Ecclesiam ..... Ex præfata obedientia sequitur, quòd Dominus Papa & tam ratione Summi Pontificii .... quàm obedientiæ, & reverentiæ promissæ, Regulam valet declarare... Constitutiones in Ordine facere, prout nostro Statui viderit opportunum. B. Bartholomæus de Pisis in exposit. 1. Cap. Regulæ S. Francisci.

dienza, e la riverenza dovuta loro. Imperciocchè fino al Concilio di Costanza tutti gli Osservanti viveano immediatamente soggetti a quei Superiori, che venivano assegnati loro con totale, e pienissima libertà da i Ministri delle Provincie, e dell' Ordine, e non avevano alcun privilegio nè di eleggersegli, nè di presentargli. Nel Concilio di Costanza, in virtù del Decreto *Supplicationibus personarum &c.*, confermato da Martino V., dodici soli Conventi di Frati Osservanti esistenti in tre Provincie della Francia ebbero la facoltà di eleggersi i proprj Vicarj Provinciali, e Generale, da doversi presentare a i rispettivi Ministri, coll' obbligo ne' Ministri di dovergli confermare, e dar loro tutta la propria potestà sopra i predetti Osservanti; con questo di più, che se nel termine di tre giorni non gli avesser confermati, s' intendessero quelli per confermati dal Concilio, e dal Papa. Nell' Italia poi tutti affatto gli Osservanti della Famiglia, eziandio dopo il Concilio di Costanza fino all' anno 1446., seguitarono a vivere senza verun privilegio di eleggersi i Vicarj, e ad ubbidire a quei Superiori, che da i Ministri della Comunità dell' Ordine assegnati lor fossero. Ma nell' anno suddetto, in virtù della Bolla d' Eugenio IV. *Ut sacra Ordinis Minorum &c.* ottennero anch' essi la facoltà di eleggersi da per se stessi i Vicarj Provinciali, e Generali, da presentarsi a i rispettivi Ministri, coll' obbligo in questi di dovergli dentro tre giorni confermare, e dar loro tutta la propria autorità sopra gli Osservanti di quella Famiglia, altrimenti ciò fatto intendevasi per autorità Apostolica.

IV. Dunque in vigore del predetto Decreto, e della prefata Bolla gli Osservanti della Famiglia ebbero la facoltà di eleggersi quei, che da' Ministri dovean esser fatti suoi Vicarj, ad esser premuniti di tutta la propria facoltà, necessaria al governo de' medesimi Osservanti. Nè dee qui credersi, che in vigore di tal Decreto, e di tal Bolla in tal guisa il Ministro Generale dell' Ordine fosse tenuto a confermare i Vicarj eletti dalla Famiglia Osservante, che perdesse egli sopra tal Famiglia ogni giurisdizione, o superiorità; mentre il tenore stesso de' due predetti documenti prova il contrario. Abbiamo nel Decreto Costanziense, che il Vicario assumer doveasi dal Ministro a governare in sua vece *in solidum* la detta Famiglia: e che non ostante questa istituzione de' Vicarj, *tuttavia il Ministro Generale, e i suoi successori in propria persona potessero, sempre che loro piacesse, visitare, e punire i Frati, ed i Conventi della Famiglia* (a). E nella Bolla *Ut sacra Ordinis Minorum* di Eugenio IV. abbiamo, che, non ostante la medesima istituzione de' Vicarj, nondimeno il Ministro Generale personalmente potea visitare, e correggere il Vicario Generale della Famiglia, i Conventi, e i Frati della stessa; e se trovato vi avesse qualche delinquente, poteva correg-

(a) *Possint, & valeant quilibet in sua Provincia eligere de sua stricta Observantia unum Fratrem idoneum, quem in scriptis Ministro illius Provinciae praesentatum, ipsum dictus Minister infra triduum post hujusmodi praesentationem SUUM VICARIUM constituere debeat ad ipsos regendum in solidum, loco, & vice ejus . . . Possit tamen Generalis Minister, qui est, & qui erit pro tempore, ipsos Fratres, & Conventus in sua persona, quoties voluerit, visitare, & punire, si quid in dicta visitatione puniendum repererit, sicut moris est in Ordine, & alias facere consuevit.* Decret. Concil. Constant. *Supplicationibus personarum* apud VVad. tom.9. pag.372., & seq. n.7.

reggere, punire, ed emendare così il Vicario, come tutti i Frati; con questa condizione, che per punire il Vicario esigesse il consiglio, e il consenso della maggior parte de' Vicarj, e per punire gli altri Osservanti ci volesse il consiglio, e il consenso della parte più sana del Convento; e che il castigo fosse dato loro negli stessi Conventi della Famiglia, e non altrove mandati venissero (*a*). Di più nello stesso atto della conferma de' Vicarj esercitavano i Ministri Generali la loro superiorità, e giurisdizione sopra tutta la Famiglia, comandando al Vicario eletto, e presentato, che accettar dovesse l' uffizio di suo Vicario, ed esercitarlo diligentemente; e comandando similmente in virtù di santa ubbidienza a tutti i Frati della Famiglia l'ubbidire al detto Vicario, come a se medesimo (*b*). La formula di questo mandato apparisce chiaramente dalla conferma di Vicario Generale della Famiglia, data a S. Giovanni da Capistrano dal Ministro Generale F. Antonio Rusconi, da me riportata nel primo tomo (1), da quella di F. Lodovico di Vicenza (*c*), e dal tenore della Bolla di Eugenio IV.

(1) Pag. 187.

V. Ora cade in acconcio il raziocinio del dotto buon Amico nella lettera VIII. a Filalete Adiaforo (2), il quale così la discorre: „ Essendo „ adunque cosa certa, che il diritto di confermare, e istituir nell' uffizio „ l' eletto, di comandare per santa ubbidienza, di visitare, e correggere paternalmente, e anche di punire giuridicamente, inferisce vera, „ e propria giurisdizione, sopraintendenza, e superiorità; trovandosi tutte queste cose conservate, e mantenute dalla Bolla Eugeniana (*e anche* „ *dal Decreto Costanziense*) al Ministro dell' Ordine sopra il Vicario Generale, e i Frati della Famiglia; ne segue, che egli continuasse ad esser „ loro Capo, e Superiore, e che quelli non rimanessero separati dall' unità dell' Ordine, nè dalla ubbidienza del Ministro, e dalla successione di „ S.

(2) Pag. 72. e 73. dell' ediz. Luesb.

(a) *Prædictus Generalis Minister per se duntaxat personaliter visitare, & corrigere possit, & valeat prædictum Vicarium Generalem, Conventum, Locum, vel Domum, Fratrem seu Fratres ejusdem Familiæ, piè, benignè, & charitativè ad meliorem frugem provocando: & si quidquam, quod absit, criminosum repererit, ipsum Vicarium de consilio, & assensu majoris partis Vicariorum prædictorum, cæteros verò de consilio, & consensu majoris, & sanioris partis Fratrum Domus, Loci, vel Conventus visitatorum, in eodem loco, & non extra, corrigere valeat, punire, pœnitentiare, & emendare, secundùm quòd delicti qualitas exegerit faciendum.* Eug. IV. in Bulla *Ut sacra Ordinis Minorum*, apud VVad. tom. XI. pag. 153. n. 2.

(b) *In meum Vicarium generalem ultramontanum, quoad Fratres omnes de Observantia vulgariter nuncupatos confirmo, & confirmatum denuntio per præsentes, mandans tibi, & præcipiens, quantum mihi incumbit, ad meritum Obedientiæ salutaris, ut præfatum Vicariatus officium ..... exerceas, dando tibi omnem auctoritatem meam in utroque foro &c. præcipiens insuper omnibus, & singulis præsentibus, & futuris Fratribus dictæ Familiæ per Obedientiam salutarem, ut tibi tamquam Personæ meæ ... pareant, & obediant.* Litteræ confirmatoriæ P. Jacobi a Sarzuela Ministri Generalis ad F. Ludov. de Vicentia Vicarium Generalem Obs., apud VVad. ad ann. 1462. n. 16.

(c) *Mandet propterea ipse Generalis Minister (quod mandatum in commissione prædicto Vicario facta, in scriptis appareat) omnibus, & singulis Fratribus ... Prælatis, & Subditis ad meritum salutaris obedientiæ, in virtute Spiritus Sancti, quatenus, omni appellatione postposita, quam nullo modo facere liceat, in omnibus, & per omnia firmissimè pareant, & obediant eidem Vicario (Generali) toto tempore sui Vicariatus, tamquam personæ ipsius Generalis Ministri.* Eugenius IV. in Bulla *Ut Sacra Ordinis Minorum Religio*, apud VVad. tom. XI. pag. 152. n. 2.

S. Francesco. „ Mercecchè in vigore della Bolla d'Eugenio, e del Decreto Costanziense gli Osservanti della Famiglia furono bensì in qualche maniera separati da i Conventuali, ma non dall'Ordine: da i membri, ma non dal Capo: di maniera che questa recò divison di membro da membro, non di corpo, nè di membro dal Capo, nè in conseguenza ruppe l'unità dell'Ordine, o indusse scisma. Tanto scrisse prima di me anche il P. Lodovico della Torre, il quale fu Vicario Generale della Famiglia, nell'Apologia per la sua stessa Famiglia, dimostrando in più luoghi, che la Famiglia Osservante per la Bolla Eugeniana non si era separata nè dal Corpo, nè dal Capo dell'Ordine, ma dal solo modo di vivere de' Conventuali: *L'Ordine è intero* (diss' egli in un luogo) *intera è la Religione, benchè non sia intera l'osservanza dell'Ordine medesimo: il Ministro Generale è un solo, ed è Capo anche degli Osservanti. Frattanto io dico* (scriss' egli in un altro luogo) *ch' Eugenio esentar volle in tal guisa da i Conventuali gli Osservanti, che con tutta quella esenzione, l'Ordine restasse intiero; perchè, come dirò poi, è ben rotto l'ordine di vivere fra gli Osservanti, e i Conventuali, ma la Religione non è divisa: e perciò lasciò in essa un solo Ministro Generale, il quale sia Superiore degli uni, e degli altri, e a cui riservò la conferma del Vicario Generale, qualche potestà di visitare, e cose simili, come leggesi nella Bolla: e ciò perchè sempre in noi si scorga l'unità dell'Ordine, e della Religione* (a). E la testimonianza di questo Vicario Generale, come osserva l'Autore delle letterе a Filalete Adioforo lettera 8. pag.93., merita tanto maggior fede, quanto ch'ei narra cose di fatto proprio, e in difesa di se, e de' suoi Frati in faccia del pubblico, cui avrebbe dovuto render conto d'ogni menoma falsità, con discapito della propria riputazione.

VI. E poi (senza più andare in traccia degli altrui suffragj) basterà osservare la mente del Sacro Concilio di Costanza. Che disse mai un tal Concilio sul nostro proposito? Leggasi il suo Decreto, da me riportato nel primo tomo (1), e vedrassi, che credette la istituzione de' Vicarj della Famiglia nella forma suddetta per una facile maniera, con cui rimediar si potesse a' disordini di quel tempo, senza rompere l'unità dell'Ordine, *unitate in eo conservata* (2). Che se un Concilio Generale tanto mostrò di credere; si avrà poi da prestar fede al Ragionista, o ad altri Conventuali, mentre ci vogliono dar ad intendere, che la istituzione de' Vicarj fosse un fare scisma dell'Ordine, un romperne l'unità, uno smembrarne tutta la Famiglia, immediatamente soggetta a i presati Vicarj? Chi può credersi, che meglio l'abbia pensata, e intesa, tutta quella moltitudine di Padri adunati nel pre-

(1) *Pag.* 150.

(2) *In Decr. Const.* Supplicationibus &c.

(a) *Integer est Ordo, integra Religio, licèt non integra observantia ejusdem Ordinis. Unus est Generalis Minister, Caput etiam Observantium.* Apologia F. Ludovici a Turre part.2., apud Firmamentum, seu Speculum Minorum part.3. fol.241. col.1. a tergo edit. Venet. 1513.

Pro nunc dico, quòd mira sapientia Eugenius ita providit, Observantes eximi a Conventualibus, quòd tamen Ordo integer remaneret; quia, ut infra dicam, modus vivendi inter Observantes, & Conventuales est scissus, non tamen est Religio divisa; & propterea reliquit in ea unum tantùm Generalem, qui sit Superior utrorumque, cui & confirmationem Vicarii Generalis, visitationem aliqualem, & hujusmodi, prout in Bulla, reservavit: & hoc, ut semper in nobis appareat unitas Ordinis, vel Religionis. Apolog. cit. art.1. concl.4. ibidem fol.230. col.1. a tergo.

detto Concilio Generale, o il Ragionista con qualche altro de' suoi? Di grazia risponda il pio Lettore a se medesimo; e vegga se può mai soddisfarsi, senza ridire col Concilio, che quantunque la Famiglia Osservante avesse i proprj Vicarj, nondimeno era indiviso l' Ordine di S. Francesco, cui ancor ella apparteneva, ed era di lui una parte delle più nobili, e preziose.

VII. Ma non poteva pur anche il solo nome de' Superiori, eletti dalla Famiglia Osservante in vigore della concessione Costanziense, ed Eugeniana, obbligare il Ragionista a non dire, che la detta Famiglia fosse Scismatica, e che si separasse dall' unità dell' Ordine? Certamente il poteva; imperciocchè tali Superiori non avevano altro nome che di *Vicarj*; ed i Vicarj non soglion' essere i Superiori principali, ma gli presuppongono distinti da se medesimi; e fanno con essi un solo Tribunale, governando coll' autorità de' medesimi, comunicata loro da quei, di cui sono Vicarj, o da chi può legittimamente ristringere, e comunicar ad altri l' autorità de' Superiori principali. Ond' è, che l' ubbidire a i Vicarj non è un erigere altro altare contro l' altare, nè un fare scisma, come a ciascheduno è notissimo, ma è lo stesso che ubbidire a i Superiori, di cui sono Vicarj, cioè (parlando nel caso nostro) è lo stesso che ubbidire a i Ministri, come disse Giacomo d' Alcalà (a).

VIII. Mi dirà il Ragionista, esser vero tutto questo, quando il Vicario è assunto al governo spontaneamente, e con pienissima libertà dal Superior principale, non già quando per altra via viene assegnato, ed eletto, con obbligare il principale a dovergli comunicare la sua facoltà; come appunto succedea de' Vicarj della Famiglia, i quali erano eletti, non da' Ministri, di cui dicevansi Vicarj, ma dagli Osservanti stessi della Famiglia; e presentati a i Ministri, dovean' esser confermati dentro tre giorni, o volessero, o non volessero i detti Ministri.

IX. Ed io risponderò, esser vero anche nell' altro caso, quando i principali Superiori, o i Ministri sono astretti a confermargli da una potestà legittima, che lor sovrasti, come appunto è la potestà Pontificia rispetto alla potestà de' Ministri, e di tutti gli altri Prelati della Chiesa, e degli Ordini Religiosi. Conciosiachè chi vorrà dire divisa l' unità di un Convento di Religiosi, quando il Provinciale ristringe l'autorità del Guardiano, o del Priore del medesimo Convento, e per giusti motivi gli assegna un compagno nel governo, o un Vicario, a cui debbano que' Religiosi ubbidire in certi casi, ne' quali è ristretta l'autorità del Guardiano, o del Priore? E se questo si facesse dal Generale al Provinciale, non sarebbe lo stesso? Ma se questa ristrettiva di giurisdizione, e assegnazione di Vicario fatta fosse dal Papa al General medesimo, e a i Superiori delle Provincie, dando loro i Vicarj, che in alcuni punti abbiano l'immediata, e libera amministrazione, perchè non ha da esser il medesimo, e dovrà più tosto dirsi fatto scisma, e rotta l' unità? E' pure nel Papa tutta l' autorità de' Superiori locali, Provin-

(a) *Ex his verbis Papæ duæ occurrunt breves considerationes. Prima est, quòd Fratres de Familia, stante ista decretali, obediunt Ministris Provincialibus, quia obediendo Vicario Ministri, Ministro obedire noscuntur.* Jacobus de Alcalà in expos. Bullæ Eugen. fol. 67. a tergo, in libro, cui titulus: *Lucerna Fratrum Minorum.*

vinciali, Generali, e de' Capitoli generali de' Religiosi? Dunque mai senza franger l'unità non ha da poter egli in un Ordine far tutto quello, che far si può da i Prelati, e da i Capitoli di tal' Ordine? Se la facoltà di eleggersi i proprj Vicarj non fosse stata data agli Osservanti della Famiglia dal Concilio di Costanza con Decreto confermato da Martino V., e da Eugenio IV., ma più tosto fosse stata loro data immediatamente da qualche Capitolo generale dell' Ordine Minoritico, certo il Ragionista non gli appellerebbe Scismatici, nè spaccerebbe per infranta con tali elezioni l'unità dell' Ordine. Or se il Papa può far tutto quello, che può un Capitolo Generale, e far che abbia quell'istessa virtù, che avrebbe, se ciò fatto fosse nel Capitolo, perchè contiene in se tutta l'autorità del Capitolo; anzi questo non con altra potestà, e autorità ordina, e comanda, che con quella derivatagli dallo stesso Sommo Pontefice; per qual ragione avendo quegli Osservanti avuta dal Papa immediatamente la facoltà di eleggersi i Vicarj de' Ministri, dovranno dirsi Scismatici, e violatori dell' unità dell' Ordine? (a) Me'l dica il Ragionista; ma stia ben attento di non pregiudicare all' autorità del Sommo Pontefice.

X. Perocchè quantunque nella Regola di S. Francesco sia scritto, che l'elezione del Generale, successore del Santo, debba farsi da i Ministri Provinciali, e da i Custodi, tuttavia se si facesse immediatamente dal Papa, contro la volontà eziandio di tutti i Ministri, e Custodi dell' Ordine, quello, così fatto, sarebbe vero Ministro Generale, e vero Successore di San Francesco, e i Frati sarebbero tenuti per virtù della Regola ad ubbidirgli. Non si fanno più volte per Breve Pontificio i Superiori Provinciali? e questi così fatti si reputano come fatti per via ordinaria. Abbiamo in oltre, che l'odierno Corpo della Regolare Osservanza è un Corpo solo, il quale, come sue membra, in se racchiude tutti i Professori della stretta Osservanza, e tutti quelli dell' Osservanza più stretta, quali sono gli Scalzi di S. Piero d'Alcantara, i Riformati d'Italia, i Ricolletti di Francia, e di Fiandra ec. e ciò si confessa eziandio dal Ragionista: e pure per la Bolla *Cum ea*, (1) da Urbano VIII. agli Scalzi concedute furono alcune esenzioni da i comandamenti del Ministro Generale; ristringendo l'autorità di questo in modo, che non possa comandare a i detti Scalzi certe cose, le quali può imporre ad altri suoi sudditi; e liberando quelli dall' obbligo di ubbidire al Generale in quei punti, se il Generale gli comandasse. In oltre per la Bolla *Injuncti nobis*, dello stesso Urbano VIII. a i Frati Minori della più stretta Osservanza d'Italia fu conceduto, *che dovessero esser governati co i soli Statuti delle Riforme, i quali non possano esser alterati, o mutati nè dal Capitolo Generale, nè dal Ministro Generale, ma la loro moderazione far si debba da' soli Riformati nel Capitolo, o nella Congregazione generale: che il Ministro Generale non possa fare costituzioni, o ordinazioni perpetue, o a tempo, le quali obbli-*

(1) *Apud Orb. Seraph. tom. 2. lib. 7. cap. 2. pag. 315. ibi §. 4. pag. 316.*

(a) *Quidquid potest causa inferior dependens a superiori in causando, potest & superior: ergo quidquid potentia jurisdictionalis est in inferioribus Pralatis, est etiam in Papa: & sic auctoritas sua se extendit ad quamcumque auctoritatem inferiorum... Quicumque facit aliquid per alium, hoc potest per se; cùm agens ministeriale dependeat a principali in virtute agendi: sed inferiores Pralati ita utuntur jurisdictione in subditos, ac si Summus Pontifex illud ageret; ergo &c.* Laud. Ludovicus a Turre in præcit. Apolog. fol. 237. col. 2.

ghino i Riformati, o sieno contro di questi, e che i detti Frati Riformati non sieno tenuti ad ubbidire a i particolari comandamenti del Ministro Generale, i quali, per giudizio de' loro Diffinitori, non fossero congruenti alla Riforma, e Osservanza loro (1). Queste limitazioni per tanto della potestà del Ministro Generale sopra l'Osservanza più stretta, eziandio secondo il Ragionista, non fa, che i PP. della stretta, e quelli della più stretta Osservanza non sieno del medesimo Corpo della Regolare Osservanza Minoritica, e di una medesima Comunità: e la ragione altra non può esserne, che il vivere nelle altre cose tutti soggetti allo stesso Ministro Generale, o allo stesso Capo supremo dentro l'Ordine, il conservare la stessa professione, e l'aver ottenute quell' esenzioni dal fonte stesso, d'onde nasce, e deriva nel Ministro, e nel Capitolo Generale tutta la giurisdizione, che hanno, cioè, dal Vicario di N. S. Gesù Cristo, e il non aver rotta l'unità coll'assoluta, e totale indipendenza da un solo Capo dentro l'Ordine Minoritico, il qual'è Successore degli antichi Generali, e di S. Francesco.

(1) Apud Orb. Seraph. tom. 2. lib. 7. cap. 3. pag. 385. §. 10., 11. & 12.

XI. Ma questa ragione corre ben anche per gli Osservanti della Famiglia pel tempo, in cui si eleggevano da per se stessi i Vicarj, e in molte cose spettanti all'Osservanza erano esenti dalla giurisdizione de' Ministri delle Provincie, e dell'Ordine; perocchè in altre cose ancor essi erano soggetti a i Ministri, come si è detto, la loro esenzione era stata conceduta loro legittimamente, e per giusti motivi dal Papa; e di più i Vicarj comandavano loro coll'autorità stessa ricevuta da i respettivi Ministri: onde obbedendo a i Vicarj, obbidivano agli stessi Ministri, de' quali eran quelli i Vicarj, e coll' autorità de' quali comandavano. Tutte queste cose, per quanto si combattano dal Ragionista, si renderono pubbbliche ne' tempi stessi della mentovata Famiglia. Può leggersi la Bolla di Sisto IV. *Regimini universalis Ecclesiæ* (a), e vedrassi questo Papa rammentare i tempi, ne' quali era egli Ministro Generale de' Frati Minori, e confessare, che allora era *Vicario SUO nelle parti Cismontane sopra i Frati del dett' Ordine, chiamati dell' Osservanza, il diletto suo Figliuolo F. Marco da Bologna*. Notisi la parola *suo*, e *del dett' Ordine*; poichè se quegli era *suo* Vicario, dunque avea da lui dipendenza, e così non era Capo supremo; e se gli Osservanti eran *del dett' Ordine* de' Frati Minori, di cui Sisto IV. era Ministro Generale; dunque non erano di una Congregazione recente, simile a quella de' PP. Cappuccini, come pretende il Ragionista; e così l'Ordine allora era indiviso.

XII. A questo medesimo scopo tendono le parole del buon' Amico al suo Filalete Adiaforo nella Lettera VIII. (2), ove scrive. „ Trovo „ adunque, che nell'anno 1459. F. Zegerio da Dismonda, Vicario Generale „ della Famiglia Oltramontana, nella sue lettere circolari, spedite a i Reli„ giosi suoi sudditi, s'intitola non Vicario Generale assolutamente, ma Vi„ cario del Ministro Generale: *F. Zegerio General Vicario del Reverendiss. P.*

(2) Pag. 90., e 91.

(a) *Dudum siquidem fel. record. Paulus Papa secundus, prædecessor noster, de nostri, qui tunc in minoribus constituti, Generalis Ministri Ordinis Fratrum Minorum fungebamur officio, & dilecti Filii Marci de Bononia, tunc NOSTRI in Cismontanis partibus, super Fratres dicti Ordinis, de Observantia nuncupatos, VICARII GENERALIS &c.* Sixtus IV. in Bulla *Regimini universalis Ecclesiæ*, apud Firmamenta trium Ord. secundæ partis tract. 1. fol. 43., & VVading. tom. 14. pag. 75. n. 10.

„ *P. Ministro Generale del nostr' Ordine de' Minori*, *quanto a' Frati volgar-*
„ *mente chiamati dell' Osservanza* (1). Trovo, che nell' anno 1462. F. Lo-
„ dovico di Vicenza, eletto Vicario Generale della Famiglia Cismontana,
„ spedisce messi in Borgogna al Ministro dell' Ordine, per ottenere la con-
„ ferma del Vicariato, domandandogliela con lettere piene di filiale os-
„ sequio, e di religiosa sommissione, e riconoscendolo per Padre, e per
„ Capo (*a*). Che il Generale nel confermarlo gli commette le sue veci, lo
„ dichiara suo Vicario, e gli comanda per obbedienza, esercitando sopra di lui
„ atti di vera giurisdizione (*b*). Trovo, che nel 1457. nel Capitolo Generale,
„ celebrato in Napoli dagli Osservanti Cismontani, fu stabilito, che s'impetrasse
„ dal Papa Bolla colle clausole opportune, per la quale si dichiarasse, che
„ il Vicario Generale nuovamente eletto governasse la Famiglia in qualità di
„ Commissario Apostolico, finchè ottenesse la confermazione del Vicariato dal
„ Ministro Generale; mentre, secondo la Bolla di Eugenio, il nuovo Vicario
„ eletto non poteva in modo alcuno esercitare il governo, se prima non avea
„ domandata, e ottenuta la conferma del Vicariato dal Ministro dell' Or-
„ dine; ma la Famiglia dovea in questo tempo governarsi dal Vicario ante-
„ cedente in qualità di Commissario Apostolico. La qual cosa riusciva di
„ molto incomodo, massimamente alla Famiglia Oltramontana; imperocchè
„ dimorando il più delle volte il Generale in Curia, dovea il nuovo Vi-
„ cario di quelle parti aspettar lungo tempo pria di assumere il governo (2).
„ Dal che si conosce in quanto conto fosse tenuta questa conferma. Trovo
„ finalmente (per tacer di molti altri monumenti) che nell' anno 1491.
„ a' 7. di Marzo Alessandro VI. con sua Bolla, che comincia *Sacræ Religionis*,
„ per le ragioni predette dichiarò, che il nuovo Vicario eletto della Fami-
„ glia, dopo la sua elezione governasse i Frati in qualità di Commissario
„ Apostolico, finchè fosse confermato nell' ufficio del Vicariato dal Ministro
„ dell' Ordine (3). Onde apparisce, che i Romani Pontefici ebbero sempre
„ mira di serbare illesa quest' unità, e questa dipendenza de i membri dal
„ Capo. E però quantunque non si trovino tutti gli atti delle conferme fatte
„ da i Generali de' Vicarj della Famiglia, e particolarmente Oltramontani;
„ tuttavia le cose sopraddette ci dimostrano, che questa disposizione fu sem-
„ pre religiosamente custodita fino a' tempi di Lione X. Ciò, che viene anche
„ confermato dal testimonio di F. Lodovico della Torre, ch' era Vicario Ge-
ne-

(1) *Apud VVad. ad ann. 1459. n. 35.*

(2) *Chronolog. Seraph. Ord. pag. 139. col. 1. VVad. ad ann. 1475. n. 13.*

(3) *Apud VVad. ad ann. 1493. n. 11.*

(a) *Precor igitur, exoroque pro mea virili tuam Reverendissimam Paternitatem, ut Filiorum devotionem suscipiens, sic nos Paterna benevolentia, & pietate prosequaris, quòd nos quoque in Te Liberorum officium, quemadmodum vehementer optamus, exercuisse conducat. His enim muneribus, quibus nihil in hac vita dulcius, nihil domi salubrius, forisve consultius, sic nos Christi amor devinciat, ut & Tu Pater, & nos Filii apud Deum, & homines suavissimo cum odore vivamus.* Epist. F. Ludovici de Vicentia apud VVad. ad ann. 1461. num. 15.

(b) *In meum Vicarium Generalem Ultramontanum, quoad Fratres omnes de Observantia vulgariter nuncupatos, confirmo, & confirmatum denuncio per præsentes mandans tibi, & præcipiens, quantùm mihi incumbit, ad meritum Obedientiæ salutaris, ut præfatum Vicariatus Officium .... exerceas, dando tibi omnem auctoritatem meam in utroque foro ... præcipiens insuper omnibus, & singulis, præsentibus, & futuris Fratribus dictæ Familiæ per Obedientiam salutarem, ut tibi tamquam Personæ meæ ... pareant, & obediant* Litteræ Confirmat. F. Jacobi a Sarauela Ministri Generalis apud VVading. loc. cit. n. 16.

„ nerale della Famiglia Cismontana nel 1500. (riferito in questo §. num.5.)

XIII. Dalle quali cose apparisce, che la forma del governo, con cui era governata la Famiglia Osservante Minoritica, non era divisiva dell' unità dell' Ordine; mentre non toglieva la dipendenza di tutti i Frati Minori da un solo Capo supremo, successore di S. Francesco; e per giusti motivi era stata da i Sommi Pontefici nella predetta guisa stabilita, non già in pregiudizio dell'antica forma dell'Ordine Francescano, ma più tosto in favore di quella; mentre ordinata in tal foggia la Famiglia sotto i Vicarj, e localmente separata dal consorzio de' tiepidi, poterono gli Osservanti della medesima sicuramente, e con pace mantenersi nella purità de' passati secoli; e senza punto alterare coll'uso del privilegio di Martino V., e di Sisto IV. l'osservanza della povertà, contenuta nella Regola, e nelle dichiarazioni Apostoliche, poterono esser custodi, e tenaci delle vetuste leggi, dall' osservanza delle quali molti fuori della Famiglia si ritiravano. Giovò in oltre non poco la Famiglia suddetta, e la sua politía, perchè neppure fuori di essa, e sotto l'immediata giurisdizione de' Ministri delle Provincie, e dell' Ordine mai non mancassero gli Osservanti della purità della Regola, ricusatori de' privilegj dispensativi. Conciosiachè, temendosi da'Ministri, e da'Frati non soggetti a' Vicarj, che se questi Osservanti fossero stati disturbati nel loro proposito di vivere senza dispense, come generalmente vivevasi prima dell' anno 1430., sarebbero passati alla Famiglia sotto l' immediato governo de' Vicarj, si astenevano dal disturbargli, e lasciavangli in tal forma vivere in pace, desiderosi, che non troppo si accrescesse il numero di coloro, che stavano immediatamente sotto l'ubbidienza de' Vicarj, e in parecchie cose liberi erano dall'immediata giurisdizione de' Ministri. De' quali Vicarj, perchè (come io credo) non comandavano con altra potestà, che con quella comunicata loro da' Ministri nella conferma, e rappresentavano la stessa persona de' Ministri, di cui erano Vicarj, dichiarò Pio II. nella sua Bolla *Circa Regularis*, che fossero veri Ministri, quali da S. Francesco si vollero nella Regola: *Con autorità Apostolica, e di certa nostra scienza, interpretiamo*, disse, *e dichiariamo, come avendo voluto, e decretato la Sede Apostolica, che la vostra Famiglia Osservante, dopo il Ministro Generale di tutto l'Ordine, avesse anche i Vicarj Generali, e Provinciali in luogo de' Ministri, per certi pii, e santi rispetti; gli stessi Vicarj vostri Superiori, a i quali voi per debito della vostra professione ubbidite, sono veri, e indubitati vostri Ministri, e tali, quali S. Francesco nel far la Regola intendeva, che dovessero essere; e così sempre saranno, finchè la Sede Apostolica, cui questo sta in arbitrio, per altro rispetto non risolverà di ordinare altrimenti; non essendo tra i Vicarj, e Ministri predetti altra differenza, che di solo nome* (a). Poter del mondo! E può esser, che una differenza di solo no-

(a) *Auctoritate Apostolica, & ex certa nostra scientia interpretamur, & declaramus, quòd, cùm Sedes præfata vestra Familia de Observantia, post Generalem totius Ordinis Ministrum, Generales, & Provinciales Vicarios, Ministrorum loco, certis piis, & sanctis respectibus esse voluerit, & decreverit, Vicarii ipsi, qui vobis præsunt, & quibus vos ex debito professionis vestra obeditis, veri, & indubitati vestri Ministri, & tales, quales B. Franciscus Regulam ipsam condens fore intendebat, sunt, & perpetuò erunt, quoadusque Apostolica Sedes, in cujus arbitrio consistit, aliud alio tunc respectu ordinare statuerit, differentes a prædictis solo nomine, & id ex præmissa determinatione Apostolica.* Bulla Pii II. apud VVad. ad an. 1464. num. 18.

nome faccia uno scempio sì grande, che rompa l' unità dell' Ordine, e renda scismatica una nnmerosa Famiglia, mentre anche avea per capo il *Ministro stesso di tutto l'Ordine*, come dice questo Papa? Lasciamolo credere al Ragionista: e frattanto esaminiamo alcuni suoi arzigogoli.

XIV. Potrei veramente dispensarmi da questa disamina, poichè co i premessi fondamenti già restarono esclusi i di lui cavilli; ma non voglio parere di non far conto della sua erudizione; laonde almeno per divertimento, vedete, o Lettore, come la discorre.

XV. „ Nè creda l'Autore delle Lettere di snervare quanto io ho detto „ fin' ora, col replicare, *che la Chiesa di Cristo vanta sopra ogni setta la sua* „ *antichità per la stessa professione della Fede, ch' ella ricevette dalla bocca del* „ *Figliuolo d' Iddio, e dalla dottrina degli Apostoli*, *non mai in lei in alcun* „ *tempo variata*; conciosiacchè mi è facile far vedere, che anzi questo suo „ esempio conferma il mio argomento, e dimostra, che quando ancora gli „ Osservanti non avessero variata la professione dell' antica Comunità Fran- „ cescana, non per questo sarebbono essi questa medesima Comunità. Mi dica: „ I semplici, e puri Scismatici non conservano pur essi la stessa professione „ della Fede ricevuta dalla bocca del Figliuolo di Dio, e dalla dottrina „ degli Appostoli, non mai in essi in alcun tempo variata, e di mano in „ mano ad essi pervenuta senz' alcun' interrompimento? Ma pur nondimeno „ non son essi la Chiesa di Cristo, nè vantano l' antichità di questa; ma sono „ un' altra Congregazione, dice S. Giovanni Crisostomo (Homil.2. ad Ephes.), „ nuova, e diversa: e sono rami, rivoli, e raggi, soggiugne Ottato (lib.2. „ contra Parmen.) separati dall' albero, dal fonte, e dal sole; perchè la „ Chiesa è un corpo, un' ovile, una sposa, un' amica, una colomba, e una „ Chiesa. Per la quale unità non basta l' unità de' mezzi, cioè, della Fede, „ e de' Sagramenti, e delle leggi, per cui dice l' Eminentissimo Bellarmino „ (de Eccl.) la Chiesa *non est tam una*, *quàm per unum*. Ma si richiede di „ vantaggio la identità del capo, e unione delle membra tra loro e 'l capo: „ quale unione perchè rigettano i Scismatici, perciò non appartengono all' „ antica Chiesa di Cristo, ma ad un' altra Congregazione moderna piantata „ dal proprio capriccio. Or nella stessa guisa convien ragionare della Reli- „ ligione Francescana: quando S. Francesco istituì l' Ordine de' Minori, isti- „ tuì un ovile, un capo, una Comunità, e un Ordine; ma per conservare „ quest' unità non basta l' unità de' mezzi, cioè, l' unità della professione, e „ precetti della Regola; ma si richiede l' unità del Capo, e l' unione delle „ membra tra loro, e co' Pastori, e specialmente col capo, cioè, col Mini- „ stro Generale, che il Santo diede al suo Ordine. Or gli Osservanti non „ ritengono l' unione col corpo, e colla Comunità eretta dal Patriarca; per- „ chè appena nati (Wad. 1429. n.3.) cominciarono *a corpore Religionis pau-* „ *latim avelli*. Ma nemmeno co' Pastori dati dal Santo alle Provincie fon- „ date a suo tempo; avendo essi ottenuto prima dal Concilio Costanziense, „ e dipoi ancora da Eugenio IV. di essere esenti (Firm.3. Ord. fol.35.) *a re-* „ *gimine*, *& cura*, *& obedientia Ministrorum suorum Provincialium*, *& Cu-* „ *stodum*, *quam ex Regula voverunt*. E ne tampoco sono uniti al Capo „ dato dal Patriarca al suo Ordine, cioè, al Generale eletto per la facoltà „ conceduta da Innocenzo III., e da Onorio III. nell' approvazione della Re-

go-

„ gola; perchè da Lione X. (Cron. p.3. l.10. cap.11.) fu dato *l'ufficio di Ministrò Generale a' Frati dell' Osservanza*. Non mai dunque saranno essi la
„ Religione Francescana antica, tutto che fosse vero ciò, ch'è falsissimo,
„ che ad essi sia pervenuta la professione, della Regola di S. Francesco senza
„ interrompimento; mentre questa professione, senza la detta unione delle
„ membra tra loro col capo della Religione antica, non basta ad impedire
„ LO SCISMA, e a far che non formino una Congregazione diversa, e re-
„ cente. „ Così egli nella pagina 268, e nelle due seguenti: e nella pagina 387. aggiugne quest' altra riflessione „: Se alcuni non volessero riconoscere il
„ Papa per Capo, se non che in quella guisa, che gli Osservanti riconosce-
„ vano il Generale, sarebbono certamente Scismatici.

XVI. Ma poichè sotto gli occhi altrui proposi questo squarcio della colui erudizione, mio impegno è il suggiugnere qualche cosa, per far onore al Ragionista. Concedo pertanto col medesimo, che per appartenere al Corpo della Santa Chiesa non basta il ritenere intera la professione della Fede di Gesù Cristo; ma inoltre è necessaria l'unione colle altre membra, e col Capo della Chiesa: E così concedo, che per appartenere allo stesso uno Corpo della Religione fondata da S. Francesco non basta il ritenere la Professione dell' antica Comunità Francescana, ma in oltre si richiede l'unione delle membra tra di loro, e co' Pastori, e specialmente col Capo, cioè, col Ministro Generale, che S. Francesco diede all' Ordine suo. Noto per altro col Cardinal Bellarmino (1) citato dal Ragionista, e con altri Teologi comunemente, che quantunque non basti la suddetta intera professione della Fede di Gesù Cristo, per appartenere al Corpo della Chiesa di Cristo; mentre i semplici Scismatici con tutta quella professione vivono esclusi dalla Chiesa; è nondimeno tanto necessaria per appartenervi, che violatasi quella pubblicamente in qualche parte, si resta esclusi dalla Chiesa; e perciò i Teologi difendono, che gli Eretici pubblici non appartengono al Corpo della Santa Chiesa. Dunque, seguendo la parità più volte inculcata dal Ragionista, dovrà similmente dirsi, che quantunque la Professione della Regola usata dalla vetusta Comunità Francescana non basti per appartenere allo stesso uno Corpo della Religione fondata da S. Francesco; è tuttavia tanto necessaria, che, variatasi questa pubblicamente da una fazione, questa fazione anche per un tal solo motivo riman esclusa, e fuori del Corpo di tal Religione. Or se i Conventuali odierni variarono la Professione già detta, e la mutarono essenzialmente in un' altra (2), che debba dirsi di loro, l'intende ognuno.

XVII. In quanto poi dal Ragionista si paragonano gli Osservanti della Famiglia agli Scismatici semplici, da i quali ritiensi la Fede, e non l'unione colle membra, e col Capo della Chiesa, il paragone punto non regge; conciosiachè i suddetti Osservanti, come si è provato, mantenevano l'unione col Ministro Generale di tutto l'Ordine, e coi Ministri Provinciali, da' quali dipendevano nella maniera spiegata di sopra. Se poi non abitavano ne' medesimi Conventi cogli altri Frati Minori, non per questo può dirsi, che non mantenessero la necessaria unione colle altre membra, tanto quanto bastava per fare un sol Corpo con essi, ed un Ordine solo. E chi mai ha detto, che per mantenere questa unione sia necessario abitare cogli altri sotto un solo tetto indifferentemente? Povera Chiesa di Gesù, se tanto si richiedesse per la

(1) De Eccles. Milit. l.3. c.4.

(2) Vid. tom. 1. lib. 2. per tot.

la ſua unità; mentre i Fedeli hanno le proprie Caſe, Città, Patrie, Provincie, Repubbliche, e Monarchie, ſenza che uno vada ad abitare nelle altrui attinenze! Per queſta unione baſta la pace, la carità ſcambievole, la fratellanza, l'ajutarſi vicendevolmente colle orazioni ec. Le quali coſe certamente non mancavano fra la Famiglia Oſſervante, e gli altri Frati Minori; poichè ne' viaggi alloggiavano gli uni ne' Conventi degli altri, ubbidivano amendue le fazioni a i Miniſtri, e gli Oſſervanti ardentemente deſideravano la riduzione de' Conventuali; ed è ben da crederſi, che per queſta porgeſſero frequentemente a Dio le preghiere: e ſiccome ſi erano ritirati da i Conventuali, e da i loro Miniſtri per oſſervare nella ſua purità la ſanta Regola, così moſtraronſi ſempre pronti ad unirſi con quelli, ove tal' unione ſi faceſſe ſenza pericolo delle loro coſcienze. Ond' è, che il P. Fra Lodovico della Torre, che fu Vicario Generale della Famiglia Ciſmontana dal 1498. ſino al 1500., nella ſua Apologia ſi proteſta, e dice: *E parlando di me miſero, e indegno membro di queſta Oſſervanza, quì in Roma promiſi al medeſimo General Miniſtro, che io voleva dare al fuoco le Bolle Eugeniane, ſe a ſomiglianza di queſta Oſſervanza voleſſe riformare i Conventi, cominciando ad alienare le poſſeſſioni, e le proprietà ec..... le quali coſe ove non ſi facciano, ogni altra Riforma ſarebbe come inutile, e vana..... E l'iſteſſa coſa diſſi ſpeſſe volte al Santiſſimo Noſtro Signore, e a molti Signori Cardinali* (a). Era in ſomma fra di loro quell'unione, ch'era neceſſaria per eſſer membra di un Corpo ſolo di Religione: ſiccome fra i Fedeli d' Oriente, e d'Occidente, d' Italia, e di Francia è la unione neceſſaria per formare di eſſi un ſolo corpo di Chieſa Cattolica; e conforme tra i Franceſcani dell' Oſſervanza ſtretta, e della più ſtretta è oggi tanta unione, quanta baſta per formare un ſolo Corpo di Frati Minori della Regolare Oſſervanza. E dove mai vide il Ragioniſta, che gli Oſſervanti della Famiglia, e gli altri Frati Minori ſi ſcomunicaſſero, e ſi abborriſſero gli uni cogli altri? Mi dirà d' aver letto, che i Frati della Famiglia fuggivano il conſorzio de' Rilaſſati, o de' Conventuali: E per queſto? Facevan bene a fuggirlo (*b*). e il facevano ſenza pregiudizio dell'unità dell'Ordine; conforme ſenza pregiudizio dell' unità della Chieſa i buoni Cattolici fuggono il conſorzio de' cattivi Cattolici, dalla converſazione de' quali poſſono eſſer tratti nell' offeſa d' Iddio: ma non gli fuggivano già tanto, che foſſe fra eſſi rotta la pace, la carità, e il vincolo dell' unione, ch'era neceſſaria a formar con eſſi un ſolo Corpo, ſoggetto al medeſimo Miniſtro Generale di tutto l'Ordine iſtituito da S. Franceſco. Anzi ha da oſſervarſi, che ſe in qualche parte reſtò leſa l'armonia, che ne' primi due ſecoli paſſava fra tutti i Franceſcani, gli autori di queſta leſione non poterono eſſere gli Oſſervanti, i quali non ſi diſcoſtarono

(a) *Et loquendo de me miſero, & indigno membro in hac Obſervantia, hìc in Urbe promiſi eidem Generali Miniſtro coram ſocio meo, quòd volebam ponere ad ignem Eugenianas Bullas, ſi ad inſtar hujus Obſervantiæ velles reformare Conventus, incipiendo alienare poſſeſſiones, & proprietates &c. quæ niſi fiant, omnis alia Reformatio quaſi eſſet fruſtranea...... Idem dixi ſæpe SS. Domino Noſtro, & multis RR. DD. Cardinalibus*. Apolog. P. Ludovici a Turre, apud *Speculum, ſeu Firmamentum trium Ord.* part 3. fol.240. col.2.

(b) *Diſplicebat* (Obſervantibus) *commiſceri electionibus Conventualium, & adeo domeſticè cum eis converſari, ut timeri poſſit laxiores mores, immodicoſque ſumptus ab eis paulatim derivandos*. VVading. ad ann.1455. n.56. ed Rom.

dalla vita, e dal tenore de' primi due secoli; ma furon coloro, che abbracciando gli abusi, e poi le dispense del terzo secolo, alterarono lo stato Minoritico, e insieme l'armonia, e la pace co i Religiosi tenaci della vita, dello stato, e del tenore de' loro primi due secoli (a). Non eravi dunque motivo neppure per questo capo di accusare la Famiglia Osservante di scisma, o di violazione dell'unità dell' Ordine.

XVIII. Abbia pur dunque S. Francesco nell'istituir la sua Religione istituito *un Ovile, un Corpo, una Comunità, e un Ordine*; che a quest' Ovile, a questo Corpo, a questa Comunità, a quest' Ordine sempre appartennero anche gli Osservanti detti della Famiglia. Quando poi dice il Ragionista col P. Wadingo, che appena nati cominciarono a *corpore Religionis paulatim divelli: a separarsi a poco a poco dal Corpo della Religione*, vi pone di suo quelle parole *appena nati*, e ponendovele si contraddice; mercecchè più volte ha scritto, che gli Osservanti nacquero nell' anno 1368., e il P. Wadingo scrisse quelle parole in rapporto agli Osservanti dell'anno 1429, dicendo, che i Padri dell' Ordine soffrivano di mala voglia, *che gli Osservanti della Famiglia a poco a poco si separassero dal Corpo della Religione, istituiti i proprj Vicarj*. Dove sono da notarsi due cose: la prima è, che allora gli Osservanti della Famiglia, anche secondo il principio del Ragionista, non potevano dirsi esser nel loro nascimento, *o appena nati*: la seconda è, che da' Padri dell'Ordine dicevasi, qualmente gli Osservanti a poco a poco si separavano dal corpo della Religione, *istituiti i proprj Vicarj*. Dunque tutta la separazione, di cui essi parlavano, consisteva nell'abitare ne' Conventi distinti da quelli degli altri Minori, e nell'esser immediatamente governati da' Vicarj de' Ministri, giusta la concessione Costanziense (poichè nel 1429. non per anche aveano l' Eugeniana). Ma questa separazione, come si è provato, non era una vera separazione dall' unità del Corpo dell'Ordine, o dalla Religione fondata da S. Francesco; dunque il timore di quei Padri non era troppo ben fondato, se credevano, che con quel ritiramento, e colla soggezzione a i Vicarj, si dividesse il Corpo della Religione. Io per altro dubito, essersi da essi temuto, che gli Osservanti predetti fossero per dividere veramente il Corpo dell' Ordine in avvenire, procurandosi i proprj Superiori Generali, e Provinciali del tutto indipendenti dal Ministro di tutto l' Ordine, come alle volte suol accadere, dove si dà luogo a qualche novità nelle Religioni; ma ciò per altro non accadde, non avendo mai quegli Osservanti scossa la suggezione a i Ministri, o murati a i loro Superiori immediati Provinciali, e Generali il nome di puri *Vicarj*.

XIX. Quindi anche si rende chiaro, che debba dirsi di quel, che scrisse l'Autore delle *Firmamenta de' tre Ordini*, o sia l'Autore del *Memoriale dell' Ordine* (1), il quale parlando di Eugenio IV., e della sua Bolla, in cui diede agli Osservanti della Famiglia la facoltà di eleggersi i Vicarj de' Ministri, scrive, che il detto Papa concedette a quegli Osservanti *l' essere esenti dall' ubbidienza de' loro Ministri Provinciali, e Custodi promessa nella Regola*; mentre non

(1) *Apud Firmamenta 3. Ord. p. 1. fol. 35. a tergo col. 2.*

(a) *Nam illi, qui servant Ordinem integraliter, non possunt dici dividentes, nec destruentes, sed potiùs illi, qui non servant; quomodo namque dividunt illi, qui omnia constituentia Ordinem uniunt observando? &c.* B. Raymundus de Capua Magister Generalis Ord. Præd. in Epist. ad Fratres suos, pro Observantibus Ord. Præd. apud Fontana Constit. Ord. Præd. part. 1. de Reformat. Ord. col. 567.

non ebbero essi altra esenzione, salvo che la sopraccennata, che non rompe l'unità dell'Ordine, ma limita soltanto l'autorità de' Ministri in alcuni casi, ne' quali dovevano lasciar libero il governo della Famiglia a i loro proprj Vicarj, forniti di autorità dagli stessi Ministri. Come appunto anche ne' dì nostri, quando il Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori è della Famiglia Oltramontana, dee lasciar libero il governo della parte, o Famiglia Cismontana dell'Ordine medesimo al suo Commissario Generale, il quale risiede in Roma: e così fassi al Commissario, che risiede di là da' monti, quando il Ministro Generale è della Famiglia Cismontana, ed ha la sua residenza in Roma: nè per questo gli Osservanti dell' odierna Comunità Minoritica compongono due divise Comunità, o hanno due Capi supremi.

XX. Che cosa poi voglia intendere il nostro Ragionista quando degli odierni Osservanti scrive „: E nè tampoco sono uniti al Capo dato dal Pa„ triarca al suo Ordine, cioè, al Generale eletto per le facoltà concedute „ da Innocenzo III., e da Onorio III. nell'approvazione della Regola; perchè „ da Lione X. fu dato (1) *l'ufficio di Ministro Generale a' Frati dell'Osser„ vanza* „. Che cosa, dissi, voglia intendere nelle suddette sue parole, ben si capisce: vuol'egli dire, che gli Osservanti, eleggendo dal loro solo numero il Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori, giusta la ristrettiva fatta da Lione X. (il quale dalla voce attiva e passiva a tal Generalato esclusi per sempre i Conventuali non tornati alla purità della Regola) non lo eleggono secondo la forma data nella sua Regola dal P. S. Francesco, e confermata da Innocenzo III., e da Onorio III. nella conferma della stessa Regola; ma lo eleggono in virtù soltanto della grazia conceduta loro da Lione X., ond'è, che il Generale eletto da essi non è il vero successore del Santo, o il Capo dato dal Santo al suo Ordine; ma un tal Capo è il solo Generale eletto da i PP. Minori Conventuali.

(1) Cron. p.3.l.11. c. 11.

XXI. Questo, e non altro, a mio giudizio, in tai parole vuol'intendere il Ragionista: e così contraddice arditamente alla Bolla *Ite & vos* di Lione X.; e alla definizione, e dichiarazione Apostolica contenuta in tal Bolla, in cui quel Sommo Pontefice, trattando dell'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine, da farsi giusta la sua ristrettiva, coll'escludere dalla voce attiva, e passiva i Conventuali non riformati, disse: *qual'elezione da farsi da i predetti Frati* (cioè, della Regolar Osservanza) *di tal Ministro Generale, definiamo, e anche dichiariamo, esser canonica, secondo la Regola de' Frati Minori, e secondo la forma data da S. Francesco nella Regola* (a). Se il Ragionista vuol fare a calci anche colle definizioni, e dichiarazioni espresse de' Sommi Pontefici, non so che dirgli: lo rimetterò a i Teologi Controversisti. Penso, che possa essere stata un'inavvertenza del medesimo. Dunque proseguiamo il discorso: Se il Generale assunto dall'Osservanza, è eletto canonicamente, secondo la Regola, e la forma di eleggerlo, data da S. Francesco nella Regola, confermata da Innocenzo III., e da Onorio III.; è per conseguenza il Capo supremo dato all'Ordine suo dal Patriarca: onde gli Osservanti, per appartenere alla Comunità

 Mi-

(a) *Quam quidem electionem a præfatis Fratribus de hujusmodi Ministro Generali* (totius Ordinis S. Francisci) *faciendam, canonicam, secundùm Minorum Fratrum Regulam, & formam a Beato Francisco in Regula traditam, esse definimus, & etiam declaramus*. Leo X. in Bulla Consistoriali *Ite & vos*, apud Chronolog. Seraph. pag.222. col.2.

Minoritico fondata da S. Francesco, non hanno bisogno di stare uniti al Generale eletto da' Padri Conventuali; ma più tosto i Conventuali a tal' effetto debbono star uniti, e soggetti al Generale eletto dagli odierni Osservanti. La Cronica poi nel luogo citato dal Ragionista parla de' digiuni della Regola: e altrove (1) ponendo qualche cosa per la proposizione addotta dal Ragionista, così fa leggersi: *L' anno del Signore 1517. ec. unitosi il Capitolo, la prima cosa si praticò, se i Conventuali volevano lasciare i loro privilegj temporali, coi quali vivevano fuori della povertà della Regola, e vivere nell' osservanza di detta Regola del P. S. Francesco; ma non volendo eglino desistere da quelli..... determinò, volendo il Papa, che i Frati Riformati, e osservatori della sua Regola avessero ancora i Prelati conformi alla Regola, cioè, il Ministro Generale, e i Ministri Provinciali ec. I PP. Conventuali s' elessero più tosto il nome di MAESTRO, che di VICARIO, chiamando il suo Capo MAESTRO GENERALE*. Fin quì la Cronica citata.

(1) p. 3. l. 8. c. 47.

XXII. Se cercasi pertanto, che cosa fece Lione X. in queste materie, dico, che non indusse scisma nell' Ordine di S. Francesco, col fare, che gli Osservanti elegessero dal loro numero un Generale, e un altro dal loro i Conventuali; con questo che amendue gli eletti fossero capi supremi di tutto l'Ordine, ed eletti secondo la Regola, uno per grazia, e l' altro per giustizia; nè inventò nuova specie di Ministri Generali diversi dagli antecedenti; ma fece, che cessasse la Famiglia Osservante, e l' elezione de' suoi Vicarj, restando ella in tutto, e per tutto aggregata, e incorporata a i Conventuali riformati, e agli Osservanti, che nella Comunità dell'Ordine stavano sotto l'immediato governo de' Ministri, e non de' Vicarj: e poichè molti Conventuali erano allora nella medesima Comunità, che non vollero colla debita riforma ridursi all' osservanza della purità della Regola, con ricusare i privilegj de' beni temporali; perciò Lione X. fece in oltre, che questi Conventuali, tenaci di tali privilegj, allora, e sempre per l' avvenire non avessero più nè voce attiva, nè passiva al Generalato di tutto l'Ordine; ma che il Ministro Generale, da eleggersi secondo la Regola, allora, e sempre fosse eletto da i soli osservatori della purità della Regola, e del solo numero di questi. Fece in somma, che laddove per l' addietro il Ministro Generale di tutto l' Ordine poteva essere o del numero de' Conventuali riformati, o di quello de' non riformati, o di quello degli Osservanti sempre incorrotti, e da i suffragj di tutte e tre queste fazioni della Comunità Minoritica si eleggeva; per l'avvenire non potess'esser eletto nè dalla fazione, nè della fazione de' Conventuali, ma solo dal numero, e del numero delle altre due, allora grossissime, anzi assai maggiori di quella de' Conventuali non riformati; specialmente per essersi con esse del tutto incorporata, e confusa la Famiglia Osservante, con alcune piccole Congregazioni, cioè, degli Amadei, de' Clareni, e del S. Vangelo. E la cagione, per cui si mosse il Papa a questa risoluzione, fu, perchè non gli parve cosa convenevole, che il successore di S. Francesco, e Superiore di quelli, che osservavano la pura Regola del Santo, fosse chi colle dispense ottenute voleva menar vita discordante dalla purità di detta Regola. Per la qual cosa, prima del detto Papa, anche il Capitolo generalissimo, adunatosi sotto il Pontificato di Giulio II., si era mosso a far quasi lo stesso; trovandosi determinato negli Statuti di esso, detti gli *Statuti Papali di Giulio II*, che in avvenire niuno

niuno potesse aver voce all' elezione del Ministro Generale di tutto l' Ordine, se non fosse o de'Conventuali riformati, o de'Frati della Regolare Osservanza; e anche se prima per congruo spazio di tempo non fosse stato sperimentato bene o nella riforma, o nell'osservanza regolare (*a*): con che dalla detta elezione l' Ordine stesso, prima di Lione X., avea esclusi i Conventuali non riformati. Ond' è, che Lione X. non operò a capriccio, ma seguitò, e compì le stesse risoluzioni, ed il buon genio della Comunità dell'Ordine, quando dal Generalato esclusse i detti Conventuali. Da che può anche raccorsi, che la fazione di questi Conventuali non era la più forte, o la più autorevole nel suddetto Capitolo, celebrato 9., o 10. anni prima che Lione X. facesse le sopraniferite cose; perchè altrimenti sotto Giulio II. da i PP., che per autorità Apostolica, e del predetto Capitolo generalissimo fecero quegli Statuti, non sarebbe stata esclusa dal Generalato, ma superate avrebbe le forze della fazione riformata, ed osservante.

XXIII. Ma non fece egli altro (mi si dirà) Lione X. nell' anno 1517., circa i Francescani, oltre quello, che avete raccontato di sopra? Rispondo: fece un' altra bella cosa; e fu l' istituire un Generale subalterno, ovvero un sotto-Generale Francescano, da eleggersi da i PP. Minori Conventuali non riformati, e una specie di Provinciali subalterni, o di sotto-Provinciali da eleggersi da i medesimi, e da esser confermati rispettivamente da i Ministri dell' Ordine, e delle Provincie, assunti dal corpo della Regolare Osservanza. E poichè i Conventuali non riformati non si contentarono, che a i detti loro Superiori dato fosse il nome *di Vicarj*, come per l' addietro si era dato a i sottogenerali, e a i sottoprovinciali della Famiglia Osservante, e come voleva il Papa (*b*), questi consentì, che fossero essi appellati co' nomi di *Maestro Generale*, e di *Maestri Provinciali*. A tali Superiori volle commesso il governo, e la cura de'Conventuali non riformati; talmente però, che anche il Ministro Generale assunto dalla Regolare Osservanza, avesse sopra i medesimi autorità di poterli visitare, e paternamente correggere, come vero Capo supremo di tutto l' Ordine Minoritico, e unico successore del Patriarca San Francesco. Questa istituzione, come dissi, fu del tutto nuova, e per l' addietro non più usata nell' Ordine; conciosiachè non mai nella Regola, e nelle antiche leggi dell' Ordine trovansi i nomi di *Maestro Generale*, e di *Maestro Provinciale*, imposti per disegnare superiorità, o che, oltre il Ministro Generale di tutto l'Ordine, siasi eletto un Maestro Generale, come si fece in virtù delle Bolle di Lione X: fu tanto nuova quanto quella di *Vicario della Famiglia*, il qual nome nell' Ordine non si ascoltò prima de' tempi del Concilio di Costanza. E di questi Maestri (che dopoi da per se stessi, senza che alcuno il contrastasse lo-

(a) *Præsidens Capituli* (generalis) *incipiat alta voce* Veni creator... *& tunc fiat vocum, sive vocalium supple tio..... & tales suppletiones de melioribus, & reformatioribus Fratribus ibidem existentibus fiat. Nullusque vocem ibidem habeat* (in electione Ministri Generalis) *nisi fuerit debitè per congruum temporis spatium Reformatus, & in Reformatione, seu Observantia Regulari sufficienter probatus, aliàs suppleantur eorum voces modo prædicto.* Statuta Papalia Julii II. cap.8. *de modo, & forma electionis, & institutionis Generalis Ministri*, particula 4., apud Firmamenta trium Ord. part.3. fol.10.

(b) *Mas non lo permecteron, mas que querian llamar a sus Prelados major Maestro General.* P. Hieronym. Roman Ord. S. August. *de Republ. Christ.* lib.6. cap.10. fol.369. a tergo col.2.

loro, si assunseto il nome di *Ministri*) sono successori gli odierni Ministro Generale, e Provinciali de' Padri Minori Conventuali. E ciò sia detto, acciocchè conosca una volta il Ragionista, chi sia unito al Capo supremo dato all' Ordine suo da S. Francesco, ed eletto secondo la Regola, e chi non lo sia.

XXIV. Sputa un'altra proposizione il suo testo, dicendo, *esser falsissimo, che agli Osservanti sia pervenuta la Professione della Regola senza interrompimento*. Ma di questo non mi tratterò più lungamente a contendere; costando dalle cose già provate, che gli Osservanti vi sono stati sempre da San Francesco in quà, e che il Conventualesimo, e i privilegiati sono quelli, che hanno avuto principio da i tempi della peste, e dello Scisma, e dall' anno 1430.; e leggendosi nella Bolla *Licèt aliàs* di Lione X., che nell' Ordine Minoritico *gli Osservatori della Regola vi sono stati sempre, senz' alcuna interruzione, o divisione, dal tempo della Regola, data da S. Francesco, fino al presente* (sotto Lione X.) *e che così debba tenersi, e dirsi*. Ci pensi il Ragionista se dice il contrario.

XXV. Disaminato dunque tutto il sopraallegato gruppo di erudizione, parmi d'aver fatto vedere, che le riflessioni del Ragionista non hanno forza di convincere, che gli Osservanti della Famiglia fossero fuori dell'unità dell' Ordine istituito da S. Francesco. Potrebbe ora il Ragionista tentar di conchiudere un tal punto da lui preteso, argomentando, e dicendomi più tosto così: secondo voi, quando Lione X. nell'anno 1517. ordinò alla Comunità Osservante (composta di Conventuali riformati, di Osservanti immediatamente sotto i Ministri, di tutti gli Osservanti, ch'erano stati per l'addietro della Famiglia, e di altri delle tre piccole sopraddette Congregazioni) che venisse all' elezione del Ministro Generale di tutto l' Ordine, ed escluse dalla voce attiva, e passiva in tal' elezione per sempre i Conventuali non riformati, soggettando questi ad un sotto-Generale, ovvero ad un Maestro generale, da confermarsi dal Ministro Generale assunto dagli Osservanti: allora divise, o separò i Conventuali non riformati dalla Comunità degli Osservanti, da cui eleggevasi, e assumevasi il Ministro Generale; quantunque a questo riservasse l'autorità di visitare, e paternamente correggere i Conventuali non riformati; quantunque volesse, che questi lo ravvisassero come lor vero Ministro, e Successore del Santo Patriarca, e che non fossero esenti del tutto dall'obbligo d'ubbidirgli. Dunque parimente quando dal Concilio di Costanza, e da Eugenio IV. gli Osservanti della Famiglia ottennero di eleggersi da per loro un sotto-Generale, o fosse un Vicario Generale, nè più s'ingerirono nella elezione de' Ministri, che si assumevano dalla Comunità dell' Ordine; saranno restati esclusi dalla detta Comunità; quantunque i loro Vicarj dovessero esser confermati da i Ministri; quantunque i Ministri ritenessero l'autorità di visitare, e di paternamente coreggere i detti Osservanti; e quantunque gli Osservanti non fossero affatto esenti dalla giurisdizione del Ministro Generale, ma dovessero riconoscerlo come loro Capo supremo nell' Ordine, e vero successore del Santo Patriarca. Potrebbe aggiugnersi in conferma, che ancor io ne' passati Capitoli di quest' Opera, siccome ho più volte contrapposti fra di loro i Conventuali, che stavano sotto i Maestri Generali, e la Comunità de' Minori, che stavano sotto i Ministri Osservanti dopo le Bolle di Lione X., come se fossero state due Comunità distinte di Frati Minori; così ho fatto anche parlan-

lando della Famiglia Osservante sotto i Vicarj, e della Comunità sotto i Ministri, avendole contrapposte come due Comunità distinte, l'una delle quali non appartenesse all' altra; anzi avendo detto espressamente, che i Frati della Famiglia separavansi dalla Comunità dell' Ordine.

XXVI. Se così detto mi fosse, avrei motivo per verità di pentirmi di alcune tirate di penna fatte a caso, dove non trattavasi di questo punto; ma parlava io col Ragionista nel suo linguaggio, per convincerlo di altre cose: il caso per altro non sarebbe disperato. Imperciocchè la separazione, o divisione può prendersi e propriamente, e impropriamente. Si prende nel primo senso, quando ella è tale, che di una sola cosa se ne facciano più, e si rompa veramente quella unione, che bastava per l'unità; di modo che l' unione bastevole ad unificare, assolutamente non più rimanga. Si prende impropriamente, o non rigorosamente, quando ella è tale sì, che distrugge qualche cosa dell' unità di prima, di modo che le parti così separate non abbiano più tutta l'unità, che avevano prima; non è però tale, che fra le parti separate in tal modo, affatto distrugga l' unione bastevole a talmente congiugnerle, che possano tuttavia dirsi una cosa sola in senso a proposito. Venendo al caso: io dico, che la Famiglia Osservante era separata, e divisa dalla Comunità dell' Ordine, cioè, dagli altri Frati Minori, che vivevano sotto i Ministri senza Vicarj, non già nel primo, ma solamente nel secondo senso; perchè quantunque tra essa, e gli altri Frati Minori non fosse tutta l'unione di prima, stantechè non si univano più tutti nel rigettare secondo la Regola l' uso de' fondi fruttiferi, nell' accettare le leggi fatte per l' Osservanza di questo rigettamento, e nell' ubbidire in tutto, e per tutto a i Ministri, senza eleggere i loro Vicarj, e attender di questi ancora le voci; nondimeno la detta Famiglia, e gli altri tanto si univano, quanto bastava, per fare tutti un sol Corpo, ed una sola Comunità, come si è provato; mentre a questa unità di Corpo, e di Comunità non ripugnava nè l' avere i Vicarj, nè il rigettare i privilegj de' beni temporali, nè l' osservare la purità della Regola, nè l' avere Conventi distinti, nè alcun' altra consuetudine della Famiglia; purchè sostanzialmente i Frati di questa, e gli altri professassero la stessa Regola, fossero uniti fra di loro, e vivessero soggetti al medesimo Capo supremo, come in fatti accadeva.

XXVII. E per non trattenersi in altra disamina, lo stesso posso accordare de' Conventuali non Riformati, rispetto agli Osservanti; e dire, che dopo le Bolle di Lione X., quando stavano sotto i Maestri, finchè mantennero l'essenza della medesima professione; finchè vissero soggetti tutti al medesimo Ministro Generale; finchè comunicarono fra di loro quanto bastava, per formare di essi, e degli Osservanti un sol corpo; i Conventuali non riformati (i quali, oltre il Ministro Generale, avevano anche il proprio Maestro Generale) fecero co i Frati Minori della Regolare Osservanza un Corpo solo, ed una sola Comunità. Ma quando scossero affatto la soggezione al medesimo Capo supremo dentro l'Ordine, non volendo riconoscere per proprio loro Superiore in conto alcuno il Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori; dando senza bastevole fondamento il titolo di Ministro al loro Maestro Generale; non curando di farlo confermare dal Ministro dell' Ordine; e finalmente abbandonando l' essenza, e il carattere della Professione Francescana, con lasciare lo spropriamento in comune, e farsi proprietarj in comune; allora fu, che ruppe-

pero del tutto l'unione bastevole a formar di essi, e degli Osservanti un solo corpo, e una sola Comunità di Religiosi Francescani: allora si separarono propriamente, e rigorosamente dalla Comunità dell'Ordine istituito da S. Francesco: allora si fecero di un Istituto diverso dall'Ordine fondato da S. Francesco, e da tutte le Congregazioni Francescane, che per l'addietro aveano veduta la luce del Sole.

XXVIII. Ecco risposto all'argomento, se mi fosse fatto; ed ecco assegnato il giusto senso di più frasi uscitemi dalla penna, con render ragione del senso di alcuni miei vocaboli scritti giusta il linguaggio del Ragionista. Conciosiachè quando contrappongo la Comunità dell'Ordine alla Famiglia Osservante sotto i Vicarj, o alla Famiglia de' Conventuali non riformati sotto i Maestri, prima che questi rompessero affatto l'unità; per Comunità intendo più tosto una fazione contrapposta alla Famiglia sotto i Vicarj, o sotto i Maestri, che un'intera Comunità, cui non appartenga la contrapposta Famiglia: e uso tali termini, per accomodarmi al linguaggio del Ragionista, e per più chiaramente secondarlo. E quando dico separate le predette Famiglie dalla mentovata Comunità, intendo di parlare di quella separazione, con cui stava tutta l'unione bastevole a fare, che tuttavia fossero amendue le parti d'un Corpo solo nella maniera spiegata. Posso dunque conchiudere, che gli Osservanti della Famiglia non mai ruppero l'unità dell'Ordine, o fecero scisma; onde l'odierna Comunità degli Osservanti, anche per cagione degli Osservanti della Famiglia in se contenuti, è la medesima antica Francescana Comunità continuata.

§. III.

Degli Osservanti della Famiglia, rispetto alla vetustà Comunità Minoritica, non può dirsi lo stesso, che de' Padri Cappuccini, rispetto all'odierna, e vetusta Comunità de' Frati Minori della Regolare Osservanza.

I. NON mai avrebb'io avuto ardimento di trarre il discorso a trattare della religiosissima Congregazione de' Padri Cappuccini, se la necessità di dover difendere la causa degli Osservanti non mi ci avesse apertamente indotto. So benissimo, che per quanto superficialmente soltanto si tocchino somiglianti materie, contuttociò è difficile il non incontrare il dispiacimento di qualcheduno, che può prendere la necessità stessa per un volontario trasporto dello scrittore. Ma questo, insieme colla grande stima, e riverenza, che io mi pretesto di avere verso la mentovata esemplarissima, e degnissima Congregazione, possono ben fare, che moderato, e guardingo andar io debba colla penna; ma non possono per altro dispensarmi dal favellarne, ogni qual volta

volta l'obbligo mio sia di sciorre gli argomenti, che più applauso acquistarono al Ragionista, e più degni di ponderazione comparvero, come più atti ad opprimere la verità. Sarà pari la mia sorte con quella di un rispettoso Generale di campo, il quale non potendosi a bastanza difendere dagl' insulti dell' oste rivale senza scorrere il territorio di qualche amico, donde minaccia, e fa fuoco l' Avversario, ivi entra, e per qualche tratto di tempo, e di paese lo scorre, finchè abbia fatto quanto dee per le necessarie difese; quantunque in ciò facendo possa temere di apportare all' amico qualche dispiacimento. E perchè veggiate, o Lettore, che la mia sorte tal' è, quale ve la descrissi, vedete come parla il Ragionista ben due volte nel suo volume (1), specialmente però, e più diffusamente nella fine del Capitolo XV. delle sue *Ragioni* pag. 330., e 331.

II. „ Mi spiego meglio con un esempio assai adatto, e assieme chiarissimo. Noi abbiamo nella Religione Francescana due divisioni, nel motivo, „ nel modo, e in tutte l' altre circostanze consimili. Una (2) degli Osservanti da' Conventuali, cominciata nell' anno 1368. L' altra de' Cappuccini „ dagli Osservanti, cominciata nell' anno 1525. L' Autore della prima fu Fra „ Paolo Trinci: l' Autore della seconda F. Matteo Bassi. Paolo uscì da' Conventuali, perchè vivevano *con molta libertà, e privilegj*. Matteo uscì dagli „ Osservanti, perchè eransi allontanati dal primitivo loro spirito. Paolo si „ partì con quattro, o cinque compagni, e si chiuse nelle foreste di Brogliano. „ Matteo si partì pure con pochi, e si ritirò nelle montagne di Camerino. „ In progresso di tempo si unì a Paolo *un buon numero di Frati desiderosi di* „ *vivere nell' Osservanza della Regola*: e in progresso di tempo molti de' „ principali Osservanti unironsi a Matteo. Matteo nell' uscire mutò nome, „ chiamando i suoi prima *eremiti di S. Francesco*, e dipoi Cappuccini: e Paolo „ ancora mutò nome, chiamando i suoi prima *Frati de' Romitorj*, e poi *Frati* „ *della Famiglia* (3) *Fratres Eremitoriorum, fratres familiæ*. Matteo mutò „ abito: e Paolo pure mutò abito (4) *habitum rudem segmentitium*; e per „ maggiore umiltà volle portare ancora i Zoccoli, e però i suoi appellansi „ *Zoccolanti*. Matteo distese nuovi Statuti più rigidi di quegli degli Osservanti: e Paolo nuovi Statuti più rigidi, e diversi da quelli della Comunità „ dell' Ordine, dicendo il Wadingo (5) *privatis legibus regebantur*. I seguaci „ di Matteo non poterono governarsi da se medesimi in virtù della Istituzione „ degli Osservanti, ma furono in necessità di ricorrere prima a Clemente VII. „ per i proprj Vicarj, e Capitoli, e poi a Clemente VIII. per il lor Generale: „ e i seguaci di Paolo nemmeno poterono governarsi da se medesimi in virtù „ della istituzione dell' Ordine primitivo, ma furono in necessità di ricorrere „ prima al Concilio Costanziense per i proprj Vicarj, e Capitoli, e poi a „ Lione X. per il loro Generale (*poteva pur aggiugnere DI TUTTO L' ORDINE DE' FRATI MINORI*): Ecco dunque gli Osservanti divisi da i „ Conventuali nella stessa numero maniera, che i Cappuccini dagli Osservanti. „ Or mi dicano: i Santi, i quali fiorirono nella Riforma del Trinci prima „ della divisione de' Cappuccini, S. Giacomo della Marca, S. Giovanni da „ Capistrano (*dovea metterci anche S. Bernardino da Siena*) son Cappuccini, „ o Osservanti? Al certo Osservanti: nè posson pingersi, o nominarsi Cappuccini per questo appunto, che fiorirono prima della divisione di questi

(1) *Pag. 51. e seq. pag. 330., e seq.*

(2) *Cron. p. 3. l. 1. c. 1.*

(3) *Cron. p. 3. l. 8. c. 15.*

(4) *VVad. 1375.*

(5) *Idem 1399. idem 1415.*

„ dagli Osservanti. Dunque nemmeno i Santi, e Beati, che fiorirono nella
„ Comunità dell' Ordine, possono pingersi, o nominare Osservanti; perchè la
„ loro divisione ancora la sappiamo accaduta come quella de' Cappuccini, non
„ per una semplice separazione locale, ma per l'approvazione Apostolica di
„ una nuova Congregazione, e di un nuovo Istituto: e se gli pingono Osser-
„ vanti, lo debbono alla tolleranza de' Conventuali (*Uh che moderatezza de'*
„ *Conventuali rispetto agli Osservanti!*) a' quali appartengono per questo
„ medesimo capo, che fiorirono nella Comunità dell' Ordine prima della di-
„ visione degli Osservanti dalla medesima Comunità, cioè, prima del nasci-
„ mento, e istituzione degli Osservanti. Io ben conosco, che questa parità
„ strettissima agli odierni Osservanti non piace, ma ciò che rileva? Bastan-
„ domi, che i Cappuccini, i quali non hanno impegno nè per l'una, nè per
„ l'altra parte, la confessino inevitabile, e dicano col lor dottissimo Boverio
„ (demonstrat. 10.) *Sicut enim Observantes a Conventualium Ordine, qui pri-*
„ *mus a Beato Francisco institutus fuit, per reformationem postea, velut ra-*
„ *mi, emersere: ita Capucini ex Observantum Familia, velut nova Ordinis*
„ *propago, exordium sumpserunt. Nec tamen quisquam inficiari potest, utrum-*
„ *que tam Observantum, quàm Capuccinorum Ordinem a Sancto Francisco, licèt*
„ *non tempore Sancti Francisci, institutum, par siquidem in utrisque ratio*
„ *militat.*

III. Così argomentando il Ragionista, non vedete, o Lettore, che non posso io rispondere a questo suo argomento, e mostrare la disparità, senza ragionar de' Padri Cappuccini? Ragioniamone dunque, ma con rispetto. E in primo luogo tralascio di ripetere, che gli Osservanti della Famiglia, e F. Paolo Trinci si ritirarono colla licenza legittima de' Ministri della Comunità dell' Ordine in Conventini divoti appartenenti alla Comunità medesima (1), e non mai mutarono nè l'abito, nè le comuni leggi dell' Ordine. F. Matteo per altro, e i suoi primi seguaci uscirono nel bel principio dall' ubbidienza, e da i luoghi dell' Ordine, soggettandosi agli Ordinarj Diocesani (*a*). E dopoi tornarono

(1) Cron. part. 3. lib. 1. cap. 1. n. 4.

(a) *Cuperetis propterea extra Domos, & Conventus dicti Ordinis de cætero stare, & in aliquo honesto loco, e cœtu hominum remoto.... vitam eremiticam ducendo morari, &, quoad vixeritis, permanere. Nos igitur auctoritate Domini Papæ, cujus Pœnitentiariæ curam gerimus, & de ejus speciali mandato, super hoc, viva vocis oraculo nobis facto, vobis, ut... extra Domos, & loca Regularia dicti Ordinis, in aliquo Eremitorio, ut præfertur, permanendo.... sub obedientia, & correctione Ordinarii, in cujus Diœcesi vos residere contigerit, vivendo, vitam Eremiticam, quoad vixeritis, ducere valeatis.... concedimus facultatem.* Breve Card. Pœnitentiarii ad primos Capuccinos, apud Bullar. Ord. Capuccinorum P. Michaelis a Tugio in Helvetia, edit. Rom. 1740. tom. 1. pag. 1.

Nonnulli Ordinis Minorum de Observantia nuncupatorum professores.... favoribus propinquorum, & amicorum in Romana Curia residentium, exemptiones ab ordinariis Superioribus ipsius Ordinis sibi obtinere procurant, & se ipsos Ordinariis Diœcesanis, sive Magistro, & superiori Fratrum Conventualium immediatè subjiciunt, & licèt se ab Ordine exemerint, tamen...... Et cum tales fugitivi quibusdam falsis, & subreptitiis impetrationibus a Nobis, sive a Pœnitentiaria nostra extortis protecti, ordinaria Religionis disciplina prohiberi nequeant, maximè cùm dictæ Curiæ Officiales, quamvis de contrario informati, hujusmodi impetratas concessiones defendere, & impetratoribus favere, quantum in ipsis est, nitantur &c. Clemens VII. in Bulla, seu Brevi *Cum nuper*, apud VVad. tom. 16. pag.

rono all' Ordine, soggettandosi a i Superiori Conventuali, e non mai più a i Ministri, o di tutto l' Ordine, o delle Provincie degli Osservanti, da' quali erano usciti: mutarono l' abito (*a*), fecero Statuti più stretti, riportati nella Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari (tom. 7. part. 5 cap. 24. pag. 176., e 177.) E alcuni dal P. de Gubernatis (Orb. Seraph. tom. 2. lib. 10. cap 3. pag. 567. num. 20.) e da' PP. Eremiti Camaldolesi, co' quali per qualche spazio di tempo si trattennero, presero alcune costumanze, contrarie a quelle della Comunità dell' Ordine, come il nutrire la barba, il non usare il canto Ecclesiastico (*b*) ed altre (1). Tralascio altri capi di disparità fra gli Osservanti, e i Cappuccini; perchè, oltre il non essermi necessarj, possono facilmente penetrarsi dall' accorto Lettore. Vengo tosto alla disparità principale.

(1) *Vid. lib. 5. tom. 2. pag. 616.*

pag. 279. num. 34. Vide etiam *Chronic. Minor. part. 3. lib. 9. cap. 36. num. 97. 98. 101. 102. 103.; & 105.* de orig. & progress. Capucc., additamenta, videlicet, ibid. facta a quodam ficto Marco Ulyssiponen., e la Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari tom. 7. part. 5. cap. 24. pag. 170.

(a) *Caputium quadratum.... habitum etiam ad crura decurtatum, & tota restrictione coarctatum, ut ab Observantibus distinguerentur apertiùs, induere voluerunt, barbaque demum superaddita, nihil extrinsecum voluerunt habere cum cæteris commune...* Orb. Seraph. tom. 2. pag. 591. n. 69. *Si fece fare due Abiti di panno grossissimo...... ed era vestito d' un Abito grosso, aspro, e curto, che appena giongeva a mezza gamba, scalzo, e con un Cappuccio in capo lungo, ed aguzzo.* Cron. part. 3. lib. 9. n. 102., & 98.

(b) *Cantum Ecclesiasticum, quem & Gregorianum vocant, in Divinis Officiis, apud Fratres Minores in usum fuisse, etiam ab ipsis Ordinis initiis, ex pluribus constat documentis. Nam de Divo Antonio Patavino refert* VVad. ad ann. 1231. num. 4., *quòd apud Montem Pessulanum, ubi vir Sanctus Sacram Theologiam suis Fratribus prælegebat, in quadam solemnitate dum coram Populo prædicaret, Alleluja in Choro Fratrum sub summo Sacrificio cantavit. B. Joannes Parmensis, electus in Ministrum Generalem anno 1248., in quadam epistola ad Ministrum Tusciæ, apud* VVad. tom. 3. ed. Rom. ad ann. 1249. pag. 208. num 2. *multa præscribit quoad modum servandum in canendis Hymnis, Responsoriis, Antiphonis, & prosis; vetans cantari in aliquam notam non secundùm Breviarium Ordinis, vel consuetudinem per Generale Capitulum approbatam. S. Bonav. plura dat monita circa cantum in* Speculo disciplinæ *part. 1. cap. 15., & in* Ordinationibus Officii per totum annum, *insertis libro, cui titulus* Familiare Clericorum *ed. Venet. 1542., ubi pag. 178. legitur*: Responsoria nocturnalia. & diurna cantent Fratres in stallis suis, sicut & Antiphonas, ubi libri sufficientes habentur; ubi autem unus tantùm habetur, vadant ad cantandum ad medium Chori communiter. *& pag. 179.* In Festis semiduplicibus.... in utrisque Vesperis, & in Matutinis Invitatorium, tertium, septimum, & octavum Responsorium, & Graduale, & Alleluja cantentur ad pulpitum a duobus in medio Chori. *Laudatæ Ordinationes ib. pag. 176. a tergo sic incipiunt.* Ad omnes horas Canonicas primò pulsetur Campana major aliquantum pro signo, *& in eisdem sæpè fit mentio de campana minori, ex quo colligitur, tempore S. Bonaventuræ FF. Minores non unam tantùm, sed plures Campanas habuisse. Vide etiam supra lib. 7 cap. 5. §. 3. num. 10., & Hugonem de Dina in exposit. Regul. FF. Minorum cap. 3. apud Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 38. a tergo col. 2. & seq. ubi habet*: Non decet, ut cantus, & usus Ecclesiasticus fieri debeat secundùm arbitrium diversorum, sed firmiter servandus est secundùm scripta, atque Instituta majorum, *& Bartholomæum de Pisis in exposit. dict. cap. apud laud. Firmam. fol. 62. col. 1., ubi inquit*: Sequitur etiam ex prædictis, quòd sicut Fratres ad Officium ordinata servare tenentur, sic & quoad Cantum; *& P. Franciscum Luengo in exposit. Regulæ cap. 3. controv. 8. sect. 7. num. 32 ubi probat, Fratres Minores ex vi Regulæ teneri ad addiscendum, pro posse, Cantum Gregorianum. Hoc demum ostendunt antiquissimi libri Gradual. & Antiphonar. penes FF. Minores existentes.*

IV. Dico pertanto, che tutto il lavorio del Ragionista cade abbattuto da queste due ragioni. Ecco la prima: Avanti che F. Matteo desse principio alla Congregazione de' Padri Cappuccini vi erano certamente al mondo i PP. Osservanti, da i quali uscirono i Cappuccini, come dice anche il Ragionista; ed essendo prima Osservanti, uscirono da questi per fondare la Congregazione de' Cappuccini, e farsi Cappuccini: ma avanti che F. Paoluccio desse il principio (che diede) alla Famiglia Osservante, non vi era al mondo verun Conventuale o degli antichi estinti, o degli odierni, nè in quanto al nome, nè in quanto alla sostanza, cioè, alle dispense; ma i Frati Minori, del numero de' quali era F. Paoluccio, anche prima che desse principio alla Famiglia, in sostanza, quanto alla professione, e all' obbligo loro, erano tutti Osservanti; benchè non tutti così fossero di vita, e di costumi, nè con tal nome si appellassero, per non esservi Conventuali, da i quali con quello dovessero esser distinti, come ho mostrato nel primo tomo. D'ond'è, che agli Osservanti debbano appartenere gli Uomini illustri, che fiorirono nell' Ordine prima di Fra Paoluccio, o Fra Paolo Trinci, e non già a i Cappuccini quei, che prima di F. Matteo fiorirono nell' Osservanza; poichè i Cappuccini sono bene usciti dagli Osservanti, ma non già gli Osservanti da i Conventuali, che non esistevano in tempo, o avanti di F. Paolo: o se quegli Uomini illustri Francescani precedenti a F. Paolo non sono degli Osservanti, dovrà trovarsi un terz' Ordine di Frati Minori nè Conventuale, nè Osservante, cui si debbano ascrivere: ma questo non si vuole neppur dal Ragionista, che afferma, dover eglino essere o de' Conventuali, o degli Osservanti.

V. Ecco la seconda ragione: I Padri Cappuccini, dopo la loro istituzione, si divisero totalmente dalla Comunità degli Osservanti, ed ottennero il proprio Ministro Generale, del tutto independente dal Ministro Generale degli Osservanti, e di tutto l' Ordine; onde formarono, e formano una particolare Comunità. Ma gli Osservanti della Famiglia non mai si divisero propriamente, e rigorosamente dagli altri Frati Minori, detti della Comunità, nè in tempo di F. Paolo Trinci, nè dopoi finchè durò la Famiglia: non avendo mai eletti da per se stessa i proprj Ministri, ma sempre avendo riconosciuti i Ministri della Comunità dell' Ordine, ed essendo sempre vissuta ubbidiente, e soggetta al Ministro Generale di tutto l' Ordine, come si è detto nell' antecedente Paragrafo, al qual Ministro erano soggetti tutti gli altri Frati Minori. Che se nell' anno 1517., terminata ella con incorporarsi affatto cogli Osservanti, che stavano immediatamente sotto i Ministri, e co i Conventuali riformati, ed accresciuta de' di lei Frati l' Odierna Comunità degli Osservanti, cominciò l' Osservanza a non esser soggetta punto all' immediato Superior Generale de' Padri Conventuali non riformati, questo Superior Generale per altro, cui non erano soggetti gli Osservanti, non era il Ministro Generale di tutto l' Ordine, ma era un Maestro Generale subordinato al Ministro; mentre Lione X. volle, che il Successore de' passati Ministri Generali si eleggesse dalla parte, e della moltitudine più sana dell' Ordine, qual' era la Regolare Osservanza, composta, come dissi di sopra; e a i Frati tenaci del Conventualesimo concedette l' eleggersi come un Vicario, che immediatamente gli governasse, col nome di *Maestro*, e non di *Ministro*. Fa dunque un supposto falsissimo il Ragionista quando suppone, che come i Cappuccini da Clemente VIII. eb-

ebbero il loro Generale distinto dal Ministro Generale di tutto l'Ordine; così gli Osservanti da Lione X. avessero il loro Generale distinto dal Ministro Generale di tutto l'Ordine; poichè allora gli Osservanti ebbero lo stesso Ministro Generale di tutto l'Ordine, ed ebbero il Capo eziandio de' Padri Conventuali non riformati, come costa dalle Bolle di Lione X., al senso delle quali si oppone il Ragionista: e non l'ebbero già la prima volta, avendone avuti tanti per l'addietro, quanti furono i Ministri Generali di tutto l'Ordine avanti il nascimento del Conventualesimo; e dopo nato il Conventualesimo avendone tanti avuti, quanti furono i Generali, che si affaticarono per la riforma dell' Ordine, e per far rinunziare a tutti le dispense; ma quel, che da Lione X. ebbero gli Osservanti, fu lo stabilimento del Generalato nella loro fazione, coll'escluderne i Conventuali non riformati; laddove avanti Lione X., dopo nato il Conventualesimo, poteva esser Ministro Generale anche chi faceva uso delle dispense circa la Povertà Minorità, ed era del vetusto Conventualesimo. Mi trovi un po' il Ragionista, che i Padri Cappuccini abbiano mai avuto del loro numero lo stesso Ministro Generale di tutto l'Ordine. Se non me lo trova, le cose non vanno dal pari, la bilancia trabocca da una parte, e la parità è caduta.

VI. Se volessimo riporla in bilancia in qualche modo potremmo più tosto istituire il paragone fra i Padri Cappuccini, e i Padri Conventuali, dicendo così. Uscirono i Cappuccini dagli Osservanti per eccesso di povertà, volendola osservare più rigorosa di quella, che prescrivesi dalla Regola, e dalle Sposizioni Apostoliche, cioè, senza far uso de' Sindaci della Sede Apostolica, senza cantine, e granaj, in abito più povero, in forma più vile ec. (1). Uscirono dagli Osservanti i Conventuali per difetto di povertà Minoritica, non volendola osservare come sta prescritta nella Regola, e nelle dichiarazioni Apostoliche senza l'uso de' fondi fruttiferi; ma volendo tenere le dispense per l'uso de' fondi fruttiferi, e delle successioni ereditarie; e dopoi neppur volendosi contentare del povero vestimento Francescano. I Cappuccini per qualche tempo stettero senz' avere nel loro numero alcun Ministro Generale; i Conventuali ancora così stettero per qualche tempo. I Padri Cappuccini finalmente da Clemente VIII. ebbero il proprio Ministro Generale, distinto, e independente affatto dal Ministro Generale di tutto l'Ordine, e da ogni altro Superiore Francescano, posto fuori del numero dei Padri Cappuccini. I Padri Conventuali finalmente ebbero anch'essi il proprio Ministro Generale, distinto, e indipendente affatto dal Ministro Generale di tutto l'Ordine, e da ogni altro Superiore Francescano, posto fuori del numero de' Padri Conventuali. Dunque conforme l'odierna religiosissima Comunità de' Padri Cappuccini non è la Comunità della Religione primitiva fondata da S. Francesco; così tale neppur è la religiosissima Comunità degli odierni Padri Minori Conventuali. Anzi la condizione de' Padri Cappuccini, in questa parte, è molto migliore di quella de' Padri Conventuali; perchè i Cappuccini non hanno abbandonata la povertà Minoritica, nè trasformata la Regola, nè mutata la Professione, ed i Conventuali hanno ammesse tutte queste cose. I Cappuccini non per propria autorità, ma per concessione di Clemente VIII. incominciarono ad avere il Ministro Generale, indipendente dal Ministro di tutto l'Ordine: i Conventuali cominciarono ad averlo di autorità propria, senza che niu-

(1) Si veda la Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari *tom. 7. part. 5. cap. 24. pag. 176., e 177.*

niuno Papa l'abbia loro conceduto, rivocando in ciò le Bolle di Lione X.: laonde se ora lo hanno pacificamente, il debbono alla tolleranza, o alla trascuratezza de' Minori Osservanti, che senza contrasto lasciarono assumere a i Superiori Conventuali i nomi di Ministri contro le Bolle di Lione, e contro l'unità dell' Ordine; e non si curarono di far uso della giurisdizione, che avevano così sopra i Superiori, come sopra i Sudditi dell' odierno Conventualesimo, ma permisero ad essi l'independenza.

VII. Quando poi mi dice il Ragionista, che i Cappuccini non hanno impegno nè per l'una, nè per l'altra parte, io ne li voglio anche accordare; perchè i Cappuccini essendo *figliuoli* dell' Osservanza (*a*), e convenendo in moltissime cose più cogli Osservanti, che co i Conventuali, se dovessero impegnarsi per una parte, questa dovrebb' esser quella degli Osservanti: or se non hanno impegno per gli Osservanti, molto meno aver lo debbono pe' Conventuali. Ma se poi mi dice, che il P. Boverio non ebbe impegno per veruna delle due parti, io ne li nego a bocca rotonda; mentre ebbe egli l' impegno contro l'Osservanza, da lui malamente trattata in molti luoghi de' suoi Annali (*b*), e specialmente ove parla delle presenti controversie fra gli Osservan-

(a) *Eadem Sacra Congregatio* (Rituum) *auditis hinc inde partibus..... declaravit, praecedentiam* (in Processionibus) *deberi Fratribus Observantibus Minorum, ex quo Observantes sunt priores in ordine qualitatis, & approbationis Apostolicae, & Capuccini, licèt priores in fundatione per quatuor annos in eodem loco, sunt tamen FILIALES ex eadem Religione Observantium, & longè posteriores in approbatione Apostolica, quo casu non intrat Bulla Gregoriana de anterioritate Conventus in eodem loco; & ita decrevit, & servari mandavit. die 26. Novembr. 1678.*, quod Decretum Apostolica auctoritate approbatum, & confirmatum fuit a S. mem. Innocentio XI. per Breve, quod incipit, *Cùm nuper, &c.* sub die 16. Januarii 1679. Vide Chronolog. Historico Legalem Seraph. Ord. P. Julii de Venetiis pag. 161. & seq.

(b) *Et singulari hoc indutus vestimento, e Conventu, nullo salutato, fugit nocte intempesta. Fuit, qui dubitaret, an ob id Apostasiae notam incurrerit? Et quidem illius Minister tamquam talem plectendum esse non dubitabat. Boverius, ut crimen hoc procul faceret, talem effinxit Religionis statum, qualem nullus vir bonus vellet profiteri:* Et proinde universa (*inquit*) tam divina, quàm humana jura ab hoc vitio Matthaeum immunem esse decernunt. *Ut opinionem banc laxata disciplina, & deturpata Religionis Lectoribus ingereret, totum Ordinem dicit a Regulari Observantia excidisse. Hujus Instituti honorificum, usitatumque nomen* Observantiam Regularem, *passim, & ubique vocat* Inobservantiam Regularem, *vel* Irregularem Observantiam, atque Ordinis naufragium; *& proinde perfectam vitae reformationem in Ordine consequi non potuisse Matthaeum asseverat. Aidit, veram B. Francisci habitus formam in Ordine periisse, & cum ea Regulae quoque observantiam.... Regularem Observantiam tam in capite, quàm in membris fuisse dilapsam affirmat, totumque corpus Religionis esse corruptum, & universum Ordinem esse maculatum.... His, & similibus improperiis passim, & ad singulas fermè paginas scatet uterque, primus praesertim, tomus Boverii; ita ut plus fermè operis insumpsisse videatur in deprimendo Observantium Instituto, quàm in extollenda Capuccinorum sodalitate. Et quidem ego de hic tempestivè monui religiosissimum, & prudentissimum virum Hieronymum Nirniensem, tunc hujus sodalitii Vicarium Generalem, ut antequam typis committerentur, curaret expungi. Ille, uti erat vir bonus, & pacificus, inito consilio cum Definitoribus, ingruente tunc Congregatione generali, decrevit, ut hujusmodi graves offensas tolleret Boverius, neque adeo malè haberet Religionem, ex qua sua excisa est, ex qua prodierunt, qui prima dederunt exordia, & ex qua deinde successerunt per temporum vices, qui adolescentem provexerunt, & aliquoties fluctuantem firmaverunt. Id tamen consequi non potuit, obsistente agro istius hominis animo, qui ingenito ardori usque adeo temperare non poterat, ut indicta vellet, quae dixit.* VVad. tom. 16. pag. 208. & 209. n. 18. & 19.

vanti, e i Conventuali, e dove parla delle cagioni dell' uscita de' Padri Cappuccini dagli Osservanti. E perciò in detti luoghi han da esser letti cautamente i di lui Annali; mentre anche talvolta per simili cagioni furono proibiti (a). Conciosiachè voglio anche passare, che verso l'anno 1525., cioè, otto soli anni dopo le Bolle di Lione X., fra gli Osservanti si trovassero alcuni Frati di vita non osservante; mercechè in un gran Corpo vi sono talvolta i proprj escrementi. Ma che poi l'Osservanza tutta fosse allora in tale stato di rilassatezza, che per osservare la Regola di San Francesco, i primi Padri Cappuccini fossero necessitati ad abbandonarla, non lo crederò giammai a veruno. E come sarà credibile, se, come già dissi nel quinto libro (1), erano allora scorsi solamente 8. anni in circa da che gli Osservanti per l'addietro mantenutisi nella purità della Regola in faccia alle licenze del Conventualesimo, avevano finalmente ottenuta una stabile pace, in cui con tutta quiete potessero vivere secondo lo spirito de' veri Francescani; onde nell'anno 1525. neppure aveano anche aspersi i sudori sparti ne' combattimenti per la Santa Regola? Come sarà credibile, se in tal tempo, e dopoi la veggiamo ne' documenti contemporanei fregiata di encomj, e di lodi da i Sommi Pontefici, ricca di Religiosi, che oggi sono venerati sugli Altari, e bagnata dal sangue di molti Alunni, che nelle persecuzioni de' Protestanti, o degli Scismatici, ed Eretici di quel tempo morirono per la Fede di Gesù Cristo? Leggansi la Storia del Sandero circa lo Scisma dell'Inghilterra, le Storie de' trasporti de' Calvinisti nell' Olanda, e nella Francia, e il Martirologio Francescano, per tacere di ogni altro Storiografo di quell'età. Nè Matteo Bassi dunque, nè il P. Boverio, nè verun altro può affermare con verità, che in tempo de' primi Cappuccini la Comunità degli Osservanti fosse così lontana dal primitivo suo spirito, che i Cappuccini si trovassero in necessità di abbandonarla. Certamente i Sommi Pontefici vegliano, secondo l'uffizio loro, alla custodia del gregge di Cristo, e così anche per l'osservanza regolare degli Ordini Religiosi: perciò che avvisati delle rilassatezze non tacciono, ma con Apostolico petto vengono all'opportuno rimedio. Di ciò abbiamo esempj moltissimi dall' anno 1400. all' anno 1517. quando nell' Ordine Francescano erano veramente le rilassatezze del vetusto Conventualesimo: contro esse in tale intervallo di tempo tonava nelle sue Bolle, e nelle sue Lettere la S. Sede Apostolica, faceano premura i Cardinali Protettori, si risentivano i Principi, strepitavano i Popoli, come feci vedere nel primo Libro. Mi si trovi un po' una Bolla, o un Breve Pontificio, dall' anno 1517. fino alla fine di quel Secolo, simile a quelle Bolle, o a quei Brevi, che spedironsi per l' addietro contro alle rilassatezze del Conventualesimo! Mi si trovi, dissi, una Lettera Pontificia, in cui nel suddetto tempo del nascimento, dell'infanzia, e dell' adolescenza del Cappuccinesimo accusata venga la rilassatezza degli Osservanti, come l'accusano il P. Boverio, e altri PP. Cappuccini! Per certo se fra gli Osservanti ella era, non dovea, nè potea ignorarsi da i Sommi Pontefici a cagione delle vive accuse

(1) *Vid. tom. 1. pag. 593., & seqq. & pag. 127.*

(a) *Sacra Congregationis decreto damnati, prohibiti. & respectivè suspensi fuerunt infrascripti omnes Libri.. . 1. Annales Minorum Capuccinorum Auctore R. P. Zacharia Boverio Salutiensi, donec corrigantur.... Romæ 18. Julii 1651.* apud Jacobum de Riddere *in Specul. Apolog.* pag. michi 286. Vid. tom. 18. *Continuat. Annal. Minorum* pag. 93. num. 3.

euse de' PP. Cappuccini; e conosciuta non dovea lasciarsi correr libera senza riparo; anzi proteggersi con far encomj, o col conceder, e confermar grazie alla Comunità Osservante. Ma se di queste Lettere non se ne trova neppur una: dunque una tale rilassatezza non vi era.

VIII. Non ebbero pertanto gli stessi motivi F. Paolo Trinci, e la sua Famiglia Osservante di segregarsi localmente, come fecero, dal vetusto Conventualesimo veramente rilassato, e F. Matteo Bassi di appartarsi, come fece, dalla Comunità degli Osservanti, non rilassati, come da alcuni si dissero. I veri motivi adunque, per cui si segregarono i Padri Cappuccini dalla Comunità Osservante, furono 1. Il desiderio di portare il Cappuccio aguzzo, il quale non volea permettersi dalla Comunità Osservante, acciocchè da tutti si ritenesse l'antica forma di vestimento Francescano, come si ha da tutti gli Storici. 2. La congregazione di grano, e di vino in tempo de' rispettivi ricolti, la quale facevasi, e fassi dagli Osservanti, dove per l'esperienza si è giudicato, che la sola mendicazione quotidiana di tali cose non basta in tutto l'anno all'onesto mantenimento de' Frati: la quale congregazione i Cappuccini riputavano contraria alla povertà Francescana (1); quantunque per non contraria si giudicasse nella Clementina *Exivi*, e in altri documenti più volte allegati. 3. I Sindaci Apostolici, dicendo i Cappuccini, che non gli volevano, ma che il loro Sindico era N. S. Gesù Cristo, Procuratrice la Ss. Vergine, e Sostituto il P. S. Francesco (2). Laddove gli Osservanti aveano, e hanno i Sindaci Apostolici, l'uso de' quali, secondo la dichiarazione de' Sommi Pontefici più volte riferita nel terzo, e nel quarto mio Libro, non è contrario alla pura osservanza della Regola di S. Francesco. 4. I Legati coll'obbligo di Messe, i quali non ricevonsi da' PP. Cappuccini, ricevendosi soli quelli, che sono senza obblighi, e ricevonsi da i Padri Osservanti senza violare la Regola, come si è mostrato nel sopraddetto terzo Libro (3), con più documenti, e colla costante confessione, e dottrina del Ragionista. Anzi ne' primi loro Statuti ordinarono i Padri Cappuccini nel 1529., che si celebrasse una sola Messa ogni giorno in ciaschedun Convento, cui assistessero gli altri Sacerdoti; e che per la Messa non doveano ricevere alcuna limosina; come si può vedere nella più volte citata Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari (tom. 7. part. 5. cap. 24. pag 176., e 177.) 5. Le fabbriche delle Chiese, e de' Conventi, gli utensili, e i Paramenti Sagri, e cose simili, che da i Cappuccini si giudicavano fuori de' limiti della povertà Francescana (4). 6. Le Decretali Pontificie, ovvero le due Apostoliche dichiarazioni della Santa Regola, giusta il tenore delle quali si confessano astretti a vivere in purità di Regola gli odierni Osservanti, come gli antichi Frati Minori; ma i primitivi Cappuccini rigettarono tali dichiarazioni, protestandosi di voler osservare la lettera della Regola senza far uso delle medesime: con che spaventarono molti de' più timorati Osservanti, e fecero, che questi, come dubbiosi della loro salvezza in vivendo fra gli Osservanti, passassero a i Cappuccini: la qual cosa obbligò i Sommi Pontefici a mettervi opportuno riparo (*a*).

(1) *Vid. Bover. ad an. 1532. n. 25.*

(2) *Vid. Bover. & Jac. de Ridere q. 31. in Coroll. n. 1.*

(3) Pag. 396. & seq., & 405.

(4) *Vid. cit. de Riddere in Specul. Apolog. a quaest. 16. ad 31.*

(a) *Clemens Papa VII. dilectis filiis Ludovico de Fossambruno Ordinis Fratrum Minorum professori, Fratri Capucciato nuncupato, & ejus Sociis, & eorum cuilibet..... Cùm, sicut accepimus, vos praetendentes velle Regulam B. Patris vestri Francisci ad unguem, juxta ejus*

IX.

IX. Or ſiccome queſti punti principali della ſeparazione de' Padri Cappuccini dagli Oſſervanti non han che fare colla purità della Regola; così non pare, che una tal ſeparazione foſſe neceſſaria. E quando anche i PP. Cappuccini aveſſero voluto oſſervargli per zelo di rigore particolare ſupererogatorio alla Regola, e alla vetuſta Profeſſione Minoritica, poteano farlo ſenza rompere l'unità; come perſuaſi ne furono dal Miniſtro Generale Vincenzo Lunello, (1) e come l'hanno fatto, ed il fanno i PP. della più ſtretta Oſſervanza, vivendo tutti ſotto un ſolo Miniſtro Generale; o al più i PP. Cappuccini poteano impetrarſi l'elezione de' proprj Vicarj Generali, e Provinciali, a ſomiglianza dell'antica eſtinta Famiglia Oſſervante, ſenza negare l'ubbidienza affatto a i Miniſtri dell'Oſſervanza, e ſenza formare diverſa Comunità da quella de' medeſimi, e divider l'Ordine, come in fatti l'hanno diviſo. Imperocchè quantunque i Cappuccini, come diſſe nella ſua Bolla *Salvatoris, & Domini noſtri* Urbano VIII., ſieno *veri, e indubitati Frati dell' Ordine di S. Franceſco per vera, e non mai interrotta linea*; perchè ſono figliuoli de' Minori Oſſervanti, che per linea retta, e non mai interrotta ſcendono dal Patriarca S. Franceſco, e perchè mantengono la ſteſſa profeſſione di Regola, e povertà degli antichi Frati Minori; contuttociò è vero eziandio, come diſſe Paolo V., *che non furon eſſi iſtituiti in tempo di S. Franceſco*, cioè, in quanto ſi diſtinguono da' Minori Oſſervanti, o in quanto fanno Comunità a parte.

(1) *Vid. Jacob. de Riddere in Specul. Apolog. quæſt.* 15. *per totam*.

X. Vorrà quì forſe alcuno prender le diſeſe delle propoſizioni del P. Boverio, e dire, che fu veramente neceſſario a i primi PP. Cappuccini il ritirarſi dalla Comunità de' Minori Oſſervanti, eſſendo queſta allora in iſtato di veramente comune rilaſſatezza; mentre non è il ſolo Boverio, che così l'accuſi, mà l'accuſa eziandio Monſignor Marco, benchè de' Minori Oſſervanti, e nelle ſue Croniche la confeſſa per tale, come può leggerſi ſpecialmente nella terza parte delle medeſime.

XI. Ha per altro da ſaperſi, che le Croniche de' Frati Minori oggi con-

ejus litteralem ſenſum, & NON DECLARATIONES ſuper illam PER ROMANOS PONTIFICES Prædeceſſores noſtros hactenus editas obſervare, a propriis Domibus Ordinis veſtri Fratrum Minorum Regularis Obſervantiæ nuncupatorum recedentes.... maximam in dicto Ordine perturbationem ſuſcitare, & cæteris ipſius Ordinis profeſſoribus, an per eos Regula prædicta ad plenum ſatisfiat, haſitandi materiam præbere viſi fueritis, in gravem animi ipſorum profeſſorum trepidationem. Nos volentes perturbationi, & ſcandalo prædictis, quantùm cum Domino poſſumus, obviare... motu proprio.... vobis, & veſtrum ſingulis in virtute ſanctæ Obedientiæ, & excommunicationis pœna, quam vos, & veſtrum ſingulos, ſi præſentibus noſtris contraveneritis, incurrere volumus ipſo facto, diſtrictè præcipiendo mandamus, quatenus de cætero aliquem ex ipſius Ordinis profeſſoribus in Socium, vel Fratrem veſtrum, aut novas Domos, vel loca ad habitandum accipere, abſque Sedis prædictæ licentia ſpeciali, plenam, & expreſſam de præſentibus mentionem faciente, nullatenus præſumatis. Apud Vvad. tom. 16. pag. 380. num. 75.

Statuimus, & ordinamus, quòd nullus dicti Ordinis Minorum de Obſervantia profeſſor ad domos, & loca dictorum Fratrum CAPUCCIATORUM, quovis prætextu, ſine noſtra ſpeciali licentia ſe transferre poſſit, & valeat..... Inhibentes ſub eadem pœna Excommunicationis univerſis, & ſingulis Fratribus CAPUCCIATIS prædictis, ne aliquos dicti Ordinis de Obſervantia profeſſores.... recipiant. Paulus III. in Bulla *Accepimus*, apud Vvding. tom. 16. pag. 381. num. 76.

contengono molte cose, le quali non furonvi poste da Monsignor Marco, ma da altra persona, e contuttociò appresso le persone non bene informate passano per cose scritte da Monsignor Marco di Lisbona. Se in esse non fossero state fatte queste giunte, e queste interpolazioni, forse il detto Prelato non averebbe avuta la sua medaglia nel frontespizio del volume del Ragionista; non si leggerebbero ivi stampate molte imposture contra l'Osservanza; nè si vedrebbe in alcuni capitoli dato con tanto studio, e con tanta perseveranza a i Minori Osservanti il cognome di *Zoccolanti*, che si fa sospettare non essersi letta veruna Lettera Apostolica, in cui nominati sieno quei Frati Minori, e non essersi degli Osservanti saputo altro nome dall' Autore di quei capitoli inseriti nelle Croniche: onde se non vi fosse altro, questa sola gravezza di penna contro gli Osservanti basterebbe per far conoscere, che di tali capitoli, e particelle non fu l' Autore Osservante Monsignor Marco.

XII. L' Annalista de' Frati Minori P. Luca Vvadingo, che avea vedute le vere purgate Croniche del detto Prelato, dice in primo luogo in lingua latina, che il medesimo circa le cose di Matteo Bassi, e il principio de PP. Cappuccini non lasciò scritte se non che le seguenti parole: *Matteo da Bassi, Vico de' Conti di Carpegna nell' Umbria, vicino a Monte Feltri, preso l' Abito nel Convento di Montefiorentino della Provincia della Marca, menò una vita religiosa secondo le Regole del proprio Istituto. Essendo fervente di spirito, e avendo un gran zelo della povertà, quando una volta ebbe veduto un cappuccio aguzzo del Padre S. Francesco, ne fece per se un simile nell' anno 1525., e cominciò ad andare con abito semplice a piè nudi. Ma avendo patite alcune persecuzioni a cagione della novità del cappuccio, portossi a Roma alla presenza di Clemente VII. Sommo Pontefice, per domandargli la licenza di portare quel cappuccio nella forma simile a quella del cappuccio, portato da S. Francesco. Il Papa gli concedette questa licenza per lui solo, e pel suo Compagno.* (1)

(1) *Apud VVad. tom. 16. ed. Rom. pag. 207. & seq. n. 16.*

XIII. Così, dice il Vvadingo esser narrato tutto questo fatto da Monsignor Marco brevemente nella terza parte delle sue Croniche lib. 9. cap. 16. senza far menzione delle molte visioni, ammonizioni divine, e delle opere miracolose, o precedenti, o seguenti, che oggi leggonsi in alcune Edizioni delle dette Croniche, e che furono credute anche da Abramo Bzovio, che le racconta ne' suoi scritti, sulla sola fede di Monsignor Marco, e forse anche da altri. Di tutti questi Scrittori, soggiugne l' Annalista Minoritico, che sono degni di scusa; „ perchè s' imbatterono in un certo finto Marco di Lisbona, appresso il quale si leggono tutte le dette cose. Per lo che ha da sapersi, che quest' Autore fece la sua terza parte delle Croniche nella paterna sua lingua Portoghese nell' anno 1568., la quale in lingua Castigliana fu stampata in Salamanca nell' anno 1570.; in lingua Italiana in Venezia l' anno 1591., tradotta in questo linguaggio da Orazio Diola Bolognese, e da Alessio suo fratello, dedicata al Sommo Pontefice Gregorio XIV. Nelle quali Edizioni circa le cose appartenenti al Bassi non vi è altro fuori di quel poco, che noi abbiam riferito. Comparve poi, non so per opra di chi, la quarta Edizione più feconda, fattane parimente in Venezia appresso Erasmo Viotto nell' anno 1598., in cui sono state aggiunte, e mutate moltissi-

„ me

„ me cose; e con grande accrescimento per molti capitoli si spargono dal capitolo XVI. fino al XXIX. le gesta di Matteo, la nascita, il progresso, e l'incremento de' PP. Cappuccini. L'Autore di questa numerosa mutazione non „ si manifesta in alcun luogo, nè potè per anche pienamente scoprirsi, d'onde „ sia uscita una tanto speciosa giunta „ (1). Or in questa grande aggiunta appunto è dove leggesi decaduta la Comunità degli Osservanti dal primiero spirito, e dove gli Osservanti si appellano col vocabolo di *Zoccolanti*, non mai dato loro in alcun documento autorevole. Si che può vedersi, che l'aggiugnitore non fu nè Monsignor Marco di Lisbona, nè verun altro degli Osservanti.

(1) VVad. tom. 16. ed. Rom. pag. 207. & 208. n. 16.

XIV. Ed essendo così: non può il già detto rilassamento dell'Osservanza, e la necessità di abbandonarla ne' primi Cappuccini difendersi neppure colla testimonianza del mentovato Cronista Lisbonese. Anche l'Autore del Libretto intitolato *Compendio della vita, virtù, morte, e miracoli di S. Pietro Regalato del Serafico Ordine de' Minori Conventuali di S. Francesco, estratto ec.*, stampato in Venezia nell'anno 1748. appresso Tommaso Bettinelli, può rattenere il suo cordoglio espresso nella pagina 84. e 85., e conceputo per aver letto nelle Croniche, qualmente „ appena passato un Secolo dall'istituzione „ dell'Osservanza, fatta da F. Paolo Trinci, si vide in essa *annichilata la* „ *professione degli Osservanti, che consiste principalmente nella Carità, Umiltà,* „ *Orazioni, e Povertà*: che i medesimi Osservanti *s'allontanavano molto dalla* „ *austerità, e rigore della Regola del Serafico Padre S. Francesco*. „ Imperciocchè, oltre l'essere state scritte quelle cose nella Cronica, sol perchè gli Osservanti non più promovevano alle Prelature i Frati Laici, come prima, possono anche non esser di Monsignor Marco, ma dell'astuto Aggiugnitore. Se dunque l'autore del già detto Compendio ha zelo, e amore per lo spirito, e pel decoro dell'Ordine Minoritico, volga piuttosto i pensieri, i sospiri, e le lagrime a quei calamitosi tempi da me descritti nel primo libro di questa Apologia, ne' quali la *mal'erba* dell'antico estinto Conventualesimo sforzavasi di *seppellire* affatto *i buoni spiriti* delle Religioni, *e faceva guerra contro alla Santità* (2). Pianga quei tempi, ne' quali S. Pietro Regalato, veggendo nascere, crescere, e serpeggiar largamente ne' suoi abusi il detto Conventualesimo anche tra i Frati Minori, e gittare a terra l'antica Osservanza del proprio Istituto, gli fece coraggiosa resistenza; e ne i Conventi di Aquileria, e di Abrojo con santa vita, e calde preghiere, e altrove coll'esempio, e con tutte le premure si adoprò, quanto potè, per mantenerla, per ristorarla, e per propagarla nelle Spagne contro agli sforzi del Conventualesimo. Su questo motivo pianga pure, e singhiozzi col Santo, che piagnerà con ragione.

(2) Vid. tom. 1. pag. 13.

Ed ecco finito di far vedere, che gli Osservanti della Famiglia non mai furono separati dall'unità dell'Ordine, nè dal di lui Capo; e che la Comunità degli odierni Osservanti, anche come erede de' medesimi, è lo stesso Albero dell'Ordine antico de' Frati Minori, fondato dal Patriarca S. Francesco.

CAP. II.

L'odierna Comunità de' Minori Osservanti è l'istessa vetusta Comunità Minoritica, fondata dal P.S. Francesco; perchè comprese in se medesima tutti i Frati Minori Osservanti non mai tinti di Conventualesimo, o per la riforma tornati dal Conventualesimo all'Osservanza, i quali prima del Pontificato di Lione X., e nell'anno 1517. si trovavano nella Comunità dell'Ordine sotto l'immediata giurisdizione de' Ministri Provinciali, e del Ministro Generale.

ORA me ne vengo più dirittamente, che pel passato, contro al falso supposto, su cui bene spesso il Ragionista nel suo volume fonda la mole de' suoi più gravi argomenti; mentre viene supponendo, e qualche volta anche affermando, che l'odierna Comunità de' Padri Minori Osservanti fosse tutta composta di gente nuova, da Lione X. nell'anno 1517. adunata in un sol corpo; cioè dagli Osservanti della Famiglia, nati, com'egli dice (1), nell'anno 1368.; da i Coletani, cioè, da i Frati Minori, che abitavano in quei pochi Conventi, ne' quali o si fece, o si stese la Riforma della Beata Coleta verso l'anno 1406. e dopoi; dagli Amadei, cioè, da i seguaci del P. Amadeo, nati secondo il medesimo nell'anno 1471.; da i Clareni, nati nell'anno 1474.; e dagli Scalzi, o del santo Evangelio, o del Cappuccino, nati nell'anno 1500. Così egli vuol dire nella sua citata pagina; e pretende, che la Fazione Francescana, la quale prima dell'anno 1517. dicevasi la Comunità dell'Ordine, fosse tutta sottoposta a i Maestri generali de' Conventuali non riformati, e che di quella non ne avesse parte alcuna l'odierna Comunità degli Osservanti, allorchè Lione X. ridusse in famiglia particolare sotto l'immediata cura de' propri Maestri i Conventuali non riformati, e commise per sempre l'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine a i soli Osservanti. Or' io prendo la Comunità dell'Ordine non già in tutta l'ampiezza sua; perchè così comprende tutti quei Frati Minori, che stavano soggetti al Ministro Generale di tutto l'Ordine, onde comprende anche gli Osservanti della Famiglia; ma la prendo per quel solo numero di Frati Minori, che pria dell'anno 1517 stavano immediatamente soggetti a i Ministri Provinciali, e al Ministro Generale, senza formar veruna Congregazione, o Famiglia, distinta in qualche modo dal vastissimo numero degli altri Minori esistenti sotto l'immediata giurisdizione de' Ministri. Dalla Comunità così considerata intendo esclusi tutti gli Osservanti, detti della Famiglia, sotto i Vicarj, gli

(1) Pag. 58.

gli Amadei, o Amadeisti, i Clareni, gli Scalzi, o del Cappuccio, o del Santo Vangelo; perchè tutti questi formarono una certa specie di Congregazioni particolari avanti all' anno 1517., quantunque osservassero la purità della Regola senza privilegj dispensativi, e anche prima delle Bolle di Lione X. fossero soggetti al Ministro Generale di tutto l' Ordine. Se poi dalla Comunità così considerata escluder si debbano anche i Coletani, appresso si vedrà. Considerata conforme ho detto, dicevasi eziandio la Comunità de' Conventuali, o fosse, perchè nell' auge maggiore del vetusto Conventualesimo, cioè, verso il Pontificato di Eugenio IV. la maggior parte di quei, che la componevano, erano Conventuali, o fosse per distinguersi dalle altre fazioni di Frati Minori, le quali non comprendevano alcun Conventuale; ladove la Comunità, presa nel suddetto senso, in cui è più propriamente una numerosa fazione, che l' intera Comunità Minoritica, ne comprendeva moltissimi.

Premesse queste avvertenze per convenire al possibile col Ragionista ne' vocaboli di *Comunità dell' Ordine, di Famiglia, e di Congregazioni Minoritiche*, farò vedere in più paragrafi di questo capitolo, che tra quei Frati Minori, i quali in virtù delle Bolle di Lione X. nell' anno 1517. restarono a comporre l' odierna Comunità de' Minori Osservanti, molti erano Minori dell' antica Osservanza, non mai seguaci del Conventualesimo, ma sempre dal dì della loro professione mantenutisi nella purità della Regola, senza le dispense circa la povertà, e senza gli abusi del vetusto Conventualesimo; e molti altri, che lasciato il Conventualesimo si erano ridotti a vita osservante: e questi Minori dell' antica Osservanza erano membra della Comunità soggetta immediatamente a *i Ministri non meno che tutti i Conventuali. Donde* potrà *inferirsi*, che ne' Minori Osservanti de' nostri giorni persevera l' antica Comunità de' Frati Minori dell' anno 1517., e degli anni antecedenti fino alla fondazione dell' Ordine; perchè gli odierni Osservanti son successori della prefata sana, e nobilissima parte di tal Comunità, che in virtù delle Bolle di Lione X. restò fra di loro, e venne accresciuta coll' aggiugner ad essa la Famiglia, e le Congregazioni suddette di alcuni puri Osservanti.

§. I.

§. I.

Nell' anno 1517., e negli anni antecedenti, per tutto il tempo dell' antico estinto Conventualesimo, nella Comunità de' Frati Minori sotto l' immediata giurisdizione de' Ministri erano più Religiosi dell' antica osservanza, i quali non mai accettaron gli abusi, o le dispense de' Conventuali, ma vissero sempre in purità di Regola, come gli odierni Osservanti: e si parla principalmente di quei, che furono appellati dopoi Frati Coletani.

I. DOvendo fra i predetti Osservanti ascrivere i Frati Minori, che in progresso di tempo dagli emoli loro appellati furono i *Coletani*, quasi che fossero derivati dalla B. Coleta, e facessero una Congregazione particolare, come gli Amadeisti, i Clareni, e altri, dovrò servirmi di molto dell' autorità del P. Bonifacio di Ceva, che scrisse l' Opera intitolata *Firmamenta trium Ordinum &c.* Onde nel bel principio, acciocchè il Lettore conosca, meritarsi nelle presenti cose da un tale Scrittore tutta la fede, avverto, che fu egli un Religioso di nascita illustre, perchè figliuolo de' Marchesi di Ceva, e congiunto de' Duchi di Sassonia (1): fu di provata virtù, di zelo ben discreto, e secondo la scienza; conciosiachè più volte fu eletto arbitro di pace fra i Principi della Francia, che stavano in discordia: fu fatto Ministro della Provincia di Francia, e Commissario Riformatore delle Provincie di Tours, e di S. Buonaventura, e del gran Convento di Parigi; dove con sante leggi richiamò tutti al tenore di vita più religiosa, e più sana (2). Al medesimo si trovano indirizzate varie Lettere da' Ministri Generali di tutto l' Ordine per la Riforma delle già dette Provincie (3), nelle quali vien lodato il suo zelo, la sua condotta, e l' opera sua ben riuscita. Era egli Dottore nell' una, e nell' altra Legge anche nel secolo; e nella Religione, oltre l' opera suddetta scrisse un Opera *de variis hominum vitiis*, stampata in Parigi nel 1518., e nel 1715. in quarto: un' altra *de Perfectione Christiana*, con gran lode di molti, e da esso dedicata al Sommo Pontefice Lione X. allora regnante; il *Quaresimale*, e i *Sermoni*, opere tutte stampate in Parigi nell' anno 1517. Scrisse un trattato *de scientia, & arte benè moriendi*, e un Avventuale (4). Morì in Parigi nell' anno 1517., quantunque dopoi nell' Epitaffio al suo sepolcro per isbaglio fosse scritto, che morì l' anno 1507. Or questi è uno Scrittore vicinissimo a i tempi della B. Coleta, uno scrittore contemporaneo a i Frati Minori cognominati i *Coletani*, che questi vide, conobbe, e trattò nella Francia, e per

(1) *VVad. de Script. Ord. v.* Bonif.

(2) *VVad. ibid.*

(3) *Vide Firmam. 3. Ord. p. 3. fol. 60. col. 1. & 2.*

(4) *Vid. Bibliotb. univers Franc. Hyacinthi Salmantic. tom. 1. ed. Matriten. 1732. v.* Bonifacius de Ceva.

ció ben' informato de' medesimi: è in oltre uno Scrittore non già della Famiglia Osservante, ma di quei Frati Minori, che stavano sotto i Ministri Provinciali nella Comunità dell' Ordine, e non erano nè Amadeisti, nè Clareni, nè del Cappuccio, o degli Scalzi, o del Santo Evangelio.

II. Venend' ora al punto, suppongo collo stesso Ragionista, che nell' Ordine Minoritico, fuori della Famiglia Osservante, nell' anno 1517. prima della Bolla d' *Unione* di Lione X., vi fossero i Frati Minori, cognominati i *Coletani*. Suppongo in oltre, che questi non fossero Conventuali, ma vivessero senza i privilegj dispensativi della povertà Francescana, secondo i quali vivevano i Conventuali: cose tutte provatissime ne' monumenti Serafici. Dopoi la discorro così. I suddetti Frati Minori *Coletani* non incominciarono in tempo della B. Coleta, ma vi furono anche avanti di essa, come veri successori, di successione non interrotta, de' Frati Minori dell' antica Osservanza, incominciata da S. Francesco: e questi Frati Coletani non facevano alcuna Congregazione distinta dagli altri Frati Minori, che stavano immediatamente sotto i Ministri Provinciali, ma senza veruna differenza erano membri della Comunità dell' Ordine, anche in quanto da questa venivano escluse le Congregazioni particolari tutte di quei tempi, come si è detto. Poichè dunque i Coletani in virtù delle Bolle di Lione X. restarono a comporre la Comunità degli odierni Osservanti; conseguenza è, che questa Comunità comprendesse una delle parti più nobili della vetusta Comunità Minoritica, esistente sotto la cura immediata de' Ministri.

III. Che i detti Religiosi Osservanti non avessero il loro principio dalla B. Coleta, si prova per ora colla testimonianza del suddetto P. Bonifacio da Ceva, che de' medesimi così scrisse: *Avanti la B. Coleta, anzi dal principio dell' Ordine sempre vi furono, e continuarono alcuni la vera osservanza della Regola, e dell' Ordine secondo l' intenzione di S. Francesco: e perciò la B. Coleta, principale Riformatrice dell' Ordine di Santa Chiara, per divina rivelazione volle, che i suoi Monasterj fossero soggetti a i detti Osservanti, e a i Ministri, e da loro governati, e non da i Frati separati della Famiglia* (a). Soggiugne lo stesso scrittore, che i nominati Minori Osservanti non ebbero il nome di Frati *Riformati* dalla B. Coleta; ma più tosto essa, e i suoi Monasterj da quei Frati sortirono il vocabolo suddetto, e quello della Regolare Osservanza. Nè dee fare impressione, che quei Religiosi fossero detti i *Coletani*; perchè, com' egli segue a dire, un tal vocabolo fu loro imposto dagli emoli pochi anni prima ch' egli scrivesse le sue *Firmamenta*, per mezzo di un certo libello infamatorio, nè mai trovossi nelle scritture di quei Frati Minori (*b*): dunque non può in essi argomentar novità.

IV.

(a) *Quinimo ante illam Beatam Coletam, imo & a principio Ordinis semper fuerunt, & continuaverunt quidam veram Regulæ, & Ordinis observantiam, secundùm intentionem B. Francisci: & propterea illa B. Coleta, Ordinis sui Sanctæ Claræ reformatrix præcipua, divina revelatione præmonita, eisdem, & Ministris subjici, & per eosdem sua Monasteria regi, & non per dictos separatos Fratres de Familia voluit.* Firmamenta trium Ord. in *summario privilegiorum* prope finem.

(b) *Igitur non Fratres reformati Observantiæ Regularis ab ea nomen accipiunt* (idest, a B. Coleta), *sed ipsa ab ipsis Fratribus nomen reformationis, & Observantiæ Regularis* re-

IV. Che i Frati Coletani non formassero alcuna Congregazione particolare, a guisa degli Osservanti della Famiglia, o degli Amadeisti, e di altri, è affermato costantemente dal sopranominato contemporaneo Autore delle *Firmamenta*, ed è provato eziandio col discorrerla così. Quando Giulio II. diede in luce il Breve convocatorio del Capitolo generalissimo, in cui ordinò a tutti i Frati Minori, che formavano Congregazione neutrale, cioè, distinta da quella, che diceasi *Comunità Conventuale*, o Comunità sotto i Ministri, e da quella, che dicesi *Famiglia Osservante*, l'unirsi totalmente o alla Comunità predetta, o alla mentovata Famiglia; fra le Congregazioni neutrali nominò nel suo Breve anche i Coletani. Ma l'Autore delle *Firmamenta*, spiegando il senso di quel Breve, affermò, che i Coletani per isbaglio soltanto erano ivi stati nominati. Conciosiachè il Papa in tal Breve comandava il doversi unire o colla Comunità Conventuale, o colla Famiglia Osservante, a quelle sole Congregazioni, che non erano del Corpo, e dell'ubbidienza nè de' Conventuali, o de' Ministri, nè de' Frati della Famiglia, ma vivendo neutralmente, faceano da per se i loro Capitoli, e le loro adunanze; ma non lo comandava a quei Frati Minori, i quali erano, e sono del Corpo, e dell'ubbidienza o de' Conventuali, o della Famiglia; perchè altramente il Breve conterrebbe contraddizione con se medesimo. E' poi cosa notoria, che in tutto l'Ordine non vi è, nè mai vi fu Congregazione alcuna di Coletani, la quale vivesse vita neutrale, facendo da per se i suoi Capitoli, e i suoi congressi, senza le quali cose nè dicesi, nè può esser Congregazione veruna. E così, agitatasi una Causa sopra queste materie, fu poco fa sentenziato dal Reverendissimo Cardinal Protettore dell'Ordine: perciò senza bisogno, e in vano nel Breve di Giulio II. fra le Congregazioni, alle quali è comandato l'unirsi ad una delle due parti accennate, nominati sono i Coletani (a). Così questi letteralmente ragiona, e riferisce quello Scrittore. Che se il punto, il qual doveva da me provarsi, fu deciso dal Cardinal Protettore, dopo agitata la Causa, questa decisione potrà senza fallo servirmi di prova, ed esentarmi da più molesta fatica.

V. Nondimeno ascoltiamo anche un poco il medesimo Scrittore, il quale dice, che il nome di *Coletani*, dato a quei Frati Minori della Comunità, era loro non proprio, come non proprio nome degli Osservanti della Famiglia era

recipit, & retinet, ut patet. Nam solùm a quibusdam æmulis, a modico tempore citra, per quemdem libellum diffamatorium istud nomen Coletanorum in quibusdam locis impertinenter, & impropriosè vulgatum est; nec unquam in litteris ipsorum Reformatorum inventum est. Idem Auctor *Firmament.* ibidem.

(a) *Item in dicto Brevi præcipitur sub gravibus censuris, & pœnis Fratribus Congregationis de Clarinis, & Amadeis, de Coletanis, & aliis, ut infra unius anni terminum alteri parti, videlicet, Conventualium, vel de Observantia, seu Familia adhæreant, & seuniant. Ubi advertendum, quòd istud de Congregationibus ibi necessariò accipiendum est, & fuit de Congregationibus neutralibus, quæ videlicet non erant nec de Corpore, & obedientia Conventualium, vel de Familia: quia aliàs Breve sibi contradiceret ..... sed notorium est, quòd in toto Ordine nulla est, nec unquam fuit aliqua Congregatio Coletanorum, neutrali modo vivens per se, & Capitula, seu Congregationes suas per se faciens, sine quibus non dicitur, nec est Congregatio talis; prout in quadam Causa, super his mota, nuper sententiatum fuit a Reverendiss. Ordinis Protectore; ideo superfluè, & frustra ponitur ibi* (idest, in dicto Brevi Julii II.) *de Congregatione .,. Coletanorum.* Ibidem.

era quello di *Zoccolanti*, o di *Frati della Bolla*, cioè, della Bolla Eugeniana, in virtù di cui la Famiglia si eleggeva i Vicarj de' Ministri. Ecco le di lui parole: *Se alcuni Frati nell' Ordine, per modo d' improperio, contro la loro propria volontà, o in altro modo sono appellati* Coletani, *non per questo sono separati dall' una, e dall' altra parte*, (cioè, dalla Comunità, e dalla Famiglia) *nè fanno nell Ordine da per loro una Congregazion neutrale, nè cessano di esser dell' Osservanza Regolare,... e del Corpo, e dell' ubbidienza de' Conventuali, o de' Ministri: conforme i Frati della Famiglia non cessano di appartenere al Corpo, e all' ubbidienza de' Frati dell' Osservanza, o della Famiglia, quando da alcuni, e anche da i Sommi Pontefici in varie Lettere Apostoliche, sono appellati* Bollisti, *il che ancor essi hanno in abborrimento, o quando sono appellati* Zoccolanti, *o con altri vocaboli da loro abborriti, giusta la diversità de' paesi*. Soggiugne dopoi, che i Frati, i quali dagli emoli aveano sortito il vocabolo di *Coletani*, abborrivano il nome di Coletani, *e in ciò aveano più ragione de i Frati della Famiglia, che abborrivano il nome di* Frati dalla Bolla, o di Bollisti; *perchè i Frati della Famiglia da lungo tempo* (cioè, dal tempo di Callisto III.) *sono stati appellati più volte in varie Lettere Apostoliche* Frati della Bolla; *ma i sopraddetti altri Frati* (fino a quel tempo di Giulio II.) *non mai erano stati detti* Coletani, cioè, nelle Lettere Apostoliche (a). Resta pertanto conchiuso, che i Coletani non fossero una Congregazione particolare, distinta dalla Comunità dell' Ordine, e dalla Famiglia

VI. Or mi resta da provare, che i suddetti Frati Minori fossero immediatamente soggetti a i Ministri delle Provincie, e dell' Ordine, come le altre membra della Comunità, e come gli stessi vetusti Conventuali. E può facilmente provarsi colla Bolla *Decet, & convenit* di Niccolò V., della quale conserva un' autentica copia il P. M. R. Definitor Generale Marcantonio Gravois de' Minori Osservanti Ricolletti, Postulatore della Causa della Beata Coleta; mentre in detta Bolla si legge, che avendo voluto la detta Serva d' Iddio, che le sue Monache vivessero nella Regolare Osservanza, voluto aveva eziandio, che dovessero elleno esser governate da i Frati Minori di alcuni Conventi, ne' quali si viveva *in osservanza Regolare, salva sempre la superiorità del Ministro Generale, e degli altri Prelati Ordinarj dell' Ordine Minoritico*: e che il P. Visitatore destinato al governo di dette Monache, ed eletto dal numero de' Frati, viventi nella Regolare Osservanza, come sopra, fosse presentato al Ministro Provinciale, e questo Ministro fosse tenuto a confer-

(a) *Item si aliqui Fratres in Ordine, per modum improperii, contra suam voluntatem, vel alias vocentur Coletani, non sunt propterea separati ab utraque parte* (nempe, a Conventualibus, & a Fratribus de Familia) *nec faciunt de per se Congregationem neutralem in Ordine propter hoc nomen, nec propterea desinunt esse de Observantia Regulari.... & de Corpore, & obedientia Conventualium, sive Ministrorum. Sicut nec Fratres de Familia desinunt esse de Corpore, & obedientia Fratrum de Observantia, seu Familia, cùm a quibusdam, etiam a Summis Pontificibus in diversis litteris Apostolicis vocantur de Bulla; nec similiter cùm vocantur de Socculis, & aliis diversis vocabulis, juxta diversitatem regionum... Abhorrent nomen Coletanorum: & quod multò majorem habeant causam repudiandi illud nomen, quàm ipsi de Familia nomen de Bulla; cum a longo tempore* (nempe sub Pontificatu *Callisti III.*) *ipsi de Familia per diversas litteras Apostolicas.... pluries vocati sint de Bulla: isti verò nunquam de Coletanis vocati sunt*. Ibidem.

mario (a). Dopoi può provarsi colla Bolla *Regimini universalis Ecclesiæ* dello stesso Niccolò V., in cui dopo aver detto, che gli Osservanti Coletani erano stati sempre soggetti a i Ministri delle Provincie, e dell'Ordine, e dopo aver riferito, che quei della Famiglia in vigor della Bolla Eugeniana gli pretendevano soggetti a i loro Vicarj, dichiarò, che i medesimi Coletani non venissero compresi nelle Lettere di Eugenio, e nelle esenzioni concedute agli Osservanti della Famiglia (b).

VII. Di simil forza per la stessa prova è la Bolla di Callisto III. *Regimini universalis Ecclesiæ*; conciosiachè il Papa, dopo aver in essa riferito quel che Niccolò riferì nell'antecedente sua, circa la vetusta consuetudine de' Coletani di star soggetti immediatamente a i Ministri della Comunità, e circa le pretensioni degli Osservanti della Famiglia, che volevano soggettargli a i proprj loro Vicarj, soggiugne: *stabiliamo, determiniamo, e ordiniamo, che tutti i Frati Osservanti della Provincia di Borgogna, i quali secondo i tempi dimorano dentro i limiti di quella, siano tenuti a stare sotto l'ubbidienza, la cura, la visita, e la correzione del Ministro Generale, del Ministro Provinciale, e de' Custodi, conforme solevano stare prima dell'emanazione* (della Bolla Eugeniana per gli Osservanti della Famigia) *e secondo i regolari loro istituti, e che da tali Ministri e Custodi debbano esser governati, e retti* (c). E tale altresì è la Bolla *Religiosam vitam di* Pio II., in cui si nominano 12. luoghi, o Conven-

(a) *Nobis nuper exhibita petitio continebat, quòd olim quondam Coleta de Corbeja.... Dei famula devotissima, quatuordecim mensibus citra ab hac luce migravit.... ac aliàs sub Regulari Observantia vivere debeant* (nempe, Moniales Clarissæ ab ipsa reformatæ)*.... ex ipsius Coleta efficaci operatione nonnulla Ordinis Fratrum Minorum Domus, sive loca, in illis tamen Generalis Ministri, & aliorum Ordinariorum Prælatorum ejusdem Ordinis Minorum, pro tempore existentium, superioritate semper salva, sub Regulari Observantia &c. illumque sic electum* (Visitatorem, scilicet, dictarum Monialium, a dictis Fratribus Regularis Observantiæ electum) *dictus Minister, pro tempore existens, eo ipso confirmare debeat.* Nicolaus V. in Bulla, quæ incipit *Decet, & convenit*, data pridie Nonas Aprilis 1448. Pontific. ann. 2. Ex authen. exemplari ut supra servato.

(b) *Quod licèt Fratres, cum Domibus, Eremitoriis, & locis prædictis Generali, & Provincialibus Ministris, alisque Superioribus Ordinis Minorum.... semper continuè subesse, & obedire consueverunt; tamen nonnulli alii ejusdem Minorum Ordinis professores, de Observantia nuncupati, asserentes sibi olim quasdam litteras a fel. record. Eugenio IV..... nec non Fratres de Observantia in Generalis Ministri, ac aliorum Superiorum obedientia persistentes.... sub litteris & exemptione præfatis includi, illos.... a Generalis Ministri, & aliorum Superiorum obedientia hujusmodi, ad quam tam ex professione propria, quàm ex regularibus B. Francisci constitutionibus, aliorumque Sanctorum Patrum antiquis statutis tenentur omnino, recedunt, etiam sub excommunicationis &c. etiam invitos compellere præsumpserint.... Nos igitur.... statuimus, & ordinamus, quòd ipsi Fratres supplicantes, ac prædicta eorum Domus, Eremitoria, & loca.... sub litteris, & exemptione prædictis nullatenus comprehendantur.... sed sub Generali Ministro, & Superioribus antedictis duntaxat subesse, & obedire teneantur.* Nicolaus V. in Bulla *Regimini universalis Ecclesia*, apud Firmamenta trium Ord. secundæ partis tract. 1. de Privileg. 3. Ord. fol. 38. a tergo col. 2.

(c) *Sanè pro parte dilectorum filiorum universorum Fratrum de Observantia nuncupatorum, Ordinis Fratrum Minorum Provinciæ Burgundiæ.... nuper exibita petitio continebat, quòd licèt ipsi retroactis temporibus sub obedientia, & regimine dilectorum filiorum ejusdem Provinciæ Provincialis Ministri, & aliorum Prælatorum dicti Ordinis.... degere consueverunt; tamen a quibusdam annis citra, postquam nonnulli alii Fratres etiam de Observantia,*

seu

venti di Frati Osservanti, dalla Beata Coleta destinati alla cura delle sue Monache; e dicesi, che quei Frati erano stati sempre sotto l'ubbidienza de' Ministri, e che così desideravano di mantenersi; e dichiarasi, che la Bolla Eugeniana della soggezione immediata a i Vicarj Osservanti apparteneva a i soli Osservanti della Famiglia, nè obbligava quei, che non volevano partirsi dall' immediato governo de' Ministri della Comunità, come non lo volevano i Coletani (a). Questi dunque stavano, e volentieri stavano soggetti a i Ministri delle Provincie, e dell'Ordine, come i Conventuali dispensati: e quantunque fossero Minori Osservanti, perchè ritenevano l'osservanza della purità della Regola senza servirsi di alcun privilegio dispensativo; nondimeno erano membra della medesima Comunità, come distinta da ogni particolare Congregazione Minoritica, di cui erano membra gli stessi Conventuali non riformati.

VIII. Quindi è, che Lione X. nella sua Bolla *Ite & vos*, dando la norma, che per quella volta soltanto dovea osservarsi nell'elezione del Ministro Generale di tutto l' Ordine, il quale assumer si dovea da' soli Frati, e del numero de' soli Frati Osservanti, o viventi nella purità della Regola senza l'uso delle dispense, ordinò, che la detta elezione si facesse da i Ministri, e da' Custodi della Comunità, i quali erano in purità di Regola, e da i Vicarj, e da i Discreti della Famiglia Osservante, dichiarati perciò Ministri, e Custodi. Ma poichè in più Provincie, nelle quali i Ministri Provinciali erano tenaci delle dispense, e non riformati, cioè, non osservatori della purità della Regola, erano alcuni Conventi, ne' quali senza uso di privilegj dispensativi menavasi vita osservante; perciò lo stesso Papa determinò, che per quella sola volta i Frati de' predetti Conventi eleggessero due per Provincia del loro numero, i quali dovessero dare il voto nella elezione del Generale, in vece de' loro Superiori Provinciali, che, per esser Conventuali, non dovevano aver voce alcuna nella medesima. Indi facendo passaggio il Papa alle Congregazioni particolari Minoritiche, le quali, oltre la Comunità sopra descritta, e la Famiglia Osservante, allora trovavansi nell'Ordine di S. Francesco, nominò solamente le Congregazioni degli Amadeisti, de' Clareni, e del Santo Evangelio, detta eziandio del Cappuccio, e degli Scalzi; e a i Religiosi di queste tre Congregazioni concedette, che per quella sola volta nella prefata elezione del Ministro di tutto l' Ordine avessero tre voci per ciascheduna delle Provincie, nelle quali avevano Conventi; di modo che dessero il voto tutti i loro Vicarj, e oltre questi lo dessero anche due altri Religiosi per ciasche-

seu Bulla nuncupati... pratendentesque dictos Fratres ab Obedientia Ministri, ac Pralatorum pradictorum exemptos fore.... Nos igitur.... statuimus, decernimus, & ordinamus, quòd omnes, & singuli ... infra limites ejusdem Provincia pro tempore commorantes, sub obedientia, cura, visitatione, & correctione Generalis, & Provincialis Ministri, & Custodum, prout aliàs ante emanationem &c. consueverunt, ac justa regularia Instituta hujusmodi teneantur degere, eisque subesse, & ab eis regi, & gubernari debeant, & tractentur. Callixtus III. in Bulla *Regimini universalis Ecclesia*, ibidem fol. 39. a tergo col. 1.

(a) *Qui ab initio ... sub obedientia Generalis, & Provincialium Ministrorum dicti Ordinis, eorumque Officiariorum, prout jubere dignoscitur S. Francisci Regula, vixerint, prout vivere intendunt..... decernentes litteras, & ordinationes pradictas* (Eugenii IV.) *qua Fratres de Observantia nuncupatos, sub Vicariis degentes, duntaxat concernunt, ad eos, qui noluerint, ut prafertur, non extendi voluisse, atque velle.* Pius II. in Bulla *Religiosam vitam*, ibidem fol. 44. a tergo.

scheduna delle dette Provincie. Tale senza fallo è la disposizione della mentovata Bolla *Ite & vos*, come può chiaramente conoscersi dal testo della medesima (a).

IX. Ed essendo così, or io dimando, se può credersi, che quel Papa facesse un torto manifesto a i Coletani, escludendogli dall' elezione del Generale di tutto l'Ordine, dalla quale non escluse veruna Congregazione, la qual vivesse nella purità della Regola? Certamente i Coletani allora vi erano, e vivevano nella predetta purità; mentre di essi fa menzione il Papa nella stessa Bolla *Ite & vos*, allorchè vuole spiegare, quali Religiosi in tal Bolla egli comprender intenda sotto il nome di *Religiosi riformati*, e di quelli, *che osservano la Regola di S. Francesco nella sua semplicità*, cioè, senza dispense. Dice, che intende di significare, e di comprendere gl' infrascritti, cioè, gli *Osservanti, tanto quei della Famiglia, quanto i Riformati sotto i Ministri, gli Amadeisti, i Coletani, i Clareni, gli Scalzi, o altri simili, comunque si appellino, i quali con purità, e semplicità osservano la Regola di S. Francesco; de' quali tutti facendone un sol corpo, gli uniamo insieme per sempre* (b). Ma se allora vi erano i Coletani, e vivevano senza dispense contro alla semplicità della Regola, cioè, senza l'uso delle rendite, e senza l'uso delle successioni ereditarie; certa cosa è, che sarebbero stati un po' aggravati da Lione X., qualunque volta avesser eglino formata qualche particolare Congregazione; mercecchè la sola loro Congregazione sarebbe restata senza voce all'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine, e tutte le altre l' avrebbero avuta, co-

(a) *Quo verò ad electionem futuri Ministri Generalis proximo festo Pentecostes in Conventu de Aracali de Urbe, juxta aliam nostram ordinationem in litteris in forma Brevis contentam, celebrandam, statuimus, omnes Ministros, & Custodes reformatos, ac Vicarios, & Discretos Fratrum de Observantia, seu Familia, dictam electionem debere celebrare. Et ut prafata electio Ministri Generalis, qua secundùm pradictam Regulam a Ministris Provincialibus, & Custodibus fieri debet, liberè secundùm intentionem ejusdem Regula, & absque quovis scrupulo celebretur, declaramus omnes Provinciales Vicarios Fratrum de Observantia, seu Familia, veros Ministros esse, ipsosque ad effectum electionis hujusmodi in Ministros ordinamus, & instituimus; Discretes etiam ipsorum declaramus esse Custodes. Quo verò ad alios Fratres reformatos, volumus, quòd in Provinciis, in quibus Ministri pro nunc non sunt reformati, nec pro reformatis habiti, sub quibus sunt aliqui Conventus reformati, duo Fratres electi a prafatis Conventibus reformatis ... voces Ministrorum non reformatorum, quantùm ad prafatas Provincias, pro hac vice duntaxat, suppleant: Fratribus verò de Congregatione Fratris Amadei, de Clarenis, de Sancto Evangelio, seu Capucio, pro singulis Provinciis, in quibus habent Conventus, ultra suorum Vicariorum voces, duas voces pro hac solùm vice concedimus: quam quidem electionem a prafatis Fratribus de hujusmodi Generali Ministro faciendam, canonicam secundùm Minorum Fratrum Regulam, ac formam a B. Francisco in Regula traditam, esse definimus, & etiam declaramus.* Leo X. in Constitut. *Ite & vos*. apud VVading. tom. 16. pag. 44., & 45. n. 23.

(b) *Praterea quia de Reformatis, ac purè, & simpliciter Regulam B. Francisci hujusmodi observantibus sape sapius in pracedentibus, & sequentibus mentio habetur: volumus, & declaramus, sub nomine Reformatorum, ac purè, & simpliciter Regulam S. Francisci hujusmodi observantium, comprehendi omnes, & singulos infrascriptos; videlicet, Observantes, tam de Familia, quàm reformatos sub Ministris, ac Fratres Amadei, de Coletanis, Clarenis, de Sancto Evangelio, seu Capucio, ac Discalceatos nuncupatos, ac alios similes, quocumque alio nomine nuncupentur, & Regulam ipsam B. Francisci purè, & simpliciter observant: ex quibus omnibus supradictis unum Corpus insimul facientes, eosdem ad invicem perpetuò unimus.* Ibidem pag. 46.

come già si vide. Manifesto è dunque, che i Coletani non formavano alcuna Congregazione particolare, ma stavano immediatamente soggetti a i Ministri dell'Ordine, e delle Provincie, nelle quali avevano Conventi; e che ad essi, come a tutti gli altri Osservanti soggetti immediatamente a i Ministri venne conceduta voce nella suddetta elezione, allorchè Lione volle, che a dar il voto per quella concorressero i Ministri, e i Custodi riformati della Comunità; e dove fossero stati alcuni Conventi sotto Ministri non riformati, ivi due Frati per ciascheduna Provincia eletti fossero da i Conventi, e dal numero de' Riformati, cioè, di quelli, che osservavano la purità della Regola, e quei due dessero il voto nella prefata elezione del Generale, in cambio de'loro Ministri non riformati, cioè, tuttavia Conventuali. Tanto ha da dirsi, se non si vuole, che da quel Sommo Pontefice fosse fatto un torto senza motivo a i Coletani. Che se così vanno le cose, ecco che nell'odierna Comunità degli Osservanti restarono a comporla quei sani membri della vetusta Comunità dell'Ordine (presa nel già dichiarato senso, in cui esclude le Congregazioni sotto i Vicarj) e che per conseguenza ella è legata colla Comunità vetusta, per mezzo de' medesimi vetusti Osservanti, i quali erano membra di quella, e senza partirsi nè dalla professata Regola, nè dalla politia, o forma di governo, in cui si erano mantenuti fino all'anno 1517., in quest' anno restarono membra della Comunità degli odierni Osservanti.

§. II.

Co i Coletani, erano nella Comunità dell' Ordine sotto i Ministri molti altri Religiosi Osservanti, per mezzo de' quali fu in essa sempre continuata l' antica Osservanza della Regola di S. Francesco nella sua purità, cioè, senza le dispense del Conventualesimo, fino all' anno 1517.

I. FU già più volte fatto palese ne'premessi miei libri, che da S. Francesco fondato fu l'Ordine suo nella purità della Santa Regola, e che le dispense dell'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie non sono secondo l'intenzione del Santo Patriarca, nè furono concedute finche fu egli vivente fra' Mortali: confessandosi dagli Scrittori della parte opposta, e dal Ragionista medesimo, che prima del Pontificato d' Innocenzo IV. non videro esse la luce; e avendo io provato, che non la videro innanzi l'anno 1430. Le stesse dispense appunto sono quelle, che vanno esclamando di non esser elleno secondo lo stato, in cui dal Serafico Fondatore incominciata fu, e piantata la Comunità Minoritica, ma di esser sopravvenute a rilassar quel rigore, che secondo la Regola, e la primaria istituzione del Santo, tener si dee da' Religiosi Francescani. E' anche noto da'medesimi libri, che, giusta le divine pa-

parole dette da Dio al suo buon servo Francesco, non mai mancati sarebbero nella Religione, piantata da lui, gli Osservatori sinceri di quel santo Istituto, e che nascer gli avrebbe fatti l' Altissimo anche dalle pietre, quando fosse stato necessario. Fa d'uopo altresì riflettere, che il Conventualesimo, contrapposto alla Regolare Osservanza, ebbe per carattere, o nota di distinzione due cose: una, che non formava stato Religioso, ma il devastava; e fu la corruttela de' costumi, o la peccaminosa rilassatezza di quei Frati, che senza verun privilegio dispensativo partivansi dalla purità della Regola, col ricever campi, vigne, e altre rendite, contrarie al proprio stato, e con altre indegne maniere: l' altra, che formava stato Religioso, e questa nell' Ordine Francescano furono le dispense Apostoliche di poter aver l' uso delle suddette rendite, e dopoi di poter eziandio succedere nell' eredità: in guisa che *Frate Conventuale*, pria delle dispense ottenute, solea significare un Frate di vita rilassata, e dopo le dispense significava o un Frate rilassato insieme, e dispensato, ovvero soltanto dispensato: benchè coll' andar del tempo un tal nome dato fosse alle volte anche agli Osservanti sotto i Ministri della Comunità, solo perchè co i Conventuali facevano questi un sol'ovile senza veruna separazione, convenendo con essi a i medesimi Capitoli, e vivendo soggetti immediatamente a i Ministri medesimi; per le quali cagioni partecipavano essi del nome, ma niente aveano della sostanza importata dal Conventualesimo; mentre in sostanza erano Minori Osservanti, cioè, senza gli abusi, e le dispense, che costituivano, e caratterizzavano il vetusto Conventualesimo, contrapposto all' Osservanza.

II. Or che di questi Osservanti ne sieno sempre stati nella Comunità dell' Ordine sotto i Ministri avanti l' incominciamento del Conventualesimo, non può da veruno negarsi, nè mettersi in dubbio; perchè anzi allora ogni Frate Minore era degli Osservanti: che poi nella predetta Comunità cessassero eglino del tutto, senza restarvene un buon numero, allorchè nacque in essa il Conventualesimo; niuno me 'l farà creder giammai: Perocchè non so persuadermi, essersi tanto stesi o gli abusi, o le morbidezze de' Conventuali, che nella Comunità, cioè, nella più numerosa fazione Minoritica restassero in alcun tempo estinti in tutt' i Frati i buoni spiriti, che pura mantenessero la vita Francescana, come desiderato avea il Santo Patriarca, e come il Signore Iddio voleva, che pura sempre in alcuni si conservasse. Conciosiachè non perderonsi fra gli antichi popoli del tutto i buoni spiriti di religiosità, quando apparve anche generalissima la corruttela. Non tutti furono annegati nel diluvio gli uomini; non tutti gl' Isdraeliti furono idolatri nel deserto; non tutti quei delle dieci Tribù smembratesi dal soglio, e dallo scettro di Giuda inchinaronsi a Baal; nè tutti andarono agl' infami vitelli di Geroboamo; nè di tutti gli Ebrei adoratori del vero Dio, e custodi dell' antica pietà, restò per alcun tempo del tutto priva la Terra promessa, per quanto inventasse Geroboamo, incrudelisse Giezabele, seminasse le stragi Manasse, saccheggiassero i Regi dell' Assiria; e in barbara servitù, quai greggi di miseri armenti, da i Niniviti, e da i Caldei condotte fossero le 12. Tribù divise in due regni, coll' esterminio eziandio della santa Città, e del sacro Tempio di Gerosolima. Perocchè ne' fervori delle persecuzioni Samaritane, Elia, ed Eliseo aveano i loro seguaci; ad Elia fu detto da Dio, che settemila fedeli era per mantener-

nersi in Isdraele, i quali non si erano piegati a Baal (a); e ad Eliseo andavano nelle Calende, e ne' Sabbati i buoni Ebrei alle adunanze sacre (1). Anzi quando già sotto Salmanassare erano state portate in barbara servitù per le Provincie del Regno di Ninive le dieci Tribù, soggette al trono di Samaria, trovò nelle terre di esse Giosia Rè di Giuda certi residui di Popolo Ebreo, da i quali ebbe qualche ajuto per ristaurare il Tempio del Signore (2). Parimente quando in Babilonia schiavo piangeva il popolo Ebreo ubbidiente allo scettro di Giuda, erano rimaste ne' Paesi di quelle Tribù alcune persone a custodire i luoghi, e gl' istituti anrichi meglio che potevano: e se fuggirono queste nell'Egitto, ucciso Godolia, per timore, che non tornassero i Caldei a vendicarne in esse la morte, presto cessato questo timore, alla lor Terra nativa fecero ritorno; ed ivi alla meglio nel luogo del Tempio continuarono l'osservanza de' sacri riti: onde dalla Profezia di Baruch abbiamo, che l'anno quinto da che Gerusalemme, sotto Nabuzardan Principe della milizia Caldea, era stata sagrificata alle rovine, a i sacchi, ed agl' incendj, gli Ebrei nel luogo stesso del Tempio di Gerosolima avevano un po' d' Altare, aveano Sacerdoti, e Popolo, che ivi, per quanto potevano, tuttavia osservavan l'antico culto, e le sacre Cirimonie della Legge (3). Potè far molto l'Arianesimo, e molto poterono le altre Sette ereticali; ma con tutto questo non mai poterono estinguere i membri dell' antica Chiesa di Gesù; anzi veder gli dovettero anche in quegli stessi paesi, ne' quali maggiormente trionfava, e trionfa il loro errore. Che non fece contro gli adoratori del vero unico Dio l' empietà del Rè Antioco, e de' suoi successori, la crudeltà di Nerone, e di tanti altri Imperatori Gentili? E pure contro a i primi si mantennero i detti adoratori per mezzo del valore de' gloriosi Maccabei: e contro a i secondi si conservarono col proprio loro sangue, benedetti sempre dall' Altissimo, che non volea vittoriose le parti Infernali, talmente, che potè scrivere Tertulliano, esser vani gli sforzi della crudeltà degl' Idolatri contro i Fedeli; crescer più di questi il numero nelle persecuzioni; e che il sangue de' Martiri era il seme, onde i Cristiani moltiplicavansi (b).

(1) 4. Reg 4. 23.

(2) 2. Par. 34. 9.

(3) Baruch. 1.

III. Attesi questi, e altri bellissimi esempj, da' quali ci si fa conoscere, che non è cosa ordinaria, nè facile alla delicatezza, alla perfidia, e al vizio l'inondare talmente, dove per l' addietro fioriva la virtù, che resti questa del tutto stirpata, e senza paese; non so persuadermi, che il vetusto Conventualesimo, così quando consisteva in puri abusi, e non formava stato alcuno di Religiosi, come quando consisteva eziandio ne' Privilegj delle rendite, e delle successioni ereditarie, e formava qualche stato distinto da quello degli altri Religiosi dell' Istituto medesimo, detti gli *Osservanti*, sì fattamente occupasse, o sorprendesse la Comunità Minoritica, che non lasciasse in essa verun Convento di Frati, nel quale si mantenesse l'antica Osservanza, e disciplina. Dagli Storiografi appellato fu egli una peste; ma pur anche la peste per l'ordinario non rende affatto desolate le Provincie. Fu detto una mal'

(a) *Et derelinquam mihi in Israel septem millia virorum, quorum genua non sunt incurvata ante Baal, & omne os, quod non adoravit eum osculans manus*. 3. Reg. 19. v. 18.

(b) *Nec quicquam proficit exquisitior quaque crudelitas vestra, illecebra est magis secta. Plures efficimur, quoties metimur a vobis. Semen est sanguis Christianorum*. Tertullianus in Apologetico ad Imperatores.

mal' erba; ma questa non suol affatto impedire la buona. Fu qualificato per distruttivo de' buoni Spiriti; ma non trovasi, che in tutti i buoni Spiriti egli avesse vittoria. Si disse un nimico, il qual facea guerra contro alla Santità; ma non credo, che la sua guerra fosse più fiera di quella, che contro agli antichi Fedeli facevano gli Antiochi, e contro al Cristianesimo gl' Imperatori Gentili: anzi la guerra del Conventualesimo esser dovea men forte; perchè ne' suoi attentati era minacciato, e ripreso da i Papi, da i Cardinali, da i Principi, e da i Superiori degli Ordini Religiosi. Dunque non avrà certamente prevaluto in tutti i membri della Comunità, nè in tutti i Conventi della medesima; incontrato si farà ne' suoi Maccabei, e trovati avrà i Religiosi zelanti, che non avranno accettate nè le sue rilassatezze, nè le sue dilicatezze.

IV. Tanto ci fanno credere non solamente le allegate riflessioni, ma in oltre anche i documenti positivi. Conciosiacchè quando la B. Coleta incominciò la riforma dell' Ordine di Santa Chiara, come fa fede l'antico scrittore del più volte citato *Memoriale dell' Ordine*, trovò nelle parti della Francia, e della Fiandra, nelle quali fece da Riformatrice, alcuni Conventi di Osservanti, da i quali fu ajutata nell' opera, e a i quali volle sempre soggetti i suoi Monasterj. E gli Osservanti di quei Conventi non erano sottoposti a i Vicarj della Famiglia, ma bensì a i Ministri delle Provincie, e dell' Ordine; ed erano risoluti di sempre mantenersi dal canto loro nella predetta soggezione a i Ministri (*a*). Lo stesso Scrittore fa fede, che della qualità de' sopraddetti Frati Minori ne fiorirono molti nelle parti di Francia, e particolarmente nella Provincia di S. Buonaventura, tra i quali fu anche il B. Padre F. Errico di Balma, Confessore della B. Coleta (*b*). E che questi non fossero riformati dalla suddetta Riformatrice, ma più tosto fossero a lei di ajuto nella riforma delle Monache, si ricava eziandio dal P. Wadingo (*c*). E per tornare al *Memoriale* sopra citato, ivi leggiamo celebrato il nome di più Religiosi Osservanti; con soggiugnersi (*d*), che chiari, come i mentovati in quel Memoriale, furono

MOL-

(a) *Eisdem quoque temporibus claruit Virgo illa praclara.... Beata Soror Coleta Provincia Francia.... qua mirandis prodigiis, & signis praviis a Domino Deo, & a summo Pontifice quasi coacta, reformationem sui Ordinis S. Clara sub prima Regula a S. Francisco ipsi Sancta Clara tradita, in Conventu Sororum Bisuntinen. Provincia S. Bonaventura incohavit... qua sub regimine, & cura Fratrum illorum Observantium, qui sub Regulari obedientia, & cura Ministrorum remanserant, & sub obedientia Ministrorum firmiter stare, & perseverare voluit, prout sibi a Domino revelatum, & ostensum fuisse dicitur.* Apud Firmamenta trium Ord. part.1. fol.34. a tergo col.1.

(b) *Eisdem temporibus in partibus Gallicanis claruerunt multi Venerabiles, & Sancti Patres, vita, & doctrina insignes, & pracipuè in Provincia S. Bonaventura, & Francia, inter quos claruit ille Beatus Pater F. Henricus de Balma, vir magna contemplationis, & scientia, qui fuit Confessor illius Venerabilis reformatricis Ordinis S. Clara Sororis Coleta...* Ibidem.

(c) *Inter alios adjutores virtute conspicuos, quos Dominus in Reformationis hujus initio ei adjunxit* (nempe B. Coletæ) *fuit etiam Pater Venerabilis Henricus de Balma, vir magna Religionis, & integerrima Vita.* VVad. tom.9. pag.33. n.12.

(d) *Inter quos etiam claruit P. F. Joanninus de Conventu Dola, vir extaticus, & Deo devotus, & Sanctus: Frater Joannes Matonis: F. Joachinus Maquet, viri devotione, Sanctitate, & scientia illustres; necnon Frater Desiderius Lotharingus..... & multi alii, qui pro Observantia Regulari, sub Ministrorum obedientia, juxta Regula formam, ibidem manutenendam cum suis semper militati sunt, nolentes unquam recipere dictas exemptiones Concilij Constantiensis.* Apud laudata Firmamenta.

MOLTI ALTRI, i quali sempre combatterono co i suoi, per mantenere l'Osservanza Regolare sotto l'obbedienza de' Ministri, giusta la forma della Regola, non mai volendo ricevere l'esenzioni del Concilio di Costanza (cioè l'esenzioni dall'immediato governo de' Ministri, in virtù delle quali i Frati della Famiglia erano immediatamente soggetti a i Vicarj).

V. Ed è tanto certo essere stati della Comunità, soggetta a i Ministri, e non della Famiglia i già detti Osservanti, che il Convento di Dola essendo stato posto, senza il consenso de' suoi abitatori, nel memoriale presentato al Concilio di Costanza, a nome di alcuni Osservanti di tre Provincie Francesi, ed essendo restato, come gli altri de' ricorrenti, sottoposto immediatamente a i Vicarj Osservanti, si empì di rumori, e si risentirono gli Osservanti abitatori del medesimo, e protestaronsi, che non avean che fare nel presentato memoriale (*a*). Per la qual cosa Martino V. nella sua Bolla *Ex supernæ Majestatis* liberò quel Convento dalla giurisdizione de' Vicarj della Famiglia, i quali nell'anno 1426. se l'erano sottoposto; comandando, che il Convento, e i Frati di Dola dovessero esser restituiti in quel primiero stato, in cui erano avanti che venissero alla luce le ordinazioni del Concilio di Costanza; e che non dovessero essi giudicarsi compresi sotto tali ordinazioni, nè star soggetti ad altri che a i loro Superiori ordinarj (*b*). E poichè nominossi il Decreto del Concilio di Costanza, da questo eziandio possiamo trarre argomento, per conchiudere, che non pochi allora fossero sparsi pel Mondo i Conventi di vita osservante; quantunque undici soli si costituissero della Famiglia. Imperciocchè ivi comandasi, che quando i Frati Osservanti degli undici Conventi, pe' quali era il Decreto *Supplicationibus &c.*, andati fossero pel Mondo, sempre, potendo, alloggiar dovessero in altri Conventi di Frati *simili a se nell' Osservanza* (*c*): il qual comando potrebbe parere poco necessario, e poco fruttuoso, se avesse avuto riguardo a i soli undici Conventi de i Frati ricorrenti, de' quali potea ben credersi, che da i ricorrenti non sarebbero stati posposti, nel prender' alloggio, a i Conventi degli altri Francescani emuli loro.

VII. E per verità leggiamo appresso il Wadingo un Breve di Bonifacio IX. *Sacræ Religionis*, dato nell'anno 1402., e spedito a i Frati Minori del Ducato di Aquitania, nel qual Breve, dopo espressosi il buon genio, che

[a] *Quamvis ibi* (idest, in Decreto Constantiensi) *expressè nominatus sit Conventus Dolæ, voti sui obligationem, & Regulæ sufficientiam allegantes .... & maximè, quòd sine eis, eorum tamen nomine subreptitiè impetratum fuerat ....., propter quod tam ipse Conventus, quàm alii ejusdem Observantiæ eisdem adhærentes innumerabiles molestias ab aliis separatis, sive de Familia diversis temporibus .... passi sunt.* Apud dicta Firmamenta loco cit.

[b] *Nos igitur .... mandamus, quatenus ..... præfatos Conventum, & Fratres dictæ domus de Dola ad pristinum statum, in quo ante emanationem litterarum, Costitutionum, & ordinationum prædictarum* (idest, Concilii Constantien.) *extiterant, eadem auctoritate restituas, ipsosque sub eisdem litteris minimè comprehendi debere, nec alteri, quàm eorum Superioribus ordinariis subjectos fore decernas. Non obstantibus &c.* Martinus V. in Bulla *Ex superna*. Apud VVad. tom. x in Regesto pag. 412.

(c) *Statuimus, quòd quando Fratres hujusmodi Observantiæ, peregrinationis, aut studii causa, vel aliàs per Mundum proficiscuntur .... ad alia loca Fratrum in observantia sibi similium semper declinare teneantur.* Decretum Concil. Constantien. *Supplicationibus personarum*, apud VVad. tom. 9. pag. 371. n. 7.

aveano quei Religiosi di osservare perfettamente la Regola di S. Francesco, soggiugnesi, che la medesima Regola *in molte parti non si osservava, come doveasi*. Notisi la frase *in molte parti*, onde ricavasi, che la corruttela non era universale: ma perchè nondimeno era molto diffusa, e minacciava di volersi maggiormente diffondere, perciò quei buoni Religiosi, volendo nella Comunità stessa, sotto i Ministri, mantener l'antica Osservanza, dimandarono, e ottennero di potersi ritirare in alcuni Conventi divoti, posti nel detto Ducato, col consenso del Ministro Generale di tutto l'Ordine (a). E quivi è ben da credersi, che fino a Lione X. perseverasse nella Comunità la pura Osservanza. Nè mancarono in altri paesi i Religiosi Zelanti, che in faccia agli abusi dell'insorgente vetusto Conventualesimo si affaticassero per reggere l'antica Osservanza dell'Ordine Minoritico. Abbiamo dal poco fa citato Wadingo, che nelle Spagne il P. Giovanni da Toledo dimandò, e ottenne da Martino V. per mezzo di un Breve, che comincia *Piis devotorum*, indirizzato all'Arcivescovo di Toledo, di potersi ritirare, consentendoneli il Ministro Generale, in un certo Oratorio, o luogo divoto, detto di S. Barnaba, con cinque compagni della Regolare Osservanza, per ivi osservare l'antica, e vera vita de' Frati Minori (1). Così quei buoni spiriti prevenivano le guerre del Conventualesimo; e per difendere anche dentro la Comunità la minacciata Osservanza, venivano preparando i luoghi divoti, che servir dovessero come di castelli, o fortezze al mantenimento della medesima. Abbiamo in oltre, che nell'Italia in Toscana lamentavasi Giovanni XXIII. nella sua Bolla *Circa status &c.*, che *alcuni Conventi, o alcune case de' Frati Minori di quella Provincia, per colpa, o negligenza del Ministro, e di alcuni cattivi uffiziali, erano malamente governati, disprezzandosi in alcuni luoghi, o Conventi la disciplina, ovvero l'Osservanza Regolare* (b). Che se in alcuni soltanto era in disprezzo l'Osservanza Regolare; dunque in altri Conventi di quella Provincia non era disprezzata, ma ritenuta.

(1) *Ap. VVad. tom. 10. in Regest. pag. 343.*

VII. A questi documenti potrei aggiugnere un buon numero di testi, che leggonsi nelle *Firmamenta de' tre Ordini*, scritte dal P. Bonifacio di Ceva prima che fosse Papa Lione X.; mà per non cagionar tedio al Lettore, farò per tutti servire un solo testo del medesimo; avvertendo, che questo scrittore

era

(a) *Sacra Religionis, sub qua dilecti Filii Petrus de Villanova, & nonnulli alii Fratres Ducatus Aquitaniæ, Ordinis Fratrum Minorum professores, sedulum, ac devotum exhibent Altissimo famulatum, premeretur honestas.... sanè petitio pro parte Petri, & Fratrum prædictorum.... continebat, quòd ipsi attendentes professionem, & votum, quibus se Domino voluntariè obligarunt de observanda spiritualiter Regula B. Francisci Confessoris eximii, quæ in plerisque partibus non servatur, ut expedit, desiderant ex intimis desideriis cordis, sub obedientia, ac vota jam præmissis, in aliquibus locis aptis, & convenientibus, & præcipuè in dicto Ducatu....; ut in illis tam ipsi, quàm alii, qui a Domino fuerint inspirati, Regulam ipsam, prout a præfato Confessore ordinata censetur, & per nonnullos Romanos Pontifices approbata, & declarata existit, observare valeant, & secundùm ipsam vivere, & Altissimo perpetuò famulari* (Benignè annuit Pontifex) *Ministri Generalis dicti Ordinis accedente consensu*. Bonif. IX. in Bulla *Sacra Religionis*, apud VVad. tom.9. in Regest. pag.471.

(b) *Nonnulla loca, sive Domus Fratrum Ordinis Minorum ..... in Provincia Tusciæ consistentia, culpa, & negligentia Ministri, ac quorumdam ex Officialibus...... male reguntur.... spreta in aliquibus locorum, sive Domorum disciplina, seu Observantia Regulari.* Joann. XXIII. in Bulla *Circa statum*, apud VVad. tom.9. in Regest. pag.525.

era mal soddisfatto in veder la Famiglia Osservante prevalersi dell' esenzione dall' immediato governo de' Ministri, conceduta le da Eugenio IV., e vivere sotto la cura de' proprj Vicarj: onde ne' suoi scritti spesso volle porre sotto gli occhi degli Osservanti della Famiglia la sua sentenza, la qual' era, che l' esenzione Eugeniana fosse stata conceduta senza certa necessità; perchè l' antica Osservanza potea mantenersi anche standosene tutti gli Osservanti sotto l' immediato governo de' Ministri. *La Regola* di S. Francesco (diceva egli) *fu sempre osservata sotto la regolare ubbidienza, e cura de' Ministri, dal principio dell' Ordine fino al dì d' oggi* (scriveva verso il principio del secolo XVI. prima del Pontificato di Lione X.) *in diverse parti del Mondo, anche nelle medesime parti, ne' medesimi luoghi, e sotto i medesimi Ministri, DOVE, e da i quali uscirono i Frati della Famiglia, fu sempre comodamente, e pacificamente osservata eziandio con strettezza, e verità, senza tali esenzioni* (dal governo de' Ministri): *donde con argomento indissolubile resta provato, che la stessa Regola sempre fu, ed è osservabile senza le mentovate provvigioni rilassative*, (a) cioè, senza le provvisioni de' Vicarj della Famiglia. Così egli assolutamente pronunziava in faccia alla Famiglia Osservante, che nella Comunità stessa sotto i Ministri sempre si era mantenuta, e mantenevasi l' antica Osservanza, incominciata da S. Francesco, e che per conseguenza non mai erano ivi mancati, nè mancavano i veri Frati Minori Osservanti, i quali vivessero secondo la purità della Regola Francescana senza gli abusi, e senza le dispense del vetusto Conventualesimo, come ricavasi dal soprallegato, e da molti altri testi delle sue *Firmamenta*, e dell' Autore del *Memoriale dell' Ordine* compreso nelle predette *Firmamenta* (1).

VIII. E se tutt' altro mancasse, potrei provare il medesimo assunto anche soltanto con le lettere de' Sommi Pontefici, e cogli Statuti generali dell' Ordine. Posciachè, come ho più volte notato, e dimostrato, pria dell' anno 1430., in cui venne alla luce il primo privilegio alterativo della Povertà Minoritica, e costitutivo del Conventualesimo (in quanto il Conventualesimo era uno Stato lecito di Religiosi, e non una fazione di Frati cattivi) tutti i Frati Minori erano di professione, e di obbligazione *Osservanti*, cioè, senza l' uso lecito delle rendite, e delle successioni ereditarie. Dopo emanato nell' anno 1430. il privilegio dell' uso delle rendite, che nella Comunità stessa, distinta dalla Famiglia, restassero molti Osservanti, oltre i pochi Coletani di Francia, e di Fiandra, e che in molti Conventi non fosse ricevuto quel Privilegio (già che stava in libertà de' Frati il riceverlo, o ricusarlo) brevemente può farsi conoscere, coll' osservare i sopraddetti documenti. Conciosiachè in essi, giusta i varj tempi, che susseguirono all' anno 1430., si fa continuamente menzione de' predetti Osservanti soggetti a i Ministri, e si suppone, che nell' Ordine Francescano ve ne fossero.

(1) *Ap. Firmamenta 3. Ord. p. 3. fol. 1. a ter. col. 2. par. 1. fol. 33. col. 2. fol. 34. col. 1. fol. 35. a ter. col. 2. par. 4. fol. 124. a ter. col. 1. fol. 177. col. 2. Iterum p. 1. fol. 34. col. 2., & 2. par. tract. 2. de Privileg. trium Ord. fol. 47. col. 1.*

IX. Non molto lungi dall' anno 1430. fu il Pontificato di Niccolò V., e questi nella sua Bolla *Licet ex debito* espressamente afferma, che molti Frati Minori desideravano di mantenersi nella Regolare Osservanza sotto i Ministri, e non

(a) *Regula ipsa isto modo, sub Regulari obedientia, & cura Ministrorum, a principio Ordinis usque in præsens, in diversis Mundi partibus, etiam in eisdem partibus, & locis, & sub eisdem Ministris, ubi, & a quibus ipsi de Familia exierunt, commodè, & pacificè observata sem-*

e non sotto i Vicarj della Famiglia (*a*). Di Niccolò V. fu successore Callisto III., e questi in una sua Bolla similmente fa menzione di due sorte di Frati Minori Osservanti, cioè, di quelli della Bolla (i quali erano i Frati della Famiglia, così appellati talvolta, perchè prevalevansi della Bolla Eugeniana circa l'elezione de' Vicarj) e di altri dell' Osservanza soggetti a i Ministri (*b*). Di Callisto fu successore, dopo Pio II, Paolo II., e questi nella sua Bolla *Cum sacer Ordo*, parlando de' Religiosi Francescani del suo tempo, nominò i Conventuali, e due sorte di Osservanti; altri soggetti al solo Ministro Generale, e non a i Ministri Provinciali, e altri soggetti anche a i Ministri Provinciali, e questi erano gli Osservanti della Comunità (*c*). Di Paolo fu successore Sisto IV., e questi una sua Bolla appunto indirizzò agli Osservanti della Comunità Francescana, distinti da quei della Famiglia, con questo titolo: *A tutti, e a ciaschedun i Frati dell' Ordine de' Minori, i quali vivono nell' Osservanza regolare sotto l' ubbidienza del Ministro Generale, e Provinciale de' Minori, salute &c.* (*d*). De' medesimi fa commemorazione anche nella Bolla *Ut æternæ beatitudinis*, abilitandogli a molte Indulgenze, finchè perseverato avessero nell' Osservanza Regolare (*e*). Nelle *Firmamenta de' tre Ordini* si legge una supplica presentata allo stesso Sisto IV., ed è del seguente tenore: *Beatissimo Padre. Supplicano umilmente la Santità vostra, umili Oratori della medesima, i Frati dell' Ordine de' Minori, volgarmente appellati dell' Osservanza, i quali stanno sotto l' ubbidienza de' Ministri, e de' Prelati immediati della Regola, acciocchè si degni conceder loro la facoltà di potersi prevalere di tutti i Privilegj, di tutte le grazie,* e in-

semper fuit, & usque in præsens observatur, sine exemptionibus hujusmodi, etiam strictè, & ad verum. Quo probatur argumento insolubili ipsam Regulam semper fuisse, & esse observabilem sine dictis relaxativis provisionibus (idest, manendi sub propriis Vicariis). Firmamenta trium Ord. part.4. fol.177. col.2.

(a) *Cùm itaque multi Fratres Ordinis, & Provinciæ prædictorum, in eadem Observantia non sub Vicariis hujusmodi, sed sub Generali totius Ordinis, & Provinciali Ministris hujusmodi, necnon aliis ejusdem Ordinis Superioribus pro tempore existentibus, aliàs sub dicta Observantia, ac Regularibus ipsius Ordinis Institutis permanere desiderent.* Nicolaus V. in Bulla *Licèt ex debito*, apud VVad. tom.11. pag.190. n.17.

(b) *Omnes, & singuli, tam de Observantia prædicta, quàm de Bulla, ejusdem Provinciæ, sub obedientia, cura &c. Generalis, & Provincialis Ministrorum, & Custodum..... Provinciæ antedictæ... teneantur degere, eisque subesse, ac ab eis regi, & gubernari debeant, & teneantur.* Callistus III. in Bulla *Regimini*, apud VVad. tom.12. ad ann.1455. n.84.

(c) *Auctoritate Apostolica... tam Conventuales, quàm... alii, qui Generali duntaxat, seu etiam Provincialibus Ministris subsunt, & de Observantia nuncupantur.... Conventuales autem, aut alii Fratres, etiam de Observantia, Generali duntaxat, seu etiam Provincialibus Ministris subditi, eorumque Prælati, ne aliquos Fratres de Observantia sub Vicariis vivere solitos, transfugas, seu ad eos fugientes, nisi ostendant litteras &c., acceptare quoquo modo præsumant.* Paulus II. in Bulla *Cum Sacer Ordo Fratrum Minorum*, apud VVad. tom.13. pag.492. n.10.

(d) *Sixtus Papa IV. Universis, & singulis Fratribus Ordinis Minorum, sub obedientia Generalis Ministri, & Provincialis Minorum in Regulari Observantia viventibus..... Salutem &c.* Apud Firmamenta trium Ord. *de Indulgentiis Ecclesiarum trium Ord.* fol.3. a tergo col.2.

(e) *Et insuper, quòd Fratres professi, & Novitii, Ordinis Minorum, & omnium Conventuum... sub obedientia Ministrorum.... omnes & singulas gratias &c. habeant, & consequantur quamdiu perseveraverint in observantia Regulari.* Sixtus IV. in Bulla *Ut æternæ Beatitudinis*, apud Firmamenta trium Ord. secundæ partis tract.1. fol.56. col.1.

e Indulgenze, che dalla Santità vostra, e da altri Sommi Pontefici furono conceduti, o concedute agli altri Frati dell' Ordine medesimo, volgarmente appellati della Famiglia, i quali stanno sotto l' ubbidienza de' Vicarj (a). A Sisto IV., dopo Innocenzo VIII., succedette Alessandro VI., sotto cui l'anno 1500. nel Capitolo Generale di Terni furono fatti i più volte nominati nel primo mio Tomo Statuti Alessandrini, ne'quali al capitolo 2. si fa menzione de'Frati Minori Osservanti della Comunità, cioè, di quelli, che sotto i Ministri intendevano di osservare la Regola secondo le antiche leggi, e le dichiarazioni Pontificie, i quali si dichiarano per non compresi negli Statuti di quel Capitolo, dove non si favorisce alla purità della Regola; e per isbaglio vengono appellati *della più stretta Osservanza*, dovendo esser detti *della stretta Osservanza*; poichè l'osservar la Regola secondo le antiche leggi, e le dichiarazioni Apostoliche non costituisce della più stretta, ma della stretta Osservanza (b).

X. Ad Alessandro VI., dopo Pio III., succedette Giulio II., e questi in tre sue Bolle ci fa sapere, che nell'Ordine Minoritico vi erano gli Osservanti della Comunità sotto i Ministri. Le Bolle cominciano, una *Exponi nobis* (1), l'altra *Regimini* (2), e l'altra *Decet Romanum Pontificem*. Di più in questa terza fa inferirci, che i sopraddetti Osservanti non erano i soli Coletani, ma eziandio altri distinti da i Coletani; mentre in essa nomina i Riformati, che vivevano sotto l'ubbidienza del P. Bonifacio di Ceva Ministro della Provincia di Francia, e autore delle *Firmamenta de' tre Ordini*, quei dell'Osservanza Regolare, e poi gli Amadeisti, i Clareni, i Coletani, e quelli del Cappuccio, o del Santo Evangelio (c). Nel che, quantunque i Coletani, in caso simile, provassero, che vi era dell'errore, per esser essi stati nominati tra quei, che formavano Congregazione particolare; nondimeno si conosce, che i Coletani non erano nè tutti gli Osservanti, nè tutti i Conventuali riformati della Comunità sotto i Ministri; altrimenti non sarebbero stati nominati in conto alcuno, dopo nominati i Riformati, e quei della Regolare Osservanza viventi sotto il governo de'Ministri. Sotto questo Sommo Pontefice furono fatti gli Statuti Papali, detti di Giulio II., ne'quali più volte si trovano mentovati gli Osservanti sotto i Ministri, e i Conventuali riformati (3). E nel primo Capito-

(1) *Apud Firmamenta trium Ord. secunda partis tract. 2. fol. 42. col. 1.*

(2) *Ibidem secunda partis tract. 1. fol. 61. col. 2.*

(3) *Vid. ap. Firmamenta 3. Ord. p. 3. fol. 2. a terg. col. 1., & fol. 8. a terg.*

(a) *Beatissime Pater. Supplicant humiliter Sanctitati vestra ejusdem Sanctitatis humiles oratores Fratres Ordinis Minorum, de Observantia vulgariter nuncupati, degentes sub obedientia Ministrorum, & Pralatorum immediatorum Regula, quatenus dignetur Sanctitas vestra eis concedere facultatem, quòd possint uti omnibus, & singulis Privilegiis, gratiis, & Indulgentiis per eandem S. V., & alios Summos Pontifices concessis aliis Fratribus ejusdem Ordinis, de Familia vulgariter nuncupatis, sub obedientia Vicariorum degentibus.* Ibid. fol. 4. col. 1.

(b) *Nec volumus eos Fratres, qui de strictiori Observantia fuerint nuncupati, qui Regulam secundùm veteres sanctiones, & alias Summorum Pontificum declarationes consectari intendunt, pro eorum sana conscientia, ad has Constitutiones adstringi in his, ubi specialiter non nominantur, & in quibus illis videretur Regulam, ac prisca Statuta nostris prasentibus interpretationibus temperasse, vel utcumque relaxasse.* Const. Alexandr. Cap. 2. apud Chronol. Seraph. pag. 207. col. 1.

(c) *Attendentesque, quòd nostra intentionis non fuit, per quascumque alias litteras.... tam eisdem Reformatis, etiam sub Bonifacii Provincia Francia, aut quorumcumque aliorum Ministrorum obedientia, aut Observantia Regulari viventibus, aut ipsis Amadeis, aut de Clareno, seu de Coletanis, aut etiam de Caputio, vel de Sancto Evangelio.... quomodolibet concessas, & concedendas derogare prioribus nostris litteris &c.* Julius II. in Bulla *Decet Romanum Pontificem* sub die 28. Febr. 1510., apud VVad. tom. 15. pag. 416. n. 7.

tolo si determina, *che il Ministro Generale debba avere due Vicarj generali Visitatori di tutto l'Ordine, i quali sieno riformati, e dell'Osservanza, e Ubbidienza Regolare, uno Cismontano, e l'altro Ultramontano, i quali debbano far tutte le cose necessarie all'utilità, al mantenimento, e alla Riforma dell'Ordine in assenza del Ministro Generale, specialmente nelle parti da lui lontane* (a). Or se di qua da i monti vi erano Osservanti, da'quali assumer si potesse uno de' predetti Vicarj Visitatori; dunque gli Osservanti non erano i soli Coletani, i quali non abitavano fuori della Francia, e della Fiandra, come accorda eziandio il Ragionista (1). Ond'è, che per maggiormente confermare il mio assunto, possa ora, e debba io con due testi non Pontificj, ma di antichi Scrittori, contemporanei alla Comunità vetusta, che fiorì pria del Pontificato di Lione X., far vedere, che non erano i soli Coletani quei, che nella Comunità dell'Ordine avanti l'anno 1517. dicevansi i Riformati, o dell'Osservanza Regolare sotto i Ministri, e distinguevansi da i Conventuali non riformati. Ecco il primo testo, ed è dell'autore delle Firmamenta, il quale scrive così: *Molti sotto cattivi Prelati umilmente mantennero una santa conversazione, e vita, come si fa evidentissimamente manifesto de i nostri Frati nelle Provincie della Borgogna, di Tours, di Sassonia, di Colonia, e in molte altre, nelle quali sotto i Ministri, e i Custodi difformati, moltissimi Conventi, e Frati pel passato tennero una strettissima osservanza, i quali finalmente ne' nostri giorni meritarono di averne de' Riformati, e sufficienti* (b). Quì certamente vien significato, che anche fuori delle Provincie di Francia, e di Fiandra, e perciò fuor del numero de'Coletani, vi furono moltissimi Frati Minori della Comunità, i quali si mantennero ne' loro Conventi sotto i Ministri, anche difformati, nell'antica Osservanza, non abbracciando il Conventualesimo; e servirono poi per riformare, e ritrarre al loro numero, e all'abbandonata Osservanza moltissimi Conventuali. Ecco l'altro testo, ed è dell'Autore del *Memoriale dell'Ordine*, compreso nelle citate *Firmamenta*, il quale, chiunque siasi, è più antico del Pontificato di Lione X., e scrive così: *Quasi in tutte le Provincie virilmente si affaticarono per la conservazione, e per l'osservanza della Religione, e della Regola alcuni Uomini perfetti, che avevano il zelo della perfezione della Regola, così ne' Romitorj, come ne' Conventi: la quale osservanza nel modo, e nella forma più perfetta, giusta la forma della Regola* (cioè sotto i Ministri) *come in*-

co-

(1) Pag. 374.

(a) *Ideoque communi utilitati totius Ordinis salubriùs consulere, & officia talium Ordinis Visitatorum congruentiùs supplere volentes, statuimus, & ordinamus, ut saltem ex nunc habeat ipse Generalis* (Minister) *duos Generales Vicarios, & Visitatores totius Ordinis, Reformatos, & Observantiæ, atque Obedientiæ Regularis, unum Cismontanum, & alium Ultramontanum... qui & alia necessaria ad utilitatem, & manutentionem, atque Reformationem totius Ordinis faciant in absentia ipsius Generalis Ministri*. Statuta Julii II. cap. 1. particula 5., apud Firmamenta trium Ord. part. 3. fol 2. a tergo col. 1. *quos* (Vicarios & Generales Visitatores) *institui, & haberi volumus de melioribus, & solemnioribus, ac Reformatioribus, sive observantioribus totius Ordinis*. Eadem Statuta cap. 10. partic. 4. ibid. fol. 41.

(b) *Multi siquidem sub malis Prælatis sanctam cum humilitate foverunt conversationem, & vitam; ut de Fratribus nostris in Provinciis Burgundiæ, Franciæ, Turroniæ, & Saxoniæ, atque Coloniæ, ET MULTIS ALIIS evidentissimè patet, in quibus sub difformatis Ministris, & Custodibus QUAMPLURIMI CONVENTUS, & Fratres retroactis temporibus arctissimam præ cæteris observantiam tenuerunt; qui tandem reformatos nunc, & sufficientes habere meruerunt*. Firmamenta trium Ord. part. 3. fol. 1. a tergo col. 2.

cominciò dal principio dell' Ordine, così trovasi continuata in molti (*a*). Attesa la forza eziandio di questi due soli testi, manifestamente apparisce, che il Conventualesimo non estinse l'antica Osservanza nella Comunità dell' Ordine sotto i Ministri; che questa fu sempre continuata quasi in tutte le Provincie ne' Conventi, dove abitavano gli Osservanti geniali della medesima, e zelanti della Regola; e che nell' anno 1517. Lione X. trovò nella predetta Comunità molti Osservanti, che potessero accrescersi di numero colla giunta di quei della Famiglia, e di altre Congregazioni, e continuare nell' odierna Comunità Osservante, spurgata di Conventualesimo, l'antica Comunità dell' Ordine piantata da S. Francesco.

XI. Riman' ora da notarsi brevemente, con quali nomi gli Osservanti della Comunità fossero distinti dagli altri Frati Minori. E per ispedirmi dico, che appellavansi essi col nome di *Frati Minori dell' Osservanza, e dell' Obbedienza Regolare*. Diceansi *dell' Osservanza*; perchè osservavano la Regola di S. Francesco nella sua purità, cioè, senza far uso de' privilegj circa le rendite, e le successioni ereditarie: per la qual cosa distinguevansi da i Conventuali de' loro tempi, e convenivano cogli Osservanti della Famiglia, e con quei delle tre soppraddette Congregazioni. Dicevansi poi dell' *Ubbidienza Regolare*; perchè stavano immediatamente sotto l'ubbidienza, e giurisdizione del Ministro Generale, e de' Ministri Provinciali, e de' Custodi, che sono i Superiori ordinarj, nominati espressamente nella Regola: per la qual cosa distinguevansi dagli Osservanti della Famiglia, che stavano immediatamente sotto i Vicarj, non nominati espressamente nella Regola, ma conceduti loro per indulto del Concilio di Costanza, e di Eugenio IV., e convenivano coi Conventuali. E per amendue le parti del loro titolo distinguevansi dagli Amadeisti, e da i Clareni: delle quali due Congregazioni sotto Giulio II. l'anno 1505. per mezzo della Bolla *Et si Apostolica Sedes* ne fu fatta una sola Congregazione, cui fu dato per sempre il nome di *Congregazione de' Frati Minori della Regolare Ubbidienza* (*b*). Della qual Congregazione parimente di Osservanti troviamo negli Sta-

[a] *Quasi in omnibus Provinciis aliqui viri perfecti, & zelum perfectionis Regulæ habentes, tam in Heremitoriis, quàm in Conventibus viriliter laborarunt pro conservatione, & observantia Religionis, & Regulæ. Quæ Observantia perfectiori modo, & forma, juxta Regulæ formam, prout a principio Ordinis incæpit, & in multis continuata existit, & juxta Apostolicas Declarationes, & Statuta iterum ab omnibus servari ordinata est* (hoc est, in Statutis Julii II.) Memoriale Ordinis apud Firmamenta trium Ord. part. 1. fol. 33. col. 2.

Quinimo notorium est, quòd ipsi Ministri, quantùm potuerunt, & possunt, bono modo, veris Observantibus sibi subditis, & sub eorum cura remanentibus in vera Observantia semper favores dederunt ... prout in diversis Orbis provinciis notorium existit. Item talibus non obstantibus allegatis molestationibus servata fuit, & continuata semper Regulæ observantia vera a multis a principio Ordinis usque nunc .... ut patet .... & aliis multis Fratribus, qui & ante, & post hujusmodi impetrationes (scilicet, vivendi sub propriis Vicariis) *veram Regulæ Observantiam sub Ministrorum cura continuaverunt, & usque in præsens, Domino concedente, continuant*. Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 177. col. 1.

[b] *Auctoritate Apostolica, tenore præsentium, Amadeorum, & Clarinorum Congregationes prædictas in unum nomine perpetuo unimus, annectimus, & incorporamus. Ac statuimus, & ordinamus, quòd de cætero, perpetuis futuris temporibus, ambæ Congregationes prædictæ sint unum corpus, & unic. tantùm Congregatio, B. Francisci Regularis Obedientiæ Fratrum Minorum nuncupanda, quæ per unum Superiorem, qui Minister Fratrum Congregationis Regularis Obedien-*

Statuti Papali di Giulio II., ch'era governata da un Ministro, il quale dovea riputarsi vero, e indubitato Ministro, e che dovea portarsi a i Capitoli generali della Comunità; seco menando il Custode de' Custodi, e il Discreto de' Discreti, eletti amendue da tal Congregazione, ed esser ammessi in tutti gli altri atti, ed elezioni come gli altri della Comunità senza differenza veruna, finchè dal Capitolo generale non fosse determinato altramente (a). Laonde, se tanto si effettuò, una tal Congregazione era una parte della Comunità dell' Ordine sotto i Ministri, la quale per essere stata compresa nella Comunità degli odierni Osservanti sotto Lione X., aggiugne, e corrobora di questi le ragioni sopra la Comunità vetusta de' Francescani, e fa conoscere, che molti Osservanti erano in quella Comunità, come io diceva. E ciò volli notar di passaggio pel mio proposito.

XII. Facendo poi ritorno alle appellazioni suddette degli Osservanti della Comunità sotto i Ministri, debbo avvertire, che non sempre ne' documenti si trovano appellati con amendue quei titoli uniti insieme; ma alcune volte si dicono soltanto *Frati Minori dell' Osservanza, o dell' Osservanza Regolare*, intendendosi dal contesto, che non si parla di quei della Famiglia sotto i Vicarj, ma di quei della Comunità sotto i Ministri. Di quanto affermai ne abbiamo frequentemente gli esempj non solo ne' testi da me sopraallegati in questo Paragrafo, ma di più anche appresso le Firmamenta de' tre Ordini (b) in varj altri luoghi, e documenti, che possono da ciascheduno vedersi.

XIII.

dientia B. Francisci nuncupetur, & per eosdem Fratres dicta nova Congregationis eligatur, & per Generalem Ministrum dicti Ordinis confirmetur, regi debeat, & gubernari. Julius II. in Bulla *Etsi Apostolica Sedes*, sub die 24. Augusti 1506., apud Firmamenta secundæ partis tract.2. de Privileg. 3. Ord. fol.42. col.2.

(a) *Minister etiam Congregationum olim de Amadeis, & de Clarenis, nunc Regularis Obedientia nuncupatorum, tamquam verus, & indubitatus Minister habeatur; & Fratres sua Congregationis eligant, & mittant eum io Custodem Custodum, & Discretum Discretorum: & in electionibus, & in omnibus aliis actibus Capituli generalis admittantur, sicut & alii sine differentia, donec per Capitulum generale meliùs fuerit ordinatum.* Stat. Julii II. cap.8. partic.41. apud Firmamenta trium Ord. part.3. fol.36.

(b) *In singulis Conventibus, vel saltem in majoribus singularum Provinciarum, & Custodiarum Observantia Regularis.* Statuta Julii II. cap.5. partic.14. apud Firmamenta trium Ord. part.3. fol.15. a tergo col.2. *Decernentes Fratres hujusmodi, & Observantia Rrgularis.* Laud. Stat. cap.6. partic.19. ib. fol.20. a tergo col.1. *sed carentia Fratrum Obedientia, & Observantia Regularis sibi subditorum.* Memoriale Ord. apud laud. Firmamenta part.1. fol.34. a tergo col.2. *qui Conventus, & Fratr[illegible] dicta Observantia, & Obedientia Regularis..... rexerunt.* Ibid. fol.37. col.2. *Claruerunt his temporibus in partibus Italia, & Gallia tam de Observantia Familia, quàm de Observantia Regulari sub Ministris... & Fratrum Observantia, & Obedientia Regularis, quos &c.* Ibid. fol.38. col.1. *Et cum Fratribus Obedientia, & Observantia Regularis sibi subditis* (nempe, Ministro Generali) *... per introductionem Fratrum Obsrvantia, & Obedientia Regularis, Ministris subditorum.* Ibid. fol 38. col.2. *Declaramus, ad prafatos Fratres de Observantia Regulari non extendi, sed tantùm ad Conventuales non reformatos... Nec ipsi de Observantia Regulari sub Ministris ad dictoe Fratres de Familia se transferant.* Julius II. in Brev. *Nobis Significare &c.* apud laud. Firmamenta secundæ part. tract.2. fol.41. col.1. *Sanè pro parte dilectorum filiorum universorum Fratrum .... Obedientia, & Observantia Regularis, Ordinis Minorum.* Idem in Bulla *Regimini* Ibi 2. part. tract 1. fol.61. col.2.

Juxta modum, & formam ipsorum Fratrum antiquioris, & prima Observantia sub Ministris. Firmamenta trium Ord. ib. fol.70. col.2.

XIII. Di più gli stessi Osservanti trovansi anche alle volte denominati i *Frati della prima, o più antica Osservanza*, forse per distinguersi da quei della Famiglia, i quali, avvegnachè in quanto all' Istituto fossero ancor eglino dell' antica Osservanza, incominciata dal P. S. Francesco, tuttavia, in quanto all'economia, e particolar forma di governo, e d'immediata soggezzione a i Vicarj, secondo l'indulto Costanziense, ed Eugeniano, spiravano qualche poco di novità. Eziandio di questa denominazione abbiamo gli esempj nelle citate *Firmamenta*, dove tra le altre cose leggiamo: *Seguono alcune ordinazioni particolari della Provincia di Francia, le quali si hanno da osservare in tutta la Provincia tanto da i Frati della più antica Osservanza della Regola, e da altri, per mezzo de' medesimi riformati al vero, quanto dagli altri Conventuali non per anche pienamente riformati; acciocchè per mezzo di queste cose tali Religiosi da riformarsi comincino ad apprendere il modo della Riforma, e della santa Osservanza* (a). Da questo solo testo, se tutt'altro mancasse, potrebbe conoscersi da un sincero Lettore, che nella Comunità Minoritica prima di Lione X. l'Osservanza era la parte più nobile, e la più stimata, come quella, in cui mantenevasi la forma dell' Istituto fondato da San Francesco, e che veniva rettamente dal Santo Fondatore, da cui declinava il Conventualesimo: e perciò i Conventuali erano riputati una zizzania soprasseminata nel campo Minoritico, la quale i buoni Prelati cercavano di stirpare a poco a poco per mezzo delle riforme, proccurando, che tutti si riducessero alla santa Osservanza de' primi due secoli, e tollerando frattanto il Conventualesimo, per distruggerlo soavemente. E per verità da che nacque nel secolo xv., fino all'anno 1517., lo avevano molto sminuito, e debilitato, sì che potea sperarsi di vederlo fra poco del tutto estinto: ma Lione X. non volendolo più lungamente sopportare nel campo della Comunità Francescana fra quei, che tenevano l'antica forma della vita Minoritica, frettoloso strappollo, e il pose da parte, come si è detto: facendo, che la Comunità fosse composta di soli Osservanti, come sempre era stata fino al secolo xv., in cui sopravvennero in essa i Conventuali, nati dalla malignità de' passati tempi.

(a) *Sequuntur ordinationes quadam particulares Provincia Francia. .. quas mandat diligentiùs observari in tota Provincia tam a Fratribus antiquioris Observantia Regula, & aliis per eosdem ad verum reformatis, quàm ab aliis Conventualibus nondum plenè reformatis, ut per hac tales reformandi reformationis, & Observantia sancta modum addiscere incipiant.* Apud laud. Firmamenta, part. 3. fol. 62. col. 1.

Quadam gratia concessa diversis temporibus, per diversos Summos Pontifices, pradictis Fratribus de Familia, seu Observantia, & ad dictos Fratres Minores reformatos Conventuales, etiam de Observantia antiquiori, & Obedientia regulari extensa. Ibid. 2. part. tract. 1. fol. 6. a tergo col. 2.

§. III.

Prima dell'anno 1517., *in cui da Lione X. fu data in luce la Bolla detta* di Unione, *molti Conventuali nelle loro rispettive Provincie, e Custodie, dentro le Comunità dell'Ordine, aveano lasciato il Conventualesimo, e colla riforma si erano ridotti nell'antica Osservanza: onde per ragione di questi, che restarono nell'odierna Comunità Osservante, questa Comunità è la stessa vetusta continuata.*

I. COme già poteste comprendere, o mio cortese Lettore, nella parte dell'Ordine, che diceasi la Comunità, sempre vi furono alcuni Osservanti, ne'quali si continuò fino a Lione X. l'antica Osservanza della Regola, incominciata da S. Francesco, non ostanti gli abusi, e le larghezze de'Conventuali. Di più nella stessa Comunità il Conventualesimo dopo le prime sue furie incominciossi a diminuire a poco a poco; perchè quei rimasti Osservanti insisterono per la riforma de'Conventuali, e molti di questi, senza cangiar Superiori, nella Comunità stessa si fecero compagni degli Osservanti, deponendo il Conventualesimo. Ciò presupposto (che or or proverò) per gli odierni Minori Osservanti la discorro così: La Comunità Minoritica nell'anno 1517., prima della Bolla *d'unione* di Lione X., era composta di Conventuali, tuttavia tenaci del Conventualesimo, e di Conventuali, che col rinunziare a i privilegj, ed abbracciar l'Osservanza, deposto aveano il Conventualesimo, e dicevansi *Conventuali riformati*, cioè, Osservanti, che per l'addietro erano stati Conventuali: e questi tutti quanti restarono a formare la presente Comunità de' Padri Minori Osservanti. Or se pretendesi la primogenitura Francescana, e l'identità coll'antica Comunità dell'Ordine dagli Odierni Conventuali, perchè questi sono successori di quei membri della Comunità vetusta, che tenaci del Conventualesimo, da Lione X. furono posti a parte a formare l'odierna loro Comunità, quantunque gli odierni Conventuali siansi fatti d'un Istituto diverso dall'Istituto di quelli, come ho provato altrove; con molto più di ragione potrà pretendersi dagli odierni Osservanti; perchè questi sono successori di quegli altri membri della medesima Comunità vetusta, i quali, deposto il Conventualesimo, tornarono alla vita antica, e primiera de' Frati Minori, e fra i quali volle Lione X, che perpetuamente restasse il Ministerato delle Provincie, e di tutto l'Ordine, e dall'Istituto de' quali gli odierni Osservanti non mai si allontanarono. Non sò per qual ragione l'esser successori della parte meno nobile, che componeva l'antica Comunità, ed era senza Ministri, debba far, che i Conventuali, benchè d'Istituto diverso da quello di tal parte,

siena

sieno la stessa vetusta Comunità; e non debba far, che più tosto gli Osservanti sieno la stessa vetusta Comunità l'esser questi i successori della parte più nobile della medesima, in cui restarono i Ministri secondo la Regola, e dall'Istituto della quale gli Osservanti non mai si ritirarono.

II. So a puntino verso dove il Ragionista vuol vibrare la penna per isfuggir l'argomento: vuol dir' esser falso, che i vetusti Conventuali in numero considerabile, prima dell'anno 1517., tornassero per mezzo della riforma allo stato di Osservanti dentro la Comunità. Ed io dico ciò esser vero; e me lo persuadono in primo lungo tutte le sentenze comprese nelle *Firmamenta de' tre Ordini*, da me in parte allegate, e in parte accennate soltanto nell'antecedente paragrafo: dalle quali abbiamo, che gli Osservanti, restati nella Comunità dopo nato il Conventualesimo, in varie parti, e in varie Provincie, anche fuori della Fiandra, e della Francia, ritrassero all'Osservanza, e fecero suoi compagni molti Conventuali (*a*). In secondo luogo me lo persuadono le molte premure, che avevano i Sommi Pontefici, i Cardinali Protettori, i Principi Cristiani, e le Università de' Popoli, per la riforma di quei Conventuali, come ho riferito nel primo mio Libro (1): stanti le quali premure molte volte dopo il Pontificato di Martino V., e specialmente sotto Alessandro VI., e Giulio II. fu a i medesimi comandato sotto gravi pene il riformarsi: e non è credibile, che a tante istanze non si riformasse una buona parte di loro. In terzo luogo me lo persuadono gli Statuti di Giulio II., i quali furono appunto fatti per unir tutt' i Frati Minori sotto l'Osservanza della purità della Regola, acciocchè tutti senza Vicarj, senza rendite, e senza successioni ereditarie, sotto i Pastori nominati nella Regola, vivessero come ne' primi secoli Francescani (*b*). Ed era tanto allora il fervore per questa universale riforma, che ne' sopraddetti Statuti, trattandosi del Procurator generale dell'Ordine, si vuole *pronto a soffrire tutte le cose per l'Ordine, e per l'osservanza, e difesa*

[1] *Cap.* 1. §. 5. & *cap.* 3. §. 3. & §. 5. *n.* 2.

Ii 2 *della*

(a) *Sub Regulari Obedientia, & cura Ministrorum, & Custodum, juxta Regulæ formam, in veea, & stricta sui status observantia usque in præsens perseveraverant, & in diversis Peòvineiir multiplieati sunt, alior Conventuales paulatim, & pacificè ad veram status Observantiam modis congruis secum reducentes, & reformantes, ut patet.* Memoriale Ord. fol. 34, ad ann. 1415.

Paulatim sine sui detrimento (Observantes intra Communitatem) *& cum geatia sanioris partir ipsorum Conventualium, ad verum, & paeificè eeformant, & numerum suum ex talibur Conventibus, & Fratribus Conventualium optimè refoematir, & ad verum conversir augent.. Imò, & multi valentes, & docti Patres Conventuales, gratia Dei tacti, & ipsis juncti, se ipsis peius congruè reformatir, postea ardentiùr, & ferventiùs veram reformationem inducunt, & promovent sub hac Regulari Observantia, & obedientia forma.* Firmamenta part. 4. fol. 177. col. 2.

Prout multi Featres Observantiæ hujusmodi ex tunc feceeunt, qui nunc quasi ubique multiplicati, & ex optimè reformatis Conventibur, & Conventualibus numerum suum in dier augenter, & jam plurer Ministros ex suis super eeformandos habenter, paulatim, & pacificè Ordinem reformant in diversis Orbir Provinciis, ut patet. Ibid. in Memoriali Ord. ad ann. 1446.

(b) *Et adjiciendo, atque ordinando, quæ pro puritate Regulæ congruentiùs observanda, & unione, & eeformatione totiur Ordinis nostri ubique inteoducenda, peeficienda, ac manutenenda nobir accomoda videbantur, prout præsentium tenoe elucidat.* P. Raynaldus Gratiani Minister Ordinis in sua Epist. præmissa Statutis Papalibus Julii II. apud Firmamenta part. 3. *Probi-*

della Regola, *e delle Costituzioni*, *e per la riforma de' Conventi*, *e di tutto l' Ordine*: di modo che *la cagione principalissima*, *e sufficiente per deporlo sia* (dicevano quei Padri Statutarj) *massimamente IN QUESTO TEMPO DELL' UNIVERSALE RIFORMA*, *se egli non sarà riformato*, *e se con tutte le forze non favorirà la riforma de' Conventi*, *e di tutto l' Ordine*, *e ne farà istanze al Sommo Pontefice*, *e a i Cardinali* (*a*). Di più, trattandosi de' Ministri, si vogliono zelanti della purità della Regola, di modo che così il Generale, come i Provinciali dovessero esser deposti, se non promovevano seriamente la riforma de' Conventuali, e l' osservanza della Regola secondo le dichiarazioni Apostoliche (*b*). Volevasi ancora, che tali Statuti fossero subito pubblicati, e osservati in tutte le Provincie: (*c*) onde volevasi, che prestamente i Conventuali si facesser' Osservanti.

III. Nè credasi, che i sopraddetti Statuti fossero fatti per secondare il genio di alcuni spiriti privati, e non della parte megliore della Comunità dell' Ordine; imperciocchè il P. Rinaldo Graziani da Cotignuola, in tal tempo Ministro Generale di tutto l' Ordine, e primo fra quei, che gli fecero, nel Prolo-

Probibemus omnino, *ne Fratres concessionibus de possessionibus*, *redditibus*, *&* *Pirentum successionibus* .... *a cetero recipiendis*, *exigendis*, *vel retinendis*, *videlicet*, *ab hujusmodi Procuratoribus Papa*, *nomine Papa*, *utantur*. Statuta Julii II. cap. 4. partic. 3. apud laud. Firmamenta.

(a) *Procurator Ordinis Generalis* ... *constituatur* .... *qui sit vir devotus*, *&* *doctus*, *Religiosus exemplaris*, *doctrina*, *prudentia*, *atate*, *facundia*, *&* *vita sanctimonia praclarus*; *non cupidus*, *non ambitiosus*; *fidelis*, *&* *sollicitus*, *obediens Generali Ministro*, *paratusque pro re publica Ordinis*, *&* *pro Observantia*, *&* *defensione Regula*, *Constitutionum nostrarum*, *&* *reformatione Conventuum*, *&* *totius Ordinis omnia perpeti &c*.... *Sit autem potissima*, *&* *sufficiens causa ejus amotionis*, *maximè hoc UNIVERSALIS REFORMATIONIS TEMPORE*, *si ipse pra ceteris non fuerit reformatus*, *&* *reformationi Conventuum*, *&* *totius Ordinis totis viribus non faverit*, *&* *coram Summo Pontifice*, *&* *aliis Cardinalibus non iverit*, *&* *institerit*. Statuta Julii II. cap. 8. particula 20. apud laud. *Firmamenta* part. 3. fol. 32. a tergo col. 2.

(b) *Causa autem depositionis Generalis Ministri* .... *Item si sit nimis negligens*, *aut remissus ad visitandum*, *monendum*, *&* *corrigendum*, *atque reformandum* .... *Item si Regula nostra*, *ac declarationum ejus*, *&* *prasentium Constitutionum observantiam negligat*, *vel contemnat*, *nec in observantia*, *studio*, *atque scientia talium*, *Subditos*, *maximè Pralatos debitè compellat*. *Item si nec Conventuum*, *&* *Provinciarum*, *&* *Fratrum*, *&* *Sororum veram reformationem*, *&* *reformationum manutentionem*, *&* *augmentationem*, *pro posse*, *per se*, *&* *per alios quoscumque*, *debitè*, *&* *sollicitè non querat*, *vel debitè non perficiat*. Laud. Statuta cap. 8. partic. 46. ibid. fol. 37. *&* *interim eorum Discreti*, *&* *Visitatores*, *qua noverunt*, *videlicet*, ... *si nimis largus negligat rigorem puritatis Observantia Regularis in se*, *vel in Subditis*, *&* *relaxationes permittat induci*. *Si debitè*, *&* *ad verum reformet*. *Si ad effectum deducat ea*, *qua Generale Capitulum statuit*. *Si Regulam*, *ac Regula Constitutiones*, *&* *declarationes prasentes debitè legi*, *&* *exponi*, *&* *ubique haberi*, *&* *sepiùs declarari*, *&* *integrè observari faciat &c*. Laud. Statut. cap 8. partic. 50. ibi fol. 38. a tergo col. 1.

Causa autem suspensionis, *vel depositionis Provincialium Ministrorum sint* ...... *Item si Regula nostra*, *ac declarationum ejus*, *&* *prasentium Constitutionum Ordinis observantiam non multùm curet* .... *Item si nec etiam Fratrum*, *Conventuum* .... *debitam visitationem*, *monitionem*, *&* *correctionem*, *ac integram*, *&* *veram reformationem*, *&* *reformationis manutentionem*, *&* *augmentationem per se*, *nec per alios quarat*, *nec debitè perficiat &c*. Laud. Stat. cap. 8. partic. 32. ibid. fol. 34. a tergo col. 2.

(c) *Pradicta igitur omnia Statuta nostra volumus*, *&* *mandamus ab omnibus tam Pralatis*, *quàm subditis*, *sub pœnis in eisdem contentis integrè*, *&* *inviolabiliter observari*, *&* *citiùs ubique intimari*, *&* *publicari ab omnibus Ministris in suis Provinciis*. Laud. Stat. cap. 12. partic. 3. ibid. fol. 45.

logo de'medesimi affermò, che furono fatti non solo per ubbidire a i comandamenti del Papa, e del Cardinal Protettore, ma eziandio per *secondare la volontà del Capitolo generalissimo, celebrato sotto Giulio II., e per compiacere alle suppliche di molti buoni Religiosi, Ministri, Custodi, Guardiani, e altri*: e che in fargli ebbe l'assistenza *di Commissarj, o Procuratori, o Nunzj di Provincie diverse, e di altri provati Religiosi* (a). Or se tali Statuti ebbero di mira l'universale riforma dell'Ordine, e la totale estinzione del vetusto Conventualesimo; segno è, che la riforma universale, e la riduzione di tutti i Conventi all'Osservanza, volevasi dalla parte più sana, più nobile, e più autorevole di tutto l'Ordine Minoritico. Ed essendo così, è ben da credersi, che, fatti essi, e pubblicati, seguisse tantosto la riforma di molti Conventi, e si accrescesse ben presto notabilissimamente il numero degli Osservanti nella Comunità stessa in quel *tempo dell'universale riforma*. Tanto fa crederci e la sopraddetta riflessione sopra lo stato delle cose allora correnti, e la testimonianza dell'Autore delle *Firmamenta*, che allora per l'appunto fioriva, e parlando del buon esito, con cui gli Osservanti della Comunità, favoriti da Dio, e da' Superiori, promovevano la riforma de' Conventuali, e l'accrescimento de' puri Osservanti sotto i Ministri scrisse: *Continuamente riformano altri Conventuali, e ora in diverse Provincie gli superano, e gli riformano al vero, e il numero de' mentovati Osservanti ogni giorno si fa maggiore, accresciuto de' medesimi riformati* (b). E tanto vuol significarsi nel *Memoriale dell'Ordine*, dove de' medesimi Osservanti della Comunità precedente al Pontificato di Lione X. leggiamo: *Che dappertutto moltiplicati, e ogni giorno accrescendo il loro numero colla giunta di Conventi, e di Conventuali ottimamente riformati, e già avendo più Ministri fra i suoi eziandio sopra quelli, che doveano riformarsi, a poco a poco, e pacificamente riformano l'Ordine in diverse Provincie, com' è manifesto* (c). Quì, e di sopra l'Autore narra cose, che accadevano ne' giorni suoi, ed

(a) *Idcirco a Reverendissimo in Christo Patre, ac Domino, Domino Dominico Grimano tituli S. Marci, Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbitero Cardinali, ac dicti Ordinis nostri, & Ordinis S. Claræ, Protectore sæpiùs pulsati, & a multis probis Patribus, & Fratribus, Ministris, Custodibus, Guardianis, & aliis instantiùs rogati, onerique nobis ex officio, & dicti Capituli generalissimi voluntate, atque præfatis mandatis Apostolicis imposito satisfacere, & debitè parere cupientes... Nunc per nos, & per nonnullos alios Reverendos Patres Ministros, aliosque Commissarios, sive Nuncios, aut Procuratores diversarum Provinciarum, & alios probos Patres nobis in his assistentes, & hæc pro Ordinis regimine, & reformatione, ac gubernatione, ipsiusque unione, & pace, & maximè pro necessaria, & congrua Regulæ Observantia, necessaria, & opportuna fore asserentes, ipsorumque, & aliorum maturiori, ac saniorè consilio maturè discussa in unum colligerentur.... & adjiciendo, atque ordinando quæ pro puritate Regulæ congruentiùs observanda, & unione, ac reformatione totius Ordinis nostrì ubique introducenda, perficienda, ac manutenenda, nobis accomoda videbantur, prout præsentium tenor elucidat; quem..... volumus, & statuimus a Fratribus omnibus totius Ordinis nostri præsentibus, & futuris.... firmiter observari.* Raynaldus Gratiani a Cotignola Minister Generalis in Proæmio ad Statuta Julii II. apud laud. Firmamenta part.3.

(b) *Qui* (nempe, Observantes intra Communitatem) *alios Conventuales reformant; quos nunc in diversis Provinciis superant, & ad verum reformant & ex eisdem reformatis numerus eorum quotidie augetur.* Firmamenta trium Ord. secundæ partis tract.1. fol.70. col.2.

(c) *Qui quasi ubique multiplicati, & ex optimè reformatis Conventibus, & Conventualibus numerum suum quotidie augentes, & jam plures Ministros ex suis, etiam super reformandos habentes, paulatim, & pacificè Ordinem reformant in diversis Provinciis, ut patet.* Memoriale Ord. apud laud. Firmam. part.1. fol.35. a tergo.

ed erano a tutti manifeste: onde non credo, che vorranno mettersi in dubbio.

IV. E' vero, che questa riforma de' Conventuali felicemente seguiva anche prima degli Statuti Giuliani, promossa da' Generali, da' Principi, e da varie zelanti persone; e perciò negli Statuti l'anno, in cui furon fatti, chiamasi *tempo dell' universale riforma dell' Ordine*; ma è anche vero, che più felicemente seguì dopo pubblicati i detti Statuti, ne' quali tutto disponevasi a favore della sospirata universale riforma. E se due anni dopo la loro promulgazione per le Provincie Oltramontane, cioè, quell' anno 1510., non fossero stati rivocati da Giulio II. per la sua Bolla *Etsi nostræ immutabilis*, fatta ad istanza del Vicario generale della Famiglia, che di mala voglia soffriva il passaggio de' suoi agli Osservanti della Comunità; senza fallo prima del Pontificato di Lione X. l'Ordine Minoritico sarebbe restato o del tutto, o quasi, senza Conventuali. Conciosiachè era tale il tenore di quelli, che con difficoltà sarebbe altramente accaduto; mentre in essi ordinavasi, che non si ricevessero Giovani alla Religione se non che ne i Conventi riformati, e della principale Osservanza Regolare (1); onde venivano a restar privi del vestiario, e in via verso la loro fine i Conventuali Francescani, come furono i Conventuali Domenicani per ordine di S. Pio V.; che i Novizj ricevuti si mettessero sotto la disciplina di un Maestro ben provato nell' Osservanza Regolare (2); che nel viaggio i Frati, per quanto potevano, cercassero di prender alloggio ne' Conventi de' Riformati, o dell' Osservanza (3); che gli Studj generali si ponessero ne' Conventi veramente riformati: e quando nelle Provincie non vi fossero di questi Conventi, più tosto si abolissero gli Studj, che porgli ne' Conventi de' Conventuali (4); che ne i Conventi principali delle Provincie debitamente riformati, o dell' Osservanza Regolare vi si ponesse un Lettore (5); che niuno avesse voce in Capitolo generale, se prima per qualche tempo non era vissuto, e provato nell' Osservanza Regolare (6); che se in qualche Provincia, almeno dalla maggior parte de' Frati si viva nell' osservanza della Regola, morendo il Provinciale, i Discreti de' Conventi Osservanti potessero eleggere il nuovo Provinciale; e se fosse eletto un altro non riformato, la costui elezione non si confermasse, ma gli si sostituisse un altro Ministro veramente zelante dell' Osservanza regolare (7); che il Procurator generale favorisse l'Osservanza, e stesse attento, che non venisse impetrato nella Curia Romana qualche privilegio contrario all' Osservanza, ovvero alla riforma de' Conventuali (8); che fossero deposti quei Provinciali, da i quali si promovessero a uffícj, o alle Prelature i Frati non riformati, o non ben provati nell' Osservanza regolare, o non proccurasse la riforma de' Conventi, e de' Frati (9); che dovesse deporsi anche il Ministro Generale, il quale per se stesso, e per mezzo di altri non promovesse e non proccurasse di trarre a fine questa riforma di tutto l' Ordine (10); che i due Vicarj del Generale, o Visitatori dovessero essere scelti fra i più Osservanti, o Riformati, e non riuscendo a questi la riforma di qualche Provincia, dovessero farne consapevole il Generale, e il Capitolo generale, acciocchè da questi almeno ivi si ponessero soggetti tali per Ministri, Custodi, e Maestri de' Novizj, che col tempo restasse riformata eziandio quella Provincia (11); e che una delle cagioni di far ricorso al Provinciale, per esser rimosso un Religioso da qualche Convento, fosse se

(1) *Statuta Julii II. cap. 2. partic. 1. apud Firmamenta trium Ord. part. 3. pag. 2. a tergo col. 2.*

(2) *Cap. 2. partic. 3. ibi fol. 4.*

(3) *Cap. 3. partic. 12. ibi fol. 8. a tergo.*

(4) *Cap. 5. partic. 9. ibi fol. 14. a tergo.*

(5) *Cap. 5. partic. 14. ibi fol. 15. a tergo.*

(6. *Cap. 8. partic. 4. ibi fol. 29.*

(7) *Cap. 8. partic. 8. ibi fol. 30. a tergo.*

(8) *Cap 8. partic. 25. ib. fol. 33. a tergo col. 2.*

(9) *Cap. 8. partic. 32. ibid. fol. 34. a tergo col. 2.*

(10) *Cap. 8. partic. 46. ibid. fol. 37.*

(11) *Cap. 1. partic. 5. ib. pag. 2. a tergo col. 1. & cap. 10. partic. 4. & 7. fol. 41. & 42.*

se in detto Convento non è, nè sperasi, che sarà in breve la riforma, e buona osservanza (1). Queste ed altre cose leggonsi determinate negli Statuti di Giulio II., per le quali obbligato mi trovo a credere, che se non restavano essi rivocati, era finita del tutto pel Conventualesimo. Ma nondimeno in due anni, in cui ebbero vigore, e pubblicati furono di là da' monti, scemossi tanto il numero de' Conventuali, che numerosissimi divennero gli Osservanti della Comunità sotto i Ministri, come già si è detto.

V. Tralascio di ragionare di quei, che nelle Spagne furono riformati per opera di S. Pietro Regalado, detto il *Ristauratore della Regolare Osservanza* in quelle parti. Tralascio di notare coll' Autor delle *Firmamenta*, che S. Giovanni da Capistrano co i suoi Compagni, portatosi nella *Sassonia*, *e nell' Ungheria, ivi edificò, e riformò più Conventi sotto la regolare ubbidienza de' Ministri: alcuni de' quali passarono alla Famiglia, e gli altri restarono sotto l' ubbidienza de' Ministri*, e in tempo del sopradetto Scrittore tuttavia *perseveravano nell' Osservanza regolare* (2). Nè mi dilungo in esporre le gloriose fatiche de' tre Ministri Generali, cioè, di Fr. Egidio Delfini, di Fr. Rinaldo Graziani, e di Fr. Filippo di Bagnacavallo, i quali per propagare largamente nell'Ordine sopra le rovine del Conventualesimo l' antica, e pura Osservanza della Regola, impegnarono da vero il loro zelo: del primo de' quali Giulio II. in un suo Breve, da me riferito nel primo tomo (3), disse, che *sofferte avea, e soffriva per anche immense fatiche per riformare i Frati, e Conventi nelle parti della Francia, e della Spagna*: e appresso le Firmamenta de' tre Ordini leggiamo del medesimo, che *portatosi nella Francia riformò parecchi solenni Conventi, introducendovi i Frati dell' Osservanza, e Ubbidienza regolare soggetti a i Ministri, e riducendogli nella stretta, e prima Osservanza, e specialmente così riformò il Convento di S. Buonaventura in Lione, il gran Convento di Parigi, e molti altri, deponendo i Ministri, Custodi, e Guardiani Conventuali, e istituendovi altri Ministri, e Superiori della predetta Osservanza e Ubbidienza, rimossi da i medesimi Conventi quei Conventuali, che non volevano la Riforma; e tutto fece col favore d' Iddio, del Rè Cristianissimo Luigi XII., del Cardinal Legato, e di altri Prelati* (4): Del P. Rinaldo Graziani basta dire, che fu l' Autore degli Statuti di Giulio II. per fare intendere, che fu tutto intento alla riforma generale dell' Ordine. E del P. Filippo da Bagnacavallo, che nella sua Lettera al Pad. Bonifacio di Ceva mostrossi degli stessi sentimenti circa la riforma dell' Ordine, e l' Osservanza regolare, de' quali era il suo Antecessore P. Graziani: onde intimò al suddetto P. Ministro suo Commissario, e Vicario in quelle parti, che facesse stampare, e pubblicare nella Provincia sua, e nelle altre vicine gli Statuti di Giulio II., e gli facesse osservare (a).

(1) *Cap. 10. partic. 16. ib. fol. 43. a tergo.*

(2) *Firmam. cit. secund. part. tract. 1. fol. 69. a tergo.*

(3) *Tom. 1. pag. 119.*

(4) *Vid. sup. pag. 49.*

VI.

(a) *Insuper, ut congruentius, & utilius dictam Provinciam (Franciæ) regere, & reformare valeas... Te meum Vicarium, & Commissarium cum plenitudine potestatis super totam Provinciam præfatam... etiam super Conventum nostrum Parisiensem, per præsentes instituo... quodque in dicta Provincia tibi credita, & aliis reformandis tibi vicinis, cæterisque, Statuta moderna Ordinis, a prædecessore nostro, auctoritate Apostolica, & officii sui, atque Capituli Generalissimi edita, & deinde a Reverendiss. D. Card. Ord. nostri Protectore auctoritate Apostolica, & officii sui examinata, & approbata, & a te commissione, & auctoritate* pra

VI. A i buoni successi di questa universale riforma de' Conventuali Francescani volle alludere anche Lione X. nella sua Bolla *Ite & vos*, in quelle parole del Proemio della medesima, colle quali, dopo aver detto, che il Padre celeste mandò in varj tempi esperti agricoltori a ristaurare la vigna della Religione Serafica, quali furono S. Buonaventura, i Zelanti de' tempi del Concilio di Vienna, quei de' tempi del Concilio di Costanza, San Bernardino da Siena ec. soggiunse: *Ultimamente in questi nostri giorni, quasi all' ultima ora comparvero altri Uomini, che zelando in favor della casa d' Isdraele, tagliarono i boschi profani, e gittarono a terra i templi dell' idolatria, e introdotta la santa riforma, fecero sì, che dove pel passato la colpa era abbondante, ivi soprabbondante fosse altresì la grazia* (a). Onde nella stessa Bolla il nominato Papa fece menzione di Ministri, e di Custodi Riformati; con che si fa intendere, che in tempo suo nell' Ordine v' erano dentro la Comunità intere Provincie, e Custodie co i loro Capi ridotte all' Osservanza. Fece anche menzione di Provincie, nelle quali i Capi non fossero anche riformati, e contuttociò in esse fossero de' Conventi già riformati: con che si fa intendere, che anche nel tempo della data di quella Bolla si andava proseguendo la riforma, e accrescendo il numero degli Osservanti sotto i Ministri (b).

VII. Che dirà ora contro le allegate ragioni il Ragionista? Dirà forse, che gli Statuti di Giulio II. non furono fatti per la riforma, e unione di tutto l' Ordine, ma solamente per li soli Riformati, soggetti al Ministro Generale? Per verità lo disse (1); ma negli Statuti sopraddetti dentro il Proemio leggiamo queste parole: il tenore de' quali Statuti, cioè, di Giulio II., fatti *per osservare più congruamente la purità della Regola, e per introdurre da per tutto, per trarre a fine, e perfezionare la riforma, e l' unione di tutto l' Ordine nostro ..... vogliamo, e determiniamo, che costantemente si osservino da tutti i Frati presenti, e futuri di tutto l' Ordine nostro* (c). E nel corpo stesso degli Statuti abbiamo così: *Vogliamo, e comandiamo, che tutti i già detti nostri*

(1) Pag. 393.

prædecessoris nostri in pluribus abbreviata, & iterum, ut tibi videbitur, abbrevianda, & in melius aptanda, diligenter imprimi, atque publicari, & observari facias. Dat. Romæ apud SS. Apostolos tempore nostri Generalis Capituli, die 9. Mensis Junii 1510. Epist. P. Philippi a Bagnacavallo Ministri Generalis, apud Firmam. trium Ord. part. 3. fol. 60. col. 2.

(a) *Novissimè verò diebus istis, quasi hora ultima, apparuerunt viri alii, qui zelantes pro Domo Israel, succiderunt lucos, & demoliti sunt delubra, & ubi abundavit peccatum, curaverunt per introductam reformationis normam, ut superabundaret & gratia*. Leo X. in sæpè laud. Constitut. *Ite & vos*, in proœmio.

(b) *Quo verò ad electionem futuri Ministri Generalis, in proximo Festo Pentecostes in Conventu Aracœli de Urbe ...... celebrandam, statuimus, omnes Ministros, & Custodes reformatos, ac Vicarios, & Discretos de Familia, dictam electionem celebrare debere.*

Quo verò ad alios Fratres reformatos, volumus, quòd in Provinciis, in quibus Ministri pro tunc non sunt reformati, nec pro reformatis habiti, in quibus sunt aliqui Conventus reformati, duo Fratres electi a præfatis Conventibus reformatis ...., voces Ministrorum non reformatorum, quantùm ad præfatas Provincias, pro hac vice duntaxat suppleant, Leo X. in cit. Constitut. *Ite & vos*.

(c) *Ordinando quæ pro puritate Regulæ congruentiùs observanda, & unione, ac reformatione totius Ordinis nostri ubique introducenda, perficienda, & manutenenda nobis accomoda videbantur, prout præsentium tenor elucidat, quem ..... volumus, ac statuimus a Fratribus omnibus totius Ordinis nostri præsentibus, & futuris .... firmiter observari*. Raynaldus Gratianus in Prolog. Statut. Julii II. apud *Firmamenta trium Ord.* part. 3.

ſtri Statuti, e dichiarazioni ſieno oſſervati interamente, e inviolabilmente, ſotto le pene contenute ne' medeſimi, da tutti così Prelati, come Sudditi, e che quanto più preſto ſi può ſieno da per tutto intimati, e pubblicati da tutti i Miniſtri nelle loro Provincie (a). Queſti tanti *tutti* fanno vedere, che quegli Statuti non furono fatti *per li ſoli* Riformati, come diſſe il Ragioniſta. Nè occorre, che per confutare la ſua propoſizione più mi ſtenda, baſtando anche i ſoli frammenti, che riportai ſotto gli antecedenti numeri, e il conſiderare, che i Riformati non avean biſogno di riforma, nè di metodo per riformarſi. Ma già mi vado immaginando, che il Ragioniſta ſcriveſſe in tal guiſa per cortezza di viſta, o per inavvertenza, nè credo, che un galantuomo, qual' egli è, vorrà più confermare un tanto errore.

VIII. Più toſto farà per dirmi, che le allegate riforme de' Conventuali non faceanſi col farſi da i Conventuali rinunziare i privilegj delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie, e col ridurgli allo ſtato, e al numero degli Oſſervanti; ma faceanſi col torre da i Conventuali quelle rilaſſatezze, e larghezze, delle quali non aveano privilegio: in ſomma col fargli vivere nell' oſſervanza de' proprj doveri, ſenza ſpogliarli de' ſuddetti privilegj, e ſenza fargli ſimili agli Oſſervanti. Tanto altresì affermò nella ſopracitata pagina 393. Ma ſe conſideriamo, che la riforma ſopraddetta era ordinata a fare l' unione di tutto l' Ordine, cioè, a fare che gli Oſſervanti della Famiglia, e le altre Congregazioni, le quali vivevano in purità di Regola, s' incorporaſſero del tutto co i Frati della Comunità ſotto i Miniſtri, e che di tutti i Frati Minori ſenza diſtinzione veruna ſi faceſſe un tal ovile ſotto l' immediato governo de' Miniſtri, come facevaſi prima del Concilio di Coſtanza, e prima dell' anno 1430.; confeſſeremo, che quella riforma de' Conventuali eſſer dovea colla rinunzia de' beni, o fondi fruttiferi, de' privilegj mentovati, e di tutte quelle coſe, che ripugnavano alla Regola, ed erano il motivo, per cui l' Ordine formava allora molte diſtinte Congregazioni. Non mai in eterno gli Oſſervanti della Famiglia ſi ſarebbero incorporati, e totalmente uniti co i Frati della Comunità, riſoggettandoſi immediatamente a i Miniſtri, ſe queſti non ſi foſſero ridotti nella purità della Regola, che ſalva onninamente volevaſi dagli Oſſervanti della Famiglia. E pure abbiamo dalla Bolla ſopra citata di Giulio II. *Et ſi noſtræ immutabilis* (1), che in vigore degli Statuti Giuliani faceaſi la riforma de' Conventuali in tal guiſa, che gli Oſſervanti della Famiglia paſſavano ſenza veruna difficoltà a ſoggettarſi a i Miniſtri, e a convivere co i Frati della Comunità. Dir dunque biſogna, che i Conventi riformati foſſero talmente ridotti all' Oſſervanza, che non ſi diſtingueſſero in queſta da quei de' Frati della Famiglia, e perciò queſti Frati non aveſſero difficoltà in farſi tutt' uno co i medeſimi.

(1) *Apud VVad. tom.* 15. *pag.* 419. *n.* 11.

(a) *Prædicta igitur omnia Statuta noſtra, Coſtitutiones, & Declarationes volumus, & mandamus, ab omnibus tam Prælatis, quàm ſubditis, ſub pœnis in eiſdem contentis, integrè, & inviolabiliter obſervari, ac citiùs ubique intimari, & publicari ab omnibus Miniſtris in ſuis Provinciis. Et ne labor Ordinis, & tantorum Capitulorum generalium, a quibus collecta ſunt, ſit inanis, & in contemptu veniat Ordinis diſciplina, Miniſtri, Cuſtodes, & Guardiani Conſtitutiones præſentes diligenter faciant obſervari, & diligenter exponi, ne ignorantia ſit occaſio delinquendi.* Statuta Julii II. cap. 12. particula 3. apud laud. Firmamenta part. 3. fol. 45.

IX. In oltre, se consideriamo il tenore degli Statuti di Giulio II., troviamo, che la detta universale Riforma esser dovea fatta collo spogliare i Conventi di tutte le rendite, e col ridursi all'Osservanza della Regola, giusta le Dichiarazioni di Niccolò III., e delle Costituzioni Martiniane, cioè, giusta lo stato, e la professione degli odierni Minori Osservanti, che giusta le mentovate dichiarazioni viver debbono senza gli accennati privilegj del Conventualesimo. Ecco un frammento degli Statuti di Giulio II. Alla particola 19. del Capitolo 6. premettono questo titolo: *Del non avere annue rendite, possessioni, e altre cose proibite; e che debba farsi di quelle, che fossero state di già ricevute con obbligazioni di Messe, o di altri Suffragj.* Nel corpo dopoi determinano, che non debbano aversi; e se fossero state indebitamente ricevute, si alienassero giusta la dichiarazione di Niccolò III., e delle Martiniane; dove poi fosse congionta qualche obbligazione di Messe, ivi dagl'Istitutori, se tuttavia vivessero, o da altri, si proccurasse, che tali fondi dati fossero ad altre persone, per somministrarsi co i frutti di essi a i Frati la limosina delle Messe annuali, giusta la volontà del testatore (a). E alla particola 3. del Capitolo 4., in cui trattasi della limitazione della potestà de' Proccuratori, o Sindaci Apostolici, hanno così: *Poichè per l'ordinazione, e dichiarazione di alcuni Sommi Pontefici, e specialmente di Eugenio IV., e di Sisto IV. è conceduto, che i detti Procuratori a nome della Chiesa Romana possano ricevere, e ripetere anche le annue rendite, le possessioni, e cose simili, e l'eredità de' Genitori de' Frati, che possano anche convertirle in cose lecite a i Frati, e ritenerle, e che possano a nome della già detta Chiesa esigere in giudizio tali cose, indebitamen-*

(a) *Inhibemus districtiùs, ne a Fratribus per se, vel quascumque eleemosyna quacumque pecuniarie, vel non pecuniaria, perpetuò, vel ad vitam, vel ad præfixum certum tempus, alicui Fratri, vel Conventui obligatoriè reddenda, vel solvenda, sive annui redditus, sive domus ad locandum, vel possessiones ad colendum, aut vineæ, etiam ad locandum, & fructus vendendum dari procurentur. Caveant insuper ne talia sine eis taliter data, vel relicta, & statui nostro incompetentia, in judicio, vel extra exigant, aut exigi etiam per dictos Ecclesiæ Romanæ Procuratores procurent... Nec talibus suo nomine, vel auctoritate, atque consensu exactis utantur; cùm eis ex Regulæ puritate non liceat.... & ubi aliàs in Conventuum reformationibus talia in nonnullis locis aliter indebitè accepta inventa fuerint, citiùs per Procuratores Papæ, juxta Nicolai III., & Martini V. declarationes distrabantur, & in reparationes, & aliàs necessitates Conventuum, vel locorum... convertantur... Et ubi jam fuerint aliqua Missæ, vel suffragia dictim, annuatim, vel aliàs assignata super talibus, tunc, ne fraudentur benefactores, qui ea taliter reliquerunt, sua pia intentione, sive fuerint viventes, sive defuncti, (& cum Fratribus, ut prædicitur, juxta Regulam, & Regulæ expositores liceat ex laboritio, & servitio, atque liberaliter oblatis, sub certis modis, & formæ statui nostro consona, sicut ex quotidiana mendicitate vivere) ordinamus, quòd talia Procuratoribus Papæ, vel aliis, quibus maluerint institutores talium.... vel Dominis, aut Rectoribus spiritualibus, aut temporalibus Collegiorum, aut Communitatum.... assignentur, qui tales eleemosynas, sive fructus, vel redditus annuos, nomine Ecclesiæ Romanæ, vel donantium, sine Fratribus, exigant, & recipiant, & Fratribus, sive aliis Sacerdotibus (quando Fratres noluerint) tales Missas, vel Suffragia, juxtà piam intentionem benefactorum, in toto, vel in parte, secundùm quantitatem talium obventionum, dicere faciant..... Necessaria, & licita Fratribus, tanquam de mercede laborum suorum, aut liberaliter oblatis, juxta piam intentionem talium benefactorum ministrando.... Poterunt etiam ad alias Ecclesias Sæcularium, vel Regularium tales fundationes, sive redditus cum suis oneribus transferre, vel ibidem Cappellani honesti ad hæc deputari, si Ministris expedire videbitur &c.* Statuta Julii II. cap. 6. partic. 19. apud laud. Firmamenta part. 3. fol. 10.

mente lasciate a i Frati: le quali facoltà, o azioni ad alcuni pajono una colorita rilassazione della strettezza, e perfezione dello stato, avvegnachè non si esercitino a nome, e per autorità de' Frati: a tal' effetto, per osservare la più secura, e maggior purità, non vogliamo, anzi onninamente proibiamo, che i Frati per l' avvenire si servano delle concessioni circa le possessioni, rendite, e successioni de' Genitori, da riceversi in tal guisa mediante la proccurazione, o ricerca da' predetti, da esigersi, o da ritenersi, cioè, da tali Procuratori del Papa a nome del Papa, se non che in causa di vendita, e di commutazione delle mentovate cose in ristaurazioni di Conventi, e di Luoghi, e in altre cose lecite, e necessarie: le quali commutazioni debbano farsi da i Procuratori nominati del Papa, dove tali cose si trovassero lasciate, date, e legate non per modo di successione, ma per modo di limosina non procurata (a). Non so se avrò dato nel segno traducendo in lingua Italiana questo testo alquanto confuso; ma dal vederlo quì sotto in Latino potrà ciascuno o correggere i miei errori, o conoscer, che non mi sono allontanato dal suo senso; donde inferisco, che negli Statuti di Giulio II. voleansi rinunziate le rendite, e le successioni; e per ciò la riforma de' Conventuali, fatta giusta il tenore de' medesimi, dovea essere una riduzione di essi allo stato, e numero degli Osservanti. Ma poichè quantunque negli Statuti suddetti si volesse la riforma di tutti i Francescani, col ridurli a vita osservante della purità della Regola, come costa da varie parti de' medesimi (b); contuttociò, ben vedevasi da i Padri Statutarj, che una tal riduzione era molto difficile, e che non poteva tirarsi a

 fine

(a) *Verùm quia ex aliquorum Summorum Pontificum, & præsertim Eugenii IV., & Sixti IV. Procuratoribus hujusmodi, ordinatione, & declaratione conceditur, quòd tales Procuratores nomine, & auctoritate Ecclesiæ Romanæ, etiam annuos redditus, possessiones, & similia, ac Parentum Fratrum successiones recipere, repetere, & in Fratrum usus licitos etiam convertere, & retinere possint, & quòd pro rebus legatis, vel datis Fratribus indebitè retentis possint dicti Procuratores nomine sæpè dictæ Ecclesiæ in judicio experiri, & agere, & talia sic exigere, & repetere: quæ tamen omnia nonnullis videntur habere, vel sequi effectum alicujus coloratæ relaxationis arctitudinis, & perfectionis status, licèt talia non fiant nomine, nec auctoritate Fratrum; ideo pro tutiori, & majori puritate observanda, volumus, imò prohibemus OMNINO, ne Fratres concessionibus de possessionibus, redditibus, & Parentum successionibus taliter ad eorum procurationem, vel requisitionem, a talibus a cætero recipiendis, exigendis, vel retinendis, videlicet, ab hujusmodi Procuratoribus Papæ, nomine Papæ, utantur, nisi in casu venditionis, & commutationis talium in reparationes Conventuum, & locorum, & alias res necessarias, & licitas Fratribus, per hujusmodi Procuratores Papæ, & Ecclesiæ Romanæ, ubi talia non per modum successionis relicta, sed per modum eleemosynæ aliter sine eis data, & legata reperirentur, & talium pretio indigerent ad aliqua eis licita comparanda, vel solvenda.* Eadem Statuta cap.4. partic.3. apud laud. Firmamenta part.3.

(b) *Cùm intentio nostra in his, & aliis non sit Ordinem, vel Regulæ puritatem relaxare, sed modos congruos, & utiles, quibus Regulæ puritas a tanta Communitate tanti Ordinis sine offensa congruentiùs observari possit, dare, vel potiùs jam datos sequi, & observare.* Stat. Julii II. cap.4. partic.3. *Volumus præterea, quòd pro necessariis, & rationabilibus, & licitis expensis Ordinis in Curia Romana, maximè pro augmentatione, & defensione, & manutentione Regularis Observantiæ, & reformatione Conventuum .... & pro defensione ... jurium, & privilegiorum Ordinis, vel Conventuum, Regulæ puritatem non minuentium &c.* Eadem Stat. cap.4. partic.9. apud laud. Firm. part.3. fol.12. a tergo. *Ordinatores Constitutionum, si quid pro bono statu Ordinis fuerit ordinandum, vel his Constitutionibus generalibus, in partibus Regulæ puritatem non tangentibus, nec minuentibus &c.* Ibi cap.8. partic.47. fol. 37. a tergo col.1.

fine in poco tempo; perciò è, che ne' medesimi furono astretti a permettere alcune cose non consonanti colla purità della Regola, come dice il sopracitato Ragionista: le quali cose per altro si ammettevano da i Conventuali o niente, o non del tutto riformati, e non già da quei, che negli Statuti, e appresso le *Firmamenta* si dicono *pienamente*, *e al vero riformati*: quali appunto erano quei, che riformavansi giusta il desiderio de' Superiori, espresso ne' prefati Statuti.

X. Se avessi avuta la fortuna di poter visitare gli Archivj de' Frati Minori Osservanti, come il Ragionista ha potuto visitare, o far visitare quelli de' suoi, potrei con più documenti render manifesto quanto fino ad ora io affermai: ma perchè non ebbi questa fortuna, mi trovo astretto a dovermi servire solamente de' documenti pubblicati sulle stampe. Ne tengo appunto uno, contenuto nel Libro del P. Giacomo Foderè, intitolato — *Narrazione Istorica, e Topografica della Provincia di Borgogna, oggi detta di S. Buonaventura*, scritto in lingua Francese, e ci rappresenta la riforma del Convento Francescano di Lione, appartenente alla Comunità sotto i Ministri. Il documento è di un Convento solo; ma può servir di esempio per inferire il tenor della riforma degli altri: ed è come segue: *Noi Bernardino di Clemente Dottore di Sacra Teologia, Custode della Custodia di Lione, umile Guardiano, e insieme tutta la divota Famiglia del Convento riformato di Lione dell' Ordine de' Minori di S. Francesco, della Provincia di S. Buonaventura, facciamo noto a tutti, e a ciascheduni, che alle persuasioni, e al consiglio, e consenso del P. Pietro Grandis, Dottore di Sacra Teologia, e de' Sacri Canoni, e Ministro Provinciale della prefata Provincia, e Vicario Generale del P. Reverendissimo General Ministro in detta Provincia; Noi umil Guardiano, e la predetta Famiglia nel nostro Capitolo congregati, e convocati al suono della campana secondo il solito, e tenendo il Capitolo del nostro Convento, con matura deliberazione fra di noi premessa, desiderosi di stare nella nostra vocazione, e di perfezionare il nostro proponimento, alla presenza del pubblico Notajo, e de' testimonj sottoscritti, nelle mani del Vener. Signore Jacopo, Vicario generale del Reverendiss. Arcivescovo, e Conte di Lione, affatto, in perpetuo, e del tutto rimoviamo da noi, e dal detto nostro Convento, e da i nostri Superiori, tutti, e ciascheduni i censi, le rendite, e tutti i proventi, le case, le terre, le vigne, le possessioni, e gli altri beni, o cose immobili, le quali noi, e il detto nostro Convento, avevamo ritenute, tenevamo, e possedevamo in tempo della prima rinunzia, come nel presente ancora le teniamo, e possediamo. Ma ora le rinunziamo affatto; con questo però, che in quanto possiamo, insieme supplichiamo, che i censi, le rendite, i proventi, le case, le terre, le vigne, e gli altri predetti beni immobili, colle obbligazioni fondate sopra di quelli perpetuamente sieno applicati allo Spedale de' Poveri della B. Vergine del Ponte del Rodano di questa Città di Lione, in cui moltissimo si esercita l' ospitalità, e si fanno in più maniere le opere della pietà ec. ec. ec. Le premesse cose furono fatte, e date in questo dì 2. del mese di Agosto, l' anno del Signore 1505. alla presenza de' Venerabili ec. ec.* (a).

XI.

(a) *Nos Bernardinus Clementis, Sacra Theologia Doctor, Custodia Lugdunensis Custos, humilis Guardianus, simulque totus Deo devotus Conventus domus reformata S. Francisci,* Or-

XI. Questo Convento si riformò due volte, la prima non pienamente nè al vero; poichè ritenne tutte le sopraddette rendite; la seconda pienamente, e al vero; e però tutte le lasciò, senza che neppur una restata ne fosse al Sindaco Apostolico per li Frati. E per certo non ne lasciò poche: onde se tanto fece questo prima degli Statuti di Giulio II., possiamo credere, che non meno nel riformarsi avranno fatto gli altri Conventi della Comunità dopo pubblicati gli Statuti Giuliani, in vigor de' quali faceasi la riforma con più calore. E poichè il prefato Convento di Lione si riformò nella soprariferita maniera sotto il Generalato del P. Egidio Delfini, alle persuasioni del Vicario, o Commissario Riformatore, istituito dal Ministro Generale, dica pur quanto vuole il Ragionista, che il Delfini non curavasi di torre da' Conventi le rendite: dicalo pure, che spero, non troverà tutta la fede. Ma se vuol provarlo colla testimonianza del P. Aroldo, non porti tronco il costui testo, facendogli dire delle Case de' Conventuali, che *niente meno proccurava, che di spurgarle dalle rendite contra la Regola*, quando l' Aroldo dice: *niente meno proccurava, o forse non poteva spurgarle dalle rendite, e dagli abusi contra la Regola introdotti* (1). E per verità il Wadingo stesso all' anno 1505. fa menzione della particolare difficoltà, che incontravasi nello spogliare allora totalmente i Conventi de' Conventuali di ogni rendita; merceccchè resistevano i Fondatori, i Padroni, e i Magistrati delle Città, e de' Luoghi, non volendo un tale spogliamento (2). Ma per altro lo stesso Annalista riferisce, che il Generale suddetto è gravemente biasimato dal P. Pietro Ridolfi Conventuale, ed è lodato dal P. Cimarella Osservante: chi sa, che di questo biasimo non ne sia la cagione l' aver privati i Conventi delle rendite (3)? Non so poi con quale licenza il Ragionista citato aggiugnesse, che anche il General Graziani colla sua riforma ad altro non tendeva, se non che

(1) *Ad an.* 1505. *n.*18.

(2) *Tom.*15. *pag.*309. *ed. Rom. n.*38.

(3) *Ibidem. pag.*313. *n.* 5.

Ordinis Minorum, Lugdunensis, Provinciæ S. Bonaventuræ, notum facimus universis, & singulis .... quòd interveniente suasione, consilio, & consensu Venerabilis, & Religiosi Viri, Fratris Petri Grandis, Sacræ Theologiæ, & Decretorum Doctoris, præfatæ Provinciæ S. Bonaventuræ, Provincialis Ministri, necnon Reverendiss. P. Ministri Generalis in dicta Provincia Vicarii Generalis, nos humilis Guardianus, & Conventus prædicti in Capitulo nostro, ad sonum campanæ, ut moris est, congregati, & convocati capitulantes, Capitulumque nostrum, & dicti nostri Conventus tenentes, & facientes. . . deliberatione matura inter nos prahabita, cupientes in ea vocatione, qua vocati sumus, manere, & laudabile propositum ad debitum effectum perducere, in Notarii publici, & testium subscriptorum præsentia, & in manibus Venerandi Patris Domini Jacobi de Armoncuris.... Vicarii Generalis Reverendissimi Domini... Archiepiscopi, & Comitis Lugdunensis, omnes, & singulos census, redditus, & proventus, omnesque, & singulas domos, terras, vineas, possessiones, res, & alia bona immobilia, quas, & quæ nos, & dictus Conventus noster tempore primæ abdicationis retinueramus, tenebamus, & possidebamus, prout præsentialiter tenemus, & possidemus, nunc verò PENITUS, perpetuò, & omnino a nobis, & dicto Conventu nostro, & a successoribus nostris spontè abdicavimus, & abdicamus: ea tamen lege, & in quantum possumus, supplicamus, quòd census, redditus, proventus, domus, terræ, vineæ, & alia bona immobilia prædicta, cum omnibus super illis impositis, hospitali Christi Pauperum, B. Virginis de Pietate nuncupato, Pontis Rhodani hujus Civitatis Lugdunensis, in quo hospitalitas quamplurimùm servatur, & pietatis opera multipliciter exercentur, perpetuò applicentur &c. Acta, & data fuerunt præmissa, die hac 2. Mensis Augusti anno Domini 1505., præsentibus venerabilibus &c. &c. &c. Apud P. Jacobum de Foderè *in narratione Historica, & Topographica Provinciæ Burgundiæ, nunc S. Bonaventuræ*, in descriptione Conv. S. Bonav. Lugdunen. pag. 395.

che ad annullar l'Osservanza. Veramente ne cita in testimonio la Cronaca, ma non avverte, che tutto s'intende della volontà, che avea di annullar la Famiglia Osservante, col ridurre tutto l'Ordine all'Osservanza, e torre la cagione, per cui distinguevasi in tante Congregazioni: la qual tolta, subito la Famiglia avrebbe cessato, tutti tornandosene sotto i Ministri della Comunità, fatta Osservante, come la Famiglia. Che finalmente Filippo da Bagnacavallo non volesse far la riforma secondo le Costituzioni Alessandrine, ritenendo le rendite, come dice nella sopradetta sua pagina 393. il Ragionista, può raccorsi anche dal solo riflettere, che l'anno 1510., in cui egli fu fatto Generale, gli Statuti Alessandrini erano stati corretti, e rivocati nelle loro larghezze dagli Statuti Giuliani; onde non più quelli, ma questi erano allora in vigore; e perciò se il General Filippo volea far la riforma, non dovea farla col ritenere le rendite; nè il Ragionista provò, che in quel poco tempo, in cui visse, dopo gli Statuti Giuliani si proponesse di farla altramente.

XII. Ma, che che sia di ciò; il vero è, che in tempo di Lione X. nell'anno 1517. quando fu fatta la famosa Bolla *di unione*, e furono dagli Osservanti in qualche modo separati i Conventuali, tenaci del loro Conventualesimo, i Riformati erano tutti nella purità della Regola senza rendite, e senza verun'altra cosa ripugnante allo stato degli Osservanti. Conciosiachè in essa quel Sommo Pontefice confuse indifferentemente i Riformati sotto i Ministri cogli Osservanti (*a*), e suppose, che la Riforma, e l'accrescimento del numero di tali Riformati si venisse di giorno in giorno proseguendo col ridurre altri Conventuali: onde ordinò, che nelle Provincie, dove i Ministri per allora non erano Riformati, ma sotto di se aveano alcuni Conventi riformati, dalle Famiglie di questi Conventi si eleggessero due Religiosi, i quali andassero a dare il voto per l'elezione del Ministro Generale nel prossimo Capitolo, in cui non dovevano aver voce, se non che i soli Osservanti della purità della Regola (*b*): e nella Bolla *Celebrato nuper* volle, che il Ministro Generale, e i Ministri Provinciali della Communità Osservante, anche dopo l'anno 1517. fossero tenuti a proseguire la totale riforma de' Conventuali, eziandio implorando l'ajuto de' Regi, de' Principi, e delle Comunità (*c*). Or questa Riforma, e questi Riformati non erano i soli Coletani; poichè

(a) *Volumus, & declaramus, sub nomine Reformatorum, ac purè, & simpliciter Regulam B. Francisci hujusmodi observantium, comprehendi omnes, & singulos infrascriptos, videlicèt, Observantes, tam de Familia, quàm Reformatos sub Ministris, ac Fratris Amadei &c., aut aliae similes &c. qui Regulam ipsam B. Francisci purè, & simpliciter observant. Ex quibus omnibus supradictis unum corpus insimul facientes, eosdem ad invicem perpetuò unimus.* Leo X. in Bulla *Ite & vos*.

(b) *Quo verò ad alios Fratres Reformatos, volumus, quòd in Provinciis, in quibus Ministri pro nunc non sunt Reformati, nec pro Reformatis habiti, sub quibus sunt aliqui Conventus reformati, duo Fratres electi a præfatis Conventibus reformatis voces Ministrorum non reformatorum, quantùm ad præfatos Conventus, pro hac vice dumtaxat, suppleant.* Ibidem. *In præfata verò electione Ministri Generalis nullus penitus vocem habeat nisi Reformatus, & pro Reformato a Congregatione Reformatorum habeatur.* Ibidem.

(c) *Qui quidem Ministri Generalis, & Provinciales ad omnimodam dictorum Conventualium reformationem, etiam per favores Regum, Principum, & Communitatum insudare teneantur.* Leo X. in Bulla *Celebrato nuper* sub die 12. Aprilis 1518., apud Chronolog. Seraph. pag. 253. col. 2.

chè la B. Coleta era già morta da molti anni, allorchè profeguivafi la Riforma, e moltiplicavanfi i Riformati, di cui parla Lione X. Erano dunque, i molti Conventuali, che nella Comunità ftessa fotto i Miniftri in gran numero aveano lafciato il Conventualefimo, ed erano tornati all' Offervanza: da che ne fegue, che nell' odierna Comunità degli Offervanti nell' anno 1517. da Leone X. fossero inclusi molti di quei Frati Minori, che componevano la Comunità dell' Ordine fotto i Miniftri, detta allora, e nel Secolo XV. la *Comunità Conventuale*, come maggiormente refterà provato nel feguente Paragrafo.

§. IV.

Si accenna la moltitudine degli Offervanti della purità della Regola, i quali erano membri della Comunità Minoritica fotto i Miniftri, e in vigor delle Bolle di Lione X. reftarono comprefi nella Comunità degli odierni Offervanti, come veri Frati Minori Offervanti.

I. COme fi è detto ne' due antecedenti Capitoli, di tre fazioni era compofta la Comunità dell' Ordine Minoritico, diftinta dalla Famiglia, e dalle altre Congregazioni Francefcane prima della Bolla *di unione* fatta nell' anno 1517.; cioè, di Conventuali, che vivevano fecondo i privilegj dell' ufo delle rendite, e delle fucceffioni ereditarie; di Offervanti, che non mai aveano abbracciati i fuddetti privilegj, ma, come fcrive l' Autore delle *Firmamenta*, fempre da i tempi di San Francefco nella Comunità fteffa aveano continuata, e continuavano la perfetta Offervanza della Regola; e di Conventuali riformati, che rinunziando i privilegj, e gli abufi, ridotti fi erano alla primiera pura Offervanza della Regola per mezzo di una conveniente riformazione. Che tutto quefto fia vero, mi parrebbe di averlo affai provato; ma tuttavia ne voglio fare un' altra prova in quefto Capitolo, accennando infieme appreffo a poco la moltitudine de' predetti Offervanti o incorrotti, o ridotti dal Conventualefimo, i quali tutti da Lione X. vengono appellati col nome di *Riformati*, o di *Offervanti*. Per ciò fare, io fuppongo due cofe certiffime: la prima è, che tutt'i Frati Minori, i quali per le Bolle di Lione X. furono comprefi nelle Comunità degli odierni Offevanti, erano del tutto Offervanti, cioè, non aveano i privilegj delle rendite, e delle fucceffioni ereditarie, nè altre larghezze contrarie alla Regola, per le quali l' antica Conventualità diftinguevafi dall' Offervanza. Per effer perfuafi di quefto, bafta faper alquanto di lingua Latina, e legger le prefate Bolle di Lione X. La feconda cofa è, che tutti i Frati Minori della Comunità precedente all' anno 1517., i quali per le Bolle di Lione X. non furono comprefi fra i Conventuali, foggetti a i loro Maeftri, reftarono comprefi fra gli Offervanti, ed erano già già de' Minori Offervanti, ovvero diciamo così, che è lo

è lo stesso: tutti i Frati Minori, i quali allora furono compresi nella Comunità degli odierni Osservanti, e non erano della Famiglia sotto i Vicarj, nè degli Amadeisti, de' Clareni, o degli Scalzi, erano della vetusta Comunità dell'Ordine, soggetta immediatamente a i Ministri. Questa eziandio resta provata dalla sola lezione delle medesime Bolle, in vigor delle quali di tutto l'Ordine furono fatte due sole parti; cioè, quella degli Osservanti, che sola seguitò ad avere i Ministri, e quella de' Conventuali tenaci de' privilegj, che fu sottoposta immediatamente a i Maestri.

II. Or presuppongo, che tutti i Conventuali, ridotti all'Osservanza pria del Capitolo generalissimo dell' anno 1517. *ipso facto* per la Bolla *Ite & vos*, detta *d' unione*, restassero nel detto anno incorporati nell' odierna Comunità Osservante: e che i Conventuali, i quali dopo quel Capitolo accettar volessero l' Osservanza, fossero incorporati alla medesima Osservante Comunità in vigore dell' altra Bolla di Lione X. *Omnipotens Deus*, nominata *di concordia*, la quale fu come un compimento di quella *di unione*; poichè in essa eseguì ciò, che mancava, e avea promesso di voler fare in quella, per terminar l' opera intrapresa, di far di tutta la Religione un Corpo solo, tutto nella Regolare Osservanza, e fu pubblicata 14. giorni dopo l' accennata, ed era di tratto successivo; mercecchè in essa determinavasi, che i Conventi di un certo numero di Frati, i quali sufficientemente si fossero riformati, per l' avvenire appartener dovessero immediatamente al Ministro Generale, e a i Ministri delle Provincie. Avvegnachè tal fosse il tenore delle accennate due Bolle, nondimeno in alcune parti non subito ebber l' effetto, stanti le opposizioni di alcuni, le quali furono anche superate, non avendo esse potuto far altro, che differirne l' esecuzione. (1)

III. Eccomi ora a formar un poco di Sommario, o di calcolo, d' onde raccorre si possa, che molti Conventi della Comunità dell' Ordine primitiva in vigor delle Bolle di Lione X. compongono l' odierna Comunità Osservante, e che perciò questa non costa de' soli Frati della Famiglia, congiunti cogli Amadeisti, co i Clareni, e cogli Scalzi.

IV. La Comunità dell' ordine avea la gran Provincia d' Aquitania, la quale nell' anno 1400., giusta il Catalogo del P. Pisano, contava 60. Conventi (2). Gli Amadeisti, e i Clareni ebbero sempre tutti i lor Conventi nella Italia, eccettuato un solo, o due (se non erro) nella Spagna, e gli Scalzi verso il 1500. ne aveano cinque, o sei, e tutti nella Spagna. Queste cose si tengano a mente; perchè ne' calcoli circa le altre Provincie non le ridirò, ma le supporrò. Dunque tutti i Conventi dell' Aquitania, i quali a tempo di Lione X. erano in essere, e non erano della Famiglia, nè restarono a i Conventuali, toccarono agli odierni Minori Osservanti. La Famiglia nell' Aquitania l' anno 1506. non avea, se non sedici Conventi (3), sette de' quali erano stati fabbricati per la medesima Famiglia dopo l' anno 1400., come dice il Gonzaga, trattando dell' Aquitania più antica. Dunque de i sessanta Conventi, che l' anno 1400. componevano la prefata Provincia della Comunità dell' Ordine, la Famiglia non può averne avuti se non che nove; poichè dopo il 1506. ella per cagione degli Statuti di Giulio II. era in istato di far più tosto delle perdite, che degli acquisti di altri Conventi. Gli odierni Conventuali non ve ne hanno neppur uno, come si ha dal loro Pad. Franchini

(1) *Vide Bullas Leonis X.* Humilibus supplicum, *apud VVad. tom. 16. in Regest. pag. 496. &* Non sine nostræ, *ibid. pag. 509. & Bullam* Illius cujus in pace *Clementis VII. pag. 585.*

(2) *Apud VVad. tom. 9. pag. 210. 211. 212.*

(3) *Vading. tom. 15. pag. 348.*

ni (1). Dunque in quella Provincia l'odierna Comunità degli Osservanti ebbe Conventi 51. della vetusta Comunità dell' Ordine, in vigor delle Bolle di Lione X.; parte de' quali si ebbe da' medesimi lo stess' anno 1517., altri nel 1522., altri dopoi, pria dell'anno 1543., come si ha dal Gonzaga citato, e dal Vvadingo. (2)

V. Nella Provenza, detta la Provincia di S. Lodovico, la Comunità dell' Ordine l'anno 1400. avea 52. Conventi (3): gli Osservanti della Famiglia l' anno 1506. vi avevano 22. Conventi (4). I Conventuali nel 1682. ve ne avean 24. soli (5). Dunque sei Conventi di quella Provincia, giusta questo calcolo, della vetusta Comunità dell' Ordine in vigor delle Bolle di Lione X. restarono agli Osservanti. Ma questo calcolo sbaglia circa questa Provincia in pregiudizio degli Osservanti; perchè questi giusta l' Aroldo (a), e la Bolla *Illius, cujus in pace*, (b) di Clemente VII., data l' anno 1525., non solamente sei, ma dodici Conventi ebbero di quei della Comunità dell' Ordine in quella Provincia.

VI. Nella Provincia di Francia la Comunità dell' Ordine l' anno 1400. avea nove Custodie, che comprendevano 57. Conventi (6): la Famiglia Osservante nell' anno 1506. vi avea solamente 39. Conventi (7): i PP. Conventuali non ve ne hanno alcuno (8): dunque in quella Provincia 18. Conventi della Comunità dell' Ordine, in vigor delle Bolle di Lione X. restarono compresi nell' odierna Comunità degli Osservanti.

VII. Nella Provincia di Borgogna, detta altresì di S. Buonaventura, l' anno 1400. la Comunità dell' Ordine avea 38. Conventi (9): la Famiglia nel 1506. vi avea 10. soli Conventi (10), e 17. ne restarono a i Conventuali (11): Dunque undici Conventi della Comunità dell' Ordine in quella Provincia, sotto Lione X. restarono fra i Minori Osservanti.

VIII. Nella Provincia di Tours l' anno 1400. la Comunità dell' Ordine avea 33. Conventi (12): la Famiglia nell' anno 1506. vi avea 24. Conventi (13): I Conventuali non ve ne hanno alcuno (14); dunque 9. Conventi della Comunità dell' Ordine in quella Provincia nell' anno 1517. restarono agli Osservanti.

IX. Nella Provincia d' Argentina l' anno 1400. la Comunità dell' Ordine avea 51. Conventi (15): e 28. ve ne avea nel 1506. la Famiglia Osservante (16): I Conventuali nel 1682., quando fu stampato il libro del P. Franchini, vi aveano solamente 19. Conventi (17); dunque in questa Provincia 4. Conventi almeno della Comunità dell' Ordine, in vigore delle Bolle di Lione X., rimasero agli Osservanti.

X. Nella Provincia di Sassonia l' anno 1400. la Comunità dell' Ordine avea 84. Conventi (18); e 25. nel 1506. ve ne avea la Famiglia (19): l' anno seguente all' unione fatta da Lione X., cioè, l' anno 1518., in cui la Comu-

(a) *Reformati habent in hac Provincia* (S. Ludovici) *Conventum S. Claræ Carcassonis, S. Francisci Assiliæ, sive Auxiliani, Montilionis, Monasræ, Ralchianæ, Eremitorium S. Mariæ de Laureto*. Arold. tom.2. col.1171.

(b) *Omnes, & singulas Domos dictæ Provinciæ S. Ludovici, videlicet, Narbonen., Bitteren., Montis Pessulani, Limosii, Nemausesii, & Lunelli, vigore dictarum litterarum Leonis, prædecessoris, ut præfertur, reformatas, eisdem Fratribus Regularis Observ., tenore præsentium de novo concedimus, & assignamus*. Clemens VII. in Bulla *Illius, cujus in pace*, apud VVading. tom.16. in Regest. pag.585.

(1) *P. Jann. Franchini Stat. Relig. Franc. Min. Conv. ed. 1682. pag. 12.*
(2) *Tom.16. pag.316. n. 16. & seqq.*
(3) *VVad. tom.9. pag. 212. & seq.*
(4) *VVad. tom.15. pag. 348.*
(5) *Franchinus cit. pag. 4.*
(6) *VVad. tom.9. pag. 216. & seq.*
(7) *VVad. tom.15. pag. 342.*
(8) *Franchinus cit. pag. 12.*
(9) *VVad. tom.9. pag. 214., & seq.*
(10) *Apud VVad tom. 15. pag. 346.*
(11) *Franchini cit. pag. 4.*
(12) *Apud VVad. tom.9. pag. 215.*
(13) *Apud VVad. tom. 15. pag. 344. & seq.*
(14) *Franchini pag. 12.*
(15) *Apud VVad. tom.9. pag. 223., & seq.*
(16) *VVad. tom.15. pag. 346.*

nità Osservante celebrò un suo Capitolo Generale, negli atti di questo Capitolo fu determinato, che nella Sassonia dovessero essere due Ministri Provinciali: uno avesse giurisdizione sopra i 25. Conventi, che per l' addietro, avanti l' anno 1517., erano degli Osservanti della Famiglia, e di questi Conventi si costituisse una Provincia, la quale si appellasse la Provincia di Sassonia di S. Croce: l' altro avesse giurisdizione sopra i Conventi, che per l' addietro erano de' Riformati, cioè, degli Osservanti della Comunità dell' Ordine, i quali Conventi erano 24. secondo l' Aroldo (1); e anche avesse giurisdizione sopra le Monache, e sopra il Terz' Ordine: e quest' altra Provincia soggetta al Ministro suddetto, era (come vedesi, per la giurisdizione sopra le Monache, e sopra il Terz' Ordine) la principale, e fu appellata la Provincia di Sassonia di S. Giovanni Battista (2). Dunque nella Provincia di Sassonia 24. Conventi della Comunità dell' Ordine in vigor delle Bolle di Lione X. restarono agli Osservanti. Quì è da notarsi col P. Vvadingo tom.13. pag.335. n.151, che in questa vasta Provincia di Sassonia, fin dall' anno 1463. per ordine di Pio II. da i Legati Apostolici, e da i Prelati delle Chiese di quelle parti, fu fatta la riforma di molti Conventi, con ridurgli alla stretta Osservanza; non ostanti gli sforzi, e le tergiversazioni de' Conventuali, che per isfuggir la riforma, aveano estorta la conferma de' Privilegj rilassativi del rigore della Regola.

(17) *Franchini pag.4.*
(18) *Apud VVad. tom. 9. pag.225. & seq*
(19) *Apud VVad. tom. 15.pag.344.*
(1) *Haroldus tom. 2. col 1166., & seqq.*
(2) *In Orb. Seraph. tom. 3. pag.239. col.1. vide etiam VVad. tom.13.pag. 335. n.151. ad ann. 1463.*

XI. Nella Livonia era una Custodia, di cui così nell' anno 1506. appresso il Vvadingo, come nell' anno 1516. nel Catalogo de' Conventi della Famiglia appresso l' Aroldo, non leggesi, che fosse degli Osservanti della Famiglia: e neppur potè essere degli Amadeisti, de' Clareni, o degli Scalzi, per le ragioni dette di sopra: dunque avvegnacchè di essa non facesse menzione il P. Pisano, perchè talvolta nel 1400. non era ella per anche fondata, o formata in Custodia; con tutto ciò era essa una Custodia della Comunità dell' Ordine. Di essa per tanto scrive il Vvadingo (3), che nell' anno 1519 già tutta intera trovavasi sotto la giurisdizione del Ministro Generale assunto dagli Osservanti, come costavagli da un Decreto dell' Eminentissimo Carvajali Vescovo di Sabina, e allor Viceprotettore dell' Ordine, fatto circa il governo della prefata Custodia. Questa verisimilmente costava di 10. o 12. Conventi; ma diamo, che costasse solamente di otto: dunque nella Livonia otto Conventi della Comunità vetusta dell' Ordine restarono agli odierni Osservanti per le medesime Bolle dell' anno 1517.

(3) *VVad. tom 16.pag. 86. & seq. n.11.*

XII. Nell' Ungheria ebbe Conventi la Comunità dell' Ordine, e la Famiglia Osservante: e negli atti del Capitolo Generale Burgense, celebrato dagli Osservanti nel 1523., trovo scritto: *La Provincia d' Ungheria, che una volta era della Famiglia, si chiamerà la Provincia del Salvatore; e la Provincia d' Ungheria, che una volta era de' PP. Riformati, si chiamerà la Provincia di S. Maria* (a). Dunque all' odierna Comunità Osservante nell' Ungheria,

(a) *In Provincia Saxoniæ omnes Conventus, Domus, & loca, quæ sunt sub obedientia R. P. Fr. Joannis Hauberg, Ministri dictæ Provinciæ, quoad Fratres olim de Familia, habebunt unum Provincialem, qui dicetur Provincialis Saxoniæ S. Crucis: & Domus, Conventus, & loca, quæ sunt sub obedientia R. P. Ministri ejusdem Provinciæ, quoad Fratres olim Reformatos appellatos, tam Fratrum, quàm Monialium, aut Sororum tertii Ordinis, habebunt alium Ministrum Provincialem, qui dicetur Provincialis Saxoniæ S. Joannis Baptistæ.* Apud Orb. Seraph. tom.3. pag.239. col.1.

ria, in vigor delle Bolle di Lione X. restò un' intera Provincia di Frati Osservanti della vetusta Comunità dell' Ordine, i quali erano verisimilmente di quelli, che si riformarono per opera di S. Giovanni da Capistrano, de' quali appresso le Firmamenta leggesi, che altri di essi restarono nella Comunità sotto i Ministri, e altri entrarono nella Famiglia, come altrove si è riferito. Questa Provincia poi potè costare anche di 40. Conventi; poichè in quel divoto Regno la sola Famiglia ve ne avea 70.; ma io voglio diffalcarne una diecina, e anche una quindicina, e dare, ch' ella costasse di soli 25. Conventi in circa; e questi restassero agli odierni Osservanti.

XIII. Nella Provincia di Colonia, come si ha dal Memoriale dell' Ordine, nel tempo del Generalato del P. Sansone, che terminò verso l' anno 1500., fuvvi il *Vener. P. Fra Giovanni dal Ponte, uomo di singolar fervore, e austerità, il quale coll' ajuto del P. Rolando, Dottore, e Ministro di quella Provincia (fattosi dopoi anch' esso Osservante), e coll' ajuto de' Frati dell' Obbedienza, e dell' Osservanza Regolare, che seco guidò dalla Provincia della Francia, ridusse l' un dopo l' altro alla vera Osservanza dieci solenni Conventi nella prefata Provincia* (a). Dunque 10. solenni, cioè, de' principali Conventi della vetusta Comunità dell' Ordine, l' anno 1517. restarono agli Osservanti; mentre a questi restar dovettero senza dubbio tutti i Conventi Riformati, o di Osservanza regolare.

XIV. Nella Provincia del Regno di Dacia, in vigor della Bolla *di Unione*, nove Conventi della vetusta Comunità dell' Ordine restarono agli odierni Osservanti. Conciosiachè leggiamo appresso il Vvadingo una Bolla di Lione X., che comincia *Accepimus siquidem*, data nel dì 11. di Marzo del 1519., nella quale suppone, che i Frati de' suddetti nove Conventi in vigor della sua Bolla *Ite & vos*, si fossero soggettati a i Ministri Osservanti, e non a i Maestri Conventuali: loda la loro ubbidienza a i suoi voleri, contenuti nella predetta sua Bolla, e comanda sotto gravi censure, che non sieno molestati da i Conventuali. (1)

XV. Nella Provincia d' Ibernia finalmente, benchè non nell' anno 1517. con tutto ciò in vigor delle Bolle di Lione X. date l'anno 1517., tutti i Conventi della vetusta Comunità dell' Ordine si sottoposero a i Ministri Osservanti, e restarono inclusi nella Comunità di questi; perocchè il Maestro Provinciale di quella Provincia con tutti i suoi Religiosi Conventuali, poco dopo l' anno 1563, quando fra i Conventuali vetusti trattavasi di accettar le dispense del Concilio Tridentino, e di farsi proprietarj in comune, si soggettò al Ministro Osservante, e incorporatisi i Conventuali cogli Osservanti, di due Provincie in quell' Isola se ne fece una sola (2). Dunque perocchè la vetusta Comunità nell' Ibernia avea l'anno 1400., giusta il P. Pisano, 31. Conventi (3): e la Famiglia nell' anno 1516. ve ne avea 17. soli (4): è conseguente il dire, che

(1) *Apud VVad. tom. 16. pag. 83. n. 9.*

(2) *P. Joan. de Luca contin. Annal. FF. Minor. tom. 18. pag. 29. n. 43. ad an. 1541.*

(3) *Apud VVad. tom. 9. ad an. 1400. pag. 219. & seq.*

(4) *Harold. tom. 2. col. 1172., & seq.*

(a) *Similiter in Provincia Colonia tunc temporis* (nempe, sub Generali Ministro Francisco Sansone) *claruit Venerabilis Pater Fr. Johannes de Ponte, homo singularis fervoris, & austeritatis, qui auxilio Patris Rolandi Doctoris, Ministri Provincialis ipsius Provinciæ, postea etiam Observantiam intrantis, & Fratrum Obedientiæ, & Observantiæ Regularis, quos a Provincia Franciæ secum duxit*, DECEM SOLEMNES CONVENTUS *in dicta Provincia ad veram successivè Observantiam reduxit*. Memoriale Ordinis Min., apud *Firmamenta trium Ord.* part. 1. fol. 38. col. 1.

che 14 Conventi della Comunità dell' Ordine in quella Provincia in vigor delle Bolle di Lione X. si unissero cogli Osservanti.

XVI. Non ho tempo, nè modo di stare a investigare tutti gli altri Conventi della vetusta Comunità, che in vigor delle predette Bolle si ebbero dagli odierni Osservanti o nell' anno stesso 1517., o dopoi. Questi possono essere stati parecchi altri; posciachè nella Bolla *Omnipotens Deus*, Lione X. dispose, che in avvenire se alcun Convento de' Conventuali, di più di nove Frati, si fosse voluto riformare, e sottoporre a i Ministri Osservanti, potesse farlo, qualunque volta in ciò consentisse un certo numero de' Religiosi del medesimo, benchè non consentissero tutti; nè per ciò fare era necessaria la licenza de' PP. Maestri de' Conventuali. Di più se un Frate Conventuale particolare avesse voluto abbandonare il Conventualesimo, e darsi all' Osservanza, dopo domandata la licenza al suo Superiore, benchè gli fosse negata, potea farlo (1). Considerato per tanto lo stato religioso de' Conventuali dal 1517. fino al 1565., in cui nel lor Capitolo Generale di Firenze si elessero di vivere secondo le Costituzioni Piane, e le dispense del Tridentino, e altre contenute nelle medesime, e poi ampliate, e assicurate nelle *Urbane*, e ben credibile, che moltissimi Conventuali nel corso de' prefati anni passassero all' Osservanza, giusta la libertà conceduta loro nelle menzionate Bolle. Conciòsiachè un tal passaggio al Frate Conventuale di tal tempo non era tanto considerabile, quanto è ne' dì nostri; mentre oggi passandosi dall' odierno Conventualesimo all' Osservanza, si passa da una Religione, o vita molto men rigida, ad una molto più rigida: laddove allora passandosi dal vetusto Conventualesimo nell' Osservanza, eccettuato il perdersi l' uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, il quale facilmente si compensava, e si compensa nella purità della Regola colla mendicazione; ed eccettuata qualche larga, e assai titubante interpretazione di Regola, contenuta nelle Costituzioni Alessandrine, fatte per non lasciar perire una gran moltitudine di Conventuali delicati (2), null' altro in sostanza perdeasi allora dal Frate Conventuale per un tal passaggio; mentre nelle altre cose gli antichi Conventuali viver doveano come gli Osservanti. E poco certamente importa al Religioso particolare, che la sua pentola o bolla per l' uso delle rendite, o per la vita mendica, purche giusta il solito essa veramente bolla. Da queste cose possiamo ben credere, che moltissimi Religiosi particolari, non solamente nelle parti Oltramontane, ma nelle Provincie di quà da' Monti, saranno passati dal vetusto Conventualesimo alla regolare Osservanza, in vigor delle mentovate Bolle. Ma bastando a me il conchiudere, che un buon numero di Conventi, e di Frati della vetusta Comunità Minoritica, in vigor di tali Bolle, restò agli odierni Minori Osservanti, mi contenterò di quelli delle sopraccennate Provincie; tanto bastando pel mio proposito, contro alle false affermazioni del Ragionista.

XVII. Or de i Frati Osservanti della vetusta Comunità dell' Ordine, i quali nelle suddette Provincie, in vigor delle Bolle Lionine, cogli Osservanti della Famiglia, e di tre piccole Congregazioni, fatti più numerosi della fazione Conventuale, composero l' odierna Comunità Osservante, facciamo un poco di Sommario.

Nell'

(1) *In Bulla prædicta ap. VVad. tom. 16. pag. 51. n. 30. Chronol. Seraph. pag. 227., & Orb. Seraph. tom. 3. pag. 233.*

(2) *Tom. 1. pag. 52., & 53.*

Nell' AQUITANIA tali Osservanti ebbero Conventi	51.
PROVENZA — — — — — —	12.
FRANCIA — — — — — — —	18.
BORGOGNA — — — — — —	11.
TOURS — — — — —	9.
ARGENTINA — — — —	4.
SASSONIA — — — — —	24.
LIVONIA — — — — — — —	8.
UNGHERIA — — — — —	25.
COLONIA — — — — —	10.
DACIA — — — — —	9.
IBERNIA — — — — — —	14.
Che sono in tutto Conventi — — — —	195.

XVIII. Or veggiamo quanto potean esser presso a poco i Frati de' sopraddetti 195. Conventi. Dividiamogli in tante Provincie di trenta Conventi l' una, e formano 6. Provincie, e una mezza; cioè, Provincie 6. di trenta Conventi per ciascheduna, e sopravvanzano 15. Conventi.

XIX. Appresso veggiamo il numero de' Frati, che verisimilmente conteneansi in quei Conventi. Pochi anni sono la Provincia Romana degli Osservanti avea solamente 29. Conventi, alcuni de' quali erano, e sono piccoli; e con tutto ciò contava ella 700. Frati. E' cosa ordinaria il trovarsi Conventi de' Minori Osservanti, che passino il centinajo, e in moltissimi Conventi i medesimi sono più di 50. Lo stesso per tanto potè accadere ne' sopraddetti 195.; tanto più quando anche non v' erano i PP. Cappuccini, e molte altre Religioni, istituite dopo l'anno 1517., le quali ricevessero chi era desideroso di farsi Religioso. Non ostanti queste cose, io voglio portarmi con molta moderatezza: voglio supporre, che in ciascheduno de' suddetti Conventi non abitassero più che 20. Frati: posso esser più moderato? Ne segue tantosto, che ciascheduna delle sei Provincie contenesse Frati 600, come quelle, che costavano di 30. Conventi l'una, e che la mezza Provincia di Conventi 15. ne avesse 300. E poichè da sei volte 600. ne risulta il numero di 3600., al quale aggiunto il 300. ne risulta il numero 3900.; quindi è, che il numero intero de' Frati della Comunità vetusta dell' Ordine, i quali, a tenor delle Bolle di Lione X., restarono compresi nell' odierna Comunità Osservante nelle dette Provincie, giusta le sopra osservate maniere di computarlo, è di *tremila novecento Frati in circa*, salvo ogni errore, e senza includere gli altri molti, che dalle suddette, e dalle altre Provincie possono esser restati fra gli Osservanti. Nè alcuno si turbi, per aver io detto, che alcuni de' prefati Osservanti uscirono dal Conventualesimo dopo l' anno 1517.; poichè questi furono la minor parte del numero sopra conchiuso; ed in oltre ancor questi nelle Bolle di Lione X. restarono compresi, come poco fa io diceva.

XX. Anzi se il Ragionista considera bene tutte le cose, troverà, che nel fare il soprapposto calcolo, o sommario de' Conventi Osservanti della Comunità vetusta dell' Ordine, mi sono contenuto sulla parte più rigida per

gli Osservanti, e più mite per li Conventuali; mercecchè nel numerare i Conventi delle dodici predette Provincie della Comunità dell' Ordine, alle volte mi sono servito del Catalogo del P. Pisano, riportato dal P. Wadingo nell' anno 1400., il qual Catalogo ci rappresenta soltanto, quanti Conventi della Comunità fossero in detto anno in ciascheduna di quelle Provincie; ma non ci rappresenta i Conventi acquistati nelle medesime dall' anno 1400. all' anno 1517., i quali possono esser in qualche numero. Imperocchè l' Autore del Memoriale dell' Ordine appresso le Firmamenta, verso il principio del Secolo XVI. scrisse: *da i tempi, in cui furono scritte le Conformità* (dal P. Pisano) *questo nostro santissim' Ordine così nel numero de' Conventi, come de' Frati, è cresciuto quasi al doppio, incominciando, e crescendo la santa Regolare Osservanza, e la Riforma dell' Ordine stesso*.. Nel qual testo il *cominciamento della Regolare Osservanza* si ha da intendere dell' incominciamento della Famiglia secondo la sua special' economia, o forma di governarsi; mentre altrimenti contraddirebbe a se medesimo; avendo egli scritto nel suo stesso *Memoriale, che l' Osservanza, come incominciò dal principio dell' Ordine, così trovasi continuata in molti* (1). Che se i Conventi delle Provincie della Comunità erano più nel 1517. che nel 1400.; dunque io stando sul Catalogo del 1400., e attribuendo agli Osservanti della Comunità il solo restante del numero de' Conventi contenuti in quel Catalogo, il qual restante sopravvanza al numero de' Conventi avuti dalla Famiglia, e dagli odierni PP. Conventuali, ho fatto torto agli Osservanti; perchè può essere, che tolti da quelle Provincie i Conventi, che hoggi vi hanno i Conventuali, e quelli, che vi aveva la Famiglia, per gli Osservanti della Comunità ve ne restassero più di quelli, che ho io attribuiti loro, per ragion che quelle Provincie avessero più Conventi nel 1517., che nel 1400.

XXI. Di più chi legge gli Annali del P. Wadingo troverà, che di quando in quando anche i Conventuali dopo l' anno 1517. in varie Provincie hanno acquistato qualche nuovo Convento; ed io nella forma usata di sopra, per supputare il numero de' Conventi degli Osservanti dell' antica Comunità, ho proceduto, come se tutti i Conventi, che i PP. Conventuali aveano nell' anno 1682., fossero Conventi avuti dall' antica Comunità dell' Ordine fino nel 1400., e perciò da sottrarsi dal numero di quelli, che poteron essere degli Osservanti suddetti: nel che ho fatto un altro torto, per eccesso di rigore alla Causa degli Osservanti. Finalmente ho supposto, che tutti i Conventi della Famiglia Osservante fossero del numero di quelli, che aveano le Provincie nell' anno 1400., e che perciò debbano sottrarsi dal numero di quelli, che potevan' essere degli Osservanti della Comunità dell' Ordine: la qual cosa dee tenersi per falsissima. Imperocchè la Famiglia Osservante diffondevasi, fabbricandosi spesso da per se medesima nuovi Conventi, senza occupar quegli della Comunità Conventuale, o dell' Ordine, come si ha dagli Storiografi, e anche da i soli Annali del P. Wadingo. Dond' è, che in alcune Provincie la Famiglia l' anno 1506. contava più Conventi, che la Comunità dell' Ordine l' anno 1400.; e con tuttociò nelle medesime Provincie vi erano alcuni Conventi de' Conventuali non riformati, e altri de' Riformati, ovvero degli Osservanti, detti della Comunità. Per esempio la Provincia di Colonia della Comunità dell' Ordine l' anno 1400. avea 46. Conventi (2): nella medesima Provin-

(1) Vid. sup. cap. 2. §. 2.

(2) Apud VVad. tom. 9. pag. 222. & 223.

vincia la Famiglia Osservante l'anno 1506. avea 47. Conventi (1): i Conventuali nell'anno 1682. vi avevano 22. Conventi (2). Di più alcuni Conventi in quella Provincia aveveno anche gli Osservanti della Comunità dell'Ordine, ovvero i Riformati sotto i Ministri, come si ha dall'Autore delle *Firmamenta* sopra citato (3); dunque o tutti, o la maggior parte almeno de' Conventi, che gli Osservanti della Famiglia tenevano nella Provincia di Colonia, non erano di quegli della Comunità del 1400., ma erano stati per loro fabbricati a bella posta, o acquistati da' medesimi altramente, che col torgli alla Comunità. Parimente nell'Ungheria la Comunità dell'Ordine l'anno 1400. avea 48. Conventi (4): la famiglia Osservante l'anno 1506. vi avea 70. Conventi (5): i Conventuali nell' anno 1682. vi aveano 4. Conventi (6). Oltre questi, come dimostrai poc' anzi, gli Osservanti della Comunità, ovvero i Riformati della vetusta Comunità vi aveano tanti Conventi, che bastarono, acciocchè di essi soli gli odierni Osservanti formar ivi potessero nell' anno 1523. una Provincia intera, sotto il nome di *Provincia Unghera di Santa Maria*. Dunque tutti, o quasi tutti i 70. Conventi, che gli Osservanti della Famiglia avevano in Ungheria, erano stati da essi acquistati, senza torre i Conventi alla Comunità dell' Ordine. Feci pertanto, ripeto, un gran pregiudizio alla Causa degli Osservanti allorchè nel supputare i Conventi Osservanti dell' antica Comunità, restati loro, defalcai dal numero de i Conventi della Comunità del 1400., oltre quei, che restarono a i Conventuali, anche tutti quelli, ch'erano della Famiglia; quasi che questa non avesse avuti altri Conventi, fuor di quegli, che aveva dalla Comunità dell' Ordine

XXII. Se dunque da qualcheduno, che abbia più comodo, più tempo, e più amor della Causa di quel che abbia io, si proseguirà il calcolo da me incominciato; e coll' esaminare la fondazione de' Conventi così de' Conventuali, come anche degli Osservanti, specialmente di quei della Famiglia, si correggerà il metodo, da me usato in quelle parti, in cui più del vero diminuisce i Conventi all' Osservanza; senza dubbio allora si conoscerà, che moltissimi Conventi della vetusta Comunità Conventuale, o dell' Ordine, in vigore della Bolle di Lione X. restarono agli odierni Minori Osservanti, non solamente nelle Provincie, delle quali ho fatto io il computo, ma in altre ancora. Che se tanti delle accennate Provincie (a far il conto giusta una regola molto pregiudizievole agli Osservanti) si trovano i Frati Minori della vetusta Comunità, compresi fra gli odierni Osservanti per le dette Bolle, giudicate voi, o Lettore, quanti se ne troveranno di più, facendosi il conto de' Conventi di tutte le Provincie, e tenendosi una regola esatta, la quale non dia vantaggi a veruna delle parti, ma conduca a trovare il vero. E insieme voi, o Lettore, siate giudice delle parole del Ragionista, il quale scrisse, *essere tanto falso, che l'Osservanza presente comprenda parte alcuna o sana, o debole della vetusta Comunità, quanto è certo, che non comprende i Conventuali* (7).

(1) *Apud VVad. tom.* 15. *pag.* 347.
(2) *Franchini cit. pag.* 4.
(3) *Vid. sup. cap.* 2. §. 2.
(4) *Apud VVad. tom.* 9. *pag.* 229. *& seqq.*
(5) *Apud VVad. tom.* 15. *pag.* 333. *& seqq.*
(6) *Franchini cit. pag.* 4.
(7) *Ragioni Stor. &c. pag.* 36.

§. V.

§. V.

Si prosiegue a mostrare, che la Comunità degli odierni Padri Minori Osservanti è l' albero stesso, e la Comunità primitiva dell' Ordine Francescano, alla quale si dee l' anzianità Minoritica rispetto alla Comunità de' Conventuali; perchè in essa restarono compresi i sopradetti Osservanti, o Riformati della vetusta Comunità dell' Ordine de' Frati Minori.

I. AVanti d' ogni altra cosa stimo bene premettere, (ciò che altre volte ho asserito) qualmente in vigor della Bolla *d' Unione*, dentro alla Comunità degli odierni Osservanti furono compresi tutti i Francescani, i quali professavano l' osservanza della purità della Regola, o fossero questi della Comunità dell' Ordine, o della Famiglia sotto i Vicarj, o degli Amadeisti, o de' Clareni, o degli Scalzi: o si appellassero col nome di Osservanti, o col nome di Riformati, o con qualunque altro vocabolo. *Vogliamo, e dichiariamo* (disse Lione X. nella prefata Bolla *Ite & vos*) *che sotto il nome di Riformati, e di quelli, che puramente, e semplicemente osservano la detta Regola di S. Francesco, si comprendano tutti, e ciaschedu ni gl' infrascritti; cioè, gli Osservanti, tanto quei della Famiglia, quanto i Riformati sotto i Ministri, e gli Amadeisti, i Coletani, i Clareni, e quei del Santo Vangelo, detti del Cappuccio, o gli Scalzi, o altri simili, comunque si appellino, e con purità, e semplicità osservano la Regola di S. Francesco. De' quali tutti sopraccennati facendone insieme un solo Corpo, uniamo i medesimi fra di loro in perpetuo: di modo che, lasciata la diversità de' nomi predetti, sieno essi chiamati, e possano, e debbano esser chiamati i Frati Minori di S. Francesco della Regolare Osservanza, o assieme, o disgiuntivamente, e tutti e ciaschedu ni Religiosi uniti, come si è detto, in tutto, e per tutto, secondo la Regola, debbano esser soggetti al predetto Ministro Generale* (cioè, al Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori) *e a i Ministri Provinciali, e a i Custodi, nelle Provincie, o Custodie de' quali rispettivamente dimorano. Dichiareremo poi con altre nostre lettere, in qual modo i Conventuali, che vivono secondo i Privilegj, debbano esser soggetti, e ubbidire a i suddetti Ministri Generali, e Provinciali* (*a*). Con altre sue Lettere poi dichiarò, e vol-

(a) *Volumus, & declaramus, sub nomine Reformatorum, ac purè, & simpliciter Regulam B. Francisci hujusmodi observantium, comprehendi omnes, & singulos infrascriptos, videlicet, Observantes, tam de Familia, quàm Reformatos sub Ministris. & Fratris Amadei, de Coletanis, Clarenis, de S. Evangelio, seu de Capucio, ac Discalceatos nuncupatos, aut alios similes, quocumque alio nomine nuncupentur, & Regulam ipsam B. Francisci purè, & simpliciter observant. Ex quibus omnibus supradictis unum Corpus insimul facientes, eosdem ad invi-*

e volle il detto Papa, che i Conventuali mentovati fossero immediatamente soggetti a i loro Maestri, o Vicarj, così Generali, che Provinciali, da eleggersi da i Conventuali stessi, e da confermarsi da i Ministri Osservanti; come per l'addietro faceano gli Osservanti della Famiglia, eleggendosi i Superiori, e dimandandone la conferma a i Ministri della Comunità dell'Ordine. Con che salvò la giurisdizione mediata de' Ministri Osservanti sopra i Conventuali, e l'obbligo in questi di riconoscer il Generale, assunto dagli Osservanti, come vero successore di S. Francesco, e Ministro di tutto l'Ordine de' Frati Minori, cui ancor essi dovessero stimarsi tenuti ad ubbidire, come si ha dall'altre due Bolle di Lione X., cioè, dalla Bolla *Omnipotens Deus*, e dalla Bolla *Accepimus siquidem* (1), pubblicate poco dopo la Bolla d'unione *Ite & vos*. Ma che che sia per ora di queste cose, io premisi l'allegato testo della Bolla *d'Unione*, per far vedere, che in virtù di quella, sotto il nome di *Frati Minori* semplicemente, o di *Frati Minori di S. Francesco della Regolar Osservanza*, nella Comunità degli odierni Padri Minori Osservanti restarono compresi tutti gli antichi Osservanti della Comunità dell'Ordine, i quali non mai furono Conventuali; ma più tosto attendendo alla riforma de' Conventuali, accrebbero colla giunta de' Riformati il loro numero, giusta la frase sopraallegata appresso le *Firmamenta*; tutti i Conventuali riformati della già detta Comunità: tutti gli Osservanti della Famiglia colle tre prefate piccole Congregazioni de' Clareni, degli Amadeisti, e degli Scalzi; in somma tutti i Frati Minori, che professavano l'Osservanza della purità della Regola di S. Francesco, non facendo uso de' privilegj delle rendite, e delle successioni ereditarie.

(1) Apud VVad. tom. 16. pag. 51. & pag. 83.

II. Per parlar poi della qualità di questa unione, con cui furono uniti in un tal Corpo nell'odierna Comunità Osservante tutti i professori della purità della Regola, dirò, che dal Ragionista quest'unione è appellata soggettiva; mentre scrive: *Perciò a parlare con verità l'Osservanza presente non comprende altro, se non che quella sola Famiglia, la quale prima di Lione X. era governata da' proprj Vicarj, divenuta sì più numerosa per l'unione soggettiva dell'altre predette Riforme, ma non diversa; siccome se tutti gli Osservanti si vestissero Cappuccini, l'Ordine de' Cappuccini sol muterebbe il numero, ma non lo stato* (2). Io non voglio seccarmi la testa in andar cercando, qual nome si convenga alla sopraddetta unione: fra tanto notate bene, o Lettore, che nel sopraallegato testo, e spesso altrove il Ragionista suppone, che in virtù della prefata unione non si unissero insieme se non che alcune Riforme, esistenti fuori della fazione, detta la Comunità dell'Ordine, e che di questa Comunità neppur un sol membro restasse compreso nella Comunità degli odierni Osservanti: la qual cosa ne' precedenti Capitoli s'è mostrata falsissima;

(2) Pag. 59.

invicem perpetuò unimus; ita quod de cætero, omissa diversitate nominum prædictorum, Fratres Minores S. Francisci Regularis Observantiæ, vel simul, vel disjunctivè nuncupari possint, & debeant; omnesque, & singulos, ut præfertur, unitos, Generali Ministro prædicto, & Provincialibus Ministris, & Custodibus, in quorum Provinciis, & Custodiis respectivè morantur, in omnibus, & per omnia secundùm Regulam subjici debeant; Conventuales verò, secundùm privilegia viventes, quomodo eisdem Ministris Generalibus, & Provincialibus subjici, & obedire debeant, per alias nostras desuper edendas litteras declarabimus. Leo X. in Constitut. *Ite & vos* dat. 4. Kal. Junii 1517., apud Chronol. Seraph. pag. 222. col. 1., & pag. 223. col. 1.

essendosi fatto vedere, che Provincie, e Conventi parecchj della vetusta Comunità dell' Ordine in vigor delle Bolle di Lione X. si compresero nella Comunità degli odierni Osservanti.

III. Or per tornare alla qualità della prefata unione, mi accordo col Ragionista, dicendo, che fu un' unione soggettiva: la quale dal Fagnano dicesi esser quella, con cui unitasi una Chiesa all' altra, perde i suoi diritti, e assume i diritti, la natura, la consuetudine, e i privilegj dell' altra, a cui si unisce (*a*): e forse meglio dal celebre Gonzalez dicesi esser quella, con cui accessoriamente, o soggettivamente una Chiesa unita all' altra, la Chiesa unita perde il nome, restandole soppresso, e spento da tale unione, e si appella col nome della Chiesa, cui si unì; e per conseguenza gode i privilegj di quella; ma non perde i proprj diritti, i quali passano nella Chiesa, a cui si è unita (*b*). E così la Chiesa unita gode i vantaggi di quella, a cui si unì, e alla medesima comunica i privilegj, che prima dell' unione avea la Chiesa unita, e non quella a cui si unì. Fu dunque la suddetta unione degli Osservanti un' unione soggettiva, o accessoria; ma non già di tutti gli Osservanti a quei della Famiglia, come pensa il Ragionista, bensì più tosto degli Osservanti della Famiglia, e di tutti quelli delle 3. prefate piccole Congregazioni, a quei della Comunità, come più volte si è detto. Da che ne segue, che gli odierni Osservanti non sieno la Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino, ma sieno quegli antichi osservatori della purità della Regola di S. Francesco, i quali anche in tempo di Lione X. contenevansi nella Comunità dell' Ordine, e che continuato aveano in essa dal bel principio dell' Ordine, come si legge appresso le *Firmamenta* sopra citate.

IV. La sopraddetta unione soggettiva di tutti gli Osservanti a quei della Comunità dell' Ordine può confermarsi eziandio colla dottrina del Ragionista ben penetrata, e ben applicata. Scriv' egli così: *Aggiungasi, che i Coletani, gli Amadei, i Clareni, e i Scalzi, ch' erano Riforme non molto numerose, unironsi a quella vastissima degli Osservanti della Famiglia per una specie di unione, che da' Legisti appellasi soggettiva, per cagion che vennero obbligate a lasciare i varj lor abiti, nomi, e costumi, e a prender il nome, e vestir l' abito, e professare le leggi degli Osservanti della Famiglia, in maniera che di esse ne' nostri Annali non se ne fa più memoria, e tutte le nostre Croniche confessano col Sospitello* (1), *che svanì il nome, e la Congregazione degli Amadei, de' Coletani, e de' Clareni* (2). Applichiam' ora secondo il vero la suddetta dottrina. Il Ragionista dice, che tutti gli altri Osservanti delle soprannominate Riforme si unirono a quei della Famiglia soggettivamente, perchè tutti lasciarono i proprj

(1) *Orb. Seraph. tom. 1. fol. 631.*
(2) *Region. pag. 56.*

(a) *Cùm una* (Ecclesia) *unitur alteri, assumit jus, naturam, consuetudinem, & privilegia ejus, cui unitur, & pereunt jura Ecclesiæ unitæ.... Doctores communiter appellant hanc speciem unionis accessoriam, seu subjectivam.* Prosper Fagnanus in 1. part. lib. 3. Decretal. Tit. *Ne Sede vacante*, Cap. *Novit.* pag. 252. n. 3.

(b) *Tribus autem modis unio fit.... Secundus modus est, cùm Ecclesia ita connectuntur, ut una sit Superior, & principalis, altera inferior, & accessoria; quo casu inferior Ecclesia amittit nomen suppressum, & extinctum per unionem, & induit nomen ejus, cui unita est, & per consequens ejus privilegiis gaudet.* C. Recolentes de Statu Monachorum; *sed non amittit jura propria, quæ transeunt in Ecclesiam, cui unita est.* C. Monasterium de Relig. Dom. *Fitque ea subjectio per modum unionis &c.* Gonzalez in lib. V. Decretal. Tit. XXXI. *de Excessibus Prælat.* cap. 8. n. 3. pag. 338.

prj lor nomi, abiti, costumi, e leggi, e furono astretti a prender il nome, l'abito, i costumi, e le leggi degli Osservanti della Famiglia. Ma se questo è falso; e se più tosto gli Osservanti della Famiglia, e di tutte le altre suddette Congregazioni, lasciati i loro particolari nomi, costumi, abiti, e leggi, presero il nome, i costumi ec. degli Osservanti, e Riformati della vetusta Comunità dell' Ordine, non dovrà dirsi al contrario, che non agli Osservanti della Famiglia furono uniti gli altri, ma che più tosto gli Osservanti della Famiglia, e tutti gli Amadeisti, i Clareni, e gli Scalzi uniti furono alle membra Osservanti della Comunità vetusta dell' Ordine con unione soggettiva?

V. Veggiamo adunque se sia così: si mostrò verso la fine del paragrafo II. di questo Capitolo, che gli Osservanti della Comunità vetusta dell' Ordine appellavansi i *Frati Minori dell' Osservanza*, o *dell' Osservanza Regolare*: quei della Famiglia per lo più dicevansi, o i *Frati dell' Osservanza*, o i *Frati della Famiglia*, o gli *Osservanti della Famiglia*, come costa da i diplomi Pontificj, e dagli altri documenti dell'Ordine. Dopo l'unione fatta da Lione X., come sopra si è veduto, gli Osservanti non ebbero altro nome ne'diplomi Pontificj, e ne'documenti autorevoli, che o di *Frati Minori*, come appellavasi l'antica Comunità, prima che nascesse il Conventualesimo, o di *Frati Minori della Regolare Osservanza*, come appellavansi gli Osservanti della Comunità vetusta in tempo, e prima di Lione X. Dunque a cagion dell'unione soggettiva fatta da Lione X. perderono il proprio nome gli Osservanti della Famiglia, e sortirono quello degli Osservanti della Comunità; e non già lo perderono gli Osservanti della Comunità, sortendo il nome di quei della Famiglia: ond'è, che gli Osservanti della Famiglia furono uniti soggettivamente a quei della Comunità, e non altrimenti. Le costumanze de' Frati della Famiglia erano di star soggetti immediatamente a i proprj Vicarj eletti da loro stessi, e confermati da i Ministri: e, se dovesse credersi al Ragionista, sarebbero anche state il non aver nè granaj, nè cantine, nè Magistero, il non ricever legati perpetui, non aver organi nelle Chiese, nè paramenti preziosi. La Comunità vetusta, e così anche gli Osservanti di quella, ubbidiva immediatamente a i Ministri senza eleggersi Vicarj nelle Provincie, ove erano i Ministri: di più avea granaj, e cantine, dove non bastava la mendicazione quotidiana: aveva Maestri, riceveva legati fatti secondo la Regola, e le due Decretali dichiarative della Regola, usava gli organi nelle Chiese, e i paramenti preziosi, per distinguere le solennità dalle feste non solenni. Come usò la Comunità vetusta, così dopo Lione X. costumarono sempre, e costumano gli odierni Osservanti, avendo il Magistero, come si è detto nel VI. libro, e tutte le altre cose sopraddette; dunque nella sopraddetta unione si perderono le costumanze particolari della Famiglia, e si fecero comuni a tutti gli Osservanti le costumanze di quei della Comunità dell' Ordine: dond'è, che colla predetta unione soggettiva quei della Famiglia con quei delle tre piccole Congregazioni debbono essere stati uniti agli Osservanti della Comunità dell'Ordine. Finalmente quei della Famiglia, secondo il vero, poco o nulla aveano nelle loro leggi, che non fosse secondo le leggi della Comunità dell' Ordine: e parimente circa l'abito nulla mutarono, sempre ritenendo la forma antica della Comunità predetta: ma se ha da credersi al Ragionista, mutarono le antiche leggi della Comunità, facendosene alcune particolari diverse, e più strette; storpiarono l'antica forma dell'abito Fran-

cescano, e vestirono abiti stretti, corti, e rappezzati. Gli odierni Osservanti ritengono le antiche leggi della sana Comunità dell'Ordine, come sono le Farinerie, le Martiniane, e altre; nè hanno per costumanza di farsi abiti stretti, corti, rappezzati, avendo a caro di avergli onesti, e buoni, e larghi, e lunghi: e, come si è mostrato nel V. libro, ritengono la forma dell'abito dell'antica Comunità fra tutti gli altri Frati Minori de' nostri tempi. Dunque nell'unione soggettiva non passarono ad essi le leggi, e gli abiti *particolari* della Famiglia (se così mi fa dire il Ragionista) ma bensì le leggi, e la forma di vestire degli Osservanti della Comunità. Dond'è, che per tutti i capi, anche secondo lo spirito della dottrina del Ragionista, prendendosi la cosa pel suo verso, l'unione soggettiva di tutti gli Osservanti insieme fu non coll'unire gli altri Osservanti a quei della Famiglia, ma coll'unir quei della Famiglia, e tutti gli altri, agli Osservanti della Comunità vetusta dell'Ordine,

VI. Così pertanto passando le cose, può ben conoscersi, che le odierne controversie fra gli Osservanti, e i Conventuali non si hanno da considerare come se la Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino da Siena competesse co i Conventuali; ma bensì, come se la controversia fosse fra gli Osservanti della Comunità vetusta, e gli odierni PP. Conventuali. E così considerata, è certamente finita; perchè gli odierni Conventuali, come costa dal II. mio libro, sono men antichi di S. Bernardino, del Trinci, degli Amadeisti, de' Clareni, e degli Scalzi, per non dir anche de' Padri Cappuccini; perocchè prima del Concilio di Trento non era in luce questo loro sacro Istituto tal qual'è, specificato, caratterizzato, e distinto da quello di tutti gli altri Frati Minori. Ma via: diamo eziandio, che si contrasti contro a i Conventuali della Comunità vetusta, precedente all'anno 1517.: Se tutti gli Osservanti furono uniti soggettivamente agli Osservanti di quella Comunità, già gli odierni Osservanti non debbono considerarsi, come se fossero semplicemente la Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino, accresciuta di numero; ma debbono considerarsi, come se fossero gli stessi antichi Osservanti della vetusta Comunità dell'Ordine, accresciuti di numero, per essersi loro uniti soggettivamente tutti gli Osservanti della prefata Famiglia, e tutti quei delle 3. nominate piccole Congregazioni; poichè l'unione soggettiva di una parte all'altra fa, che la parte unita fortisca il nome, la natura, e le condizioni di quella, cui si unisce: di modo che se oggi tutti gli Osservanti numerosissimi si unissero soggettivamente a i PP. Cappuccini, di gran lunga meno diffusi, e numerosi degli Osservanti, subito tutti essi diverrebbero Cappuccini, come dice il Ragionista, e de' Cappuccini si accrescerebbe il numero, senza variarne lo stato (1).

(1) Pag. 59.

VII. Contrastano adunque fra di loro gli Osservanti della Comunità vetusta dell'Ordine coi Conventuali della medesima, e fra di loro competono: amendue pretendono di esser l'albero Francescano, i primogeniti, e il vero tronco della Religione fondata da S. Francesco, i più antichi di tutti gli altri Frati Minori, e cose somiglianti; e ognuna delle due parti esclude le pretensioni dell'altra, volendo esser sola a godere di questi bei titoli: ditemi, o Lettore, a quale delle due parti litiganti darete voi la ragione? a quella degli Osservanti, o a quella de' Conventuali? Già, come vedete, amendue le parti sono vere membra di quella fazione, che diceasi la vetusta Comunità dell'Ordine, amendue sono della Comunità, detta *Conventuale*, amendue sempre im-

immediatamente sotto i Ministri delle Provincie, e dell' Ordine tutto, amendue convengono agli stessi Capitoli Provinciali, e Generali, e hanno la voce attiva e passiva a i medesimi gradi, alle medesime superiorità, e Prelature, come membra dell' istessa una, sola, indistintissima Comunità. Con tuttociò stanno per dividersi, e per formare col tempo due Comunità; e perciò vogliono sapere, quale di quelle due parti sia la primogenita, l' anziana, e la prima fra gli altri Francescani, e quale non sia. Tutta la differenza, che passa fra quelle due parti, è, che la parte Osservante non ammette i privilegj Apostolici dell' uso delle rendite, e delle successioni ereditarie; ma vive nella purità della Regola, come vivevasi in tempo di S. Francesco, e sempre dopoi avantiche fossero stati conceduti i sopraddetti privilegj. La parte de' Conventuali ammette i suddetti privilegj Apostolici, e, dispensata per l'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, vive con una forma di vivere, la quale non è secondo la Regola, nè secondo la forma di vivere, che tenevano i primi Frati Minori, ma fu introdotta la prima volta nella Comunità dell' Ordine, allorchè, molti anni dopo fondato l' Ordine, furon'ottenute le accennate due dispense, o privilegj.

VIII. Or decidete, o Lettore, quale delle due parti è la più antica, quale la primogenita, e l'albero della Religione Francescana, ovvero la retta linea de' Frati Minori. Sovvengavi per altro, che la parte degli Osservanti conta per primo di tutti i suoi il Patriarca S. Francesco, appresso conta tutti i suoi compagni, e poi tutta la Comunità de' Frati Minori, che fiorirono avanti la concessione de' sopraddetti privilegj, o delle sopraddette dispense: la qual concessione fu fatta non prima dell' anno 1430., come ho provato nel terzo libro, e nel quarto del 1. tomo: e se dovessi cedere a tutti i fondamenti de' due predetti libri, e darla vinta a i Conventuali, al più la detta concessione de' privilegj, o dispense delle rendite, e delle successioni ereditarie arriverebbero al Pontificato d' Innocenzo IV.; non avendo avuto ardimento neppure il Ragionista di affermare, che prima dell'anno 1247., il qual'era l' anno XXXVII., o XXXVIII. dalla fondazione dell'Ordine, istituito l' anno 1209., o 1210., vivessero i Frati Minori coll' uso di tali dispense. Dunque l'altra parte, cioè, quella de' Conventuali, o de' dispensati non può contare per primo fra i dispensati il P. S. Francesco, nè può trarre al suo numero alcun Frate Minore di quei, che fiorirono, e morirono prima delle ottenute dispense, come fiorì, e morì anche S. Antonio da Padova: e secondo il vero, e provato, non è più antica dell' anno 1430., e secondo le false pretensioni del Ragionista, in quanto essa distinguesi dalla parte Osservante, non può esser più antica dell' anno 1247., cioè dell' anno 37.: o 38. dall' incominciamento dell' Ordine, e degli Osservanti della Comunità. Tanto par, che si raccolga dal libro del Ragionista, in cui leggiamo, che i Conventuali vetusti, persuasi da Lione X. a rinunziare i due già detti privilegj, *scusaronsi modestamente col Papa, essere un' impresa molto malagevole, che la loro Religione numerosa di 30000. persone, e nata, e cresciuta fra i Privilegj, tutta ad un tratto diventasse Osservante* (1). Dunque tutta la differenza delle due parti era per cagione de' privilegj, i quali lasciati, amendue le parti sarebbero state Osservanti; e fra i privilegj stessi nata era la parte Conventuale, e per conseguenza non era più antica de' privilegj ottenuti.

(1) Pag. 491.

IX.

IX. Ma già veggo dove pende la sentenza del disinteressato Lettore: sembrami d'udirlo, che dica: se la cosa va così, la sentenza è data. E poichè prima de' Conventuali fu la parte degli Osservanti, la quale incominciò dallo stesso Fondatore, e fu sempre continuata fino a Lione X., come dicesi nelle *Firmamenta*, e come provaste di sopra: laddove la parte de' Conventuali dispensati non ebbe principio prima delle dispense, date nell'anno 1430., ch'era il 220., o il 221. dalla fondazione dell'Ordine, e dall'incominciamento della parte non dispensata; ovvero date nell' anno 1247., ch'era il 37., o 38. dall' incominciamento de' non dispensati; già resta conchiuso, e deciso, che la parte Osservante, o non dispensata, stimar si dee la più antica, la primogenita, l'albero, e la retta linea della Religione fondata da S. Francesco; e che la parte de' Conventuali, o de' Frati Minori dispensati, è un ramo, il quale per mezzo delle ricevute dispense nacque, e germogliò da quest' albero molti anni dopo fondato l'Ordine; onde non può partecipare de' titoli di primogenitura Francescana, di albero, e di retta linea della Religione fondata da S. Francesco, se non che in quanto non si divide dalla parte Osservante, formando con essa un corpo solo, e una sola Comunità. Che se dividesi, e contrasta contro di quella, forza è, che la perda; perchè non può fare di aver avuto principio prima dell' anno, in cui l' ebbe; nè può fare, che S. Francesco fosse di una Religione di Frati Minori dispensati dagli obblighi della sua Regola, circa l'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, o che fondasse la sua Religione colle dette dispense. Sarebbe veramente una cosa molto stravagante, se gli Osservanti della Comunità dell' Ordine contemporanei a Lione X. dovessero esser rigettati dalla primogenitura Francescana appunto perchè erano di professione Osservanti come il P. S. Francesco, e tutti i Minori primitivi antecedenti alle dispense, e perchè erano successori di Osservanti, che nella Comunità stessa dal principio dell' Ordine fino a i tempi di Lione X. continuata aveano la professione della Regola del tutto indispensata; e avessero dovuto ceder la mano a i Conventuali, appunto perchè questi abbandonarono la purità della Regola, ed erano successori de' dispensati, che incominciarono molti anni dopo la fondazione dell' Ordine. Stravagante cosa ella sarebbe senz' altro, se il color bianco tingesse di nero, e il carattere di primogenito Francescano, qual' è la continuata professione suddetta, e l'Osservanza non mai interrotta, pregiudicasse alla primogenitura Minoritica.

X. Resta pertanto assai conchiuso, e chiaro, che fra le suddette due parti della vetusta Comunità dell'Ordine, la non dispensata era la primogenita, l'anziana, la più antica, l' albero, il tronco, la retta linea della Religione fondata da S. Francesco. Laonde se si divise dalla parte dispensata, cioè, da i Conventuali, dove questa restò, ivi sono tutti sopraddetti titoli, e ivi è la vetusta Comunità Minoritica, incominciata dal S. Serafico Patriarca: della quale Comunità furono tutti gli Uomini illustri de' due primi secoli Francescani. La parte poi dispensata non tosto fu svelta, o separata dalla suddetta, che non potè aver altro titolo, se non che di ramo separato dal tronco, onde nacque, nè vantare altra antichità fuori di quella, che le danno le ottenute dispense, per le quali si distingue, e si rende diversa dalla parte Osservante, *e tra le quali nacque, e crebbe*. Perciò è, che se la parte Osservante, o non dispensata, aggiunta di numero coll' essere stati uniti soggettivamente ad

essa

essa tutti gli Osservanti della Famiglia, e delle tre sopraccennate piccole Congregazioni, restò fra gli odierni Osservanti; la Comunità di questi, e non quella de' vetusti Conventuali (ancorchè tuttavia si conservasse) dee riputarsi l'antica Comunità dell'Ordine, continuata ne' dì nostri, e la retta linea della Religione, fondata da S. Francesco. Imperciocchè, come si è detto anche colla dottrina del Ragionista, l'unione soggettiva di una parte all'altra fa, che la parte unita perda il suo particolar nome, e la sua particolar natura, e acquisti il nome, la natura, e i diritti di quella, a cui si unisce. Da che ne deriva, che subito che gli altri Osservanti della Famiglia, e delle tre prefate Congregazioni furono uniti con unione soggettiva agli Osservanti della Comunità dell'Ordine in vigore della Bolla *Ite & vos* (il che accadde prima che si venisse all'elezione del Ministro Generale assunto dagli Osservanti, coll'esclusiva de' Conventuali, e prima che si venisse all'elezione del primo Maestro Generale de' Conventuali) cessarono di esser Osservanti della Famiglia, e delle tre Congregazioni, e diventarono tantosto tutti quanti Minori Osservanti della vetusta Comunità dell'Ordine al pari di quelli, che sempre erano stati della Comunità, e non mai della Famiglia, o di alcuna delle 3. piccole Congregazioni. Quindi è, che Lione X. non per far grazia agli Osservanti con pregiudizio de' Conventuali, ma perchè così richiedeva il dovere, e la convenienza, volle, che da quell'unione in poi il Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori fosse assunto sempre dal numero degli Osservanti, e che gli Osservanti avessero i Ministri, e i Conventuali i soli Maestri, da esser confermati da' Ministri. Vedeva bene quel Papa, che la retta linea della Religione Francescana era la parte degli Osservanti uniti in tal guisa, e non quella de' Conventuali; e perciò fra gli Osservanti volle che sempre in avvenire dovesse rimanere il Ministero, e la superiorità indipendente secondo il prescritto della Regola, e che i Conventuali contentar si dovessero de' soli Maestri Generali, e Provinciali, da esser confermati da i Ministri Osservanti.

§. VI.

Si escludono alcune opposizioni particolari, che contro agli antecedenti due paragrafi potrebbono quì farsi dal Ragionista, fondate sul numero degli Osservanti suddetti della Comunità dell'Ordine, o altrove.

I. IO non trovo precisamente nel volume del Ragionista verun argomento contro le cose degli antecedenti due paragrafi; poichè egli in vece di attendere a scemar il numero degli Osservanti della Comunità vetusta, i quali restarono nella Comunità degli odierni Osservanti, con un colpo da maestro ne ha più tosto negata affatto la specie, dicendo, che la Comunità degli odierni Os-

(1) Pag. 56. Osservanti non ebbe *parte alcuna o sana, o debole della vetusta Comunità* (1). Oggi per altro, se vuol procedere da uomo ingenuo, non credo che saprà più negare una tal verità: quindi è, che io debba applicare la mente a ciò, che sarà per obbiettare, dopo aver conceduto, che più Osservanti erano nella Comunità dell' Ordine l' anno 1517., e vi erano per continuata successione, e che questi restarono agli odierni Osservanti, come si è detto.

II. Forse vorrà dire, che i suddetti Osservanti, rispetto a i Conventuali, o dispensati, erano molto pochi, e che perciò non poteano esser essi la retta linea della Religione Francescana, e gli altri un ramo, di modo che quegli Osservanti seco traessero la primogenitura, e la ragione di Comunità vetusta fondata da S. Francesco, allorchè tra loro, e il vasto numero de' Conventuali fu fatta la divisione.

III. Io per altro feci vedere non esser essi stati così pochi, che non fossero più migliaja. Ma voglio dare al Ragionista, che fossero eglino pochi, e pochi bene: che giova questo per lui, se in virtù della Bolla *d' Unione*, che ebbe l' effetto avanti che si venisse all' elezione del Ministro Generale assunto dagli Osservanti, e del Maestro Generale assunto da' Conventuali, e avanti che quegli Osservanti, e i Conventuali divisi fossero in due Comunità, eran' eglino tanto cresciuti di numero, per essersi uniti loro soggettivamente tutti gli Osservanti della Famiglia, e delle 3. piccole Congregazioni, che notabilmente nel numero de' Frati, de' Conventi, e delle Provincie superavano i Conventuali dispensati, o non riformati, come è notissimo? Per qual cagione dunque non potevan esser la retta linea della Religione Francescana, e seco unita tenere la primogenitura, di modo che questa si perdesse da' Conventuali quando si separarono dalla Comunità di quegli Osservanti?

IV. Ma via: sieno stati pur pochi, e quanti solamente bastavano a formare una sola piccola Provincia: e l'unione soggettiva degli altri Osservanti a i suddetti sia stata fatta dopo che fra i non dispensati, e i dispensati della vetusta Comunità dell'Ordine si era consumata la divisione in due Comunità, le quali cose sono amendue false. Ciò non ostante, io dico, che la vetusta Comunità dell'Ordine fondato da S. Francesco, e la retta linea della Religione Francescana erano più tosto quei pochi Osservanti, o non dispensati della Comunità, che il maggior numero de' Conventuali, o de' dispensati. Conciossiachè non ha che fare la maggioranza nel numero laddove trattasi di retta linea, o della più antica discendenza, o dell'identità con qualche vetusta famiglia. Cresca pur quanto si vuole un ramo, e facciasi maggiore dello stipite, onde germogliò, che non mai per questo sarà egli lo stipite, come sa dir bene anche il Ragionista, quando a lui giova così favellare. Si attende allora la linea stessa, la discendenza, e l' antichità di una parte, e dell' altra, colla successione delle persone, le quali derivino continuatamente dal capo, o dal principio di quella discendenza, o linea. Ed essendochè gli Osservanti anche nella Comunità dell' Ordine senza interruzione veruna da i tempi di S. Francesco fino a quelli di Lione X. sempre vi erano stati, contavano per primo Osservante lo stesso S. Patriarca, e ritenevano tutta la forma, che nella Comunità sua lasciò, e volle il S. Fondatore: e i vetusti Conventuali non sempre nell'Ordine veduti si erano, ma avevano avuto il loro vero principio (in quanto il Conventualesimo era uno stato Religioso, e non indizio di rilassatez-

tezza l'anno 1430., o (come pretender possono senza ragione i Conventuali) al più l'anno 1247., nè contar potevano essi o per primo, o per ultimo, o per altro del loro numero il Santo Fondatore, nè trarre fino a S. Francesco la loro retta discendenza, ma fermar la dovevano in quell'anno, in cui dopo la morte del Santo la loro Religione *nacque fra i privilegj* dispensativi; nè tenevano intatta la forma, che nella Comunità da lui fondata lasciò, e volle il Serafico Fondatore; perchè col procurarsi, e ricever le dispense delle rendite contrarie alla Regola, già l'avevano alterata: perciò lo stipite della Religione, e la Comunità piantata da S. Francesco esser doveano più tosto quei pochi Osservanti, che quei molti Conventuali.

V. Aggiungasi, che quegli Osservanti non potevano esser tacciati o di essersi separati dalla Comunita, o di non aver avuto sempre il diritto a tutte le Prelature dell'Ordine; perocchè co i Conventuali formarono sempre un solo corpo, con essi convennero a i Capitoli Provinciali, e Generali, ed ebbero sempre la voce attiva, e passiva in tutte l'elezioni, avanti e dopo il nascimento del Conventualesimo. In oltre non perseverarono nella vita Osservante, resistendo alla volontà de' Sommi Pontefici, ma più tosto secondando la volontà de' medesimi: i quali, benchè offerissero all'Ordine le già dette dispense per rimediare a i bisogni delle coscienze, e per altri buoni fini; nondimeno essi non mai obbligarono i Frati Minori ad accettarle, e farne uso: anzi desideravano, che niuno le accettasse, niuno se ne servisse, ma tutti vivessero nella purità della Regola Francescana, giusta la mente del Santo Fondatore; come può congetturarsi e dalle Bolle di Sisto IV., il qual concedette la dispensa delle successioni ereditarie, e disse di averla conceduta, importunato dalle istanze di alcuni, ondè non la volle stesa agli Osservanti (1); e dalla Bolla *Ad statum Ordinis* di Martino V., il quale concedette il primo la dispensa dell'uso delle rendite soltanto provvisionalmente (*a*); e dalle Bolle di Eugenio IV., il quale rivocò un tal privilegio; benchè dopoi ancor egli si riducesse a convalidarlo di nuovo (2). Tutti questi sono segni, che la S. Sede non costringeva i Francescani ad abbandonare la purità della Regola; onde chi l'abbandonò, ciò fece, perchè o non volle, o non seppe nella sua vocazione perseverare. Dunque il piccol numero di Osservanti, che fiorivano nella Comunità dell'Ordine sotto Lione X., e che per retta continuata linea, come si disse, descendevano dal S. Patriarca, e, forti nella loro vocazione, successori erano di quelli, i quali continuatamente nella Comunità dell'Ordine aveano custodita l'intera forma di vita Minoritica prescritta nella Regola, e voluta nell'Ordine suo dal Santo, erano lo stipite, la Comunità, e i primogeniti della Religione fondata dal medesimo: e perciò chi da essi restò diviso, partissi dallo stipite Francescano, e non può dirsi della Comunità vetusta.

(1) *Tom. 1. lib. 4. cap. 1. §. 1. n. 7. 12. 13.*

(2) *Vide apud VVad. tom. 10. pag. 178. n. 4.*

VI. Piacemi di portare un esempio per secondare il genio del Ragionista, che spesso al suo proposito apportò in esempio la Chiesa d'Iddio. Mirate quanto mai oggi è stesa nell'Europa, e da per tutto la Santa Chiesa di Gesù: regna ella, e fruttifica in moltissime Provincie, e in parecchj vastissimi Regni, e Monarchie. Or diamo, che tutti i suoi figliuoli, fuorchè quelli di una

(a) *Tibi, donec aliud a Sede Apostolica fuerit ordinatum, concedendi Procuratoribus Conventuum.... ut possessiones.... ac annuos proventus &c.* Martinus V. in Bulla *Ad Statum Ordinis*, apud VVad. tom. 10. pag. 164. n. 27.

sola Provincia, deponessero la Fede circa qualche articolo, e si facessero Eretici: allora la Chiesa non avrebbe se non che una sola Provincia: e con tutto questo, come dice il Cardinal Bellarmino, ella tuttavia sarebbe la Chiesa Cattolica, e i soli Cristiani di quella Provincia sarebbero membra della Chiesa Cattolica; benchè questi fossero pochissimi rispetto agli altri moltissimi, che fuor di quella Provincia, lasciando la vera Fede, lasciarono la forma necessaria per esser membra della Chiesa di Gesù. La ragione poi, per cui quei pochi Cristiani di quella Provincia sarebbero la vera Chiesa, anzi tutta la Chiesa Cattolica, deducesi dal medesimo dottissimo Cardinale; ed è: perchè quei soli Cristiani conserverebbero la forma, che aveva la Santa Chiesa quando era più numerosa di figliuoli, e stesa per tutto il mondo: cioè, perchè sola riterrebbe colle altre note anche la vera professione della Fede lasciatale da Gesù Cristo, e da' suoi Santi Apostoli, senza veruna alterazione, o novità. Nè punto potrebbe pregiudicarle, che rispetto agli altri moltissimi Cristiani, posti fuori di essa, ella fosse un piccol numero. Dunque parimente una sola Provincia di Frati Minori Osservanti della vetusta Comunità dell' Ordine, in caso di dover competere co i Conventuali, e farsi di questi, e di quegli due Comunità, poteva essere la vetusta Comunità Minoritica fondata da S. Francesco; quantunque assai meno numerosa della fazione Conventuale; purchè più tosto in essa, che nella parte Conventuale, per continuata successione da S. Francesco fino alla divisione, sempre si fosse conservata, e si conservasse per anche interamente la forma della Comunità Minoritica, contenuta nella Regola, e voluta dal Santo Patriarca. Ma questa forma appunto in tempo di Lione X., come si è detto, conservavasi nella fazione, o parte degli Osservanti interamente per continuata successione, e non in quella de' Conventuali; perocchè gli Osservanti contavano per primo della loro fazione il Santo Patriarca, e mantenevano interamente la professione della Regola, come da tutti era stata sempre mantenuta fino alle dispense; e nelle altre cose erano simili a i Conventuali, cioè, stavano sotto gli stessi Ministri, nella stessa Comunità, sotto le medesime antiche leggi precedenti alle dispense, o non contrarie all' osservanza della pura Regola, e convenivano agli stessi Capitoli, colla voce attiva, e passiva in tutte l' elezioni. Dunque in essi, non ostante che fossero assai meno di numero de' Conventuali, in caso di lite, o di separazione, restar dovea la ragione di vetusta Comunità Minoritica, fondata da S. Francesco, più tosto che nella fazione de' Conventuali; perchè questi non si differivano dagli Osservanti se non che nel viver secondo le dispense suddette circa l' uso delle rendite: e appunto per questo non conservavano interamente la forma lasciata nella sua Comunità dal Santo Fondatore, essendo contrarie le rendite alla purità della sua Regola; e non giugnevano colla lor origine al Santo medesimo, dovendola fermare su quel giorno, in cui ebbero le dispense, e in quei Frati, che furono i primi ad accettarle, e a ritirarsi da i precetti della Santa Regola, e dalla forma della Comunità, di cui era S. Francesco.

VII. Torniamo ora di nuovo al nostro esempio della Chiesa. Supponiamo, che a quell' unica Provincia di antichi Cattolici si unissero tutti gli Scismatici, e molti Infedeli, ed Eretici di antiche sette, di modo che formassero con quella un sol Corpo sotto la medesima intera professione di Fede, sotto

to la medesima Morale, e con tutte le altre cose necessarie per l'unità della vera Chiesa. Tutto questo numerosissimo corpo, benchè composto di gente, che per lo più era fuori della vetusta vera Chiesa prima di unirsi alla suddetta Provincia, non sarebbe la vera Chiesa d'Iddio? Certo che sì: e tale sarebbe, perchè tutti quei, che non erano della Chiesa, coll'unirsi, come fecero, a i pochi Cattolici di quella Provincia, diventarono membra della Chiesa, non meno che quei della rimasta Provincia. Che se vacando la S. Sede, da questi Cattolici si eleggesse un Papa, ed un altro se ne fosse eletto dalla parte, che mancò nella Fede circa un articolo, qual sarebbe il vero Papa? Certo sarebbe l'eletto dalla parte, in cui, e con cui sta la suddetta Provincia, che tiene intera la vetusta forma necessaria della Chiesa d'Iddio. Tiri dunque la conseguenza il Ragionista, e conosca, che quando gli Osservanti della Comunità sotto Lione X. fossero stati quanti bastavano a formare una sola Provincia (benchè, come dissi, erano più migliaja), e quando fossero stati accresciuti di numero coll'unire ad essi gente forastiera (benchè, come ho provato, gli Osservanti della Famiglia non erano fuori dell'unità dell'Ordine); contuttociò il Corpo, in cui essi trovansi, esser dovea la Comunità Minoritica fondata da S. Francesco; e il Generale eletto da questo Corpo, esser dovea il vero Ministro Generale di tutto l'Ordine secondo la Regola, e il vero Successore del Santo Patriarca. E la fazione de' Frati dispensati non potea pretender cosa veruna contro quel Corpo, o contro quella elezione; perchè in essa non era la forma intera della vetusta Comunità Francescana, essendo ella stata devastata, e rotta dalle ottenute dispense sopra i punti essenziali della Regola.

VIII. Già vado pensando quel, che vuol rispondere il Ragionista: vuol dirmi, come già disse all'Autore delle Lettere a Filalete, allorchè questi argomentava, che se offerta a i Religiosi Minimi di S. Francesco di Paola da qualche Sommo Pontefice la dispensa dalla vita Quaresimale, una parte la ricevesse, e l'altra la ricusasse, quella, che la ricusasse, avrebbe sola il vanto dell'anzianità, e della primogenitura. Il Ragionista rispose a questo, dicendo, esser falso. „ Imperocchè se ne' dispensati perseverasse il Dominio, e le antiche Provincie, e Conventi, e ne' Zelanti cominciassero nuove Provincie, „ e nuovi Superiori, io dico, che in quegli, e non in questi si conserverebbe l'antica Religione, e per la ragione poc'anzi addotta del Suarez: *quia in his rebus potissimùm consideranda est successio personarum*; e perchè l'antichità, o novità della Repubblica anzi dipende dall'antichità, o novità „ del Popolo, e del Senato, che da quella della disciplina, e delle leggi. E „ così dico pure degli Osservanti: dato, non conceduto, ch'essi fossero più „ stretti, non per aver aggiunto cosa alcuna alle leggi professate dall'Ordine, „ ma solamente per aver rigettate le dispense di quello; neppure in tal supposto sarebbe loro il primato; perchè nuovi sono in essi i Superiori, e i „ Sudditi, i Conventi, e le Provincie, dove consiste tutto l'essere della loro „ Religione, e farebbon sempre figura di una nuova Colonia „.

IX. Questa sua risposta per altro, e questi suoi raziocinj vanno a ferire la Comunità degli Osservanti soltanto in supposizione, che gli odierni Osservanti sieno la stessa Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino, aggiunta di numero; e non già in supposizione, che sieno essi, come sono in fatti, la fa-

fazione degli Osservanti della vetusta Comunità, aggiunti di numero, con essere stata ad essi unita tutta la suddetta Famiglia, e tutti gli altri Osservanti. Perocchè solamente nella prima supposizione ha qualche apparenza la novità del Dominio, o de' Superiori, de' Conventi, delle Provincie &c., di cui vuol egli parlare; conciosiachè quei della Famiglia, e non già quei della Comunità, si eleggevano i proprj Vicarj, e si acquistarono varj nuovi Conventi, e varie nuove Provincie avanti l'anno 1517., quando gli Osservanti della Comunità tenevano gli stessi Superiori, gli stessi Conventi, le stesse Provincie, e gli stessi Magistrati de' Conventuali di quella medesima Comunità. Ma neppur contro quei della Famiglia il raziocinio del Ragionista ha la forza, ch' ei pensa. Imperciocchè, se la Famiglia si eleggeva i proprj Vicarj, questi per altro si confermavano, e si fornivano dell' autorità propria dagli stessi Ministri, de' quali erano Vicari: onde gli Osservanti della Famiglia non cessavano di esser Sudditi de' Ministri, come ho provato nel primo capitolo del presente libro. Se acquistavano essi nuovi Conventi, ne avevano anche di antichi, e specialmente avevano quello di Porziuncula, ch' era, ed è il primo fra tutti i Conventi dell' Ordine. Ma questo già non fa a proposito, potendosi senza verun pregiudizio dell' anzianità sua da qualunque Comunità, o Congegazione, o fazione di Religiosi acquistar nuovi Conventi, e nuove Provincie. Dunque il Dominio, o governo della Famiglia non era sostanzialmente nuovo, stando ella soggetta a i Ministri, la persona de' quali, per comandamento de' Ministri stessi, doveva riconoscere ne' loro Vicarj. E tanto meno può dirsi nuovo il Dominio dell' odierna Comunità Osservante, la quale, come appunto l' antica Comunità dell' Ordine, e come gli Osservanti, che sempre furono dentro la medesima, è immediatamente soggetta a i Ministri, e a i Custodi: e di più ha eziandio una buona parte delle antiche Provincie, e degli antichi Conventi. Ha in oltre la successione delle persone, come vuole il Suarez: anzi in essa sola è la continuata successione di S. Francesco, secondo la medesima Regola, le medesime obbligazioni, le medesime superiorità &c.; mercecchè i Conventuali non hanno tutte le obbligazioni, che S. Francesco, e tutti i vetusti Francescani avevano, per esser dell' Istituto Minoritico. E quì farete bene, o Lettore, se darete un' occhiata al primo capitolo del presente libro, e alla pagina 209., e alle seguenti due del mio primo Tomo, dove troverete una più diffusa dottrina su questo punto, per convincer gli odierni Conventuali.

X. E perchè vegga una volta il Ragionista, che dall' esser la stessa una Repubblica, benchè abbia mutate le sue leggi, purchè sia ivi la continuazione dello stesso popolo, e degli stessi Magistrati, non ne segue, che sia la stessa una Religione allorchè ha cangiata, o mutilata essenzialmente la Regola, e le Costituzioni fondamentali ricevute dal Fondatore, benchè contenga lo stesso Popolo, e gli stessi Magistrati, e Conventi; dia egli un' occhiata alle Opere del P. Passerino. Troverà in quelle difeso, e asserito così: *Non è la stessa ragione di due Città, o Repubbliche* (e di due Religioni) le quali Città, o Repubbliche *sarebbero due, benchè avessero amendue le omninamente medesime leggi: perchè questo nome REPUBBLICA non significa formalmente, e principalmente un ordine di Uomini al fine, ma significa le persone stesse ordinate: onde, per moltiplicarla, basta la distinzione materiale delle persone:* il

il segno di ciò è, che più Città non sono una Città, nè più Repubbliche una Repubblica: Ma più Conventi sono una Religione; perchè RELIGIONE significa formalmente, e principalmente un ordine alla perfezione della Carità, come da acquistarsi per mezzo dell' osservanza delle leggi; perciò una è la Religione, dove si trova l' ordine di acquistar la perfezione per mezzo dell' osservanza delle medesime leggi. Quindi è, che di fatto le Religioni non sono distinte senza Fondatori distinti: assolutamente però la distinzione de' Fondatori non inferisce distinte Religioni, se non inferisca leggi distinte, per mezzo delle quali diversamente i Religiosi guidati sieno all' acquisto della perfezione: e così assolutamente per l' unità della Religione basta l' unità della Regola, e delle Leggi (a). Che se questa unità di Regola, e di Leggi è tanto intrinseca alle Religioni, che per l' unità delle medesime sola essa è bastante: dunque dove questa non è, ivi mancherà l' unità della Religione, giusta il grado dell' unità della Regola, e delle Leggi ivi mancante. Conciosiachè se sola essa basta per l' unità, molto più la mancanza di essa bastera per la moltiplicità; poichè meno richiedesi a indurre la distinzione, che a conservar l' unità; e l' opposto di quella cosa, che mantiene, o fa l' unità, induce la distinzione, e la moltiplicità, come la discorrono i Dialettici. Or via: certo è, che i Conventuali, e gli Osservanti della vetusta Comunità Minoritica l' anno 1517. non erano sottoposti a i medesimi comandamenti della Regola, e alle medesime leggi dell' Ordine, almeno in tutto, e per tutto; ma gli Osservanti soli mantenevansi sotto tutte le antiche comuni obbligazioni, e i Conventuali deposte le avevano; o queste obbligazioni fossero essenziali allo stato Minoritico, o fossero accidentali. Dunque una parte, e l' altra non erano la stessa fazione, ma distinguevansi in due o essenzialmente, o accidentalmente diverse. Cercasi ora, quale di queste due fosse la stessa co i Frati Minori primitivi, antecedenti alle dispense, e quale non fosse. Ed ecco a tempo un Cinese a decider la quistione, dicendo, che la stessa antica fazione con quella de' predetti Frati Minori, ha da esser la sola fazione degli Osservanti, come quella, che co i predetti Minori comunica anche in tutte le loro obbligazioni imposte dalla Regola: e perciò se di essa, e della fazione de' Conventuali si hanno a formare due Comunità distinte, l' anziana, e la primitiva esser dee quella degli Osservanti. Noti sempre il Lettore, che trattasi in caso, che quegli Osservanti avesser lite co i Conventuali vetusti del tutto estinti: poichè per vincerla contro agli odierni Conventuali, basta solamente ricorrere a i fondamenti del secondo mio libro. Ma che importa a me del giudizio di quel Cinese? Ba-

Sta-

(a) *Nec est eadem ratio de duabus Civitatibus, aut Rebuspublicis, quæ duæ essent, etiamsi eisdem omnino uterentur legibus. Quia hoc nomen* Respublica *non significat de formali, & principaliter ordinem Hominum ad finem, sed significat personas ordinatas; unde ad eam multiplicandam sufficit materialis distinctio personarum: cujus signum est, quòd plures Civitates non sunt una Civitas, nec plures Respublicæ sunt una Respublica; plures verò Conventus sunt una Religio: quia Religio significat de formali, & principaliter ordinem in perfectionem Charitatis, ut assequenda per observantiam legum; ideo una est Religio, ubi est ordo acquirendæ perfectionis per earundem legum observantiam. Itaque ergo de facto non sunt distinctæ Religiones sine distinctis Fundatoribus; per se tamen distinctio Fundatorum non infert distinctas Religiones, nisi inferat distinctas leges, per quas diversimodè Religiosi ducantur ad acquisitionem perfectionis: & sic per se ad unitatem Religionis sufficit Regulæ, & legum unitas.* Passerinus *De Hominum statibus* tom 3. quæst. 188. artic. 1. n. 19. pag 8.

ſtami, che la parità delle Repubbliche, le quali ſi dicono le ſteſſe ſotto diverſe leggi, non appartenenti alla loro eſſenza, non faccia a propoſito dove ſi ragiona delle Comunità Religioſe, riſpetto alle loro Regole, o Coſtituzioni fondamentali. E quand' anche faceſſe a propoſito, nulla pregiudicherebbe agli Oſſervanti della vetuſta Comunità de' Minori, e per conſeguenza neppure agli odierni, che ſono quegli ſteſſi aggiunti di numero, come ſi è detto, e conſervano gli ſteſſi Magiſtrati, e l'iſteſſe Leggi della Comunità vetuſta; benchè perduti abbiano alcuni Conventi, e altri ne abbiano acquiſtati; come ſuol ſuccedere anche alle Repubbliche, e alle Monarchie, le quali ſono le ſteſſe, benchè abbiano perduti molti Stati, e molti ne abbiano acquiſtati dopo tal perdita.

XI. Più toſto replicar potrebbe il Ragioniſta, che l' unione ſoggettiva degli Oſſervanti, fatta in virtù della Bolla di Lione X., non conſiſtè in unirgli tutti a quei della Comunità, ma in unir quei della Comunità, e tutti gli altri agli Oſſervanti della Famiglia, i quali non eleggendo i Miniſtri, ma i ſoli Vicarj (dirà egli) non conſervavano la forma della vetuſta Comunità Franceſcana, eſpreſſa nella Regola, e nelle comuni leggi dell' Ordine. Potrebbe anche confermar queſta maniera di unione colla Bolla *Et ſi pro injunctæ*, di Lione X, in cui leggeſi, che il detto Papa avea conceduto „ che il Mi„ niſtro Generale doveſſe ſempre aſſumerſi dalla parte degli Oſſervanti, e „ in queſti avea trasferita la capitale giuriſdizione dell' Ordine de' Minori, „ perchè allora all' Oſſervanza ſi era convertita la maggior parte delle mem„ bra del dett' Ordine; conforme una volta, quando la minor porzione de' „ Frati ſi era piegata all' Oſſervanza, la Chieſa univerſale nel Concilio di Co„ ſtanza concedette il Vicario alla ſteſſa porzione di Frati Minori, detta la „ Famiglia, affinchè più puramente oſſervaſſe la Regola (*a*) „. Se dunque alla ſteſſa porzione di Frati Minori, detta la Famiglia, cui dal Concilio Coſtanzienſe fu conceduto eleggerſi il Vicario, Lione X. concedette l' eleggerſi il Miniſtro Generale, già gli Oſſervanti uniti da Lione X. erano la ſteſſa Famiglia; e per conſeguenza tutti gli Oſſervanti uniti furono ſoggettivamente alla Famiglia del Trinci, e gli odierni Oſſervanti non ſono altro, che quella Famiglia accreſciuta di numero, e graziata colla facoltà di eleggerſi il Miniſtro Generale in cambio del Vicario. Mi pare di aver eſpoſto l' argomento con tutta la forza, affinchè veggaſi, che io non diſſimulo, ma paleſo i fondamenti, che poſſono appoggiare la cauſa del mio Ragioniſta; e non contento di quelli, che accumulò egli medeſimo, ne vengo ancor io formando degli altri, conforme mi vengono alla mente, per procedere con tutta candidezza, e cercar ingenuamente la verità.

XI.

(a) *Sanè accepimus, quòd ab eo tempore citra, quo dilectis filiis Fratribus Ordinis Minorum, de Obſervantia nuncupatis, pro eo quòd ad eos jam multò major pars membrorum, & ſuppoſitorum dicti Ordinis S. Franciſci actualiter fuerat converſa, Miniſtrum illis Generalem de ſua portione ſemper eligendum conceſſerimus, in eoſque juriſdictionem Ordinis Minorum in capite, in Capitulo Generaliſſimo, tempore Generalis Concilii Lateranenſis, tranſtulerimus; prout olim, cùm aliqua minor portio eorundem Fratrum ad Obſervantiam inclinaſſet, Univerſalis Eccleſiæ in Concilio Conſtantienſi Vicarium ipſi portioni Minorum, Familia nuncupata, ut Regula puriùs inſiſteret, conceſſit.* Leo X. in Bulla *Etſi pro injuncta*, apud VVading. tom. 16. in Regeſto pag. 547.

XII. A tal' argomento per altro io rispondo, dimandando, se gli Osservanti della Famiglia, non ostanti alcune loro particolarità, conservavano intatta la forma della vetusta Comunità fondata da S. Francesco, in guisa che con quei della Comunità comunicassero nella medesima discendenza, antichità, e ragione di primogenitura; ovvero se colle loro particolarità, e novità, perduta avevano la detta forma, e divenuti erano di una recente Congregazione, se non posteriore al nascimento del Conventualesimo fra le dispense, posteriore almeno alla fondazione dell' Ordine? Se dicesi, che non avean' essi perduta la detta forma, e che aveano la stessa antichità, discendenza, e ragione di primogenitura, che aveano gli Osservanti della Comunità; non occorre, che io mi stanchi in difendere, che gli odierni Osservanti non sono la stessa Famiglia suddetta; perchè quando anche la fossero, nondimeno per essi correrebbero gli argomenti soprascritti, e sarebbero essi la vetusta Comunità, e la retta linea Francescana: e per verità nel primo capitolo si è provato, che fossero eglino in tutto, e per tutto gli stessi con quei della Comunità, da i quali non mai rigorosamente si separarono, restando uniti con essi nell' ubbidire al Capo comune, e nel dipendere da i loro Ministri, come si è spiegato. Se dicesi al contrario, allora io dirò, (e parmi di aver a dir bene,) che l' unione soggettiva fatta in virtù della Bolla di Lione X., fu degli Osservanti della Famiglia, e degli altri a quei della Comunità, e non al contrario. Tanto conoscesi dall' effetto di questa unione; imperciocchè perirono tutte le particolarità, per le quali quei della Famiglia distinguevansi dagli Osservanti della Comunità, e tutte le membra unite restarono sotto le costumanze degli Osservanti della Comunità vetusta, come si è veduto.

XIII. Alle frasi della narrativa della Bolla Lionina *Et si pro injunctæ*, rispondo, che quando il Papa dice di aver conceduto, e trasportato il Ministerato di tutto l' Ordine agli Osservanti, può significar più cose. 1. Che desse agli Osservanti il diritto al Ministerato, il qual diritto prima non avevano. 2. Che concedesse agli Osservanti il Generalato in perpetuo, cioè, che da essi soli potesse eleggersi il Ministro di tutto l' Ordine, e non da i Conventuali. 3. Che desse, e trasportasse agli Osservanti della Famiglia, non come della Famiglia, ma come uniti soggettivamente agli Osservanti della Comunità, e fatti della Comunità, il Generalato suddetto, il quale *di fatto*, quando erano della Famiglia, non avevano; essi non curandosi di convenire a i Capitoli della Comunità, in cui erano anche i Conventuali, e contentandosi di eleggere i Vicarj, da presentarsi a i Ministri eletti dalla Comunità. Eccettuato il primo senso, amendue gli altri si accordano coll' unione soggettiva di tutti gli Osservanti a quei della Comunità: si prenda quel che più piace di questi due sensi Nè dia fastidio il *trasporto* del Generalato all' Osservanza; perchè può benissimo significare, che fosse traslatato alla Famiglia Osservante, acciocchè questa lo avesse *di fatto*, non in quanto era soggettivamente unita agli Osservanti della Comunità, co i quali faceva un solo corpo, e convenir doveva colla voce attiva, e passiva in tutte l' elezioni.

XIV. Nella stessa maniera va intesa l'altra frase della medesima narrativa, con cui disse il Papa, che alla stessa porzione di Frati Minori, allora maggiore dell' altra, conceduto egli avea il Ministero dell' Ordine, alla quale

le dal Concilio di Costanza era stato conceduto il Vicario. Volendo dire, che a quella stessa porzione di Frati Minori, che prima dicevasi la *Famiglia*, ed eleggeva il solo Vicario, non volendosi ingerire nell' elezione de' Ministri della Comunità; e di tutto l' Ordine, da lui era stato commesso, che in avvenire, per esser ella unita agli Osservanti della Comunità, e formar con essi una fazione più numerosa della fazione de' Dispensati, elegger dovesse non più i Vicarj, ma i Ministri, come facevasi dagli Osservanti della Comunità: il che non toglie, ma anzi conferma, che la detta Famiglia restò estinta nell' unione fatta da Lione X., che perirono le sue particolarità, e che tutti gli Osservanti di essa divennero della Comunità, e furono soggettivamente uniti agli Osservanti della Comunità Conventuale.

XV. Questo può anche persuadersi coll' avvertire, che Lione X. fece l' unione degli Osservanti nella maniera più congrua, perchè gli Osservanti non dovessero perdere le loro ragioni, e i loro diritti al Ministerato Generale di tutto l' Ordine, e alla primogenitura, e anzianità Francescana. Imperciocchè voleva egli, che tra essi dovesse rimanere in perpetuo il detto Ministerato, e che ad essi, come a' primogeniti Francescani, per sempre i Conventuali dovessero cedere la precedenza in tutti gli atti pubblici: anzi, che dovessero a i medesimi cederla anche gli altri Ordini Mendicanti, che nell' approvazione Apostolica sono posteriori di tempo all' Ordine Francescano. Dunque se la predetta unione degli Osservanti, fatta con aggiugner tutti gli altri a quei della Comunità, facea, che alla Comunità degli odierni Osservanti si convenissero tutti i diritti, e tutte le precedenze, che in essa volle Lione X., senza far torto a veruno, ma col secondare semplicemente la convenienza, e la natura delle cose: e fatta con aggiugner gli Osservanti della Comunità, e tutti gli altri a quei della Famiglia, non facea, che alla Comunità degli odierni Osservanti si convenissero tutti i suddetti diritti, e precedenze; ma dovevansi a lei concedere di punto in bianco, puramente per farle una grazia, pregiudicandosi alle ragioni de' Conventuali, e degli altri Ordini Mendicanti già detti (per parlar secondo il Ragionista, che spaccia quella Famiglia qual Congregazione recente fuori dell' unità dell' Ordine Minoritico); dobbiamo credere, che in virtù della Bolla di Lione X. gli Osservanti della Famiglia, e tutti gli altri fossero uniti agli Osservanti della vetusta Comunità dell' Ordine, e non altrimenti. Conciosiachè quando le disposizioni delle Bolle Pontificie possono intendersi regolate in una maniera, con cui secondino la giustizia, e non facciano torto a veruno, debbono intendersi regolate così; e ci vieta il rispetto dovuto loro il trarle allora ad un tal senso, che possano apparire fatte con passione, non secondo la giustizia, non senza pregiudizio delle altrui ragioni. A questo proposito è ben degno di considerazione ciò, che scrive il Ragionista, trattando della Bolla *Pastoris æterni* di Gregorio XIII., in cui S. Buonaventura è appellato *Professor dell' Ordine de' Minori dell' Osservanza*; mentre scriv' egli così: „ Piuttosto Gre-„ gorio XIII., che chiama S. Buonaventura *Ordinis Fratrum Minorum de Ob-„ servantia professorem*, potrebbe giovare agli Osservanti, quando non fosse „ verità manifesta, e confessata da tutti, che ancora nelle Bolle Pontificie o „ per abbaglio degli Abbreviatori, o per altri accidenti, cader vi possono „ espressioni non vere ne' fatti di umana Storia. E sebbene non sia lecito nep-

„ pure

„ pure quando parlasi di questi fatti, senza grave fondamento affermare, che „ nelle Costituzioni Apostoliche vi sia errore; ad ogni modo quando poi la „ Storia lo dimostra, allora se lasciamo gli Abbreviatori, per aderire alla Sto- „ ria, deve ciò riputarsi anzi ossequio alla verità, che mancanza di rispetto „ alle Bolle „. Così egli corregge la suddetta Bolla, per far Conventuale S. Buonaventura, benchè morto almen cent' anni prima che de' Conventuali fosse comparso alla luce il nome, o il significato. Ma se tanto può farsi in ossequio della storia umana, quanto più potranno spiegarsi le narrative delle Bolle in tal modo, che queste non contengano falsità, e salvino dal sospetto di accettazione di persone, e di pregiudizievoli agli altrui diritti le disposizioni Pontificie, in ossequio di quella rettitudine, e indifferenza di paterno amore, che tutti riconoscer dobbiamo ne' Vicarj di Cristo? E se ciò può farsi, perchè non dovrà farsi nel nostro caso?

XVI. Può in oltre confermarsi la suddetta unione soggettiva di tutti gli Osservanti a quei dell' antica Comunità, colla Bolla *Religioni deditis* di Clemente VII., in cui quel Sommo Pontefice a i Conventuali, o Frati Minori del suo tempo, viventi secondo i privilegj circa l' uso de' beni temporali, vietato nella Regola di S. Francesco, e già ridotti da Lione X. in famiglia particolare sotto i loro Maestri, dice così: *Poichè Lione Papa X. di felice memoria per l' unione universale di VOI, e degli altri Frati dell' Ordine di S. Francesco, fra le altre cose, per diverse sue Lettere determinò, che da quel tempo in poi per sempre il Ministro Generale di tutto l' Ordine di S. Francesco, cui secondo la Regola Minoritica fossero tenuti a viver soggetti, e ubbidienti i Frati tutti, e ciascheduni, dovesse eleggersi da i soli Riformati del dett' Ordine, che vivono senza i privilegj, concernenti a i beni temporali. Di poi, che voi figliuoli Frati Conventuali &c.* (*a*). Dalle soprallegate parole di questa Bolla raccogliesi chiaramente, che Lione X. volle unire tutti i Frati della Comunità, eziandio i Conventuali, tutti quei della Famiglia, e tutti gli altri Frati Minori in un solo Corpo, in cui non fosse veruna diversità da membro a membro, e questo è appunto lo scopo della Bolla d' unione *Ite & vos*. La qual' unione di tutti i Frati Minori seguiva *ipso facto* in virtù della Bolla suddetta, purchè tutti i Frati già detti si fossero ridotti a rinunziare i due prefati privilegj circa l' uso de' beni temporali vietato dalla Regola, al che con tutta efficacia esortava quel Papa. E perchè a questa rinunzia tutti s' inducessero, e così come negli antichi tempi formassero un solo Corpo di Frati Minori, che tutti professassero la purità della Regola, egli escluse i non Riformati dall' elezione attiva, e passiva al Ministerato dell' Ordine (*b*), e gli lasciò sospesi, e pendenti, fa-

(a) *Cùm itaquè dudum fel. record. Leo Papa X. pro universali unione vestrum, & aliorum Fratrum dicti Ordinis B. Francisci, inter alia per diversas suas litteras statuerit, quòd ex tunc de cætero perpetuis futuris temporibus Minister Generalis totius Ordinis S. Francisci hujusmodi a solis Reformatis dicti Ordinis, viventibus absque privilegiis, bona temporalia concernentibus, eligi deberet: cui omnes, & singuli Fratres secundùm Regulam B. Francisci se subjicere, & obedire tenerentur; & deinde, quòd vos filii Fratres Conventuales.* Clemens VII. in Bulla *Religioni deditis*, apud Confectium Bulla 4. Clementis VII.

(b) *Et ne Caput a membris difforme appareat, volumus, & etiam ordinamus, quòd nullus Frater possit eligi in Ministrum Generalem, nisi vitam ducat reformatam, & pro reformato a Communitate habeatur. In præfata verò electione Ministri Generalis nullus penitus vo-*

sapessero quel che dovea esser di loro, fin a tanto che non si celebrasse il Capitolo, e si facesse da i Riformati l' elezione del Ministro Generale (*a*). Quando veggendo il Papa, che molti Conventuali non voleano rinunziare i due famosi privilegj, e ridursi alla purità della Regola, ordinò loro, che si eleggessero il Maestro Generale, da esser confermato dal Ministro eletto dagli Osservanti; e dispose alcune cose per la riforma de' medesimi: con che ci fa conoscere, ch' ei veramente di tutti i Frati Minori volea far un solo Corpo spogliato di privilegj contrarj alla Regola (*b*); e che in virtù della sua Bolla *Ite & vos*, tutta affatto la Comunità dell' Ordine sarebbe restata compresa in tal Corpo, da cui si assunse il Ministro Generale, se tutti i di lei Conventi si fossero ridotti ad esser senza i due privilegj. Ma perchè non tutti si arresero alle persuasive del Papa, perciò non tutti i Conventi della Comunità vetusta restarono nel Corpo degli odierni Osservanti, ma una sola parte di essi, l' altra restando Conventuale.

XVI.

vocem habeat nisi reformatus, & pro reformato a Congregatione reformatorum habeatur: quòd si in futurum quidquam in contrarium attentatum fuerit, irritum penitus, & inane habeatur.... Volumus, & declaramus, sub nomine Reformatorum, ac purè, & simpliciter Regulam B. Francisci hujusmodi observantium, comprehendi omnes, & singulos infrascriptos, videlicet, Observantes tam de Familia, quàm Reformatos sub Ministris &c. Leo X. in sæpe laud. Bulla *Ite & vos*. dat. 4. Kal. Junii 1517.

(a) *Conventuales verò secundùm privilegia viventes quomodo eisdem Ministris Generalibus, & Provincialibus subjici, & obedire debeant, per alias nostras desuper edendas litteras declarabimus.* Ibidem.

Statuimus, & ordinavimus, quòd de cætero perpetuis futuris temporibus Minister Generalis totius Ordinis S. Francisci a solis, & de solis Reformatis Fratribus dicti Ordinis, viventibus absque privilegiis bona temporalia concernentibus eligi deberet...... & deinde Fratres Conventuales cum privilegiis eis a Sede Apostolica concessis viventes, ac redditus, & possessiones, & alia temporalia bona secundùm hujusmodi privilegia retinere volentes, per alias nostras litteras etiam statuimus, & ordinavimus, quòd unum ex eisdem Fratribus Conventualibus, vita, & moribus idoneum sibi eligere possent, qui eorum Magister Generalis appellaretur, & eorundem Fratrum Conventualium sub dictis privilegiis viventium curam gerere, & electionis de se facta confirmationem a dicto Ministro Generali totius Ordinis petere deberet, prout in prædictis litteris pleniùs continetur. Leo X. in Bulla *Omnipotens Deus*, dat. pridie Idus Junii 1517. apud Chronolog. Seraph. pag. 227., & seq.

(b) Leo X. generalissimum Capitulum ideo convocavit, *ut tandem, sublatis discordiis, amotisque scandalis, pax fraterna stabiliretur, & totus Ordo in varias dissectus partes, in unum Corpus coalesceret.* VVad. tom. 16. pag. 41. n. 20.

Habita etiam super his in dicto Consistorio nostro cum eisdem, ac reliquis ejusdem Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus matura deliberatione, & de eorum unanimi consilio, præfato Ordini, modo infrascripto, judicavimus providendum. Quia in primis compertum habemus, Prælatorum diversitatem, quorundam perpetuitatem, cæterorum verò Fratrum vitam non reformatam, hujusmodi litibus, & divisionibus plurimum causa præbuisse: eapropter volumus, & ordinamus, prout in dicta Regula Beati Francisci continetur, unum Ministrum Generalem totius Ordinis de cætero omnibus, & singulis Fratribus ejusdem Ordinis, cum plenaria potestate, quæ ex Regula sibi competit, præfici, cui omnes, & singuli prædicti Fratres in omnibus, quæ non sunt contra Deum, animam suam, & Regulam, firmiter teneantur obedire. Leo X. in Bulla *Ite & vos*.

Unum Fratrem Regularis Observantiæ in Ministrum Generalem totius dicti Ordinis (B. Francisci) *per Fratres Regulam observantes eligi præcepimus, & mandavimus: ad cujus electionem cùm desideraremus Fratres Conventuales dicti Ordinis convenire, suasimus eisdem Fratribus Conventualibus, ut dimissis proprietatibus, possessionibus, & aliis directè contra præ-*

cepta

XVII. Or dimando al Ragionista: stima egli vero, che la Famiglia Osservante fosse una recente Riforma, incominciata non già dal P. S. Francesco l'anno 1209., o 1210., in cui fu fondato l'Ordine, ma bensì da Fra Paolo Trinci l'anno 1368. cioè, 159. anni in circa dopo la fondazione dell'Ordine Minoritico, e della vetusta Comunità de' Frati Minori? Cappita! se lo stima vero eh? Lo tiene per uno degli articoli fondamentali certissimi, su i quali rivolgesi la presente causa de' Conventuali contro gli Osservanti. Or dunque si dedichi alle brame del Ragionista il mio primo capitolo di questo libro, e quanto altrove ho scritto contro quest' articolo fondamentale del Conventualesimo, e suppongasi la verità del medesimo. Ciò supposto, io così la discorro: In virtù della Bolla *Ite & vos*, se tutti i Conventi della vetusta Comunità Minoritica si fossero riformati, rinunziando i due prefati privilegj, tutti essi, e così tutta affatto la detta Comunità, in virtù di quella Bolla, sarebbe restata compresa nel Corpo degli odierni Osservanti, dal quale si assume il Ministro Generale di tutto l'Ordine; e perchè una sola parte de i Conventi di tal Comunità trovossi, che o non mai accettati avea i due privilegj, o, dopo avergli accettati, riformandosi, gli rinunziò; perciò la detta Bolla non ebbe tutto l'effetto unitivo, che aver doveva, circa tutti i Conventi della vetusta Comunità, se tutti si fossero ridotti alla purità della Regola; ma l'ebbe sol tanto circa quella parte, che, essendo riformata, e senza i due privilegj, era capace di quell'effetto, cioè, di formare un solo Corpo cogli altri Frati Minori viventi senza i due privilegj. Mi dica in oltre di grazia: crede egli, che riformandosi tutti i Conventi della Comunità, e restando compresi nel Corpo dell'Osservanza immediatamente sotto il Ministro Generale di tutto l'Ordine, la Comunità vetusta dell'Ordine, ridotta tutta in purità di Regola, in virtù della Bolla *Ite & vos*, e dell'intenzione di Lione X., sarebbe restata unita soggettivamente alla Famiglia Osservante: ovvero crede, che nel Corpo dell'Osservanza la parte, e la figura principale, in virtù di tal Bolla, esser dovea quella della Comunità vetusta; e che la Famiglia, e le tre piccole Congregazioni degli Amadeisti, de' Clareni, e degli Scalzi, doveano essere accessorie, ed esser unite alla medesima con unione soggettiva, in guisa che accrescessero di essa il numero, e non cangiassero la dipendenza, l'antichità, i diritti, e lo stato? Se crede il primo, crede male; poichè l'intenzione di Lione X., e il tenore della sua Bolla non era tale, che volesse distruggere la vetusta Comunità Francescana, o che cangiar volesse l'antica Religione istituita da S. Francesco in una recente Congregazione, o

cepta dictæ Regulæ militantibus, ad electionem hujusmodi Ministri celebrandam, sicut & cæteri Fratres Reformati, accederent: quibus dictam nostram oblationem constanter refellentibus &c. Leo X. in Bulla *Celebrato nuper*, apud Chronolog Seraph. pag. 233. col. 1.

Statuimus etiam, quòd si Fratres Conventuales quandoque se reformare voluerint, reformatio ipsa, juxtà privilegia Apostolica eis concessa, per suos Generalem, & Provinciales Magistros duntaxat fieri debeat; nisi ubi Fratres alicujus Domus, seu Conventus ad veram, & Regularem Observantiam, & omnimodam Generalis, & Provincialium Ministrorum obedientiam venire, & Generali, ac Ministris aliis præfatis se subjicere vellent; quo casu &c. Singulis verò Fratribus Conventualibus ad Generalem, & Provinciales Ministros transire volentibus, ab eorum superiore priùs petita, licèt non obtenta, licentia, liberam transeundi licentiam, & facultatem concedimus. Leo X. in Bulla concordiæ, quæ incipit *Omnipotens Deus*, apud VVad. tom. 16. pag. 53.

Riforma, istituita dal Laico Fr. Paolo Trinci: e se tanto avesse voluto fare, averebbero avuta qualche ragione di non rinunziare i due privilegj quei Conventuali, che rinunziar non gli vollero, se dopo questa rinunzia dovea seguire un tal cangiamento senza motivo; imperciocchè qual motivo poteva esservi di convertire l'antica Comunità, piantata da S. Francesco, in una novella Riforma, piantata da un Frate Converso? Ma perchè temer di questo cangiamento, se lo stesso Lione dentro la citata Bolla ci fa conoscere, che non voleva pregiudicare alle membra riformate della Comunità dell' Ordine, ma che anzi era sua intenzione, che nel Corpo dell' Osservanza unita, e nell' elezione del Ministro di tutto l'Ordine facessero esse la prima figura? Osserviamolo nella detta Bolla quando determinò, quali Frati dovessero aver voce nell' elezione del predetto Ministro; e vedremo, che prima di tutti nominò i Ministri, e i Custodi Riformati, cioè, i Vocali della vetusta Comunità, e dopoi nominò i Vocali della Famiglia: (a) *Stabiliamo*, disse, *che la detta elezione debba celebrarsi da tutti i Ministri, e i Custodi Riformati, e da i Vicarj, e i discreti dell' Osservanza, o della Famiglia*. E sarebbe per verità stata una cosa non degna di tanto Papa, se potendo egli, giusta il desiderio del Capitolo Generale di Terni (b), del generalissimo Romano, di Alessandro VI., di Giulio II. (c) (per tacere di altri Sommi Pontefici) di molti Principi Cristiani, Cardinali, e Prelati (1), far la riforma, e l'unione generale di tutto l' Ordine Minoritico, al qual' effetto intimato avea il Capitolo generalissimo, senza far di un Ordine antico una Congregazione recente, avesse voluto più tosto fare al contrario, e senza necessità far cessare l' antica Religione Francescana.

(1) *Vide tom. 1. pag. 300. & 301. & pag. 29. 31. 32., & 33., & supra hoc §. n. 16. in annotat.*

XVII.

(a) *Quo verò ad electionem futuri Ministri Generalis, in proximo Festo Pentecostes, in Conventu de Araceli de Urbe.... statuimus, omnes Ministros, & Custodes Reformatos, ac Vicarios, & discretos Fratrum de Observantia, seu Familia, dictam electionem celebrare debere*. Leo X. in sæpe laud. Bulla *Ite & vos*.

(b) *Prædictam modificationem Generale Capitulum eousque durare intendit, quousque aliud per generale Capitulum, vel Sedem Apostolicam fuerit determinatum, vel quousque reformatio Ordinis, vel ejus unio apparebit*. Constitut. Alexandrinæ cap. 6., apud Chronol. Seraph. pag. 170. col. 2. Vid. tom. 1. pag. 52. & seqq.

(c) *Ac diversorum Regum, & Principum, aliarumque plurium personarum super hoc Nobis perlatis querelis assiduè pulsati; cupientesque eundem Ordinem* (Minorum) *ad veram illius semitam reduci, & reformari, tibi* (Ministro Generali) *ac Ministris, & universis Fratribus dicti Ordinis, in Civitate nostra Interamnensi Capitulum generale.... celebrantibus &c.* Alexander VI. in suo Brevi *Nuper attendentes*, apud *Firmamenta trium Ord.* 2. part. tract. 2. fol. 8. a tergo col. 2.

* *Reformationem Seraphici Ordinis B. Francisci salubriter desideratam pro Dei honore, ac dicti Ordinis honestate fieri cupientes*. Julius II. in Brevi convocatorio Capituli generalissimi, dat. 5. Julii 1506., apud VVad. tom. 15. pag. 307. n. 16.

Cæterùm quia, sicut accepimus, superioribus diebus Fratres domorum de Observantia Provinciæ Aragoniæ, pro succidendis nonnullis quæstionibus, & altercationibus, inter eos, & Fratres Conventuales exortis, sub spe, quòd in celebratione Capituli generalissimi, tam de Observantia, quàm Conventualium Fratrum prædictorum UNIO saltem in Capite Reformato fieri deberet .... & pro eo quòd UNIO prædicta, aliquibus causis in dicto Capitulo pertractatis facta non fuit &c. Julius II. in Bulla *Religio Sancta Minorum*, sub die 13. Junii 1506., apud VVad. tom. 15. pag. 313. n. 7. Vide Statuta Julii II. postmodum facta *pro reformatione, & unione totius Ordinis*, supra cap. 2. §. 3. n. 2. 3. & 7.

XVIII. Se dunque vuol creder bene il Ragionista, creder dee, che se tutti i Conventi della Comunità vetusta si fossero allora ritrovati senza i due privilegj, e riformati, tutta la Comunità vetusta, restando compresa nel corpo degli odierni Osservanti, avrebbe fatta la figura di principale, e la Famiglia colle 3. piccole Congregazioni avrebbero fatta la figura di accessorie, e con unione soggettiva sarebbero state unite alla Comunità, accrescendo ad essa il numero de' Frati, e non variando lo stato della medesima; come dice il Ragionista, che seguirebbe, se tutti gli odierni Osservanti si unissero soggettivamente a i Cappuccini; e come seguirebbe eziandio se i medesimi colla prefata unione si unissero alla piccola sì, ma molto religiosa, e dotta Congregazione de' Cherici Regolari della Madre d' Iddio, fondata dal Venerab. P. Giovanni Leonardi di Diecimo. Se così è per tanto, l'assunto è conchiuso; e ne segue, che in virtù della Bolla *Ite & vos*, di fatto la Famiglia, e le tre piccole Congregazioni unite furono con unione soggettiva agli Osservanti, e Riformati della Comunità, cioè, alla parte della Comunità vetusta, la quale o trovatasi, o tornata nella purità della Regola, restò compresa nel Corpo degli Odierni Osservanti, e non già questa parte fu unita soggettivamente alla Famiglia. Conciosiachè questa parte della Comunità vetusta nella detta unione non fece altra figura, se non che quella della Comunità vetusta: entrò in questo ballo come parte della mentovata Comunità; e non prese altro posto, se non che quello, il quale da Lione X. era determinato per le parti di tal Comunità. Onde se alla Comunità, secondo la determinazione di Leone X., toccava in tal unione il far la figura di principale, cui accessoriamente, o soggettivamente unir si dovessero la Famiglia, e le tre piccole Congregazioni; la figura di principale, e non altra figura in tal' unione fece quella parte della Comunità vetusta, che, trovandosi nella purità di Regola, restò compresa nel Corpo degli odierni Osservanti. Dunque tutto il pregiudizio, ch' ebbero gli odierni Osservanti, per non essersi riformati tutti i Conventuali, e per non aver tutta la Comunità vetusta nel loro Corpo, è, che se si riformavano tutti, e si comprendeva tutta la vetusta Comunità Minoritica nel Corpo dell' Osservanza, gli odierni Osservanti oggi avrebbero le ragioni di tutta quella Comunità, e sarebbero terminati questi litigj; anzi non sarebbero nati: ma perchè non si riformarono tutti, e nel Corpo degli odierni Osservanti restò compresa quella sola parte della vetusta Comunità, la quale o non mai aveva accettate dispense, o le aveva lasciate, e trovavasi nella purità della Regola, cioè, nello stato, in cui erano tutti i Francescani prima delle due dispense; perciò gli odierni Osservanti hanno soltanto le ragioni, che avea questa parte Osservante della Comunità vetusta contro i dispensati di quella Comunità, e contro gli altri Frati Minori nati dopoi.

XIX. Ed essendo così, forza è, che abbiano errato, o abbondato ne' proprj loro sensi quegli Scrittori, qualunque sieno, i quali dissero, che la Bolla *Ite & vos* appellasi *di unione* semplicemente, perchè in virtù di essa unironsi le tre piccole nominate Congregazioni alla Famiglia Osservante; mentre appellasi essa *di unione*, perchè fu fatta per ridurre tutto l' Ordine al primiero stato, in cui era avanti le dispense circa l' uso de' beni temporali; per unir la Famiglia, e tutti gli altri Osservanti alla Comunità dell' Ordine; e per far a tutta questa deporre il soprasseminato Conventualesimo colla riforma,

e ri-

e riduzione di tutti i suoi Conventi alla purità della Regola: fu fatta in somma affinchè cessassero i Vicarj, e la Famiglia colle 3. accennate Congregazioni; e tolte le divisioni, e le moltiplicità de' Superiori, ogni Frate Francescano nella stessa maniera fosse immediatamente soggetto al Ministro Generale di tutto l' Ordine, e a i Ministri, o a i Custodi della vetusta Comunità ridotta nel suo primo, e natural candore, come assai si è provato. D' onde resta chiaro, che i presenti litigj degli Osservanti co i Conventuali, sopra il primato Francescano, considerar non si debbono, come se litigasse la Famiglia del Trinci contra la Comunità dell' Ordine, o contra gli odierni Conventuali (quantunque anche a questa Famiglia, se più consistesse, si dovrebbe il primato rispetto agli odierni Conventuali, per esser ella più Francescana, e più antica di questi, come quella, che professava l' Osservanza di tutta la Regola Francescana, e incominciò, anzi anche fu estinta, prima che nascessero gli odierni Conventuali); ma debbono considerarsi i detti litigj, come se gli Osservanti della vetusta Comunità dell' Ordine, incominciati da S. Francesco, e senza interrompimento continuati fino a i dì nostri, litigassero non già contro i dispensati della medesima vetusta Comunità, de' quali fuori del corpo dell' Osservanza non più ne resta neppur uno, ma contra la Comunità degli odierni Conventuali: la quale affatto separossi dal Ministro Generale di tutto l' Ordine; e facendosi proprietaria *in comune*, con mutar anche la forma dell' Abito Francescano, depose il carattere della Religione fondata da S. Francesco. Che se i suddetti Osservanti, come sopra si è mostrato, sarebbero per aver il primato, ancorchè lo litigassero contra i Conventuali della Comunità vetusta, per ragion che l' Osservanza fu prima delle dispense, e non mai tutta la Comunità Minoritica fu composta di soli Frati dispensati: quanto più a i medesimi toccar dovrà il primato, litigandolo cogli odierni Conventuali, i quali vivono secondo dispense tali, che, deposta l' altissima povertà Francescana, si sono fatti diversi da i Conventuali della Comunità vetusta, e assai meno antichi, e meno Francescani di quegli?

XX. Or mi rimane da rispondere ad una frase della citata Bolla *Religioni deditis* di Clemente VII., la quale potrebbe allegarsi pel Ragionista; poichè ivi si legge, che una volta il Ministro Generale di tutto l' Ordine *soleva eleggersi dal numero de' Conventuali*, (non anche però proprietarj). D' onde potrebbe inferirsi, che il Generalato prima era de' soli Conventuali, e però soli essi formavano l' antica Comunità, e dopoi da Lione X. fu dato a i soli Osservanti. A questo rispondendo, in primo luogo avverto, che le suddette parole non furono dette da Clemente VII. di mente sua, ma come esposte nella supplica de' P.P. Conventuali di quel tempo; il che vien significato ivi chiaramente, dicendo il Papa: *come poco fa ci faceste esporre, potrebbe da alcuni dubitarsi, se voi, e i vostri Maestri Generali, e Provinciali, cogli altri Frati Conventuali dell' Ordine de' Minori, da i quali soleva eleggersi il detto Ministro Generale &c.*. In secondo luogo dico, che il Ministerato dell' Ordine prima delle dispense fu de' soli Osservanti: dalle dispense fino all' anno 1517. fu indifferentemente degli Osservanti, almeno di quei della Comunità, e de' dispensati: nell' anno 1517., esclusi per la Bolla *Ite & vos* dalla voce attiva, e passiva al medesimo i Frati tenaci delle dispense, ritornò ad essere de' soli Osservanti: onde, come ben vedesi, tornarono le cose nello stato

stato di prima. Quelle parole, se hanno da contener verità, possono significare solamente, che anche i Conventuali prima dell' anno 1517. aveano voce attiva, e passiva al Generalato, non già che l' avessero essi soli.

XXI. Parmi per tanto, ch'esaminati i fondamenti de' PP. Conventuali con tanta ingenuità, che oltre quelli portati dal Ragionista, mi son posto io a far da Conventuale, inventandone, e allegandone altri; debba conchiudersi, che gli odierni Minori Osservanti sono quella stessa porzione della Comunità vetusta, la quale dal bel principio dell' Ordine fino all'anno 1517. avea sempre continuata, e continuava l'osservanza della Regola, giusta il puro senso, inteso dal Santo Fondatore, giusta le dichiarazioni Apostoliche della medesima, e giusta il tenore delle vetuste comuni leggi Francescane. La qual porzione di Osservanti della Comunità, benchè dopo la prima dispensa generale, data l' anno 1430., fino all' anno 1517., cioè, per quasi un secolo, fosse minore di quella de' dispensati, nondimeno potè bastare, acciocchè tutti gli altri, uniti con unione soggettiva alla medesima, si dicessero della Comunità vetusta fondata da S. Francesco, e fossero di quegli, che dal principio dell' Ordine sempre continuarono la successione de' Frati Minori cominciata dal S. Patriarca. E ne adduco in esempio la inclita Comunità de' PP. Eremitani di S. Agostino, la quale, secondo il P. Suarez, S. Antonino, e altri (a), è la stessa vetusta Co-

(a) *Denique in hac Religione* (Eremitarum S. Augustini) *invenitur quidquid ad moralem unitatem cum ea, quam Augustinus instituit, sufficit. Nam (quod caput est) conservata est continuata successio: etenim usque ad Alexandrum IV. familia Eremitarum Augustini pura (ut sic dicam) perseverabat; sicut ostendimus fuisse usque ad Innocentium IV. Per mixtionem (ut ita loquamur) factam ab Alexandro non est interrupta successio, sed numerus filiorum crevit, per translationem aliorum ad ipsos. Unde Antoninus supra §.111. cùm dixisset, Pontificem incorporasse alios hæremitas Ordini S. Augustini, subdit:* Dispensans cum eis super diversitatem professionum, & observantiarum ligamina, quibus antea in prædictis, vel aliis Ordinibus astricti quomodolibet tenebantur. Suarez *de Religione* tom.4. *de varietate Religionum in specie* lib.2. cap.9. pag.376 n.26.

Sic enim in præsenti non ita fuerunt ex multis familiis una effecta, ut omnes reliquerint Institutum suum, & unum novum acceperint, & quasi novam omnino formam, sed retento Augustini Instituto in ea Familia, quæ sub illo militabat, reliquæ omnes illi se subdiderunt, & relicta sua origine, ad Augustini Familiam transierunt: ideoque eadem Religio Augustiniana in tota illa Congregatione permansit, & aucta est, non substantialiter mutata, quamvis quoad aliqua accidentalia novam formam acceperit. Quod autem res ita acciderit, conjectura sit. Primò, quia in Bulla Alexandri IV. non dicitur, ut omnes Hæremitæ ad novam Religionem transeant, sed ut ad Hæremitas S. Augustini reliqui omnes aggregentur, sub eisdem Constitutionibus, & regimine; & Antoninus (3. part. Hist. tit.24. cap.14. §.111.) his verbis refert hanc unionem: Erant tunc temporis in diversis Mundi regionibus diversi Hæremitæ, sub diversis titulis diversimodè viventes, quos omnes Innocentius (IV.) Hæremitis S. Augustini conjunxit, reducens eos ad unum ovile sub uno Pastore. *Ex quo obiter solvitur facilè objectio superiùs n.22. facta de iterata, seu renovata professione: nam si in aliquibus fuit tunc necessaria nova professio, fortasse solùm fuit in aliis Hæremitis, qui non erant Augustiniani Ordinis, nec ejus Regulam profitebantur: in Augustinianis verò vel non fuit necessaria nova professio, sed solùm acceptatio novi regiminis, & alicuius reformationis, quoad aliquas Constitutiones, vel quamvis fuerit necessaria nova professio, non tamen substantialiter diversa, sed solùm quoad aliquam additionem, quoad obedientiam præstandam uni Prælato communi, & Generali totius Ordinis, quem antea non habebant.* Idem Suarez ibi pag.374. n.16. & pag.376. n.27.

Quòd cum Regulam B. Augustini vobis concedendam duxerimus ... a promissione, quam de

Comunità de' PP. Eremitani fondata da S. Agostino, quantunque sotto Alessandro IV. a pochi di quegli antichi Eremiti, passati in Europa dall'Africa, fossero unite molte varie Congregazioni, anche d' Istituti diversi, come la Congregazione de' Giamboniti, e quella degli Eremiti di Toscana, ch' erano le più considerabili in tale unione, e alcune altre: anzi nell' Assemblea prima sotto Alessandro IV., in cui nel Convento di Santa Maria del Popolo in Roma, circa l'anno 1256., fu fatta l'unione di tutte le suddette Congregazioni, fu eletto Generale quello, che fino a quel giorno era stato il Generale de' soli Giamboniti, detto Lanfranco Septala Milanese (1). E questi Giamboniti non erano l' antica Religione di S. Agostino, ma una Congregazione fondata dal B. Giovanni Buono, nato in Mantova l'anno 1168. in circa. Per ragione poi di tale unione di tutte le prefate varie Congregazioni a quei pochi vetusti Agostiniani, discendenti per continua successione dal S. Patriarca Agostino, tutta l' insigne Comunità degli Eremitani di S. Agostino dicesi da' citati Scrittori scendere per continuata successione da' primi Religiosi dell' Ordine, istituito da S. Agostino: e non fa ostacolo veruno, che sotto Alessandro IV. ad aumentare quella porzione di vetusti Agostiniani si unissero tante, e tante Congregazioni assai meno antiche, e diverse, alla medesima; nè, che il primo Generale, dopo questa unione, fosse non già della detta vetusta porzione, ma quello stesso, che prima era stato il Generale de' Giamboniti. Così dunque neppure sarà ostacolo all' odierna Comunità de' Minori Osservanti, per potersi ella dire l'antica Religione di S. Francesco fino a dì nostri continuata, quando anche gli Osservanti della Famiglia, e le tre piccole Congregazioni, sotto Lione X unite agli Osservanti della Comunità vetusta, fossero state tutte quante di recente istituzione; quando anche la suddetta vetusta porzione di Osservanti della Comunità fosse stata poco numerosa; nè l'essersi eletto in Ministro Generale, dopo l'unione fatta da Lione X., quello stesso Frate Minore, che avanti era Vicario Generale della Famiglia, cioè, il P. Cristoforo Numai. Conciosiachè per l' unione soggettiva alla suddetta porzione di antichi Osservanti sempre resta vero, che tutto il Corpo risultatone goda la continuata suc-

(1) *Storia degli Ord. Mon. Rel. e Milit. tom. 3. pag 15.*

de observando Ordine Sancti Benedicti, vel quocumque alio feceratis, de speciali mandato nostro sitis penitus absoluti. Innoc. IV. in Brevi directo *Fratribus Eremitis in Tuscia Ordinis S. Augustini*, quod incipit *Cum a nobis*, apud VVad. tom. 2. ed. Rom. *in Apologetico pro pratenso Monachatu &c.* pag. 480. n. 4.

Cùm vos, & alii Eremita per Tusciam constituti, de mandato nostro nuper Ordinem, & Regulam B. Augustini duxeritis assumenda..... ad observationem Regula S. Benedicti, quam in eremo vestra fuisse vos professos asseritis, denunciamus vos .... non teneri. Idem Innoc. IV. in Brevi directo *Priori, & Fratribus S. Maria de Murceto Ordinis S. Augustini Pisana Diœcesis*, ibidem pag. 480. n. 5.

Quo quidem Ordine (Eremitarum S. Augustini) *vos perpetuò censeri volumus, vobiscum super universarum professionum, & observantiarum debito, quas antea feceratis in pradictis, vel aliis Ordinibus, dispensantes &c.* Alexander IV. in Bulla *Licèt Ecclesia*, apud VVad. loco cit. pag. 470. n. 21.

Et sic illa sancta Societas per B. Augustinum instituta, & per eum, ut dictum est, observata, non omnino disrupta fuit, & abolita, sed in aliquibus bonis Patribus conservata, donec novissimis temporibus illam dispersionem Deus dignatus est adunare. S. Antoninus 3. part. histor. tit. 24. cap. 14. §. 3. Vid. B. Jordanem de Saxonia in lib. vit. Patrum lib. 2. cap. 14. Joan. Marquez. *de orig. Eremit.* S. Aug. cap. 9. 13., 14.

successione da San Francesco, e sia la vetusta Religione stessa fondata dal Santo. Ed ecco mostrato, come anche per cagione de i prefati Osservanti della Comunità, la presente Comunità de' Frati Minori Osservanti dee riputarsi la stessa vetusta Comunità dell' Ordine, fondato da S. Francesco, ne' di nostri continuata, e conservata.

C A P. III.

Sciolgonsi le opposizioni, che in varj luoghi del suo volume fece il Ragionista contro alle dottrine de' due precedenti capitoli.

TUTTE le opposizioni del Ragionista contro alle materie di questo libro si riducono specialmente a tre capi: alcune si fondano sul nome di *Conventuale*, dato alla vetusta Comunità dell' Ordine, e sulla maniera di parlare, usata da alcuni Scrittori; e pretendono, che tutte le membra della prefata Comunità fossero propriamente *Conventuali*, cioè, dispensate circa l'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie. Altre vanno tendendo a far credere, che i Coletani fossero una Congregazione particolare, distinta dalla vetusta Comunità dell' Ordine. Altre mirano a far credere, che gli Osservanti, e i Riformati, i quali prima dell' unione generale stavano sotto i Ministri, non fossero se non che i soli Coletani, i quali nella loro stessa Congregazione dopo l'anno 1500. sotto il Generalato del P. Egidio Delfini in alcune Provincie della Francia avessero ottenuto di avere i Ministri. Con alcuni paragrafi pertanto verrò io ributtando le colui arguzie, e diamo principio.

§. I.

Benchè alcuni Scrittori appellino Conventuale *la vetusta Comunità dell' Ordine, o dicano, che questa era composta di Conventuali; con tutto ciò non ne segue, che in essa non fossero anche de' Conventi di veri Osservanti.*

I. ECCO nel bel principio gli argomenti del Ragionista, che per amore di fedeltà riporto colle sue precise parole. „ Nè è vero (*egli dice*) che „ l' Osservanza presente comprenda parte alcuna della vetusta Comunità dell' „ Ordine; imperciocchè se *la Comunità dell' Ordine sono in Conventuali*, come „ scrive non solo Monsig. Marco (1), ma anche le Monumenta dell' Ordine (2) „ le Firmamenta de' tre Ordini (3), lo Specchio de' Minori (4), Emmanuele „ Rodriguez (5), e il Wadingo (6), da' quali il Decreto del Concilio Co- „ stan-

(1) *Cron. p. 3. l. 7. c. 18.*
(2) *Tract. 2. fol. 25.*
(3) *Tract. 1. fol. 30.*
(4) *Tract. 3. fol. 31.*
(5) *Bull. tom. 1. fol. 66.*
(6) *1415. n. 16.*

„ ſtanzienſe, che ſeparò gli Oſſervanti dalla Comunità dell'Ordine, appellaſi „ *Decretum ſeparans Fratres Minores de Obſervantia a Fratribus Conventualibus*, a cui s'uniſce anche l'Aroldo, dicendo che i Conventuali (1) per queſto „ ſteſſo nome diſtinguonſi dagli Oſſervanti: *nomine Fratrum Communitatis*, „ *communis vitæ*, *ſeu de communitate Ordinis ab Obſervantibus diſtingui*: ho „ dunque tutta la ragione di aſſerire, eſſere tanto falſo, che l'Oſſervanza „ preſente comprenda parte alcuna, o ſana, o debole della vetuſta Comunità, „ quanto è certo, che non comprende i Conventuali (2).

(1) 1428. n. 2.

(2) Pag. 56.

II. Io dunque per ſoddisfare alle obbiezioni contenute in queſto teſto del Ragioniſta, debbo fare tre coſe: la prima ſarà lo ſpiegare il vero ſenſo della ſentenza di Monſignor Marco nelle Croniche: la ſeconda ſarà il trovare il vero ſenſo dell'iſcrizione ſovrappoſta al citato Decreto Coſtanzienſe: la terza il riſpondere alla ſopraallegata ſentenza del P. Aroldo. Per farle tutte e tre, incomincio dalla prima. E per verità potrei per queſta riſparmiarmi lo ſcrivere; perchè non trovandoſi quella ſentenza nel corpo della Cronica, ma tra le ſole note marginali, non ſi ſa, che ſia di Monſignor Marco, e non più toſto di qualche alteratore della Cronica di eſſo: tanto più, che ivi parlaſi riſpetto a quei tempi, nè quali il nome di *Conventuali*, come ho provato nel primo libro, non poteva eſſer nome della Comunità Minoritica. Ma diaſi *gratis*, che ſia ella di Monſignor Marco: tuttavia non conchiude quel che pretende il Ragioniſta; avendo io più volte e nel primo libro, e in queſto, e altrove notato, confeſſato, e detto, che la vetuſta Comunità dell'Ordine, ſpecialmente nel ſecolo xv., per eſſer compoſta nella maggior parte di Frati Conventuali, dicevaſi la *Comunità Conventuale*; e gli Oſſervanti ſteſſi, ch'erano in eſſa, perchè appartenevano alla medeſima Comunità Conventuale, e co i Conventuali aveano comuni i Capitoli, le Provincie, e i Superiori, diceanſi alle volte *Conventuali*, per diſtinguerſi da i Frati della Famiglia: ma quando poi eſſi doveano eſſer ſignificati co i loro proprj vocaboli, e diſtinguerſi anche da i Conventuali, cioè, da i diſpenſati, diceanſi *della Regolare Oſſervanza*, *e ubbidienza*, *o della Regolare Oſſervanza ſotto i Miniſtri*: come notai nell'antecedente capitolo. Laonde le parole di Monſignor Marco, *la Comunità dell'Ordine ſono i Conventuali*, non negano gli Oſſervanti della Comunità medeſima, i quali per eſſer ſoggetti immediatamente agli ſteſſi Miniſtri della Comunità Conventuale, diceanſi ancor eſſi alle volte *Conventuali*; volendoſi così diſtinguere da quei della Famiglia. Oltre di che Monſignor Marco non diſſe, *la Comunità dell'Ordine ſono ſolamente i Conventuali*; ma diſſe *ſono i Conventuali*: con che laſciò, che co i Conventuali nella medeſima Comunità foſſero anche degli Oſſervanti.

III. Circa poi la ſeconda coſa da farſi, cioè, circa il titolo, o nome, che il Ragioniſta diſſe darſi da alcuni Scrittori al Decreto del Concilio di Coſtanza *Supplicationibus perſonarum &c.* (3), con cui certi Oſſervanti di tre Provincie della Francia furono liberati dall'immediata ſoggezione a i loro Miniſtri, e ſottopoſti immediatamente a i Vicarj, mi diſpiace di non aver alle mani le *Monumenta dell'Ordine*, per poter vedere, ſe veramente, come dice il Ragioniſta, le dette Monumenta appellino il Decreto mentovato, *Decreto, che ſepara i Frati Minori dell'Oſſervanza da i Frati Conventuali*. Ma dalla fedeltà, ch'egli uſò nel citare al medeſimo propoſito le *Firmamenta* de' tre Ordini, lo *Specchio de' Minori*, e il Wadingo, può conget-

(3) Vide tom. 2. pag. 249.

getturarsi quanta ne abbia usata nel citare l'Autore delle dette *Monumenta*. Disse appellarsi nella riferita maniera quel Decreto appresso le Firmamenta de' tre Ordini: ed io nel primo tomo (1) feci vedere, che ivi non è appellato com'egli dice, ma più tosto è appellato, *Decreto del Concilio di Costanza, che separa alcuni Frati Minori dell'Osservanza, o della Famiglia, dagli altri dell'Ordine medesimo, tanto Conventuali, quanto della vera, e prima Osservanza regolare*: donde si fa chiaramente conoscere, che nella stessa fazione Minoritica, da cui furono separati quei della Famiglia, vi restarono *de' Frati Minori della vera, e prima Osservanza regolare*: e che quella fazione, cioè, la Comunità dell'Ordine, non fu mai composta di soli Conventuali. Disse appellarsi in tal guisa quel Decreto nello *Specchio de' Minori*, facendone una citazione stravagante; ma io trovo, che nel detto Specchio un tal Decreto è appellato nella stessissima maniera che nelle *Firmamenta* (*a*): e perciò dalle parole di questo Specchio ancora non si favorisce al Ragionista, ma bensì agli Osservanti; e provasi, che nella vetusta Comunità Minoritica vi erano degli Osservanti, distinti da quei della Famiglia, come io diceva. Disse, che nel detto modo appellavasi dal P. Wadingo: ed io trovo, che questi non chiamollo in tal foggia; ma solamente riferì la cagione, per cui fu fatto; e nel margine de' suoi Annali pose quelle sole parole, *Decreto del Concilio in favore degli Osservanti* (*b*). Disse finalmente, che nella stessa guisa un tal Decreto fu detto dal P. Emanuele Rodriguez, scrittore non molto antico, ma assai posteriore all'anno 1517.: per verità ho trovato, che questi si accosta alla relazione del Ragionista; mentre nel suo Bollario, parlando di tal Decreto, lo chiama: *Decreto Generale del Sacro Concilio Costanziense, che separa i Frati Minori dell'Osservanza dagli altri Frati Conventuali* (*c*); ma chi volesse ghiribizzare, direbbe, che da quest'Autore si è supposto esser Conventuali anche i Frati della Famiglia, separati con tal Decreto; poichè tanto pare, che vogliano significare quelle parole *dagli altri Frati Conventuali*. Io per altro non mi fermo su questo: e dico più tosto, che non avendo il P. Rodriguez esaminata di proposito la presente difficoltà, ed essendo Scrittore non molto antico, ha errato per inavvertenza. E quando anche dovessi dire, che non errò; nondimeno resterebbe salvo il mio intento, sul riflesso, che può aver presi sotto il nome di *Conventuali* anche gli antichi Osservanti della vetusta Comunità dell'Ordine; per ragionchè ancor questi erano membra di quella Comunità, che dalla moltitudine maggiore de' Conventuali, contenuti in se stessa, diceasi Comunità Conventuale, come ho più volte notato. E questo può servir per risposta eziandio quando si tro-

(1) Pag. 137.

 vas-

(a) *Decretum Concilii Constantiensis, separans quosdam Fratres Minores de Observantia, sive Familia, ab aliis ejusdem Ordinis, tam Conventualibus, quàm de vera, & prima Observantia regulari*. Speculum Minorum, seu Firmamentum 3. Ord. 2. par. tract. 1. fol. 30. col 2.

(b) *Tandemque ex Decreto Concilii Sess. 19. edita est hac Constitutio* -- Dilectis Ecclesiæ filiis Generali, & Provincialibus Ministris, Custodibus, cœterisque Ordinis Minorum professoribus, salutem &c. Supplicationibus personarum &c. *Decretum Concilii in favorem Observantium*. VVad. tom. 9. pag. 371. n. 6. & 7, & in annotat. marginali.

(c) *Ad quod Fratres zelatores Ordinis habuerunt recursum, petentes sibi de remedio provideri pro observantia sua Regula, & reformatione sui Ordinis, qui cum Dei Ecclesia etiam in Schismate, & extra Regularem Observantiam ambulabat. Et tunc a dicto Concilio pro hac Observantia datum est sequens Decretum. Generale Decretum Sacri Concili Constantiensis, consultè, salubriterque separans Fratres Minores de Observantia ab aliis Fratribus Conventualibus*. Emmanuel Rodericus in Collect. Privilegiorum &c. edit. Turnonen. 1609. pag. 69. col. 2.

vasse, che nel libro intitolato *Monumenta Ordinis* il Decreto Costanziense fosse appellato, come dice il Ragionista. Ma, come io diceva, dal vedere, che appresso le *Firmamenta*, e lo *Specchio de' Minori*, co i quali antichi libri sogliono accordarsi le *Monumenta*, un tal Decreto non è nominato in tal guisa, benchè il Ragionista abbia scritto, ch'era ivi in tal guisa nominato, dubito molto, che neppure appresso le *Monumenta* nominato sia com' egli dice. Se volete farne la prova, fatela pure, ma premunitevi di pazienza; perchè, così portando forse la poca diligenza dell' Amanuense, spesso nel volume del Ragionista si trovano citazioni non giuste; e non è cosa rada il trovar *sassi*, dov' egli dice, che sta scritto *pane*: onde bisogna legger molto, per trovar qualche poco di quel, che cita.

IV. Eccomi subito alla terza cosa da farsi, cioè, a disaminar le parole del P. Aroldo. Diceva il Ragionista nel soprallegato suo testo, essersi scritto da quest' Autore, qualmente i Conventuali, verso l' anno 1428., *distinguevansi dagli Osservanti col nome di Frati della Comunità, della vita comune, o della Comunità dell'Ordine*. Il Ragionista lo cita all'anno suddetto *num.2.*, ed ivi tratta soltanto de' Religiosi assunti al Vescovato. Il vero però è, che nel numero antecedente scrive queste parole: *Il Papa in quest' anno approvò alcune convenzioni fatte tra i Francescani di vita più stretta, e quei di vita più larga nella Provincia di Castiglia..... E gli stessi Istituti degli Osservanti, e de' Claustrali si discernono co i nomi: nè fino ad ora ho trovato in alcun luogo nelle Lettere Pontificie, che questi da quelli, i quali per la particolare, e stretta custodia della Regola, dal Concilio di Costanza, e poi da i Papi furono detti della stretta, e regolare Osservanza, si distinguessero con altro nome, che di Frati della Comunità, della vita comune, o della Comunità dell' Ordine*. Così l'Aroldo: dal di cui testo intanto raccogliamo, che avanti l' anno 1428. nelle Lettere Pontificie non mai si usò nè il nome di *Conventuale*, nè quello di *Claustrale*, per significare i Frati Minori della Comunità vetusta. Che poi dal Concilio di Costanza fino a quell' anno 1428, i Frati, da i quali per concessione di quel Concilio si separarono, sottoponendosi immediatamente a i Vicarj, gli altri Frati ricorrenti delle 3. Provincie di Francia, si distinguessero da questi col nome di *Frati della Comunità ec.*, niente può per provare, che tra questi Frati della Comunità non ve ne fossero di veri Osservanti, come ben vedesi; poichè, giusta il senso dell' Aroldo, col nome suddetto i Frati di vita più larga distinguevansi da i soli Osservanti graziati nel Concilio di Costanza, cioè, da quei della Famiglia, e non dagli Osservanti della Comunità: con che sta bene, che ancora questi Osservanti, benchè non di vita più larga, nondimeno fossero Frati Minori *della Comunità*, *della vita comune*, *e della Comunità dell'Ordine*: le quali parole vogliono significare, che non erano della Famiglia sotto i Vicarj, ma della Comunità sotto i Ministri. Ma intanto notò il Ragionista, che de i privilegj, o delle dispense, per cui fondossi lo stato del vetusto Conventualesimo, in quanto fu stato Religioso, e non una sola moltitudine di Frati di vita larga, nell'anno 1428. non se ne trova nè nome, nè vestigio? Se notollo, confessi, che i detti privilegj non sono più antichi dell' anno 1430.; e che il vetusto Conventualesimo, *nato e cresciuto fra i privilegj*, in quanto fu stato Religioso, e non una sola moltitudine di rilassati, non è più antico dell' anno 1430.: onde prima di quest' anno così quei della Famiglia, come quei della Co-

Comunità, erano tutti Frati Minori di professione Osservanti, cioè, senza dispense dagli obblighi della Regola. Parmi ora di aver soddisfatto al soprallegato testo del Ragionista.

§. II.

I Riformati sotto i Ministri, de' quali si fa menzione dentro la Bolla Ite & vos, *e in altri antichi documenti, o fossero, o non fossero i soli Coletani, non erano una recente Congregazione, distinta dalla vetusta Comunità dell'Ordine, ma erano membra della stessa vetusta Comunità, le quali anche in essa continuavano l' antica regolare Osservanza, incominciata da S. Francesco.*

I. GIA' dissi nell'ingresso al capitolo, che il Ragionista per abbattere i fondamenti gittati nel capitolo precedente, oltre l'appoggiarsi ad alcune congetture, già rigettate nell'antecedente paragrafo, in due altre maniere ancora schierava le sue ragioni; cioè, e con tentar di far credere, che i Coletani fossero una recente Congregazione distinta dalla Comunità dell'Ordine, e non più antica dell'anno 1406.; e coll'asserire, che i Riformati sotto i Ministri, i quali restarono compresi nel Corpo dell'odierna Regolare Osservanza Minoritica in vigor della Bolla *Ite & vos* di Lione X., non fossero se non che i soli Coletani, poc'anzi graziati de' proprj Ministri; e che per conseguenza nella Comunità degli odierni Osservanti non restasse compresa parte alcuna della vetusta Comunità dell'Ordine Francescano. Per veder ora colla solita fedeltà la forza de' colui argomenti, fedelmente trascrivo il suo testo, in cui gli forma, e gli maneggia. Ecco quel che dice: „ Nè mi si dica, che Lion X. „ nella detta sua Bolla *Ite & vos* fa menzione anche de' Reformati sotto i Mi„ nistri; mentre farò chiaro vedere, che questi sono gli stessi, che i Coletani; „ perchè avendo la Beata Coletta fondata la sua Congregazione (1) *sotto l'ub„ bidienza del Ministro Generale de' Conventuali*, perciò quando poi Eugenio „ IV. concedette a tutti i Frati Riformati Francescani i proprj Vicarj, i se„ guaci della Santa, non ostante questa disposizione di Eugenio IV., elessero „ di perseverare sotto il governo de' Conventuali. E in questa guisa, scrive „ il Wadingo (2), principiò ad udirsi nell'Ordine la distinzione di due specie „ di Osservanti; ed alcuni chiamavansi, e Riformati sotto i Vicarj, e questi „ erano gli Osservanti della Famiglia di Paolo Trinci; ed altri Osservanti, e „ Riformati sotto i Ministri, e questi erano i Coletani: così testifica pure lo „ Specchio de' Minori (3), che chiama i Riformati sotto i Ministri *Coletæ Fra„ tres*. E 'l Sospitello, che scrive (4) *Coletanos Observantes sub Ministris vo„ citabant*. E Niccolò V. nella sua Bolla (5) *Ex paternæ*. E Pio II. nella sua „ Bolla *Religiosam vitam*: da' quali Sommi Pontefici i Frati Riformati sotto i „ Mi-

(1) *Cron. part. 3. lib. 5. c. 6.*
(2) *Ad ann. 1455. n. 21.*
(3) *Tract. 3. fol. 155.*
(4) *Orb. Seraph. tom. 1. fol. 612.*
(5) *VVad. 1452.*
(6) *VVad. 1458.*

„ Ministri pure appellansi *sub reformatione Coletæ degentes Fratres*: e in questo „ sentimento mostrò d'essere Lione X. ancora nella detta sua Bolla *Ite & vos*, „ quando volendo, che tutte le Riforme concorressero all'elezione del primo „ Ministro Generale Osservante, concedette la voce attiva agli Osservanti „ della Famiglia, a' Riformati sotto i Ministri, agli Amadei, a' Clareni, a i „ Frati del Santo Vangelo, senza far memoria veruna de' Coletani, perchè „ a questi, dice il Sospitello (1) fu conceduta la voce attiva, quando nella „ stessa Bolla fu data a' Riformati sotto i Ministri. Ed ecco, che gli odierni „ Osservanti comprendono, non la vetusta Comunità dell' Ordine, ma solamente gli Osservanti della Famiglia, nati nel 1368., soggetti a proprj Vicarj, „ e i Coletani, o Riformati sotto i Ministri nati nell'anno 1406., gli Amadei „ nati nell'anno 1471., i Clareni nati nell'anno 1474., e i Scalzi nati nell'anno „ 1500.: le quattro ultime riferite Riforme prima erano soggette a' Conventuali, e poi Lion X., facendo di esse, e degli Osservanti della Famiglia tutto „ un Corpo, le soggettò al Generale degli Osservanti: onde questa unione „ niente affatto può giovare agli Osservanti odierni, o a difendere la loro „ pretesa anzianità, o a interpretare li Scrittori da me allegati, per ragion „ che, essendo queste Congregazioni tutte recenti, l'union loro potè bene „ costituire una Religione più numerosa, ma non mai più antica.

(1) Tom. 1. lib. 5. cap. 7.

II. Fin qui il Ragionista: al quale per altro, avanti di affermare, che quei Frati Minori Osservanti, i quali vivevano sotto i Ministri nella Comunità vetusta, e contro lor genio furono poi appellati i *Coletani*, tocca, prima di cantar la vittoria, il digerire tutti quei fondamenti, i quali, per provare, che i Coletani non formassero alcuna particolare Congregazione, ma fossero membra della vetusta Comunità dell' Ordine, al pari di tutte le altre membra della medesima, io apportai nel primo paragrafo dell' antecedente capitolo: a i quali fondamenti nè il Ragionista, nè verun altro Conventuale, a mia notizia, diede fino a quì risposta veruna; passandosela tutti col dire, che i Coletani erano una recente Congregazione, distinta dalla Comunità dell' Ordine, benchè soggetta al Ministro Generale della Comunità dell' Ordine, come disse il Ragionista; e in tanto lasciando sotto banco tanti, e tanti vetusti documenti, e forti ragioni, con cui si convince il contrario delle loro decretorie affermazioni. Posso dunque spettare, che il Ragionista, o qualche altro per lui, risponda a i sopradetti miei premessi fondamenti; e in tanto supporre, che i Coletani fossero, come già provai nel luogo sopracitato, non una Congregazione recente, o particolare, ma vere membra dell' antica Comunità della Religione Francescana, le quali nella Comunità stessa continuarono l' Osservanza incominciata da S. Francesco, in faccia a i Conventuali, che co i loro abusi, e co i loro privilegj tentavano di scontinuarla, e di annientarla. Se qualche obbiezione contro a questa mia supposizione troverò nel libro del Ragionista, cercherò di soddisfare ad essa quanto prima.

III. Così ridotte le cose, ben vedesi, non esser di alcun pregiudizio alla Causa degli Osservanti, o all' assunto del passato capitolo; quando anche si conceda, come vorrebbe il Ragionista, che i Riformati, ovvero Osservanti sotto i Ministri, de' quali si fa menzione nella Bolla *Ite & vos* di Lione X., tutti fossero stati di quei, che diceansi *Coletani*; conciosiachè con tutto questo sarebbe vero, che nell' odierno Corpo della Regolare Osservanza sia restata com-

compresa una buona parte delle membra della vetusta Comunità dell' Ordine. Ma poichè contro a se stesso, e contro alla verità il Ragionista volle affermare, che i detti Osservanti, o Riformati, non fossero altri, che i soli Coletani; quindi è, che senza essere spinto dalla necessità della mia causa, per solo amore del vero, debba un poco trattenermi su questo punto. Mi dica di grazia il Ragionista: i Coletani avevan eglino Conventi da per tutto? Nò, dic' egli coll' ingenuo P. Gonzaga (1): abitavano *solamente in Belgio, & in diversis Franciæ Provinciis*, nelle Fiandre, e in diverse Provincie della Francia (2). Dunque se fuori della Francia, e delle Fiandre non trovavansi Coletani, poichè gli Osservanti, o Riformati sotto i Ministri, distinti dagli Amadeisti, da' Clareni, da quei della Famiglia, e dagli Scalzi, come ho chiaramente mostrato nell' antecedente capitolo, erano in Sassonia, in Colonia, in Ungheria, e altrove, fuori della Francia, e delle Fiandre; resta da dirsi, che non tutti i suddetti Osservanti, o Riformati sotto i Ministri fossero Coletani, e che ripugni alle sue sentenze il Ragionista, quando afferma il contrario. La stessa deducesi dalla Bolla *Decet Romanum Pontificem* (3) di Giulio II., in cui si esprimono i *Riformati*, anche quegli, che stavano sotto l' obbedienza del P. Bonifacio, Ministro della Provincia di Francia, e degli altri antichi Ministri, e che vivevano nella regolare Osservanza, e poi gli Amadei, i Clareni, i Coletani, e quei del Cappuccio, o del Santo Evangelio: benchè i Coletani si lamentassero di essere stati nominati, come se fossero anch' essi una Congregazione speciale, come si è accennato altrove. E dalla Bolla stessa *Ite & vos*, in cui si legge come segue: *Vogliamo, e dichiariamo, che sotto il nome di Riformati, e di quegli, che con purità, e semplicità osservano la Regola di S. Francesco, si comprendano tutti, e ciascheduni gl' infrascritti; cioè, gli Osservanti, tanto quei della Famiglia, quanto i Riformati sotto i Ministri, e gli Amadeisti, i Coletani, i Clareni, e quei, che diconsi del S. Vangelo, del Cappuccio, o gli Scalzi, o altri simili, comunque si appellino, e osservano con purità, e semplicità la Regola di S. Francesco*. Questi testi, ed altre cose da me poste nell' antecedente capitolo, fanno vedere, che, oltre quelli, i quali diceansi *Coletani*, vi erano altri Osservanti nella Comunità dell' Ordine in tempo di Lione X., e avanti; quantunque anche i Coletani fossero Osservanti, e Riformati sotto i Ministri della detta Comunità. Imperciocchè i Coletani erano i Frati Minori di quei Conventi, i quali avevano la direzione de' Monasterj di S. Chiara, riformati dalla B. Coleta: i quali Conventi, mentre viveva la Serva d' Iddio, contenevano Religiosi parte Osservanti sempre incorrotti, e parte bisognosi di riforma; per lo che la Beata riformando ivi le Monache, proccurava, che anche i Frati, da' quali esse dovean esser governate, si riducessero tutti alla perfetta Osservanza della loro Regola, e delle comuni leggi dell' Ordine, lasciando gli abusi, e non già i due privilegi delle rendite, e delle successioni ereditarie; perchè questi privilegj nell' anno 1406. non per anche erano stati generalmente offeriti, o conceduti, come ho provato nel primo tomo. D' ond' è, che nell' anno 1406. la Serva d' Iddio trovò l' Ordine generalmente di professione tutto Osservante; e solo ne' predetti pochi Conventi ebbe da proccurare di rimuover gli abusi, nati dalla peste dell' anno 1348., e dallo Scisma della Chiesa, terminato nel Concilio di Costanza. Anzi talmente allora trovò unito l' Ordine, che la Famiglia Osservan-

(1) Gonzag. p. 1. fol. 25.
(2) Ragion. pag. 374.
(3) Ap. Firmamenta in fine sum mar. privil.

vante non avea per anche ottenuto verun privilegio Apostolico circa l' elezione de' suoi Vicarj; mercecchè il primo privilegio circa tal' elezione, e così quella separazione, di cui spesso ragionammo, vide la luce dopoi nel Concilio di Costanza, come ben sa il Ragionista. Dunque non vede, che i Coletani non potean' essere una Congregazione recente, o nata allora, ma dovean dirsi i Frati Minori, che nella Comunità dell' Ordine vivevano come dovea viversi, e come sempre si era vissuto da i tempi di S Francesco? Vede in oltre, quanto bene per mezzo anche de' Coletani si mostra la continua successione degli Osservanti nella Comunità predetta? Posciachè avanti l' anno 1430., come più volte ho provato, e detto, tutto l' Ordine, generalmente parlando, era di professione, e di obbligazione Osservante; e giusta la sostanza di questo nome, dovean esser Coletani tutti i Frati Minori, cioè, giusta la vita de' suddetti Conventi: avanti l' anno 1430., cioè, nell' anno 1406. alcuni Conventi per opra della B. Coleta furono o confermati, o ridotti nell' Osservanza de' proprj doveri, col torre da essi gli abusi: questi Conventi perseverarono nell'Osservanza suddetta, incominciata da S.Francesco, fino all' anno 1517., quando restarono compresi nel Corpo dell' odierna regolare Osservanza. Dunque da i tempi di S. Francesco fino al dì dell' unione generale degli Osservanti, fatta da Lione X., nella Comunità dell' Ordine sempre furono Conventi di veri Osservanti. Così è: i Coletani alla mia Causa fanno questo benefizio, e nulla fanno di male,

IV. Ma nulla di meno seguitiamo a vedere, se abbia ragione il Ragionista, quando afferma, ch' essi soli fossero tutti gli Osservanti, o Riformati sotto i Ministri. Allega le parole della Cronica, in cui si legge, che dalla Beata Coleta fu fondata la sua Congregazione *sotto l' ubbidienza del Ministro Generale de' Conventuali*. E la Cronica nel luogo da lui citato tratta delle gesta di S. Diego, il qual non fu Coletano, ma Osservante della Famiglia. Nè potè Monsignor Marco scrivere, che la detta Beata fondasse una Congregazione particolare di Frati Minori, per le ragioni addotte nell' antecedente Capitolo: e neppure potè scrivere, che la fondasse sotto il Generale de' Conventuali, i quali nell' anno 1406., nè quanto al nome, nè quanto allo stato loro religioso di Frati Minori dispensati, non erano anche al mondo. Allega il Wadingo, dicendo, scriversi da esso, che avendo eletto i Coletani di non volere i Vicarj, ma di voler *perseverare sotto il governo de' Conventuali*, *in questa guisa cominciò a udirsi nell' Ordine la distinzione di due specie di Osservanti; ed alcuni chiamavansi Osservanti, e Riformati sotto i Vicarj, e questi erano gli Osservanti della Famiglia di Fr. Paolo Trinci; ed altri Osservanti, e Riformati sotto i Ministri, e questi erano i Coletani*. Ma il Wadingo nel luogo da lui allegato, e sopra, e sotto nell' edizione Romana non tratta di tali cose, ma bensì delle gesta di S. Giovanni da Capistrano, che fu della Famiglia. E quando anche dicesse, come da lui si riferisce, vorrebbe significare, che quei Frati Minori col nome di Osservanti cominciarono a distinguersi da quei, che dovean esser Osservanti, e non lo erano; e non già, che con quello, o coll' altro di Riformati si distinguessero in conto alcuno dalla Comunità dell' Ordine, formando Congregazione particolare. Al medesimo proposito cita lo Specchio de' Minori, Niccolò V., e Pio II., da' quali, egli dice, i Riformati sotto i Ministri sono appellati *Frati della B. Coleta*, o *Frati sotto la Riforma*

ma della B. Coleta. Ma lo Specchio de' Minori, da lui citato nel trattato terzo, fogl. 155., per disgrazia del Ragionista non contiene in conto alcuno il terzo trattato, ma solamente il primo, e secondo, amendue nella parte seconda, e termina il secondo Trattato nel fogl. 142. a tergo. La Bolla di Niccolò V. non contiene quel, ch' egli dice: quella di Pio II. dice, che alcuni Conventi, cioè, 12. vivevano sotto la riforma della B. Coleta. E di quì che ne segue? Che tutti i Riformati sotto i Ministri fossero Coletani? *Nego*. Che i Coletani fossero ancor essi del numero de' Riformati sotto i Ministri? *Concedo*: ma quindi non può inferirsi, ch' essi soli fossero tutti i detti Riformati; conforme dall' esser vivente ogni Uomo non può inferirsi, che gli Uomini soli sieno i viventi tutti. E il Ragionista me l' insegni; poichè sa molto bene di Loica, e ha consumato il pavimento del Peripato col tanto passeggiarvi. Lo stesso dico della frase del Sospitello, cioè, dell' Autore dell' Orbe Serafico, il quale dicendo, che i Coletani erano Frati *Riformati* sotto i Ministri, e che nel concedersi la voce a i *Riformati sotto i Ministri* nel Capitolo Generale dell' anno 1517. (in cui, dopo nato il Conventualesimo, il Generalato di tutto l' Ordine tornò ad esser de' soli Osservanti, come sempre era stato avanti il nascimento del Conventualesimo) venne ad esser conceduta anche a i Coletani; viene a dire quanto io concedei; cioè, che i Coletani erano Riformati sotto i Ministri: ma non dice, ch' essi soli fossero tutti i Riformati sotto i Ministri: Da che ne segue, che anche Lione X. stimasse i Coletani per Riformati sotto i Ministri, e che per ciò intendesse conceduta anche ad essi la voce nell' elezione del Generale, quando la concedette agli Osservanti, o Riformati sotto i Ministri. D' onde apparisce, quanto s' inganni il Ragionista, e come malamente su questi suoi vani fondamenti, e abusi della Dialettica, fondi le spampanate, che seguono nel sopra trascritto suo testo, contro agli odierni Osservanti: i quali sempre potranno dire di aver avuta nel loro Corpo tutta la parte più antica, e sana della vetusta Comunità, quando anche fosse vero, che tutti gli Osservanti, e i Riformati sotto i Ministri, de' quali si fa memoria nella Bolla *Ite & vos*, fossero stati Coletani, il che è falso.

V. O questo poi non sarà vero mai, dirà il Ragionista: i Coletani non erano membra della vetusta Comunità dell' Ordine, ma di una Congregazione recente; perocchè „ i Coletani tenevano alcuni Ministri, e Custodi nelle Pro„ vincie di Francia; ma però quest' erano molto recenti, e principiarono dopo „ l' anno 1500., cioè, quando il Generale Eggidio dall' Italia portossi di là da' „ Monti, e per l' autorità ad esso comunicata da Alessandro VI. pose nel go„ verno di quelle Provincie alcuni Coletani; come testificò nell' anno 1511. „ l' Autore delle Firmamenta de' 3. Ordini (1), dicendo: *Jam nunc Conven„ tuales, quibus solebant subjici, in diversis Provinciis superant, & regunt „ etiam in officiis Ministeriatus, & Custodiatus*: Prima del qual tempo tene„ vano pur essi semplicemente i Vicarj: co' quali in tempo de' Capitoli de' „ Conventuali trattavano i loro negozj; ma però in luogo separato dal Dif„ finitorio (2): *habentes in dictis Capitulis semper locum separatum, ubi, de „ beneplacito Ministri, & Diffinitorum, negotia, & provisiones officiariorum „ cum Vicario suo pertractant*: così il detto Autore „. Tanto in prova del suddetto assunto ci fa leggere il Ragionista nel suo Volume (3).

(1) p. 4. fol. 117.

(2) Firmamenta 3. Ord. ibid.

(3) pag. 370. & 371.

VI. Come per altro io diceva, toltone l' abuso della buona Dialettica, e l' artifizio nel portar tronchi i testi, nient' altro resta neppure di apparenza nel suo raziocinio, per conchiudere quel che intende. Per farlo conoscere, trascriviamo interamente il testo primo da lui citato, e portato tronco, dell' Autore delle Firmamenta. Dispiacendo a questo Scrittore, che gli Osservanti della Famiglia, accettando gl' indulti del Concilio di Costanza, e di Eugenio IV., si eleggessero i proprj Vicarj, sottraendosi dall' immediata giurisdizione de' Ministri, colla scusa di fuggir le molestie de' Frati della Comunità dell' Ordine, e introducendo qualche divisione dentro l' Ordine stesso, scrisse così: *Di più coll' esperienza notoria, certa, e provata, si esclude la cagione delle molestie, e degli impedimenti* (addotta dagli Osservanti della Famiglia, per giustificare la ritirata loro da i Ministri della Comunità dell' Ordine, e l' elezione de' Vicarj) *poichè non ostante tal cagione, fu sempre osservata in questo modo sotto la regolare obbedienza, e cura de' Ministri, con pace, e comodità, strettamente ancora, e secondo il vero la stessa R gola, dal principio dell' Ordine fino al presente giorno* (cioe, dell' anno 1511., in cui forse scriveva, come dice il Ragionista) *in diverse parti del mondo, eziandio in quelle medesime parti, in quei medesimi luoghi, e sotto quei medesimi Ministri, dove, e da i quali uscirono quei della Famiglia: e fu osservata senza l' elezioni suddetta* (cioè, senza eleggersi i Vicarj, e partirsi dall' immediata cura de' Ministri della Comunità). *Per lo che con argomento insolubile si prova, che la stessa Regola sempre fu, ed è osservabile da per tutto, senza le dette provvisioni rilassatorie* (cioè, senza esimersi dall' immediata giurisdizione de' Ministri) *e che le cagioni di dette provvisioni oggi non hanno sussistenza, e forse non l' ebbero giammai. Anzi veggiamo co' nostri occhj, come pochissimi in diverse Provincie, i quali giusta la forma della Regola restarono sotto questa regolare ubbidienza, e cura de' Ministri, non solamente continuarono la stessa Osservanza stretta, non ostanti le dette molestazioni, e altre continuamente fatte loro da alcuni; ma di più, il che è degno di maggiore stima, già ne' dì nostri, dopo sì poco tempo scorso dalla separazione, ed esenzione degli altri Osservanti, col merito della benedizione paterna moltiplicati, già ora in diverse Provincie superano, e reggono i Conventuali, de' quali soleano esser sudditi, anche negli officj del Ministeriato, e del Custodiato, e a poco a poco, senza lor danno, e colla grazia della parte più sana degli stessi Conventuali, riformano i medesimi Conventuali giusta il vero, e con pace: e di giorno in giorno accrescono il loro numero colla giunta de' Conventi, e de' Frati Conventuali, ottimamente riformati, e veramente convertiti, restando sempre nel suo essere la santa ubbidienza. Anzi anche molti valenti, e dotti Padri Conventuali, toccati dalla grazia d' Iddio, e congiunti agli stessi,* (cioè, agli Osservanti della Comunità) *avendo prima riformato se medesimi, dopoi con più ardore, e fervore promovono, e inducono la vera riforma sotto questa regolare forma di Osservanza, e di Obbedienza. Con tutte le quali cose più manifestamente si mostra, che non sussiste la detta causa di molestazione* (allegata dagli Osservanti della Famiglia per viver esenti dall' immediata giurisdizione de' Ministri della Comunità (a).

VII.

(a) *Insuper idem de insufficientia causæ molestationis, & impedimentorum hujusmodi; experientia notoria, certa, & probata ostenditur per hoc, quòd, ea non obstante, Regula ipsa,*

ista

VII. Questo è l' intero testo dell' Autore delle *Firmamenta*, che se la prende contro gli Osservanti della Famiglia; perchè questi allegando, che sotto i Ministri pativano molestie, e impedimenti nell' osservanza della Regola, ottenuto aveano l' esser essenti dall' immediata giurisdizione de' Ministri, e il potersi eleggere i proprj Vicarj de' Ministri. Dal qual testo resta chiaro, che il detto Autore non parla precisamente de' Coletani, ma parla di tutti gli Osservanti, e Riformati, ch' erano membra della Comunità dell' Ordine, e vivevano immediatamente soggetti a i Ministri, senza gl' indulti speciali degli Osservanti della Famiglia: e conchiude, che la Regola fu sempre osservata, e si osservava eziandio ne' giorni suoi, anche strettamente, e con tutta purità, dentro la Comunità dell'Ordine, in cui fu sempre osservata fino dal principio dell' Ordine stesso, senza veruno interrompimento: e che quantunque nel tempo dell' Eugeniana, quando era ne' primi, e principali suoi bollori il Conventualesimo, e gli Osservanti della Famiglia incominciarono ad eleggersi da per se stessi i Vicarj, pochi Osservanti in diverse Provincie rimanessero dentro la Comunità sotto i Ministri; dopoi nondimeno erano tanto cresciuti di numero, a cagione di essersi convertiti all' Osservanza molti Conventuali, che in diverse Provincie superavano essi, e reggevano negli uffizj di Ministri, e di Custodi, anche i Conventuali medesimi, da' quali una volta erano stati superati, e retti; e così pacificamente venivano riformando l' Ordine, senza essersi mai punto alienati dall' ubbidienza de' Ministri, giusta la forma della Regola. Non poteva scriver meglio quell' Autore, per favorire alla causa degli odierni Osservanti contro al Ragionista; e per far vedere, che non parlava de' Frati di qualche Congregazione, distinta dalla Comunità dell' Ordine, allorchè nominava gli *Osservanti*, o i *Riformati sotto i Ministri*; ma, che anzi pretendeva, che le membra stesse della Comunità dell' Ordine erano veramente Frati Osservanti, senza esser della Famiglia, o di qualche Congregazione distinta dalla Comunità dell' Ordine. E pure dal Ragionista quell' Autore fu citato in senso del tutto contrario, quasi che sotto il nome di *Osservanti*,

isto modo sub Regulari Obedientia, & cura Ministrorum a principio Ordinis usque in præsens in diversis Mundi partibus, etiam in eisdem partibus, & locis, & sub eisdem Ministris, ubi, & a quibus ipsi de Familia exierunt, commodè, & pacificè observata semper fuit sine exemptionibus hujusmodi, etiam strictè, & ad verum. Quo probatur argumento insolubili, ipsam Regulam semper fuisse, & esse observabilem ubique sine dictis relaxatoriis provisionibus (nempe Concilii Constantien., & Eugenii IV.) *& causas earum minimè nunc subsistere, & fortè nunquam substitisse. Quinimo ad oculum cernimus, qualiter paucissimi in diversis Provinciis, qui sub hac Regulari Obedientia, & cura Ministrorum, juxta Regulæ formam remanserunt, non solùm ipsam strictam observantiam continuaverunt, non obstantibus molestationibus hujusmodi, & aliis, ipsis a nonnullis continuò intentatis: sed etiam, quod majus est, jam nunc a tam parvo tempore separationis, & exemptionis aliorum, benedictione Paterna promerente, multiplicati, jam nunc Conventuales, quibus solebant subjici, in diversis Provinciis superant, & regunt, & in officiis Ministeriatus, & Custodiatus, & paulatim, sine sui detrimento, & cum gratia sanioris partis ipsorum Conventualium, ad verum, & pacificè reformant, & numerum suum ex talibus Conventibus, & Fratribus Conventualium optimè reformatis, & ad verum conversis in dies augent, obedientia sancta promerente. Imo & multi valentes, & docti Patres Conventuales, gratia Dei tacti, & ipsis juncti (se ipsis priùs congruè reformatis) postea ardentiùs, & ferventiùs veram reformationem inducunt, & promovent sub hac Regulari Observantia, & Obedientia forma. Quibus omnibus apertiùs ostenditur molestationes hujusmodi causam minimè subsistere.* Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 177. col. 2.

ti, o *Riformati* sotto i Ministri, significar volesse i soli Coletani; e anche supponesse, che i suddetti fossero d' una recente Congregazione, meno antica della Comunità dell' Ordine. Dio buono! Disse pure, che quegli Osservanti non mai dal principio dell' Ordine erano mancati? O perchè dunque stravolgersi così questo testo? Che forse la B. Coleta, co i Coletani fu contemporanea al P. S. Francesco, e gli fu compagna nell' istituzione della medesima Comunità de' Frati Minori? Ah! Ci voleva un pò più di non so che nel Ragionista, per non dare sotto gli occhi de' suoi Lettori somiglianti confusioni, e pasticci, che poco di onore possono apportare alla sua causa.

VIII. Or disaminiamo l' altro testo, ch' ei adduce dalle medesime *Firmamenta*, ove, giusta l' esposizione del Ragionista, leggesi, che una volta i Coletani, ovvero gli Osservanti, e Riformati sotto i Ministri, *tenevano ancor essi semplicemente i Vicarj, co' quali in tempo de' Capitoli de' Conventuali trattavano i loro negozj, ma però in luogo separato dal Diffinitorio*. Una simil cosa leggesi per verità appresso le *Firmamenta* due volte: una volta nella prima parte, fogl. 36. col. 1. e 2., nel Memoriale dell' Ordine, donde le trascrisse il Ragionista, benchè non bene citasse il luogo: e l' altra volta nella 4. parte, fogl. 177. col. 1. Nel primo luogo, trattandosi degli Osservanti della Famiglia, per rapporto al tempo, in cui da Callisto III. era stato rivocato loro l' indulto Eugeniano, e Costanziense, dicesi, che convenivano essi *a i Capitoli Generali, e Provinciali de' Frati Conventuali dell' Ordine, come fecero da principio in tempo di S. Bernardino, il che sempre con umiltà, e pazienza fecero gli altri Osservanti dell' Obbedienza regolare fino a i tempi moderni; avendo però sempre ne' detti Capitoli un luogo separato, dove con beneplacito del Ministro, e de' Diffinitori trattavano, e disponevano col loro Vicario i proprj negozj, e le provvisioni de' loro Uffiziali, da scriversi, e leggersi insieme cogli altri negozj nella comune tavola del Diffinitorio* (a). Nel secondo luogo, prendendosela, come dissi di sopra, l' Autore delle *Firmamenta* contro gli Osservanti della Famiglia, e rimproverando a questi l' essersi ritirati dalla cura de' Ministri pel timore delle molestie, che soffrivano nell' osservanza, dice, che le dette molestie non durarono lungo tempo, e non poterono impedire l' Osservanza della Regola ne' modi più congrui assegnati dalla Regola stessa; cioè, senza sottrarsi dall' immediata cura de' Ministri, e de' Custodi. *Anzi è cosa notoria, che gli stessi Ministri, per quanto poterono, e possono, sempre favorirono con buon modo i veri Osservanti, loro sudditi, che sotto la loro cura restarono nella vera Osservanza, dando loro i Vicarj, domandati da essi* ***CON UMILTA', E PER GRAZIA***, ***i Guardiani, e i Conventi congrui, dove, e sot-***

(a) *Quam Calistinam* (quæ incipit *In pace factus est*) *dicti Patres de Familia toto tempore dicti Calixti III. servaverunt, non ultra utentes Decreto Constantiensi, nec exemptionibus, sive provisionibus Eugenii IV., sed ad Capitula Generalia, & Provincialia Fratrum Conventualium Ordinis convenientes, ut a principio tempore Sancti Bernardini fecerunt: quod & semper cum humilitate, & patientia fecerunt alii Observantes Obedientiæ Regularis usque ad tempora moderna; habentes tamen semper in dictis Capitulis locum separatum, ubi de beneplacito Ministri, & Diffinitorum negotia sua, & provisiones Officiariorum suorum, & Fratrum, cum Vicario suo pertractabant, & disponebant, scribenda, & legenda cum cœteris in communi Tabula Diffinitionis*. Memoriale Ordinis apud Firmamenta trium Ord. part. 1. fol. 36. col. 1. & 2.

sotto i quali potessero osservare la Regola, e ne' loro Capitoli assegnando, e deputando camere, e luoghi, dove senza la mescolanza, e l' impedimento de' DIFFORMATI, trattar potessero i loro negozj, e conservare la vera Osservanza della Regola, com' è notorio in diverse Provincie del Mondo. Parimente, non ostanti le dette allegate molestie, fu sempre mantenuta, e continuata da MOLTI la vera Osservanza della Regola, dal principio dell' Ordine fino ad ora, e specialmente nel detto tempo, in cui si allegavano queste molestie, com' è manifesto di S. Bernardino, di Fr. Giovanni da Capistrano, e di molti altri Frati, i quali allora, e avanti, e dopo queste impetrazioni (di potersi eleggere da se stessi i Vicarj) *continuarono la vera Osservanza della Regola sotto la cura de' Ministri, e fino al presente giorno la continuano, concedendolo il Signore Iddio* (a).

IX. Veda il Ragionista, quanto io sia galantuomo, e quanto volentieri mi rimetta al giudizio de' vetusti Scrittori dell' Ordine. Dalle *Firmamenta* egli addusse un testo solo, citandolo male; ed io al suo proposito addussi quello, ed un altro in conferma, citandoli bene amendue: di più egli si contentò di poche righe, ed io ne ho trascritti due buoni frammenti. Or veggiamo un pò, che ne segua da questi due frammenti. Ne segue, 1. Che gli Osservanti, e Riformati sotto i Ministri fossero *MOLTI*, e perciò non fossero pochi. 2. Che i medesimi continuassero l'Osservanza vera della Regola, come si continuò da S. Bernardino da Siena, e da S. Giovanni da Capistrano, allorchè la Famiglia Osservante d'Italia non per anche si eleggeva da per se stessa i Vicarj, ma stava sotto i Ministri, governata per mezzo di quelli, che dal beneplacito de' medesimi erano assegnati ad essa: or se quei due Santi la continuarono, senza esser Colerani, così altri Frati Minori potean esser Osservanti, o Riformati sotto i Ministri, e continuar l'antica Osservanza della stessa Regola, senza esser de' Coletani. 3. Che i suddetti Osservanti, continuatori dell'antica Osservanza, nella forma dell' ubbidienza, fossero contrapposti agli Osservanti della Famiglia, e a tutti quei, che per privilegio Apostolico eleggendosi da per se stessi i Vicarj, si erano sottratti dall' immediata giurisdizione de' Ministri Provinciali della Comunità dell'Ordine; e perciò da i suddetti Osservanti (uno de' quali era l' Autore delle *Firmamenta*) erano riconvenuti quei della Famiglia, perchè, a cagione di voler fuggire qualche molestia, ottenute aveano Lettere Apostoliche contro all' antica forma di ubbidienza, contenuta nella Regola; dunque gli Osservanti della Comunità, o sotto i Ministri, non si eleggevano da per loro i Vicarj, nè si erano sottratti dall' immediata cura de' Miuistri, co-

(a) *Quinimo notorium est, quòd ipsi Ministri, quantùm potuerunt, & possunt, bono modo, veris Observantibus sibi subditis, & sub eorum cura remanentibus in vera Observantia, semper favores dederunt, dando illis Vicarios ab ipsis humiliter, & de gratia postulatos, Guardianos, & loca congrua, ubi, & sub quibus Regulam servare possent, & in suis Capitulis assignando, & deputando Cameras, & loca, ubi sine mixtione, vel impedimento DIFFORMATORUM, sua negotia tractare, & veram Regula Observantiam servare possent; prout in diversis Orbis Provinciis notorum existit. Item talibus non obstantibus allegatis molestationibus, servata fuit, ET CONTINUATA SEMPER Regula Observantia vera A MULTIS A PRINCIPIO ORDINIS USQUE NUNC, & præsertim in dicto tempore allegationis hujusmodi molestiarum, ut patet de Sanctis Bernardino, & de Fratre Joanne de Capistrano, & aliis multis Fratribus, qui tunc, & ante, & post hujusmodi impetrationes, veram Regula Observantiam, sub Ministrorum cura continuaverunt, & usque in præsens, Domino concedente, continuant.* Firmamenta trium Ord. part.4. fol.177. col.1.

come quei della Famiglia, nè avevano punto variata l' antica forma d' ubbidienza contenuta nella Regola; e perciò dovean esser membra della medesima Comnnità, di cui erano gli stessi Ministri, e gli altri Frati soggetti immediatamente a i Ministri. Il che può raccorsi anche dal leggersi ne i sopralegati testi, che i suddetti Osservanti *restarono sotto la cura de' Ministri*, allorchè altri, abbracciando l' Indulto del Costanziense, e di Eugenio IV., si sottrassero dalla cura de' medesimi. 4. Che se ebbero i detti Osservanti talvolta i Vicarj, gl' impetrarono da i Ministri stessi *con umiltà, e per grazia*. Questi Vicarj dunque nulla impedivano la giurisdizione de' Ministri, de' quali erano Vicarj, ma dipendevano in tutto, e per tutto dalla volontà de' medesimi: e solo servivano o per maggior comodità degli stessi Osservanti soggetti a i Ministri, o per sollievo de' Ministri stessi, che tal volta erano assai aggravati nel dover reggere i Conventuali, e non aveano troppo tempo per attendere a tutte le occorrenze dell' Osservanza; dunque tali Vicarj non inducevano divisione veruna: e quantunque gli Osservanti sotto i Ministri avessero in detto modo i Vicarj, nondimeno erano membra della medesima vetusta Comunità: conforme quando a qualche Terra, o Castello di qualche vasta Diocesi dal suo Vescovo concedesi un Vicario foraneo, preso a suo arbitrio dal numero degli Ecclesiastici di quella Terra, o di quel Castello, il tutto succede senza che i sudditi di tal Vicario cessino d'esser membra di quella Chiesa, o Diocesi, com' erano prima di aver il Vicario: e conforme quando in vigor degli Statuti di Giulio II. il Ministro Generale dovea fare due Vicarj, uno Cismontano, e l'altro Ultramontano, da i quali si governasse l'Ordine in quella parte, ove non era il Ministro Generale: ovvero quando anche ne' dì nostri allontanandosi un Ministro dalla sua residenza, lascia ivi un Vicario, che coll' autorità sua governi, e disponga in certe occorrenze; il tutto dovea succedere, e succede, senza che alcuno resti smembrato dalla Comunità stessa, di cui era, o è il Ministro; perchè il Vicario non fa diverso Tribunale da quello del Ministro: il che molto più è vero quando è dato *per sola grazia* del Ministro. 5. Che le disposizioni, le quali in camere separate co i Vicarj, dati loro da' Ministri, facevansi circa i loro negozj da i Frati Osservanti, o Riformati sotto i Ministri, ne' Capitoli Provinciali della Comunità, scrivevansi, e leggevansi insieme colle altre disposizioni, fatte per le Provincie della Comunità Minoritica, *nelle comuni tavole del Diffinitorio* di ciascheduna Provincia: dunque si riputavano come fatte dal Diffinitorio stesso; e quegli Osservanti, e Riformati erano tenuti per vere membra della Comunità congregata ne' Capitoli. 6. Che l' Osservanza, la quale tenevasi, e continuavasi da i suddetti Osservanti, o Riformati, era stata sempre *continuata fino dal principio dell' Ordine*: dunque se alcuni della vetusta Comunità dell' Ordine poteano dirsi *gente nuova*, questi non erano certamente i suddetti Osservanti, ma i Conventuali; poichè il Conventualesimo non v' era ne' principj dell' Ordine, e perciò non potea vantarsi di aver avuto sempre chi l' avesse continuato fino dal principio dell' Ordine. 7. Che a i Frati Osservanti ne' tempi de' Capitoli Provinciali si assegnavano in diverse Provincie alcune camere, o luoghi, *dove senza la mescolanza, e l' impedimento DE' DIFFORMATI trattar potessero i loro negozj, e conservar la vera Osservanza della Regola*: dunque i suddetti Osservanti sotto i Ministri erano la Fazione più vera, e più antica della Comunità Mi-

Minoritica; imperciocchè essi erano secondo la forma della Religione Francescana, e l'altra parte, la quale non entrava in quelle camere deputate per gli Osservanti sotto i Ministri, dicevasi i *Difformati*: mentre siccome la *difformazione* presuppone avanti di se la forma, la quale devastata perciò dicesi *difformazione*; così i *Difformati* presuppongono più antichi di se medesimi i Frati Minori, dirò così, *formati*, cioè, che mantengono la forma della Religione Francescana: e perchè i Difformati guastarono o in tutto, o in parte una tal forma in se stessi, perciò si appellarono *Difformati*.

X. Quei due frammenti adunque, i quali, come pietra preziosa in un anello, contengono nel proprio corpo il testo, che dalle *Firmamenta* citò il Ragionista, ci fanno sapere le sette soprascritte cose; cioè, che gli Osservanti, o Riformati sotto i Ministri erano vere membra della vetusta Comunità Francescana, e che anzi erano essi le membra più vere, e più antiche di tal Comunità fondata da S. Francesco; quantunque per quel tempo, in cui, difformatasi la Comunità suddetta, restarono pochi gli Osservanti, e sotto Ministri e Custodi Conventuali, e perciò poco atti a governar l'Osservanza, essi in diverse Provincie ottenessero tal volta i Vicarj de' Ministri, che da vero attendessero a i negozj, e al mantenimento dell'Osservanza: i quali Vicarj erano da essi domandati *con umiltà*, e ottenuti per *pura grazia* de' Ministri, e perciò senza che neppure vi fosse un ombra di divisione, o di separazione degli Osservanti dalla Comunità soggetta a i Ministri, e della quale erano gli stessi Ministri; come può dimostrarsi con mille esempj, che per brevità tralascio, essendo essi notissimi a ciascheduno, che abbia cognizione di Comunità, di Governi, di Chiese, di Monarchie, e cose simili, e di quel che vuol significare il nome *Vicario dato per grazia, e amovibile ad arbitrio di chi lo diede*, quali erano i Vicarj sopradetti. Quindi è, che gli stessi antichi Conventuali sempre ravvisarono gli Osservanti, e Riformati sotto i Ministri come vere membra della medesima vetusta Comunità dell'Ordine, della quale erano essi; e perciò ne' tempi più bassi, e specialmente dopo l'anno 1500. quando il numero degli Osservanti sotto i Ministri era molto cresciuto per cagione, che molti Conventuali, riformandosi, erano tornati all'Osservanza, da cui partiti si erano i loro Antecessori, non aveano difficoltà di assumere al grado di loro Ministri, Custodi, o Guardiani anche i predetti Osservanti, e di star soggetti a i medesimi, come confessò il Ragionista, e come si ha dalle *Firmamenta* citate di sopra, e dalla Bolla *Ite & vos* di Lione X., in cui si fa menzione di *Ministri riformati*. Fossero pur dunque appellati *Coletani* tutti gli *Osservanti*, *e Riformati* sotto i Ministri, che questo nulla pregiudica, se continuarono essi l'Osservanza della Regola, prima che nascesse la B. Coleta, fino da i principj dell'Ordine, ed erano vere membra della Comunità vetusta fondata da S. Francesco, e trovata in essere da Lione X.

XI. Quì parmi di sentire il Ragionista, che sotto sotto vada dicendo „ I Coletani, o Riformati sotto i Ministri, quantunque si vantassero Osservanti, pur nondimeno in verità non erano tali, dicendo il Vvadingo (1): „ *Erant, qui speciosa, & populis grata Observantum voce allecti, ita vocari* „ *affectabant, sed Observantum legibus, aut Præfectis subesse nolebant, applau-* „ *sibilem prætexentes rationem, a Ministri Generalis, & Provincialium obe-* „ *dientia nolle recedere*. E l'Aroldo di questi medesimi pur dice (2): *Obser-* „ van-

(1) 1463. n. 25.

(2) 1453. n. 5.

„ *vantes vocari voluerunt*, *sed non esse*. E ciò si vede chiaro dalle loro leggi, „ ch' erano gli Statuti Papali di Giulio II. „. De' quali Statuti, dice il Cavello, che non erano conformi allo stato de' veri Osservanti: e però vennero da' veri Osservanti costantemente rigettati.

XII. Ah! un pò più di fedeltà, Ragionista mio caro. Vedeste pure, che il Vvadingo, e l' Aroldo ne' soprallegati loro testi non parlano de' Coletani, o degli Osservanti, e Riformati sotto i Ministri; ma parlano di certe Congregazioncelle di Francescani, comparse non sò come in Italia verso l' anno 1463., i Religiosi delle quali vantavansi Osservanti Francescani, e non erano? e di più alcuni di esse Congregazioncelle non ubbidivano nè al Ministro Generale di tutto l' Ordine di S. Francesco, nè al Vicario Generale della Famiglia; e perciò furono detti i *Neutrali* (1)? Ma se ciò vedeste, perchè caricare in tal guisa i poveri Coletani, o gli Osservanti, e i Riformati sotto i Ministri? Che poi da i Coletani, o dagli Osservanti sotto i Ministri si vivesse giusta gli Statuti di Giulio II., fatti per la riforma de' Conventuali, anche secondo quei punti, ne' quali i detti Statuti non si accordavano collo stato de' Professori della purità della Regola, il Ragionista può dirlo, ma se non lo prova, si contenti, che io non lo creda. E in tanto si averta, che quegli Statuti furono pubblicati nelle sole parti Oltramontane, ed ebbero vigore solamente dal 1508., quando furon pubblicati, al 1510. quando furono rivocati: dunque avanti, e dopoi non poterono servir di legge ad alcuno; e in quei due anni poterono servire rispettivamente ad ognuno, secondo lo stato suo. Una parte del sopra rifiutato errore del Ragionista è l' aver egli scritto nella pagina 359., e 360., che i Coletani „ comecchè si vantavano d' esser sotto l' ubbidienza de' Ministri, pur nondimeno l' ubbidienza loro non mai fu costante, e aderivano or a' Conventuali, e or agli Osservanti della Famiglia, ed „ or nè agli uni, nè agli altri; e però dice 'l Vvadingo (2), *rarò a Conventualibus corripiebantur*: e lo istesso dice Monsignor Marco, favellando del „ Generale Sansone (3), *si curava poco d' intromettersi con Frati Reformati*, „ *che vivevano sotto la sua ubbidienza* „: siccome ancora l' aver ivi egli detto, che i Frati della Famiglia, per testimonianza d' Innocenzo VIII., e di Alessandro VI. *riputavansi esenti dall' obbedienza del Ministro Generale*, *e de' Ministri Provinciali de' Frati Conventuali*.

(1) Vvad. tom. 13. pag. 280. n. 21.

(2) Ad an. 1463. n. 25.

(3) p. 3. l. 5. c. 5.

XIII. Conciosiachè tanto nelle Bolle, o Brevi de' due sopradetti Sommi Pontefici, quanto nel testo allegato del Pad. Vvadingo, non parlasi nè degli Osservanti della Famiglia, nè de' Coletani, nè di alcuni degli Osservanti, o Riformati Oltramontani sottoposti a i Ministri; (mentre Oltramontani erano tutti i Coletani, e forse tutti gli Osservanti, e Riformati sotto i Ministri, de' quali ho di sopra favellato; poichè in Italia, essendo famosa la Famiglia Osservante per cagione di S. Bernardino da Siena, di S. Giovanni da Capistrano, di S. Giacomo della Marca, del B. Alberto da Sartiano, e di tanti altri Eroi della medesima, per lo più tutti i Frati Minori desiderosi di menar vita Osservante si soggettavano alla Famiglia, partendosene dall' immediata giurisdizione de' Ministri della Comunità). Di chi parlasi dunque, mi dirà, da i soprallegati Sommi Pontefici, e dall' Annalista? Chi è curioso di saperlo, basta, che dia una sola occhiata a i Brevi, o Bolle de' primi, e agli Annali del secondo, e tosto vedrà, che parlasi de' Frati stessi delle predette Congregazioncelle in-

insorte in Italia verso l' anno 1463., e di certi finti Osservanti Cismontani, per rapporto a cui scrive lo stesso Annalista (1) „ Coll' ajuto di Filippo Car-
„ dinale di Bologna pensò anche il Vicario Generale di porger qualche rimedio a tanti scandali, e all' ammirazione de' popoli, che nasceva dalle molte sorte di Frati, che nominavansi Osservanti. Mentre vi erano alcuni, che allettati dalla bella parola *Osservanti* grata a i popoli, faceansi chiamare Osservanti, ma non voleano esser soggetti alle leggi, e a i Superiori degli Osservanti, coll' applausibile pretesto di non volersi allontanare dall' ubbidienza del Ministro Generale, e de' Provinciali, ma passandosela con dilicatezza, e facendo pompa di Osservanza più tosto, che seguendola, *di rado erano corretti da i Conventuali*, acciocchè sdegnati non gli lasciassero. Altri pochini Conventi, fatto Capo uno de' loro, ubbidivano al Ministro Generale, non facendo conto de' Provinciali. Altri peggiori di questi (*de' quali parlasi ne' citati Brevi d' Innocenzo VIII., e di Alessandro VI.*) non ubbidivano nè al Ministro Generale, nè al Vicario generale, ma si facevano Congregazioncelle particolari, ottenendo con maravigliosi artifizj Lettere Pontificie per farsi alcuni Conventi: e questi erano detti i *Neutrali*, come di mezzo fra i Conventuali, e gli Osservanti, senza ubbidire nè al Ministro Generale Capo di tutta la Religione, nè al Vicario generale Superior degli Osservanti. I principali Capi di questi nell' Italia erano Pietro da Trano, il quale per se stesso, e per li suoi Compagni ottenne una Bolla per poter prender Conventi a suo piacimento: Valentino da Treviso, che ottenne un Breve per ergere de' Romitorj, e de' Luoghetti: Filippo di Massa, che ottenne un altro Breve per due Conventi espressi nel Breve, e arricchiti di molte immunità: Lodovico da Padula ec. „.

(1) *Wad. tom. 13. cit.*

XIV. E perchè questi, come anche i Conventuali d' Italia, contro la proibizione di Pio II., di Paolo II., e di Sisto IV. ricevevano fra di loro gli apostati, e i fuggitivi de' Frati Osservanti della Famiglia, perciò il Vicario generale Cismontano della Famiglia ricorse ad Innocenzo VIII. per l' opportuno rimedio, e per l' osservanza delle Bolle de' suoi Antecessori. Un simile ricorso fu fatto ad Alessandro VI., acciocchè confermasse, e facesse osservar la Bolla d' Innocenzo VIII. Questo Sommo Pontefice nella sua Bolla *Exponi nobis*, indirizzata *al diletto figliuolo Vicario generale Cismontano dell' Ordine de' Minori dell' Osservanza*, dopo aver narrata la suddetta proibizione, fatta da' suoi Antecessori, segue a dire: *Nondimeno alcuni de' medesimi Professori, nominati i Conventuali, e altri, che si fanno dell' Osservanza chiamare, E STANNO ESENTI DALL' UBBIDIENZA DEL MINISTRO GENERALE, E DE' PROVINCIALI DE' CONVENTUALI, senza esser soggetti alla tua Obbedienza, spesso ricevono, tengono, e mandano dove lor piace, contro la riferita proibizione, parecchj de' Frati, a te soggetti, scandalosi, apostati, e fuggitivi dalla disciplina dell' Ordine tuo, allegando di poter fare le prefate cose per autorità Apostolica data loro: e perciò ci facesti pregare, acciocchè ci degnassimo del rimedio* (a). Già in questo frammento avrete vedute le parole ci-

(a) *Dilecto filio Vicario Generali Cismontano Ordinis Minorum de Observantia nuncupatorum... Nihilominus nonnulli ex eisdem professoribus, Conventualibus nuncupatis, & alii, qui se etiam de Observantia faciunt nuncupari, ab obedientia Ministrorum Generalis, & Provi-*

citate dal Ragionista, come se fossero contro agli Osservanti della Famiglia. Le ho fatte stampare con lettere majuscole, acciocchè le rivegga egli bene, e conosca, che in quelle non diconsi *esenti dall'Obbedienza de' Ministri Generali, e Provinciali* i Frati della Famiglia, ma bensì coloro, che nell'Italia facendosi appellare *Frati Osservanti*, non ubbidivano nè a i Ministri de' Conventuali, nè a i Vicarj degli Osservanti della Famiglia. Che grosso errore del Ragionista! O per dir meglio, che artifizioso pasticcio! Dal testo poi del P. Vvadingo parimente soprallegato potrà aver conosciuto, che coloro, i quali *di rado erano corretti da i Conventuali*, erano ancor essi Cismontani, e di conseguenza *non Coletani*: e se *di rado erano corretti da' Superiori Conventuali*, nondimeno si protestavano di star sotto l'ubbidienza de' Ministri, e i Conventuali andavano dolci con essi, per non irritargli a partirsi dalla loro immediata giurisdizione: onde erano vere membra della Comunità Conventuale, comunque si fingessero dell'Osservanza, senza esser veri Osservanti. Con che sta bene, che specialmente nelle parti Oltramontane fossero molti veri Osservanti sotto i Ministri della Comunità, come hò provato di sopra; non valendo l'induzione da alcuni pochi al comune; e non potendosi screditare tutti gli Osservanti veri, esistenti sotto i Ministri, per cagione, che alcuni pochi dopo, e verso l'anno 1463. sotto i Ministri Conventuali di quà da' monti fingevansi buoni Osservanti, e non l'erano. Parmi, che il nostro Ragionista la faccia da disperato, e dia colpi alla cieca a tutta sorta di Osservanti, e dove coglie coglie, senza verun discernimento da cauto Scrittore. Potea vedere la Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari, stampata in Lucca in lingua Italiana, e sarebbe forse restato illuminato in leggendo in essa quei finti Osservanti, de' quali dice il Vvadingo, *che di rado erano corretti da' Conventuali* „ Verso il 1453. comparvero in Italia de' Religiosi, i „ quali simulando una nuova Riforma, guadagnaronsi l'affetto de' popoli, e „ presero il nome dell'Osservanza, quantunque non ne praticassero i costumi, „ e le leggi, ricusando d'ubbidire a' Vicarj Generali, sotto pretesto di non „ voler sottrarsi dall'ubbidienza dovuta al Generale, ed a' Provinciali (1) „. Ma quando mai comparvero in Italia i Coletani, che non erano *fuori delle Fiandre, e di alcune Provincie di Francia*, come confessa il Ragionista? Dunque perchè appoggiato su questa narrazione scrisse mai, che i Coletani *comecchè si vantavano di essere sotto l'ubbidienza de' Ministri, pur nondimeno l'ubbidienza loro non mai fu costante; e aderivano or a' Conventuali, e or agli Osservanti della Famiglia, ed or* (il che è peggio, per essere stato detto de' soli Neutrali) *nè agli uni, nè a gli altri*? Trovala Grillo.

(1) Tom. 7. pag. 116.

XV. Io per me vado pensando, che il Ragionista siasi ingannato per aver letto, che alcuni Conventi de' Coletani delle Provincie di Borgogna, e di Tours, veramente dopo la Bolla Eugeniana, data a i Frati della Famiglia, vollero passare alla detta Famiglia, e poi tornarono alla Comunità sotto i Mini-

vincialium Fratrum Conventualium exempti; & tuæ etiam obedientiæ non subjecti, plures Fratres tuæ obedientiæ subjectos, apostatas, scandalosos, ac disciplinam tui Ordinis fugientes, contra prohibitionem hujusmodi persæpe recipiunt, & retinent, ac mittunt quocumque eis libuerit, allegantes prædicta facere posse auctoritate Apostolica super hoc eis concessa: ac propterea nobis supplicari fecisti, ut super his providere.... dignaremur. Innocentius VIII. in Bulla *Exponi nobis*, apud VVad. tom. 14. ad ann. 1487. pag. 424. n. 7.

nistri, e indi a poco rifecero un simil passaggio, e un simile ritorno alcuni della Provincia di Tours, come si ha da varie Bolle di Niccolò V., di Callisto III., di Pio II., e di Sisto IV., riferite nell' *Orbe Serafico* (1): e per aver letto, che la Famiglia facea forza per soggettarsegli, di modo che i Coletani anche della Provincia di Aquitania, e di altre parti Oltramontane, dubitavano di esser tenuti da alcuni per compresi nella Bolla *Romani Pontificis* (2) di Callisto III., con cui restaron soggettati alla Famiglia i Coletani della Provincia di Tours: dalla quale soggezione furono poi liberati per mezzo della Bolla di Pio II. *Religiosam vitam* (3), e risoggettati a i Ministri della Comunità: ma da questo dubbio restarono sciolti ancor essi, e tutti gli altri Coletani per mezzo della suddetta Bolla di Pio II., per cui si dichiarò, che non erano tenuti a star sotto i Vicarj della Famiglia, e che potevano liberamente, secondo l' antica loro consuetudine starsene sotto i Ministri della Comunità, come in fatti fecero; e da i tempi di Sisto IV. tutti perseverarono in tal forma fino alla Bolla d' unione, data da Lione X. l' anno 1517, come ho dimostrato nel secondo capitolo del presente libro. Forse dalla lettura di queste cose s' imbrogliarono al Ragionista le specie, e scrisse nella sua soprariferita maniera, confondendo i Coletani con quei finti Osservanti Cismontani, anzi anche co i *Neutrali*.

(1) *Tom. 1. a pag. 619.*

(2) *Apud VVad. tom. 12. pag. 418. n. 132.*

(3) *Orb. Seraph. tom. 1. pag. 624. n. 20.*

XVI. Potrebbe ora obbiettarе, dicendo, che se i Coletani erano i Riformati, e gli Osservanti sotto i Ministri, anzi le antiche membra della vetusta Comunità dell' Ordine, sulle quali, come su gli altri Osservanti, e Riformati della Comunità, le loro ragioni di primogenitura appoggiano gli odierni Osservanti; poichè il Padre Vvadingo, e molti altri Scrittori, così degli Osservanti, come di altre Religioni, e stati, affermano, che i Coletani da Lione X. furono uniti alla Famiglia, e lo stesso vengono a dire di tutti gli altri Osservanti, e Riformati sotto i Ministri, allorchè parlano dell' unione fatta in vigor della Bolla di Lione X.; ne viene di conseguenza, che quei della Comunità uniti fossero soggettivamente agli Osservanti della Famiglia, e non al contrario; e che perciò gli odierni Osservanti sieno la stessa Famiglia del Trinci, e non abbiano più ragione alla Primogenitura Francescana, di quella, che si convenga alla suddetta Famiglia.

XVII. Ed io a chi mi obbiettasse in tal forma risponderei, che il Padre Vvadingo, e gli altri Scrittori, allorchè adoprano la riferita frase, non trattando di proposito questo punto, parlano impropriamente, e prendono per la stessa cosa il dire, che gli Osservanti della Comunità furono uniti a quei della Famiglia, e il dire, che quei della Famiglia furono uniti a quei della Comunità: volendo sol tanto significare, che degli uni, e degli altri ne fu fatto un sol Corpo, senza curarsi d' indagare, quali de' suddetti Osservanti tenessero il luogo di principali, e quali di accessorj nella detta unione. Le ragioni però da me allegate nell' antecedente capitolo, parmi, che mostrino essere stati i principali gli Osservanti sotto i Ministri, o della Comunità, e tutti gli altri essere stati uniti a questi con unione soggettiva, come accessorj al principale. Del resto quando anche per modo di confusione si fosse fatto di tutti essi un solo Corpo, senza che veruna parte facesse figura o di principale, o di accessorio; ovvero si fossero tutti uniti soggettivamente alla Famiglia, come vuole il Ragionista, ciò non ostante gli odierni Osservanti avrebbero ferme,

e ſtabili le loro ragioni alla primogenitura Franceſcana, perchè anche gli Oſſervanti della Famiglia, quantunque non foſſero di quella fazione, che antonomaſticamente diceaſi la Comunità dell' Ordine, per eſſere la maggiore; nondimeno erano vere membra della Comunità dell' Ordine, preſa, come dee prenderſi, in tutta la ſua eſtenſione, e ampiezza, cioè, in quanto comprendeva tutti i Frati Minori, *i quali ſotto l' ubbidienza del medeſimo Capo Supremo, Succeſſore del Patriarca S. Franceſco, facevano profeſſione della S. Minoritica Regola, e vivevano ſoggetti alle vetuſte leggi dell' Ordine*; come ho dimoſtrato nel primo capitolo del preſente libro.

C A P. IV.

Si propone un Paralello, ovvero una ſerie di ſimili vicende nell' Ordine inclito, e ſacro de' PP. Predicatori, e in quello de' Frati Minori, dal naſcimento del vetuſto Conventualeſimo fino al Pontificato di S. Pio V.: donde poi ſi conferma la Cauſa degli odierni Minori Oſſervanti contro a i PP. Minori Conventuali.

I. MAndati al ſoccorſo del Vaticano, e della S. Chieſa da Dio al Mondo i due Santi Patriarchi Domenico, e Franceſco, amendue s' incontrarono, ſi conobbero, ſi ſtrinſero in amicizia, e fratellanza perpetua; nel Concilio di Laterano ſotto Innocenzo III. amendue ſi trovarono, iſtituirono le loro inclite Religioni, amendue accolti benignamente dal mentovato Sommo Pontefice, e favoriti del ſuo conſentimento circa i loro Iſtituti; e dopoi dell' uno, e dell' altro da Onorio III. con Bolla ſolenne fu approvata la Regola, e la forma di vivere. Conforme ne' due Patriarchi ardea vicendevolmente la carità, l' amore fraterno, ed il propoſito di ſempiterna fratellanza, così vollero, che i loro Religioſi per ſempre fra di eſſi particolarmente ſi amaſſero, e, fervendo all' Altiſſimo in Santa unione, faceſſero al Mondo conoſcere di eſſer membra di due Religioni, per così dire, gemelle, e figliuoli di due Patriarchi fra di loro amiciſſimi, e fratelli. Corriſpoſero a i deſiderj de' due Santi Fondatori le due fondare Religioni, zelandone la corriſpondenza i loro Superiori Generali (a), e cercando di

(a) *Salvator ſæculi .... noviſſimè diebus iſtis in fine Sæculorum duos noſtros Ordines in miniſterium ſalutis, prout indubitanter creditur, ſuſcitavit, vocans ad eos viros non paucos, & ditans eos donis cœleſtibus, per quod non ſolùm ſuam, ſed aliorum efficaciter poſſent operari ſalutem verbo pariter & exemplo. Hi ſunt (ut ad Dei gloriam loquamur, non noſtram) duo magna luminaria, quæ lumine cœleſti ſedentes in tenebris, & umbra mortis, ubique terrarum illuminant, & miniſtrant. Hi ſunt duæ tubæ veri Moyſis, Chriſti Dei noſtri, quorum miniſterio multitudinem populorum jam ad ſuum principium convocavit. Hi ſunt duo Cherubim, pleni ſcientiâ, mutuò ſe reſpicientes, dum idem ſentiunt, & alas ſuas extendentes ad populum, dum ipſorum verbis, & exemplis protegunt, & diſcurrunt, ſecundùm Obedientiæ voluntatem,* ſu-

di effettuarla i sudditi. Onde amendue per tutto il primo loro secolo, e quasi tutto il secondo, con pace, e tranquillità fra le varie vicende di questa terra proccuravano di servire a Dio, al prossimo, e alla Chiesa. Ma dopoi per la peste dell'anno 1348. perdutisi molti buoni Religiosi, che servivano di colonne all'osservanza delle comuni obbligazioni, e reclutato il numero de' medesimi alla meglio che si potè, coll'ammettere al Santo abito gente non bene scelta, e sperimentata; in oltre alla ria peste seguendo lo scisma della S. Chiesa, e la divisione altresì degli Ordini Religiosi, giusta i varj pareri circa il vero Papa, soffrirono amendue le predette Religioni, come tutte le altre, una fiera tempesta, che non si sedò per molti, e molti anni; e parve, che una delle due Religioni copiasse in se stessa gli avvenimenti dell'altra, come di sua sorella, eziandio nelle disgrazie.

II. Conciosiachè se a cagione della suddetta peste raffreddossi l'Ordine de' Minori (*b*), altresì raffreddossi quello de' Predicatori (*c*). Se nel lungo Scisma della Chiesa, principiato l'anno 1378. sotto Urbano VI., i Frati Minori ebbero gli Antiministri generali (*d*), anche i Frati Predicatori, al dire del

super omnem populum disseminare scientiam salutarem. Hi sunt duo ubera Sponsæ, ex quibus parvuli in Christo lac sugunt, quo nutriantur, & augmenta recipiant in salutem. Hi sunt duæ Olivæ splendoris, qui assistunt Dominatori universæ Terræ, prompti ad ejus imperium, quocumque voluntas ejus eos duxerit, suam legationem implere. Hi sunt duo testes Christi, qui saccis amicti jam prædicant, & testimonium perhibent veritati. Hi sunt illæ duæ Stellæ lucidæ, quæ secundùm Sibillinum vaticinium habent species quatuor animalium, in diebus novissimis, nomine Agni vociferantes in directione humilitatis, & voluntariæ paupertatis. Quid plura? Quis enim enumerare valeat Sacros binarios, qui his Sacris Ordinibus possunt comptari? &c.

Pensate, dilectissimi, pensate, quanta debet inter nos dilectionis sinceritas abundare, quos eodem tempore genuit mater Ecclesia; quos ad idem opus, salutem, scilicet, animarum, communiter operando, æterna Charitas ordinavit; quos professiones in modico differentes sic assimilant, tanquam Fratres nos intimè diligamus.... O quantum exemplum mutuæ Charitatis, & pacis requirunt a nobis Patres nostri Sanctus Franciscus, & Beatus Dominicus, cæterique Patres nostri primitivi, qui sic in vita sua se tenerè dilexerunt, tamque sinceræ Charitatis indicia ostenderunt, videndo se, sicut Angeli Dei, suscipiendo se invicem, sicut Christus, honore invicem præveniendo, in profectu mutuò congaudendo, alternis se præconiis extollendo, utilitates mutuas promovendo fideliter, a scandalis, & turbationibus alterutris cavendo cum summa diligentia! . . Inveniat nos ille nequam (Diabolus *) viros, viros virtutum sibi viriliter resistentes in defendendo pretiosissimam substantiam prædictæ Charitatis, relictam a Patribus, & omni custodia observandam.* PP. Humbertus Prædicatorum Magister Generalis, & Joannes Parmensis Fratrum Minorum Generalis Minister in encyclica epistola ad suos Fratres. dat. Mediolani 1255., apud VVad. tom.3. ed. Rom. pag.380. n.12.

(b) *Sacris Religiosorum Domiciliis stragem magnam hoc malum* (nempe pestilentia ingens anni 1348.) *invexit, extinctis disciplinæ Regularis Magistris, & melioris notæ senioribus. Hinc cœperunt Monastica sodalitia, præsertim Mendicantium, quæ eousque virtute, & doctrina florebant, tepescere, & relaxari.* VVad. tom.8. ed. Rom. pag.12. n.2. *Collabente Religione, & dissoluta in multis Provinciis Regulari disciplina.* Idem ibi pag.208. ad ann.1374. n.20.

(c) *Quapropter paucis adhuc bonis illis, qui ex contagio residui fuerant, viam universæ carnis ingredientibus, obliteratus planè fuit rigor antiquus Patrum nostrorum, novusque vivendi modus, a Sacris nostris legibus satis alienus, inductus. Unde fugatis jejuniis, violata paupertate &c. Tantis igitur plagis Ordinem nostrum cum cæteris omnibus faucium &c.* P. Vincentius Maria Fontana *Constitut., Declarat., & Ordinat. Capitulor. General. Sacri Ord. Præd.* part.1. *De Reformat. Ord.* col.547. ann.1348. Vid. supra tom.1. cap.1. §.2.

(d) *Et, ut tradit Antoninus Florentinus in historiis, sicut Papæ erant duo, sic Ministri duo*

del P. Fontana dell' Ordine medesimo, ebbero i loro Antimaestri generali (*a*). Se per cagione del detto Scisma nell' uno si fece maggiore la freddezza, ma contuttociò per voler d'Iddio sempre vi restarono alcuni buoni, e osservanti spiriti, che ristorar potessero l' osservanza diminuita in molti, e abbattuta (*b*): così fu anche nell'altro Istituto (*c*). Alcuni zelanti Francescani, sotto la scorta del B. Fra Paoluccio Trinci, cominciarono ad unirsi per l' Osservanza, e furono favoriti da i Sommi Pontefici, e da i Superiori Generali (*d*): e così anche alcuni zelanti Domenicani, sotto la scorta del B. Corrado de' Grossi Pruf-

duo erant Generales. Memor. Ord. apud *Firmamenta* part. 1. fol. 34. col. 1. *Et sic erat Schisma, quia aliqui adharebant Urbano (VI.) Roma residenti, & alii Clementi Avenione existenti. Ita Galli cum Hispanis, & Anglicis adharentes Clementi habuerunt unum Generalem Ministrum, & Itali cum Alemannis & Hungaris adharentes Urbano instituerunt alium Generalem*. Ibidem. *Hinc origo Schismatis in Ordine, quod cum Pontificio ortum, & finem accepit*. VVad. tom. 9. pag. 23. n. 3. ad ann. 1379.

(a) *Cum generali Catholici Orbis scissura, divisionem quoque passa est nostra Religio. Nam illius Generalis Magister Elias Tolosanus Pseudo Pontifici cum Hispania, Francia ...... Provinciis obedientiam exhibens, in generali Capitulo a cæteris Ordinis Provinciis Italia, Germania ... qua vero Pontifici Urbano VI. adharebant, Bononnia 1380. congregato, tanquam Schismaticus ab Ordinis Magisterio fuit deturbatus, & in ejus locum B. Raymundus de Capua renunciatus. Perstitit nihilominus Elias in suo Ordinis Pseudo Magisterio a prafatis Provinciis agnitus, & defensus usque ad 1389.... In ejus locum Nicolaum de Troja Apulum elegere .. .. atque ita jubente eodem Martino V) ... factum est quoque in nostro Ordine unam ovile, & unus Pastor*. Fontana cit. col. 549.

(b) *Anno 1388. cum propter Schisma & in Ecclesia Dei, & in Religione nostra, scissaque in duas partes Religione, res in deterius reciderent, & Fratres viverent liberiùs, habentes diversas acies, ad quas confugerent*. Chronolog. Seraph. pag. 87. col. 1. *Cum jam Ordo noster, qui a tempore supradicti Gregorii XI. cum matre sua sancta Ecclesia, per triginta annos, plures tribulationes in deserto supradicti Schismatis passus fuerat ... perspecta unione ejusdem Ecclesia Sacrosancta filii fideles, zelatores ejusdem Ordinis ... vires assumpserant, per omnes Provincias Orbis universi vota sua Domino integrè solvere volentes, a Conventibus ad heremitoria pœnitentiam agentes recedebant, & in eisdem Conventibus honestè vivere cupiebant*. cit. Memor. fol. 34. col. 1.

(c) *Dum hac agerentur, tantis infortuniis indoluere praclari quidam Sancti Viri, qui quanquam pauci, in diversis Conventibus residentes .... omni, quo valuere, conatu, cadenti Matri, ingenti vitiis indicto bello, opitulari adnixi sunt. Inter hos effulxere ex Italia Patres Fratres &c. Ex Germania &c.* laud. Fontana col. 555. *Pro parte dilecti filii Raymundi Magistri Generalis Ord. FF. Prad. nobis exponen., quòd dudum, cum ipse suum Ordinem visitaret reperit inter cætera, multos Fratres ejusdem Ordinis .... desiderantes Regularem Observantiam per B. Dominicum, & alios antiquos Fratres ejusdem Ordinis ordinatam servare &c.* Bonifacius IX. in Bulla *Apostolica Sedis*. dat. 1. Decemb. 1393., apud laud. Fontana col. 549. & seq.

(d) *Anno Domini 1368..... a Patre Thoma Frignano Ordinis Ministro Generali Domunculam Bruliani Frater Paulutius Fulginas obtinuit, in qua ...... socios advocavit viros bonos, & inter eos F. Angelum de Monte Leone, & F. Joannem de Stronconio, doctissimos Concionatores, & laudabilis conversationis*. Chronolog. Seraph. pag. 86. col 1. *Patri F. Thoma in officio Generalatus successit Pater F. Leonardus de Giffono, qui pullulantem hanc Congregationem & favoribus, & benevolentia prosecutus est, & F. Paulutium in suo vivendi modo confortavit, & confirmavit, & superiorem instituit; cujus Patris Generalis pietatem imitati sunt Reverendiss. PP. Generales successores, Fr. Ludovicus de Venetiis, Fr. Petrus de Cassana, ac F. Henricus Alferius*. cit. Cronolog. ibi col. 2. *Gregorius XI. omnibus Fratribus in primis supradictis undecim locis habitantibus, Fratri Paulucio de Trincis subjectis, Indulgentiam plenariam concessit*. Ibi pag. 98. col. 2.

Prussiano cominciarono ad unirsi per l'Osservanza, e favoriti furono da i Sommi Pontefici, e da i Maestri Generali (*a*). A i disegni de' suddetti zelanti Francescani si opponevano i rilassati dell' Ordine loro (*b*): e così parimente accadeva fra i Domenicani (*c*). Ma non ostanti le prefate opposizioni, in amendue i detti Ordini i Superiori Generali furono favorevoli a i disegni degli accennati zelanti, per poter poi per mezzo de' medesimi far tornare all' Osservanza i traviati (*d*). E quantunque più pregiudizio minacciassero gli abusi de' rilas-

(a) *Pater Frater Conradus de Grossis Prutenus, primus omnium extitit, qui in Provincia Theutonia, in Conventu Columbariensi, Basileensis Diacesis, triginta circiter Fratribus congregatis sanctam Regularem Observantiam, juxtà constitutionum nostrarum tenorem instituit, quam B. Raymundus de Capua Generalis Ordinis Magister ... pro illis Provinciis, qua verè Pontificis Urbani VI. partes sequebantur, approbavit.* P Fontana cit. col. 550. *Per dilectum filium Fratrem Conradum de Prussia...... qui pradictos Fratres sic desiderantes in Provincia Theutonia .... inceperat congregare .... quibus dictus Magister dictum Fratrem Conradum prapofuerat, qui Constitutiones dicti Ordinis integraliter observabant cum effectu .... ac ipsos Fratres eandem Observantiam observantes .... in hujusmodi laudabili proposito confoveant potiùs* (Definitores Capituli generalis) *& confirment, si divinam, & nostram gravem offensam desiderant evitare.* Bonifacius IX. in supra c. Bulla.

(b) *Paulutius Fulginas ... multa passus a laxioris vita sectatoribus.* VVad. tom. 8. ed. Rom. pag. 109. n. 10. *Zelatores ejusdem Ordinis ... vota sua Domino integrè solvere volentes ... propter quod nonnullas persecutiones patiebantur.* Memoriale Ordinis apud *Firmamenta trium Ord.* part. 1. fol. 34. col. 1. *Hoc ipso anno* [1368.] *& fortassis non minori causa, quàm quod pradicto Fratri Paulutio faverit, & a Ministrorum exemeris potestate, Frater Thomas Farignanus Minister Generalis accusatus est apud Pontificem* (Urbanum V.) *quòd non rectè in Fide sentiret, crimen urgentibus Guillelmo ex Minorita Narniensi Episcopo, & Ministro Provincia S. Francisci.* VVad. tom. 8. pag. 211. n. 14.

(c) *Restitere tamen quamplurimi huic tam pio, ac sancto operi demandato, propriaque professionis immemores, atque a spiritu libertatis, in quo nutriti fuerant, perseverare intendentes, omnibus viis, modisque excogitatis B. Raymundum ab incapto opere deterrere confidentes, ad Philippi de Lanconio Cardinalis Ostiensis patrocinium confugère.* Fontana cit. col. 554. V. Bulla Bonifacii IX. supracit.

(d) *Venerat autem hoc anno* (1374) *in Umbriam Generalis Minister* (Leonardus de Giffono) *exploravit, probavitque hominum virtutem, candidos mores, animum a fastu alienum, vitam tranquillam, a turbis semotam, proposita reformationis tenacem, placuitque susceptum iter, per quod reliquos Consodales, judicabat hos pauculos ducturos ad perfectam sui Instituti observantiam. Cupiens igitur, ut multiplicaretur, & ad alias Provincias extenderetur hac reformatio &c.* VVad. tom. 8. cit. pag. 298. n. 20. *Frater Henricus Generalis Minister .... Florentia in Umbriam profectus, & Perusii harens Fratrem Paulutium Fulginatem, commissamque Familiam omnibus, quibus potuit, modis excitavit ad prosequendam, & ampliandam Ordinis reformationem.* VVad. tom. 9. ad ann. 1388. pag. 78. n. 1. vid. tom. 1. hujus oper. lib. 5. cap. 5. n. XI.

Ego eundo per Mundum, & visitando, ut moris est, inveni in multis Provinciis, per gratiam Dei, Fratres quamplures Dei servitio perfectè deditos, & Charitatis zelo accensos, qui desiderant toto corde Deo servire in Observantia regulari, juxta institutiones, seu Constitutiones Ordinis nostri, & secundùm formam a B. Dominico, & aliis Sanctis Patribus traditam; inter quos reperi quemdam Fratrem, nomine Conradum de Prussia, hominem nimis laudabilis vita, ac maxima fama in tota Alemannia ... Hic habens multos Fratres imitatores sui, petiit a me, quòd deberem assignare aliquem Conventum, in quo posset eum talibus habitare, ubi non impediretur ab aliquo .... Ego autem considerans ... Item attendens, quòd pauca grana, vel semina, si benè excolantur, multos & magnos fructus faciunt, & quòd isto exemplo multi trahentur ad idem, nolens eis denegare, quin commoditatem haberent servandi ea, qua a Sanctis Patribus sunt instituta, concessi eis quod petebant, intendens sem-

rilaſſati, che l'unione de' riferiti zelanti, nondimeno i rilaſſati nell' uno, e nell'altro Iſtituto ſi opponevano alla unione de' zelanti, ſotto preteſto, che una tale unione poteſſe indurre la diviſione, e la rovina dell' Ordine intero (*a*). Ma non per queſto ebbero il loro intento coloro: anzi conforme nell' Ordine de' Minori ſi accrebbe il numero degli Oſſervatori della Regola, e della Minoritiche leggi, i quali furono appellati *Frati Oſſervanti*, o *Frati dell' Oſſervanza*, o *dell' Oſſervanza Regolare* (*b*); così anche nell' Ordine de' Predica-

ſemper illos eoſdem, poſtquam per aliquod tempus firmati eſſent in Obſervantia Regulari, diſpergere per diverſos Conventus, ut eſſent quaſi condimentum aliorum: & ſic totus Ordo paulatim firmaretur, & reformaretur. Laud. B. Raym. in ſupplici libello ad Philippum Card. Alenconium, apud Fontana loc. cit.

(a) *At non priùs domum reverſus* (Generalis Farignanus) *quàm aliqui ſuggeſſerint, rem periculoſam conceſſiſſe* (Paulutio de Trincis) *& in Domuncula hac parvam ſparſiſſe ſementem magna diviſionis futura... Eluſa ſunt artes inimici, qui pacis, & unitatis laudabili ſpecie ampliſſimum animarum lucrum voluit impedire.* VVad. tom.8. pag.110. n.11. *Fratres, vulgariter Conventuales nuncupati, noſtrum favorem plus aquo ſibi arrogantes, iterum Ordinem iſtum dividere, & Patris veſtri veſtem lacerare ſatagunt.* Julius II. in Brevi *Inter cateros Ordines*, apud P. Jacobum Fodere in narrat. hiſtorica Prov. S. Bonav. ed. Lugdun. 1619. pag.198.

Ad primum, quod objicitur, & eſt, quòd ex hoc Ordo dividitur &c. Reſpondeo &c. Videant, quid ſignificet hoc vocabulum ORDO, & quid hoc verbum DIVIDERE: Ordo enim, ſanè intelligendo, ſignificat Congregationem Fidelium, Regula, & aliis ordinationibus, ſeu inſtitutionibus ordinatam: ex quo ſequitur, quòd illi conſtituant, & ſtatuant Ordinem, qui ſecundùm Ordinem, Regulam, & Inſtitutiones ſunt ordinati. Dicere ergo, quòd obſervantes Regulam, & Conſtitutiones, dividunt Ordinem, non eſt aliud dicere, niſi quòd illi, qui Ordinem faciunt, & conſtituunt, illi deſtruunt, & dividunt illum, quod eſt clarè contradicere ſibi ipſi.... quomodo namque dividunt illi, qui omnia conſtituentia Ordinem uniunt obſervando? Et quomodo non dividunt illi, qui quadam ſervant, quadam non, aut qui quodammodo.... nihil ſervant, & qui ſine cauſa ſunt in Ordine, etiamſi inde non projiciantur, ut dicit Beatiſſimus Pater Auguſtinus in Regula? HI SUNT DIVIDENTES, ET DESTRUENTES, qui perſequuntur benè viventes, & benè facientes impugnant. Laud. B. Raym. in Epiſt. ad Prælatos, & ſubditos ſui Ord., apud cit. Fontana col.567.

(b) Zelatores pro tuenda tunc, aut reparanda in Ordine antiqua Regulari Obſervantia in Italia vide apud VVad. tom.9. pag.381. n.29., pag.383. n.35., pag.387. n.7., In Gallia ibi pag.80. n.5., In Hiſpaniis, ibi pag.81. n.6., & pag.107. num.5., & tom.8. ad ann.1376. pag.336. n.18., & tom.12. pag.4. n.7. In Luſitania tom.9. pag.108. n.7.

Prædictis igitur rationibus Cardinalis Oſtienſis (Philippus de Alenconio) *convictus, contradicentibus Fratribus patrocinari deſtitit, & B. Raymundus reformationem in Conventu S. Dominici de Venetiis auſpicatus eſt,..... Firmata igitur in ſupradicto Veneto Conventu Regulari Obſervantia, ex eodem poſtea, tanquam ex fœcundiſſimo virtutum omnium ſeminario, plurimi religioſiſſimi prodiere viri, qui in multis tum Lombardia ſuperioris, quàm inferioris, atque etiam Romana Provincia Conventibus tandem obſervantem vivendi modum reſtituere: ex quibus talis Inſtituti alii germinantes, & ad cœteras Italia Provincias divertentes, primævum vita Regularis candorem in illis reſuſcitavere.* P. Fontana cit. part.1. col.563. Vide ibi col. 571., & col.572. 573. ubi Conventuum reſtitutæ Obſervantiæ longam ſeriem ſubjungit.

Regularis Obſervantia jam dicti Ordinis (Minorum) *in præfatis Conventibus inceperat vigere.... Poſſint, & valeant.... eligere de ſua ſtricta Obſervantia unum Fratrem idoneum.... Statuimus, quòd quando Fratres hujuſmodi Obſervantia &c.* Decretum Concil. Conſtant. *Supplicationibus &c.* apud VVad. tom.9. pag.371. n.7. *Dilectis filiis Miniſtro, & Fratribus Ordinis Minorum de Obſervantia nuncupatis...* Martinus V. in Bulla *Promptum, & benevolum*, apud VVad. tom.10. in Regeſt. pag.297. Vid. ibi aliam ejuſdem Bullam *Injunctum nobis*)(*quod Fratres Minores de Obſervantia nuncupati*. Eugenius IV. in Bulla *Sa-*

dicatori crebbe il numero degli Osservatori della Regola, e delle Costituzioni di quell' Ordine, i quali furono detti i *Frati Osservanti*, o *dell' Osservanza*, o *dell' Osservanza Regolare*. Di più siccome gli Osservanti Francescani ebbero i detti nomi, perchè osservavano essi la Regola del P.S. Francesco, secondo le Dichiarazioni Apostoliche, vivendo da veri Frati Minori; e non perchè avessero aggiunta obbligazione veruna sopra quelle, alle quali dalla Regola, e dalle antiche leggi dell'Ordine era stata sottoposta tutta la Comunità Minoritica (*a*): nella stessa guisa gli Osservanti Domenicani sortirono i detti nomi, perchè osservavano essi la Regola, e le Costituzioni, lasciate loro dal P. S. Domenico, vivendo da veri Frati Predicatori; e non perchè avessero aggiunta veruna obbligazione sopra quelle, alle quali dalla Regola, e dalle antiche leggi era stata sottoposta tutta la Comunità dell' Ordine de' PP. Predicatori (*b*).

III. Ma se i Frati Osservatori delle proprie, e comuni obbligazioni sortirono i suddetti nomi, con cui distinti fossero dagli altri, era ben cosa naturale, che a i non Osservanti dovessero imporsi i nomi, per mezzo de' quali fossero decentemente distinti dagli Osservanti. Quindi è, che in tutti, o quasi tutti gli Or-

Sacra Religionis, apud VVad. tom.xı. in Regest. pag.391. *Dilectis filiis Vicario Provinciæ Januæ Fratrum Ordinis Minorum, qui dicuntur Pauperes, sive de Observantia Regulari*. Idem apud VVad. loc. cit. pag.457. Vide ibi etiam pag.391. 400., & 470.

Quòd olim dilectus filius Raymundus &c. nonnullos dicti Ordinis Prædicatorum professores.... hujusmodi Observantiæ zelatores in plerisque Provinciis &c. Bonifacius IX. in Bulla *His, quæ pro Religionis*. in nov. Bullar. Ord. Præd. tom.2. pag.362. *Sicut exhibita nobis pro parte...., & aliorum Priorum, & Fratrum Ordinis Prædicatorum de Observantia nuncupatorum &c.* Sixtus IV in Bulla *Sedis Apostolicæ*, in dict. Bullar. tom.3 pag.588. *Dilecto filio Ludovico de Valentia Ordinis Prædicatorum de Observantia*. Innoc. VIII. in Bulla *Exponi nobis*, in laud. Bullar. tom.4. pag.7.

(a) *Unam, vel duas domos ejusdem Ordinis constructas recipere, vel de novo construere, ut in illis, seu illis, tam ipsi, quàm alii... Regulam ipsam, prout a prædicto Confessore ordinata censetur, & per nonnullos Romanos Pontifices approbata, & declarata existit, observare valeant, & secundùm ipsam vivere &c* Bonifacius IX. in Bulla *Sacra Religionis*, apud VVad. tom.9. in Regest. pag.471. *Insuper possit, & debeat ipse Vicarius Generalis* (Fratrum strictæ, seu Regularis Observantiæ) *& sui successores Conventus sibi subditos ad statum dictæ strictæ Observantiæ, juxtà declarationes, & statuta Sedis Apostolicæ, & Ordinis reducere*. Decret. Concil. Constant. supra laud. *Unam domum ad opus, & usum Fratrum prædictorum, qui Regulam per B. Franciscum, dicti Ordinis fundatorem, Fratribus hujusmodi relictam juxta declarationes, & traditiones Apostolicas, quæ ex tunc super ipsius Regulæ observatione emanarunt, ad litteram observare perpetuò sint adstricti; ideoque Fratres de Observantia nuncupentur*. Martinus V. in Bulla *Cum sæcularium Principum*, apud VVad. tom.10. in Regest. pag.384. Vide Bullam *Humilibus, & honestis* ejusdem, ibi pag.305., & Bullam *Sinceræ devotionis, ibi pag.*290., & Bullam *Ea, quæ divino, ibi pag.*291.

(b) *Dudum cùm ipse suum Ordinem visitaret reperit multos Fratres ejusdem Ordinis desiderantes Regularem Observantiam per B. Dominicum ordinatam servare... quòd in qualibet ex dictis Provinciis esset unus locus dicti Ordinis, in quo Regularis Observantia, secundùm Statuta B. Dominici prædicti servaretur juxtà tenorem prædictarum Constitutionum* (dicti Ordinis Prædicatorum) Bonifacius IX. in Bulla *Apostolicæ Sedis*, apud Fontana *Constitut., & ordinat. Ord. Præd. part.1. de Reformat. Ord.* col.550. *Inventis quampluribus Fratribus, qui desiderant reduci ad primam formam Observantiæ Regularis, per Beatissimum nostrum Patrem Dominicum inchoatam.... decrevi omnino tam pro inceptione reformationis totalis, quàm... quòd in qualibet Provincia dicti Ordinis sit ad minus unus Conventus, in quo Regularis Observantia teneatur ad unguem, juxtà nostrarum Constitutionum tenorem, & formam*. B. Raymundus apud cit. Fontana col.553.

dini Religiosi, e specialmente fra i Francescani, e Domenicani, tali freddi Religiosi vennero detti *i Frati del Chiostro, i Claustrali, ed i Conventuali*, o *di vita comune* (*a*). Donde ne avvenne, che questi nomi, i quali per l'addietro poteano darsi ad ogni Religioso di qualunque Ordine, senza che potesse dolersene; poichè *Frate Claustrale* significava *Frate di Convento*, *Frate di vita comune* significava Frate, che viveva *secondo la sua Comunità Religiosa*, e *Frate Conventuale* significava *Frate distinto da quei, che osservano la Regola, e le Costituzioni dell' Ordine*, ovvero *Frate non Osservante*; da lì in poi ebbero essi un significato nuovo, e sì tetro, che dar non si poterono a i buoni Religiosi senza far loro un affronto, e divennero nomi proprj de' freddi, come ho mostrato anche nel primo Libro. In tanto gli Osservanti dell' uno, e dell' altro de' già detti due Ordini (non già quei, che restar vollero dentro la Comunità co i Conventuali, e sempre in essa continuarono l' Osservanza, ma quei, che come sopra si disse, unironsi in Luoghi particolari, distinti da quei de' Conventuali) prima furono sotto i Commissarj, dati loro da i Ministri, e da i Priori della Comunità, dopoi sotto i Ministri, ed i Priori Provinciali, e finalmente sotto i proprj Vicarj, anche generali (*b*). E qualche volta furono anche assunti ad esser Ministri,

(a) *Pro bono pacis, & concordiæ Fratrum tam de Claustro, quàm de Observantia .... similiter Fratres de Claustro, & de Observantia se benignè recipiant .... similiter transeuntes de Claustro ad Observantiam &c.* Instrum. Concord. *apud VVad. tom.10. in Regest. pag.441.* confirm. a Martino V. per Bullam *Super Gregem Dominicum*, ubi ait. *In illa pro confovendis, & firmandis inter Fratres Claustrales, & de Observantia nuncupatos.* ibidem. *Cum quinque aliis Fratribus de Observantia Regulari ... eidem Joanni, qui Presbyter, & in Decretis Baccalaureus existit, &, ut asserit, in dicta Provincia tam in Claustro, quàm in vita comuni* (inter Fratres vitæ laxioris) *per decem annos, & ultra, juxta humanam possibilitatem gratum Deo exhibuit famulatum &c.* Martinus V. in Bulla *Piis devotorum*, apud VVad. tom.10. in Regest. pag.343. Vid. supra tom.1. pag.19. & 20. Firmamenta trium Ord. part.4. fol.126. col.1., & hoc tom.2. lib.6. cap.9. n.8. *Quòd si cuiquam Ministro Provinciali subesse, & obedire debeatis talem plerumque non de Observantia hujusmodi, sed Conventualem continget existere.* Eugenius IV. in Bulla *Super Gregem Dominicum*, apud VVad. tom.10. in Regest. pag.495. *Cæterùm volumus ... quodque nullus Frater Conventualium nuncupatorum absque licentia ... ad loca Fratrum de Observantia &c.* Callixtus III. in Bulla *Illius, cujus in pace*, apud VVad. tom.12. pag.425. num.129.

Patres, qui dicebantur de vita Regulari &c. Ut, sublata Claustralitate, nam Claustrales dicebantur alii. P. Fontana *Monum. Dominic.* part.3. cap.11. col.399. *Tibi, ut de Domo S. Dominici Bononien. .... Ordinis, & Observantia prædictorum ... ad Domum dicti Sancti Ferrarien. ejusdem Ordinis Fratrum Conventualium te transferas &c.* Innoc. VIII. in Bulla *Exponi nobis*, in Bullar. Ord. Præd. tom.4. pag.7. *Dudum siquidem pro parte dilectorum filiorum Fratrum Ordinis Prædicatorum, de vita communi nuncupatorum ..... nobis exposito, quòd olim ... super eadem electione in dicto Capitulo inter Fratres ejusdem Ordinis, quorum aliqui de communi vita, alii verò de Observantiæ nuncupabantur &c.* Alexander VI. in Bulla *Pastoralis Officii*, apud cit. Bullar. tom.4. pag.181. *Sanè pro parte ... petitio continebat, quòd interdum nonnulli ex Fratribus domorum vestrarum, sub Regulari Observantia viventium, levitate .... absque licentia Vicarii dicti Ordinis, ad domos non reformatas Fratrum dicti Ordinis Conventualium nuncupatorum se transferunt.* Pius II. in Bulla *Sacra Religionis* tom.7. laud. Bullar. pag.93.

(b) P. Thomas Farignanus Minister Generalis anno 1368. F. Paulucium, ejusque sequaces a Ministrorum Provincialium exemit potestate, *ex VVad. tom.8. pag.211. num.14. Ac circa dictos Fratres, Conventum, & loca præfata facere omnia, & singula, ac si ipsorum Minister Provincialis fores ... præsentium tenore concedo, volens, quòd in supradicta Commissione ..*

ftri, o Priori Provinciali, e ad effer Superiori Generali di tutto l' Ordine (a): e così ebbero il comando anche nella Comunità, e fopra tutta la Comunità dell' Ordine.

fione .... ab aliquo me inferiore amoveri valeas, vel quomodolibet molestari. Fr. Henricus Aftenfis Minifter Gen. ad Fr. Paulucium Fulginatem, apud VVad. tom.9. pag.91. n.2. *Te in locis devotis, feu Eremitoriis devotorum Fratrum .... per Provinciales antefcriptos prædecefsores meos hactenus tuæ curæ commiffis meum Commiffarium inftituo &c.* P. Matthæus de Amelia Minifter Prov. S. Franc. ad eundem F. Paulutium, ibid. pag.42. n.19. Vide etiam pag.50. n.4. *Te in locis devotis ... per Generales prædecefsores meos, feu per Provinciales Miniftros dictarum Provinciarum tuæ curæ commiffis, meum Commiffarium inftituto &c.* Laud. P. Henricus Gen. eidem F. Paulutio, ibi pag.79. num.2. Vide etiam pag.80. num.4. *Unde factum, ut faciliùs Cardinalis Præfes inductus fit ad tollendos univerfos Obfervantum Vicarios*. VVad. tom.x. pag.149. n.5. *Dilectus filius Antonius de Rufconibus, Generalis Minifter ipfius Ordinis, dilectos filios Joannem de Capiftrano Domorum, locorum, & Conventum Citramontanarum, necnon Joannem de Mabuberto ejufdem Ordinis profeffores, Domorum, locorum, & Conventuum ... Ultramontanarum partium dicti Ordinis, fub facro Obfervantiæ nomine conftitutorum, Vicarios Generales fecit, conftituit, & deputavit*. Eug. IV. in Bulla *Fratrum Ordinis Minorum*, apud VVad. tom.x. ad ann.1443. pag.179. num 7., & pag.179. n.5.

Quibus (Obfervantibus) *dictus Magifter* (Raymundus de Capua) *dictum Fratrem Conradum præpofuerat*. Bonifacius IX. in Bulla *Apoftolicæ Sedis*, apud cit. Fontana col. 550. *qui fuit primus Prior reformationis* (F. Thomas Ajutami Crifto de Pifis) *in eodem Conventu S. Dominici inftitutus per Magiftrum Ordinis*. Fontana ibi *de Reformat. Ord.* col.563. *& primò, quòd omnes Conventus reformati fint fub omnimoda poteftate Provincialis; & fuit abfolutus F. Joannes a S. Martino Vicarius Obfervantiæ, & omnis alius Vicarius*. In Regeft. Prov. Hifpaniæ apud Fontana *Conftitut. Ord. Præd.* part.2. *pro Prov. Hifpan.* col.14. *Volumus & mandamus vobis* (Fratribus in Cap. Gen. congregatis) *ut non permittatis eos per aliquos injuftè molestari, aut circa eorum vitam, aut regimen aliquid immutari, fed finatis ipfos, juxtà formam priùs obfervatam, fub fuis Vicariis, fub obedientia tamen veftri Ordinis Magiftri, omnemque favorem eis* (idest, Obfervantibus) *impendatis*. Nicolaus V. Bulla 99. in Bullar. Ord. Præd. tom.3. pag.316. *& ei, qui pro tempore erit, volumus, & auctoritate Apoftolica ftatuimus, quòd Vicarii Generales Congregationum exemptarum a Provincialibus ... non poffint ultra triennium in Vicariatus officio permanere*. Apud Fontana cit. part.1. *de Vicariis Congregationum* col.652. n.5. *Dilecto filio Vicario Fratrum Ordinis Prædicatorum de Obfervantia*. Calixtus III. in Bulla *Pro parte dilectorum*, apud cit. Bullar. tom.7. pag.86. Vid. etiam tom.4. pag.14. Bullam Innoc. VIII. *Intenta femper*, & tom.3. pag.613. Bullam Sixti IV. *Solicitudo Paftoralis*, & cit. Fontana pag.15., & Bullam *Sedis Apoftolicæ* Sixti IV. tom.3. cit. pag.588.

(a) *Fr. Bernardinus de Senis, qui ...... & Minifter Terræ Sanctæ fuit*. Memorial. Ord. apud Firmamenta trium Ord. part.1. fol.34. a tergo col.2. *Lupus Salazarius, qui ingenti cura, & labore Regularem in Hifpania propagavit Obfervantiam, electus eft Minifter Provinciæ S. Jacobi ann.1427*. VVad. tom.x. pag.122. n.10. *Dilectum filium Albertum de Santiano, dicti Ordinis profefforem .... Eundem Albertum non folùm Miniftrum dictæ Provinciæ S. Antonii* (electum concorditer a 92. vocalibus) *confirmavimus, verùm etiam totius Ordinis prædicti* (Fratrum Minorum) *Vicarium Generalem conftituimus*. Eugen. IV. in Bulla *Injuncti nobis*, apud VVad tom.xi. pag.160. n.7.

Quondam Leonardus de Manfuetis, tunc Generalis Magifter Ordinis prædicti, controverfiam, feu quaftionem hujufmodi (ortam, fcilicet, in Capitulo Provinciæ Teutoniæ, inter Fratres de Obfervantia, & Fratres de communi vita, feu Conventuales, fuper electione Prioris Provincialis) *decidendo determinaverat, & ordinaverat, quòd tunc electus in Provincialem per Fratres de Obfervantia nuncupatos haberet Provincialatum, & effet Provincialis, & electionem de eo factam confirmaverat: pro Religiofis verò utriufque fexus, de vita communi* un-

IV. Non lungo tempo le cose passarono con questa bella armonia fra quei delle due Comunità, e i già nominati Osservanti, che nell' Ordine de' Minori detti furono *della Famiglia*, e in quello de' Predicatori appellati furono di questa, o di quella Congregazione. Ma essendo stata conceduta da Martino V. al Maestro Generale de' Predicatori con oracolo di viva voce (1), e al Ministro Generale de' Minori col Breve *Ad statum Ordinis* (2) la facoltà di dispensare i Conventi circa i beni temporali, s' intorbidarono le parti, e gli Osservanti rifiutando le suddette dispense, le quali non doveano essere necessariamente accettate, ma si offerivano sol tanto a chi le voleva, maggiormente si accesero dal desiderio, e dal proposito di conservare l' antica Osservanza, e vita degli Ordini loro; e così cominciarono a soffrire da i Conventuali alcune molestie. Queste molestie, insieme col desiderio di mantenere l' Osservanza Regolare, diedero motivo agli Osservanti Francescani di ricorrere ad Eugenio IV., e di ottener la Bolla *Ut sacra Ordinis Minorum*, con cui venne ad essi conceduta la facoltà di poter da per se stessi celebrare i Capitoli, ed eleggersi i Vicarj generali de' Ministri (*a*); e agli Osservanti delle Congregazioni Domenicane diedero motivo di ricorrere a Paolo II., e di ottener da esso la Bolla *Ad fructuosa opera*, con cui venne ad essi conceduta la facoltà di celebrare i proprj Capitoli, e di eleggersi i proprj Vicarj generali de' Maestri (*b*). Amendue queste Bolle paragonate fra di loro contengono simili disposizioni; mentre nell' Eugeniana gli Osservanti Francescani vengono esentati dalla giurisdizione de' Ministri Provinciali, e sottoposti immediatamente a i Vicarj Provinciali Osservanti, senza esser esentati dalla soggezione al Ministro Generale di tutto l' Ordine (*c*): E nella Paolina gli Osservanti Domenicani

(1) *Vid. supra tom. 1. pag. 9. & 10.*

(2) *Ibi pag. 287. & 302.*

nuncupatos, Vicarium creaverat, & instituerat &c. Alexander VI. in Bulla *Pastoralis Officii*, tom. 4. Bullar. cit. pag. 181. *Petierunt illud* [nempe, generaliss. Capitulum] *Provinciales pro suarum Provinciarum quiete, ut Conventus, in quibus secundùm exactam Constitutionum normam viverent Patres, qui dicebantur de vita regulari, ex quibus erecta jam fuerant in cunctis Provinciis peculiares Congregationes, & ex eis assumpti fuerunt Ordinis Magistri Bartholomaeus de Comatiis, Barnabas Saxonus, nec non & Joachimus Turrianus.* Fontana *Monum. Dominic.* part. 3. cap. XI. col. 399. apud Reverendiss. P. Bremond. tom. 4. Bullar. Ord. Præd. pag. 148. in notis ad Bullam 83. Alexand. VI. n. 1.

(a) *Ut sacra Ordinis Minorum Religio... ab omni reddatur, quantùm permiserit Altissimus, adversitate secura... ut, submoto, quod officit, & subrogato, quod proficit, nihil maneat, quod Fratres a cœpti forsitan retrahat salubritate propositi, aut ullatenus robur Sacræ Religionis infringat... status quietem, personarum augmentum, & plenissima bona ipsis Fratribus de Observantia.... Nos, qui singulorum, præsertim Regulari Observantiæ deditorum, quietem pariter, & salutem intensis desideriis affectamus &c.* Eugenius IV. in præc. Bulla, apud VVad. tom. XI. pag. 251. n. 2. ad ann. 1446.

(b) *Ad fructuosa opera, quæ dilecti filii Ordinis Fratrum Prædicatorum professores, sub Regulari Observantia degentes.... in his, per quæ Regularis inter eos Observantia perpetuò vigere &c. operarias manus libenter apponimus.... Hinc est, quòd nos paci, & quieti dilectorum filiorum Fratrum... dicti Ordinis sub Regulari Observantia degentium consulere, & ut eò magis in eadem Observantia perseverare valeant, quò per nos potioribus gratiis communiti fuerint, providere volentes &c.* Paulus II. in laud. Bulla apud Bullar. Ord. Præd. tom. 3. pag. 443.

(c) *Generalis verò, aut quispiam Ministrorum, vel Custodum.... cæteris Vicariis, vel cuipiam Fratri ejusdem Familiæ de Observantia nuncupatis molestiam, seu impedimentum aliquod inferre non audeat, nisi quòd prædictus Generalis Minister per se duntaxat personaliter vi-*

ni sopraddetti, cioè, delle Congregazioni ricorrenti, vengono esentati dalla giurisdizione de' Priori Provinciali, e sottoposti immediatamente a i loro Vicarj Provinciali Osservanti, senza esser esentati dalla soggezione al Maestro Generale di tutto l' Ordine (*a*). In amendue le Bolle concedesi agli Osservanti ricorrenti, che nel proprio Capitolo generale possano eleggersi del lor numero il Vicario generale, da presentarsi al Ministro, o al Maestro Generale, acciocchè da esso venga egli confermato: e se il Ministro, o il Maestro ricusasse di confermarlo, passato il termine di tre giorni fra i Francescani, e di otto giorni fra i Domenicani, dall' autorità Apostolica confermato s' intenda lo stesso eletto, e presentato Vicario (*b*). Nell' Eugeniana si dispone, che il Ministro Generale debba commetter al Vicario generale, eletto, e presentato dagli Osservanti, le sue veci, e tutta la sua facoltà sopra i Frati dell'Osservanza, come appunto solea fare col Vicario generale de' medesimi, quando da lui solo, e non dagli Osservanti eleggevasi (*c*). E nella Paulina si dispone, che il Vicario generale della Congregazione Osservante aver debba tutta

visitare, & corrigere possit, & valeat.... Fratres ejusdem Familia, piè, benignè, & charitativè ad meliorem frugem provocando. Apud cit. VVad. pag.253. propè finem. *Ideoque Ministris Provincialibus mandabis, ut de dictorum Fratrum de Observantia regimine nullatenus se intromittant, nisi eo modo, quo fuit Senis concorditer ordinatum.* Idem Eugen. IV. in suo Brevi *Cum omnia* ad Ministrum Generalem F. Antonium de Rusconibus, apud VVad. tom.XI. pag.254. n.3.

(a) *Auctoritate Apostolica statuimus, & ordinamus, quòd Congregatio eorundem Fratrum, sub hujusmodi Observantia in dictis Provinciis nunc, & pro tempore degentium, subjiciantur immediatè jurisdictioni, & regimini Generalie Magistri dicti Ordinis, qui pro tempore fuerit, ita quòd nullus alius Pralatus ejusdem Ordinis, praterquam Vicarius... aliique dicta Congregationis Pralati... in eos jurisdictionem aliquam valeant exercere.* Laud. Bulla Paulina ab initio.

(b) *Nos... de consilio, & assensu Venerab. Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium statuimus, decernimus, & ordinamus, ut deinceps Vicarius Generalis ipsorum Fratrum de Observantia, possit, & debeat convocare Vicarios, & discretos... quarumlibet Vicariarum, & Provinciarum sibi subjectarum... capitulariter facere congregari.... qui sic congregati facultatem habeant eligendi, & eligere sint adstricti unum Religiosum ejusdem Ordinis in eorum similem Vicarium Generalem.* Ibi pag.252. Priùs Vicarius Generalis Observantibus assignabatur a Ministro Generali ad ejus beneplacitum. *Cujus electionem..... Generali Ministro totius Ordinis faciant præsentari; ipse verò Generalis Minister infra triduum.... electionem confirmare teneatur.* Ibi pag.252. versus finem. *Quo triduo elapso, & electione non confirmata, electus ipse cum plenaria potestate hujusmodi ad triennium habeatur Sedis Apostolica auctoritate.* Ibi pag.253.

Statuimus, & ordinamus, quòd Congregatio eorundem Fratrum... subjiciatur immediatè jurisdictioni, & regimini Generalis Magistri dicti Ordinis... ita quòd nullus alius... praterquam Vicarius per Fratres dicta Congregationis, vel majorum ipsorum partem pro tempore postulatus... in eos jurisdictionem aliquam valeant exercere. Ipsius autem Vicarii postulatio fiat per Priores Conventuum dicta Congregationis, cum sociis electis a vocalibus eorundem Conventuum &c. Postquam verò dictus Vicarius taliter postulatus fuerit, statuimus, quòd Magister, aut, eo mortuo, vel amoto, Vicarius Generalis Ordinis infra octo dies a præsentatione postulationis hujusmodi sibi facienda computandos, teneatur postulationem hujusmodi confirmare; alioquin si confirmare neglexerit, seu renuerit, censeatur ipsa postulatio eo ipso auctoritate Apostolica confirmata.... ejusdem autem Vicarii Congregationis postulatio de triennio in triennium celebretur. Laud. Bulla Paulina.

(c) *Ipse verò Generalis Minister... prædictam electionem confirmare teneatur, concedendo, & committendo plenariè vices suas, dando, scilicet, ei liberam auctoritatem, & potestatem,* &

tutta l'autorità, solita conferirsi a simili Vicarj dal P. Maestro Generale dell' Ordine, e maggiore ancora, secondo che parrà spediente pel vantaggio della Congregazione, e altresì tutta quella, che hanno i Priori Provinciali sopra i loro Conventi, e le loro Provincie (*a*). Nondimeno per mezzo dell' Eugeniana non toglievasi al Ministro Generale di tutto l'Ordine de'Minori la giurisdizione, anche immediata, sopra la persona stessa del suo Vicario Generale eletto dalla Famiglia, e sopra i Conventi, e Frati tutti soggetti al detto Vicario (*b*): e neppure per mezzo della Paolina toglievasi al P. Maestro Generale dell'Ordine de' Predicatori la giurisdizione sopra la persona del Vicario suo Generale, eletto dalla Congregazione Osservante, e sopra tutti i Conventi, e Frati di tal Congregazione; ma ristringevasi soltanto, e legavasi a certe condizioni da osservarsi dall' uno, e dall'altro Superior generale (*c*). E volevasi, che non avessero alcun valore le grazie, o Lettere de' due Generali, allorchè o perturbassero il governo de' Vicarj, o fossero d' impedimento all'Osservanza (*d*). A tenor dell'Eugeniana il Ministro Generale de' Frati Minori dovea comandare agli Osservanti della Famiglia, che ubbidissero eglino al Vicario generale da loro eletto, come se fosse egli la stessa persona sua (*e*): E a tenore della Paolina

& omnimodam facultatem suam super omnes, & singulos Fratres de Observantia . . . tam in capitibus, quàm in membris . . . . Aut si quid aliud facultatis, & auctoritatis in dictis literis continetur (nempe Antonii de Rusconibus, quibus instituit S. Joann. de Capistrano suum Vicarium Generalem) Laud. Bulla Eugeniana.

(a) *Habeat quoque Vicarius taliter postulatus, & confirmatus auctoritatem talibus Vicariis Generalibus ejusdem Congregationis per Magistros Ordinis conferri, & exhiberi solitam, & plus, secundùm quòd utilitati dictæ Congregationis ipsi Generali videbitur expedire, necnon omnem illam, ac prorsus similem jurisdictionem in omnibus, & per omnia habeat, quam secundùm instituta Ordinis prædicti, & indulta Apostolica eidem Ordini, & Provincialibus concessa, Priores Provinciales habent in Conventibus, & Provinciis eis commissis.* Laud. Paulina.

(b) . . . . *Nisi quòd prædictus Generalis Minister per se duntaxat personaliter visitare, & corrigere possit prædictum Vicarium Generalem, Conventum, locum, vel domum Fratrum, seu Fratres ejusdem Familiæ . . . & si quidpiam, quod absit, criminosum repereris, ipsum Vicarium de consilio, & assensu majoris partis Vicariorum prædictorum, cæteros verò de consilio, & assensu majoris, & sanioris partis domus, loci, vel Conventus visitatorum, in eodem loco, & non extra corrigere valeat, pœnitentiare, & emendare, secundùm quòd delicti qualitas exegerit faciendum.* Eugeniana.

(c) *Vicarius insuper infra suum triennium ab ejus officio absolvi non possit etiam per Generalem Magistrum, neque a sui officii executione suspendi, vel impediri, nisi de consilio, & assensu decem Priorum antiquorum Conventuum dictæ Congregationis, de quorum consilio, & assensu id, ubi expedire videatur, liberè, & licitè facere possit.* Paulina.

(d) *Gratiæ, sive litteræ quæcumque a prædicto Generali Ministro eisdem Fratribus concessæ, vel destinatæ, vel in posterum concedendæ, si tales essent, per quas ab Observantia Regulari distraheverentur Fratres hujusmodi, aut quæ scandalum in regimine eidem Vicario commisso parerent, habeantur pro infectis.* Eugeniana ibi pag. 252.

Ceterùm, ut Regularis Observantia solidiùs vigere valeat, & ab ea Fratres nullatenus distrahantur, volumus, quòd litteræ, vel gratiæ quæcumque per Magistrum, aut alios Prælatos dicti Ordinis Fratribus ejusdem Congregationis subjectis concessæ, & in posterum concedendæ, necnon præcepta, & ordinationes quæcumque, per quæ, vel per quas, secundùm judicium Generalis Vicarii, cum consilio discretorum, ipsi Fratres, aut Moniales a Regulari Observantia quoquo modo distraherentur, ac Vicario, vel Prioribus dictæ Congregationis in eorum regimine scandolum generaretur, nullius existant roboris, vel momenti. Paulina.

(e) *Mandet præterea ipse Generalis Minister (quod mandatum in commissione prædicto Vic*i-

lina gli Osservanti della Congregazione sottoposta al Vicario dovean' esser in tutto, e per tutto soggetti al detto Vicario del Maestro Generale de' Frati Predicatori (*a*).

V. Erano dunque di simile tenore le due Bolle per le due Famiglie, o Congregazioni Osservanti dell' Ordine de' Minori, e dell' Ordine de' Predicatori. Di più a i suddetti Osservanti era proibito ugualmente sotto gravi pene, e censure l'andare ad abitar di Famiglia ne' Conventi non soggetti al Vicario generale (*b*): e gli uni, e gli altri da i Sommi Pontefici furono raccomandati a i Generali de' due Ordini, con comandar a i Ministri Provinciali de' Minori, che non s'ingerissero nel governo de i loro Osservanti, e al Maestro, e Capitolo generale de' Predicatori, che fossero essi lasciati sotto la cura de' loro Vicarj Osservanti, come quelli, che a i due Ordini accrescevano la gloria (*c*). Nell' Ordine di S. Francesco moltiplicaronsi le Congregazioni de' Minori Osservanti (*d*); moltiplicaronsi ancora nell'Ordine di S. Domenico le Congregazio-

Vicario facta in scriptis appareat) omnibus, & singulis Fratribus, Prælatis, & subditis ad meritum salutaris Obedientiæ, in virtute Spiritus Sancti, quatenus, omni appellatione postposita .... in omnibus, & per omnia firmissimè pareant, & obediant eidem Vicario, toto tempore sui Vicariatus, tanquam personæ ipsius Generalis Ministri. Eugeniana.

(a) *Statuimus, ut Conventus tam reformati, quàm qui in eisdem Provinciis de Fratribus dictæ Congregationis reformabuntur in posterum, sint, & censeantur esse de Congregatione prædicta, ac illius Vicario in omnibus, & per omnia, ut alii, sint subjecti.* Paulina.

(b) *Et nullo colore, vel causa quæsitis possint ipsi Fratres, ad pœnam excommunicationis, & carceris, ac privationis officiorum .. latæ sententiæ, ad subterfugiendam correctionem .... reformationem, & prædicti Vicarii, seu Vicariorum illi subditorum obedientiam, ad Conventus, & loca illius curæ non commissa aufugere, neque, si jam aufugerint, vel deinceps aufugere si contigerit, Ministri, Custodes, Guardiani, seu quicumque alii Fratres eidem prædicto Vicario non subditi, cujuscumque conditionis ... sub pœna privationis officii sui, & excommunicationis latæ sententiæ .... audeant illos recipere, aut fortè receptos .... retinere contra ejusdem Vicarii velle, vel Vicariorum illi subditorum.* Eugeniana ibi pag. 253. a capite.

Inhibemus insuper sub excommunicationis pœna ... ne quis dictæ Congregationis Frater, absque ejusdem sui Vicarii licentia, ad alios Conventus ipsi Vicario non subjectos transire præsumat. Paulina.

(c) *Et, quod tuo Ordini non parum decus affert, ipsorum de Observantia dicti Ordinis Fratrum Minorum numerus crevit, & reputatio eorum vitæ inter populos est adaucta, quibus attentis, & aliis rationibus animum nostrum moventibus, volumus, & tuæ devotioni strictè mandamus, ut in generali Capitulo proximè celebrando, aut alibi nihil prorsus facias, aut intentes, quod prædictæ ordinationi nostræ aliqualiter contradicat, nisi fortè aliter nos duxerimus mandandum. Ideoque Ministris Provincialibus mandabis, ut de dictorum Fratrum de Observantia regimine nullatenus se intermittant, nisi eo modo, quo fuit Senis concorditer ordinatum.* Eugenius IV. in suo Brevi *Cum omnia* ad Ministrum Gen., apud VVad. tom. XI. pag. 254. n. 3.

Cum Fratres vestri Ordinis, qui in Regulari Observantiæ Altissimo Domino famulantur, propter Religionis augmentum .... & propter utilitatem ..... volumus, & mandamus vobis (Magistro, & Capitulo Generali) *ut non permittatis eos per aliquos injustè molestari, aut circa eorum vitam, & regimen aliquid immutari, sed sinatis ipsos juxtà formam priùs observatam sub suis Vicariis ... omnemque favorem eis impendatis, itaut possint in dies proficere in melius, cùm videatis ex eorum multiplicatione honorem magnum accedere Ordini vestro, & relevari multa incommoda, & damna Ordinis vestri ex eorum propagatione.* Nicolaus V. in Bulla 99. apud cit. Bullar. tom. 3. pag. 316.

(d) Quatuor erant Congregationes in Ordine Minorum ante Pontificatum Leonis X., nempe, *Fratrum Observantium de Familia, Amadeitarum, Clarenorum*, & eorum, qui dicebantur *de S. Evangelio, aut de Capucio, aut Excalceati*. de quo vidend. VVad.

zioni de' Predicatori Osservanti; conciosiachè, come costa dall' accurato nuovo Bollario dello stess' Ordine, dato in luce dal P. Reverendiss. Bremond, oggi Maestro Generale dell' Ordine de' PP. Predicatori, e ben degno anche di maggiori dignità nella Chiesa d'Iddio, nacquero nel dett' Ordine le Congregazioni di Santa Sabina, di Lombardia, di S. Marco di Firenze, della Spagna, di Aragona, d'Olanda, di Francia, della Sanità, e altre da vedersi in questo Bollario, e appresso il P. Fontana, che oltre le suddette, fa memoria della Congregazione Domenicana di Ragusi, di quella dell' Indie Orientali, e di quelle di Sardegna, di S. Lodovico, d' Inghilterra, della Stiria, della Carintia ec. (*a*).

VI. Mentre i figliuoli così dell'uno, come dell' altro Istituto nelle Congregazioni Osservanti proccuravano di adiempiere i proprj doveri, mantenendo l' antica osservanza, i Conventuali di amendue gl' Istituti andavansi vieppiù rilassando; e i Sommi Pontefici, i Generali, i Concilj, ed i Capitoli Generali insistevano con gran premura per la riforma de' medesimi (*b*). Non andarono a voto queste premure; poichè, se non tutti, molti almeno de' Conventuali così nell' Ordine di S. Domenico, come in quello di S. Francesco si riformarono

(a) Congregationes in Ordine Prædicatorum, *S. Sabina*, tom.6. Bullar. Reverendiss. P. Bremond. pag.412. *Lombardia*, tom.3. pag.443. *S. Marci de Florentia*, tom.6. pag.178. *Hispania*, tom.3. pag.565. *Aragonia*, tom.4. pag.376. *Hollandia*, tom.3. pag.448. *Francia*, tom.4. pag.304. *Sanitatis*, tom.5. pag.635., & aliæ videndæ tom. ultimo cit. Bullarii in Indice rerum verbo *Congregatio*, & P. Fontana *Constitut. Ord. Præd.* part.2. col.335. has alias recenset, nempe, *Ragusinam*, *Indiarum Orientalium*, *Sardiniæ*, *S. Ludovici*, *Styriæ & Carinthiæ &c.*

(b) *Desideramus, ut Fratres in eodem Ordine degentes, juxtà ejusdem Ordinis Instituta vivant.... ut juxta desiderium cordis nostri debita in dicto Ordine* (Minorum) *reformatio fieret.... dictum generale Capitulum &c.* Martinus V. in Bulla *Romani Pontificis*, apud VVad. tom.10. ad ann.1430. pag.147. n.2. Vide ejusdem Bullam seu Breve *Cum generale Capitulum* ibi pag.148. n.4., & Bullam *Movemur* Eugenii IV. ibi in Regest. pag.509. & supra tom 1. pag.32., & 33. *Reformationem Seraphici Ordinis B. Francisci salubriter desideratam pro Dei honore, & dicti Ordinis honestate fieri cupientes.* Julius II. apud VVad. tom.15. pag.300. n.16., & sup. tom.1. pag.125. Item Decretum Concilii Basileensis, ibi pag.373. *Multa constituit Angelus* (Salvetus Minister Generalis electus 1411.) *circa Paupertatis observantiam.* VVad. tom.x. pag.52. n.9. *Et reformatio ab Angelo Salveto inchoata &c.* ibi pag.81. n.8. *Cùm pro reformatione facienda noviter auctoritate Apostolica in toto Ordine ordinata, esset mihi summè necessarium ad Vicariam Bosnæ... accedere... te meum Commissarium Visitatorem &c.* Guillelmus de Casali ad S. Jacob. de Marchia, apud VVad. tom.10. pag.194. n.15. Vid. supra tom.1., pag.119., & pag.26., & 27.

Nos hujusmodi pium opus reformationis hujusmodi sic perinde, sicque laudabiliter inchoatum... ejusque optatam perfectionem præcipuis desideriis affectantes..... vobis omnibus (in Cap. gen. congregatis)... *districtè inhibemus, ne... contra hujusmodi opus reformationis aliquid attentare præsumatis.* Bonifacius IX. in Bulla *Dum Ordinis vestri*, tom.2. Bullar. Ord. Præd. pag.415. Vid. ibi Bullam *Sedis Apostolicæ* Sixti IV. pag.588., Bullam Alexandri VI. *Exponi nobis*, ibi tom.4. pag.147., Bullam Clem. VII. *Officii nostri*, ibi pag.448. *Multa pro Regulari Observantia amplianda, juxtà Constantiensis Concilii Decreta fuere in diversis Capitulis sancita.* Brevis, & compendiosa Chron. de Magistris Generalibus ed. Ven.1516. fol.178. a terg. *quantò insufficientiorem ad regimen tanti Ordinis me conspicio, tanto magis necessarium video ad laborandum solicitè pro ipsius Ordinis reformatione.* B. Raym. de Capua in sua Pastorali ad Ordinem, apud Fontan. *Constit. Ord. Præd.* part.1. *de Reformatione* col.553. *Eique in Ordinis regimine successit P. F. Thomas de Firmo* 1401. *electus, qui renovatam Observantiam fovere non destitit, atque in illius augmentum plura decreta san-*

rono tornando all' Osservanza della loro Regola, e delle vetuste Costituzioni (*a*). Con che si fece, che in amendue gli Ordini s' incominciasse a dare il cognome di *Frati Riformati* tanto agli antichi, e sempre incorrotti Osservanti Riformatori, quanto a i nuovamente venuti dalla disformazione all' Osservanza (*b*). Laonde un tal cognome non può significare novità veruna d' Istituto, ma significa, rispetto a i suddetti, la sola forma vetusta della Comunità suddetta, una volta restata respettivamente in pochi, e dopoi riassunta da' molti nella riduzione de' traviati (1). Nel tempo di questa Riforma in amendue le Religioni i Vicarj degli Osservanti voleano soggettare alla loro giurisdizione i Riformati delle due Comunità, e ciò fu loro proibito da i Sommi Pontefici (2). Ma frattanto vedendosi, che gli affari della Riforma felicemente s' incamminavano, in amendue le Religioni per comandamento Apostolico si convocò un Capitolo generalissimo, in cui si tentasse la Riforma di tutto il restante de' Conventuali, per formare di tutti i Religiosi sotto un solo Capo un Corpo solo, composto di membra, che tutte fossero simili nell' Osservaaza regolare, giusta il proprio antico Istituto (*c*). Ma per alcuni impedimenti, benchè da i France-

(1) *Vide supra tom. 1. lib. 1. cap. 3. §. IV. & V.*

(2) *Vide tom. 1. pag. 118. & 119.*

 scani

sanxit. cit. Chron. *Fecit hic Pater dulcissimus* (Vincentius Bandellus Magister Ordinis) *duo Capitula generalia, in quibus sanctissimae ordinationes pro universali Ordinis reformatione statuit, ad quam opere complendam enixiùs laboravit.* Præc. Brevis Chron. *Ne Fratres præsertim originales, sive nativi, per reformationem, pro qua Cæsarea Majestas, quàm etiam nonnulli alii Principes, & Magistratus insistunt, suis Conventibus priventur, & debitus reddatur Domino famulatus, volumus, & ordinamus, monentes Reverendiss. Magistrum Ordinis, ac etiam districtè præcipiendo mandamus universis Prioribus Provincialibus, ac Conventualibus, quatenus omnes Conventus, & Fratres eis subditos efficaciter verbo, & exemplo, & opere reformare procurent, tam in substantialibus votis, quàm in Cæremonialibus nostri Ordinis, præsertim quoad communitatem, & uniformitatem vitæ.* Cap. Gen. Perusinum 1478. ordinat. 7. apud laud. Fontana col. 573.

(a) *Ex quibus talis Instituti alii germinantes, & ad cæteras Italiæ Provincias divertentes, primævum vitæ Regularis candorem in illis resuscitavere.* Fontana *Constit. Ord. Præd.* part. 1. col. 563. Vide ipsum *in Monum. Dominic.* part. 3. cap. XI. col. 399., laudat. Brev. Chronic. pag. 180. a terg., & Bullam. Leonis X. *Charissimus in Christo*, tom. 4. cit. Bullarii Ord. Præd. pag. 313.

Ipsi (veteres Observantes intra Communitatem) *alios Conventuales, quos nunc in diversis Provinciis superant, & ad verum reformant.* Firmamenta trium Ord. 2. part. tract. 1. fol. 70. col. 1. *Et in diversis Provinciis multiplicati sunt, alios Conventuales paulatim ad veram observantiam secum reducentes, & reformantes, ut patet.* Ibi part. 1. fol. 35. a tergo. Vide supra lib. 8. cap. 2. §. 3.

(b) *Juxta modum, & formam ipsorum Fratrum antiquioris, & primæ Observantiæ ..... quibus & nunc additum est nomen reformationis, eò quòd ipsi in dies alios Conventuales ... ad verum reformant.* Firmam. cit. 2. part. tract. 1. fol. 70. col. 2. Vide sup. tom. 1. pag. 115. & 116.

Et aliorum Priorum, & Fratrum Ordinis Prædicatorum de Observantia, Reformatorum nuncupatorum ... & ei, qui pro tempore erit Vicarius Generalis Fratrum Reformatorum dicti Ordinis, liberè reformandi, & ad Observantiam reducendi. Sixtus IV. in Bulla *Sedis Apostolicæ*, tom. 3. cit. Bullar. pag. 588. Vid. supra tom. 1. pag. 117. & seqq.

(c) *Reformationem Seraphici Ordinis ... salubriter desideratam ... statuimus, & jussimus Capitulum Generalissimum omnium Congregationum Ordinis antedicti in Alma Urbe nostra Romana convocari debere.* Julius II. in Brevi ad Vic. Gen. Cism., apud VVad. tom. 15. pag 300. Vid. supra lib. 8. cap. 2 §. 3. *Hac ergo Ordinis nostri Constitutiones, Statuta ..... ad hanc formam redacta fuerunt auctoritate Capituli nostri Generalissimi .... per nos Fr. Raymundum*

fcani fi celebraffe un tal Capitolo, non fi ottenne il defiderato fine: il quale neppur fi ottenne da i Domenicani, che per certi impedimenti non celebrando quel Capitolo, non poterono vedere la riforma di tutti i loro Conventuali, e la defiderata unione di tutti i Domenicani in un folo corpo di membra confimili fra di loro, e tutte Offervanti fenza Conventualefimo. Ed eccoci al Pontificato di Giulio II. Continuoffi intanto la Riforma de' Conventuali nell' Ordine Francefcano fino al Pontificato di Lione X., e nell' Ordine Domenicano fino al Pontificato di S. Pio V. (*a*); quando venuta l'ora di ftirpare da i campi fertiliffimi di quefte due Religioni quella *mal'erba*, dirò così col P. Ferdinando del Caftiglio, che facea guerra alla Santità, pofero le mani alla bell' opra i fuddetti due Sommi Pontefici. Confiderò Lione X. l' anno 1517., che oramai tra i Frati Minori era maggiore il numero degli Offervanti di quello de' Conventuali (*b*). E veggendo che agli Offervanti per ogni ragione dovevafi la precedenza, e l' anzianità, come a quelli, che ritenevano interamente, e per continua fucceffione, la forma della Religione Minoritica, fondata da S. Francefco, la qual forma in fe fteffi aveano alterata, e mutilata i Conventuali, fenza poter nel loro ftato vantare la continuata fucceffione da S. Francefco; ad iftanza de' Principi Criftiani convocò un Capitolo generaliffimo, da celebrarfi in Roma da i Francefcani (*c*). Propofe in tal Capitolo, e per quanto potè perfuafe

dum .... Commiffarium prafati Sanctifs. D. N. (Julii Papæ II.) *ac totius Ordinis Minorum Generalem Miniftrum, pro totius Ordinis reformatione, unione, & concordia ... die 1. menfis Julii* 1508., Apud *Firmamenta trium Ord.* part.3. fol.46. col.1.

Ut Capitulum veftrum Generaliffimum ... celebrare poffitis ... concedimus .... & fingulis qua pro reformatione, unione, & pace, ac falubri directione veftris indigere cognoveritis, pertractandis &c. Alexander VI. in Bulla *Exponi nobis*, Apud cit. Bullar. Ord. Præd. tom.4. pag.147. *Anno M D. celebrandum erat generaliffimum Ordinis Capitulum Roma ex Alexandri Pontificis Decreto ..... ut fublata Clauftralitate (nam Fratres Clauftrales dicebantur alii) commodiùs, atque efficaciùs paulatim priftinus Obfervantia nitor, ac decor in Provinciis, & Conventibus cunctis reftitueretur*. Fontana. Monum. Dominic. *part.3. cap.XI. col.*390.

(*a*) *Sub fpe, quòd in celebratione Capituli Generaliffimi* (anni 1506.) *tam de Obfervantia, quàm Conventualium Fratrum Prædicatorum unio faltem in capite reformato fieri deberet ... & pro eo quòd unio prædicta, aliquibus caufis in dicto Capitulo pertractatis, facta non fuit*. Julius II. in Bulla *Religio fancta Minorum*, apud VVad. tom.15. pag.313. n.7. Vid. eumdem VVad ibi pag.419. n.8., & fupra lib.8. cap.1. §.3.

Anno MD. Celebrandum erat Generaliffimum Ordinis Capitulum Roma .... quod in feliciora tempora dilatum eft, vigentibus in Italia, Gallia, & alibi bellis. Laud Fontana.

Ad verum reformant, & numerum fuum ex talibus Conventibus, & Fratribus Conventualibus optimè reformatis, & ad verum converfis in dies augent. Auctor Firmamentorum trium ord. ed. Lucanæ 1511. fupra citatus.

Pro prima vice tantùm, cùm Conventus reformabuntur, Priores ad id idoneos noftra auctoritate inftituere ... in Provinciis verò .... qua tua difcretioni non fatis reformatæ videbuntur .... aliquem pro fua Provincia reformatione eligant in Provincialem ... proponere poffis. Julius III in Bulla *Cum pro injuncto*, fub die 15. Septemb.1553., apud Bullar. Ord. Præd. tom.6. pag.17.

b) *Sanè accepimus, quòd ab eo tempore citra, quo dilectis filiis Fratribus Ordinis Minorum, Fratrum de Obfervantia nuncupatarum, pro eo quòd ad eos major pars membrorum, & fuppofitorum Ordinis Minorum S. Francifci actualiter fuerat converfa &c.* Leo X. in Bulla *Ite fi pro injuncta*, 10. Febr.1521. apud Bullar. Roderici pag. mihi 316. *Bulla* 31.

(*c*) *Hactenus fiquidem, tum acclamantibus Chriftianis Principibus, præfertim .... Chriftianiffimo Francorum, ac Catholico Hifpaniarum, necnon Anglia, Portugallia, Dania, Norve-*

suase il riformarsi anche al restante de' Conventuali, acciocchè tutti i Frati Minori si unissero, come prima, in un sol Corpo, tutti sotto la regolare Osservanza. Credè talvolta di dar un' efficace spinta al residuo de' Conventuali col determinare, che dovesse venirsi all'elezione del nuovo Ministro Generale di tutto l'Ordine da i soli Osservanti, e che i Conventuali dovessero in perpetuo restar privi della voce attiva, e passiva in simili elezioni (*a*). Ma per ridurne coloro non giovarono le persuasive, e le vie del Sommo Pontefice: laonde tenaci essi restando del loro Conventualesimo, furono posti in una Famiglia, o Congregazione particolare, soggetta immediatamente a i Maestri, da eleggersi del loro numero, e da esser confermati da i Ministri Osservanti (*b*). Con tal determinazione per altro non restarono essi propriamente separati nè dal Ministro Generale, nè dalla Comunità degli altri Frati Minori, e non si divise l'unità dell'Ordine (*c*). Ma dipoi la divisero essi da se medesimi, uscendo

 fuori

vegia, ac Sclavonum, Gothorumque Regibus, multis praterea Fratribus Archiepiscopis, Episcopis, ac etiam dilectis Filiis, Vicariis, Ducibus, Ducissis, Principibus, ac etiam Electoribus Romani Imperii, Comitibus, Gravibus Viris ..... Prasidibus Provinciarum, ac diversarum Communitatum, ac Populorum, Communitatibus &c. Nos Ordinis vestri, quem a puero tenerrimis sumus amplexi affectibus, prafatorum Principum piis annuendo votis .... Capitulum Generalissimum totius Ordinis vestri indicendum fore decrevimus: quod quidem ex nunc auctoritate Apostolica in proximo Festo Pentecostes, in sacro Conventu de Aracali de Urbe celebrandum juxta morem vestri Ordinis, assignamus .... quare vobis &c. Leo X. in Brevi *Romanum Pontificem*, sub die 11. Julii 1510. (*debet legi 1516. ut in Regest. Curia Ultram. Aracalit. tom.2. pag.21.*) apud Chronolog. Seraph. pag 218. Vide etiam Bullam *Ite & vos* in proœmio.

(a) *Nullus Frater possit eligi in Ministrum Generalem, nisi vitam ducat reformatam, & pro reformato a Communitate habeatur. In prafata verò electione Ministri Generalis nullus penitus vocem habeat nisi reformatus, & pro reformato a Congregatione Reformatorum habeatur: quod si in futuro quicquam in contrarium attentatum fuerit, irritum penitus, & inane habeatur.* Leo X. in Bulla *Ite & vos. Celebrato nuper auctoritate nostra Capitulo Generalissimo omnium Fratrum B. Francisci..., ad humillimas, & instantissimas Regum, & Principum Christianitatis preces, unum Fratrem Regularis Observantia in Ministrum Generalem totius dicti Ordinis per Fratres Regulam observantes eligi pracepimus, & mandavimus: ad cujus electionem cùm desideraremus Fratres Conventuales dicti Ordinis convenire, suasimus eisdem Fratribus Conventualibus, ut dimissis proprietatibus, possessionibus, & aliis directè contra pracepta dicta Regula militantibus, ad electionem hujusmodi Ministri celebrandam, sicut & cateri Fratres reformati accederent. Quibus dictam nostram oblationem constanter refellentibus; tandem pro pace, & concordia inter dictos Fratres Conventuales, & Fratres Regularis Observantia in futuris temporibus conservandas, Bullam, qua de concordia appellatur, cujus initium est* Omnipotens Deus... *de partium consensu, non sine multis laboribus, licèt voluntariis, addidimus.* Leo X. in Bulla *Celebrato nuper*, sub die 12. Aprilis 1518., apud Chronolog. Seraph. pag.232. & seq. Vide *Acta* hujus Generaliss. Cap. ibi pag.219., & 220.

(b) *Et deinde Fratres Conventuales cum privilegiis eis a Sede Apostolica concessis viventes, ac redditus, & possessiones, & alia temporalia bona secundùm hujusmodi privilegia retinere volentes, per alias nostras litteras etiam statuimus, & ordinavimus, quòd unum ex eisdem Fratribus Conventualibus, vita & moribus idoneum sibi eligere possent, qui eorum Magister Generalis appellaretur .... & electionis de se facta confirmationem a dicto Ministro Generali totius Ordinis petere deberet .... quodque in singulis Provinciis deputati ad regimen Fratrum Conventualium de catero Magistri Provinciales Fratrum Conventualium cum suis sigillis vocari, & a Ministris Provincialibus Regularis Observantia... confirmationem electionum de eis pro tempore factarum petere teneantur.* Leo X. in Bulla *Omnipotens Deus*, apud cit. Chronol. pag.227. & seq.

(c) *Cùm ipsum Ministrum Generalem pro tempore existentem ad ipsorum Fratrum Conven-*

fuori di questa unità, quando abbracciato l'Indulto del Tridentino, e fattisi una Comunità proprietaria in Comune, deposero l'altissima povertà, carattere della Religione fondata da S. Francesco, si fecero di una Religione diversa da quella di tutti i Francescani, precedenti a i tempi del Concilio di Trento (1); scossero affatto la soggezzione al Ministro Generale di tutto l'Ordine, incominciandone a deridere il nome (2): di proprio arbitrio, o fondati sopra uno sbaglio dell'Abbreviator d'una Bolla di Sisto V. diedero animosamente il nome di *Ministri Generali* anche a i loro Maestri Generali, alzando un Altare nuovo contro all'antico nella Religione Minoritica (3); e finalmente quando sotto Urbano VIII. ottennero la rivocazione di tutte le antiche leggi, e Costituzioni fatte per tutto l'Ordine de' Frati Minori, e molre altre dispense per cangiar l'antico Abito Francescano, e per sottrarsi non solo dall'altissima povertà, ma eziandio da molte altre obbligazioni, prescritte dalla Santa Regola (4).

(1) *Vid. sup. tom. 1. pag. 159. & 160. & lib. 8. cap. 1. §. 1.*

(2) *Vid. tom. 1. in præfat. pag. XI.*

(3) *Vide infra lib. 10. cap. 2. §. ...*

(4) *Vid. tom. 1. pag. 58., & 59. & lib. 5. per totum.*

VII. Considerò altresì S. Pio V., che anche nel suo Domenicano inclito Istituto il numero degli Osservanti già era maggiore del numero de' rimasti Conventuali, non solo a cagione degli Osservanti delle Congregazioni, ma eziandio a cagione di quelli, che sempre furono nella Comunità dell'Ordine, di quelli, che per mezzo della volontaria riformazione tornati erano dal Conventualesimo all'Osservanza, e di tutti gli Osservanti delle Spagne, i quali per opera del medesimo Santo Pontefice restati erano affatto senza Conventuali (*a*). E perciò fece convocare in Roma un Capitolo Generale da celebrarsi da i PP. dell'Ordine de' Predicatori: nel qual Capitolo al residuo de' Conventuali Domenicani non riformati fu proposto da parte sua il riformarsi, sotto pena di dover in avvenire per sempre restar privi della facoltà di ricever novizj alla professione, e giovani all'abito; cioè, sotto pena di dover perdere affatto la loro successione, e di dover restare del tutto estinti: il che fu più, che privargli della voce attiva, e passiva al Generalato, e al Provincialato. Così passarono le cose in quel Capitolo, celebrato l'anno 1569. in Roma, in cui, come scrive il P. Fontana, per ordine Santissimo restò proibito a i Conventuali Domenicani il potersi far de' successori; *Donde poi ne avvenne, che in quel sacro Istituto si facesse un sol'Ovile, e un solo Pastore NELLA REGOLARE OSSER-*

ventualium Domos, & loca declinare contigerit, quo casu ipse Minister eosdem Fratres Conventuales paternè visitare, ipsique Fratres eundem Ministrum Generalem, tamquam totius dicti Ordinis Superiorem, omni cum charitate, & dilectione recipere debeant. Leo X. in præcit. Bulla, ibi pag. 228. col. 1. Vide infra lib. 10. cap. 1. §. 1.

(*a*) *Et multitudo irreformatorum, qui tunc plurimi erant.... ac postmodum.... reformatio in dictis Provinciis... adeo crevit, ut viceversa reformati Fratres non reformatos numero etiam superent... donec omnes, vel saltem major pars Priorum Provincialium, qui in Capitulis ejusdem Ordinis definire.... & Statuta condere solent, reformati, ac propterea Observantiæ, & reformationis zelatores existant.* Clemens VII. in Bulla *Officii nostri*, tom. 4. Bullar. Ord. Præd. pag. 488. *Ut autem eadem Regularis Observantia in toto Ordine (prout jam in multis Provinciis introducta fuerat) stabiliretur, sub P. F. Thoma de Vio Magistro Ordinis mandatum fuit omnibus Superioribus &c. Ita in Capitulo Generali Januæ 1513. ordinat. 6.* Fontana *Constit. Ord. Præd.* part. 1. col. 574. *Idem omnino confirmatum fuit Neapoli 1515. ordinat. 10., & Romæ 1518. ordinat.* 9. Idem ibi col. 575. Vide Bullam *S. Pii V. Maximè superemus*, apud Bullar. Ord. Præd. tom. 5. pag. 146. & supra tom. 1. pag. 17.

SERVANZA (a), cioè, che finissero del tutto i Conventuali nell'Ordine de' Predicatori, a segno che terminati quelli, che v' erano nell' anno suddetto, dopoi ogni Frate Predicatore fosse della *Regolare Osservanza*, e tutti sotto un solo Capo gli Osservanti ne stessero; quantunque per non esservi più Conventuali, da cui distinguersi col vocabolo di *Osservanti*, cessassero allora di nominarsi *Osservanti*, o *della Regolare Osservanza*, e incominciassero ad appellarsi, come prima del nascimento del loro Conventualesimo, semplicemente *Frati dell' Ordine de' Predicatori* (b).

VIII. Ed ecco terminato il promesso Paralello tra i due suddetti Sagri Ordini: resta ora da vedersi, che cosa possa da questo inferirsi a favore della Causa degli odierni Minori Osservanti contro a i Francescani Conventuali. E perciò tesserò due brevi Paragrafi: dedurrò in uno le conseguenze per la detta Causa: risponderò nell' altro a qualche disparità, che potrebbe addursi in favor della Causa del Ragionista.

§. I.

(a) *Ut Regularis Observantia in toto Ordine stabiliretur, sub Patre Fratre Thoma de Vio Magistro Ordinis mandatum fuit &c.* ut supra. *Ex quo factum est, ut Regularis Observantia in nostro Ordine fuerit restituta. Cùm autem etiam in aliquibus Conventibus nondum fuisset revocata in pristinum vigorem, in Capitulo Generali Romæ 1569. sub Reverendiss. Patre Fratre Vincentio Justiniano celebrato, mandante Sanctissimo, & gloriosissimo Pontifice nostro Pio V., interdictum fuit illis Novitios ad habitum, & professionem recipere, prout habetur ibidem capite de Claustralium, seu Conventualium reformatione: EX QUO POSTEA FACTUM EST, UT IN REGULARI OBSERVANTIA FIERET UNUM OVILE, ET UNUS PASTOR, ut alibi dictum est, & fusiùs in secunda parte manifestabimus.* P. Fontana *Constit., & ordinat. Ord. Præd.* part. 1. *de Reformatione Ordinis* col. 575. Vid. tom. 1. pag. 90. & seqq.

(b) *Ordinis Fratrum Prædicatorum Regularis Observantiæ oppidi supradicti.* Paulus IV. in Bulla *Rationi congruit*, sub die 26. Maji 1555. apud laud. Bullar. tom. 6. pag. 40. *Dilecti filii Thomæ de Viglevano Ordinis Fratrum Prædicatorum Regularis Observantiæ.* Paulus IV. in Bulla *Cum de tua*, sub die 26. Junii 1565. ibi pag. 43. *Ut Conventuales, & non Observantes inibi degentes per te visitando reformes, & ad Regularem Observantiam reducas.* Pius IV. in Brevi *Cum, sicut accepimus*, sub die 9. Augusti 1564. ad P. Vincentium Justinianum Magistrum Generalem Ord. Præd, ibi pag. 101. *In Monasterio Monialium Ordinis Fratrum Prædicatorum de Observantia nuncupatorum ... Ordinis Fratrum Prædicatorum Observantium &c.* Julius III. in Bulla *Rationi congruit*, sub die 22. Februarii 1550. tom. cit. pag. 1. *Domus Sanctæ Crucis oppidi de Bosco Ordinis nostri Fratrum Prædicatorum de Observantia nuncupatorum.* Sanctus Pius V. in Bulla *Paterna Charitatis*, sub 10. Octob. 1566. tom. 6. cit. pag. 140. *Assumptis secum duobus Fratribus senioribus Ordinis S. Dominici de Observantia, peritis, & probis, qui in his assistere habeant ..... ad veram suorum Ordinum respectivè observantiam omni cura, & diligentia reducant.* S. Pius V. in Bulla *Superioribus mensibus*, sub die 16. Aprilis 1567. Ex Regest. Curiæ Ultramontanæ Aracœlitanæ tom. 1. pag. 199.

Quod, extincta in sacro Prædicatorum Ordine Conventualitate, & omnibus Religiosis ad Regularem Observantiam redactis, cessaverit in eisdem denominatio illa - *Fratres Ordinis Prædicatorum de Observantia*, vel *de Observantia Regulari*, qua priùs utebantur, ut a suis Conventualibus, seu Claustralibus distinguerentur, constat ex præcit. Bullario, aliisque Monumentis.

§. I.

Dal sopraddetto Paralello ne siegue, che essendo gli odierni Padri Predicatori della vetusta Comunità dell' Ordine de' Predicatori, fondato dal Santo Patriarca Domenico, e i figliuoli primogeniti di quel Santo Fondatore; anche gli odierni Minori Osservanti sono della vetusta Comunità Minoritica, fondata da San Francesco, e sono i figliuoli primogeniti di questo Santo Fondatore.

I. Prima di venire alla prova di questo assunto debbo premettere, che conforme da Innocenzo IV. furono dichiarate *Conventuali* le Chiese de' Frati Minori (1); così da Gregorio IX. antecessore d'Innocenzo IV. furono dichiarate Conventuali quelle de' Frati Predicatori (2). Non doveva io tralasciare quest' avvertimento, per far vedere, che se una tal dichiarazione fu un dare il titolo di *Conventuali* a i Religiosi uffiziatori delle suddette Chiese, come senza fondamento pretendono alcuni, non dovea esser minore l'antichità di tal titolo tra i Frati Predicatori di quella, che fosse tra i Frati Minori. E dall' altra parte non doveva io inserir questo avvertimento nel premesso Paralello; perchè una tal dichiarazione fu fatta molto prima del vero nascimento del vetusto Conventualesimo negli Ordini Religiosi. Dopo di questo io presuppongo per cosa certissima, qual'è in fatti, che gli odierni religiosi Padri dell' Ordine de' Predicatori sono tutti della *Regolare Osservanza* dell' Ordine loro, contrapposta al loro Conventualesimo, estinto affatto e cessato; e nondimeno sono essi l'antica, vera, viva, e continuata Comunità dell' Ordine loro, fondata dal Patriarca San Domenico; sono i figliuoli primogeniti di questo santo Fondatore; sono della retta discendenza del medesimo: e non sono, per così dire, i cadetti, o i secondogeniti del detto Santo; quantunque nella loro Religione affatto perita sia la linea, e la seme de' Conventuali. Presupposte queste verità, così vengo ad inferire: dunque anche gli odierni Minori Osservanti, benchè sieno della Regolare Osservanza Minoritica, contrapposta al Conventualesimo, che tra i Francescani non fu estinto, ma fu conservato da Lione X. in una particolare Congregazione, che poi affatto separossi dagli odierni Minori Osservanti; nondimeno sono essi l'antica, vera, e continuata Comunità de' Frati Minori, fondata da S. Francesco; sono i primogeniti, e non i cadetti: sono la Religione vetusta, e non una Congregazione novella.

(1) *Vide tom. 1. pag. 3.*
(2) *Vid. ibi.*

II. Imperciocchè quanto di più apparente obbietta il Ragionista per provare, che non l'odierna Osservanza Minoritica, ma più tosto il Conventualesimo separato da essa, è l'Albero antico della Religione Francescana, tutto ugualmente può obbiettarsi contro l'odierna Regolare Osservanza, o Comunità Domenicana, i di cui Conventuali non conservaronsi separati da essa, ma furono

rono estinti. Conciofiachè se l'estinzione del Conventualesimo Domenicano non portò seco l'estinzione de' figliuoli Primogeniti del S. Patriarca Gusmano, ma, essa non ostante, la vera primogenitura Domenicana sta nella *Regolare Osservanza*; neppure la separazione del Conventualesimo Francescano dalla Regolare Osservanza Minoritica potè fare, che fuori della Regolare Osservanza si portasse la primogenitura Francescana, ma sta questa per anche nella medesima, e non già nel Conventualesimo; mentre non si estinse quella fra i Predicatori, estinto il Conventualesimo, perchè i Predicatori primogeniti non erano i Conventuali, ma gli Osservanti di quell'Istituto: dunque neppure si separò, o si trasportò fra i Minori, separatosi, o trasportatosi il Conventualesimo, perchè i Minori primogeniti non erano i Conventuali, ma gli Osservanti del Francescano Istituto. Finga pure il Ragionista contro a questi Osservanti, accumuli i raziocinj a suo genio, che tutti appariranno vani, per esser vani veramente contro alla *Regolare Osservanza* de' PP. Predicatori. Dica, che de' Minori Osservanti si assegna il primo Convento, che nell'Italia fu quello di Brugliano, nella Francia quel di Mirabello, nelle Spagne quello di Salzeda (1) ec.: si assegna il primo Cardinale, il primo Vicario Generale, la prima grazia ottenuta dalla S. Sede, e cose simili: che lo stesso parimente accaderà de' Predicatori Osservanti; posciachè del B. F. Corrado de' Grossi leggesi, che fu *il primo, il quale nella Provincia Teutonica, nel Convento Colombariense della Diocesi di Basilea, con circa trenta Frati giusta il tenore delle Costituzioni istituì la Regolare Osservanza* (2). E per non dilungarmi oltre il dovere, siccome tra i Frati Minori della Famiglia Osservante trovasi il primo Convento, che fu Brugliano, il primo Vicario, che fu S. Bernardino, chi fosse il primo ad adunarla in particolari Conventi (e in ordine a ciò detto alle volte *l'Istitutore* della medesima) e questi fu F. Paolo Trinci Frate Laico, il primo Vescovo, il primo Cardinale, il primo Lettore, e il primo Portinajo: così anche tra i Predicatori della Congregazione Osservante trovasi il primo Convento, che in Germania fu il Colombariense nella Diocesi di Basilea, e altri altrove: trovasi il primo Vicario, il primo Cardinale, che fu il Domenici di Firenze, il primo Vescovo, il primo Lettore. Or in quella maniera, in cui queste tante *primizie* non fanno, che l'odierna Regolare Osservanza, o Comunità Domenicana non sia l'antichissima Comunità de' PP. Predicatori, piantata da S. Domenico; nella stessa maniera non potranno esse fare, che l'odierna Regolare Osservanza Francescana non sia l'antichissima Comunità de' Frati Minori, piantata da S. Francesco. Mercecchè siccome quelle *primizie* non inferiscono alcuna novità d'Istituto, ma soltanto una nuova economia, o forma di governo, per mantenere l'antica Osservanza fra i Domenicani; così altresì è fra i Francescani. E nella guisa, in cui l'esser delle Congregazioni Osservanti sotto i Vicarj fra i Predicatori non toglieva l'unità dell'Ordine, o l'esser membro della vera, e antica Religione fondata da S. Domenico; così appunto l'esser della Famiglia Osservante sotto i Vicarj tra i Frati Minori non toglieva l'unità dell'Ordine, o l'esser membro della vera, e antica Religione, fondata da S. Francesco. E se non togliesi agli odierni Osservanti Predicatori la Primogenitura dal titolo di *Frati Riformati*, ch'ebbero una volta, neppure può togliersi da tal titolo ai Frati Minori, come si è provato anche nel primo libro (3).

(1) *Ragionista pag.* 274. &c.

(2) *Vid. supra in hoc cap. num.* 2. & *supra tom.* 1. *pag.* 121., & *pag.* 143.

(3) *Tom.* 1. *lib.* 1. *cap.* 3. §. 4., & 5.

III.

III. Lo stesso può dirsi proporzionalmente di tutti gli altri argomenti, che contro agli odierni Minori Osservanti vibra il Ragionista, fondato su gli avvenimenti Francescani, consimili agli avvenimenti Domenicani, posti nel premesso *Paralello*, e di molti altri, fondati sopra altri avvenimenti, a i quali potrei trovarne de' simili nell' Ordine de' Predicatori, se non temessi di abusarmi della bontà del mio Lettore. D'onde posso conchiudere, che siccome essendo stato estinto fra i Padri Predicatori il Conventualesimo, non fu estinta la primitiva Comunità, la linea de' Primogeniti, e la retta discendenza de' Frati dell' Ordine de' Predicatori, fondato dal gran Patriarca S. Domenico, ma questa primitiva Comunità, linea, e discendenza era, ed è l'odierna Regolare Osservanza, o Comunità Domenicana; così essendosi separato dalla Regolare Osservanza de' Frati Minori il loro Conventualesimo, non separossi dalla medesima la primitiva Comunità, la linea de' Primogeniti, e la retta discendenza de' Frati dell' Ordine de' Minori, fondato dal gran Patriarca S. Francesco; ma questa primitiva Comunità, linea, e discendenza, era, ed è l' odierna Regolare Osservanza Francescana. E questo argomento procede nella falsa supposizione, che gli odierni Padri Minori Conventuali sieno tuttavia il vetusto Conventualesimo de' Frati Minori: or quanto più avrà forza, se, conformandoci al vero, dimostrato nel primo tomo (1), supporremo, che sieno eglino di un Conventualesimo affatto nuovo, e diverso dal vetusto?

(1) Lib. 2.

§. II.

Si escludono alcune disparità, che contro alle premesse ragioni potrebbono allegarsi per la Causa del Ragionista.

I. La prima disparità, che potrebbe allegarsi per la Causa del Ragionista, può esser la seguente: E' falso, che gli odierni Padri Domenicani sieno dell' *Osservanza Regolare*; mentre anzi sono gli antichi Domenicani Conventuali, cui si unirono i loro Osservanti delle Congregazioni, sottoposte a i Vicarj. Ciò si rende manifesto dall' osservare la loro disciplina più mite; imperciocchè posseggono essi in comune fondi fruttiferi fuori delle loro Clausure, e hanno il privilegio delle successioni ereditarie; laddove gli Osservanti Domenicani o volevano mantenersi, giusta l'antica usanza, incominciata poco dopo la fondazione dell' Ordine, senza tali fondi, o volevano anche aggiugner nuovi rigori alla vita più mite del loro Istituto.

II. Questa per altro non può mai sussistere; costando dagli addotti documenti, che la Comunità degli odierni Padri Predicatori è la stessa *Regolare Osservanza* loro, spurgata totalmente di Conventualesimo. Nè i Conventuali, e gli Osservanti di quest' inclito Istituto distinguevansi fra di loro, perchè i Conventuali avessero fondi fruttiferi fuori del Monastero, e gli Osservanti non gli avessero; perocchè costa, che anche dopo il Concilio di Trento furono nell' Ordine de i Predicatori e Conventuali, e Osservanti; e pure in tal tem-

tempo, anzi anche prima possedevano tali fondi, o rendite, come i Conventuali, così anche gli Osservanti Domenicani, siccome li tengono, e posseggono al presente, eziandio quelli, che diconsi Frati Predicatori di più stretta osservanza. Dunque per altro, che pel possesso di tali fondi, si distinsero i Conventuali dagli Osservanti nell' Ordine sopraddetto; e per ciò sta bene, che gli odierni PP. Domenicani sieno la *Regolare Osservanza* dell' Ordine loro, e non il Conventualesimo, quantunque vivano essi di rendite; e molto più, quantunque facciano uso della dichiarazione di Clemente IV., circa le successioni ereditarie; mercecchè quella dichiarazione era in uso appresso i medesimi anche quando non tenevano a frutto i beni immobili, ma vivevano di mendicità incerta; e anche quando avanti la peste dell' anno 1348. non era per anche insorto fra di loro il Conventualesimo estinto, ma erano tutti, come oggi, della vetusta Regolare Osservanza.

III. La seconda disparità potrebb' essere, che gli Osservanti sottoposti a i Vicarj delle Congregazioni Domenicane, per quanto nella Bolla Paolina si esentassero dall' immediata giurisdizione de' Padri Priori Provinciali; non per altro furono esentati dalla giurisdizione immediata del P. Maestro Generale di tutto l' Ordine: anzi nella detta Bolla espressamente furono soggettati all' immediata giurisdizione, e cura del P. Maestro Generale. Ma gli Osservanti sottoposti a i Vicarj delle Famiglie Francescane furono esenti anche dall' immediata giurisdizione, e cura del Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Frati Minori: d' ond' è, che questi debbano dirsi di una novella Congregazione, e non della Comunità dell' Ordine; quantunque lo stesso dir non si possa degli Osservanti Domenicani.

IV. E neppure questa disparità può aver sussistenza. Imperciocchè se gli Osservanti Domenicani, sottoposti a i Vicarj, quantunque eleggessero, e presentassero al Maestro Generale i loro Vicarj generali, da dover esser confermati dal medesimo in termine di otto giorni, qual termine scorso, s' intendessero confermati per autorità Apostolica, giusta la Bolla Paolina; con tuttociò poteano dirsi soggetti immediatamente alla giurisdizione, e cura del P. Maestro Generale: così anche gli Osservanti della Famiglia Francescana, sottoposta a i Vicarj, dir si dovevano *immediatamente* soggetti al Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Frati Minori, e perciò vere membra della Comunità dell' Ordine Minoritico, presa nell' adequata sua significazione, e non soltanto antonomasticamente, o per la fazione più numerosa, come prendesi dal volgo. Imperocchè tutte l' esenzioni dell' Eugeniana per gli Osservanti Francescani, furono concedute nella Paolina per li Domenicani: e poco importa, che nella Paolina si esprima l' immediata soggezione al Generale, e non si esprima nell' Eugeniana, quando in questa non si pone il contrario; anzi nel vedere nella Paolina, che gli Osservanti Domenicani, non ostanti l' esenzioni, per quella ottenute, restavano tuttavia immediatamente soggetti al Generale di tutto l' Ordine, deve inferirsi, che anche gli Osservanti Francescani, non ostanti simili, e non maggiori esenzioni, ottenute nell' Eugeniana, con tuttociò restarono immediatamente soggetti al Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Frati Minori; benchè nell' Eugeniana non si facesse memoria di tal immediata soggezione. Tanto volle significare anche Pio II. nella sua Bolla *Circa Regularis*, allorchè disse: *Con autorità Apostolica, e di certa nostra scienza interpretiamo, e di-*

e dichiariamo, che per certi pii, e santi rispetti avendo voluto la S. Sede, che la vostra Famiglia dell' Osservanza, dopo il Ministro Generale di tutto l'Ordine, in luogo de' Ministri avesse i Vicarj Generali, e Provinciali ec. Sopra le quali parole riflettendo al suo solito dottamente l' Autore delle Lettere a Filalete Adiaforo, scrisse, *che qui vien considerato il Ministro Generale come Capo della Famiglia, e primo nella di lei Gerarchia; imperciocchè, asserendo il Pontefice, la Sede Apostolica aver dati alla Famiglia degli Osservanti*, dopo il Ministro Generale di tutto l' Ordine, *i Vicarj Generali, e Provinciali, senza dubbio dice, che il Ministro Generale era il Capo di tutti nel governo della stessa Famiglia; siccome se io dicessi, per modo di esempio, che Cristo Signor nostro, dopo il Romano Pontefice, ha dati nella Chiesa i Vescovi delle maggiori, e delle minori Sedi, acciocchè la governassero, direi senza fallo, che il Romano Pontefice è il Supremo Capo della Chiesa, e il primo nell' Ordine della sua Gerarchia* (1).

(1) *Ed. Luc. tom. 2. pag. 98. Lett. 8.*

V. La terza disparità potrebb'essere, che i Conventuali Domenicani, sotto il Pontificato di San Pio V., allorchè furono astretti a riformarsi, e ridursi alla Regolare Osservanza, o a restar del tutto estinti, e senza veruna successione, rispetto a i Conventuali Francescani erano molto pochi, e perciò non poteano dirsi la vetusta Comunità dell'Ordine de' Predicatori; laonde sebbene quegli e per essersi ridotti molti di essi alla Regolare Osservanza, e per non aver potuto farsi de' successori nel loro Conventualesimo, restassero del tutto estinti; non pertanto non fu estinta con essi la linea de' Predicatori primogeniti. Al contrario poi, sotto Lione X., e in tempo del Concilio di Trento, e poi tra i Francescani sempre fu molto numerosa la fazione de Conventuali; e per conseguenza se tra essa, e la Regolar Osservanza Francescana succedette la divisione, la linea de' Minori Primogeniti potè restare, e restò fra i Minori Conventuali, e fu separata dalla Regolare Osservanza Minoritica.

VI. Questa disparità non ha più forza delle altre due, per potersi reggere in faccia all'argomento. Imperocchè l'esser pochi, o molti, niente ha che fare coll' esser i primogeniti: non attendendosi la primogenitura dal numero, ma dalla continuata successione dal Patriarca, insieme colla continuata ritenzione de' caratteri de' Figliuoli primogeniti. Or se più tosto il Conventualesimo, che la Regolare Osservanza de' Predicatori, avessero avuto la detta successione, e i detti caratteri; quando anche sotto S. Pio V. i Conventuali Domenicani fossero stati una sola quarantina; essi, e non quei della Regolare Osservanza sarebbero stati i figliuoli primogeniti del S. Patriarca Domenico, e per consegnenza estinti essi, estinta si sarebbe la linea de' Predicatori primogeniti. Dunque poichè questa linea non restò estinta fra i PP. Predicatori nella estinzione totale del Conventualesimo; convien dirsi, che i Primogeniti Domenicani non erano i Conventuali, ma quei della Regolare Osservanza dell' Ordine sopraddetto. Da che ne segue, che neppure i Conventuali Francescani fossero i Frati Minori primogeniti avanti la loro separazione dalla Regolare Osservanza, per quanto fossero più numerosi de' Conventuali Domenicani: e per conseguenza, che non poterono trar seco, e separare dalla Regolare Osservanza Minoritica la Primogenitura Francescana, quando separaronsi del tutto da i Frati Minori della Regolare Osservanza.

VII.

VII. La quarta disparità potrebb' essere, che i Conventuali Domenicani o pochi, o molti che fossero, allorchè sotto San Pio V. furono destinati a restare senza successione, non si ritirarono dal Maestro Generale, eletto dal numero degli Osservanti, nè formarono Corpo distinto da quello della Regolare Osservanza; ma o si fecero anch'essi della Regolare Osservanza, o finirono, lasciando i loro Conventi alla stessa Regolare Osservanza. Nell'Ordine poi dei Frati Minori sotto Lione X. i Conventuali posti furono a parte in un Corpo sotto i loro Maestri generali, distinti da i Ministri eletti dalla Regolare Osservanza Francescana, e seguitarono a ricever giovani all' abito, e novizj alla Professione, mantenendosi sempre nel possesso de'loro antichi Conventi, senza lasciarli all'Osservanza.

VIII. Questa disparità eziandio è fuor di proposito; perchè se sotto San Pio V. i Conventuali Domenicani si fecero della Regolare Osservanza, o restarono senza successione, perdendo la facoltà di ricever giovani all'abito, e novizj alla Professione, cessò veramente il Conventualesimo; come cesserebbe anche oggi tra i Frati Minori, se tutti i Conventuali Francescani si facessero Cappuccini. Or se, cessato quello, non cessò nell' odierna Comunità Domenicana la Primogenitura; segno è, che questa era della Regolare Osservanza, o non de' Conventuali; poichè, se fosse stata de' Conventuali, avrebbe dovuto cessare, com' è chiaro. Dunque lo stesso sarà della primogenitura Francescana: dovrà dirsi, che questa in tempo di Lione X. fosse degli Osservanti, e non de' Conventuali Francescani, e che perciò non si separasse dalla Regolare Osservanza Minoritica nel separarsi il Conventualesimo. Laonde siccome non può dirsi, che non fossero dell'odierna Regolare Osservanza Domenicana l'insigne Cardinale Ugone di Santo Caro, S. Tommaso d' Aquino, e tanti altri celebri Dottori, i quali fra i Domenicani fiorirono nel loro Convento di Parigi, riformato dal P. Vincenzo Bandelli Maestro Generale, poco prima dell'anno 1506.: così non può dirsi, che non fossero della Regolare Osservanza Francescana S. Buonaventura, Scoto, l'Alense, e tanti altri celebri Dottori, che tra i Francescani fiorirono nel loro Convento di Parigi, riformato dal P. Egidio Delfini Ministro Generale nell' anno 1502. La ragione d'amendue le parti è, perchè quantunque ne' suddetti due Conventi prima della riforma si vivesse vita Conventuale, come dice il Ragionista; ciò non ostante, prima che dalla peste sopraccennata, e dallo scisma nascesse il Conventualesimo, e s' introducesse in quei due famosi Conventi, vivevasi allora ivi da Osservanti; e prima del nato Conventualesimo in vita Osservante ivi fiorirono quei famosi Dottori. Che poi a' Conventuali Francescani Lione X. concedesse i proprj Maestri, lasciasse la facoltà di vestire, e gli conservasse in un Corpo, o Congregazione particolare, il che non fece S. Pio V. a i Conventuali Domenicani, nulla suffraga; mentre con tutto questo i Conventuali Francescani non furono fatti primogeniti: onde se prima non erano tali, siccome non erano tali i Conventuali Domenicani; nella guisa, in cui non si estinse nella Regolare Osservanza Domenicana la primogenitura coll' estinzione del Domenicano Conventualesimo; così non separossi dalla Regolare Osservanza Francescana la primogenitura col separarsi il Francescano Conventualesimo. Molto meno può servire di disparità l'esser succeduti gli Osservanti Domenicani ne' Conventi de'loro Conventuali, e il non esser succeduti gli Os-

Osservanti Francescani in quei del loro Conventualesimo; imperocchè se il succedere ne' luoghi, dove abitavano i primogeniti, fosse un succedere anche nella primogenitura, ne seguirebbe, non solo, che gli odierni Osservanti Francescani avessero tutte le ragioni del vetusto Conventualesimo, per esser succeduti al medesimo nell' abitare molti antichi Conventi, da i quali fu quello scacciato, e ne i quali quello si riformò, e abbracciò l'Osservanza; ma in oltre ne seguirebbe, che i Turchi fossero de' primi Cristiani, perchè abitano ne' luoghi, dove abitò la prima Cristianità del mondo: tanto ci sarebbe credere il non esser maggior ragione per l'una, che per l' altra parte. Resta per tanto da dirsi, che niente fa, per torre la forza del sopraddotto argomento, l'essere stato estinto il Conventualesimo Domenicano, con cedere i suoi Conventi alla Regolare Osservanza, senz' aver avuto quartiere in qualche corpicciuolo a parte; e non così essere stato estinto il Francescano. Conciosiachè riman fisso, che se l' odierna Comunità Domenicana, la qual è la Regolare Osservanza di quel sacro Istituto, che combattè col Conventualesimo, e la vetusta primogenita Comunità de' PP. Predicatori, è tale perchè anche prima dell'estinzione del Conventualesimo, i Domenicani primogeniti non erano i Conventuali, ma gli Osservanti: e perciò anche gli odierni Minori Osservanti saranno la vetusta primogenita Comunità Minoritica, avvegnachè da essa si separasse il Francescano Conventualesimo; perchè anche prima di tal separazione i Minori primogeniti non erano i Conventuali, ma gli Osservanti.

IX. Non voglio più consumarmi la testa nell'inventare disparità: lascierò, che le studj il Ragionista, il quale per anche non nè allegò veruna, perchè non previde l'argomento di questo Capitolo. E frattanto conchiuderò, che la Comunità degli odierni Minori Osservanti, perchè in se comprese tutti gli Osservatori della purità della Regola Francescana, i quali per continuata successione dal P. S. Francesco vivevano in tempo di Lione X. nella Famiglia sotto i Vicarj, e nella Comunità sotto i Ministri, è l'istessa continuata vetusta, e primitiva Comunità dell' Ordine de' Frati Minori fondata dal P. S. Francesco; e la Comunità de' Conventuali è un ramo, che molto dopo la fondazione dell' Ordine, per mezzo di varie metamorfosi, germogliò, e staccossi dal tronco della suddetta Comunità primitiva.

Fine del Libro Ottavo.

LI-

LIBRO NONO.

I Conventuali non possono anteporsi a i Minori Osservanti nè per cagione del possesso degli antichi Conventi, e e delle antiche Provincie, nè per cagion della successione de' Guardiani, de' Custodi, e dei Ministri Provinciali.

IL Ragionista in quattro capitoli del suo volume, cioè, nel capitolo XI., XII., XVI., e XVII. fece un gran fracasso pel suo Conventualesimo, sopra il possesso, che anche oggi hanno i Conventuali, di molti antichi Conventi, e di molte antiche Provincie; come altresì sopra la successione de' Guardiani, de' Custodi, e de' Ministri Provinciali nel governo di quei Conventi, e di quelle Provincie. Quindi, come se avesse in mano la palma, si scaglia contro agli Osservanti, facendo apparire, che de' soli Conventuali sia il suddetto possesso, e la suddetta successione; e che perciò a i Conventuali soli, e non agli Osservanti appropriar si debbano le glorie Francescane de' primi due secoli. Stenderò io per tanto in questo libro cinque capitoli contro a i quattro del medesimo Nel primo tratterò del possesso degli antichi Conventi: nel secondo, del possesso delle antiche Provincie: nel terzo, della successione de' Guardiani: nel quarto, della successione de' Custodi: nel quinto, della successione de' Ministri Provinciali. Così farò vedere, se per questi capi egli possa giustamente guadagnare per li suoi la Causa.

CA-

C A P. I.

Del possesso degli antichi Conventi, cioè, di quei de' due primi secoli Francescani.

NON niego, che i Padri Conventuali anche ne' dì nostri abbiano molti Conventi della prima età Francescana, nego bensì, che gli abbiano tutti, e per possesso antichissimo; di modo che su tal possesso fondar possano le ragioni della Primogenitura pretesa. E perciò in due paragrafi verrò dilucidando questa materia; e spiegherò nel primo la verità circa questo possesso, e la difenderò nel secondo dalle opposizioni del Ragionista.

§. I.

Gli odierni religiosissimi Padri Minori Conventuali non hanno tutti gli antichi Conventi de' Francescani de' primi due secoli, avendone molti anche gli odierni Padri Minori Osservanti: anzi ne i Conventi de' primi due secoli, dove oggi abitano i Padri Conventuali, prima del Conventualesimo abitò la Regolare Osservanza Minoritica.

I. MOlte cose appartenenti all'abito, e alle leggi de' Frati Minori de' primi due secoli Francescani, della Famiglia Osservante di S. Bernardino, e del Trinci, e degli odierni Padri Osservanti, e de' Conventuali già premesse si sono in altri libri, ne' quali furono anche sciolti molti argomenti, appartenenti alla materie di questi capitoli; onde, per non infastidire il Lettore, osserverò de' predetti argomenti, e delle predette materie il silenzio: fidandomi, che ne' passati libri da per se ciascheduno conoscerà la cagione del mio tacere. Non debbo per altro tralasciar di ripetere un frammento della Bolla *Licèt aliàs* di Lione X., in cui da questo Papa si dichiara, che *i Frati dell'Osservanza, osservatori della Regola di S. Francesco sieno sempre stati, e per grazia d' Iddio sieno per essere, senz' alcuno interrompimento, o divisione, dal tempo, in cui S. Francesco scrisse la Regola, fino al presente*, con decretarsi, e comandarsi, *che così debba dirsi, e tenersi* (1). Lo stesso vollero dire Gregorio XIII. nella sua Bolla *Pastoralis officii* (2), in cui chiamò S. Buonaventura col titolo di *professo dell'Ordine de' Minori dell'Osservanza*, Paolo IV. nella sua Bolla *Ex Clementi* (3), dove dice, essere stata fatta per li Frati Minori Osservanti la Bolla di Martino

(1) *Vid. sup. tom. 1. pag. 110.*

(2) *Bullar. Rom. Cherub. tom. 2. p. 404.*

(3) *Ap. Confect. par. 1. pag. 156.*

tino IV., appartenente a i Sindaci Apostolici, e Benedetto XIII. nella sua Bolla *Loca sancta Palestinæ* (1), dove dice, che in favore de' Frati Minori Osservanti furon fatte le Bolle, date ne' primi secoli Francescani circa i sacri luoghi di Terra Santa. Oltre a queste cose, sarebbe spediente il riportar quì tutti quei documenti, co i quali nell' antecedente libro, e altrove ho dimostrato, che gli Osservatori della purità della Regola, ovvero i Frati Minori, di professione, e di vita Osservanti, vi sono stati sempre anche nella fazione appellata la *Comunità dell' Ordine* da i tempi del P. San Francesco fino a quelli di Lione X., e da questi fino a i nostri giorni; ma gli tralascio, fidato sulla diligenza dell' accurato Lettore, che a tempo saprà trovargli da per se medesimo dove già gli ho premessi, nel modo, in cui da per se medesimo troverà parimente la risposta già stesa ad alcuni cavilli, che quì apporta il Ragionista, ed io gli taccio per non rifriggere il cavolo.

(1) *Novum Bullar. Terra Sancta Bulla 4.*

II. Conchiudo adunque co i preaccennati documenti, che i Minori Osservanti, dall' istituzione dell' Ordine fino a i dì nostri, non mai sono mancati: dunque, *non potendosi neppur fingere una Religione senza Conventi*, come scrive il Ragionista (2), dee dirsi per necessità, che sempre abbiano essi avuti Conventi. E poichè i Conventi degli Osservanti, che fiorivano sotto Lione X., oggi sono tutti de' Minori Osservanti, e non già de' Conventuali; perciò ecco renduto manifesto, che gli odierni Conventuali non hanno tutti gli antichi Conventi Francescani, ma molti ne hanno anche gli odierni PP. Minori Osservanti. Ma che giova il trattenermi in dimostrare questa verità, che per se stessa è notissima? Fra gli antichi Conventi erano quelli, de' quali feci menzione dentro il capitolo secondo dell' antecedente libro, abitati dagli Osservanti, o Riformati della Comunità sotto i Ministri; ed oggi quelli sono tutti de' Minori Osservanti. Antichi Conventi erano quelli della Corsica, ne' quali non si ha memoria, che mai per alcun tempo entrassero le dispense costitutive del Conventualesimo; e oggi sono tutti tutti degli Osservanti. I Conventi tutti delle Spagne, e di Portogallo erano pure Conventi di antiche Provincie; e molti di essi erano della prima età Francescana; ed oggi il Conventualesimo non ve ne ha neppur uno, essendo tutti degli Osservanti. Lo stesso posso dire di molti antichissimi Conventi della Francia, della Germania, e dell' Ungheria, i quali sono degli Osservanti, com' è notissimo; e a i Conventuali non sono ivi restate, se non che poche Provincie, alcune delle quali sono di pochissimi Conventi, come ho detto altrove. In Italia parimente è manifesto, che degli Osservanti sono molti antichissimi Conventi della prima età Francescana, come sarebbe quello di Porziuncula, primo tra i Conventi di tutto l'Ordine, quello dell' Alverna, dove S. Francesco ebbe le Sacre Stimmate; quello del Farneto, di Pantanelle, del Lago di Perugia, del Monte di Perugia, di Brugliano, di Fonte Colombo, dove S. Francesco scrisse la Santa Regola; di Greccio, dove inventò la pia costumanza de' Presepj, ed ebbe nelle braccia lo stesso Gesù in figura di Bambino; Monteluco, S. Damiano d' Assisi, le Carceri; S. Francesco a Ripa, Poggiobustone, Araceli, Santa Maria Maggiore di Tivoli, quel di Campagnano, di Valmontone, di Civitella; del Bosco di Mugello, e molti altri d' Italia fuori delle Provincie dell' Umbria, di Roma, e Toscana, per rispetto a i quali anche gli Osservanti potrebbero dire, che per essi *lapides clamabunt*. Colle quali cose resta provata ad evidenza la prima parte del mio assunto.

(2) *Pag. 172.*

III.

III. Me ne veng' ora pian piano alla seconda parte, cioè, a mostrare, che ne' Conventi della prima età Francescana, dove oggi abitano gli odierni religiosissimi PP. Conventuali, prima che vi abitassero essi, vi abitarono i Frati Minori della Regolare Osservanza. E voglio anche supporre, contro al vero già provato, che gli odierni Padri Conventuali non sieno d'una Religione novella, non più antica del Secolo xvi., ma sieno gli stessi antichi, e primitivi Conventuali. Mi si dica in grazia: Qual'è il constitutivo del vetusto Conventualesimo, e il suo carattere, che lo distingueva dagli altri Frati Minori? Senz' altre ricerche già si vide qual fosse nel primo libro, e in altre parti di quest' Opera. Per due cose poteva egli differenziarsi dagli altri: una erano gli abusi, e le corrutele de' costumi: e questa non potè costituire stato di persone Religiose. L'altra erano le dispense, o privilegj, circa l'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie: e questa veramente formò, e costituì lo stato degli antichi Conventuali. Tanto si deduce anche dalle sentenze del Ragionista, il quale scrisse, che i vetusti Conventuali erano d'una Religione *nata, e cresciuta tra i privilegj*; che rinunziatisi da essi i privilegj suddetti, in un tratto i Conventuali *sarebbero divenuti Osservanti*, e cose simili, da me più volte allegate. E tanto anche ripete nella sua pagina 283., dove scrive al nostro proposito, che *per veramente distinguere, se i primi abitatori de' Conventi vetusti erano Conventuali, sarà meglio considerare, qual'era il loro Istituto: e se io altrove ho mostrato, che accettarono le rendite, le successioni reditarie, ed altre cose, aborrite dall' Osservanza, come possono affermarsi Osservanti?* Con tali parole viene a ridirci, che i Conventuali non furono più antichi de' due privilegj sopraccennati, e delle altre dispense aborrite dall' Osservanza. Or mi si dica: quando fu conceduta la prima dispensa generale contro alla Regola; ovvero, quanto sono antiche le dispense, fra le quali *nacque, e crebbe* il Conventualesimo, e colle quali fu costituito, e distinto dagli altri Frati Minori? Certamente non sono più antiche dell'anno 1430.; e se il Ragionista vuol dire il contrario, è in obbligo di abbattere i fondamenti del terzo, e del quarto mio libro. Di più il Conventualesimo, preso anche in quanto al puro nome, o in quanto significava i Frati di rilassata vita, quanto è egli antico? Certamente non trapassa il principio del secolo xv.; e quando esser dovessi anche prodigo verso il Ragionista, non potrei concedergli più antichità di quella dell'anno della peste del 1348, e dello scisma, che giunse a i tempi del Sacro Concilio di Costanza. Prima degli accennati tempi non v'era Conventualesimo nè quanto al nome, nè quanto alle rilassatezze, nè quanto allo stato Religioso, costituito dalle dispense. E se il Ragionista vuol affermar il contrario, è in obbligo di soddisfare agli argomenti del mio primo libro. Erano pertanto allora generalmente tutti i Frati Minori obbligati all' osservanza della purità della Regola, cioè, tutti di professione, e di stato come gli odierni Minori Osservanti, e perciò della Regolare Osservanza. Il che si rende manifesto non solamente da i fondamenti, che accennai nel principio di questo paragrafo, ma eziandio dall'osservare ciò, che prima del detto tempo si prescriveva da osservarsi ad ogni Frate Minore: ciò erano la Regola nella sua purità, le dichiarazioni Apostoliche di Gregorio IX., di Niccolo III.; e di Clemente V., gli Statuti di S. Buonaventura, e i Farinerj: cose tutte alienissime dalla vita del Conventualesimo, e conformi allo stato, e alla Professione de' Minori Osser-

servanti, che anche oggi vivono soggetti alle medesime, come a quelle, che non contengono alcuna dispensa dagli obblighi de' Minori primitivi, lasciati nella sua Regola dal P. S. Francesco. In oltre, se osserviamo i Dottori dell' uno, o dell'altro Foro, che precederono all'anno 1430., veggiamo da tutti essi parlarsi dello stato, e delle obbligazioni di tutti i Francescani precedenti all'anno suddetto, come se parlassero degli odierni Minori Osservanti; mentre ce li rappresentano astretti all'osservanza della purità della Regola senza veruna dispensa, e senza verun privilegio rilassativo; come appunto sono gli odierni Minori Osservanti. Di molti di questi ho trascritte le sentenze nel terzo, e nel quarto mio libro, dove il Lettore potrà considerarle.

IV. Da quanto dissi ne segue, che il Conventualesimo sia quello, che ha avuto principio nell'Ordine Minoritico 200. anni in circa dopo la fondazione dell' Ordine; allorchè abbracciando le dispense, e gli abusi contro alla Regola, molti de' Frati Minori, che per addietro erano sempre stati della Regolare Osservanza, cioè, soggetti all'osservanza della purità della Regola, diventarono Conventuali, e furono i primi Conventuali, che si vedessero nell' Ordine Francescano. Ma la Regolare Osservanza non riconosce principio dopo la fondazione dell' Ordine: conta per primo fra quei, che sempre la coltivarono, la professarono, e la ritennero, lo stesso Patriarca S. Francesco; indi conta tutti i di lui compagni; tutti i Santi, e tutt'i Religiosi buoni, o cattivi, che nell' Ordine Serafico fiorirono ne'primi suoi due secoli, avanti le dispense. Dopoi fu alquanto diminuita di numero, quando accettando le dispense moltissimi di essa, diedero l' essere al Conventualesimo, e si fecero Conventuali: si mantenne per altro sempre, anche numerosa, come più volte si è detto, finchè finito il tempo, in cui Dio la volle inviluppata fra il Conventualesimo, e fatta più assai numerosa de' Conventuali, fu di questi affatto sgravata, e purgata, e tornossene alla libertà de' primi due secoli dell' Ordine. Dica un po' il Ragionista, se ha tanto ardimento, che il P. S. Francesco era *d' una Religione nata, e cresciuta fra i privilegj*; che faceva uso delle dispense circa i fondi fruttiferi; che professava la vita de' Conventuali? Trovi un po' conforme al tenore delle Leggi Minoritiche, e delle dichiarazioni della Regola, e degli obblighi de' Francescani de' primi due secoli, lo stato de' Conventuali! Ciò, come si vide, non mai potrà fare in eterno, se non che ponendo in nuova schiera i cavilli da me già dispersi, e abbattuti nel primo, nel terzo, e nel quarto libro; con dire, che le rendite v. g, e le successioni ereditarie non ripugnano alla purità della Regola, benchè per potersene aver l'uso da' Frati Minori Conventuali ci volesse la dispensa: e con dire altre simili proposizioni scandalose, o perversive del vero senso della Regola di S. Francesco, dichiarato da i Sommi Pontefici, e confermato dal comunissimo consentimento di tutti i Dottori de' passati secoli. Gli resta dunque da confessare, che ne' primi due secoli Francescani non v' erano Conventuali, ma tutti i Frati Minori erano della Regolare Osservanza, cioè, sotto la purità della Regola.

V. Ed essendo così, ecco mostrato, che tutti i Conventi, abitati da'Frati Minori ne' primi due secoli, e oggi abitati da' PP. Minori Conventuali, prima che da i Conventuali, furono abitati da i Frati Minori della Regolare Osservanza; mentre ne' primi due secoli Francescani ogni Convento Minoritico si abitava, non da' Conventuali, che non erano anche comparsi alla luce, ma

da quei della Regolare Osservanza, che componevano tutto l' Ordine, e per non interrotta successione derivavano dal primo Frate Minore indispensato, che fu il Patriarca S. Francesco. E già ho mostrata eziandio l'altra parte dell' assunto del mio paragrafo. Veggiamo ora per divertimento, che ne dica il Ragionista.

§. II.

Si escludono le obbiezioni del Ragionista contro alle materie dell' antecedente Paragrafo.

I. IL Ragionista nel suo capitolo xi., che ha per titolo — *Si dimostra l' anzianità de' Conventuali per la loro possessione antichissima de' Conventi della prima età Francescana* —, si sbraccia a più potere per far credere, che i Frati Minori della Regolare Osservanza non ebbero alcun Convento, nè comparvero al Mondo prima dell' anno 1368., quando F. Paoluccio de' Trinci, come altrove si è detto, ritiroffi nel Conventino di Brogliano nell' Umbria con alcuni buoni Religiosi, per attender con maggior quiete all' osservanza della Regola, che in più luoghi per li danni della passata peste incominciava a trascurarsi; e con questa sua ritirata invitò a far lo stesso molti altri Frati Minori, zelanti del candore Minoritico, i quali dopoi furono detti gli *Osservanti della Famiglia*, o la *Famiglia sott' i Vicarj*, e crebbero in grandissimo numero, diffondendosi da per tutto. Qui or bisogna distinguere gli Osservanti di questa Famiglia, come di questa Famiglia, dagli altri Frati Minori, che non erano della medesima, perchè non vivevano sotto i Commissarj, o Vicarj, specialmente assegnati alla Famiglia: e dee supporsi ciò, che più volte ho confessato, che questa Famiglia, quantunque non mai rompesse l' unità dell' Ordine, e quanto al suo Istituto, e professione incominciasse da S. Francesco; nondimeno quanto alla special economia, e forma di mantenersi nella Regolare Osservanza incominciata da S. Francesco, ebbe principio verso l' anno 1368, quando si ritirò in Conventi particolari, e continuarono ad assegnarsi alla medesima i Commissarj, e poi anche i Vicarj, che, oltre i Ministri, la governassero. Questa economia, o forma di governo fu novella, e fu indotta per assicurare la Regolare Osservanza da i rilassamenti; e, in quanto a questa economia, dicesi, che quella Famiglia, benchè fosse l'antica indivisa Religione, fondata da S. Francesco, fu novella, ed ebbe principio nell' anno suddetto della ritirata del Trinci. Ha in oltre da supporsi, che siccome la fazione Minoritica, esistente sotto i Ministri, nel secolo xv. fattasi per la sua maggior parte Conventuale, fu detta la *Comunità Conventuale*; perciò quando alcuni Scrittori vogliono significare quella fazione, senz' aver riguardo a i veri tempi, ne' quali era Conventuale, e ne' quali non era, la chiamano alle volte i *Conventuali*. Quindi è, che alle volte si legge, come appunto anche appresso il Wadingo, che la Famiglia Osservante del Trinci avanti l'anno 1407. ebbe de' Conventi *da i Conventuali*: il che non dee significar altro, se non che ella ebbe de' Conventi dalla Comunità dell' Ordine, o da quella fazione, che, quantunque avanti l'anno-

no suddetto fosse non Conventuale, ma della Regolare Osservanza, dopoi nondimeno abbracciando i privilegj dispensativi, diventò Conventuale, e diede l'essere al Conventualesimo.

II. Già già sono sciolti tutti gli argomenti del Ragionista. Conciosiachè nel bel principio del suo capitolo xi. imprende a dimostrare due cose: *una, che gli Osservanti innanzi all'anno 1368. non tennero Convento alcuno: l'altra, che prima di quest' anno i Conventuali abitarono tutti i Conventi vetusti dell'Ordine, il maggior numero de' quali fin oggi persevera nelle loro mani.* Per provare la prima cosa, tutto si sbraccia dalla pagina 272. fino alla pagina 277. in provare, che il Convento di Brogliano nell'Umbria fu il primo, che avesse la Famiglia Osservante di F. Paolo Trinci, come si ha dal Wadingo, dalle Croniche, dal P. Aroldo, e da altri; e in far vedere, che la detta Famiglia non ebbe altri Conventi in altre parti, se non che dopo l'anno suddetto 1368. E queste cose niuno gliele nega: essendo cosa certa, che la Famiglia Osservante suddetta, in quanto ebbe principio dopo la fondazione dell'Ordine, cioè, secondo la sua special'economia, per cui, senza franger l' unità dell'Ordine, distinguevasi dagli altri Frati Minori, non ebbe principio prima dell'anno 1368.; e per conseguenza prima di quest' anno non ebbe neppur Conventi, ma tutti gli ebbe dopoi; mentre avanti quest' anno i Frati Minori, che tutti erano della Regolare Osservanza, non si erano distinti in due fazioni di Osservanti, cioè, altri della Comunità, e altri della Famiglia; ma questa distinzione incominciossi dalla ritirata di F. Paolo nell'anno suddetto, e avanti erano tutti della Regolare Osservanza; cioè, sotto la purità della Regola, come gli odierni Osservanti, e come F. Paolo Trinci, senza che alcuno fosse della fazione, detta la *Famiglia*, di cui sempre vogliono parlare gli Annali, e gli Storiografi allorchè assegnano il primo Convento degli Osservanti in questa, o in quella Provincia, avuto dopo l'anno 1368. Donde non ne siegue, che prima di tal anno ne'Conventi dell'Ordine non abitassero Frati di professione Osservanti, ma solo ne siegue, che ne' detti Conventi non fosse quella fazione di Osservanti, appellata la *Famiglia*. E non posso non ammirare l'artifizio del Ragionista, il quale vuol far credere per forza al suo Lettore, che ne'tempi antichi non siavi stato alcuno della Regolare Osservanza fuorchè nella Famiglia: e perciò dimanda, dov'erano questi, avanti l'anno 1368., quando la Famiglia ebbe il suo primo Convento? Ma se vuole la risposta, eccola: erano in ogni Convento dell' Ordine, e ogni Frate Minore allora era di professione Osservante, come ho provato più volte. Il suo argomento è fondato sopra una fallacia simile a questa: In Roma prima dell'anno 1492. non abitavano Americani: gli Americani sono Uomini; dunque prima di tal anno in Roma non abitavano Uomini. Conciosiachè il suo argomento ridotto in buona forma è lo stesso che il seguente: Ne'Conventi dell' Ordine prima dell' anno 1368. non abitavano gli Osservanti della Famiglia del Trinci: questi erano Frati Minori Osservanti; dunque ivi non abitavano alcuni Frati Minori Osservanti. La fallacia si rompe col dire, che siccome avanti l' anno 1492. tutti gli Uomini erano Uomini, ancorchè moltissimi non fossero Americani; così avanti l'anno 1368. tutti i Frati Minori erano della Regolare Osservanza, ancorchè non fossero della Famiglia del Trinci.

III. Fa passaggio il Ragionista a provare la seconda cosa, cioè, che gli antichi Conventi avanti l'anno 1368. fossero tutti abitati da i Conventuali: per lo che nella pagina 277. scrive: *ma se fino all'anno 1368. di que' 1600. Conventi, che l'Ordine numerava, niuno tennero gli Osservanti, convien di necessità affermare, che tutti appartenessero a' soli Conventuali*. Voi, o Lettore, gia sapete la risposta a questo entimema; poichè si nega l'antecedente, e la conseguenza. Siegue: *Ma che dubitarne? Primieramente i Statuti Papali di Giulio II., favellando degli stessi Conventi, gli denomina tutti de' Conventuali*. (1) Falso, falso: nè tanta falsità potè porsi in quegli Statuti; mentre in tempo di Giulio costava, che molti Conventi de' primi due secoli, tra' quali anche il Convento di Porziuncula, che fu il primo di tutti, erano degli Osservanti. Segue ancora: e dice „ Giulio II., che i Statuti, di S. Buonaventura non furono per altri di„ stesi, se non che per li soli Conventi de' Conventuali: *servetur statutum„ tempore S. Bonaventuræ factum quoad antiquos Conventus Fratrum Conven„ tualium* (2). „ Che possa io perder un panterino, se il Ragionista mi trova anche una volta sola nominati i Conventuali negli Statuti di S. Buonaventura. Che in quelli poi di Giulio II., trattandosi de' termini de' Conventi circa le questue, si dica, che in quanto a i Conventi antichi de' Frati Conventuali debba osservarsi lo Statuto fatto in tempo di S. Buonaventura, vuol significarsi, non che in tempo di S. Buonaventura vi fossero i Conventuali; ma che in tal tempo si fossero fatti Statuti circa le questue di quei Conventi, che nel secolo XV. si fecero Conventuali, e in tempo di Giulio II. erano appellati Conventi de' Conventuali. Ma il Ragionista non dovea tacere queste parole immediatamente seguenti al testo, che allegò degli Statuti di Giulio, *de novo reformatorum, vel reformandorum* (a). Così avrebbe fatto conoscere, che Conventuali dicevansi anche gli Osservanti, o Riformati della Comunità, e per conseguenza, che anche molti antichi Conventi della Comunità erano degli Osservanti. Come finge, scanza, e tace il Ragionista, giuocando su gli equivoci, a somiglianza di quegli, che vogliono appoggiar l'eresie sulla Scrittura Divina!

(1) In cap. 6. Regul. p. 13.

(2) Ibid.

IV. Aggiugne di più da i medesimi Statuti di Giulio „ che i Conventi, „ che tenevano gli altri Osservanti, e Riformati, erano tutti più recenti: *alii „ Conventus prædicti de Observantia regulari, vel Reformatione, aut Familia„ ex illo tempore supervenerunt* „. E quì v'è della fraude non poca; mentre tronca una virgola, e poi un *qui* nel soprallegato testo, e gli fa cangiar senso; leggendosi ne' predetti Statuti: *alii verò Conventus prædicti de Observantia Regulari, vel Reformatione, aut Familia, QUI ex illo tempore supervenerunt, & in terminis illorum priorum ædificati, seu ædificandi sunt, suos terminos inter se ipsos sibi propinquiores, & non inter prædictos antiquos Conventus habeant* (3). Dal qual testo intero si vede, che negli Statuti non dicesi, che i Con-

(3) Cap. 3. particul. 13. de terminis Conventuum Fratrum, & Soror. ap. Firmamenta 3. Ord. p. 3. fol. 8. a terg. col. 2.

(a) *Circa terminos Conventuum servetur Statutum generale, tempore S. Bonaventuræ factum quoad antiquos Conventus Fratrum Conventualium, de novo reformatorum, vel reformandorum, qui* (Conventus) *tunc erant solummodo in Ordine; videlicet, quòd quilibet dictorum antiquorum Conventuum habeat sibi viciniores terminos inter se duntaxat divisos, vel distinctos; non inter alios Observantiæ Regularis, sive reformationis ejusdem, aut Familiæ, ab illo tempore ædificatos, vel constructos, sive construendos, sive sint de suo Episcopatu, sive non*. Statuta Papalia Julii II. cap. 3. (*non 6.*) particul. 13., apud *Firmamenta trium Ord.* part. 3. fol. 8. a tergo col. 2.

Conventi degli altri Osservanti, o de' Riformati, o della Famiglia fossero tutti *più recenti* di quei del tempo di S. Buonaventura (e non potea dirsi con verità, come accennai) ma solo si dice, *che gli altri Conventi della Regolare Osservanza, o Riforma, o Famiglia, che si ebbero dopo i tempi dello Statuto di San Buonaventura, e si hanno giornalmente edificati, o da edificarsi, dentro i confini degli antichi, aver debbano fra loro stessi i proprj confini, senza pregiudizio de' Conventi antichi*. Nelle quali parole si suppuone chiaramente, che fra i Conventi della Regolare Osservanza, altri ve ne fossero del tempo di S. Buonaventura, e altri meno antichi. Quanta fraude! Che vuol dire? Ma seguitiamolo: „ E lo stesso pure testificano le Costituzioni Alessandrine, quando dicono, „ che nè i Frati della Famiglia, nè le altre Riforme, le quali a questi unironsi „ a tempo di Lion X., avevano anticamente posseduto un solo de' Conventi „ de' primi tempi dell' Ordine: *Post Conventus, qui in primordio Religionis „ fuerunt, supervenerunt Fratres de Familia, post illos Clareni, & nuper Fra- „ tres B. Amadei, & multi alii in diversis mundi partibus* „. Quì, toltone l' inganno, con cui vuol far credere, che in tempo di Lione X. si facesse una unione di alcune recenti Riforme alla Famiglia, e così venisse costituita l' odierna Regolare Osservanza (la quale, come ho mostrato più volte, fu sempre continuata fino a S. Francesco, ch' è il primo degli Osservanti, e non de' dispensati) le altre cose stanno bene; perchè in verità non vi erano anticamente i Frati della Famiglia, *in quanto della Famiglia*, nè i Clareni, e gli Amadei: onde da questi, e da altri Osservanti, dopo che incominciarono a vivere separatamente, moltiplicatisi i Conventi de' Mendicanti, pareva difficile agli Autori delle Costituzioni Alessandrine dell' anno 1500., che tutti i Frati Minori potessero vivere di sola incerta mendicità: per la qual cosa giudicavano spediente l' uso de' fondi fruttiferi al Conventualesimo, come ivi si legge (1): così cercavano di coonestare le loro dilicatezze i Conventuali. Non così per altro gli Statuti di Giulio II., che anzi il P. Ministro Generale Rinaldo Graziani, ed altri zelanti Padri, che gli stesero, consigliarono a sempre confidare nell' ammirabile Divina Provvidenza; atteso che la sperienza stessa anche a i tempi loro mostrava, che in molte Regioni, Città, e Provincie del Mondo, ne i medesimi distretti, e nelle medesime Città v' erano tre, quattro, cinque, ed anche più Conventi de' Frati Minori, i quali, senza il fisso delle rendite, e delle possessioni, erano, secondo la promessa di Gesù Cristo al P. S. Francesco, dalla pietà del Popolo, e de' Cittadini abbastanza sovvenuti (a). Ma che che sia di ciò: altro è il dirsi, che molti Conventi de' Frati della Famiglia sieno stati edificati posteriormente agli antichi; e questo è vero: e altro è il dirsi, che gli Osservanti non sieno stati gli antichissimi abitatori di tutti i Conventi dell' Ordine pria del nascimento del Conventualesimo; e questo è falso, e non si

(1) *Constit. Alex. ap. Chronol. Seraph. pag. 170. col. 2.*

(a) *Quæ* (Divina Providentia) *multos modos providendi servis suis, & filiis habet, prudentiam, & industriam nostram limites in infinitum excedens, prout in nonnullis regionibus, Civitatibus, & Provinciis Orbis experimur, ubi in eisdem terminis, & in eadem Civitate, tres, quatuor, vel quinque, aut plures Conventus nostri habentur, qui simul cum cæteris Mendicantibus a Populo, & Civibus sufficienter sustentantur; prout etiam Beato Francisco repromissum a Christo fuisse legimus: nam ubi de Dei Providentia major, & perfectior erit confidentia, ibi communiter major invenitur omnium necessariorum providentia.* Statuta Papalia Julii II. cap.3. partic.13., apud laud. *Firmamenta* part.3. fol.8. a tergo col.2.

si dice neppure nelle larghissime Costituzioni Alessandrine, fatte per li Conventuali vetusti. „ E nel medesimo sentimento (dice il Ragionista) è pure il „ Wadingo (1), il quale ragionando del Catalogo ordinato dal B. Bartolomeo „ Pisano de' Conventi, che l'Ordine aveva acquistati dalla sua fondazione nell' „ anno 1208., sino all'anno 1290., dice appartenere a i soli Conventuali: *ad* „ *Conventuales omnia hæc spectant* „. Ah la fraude! Ha troncato un *quasi*. Nel luogo citato il Wadingo al numero 10. dice, che *quasi* tutti i sopraddetti Conventi nel tempo suo erano de' Conventuali; ecco le parole: *apud quos fermè omnia hæc spectant*: e il Ragionista toglie il *fermè*, e fa dirgli assolutamente, che tutti essi fossero allora de' Conventuali. E come mai poteva ciò dire in buona fede quell'Annalista, se in tempo suo i Conventuali non tenevano alcun Convento nelle Spagne, e in altre antichissime Provincie; e altrove, anche nell'Italia, molti antichi Conventi, posti nel catalogo del Pisano, erano degli Osservanti? E' un gran *quasi* quel, che appiattò astutamente il Ragionista; poichè fa un gran diffalco al numero de' suddetti Conventi, che oggi hanno i Conventuali, se tanti ne toglie loro, quanti non ne hanno. Che poi appresso i Conventuali, al dir del Wadingo, mantengasi l'antica costumanza di appellar col nome di *Luoghi* le piccole case, e col nome di *Conventi*, quelle, che sono capaci di un giusto numero di Frati, niente fa pel nostro proposito.

(1) 1399.

V. Lasciamo, che il Ragionista tiri avanti il discorso, e che contraddicendo alle falsità, spacciate poc' anzi nello stesso foglio, scriva nella pag.278.: „ io concedo, che ora gli Osservanti tengono molti Conventi della prima età „ Francescana, e che questi non sono più tutti nelle mani de' Conventuali; „ ma questo a che giova? se poi il loro Gonzaga, e il loro Wadingo, „ quando favellano de' Conventi vetusti, ch' essi tengono, sovente v' ag- „ giungono, *Conventualibus suberat*, *a Conventualibus inhabitatus*, o al- „ tre frasi consimili, le quali dinotano, che l'antico possesso degli stessi „ Conventi non fu loro, ma de' soli Conventuali? „ Così egli; e dopoi per tutto il capitolo nomina molti Conventi antichi degli Osservanti, de' quali sta scritto, che questi gli ebbero da i Conventuali, o che i detti Conventi furono de i Conventuali prima che si avessero dagli Osservanti dopo l'anno 1368. Dice che gli Osservanti non possono pretendere d'essere stati antichi abitatori de' Conventi vetusti, per ragion che ne' medesimi si veggono i Santi antichi dipinti in abito di Osservanti; perchè questi non ebbero, nè hanno l'abito come i Minori primitivi: e quì porta tutti quei cavilli, che si sono sciolti nel quinto libro, e toccati nel secondo. Finalmente ricorre alla successione delle persone, fondandosi su questo, che i Conventuali non posseggono gli antichi Conventi (come quello di S. Francesco in Assisi, dove riposa il Corpo del S. Patriarca incorrotto, trattabile, *e in piedi*, e altri somiglianti) per donativo fatto loro dagli Osservanti, o per via di nuovo acquisto; ma gli posseggono per via di successione continuata; cioè, in quanto i *Religiosi di quest' anno son entrati negli stessi Conventi in luogo di quei dell' anno passato, quei dell' anno scorso in luogo degli altri, che vi abitavano due anni a dietro; e così sempre andando in là verso S. Francesco: onde o l'abito sia lo stesso, o diverso, o le leggi sieno le stesse, o diverse, sempre gli antichi, e gli odierni abitatori degli stessi Conventi doveranno appartenere ad un medesimo Ordine; perchè in tali cose, al dir del Suarez, per l'unità principalmente si attende la successione delle persone*. Quindi ri-

ritorna all'imposture, più volte scoperte, e confutate, circa l'abito, e le leggi degli Osservanti della Famiglia: ed ecco la sostanza del suo xi. capitolo, ristretta così, per non copiarlo tutto senza bisogno.

VI. Io risponderò prima alla frase degli Scrittori; poi a quel, che dice delle pitture de' Conventi vetusti; e finalmente al fondamento, che fa nella successione. Circa il sacro Convento d'Assisi, dove dice, che riposa il Corpo del P. S. Francesco in piedi, non dirò cosa veruna, non appartenendo all'Opera presente: in altra occorrenza potrà qualcheduno prevalersi di quanto ne lasciò scritto Monsignor Ottavio Zaradino, già Vescovo di Assisi, che di proposito ragionò delle cose di quel solo Convento, per verità degno di tutta la stima, e venerazione e pel Sepolcro del Santo Padre, e per gli ottimi Religiosi, da' quali è abitato, e ben tenuto.

VII. Gli Scrittori pertanto, i quali, trattando degli antichi Conventi dati alla Famiglia Osservante, o alla odierna Comunità degli Osservanti dopo l'anno 1368., dicono, che prima erano abitati da'Conventuali; o parlano de'Conventi, che si ebbero dagli Osservanti prima del principio del secolo xv., e del nascimento del Conventualesimo; o parlano di quei, che si ebbero nel corso del detto secolo, e poi dopo nato il Conventualesimo. Se parlano de' primi, non possono aver altro senso, se non che i detti Conventi prima erano abitati da quella fazione di Frati, nella quale poi nacque il Conventualesimo, come spiegai nel bel principio di questo paragrafo; perchè non possono ripugnare alla verità provata. Se parlano de' secondi, possono anche far senso, che in quei Conventi nel secolo xv. nascesse il Conventualesimo, e dopo avergli abitati qualche poco, gli lasciasse, cedendogli all' Osservanza; come in fatti accadde nel Convento di Araceli, e in molti altri, che tornarono ad esser abitati dalla Regolare Osservanza, dopo essere stati abitati per qualche tempo dal Conventualesimo. Con che sta bene, che quei Conventi prima fossero degli Osservanti, dopoi de'Conventuali, e finalmente di nuovo degli Osservanti. E per provar il contrario, poco giovano certe frasi di alcuni Scrittori, che parlano soltanto del passaggio di quei Conventi all'Osservanza, o non del precedente passaggio de' medesimi al Conventualesimo: ci vogliono documenti, con cui si mostri, che il Conventualesimo anteceda il secolo xv., e che lo abbia fondato S. Francesco, ovvero, che questi fosse il primo Conventuale.

VIII. In quanto alle pitture, che veggonsi ne' vetusti Conventi, anche in quei degli odierni PP. Conventuali, per mezzo delle quali ci sono rappresentati gli antichi Santi Frati Minori in abito di Osservanti, come si ha dalle loro copie, riportate nel Libro intitolato *Fiume del terrestre Paradiso*, fatte pubblicare dagli stessi PP. Conventuali, dico, che gli Osservanti non fondano le loro ragioni sopra le medesime, nè per cagione di quelle affermano, che i primi abitatori de' vetusti Conventi furono i Frati della Regolare Osservanza, e non il Conventualesimo: ma si fondano sopra altri motivi esposti di sopra. Or vorrei sapere, se forse su quelle pitture si fondino i Conventuali, che vanno vestiti tanto diversamente da quel, che rappresentano esse, quanto dalla notte è diverso il giorno.

IX. Finalmente in quanto alla successione de' Conventuali negli antichi Conventi, dimando al Ragionista, se creda egli, che gli Eretici dell'Inghilterra, dell'Olanda, della Sassonia ec., gli Scismatici, ed Eretici di Levante ec.

sieno

sieno gente colà passata dalle terre incognite a scacciare gli antichi Cattolici, e a prendere il possesso di quelle Chiese, e di quelle case; ovvero creda, che il trovarsi eglino in tali paesi, che per l'addietro erano stati Cattolici, sia provenuto, perchè gli antichi Cattolici di quelle parti, senza mutar paese, o casa, si fecero Eretici, e Scismatici, e così mutarono stato, cessando d'esser Cattolici; e agli Eretici, e Scismatici dell'anno, in cui accadde questa mutazione, ivi succedettero altri, e altri a questi, finchè arrivano a quelli de' tempi nostri. Che sieno essi gente colà passata delle terre incognite, non può crederlo, essendo il Ragionista un uomo savio, e prudente. Dunque dee credere, che sieno i successori di coloro, che in quei medesimi paesi di Cattolici si fecero Eretici; e non può uscirne. Or che direbbe agl'Inglesi, per esempio, se si gloriassero della successione Apostolica, e dicessero, che quantunque Calvinisti, o Cristiani della Religione Anglicana, tuttavia sono i primi Cristiani abitatori dell'Inghilterra, per ragionchè succederono essi a quei dell'anno passato, e gli altri agli altri su su, fino alla primitiva Cristianità di quell'Isola? Certo direbbe, che quantunque sieno essi i successori dell'antico popolo Inglese nell'abitare in quel Regno, non sono per altro i successori dell'antica Cristianità; e che in quanto si differiscono da i Cristiani Cattolici, o dalla Comunione Romana, non hanno nel loro Regno successione più antica di quella del giorno, in cui gli antenati loro cessarono di esser Cattolici, e si fecero Eretici; poichè avanti quel giorno tutta la Cristianità d'Inghilterra era della Comunione Romana, e non della presente Comunione, o società Inglese. Laonde poco importa, che i primi Eretici non venissero d'altri paesi, ma fossero gli stessi antichi Cattolici, cangiatisi in Eretici; mentre, ciò non ostante, gli Eretici sono ivi gente nuova.

X. Non altrimenti dee dirsi de' Conventuali. Verò è, che non sono gente, che dalla Cina passasse ad abitare ne' Conventi Francescani vetusti, scacciandone l'antica Osservanza, incominciata da S. Francesco; ma sono i successori di quei Frati Minori, che prima erano degli antichi Osservanti, e poi cessarono d'esser tali nel secolo XV., facendosi del vetusto Conventualesimo; e appresso nel secolo XVI. cessarono eziandio di esser di questo, accettando di esser proprietarj in comune, e altre dispense, e così facendosi dell'odierno Conventualesimo. Dunque il Conventualesimo entrò ne' predetti Conventi come gli Eretici in Inghilterra; cioè, perchè gli antichi Osservanti abitatori de' medesimi, senza lasciar quei Conventi, si fecero di Osservanti Conventuali. Ma questo che giova, se quegli antichi Osservanti, nel farsi Conventuali, diventarono gente nuova, lasciando la purità della Regola di S. Francesco, e abbracciando le dispense? Non potranno mai esser essi gli antichi abitatori de' Conventi vetusti, o vantarsi con ragione, che quei primi abitatori fossero Conventuali, se gli Eretici d'Inghilterra non possono vantarsi, che i primi Cristiani di quel Regno sieno stati della loro Società; mentre ciò, che fa contro questi la mancanza della purità della Fede divina, che nel secolo XVI. violarono i loro antenati, a i quali succederono gli odierni Inglesi, altresì fa contro a i Conventuali la mancanza della purità della Regola, nel secolo XV. mutilata colle accettate dispense, e poi cangiata in un'altra di specie diversa nel XVI. da i loro antenati, de' quali soli essi sono i successori. Ond'è, che non sono successori di quei Frati Minori, che ne' loro antichi Conventi abitarono prima del

del secolo XIV., e potevo anche dire, prima de' tempi del Concilio di Trento. Da che ne segue altresì, che non possono vantare la loro successione da S. Francesco, e da i Francescani primitivi; conforme gli Eretici, che senza cangiar paese cangiarono professione di Fede, non possono dire Apostoliche le loro Società, e far giugnere la loro linea fino agli Apostoli, e a Gesù Cristo; ma debbono fermarla a quel giorno, in cui gli antenati loro si fecero Eretici, e contentarsi di quelli, lasciando i Cristiani de' secoli anteriori alla Comunione Romana, che persevera nella Fede primiera; come argomentano Sant' Agostino, e Sant' Ottato contro a i Donatisti. Come poi debba intendersi il testo del Suarez, già si disse nel primo tomo: e da quel, che quì si è detto, assai costa, che non può far pel Ragionista in conto alcuno; siccome non può far per gli Eretici, e per gli Scismatici, quando pretendessero di trarre a se i Fedeli primitivi de' loro paesi, mediante quello stesso testo.

XI. Null'altro pertanto mi resta da dire in difesa dell' assunto del precedente paragrafo, e per soddisfare al capitolo XI. del Ragionista. Posso dunque conchiudere, che i Conventuali non hanno tutti gli antichi Conventi de' due primi secoli Francescani, avendone molti anche gli Osservanti: anzi ne' Conventi antichi, ove oggi dimorano i Conventuali, prima di essi vi abitarono i Frati Minori della Regolare Osservanza. Sì che quando anche la continuata abitazione degli antichi luoghi fosse necessaria per l'anzianità Francescana, già i Conventuali ne sarebbero esclusi; perchè avanti il secolo XV. non abitarono in luogo alcuno. Io per altro non veggo una tal necessità: veggo anzi, che la Chiesa d'Iddio è la stessa vetusta Congregazione di Fedeli, che ubbidivano a i Santi Apostoli, quantunque abbia perdute quelle Chiese, nelle quali fu raccolta la prima Cristianità. Così è l'unità delle Religioni: non dipende da i luoghi; altrimenti gli Agostiniani nati nell' Africa, e i Carmelitani nell' Asia, non potrebbono dirsi le antiche loro Religioni; poichè perderono tutti, o quasi tutti i Conventi della prima età loro: dipende dalla professione, dalla Regola, dall' unità de' mezzi per acquistar la perfezione, e dalla soggezione all' istesso Capo, successore di quelli, che nella prima età presedevano legittimamente al governo di essa. Ma se il Ragionista la crede dipendente da i luoghi, ovvero se crede, che dal possesso degli antichi Conventi s' inferisca l'antichità de' Conventuali; mi lasci torre quello, che io gli diedi per grazia, cioè, l' identità del suo Conventualesimo con quello, che fu avanti alla celebrazione del Sacro Concilio di Trento, e poi mi dica: dove furono avanti al suddetto Concilio i Frati Minori, che in comune possedessero come i Monaci; che di sotto potessero vestirsi da secolari; che non andassero a piè nudi ne' sandali, ma eziandio senza necessità si calzassero come i secolari; che ricevessero da per se stessi i denari; che avessero i Padri Custodi dell' erario; che non facessero voto di altissima povertà; che in somma fossero come gli odierni Padri Minori Conventuali? Quali Conventi abitarono questi Religiosi avanti a i tempi del detto Concilio, se da per tutto allora, come confessa anche il Ragionista, i Frati Minori professavano l' altissima povertà, cioè, una povertà spropriata, così in comune, come in particolare; se allora non v' erano le tante dispense contenute nelle Costituzioni fatte sotto Urbano VIII., e dette le *Urbane*, le quali diedero l'ultima forma all' odierno Conventualesimo? Mi mostri una pittura sola fatta pria del detto Concilio, la quale rappresenti un Conventuale

dell'

dell' odierno Conventualesimo. Che se non può trovar dove fossero eglino, e neppure un solo ritratto di quei tempi espressivo dell' odierno Conventualesimo; confessi una volta il Ragionista, che i suoi Conventuali non possono vantarsi gli antichi abitatori de' Conventi vetusti, nella guisa, in cui gli Scismatici non possono vantarsi gli antichi Fedeli delle Chiese Cattoliche vetuste.

CAP. II.

Del possesso delle antiche Provincie.

I. IL Ragionista nel bel principio del suo capitolo XII., in cui vuol confermare l' anzianità de' suoi Conventuali *per la loro possessione antichissima delle Provincie de' primi tempi dell' Ordine*, scrive in questa forma. „ Non „ ha dubbio, che la possessione già dimostrata antichissima de' Conventi „ della prima età Minoritica, ad evidenza inferisca anche quella delle Provin- „ cie, le quali altro non sono, se non che un certo numero di Conventi situati „ in questo, o in quel luogo del Mondo „. Questo periodo mi è di gran consolazione; perchè se dall' aver posseduti anticamente i Conventi s' inferisce ad evidenza la possessione anche delle Provincie; dunque al contrario dall' aver io provato nell' antecedente capitolo, che i Conventuali non furono gli antichi possessori de' Conventi Minoritici, potrà inferirsi ad evidenza, che non furono neppur gli antichi possessori delle Provincie. E se neppur oggi hanno Conventi, o tutti i Conventi, che furono delle Provincie antiche dell' Ordine, sarà evidente, che oggi nè hanno tutte le dette Provincie, nè di molte, che ne hanno, posseggono tutti i Conventi; e perciò non le hanno intere. Non occorrerebbe adunque del possesso delle Provincie dir altro; ma perchè il Ragionista lo stima di molto peso per provarne l' anzianità Conventuale, e perciò stende questo capitolo oltre l' undecimo; quindi è, che ancor io dovrò secondarlo trattandone.

II. Dunque dal bel principio del suo capitolo il Ragionista numera i ripartimenti de' Conventi della Religione in varie Provincie, fatto avanti San Buonaventura, e poi da questo Santo medesimo. Appresso afferma „ che sebbene gli Osservanti contano pur essi nel catalogo delle loro Provincie Umbria, Roma, Marca, Toscana, Bologna, Venezia, Genova, Milano, Napoli, Penne, S. Angiolo, Puglia, Calabria, Sicilia, Dalmazia, Romania, „ Terrasanta, Boemia, Ungaria, Borgogna, Turonia, Francia, S. Giacomo, „ Castiglia, Aragona, Colonia, Scozia, Inghilterra, Argentina, Sassonia, „ Aquitania, Provenza, e Dacia. Queste però, alla riserba de' nomi, in tutto „ l' altro sono diversissime da quelle del Dottor Serafico „.

III. E questo per verità è un mistero da non intendersi così presto. Conciosiachè nel medesimo capitolo (1) il Ragionista scrive „ Io so molto bene, „ che i Conventuali non sono più possessori attuali di tutte le Provincie anti- „ che, ricordandomi quel, che scrive il Wadingo allegato: *Circa questa serie „ di Provincie debbo ammonire, che la medesima, in quanto allo spartimento „ delle Custodie, si trova appresso i Conventuali, specialmente ne' Paesi d' Italia, „ di Polonia, e di Germania, essendo passati gli altri Monasterj della Spagna,* *della*

(1) Pag. 292.

„ *della Francia, e delle altre nazioni, in potere degli Osservanti*. E mi è noto
„ pure per altra strada, che i Conventuali non più tengono Aquitania, Fran-
„ cia, e Turogna, nè S. Giacomo, Aragona, e Castiglia, nè Dacia, e Sasso-
„ nia, nè quella di Terra-Santa. Ma pure aggiungo, che il loro possesso, che
„ gli Osservanti vantano di queste, non può fargli partecipi dell' anzianità
„ Francescana; per ragionchè il possesso loro è recente; e prima i soli Con-
„ ventuali le possedevano tutte „.

IV. A quel che disse il Ragionista circa le Provincie del Catalogo di San Buonaventura, le quali oggi sono tutte de' soli Osservanti, aggiugner debbo un po' di postilla. Dico dunque, che in tempo di S. Buonaventura l' Ordine avea 33. Provincie, e 4. Vicarie; e in tempo del P. Bartolomeo Pisano, cioè, nel 1399., avea 34. Provincie, e 7. Vicarie. Certo poi è, che molte di queste mancano del tutto a i PP. Conventuali, e sono interamente possedute dagli Osservanti. Queste son le infrascritte; cioè, la Provincia di Francia, ch' era di 57. Conventi: quella di S. Jacopo di 42.: quella d' Aragona di 37.: quella d' Aquitania di 60.: quella di Turogna, o di Tours di 33. Conventi: quella di Castiglia di 42.: quella d' Inghilterra di 60.: quella d' Ibernia di 31.: quella di Sassonia di 84.: quella d' Ungharia di 48.: quella di Terra-Santa di 9.: la Vicaria di Bosna di 37.: la Vicaria d' Oriente di 14.: la Vicaria di Corsica di 9. In tutti i Conventi delle prefate Provincie, e Vicarie, i quali per anche restano alla Religione Serafica, abitano i Frati Minori Osservanti; ed i Conventuali non hanno in esse Convento alcuno, eccettuata la sola Provincia d'Ungaria, nella quale contano 4. Conventi, ovvero Ospizj, e la Vicaria d' Oriente, dove ne contano due. Di tutte le sopraddette Provincie, e Vicarie, toltane l' Ungaria, e l'Oriente, eziandio il P. Franchini Minor Conventuale nel suo libro, intitolato *Status Religionis Franciscanæ Minorum Conventualium*, stampato nell' anno 1682., alla pagina 12. confessa, che mancano del tutto a i Conventuali. A questo si aggiungano la Provincia di Dacia, e quella di Romania, colla Vicaria di Aquilone, e quella di Tartaria, tutte contenute, come le antecedenti, nell' antico catalogo del P. Pisano, le quali due Provincie, e due Vicarie oggi mancano a tutti i Frati Minori, essendosi estinte: e già veggiamo, che agli odierni PP. Conventuali mancano del tutto almeno 16. delle antiche Provincie, o Vicarie, nominate dal P. Pisano l' anno 1399.: fra le quali quelle, che sono di paesi Cattolici, come nelle Spagne ec., tolti i Conventi, che forse son caduti, sono interamente in potere degli odierni Osservanti: quelle poi degli altri paesi sono parimente in poter degli Osservanti; almeno secondo i Conventi, che nelle medesime per anche rimangono, e ve ne hanno eziandio fabbricati altri in supplimento di quegli, che hanno ivi perduti, di modo che vi abitano in qualche numero, tenendo il possesso delle medesime. Dunque 13. in circa delle antiche Provincie, e Vicarie sono totalmente de' Minori Osservanti, senza che in esse i Conventuali abbiano neppure un mezzo Convento. Vero è, Che i Conventuali ne' dì nostri vantano di avere 35. o 36. Provincie, buona parte delle quali sieno delle antiche, e le altre novelle, come può vedersi nel catalogo di esse fatto dal citato P. Franchini; ma dal detto numero bisogna diffalcarne almeno 10.; perchè cinque di esse solamente son Provincie titolari, cioè, sono senza Conventi, e però nel catalogo del Franchini i loro Conventi si pongono in *zero*: queste sono la Pro-

vincia d'Inghilterra, d'Ibernia, di Saffonia, di Danimarca, e di Terra-Santa. Altre cinque di effe hanno 3., o 4. foli Conventi per ciafcheduna, e perciò non poffono appellarfi Provincie: quefte fono la Provincia di Liegi di 3. Conventi, quella di Romania di 3. Conventi, d'Oriente di 2. Conventi, Tranfilvania di un folo Convento, e Ungaria di 4. Conventi, gli altri effendo degli Offervanti, che in queito Regno hanno 2. Provincie. In oltre i Conventuali non hanno tutti gli antichi Conventi delle Provincie, di cui vantanfi poffeffori, come fi è veduto nell'antecedente capitolo, nel antecedente libro, e come anche dirò: e per fare alla meglio il numero di 35., o 36. Provincie, alcuna delle antiche da effi fu divifa in due; e dilettaronfi di dare il nome di Provincia anche a foli 9. Conventi, quanta è appunto quella di Sardegna. Quì non fi combatte del maggior numero, contando gli odierni Minori Offervanti 152. Provincie, e 4. Cuftodie, e di più 7. Provincie Oltramontane del Terz' Ordine Clauftrale; ma fi combatte dell'antichità, e del poffeffo delle antiche Provincie dell'Ordine

V. Ciò fuppofto, facciamoci un pò indietro a contemplare il miftero del Ragionifta. Quefti fopra nel fuo tefto allegato nel num. 3. non ebbe difficoltà in confeffare col P. Vuadingo, che degli Offervanti oggi fono molte antiche Provincie ivi nominate, e pofte anche nel catalogo di San Buonaventura. Fra quefte Provincie vi fono tutte quelle della Spagna, e altre, le quali intere, e intatte fono degli Offervanti, non avendo in effe i Conventuali neppure un Convento. E nell'altro fuo tefto, trafcritto da me al num. 2., fcrive, che *febbene gli Offervanti contano pur effi nel Catalogo delle loro Provincie...... Terrafanta.... Turonia, Francia, San Giacomo, Caftiglia, Aragona, Aquitania, ec.; Quefte però, a riferba de' nomi, in tutto l'altro fono diverfiffime da quelle del Dottor Serafico*. Come mai può intenderfi quefta cofa? Quelle v'erano pure anche in tempo del Dottor Serafico, e giufta il Ragionifta fi leggono nel di lui Catalogo? Quefto è veriffimo. Gli antichi Conventi delle medefime compongono pure tuttavia quelle odierne Provincie degli Offervanti, in guifa che quegli antichi faffi non fieno divenuti formaggio, nè torta? Quefto non può negarfi. Le cofe in fomma fono ivi in tale ftato, che fe ne' Conventi delle fuddette Provincie in vece degli Offervanti abitaffero i Conventuali, quelle farebbero le fteffe, e fteffiffime antiche Provincie del Dottore Serafico. O perchè dunque fcriverfi, *che, a riferba de' nomi, in tutto l'altro fono effe diverfiffime da quelle del Dottor Serafico*? O quefto è un miftero inefplicabile, o un prodigio degli Offervanti, che, abitando ne' Conventi di quelle Provincie, fecero cangiar le antiche pietre in formaggio, e perder effe tutt' altro, fuor che il nome di *pietre*.

VI. Ma pure afcoltiamo da effo un pò di ragione, per cui non fieno effe le antiche Provincie. Ne chiama in teftimonio il Vuadingo, il quale all'anno 1260. fcrive, qualmente prima che foffero fcorfi cent' anni dopo fatto il catalogo delle Provincie dal Pifano, *nata con grande applaufo la Regolare Offervanza, fi fparfe per tutta la terra, iftituite più Provincie di quelle, che fino a quel tempo ebbe la Religione* „ Vuol dunque il Vuadingo (fegue il Ra„ gionifta nella pag. 287.) quel, che io difendo; cioè, che la fua Religione „ fia una cafa più grande della prima fabbricata a tempo di San Francefco, „ ma non la prima: che tenga più Provincie delle antiche, ma non l'antiche,

„ che, *pluribus institutis Provinciis, quàm eò usque habuerit Sodalitium*. . . .
„ Nel medesimo sentimento è pure il loro Aroldo, che pur testifica, che
„ gli Osservanti non sono possessori delle Provincie dell' Ordine primitivo,
„ ma di altre più recenti. Nè dissentisce Pietro Ridolfo „. Appresso si stanca in provare, che le Provincie degli Osservanti sono tutte posteriori all' anno 1399., quando il Pisano fece il catalogo, e assegna i primi Conventi di questa, e di quella, e di quell' altra, e l' erezione delle Provincie degli Osservanti della Famiglia: cose tutte posteriori all' anno suddetto: in somma fa di nuovo lo stesso argomento, che nell' antecedente capitolo facea, per provare, che gli Osservanti non hanno alcuni Conventi vetusti.

VII. Siccome per altro quest' argomento nell' antecedente capitolo fu sciolto, e mostrato vano circa i Conventi vetusti, così resta quì sciolto, e vano circa le Provincie; imperciocchè se l' odierna Regolare Osservanza oggi, come si disse poc' anzi, ha 152. Provincie, e 4. Custodie, e tutto l' Ordine l' anno 1399. in tempo del P. Pisano avea solamente 34. Provincie, e 7. Vicarie; per necessità l' Osservanza dal 1399. in poi ha d' aver acquistate moltissime nuove Provincie, e fondati moltissimi nuovi Conventi. Ma per questo forse ne segue, che non abbiano alcune Provincie antiche? Certo che nò: e il volerlo affermare, è un chiuder volontariamente gli occhi in faccia all' evidenza, come dimostrai di sopra; avendo gli Osservanti molte Provincie, e tutti i Conventi antichissimi delle medesime, senza che in esse i Conventuali ne abbiano neppure un solo. Il Vvadingo poi parla specialmente della Famiglia Osservante, la quale, nel senso già più volte spiegato, ebbe principio nel suo segregarsi, e nell' uso de' privilegj per la elezione de' Vicarj, e fondò anche moltissime nuove Provincie dopo l' anno 1399. Dunque l' Annalista fa il paragone fra questa Famiglia, e l' altra Minoritica fazione dello stess' Ordine, la quale diceasi la Comunità; e di quella dice, che divenne una casa più grande dell' altra, e che istituì molte nuove Provincie più delle antiche dell' Ordine; mentre per verità la Famiglia in tempo di Lione X., quando restò estinta coll' essere unita soggettivamente alla fazione Osservante della Comunità dell' Ordine, soggetta immediatamente a i Ministri, contava più di 45. Provincie, e 4. Custodie con quella di TerraSanta. Laonde avea ella sola più Provincie, che non ne avea in tempo di S. Buonaventura, e del Pad. Pisano l' Ordine intero; mentre allora tutto l' Ordine, come sopra si disse, non avea, se non che 33. Provincie, e 4. Vicarie in tempo del primo, e 34. Provincie, con 7. Vicarie in tempo del secondo. Il voler poi da queste verità dedurre, che la Comunità degli odierni Minori Osservanti, composta non solamente delle Provincie, che furono della Famiglia, ma di molte altre ancora, che sempre furono della Comunità dell' Ordine, non abbia alcune antiche Provincie di quelle, che nominarono S. Buonaventura, e il Pisano, è un voler fare a calci col vero, e un trarre conseguenze contrarie all' evidenza, e alla dottrina del Ragionista medesimo, apportata di sopra nel num. 3.

VIII. Lo stesso è il senso dell' Aroldo, e del P. Pietro Ridolfi, i quali non dicono, che le Provincie degli Odierni PP. Minori Osservanti sieno tutte recenti, e diverse da quelle de' cataloghi del P. Pisano, e di S. Buonaventura; ma solamente formano varj cataloghi delle Provincie: con che sta bene, che in un catalogo possano essere anche di quelle Provincie, che stanno nell' al-

tro,

tro; in quella guisa, in cui l'Aroldo descrivendo di esse 3. cataloghi, uno, che contiene le Provincie del catalogo di S. Buonaventura, l'altro quelle del catalogo del Pisano, e il terzo quelle, che aveano gli Osservanti della Famiglia l'anno 1516., nel secondo catalogo non esclude, ma include tutte le Provincie di S. Buonaventura; e così nel terzo possono essevi state poste molte Provincie del catalogo del Pisano, e di S. Buonaventura; come appunto sono quelle di Spagna, le quali nell'anno 1516. già erano della Famiglia, per tacere di altre, nelle quali se la Famiglia non avea tutti, o quasi tutti i Conventi, come nella Spagna, ne avea almeno in quell'anno una buona parte. Aggiungasi a questo, che gli odierni PP. Minori Osservanti siccome non sono la sola suddetta Famiglia, così non hanno le sole Provincie della medesima Famiglia, ma molte altre anche delle antichissime, come costa chiaramente, e come si è veduto.

IX. In quanto poi all'assegnarsi dopo l'anno 1399. il tempo, in cui molte Provincie di quelle, che oggi hanno gli Osservanti, furono erette in Provincie, o in cui nelle medesime ebbero gli Osservanti il primo Convento; quindi soltanto ha da inferirsi, che gli Osservanti hanno molte Provincie, e molti Conventi posteriori all'anno suddetto, e non già, che non abbiano ancora molte Provincie, e molti Conventi anteriori al medesimo anno, della prima età Francescana. Riflettasi ancora a quel, che nell'antecedente capitolo fu detto, circa le sentenze degli Scrittori, i quali dicono, che il primo Convento degli Osservanti fu Brogliano nell'Umbria, e altri altrove, e che questo, o quello degli antichi Conventi degli Osservanti furono abitati da i Conventuali, e poi da questi passarono agli Osservanti: mentre la medesima risposta, data circa i Conventi, serve anche circa le Provincie, quando il Ragionista riobbietta le medesime frasi degli Scrittori circa le Provincie. E tanto basti per queste, e somiglianti enunciazioni del Vvadingo, del Gonzaga, dell'Aroldo, e di altri Scrittori, che non avendo di mira la presente controversia, non usarono termini molto proprj; anzi, benchè fossero dell'Osservanza, tuttavia più volte all'Osservanza pregiudicarono colle incaute loro frasi: le quali poi da i Conventuali, e dal Ragionista si adunarono, come se fossero decisioni Apostoliche, o sentenze di Scrittori antichissimi, e contemporanei; quando in verità non sono che incauti scorsi di penna molto recente, ad altro indirizzata, che a decidere la presente quistione.

X. Ma poichè gli Osservanti hanno interamente molte antiche Provincie, come si è veduto, e non può negarsi da chi ha seco l'uso de' sensi, e della ragione; ne hanno forse molte interamente anche gli odierni Conventuali? Quanto a me io non saprei asserire, che ne avessero nè poche, nè molte nella loro integrità, cioè, senza che di esse qualche Convento antico sia degli Osservanti. Conciosiachè in primo luogo, non so trovare una Provincia, in cui abbiano Conventi i Conventuali, e non gli Osservanti. In secondo luogo, non so determinare, che in alcuna Provincia tutti i Conventi vetusti sieno de' Conventali, e niuno degli Osservanti. Volle determinarlo tal volta il Ragionista nella pag. 289., e nelle seguenti; e perciò prese in esempio la Provincia di S. Angiolo, come quella, in cui più che in molte altre fondò nuovi Conventi la Famiglia Osservante, e perciò in cui gli Osservanti hanno meno Conventi antichi. Sforzossi di far vedere, che i Conventi antichi di tal Provincia

vincia sono de' Conventuali, e quelli degli Osservanti sono tutti recenti; ma nondimeno dovette confessare, che in quella Provincia gli Osservanti hanno il Convento d'Ischitella, in cui dicesi appresso il Gonzaga, che abitò lo stesso Padre S. Francesco (1). Il Ragionista dice, che fu abbandonato da' Conventuali; ma questo poco importa, come si disse nell' antecedente capitolo. Taccio di altri Conventi dell'istessa Provincia, non volendomi soggettare alla nojosissima fatica di riscontrarne l'origine; perchè questo non è punto d'importanza. Se poi si volesse, che questa Provincia servir dovesse di regola generale da giudicare similmente di tutte le altre; potrei ancor io addurre per norma qualche altra delle vetuste Provincie della Spagna, o della Francia, in cui non abbiano alcun Convento i Conventuali, e così tentar di far credere a chi è di corto intelletto, che come ivi, così altrove i Conventuali non hanno alcun Convento vetusto. In tal caso non mi si risponderebbe, che una non è giusta norma di tutte; ma per giudicarsi di tutte, considerar si debbono tutte in se medesime? Orsù, consideriamole dunque, per vedere, se i Conventuali ne hanno alcune intere.

XI. Hanno i PP. Conventuali la Provincia dell' Umbria, detta di San Francesco per cagion della Patria, ove anche fu deposto il Corpo del S. Padre. Questa in tempo del P. Pisano era di 80. Conventi, e i Conventuali nel anno 1682. ve ne avevano 42. solamente (2). Questa Provincia dunque non si ha intera da i Conventuali, ma molti degli antichi Conventi di essa sono degli Osservanti. E per verità sono degli Osservanti la Porziuncula, oggi col nome di S. Maria degli Angioli, ch'è il primo Convento di tutto l'Ordine, il Farneto, le Carceri, S. Damiano, ed altri antichissimi di quella Provincia, cui debbo moltissimo. Nella Provincia Romana parimente, che fu sempre molto cara al mio Marczic, a i Padri Conventuali mancano molti antichi Conventi del catalogo del Padre Pisano, fra i quali sono quelli, che furon sempre i primi della Provincia, e della Santa Città, e questi oggi sono degli Osservanti: tali appunto sono in Roma S. Francesco in Trastevere, e Araceli (poichè il Convento de' SS. Apostoli è posteriore all' anno 1399.): fuor di Roma tali sono i Conventi di Fontecolombo, e di Grecio, dove abitò San Francesco, di Poggiobustone, Campagnano, di Tivoli, di Subiaco, di Civitella, di Valmontone ec., come costa dal catalogo del Pisano, e dall' osservazione dello stato presente. La Toscana una volta in tempo del Pisano avea 48. Conventi, e nell' anno 1682. i Conventuali ne aveano 39. e non più (3); dunque molti Conventi antichi di questa Provincia sono degli Osservanti: e per verità degli Osservanti sono quello del Sacro Monte dell' Alverna, di Cerbajuolo, abitato dal Padre S. Francesco, e dal Glorioso S. Antonio di Padova (4), quello di Lucca, quel di Mugello, ed altri degli antichi di detta Provincia: e perciò neppur questa è tutta de' Conventuali. Hanno nella Marca gli Osservanti il Convento d' Ancona, detto S. *Francesco ad alto*, fondato l'anno 1219., quel di Siroso, che il Gonzaga dice ricevuto da S. Francesco vivente, quel di Morovalle, dove il Vvadingo, e il Gonzaga, dicono essere stato sepolto Fra Masseo Compagno di S. Francesco, quel di S. Francesco di Massa fabbricato mentre vivea il Serafico Patriarca, e arricchito d' d' Indulgenza da Innocenzo IV., e da Alessandro IV., quel di S. Giovanni del Sasso di Montefalcone incominciatosi a tempo di S. Francesco, quello di

(1) *Provinc. S. Angeli Conven.* 13.

(2) *Franchini status Relig. Franciscan. &c. pag.* 4.

(3) *Franchini cit.*

(4) *Vide Gonzaga Prov. Tuscia Conv.* 44.

di S. Francesco di Colfano parimente, giusta il Gonzaga, de' tempi di S. Francesco, quel di S. Francesco di Camerino, che dal Vvadingo si dice fabbricato avanti l' anno 1245., quel di S. Maria di Fabbriano, avutosi sotto Bonifacio IX., quello di Forano fondato da S. Francesco, quel di S. Maria *de Scotaneto* di Monte Baroccio, e quel di S. Francesco di Montefiorentino, similmente de' tempi del Santo Padre, giusta il Gonzaga, ove tratta di quella Provincia, e giusta il Vvadingo in varj luoghi de' suoi Annali: hanno ivi gli Osservanti anche altri antichissimi Conventi, de' quali taccio per brevità. Ne hanno eziandio nelle altre Provincie d' Italia; poichè, per esempio, in quella di Bologna tengono il Convento vicino a Verrucchio, dove abitò il Patriarca Serafico, quel di S. Paolo del Monte, fatto a tempo di S. Francesco, e indi trasferito per autorità di Alessandro V. e rifatto: quel di S. Francesco di Bobbio, abitato anche dal Santo. In quella di Genova hanno S. Francesco di Sarzana, accettato dal S. Patriarca, S. Francesco di Chiavari, edificato sotto Innocenzo IV. In quella di Terra di Lavoro hanno S. Maria Nova, fatto la seconda volta l' anno 1268., S. Francesco di Gaeta dell' anno 1240., S. Agata presso Gaeta dell' anno 1327., S. Francesco di Carnivola del tempo di S. Francesco, di cui si conserva ivi la Cella, e altri. In quella di Calabria la Nunziata appresso Noceto del 1300., S. Francesco appresso S. Marco del 1320., S. Francesco di Cosenza non molto posteriore a i principj dell' Ordine. Nella Provincia di Venezia, detta di S. Antonio, hanno il Convento di Campo S. Piero, fabbricato, e abitato dal medesimo Santo Taumaturgo, quello di S. Piero in *Viminario*, e quello del Deserto, fatti dal Padre S. Francesco; oltre alcuni altri antichi, come può vedersi nel Gonzaga. Così è in altre Provincie, nelle quali gli Osservanti hanno alcuni degli antichi Conventi delle medesime, ed in alcune Provincie gli hanno tutti, come si è detto. Può vederlo chi ha pazienza d' investigare gli antichi Conventi delle Provincie d' Italia, di Germania, e di altre parti; e forse conoscerà, che le pietre de' medesimi fanno più bella musica per gli altri Osservanti, che per li Conventuali, quantunque gli Osservanti non ne facciano le medaglie ne' Frontespizj delle loro Apologie. Ma lunga fatica sarebbe lo scorrer tutte queste Provincie con particolare disamina; e perciò resto in dubbio, se i Conventuali abbiano talmente alcuna delle vetuste Provincie, che l' abbiano intera, di modo che tutti i Conventi vetusti di essa sieno de' Conventuali, e niuno sia degli Osservanti. Quando ne abbiano, queste han da essere molto poche; e chi sa se neppur potranno giugnere al numero di quelle, che si hanno intere dagli Osservanti. Onde quando anche sul possesso delle antiche Provincie dell' Ordine potesse fondarsi qualche forte argomento per l' anzianità Francescana (il che non può fondarsi, come non può fondarsi un tal argomento dagli Eretici, e Scismatici, contro all' anzianità de' Cattolici, sul possesso delle antiche Chiese, e Provincie) tuttavia il Ragionista non avrebbe un Mercato tanto largo, quanto ei dice, per potervi spacciare le sue carote. E lascerò questa decisione ad altre penne, che sieno meno occupate, e più robuste della mia.

XII. Che poi nello spartimento, e nella situazione de' Conventi delle Provincie, o in simili cose oggi dagli Osservanti siasi variato in alcuni luoghi l' ordine antico, nulla importa, potendo varj tempi richiedere altr' ordine, e altra disposizione di cose. Anche i Conventuali hanno altrimenti ordinate le

loro

loro Provincie; aveudone di una fatte due, come dissi di sopra. Anche la vetusta Comunità dell' Ordine accettò novelle disposizioni circa la sua economia, come fu quella di mutare il Generale ogni sei anni, quando fino a i tempi di Giulio II. seguitava lo stesso Generale fino alla morte, o alla sua promozione a dignità maggiori nella Chiesa, e altre notissime.

XIII. Finalmente il Ragionista non potendo negare, che molte Provinvincie antiche, con moltissimi antichi Conventi sieno degli Osservanti, leggendosi, che *passarono in poter degli Osservanti*, senza ricordarsi, che anche nella Comunità dell' Ordine fu sempre continuata l' Osservanza da i tempi di S. Francesco (che fu il primo tra gli Osservanti, e tra i Conventuali non fu nè primo, nè mezzano, nè ultimo) fino al tempo di Lione X., e perciò ebbe ella sempre i suoi Conventi distinti da quelli del nato Conventualesimo; dopo aver poi notato, che molti Conventi passarono all' Osservanza (meglio avrebbe detto *tornarono* all' Osservanza 300. anni dopo fondato l' Ordine, cioè, dopo l' anno 1508., quando i Conventuali vetusti, accettando la riforma, tornavano in grandissimo numero all' Osservanza) cerca dove fossero gli Osservanti prima di questo passaggio, o più tosto ritorno. Se l' avesse cercato all' Autore delle *Firmamenta*, gli avrebbe detto, ch' erano quasi per tutto il mondo, così ne' Conventi della Comunità, come in quelli della Famiglia, come può vedersi nel secondo capitolo dell' antecedente libro. Anzi avanti il Secolo XV. per tutto il mondo Francescano altri non vedevansi, che i Frati della Regolare Osservanza; perchè non per anche era nato il Conventualesimo.

XIV. A tempo quì entra il Ragionista nella fine del suo capitolo XII. pag. 293. e seguenti; e vuol gittare a terra un gran fondamento della Regolare Osservanza, dicendo: „ Una cosa potrebbe fingersi solamente; e già la „ fingono certi Osservanti moderni (cita la lettera 6. del buon Amico „ a Filalete Adiaforo numero 11.) che queste Provincie, avanti che si tenes„ sero da i Conventuali, abitavansi dagli Osservanti. Ma io rispondo, che l' „ attual possessore giustamente asserisce di aver sempre posseduto, finchè non „ si provi il contrario. Onde se guardando in là verso S. Francesco, non ve„ desi in alcun tempo posteriore al Patriarca il principio del detto possesso, „ debbo necessariamente dirlo principiato col medesimo Patriarca; massima„ mente che non parlasi del possesso d'un Convento, o due, ma di 33. vaste „ Provincie, nelle quali dimoravano almeno venticinquemila Religiosi, i qua„ li se fossero stati Osservanti, con qual braccio avrebbon potuto i Conven„ tuali cacciargli da tutti i loro Conventi? „

XV. Non tante braccia, nè tanti piedi. Già si è veduto non esser finzione, ma verità, che gli antichi Conventi, avanti che fossero abitati da i Conventuali, erano tutti de' soli Osservanti di professione. Questi poi, nato il Conventualesimo, non gli perderono tutti, ma quegli soli, ne' quali entrò il Conventualesimo; e s' insinuò ne' medesimi senza cacciar da essi gli antichi Osservanti, col farsi Conventuali, e dar l' essere al Conventualesimo gli stessi Frati, che per l' addietro erano stati sempre della Regolare Osservanza: in somma entrò ne' predetti Conventi il Conventualesimo nel Secolo XV., e non prima: appunto come l' eresia di Calvino, e di Lutero entrò in molte Provincie dell' Europa nel Secolo XVI., e non prima; donde non discacciò gli an-

antichi abitatori, ma solamente gli occupò, e gli fece de' suoi, togliendoli all' antica Comunione Cattolica Romana. Onde non vi bisogna il Cannocchiale del Galilei per trovare il punto, in cui cominciarono i Conventuali a possedere gli antichi Conventi, guardando in su verso S. Francesco: questo punto è molto vicino, come quello, ch' è fisso sotto a i due primi Secoli Francescani. Ma seguiti pure il Ragionista, e dica.

„ XVI. E ne' nostri Scrittori, i quali minutamente narrano gli Autori, „ i tempi, i motivi, gli ajuti, i clamori, e tutte le altre circostanze del „ passaggio delle dette poche Provincie da' Conventuali negli Osservanti, co- „ me mai comparirebbe un silenzio così profondo di tutte le Provincie Os- „ servanti trasferite ne' Conventuali, se veramente una tale traslazione fosse „ accaduta? Ma pure certi Osservanti moderni (cita la stessa lettera sesta „ del buon Amico) ingegnansi di spiegare, come sia accaduta una tale tras- „ lazione, dicendo, che avanti l' anno 1430. tutte le dette Provincie erano „ Osservanti, perchè suppongono sino a quell' anno non essere state introdot- „ te le dispense nell' Ordine; e che avendo l' Ordine poi in quell' anno me- „ desimo da Martino V. ottenute le stesse dispense, tutti quegli Osservanti „ possessori delle stesse Provincie diventarono Conventuali, e che in tal guisa „ quelle passarono dagli Osservanti ne' Conventuali „. Tolga la parola *tutti*, perchè le dispense furono offerite a chi le voleva, e non le accettarono tutti, ma solamente alcuni de' Frati Minori; e così una sola parte di essi divertò Conventuale, e l'altra parte seguitò a essere della Regolare Osservanza incominciatasi da S. Francesco. Intesa così la risposta, è appunto quella degli Osservanti. La impugni pure allegramente, e dica „: Così i sud- „ detti moderni; non considerando in primo luogo, che nelle controversie „ storiche, senza l' autorità degli Scrittori, per i quali solamente può a noi „ pervenire la notizia delle cose passate, le nostre speculazioni, per quanto „ belle, non fanno fede: nè riflettendo esser lontanissimo dal vero, come al- „ trove si è provato, che i privilegj mitiganti la povertà Minoritica non tra- „ passino Martino V. „.

XVII. Poter del mondo! Dunque senza l' autorità degli Scrittori dagli Osservanti si dà la sopratiferita risposta, eh? Bisogna, che non siano documenti di varj Scrittori quei, che apportai nel primo libro, per provare, che la mal' erba delle Religioni, ovvero la vetusta Claustralità, e Conventualità, cui contrapponsi la Regolare Osservanza, non apparve negli Ordini Religiosi, se non che dopo la peste dell' anno 1348., ed ebbe origine appunto da i danni di quella peste, e dal lungo Scisma susseguente. Non saranno sentenze di Scrittori, e di Storici quelle, che ci rappresentano i primi Conventuali tanto rilassati, e decaduti dall' osservanza delle loro Regole, che *Frate Conventuale* appresso il volgo significasse Frate rilassato; e quando poi colle dispense passò ad esser lecita in qualche parte la rilassatezza del Conventualesimo, (il che tra i Frati Minori non fu prima dell' anno 1430.) allora il Conventualesimo, per anche bambino, formò stato religioso; e *Conventuale* non significava sol tanto i cattivi, ma eziandio i dispensati. Di questi documenti ne allegai ben molti nel primo libro; e più poteva io allegarne, se la modestia non me ne avesse fatti celare alcuni da non pubblicarsi, e da non trascriversi. Credo altresì, che gli Osservanti nell' asserire, che prima dell' anno 1430. la Comunità

tut-

tutta dell' Ordine Minoritico fosse della Regolare Osservanza, cioè, soggetta alla purità della Regola senza i privilegj dispensativi circa l' uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, non facciano essi da secchi speculatori, ma rappresentino il vero senso di tutti i documenti vetusti; mentre, come può vedersi nel mio terzo, e quarto libro, per l'asserzione degli Osservanti stanno i 4. Maestri vetusti spositori della Regola, Ugone di Dina, Giovanni Pecano, Gregorio IX., S. Buonaventura, Niccolò III., Clemente V., col Sagro General Concilio di Vienna, il B. Battolomeo da Pisa, Alvaro Pelagio, e tutti gli antichi spositori della Santa Regola Francescana, insieme co i Ministri Generali Minio, e Gonsalvo, e molti altri, che ci rappresentano tutti i Frati Minori precedenti all' anno 1430. colle medesime obbligazioni, alle quali dalla Regola sono soggetti gli odierni Minori Osservanti; e per conseguenza ce gli rappresentano senza le dispense, o i privilegj, fra i quali, eziandio giusta la confessione del Ragionista, *nacque*, *e crebbe* il Conventualesimo: il che è lo stesso, che farcegli vedere tutti della Regolare Osservanza, o Frati Minori Osservanti, e non già Conventuali. Particolarmente nel quarto libro, per provar, che la dispensa circa le Successioni ereditarie data a i Frati Minori non è più antica del Pontificato di Sisto IV., oltre gli accennati documenti, portai pure le sentenze uniformi de' megliori Legisti, e Canonisti, che fiorirono prima del Secolo XVI.? Di più ho anche allegata nel terzo libro l' Apostolica prima approvazione, o permissione del Conventualesimo de' Frati Minori, fatta da Martino V., per mezzo della sua Bolla *Ad statum Ordinis*, in cui comparve alla luce la prima dispensa dall'obbligo della purità della Regola, che generalmente offerita venisse a quei Frati Minori, che ritirarsi volessero dalla Regolare Osservanza? Or se il proceder così non sia un seguire i buoni documenti di Storia, il dica chi vuole.

XVIII. Ma già ho inteso il Ragionista. Egli rampogna gli Osservanti, perchè non hanno questi dalla loro il P. Pietro Ridolfi da Tossignano, e il P. *de' Sapienti*, Minori Conventuali, assieme col Gonzaga, Bovetio, Rodriguez, Moriggia, Miranda, Tamburino, e altri Scrittori di jerlaltro, che o copiarono dal Tossignano, e dal Sapienti, o scrissero senza considerazione, o ebbero chi alterasse i loro Scritti; e senza fondarsi su verun antico documento, e talvolta senza neppur sapere quel, che scrivevano, dissero, che i Conventuali sono i *primi*, sono gli *anziani*, sono i *primogeniti*. Ne abbia pur egli quanti ne vuole di questi Scrittori di jer l'altro, che gli Osservanti non se ne curano: bastando loro gli argomenti fondati sulla testimonianza degli antichi Scrittori, che di mano in mano furono contemporanei alle stesse cose storiche, delle quali si fa controversia. Che pregiudizio può mai apportarsi agli Osservanti, se contro questi si alleghino alcune sentenze del Tossignano, del Sapienti, del Bovetio, del Gonzaga copista del Tossignano, del Wadingo, che qualche volta scrisse incautamente ancor egli, del Miranda, del Rodriguez, del Cherubino, del Cardinal Lauria, e di quanti altri scrivano come i sopraccennati, e diano la ragione a i Conventuali; se le loro sentenze, in quanto a questo punto, sono senza fondamento, e vengono da storte idee; anzi sono contrarie al tenore delle Lettere Apostoliche, delle Decretali, e di tutti gli antichi Scrittori? Se tutti questi dicessero, che M. Tullio Cicerone era una donna, non per ciò dovrebbe dirsi, che fos' egli stato una donna, facendoci conchiuder il contrario gli Scrit-

tori antichi, e contemporanei, a i quali più che a i moderni nelle cose storiche ha da prestarsi fede; e massimamente allora, quando i moderni non disaminano ciò che scrivono, ma recitano alla semplice sull'altrui moderna fede, o, scrivendo ad altro proposito, chiudono talvolta gli occhj, e tirano colpi alla cieca. Starò poi a vedere, se il Ragionista saprà contrapporre agli Osservanti qualche antico Scrittore, il quale dica, che S. Francesco, e i suoi Compagni, erano dispensati dall'osservanza della Regola. Se non lo trova, lasci che gli Osservanti vantino per primo del loro numero il Santo Padre, e dopoi tutti i suoi Compagni, e tutti i Frati Minori, che fiorirono avanti la prima generale offerita dispensa, cioè, avanti l'anno 1430.

XIX. Ma proseguiamo ad ascoltare il Ragionista, che scrive così „: Ma „ quando ancora ciò fosse vero (cioè, che i Privilegj mitiganti la povertà Minoritica non trapassino il Pontificato di Martino V.) pur rimarebbe fermo, „ e costante l'antichissimo possesso de' Conventuali sopra le Provincie vetuste, „ le quali se in tutti i tempi precedenti Martino V. reggevansi da quegli, che „ essi chiaman' Osservanti, e dipoi accettarono le dispense: dunque per nessun „ modo furono abitate dagli odierni Osservanti, che protestansi non aver ac„ cettate già mai le dispense; ma bensì dagli odierni Conventuali, i quali so„ lamente accettarono le dispense medesime. E però prendino quale strada „ vogliono, che sempre di questi soli sarà l'anzianità Minoritica; e non mai „ degli Osservanti, i quali se ne' due primi secoli de' Minori non abitarono „ nelle Provincie di S. Buonaventura, e del Pisano, egli è conseguente ine„ vitabile, che non furono al Mondo „.

XX. E' obbligo de' PP. Conventuali, che sono dell' opinione del Ragionista, il produrre qualche general dispensa mitigativa della Povertà Minoritica, emanata prima dell'anno 1430., se vogliono far credere, che i Privilegj mitiganti la povertà Minoritica trapassino i tempi di Martino V. Nè, se questi sono più antichi, sarà loro difficile il fargli creder per tali. Basta solamente il mostrargli, come fecero una volta circa l'alterato Breve di Clemente IV., o almeno additarne le copie ne'Bollarj, o altrove: se non si mostrano, resta in possesso la purità della Regola; e la Regolare Osservanza Minoritica con ragione dice di aver abitato in tutte le Provincie, e in tutti i Conventi dell' Ordine prima dell'anno 1430., in cui da Martino V. fu dato il Privilegio *Ad Statum Ordinis*, primo di quegli, fra i quali nacque, e crebbe il Conventualesimo.

XXI. E' poi una forma bellissima quella, con cui dal Ragionista provasi, che quantunque il suddetto Privilegio dell'anno 1430. sia il primo, ciò nonostante debba dirsi, che i Frati Minori precedenti all'anno suddetto, sieno de' Conventuali, e non degli Osservanti. La forma è la seguente: *In tutti i tempi precedenti a Martino V. le Provincie vetuste reggevansi da quegli, che gli Osservanti chiamano* Osservanti, *e di poi accettarono le dispense: dunque per nessun modo furono abitate dagli odierni Osservanti, che protestansi di non aver accettate giammai le dispense, ma bensì dagli odierni Conventuali, i quali solamente accettarono le dispense medesime.* Primieramente quelle dispense non erano circa il possedere, ma lasciavano salva l'altissima povertà: dunque non erano quelle degli odierni Conventuali possessionati, e proprietarj in comune; e perciò l'argomento non fa per loro.

XXII.

XXII. Ma neppur fa per l'antico già estinto Conventualesimo. E mi maraviglio, che il Ragionista non si faccia conoscer ben bene dalle odierne sette degli Eretici; poichè potrebbe dalle medesime aver lo stipendio, per provarle antichissime, e posseditrici delle Provincie, in cui sono, da poi che in esse entrò il Cristianesimo: anzi con quell'argomento potrebbe conchiudere, che siccome i Frati Minori precedenti all' anno 1430., avvegnachè tutti fossero di professione Osservanti, ciò non ostante, tutti erano Conventuali; così tutti gli antichi Cristiani delle predette Provincie, benchè fossero di professione Cattolici-Romani, ciò non ostante, erano Luterani e Calvinisti anche prima, che nascessero Lutero, e Calvino. Vediamo s' è vero, e formiamo il soprallegato argomento del Ragionista per gli Eretici: *Le Provincie Cristiane, che oggi sono signoreggiate dall' Eresie de' Protestanti, in tutti i tempi precedenti a Lutero, a Calvino, ec. reggevansi, e tenivansi da quegli, che da i Cattolici si chiamano Cattolici, e di poi accettarono l'eresie, o le dottrine de' Protestanti, detestate dalla Chiesa Cattolica-Romana: Dunque per nessun modo furono abitate dagli odierni Cattolici-Romani, che protestansi di non aver accettate giammai le nuove dottrine de' Protestanti; ma bensì dagli odierni Eretici Protestanti, i quali solamente accettarono le dottrine medesime di Lutero, di Calvino ec.* Se il Ragionista non vuole il premio da' Protestanti, per aver inalzate più su de' loro principj le sette degli Eretici, e per aver tolte alla Comunione Cattolica-Romana moltissime migliaja di Cristiani, antichi abitatori, e possessori delle Provincie, oggi occupate dalle predette nuove Sette, incominciate per la perversione de' Cattolici del Secolo XVI., che senza lasciar le proprie patrie, ivi di Cattolici si fecero Eretici; bisogna, che risponda al suo argomento: il quale fa tanto bene per gli Eretici contro la Chiesa Cattolica, quanto fa per li Conventuali contro all' odierna Regolare Osservanza Minoritica, come da per se ciascheduno ben vede. Risponda dunque; e dica, che l'antichità degli Eretici arriva a quei soli cattivi Cattolici, che nel secolo XVI. cessarono d'esser Cattolici, abbracciando l'Eresie. Da che potrà conoscere, che anche l'antichità del vetusto Conventualesimo arriva a quei soli freddi Osservanti, che nell' anno 1430., o nel secolo XV. cessarono d' esser della Regolare Osservanza, abbracciando le dispense, e facendosi Conventuali. Ma siccome gli antichi Cattolici de' secoli superiori al XVI. non abbracciarono già mai l'eresie de' Protestanti, e perciò appartengono tutti all' odierna Comunione Romana: così gli antichi Frati Minori de' secoli precedenti al XV., non abbracciarono già mai le dispense de' Conventuali, e perciò appartengono all' odierna Regolare Osservanza. D' onde resta chiaro, che gli Osservanti sono gli antichissimi abitatori di tutte le Provincie Minoritiche, e che anche ne' Conventi antichi, ove oggi stanno i PP. Conventuali, prima di essi, abitarono i Minori Osservanti; laonde di questi sono tutte le ragioni alla primogenitura Francescana, le quali possono fondarsi sul possesso antichissimo de' vetusti Conventi, e delle vetuste Provincie dell' Ordine.

CAP.

CAP. III.

Della successione de' Guardiani.

I. DELLA continuata successione de' Superiori Locali, ovvero de' Guardiani tratta il Ragionista nel suo capitolo XVI.: e poichè pretende che questa successione da i tempi di S. Francesco fino a i dì nostri sia de' soli PP. Minori Conventuali, e che gli Osservanti non abbiano altra successione di Guardiani se non che da i tempi di F. Paolo Trinci, cioè dal 1368., quando fu dato principio alla Famiglia Osservante, come Famiglia speciale, fino a i giorni presenti; perciò conchiude, che gli anziani tra i Frati Minori sieno gli odierni Conventuali. Sulle premesse false, da lui vendute, e supposte per vere, corre a maraviglia l'argomento: e lo fortifica coll' autorità di Tertulliano, il quale, scrivendo contro agli Eretici, disse, che la vera Chiesa istituita da Gesù Cristo possa mostrare l' Ordine de' suoi Vescovi per mezzo delle successioni talmente continuato, che il primo Vescovo di qualche Città riconoscesse per autore qualcheduno degli Apostoli, o degli Uomini Apostolici. Se dunque gli Osservanti, (vuol dir egli) non possono condurre la successione de' loro Guardiani fino a i tempi del Santo Fondatore, come ce la conducono i Conventuali; segno è questo, che non la Comunità degli odierni Osservanti, ma bensì quella degli odierni Conventuali è l' antica Religione fondata da S. Francesco.

II. Per mostrar poi, che gli Osservanti non possano a tant' altezza far giugner la serie de' loro Guardiani, si serve delle solite freddure, dicendo, che gli Osservanti non ebber Conventi avanti l' anno 1368.; che i Conventi fatti fabbricare da loro, sono tutti posteriori a quest' anno; e quelli, che tengono di antichi, gli riceverono da' Conventuali dopo quest' anno. Porta in esempio per tutte le Provincie quella dell' Umbria, *la quale*, come dic' egli, *essendo la prima tra tutte le Provincie dell' Ordine, ben può servire di regola a tutte le altre.* Narra quali sieno i Conventi recenti di questa Provincia, fabbricati dagli Osservanti dopo l'anno 1368. secondo il Gonzaga: dice, che sono, il primo *San Bartolomeo* di Foligno dell' anno 1406; il secondo quel di Gubbio, e poi molti altri. Passa quindi a i Conventi, che tengono antichi, e dice, che sono „ Brugliano, Carceri, S. Damiano, Scaricciola, Monte di Perugia, Stronconio, „ Monteluco, Lugnano, l' Isola di Perugia, Cesi, e Spelonca: le quali case „ leggendosi abitate da essi avanti l' anno 1406., perciò debbono tutte rico- „ noscerle da' Conventuali: testificando il Wadingo delle lor case fino a quest' „ anno, *quelle, che avanti abitavano, l' ebbero già fatte da i Conventuali.* „ Tengono anche la Porziuncula, avuta da' Conventuali l' anno 1415. „. Appresso prova, che gli Osservanti non possono nella Provincia dell' Umbria, e così nelle altre, vantare la successione de' loro Guardiani fino a S. Francesco, nè in quei 15. Conventi antichi, ch' ebbero dopo l' anno 1368., nè in quegli, che fecero fabbricar essi dopo tal' anno; perchè ne' primi non furono Guardiani prima di avergli; e ne' secondi non ebbero Guardiani se non che dopo avergli fatti fabbricare. Al contrario i Conventuali vantano l' antica successione de'

loro

loro Guardiani da S. Francesco ne' Conventi antichi, tanto in quegli, che hanno tuttavia, quanto in quelli, che cederono a gli Osservanti; perchè da S. Francesco in poi ne' primi sempre, e negli altri fino al giorno, in cui furono dati agli Osservanti, continuamente l'uno dopo l'altro i Guardiani furono Conventuali; di modochè, dopo la fondazione de i suddetti Conventi, non può assegnarsi in essi il primo Guardiano Conventuale. Aggiungasi, ch' essendo stati i Laici Francescani nell' anno 1254. nel Capitolo Generale di Genova, approvato da Innocenzo IV., inabilitati a tutti gli Uffici dell' Ordine; perciò, non leggendosi questo Decreto mai abolito, nel Catalogo de' Guardiani non possono mai dopo Innocenzo IV. comparire Guardiani Conversi: il che si è sempre custodito da' Conventuali, e non dagli Osservanti; segno manifesto, che i Guardiani degli Osservanti sono d' istituzione recente. Fin quì la sostanza del capitolo del Ragionista XVI. fino alla metà della pagina 336., dove tratta della successione de' Guardiani.

III. Per quel, che appartiene a i Conventuali, rimetto il Lettore alle cose dette fin qui, e specialmente nel primo tomo, in cui feci vedere, che l'odierno Conventualesimo ebbe il compimento sotto Urbano VIII., e il principio nel Concilio di Trento; onde non può più in alto trasportar la continuazione de' suoi Padri Guardiani. Che se dovesse stimarsi egli il Conventualesimo vetusto, neppure in tal falsa estimazione potrebbe contare i suoi Guardiani fino a i tempi di S. Francesco, ma dovrebbe cessar di contar nel secolo XV., in cui nacque tra le dispense della Povertà Minoritica: nè fu questo punto fa d'uopo dir altro, avendone parlato a bastanza pel passato.

IV. Per quello poi, che appartiene agli Osservanti, se l' Osservanza, come dicono i Sommi Pontefici sopracitati, e altri Scrittori vetusti, parimente soprallegati, fu sempre continuata da i tempi della fondazione dell' Ordine fino al principio del secolo XVI., e di lì fino a i nostri tempi, come da ognuno si sa; dunque ebbe ella sempre i suoi Conventi, e per conseguenza i suoi Guardiani, da i tempi di S. Francesco fino a i nostri giorni: e questi gli ebbe in tutti i Conventi dell' Ordine fino al nascimento del vetusto Conventualesimo, e forse anche fino al Concilio di Trento; perche, come più volte ho detto, i vetusti Conventuali non v' erano prima delle dispense, fra le quali nacque il loro Conventualesimo; e fino al Concilio di Trento furono tutti in altissima povertà, non avendo che l'uso delle cose temporali: anzi anche nell' abito mantennero quasi tutta l'antica forma; e perciò possono più tosto ascriversi alla Comunità degli odierni Osservanti, cui più si accostavano, che a quella degli odierni Conventuali, che, tra le molte altre cose, in cui si rendono più larghi del vetusto Conventualesimo, hanno anche deposta l' altissima povertà, facendosi proprietarj in comune; e hanno inventata una formola di professione sostanzialmente diversa anche da quella degli antichi estinti Conventuali. Ma senza che gli Osservanti abbiano bisogno de' Conventuali vetusti per la successione de' loro Guardiani, possono contarla fino a i tempi di S. Francesco e per mezzo degli Osservanti della Comunità, e per mezzo di quei della Famiglia. Per mezzo di quei della Comunità, perchè se in essa fino a Lione X. furono sempre de' Conventi Osservanti, come ho provato nell' antecedente libro, furono ivi sempre anche de' Guardiani Osservanti. Per mezzo di quei della Famiglia; primo, perchè i Guardiani della Famiglia essendo promossi alle Guardia-

dianie da i Vicarj, de' Ministri, non erano di altra istituzione da quella degli antecedenti Guardiani de' Conventi dell' Ordine; mentre si riferivano essi a i Vicarj, questi a i Ministri Provinciali, tali Ministri al Generale, i Generali a S Francesco. In questa maniera una nuova Chiesa, fondata da qualche Legato, o Vicario Apostolico vanta la successione Apostolica; mentre i suoi Vescovi si riferiscono al primo per quella Città ordinato, questo al Vicario, o Legato Apostolico, il Vicario al Papa, da cui gli fu comunicata la potestà di fondar Chiese, e il Papa a S. Pietro Apostolo di Gesù Cristo. Secondo, per mezzo de' Guardiani anche degli Osservanti della Famiglia l'odierna Osservante Comunità Minoritica conduce la successione de' suoi Guardiani fino a S. Francesco in quei Conventi, ch'ebbe la Famiglia dalla Comunità dell' Ordine prima della Bolla Eugeniana, nel qual tempo, specialmente fuori di Francia, erano tutti onninamente soggetti a i Ministri delle Provincie, da i quali davasi la cura della Famiglia a quei Vicarj, o Commissarj, cui dar si voleva da essi, e toglievasi loro ad arbitrio de' Ministri medesimi. Uno de' sopraddetti Conventi nell' Umbria, è la Porziuncula. Quivi, come dice il Ragionista, entrarono gli Osservanti della Famiglia l'anno 1415., cioè, 15. anni avanti il nascimento del vetusto Conventualesimo dalla prima dispensa, e 30. avanti l'Eugeniana circa l'elezione de' Vicarj, data l'anno 1445. Or questo Guardiano Osservante di quel Sacro Convento era soggetto al Ministro di quella Provincia, come tutti gli altri Guardiani della medesima: onde per nessun motivo può dirsi, che non fosse vero successore del Guardiano dell' antecedente, il quale vantava la sua successione fino a i tempi di S. Francesco. In oltre quel Guardiano dell' anno 1415. ebbe i suoi Successori, e questi furono gli Osservanti, che seguitarono a governar quel sacro primo Convento fino a i dì nostri, e lo governano, senz' aver mai rotta la loro serie con alcun Guardiano del Conventualesimo, e senz' aver mai violata l'unità dell' Ordine primitivo fondato dal Santo Serafico Patriarca.

V. Se poi dagli Osservanti furono promossi alle Guardianie talvolta anche i Frati Conversi, o Laici, s'è fatto secondo la libertà datane dal Patriarca nella sua Regola, in cui non gli esclude dal Provincialato, e tanto meno dalle Guardianie. Nè in ciò contravvennero alle Costituzioni dell' Ordine antiche; quantunque il Ragionista il pretendesse, allegando, che nell'anno 1254. nel Capitolo Generale di Genova, approvato da Innocenzo IV., i Frati Laici furono inabilitati a tutti gli Ufficj dell' Ordine. Intorno a che s'inganna esso, e l'Autor del *Memoriale dell' Ordine*; imperciocchè nel dett' anno nè in Genova, nè altrove celebrossi da i Frati Minori alcun Capitolo Generale, come costa dalla Cronologia Serafica, e dagli Annali. Vero è, che nel Capitolo Generale, cebrato in Roma coll' assistenza del Sommo Pontefice Gregorio IX. l'anno 1239., in cui fu eletto per Ministro Generale il P. Aimone Inglese, fu ordinato, *che i Frati Laici non fossero* passim *istituiti Prelati, se non che in quelle parti, nelle quali mancassero i Sacerdoti* (1). Quel *passim* poi secondo i Calepini significa *indifferentemente*, o *in ogni luogo*. Questa ordinazione, io diceva, fatta sotto il Generale Aimone, non potè esser del Capitolo di Genova, e neppure dell' anno 1254.; mentre in quest' anno il Generale Aimone era già morto più di 10. anni prima. Laonde ben vedesi, ch'è degno di correzione quel che si legge su di ciò appresso il Memoriale dell' Ordine (2), il Tossignano, e il Ragionista, co-

(1) *Apud Chronol. Seraph. pag. 24. col. 1.*

(2) *Apud Firmamenta 3. Ordin. fol. 18. a terg.*

come in fatti è corretto anche dal P. Wadingo (1). Del rimanente poi quantunque oggi fra gli Osservanti non più possan esser Guardiani i Laici, o aver altre Prelature dell'Ordine, giusta la decisione del Capitolo Generale di Roma dell'anno 1625., confermata dalla Sacra Congregazione appresso il Marchant (2); anticamente nondimeno qualche volta esser potevano, giusta la libertà della Regola. E con ragione alle volte si eleggevano; imperciocchè nelle Croniche, e negli Annali dell'Ordine stesso troviamo essersi vestiti Frati Minori in qualità di Conversi de' personaggi illustri per la nascita, e per la capacità eziandio del governo, in guisa che, quantunque per umiltà volessero lo stato de' Laici, e non quello de' Sacerdoti, tuttavia da chi avea conoscenza de' medesimi erano giudicati degni non solamente del Sacerdozio, e degli Ufficj dell'Ordine, ma eziandio de' Vescovati, e de' Governi degli Stati.

VI. Leggiamo di F. Matteo di Xumilla Minore Osservante Laico, che fu insigne Missionario nel Perù, e compose in prosa, e in versi una Dottrina Cristiana in linguaggio di quel paese, fece moltissime conversioni di anime, e per comune testimonianza giudicavasi uguale non soltanto agli altri Missionarj de' suoi tempi, ma eziandio a i primi fondatori della Chiesa (3). Del B. F. Pietro di Gant scrive il P. Arturo sopra il Martirologio Francescano (4), che quantunque Laico, da Paolo III., e da altri fu esortato a prendere il Sacerdozio, sperando, che da Carlo V. sarebbe stato nominato Arcivescovo del Messico, egli non mai volle sollevarsi sopra lo stato de' Conversi: e pure dal primo, e dal secondo Arcivescovo del Messico era tanto stimato, che Monsig. Frat'Alfonso Montujar dell'Ordine de' Predicatori solea dire, mentr'era il secondo Arcivescovo di quella Chiesa: Non son io l'Arcivescovo del Messico, ma è F. Pietro di Gant Laico dell'Ordine di S. Francesco: il quale cinquant'anni lavorò nella cultura della vigna Evangelica fra gl'Indiani. Di F. Lodovico di Bologna, parimente Laico de' Minori Osservanti, scrive il Wadingo, che per affari della Chiesa fu mandato nell'Etiopia, di poi a i Persiani, agli Armeni, e a i Tartari. Quindi dallo stesso Callisto III. rimandato in qualità di Nunzio Apostolico nell'Etiopia, e di Legato a i Principi, condusse al Papa gli Oratori Orientali; e dopo altre eccellenti Legazioni fu poi fatto Patriarca d'Antiochia: e fu di tanta stima, che al Tossignano venne la sete di rubarlo agli Osservanti, e dirlo Conventuale, avvegnachè da Callisto III., e da Pio II. ne' loro Brevi sia nominato Frate Laico dell'Osservanza (5). Nel mio primo tomo (6) narrai, che F. Polidoro di Roma fu Frate Laico, avvegnachè nel secolo fosse stato Dottore, Signor di molte terre, Senator di Roma, e correttore delle principali Città d'Italia. E S. Diego, tuttochè Frate Laico, fu Guardiano; ma fu anche S. Diego. Che se di questi Frati Laici ebbe l'Osservanza, che maraviglia poi sarà, se dal numero de' Laici, giusta la libertà della Regola, ricavò, non *passim* già, ma qualche volta i suoi Ufficiali?

VII. Assumendo anzi di questi alcune volte qualcheduno alle Guardianie, fece conoscere, che per gli Osservanti fu fatta l'ordinazione del Capitolo Generale soprallegata; poichè disponendosi in quella, che non *passim* essi fossero assunti, venne ad approvarsi, che alcune volte, o in alcuni casi potessero essere assunti alle Guardianie, ovvero agli Ufficj dell'Ordine. Il che fu supposto eziandio negli Statuti del Ministro Generale F. Egidio Delfini, eletto l'anno 1500., allorchè in essi furono scritte le seguenti parole: *Parimente in quanto agli or-*

(1) *Ad ann. 1244. n. 6.*

(2) *Vid. Petrum Marchant expos. Reg. Fratr. Min. cap. 7. concl. 1.*

(3) *Continuat. Annal. Min. Vuad. tom. 18. pag. 156.*

(4) *Ad diem 29. Jun. n. 13.*

(5) *Vide Vuad. tom. tom. 12. 13. & 14. ubi de eo sapè.*

(6) *Pag. 441.*

dini, e a i gradi de' Frati, stabiliamo, che il Guardiano, quantunque fosse Laico, debba precedere a tutti, così a i Maestri, come agli altri (*a*). A che farsi questo Statuto nella vetusta Comunità dell'Ordine Minoritico, se in essa i Laici non mai si fossero potuti eleggere per Guardiani? Nulla dunque pregiudica alla Causa degli odierni Osservanti, e alla continuata successione de' veri, e legittimi Guardiani, eletti dal loro numero, da i tempi di S Francesco fino a i nostri giorni, se fra di essi qualche Guardiano fu dell'umile condizione de' Frati Laici.

VIII. Quel testo finalmente di Tertulliano, estratto dal capitolo 32. del celebre libro *de Præscriptionibus adversus hæreses*, non è punto favorevole alla causa de' Conventuali, anzi ajuta a maraviglia quella degli Osservanti. Vediamolo: ecco il testo intero di Tertulliano nel citato capitolo: *Se alcune sette degli Eretici ardiscano d' intrudersi nell' età Apostolica, per potersi così vantar fondate dagli Apostoli, possiamo dir loro: Vadano dunque a trovar le origini delle loro Chiese: mostrino l'ordine de' loro Vescovi, che successivamente dal principio corra in tal guisa, che quel primo lor Vescovo abbia avuto per autore, o per antecessore qualcheduno degli Apostoli, o degli Uomini Apostolici, il quale per altro abbia sempre perseverato cogli Apostoli. Così le Chiese Apostoliche producono i loro Catalogi. Fingano gli Eretici una simil cosa, mentre che cosa non è lecita loro dopo la bestemmia? Ma benchè la fingessero, non gioverebbe loro. Imperciocchè la stessa loro dottrina, paragonata colla Dottrina Apostolica, per la sua contrarietà, e diversità, darà la sentenza di non esser ella nè di alcun autore Apostolo, nè di alcun autore Apostolico: perchè siccome gli Apostoli non sarebbero stati fra di loro di sentimenti diversi; così gli Uomini Apostolici non avrebbero divulgate cose contrarie alla Dottrina degli Apostoli, se non che quelli, i quali si disunirono dagli Apostoli, e predicarono altramente. A questa forma pertanto si provocheranno gli Eretici da quelle Chiese, le quali, avvegnachè non mostrino per loro autore alcuno degli Apostoli, o degli Uomini Apostolici, per esser esse molto posteriori, e d'istituzione recente; con tuttociò cospirando nella medesima Fede, son riputate per non meno Apostoliche, a cagione della consanguinità della Dottrina. Provocate così all'una, e all'altra forma dalle nostre Chiese l' Eresie tutte, provino di esser Apostoliche nel modo, in cui si pensano d' esserle. Ma non sono tali, nè possono provare d'esser quel che non sono, nè ricevonsi in pace, e in comunione dalle Chiese veramente Apostoliche, cioè, quelle, che per la diversità del Sagramento non sono in alcun modo Apostoliche* (*b*). Così Tertulliano.

IX.

(a) *Item, quoad ordines, & gradus Fratrum, statuimus, quòd semper Guardianus præcedat omnes, etiam si esset Laicus, tum Magistros, quàm alios.* Apud Firmamenta trium Ord. part. 3. fol. 63. col. 1.

(b) *Cæterùm si quæ audent interserere se ætati Apostolicæ, ut ideo videantur ab Apostolis traditæ, quia sub Apostolis fuerunt: possumus dicere: Adeant ergo origines Ecclesiarum suarum: evolvant ordinem Episcoporum suorum, ita per successiones ab initio discurrentem, ut primus ille Episcopus aliquem ex Apostolis, aut Apostolicis Viris, qui tamen cum Apostolis perseveravit, habuerit authorem, & antecessorem. Hoc enim modo Ecclesiæ Apostolicæ census suos deferunt.... Confingant tale aliquid Hæretici. Quid enim illis post blasphemiam inlicitum est? Sed etsi confinxerint, nihil promovebunt. Ipsa enim Doctrina eorum cum Apostolica comparata,* ex

IX. Dal qual testo noi ricaviamo, che per due mancamenti possono giudicarsi non Apostoliche, ma di recente invenzione le Sette degli Eretici. Primo, perchè andando in sù, e visitando la successione de' loro Vescovi, troveremo, che questa non è se non che finta; e per quanto si finga, non può giugnere fino a qualche Apostolo, o a qualche Uomo Apostolico, il quale sia sempre stato costante nella Dottrina degli Apostoli; ma troverassi nella serie de' loro Sacerdoti chi fu quello, che allontanossi dalla Dottrina Apostolica, e diede principio alla serie de' Sacerdoti Eretici, che non vogliono accordarsi cogli Apostoli. Secondo, perchè nelle Sette Ereticali, per quanto sieno antiche, e per quanto abbiano i loro Vescovi, successori l'uno dell'altro nell'occupare le antiche Sedi Episcopali; nondimeno manca la Dottrina degli Apostoli, e degli Uomini Apostolici, che perseverarono a sentir cogli Apostoli fino alla morte; essendosi dalle prefate Sette abbandonata l'antica Fede; e professandosi una Dottrina, o Fede diversa da quella degli Apostoli, e degli Uomini Apostolici, sempre conformi agli Apostoli. Anche per cagione di questo solo mancamento le prefate Sette fanno conoscersi per non Apostoliche, o per non fondate dagli Apostoli, nè dagli Uomini Apostolici: quando al Contrario le Chiese Cattoliche, le quali per esser di fondazione recente, non possono vantare per primo loro Vescovo nè qualche Apostolo, nè qualche Uomo Apostolico, appunto come sono quelle dell'America, e molte altre; nondimeno, perchè tengono costantemente la stessa Dottrina, e professione di Fede, che tengono tutte le Chiese fondate dagli Apostoli, e che furono costanti nella Dottrina de' medesimi, e per l'ubbidienza, e unione, che professano alla Sede Apostolica Romana, si appellano Chiese Apostoliche.

X. Ora trasportiamo questa Dottrina nella nostra Controversia, se a tanto ci provoca, e c'invita il Ragionista. Sieno rispetto alla Religione fondata da S. Francesco i Prelati quel, che sono rispetto alla Chiesa Apostolica i Vescovi; e rispetto alla medesima sia la professione della Regola, e la conservazione delle vetuste leggi Minoritiche, quello, che rispetto alla Chiesa è la professione della Fede, e la conservazione delle Dottrine vetuste Apostoliche. Mi dica il Ragionista: Ha egli tant' animo di trovar la continuata successione de' suoi Prelati Conventuali, continuata fino a i tempi di S. Francesco, di modo che il primo de' loro Guardiani proprietarj in comune, dispensati, e vestiti come gli odierni Conventuali, sia stato qualche compagno di San Francesco, o qualche altro, che sempre abbia perseverato ne' sentimenti del Patriarca? Può egli provare questa bella successione de' suoi Prelati? Non la proverà mai, come si è veduto; mentre non può provarsi, che una cosa sia quel che non è. Potrà fingerla co i suoi artifiziosi rigiri, e colle sue frasi oratorie; ma ben-

ex diversitate, & contrarietate sua pronuntiabit, neque Apostoli alicujus authoris esse, neque Apostolici: quia sicut Apostoli non diversa inter se docuissent; ita & Apostolici non contraria Apostolis edidissent, nisi illi, qui ab Apostolis desciverunt, & aliter prædicaverunt. Ad hanc itaque formam provocabuntur ab illis Ecclesiis, quæ licèt nullum ex Apostolis, vel Apostolicis authorem suum proferant, ut multò posteriores, quæ denique quotidie instituuntur; tamen in eadem Fide conspirantes, non minùs Apostolicæ deputantur pro consanguinitate doctrinæ. Ita omnes Hæreses ad utramque formam a nostris Ecclesiis provocatæ, probent se quaqua putent Apostolicas. Sed adeo non sunt, nec possunt probare, quod non sunt, nec recipiuntur in pacem, & in communicationem ab Ecclesiis quoquomodo Apostolicis, scilicet, ob diversitatem Sacramenti nullo modo Apostolicæ. Tertullianus *de Præscriptionibus adversus hæreticos* cap.32.

chè la finga, non può giovargli; perchè la novità della professione religiosa, che fanno i Conventuali, secondo i privilegj del Concilio di Trento, e le Costituzioni *Urbane*, la quale non gli obbliga al punto caratteristico de'Frati Minori primitivi, cioè, all'altissima povertà, e a tanti altri rigori, contenuti nella Regola; ed è contraria a quella di S. Francesco, e de i Primitivi Francescani, ammettendo quel, che da quella onninamente si rigetta, cioè, la proprietà in comune, con molte larghezze; fa vedere, che la Religione de'Conventuali non è quella, che fu fondata da S. Francesco. In quella guisa appunto, in cui la Fede, e Dottrina, professata dalle Sette degli Eretici, per esser diversa da quella, che professavasi dagli Apostoli, e da i loro costanti Discepoli, fa vedere, che queste Sette non sono l'antica Chiesa di Gesù fondata dagli Apostoli, e dett *Apostolica*. E siccome, se qualcheduna di queste Sette avesse incominciato in quelle Chiese, in cui furono Vescovi gli Apostoli, o gli Uomini Apostolici, come in quella di Gerusalemme, di Alessandria, di Antiochia ec., avesse ivi pervertiti, e fatti de' suoi Eretici, quei successori de'primi Santi Vescovi, e seguitato a tener quelle Sedi Episcopali, e quei paesi fino a i giorni nostri, con successione continuata di un Vescovo all'altro; non per questo potrebbe vantarsi quella Setta di esser la vera, e antica Chiesa Apostolica, o che tutti i Vescovi di quelle Sedi fossero stati de'suoi, tuttochè in esse l'un dopo l'altro fino a i dì nostri fossero stati i Vescovi; ma si assegnerebbe il tempo, in cui, con tutta la successione materiale di un Vescovo all'altro, mancò nondimeno in quelle Sedi, e in quei Paesi la vera successione, e Chiesa Apostolica: il qual tempo sarebbe quello, in cui da' Popoli, e da' Vescovi fu ivi mutata la Fede, e la Dottrina degli Apostoli, e de'loro successori costanti: così, quantunque il Conventualesimo abbia incominciato senza l'acquisto di nuovi Conventi, e di nuove Provincie, senza discacciare dalle loro Sedi i Prelati, ma co i Prelati stessi, che ne'loro Conventi, accordandosi co i loro sudditi lo accettarono, lasciando la professione, e la vita de'Frati Minori vetusti, e facendosi Conventuali; contuttociò trovasi bene il tempo, in cui ne'Conventi vetusti ebbe principio il Conventualesimo, e in cui comincia la successione de'Guardiani Conventuali, cessando ivi l'antica Religione fondata da San Francesco, e la successione de' Guardiani della Regolare Osservanza. Questo tempo fu quello, in cui ne' predetti Conventi da' Prelati, e da i sudditi si abbandonò la purità della Regola, e si accettò una forma di religiosa vita, contraria sostanzialmente a quella de'Frati Minori primitivi della Religione fondata da S. Francesco, ed espressa nella Regola del Santo, e nelle vetuste leggi dell' Ordine, da' Conventuali abbandonate.

XI. Questo è quello, che contro alla causa del Ragionista può conchiudersi dal testo di Tertulliano da lui accennato: ma non può già conchiudersi altrettanto contro agli Osservanti. Conciosiachè questi provano di esser l'antica Religione fondata dal Santo e per la continuata successione de' Guardiani della Regolare Osservanza, non mai mancata, nè interotta nell' Ordine dal principio dell' Ordine stesso fino a i giorni nostri, come dicono nelle loro Bolle i Papi, e ne' loro Scritti gli antichi, e come ho mostrato: e per la cospirazione degli Osservanti nella medesima professione religiosa, nella medesima Regola, e nelle medesime sostanziali, e costanti obbligazioni di San Francesco, de' suoi Compagni, e de' Frati Minori primitivi; che che si pretenda il Ragio-

ni-

nista co i Conventi di frasche, e di terra, cogli abiti rattoppati, co i Zoccoli, co i Vicarj de' Ministri, co i cavalli, e co i muli, co i legati, e altre bagattelle, già da me altrove o rigettate, o spiegate, o mostrate vane, per trarre fuori dell' antica Religione gli Osservanti della Famiglia del Trinci, e di San Bernardino.

CAP. IV.

Della successione de' Custodi.

I. DALLA pagina 336. fino alla pagina 339., dove dà fine al suo XVI. capitolo, il Ragionista mostra, che anticamente le Provincie dell' Ordine erano divise in più Custodie, e ciascheduna Custodia comprendeva un certo numero di Conventi, cui presedeva un Custode con autorità di correggere, di visitare, di processare, di condannare, e di assolvere i Frati della sua Custodia. E poichè i Custodi andar doveano a i Capitoli Generali per l'elezione del Ministro di tutto l'Ordine, come si ha dalla Regola; e andandovi tutti i Custodi di ciascheduna Provincia, riusciva di troppo aggravio al Convento, in cui celebravasi il Capitolo Generale; perciò Gregorio IX. volle, che in avvenire, avvicinandosi il tempo del suddetto Capitolo Generale, in ciascheduna Provincia si unissero insieme i Custodi della medesima, ed eleggessero uno, il quale si appellasse il *Custode de' Custodi*, e solo col Ministro della Provincia ne andasse a dar il voto per l'elezione del Ministro di tutto l' Ordine, e gli altri Custodi se ne restassero nelle proprie Custodie. L' usanza, e la successione di questi Custodi, e del Custode de' Custodi, afferma il Ragionista, mantenersi fra i soli Conventuali, e non fra gli Osservanti; poichè sebbene ancor questi hanno i Custodi, da' quali si dà il voto nell' elezione del Ministro Generale; nondimeno questi loro Custodi non trapassano i tempi di Lione X., che istituì *Custodi* i Discreti della Famiglia Osservante: di più non dividono le loro Provincie in più Custodie, nè mai tra essi per anche si è nominato il Custode de' Custodi. Quindi esclama, che *la Regola, e Gregorio IX. comandano, e non gli Osservanti, non i Riformati, non i Cappuccini, ma i soli Conventuali ubbidiscono. Dunque questi soli, e non altri vissero ne' primi tempi dell' Ordine; altrimente a tutti i Francescani sarebbesi il prefato comandamento della pluralità de' Custodi, e de' Custodi de' Custodi disteso, se tutti fossero stati presenti, quando da Onorio III., e da Gregorio IX. fu dato.* Ma se i soli Conventuali sono succeduti nel peso della pluralità de' Custodi, e de' Custodi de' Custodi alla prima età Francescana; convien che pur essi soli possino stender la serie de' loro Custodi fin alla medesima prima età; e che questa ad essi soli appartenga, e non mai agli Osservanti, i Custodi de' quali nacquero *nell' anno 1517. al tempo di Lione X., e i Custodi de' Custodi non per anche tra essi son nati.* Fin quì la sostanza delle citate pagine del Ragionista: contra le quali si vedrà se appresso gli Osservanti sia stata, e sia la pluralità de' Custodi, e il Custode de' Custodi nelle loro Provincie: e se i Frati Minori in vigor della Regola, e delle vetuste leggi sieno tenuti ad avere questa pluralità di Custodi in qualsivoglia Provincia.

II.

II. Voi osservaste, o cortese Lettore, con quanta costanza, e franchezza il Ragionista sentenziò, che *la pluralità delle Custodie, e de' Custodi tra gli Osservanti non vi è stata giammai*: che gli Osservanti ebbero i Custodi solamente *nell'anno 1517.* istituiti da Lione X.; *e i Custodi de' Custodi non per anche tra essi sono nati*. Or veggiamo quanto abbia egli di veridico in queste sue solenni affermazioni. Certo è, che la Comunità degli odierni Osservanti comprende in se stessa la Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino, unita soggettivamente agli Osservanti, che nell' anno 1517. stavano sotto i Ministri Provinciali della vetusta Comunità dell' Ordine; e comprende questi Osservanti della Comunità. Farò dunque vedere, che gli Osservanti hanno avuta la suddetta pluralità de' Custodi avanti l' anno 1517. così se parliamo di quelli della Famiglia, come di quelli della Comunità; e dopo l' anno 1517. hanno seguitato, e seguitano ad averla. Tralascio per tanto di rammentare, che pria del Secolo XV., in cui nacque il vetusto Conventualesimo, tutto l' Ordine Minoritico era della Regolare Osservanza; e perciò tutti i Custodi, come tutti i Frati dell' Ordine medesimo, precedenti al nascimento del Conventualesimo dalle dispense, appartengono alla Regolare Osservanza, e non a i dispensati, e molto meno al Conventualesimo de' giorni nostri, che siccome non ebbe l' essere pria de' tempi del Concilio di Trento, così neppur ebbe i Custodi: e me ne vengo dirittamente a trovar la pluralità de' Custodi nella Famiglia del Trinci.

III. L' anno 1447. gli Osservanti Oltramontani celebrarono il lor Capitolo Generale nel Convento di S. Audomaro della Provincia di Francia, presedendovi il loro Vicario Generale P. Giovanni Mauberto, e in esso, tra le altre cose fu ordinato, che nelle grandi Provincie, le quali per la loro vastità non poteano esser comodamente visitate da i Vicarj Provinciali, vi fossero i Custodi presidenti alle Custodie, secondo il costume dell' Ordine (a). L' anno 1472. gli stessi Osservanti Oltramontani di questa Famiglia celebrarono un Capitolo nella Città di Basilea, e in esso fecero alcune ordinazioni, riferite nel tomo XIV. degli Annali del P. Vvadingo, tra le quali si legge la seguente: *Si è dichiarato esser intenzione degli Statuti Generali, che quando per giusti motivi nel Capitolo Provinciale, o CUSTODIALE non si conferma l' elezione, o la perseverazione del Guardiano, non è tenuto il Capitolo a rimetter al Convento l' elezione suddetta, ma può egli provvedere a quel Convento di Guardiano. Altra cosa poi è circa l' elezione fatta fuori del tempo del Capitolo Provinciale, o CUSTODIALE, la quale se dal Vicario* (Provinciale) *o dal CUSTODE non sarà confermata, dovrà rimettersi al Convento, purchè dal Convento scientemente non fosse stato eletto un indegno, a tenor degli Statuti* (b).

In

(a) *Fuit etiam ordinatum, quòd in Provinciis magnis, quæ propter suam amplitudinem a Vicariis Provincialibus commodè non possunt visitari, Custodes de cætero habeantur, sicut in Ordine ex Regula observatur*. Memorial. Ord. apud Speculum Minorum, seu Firmamentum 3. Ord. part.1. fol.37. a tergo col.1.

(a) *Item declaratum est, de intentione Statutorum generalium esse, quòd quando in Capitulo Provinciali, vel CUSTODIALI retentio, seu electio Guardiani propter rationabiles causas non confirmatur, quòd non tenetur Capitulum electionem hujusmodi ad Conventum remittere, sed potest tali Conventui de Guardiano providere. Secus de electione facta extra tempus Capituli Provincialis, vel CUSTODIALIS, quam si Vicarius* (Provincialis), *vel CUSTOS infir-*

In questa ordinazione degli Osservanti della Famiglia supponsi senza fallo, che appresso i medesimi, oltre i Vicarj, e i Capitoli Provinciali, fossero anche i Custodi, e i Capitoli Custodiali, e per conseguenza i Custodi dotati di giurisdizione, o potestà di visitare, di correggere, di celebrar Capitoli Custodiali nelle loro Custodie, di processare, di condannare, e di assolvere: in somma supponsi, che vi fossero le Custodie, e i Custodi, come nella Comunità dell' Ordine. L' anno 1464. la detta Famiglia Oltramontana celebrò il suo Capitolo Generale nel Convento di Malines della Provincia di Colonia, e in esso fu ordinato, che i Vicarj Provinciali, i CUSTODI, e i Guardiani non fossero facili in concedere a i loro Frati la licenza di uscire dalle proprie Provincie (a).

IV. L' anno 1490. la Famiglia Oltramontana celebrò un altro Capitolo Generale nel Convento di S. Maria Maddalena presso la Roccella, nella Provincia di Tours, sotto il Vicario Generale Fra Giovanni Chroin, e ivi fece alcuni Statuti, riportati nello *Specchio*, *o Firmamento de' tre Ordini*, tra i quali, trattandosi de' Giovani, che voleano esser ammessi alla Religione, si legge: *Concedesi, che questi possano riceversi ne' Capitoli Provinciali, e ne' CUSTODIALI, dal Provinciale, o dal CUSTODE, di consenso di tutto il Capitolo* (b). Ecco anche in questi Statuti supposta nella Famiglia la divisione delle Provincie in Custodie; supposti i Capitoli Custodiali; e i Custodi, colla giurisdizione eziandio di ricever all'abito i Secolari ne' loro Capitoli Custodiali. L' esistenza di questi medesimi Custodi nella Famiglia Osservante si presuppose ancora negli Statuti del suo Capitolo generale dell' anno 1499, quando quel Capitolo determinò, *che i soli Vicarj Provinciali potessero benedire i Corporali, e i medesimi Provinciali, i Custodi, e i Guardiani benediregli altri paramenti, e non altri Frati* (c). Con che significossi, qualmente nella Famiglia erano i Custodi colla giurisdizione superiore a quella de' Guardiani, e perciò colla facoltà di benedire i paramenti Sacerdotali, giusta le concessioni Apostoliche.

V. In tempo di Sisto IV. da questo Sommo Pontefice fu data in luce la Bolla *Super gregis*, riportata dal P. Vvadingo (1), nella quale si legge, che la Famiglia Osservante, soggetta a i Vicarj, nella Provincia di Castiglia avea *5. Custodie*, le quali fra tutte contavano *più di 60. Conventi*, e che tra esse la Custodia, detta del *Santojo*, era composta di 29. Conventi; laonde al Vicario Provinciale riusciva di molto incomodo il visitare tutta la predetta Provincia: e perciò Sisto IV. concedette, che la Custodia *del Santojo* fosse smem-

(1) *Tom. 14. in Regesto pag. 565.*

infirmaverit, tenetur eam ad Conventum remittere, nisi, juxta tenorem Statutorum, scienter elegerint indignum. In tom. xiv. Annal. Min. pag. 63. n. 5.

(a) *Item ordinamus, quòd Vicarii Provinciales, Custodes, & Guardiani non dent Fratribus .... licentiam eundi extra Provincias suas.* Apud laud. Specul. Min. part. 2. fol. 39. a tergo col. 1.

(b) *Conceditur, quòd tales possint recipi in Capitulis Provincialibus, & CUSTODIALIBUS, per Provincialem, vel CUSTODEM, de consensu totius Capituli.* Apud *Speculum Minorum, seu Firmamentum trium Ord.* edit. Venetæ 1513. part. 2 fol. 42. col. 2.

(c) *Generale Capitulum determinavit, quòd soli Vicarii Provinciales habeant benedicere Corporalia, & iidem Provinciales, CUSTODES, & Guardiani alia ornamenta, & non alii .... sicut fuit concessum per Sum. Pontif.* Capitulum Generale Familiæ Obs. Ultramont. de anno 1499., apud laud. *Speculum Minorum* fol. 43. col. 2.

smembrata dalla già nominata Provincia, e fosse una Vicaria da per se, ovvero una Provincia particolare. Dunque da questa Bolla resta chiaro, che la Famiglia Osservante avea le Provincie divise in più Custodie, e avea i Custodi, che comandavano ne' Conventi di tutta la Custodia con giurisdizione, o potestà maggiore di quella de' Guardiani. Quindi è, che anche Lione X. l'anno 1514. nella sua Bolla *Religionis honestas*, dando a i Prelati della Famiglia prefata il privilegio di benedire, e di riconciliare le Chiese, gli Oratorj, e i Cimiterj dell' Ordine, e di benedire i paramenti Sacerdotali, fece espressa menzione de' Vicarj Generali, de' Provinciali, de' Custodi, e de' Guardiani (*a*). Ed ecco, che la mentovata Famiglia avanti l' anno 1517. avea le Provincie divise in Custodie, e i Custodi come quelli della Comunità dell' Ordine. Ma se avea questi, è conseguente, che avvicinandosi i tempi de' suoi Capitoli generali, si unissero insieme nelle Provincie, dov' erano i Custodi, ed eleggessero il Custode de' Custodi, che solo andasse col Vicario Provinciale a dare il voto per l' elezione del Vicario Generale; e ciò in vigore della determinazione di Gregorio IX., per non aggravare di troppi Frati vocali il Convento del Capitolo generale.

VI. Nella Comunità eziandio dell'Ordine precedente all' anno 1517. gli Osservanti ebbero le Provincie divise in più Custodie, ebbero i Custodi per ciascheduna Custodia, e il Custode de' Custodi: e ciò non solamente avanti il Secolo xv., quando tutti i Custodi, tutte le Custodie, e tutte le Provincie dell' Ordine erano della Regolare Osservanza; ma pur anche dopo nato il Conventualesimo. Imperocchè tutte le Provincie, le quali nell' anno 1517. erano degli Osservanti, o Riformati sotto i Ministri, erano divise, come sopra; e ne' tempi debiti facevano il Custode de' Custodi, come le altre Provincie della Comunità medesima. Onde Lione X. nella sua Bolla *Ite & vos*, fa-

(a) *Nos igitur .... vobis, & pro tempore existentibus Generalibus, & Provincialibus* (Vicariis Citramontanis, & Ultramontanis Ord. Min. de Obs.) *ac Guardianis, & Fratribus vestri Ordinis, & Observantia, ut Ecclesias, Oratoria, & loca quacumque recepta, & recipienda, nondum consecratas, seu consecrata, facta priùs requisitione ab Episcopis locorum, eisque recusantibus, vel negligentibus, per quemlibet alium Catholicum Episcopum, gratiam, & communionem dictæ Sedis* (Apostolicæ) *habentem consecrari facere; ac vestri Ordinis Generalibus, & Provincialibus Vicariis & CUSTODIBUS, ac Guardianis pro tempore existentibus præfatis, ut omnia, & singula ejusdem Ordinis, & Observantia Ecclesias, Cœmeteria, ac Capitula, & Oratoria ubicumque existentia, receptas, & recepta, & recipiendas, seu recipienda, ac paramenta, & ornamenta, ac alia quæcumque ad divinum cultum, & usum vestrum necessaria, in quibus Chrisma non intervenit, pro vestro usu tantùm, solemni benedictione, ac etiam per Vicarium, seu Guardianos, aut alios ad hoc a vobis in vestris Capitulis Generalibus providè deputandos, benedicere, ac illos, seu illa, & eorum quodlibet sanguinis, seu seminis effusione, seu aliàs quomodolibet pollutas, seu polluta, quoties opus fuerit, aqua per vos, præsertim in locis remotis, ubi Episcopum aquam benedicentem per duas dietas adire non poteritis, benedicta, reconciliare liberè, & licitè valeatis, auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus, & indulgemus.* Leo X. in Bulla *Religionis suadet*, sub die 3. Februarii 1514. Pontif. anno 2., apud Emmanuelem Rodericum in Collect. Privilegiorum &c. Bulla 6. Leonis X., & apud VVad. tom. 15. in Regest pag. 656.

Cùm essem Lucæ, & ibi Ecclesia Conv. S. Francisci fuisset per effusionem sanguinis polluta, Adm. R. P. Vincentius Maria Favilla, dicti Cœnobii Guardianus, vigore hujus privilegii, eam solemni ritu reconciliavit, aqua tamen benedicta ab Illustriss., ac Reverendiss. Domino Josepho Palma Archiepiscopo Lucano, & Comite &c., qui tunc apud Balnea Lucensia sacræ visitationis gratia morabatur.

facendo menzione de' Vocali Osservanti, così della Comunità, come della Famiglia, da' quali dovea farsi l'elezione del Ministro Generale Osservante, nominò *tutti i Ministri, e i Custodi Riformati*: e questi Custodi senza dubbio erano i Custodi de' Custodi, Osservanti della Comunità: e di poi nominò *i Vicarj, e i Discreti de' Frati della Famiglia* (a). Questi Discreti erano quei Religiosi, che col Vicario Provinciale andavano al Capitolo generale della Famiglia a dare il voto per l'elezione del Vicario Generale; mentre la Famiglia non in tutte le sue Provincie avea i Custodi, ma solamente in alcune; e nondimeno da qualunque sua Provincia, oltre il Vicario Provinciale, andava all' elezione del Vicario Generale un altro Religioso, il quale, dov' erano i Custodi, era il Custode, e dove questi non erano, dicevasi il *Discreto*. Acciocchè poi non potesse dubitarsi, che l'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine, fatta l'anno 1517. da i soli Osservanti, coll'esclusiva de' Conventuali, non fosse giusta la Regola, in cui una tal' elezione dicesi appartenere a i Ministri, ed a i Custodi; Lione X. nella medesima citata Bolla dichiarò, istituì, e ordinò veri Ministri i Vicarj Provinciali, e veri Custodi i Discreti della suddetta Famiglia (b). Donde nacque il grande sbaglio del Ragionista, che pensò, e scrisse essere stata questa dichiarazione, o istituzione di Lione X. la prima istituzione, o invenzione de' Custodi fra i Minori Osservanti: la qual falsità resta bastevolmente rigettata con quel che ho detto fin quì nel presente capitolo. E tanto può bastare, per far conoscere, che anche nella fazione, appellata la *Comunità dell' Ordine*, gli Osservanti ebbero i Custodi avanti l'anno 1517., i quali da Lione X. ben si distinguono da i Vicarj, e da i Discreti della Famiglia.

VII. Restami or da provare, che la prefata divisione delle Provincie in Custodie, la pluralità de' Custodi, e l'elezione del Custode de' Custodi, si trovino altresì nella Comunità degli Odierni Osservanti susseguenti all' anno 1517. E questo altresì provasi con facilità, e semplicità senza rigiri di artificiosa eloquenza. Conciosiachè l'anno 1517. da Lione X. nella Bolla *Ite & vos*, dopo uniti tutti gli Osservanti in un sol corpo, o in una sola fazione, comandossi loro, *che tutti, e ciascheduni di essi dovessero viver soggetti al Ministro Generale, a i Ministri Provinciali, e a i CUSTODI, nelle Provincie, e Custodie de' quali dimoravano* (c). Segno evidente, che in tal' anno gli Osservanti uniti aveano le Provincie divise in Custodie, e la pluralità de' Custodi nelle medesime. L'anno 1518. nel Capitolo generale celebrato dalla Comunità

(a) *Quo verò ad electionem futuri Ministri Generalis.... celebrandam..... statuimus; omnes Ministros, & CUSTODES reformatos, ac Vicarios, & Discretos Fratrum de Observantia, seu Familia, dictam electionem celebrare debere.*

(b) *Et ut prafata electio Ministri Generalis, qua secundùm pradictam Regulam a Ministris Provincialibus, & Custodibus fieri debet, liberè secundùm intentionem ejusdem Regula, & absque quovis scrupulo celebretur; declaramus, omnes Provinciales Vicarios de Observantia, seu Familia, veros Ministros esse, ipsosque, ad effectum electionis hujusmodi, in Ministros ordinamus, & instituimus: Discretos etiam ipsorum declaramus esse Custodes.* Leo X. in præc. Bulla.

(c) *Omnesque, & singulos* (Regulam purè, & simpliciter observantes) *ut prafertur, unitos, Generali Ministro pradicto, ac Provincialibus Ministris, & CUSTODIBUS, in quorum Provinciis, & CUSTODIIS respectivè morantur, in omnibus, & per omnia secundùm Regulam subjici debeant.* Leo X. ibidem,

degli odierni PP. Minori Osservanti nel Convento di Lione in Francia, fu determinato, come segue: *Parimente i Custodi de' Custodi, i quali si mandano al Capitolo generale, si eleggano in quella maniera, in cui si eleggono i Ministri Provinciali* (a). Nel 1591. fu stampato il Quaresimale del Pad. Maurizio Ilareto Minor Osservante, di Sacra Teologia Dottor Parigino, della Provincia di Tours, dove dopo la lettera al Lettore fa un piccol Panegirico al suo defunto Maestro P. Giuliano David, e di esso dice, *che fu Dottor Parigino, Guardiano dell' Osservante Convento di Parigi, CUSTODE de' CUSTODI nella Osservante Provincia di Tours, e Ministro Provinciale* (b). E per venire all' ultimo: nell' anno 1729. nel Capitolo generale di Milano fu eletto dagli odierni Osservanti per Ministro Generale il P. Fra Giovanni Soto, il quale per la parte Oltramontana Osservante fece una Compilazione di Statuti, stampata in Madrid l' anno 1734. In questa poi si legge: *Le Custodie, che dividono una Provincia sotto un solo Provinciale, e i loro Custodi, si conservano nelle quattro grandi Provincie della Francia, circa l' autorità, e uffizj de' quali osservar si debbono gli Statuti di quelle Provincie* (c).

VIII. Da questi documenti si raccoglie con tutta chiarezza, che nella Comunità degli Osservanti, anche dopo l'anno 1517. fino a i nostri giorni perseverarono ad essere le Provincie divise in Custodie, la pluralità de' Custodi nella medesima Provincia, e il Custode de' Custodi, destinato a dare il voto per l' elezione del Generale in vece di tutti gli altri Custodi della sua Provincia. Laonde restano del tutto abbattute, e convinte di falsità le millanterie del Ragionista soprallegate.

IX. Oltre queste cose è da notarsi, che gli odierni Osservanti hanno alcune altre Custodie, le quali non sono parti di alcuna Provincia, ma stanno da per se stesse, come piccole Provincie, ed eleggono i loro Custodi, da i quali sono governate con potestà ordinaria, simile a quella de' Ministri Provinciali, e si dà il voto ne' Capitoli generali, come si dice anche nella sopracitata Compilazione del P. Ministro Generale Soto. Queste una volta erano molte: oggi sono meno, perchè parecchie di esse sono state erette in Provincie. Quelle, che oggi seguitano ad esser Custodie, sono nella Famiglia Oltramontana quella di S. Giacomo nell' Isola di Madera, quella di S. Michele de Azores, e quella di Savoja. Nella Cismontana è l' antica, vasta, e cele-

(a) *Item CUSTODES CUSTODUM, qui mittuntur ad Capitulum generale, eligantur eo modo, quo Provinciales Ministri eliguntur.* Capitulum generale Minorum Obs. celebr. Lugduni 1518., apud Orb. Seraph. tom. 3. pag. 242. col. 1.

(b) *Fuit is, dum viveret, Franciscanus Nanetensis Armoricus, S. Theol. D. Parisiensis, Conventusque nostri ibidem Guardianus, quo non præstantior alter, nostraque Provinciæ Turoniæ in Comitiis generalibus CUSTOS CUSTODUM (ut loquuntur) atque vigilantissimus Minister Provincialis, qui in pietate, & eruditione, omniumque virtutum genere excellebat.* P. Mauritius Hylareius in Panegyr. P. Juliani Davidis præceptoris sui 1586., in princip. Oper., cui titulus *Sacræ decades quinquepartitæ. Conciones quadragesimales &c.* Edit. Lugdun. 1591.

(c) *Custodiæ Provinciam sub unico Provinciali dividentes, & illarum CUSTODES in quatuor magnis Galliarum Provinciis conservantur, circa quorum auctoritatem, & munia, Provinciarum illarum Statuta sunt observanda.* In compilatione Statutorum pro Familia Ultram. Minorum Obs. jussu Reverendiss. P. Joannis Soto Ministri Generalis *cap. x. §. XXI. de Custodibus* n. 1. edit. Matriten. 1734.

lebre Custodia di Terra Santa, che comprende, oltre i Santi Luoghi di Palestina, eziandio tutti i Conventi, ed Ospizj dell' Egitto, di Cipro, ec.: il di cui Custode è anche Guardiano del Sagro Monte Sion, e del Santissimo Sepolcro; ha l' uso de' Pontificali, la facoltà di cresimare: è Commissario Apostolico, ed ha la giurisdizione ordinaria sopra i Cattolici di quella sua Santa Custodia (1), cui oggi, pel P. Reverendiss. Fra Giacomo Betti di Lucca, Custode per la terza volta, presiede (avendo per ispeciale concessione del Regnante Sommo Pontefice anche l'uso de' Pontificali, e la facoltà di cresimare) il Reverendiss. P. Fra Desiderio Mazzei di Casabasciana, che fu Segretario del suddetto P. Betti nella Legazione Apostolica a i Prelati Maroniti, per torre dal Monte Libano lo Scisma (*a*).

(1) *Vide Orb. Seraph. tom. 1. lib. 3. §. 11. n. 3. pag. 86.*

X. Or per passare ad un'altra difficoltà, sarei curioso di sapere, se l' aver le Provincie divise in più Custodie all' uso antico, più Custodi in ciascheduna di esse, colla giurisdizione di visitare, di correggere, di processare ec., e il Custode de' Custodi, come sopra, sia precetto di Regola, o venga imposto nelle antiche leggi de' Frati Minori. Secondo il Ragionista è precetto della Regola, e di Gregorio IX.; poichè, com'egli dice, *la Regola comanda*, *Gregorio IX. comanda*, e i soli Conventuali ubbidiscono, avendo essi soli la pluralità de' Custodi, e i Custodi de' Custodi. E nel principio del capitolo pag. 332. scrive, che S. Francesco stabilì tanti Custodi in ciascheduna Provincia, quante vi erano Custodie, e diede loro *la giurisdizione nelle stesse Custodie di celebrarvi i Capitoli*, *di visitare ec.*, citandone in prova il capitolo VIII. della Santa Regola.

XI. Io per altro non niego, che la pluralità suddetta de' Custodi coll' autorità sopraccennata sia stata l' antica economia, o forma di governo tenutasi dal bel principio dell' Ordine. Che sia poi un precetto espresso nella Regola, e perciò gli Osservanti, dove non hanno questa pluralità di Custodi, e i PP. Cappuccini non osservino in questa parte la medesima Regola, come gli accusa il Ragionista, io non lo trovo. Leggo l' ottavo capitolo della Regola citato a tale effetto dal Ragionista: e veggo ivi trattarsi dell' elezione, e deposizione del Generale, e dirsi che quella far si dee da i Ministri Provinciali, e da i Custodi nel Capitolo da celebrarsi nella Pentecoste; e la deposizione parimente far si dee dal medesimo, quando sia conosciuta l' insufficienza del Generale: e quì non trovo il sopraccennato precetto. Appresso dice, che gli elettori del Generale, dopo eletto questo, possano ciascheduni nell'anno medesimo convocare una volta i loro Frati nelle loro Custodie. E circa questa convocazione al Capitolo il P. Pisano è di parere, che s' intenda de' Capitoli non Custodiali, ma Provinciali, a i quali co' Ministri delle Provincie debbano intervenire anche i Custodi (*b*). Ma che che sia di questo, che nulla

(a) Vide *Relazione di alcuni accidenti occorsi nella Siria presso la nazione Maronita, e provvedimenti sopra di essi presi dalla S. Sede Apostolica. ed. Rom. pag. 21. & seqq.*, & ibi Allocutionem SS. D.N. Benedicti Papæ XIV. habitam in Consistor. semipubl. die 13. Julii 1744.

(b) *Posset dici juxta prædicta, quòd per Custodias intelliguntur Provinciæ: modò Capitula Provincialia sine Custodibus celebrari non possunt. Sic ergo dicit Regula, quòd* Ministri & Custodes, *idest, unà cum Custodibus*, in Custodiis suis, *idest*, *Provinciis*, *possint Fratres ad Capitulum convocare*. B. Barthol. Pisanus in exposit. Regulæ FF. Min. super cap. VIII., apud *Firmamenta trium*

preme: la sostanza è, che nelle riferite parole della Regola non si vede il precetto di dover avere la pretesa moltitudine di Custodi: ond' è, che San Buonaventura sopra le riferite parole della Regola, *i Ministri, e i Custodi possano ciascheduni nell' anno stesso nelle proprie Custodie convocar una volta a Capitolo i loro Frati*, così la discorre: *Non nega, che i Capitoli Provinciali non si possano celebrare anche in altri anni*, che in quello, in cui fu celebrato il Capitolo generale per la Pentecoste: *Ma volle in tal guisa parlare, perchè è molto necessario, che le ordinazioni del Capitolo generale sollecitamente siano pubblicate da i Capitoli Provinciali* (a); ed ecco, che su tal passo non fa menzione veruna de' Capitoli Custodiali; come neppure le Costituzioni Farinerie, che discorrendo sullo stesso testo della Regola, fanno memoria de' soli Capitoli Provinciali, come può vedersi nel capitolo x. delle medesime. Di più è cosa certa, che S. Francesco nell' ottavo capitolo della sua Regola col nome di *Custodie* ha voluto significare anche le Provincie de' Ministri; e col nome di *Custode* ha voluto significare anche il Ministro Generale; mentre disse, che quando costasse dell' insufficienza del Ministro Generale, dovrebbe allora deporsi, e in suo luogo *eleggersi un altro per Custode* (1). Laonde non vedesi dove mai dal Ragionista possano fondarsi quelle sue parole di rimprovero agli Osservanti, e a i Cappuccini: *la Regola comanda ec.*. Si aggiugne alle predette osservazioni, che Clemente V. nella sua Clementina *Exivi de Paradiso &c.*, e il P. Ministro Generale Fra Gonsalvo nel suo trattato *De præceptis Regulæ* (2) numerano distintamente tutti i precetti contenuti nella Regola del P. S. Francesco, e niuna menzione fanno del precetto della pluralità de' Custodi, nè de' Custodi de' Custodi: segno manifesto, ch' essi nella Santa Regola non hanno scoperto un tal precetto, volutovi dal Ragionista, per rampognare gli Osservanti, e i Cappuccini. Anzi se vero è quello, che dalle Costituzioni Alessandrine allega il Ragionista, cioè, *che i Custosti debbano tenersi per Prelati, perchè per privilegio di Clemente Papa* (cioè IV.) *è commessa loro la cura delle Anime, e i Guardiani obbedir debbano a i loro Custodi*, ne segue con maggior certezza, che l' aver per Superiori Ordinarj anche i Custodi non è precetto di Regola, ma è privilegio di Papa Clemente IV.: il quale per verità volle, che i suddetti Custodi, Capi delle Custodie, avessero la cura delle Anime de' loro sudditi; ma non comandò, che ogni Custodia dovesse per sempre avere uno di questi Custodi. Fosse almeno la detta pluralità di Custodi, forniti di giurisdizione sopra le loro Custodie, e l' elezione del Custode de' Custodi, un precetto di Gregorio IX., confermato da Niccolò III., e da Niccolò IV.; di modo che gli Osservanti, dove non hanno questa pluralità di Custodi, e dove, non avendola, non eleggono il Custode

(1) *Respondeo quòd intelligitur* (hic) *nomine Custodis Minister Generalis*. P. Barthol. Pisanus loco præc.

(2) *Apud Firmamenta trium Ord. part.4. fol.73., & seqq.*

-trium Ord. part.4. fol.48. a tergo col.1. & hic superiùs dicit: *ac etiam Provincia nomine Custodia intelliguntur: nam subditur* (in Regula cap.8.), *quòd* possint in suis Custodiis semel Fratres suos ad Capitulum convocare, *idest, Provinciis eis ad Custodiam deputatis.*

(a) Post Capitulum verò Pentecostes Ministri, & Custodes possint singuli, si voluerint, & eis expedire videbitur, eodem anno, in suis Custodiis semel Fratres suos ad Capitulum convocare. *Non negat* (S. Franc. in hoc Regulæ textu) *quin possint etiam Capitula Provincialia aliis annis celebrare; sed de isto fit specialiter mentio, quia est præ cæteris necessarium, ut ordinationes Generalis Capituli per Capitula Provincialia celeriter publicentur.* S. Bonav. in exposit. Regulæ FF. Min. cap. VIII.

de de' Custodi, possano dirsi trasgressori de' comandamenti di Gregorio IX., o delle leggi fatte all' Ordine? Vediamolo. Il Ragionista, dicendo, che *Gregorio IX. lo comanda*, vuole, che sì. Le parole di Gregorio IX. sono le seguenti: *Dubitando voi, se per quello, che dicesi nella Regola, cioè, che morto il Generale, debbano i Ministri Provinciali, e i Custodi nel Capitolo della Pentecoste eleggere il successore, sia necessario, che vada al Capitolo tutta la moltitudine de' Custodi; ovvero se, per trattar ogni cosa colla maggior tranquillità, possa bastare, che ve ne siano alcuni di ciaschedune Provincie, i quali abbiano la voce di tutti gli altri? A i quali dubbj rispondiamo, che i Custodi di ciaschedune Provincie eleggano uno del loro numero, il quale vada al Capitolo col loro Ministro Provinciale, e abbia egli la voce per tutti i Custodi: il che avendo voi determinato anche da per voi stessi, giudicammo bene di approvare questa vostra determinazione* (a). Lo stesso in sostanza fece Niccolò III. nella sua famosa Decretale *Exiit*, e Niccolò IV. nella Bolla *Ad statum pacificum* (1), aggiugnendo, che quel Custode de' Custodi non dovesse aver tante voci, quante Custodie trovavansi nella sua Provincia, come alcuni dubitavano, ma dovesse avere una voce sola, in guisa che foss' ella un solo voto. Ma da tutte queste cose che se ne deduce? A me sembra, che l' intenzione così de' Frati Minori, i quali fecero la sopra mentovata determinazione circa il Custode de' Custodi, come anche di Gregorio IX., di Niccolò III., e di Niccolò IV., che l' approvarono, fosse sol tanto, che non andassero al Capitolo generale più Custodi per Provincia, ma un solo: del resto poi non conosco essere stato da loro comandato l' aversi più Custodi per ciascheduna provincia: questo da i medesimi si è solamente supposto, giusta l' antica economia dell' Ordine; e su questa supposizione fu fatto quello Statuto, il quale obbliga certamente a fare il Custode de' Custodi pel Capitolo generale in quelle Provincie, nelle quali giusta l' uso antico sono più Custodi; ma non obbliga ad aver più Custodi, o a far il Custode de' Custodi nelle Provincie, dove, giusta la moderna economia più comoda per lo stato presente delle medesime, non è che un solo Custode.

(1) *Apud Orb. Seraph. tom. 1. lib. 3. pag. 42. numer. 10.*

XII. Per la qual cosa è da riflettersi, che siccome lo stato delle cose in varj tempi è suggetto a varj cangiamenti, così anche ne' governi fa vedere delle mutazioni, che introduconsi per adattarsi alle circostanze de' tempi. Quindi è, che nelle Monarchie, e nelle Repubblice alle volte inventansi nuovi uffizj, e nuovi Magistrati, e si sopprimono gli antichi. Nella stessa Chiesa una volta erano frequenti quei, che diceansi *Chorepiscopi*, negl' Imperj gli Esarchi ec. Eziandio nella Religione de' Frati Minori nel bel principio v' erano più Custodi per Provincia, e tutti davano il voto nel Capitolo generale; dopoi non tutti, ma un solo di essi cominciò a dare il voto. Nel principio non v' era-

(a) *Insuper, dubitantibus vobis, an pro eo quòd in Regula dicitur, ut, decedente Generali Ministro, a Provincialibus Ministris, & Custodibus in Capitulo Pentecostes fiat electio successoris, omnium Custodum multitudinem oppertet ad generale Capitulum convenire: an, ut omnia cum majori tranquillitate tractentur, sufficere possit, ut aliqui de singulis Provinciis, qui vocem habeant aliorum, intersint? Taliter respondemus, ut singularum Provinciarum Custodes unum ex se constituant, quem cum suo Provinciali Ministro pro ipsis ad Capitulum dirigant, voces suas committentes eidem: quod cum etiam constitueritis per vos ipsos, Statutum hujusmodi duximus approbandum.* Gregorius IX. in Decretali *Quo elongati a Saeculo*, apud VVad. tom. 2. ed. Rom. pag. 146., & 247. n. 14.

v' erano Vicarie, di poi vi furono; e alcune di queste non si dividevano in Custodie, ma facevano un Vicario, che verisimilmente dava il voto in Capitolo generale. E per parlar colle parole del Ragionista, volle S. Francesco, che il governo del Ministro Generale *fosse perpetuo, siccome perpetuo fu fino a Giulio II., quando poi con poco guadagno dell' Ordine divenne sessennale: e volle di più in esso una potestà amplissima di porre, e deporre da se solo i Superiori delle Provincie* (1), *la quale fu poi ristretta da Clemente V.* (2) *alla sola riferma dell' elezione de' medesimi. I Provinciali pure gli nominò Ministri, e nemmeno prefisse termine alcuno al loro governo: donde accadde di vedere nell' Ordine molti Provinciali perpetui fino ad Innocenzo VII., il quale dipoi ordinò* (3), *che non durassero più di sei anni*. Queste ed altre variazioni nella forma del suo governo vide l' Ordine Minoritico, senza pregiudizio della sua unità; perchè, tolte quelle cose, le quali sono precetto di Regola, molte altre furono in uso anche in tempo di S. Francesco, le quali praticavansi non già per obbligo di professione, ma per adattarsi a i tempi, a i luoghi, e alle persone, e perchè giudicavansi utili. Mutatisi dipoi i tempi, poichè parve più congruo il praticar altrimenti; quindi è, che cangiaronsi alcune antiche costumanze; come appunto è anche quella della pluralità de' Custodi colla giurisdizione sopra le loro Custodie in qualsivoglia Provincia. Imperciocchè ne' tempi antichi (come avvertì eziandio il sopracitato P. Reverendiss. Soto, e leggesi nell' Orbe Serafico (4) del *de Gubernatis*) essendo vastissime le Provincie dell' Ordine, e non potendosi comodamente visitare in poco tempo tutti i loro Conventi da i Ministri Provinciali, fu stimato spediente il dividerle in più Custodie, e di ciascheduna Custodia di esse far Superiore un Custode, che con dipendenza dal Provinciale presedesse al governo de' Conventi della sua Custodia. Dopoi specialmente per industria de' Frati della Famiglia, e degli Osservanti della Comunità, aggiunto notabilmente il numero de' Conventi dentro le medesime Provincie, fu giudicato spediente di spartire una Provincia in più Provincie; e facendo, che queste contenessero meno di paese, furono rendute facili a poter essere visitate, e governate da i loro Ministri Provinciali. E perciò, cessata la necessità dello spartimento di ciascheduna Provincia in più Custodie, cessò eziandio questo spartimento: e così in moltissime Provincie non più si fecero, come prima, i Custodi, capi delle Custodie, nè più si udì in esse il nome del *Custode de' Custodi*; ma solamente si mantenne ivi il Custode, il quale, giusta la Regola, debb' andare a dare il voto per l' elezione del Ministro Generale, come appunto accade nella maggior parte delle Provincie degli Osservanti.

(1) Hugo in cap. 8. Reg.
(2) Extra. Exivi.
(3) Cron. p. 3. l. 1. c. 26.
(4) Tom. 1. pag. 35. n. 10., & 11. & pag. 455. n. 23.

XIII. Dunque gli odierni Osservanti hanno nella loro Comunità la continuata successione degli antichi Custodi: con questa sola differenza, che se consideriamo gli antichi secondo tutti i diritti, che aveano ne' due primi secoli, gli Osservanti non in tutte le loro Provincie, ma in alcune sole hanno la continuata successione di tali Custodi, come si è detto. Se poi gli consideriamo secondo il solo uffizio, che a i Custodi conviene secondo la Regola, (il quale uffizio anticamente esercitavasi dal Custode de' Custodi, ed anche oggi esercitasi dal medesimo nelle Provincie degli Osservanti, in cui tuttavia si elegge) gli Osservanti hanno la continuata successione degli antichi Custodi in tutte le loro Provincie; perchè in ogni Provincia hanno il Custode,

che

che col suo Ministro Provinciale va a dar il voto nell' elezione del Ministro Generale.

XIV. Ma in tanto si è veduto, che gli odierni PP. Minori Osservanti hanno anche la vera continuata successione de' Custodi, e che secondo la Regola, e le disposizioni Apostoliche non son tenuti ad avergli in altra maniera diversa da quella, in cui gli hanno. Se n' esca or fuori il Ragionista col suo *la Regola comanda*, *Gregorio IX. comanda*, e trovi udienza, se può, appresso le persone intendenti. Troverò ben io, come spero, benigna udienza in torcer contro di lui la forza de' suoi raziocinj. Sulla speranza di averla, così la discorro. Se dalla Regola, e da Gregorio IX. si comanda la pluralità de' Custodi, e il Custode de' Custodi in qualunque Provincia; e non gli Osservanti, non i Riformati, non i Cappuccini, ma i soli Conventuali ubbidiscono; quindi conchiude il Ragionista (1): *Dunque questi soli, e non gli altri vissero ne' primi tempi dell' Ordine; altrimente a tutti i Francescani sarebbesi steso il prefato comandamento della pluralità de' Custodi, e de' Custodi de' Custodi, se tutti fossero stati presenti, quando da Onorio III., e da Gregorio IX. fu dato.* Potrò pertanto ancor io, dopo sciolto il suo argomento, servirmi della sua forma sillogistica in questa guisa: Se la Regola, Gregorio IX., Niccolò III., Clemente V., i vetusti Capitoli, e i Ministri Generali dell' Ordine comandano, che non si abbiano rendite, nè vigne, nè altri beni stabili; non si possegga neppure in comune; non si usino altri vestimenti senza necessità fuor di quelli, che sono prescritti nella Regola ec.; e non i Conventuali, ma i soli Osservanti, i Riformati, e i Cappuccini ubbidiscono; dunque i Conventuali non v' erano nel principio dell' Ordine, e in tempo di Gregorio IX., di Niccolò III., di Clemente V. ec.: altrimente questi comandamenti sarebbonsi stesi anche agli odierni Conventuali. Convien dunque dire, che quantunque gli odierni Conventuali sudino sotto il gravissimo peso della pluralità de' Custodi, e de' Custodi de' Custodi, nondimeno essi non sono dell' antica Religione di San Francesco. Guai per li poveri Osservanti, se il Ragionista, siccome ha trovati i suoi Conventuali aggravati ne' dì nostri dal peso de' Custodi più che gli Osservanti, così gli avesse trovati aggravati più di essi da i precetti della Regola! Allora sì, che avrebbe strepitato: *la Regola comanda, la Regola comanda*. Ma perchè la cosa va al contrario, perciò sarebbe stato maggior vantaggio della sua Causa il tacere totalmente del peso de' Custodi, per non confessar efficaci gli argomenti della Causa degli Osservanti, che appunto pretendono l Anzianità sopra i Conventuali, perchè stanno essi sotto i pesi, che la purità della Regola impose a i vetusti Frati Minori; e i Conventuali neppur sanno, qual sia la gravezza de i detti pesi, non facendo professione della purità della Regola. E quando anche dovesse dirsi, che gli Osservanti in molte loro Provincie sono dispensati d lla pluralità de' Custodi, (attesochè di essa non vi è bisogno, per cagione della facilità, con cui possono interamente visitarsi più volte, e governarsi dal Ministro Provinciale immediatamente ne' giorni nostri,) non per questo si direbbe, che i medesimi in quelle Provincie fossero stati dispensati da qualche precetto contenuto nella Regola, o da qualche punto caratteristico della Religione Minoritica fondata da S. Francesco, come da tali precetti, e punti caratteristici sono dispensati i PP. Conventuali. Dunque le ragioni di anzianità sarebbero sempre per gli Osservanti, non ostante-

(1) Pag. 338.

te la fuddetta difpenfa: e perciò, ripeto, non dovea dal Ragionifta fcommoverfi quefto formicajo, acciocchè non reftaffe da effo morficata la fua fteffa pretenfione, e di tal morficatura egli fteffo non doveffe confeffare la forza.

CAP. V.

I Padri Minori Conventuali non poffono preferirfi a i Padri Minori Offervanti per la fucceffione de' Miniftri Provinciali.

I. NEL fuo capitolo XVII. il Ragionifta pretende, che i Conventuali debbano preferirfi agli Offervanti, perchè quelli, e non quefti hanno la continuata fucceffione de' Miniftri Provinciali, cominciata ne'tempi di S. Francefco. Per non ripetere tante volte il medefimo, fuppongo le cofe provate già di fopra; cioè, che ne'primi due fecoli Francefcani, avanti alle difpenfe, fra le quali nacque lo ftato religiofo del vetufto Conventualefimo, non vi erano Conventuali; e perciò tutti i Frati Minori di detti due fecoli furono foftanzialmente della Regolare Offervanza, e così anche tutti i loro Miniftri Provinciali; mentre di ciafceduno de'Frati Minori de' primi due fecoli può dirfi quel che il Ragionifta dice del P. Generale Rufconi, nella pagina 391., cioè, che *o profeffava egli le difpenfe introdotte nell' Ordine, e così era tutto Conventuale; o profeffava la purità della Regola, e così farebbe ftato tutto Offervante*. Ma perchè ne' primi due fecoli non vi erano difpenfe, come ho provato; perciò ogni Frate Minore profeffava la purità della Regola, ed era tutto Offervante. Di più, avanti il Concilio di Trento non vi era l'odierno Conventualefimo proprietario in comune, e fornito di quelle tante difpenfe, che fpecialmente per le Coftituzioni *Urbane* godono gli odierni religiofi Padri Minori Conventuali: onde anche i Conventuali vetufti, come profeffori dello fpropriamento anche in comune, e degli altri rigori della Regola, fuorchè di quello, che vieta l'ufo delle rendite, e delle fucceffioni ereditarie, con non fo che altro di poco rilievo, e i loro Miniftri Provinciali, appartengono più tofto alla Regolare Offervanza, che all'odierno Conventualefimo, giufta le cofe altrove provate. Sicchè in rigore gli Offervanti hanno avuti Miniftri Provinciali da i tempi di S. Francefco fino a i giorni noftri, ove che la Comunità degli odierni Conventuali non gli ebbe fe non che da i tempi del Concilio di Trento: con che già fi è rifpofto al XVII. capitolo del Ragionifta, e fi è moftrato, che la continuata fucceffione de'Miniftri Provinciali, dal tempo di San Francefco fino a quefti giorni, ftà per gli Offervanti, e non per li Conventuali. Nondimeno verrò difaminando il fopraddetto fuo capitolo, acciocchè non dia terrore colle fue voci ad alcuno.

II. Incomincia così „ Non è da metterfi in dubbio, che la ferie de' Mi„ niftri Provinciali Offervanti, quando giugne a Lione X., fpira, e finifce; „ proteftandofi quefto Pontefice nella fua Bolla *Ite & vos* di avergli effo isti„ tuiti nell'anno 1517., acciocchè poteffero celebrare fecondo la intenzione

„ del-

„ della Regola, la elezione del primo Ministro Generale, che determinò di
„ concedere al lor Ordine: *Et ut &c. Declaramus, omnes Provinciales Vicarios Fratrum de Familia, seu de Observantia veros Ministros esse, ipsosque, ad effectum electionis hujusmodi, in Ministros ordinamus, & instituimus.*
„ Nè vi è tra gli Osservanti più sinceri chi non confessi una tal verità: così
„ tutto il lor Capitolo Generale nell' anno 1517., quando per bocca del Segretario
„ dello stesso Capitolo affermò i Ministri Osservanti allora istituiti,
„ *Ministros authoritate Apostolica nunc institutos* (1): Così Monsignor Marco,
„ *Lione X. determinò, che i Frati Reformati, e Osservanti della Regola avessero ancora i Prelati conformi alla Regola, cioè, il Ministro Generale, e i Ministri Provinciali* (2): E così l'Aroldo, il quale dello stesso Lion X. dice:
„ *Observantum, seu de Familia Provinciarum Vicarios Ministros instituit* (3).
„ Laonde quando poi tessono il Catalogo de' Ministri Provinciali di questa, o
„ quella lor Provincia, in tutte il primo lo mettono a tempo di Lione X.
„ Così il Gonzaga, il quale discorrendo de' Ministri provinciali della Provincia
„ dell' Umbria, dice, che il primo fu *Cherubino da Terni*, eletto nell' anno
„ 1517., quando fu celebrato il settimo generalissimo Capitolo: *certissimum est ejus primum Provincialem Ministrum ab hujusmodi septimo generalissimo Capitulo egisse Venerabilem Fratrem Cherubinum Ternensem* (4). Così Ferdinando
„ (*Fernando*) da Bologna Osservante, il quale nelle sue memorie
„ storiche della stessa Provincia scrive: *il primo nostro Ministro Provinciale fu il P. Paolo Pisotto da Parma, eletto nell' anno* 1518. E nel medesimo sentimento
„ concorre pure il Wadingo, il quale, ragionando de' Provinciali della
„ loro Provincia di Venezia, afferma, che quando la governò F. Pietro de
„ Sanctis, quale morì nell' anno 1605., quella non contava più che 9. Provinciali:
„ *nonus Provinciæ Sancti Antonii Minister* (5): quando per l'opposto la
„ Provincia di Venezia fondata da S. Francesco doveva contenerne almeno
„ un centinajo.

(1) Gonz. p. 1. fol. 57.

(2) p. 3. l. 8. c. 43.

(3) an. 1517.

(4) p. 1. fol. 155.

(5) an. 1410. n. 22.

III. Così il Ragionista, il di cui testo io trascrissi interamente, perchè avendo molto di apparenza, per cagione delle sentenze di parecchi Osservanti, voglio non esser accusato di aver celata la forza principale delle sue ragioni. Cui rispondendo, dico, esser cosa certissima, che i Ministri Provinciali Osservanti trapassano i tempi di Lione X., e incominciano da i tempi di S. Francesco, siccome può raccorsi da quel che ho scritto di sopra, e da quel che dirò. Se poi Lione X. l'anno 1517. istituì Ministri i Vicarj Provinciali Osservanti della Famiglia, e Custodi i Discreti; e se il Segretario del Capitolo Generale di quell'anno, disse fatta l'elezione del Ministro Generale da i Ministri, e da i Custodi allora istituiti per autorità Apostolica; quivi non parlossi della prima istituzione de' Ministri, e de' Custodi Osservanti, ma solo fu significato quel, che fu fatto; cioè, che i Vicarj Provinciali della Famiglia erano stati istituiti Ministri, e i Discreti Custodi; e che questi, (benchè non soli) aveano dato il voto nella suddetta elezione. E questo è anche il senso di Monsignor Marco, e del P. Aroldo. Che se alcuni Osservanti, tessendo il Catalogo de' Ministri Provinciali delle loro Provincie, mettono per primo quello, che fu il primo dopo la Bolla *Ite & vos*, non per questo i loro errori, bevuti con buona fede dalle dicerìe del Ridolfi, e di altri Conventuali, pongono in obbligo gli altri Osservanti di fare l'istesso. Quindi è che l'erudito P. Casimiro di Roma, tes-

sendo il Catalogo de' Ministri Provinciali della sua Osservante Provincia Romana, non lo cominciò dal Ministro dell'anno 1517., ma dal Ministro de' tempi di S. Francesco. Anzi taluno degli Scrittori, a quest' effetto allegati dal Ragionista, ci dà la chiave per intender molti altri di quelli, che appellano primi tra i Ministri Provinciali Osservanti quei, che fiorirono dopo il settimo Capitolo generalissimo, celebrato l'anno 1517. sotto Lione X. Tale appunto è il Gonzaga nel testo sopra riferito dal Ragionista, dove dicendo, che il primo Ministro della Provincia dell' Umbria fu il *P. Cherubino da Terni*, eletto nell' anno 1517., non dice, che questi fu assolutamente il primo, ma che fu il primo di quei Ministri Osservanti, che nella prefata Provincia fiorirono dopo il settimo Capitolo generalissimo. Ecco le sue parole, dal Ragionista non ben intese: *E' cosa certissima, che il di lei primo Ministro Provinciale, dopo il già detto settimo Capitolo generalissimo, fu il Ven. Fra Cherubino da Terni*. Chi ha un po' di rispetto per gli altri Scrittori, spieghi i loro detti come la sentenza di Monsig. Gonzaga: e chi vuole spiegargli come pretende il Ragionista, dica pure, che in questa parte hanno essi errato; perchè tanto convincono ad evidenza i miei fondamenti allegati, e da allegarsi or ora. Ed ecco sodisfatto alla prima parte del nominato capitolo del Ragionista. Si legga or l' altra, mentre il medesimo prosiegue, e scrive così:

„ S' ingannano dunque alcuni Osservanti moderni, quando vogliono di„ stendere più là da Lione X. la serie de' loro Ministri Provinciali; o perchè „ prima della Bolla *Ite, & vos* di questo Pontefice vi erano nell' Ordine al„ cuni Ministri Riformati, de' quali si fa memoria nella medesima Bolla, do„ ve dice: *Statuimus omnes Ministros, & Custodes Riformatos*: o perchè fi„ guransi negli Osservanti, quando tenevano i Vicarj, e ne' Collettani, Ama„ dei, e Chiareni, Riforme da Lion X. ad essi unite, la voce attiva, e pas„ siva nella elezione de' Ministri: o finalmente, perchè leggono nell' anno „ 1442. Fra Alberto da Sarziano Osservante, eletto Ministro della Provincia „ di Venezia Conventuale. S' ingannano, replico; perchè cominciando da' „ Ministri Riformati: questi erano di una Congregazione diversa dagli odier„ ni Osservanti, cioè, Colettani, nata nell' anno 1406. e già estinta: ed „ oltre ciò, i detti Ministri non trapassano l' anno 1503., quando di più a ri„ chiesta del Generale Egidio d' Amelia, furono eletti non per voci, ma per „ Breve Apostolico; il quale potrebbe dare anche agli Osservanti un Provinciale „ Cappuccino, senza far per questo la serie de' Provinciali Cappuccini tanto lun„ ga, quant' è quella degli Osservanti. Non è poi vera la voce attiva, e passi„ va, la quale figuransi negli Amadei, Colettani, e Chiareni, i quali comecchè „ si gloriassero di vivere soggetti non a i Vicarj dell' Osservanza, ma a' Mini„ stri Conventuali; in verità però, come è chiaro per la Bolla (1) *Decet Romanum Pontificem* di Giulio II., dicevano di non conoscere nè gli uni, nè gli „ altri; col pretesto, che i primi non ubbidivano a' Ministri dati dalla Regola, „ e però mancavano nell' ubbidienza; e nella povertà i secondi per i loro „ privilegj, e perciò essi non mai intervennero all' elezione de' Ministri. E se „ talora comparivano ne' Capitoli, i Conventuali confinavangli in un altro luo„ go separato dal Diffinitorio, nè gli ammettevano all' elezione, (2) *habentes in dictis Capitulis semper locum separatum, ubi de beneplacito Ministri, & Diffinitorum negotia, & provisiones officiorum cum Vicario suo pertractant*; così „ te-

(1) Firm. 3. Ord. p. 2. fol. 1.

(2) Firm. 3. Ord. p. 4. fol. 177.

„ testifica un Colettano. Ma sia pur vera la pretesa lor voce attiva, e passiva;
„ che non per questo sarà agli Osservanti di alcun vantaggio a distendere la
„ serie de' Ministri più là di Lione X.; perchè la stessa voce attiva, e passiva
„ sarebbe stata una semplice indulgenza de' Conventuali, e non mai diritto
„ delle predette nuove Congregazioni; avendo il nostro S. Patriarca nella sua
„ Regola conceduta l' elezione de' Ministri solamente all' Ordine vetusto in-
„ stituito a suo tempo, e a niun altro. Ed oltre a questo, se erano Congre-
„ gazioni recenti, recente pure sarebbe stata la pretesa lor voce; e però im-
„ potente a dare al Catalogo Osservante i Ministri de' primi due Secoli Fran-
„ cescani. E finalmente essendo le Congregazioni, per la unione soggettiva
„ agli Osservanti, già estinte, e sepolte; non possono comunicare a questi
„ niuna loro prerogativa: siccome se gli Osservanti si vestissero Cappuccini,
„ non comunicherebbero a questi la loro anzianità.

IV. Fin quì egli, tornando a ricantar la canzoncella rigettata nell' antecedente libro. Laonde in poche parole io dico, che s' inganna il Ragionista, quando pretende, che la serie de' Ministri Provinciali Osservanti non trapassi il Pontificato di Lione X. Basta il suo medesimo testo, per convincerlo di errore; mentre confessa, che nell' anno 1503. gli Osservanti ebbero i Ministri Provinciali del loro numero. Dice, che questi furono fatti per Breve; ma ciò ei non prova in conto veruno: e quando anche fosse vero, poco importerebbe; mentre il Ministro fatto per Breve Apostolico non è inferiore al Ministro fatto per via ordinaria di elezione, come è certo a chiunque ha buon concetto della Potestà Pontificia. Dice, che quegli erano Coletani, ovvero di una particolare Riforma, nata nell' anno 1406., e distinta dalla Comunità dell' Ordine: e questo nell' antecedente libro si è mostrato esser falsissimo; poichè, o quegli fossero, o non fossero Coletani, certo è, che i Coletani non formavano alcuna Congregazione particolare, ma erano vere membra Osservanti della vetusta Comunità dell' Ordine; onde aveano dispiacere, che dagli emuli loro fossero appellati *Coletani*, come se fossero essi di qualche novella Congregazione. Dice, che questi per essere stati fatti per Breve, non alzano sopra i tempi di Lione X. la serie de' Provinciali Osservanti; perchè per Breve Apostolico potrebbe darsi agli Osservanti per Provinciale anche un Cappuccino, senza farsi per questo la serie de' Provinciali Cappuccini tanto lunga, quant' è quella degli Osservanti. E quì anche dice male; perchè se avanti il tempo, in cui di fatto i PP. Cappuccini cominciarono ad avere i Ministri Provinciali, fossero vissuti cogli Osservanti in una sola Comunità, composta di alcune Provincie dell' Osservanza, e di alcune de' Cappuccini, ovvero tra le Provincie di tal Comunità ve ne fossero state alcune composte, in cui, oltre i Conventi degli Osservanti, fossero stati anche de' Conventi de' Cappuccini veramente incorporati in dette Provincie; come appunto nella vetusta Comunità, dopo nato il Conventualesimo, sempre vi furono anche de' Conventi della Regolare antica Osservanza a comporre le Provincie di essa; in tal caso se per Breve Apostolico, o per elezione, i PP. Cappuccini nelle suddette Provincie avessero avuti alcuni Ministri Provinciali, che o governassero le Provincie composte di soli Cappuccini, o le composte di Osservanti, e di Cappuccini insieme, alzar potrebbero la serie de' loro Ministri più su di quello, che di fatto ella s' innalzi, come da per se stesso è

chiaro; mentre in tal caso quei loro Ministri sarebbero stati, non già stranieri, ma membra del medesimo Corpo.

V. E' anche falso, che i Ministri Osservanti, fatti nell' anno 1503., fossero i primi della Regolare Osservanza; perocchè, oltre il non provarsi dal Ragionista, non è verisimile, che se, dopo nato il vetusto Conventualesimo, anche nella Comunità dell' Ordine fu sempre continuata l' antica Regolare Osservanza, questa non mai avesse fino a Giulio II. alcun Ministro del suo numero, quantunque fosse della medesima Comunità, di cui era il Conventualesimo: nè l' Autor delle Ragioni ha fatto costare, che tutti i Ministri delle Provincie dall' anno 1430. fino al 1503. sieno stati Conventuali. E quando eziandio il facesse costare, non per questo potrebbe dire, che gli Osservanti per tutto quel tempo sieno stati senza Ministri; mentre i loro Ministri sarebbero stati quegli stessi, che comandavano agli Osservanti, e ai Conventuali, come a membra della stessa Comunità: nella guisa, in cui non erano senza Ministri Provinciali quei Conventuali, che prima dell' anno 1517. stavano sotto i Ministri Provinciali Osservanti: nè senza Papa sono i Cattolici di Polonia, quando anche di questo degnissimo Regno non mai alcuno fosse stato assunto al Sommo Pontificato; mentre il loro Papa è sempre quello degli altri Cattolici, co i quali formano una sola Comunione, e un solo Corpo. Che che fosse poi degli Amadei, e de' Clareni, de' quali nella Bolla *Decet Romanum Pontificem* di Giulio II., e non de' Coletani, dicesi, che non volevano stare sotto i Ministri de' Conventuali; certo è, che i Coletani, e tutti gli altri Osservanti, e Riformati della Comunità facevano co i vetusti Conventuali un Corpo solo, ed una sola Comunità, vivendo soggetti a quei Ministri medesimi, cui obbedivano gli stessi vetusti Conventuali. Anzi avevano questi eziandio la voce attiva, e passiva al Ministerato, come può raccorsi e dall' essere essi membra della medesima Comunità, e dall' intervenire cogli altri a i Capitoli, e dall' essere stati ancor essi eletti tal volta Ministri, eziandio degli stessi Conventuali, che stavano nella Provincia del loro Ministero insieme cogli Osservanti; ed in oltre anche da i documenti positivi degli Scrittori antichi. Conciosiachè nelle *Firmamenta de' tre Ordini*, parlandosi de' Frati Osservanti della Famiglia, per rapporto a i tempi antecedenti al costoro privilegio Eugeniano, circa l' elezione de' Vicarj, dicesi, che allora questi Osservanti, e i loro Vicarj erano totalmente dipendenti da i Ministri, e potevano da questi essere istituiti, e deposti; convenivano a i Capitoli Generali, e Provinciali della Comunità, come dal principio dell' Ordine fino a quel tempo continuatamente fatto si era, *sempre avendo le voci attive, e passive nelle loro elezioni, e vivendo nella guisa, in cui vissuti erano*, fino al tempo dell' Autor delle citate *Firmamenta*, *gli Osservanti, che non mai aveano voluto essere esentati dalla regolare ubbidienza, e cura de' Ministri* (a). Dunque altresì questi Osservanti, e Ri-

(a) *Licèt alii ante dictam exemptionem Eugenianam spontè a Generali Ministro, juxtà Regulæ intentionem, & formam instituti, & pro voto ipsius Generalis, depositi, & repositi Generales Vicarii, se ipsos, & suos subditos semper sub Regulari Obedientia, & cura Ministrorum continentes, & ad eorum Capitula Generalia, & Provincialia, prout a principio Ordinis usque tunc continuatum fuerat, convenientes, VOCES ACTIVAS, & PASSIVAS in eorum electionibus SEMPER HABENTES, & sic viventes, PROUT USQUE AD PRÆSENS Observantes illi ex eis, qui ..... a regulari obedientia, & cura Ministrorum hujusmodi nunquam*

e Riformati della Comunità sotto i Ministri (al dir di questo Scrittore, che fiorì ne' tempi di quelli, e fu del loro numero, e perciò scrive cose allora notissime) non meno che gli Osservanti della Famiglia prima dell' Eugeniana, e andavano a i Capitoli, e avevano la voce attiva, e passiva al Ministerato, e agli altri uffizj dell' Ordine. Il che può raccorsi eziandio dalla Bolla *Super gregem Dominicum* di Eugenio IV., data l' anno 1431. (la quale è il più antico documento pubblico, in cui abbia trovata memoria del nome *Conventuali*, per significare una fazione distinta da quella della Regolare Osservanza); poichè in essa leggiamo, che se gli Osservanti dell' Isola di Candia fossero stati soggettati a qualche Ministro, *per lo più sarebbe accaduto, che questo fosse non della Regolare Osservanza, ma qualche Conventuale*. Per la qual cosa pregarono Eugenio IV. per ottenere la facoltà di avere un Vicario Osservante, da esser confermato dal Ministro Generale, *qualunque volta fosse stata cosa congrua l' averlo* (a). D' onde apparisce, che dopo l' anno 1430. (quando il Conventualesimo, che negli anni a dietro dopo la peste del 1348. era stato una sola moltitudine di Osservanti rilassati, per la dispensa di Martino V. in qualche modo cominciò ad essere uno stato Religioso, nato da questa prima dispensa), gli Osservanti erano in istato di aver qualche volta del loro numero i Ministri: da che ne siegue, che avessero la voce passiva, e per verisimilitudine anche l' attiva.

VI. Come, come, dice il Ragionista, se tal volta gli Osservanti comparivano ne' Capitoli, i Conventuali confinavangli in un altro luogo separato dal Diffinitorio; nè gli ammettevano all' elezione. Adagio un po' con questo confinare: non erano già lebbrosi gli Osservanti, che dovessero essere confinati fuori del conforzio del popolo. Questo assegnarsi loro un luogo ne' Capitoli, separato da quello, in cui stavano i *Difformati*, non gli escludeva dalla voce attiva, e passiva nell' elezione de' Ministri, e degli altri Uffiziali della Comunità dell' Ordine, ma solamente era ordinato a fare, che i suddetti Osservanti da per loro potessero provedersi di buoni Uffiziali, e trattar tutte le cose necessarie pel mantenimento della Regolare Osservanza, dentro la stessa Comunità sotto i Ministri; laonde le disposizioni da essi fatte in quei luoghi separati, aveansi per disposizioni del Diffinitorio; e perciò leggevansi nelle comuni tavole fatte dal Diffinitorio, come ho detto di sopra (1), dove di proposito ho trattato di questi luoghi separati. Ma quando si fa largo il Ragionista, dicen-

(1) *Vide sup. l.8.c.3. §.2. num.9. & 10. vid. etiam infra num.XI. & lib.XI. cap. 2. n.40.*

quam eximi voluerunt, vivunt, OBSERVANT PER OMNIA, *ut patet in diversis Orbis Provinciis*. Firmamenta trium Ord. part.4. fol.168. ed. Lucen. 1511. Vid. ibi etiam part.1. fol.34. a tergo col.2.

(a) *Vos, qui sub hujusmodi Observantia firmari, ac persistere cupitis, super eo perplexitatis, & timoris estis motibus implexi, quòd si cuiquam Ministro Provinciali subesse, & obedire debeatis, talem plerumque, non de Observantia hujusmodi, sed Conventualem continget existere, & propterea vos, quominus sub ipsa Observantia, in pacis, & tranquillitatis amœnitudine Domino famulari possitis, molestiis, & vexationibus indebitis frequentiùs agitari. Nos vestris in hac parte supplicationibus inclinati, ut vos, prædictique posteri, quoties congruerit, aliquem idoneum dicti Ordinis de Observantia professorem in Vicarium ibidem eligere possitis, & quem ut talem, sive ipsius electionem hujusmodi, Generalis ejusdem Ordinis Minister pro tempore existens, confirmare habeat, cuique, & non alicui Provinciali Ministro subesse, ac obedire debeatis, auctoritate prædicta, tenore præsentium indulgemus.* Bulla Eugenii IV. *Super gregem Dominicum*, dat. XVII. Kal. Novemb. 1431., apud VVad. tom.10. in Regest. pag.495. & seq.

cendo, che quando gli Osservanti avessero avuta la voce attiva, e passiva, di cui ragioniamo, questa sarebbe stata una pura indulgenza de' Conventuali; vorrei, che avvertisse di non pubblicar queste indulgenze tanto a buon mercato, non essendo sempre il tempo del perdono di Assisi. Come indulgenza? Quegli Osservanti scendevano dirittamente dal Patriarca S. Francesco, ed erano i veri Frati Minori, giusta l' intenzione del S. Fondatore, espressa nella Regola. Al Conventualesimo era indulgenza lo stare in un sol Corpo con tali Religiosi, come a quello, che non era nato ne' primi due secoli della Religione Serafica: e se dagli Osservanti si ammetteva nella loro società, tutto proveniva, perchè non potevano estinguerlo, e non volevano divider l' Ordine. Con tutto ciò il Ragionista appella i suddetti Osservanti di *Congregazioni recenti*, e *Congregazioni estinte*. Sieno pur tali gli Amadei, e i Clareni, per cagione delle loro particolarità, che nè i Coletani, nè gli altri Osservanti della Comunità sotto i Ministri, potranno con verità dirsi *Congregazioni recenti*, come ho mostrato nell' antecedente libro. E nemmeno possono dirsi Congregazioni estinte, a cagione dell' union soggettiva fatta da Lione X.: poichè, come ho mostrato nel sopracitato libro, per mezzo di tale unione non furono uniti gli Osservanti della Comunità a quei della Famiglia, ma più tosto quei della Famiglia, gli Amadeisti, i Clareni, e gli Scalzi furono tutti uniti a i suddetti Osservanti della vetusta Comunità, i quali per continuata diritta successione da S. Francesco fino a i tempi di Lione X., non mai erano mancati nella Comunità predetta. Sicchè per tale unione finì la Famiglia nelle sue particolarità, incorporatasi co i suddetti antichi Osservanti, e non finì la Regolare Osservanza fondata dal Patriarca de' Frati Minori, come finirebbono anche i PP. Cappuccini, se soggettivamente si unissero agli odierni Minori Osservanti. Or proseguiamo le altre ragioni espresse dal Ragionista, che nel fine della pagina 341., e nelle seguenti, tirando avanti il sermone, aggiugne, e va dicendo così.

VIII. „ Nemmeno è vero, che gli Osservanti prima di Lione X., quan„ do erano soggetti a i proprj Vicarj, ad essi dati da Eugenio IV., avessero „ la voce attiva, e passiva nella elezione de' Ministri „. Già quì parlasi degli Osservanti della Famiglia, de' quali altresì disse di sopra l' Autore delle *Firmamenta*, che avanti la Bolla Eugeniana, data nell' anno 1445. convenivano a i Capitoli, co i Conventuali, e aveano la voce attiva, e passiva nell' elezione de' Ministri. Se poi questi Osservanti perdessero o nò questo diritto dopo l' anno 1446., lo vedremo appresso. In tanto ascoltiamo il di lui testo: „ „ Imperocchè com' essi potevano averla nell' elezione de' Ministri, se i Con„ ventuali non l' avevano nell' elezione de' Vicarj? E questi, ed essi congre„ gavansi sempre in Capitoli separati? „ Queste altre sue parole procedono de soli predetti Osservanti, e non possono verificarsi, se non che per rapporto al tempo, che fu dopo l' anno 1446., quando dagli Osservanti della Famiglia cominciarono a celebrarsi separatamente i proprj Capitoli, e ad eleggersi i proprj Vicarj, da esser presentati a i Ministri, per ricever da questi la conferma, e la giurisdizione; mercecchè avanti l' anno suddetto, eccettuati alcuni pochi Oltramontani, che vivevano secondo la concessione del Concilio Costanziense, gli Osservanti della Famiglia non celebravano Capitoli, nè eleggevano Vicarj, ma ubbidivano a quegli stessi Vicarj, che venivano dai loro

dal

dal beneplacito de' Ministri: laonde i Conventuali avevano allora tanta voce nell' elezione de' Vicarj, che dal solo beneplacito de' medesimi (dove i Ministri erano Conventuali) facevasi una tal' elezione, come sopra si disse colle *Firmamenta de' tre Ordini*. Anzi nelle parti Oltramontane, anche dopo l' Eugeniana, molti Osservanti che la rigettarono, seguitarono a viver come prima immediatamente sotto i Ministri; non volendo altri Vicarj, che quei, che dati venivano loro dal puro beneplacitp de' Ministri, e per grazia, senza veruna loro previa presentazione, o elezione: co' quali Vicarj poi ne' Capitoli Provinciali in luogo separato trattavano essi gli affari dell' Osservanza particolarmente, come si ha dalle Firmamenta, e sopra si disse. Or veggiamo, come deduce a proposito la conseguenza dalle ultime sue allegate parole. „ Laonde (prosiegue) „ non fu la lor voce attiva, e passiva, che nell'anno 1444. creò Provinciale „ della Provincia Conventuale di Venezia P. Alberto da Sartiano „. Come sa egli, che quando gli Osservanti della Famiglia tuttavia convenivano a i Capitoli delle Comunità colla voce attiva, e passiva, non fosse anche la lor voce quella, che creò Provinciale di tal Provincia il B P. Alberto? Forse allora in quella Provincia non v' erano alcuni Conventi degli Osservanti? E come può dirlo, se i voti degli Elettori furono 93., e gli odierni Conventuali non hanno in quella Provincia se non che 37. soli Conventi? Forse il P. Alberto era privo di voce passiva? E come poteva esser eletto canonicamente? Ah che il Ragionista s' imbroglia! Ma veggiamo, se almeno si sviluppasse più sotto, allorchè del B P. Alberto scrive, che l' Aroldo all' anno 1444. n.3. lo dice *spontaneamente eletto* Ministro Provinciale *dagli stessi Conventuali*. Oh Dio! Quì anche più s' inviluppa; imperciocchè l' Aroldo ivi tratta dell' esequie fatte al glorioso S. Bernardino da Siena, e nell' anno 1442. discorrendo sul nostro proposito, dice: *Fra tanto morì Dalismano Ministro della Provincia di S. Antonio, e nel Capitolo Provinciale nel mese di Giugno con 93. comuni voti de' Padri fu eletto in suo luogo F. Alberto da Sartiano*. (1) Vero è, che appresso l' Aroldo all' anno 1442. num.3. il P Alberto dicesi eletto *da' Conventuali*; ma non per questo si escludono i voti degli Osservanti di quella Provincia, significandosi soltanto, che il suddetto Religioso era accetto all' una, e all' altra fazione, che a comuni suffragj convenne in farselo Capo. Nè fu solo il B. Alberto tra i Frati Osservanti ad esser eletto Ministro Provinciale, ma eziandio S. Bernardino da Siena ebbe un tal grado, mentre da Ministro di Terra Santa si trovò nel Capitolo Generale, in cui fu eletto Ministro di tutto l' Ordine il P. Rusconi (2); il P. Lupo Salazar, mentre dopo la deposizione del P. Mieres Ministro Provinciale della Provincia di S Jacopo in Ispagna, fu a questi sostituito nel grado l' anno 1427. (3) Il P Pietro Ruscelli della Regolare Osservanza, e Dottore in Sacra Teologia, laureato in Oxford, fu fatto Ministro Provinciale della Provincia d' Inghilterra (a). In oltre anche nella Provincia Romana dal numero de' Frati Osservanti nel Secolo XV. pria dell' Eugeniana furono assunti i Ministri, come si ha da due Brevi di Martino V. riportati dal P. Wadingo (4); ne' quali si fa menzione de' Ministri Provinciali di tal Provincia Il che, senza cercar altro, è un indizio manifesto, che gli Osservanti convenivano allora a i Capi-

(1) *Arol. ad ann.* 1442. *n.*1.

(2) *Apud Firmam.* 3. *Ord. p.* 1. *fol.* 34. *a terg. col.*2.

(3) *Apud VVad. tom.* 10. *p.* 122. *n.*20.

(1) *Apud Vvad.to.* 10. *in Regesto.* 297.

(a) *Petrus Ruscellus, Regularis Observantiæ professor, Oxoniensis Academiæ alumnus, & Sacræ Theologiæ Doctor, virtute, & litteris factus est sui ordinis per Angliam Minister Provincialis.* VVad. to.n.9. pag.343. n.18. ad ann. 1410.

pitoli co' i Frati della Comunità, e avevano la voce attiva, e passiva anche al Ministerato. Non è pertanto a proposito quel che soggiugne il Ragionista, circa il B. Alberto, cioè, che quando era Ministro de' Conventuali riputavasi Conventuale; poichè con tutto questo anche allora era vero Osservante, e per tale riputar si dovea: nè è vero, com'egli dice, che avanti fosse stato Conventuale; poichè entrò tra gli Osservanti della Famiglia l' anno 1415., come narra il Wadingo a quest' anno, nel quale non vi era il Conventualesimo come stato religioso, ma solo poteva esservi come fazione di rilassati, e cattivi Osservanti. Che poi fos'eletto, perchè tornasse a farsi Conventuale, è una bella speculazione del Ragionista da non mai potersi provare.

IX. Che se essendo stato Vicario de'Cappuccini Matteo da Basci, il quale fu prima Osservante, poi Cappuccino, e poi di nuovo Osservante, non per questo gli Osservanti possono vantarsi d'essere stati Vicarj Generali de' Cappuccini, tutto è, perchè Matteo Basci cessò di esser Osservante, se visse da Cappuccino per tutto il tempo del suo Vicariato sopra i Cappuccini; che se da Vicario de' Cappuccini avesse ritenuta la vita, e l'istituto de' Minori Osservanti, questi potrebbero vantarsi di aver avuto del lor numero un Vicario de' Cappuccini; com'è chiarissimo: non essendo necessario il lasciare il proprio istituto per esser superiore a chi è di un altro Istituto, o sostanzialmente, o accidentalmente diverso. Laonde poichè non lasciarono di esser Osservanti il B. Alberto, e gli altri Frati della Famiglia nel tempo, in cui erano superiori anche de' Conventuali, co' quali l' Osservanza formava un corpo solo di Religione; perciò è, che quegli Osservanti poteano dire di aver avuti i Ministri Provinciali, capi anche de' Conventuali, che ubbidivano loro. Mi fa poi ridere il Ragionista, scrivendo, che quantunque gli Osservanti pria dell'anno 1446. avesser avuta la voce attiva, e passiva, non per questo sarebbero loro i Ministri eletti avanti quell'anno, perchè una tal voce sarebbe stata non loro diritto, ma indulgenza de'Conventuali. Per certo fa un grande spaccio d'Indulgenze; ma io non credo, che i Conventuali, i quali più tosto ci sono rappresentati come inquietatori, e persecutori degli Osservanti della Famiglia, fossero tanto liberali verso i medesimi, che volessero eziandio fargli loro proprj Superiori per indulgenza: ed è suo peso il provar quest' indulgenza insolita; altrimenti debbono presumersi ammessi colle dette voci nell' elezioni per giustizia, come insegna il P. Passerini (2). In prova di questa indulgenza dice, che separatasi la Famiglia da i Conventuali, cioè, nella guisa, in cui separossi, senza frangere l' unità dell'Ordine „ l' elezione de' Ministri comandata nella Regola restò ne' soli Conventuali, „ il che è segno, che nell' approvazione dell' Ordine a questi solamente fu „ conceduta da Onorio III.: ma posto ciò, ecco subito, che il P. Alberto, o „ da Provinciale fosse Conventuale, o Osservante, sarà però sempre Ministro „ Provinciale Conventuale; perchè questi solamente avevano il diritto di conferirgli la giurisdizione: nella guisa, in cui non mancò lo scettro nella Tribù „ di Giuda quando lo tennero i Maccabei, per ragionchè, dicono i sacri Interpetri, questi lo ricevettero dalla Tribù di Giuda, a cui eransi uniti: nè „ manca ne'Polacchi quando ivi governano i forastieri; perchè questi ricevono „ la giurisdizione dagli stessi Polacchi „.

(2) De elect. canon. c. 14. n. 28.

X. Che che sia di questo squarcio di erudizione, io confesso, che la Famiglia Osservante, benchè comunicasse colla Comunità dell'Ordine in eleggere i Pro-

i Provinciali, e qualche volta vedesse uno del suo numero assunto al Ministeriato, e fatto superiore anche de' Conventuali, volle bene per questo partecipare ancor ella dello Scettro, ma non mai volle privarne del diritto di parteciparlo, e di conferirlo l' illustrissima Tribù di Giuda, cioè, il nato, e morto vetusto Conventualesimo: anzi convenendo seco nell'elezione de' Ministri, veniva a ratificare la potestà, che anche il Conventualesimo avea di fare i suddetti Superiori, e di dar lo Scettro a qualche zelante Maccabeo, o a qualche nobil Uomo della Signora Tribù di Giuda. Da chiunque per altro fosse conferito lo Scettro, quando regnavano i Maccabei, diceasi, che regnavano i Maccabei, e che avea il comando uno della Tribù di Levi; siccome dicesi, che in Polonia regna felicemente il Sassone, quantunque sia stato assunto a quel Soglio dagli Elettori Pollacchi. Tanto più dunque dovea dirsi, ch' erano Ministri gli Osservanti della Famiglia, quando questi tenevano un tal grado nelle Provincie della Comunità dell' Ordine; poichè la loro elezione non facevasi da i soli Conventuali, come da' soli Giudei, e da' soli Pollacchi quella de' loro Dominanti; ma facevasi altresì dagli Osservanti della Famiglia, che convenivano all' elezione de' Ministri colla voce attiva, e passiva: onde ancor essi aveano i diritti della Tribù di Giuda. Tanto giovami risponder all' erudizione del mio Ragionista. Del resto poi egli sà bene, che la via da lui presa per mantener lo Scettro nella Tribù di Giuda in tempo de' Maccabei, non è sentenza unica de' Sacri Interpetri; essendovene molti anche fra i Santi, che vanno per altra strada; mentre chi ve lo vuol mantenuto, perchè i Maccabei per parte di Madre fossero della Tribù di Giuda: chi per cagione della regia Città: chi per cagione del diritto, che quella Tribù ebbe sempre allo Scettro: chi per cagione dell' Assessor del Sinedrio, detto il *Nasci*, o l' *Aechmalotarcha*: e chi per altri mezzi, e motivi, notissimi alle persone studiose. La suddetta via è del veramente dotto P. Cornelio a Lapide, da i di cui Commenti il Ragionista prese anche l'altro esempio dello Scettro Pollaccho, e del celebre Melchior Cano, e di qualche altro Scrittore: e da altri viene impugnata col dire, che, come si ha da i libri de' Maccabei, Matatía, il primo fra gli Assamonei, non salì al trono per elezione di lui fatta dalla Tribù di Giuda, ma col mettere assieme un po' di esercito di persone pie, e col batter il presidio del Rè Antioco (1); e Matatía stesso vicino a morte fece Capitan di guerra, e Principe della milizia il forte suo Giuda Maccabeo (2); gli amici di questo diedero una simil potestà a Gionata (3); e tutto l' esercito col popolo a Simone (4). E se si osservasse ben bene la successione di Giovanni figliuolo di Simone Maccabeo, di Aristobulo figliuolo di Giovanni, di Alessandro Janneo fratello di Aristobulo, di Alessandra vedova, e già moglie di Alessandro, e d' Ircano, tutti della Tribù Sacerdotale, forse maggiormente parrebbe inverisimile, che in loro passasse il comando sopra il Regno de' Giudei per la elezione, che di essi facesse la Tribù di Giuda; imperciocchè chi vorrà credere così scarsa di soggetti questa Tribù, che concedesse lo Scettro anche ad una Donna? Ed in oltre narrano Giuseppe Ebreo, Genebrardo, e altri, che i sopraddetti Dominanti nelle loro contese finalmente perderono la successione al soglio acquistata, e messeci le mani da Pompeo restò il Regno soggetto a i Romani.

(1) 1. Mac. 2.
(2) ibid.
(3) 1. Mac. 9.
(4) 1. Mac. 13.

XI. E pover' Ordine di S. Francesco, se da Onorio III. nell' approvazione della Regola fosse stata conceduta la facoltà di eleggere i Ministri a i soli Con-

ventuali! Avrebb'egli dovuto ftare più di due fecoli fenza Miniftri; perchè appunto più di due Secoli fcorfero dall'approvazione dell'Ordine al nafcimento de' primi Conventuali; e S.Francefco, con tutti i fuoi primi Frati Minori non avrebber potnto effer Miniftri. Fatta la feparazione della Famiglia da i Conventuali, in vigor della Bolla Eugeniana, *l'elezione de' Miniftri, comandata nella Regola, reftò* (dice il Ragionifta) *ne' foli Conventuali*: dunque a quefti foli fu conceduta da Onorio III. Falfo, falfo, rifpondo; perchè reftò ella eziandio negli Offervanti della Comunità fotto i Miniftri, così in quei, che in niun modo avevano i Vicarj, come anche in quegli altri Offervanti, che feguitarono come prima a ricevere i Vicarj dal folo beneplacito de' Miniftri, che gli davano loro, e gli toglievano giufta il proprio piacimento. E, come fembra più verifimile, quefti erano gli Offervanti, che ne' Capitoli Provinciali co i Conventuali davano il voto nell' elezione de' Miniftri, e poi in difparte co i loro Vicarj trattavano gli affari dell'Offervanza. E fe tal elezione reftò ne' Conventuali, ciò non fu, perchè il Conventualefimo vi foffe in tempo di Onorio III.; ma perchè non per anche avea egli cangiato foftanzialmente l'antico Iftituto, in guifa che nell'anno 1446. non più ritenelle il carattere foftanziale della Religione fondata da S.Francefco, e non formaffe cogli Offervanti un folo Corpo di Religione. In oltre una tal facoltà reftò altresì negli Offervanti della Famiglia fecondo l'Eugeniana. Imperciocchè, com'è certo, dall'anno 1368., in cui la Famiglia cominciò ad unirfi fotto F. Paolo Trinci, fino all'anno 1446., in cui ottenne da Eugenio IV. la facoltà di celebrare da per fe fteffa i proprj Capitoli, e di eleggerfi i Vicarj, quantunque fteffe ella fotto i Vicarj affunti dal fuo numero dal beneplacito de' Miniftri; contuttociò (come fi è detto) gli Offervanti di tal Famiglia aveano la voce attiva, e paffiva nell'elezione de' Miniftri: nè occorre, che il Ragionifta ricorra all'indulgenza de' Conventuali; perchè una tal'indulgenza non dee prefumerfi, ma provarfi, e moftrarfi, che quegli Offervanti non aveffero il diritto di fare quel che facevano (1): anzi il poco affetto de' Conventuali verfo di effi ripugna alla prefunzione di tanta indulgenza. Nell' anno 1445. da Eugenio IV. fi fece la famofa Bolla Eugeniana *Ut facra Ordinis*, in vigor di cui fi diede agli Offervanti della Famiglia, che l'accettarono, la facoltà di celebrar da per loro i Capitoli, e di eleggerfi i Vicarj de' Miniftri, che prima fi eleggevano da i Miniftri fteffi; come anche feguitoffi a fare rifpetto a quegli Offervanti, che quantunque foffero della fequela di S. Bernardino, con tuttociò non vollero accettar il privilegio dell'Eugeniana: de' quali ne reftarono parecchj fra gli Oltramontani, come fi ha dalle *Firmamenta*. E quefta è tutta la feparazione fatta in queft'anno. Mi dica or il Ragionifta: in quefta Bolla fi privano forfe quegli Offervanti della voce attiva, e paffiva nell'elezione de' Miniftri, che aveano prima di tal Bolla? Certamente non troverà neppur una parola nella prefata Bolla, d'onde s'inferifca una tal privazione. Dunque per la Bolla Eugeniana non perdettero la prefata voce, nè verun altro diritto: tanto più, che le grazie concedute loro in tal Bolla non fi oppongono colla mentovata voce, o con altro loro diritto. In oltre nè allora, nè poi trovafi, che foffero privati di effa voce da verun' altro, che privar gli poteffe. Vero è, che l'anno 1456. Callifto III. diede fuori la Bolla *Illius, cujus in pace* (2), detta di *Compofizione*, perchè conteneva una compofizione fatta da S. Giacomo della Marca tra gli Offervanti della Famiglia, e i Conventuali: nella qual com-

(1) *Pafferi-nus de elect. Canon. cap.* 14. *nu.* 28. *Panormit.* & *Innocent. ap. eundem*.

(2) *Apud VVad. ad ann.* 1456. *n.*119.

composizione, o Bolla, tra gli altri articoli vi era questo, *che nel Capitolo Generale gli Osservanti della Famiglia* (cioè, quei che governavansi secondo l'Eugeniana) *abbiano voce attiva, ma non passiva all'elezione del Ministro Generale*: della qual composizione lamentandosi i Conventuali, S. Giacomo sfogandosi col Ministro della Provincia dell'Umbria, gli scrisse, che in quella composizione non avea tolto alcun dritto a i Conventuali per darlo agli Osservanti, ma bensì ne avea tolti a questi, e dati gli aveva a i Conventuali (1). Ma questa Bolla non ebbe esecuzione, non avendo voluto stare al tenore di quella i Conventuali, che la trasgredirono i primi. Onde morto Callisto III., e succedutogli Pio II., fu da questi pienamente rivocata la Callistina, e fu restituita nel suo vigore l'Eugeniana per mezzo della Bolla *Pro nostra ad B. Franciscum* (2), data l'anno 1458., cioè, due anni dopo quella composizione. Dentro la qual sua Bolla Pio II., fra le altre cose, disse, che le Lettere Callistine, continenti la prefata composizione, *vivendo l'istesso Callisto antecessore, che le concedè, non furono osservate*..... *l'istesso Antecessore nostro tacendo, e non difendendo le sue Lettere*. Laonde la Bolla di Callisto non può allegarsi al nostro proposito contro alla detta Famiglia Osservante per 3. motivi: 1. Perchè quella conteneva semplicemente una composizione, o concordia fra le due fazioni, circa l'elezione del Ministro Generale, e non circa l'elezione de' Ministri Provinciali; sì che in vigor di quella i Frati Osservanti per amor della pace restavano privi della voce passiva al Ministerato di tutto l'Ordine, ritenendo l'attiva; ma non si spogliavano dell'antico loro diritto di voce attiva, e passiva al Ministerato delle Provincie. 2. Perchè quella composizione, o Bolla non ebbe il suo effetto. 3. Perchè due anni dopo che fu data in luce fu totalmente rivocata, e annullata da Pio II., che restituì le cose nel sistema, in cui erano in tempo di Eugenio IV.: dunque, comecchè gli Osservanti della Famiglia per la Bolla di Calisto avesser perduta la voce passiva al Generalato di tutto l'Ordine, vennero tuttavia dopo 2. anni a riaverla come prima, essendosi annullata la Bolla, in vigor di cui n'erano stati privati.

(1) Epistola S. Jacobi ap. Vvad. ibid. n.134.

(2) Apud Vvad. ad an.1458. n. 19.

XII. Presupposto per tanto, che, non ostante la Bolla Eugeniana, quella di Callisto III, e quella di Pio II. (che provvisionalmente rinnovò l'Eugeniana, volendo, che fosse quella osservata, finchè dalla Santa Sede non fosse in altra guisa provveduto al bene universale dell'Ordine) gli Osservanti della Famiglia nondimeno ritenessero la voce attiva, e passiva nell'elezione de' Ministri, come l'avevano prima delle nominate Bolle; chiaro è, che dopo l'Eugeniana, comunque per questa s'introducesse provvisional separazione fra gli Osservanti della Famiglia, e i vetusti Conventuali, l'elezione de' Ministri non restò fra i soli Conventuali, ma restò anche fra gli Osservanti della Comunità, e fra gli Osservanti della detta Famiglia. E per verità il petitorio, o titolo, per cui conveniva loro il concorrere in questa elezione anche dagli Osservanti della Famiglia, non mi pare, che si perdesse giammai; perchè non mai cessarono d'esser dell'Ordine Minoritico fondato da S. Francesco, nè mai ruppero l'unità dell'Ordine medesimo, come si è provato. Il punto sta in decidere, se il loro diritto dopo le accennate Bolle sia stato sempre talmente vivo, che non mai essi potessero essere giustamente rigettati dalla suddetta elezione, in cui preteso avesser di concorrere colle accennate due voci. Non è certo, che nel mentovato tempo fino all'anno 1517., in cui la prefata Famiglia si unì

 cogli

cogli odierni Osservanti, abbiano mai fatto uso di questo diritto quegli Osservanti: e dall'altro canto può dirsi, che i Conventuali non gli volevano ammettere; anzi che anche i suddetti Osservanti, comecchè avessero per caro un tal diritto, tuttavolta non si curavano di farne uso, e di frammescolarsi ne' Capitoli co i Conventuali, temendo, che con questo mescolamento non si attaccasse anche alla lor Famiglia qualche abuso di quei del Conventualesimo (1). Chi volesse tener la sentenza di quelli, che affermano, qualmente il non concorrere a qualche elezione, o il non usar qualche atto facoltativo, non pregiudica alla parte negligente nell'uso de' suoi diritti, per quanto abbia ella dormito nella sua negligenza; purchè il non concorrere, o il non far uso del suo diritto non derivi dal giudizio contraddittorio, in cui abbia ella sofferta la proibizione di concorrere, o di farne uso, e siasi arresa alla medesima, e accchetata; potrebbe dire, che i sopraddetti Osservanti ebbero sempre vivente l'accennato loro diritto, e non mai per alcun tempo giustamente poteron' esser' esclusi dall'uso della voce attiva, e passiva nell'elezione de' Ministri; poichè chiaro era il titolo, per cui potevano pretender di esser ammessi, e negli anni antecedenti al 1446. aveano avuto più volte il possesso delle due voci nelle medesime elezioni; e da niuno erano stati di esse privati, nè in alcun giudizio su di ciò avean avuta la sentenza contraria, o la proibizione d'intervenire colle accennate voci nell'elezioni riferite.

(1) Vide Epistolam cit. S. Jacobi, & Annal. Vvad. ad an. 1455. n. 65.

XIII. Ma se dee di ciò giudicarsi, secondo la sentenza corrente de' Dottori, che vogliono che si perda il diritto di qualche cosa eziandio per cagione della sola negligenza di quegli, a i quali apparteneva l'esercitarlo, e ne' tempi debiti se ne astennero; o lasciarono di esercitarlo, quando esercitar lo potevano, o almeno istar poteano pel di lui esercizio; per ragionchè coloro a i quali giova il tener lontani i sopraddetti da tale esercizio, dopo qualche tempo in vigor di prescrizione acquistano il poterli giustamente escludere da quegli atti, da cui una volta non potevano escludersi; dovrà dirsi in tal caso, che se gli Osservanti della Famiglia non mai riclamarono, nè istarono, come doveasi, per esser ammessi nell'elezioni de' Ministri colle mentovate due voci, perderono essi il diritto di tali elezioni, per cagione della prescrizione favorevole alla fazione, appellata Comunità dell'Ordine. Ma poichè non tantosto dopo la prima elezione, in cui non intervennero, o rigettati non reclamarono, perderono l'accennato jus, in guisa che non più potessero giustamente pretender di esservi ammessi, ma per restar morto il loro titolo, e perder l'azione, onninamente prima dovette scorrere tutto il numero di anni, che dalle leggi si ricerca per compier la prescrizione; quindi è, che anche dopo l'anno 1446. restò ne' medesimi Osservanti l'elezione de' Ministri attiva, e passiva; ed era loro indulgenza, per non dir, freddezza, se a tali elezioni non convenivano, lasciandole fare da i soli Frati della Comunità dell'Ordine, e non proccurando di mantenersi nel possesso della voce, di cui si disse. Quanti poi fossero gli anni, ne' quali gli Osservanti della Famiglia tuttavia erano in tempo di costrigner i Frati Minori della Comunità a ricevergli come prima, giusta i loro diritti, nelle già dette elezioni, dee raccorsi dal vedere quanti anni si richieggono di non uso de' suoi diritti in una delle parti, acciocchè l'altra prescriva contro di essa, e possa dopoi giustamente rigettarla. Sieno questi anni o venti, o trenta, o quaranta, o più, o meno, che per tutti questi anni da che gli Os-

servanti della Famiglia cessarono d'intervenire colla voce attiva, e passiva nell' elezioni de' Ministri, ritennero essi il jus d' intervenirvi, e d'esservi ammessi: e così può dirsi, che per tutti questi anni anche nella Famiglia restò l'elezione de' Ministri. E' dunque falso, che dopo la Bolla Eugeniana una tal elezione restasse ne' soli Frati Minori della Comunità dell' Ordine: e molto più è falso, ch' ella restasse ne' soli Conventuali, e non, come si è dimostrato, negli Osservanti della predetta Communità.

XIV. Questo discorso, come io dissi, procede sulla supposizione, che per li Frati della Comunità dell' Ordine concorressero tutte le condizioni necessarie, per poter, a ragion di prescrizione, escludere gli Osservanti della Famiglia dall' elezione de' Ministri, dopo l'ordinario numero degli anni assegnati a tal effetto. Ma essendo molte queste condizioni, e non sapendo se tutte intervennero, perciò neppur sò affermar con franchezza, che dall' anno 1446. all' anno 1517. restassero mai quegli Osservanti di un tal diritto veramente privati. Ma comunque andasse la cosa, certo è, che il perdersi pel solo non uso qualche diritto, non è segno di non esser del numero di quegli, a i quali appartiene, ma è segno soltanto di non aver proccurato di mantenerlo: onde potè ciò accadere ne' suddetti Osservanti senza che fossero eglino fuori dell' unità dell' Ordine, e del numero de' Frati Minori primitivi. Nella guisa, in cui pel non uso perdesi in qualche linea la facoltà di presentare insieme cogli altri compadroni a qualche benefizio, senza che chi la perdè cessi di esser di quella linea, cui fu conceduta la facoltà di presentare (1). Laonde se gli accennati Osservanti per alcuni anni restarono veramente privi della facoltà già detta, erano allora essi veri Comproprietarj, o Compadroni della mentovata elezione, ma non erano possessori della facoltà di eleggere, come quella, che da i Frati Minori della Comunità era stata in tal guisa prescritta, che a' soli essi, e non anche a i nominati Osservanti appartenesse. Or sarebbe tempo di osservare, che il possessorio di una parte resta assorbito dal chiaro petitorio dell' altra, come dicono i Legisti, e giustificar maggiormente le Bolle di Lione X. anche in caso, che questi avesse legata per sempre la voce attiva, e passiva al Ministerato delle Provincie, e dell'Ordine de' Minori direttamente alla prefata Famiglia, come a quella, che avea il petitorio chiarissimo. Non è per altro necessario, ch' io mi venga stillando il capo in queste osservazioni, avendo altre vie più piane, per le quali posso condurre a salvamento la Causa degli odierni Osservanti, che in verità non sono la suddetta Famiglia, ma sono gli Osservanti della vetusta Comunità Minoritica, i quali sempre intervennero all' elezioni colla voce attiva e passiva, come si è provato. Lascerò dunque ad altre penne il trattare questi accennati fondamenti. E in tanto mi prenderò la dispensa dal rigettare la chiusa, che fa il Ragionista nella pag.343.; poichè già fu rigettata ne' suoi fondamenti.

(1) *Vide Piton. tom. 1. Alleg. XI. a n.10.*

XV. Fa poi passaggio nella citata sua pagina a provare, che i Vicarj, i Superiori Locali, e i Commissarj della Famiglia non sono più antichi dell' anno 1368.; e in questo non occorreva, che si scaldasse la testa, confessando ancor' io, che quantunque avanti l'anno suddetto vi fosse la Regolare Osservanza incominciata da San Francesco, e così anche vi fossero gli Osservanti della Famiglia, in quanto questi erano Frati Minori della Regolare Osservanza; con tuttociò non vi era la Famiglia, nè gli Osservanti di questa, in quanto era-

erano Frati della Famiglia, perchè i zelanti della Regolare Osservanza non per anche allora si erano adunati in particolari Conventi a comporla, giusta le cose altrove dette.

XVI Dopoi, credendo di aver data la sconfitta agli Osservanti, prende a ragionare de' Conventuali, e a pretender di provare, che tutti i Ministri Provinciali, i quali da S. Francesco in quà rette hanno le vetuste Provincie dell' Ordine, sono stati Conventuali: cosa impossibile a provarsi, se non gitta a terra i fondamenti del mio primo tomo, che mostrano i recenti natali del vetusto, e dell'odierno Conventualesimo. Ma contuttociò, volendo egli porre il carro avanti a i buoi, pretende mostrarlo col dire, che non governarono essi le Provincie recenti de' PP. Osservanti, ma le antiche de' PP. Conventuali de' dì nostri: in queste vestiron l'abito Francescano, vissero, e morirono, e furon sepolti. „ Perciò que' Ministri (dice nella pag. 344) debbono appartenere „ a quell' Ordine, che oggi regge le stesse Provincie, non già per nuovo ac„ quisto, fatto delle medesime, ma per via di successione semplicemente; cioè, „ all' Ordine de' Minori Conventuali „. Non ve'l diceva, o mio Lettore, che il Ragionista fa de' buoni argomenti per dimostrar Protestanti tutti gli antichi Cattolici dell'Inghilterra, dell' Olanda, della Sassonia, della Prussia, e di altre parti; per ragionchè i Protestanti oggi si trovano ne' luoghi degli antichi Cattolici, non per nuovo acquisto, ma per semplice successione; cioè, in quanto gli antichi Cattolici di quei luoghi si fecero di Cattolici, Protestanti senza mutar paese, e gli odierni Protestanti ritengono il possesso de' predetti luoghi, come successori de' loro antenati? Riflettete alquanto al di lui argomento, e conoscerete, che tanto ha forza per innalzare gli odierni Conventuali più su del secolo XVI., e gli antichi più su del secolo XV., quanta ne ha per fare più antichi del secolo XVI., in cui nacquero, gli odierni eretici Protestanti. Cappita! Fortuna, che ne' Conventi antichi de' Conventuali, nella guisa, in cui oggi questi vi stanno, più tosto non vi sono i Monaci scismatici; che se questi vi fossero, il Ragionista con quel suo argomento alla mano presto presto avrebbe dimostrati scismatici S. Antonio, S. Buonaventura, e tutti gli antichi Cattolici Francescani, che vissero, morirono, e furono sepolti ne' predetti Conventi. Ma non è neppur vero, che gli odierni Conventuali abbiano tutte le antiche Provincie, e gli antichi Conventi, o che gli odierni Osservanti non abbiano ancor essi più Provincie, e più Conventi de' primi due secoli, come si è dimostrato negli antecedenti capitoli di questo libro: dunque o voglia, o non voglia, quel suo famoso argomento corre anche per gli Osservanti: onde in vigor di quello potranno appropriarsi molti degli antichi Ministri. Per altro io non mi curo di somiglianti cavilli; nè voglio incontrar nel genio de' Protestanti per questi paralogismi.

XVII. Ma pure andiamo a vedere che cosa mai scrivesse in prova della sua proposizione improbabile. „ E questo (segue ei a dire alla pagina 344.) „ è il sentimento dell' Autore delle Fondamenta de' tre Ordini (1), il quale „ parlando del zelo, e del fervore di quei Ministri Provinciali, i quali nel „ Capitolo Generale celebrato in Narbona nell' anno 1260. ordinarono al„ cuni salutari Statuti, gli denomina Religiosi Conventuali: *Ex quibus appa„ ret fervor, & zelus paupertatis præcedentium Patrum nostrorum Conven„ tualium*. Nè sentirono diversamente gli Osservanti di Francia, quando „ dis-

(1) p. 2. fol. 24.

„ dissero *Conventuali* que' Ministri, a' quali nell'anno 1312. il Concilio Vien-
„ nese sottopose quei zelanti queruli contro la Comunità dell' Ordine, rap-
„ presentando al Concilio Costanziense (1), come narra Monsignor Marco,
„ che *la Riforma fatta da Clemente V. nell' Ordine, subito si estinse, per es-*
„ *ser fatta nell' ubbidienza de' Padri Conventuali*. Conventuali pur' erano i
„ Ministri Provinciali, che nell' anno 1380. favorirono la Riforma di Fra
„ Paolo Trinci (2). *Horum votis annuebant Patres Conventuales*. Conventu-
„ ali nell' anno 1388. quando gli Osservanti di Spagna dimandarono di voler
„ vivere (3) *extra obedientiam Patrum Conventualium*. Conventuali nell' an-
„ no 1415. (4), quando gli Osservanti di Francia chiedettero al Concilio Co-
„ stanziense, *che gli separasse dall' ubbedienza de' Padri Conventuali*. Con-
„ ventuali nell' anno 1430. (5), quando gli Osservanti furono ridotti *ad re-*
„ *gimen Conventualium*. Conventuali nell' anno 1446. quando i Vicarj loro
„ *erano confermati da' Ministri Conventuali* (6). Conventuali, quando nell'
„ anno 1449. ec.

E alla pagina 346. prosiegue, e dice: „ Ma non sono testimonio men
„ verace, che i Ministri da San Francesco fino a Lione X. sieno stati tutti
„ Conventuali, le querele de' zelanti del rigor praticato vivente il Patri-
„ archa, contro gli stessi Ministri, i quali a tempo di Niccolò IV. (7) dis-
„ sero, *che per la trascuraggine de' Prelati si rilasciava molto la Religione*.
„ A tempo di S. Pietro Celestino (8) dimandarono *di vivere nell' Osservanza*
„ *della Regola fuori dell' ubbidienza della Comunità*. A tempo di Clemente
„ V. pure chiedettero l' esenzione (9) *dall' ubbidienza, e giurisdizione dell'*
„ *Ordine*. A tempo di Clemente VI. (10), che *lor concedesse un luogo, dove*
„ *potessero osservare la loro Regola ad litteram, dicendo*, che *comunemente nel-*
„ *l' Ordine non era osservata*. A tempo d' Urbano VI. (11), *che la Communi-*
„ *tà dell' Ordine generalmente viveva con molta libertà, e privilegj*. Nel Con-
„ cilio Costanziense (12), *che si separasse dall' ubbidienza de' Prelati Conven-*
„ *tuali, dandogliene de' suoi medesimi, acciocchè in tal modo potessero conserva-*
„ *re, e crescere nell' Osservanza della Regola*. Nell' anno 1446. (13) *che fusse*
„ *ristretta la potestà del Ministro Generale, e Provinciale sopra gli Osservan-*
„ *ti*. Aggiugnendo di più a tempo di Adriano VI. (14), che i Ministri non
„ erano veri Ministri, ma sol di nome, sotto l' ubbidienza de' quali era im-
„ possibile l' Osservanza: *impossibile est Regulam spiritualiter observare sub obe-*
„ *dientia talium Prelatorum*. Per i quali lamenti de' zelanti della prima età
„ Minoritica sin' a Lione X. pur si vede, chi i Ministri, quali governavano
„ le Provincie vetuste fin a questo Pontefice, non furono dell' Istituto Fran-
„ cescano più rigido, ma di un altro più mite, cioè, *Conventuale* „.

XVIII. Mi rincresce in verità di rispondere particolarmente a tutta
questa gran farragine del Ragionista; perchè costa di cose, che tutte vanno
a terra con una sola risposta, già da me allegata più volte, e specialmente
nel primo tomo alla pagina 80., dove dissi, che quando si appellano *Conven-*
tuali quei Frati Minori, che fiorirono pria del Secolo XV., il nome *Conventua-*
le non fa altro senso, che di Frate della Communità dell' Ordine, in cui nac-
que dopoi la Conventualità, e per la dilatazione di questa sortì essa il nome
di *Communità Conventuale*; quantunque prima del Secolo XV non contenesse
in se medesima verun dispensato, ma solamente fosse composta di Frati del-

la

(1) *Cron. p. 3. l. 1. cap. 30.*

(2) *Vvading. n. 2.*

(3) *Vvading. n. 6.*

(4) *Cron. ib.*

(5) *Vvad. 1434. n. 6.*

(6) *Cron. p. 3. lib. 2. cap. 26.*

(7) *Cron. p. 2. lib. 5. cap. 12.*

(8) *Ibid. cap. 27.*

(9) *Cron. p. 2. lib. 7. cap. 18.*

(10) *Ibid. lib. 9. cap. 12.*

(11) *Cron. p. 3. l. 1. cap. 4.*

(12) *Ibidem cap. 30.*

(13) *Cron. p. 3. lib. 2. cap. 26.*

(14) *Monum. Ord. tract. 3. fol. 177.*

la Regolare Osservanza o buoni, o rilassati. Ond' è, che quando si commenda il zelo de' Conventuali del Capitolo Generale di Narbona, celebrato sotto S. Buonaventura, si dice ancora, che quei Frati Conventuali *erano allora veri Osservanti* (a): il che non può intendersi, che fossero allora e Conventuali, e Osservanti, cioè, dispensati, e non dispensati; ma dee spiegarsi, che fosser eglino veri Osservanti di quella Comunità, che poi, nato in essa il Conventualesimo, fu appellata *Conventuale*, e dicevasi *Conventuale* anche nel tempo, in cui dall' Autore delle Firmamenta, o Fondamenta si scrissero le mentovate parole, cioè, nel Secolo xv., o xvi., in cui egli fiorì. Lo stesso ha da essere il senso del Wadingo, e di Monsignor Marco, dove da questi si dicono Conventuali quei Frati Minori, che vissero, e morirono prima del nascimento del Conventualesimo fra le dispense: non essendovi altro distintivo, (come più volte si fece vedere anche colle dottrine del Ragionista) fra il Conventualesimo, e Frati della Regolare Osservanza, che il viver secondo le dispense, e il viver secondo la purità della Regola; purchè vogliasi prendere il Conventualesimo per uno stato religioso, e lecito, e non per uno stato illecito, e peccaminoso: nel qual senso potrebbe forse trovarsi un pò prima dell' anno 1430., ma non prima della peste dell' anno 1348., o dello Scisma, nato dopo questa peste; avendo provato nel primo tomo, che da questi maligni tempi ebbe le sue semense, e sortì il nome (1). Ricordiamoci, che anche il Ragionista non trova meglior criterio per conoscere, se il General Rusconi fu Osservante, o Conventuale, che l' osservare, se professò egli la purità della Regola, ovvero le dispense (2). Dunque avanti le dispense contro alla purità della Regola, non poteron esservi Conventuali: e per conseguenza qualunque volta si trovano appellati *Conventuali* quei, che precederono alle dispense, non può intendersi, che allora vi fossero veramente de' Conventuali, ma dee spiegarsi o nel senso da me significato, o in qualche altra maniera, che non faccia più antico il Capretto della Capra sua Madre. Parimente, chi fossero, e di quali Frati si lamentassero i zelanti avanti l' anno 1368., e quali larghezze accusassero, si è detto di sopra (3), dove si è veduto, che non l' avevano colle dispense del Conventualesimo: come neppur contro queste se la presero gli Osservanti della Famiglia prima dell' anno 1430.. Da quell' anno in giù poi non si niega l' esistenza del vero, e religioso Conventualesimo, e perciò non mi curo di rispondere a i fondamenti, co i quali il Ragionista prova, che in detto tempo vi fossero de' Conventuali. Potrò per tanto dispensarmi da ogni più lunga disamina del sopra-riferito testo del Ragionista. Una sola cosa è quella, che mi fa su questo un po più prolungare il discorso; ed è, ch' egli cita le *Monumenta dell' Ordine* in prova di quel, che dice accaduto sotto il Pontificato di Adriano VI. Io non so, come voglia sbrigarsi da un bell' imbroglio, e schivar l' accusa di aver fatto un pasticcio; poichè Adriano VI. fu eletto Sommo Pontefice nell' anno 1521., e le *Monumenta dell' Ordine* furono stampate, come dice il Ragionista (4), nel 1506. Bisogna, che l' Autore di questo Libro sia stato un Pro-

(1) *Pag.* 6. *& seqq. & pag.* 13. *& seqq.*

(2) *Pag.* 391.

(3) *Vide supra tom.* 1. *pag.* 359. *& seqq. & pag.* 509 *& tom.* 2. *lib.* 7. *cap.* 3. §. 1. 2. 3.

(4) *Pag.* 140.

(a) *Quibus apparet fervor, & austeritas vitæ, & zelus paupertatis, & abjectionis præcedentium Patrum nostrorum Conventualium, qui tunc erant veri Observantes, & puram faciebant, quàm Regula mandet, timentes relaxari etiam in minimis.* Memorial. Ord. apud *Firmamenta* 3. *Ord.* part. 1. fol. 24. a tergo col. 2.

Profeta; mentre vi ha inclusa la Storia de' tempi futuri. Forse questo è un error di stampa, ed il Ragionista ne' suoi originali in cambio di *Adriano VI.* aveva scritto *Alessandro VI.*; e se così è, avea ragione l' Autor delle *Monumenta* di scriver come scrisse: e il mio primo libro ne rende conto a chi lo dimanda.

XIX. Finisce una volta il suo XVII. capitolo, tornando a replicare l' argomento sopraccennato, non meno atto per mostrare più antichi di quel che sieno i moderni Eretici, di quel ch' egli sia per mostrar più antichi del XVI. Secolo gli odierni, e del XV. i vetusti Conventuali. Scorre dopoi alle Repubbliche, e alle Clarisse, e agli altri Ordini Mendicanti, di nuovo formando le parità, che disciolsi nel primo tomo, e in questo secondo (1): ed eccolo fisso nel possesso, che delle ossa degli antichi Ministri hanno gli odierni Conventuali, come di quelle del B. Agostino d' Assisi, sepolto nel loro Convento di S. Lorenzo di Napoli, del S. Martire Pietro, venerato in Calabria nella Città di *CASTRO-VILLARI ec.* Dopo di che conchiude di aver *tutta la ragione di pubblicare i Conventuali dell' età del Patriarca, siccome giustamente credonsi dell' età degli Apostoli quelle Chiese, le quali ebbero per primo lor Vescovo o qualche Apostolo, o qualche Uomo Apostolico, ordinato dagli stessi Apostoli: ma non possono gli Osservanti averne la gloria, il Provincialato de' quali quando arriva a Leone X. e spira, e muore, e finisce.* Ma lasciamolo pur conchiudere, e perorare quanto egli si vuole; che chi avvertirà, essere i Sepolcri de' Re di Giuda, e de' Faraoni d' Egitto, in potere de' Maomettani, senza che possa dedursi, o che quei Regi fossero Maomettani, o che il Maomettismo sia dell' età di tali Monarchi; conoscerà ben presto, che l' aversi dagli odierni Conventuali i Sepolcri di più antichi Ministri, anche di quei, che furono dell' età del Patriarca, non può conchiudere pel Conventualesimo antichità veruna maggior di quella, che io gli accordai: quindi soltanto ne siegue, che gli odierni Conventuali abbiano parecchie Provincie, e parecchi Conventi de' Minori primitivi, ma non che sieno essi de' primitivi Minori. Che poi le Chiese, le quali ebber per Vescovo qualche Apostolo, o qualche Uomo Apostolico, sieno dell' età Apostolica, io lo accordo; purchè ivi persista la sostanza, o la ragion essenziale di Chiesa fondata dagli Apostoli, o di vera Chiesa di Gesù. Ma se poi gli antichi Fedeli di tal Chiesa avessero cangiata in una professione novella l' antica professione di Fede, ivi lasciata dal primo Vescovo di tal Chiesa, e l' antico Vangelo in un nuovo, in cui non si contenessero le medesime obbligazioni; allora quella Chiesa, per quanto si appellasse coll' antico nome di Chiesa, in quanto sarebbe una congregazione di Uomini, che non tengono la professione, e gli obblighi degli antichi Fedeli, e dell' età Apostolica, non potrebbe dirsi dell' età degli Apostoli, comecchè avesse anche appresso se stessa il Sepolcro e le Reliquie di tutti gli Apostoli; posciachè non dalle ossa degli Apostoli, ma da altre circostanze una Chiesa, o Congregazione viene appellata dell' età degli Apostoli. Applichi ora il Ragionista; e non si prenda gloria, per vedere in poter de' suoi Religiosi le ossa degli antichi Ministri: osservi se fra i suoi è la successione continuata, e perseverante della professione, e delle obbligazioni degli antichi Frati Minori, che ne' due primi Secoli non conobbero nè dispense, nè proprietà in comune: se questa non vi è; dunque da che mancò in

(1) *Vide supra tom. 1. pag. 99. & seq. & pag. 100. & seqq.*

in quei suoi Conventi, mancò ivi la gloria d'esser dell'età del Serafico Patriarca; mancò ivi la Regolare Osservanza: e quei, che succedono in tali Conventi, non sono dell'età del Patriarca, ma di novella Congregazione; per quanto possano gloriarsi di aver ne' loro Conventi il Sepolcro e di S. Francesco, e di molti antichissimi Frati Minori, che furono Ministri delle Provincie, e dell'Ordine. In somma in tali Conventi, senza mutar Famiglia, si è mutata la Religione, e le ossa degli antichi Frati Minori della Regolare Osservanza son divenute in potere de' PP. Conventuali.

XX. Dunque, mi si dirà, il Conventualesimo non ha i Ministri? Gli ha, rispondo, ed ecco in qual guisa gli ha. Dal 1430. fino al 1517. gli ebbe indifferentemente come l' Osservanza Regolare; poichè formava con questa un Corpo solo: anzi n' ebbe più il Conventualesimo, che la Regolare Osservanza. Dall'anno 1517. fino all'anno 1587., cioè, pel corso di anni 70., fu del tutto senza Ministri, perchè Lione X. volle, che i Conventuali, i quali colla riforma non vollero unirsi agli Osservanti, non più avesser voce nè attiva, nè passiva al Ministerato, ma si eleggesser sol tanto i Maestri, e questi fosser confermati da i Ministri Osservanti: nel quale stato di privazione i Conventuali stettero 70. anni, e ne sono usciti non so come. D'onde ne siegue, che se gli Osservanti della Famiglia, per non esser intervenuti all'elezione de' Ministri, e per non aver fatto uso della lor voce attiva, e passiva in tali elezioni per lo spazio di più di 40. anni, perderono il diritto loro alle prefate elezioni, quantunque niun comandamento Apostolico gli tenesse lontani; molto più perderono un tal diritto i Conventuali, che per più di 40. anni per comandamento Apostolico di Lione X. dovettero astenersi dall'elezione de' Ministri, e contentarsi de' soli Maestri, subordinati a i Ministri assunti dalla Regolare Osservanza; conciosiachè ne' Conventuali, oltre il non uso della voce attiva, e passiva nell' elezione de' Ministri per tutto il detto tempo; in oltre è da considerarsi, che questo non uso non veniva dalla loro freddezza, o negligenza, ma bensì dal tenore delle Bolle di Lione X., le quali dovevansi osservare. Dal 1587. fino a i nostri giorni poi hanno sempre avuti i Ministri: e ciò non è gia provenuto, perchè sieno state rivocate le Bolle di Lione X, ma è accaduto dalla freddezza de' Minori Osservanti, i quali non gli hanno loro contrastati, allorchè potevano farlo. Imperocchè nell' anno accennato a 29. di Agosto, avendo Sisto V. data in luce la Bolla *Divinæ Charitatis*, in essa o per error dell' Abbreviatore, o per isbaglio dello Stampatore, al Generale de' Conventuali fu dato una sola volta il titolo di *Ministro*. Tanto bastò a i Conventuali per cominciar ad appellar *Ministri* tutti i loro Generali, e tutti i loro Provinciali, e per lasciare il titolo di *Maestri* Generali, o Provinciali, che dovean dare a' medesimi, giusta le Bolle di Lione X.: nè considerarono, che quell' enunciazione della Bolla di Sisto V. dovea prendersi per uno sbaglio, e non per una rivocazione de' comandamenti di Lione X.: tanto più, che nella stessa Bolla si fa menzione del *Ministro Generale* degli Osservanti, e non potea credersi, che con una sola parola quel Sommo Pontefice avesse voluto raddoppiare nell' Ordine Serafico i Ministri Generali. Poteano ricordarsi, che lo stesso Sisto due anni prima nella sua Bolla *Ex supernæ*, data li 19. Novembre del 1585. al Superior Generale de' Conventuali avea dato più volte il titolo di *Maestro generale*; e che quantunque anche nel-

la Bolla di Pio IV. *Sedis Apostolicæ* fosse dato il nome di *Ministri* a i Superiori Provinciali de' Conventuali, ciò non ostante, questo fu stimato uno sbaglio, e perciò i Conventuali non ne fecer uso, e i Sommi Pontefici seguitarono ad appellar *Maestri* i Superiori Conventuali. Questa è la vera via, per cui entrarono tra gli odierni Conventuali i Ministri; cioè, uno sbaglio scorso nella prefata Bolla di Sisto V., il buon uso, che ne fecero i Conventuali, e il silenzio degli Osservanti. Del resto poi quantunque gli antichi Conventuali, dopo che furono istituiti, fino al 1517. avessero sempre i Ministri, nondimeno gli odierni Conventuali non cominciarono ad avergli se non che nell' anno 1587., quando per l' accennata cagione di proprio arbitrio incominciarono a creargli.

XXI. Or da tutto questo nojoso, e lungo capitolo che voglio io conchiudere? Due cose. La prima è, che gli Osservanti hanno talmente la successione de' Ministri Provinciali, che fin al secolo xv. tutti questi Ministri furono della Regolare Osservanza; di lì fino al 1517. furono quali della Regolare Osservanza, e quali del vetusto Conventualesimo: e siccome quando qualche Ministro era della Regolare Osservanza, i vetusti Conventuali della Provincia del medesimo non poteano dire d' esser senza Ministro, poichè lor vero Ministro era quel, che comandava anche agli Osservanti; così neppure poteva dirsi d' esser senza Ministri gli Osservanti, quando il Ministro era del numero de' Conventuali: per ragion che facendosi del numero degli Osservanti, e di quello de' Conventuali un Corpo solo, sotto l' ubbidienza dello stesso Ministro, questi era Ministro degli uni, e degli altri: e gli uni, e gli altri potean dire d' aver la successione de' Ministri, quantunque il Ministro fosse o del solo numero degli Osservanti, o del solo numero de' Conventuali. Nella guisa in cui tutte le Nazioni Cattoliche possono dire di avere il Sommo Pontefice, e tutte contro agli Eretici gloriarsi di aver la continuata successione de' Papi da San Pietro Apostolo fino a i nostri giorni, quantunque il Papa sia scelto or da questa, e or da quella sola Nazione; anzi quantunque alcune Nazioni non mai abbian dato uno de' loro Nazionali al Vaticano. Le Donne stesse, che non posson esser elette a succeder nel soglio di San Piero, tuttavia posson dire di aver il Papa, e di aver la successione continuata de' lor Sommi Pontefici, perchè cogli Uomini Cattolici fanno una sola Comunione, e un solo Corpo di Fedeli sotto l' ubbidienza del medesimo Sommo Pontefice. Quindi è, che gli Osservanti per tutto 'l tempo, in cui furono soggetti a i Ministri, o questi fossero, o non fossero Osservanti, possono sempre gloriarsi di aver avuti i loro Ministri, e di aver avuta la successione de' Ministri: ma degli Osservanti sotto i Ministri sempre ve ne furono dal principio dell' Ordine fino a i dì nostri, come si è provato: dunque agli Osservanti non mai può mancare la continuata successione de' loro Ministri. Anzi gli stessi Osservanti della Famiglia non possono dirsi d' essere stati eglino senza Ministri, come costa da i fondamenti altre volte premessi. Dal 1517. fino al 1587. i Ministri Provinciali, e Generali furono di nuovo tutti della Regolare Osservanza: dopoi ebbero i loro Ministri anche i Conventuali, ma questi non comandarono mai, nè comandano all' Osservanza; perchè i Conventuali si vollero del tut-

tutto ſeparare dagli Oſſervanti, come quelli, che già eſſendo paſſati ad eſſer d'un novello Iſtituto, diverſo da quello di tutti i Frati Minori precedenti a i tempi del Concilio di Trento, non più cogli Oſſervanti poteano formare comodamente una ſola Comunità Religioſa. Quindi nelle ſteſſe Provincie, dove ſono i Miniſtri Oſſervanti, eleggono i lor Miniſtri anche i Conventuali, e, oltre a queſti, eleggono eziandio il lor Miniſtro Generale.

XXII. La ſeconda coſa è, che i Conventuali vetuſti poteron vantare la ſucceſſione de' lor Miniſtri ſolamente da quel tempo, in cui cominciaron eſſi ad eſſer ſotto i Miniſtri: e perchè ciò non fu prima che i Conventuali foſſero al mondo; perciò i Miniſtri delle Provincie Minoritiche non poteron dirſi Miniſtri de' Conventuali prima del ſecolo XV.: ſicchè la ſucceſſion de' Miniſtri de' Conventuali, come de' Conventuali, non trapaſſa il ſecolo XV., in cui nacque il vetuſto Conventualeſimo: dunque non giugne a i tempi di San Franceſco. Scendendo poi verſo i noſtri tempi, concedo di buona voglia, che queſta ſucceſſione non ſi fermi all' anno 1517., quando i Conventuali perderono la voce attiva, e paſſiva a queſto grado, e furono ſoggetti immediatamente a i Maeſtri Provinciali: e accordo, che arrivi ella fino a quel giorno, in cui ceſſarono i Padri Conventuali di riconoſcere per loro Superiori i Miniſtri eletti canonicamente da i Frati Minori della Regolare Oſſervanza. Quando poi ſcoſſero del tutto la ſoggezione a queſti Miniſtri, e vollero da per loro ſteſſi formare una Comunità indipendente, allora perderono affatto la ſucceſſione degli antichi Miniſtri: e nell' anno 1587. diedero principio ad una ſucceſſione di Miniſtri novelli, contrappoſti agli antichi; poichè incominciarono a intitolar Miniſtri i ſucceſſori di coloro, che non furono Miniſtri, ma ſubordinati, e ſudditi a i veri Miniſtri: ſiccome una nuova ſucceſſione di Veſcovi cominciano coloro, che nelle Dioceſi ſteſſe de' veri Veſcovi danno il titolo, e l'onore de' Veſcovi a i lor Vicarj Foranei, e gli fanno indipendenti, innalzando le Vicarìe allo ſtato di ſeparate Dioceſi. Dunque la ſucceſſione de' Miniſtri Provinciali degli odierni Conventuali comincia dall' anno 1587., e quella degli Oſſervanti comincia da i tempi di San Franceſco; laonde ſe dalla ſucceſſione di tali Miniſtri può trarſi argomento di anzianità, e di primato, tale argomenro è in favore de' Padri Minori Oſſervanti: de' quali falſiſſimamente ſcriſſe il Ragioniſta, che la ſucceſſione de' loro Miniſtri non trapaſſa l'anno 1517.; e di tal falſità reſtò convinto, sì perchè prima di quell' anno dal numero degli Oſſervanti furono eletti i Miniſtri; sì perchè dal principio dell' Ordine fino a i dì noſtri gli Oſſervanti ebbero ſempre i lor Miniſtri; e ſi ancora perchè almeno quegli Oſſervanti, che dal principio dell' Ordine fino al ſecolo XVI. ſempre con ſucceſſione continuata furono nella Comunità dell' Ordine ſotto i Miniſtri (1), non mai perderono la voce attiva, e paſſiva nell'elezioni de' Miniſtri (2); che che ſi foſſe degli altri Oſſervanti, detti della Famiglia, dopo l'anno 1446., e che fecero uſo del privilegio di eleggerſi da per loro ſteſſi i Vicarj.

(1) *Vide ſupra lib. 8. c. 2. §. 1.*
(2) *Vide ſup., in hoc cap. n. 5.*

XXIII. Poſſo per tanto dar termine al nono Libro, ripetendo, che i *Conventuali non poſſono anteporſi a i Minori Oſſervanti nè per ca-*

gio-

gione del possesso degli antichi Conventi, e delle antiche Provincie dell' Ordine Minoritico, nè per cagione della successione de' Guardiani, de' Custodi, e de' Ministri Provinciali. Onde, se non m' inganno, nel presente Libro si è sufficientemente soddisfatto a i Capitoli XI., XII., XVI., e XVII. del Volume del Ragionista, come obbligavami il titolo del Libro medesimo.

Fine del Libro IX.

NOTA

Che in questo secondo Tomo per isbaglio nella pagina 322. linea 7. furono lasciate le parole, qui sotto comprese dentro la parentesi.

Perchè *Frate Claustrale* significava *Frate di Convento*; *Frate di vita comune* significava *Frate*, che vivea secondo la sua *comunità Religiosa*; e *Frate Conventuale* significava (*Frate del Convento*: e non mai quei nomi aveano significato) *Frate distinto da quei, che osservano la Regola, e le Costituzioni dell'Ordine*, ovvero *Frate non Osservante*; da lì in poi &c.

LIBRO DECIMO.

Della ſucceſſione de' Miniſtri Generali da S. Franceſco fino a i noſtri preſenti tempi.

I. L Ragioniſta, cui molto dolore di denti cagionano le Bolle di Lione X., per mezzo delle quali l'elezione del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori, così quanto alla voce attiva, come quanto alla paſſiva, ſi riſtrinſe a i ſoli Oſſervanti, per doverne in perpetuo eſſer eſcluſi i Conventuali; molto ſi è affaticato circa la ſucceſſione di tali Miniſtri: e forſe anche con qualche diſcapito della riverenza, che deeſi al prefato Sommo Pontefice. Imperciocchè al Capitolo XVIII. delle ſue *Ragioni* ha premeſſo queſto titolo -- *Confermaſi il primato de' Conventuali per la ſucceſſione de' Miniſtri Generali da S. Franceſco fino a Lione X.*; e al Capitolo XIX. ha premeſſo queſt'altro più ardito -- *Si dimoſtra, che anco dopo la Bolla di Lion X. il ſolo Generale de' Conventuali ſia l'unico ſucceſſore del Patriarca San Franceſco, e de' Miniſtri Generali precedenti allo ſteſſo Pontefice*. Atteſi queſti due titoli, non sò, ſe anderanno libere dal biaſimo le Bolle Lionine, colle quali fu determinato, che il Generale de' Conventuali doveſſe in perpetuo eſſer confermato dal Generale Oſſervante; doveſſe al medeſimo ceder ſempre la precedenza; anzi doveſſe non prender neppure il titolo di Miniſtro, ma più toſto riconoſcer per Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori, e di conſeguenza per vero ſucceſſore di San Franceſco, e di tutti gli antichi Miniſtri Generali, quello, che foſſe aſſunto dal Corpo della Regolare Oſſervanza.

II Certamente io poteva con poco sbrigarmi da i due ſuoi ſopranominati lunghiſſimi, e pieniſſimi capitoli, come da quelli, che contengono un'

ora-

oratoria ricapitolazione di tutte le falsità, già rigettate negli antecedenti libri, e una moltitudine di cavilli, che poco, o nulla concludenti si scorgono, se si dà d' occhio a quel che ho scritto fin quì, e se si osservano, colla sola diligenza del volgo non già (perchè il volgo non pensando molto profondamente si lascia talvolta strascinare dalla sola pompa, e apparenza di vero, qual' è talvolta eziandio in una Orazione fatta per una causa insussistente) ma colla diligenza soltanto di Loico. E molto più poteva io risparmiarmi questa fatica con poco, perchè ho già trattato della successione de' Guardiani, de' Custodi, e de' Ministri delle Provincie, donde può dedursi, che cosa si debba sentire della successione de' Ministri di tutto l' Ordine. In oltre sarebbe altresì stato di utilità per l' Opera presente; perocchè non si sarebbero tante volte ridette le medesime cose, che dovrò in qualche modo ridire; perchè il Ragionista ridice quasi tutte le ragioni de' suoi in qualunque capitolo, come se non mai le avesse nominate, facendo di esse ora una combinazione, ed ora un'altra, e obbligando me a ridire le mie per isviluppare i di lui nodi, e inviluppi.

III. Ma considerando io, che in tessere questo libro farò insieme la difesa della rettitudine delle Bolle di Lione X.; soddisfarò all' argomento, che più di ogni altro dà sull' occhio a i Lettori (per quanto potei raccorre da un Signor Letterato mio Padrone, quà tornato da Roma, il quale quasi di quest' unico libro si mostrò curioso); e finalmente mostrerò la stima grande, che io faccio della speciale fatica, dal mio sottile, ingegnoso, ed eloquente Ragionista sofferta nel lavorio di quei due suoi lunghi, e ben pieni capitoli: perciò parmi, che non debba dispensarmi dall' intraprenderne con qualche pausa la tessitura; certo, che il cortese Lettore sarà per iscusarmi, allorchè conoscerà, che poteva io in meno tempo spedirmene, e per gli addotti motivi non volli farlo. Essendo per altro lunghissimi, come io diceva, i suddetti due capitoli, trasgredirei facilmente i limiti del convenevole, se mi ponessi a trascrivere letteralmente tutte le dottrine del Ragionista: nè porterò per tanto fedelmente la sola sostanza, e la forza; e, dove sarà necessario, copierò eziandio le precise parole. Or cominciamo a venire a i Capitoli, ed a i Paragrafi, giusta il fin quì tenuto metodo.

CAP. I.

CAP. I.

Benchè alcuni Ministri Generali tra quelli, che furono da i tempi di S. Francesco fino a i tempi di Lione X., fossero de' Minori Conventuali antichi; nondimeno è falso, che tutti fossero de' medesimi: anzi la massima parte di essi fu della Regolare Osservanza, e niuno di quei fu dell' odierno religioso Conventualesimo.

SE mai, o diligente mio Lettore, ho dovuto gittarmi nelle vostre braccia, e rimettere alla vostra cura il maggior peso della mia causa, è questo il punto, in cui debba farlo, per non sortire giustamente la taccia di Scrittore, che rompa l' altrui testa coll' istessa canzone. Voi per tanto ben vedete, che la prova dell' assunto del presente capitolo nella sua maggior parte dipende dal primo, e secondo libro, premessi nel primo tomo, e dagli altri varj punti, che fino ad ora ho (se non m' inganno) bastevolmente stabiliti; cioè, che avanti il Secolo xv. non vi era nel Mondo il vetusto religioso Conventualesimo, ma tutti i Frati Minori in sostanza, e quanto alle obbligazioni del loro stato, erano nella purità della Regola, e di professione tutti della Regolare Osservanza: che gli odierni religiosissimi Padri Minori Conventuali sono di un Istituto, che non vide la luce pria de' tempi del Concilio di Trento, e perciò di diverso Istituto da quello de' Frati Minori, che morirono avanti la celebrazione di quel Sacro Concilio; o fosser essi del vetusto Conventualesimo, o fosser dell' Osservanza. Queste cose mi lusingo d' aver provate; e perciò alla vostra cura io rimetto il farne quì uso, per conchiudere, che niuno di quei Generali, che fiorirono avanti il Pontificato di Lione X., fu dell' odierno Conventualesimo; e niuno di quei, che fiorirono avanti il Secolo xv., fu del vetusto Conventualesimo, ma pria del Secolo xv. furono tutti della Regolare Osservanza; e di lì fino al 1517. questo grado fu comune agli Osservanti, e a i vetusti estinti Conventuali, non già a i presenti Conventuali, de' quali non per anche si era formato l' Istituto. Adunque, per esser meno fastidioso, non mi tratterrò in ripeter le prove di questi punti stabiliti, ma sol tanto in varj Paragrafi anderò rigettando le varie cose, che affolla il Ragionista nel suo capitolo XVIII. per offuscare la luce della verità, che altre volte ho dimostrata, e far Conventuali tutti gli antichi Frati Minori.

§. I.

Le parole di alcuni Scrittori, che appresso il Ragionista danno alcune volte il titolo di Conventuali agli antichi Ministri, come altresì le facoltà circa il proprio governo anche oggi avute da i Conventuali, non provano, che S. Francesco istituisse immediatamente l' Ordine de' Conventuali, o che gli antichi Ministri Generali fossero Conventuali.

I. SUL bel principio del Capitolo il Ragionista, premesso come per esordio, che quantunque per distinguere tra tante Sette la vera Chiesa di Gesù, molto vaglia la successione de' Vescovi, che nelle Chiese particolari corre dagli Apostoli fino a i nostri tempi; più chiara però, e più ferma riputasi da S. Ireneo, da S. Agostino, e da tutti i Padri la successione de' Pontefici della Chiesa Romana, Madre, e Capo di tutte le altre; e che perciò quantunque molto possa per distinguere da tutte le recenti Congregazioni la Religione primitiva di S. Francesco, la successione de' Guardiani, de' Custodi, e de' Ministri Provinciali (la qual successione pensa egli di aver provato, che sia per li soli suoi Conventuali) molto più potente, ei soggiugne, sarà la successione de' Ministri Generali. Ond' è, che premessa, come io diceva, questa bella dottrina, stende la proposizione da provarsi nel suo capitolo, e dice di voler far vedere, che i Ministri Generali, i quali fiorirono da S. Francesco fino a Lione X., furono tutti Minori Conventuali. Io per me mi consolo, quando veggo il Ragionista venirmi alla vita cogli argomenti, che si fanno nel trattato della Chiesa di Gesù; mentre viene a confermare, che circa l' antichità, e l' identità delle Religioni, non ha da starsi semplicemente su quel che basta per l' identità de' Regni, e delle Repubbliche, come sopra si disse col Passerini; ma dee più tosto istituirsi proporzionatamente il paragone fra esse, e la Chiesa d' Iddio; e stimarsi le medesime antiche Religioni quelle Comunità, che proporzionatamente conservano i caretteri necessarj, perchè una Congregazione debba dirsi l' antica Chiesa d' Iddio; e quelle giudicarsi recenti Congregazioni, le quali non hanno i suddetti caratteri, abbenchè conservino qualche successione di persone, l' una nel Convento, nella camera, o nel nome dell' uffizio dell' altra: siccome recenti società, e non l' antica Chiesa di Gesù stimansi quelle Sette, alle quali manca qualche nota, o carattere essenziale di tal Chiesa; quantunque abbia la successione delle persone, le quali succederono nelle medesime Provincie, ne i medesimi Templi, nelle medesime case, anzi alle volte anche ne' medesimi Vescovadi delle antiche. Laonde, per tacere di altri, l' Eminentiss. Bellarmino è di sentimento, che quantunque ap-

pres-

presso i Greci disgiunti dalla Chiesa Latina fosse la successione de' Vescovi, tuttavia non potrebbe dirsi, che appresso i medesimi fosse la vera Chiesa di Gesù; per ragionchè, per quanto a tal fine sia necessaria la prefata successione, sola essa tutta volta non basta, ma debbono con essa concorrere anche le altre note della Chiesa: e poichè tali Greci furono convinti di mutazione di Fede; quindi è, che con tutta la vantata successione sono di una Setta recente, e non della vera Chiesa (1). Stia dunque bene attento il Ragionista, e non fugga da quest' allegoria alle Repubbliche: dove fugge in fatti quando si vede alle strette; pretendendo, che basti la sola material successione delle persone, per l'identità delle Religioni, come basta per l' identità delle Repubbliche: donde ne seguirebbe, che siccome i moderni, e gli antichi popoli sono la stessa Repubblica, benchè i moderni abbiano mutato tutto il corpo delle leggi, anzi anche tutta la Religione degli antichi; purchè mantengano una qualche forma dell' antico dominio Aristocratico, o Democratico; nella stessa guisa i Conventuali sarebbero l' antica Religione di S. Francesco; purchè ritenesser con quella una qualche somiglianza ne i nomi de' Superiori, nell' elezioni de' medesimi, e nel mantenersi soggetti a qualche punto di Regola; quantunque avesser lasciato tutto il restante della Regola di S. Francesco; anzi quantunque professasser la Fede, come i Protestanti, secondo la confessione Augustana: cose per verità spropositate, le quali se sono vere, non occorre, che il Ragionista nel nostro proposito adduca la forma degli argomenti, che si fanno per mostrare l' identità della Chiesa. Che se gli adduce, e su quelli si fonda; dunque non fugga alle Repubbliche, ma ivi si fermi.

II. Andiamo per tanto a veder come prova, che tutti gli antichi Generali precedenti all'anno 1517., furono Conventuali. Fa egli ricorso agli Scrittori, e in primo luogo allega Laerzio Cherubino, che sopra la Bolla XXI. di Sisto IV., discorrendo di S. Buonaventura, scrisse: *Canonizzazione di S. Buonaventura da Bagnarea Ministro Generale dell' Ordine de' Minori Conventuali*. Lo stesso Ragionista per altro è quello, il quale nella sua pagina 350. m' insegnò, che S. Buonaventura non fu il primo, ma bensì l' ottavo Ministro Generale de' Frati Minori: mi consolo per tanto, ch' ei non abbia trovati Scrittori, da i quali si dia il titolo di *Conventuali* a qualcheduno de' sette antecessori di quel Santo. Di più fu egli stesso quel, che nella sua pagina 28. mi fece sapere, che S. Buonaventura da Gregorio XIII. in una sua Bolla, altrove allegata, è appellato *Professore dell' Ordine de' Frati Minori dell' Osservanza*. L' autorità di questo Papa contrappongo a quella di Laerzio. Il Ragionista afferma, che il così appellarsi S. Buonaventura, è uno sbaglio dell' Abbreviator della Bolla Gregoriana: ond' io altresì, per porre parole contro a parole, dirò, che l' esser detto de' *Conventuali* lo stesso Santo, è uno sbaglio di Laerzio Cherubino. Ma perchè tante parole? Si veda il mio primo tomo alla pagina 74., e alle seguenti, e conosceras[si], quanto poco pesi l' autorità di Laerzio Cherubino nelle sue note alle Bolle Pontificie; perocchè si lasciò talvolta guadagnar dall' amor delle parti, e scrisse cose in niun conto fondate sulle Bolle, come appunto ha fatto nel caso nostro sopra la suddetta Bolla di Sisto IV.; mentre arditamente appellò S. Buonaventura de' *Minori Conventuali*, quantunque nella Bolla, sopra cui fa l' annotazione, non si appelli così, ma semplicemente *dell' Ordine de' Frati Minori* (2). Ci vuol' altro, che li-

(1) *Vid. Bellarm. lib. 4. de Eccles. milit. c. 8.*

(2) *Vide Bullam Sixti IV. pro Canoniz. S. Bon. qua incipit* Superna, *apud VVad. ad ann. 1481. num. 29. ed. Lugd.*

licenze poetiche del Cherubino, del Brancati nella bell' *Epitome de' Canoni*, e di altri somiglianti Scrittori, che arbitrariamente inseriscono Conventualità, e privilegj nelle annotazioni, o ne' compendj delle Bolle, per far Conventuali gli antichi Santi, o i Ministri Generali Francescani precedenti alla peste del Secolo XIV., e anche al Secolo XV. Questi recenti Scrittori circa tal materia, vi gli regalo tutti, o mio Sig. Ragionista, e tanto vagliono pel nostro punto, quanto provano. Dite dunque in prova del vostro assunto qualche altra cosa migliore.

III. Conventuali, ci dice, furono gli altri Generali della Comunità dell' Ordine nel primo Secolo de' Minori. Troppo, troppo, mio Padrone; come lo provate? *Dicendo Monsignor Marco* „ i Frati della Comunità sono i Conventuali „ (1). Ma sapete voi, che queste parole sieno veramente di Monsignor Marco, quando altrove io vi dissi, che sono esse una piccola notarella posta nel margine delle Croniche, le quali per testimonianza di persone ben pratiche, in più edizioni variamente sono state aggiunte, e alterate? Quando fossero di quel Prelato, potrei ben dirvi, che abbian rapporto a i tempi dopo nato il Conventualesimo antico, il quale per la moltitudine de' suoi fece appellar Conventuali anche gli Osservanti della Comunità sotto i Ministri, per distinguergli da quei della Famiglia sotto i Vicarj. Dite qualche altra cosa di meglio. Pensa di dirla, e aggiugne, che furono Conventuali i Generali, i quali dall' anno 1368. fino all' anno 1415. favorirono la Riforma di Fra Paolo Trinci; chiamandogli l' Aroldo (2), e il Wadingo (3) *laxioris vitæ sectatores*. A buon conto per appicciccare in qualche modo il Conventualesimo agli antichi Generali, da i tempi di S. Buonaventura passando agli anni 1368., e 1415., fece un salto di cent' anni in circa: in quel mezzo chi governava l' Ordine? Qualche Padre Romito? Ma neppure i di lui salti bastano, per dar luogo al Conventualesimo ne' suddetti anni; conciosiachè allora nè vi erano i caratteri del vetusto, cioè, le dispense di Martino V., e di Sisto IV.; nè quei dell' odierno Conventualesimo; cioè, le dispense del Concilio di Trento, e le Costituzioni *Urbane*. Dunque se allora erano di vita un pò larga, erano contuttociò della Regolare Osservanza; e diceansi *laxioris vitæ* probabilmente rispetto agli Osservanti della Famiglia, che vivevano un po più stretti degli altri, benchè la lor professione non fosse diversa da quella degli altri: siccome anche oggi ne' Ritiri i Frati Minori Osservanti vivono più strettamente che altrove, senza esser di professione diversa. Dica pur meglio, e scriva, ch' era Conventuale il Generale, a cui nell' anno 1406. la Beata Coleta soggettò la sua Riforma, dicendo Monsignor Marco, *che la suggettò all' obbedienza del Ministro Generale de' Conventuali* (4): si ricordi per altro, che Monsignor Marco non dice esservi stati allora i Conventuali, come membra di religioso Conventualesimo; ma solamente vuol significare la Comunità, in cui nacque poco dopo il vetusto Conventualesimo: quasi dicesse, che la Beata Coleta soggettò la sua Riforma al Ministro Generale di quella Comunità, che allora non era Conventuale, ma indi a poco, ottenute le dispense, e accettatesi dalla maggior parte de' Conventi della medesima, per la moltitudine de' Conventuali, o de' dispensati, che in se conteneva, fu detta *Comunità Conventuale*: la quale per altro poteva anche aver un Ministro Generale Osservante.

(1) Cron. p. 2. l. 7. c. 28.

(2) 1384. n. 1.

(3) 1415. n. 25.

(4) Cron. p. 3. l. 3. c. 6. c. 8.

IV.

IV. Quindi fa passaggio a provar, che vi fossero de' Conventuali in tempo di Eugenio IV., di Niccolò V., di Callisto III., e di Sisto IV., e che in questi tempi la Famiglia de' medesimi avesse anche il governo: e per verità potea risparmiarsi la fatica, perchè in tal tempo tutti gli ammettono, e aveano anche il governo dell' Ordine; con questo però, che cogli Osservanti formavano un Corpo solo, per lo che comuni erano i Ministri agli uni, e agli altri, come si è detto verso la fine dell' antecedente libro. Alcune cose aggiugne, che in tempo d' Innocenzo VIII., e di Alessandro VI., come si ha dalla Bolla *Exponi nobis* del primo, e *Dudum* del secondo, gli Osservanti si dicevano *esenti dall' ubbidienza de' Ministri Provinciali, e del Ministro Generale de' Frati Conventuali*. Se il Ragionista fosse cieco, gli perdonerei questo sbaglio; ma poichè in quelle due Bolle non si tratta nè degli Osservanti della Comunità, nè di quei della Famiglia, ma di certe sole Congregazioni dette de' *Neutrali*, come feci vedere di sopra (1), che diremo del Ragionista? Io per me non ne starò a dir altro --. Qualche cosa di più par, che dicesse allorche osservò, che Lione X. nella sua Bolla *Ite & vos*, favellando de' Generali Francescani, precedenti alla celebrazione del Capitolo generalissimo, tenuto sotto lo stesso Papa, e al giorno, in cui la voce attiva, e passiva nell' elezione del Ministro Generale di tutto l' Ordine, fu ristretta a i soli Frati dell' Osservanza, dice: *Minister Generalis tunc Fratrum Conventualium*: il che vuol dire, che il Ministro Generale, prima che fosse degli Osservanti, era de' Conventuali. Lo stesso replicò Lione X. nella sua Bolla *Omnipotens Deus*, come ripete lo stesso Ragionista nel suo seguente capitolo dalla pagina 401., alla pagina 409., dove anche aggiugne, che dello stesso Maestro Generale, dato a i Conventuali, quel Sommo Pontefice disse, *ipse tunc Minister Generalis*; cioè, che avanti al suddetto Capitolo generalissimo il Maestro Generale de' Conventuali era Ministro Generale. Il che confermò eziandio Clemente VII. nella sua Bolla *Dudum*, in cui disse: *Fratres Conventuales, ex quibus dictus Minister Generalis eligi consueverat*; cioè, che avanti a Lione X. il Ministro Generale soleva esser del numero de' Conventuali. Mi accusi pure il Ragionista, se non ho ben portata la forza del suo argomento.

(1) *Vid. sup. pag.* 311. *& seqq.*

V. Rispondiamogli adunque. La risposta mi sembra facile, ed è già stata più volte accennata. Imperciocchè Lione X. ha riguardo a i tempi, ne' quali pria delle sue Bolle il vetusto Conventualesimo insieme coi Frati della Regolare Osservanza formava un solo Corpo di Frati Minori, o una sola fazione, la quale per la moltitudine de' Conventuali, che in se conteneva, diceasi la Comunità *Conventuale*, o la *Comunità de' Frati Conventuali*, per distinguersi con tal vocabolo dalla Famiglia, e dalle sopranominate Congregazioni di Osservanti, le quali non contenevano in se stesse alcun Conventuale. E poichè la sopraddetta Comunità era pienamente sotto il governo de' Ministri Generali, anzi essa sola negli ultimi tempi, almeno avanti Lione X., eleggeva i Ministri Generali; perciò Lione X. quando vuol parlare de' Ministri Generali di quei passati tempi, accomodandosi all' uso stesso di quei tempi, lo chiama il *Ministro Generale de' Conventuali*: il che è lo stesso che dire, il *Ministro Generale della Comunità*, che allora diceasi *Conventuale*. Ma siccome allora, giusta le cose dimostrate nell' ottavo libro, e altrove, nella detta Comunità non si comprendevano solamente i veri Conventuali, che viveano secondo i

pri-

privilegj, ma era composta e di Osservanti, e di veri Conventuali, comecchè si dicesse Comunità Conventuale, e derivasse un tal nome per certa concomitanza eziandio ne' veri Osservanti della medesima: così col nome di Ministro Generale de' Conventuali, o di tal Comunità, non significavasi il Ministro Generale de' soli Conventuali veri, cioè, di quei, che viveano secondo le dispensa; ma significavasi il Ministro Generale de' Conventuali veri, e degli Osservanti di tal Comunità: i quali benchè vivessero nella purità della Regola, tuttavia perchè erano membra della stessa Comunità, o fazione, di cui erano i Conventuali, denominavansi Conventuali. Se dunque in tali tempi era l'esposto il vero senso di queste parole *Ministro Generale de' Conventuali*; e da Lione X. queste parole furono poste nelle sua Bolla non altrimenti, che nel senso di quei tempi, come significò anche colla voce *tunc*; manifesto è, che con tali parole non volle dire, che il Ministerato dell' Ordine, pria delle sue Bolle, fosse de' soli Conventuali, ma che fosse de' Conventuali, e degli Osservanti sottoposti a i Ministri della Comunità Conventuale. Nè il Papa nelle sue medesime Bolle andò tanto alla semplice, che non ci desse motivo di scorger il senso già esposto; imperciocchè alle volte fece menzione de' Conventuali, senza farvi altra giunta; e alle volte fece menzione de' medesimi, con aggiugnervi *secundùm privilegia viventes*: il che parmi lo stesso, che aver distinte due sorte di Conventuali: una di quei, che semplicemente diceansi Conventuali; e questa conteneva tutti i Frati Minori, ch' erano membra della Comunità sottoposta a i Ministri, e distinta dagli Osservanti della Famiglia: l'altra di quei, che diceansi Conventuali, e vivevano secondo i privilegj, o le dispense: e questa non comprendeva tutte le membra di detta Comunità Conventuale, ma solamente quei Frati, che volevano tener l' uso delle dispense di Martino V., e di Sisto IV. circa le rendite, e l' eredità. Quindi è, che ordinariamente per significare la fazione Conventuale per rapporto a i tempi antecedenti al prefato Capitolo generalissimo, usò la prima frase; perchè allora quella era composta di veri Conventuali vetusti, e di veri Osservanti; e per significare la fazione Conventuale per rapporto allo stato, in cui fu posta dopo il suddetto Capitolo Generalissimo, usò la seconda frase; perchè nell' anno 1517. i Conventuali di nome e di fatti, cioè, quelli, che vollero seguitar a vivere secondo i privilegj, furon tolti dalla fazione de' Conventuali di solo nome, cioè, degli Osservanti della Comunità, e furono sottoposti immediatamente ad un capo novello, che fu appellato *Maestro Generale de' Conventuali*. Non è dunque vero, che Lione X. abbia voluto significare, qualmente *il Ministro Generale, prima che fosse degli Osservanti, era de' Conventuali*; ma significar volle soltanto, che avanti il Capitolo generalissimo dell'anno 1517. un tal Ministro era degli Osservanti, e de' Conventuali, siccome amendue queste fazioni componevano la gran fazione, sottoposta totalmente alla cura de' Ministri, e appellata la *Comunità Conventuale*. Il che per altro non fa, che un tal Ministro non fosse anche degli Osservanti della Famiglia, come quello, che anche alla Famiglia comandava, e confermava i Vicarj, come altrove si è provato.

VI. Non debbo quì tralasciar di avvertire, che quantunque il suddeto Ministro Generale avanti l' anno 1517. si eleggesse, e fosse del numero anche de' Conventuali, come dice Lione X., ciò per altro non accadde, se non che da

da i tempi più volte fissati del nascimento del Conventualesimo fino al suddetto anno, cioè, per cent' anni in circa avanti l'anno 1517.; laonde ne' primi due secoli Francescani, non essendovi per anche i Conventuali, si eleggeva sempre, ed era del solo numero degli Osservanti: sì che se nell' anno 1517. tornò ad esser de' soli Osservanti, non fu questa una novità, ma fu un restituirlo nello stato, in cui era ne' primi due secoli. Non è poi vero, che Lione X. dicesse, che il Maestro Generale de' Conventuali una volta fosse stato *Ministro Generale*: ed ecco le parole del Papa, dalle quali il Ragionista trasse un tal senso: *Vogliamo, che s' intendano sottoposti al Maestro Generale de' Conventuali quei luoghi, quei Monasterj di Monache, e quei Conventi, i quali avanti la celebrazione del detto Capitolo Generalissimo, celebrato nel prefato Convento d' Araceli, o per Apostolica, o per altra autorità erano soggetti al Ministro Generale, e nel possesso de' quali allora era il Ministro Generale de' Conventuali* (a). Dunque, come costa da questo suo testo intero, Lione X. non disse, che il Maestro Generale de' Conventuali una volta fosse il Ministro Generale; ma soltanto disse, che alla giurisdizione del detto Maestro Generale immediatamente dovessero per l' avvenire appartenere quei Conventi, e quei Monasterj, che nel tempo della convocazione del Capitolo Generalissimo celebrato l'anno 1517. stavano immediatamente sotto la giurisdizione del Ministro Generale, come si ha espressamente dalle parole della sua Bolla, cominciando a leggerle un po' più su dell' allegato frammento. E perchè per una tal frase non s' intendesse, che al suddetto Maestro dovessero in avvenire esser sottoposti anche i Conventi de' Frati Osservanti, o Riformati della Comunità sotto i Ministri, furono questi eccettuati tantosto, aggiugnendo poco dopo il Papa *eccettuati i Conventi, i luoghi, e i Monasterj delle Monache de i detti Frati Riformati, poco fa da noi uniti in vigore delle nostre Lettere, i quali vogliamo, che in tutto RESTINO soggetti al Ministro Generale, e a i Ministri delle Provincie rispettivamente* (b). Questi dunque restar dovettero, come prima, soggetti al Ministro Generale successore degli antichi Ministri, e non passare sotto la giurisdizione del novello capo de' Conventuali vetusti. Non altrimenti che Lione X., usurpò la voce di Frati Conventuali Clemente VII. nella riferita sua Bolla, quando disse, che il Ministro Generale una volta soleva prendersi dal numero de' Frati Conventuali; mentre ancor' egli volle significare, che dall' anno 1430. fino al 1517. il Ministro Generale era stato assunto dalla Comunità dell' Ordine appellata Conventuale; e così dal numero de' vetusti Conventuali, non esclusi però gli Osservanti, che, standosene ancor essi sotto i Ministri, componevano la detta Comunità Conventuale unitamente co i dispensati. Così spiego le Bolle de' soprannominati sommi Pontefici, perchè non posso altramente accordarle colla verità istorica; costando da i premessi Libri, che ne' primi due secoli Francescani non vi erano Conventuali; e che per tutto il tempo, in cui avanti l'anno

(a) *Domos autem, & loca, ac Monasteria Monialium Magistro Generali Fratrum Conventualium ea subjecta esse intelligi volumus, quæ Apostolica, vel alia auctoritate Ministro Generali, ante celebrationem dicti Capituli Generalissimi proximè in dicta Domo de Aracœli celebrati, subjecta erant, & in quorum possessione ipse tunc Minister Generalis Conventualium existebat* Leo X. in sæpè cit. Bulla *Omnipotens Deus*.

(b) *Exceptis Domibus, & locis, ac Monasteriis Monialium dictorum Fratrum Reformatorum per priores litteras nostras hujusmodi nuper unitis, quæ Generali, & Provincialibus Ministris in suis Provinciis respectivè, in omnibus subjecta esse volumus*. Idem Leo X. ibid.

no 1517. furono essi nella Comunità dell' Ordine, non furono mai soli a comporre la detta Comunità, ma con essi vi erano gli Osservanti sotto i Ministri; i quali, come già provai colla testimonianza degli antichi, aveano la voce attiva, e passiva in tutte l'elezioni, e formavano un solo corpo co i dispensati; e perciò il Ministro Generale, assunto da quel corpo, intender si dee assunto anche dal numero de' predetti Osservanti, o fosse egli dispensato, o non lo fosse. M'insegnò lo stesso Ragionista a non dover trarre mai le Bolle in senso contrario alla verità istorica, quando non vi è necessità di farlo: e nel nostro caso non vi è alcuna necessità di trarle o a far i vetusti Conventuali più antichi di quel che furono, o ad escludere dalla voce attiva, e passiva al Ministerato di tutto l'Ordine per qualche tempo quegli Osservanti, che non mai ne furono esclusi. E quando anche io dessi al Ragionista, che da i tempi del nato Conventualesimo fino all' anno 1517. il Ministerato Generale fu sempre de' soli veri Conventuali, cioè, de' dispensati; ne seguiterebbe forse, che fosse stato de' suoi Conventuali odierni? Nò certamente; perchè questi, come ho mostrato più volte, sono d'un Istituto diverso essenzialmente dall' Istituto di quelli; e quegli ebber più attinenza agli odierni Minori Osservanti, che agli odierni PP. Minori Conventuali: onde i diritti di quegli debbono attribuirsi più tosto agli Osservanti, che a i presenti Conventuali. Mi dia del bugiardo il Ragionista, se mi trova, che pria de' tempi del Concilio di Trento sia stato Ministro Generale, o Provinciale, o Costode, o Guardiano, o Portinajo alcun Frate Minore d'Istituto, che ammettesse la proprietà in comune, e le larghe dispense contenute nelle Costituzioni *Urbane* degli odierni Conventuali. Dunque non vede, che co' suoi sillocismi fa un buco nell' acqua, per cui non mai potranno aver l' adito i suoi a prendersi la sospirata primogenitura, che finalmente non è un Oliveto?

VII. Con tutto ciò tenta di averla dalle mani almeno di alcuni poco cauti Scrittori, e dice, che anche gli Scrittori Osservanti confessarono, qualmente i Generali antecedenti all' anno 1517. erano de' soli Conventuali; dicendo il P. Dimas lor Provinciale di Aragona nell' anno 1523. *præeminentiam Ministeriatus anteà possidebant Conventuales* (1). E il Gonzaga, *Ordinis sigilla penès Conventuales erant* (2). E Monsignor Marco, che Eugenio IV. fino a Lion X., *quando l' Osservanza ne' suoi Capitoli, che faceva, eleggeva Vicarj generali, e Provinciali, erano sempre confermati da' Ministri Conventuali* (3). Per verità è molto tenuto il Ragionista agli Scrittori dell' Osservanza, che fiorirono dopo il Concilio di Trento; perchè se questi colla lor semplicità non avessero dato in errori contro alle verità delle antiche storie, e de' legittimi documenti, non avrebbe potuto il Ragionista empier di tanto fieno i Capitoli delle sue Ragioni, fondate per lo più sulle parole di questi Scrittori, che finalmente non hanno forza di obbligare le altrui penne a scriver le medesime stravaganze. Con tutto ciò, dove la necessità non mi costringe a far altramente, voglio aver rispetto anche per questi Scrittori: spiegherò pertanto le loro allegate sentenze nella guisa, in cui spiegai le suddette Bolle di Lione X., e di Clemente VII. E per verità la Cronica par, che richiegga questa spiegazione; poichè prende i *Conventuali* per la fazione Minoritica, contrapposta agli Osservanti della Famiglia: i quali dopo la Bolla di Eugenio IV. celebravano da per loro stessi i Capitoli, ne' quali eleggevano i loro Vicarj, che si confermava-

(1) *Supplem. Privil. fol.* 1.
(2) *p.* 1. *fol.* 44.
(3) *Cron. p.* 3. *l.* 2. *c.* 27.

vano da i Ministri della Comunità. Dunque colla voce *Conventuali* significa la fazione appellata *Comunità Conventuale*, la quale era composta di Conventuali, e di Osservanti, come si è detto, e avea i sigilli dell'Ordine, e dava all'Ordine i Ministri Generali, nell'elezione de' quali non s'ingeriva talvolta la Famiglia, per li motivi sopraallegati nell'antecedente libro. Non può dunque conchiudersi, che avanti l'anno 1517. il Generalato di tutto l'Ordine fosse de' soli vetusti Conventuali, o che dall'anno 1430. fino al 1517. non avesser voce attiva, e passiva al medesimo, se non che i soli vetusti Conventuali; che che siasi, se in tal tempo fu fatto Generale alcuno degli Osservanti, o nò, mentre acciocchè ancor essi potessero in tal tempo vantarsi della continuata successione de' Generali, bastava, che ordinariamente ancor essi potessero essere eletti Generali, e abbondava, se ancor essi concorrevano all'elezioni de' medesimi, colla voce attiva, e passiva.

VIII. Ma il Ragionista, ch'è di grand'animo, e di maggiori forze, dalla pagina 350. alla pagina 352., nominati tutti gli antichi Ministri Generali, che governarono l'Ordine avanti l'anno 1517., anche il Patriarca S. Francesco, vuol far vedere, che tutti furono de' Minori Conventuali. Non credo già, che dica de' suoi, che non vider la luce prima del Concilio di Trento, ma degli antichi Conventuali. Comincia per tanto da S. Francesco, per far vedere, che questi *sia immediato Istitutore, e primo Ministro Generale de' soli Conventuali*. Notaste il grand'animo? Ascoltatene le prove: „ Egli par fuor „ d'ogni contrasto (dice), che S. Francesco nell'anno 1208. istituì solamente „ quell'Ordine, a cui diede colle sue proprie mani la Regola, e colla Re- „ gola nello stesso anno le facoltà ordinarie, in quella espresse, di vestire, e „ ammettere alla professione i Novizj, di congregare Capitoli, di eleggere „ Superiori Generali, Provinciali, Custodiali, e Locali; di visitare, di casti- „ gare, di assolvere; e di far tutto quello, che riputasi necessario al buon „ regolamento di un Ordine. Or queste facoltà le ottennero da S. Francesco i „ soli Conventuali; e lo dimostro „. Questa sola dimostrazione io attendo per rispondere, stantechè le cose premesse a quest'ultima proposizione, da provarsi dal Ragionista, le concedo di buona voglia. Orsù dunque, veggiamo la dimostrazione di quell'arduo assunto „: Perchè io veggio (segue a dire) gli Osser- „ vanti nell'anno 1415. comparire al Concilio Costanziense, e domandare, „ *che gli separasse dall'ubbidienza de' Prelati Conventuali, dandogliene de' suoi* „ *medesimi, acciocchè in tal modo si potessero conservare* (1). Nell'anno 1431. „ ottennero da Eugenio IV. la facoltà, che i Frati Osservanti d'Italia cele- „ brassero il lor Capitolo Generale (2). Nell'anno 1446. ottennero dallo stesso „ Pontefice *i Vicarj Generali, e che questi avessero sopra i Frati sottoposti alla* „ *loro giurisdizione, e ubbidienza, la medesima autorità, e potestà, che à il Ge-* „ *nerale nel suo Officio in tutto l'Ordine* (3) E finalmente nell'anno 1517. ot- „ tennero da Lion X., *che i Frati Reformati, e Osservatori della sua Regola* „ *avessero ancora i Prelati conformi alla Regola, cioè, il Ministro Generale, e* „ *Ministro Provinciale* (4). Ma non così i Conventuali, i quali hanno goduto „ sempre, e tuttavia godono tutte le facoltà della Regola; e non trovasi, „ dopo il Patriarca, chi le abbia loro concedute, come trovasi degli Osser- „ vanti: debbono dunque necessariamente riconoscerle dal medesimo Patriar- „ ca, e questo ancora venerare per loro Istitutore, e primo Ministro Gene- rale;

(1) Cron. p. 3. l. 1. c. 30.

(2) ib. cap. 52.

(3) ib. cap. 63.

(4) l. 8. c. 47.

„ rale; perchè se avesse istituiti gli Osservanti, e non i Conventuali, questi
„ più tosto, e non quegli avrebbero avuto bisogno di mendicare ne' tempi se-
„ guenti la podestà necessaria al buon governo dell' Ordine „.

IX. Questo è un bell' argomento. Io per altro mi credeva, che volesse più tosto argomentare così: S. Francesco diede la sua Regola, e con essa l'obbligo di osservare altissima povertà, cioè, lo spropriamento in particolare, e in comune, di viver d'incerta mendicità, di andare a piè nudi, di vestirsi di vestimenti vili ec. a i Frati Minori della Religione istituita da lui, e de' quali egli fu Ministro Generale: i Frati Conventuali non hanno gli obblighi suddetti: dunque non fanno professione della vera Regola di S. Francesco; non sono quei Frati Minori, a i quali S. Francesco diede la Regola, e colla Regola i nominati obblighi; non sono di quella Religione, di cui S. Francesco fu il primo Ministro Generale. Ma il nostro Ragionista non è già un semplicciotto, che voglia in tal forma discorrere contro a i suoi Conventuali. Sappia però, che neppure può provare quell' arduo suo assunto, discorrendo come fece; perchè i testi da lui allegati, in primo luogo, tutti procedono degli Osservanti, detti della Famiglia; ed oltre di questi vi furono sempre gli Osservanti detti della Comunità, come ho provato; e come anche ci fa credere il nome stesso di *Osservanti della Famiglia*, dal quale può inferirsi, ch' essi non fossero tutti gli Osservanti dell' Ordine di S. Francesco; perchè altramente sarebbe bastato il dirsi *gli Osservanti*, senza aggiugnersi *della Famiglia*. Gli Osservanti poi della Comunità certamente, anche secondo il discorso del Ragionista, debbono aver avuta da S. Francesco la potestà necessaria al buon governo dell' Ordine; non trovandosi, che dopo S. Francesco sia mai stata conceduta loro da alcuno; e sapendosi, ch' ebbero sempre la voce attiva, e passiva a tutte le superiorità dell' Ordine; e che allo stesso Capitolo generalissimo dell' anno 1517. molti di essi comparvero in qualità di Ministri, e di Custodi della Comunità. Ma di questi appunto sono successori gli odierni Osservanti; dunque sono essi della Religione istituita da S. Francesco.

X. Ma con tutto questo non son io per abbandonare gli Osservanti della Famiglia sotto la dura sferza del Ragionista, che vuol anche fargli comparire per non istituiti dal Serafico Patriarca. Mi dica in grazia: prima dell' anno 1415 erano eglino Religiosi, aveano fatta la professione, viveano lecitamente nell' Osservanza di qualche Regola, aveano i Superiori? Non può negarlo il Ragionista; poichè avanti quell' anno erano veri Frati Minori, che avean fatta la professione solenne della Regola di S. Francesco, e secondo questa Regola viveano sotto l'ubbidienza de' Superiori dell' Ordine. Dunque la lor Religione allora era già istituita; e se potean viver secondo la Regola di S. Francesco, aveano eziandio le potestà concedute in detta Regola: e per verità aveano la voce attiva, e passiva anche al Ministerato, come provai nell' antecedente libro. Quando comparvero per tanto al Concilio Costanziense, dimandarono di esser liberati dal dover abitare insieme co i rilassati della Comunità dell' Ordine, e di poter fare de' Superiori del loro stesso numero, per potersi mantenere nell' Osservanza. Il che è segno, che allora questi Osservanti vi erano; e benchè avessero tutte le potestà della Regola, di poter anche eleggere i Superiori; contuttociò, perch' erano membra della stessa Comunità, di cui erano i rilassati, non poteano far quest' elezioni da per se stessi senza i rilassati;

sati; e questa facoltà nuova, e non quella, che concedesi nella Regola, dimandarono, ed ebbero dal Concilio di Costanza gli Osservanti di 3. Provincie di Francia. E poi nell'anno 1431. gli Osservanti della Famiglia d'Italia da Eugenio IV. ebbero la facoltà di celebrar separatamente da' Conventuali i lor Capitoli Generali, e nell'anno 1446. di eleggere i Vicarj Generali, da esser premuniti coll'autorità dello stesso Ministro Generale: quali facoltà non si esprimono nella Regola; perchè la Regola non ha disposto circa le contingenze di quei tempi, ne' quali fu spediente il fare nella detta maniera. Dunque se quegli Osservanti ebbero allora le suddette grazie speciali, oltre la Regola, non è segno, che non avessero le facoltà della Regola; ma che quelle facoltà non bastassero per loro, a cagione che i rilassati non attendevano al mantenimento dell'Osservanza, e gli Osservanti doveano stare alle disposizioni de' Superiori dell'Ordine. Così se oggi in gran parte si rilassasse l'Istituto de' divotissimi PP. Conventuali, e molti di essi, piagnendo le altrui rilassatezze, desiderassero di mantenersi nella presente religiosa vita; e non potendo a cagione de' Superiori ancor essi rilassati, ricorressero alla S. Sede per aver Superiori non rilassati; non per questo dovrebbe dirsi, che questi buoni Religiosi prima di tal ricorso non avessero le potestà degli altri; ma solo potrebbe dirsi, che non aveano la potestà di farsi i Superiori a lor genio indipendentemente da i rilassati, e dalla via ordinaria di eleggersi i Superiori. Tale fu il caso degli Osservanti dalla Famiglia. Questi erano astretti alla via ordinaria, per cui dati erano gli altri Superiori; e perchè, attesa questa via, venivano ad esser dati loro Superiori non buoni pel mantenimento dell'Osservanza, ottennero dalla S. Sede una via straordinaria, per cui potersi mantenere. Non ottennero le potestà della Regola, le quali già avevano unitamente cogli altri Frati Minori, ma ottennero altre potestà straordinarie, che per l'addietro non si erano avute da verun Frate Minore.

XI. Parimente quando Lione X. l'anno 1517. volle, che gli Osservanti, o Riformati, osservatori della Regola di S. Francesco, avessero anche i Prelati conformi alla Regola, cioè, i Ministri, voll'escluder dal poter esser Ministri i dispensati; ma non volle già conceder la prima volta un tal grado agli Osservanti, che l'avevano tenuto generalmente in tutto l'Ordine fino alla prima dispensa, data nell'anno 1430., e in alcune Provincie anche da quest'anno fino al 1517., e aveano sempre mantenuta la voce attiva, e passiva a tutte le Superiorità, e Prelature dell'Ordine. Che se il contrario dicono alcuni non accurati Scrittori, parlano questi senz'accuratezza; e però son degni di esser in ciò corretti, e non di esser seguitati. Ma dica in grazia il Ragionista: San Francesco fu egli un Superiore conforme alla sua Regola? Certo che sì. Fu egli dispensato da i precetti di essa? Certo che nò: anzi gli osservò rigidissimamente. Morendo non lasciò egli l'Ordine suo soggetto all'osservanza della purità della Regola senza verune dispense! Certamente così lo lasciò; poichè i Conventuali non allegano alcuna dispensa, conceduta da Onorio III., nel di cui Pontificato egli ottenne la Bolla confermativa della Regola, e anche morì. Dunque come può dire, che S. Francesco o fosse Conventuale, o fosse Ministro Generale de' Conventuali, o istituisse i Conventuali, o morisse fra i Conventuali, se questi, com' egli m'insegna, sono *d'una Religione nata tra i Privilegj*, o dispense; se questi distinguonsi dagli Osservanti, per cagion che

non professano la purità della Regola, ma secondo le dispense? (1)

(1) *Vid. librum ejusdem pag. 391. & 402.*

XII. Se poi vogliamo discorrer alla sottile, e trovar ancor noi il tempo, in cui da i Conventuali si ottennero le potestà della Regola, forse forse potrà dirsi qualche cosa simile a quel che il Ragionista disse degli Osservanti della Famiglia. Per verità siccome i vetusti Conventuali formarono sempre, o quasi sempre un Corpo solo co i Frati Minori della Regolare Osservanza, participarono eziandio le potestà della Regola; e allorchè da i Sommi Pontefici furono dispensati in alcuni punti della Regola, e lasciati soggetti al restante della medesima, vennero ad esser lasciate loro le suddette podestà in comune coll'Osservanza. Quantunque poi da Lione X. fossero privati della voce attiva, e passiva a i Ministerati, la quale non più fu restituita agli antichi Conventuali finchè non furono estinti; ma se ne prese da i medesimi arbitrariamente, e senza contrasto di alcuno un'altra simile di nome, allorchè sotto Sisto V. incominciarono a nominar *Ministri* i loro Superiori, sul fondamento, che per isbaglio erano stati nominati in tal guisa in una Bolla di Pio IV., ed in una di Sisto V.; contuttociò, per argomentar ancor io alla sottile, dirò, ch'ebbero i vetusti Conventuali l'approvazione Apostolica della loro vita, e professione, e per conseguente della loro Regola (in quanto questa distinguevasi da quella, che S Francesco diede a i Frati Minori della Regolare Osservanza, e anche oggi è Regola de' Minori Osservanti, e de' PP. Cappuccini) nell'anno 1430., quando da Martino V. fu fatto, che potessero darsi Frati Minori, i quali avessero l'uso delle rendite, e quando comparve la prima dispensa, onde nacque lo stato religioso de' vetusti Conventuali. In quest'anno, e non prima, vide la luce la *Regola Minoritica dispensata*, ch'era la Regola di quei Conventuali. E perchè i professori di questa Regola per l'addietro erano stati della Regolare Osservanza, e la Regola loro, per quel, che concerneva il governo, e gli altri punti (fuor di quello dell'uso delle rendite, e sotto Sisto IV. fuor dell'uso anche dell'eredità) era la stessa con quella de'Frati della Regolare Osservanza, da i quali non si vollero separare; perciò non troviamo date ad essi altre podestà. Ma quando poi sotto Lione X. si fece tra questi dispensati, e quei della Regolare Osservanza qualche separazione, a'tali dispensati allora fu conceduta la facoltà di eleggere separatamente, e da per se stessi i loro Superiori non conformi alla Regola, cioè, i Maestri Generali, e Provinciali. *E di poi* (disse Lione X. nella sua Bolla *Omnipotens Deus*) *con altre nostre lettere decretammo, e ordinammo, che i Frati Conventuali, che vivono coi privilegj, conceduti loro dalla Sede Apostolica, e secondo questi privilegj vogliono ritenere le rendite, le possessioni, e altri beni temporali, potessero eleggersi un Conventuale idoneo, il qual si appellasse il lor Maestro Generale, e dovesse aver la cura de' Conventuali, che vivono sotto i prefati privilegj, e dimandar la conferma dell' elezione, fatta di sua persona, dal Ministro Generale di tutto l' Ordine, come più pienamente si contiene dentro le predette Lettere* (a). Fortuna, che di queste

sue

(a) *Et deinde Fratres Conventuales, cum privilegiis eis a Sede Apostolica concessis viventes, ac redditus, & possessiones, aliave bona temporalia, secundùm hujusmodi privilegia retinere volentes, per alias nostras litteras etiam statuimus, & ordinavimus, quòd unum ex eisdem Fratribus Conventualibus, vita, & moribus idoneum, sibi eligere possent, qui eorum Magister Generalis appellaretur, & eorumdem Fratrum Conventualium, sub dictis privilegiis vi-*

fue Lettere fece menzione dentro la fuddetta il loro Autore, che altrimenti chi sà, fe fe ne foffe potuta avere nor zia veruna; perchè chi le ha, non è facile a pubblicarle, nè sò perchè. Vedete dunque, o Lettore, che quando trattoffi di far fare un po' di cafa a parte a i vetufti Conventuali, fu anche data loro la poteftà di farfi il proprio Economo: dunque, dirò ancor io così: prima non avevano le poteftà della Regola. In oltre, quando nel tempo del Concilio di Trento i vetufti Conventuali ceffarono di effer dell' Iftituto, di cui erano ftati fino a quell' ora, e abbracciarono una forma di vita diverfa effenzialmente dalla lor vita paffata, e da quella di tutti i Frati Minori, che fino a quel giorno erano ftati nel Mondo, ceſsò allora il vetufto Conventualefimo, ed ebbe l'effer l' odierno: nella guifa, in cui fe quando incominciò per opra di alcuni Minori Offervanti l'efemplariffima, e venerabil Congregazione de' Padri Cappuccini, non alcuni, ma tutti affatto i Minori Offervanti aveffero abbracciata la vita, e l' Iftituto de' Cappuccini, ceffato avrebber del tutto i Minori Offervanti, convertendofi in Frati Minori Cappuccini. Laonde fatti allora i Conventuali di un altro Conventualefimo, ebbero da Pio IV., e poi da Urbano VIII. le facoltà di eleggere i Superiori conformi allo ftato loro; come può vederfi nelle Coftituzioni Piane, e nelle Urbane. Che dice il Ragionifta a quefte illazioni? Se vi ha rifpofta, fappia, che molto meglio potranno averla gli Offervanti contro alle fue; mentre fe fa foftenere, che San Francefco fu Miniftro Generale degli odierni Conventuali, avvegnachè fieno di un Iftituto poffidente, e proprietario in comune, di cui non mai fu il S. Patriarca, nè verun altro Miniftro Generale antecedente alla celebrazione del Concilio di Trento; molto meglio potranno foftenere gli Offervanti, che il detto Santo fu il lor primo Generale, e il lor immediato Iftitutore, di cui finalmente fi sà di certo, che fu di un Iftituto incapace onninamente di proprietà, mendico, e povero; e così da povero mendico fe ne morì: e dall' altra parte altresì refta provato, che di un tale Iftituto fono gli odierni Offervanti, e che un tale Iftituto è efpreffo nella Regola di S. Francefco, nelle dichiarazioni Apoftoliche della medefima, e in tutte le leggi, e ordinazioni Minoritiche del primo, e del fecondo fecolo Francefcano: tanto che anche in riguardo a quefti foli documenti affermar fi debba, che i Frati della Regolare Offervanza incominciano immediatamente da S. Francefco; anzi contano per primo del loro numero il S. Patriarca, e poi tutti i Frati Minori de' primi due fecoli; e appreffo, benchè per cagione delle introdotte difpenfe fi diminuiffe il loro numero, contuttociò non mai mancarono nella Comunità dell'Ordine fino a i noftri giorni.

XIII. Ma il noftro Ragionifta, il quale non lafcia una paglia, fopra cui non faccia una rifleffione, dopo le allegate fue parole aggiugne, che San Francefco non governò le Provincie Offervanti, che fono moderne; ma governò le vetufte di San Buonaventura, e del Pifano, le quali confervanfi preffo i Convetuali. E per quefto? è forfe neceffario aver gli antichi Conventi di qualche antica Religione, per effer dell' antica Religione? Se ciò foffe neceffario, poveri Agoftiniani, che più non hanno tanti Monafterj dell' Africa! poveri Carmelitani, che più non hanno tanti Monafterj dell' Afia!

Po-

viventium, curam gerere, & electionis de fe facta confirmationem a dicto Miniftro Generali totius Ordinis petere deberet; prout in litteris prædictis plenius continetur. Leo X. in fæpè cit. Bulla *Omnipotens Deus.*

Povera Religione Cattolica, che ha perdute tante antiche Provincie dell' Oriente, e del Mezzo Giorno! E quando anhe fosse necessario, già sopra si vide, che anche gli Osservanti hanno delle Provincie antiche, nominate nel catalogo del P. Pisano, e di S. Buonaventura, e de' Conventi dell' età del S. Patriarca. Vero è, che hanno essi molte Provincie moderne, le quali non v' erano in tempo del S. Padre: ma di queste qual Istituto vi è, che non ne abbia, o non cerchi di averne? Governò forse il Patriarca S. Domenico le nuove Provincie Domenicane dell' America, e di altre parti? Or che direbbero quei poveri Religiosi di quelle Provincie, se contro ad essi si rivoltasse l' argomento del Ragionista? Falsissimo è poi, che morendo il Serafico Patriarca, lasciasse i Conventuali, nati più centinaja d' anni dopoi, eredi delle Provincie, e de' Conventi, ove oggi essi stanno: se non dee dirsi, che morendo i Santi Apostoli, lasciassero eredi delle Chiese da lor fondate gli Eretici, ne' quali si convertirono gli ultimi antichi Fedeli professori della Fede Apostolica, e le ritennero per proprie loro Chiese. L' eredità, che lasciò S. Francesco a i suoi veri Frati Minori, fu l' altissima povertà, di cui disse loro: *sia questa la vostra porzione, che guida nella terra de' Viventi* (1). Ond' è, che, come narra S. Buonaventura, essendo già vicino a morire il Patriarca de' poveri nel Convento di Porziuncola, chiamò a se tutti i Frati di quel luogo, *e per successivn' ereditaria lasciò ad essi la possessione della POVERTA', e della pace* (2); di cui avea scritto ne' suoi Opuscoli: *non voglio lasciare la mia regia dignità, la mia eredità, la mia possessione, e de' miei Frati, cioè, l' andar mendicando alle porte la limosina* (3). Or questa eredità di povertà altissima, senza proprio veruno, e mendica, non avendo gli odierni PP. Conventuali, non sono essi gli eredi del Santo Fondatore. Nè punto giova, che non gli Osservanti, ma i Conventuali abbian oggi il possesso del Sacro Corpo del Patriarca, siccome molti altri Religiosi hanno nelle loro Chiese i Corpi de' loro Santi Fondatori; conciosiachè se i Conventuali, senza lasciar i Conventi, che oggi hanno, si facessero tutti Basiliani, il Corpo di S. Francesco sarebbe allora in poter de' Basiliani, che si troverebbero nel Sacro Convento di Assisi, senza esservi andati d' altronde; e contuttociò non sarebbe vero, che S. Francesco fosse stato l' Istitutore de' Basiliani, o che avesse spirata l' anima, e fosse stato sepolto fra i Basiliani, come a ciascheduno è notissimo. Questa, che parlando de' Basiliani è solamente un' ipotesi, nel caso nostro è vera storia; perchè nel Convento d' Assisi, e in tutti gli antichi Conventi Francescani, ne' primi due Secoli dell' Ordine abitarono i soli Osservanti: dopoi parte di essi fu abitata dagli Osservanti, e parte da' Conventuali vetusti; perchè gli antichi Osservanti del Sacro Convento d' Assisi, e di molti altri, accettando le dispense, senza lasciare i lor Conventi, si fecero di Osservanti Conventuali. E finalmente i Conventi di questi vetusti Conventuali vennero in poter degli odierni; perchè tutto il vecchio Conventualesimo, che in tempo del Concilio di Trento non erasi ridotto all' Osservanza, abbracciando l' Istituto degli odierni Conventuali, si fece di questi ne' suoi stessi Conventi. Ecco per quali vicende il Corpo di S. Francesco, e quegli di molti altri Santi stanno appresso i Conventuali: non perchè quei Santi fossero Conventuali, o perchè vi fosse il Conventualesimo a i tempi loro; ma per cagione delle metamorfosi, che accaddero ne' Conventi, dove le

(1) Regul. c. 6.

(2) In Legend. S. Franc. de ejus obitu.

(3) Pag. 350. edit. Neap.

le Sacre lor ossa riposano dopo la morte loro: per le quali cagioni molti Corpi di altri Santi si trovano nelle Chiese oggi degli Scismatici, nelle quali morirono pria che vi fosse lo Scisma.

§. II.

Neppure le otto ragioni maneggiate nel volume del Ragionista dalla pagina 352. fino alla pagina 367. giovano a conchiudere, che i Generali successori di San Francesco fino all' anno 1517. fossero tutti de' soli Minori Conventuali.

I. LA prima ragione addotta dal Ragionista per provare, che tutti gli antichi Generali furono de' soli Conventuali, è, perchè fiorirono essi ne' Conventi, i quali oggi sono de' Conventuali odierni, o una volta furono de' Conventuali antichi: la seconda è, perchè tutti furono eletti ne' sopradetti Conventi: l' ottava è, perchè tutti essi furono sepolti ne' medesimi sopradetti Conventi. E a queste tre ragioni (dato ancora, che si fondino sul vero, il che non voglio star a disaminare, per non dover senza necessità sconvolger tutti i libri della Storia Francescana); già si è risposto anche nella fine dell' antecedente paragrafo. E tocca al Ragionista il provare, che ne' predetti ne' primi due Secoli abbiano abitato i Conventuali vetusti, nati fra le dispense, com' egli dice; e quantunque provasse quest' impossibile, nondimeno dovrebbe tutta via provare, che i suoi odierni Conventuali non sieno d' un Istituto diverso da quello degli antichi, quantunque abbiano avuto l' essere col trasformarsi in Frati dell' odierno loro Instituto gli ultimi Religiosi del vetusto Conventualesimo. Se queste cose non prova, le tre addotte sue ragioni non vagliono un fico.

II. La terza ragione è, che tutti i Generali de' tre primi Secoli Francescani furono eletti da' Conventuali; mentre gli Osservanti non aveano avanti l' anno 1517. nè Ministri, nè Custodi, da i quali, secondo la Regola, debbono esser eletti i Ministri Generali. E questa sua ragione parimente resta esclusa nelle cose dette di sopra, e specialmente nell' antecedente libro, in cui si trattò della successione de' Custodi, e de' Ministri. La quarta ragione del medesimo è, che i Generali del primo, e del secondo Secolo governarono i soli Conventuali; e nel terzo Secolo poco ingerironsi colle Riforme. Io per altro più volte mostrai, che ne' primi due Secoli non vi era nè il nome, nè la sostanza de' Conventuali, ma ogni Frate Minore, giusta la sua professione, e le sue obbligazioni, era della Regolare Osservanza. Da che ne siegue, che i Ministri Generali de' primi due Secoli governarono i soli Frati della Regolare Osservanza, e non già il non per anche nato Conventualesimo. Nel terzo Secolo poi, cioè, dall' anno 1430. fino al 1517, e per soli 87. anni, essendo nato il Conventualesimo, e occupando una grandissima parte dell' Or-

di-

dine, i Ministri Generali, che almeno per lo più erano assunti dal numero de' Conventuali, governarono e i Conventuali, e gli Osservanti della Comunità soggetti a i Ministri, come si è mostrato in suo luogo, e gli Osservanti della Famiglia. Con questo divario però circa i Frati della Famiglia, che avanti l'anno 1446. questi Osservanti, specialmente nell'Italia, dove non per anche si eleggevano da per loro i Vicarj, erano governati da tali Ministri con autorità pienissima, potendo essi sopra di loro tutto quello, che poteano sopra gli altri Frati Minori, o Conventuali, o Osservanti della Comunità: ma dopo l'anno suddetto, quando la Famiglia eleggeva da per se i Vicarj, l'autorità del Ministro sopra di essa era limitata a certi soli capi, e non potea stendersi ad altri; avendo così voluto Eugenio IV. Salterà quì fuori il Ragionista, e mi dirà, che la Famiglia dopo il predetto anno era divisa dalla Comunità dell' Ordine, ed eleggeva da per se stessa il suo Generale, Capo supremo della medesima; e perciò non avea che fare col Ministro Generale della Comunità. Salti pur fuori, e ciò dica: che io gli ripeterò, che rifletta, qualmente il Superiore, eletto dalla Famiglia separatamente, era un Vicario, e non un Ministro; e perciò dovea esser Vicario del Ministro, da cui riceveva l'autorità, e non un Capo supremo distinto dal Ministro: gli dirò, che si ricordi, qualmente il Ministro riteneva la facoltà di visitare, e di correggere in occorrenza anche la stessa persona dell' eletto, e confermato Vicario, con tutti i Frati a lui soggetti. Ma se l'eleggersi da i suddetti Osservanti un Vicario Generale nella più volte raccontata maniera era un eleggersi un Capo supremo, distinto dal Ministro Generale, e un dividersi affatto dalla Comunità del Ministro; dunque poichè nella Famiglia stessa si eleggevano due Vicarj Generali, uno dagli Osservanti Cismontani, e l'altro dagli Oltramontani, in diversi Capitoli, celebrati da diversi Osservanti di quelle Nazioni; gli stessi Osservanti della Famiglia saranno stati divisi in due Famiglie, le quali fossero due distinte Religioni, e Comunità; mentre certamente sono due distinte Religioni, o Comunità quelle, le quali non hanno lo stesso Capo supremo comune ad amendue, ma ognuna di esse ha il suo. Che ne dice il Ragionista? Egli certamente più volte suppone, che tutti gli Osservanti della Famiglia, di qualunque Nazione si fossero, formassero un solo Corpo, e una sola intera Comunità. Ma ciò come potea essere, se i due Vicarj Generali erano l'uno dall' altro affatto independenti? Vegga per tanto, che quei due Vicarj, quantunque indipendenti l'uno dall' altro, non erano indipendenti ancora dal Ministro Generale; e perciò non erano Capi supremi, nè faceano, che restasse divisa la Famiglia Cismontana dall' Oltramontana; e di conseguente neppur potean fare, che restasser divise le lor Famiglie dal Ministro Generale, e dalla Comunità dell' Ordine. Nello stender questa sua quarta ragione il Ragionista v' infrascò alcune cose toccanti la pretesa antichità de' vetusti Conventuali, e la pretesa indipendenza degli Osservanti della Famiglia, e di quei della Comunità da i Ministri Generali: a quelle per altro io già risposi altrove.

III. La quinta ragione del medesimo è, che tutti i Generali de' suddetti Secoli furon promossi a i gradi scolastici ripudiati dagli Osservanti, e quasi tutti furono Maestri. Ed io dove trattai di questi gradi feci vedere, di chi furono ne' primi due Secoli, e chi tuttavia gli mantenga, secondo la forma de'

pri-

primi Secoli; e conchiuſi, che nella forma primiera furono, e ſono fra i ſoli Oſſervanti. E nel terzo Secolo, quando dagli Oſſervanti della Famiglia non ſi volevano i gradi Scolaſtici, ſi avevano tuttavia dagli Oſſervanti della Comunità, e non da i ſoli Conventuali; ond'è, che anche il P. Bonifacio di Ceva, il quale era un Oſſervante della Comunità, (ovvero un Coletano, ſe più toſto queſta voce piaceſſe al Ragioniſta), come coſta da' Brevi Pontificj, da me altrove allegati, era Maeſtro. Anzi anche gli Oſſervanti della Famiglia erano tal volta promoſſi al Magiſtero nelle pubbliche Univerſità; e perciò leggiamo, che il P. Criſtoforo Numai, già Frate Oſſervante della Famiglia, e poi Miniſtro Generale eletto nell'anno 1517., era Maeſtro (a): e aveano tal volta anche i Maeſtri fatti dal Papa: tale fu il P. Antonio da Bitonto, i di cui ſcritti ſopra le Sentenze eſſendo piaciuti a Niccolò V., fu da queſto con ſolennità fatto Maeſtro (b). Dunque per cagione di queſti gradi non può dirſi de' ſoli Conventuali neppure il Generalato del ſolo terzo Secolo Franceſcano.

IV. La ſeſta fra le ragioni del medeſimo, con cui vuol provare, che tutti i Generali de' primi tre Secoli dell' Ordine foſſero de' Conventuali, è, perchè tutti eſſi approvarono una diſciplina, com' egli dice, più mite di quella, la quale venne eletta da' primitivi Oſſervanti; perchè, per eſempio, San Buonaventura permiſe le limoſine perpetue, il ricevimento de' putti all' Ordine, le ſucceſſioni ereditarie ec. Quando gli Oſſervanti, cioè, della Famiglia, nel lor principio, ſeguendo morale più auſtera, rigettarono i putti dalla Religione, i Legati, e le limoſine perpetue; e ſi veſtirono di abiti rozzi, e rappezzati. E nel terzo Secolo i detti Generali ammiſero lo ſtato, e le rendite del Conventualeſimo, coſe abborrite dagli Oſſervanti. Queſta ragione parimente non ha forza veruna: coſtando dagli antecedenti libri, che S. Buonaventura fu talvolta più rigido de' Generali degli odierni Oſſervanti, avendo vietato fin l'uſo de' bicchieri di vetro, e delle carni a chi non era o debole, o infermo (1). E gli altri Generali parimente vollero la ſtretta oſſervanza della Regola, ſecondo le dichiarazioni Apoſtoliche; onde taluni di eſſi colle cenſure alla mano ſe la preſero contro le rendite, e le altre larghezze contrarie al puro ſenſo della Regola. Ma ſenza più trattenermi circa queſta diſciplina più mite della Comunità de' primi due Secoli, e più auſtera della Famiglia, già il Lettore dagli antecedenti libri avrà conoſciuto, che ſomiglianti aſſerzioni ſon belle invenzioni del Ragioniſta, avendone io altrove trattato di propoſito e nel primo, e nel terzo, e nel quarto, e nel quinto, e nel ſettimo de' miei libri. Che poi nel terzo Secolo ſi approvaſſe, o ſi tolleraſſe da' Generali la diſciplina più mite de' Conventuali, mitigata colle diſpenſe, non pregiudica alla Cauſa degli Oſſervanti; concedendoſi in quel Secolo l' eſiſtenza del Conventualeſimo, e la ſucceſſione pel corſo di 87. anni avanti al 1517.

(1) *Vid. tom. 1. pag. 439.*

(a) *A teneris annis humanioribus litteris imbutus, Bononiæ ſolidioribus operam dedit, quas in Gallia, poſtquam Minoribus nomen dedit, ampliùs perfecit, Doctoris etiam lauream conſecutus. Theologiam mox publicè inter ſuos profeſſus, cum doctrina vitæ probitatem, & in rebus agendis prudentiam conjunxiſſet, Galliæ Regibus charus fuit, & Reginæ a conſcientiæ arcanis. Per Religionis ſuæ gradus... ad ſupremum pervenit.* Vvad. tom. 16 pag. 60. n. 35.

(b) *Frater Antonius Bitontinus Provinciæ Apuliæ, verbi Divini Concionator egregius, omni virtutum genere ornatiſſimus: doctiſſima a ſe edita in libros Sententiarum Commentaria obtulit Nicolao V., quæ tanta voluptate perlegit, ut ipſe ſolemni ritu gradum Magiſterii ei voluerit conferre.* Vvad. tom. 10. pag. 108. num. XI.

1517. di Generali, de' quali se sieno stati tutti, o quasi tutti Conventuali vetusti, nè lo concedo, nè lo nego. E benchè vi fossero le dispense circa l'uso semplice de' fondi fruttiferi, e dell' eredità, nondimeno poichè professavano l' altissima povertà, e viveano soggetti alle altre obbligazioni della Regola, non tolte dalle due suddette dispense, in rigore non erano nè del numero degli Osservanti, nè del numero degli odierni Conventuali; ma erano più simili, e più vicini allo stato degli Osservanti, che a quello degli odierni Conventuali: anzi cogli Osservanti formavano essi una sola Comunità, e cogli odierni Conventuali non ne formavano nè una, nè cinque; perchè questi cominciarono col finire di quelli. Onde quei Generali, assunti dalla Comunità, detta *Conventuale*, riputavansi e Osservanti, e Conventuali insieme; perchè erano capi d' una Comunità composta di Osservanti, e di Conventuali, a i costumi de' quali si conformavano secondo i luoghi, e le persone. Non se la rida il Ragionista, ma si ricordi di avere scritto ancor egli nella pagina 385. parlando del B. Alberto da Sartiano, Minore Osservante della Famiglia, che *siccome il Conventuale, se passava a convivere cogli Osservanti, giudicavasi per quel tempo Osservante; così Alberto, che da Provinciale dimorò sempre tra' Conventuali, durante il Provincialato può dirsi Conventuale*. I Generali, durante il lor Generalato, siccome presedevano al governo degli Osservanti, e de' Conventuali, e or con questi, ed or con quelli esercitar doveano la loro giurisdizione, perciò, diceva io, essi riputavansi Osservanti cogli Osservanti, e Conventuali co i Conventuali: onde per amendue le parti nelle persone di quei correva la successione de' Generali; cioè, per gli Osservanti da S. Francesco, e per li Conventuali, come Conventuali, dall' anno 1430., in cui i successori del Santo Patriarca incominciarono ad esser Ministri Generali non più de' soli Frati della Regolare Osservanza, ma eziandio de' Conventuali, o dispensati. Ma, per non celare il vero, è quì da rammentarsi quel che si è scritto nel primo libro, trattandosi delle premure de' Generali, e de' Capitoli dell' Ordine circa la sospirata riforma de' vetusti Conventuali: se ivi si darà un' occhiata, vedrassi qual sorta di vita si permetteva nel terzo Secolo, e quale si biasimava, e si tollerava, perchè non potea spurgarsi 'l *fermento* di tanta moltitudine, quanta era allora la moltitudine de' soprasseminati Conventuali, poco amici della disciplina.

V. Finalmente la settima ragione dello stesso è fondata sulle Porpore, e sulle Mitre de' Generali de' tre primi Secoli: di quì trae per conseguente, che non furono essi degli Osservanti; Primo, perchè il primo Vescovo degli Osservanti „ fu Matteo da Girgenti nell' anno 1442., e Gabriele da Verona „ fu il primo loro Cardinale, come leggesi nelle Croniche (1), creato da Sisto IV. l' anno 1478. E parlando di essi il Wadingo ne' tempi di Martino „ V., e di Eugenio IV. così dice: *Observantes a serio litterarum studio abhorrentes, his muniis videbantur parùm idonei* (2). Nè ebbe d' essi migliore opinione Eugenio IV., quando nella sua Bolla *Ad ea* (3) di loro disse, „ *nullam rerum sæculi, quæ ad gubernationem pertinent, habere aptitudinem*„. Questa ragione non è più forte delle altre; mentre quel *primo* Vescovo, Cardinale ec., s' intende, che fosse il primo da che la Famiglia Osservante adunata si era sotto Fra Paolo Trinci; cioè, il primo Vescovo degli Osservanti della Famiglia, e non già il primo Vescovo degli Osservanti assolutamente, o del-

(1) p. 3. l. 1. c. 44. & l. 5. c. 51.

(2) Vuad. tom. 5. Reg.

(4) ap. Vuad. tom. 5. Reg. n. 262.

della Regolare Osservanza. Dal che non siegue, che non appartengano alla Regolare Osservanza Francescana tutti gli antichi Generali de' primi due Secoli, che furono promossi alle Mitre, o alle Porpore. Anche il P. Giovanni Domenici di Firenze dicesi il primo Cardinale degli Osservanti Domenicani, ma non perciò può negarsi, che i Maestri Generali de' primi tre Secoli Domenicani, esaltati alle Mitre, e alle Porpore, appartengano alla presente Comunità dell' Ordine de' Predicatori, composta, come sopra si disse co i loro storiagrafi, di soli Frati della Regolare Osservanza, e affatto sgravata del peso de' suoi estinti Conventuali.

VI. A quel che il Ragionista portò dal P. Wadingo, si è risposto nel libro VI., dove si è fatto vedere, che gli Osservanti della Famiglia non erano tanto tondi, quanto da lui si vogliono far credere. Ma quanto a quel, che allegò del Breve *Ad ea* di Eugenio IV., il quale si riporta dal P. Wadingo anche nella nuova edizione degli Annali (1), non sò non maravigliarmi dello stesso Ragionista, il quale o non intese il Latino, o non lo volle intendere; avendo egli apportate le parole di quel Breve, o di quella Bolla, come se con esse Eugenio IV. avesse voluto significare, che gli Osservanti della Famiglia non erano capaci di esser Vescovi, e Cardinali, o di aver governi nella Chiesa; quando volle significare una cosa del tutto diversa, e significolla con ogni chiarezza. Ecco le parole precise di quel Papa, contenute nella Bolla, o Breve *Ad ea*: *Avendo Noi ne' prossimi passati tempi fatti porre nel Convento d' Araceli di Roma i Frati Minori, ohe diconsi i Poveri, o dell' Osservanza Regolare, sapendo, che (come son essi obbligati per la forma della lor Regola) sono poverissimi, e non hanno attitudine alcuna delle cose del Secolo appartenenti al governo, e desiderando Noi, che quand' occorrono alcuni casi appartenenti allo stesso luogo, o di difendersi da quei, che inginstamente lo dimandano, o di far nuovi edificj, o di ristaurare i già fatti, più facile abbiano il modo di non inviluppatsi in perplessità, e in litigj; col tenore delle presenti Lettere decretiamo, e comandiamo, e dichiariamo, che in tutte le Cause, e litigj .... concernenti in qualunque modo i luoghi de' medesimi, o i litigj sieno mossi da loro, o contro di loro, da tutti gli Uffiziali, e Giudici dell' alma Città, così ordinarj, come delegati, o suddelegati, Commissarj, o Arbitri si faccia la giustizia* de plano *senza strepito, e figura di giudizio, in termini abbreviati, disaminata la sola verità del fatto* (a).

(1) Tom. XI. in Reg. pag. 470.

Hhh 2 VII.

(a) *Sanè cum proximis temporibus, considerantes Locum S. Mariæ de Araceli de Urbe Ordinis Minorum parùm decenter in spiritualibus gubernari .... poni fecimus in eodem Fratres prædicti Ordinis, qui dicuntur Pauperes, seu de Observantia Regulari, scientes ipsos, (sicut ex forma Regulæ suæ tenentur) esse pauperrimos, & nullam rerum sæculi, quæ ad gubernationem pertinent, habere aptitudinem, & cupientes, ut quando accidunt aliqui casus aut recuperandi, aut conservandi ea, quæ ad ipsorum Locum spectarent, aut se ab injuxtè petentibus defendendi, aut ædificia nova construendi, aut facta reparandi, & instaurandi, faciliorem habeant viam, ne litigiis, & eorum perplexitatibus involvantur; tenore præsentium .... declaramus, decernimus, & mandamus, ut in omnibus causis, & litigiis, supradictos Fratres tam de Araceli, quàm Locum B. Francisci Transtiberim, in quo ex prædictis Fratribus Pauperibus de Observantia aliqui habitant, aut eorum Loca quomodolibet concernentibus, sive ipsa causa, & litigia ab eis, sive contra eos moveantur, fiet per omnes Officiales, & Judices Almæ Urbis tam ordinarios, quàm delegatos, vel subdelegatos, aut alios Commissarios, seu* Arbi-

VII. Questo è il testo della mentovata Bolla: e da questo chiaramente si conosce, che ivi non negasi ne' Frati Osservanti della Famiglia l' attitudine, o capacità di esser Vescovi, o Cardinali, e di governare i Sudditi; ma negasi l' attitudine, o capacità di amministrar le cose del Secolo, di comparire civilmente in giudizio, di agitare, o sostener litigj, e somiglianti cose, le quali sono vietate dallo spirito della Regola di S. Francesco: e perciò dicesi nella predetta Bolla, che quegli Osservanti, *com' erano obbligati dalla loro Regola*, eran poverissimi, e non aveano attitudine, o capacità delle cose del Secolo, al governo appartenenti ec. Dalle quali parole chiaramente deducesi, che l' attitudine, o capacità, la qual non aveasi da i suddetti Osservanti, era loro vietata nella Regola; ma nella Regola non è vietata l' attitudine, o capacità di esser Vescovi, Cardinali ec., e di governar anche tutta la Chiesa d' Iddio: dunque l' attitudine, o capacità, che, giusta le suddette parole della Bolla *Ad ea*, non aveasi da tali Osservanti, non era quella di esser Vescovi, Cardinali ec. Il che anche raccogliesi dalla dispositiva, o dalla grazia fatta loro, la qual non consiste in abbreviar a' medesimi la strada alle dignità, o in liberargli dalle difficoltà, che poteano incontrare ottando a i Vescovadi, o essendo Vescovi, o similmente; ma consiste in esentargli da tutti gli strepiti, che si fanno in giudizio circa le cose del Secolo, e in assegnar per li medesimi una via più facile, e più piana, per la quale sieno sottratti dalle vessazioni, e niuno ingiustamente disturbi loro l'abitare, il fabbricare, o ristorare i Conventi ad essi assegnati.

VIII. E come mai Eugenio IV. potea dir con verità, che gli Osservanti della Famiglia non avessero allora persone atte ad esser promosse a i Vescovati, a i Cardinalati, e ad altri governi, se in quel tempo viveva S. Bernardino da Siena, cui lo stesso Papa offerì tre Mitre, cioè, quella di Siena, quella di Urbino, e quella di Ferrara, e in segno della rinunzia, che di esse fece il Santo, si dipingono a i di lui piedi? Fioriva in oltre allora il B. Alberto da Santiano, che dallo stesso Papa fu fatto Vicario Generale di tutto l' Ordine Minoritico; e nel Concilio di Firenze da Legato Apostolico seco guidò dall' Abissinia alcune persone di quella Nazione a soggettarsi ad Eugenio, e a i Vicarj di Cristo. Fioriva S. Giovanni da Capistrano, che fu giudicato capace non solamente di regger le Chiese, e di governare i Frati, ma di trattar eziandio gli affari più importanti della Chiesa Cattolica, movendo i Principi Cristiani a prender le armi contro gl' Infedeli. Nello stesso tempo fioriva S. Giacomo della Marca, tutti eroi, e membri della prefata Famiglia. E, per tacere degli altri, nella Famiglia medesima in tempo di Eugenio IV. fioriva il celebre P. Antonio da Montefalco, il quale per le sue virtù non solamente ebbe il governo della Famiglia, e più Legazioni Apostoliche; ma in oltre dal Collegio de' Cardinali fu giudicato di tanta capacità, e attitudine, che, come scrive lo storico Mariano Fiorentino, dopo la morte di Niccolò V. fattisi alcuni scrutinj da' Cardinali per eleggere il nuovo Papa, nè accordandosi, nel secondo scrutinio, concorrendo sufficientemente i voti sopra il già detto P. Antonio, poco ne andò che questi non fosse fatto Sommo Pon-

Arbitros, justitia de plano sine strepitu, & figura Judicii, terminis abbreviatis, sola facti veritate inspecta. Eugenius IV. in Bulla *Ad ea*. 8. Idus Januar. 1444., apud VVad. tom. XI. in Regest. pag. 470.

Pontefice (1). Or se la Famiglia Osservante in quei tempi avea tali, e tanti Uomini di capacità sì grande, che giudicavansi degni anche del Sommo Pontificato, e di essere assunti al governo di tutta la Chiesa; come mai con verità potea dirsi da Eugenio IV., che i Frati di quella Famiglia non fossero atti alle Mitre, ed a i Cardinalati? Ah che una tal cosa non si disse da Eugenio, benchè il Ragionista colle sue troncazioni, ed estorzioni del testo del medesimo volesse far credere, che detta l'avesse. Ma facciamo un po' una degna riflessione: Se il Ragionista avesse per le mani una causa tanto buona, e sicura, quanto egli spaccia la causa de' suoi Conventuali, da lui difesa, si servirebbe egli, nel difenderla, di simili trappole? Nò per certo, perchè tali astuzie pregiudicano più tosto alla causa; mentre la fanno conoscere per debole: e pregiudicano a chi la difende; mentre fanno conoscere, che non cerca egli sinceramente la verità, ma tenta più tosto di occultarla, e di opprimerla.

(1) Apud Vvad. tom. 12. p. 245. n. 8.

IX. Ed ecco disaminate le otto ragioni, dal medesimo addotte nelle sue citate pagine, per mostrar Conventuali, o de' Conventuali tutti i Ministri Generali de' primi tre Secoli Francescani, e trovate senza la necessaria efficacia, anzi mescolate di artifizj, non convenevoli a chi tratta una giusta, e ragionevole Causa.

§. III.

Quanto scrive il Ragionista nel suddetto Capitolo dalla pagina 367. fino alla pagina 381., forza non ha di far credere, che tutti i Ministri Generali de' primi tre Secoli sieno stati de' Minori Conventuali antichi.

I. NOtate bene il titolo del Paragrafo, o mio Lettore; perchè tutti gli sforzi del Ragionista per li Conventuali, quando anche fossero efficaci, non varrebbono se non che per li Conventuali antichi: da i quali i moderni, quanto all' Istituto, che professano, sono, come provai, essenzialmente diversi. Ma neppur vagliono per li Conventuali antichi: eccomi tosto a farlo vedere, purchè chi non credesse alle mie parole, degnar si voglia di confrontare il volume del Ragionista colle cose da me affermate; poichè non voglio quì trascrivere il lungo suo testo, dove non contiene difficoltà, che si sopra io non abbia spianata.

II. Egli per tanto nelle accennate sue pagine fa quasi un continuo vibrare di quegli argomenti, che ne' premessi miei libri mi lusingo di aver disfatti: anzi dolcemente adopra di mano in mano i medesimi artifizj, e fa ritorno con franchezza alle stesse manifeste falsità. Conciosiachè dal fine della pagina 367. fino al principio della pagina 371. distingue a suo genio, e gitta fuori dalla Comunità dell' Ordine le varie fazioni de' zelanti, che fiorirono ne'

ne' primi due Secoli Francescani, senza distinguere i buoni, e discreti da i capricciosi, e protervi; e per Comunità intende i Conventuali, quantunque non per anche allor nati. Di più descrive a suo genio i principj della Famiglia, l'Istituto, e i nomi della medesima, i Coletani, gli Amadeisti, i Clareni, e gli Scalzi: e pone in campo le cose tigettate nel primo, nel settimo, nell'ottavo, e ne' seguenti miei Libri. Ciò fatto, eccolo alla pagina 371. Quì con tutte le forze si pone a provare, che niun Ministro Generale di quei del terzo Secolo Francescano fu Frate Osservante di quei della Famiglia: ed io di piano glielo concedo, non avendo mai preteso, nè creduto, che alcuno de' Ministri Generali di tutto l'Ordine sia stato Frate della Famiglia, eccettuato quel solo, che fu assunto nell' anno 1517., cioè, il P. Fr. Cristoforo Numai. Non gli concedo per altro le molte cose, che viene spacciando nel tesser le prove di tal verità. E a queste verrò io rispondendo.

III. In primo luogo egli afferma nelle nominate sue prove, che dopo l' anno 1446. gli Osservanti della Famiglia *riputaronsi del tutto essenti dall' ubbidienza del Generale*: questo è falso, e per tale fu convinto nel primo capitolo dell' ottavo libro. Egli vuol mostrarlo per vero, e ne adduce la testimonianza di Callisto III. nella Bolla *Regimini universalis Ecclesiæ*, dove de i suddetti Osservanti così favella: *Affirmantes se sub obedientia, cura, visitatione, & correctione Generalis, & Provincialis, & aliorum Custodum Provinciæ antedictæ non fore.* (1). Questa Bolla fu fatta per far tornare sotto l' ubbidienza del Ministro, e de' Custodi alcuni Coletani della Provincia di Borgogna, i quali si erano soggettati a i Vicarj della Famiglia: e in essa per verità nella narrativa si legge, che gli Osservanti della Famiglia andavan dicendo, qualmente non erano essi soggetti al Ministro Generale, al Provinciale, e a i Custodi di quella Provincia, come neppure ad essi erano soggetti i Coletani. Ma, che che si dicessero quegli Osservanti, certo è, che non dalle particolari pretensioni, e dicerie di questo, e di quel Frate di qualche Provincia si ha da concludere, s'erano essi, o non erano soggetti al Ministro Generale; ma conchiuder si dee più tosto dall'osservare la lor Bolla Eugeniana, il sentimento del pubblico, e altri fondamenti, da' quali può inferirsi la verità. Ed io nel luogo sopracitato con buoni argomenti credo di aver fatto conoscere, che al detto Ministro eran eglino veramente soggetti, e che tal soggezione confessavasi da i Superiori, e dal corpo della prefata Famiglia: che che si dicessero in quella Provincia certi particolari Osservanti, le parole de' quali non poteano esentare la Famiglia dalla giurisdizione del Ministro di tutto l'Ordine, come quella, che in verità non era esente. Questa sarebbe la risposta in supposizione, che la narrativa della citata Bolla contenesse la verità istorica, e fosse di mente del Papa: ma il P. Wadingo mi fa dubitare, che da quegli Osservanti non mai si proferissero le accennate parole, ma che fossero fallamente incolpati di averle dette da i loro Avversarj; conciosiachè della mentovata Bolla così scrive quell' Annalista: Impetrarono i Conventuali un diploma, *la di cui narrazione par fatta dalla suggestione, e dall' animo commosso de' medesimi, inventata eziandio la differenza, e l'odiosa divisione degli Osservanti della Bolla ec.* (2). Così il Wadingo: e per verità lo stesso odioso soprannome di *Frati della Bolla*, col quale da i Conventuali soleano motteggiarsi gli Osservanti della Famiglia per cagione della Bolla Eugeniana, soprannome dato a i me-

(1) Wad. tom. 12 pag. 296. n. 83.

medesimi nella narrativa della Bolla citata di Callisto, e poi vietato da Lione X. sotto gravi pene, fa molto sospettare, che quella narrativa non sia di Callisto III., ma di qualche animo arrabbiato verso gli Osservanti della Famiglia. Che che sia nondimeno di questo, il vero è, che le dicerie di tali Osservanti (se pur le fecero) non bastarono a far, che i Coletani, de' quali affermavano le stesse esenzioni, come si legge in quella Bolla, non dovesser tornare sotto il Ministro della Provincia di Borgogna: dunque neppur bastar poterono, acciocchè la Famiglia Osservante non fosse veramente soggetta al Ministro Generale.

IV. Segue a provar la suddetta esenzione, e perciò allega il Breve *Exponi nobis* d'Innocenzo VIII., e la Bolla *Dudum* di Alessandro VI.: colle quali allegazioni fa un torto manifesto alla sua Causa, citando contro alla Famiglia quei documenti, de' quali è cosa manifestissima, che non procedono della Famiglia, ma di certi soli Osservanti d'Italia, detti i *Neutrali*, i quali non riconoscevano per loro Superiori nè i Ministri della Comunità, nè i Vicarj della Famiglia, e perciò dicevansi i *Neutrali*, come altrove ho detto, e provato. Appresso adduce la Bolla *Intelleximus* dell'istesso Alessendro VI., dalla quale, com' ei dice, si ha, che i Ministri Generali non aveano neppur la facoltà di confessare gli Osservanti della Famiglia: *nec Ministrum Generalem dicti Ordinis absolvere, nec licentiam concedere posse absolvendi ab hujusmodi casibus sic reservatis per Prælatos Familiæ vestræ* (1). Ma in questa Bolla, o Breve, come costa eziandio dalle sole parole soprallegate dal Ragionista, si vieta soltanto il poter assolvere gli Osservanti della Famiglia da i casi riservati a i loro Vicarj: donde non ne segue, che il Generale non potesse assolvere, o far assolvere i medesimi Osservanti dagli altri casi. Che se i Vicarj poteron allora talmente riservare alcuni casi a se medesimi, che neppure i Ministri Generali potessero assolvere da quei casi, ciò sarà stato fatto per giusti motivi, conducenti al mantenimento dell' Osservanza: e da questo può soltanto inferirsi, che l' autorità immediata de' Ministri Generali sopra gli Osservanti della Famiglia fosse ristretta, ma non già che fosse affatto morta, e senza vigore; come sarebbe stato necessario, acciocchè la Famiglia fosse del tutto esente dall'ubbidire al Generale, e dalla giurisdizione di questo. Ma facciamo un poco di riflessione sulla bella maniera, con cui francamente deduce le conseguenze il nostro Ragionista: egli allega il soprariferito testo della Bolla *Intelleximus*, in cui legge, che i Ministri Generali non poteano assolvere gli Osservanti della Famiglia da i casi riservati a i loro Vicarj: e da questo ne deduce, che *i Ministri Generali non aveano neppur facoltà di confessare gli Osservanti della Famiglia*. Che bella loica! Dunque chi non ha la facoltà di assolver da i casi riservati, non può ascoltar la Confessione di alcuno, eh? Poveri Penitenzieri, a i quali debba ricorrere chiunque ha materia necessaria di assoluzione! Ascoltiamo il restante.

V. E dello stesso linguaggio (segue a dire) parlò pure Giulio II. nel suo Breve (2) *Etsi Apostolica* nell' anno 1506. *Ministro Generali Fratres de Familia juxtà privilegia quædam, & dispensationes Romanorum Pontificum, eisdem concessa, obtemperare non adstringuntur*. E' falso, che Giulio II. di sua mente dicesse, che i Frati della Famiglia, secondo i lor Privilegj, non fossero tenuti ad ubbidire al Ministro Generale: le parole poi allegate non sono della parte dispositiva, ma della narrativa del Breve citato, e si riferiscono, come cose rap-

(1) Apud Vvad. tom. 15. in Regest. pa. 593.

(2) Fir. 3. p. 1. fol. 42.

rappresentate al Papa dagli Amadei, e da i Clareni, e non già come sentenza del Papa. Laonde poichè costa da i documenti allegati nell' ottavo libro, e altrove, che gli Osservanti della Famiglia erano tenuti ad ubbidire a i Ministri Generali, che davano a i loro Vicarj l' autorità propria, comandando per santa ubbidienza a tutti i prefati Osservanti, che nella persona di tali Vicarj venerassero la persona stessa del Generale, di cui quegli erano i Vicarj; e poichè dalla Bolla Eugeniana era riservata a i detti Ministri la facoltà di visitare, di correggere, e di castigare i detti Vicarj, e tutti i Frati della Famiglia; dir dobbiamo, che gli Amadei, e i Clareni su tal negozio non rappresentassero al Papa la verità: purchè le loro parole non facciano senso, che i suddetti Osservanti non erano tenuti ad ubbidire al Generale in tutto, ma che in alcuni casi era stata limitata sopra i medesimi la di lui autorità, e in quelli non poteva comandare a tali Osservanti, come si ha dalla Bolla Eugeniana, e da altri documenti.

VI. Appunto su questo fa fuoco il nostro Ragionista; poichè se il Ministro Generale potea visitare, e correggere i Frati della Famiglia, non potea per altro ciò fare senza il consenso della maggior parte de' Frati della stessa Famiglia, i quali ne' Conventi visitati abitavano: ma questa non è l' ubbidienza, che la Regola di S. Francesco prescrive; ma vuole, che i Religiosi sieno tenuti ad ubbidire al Generale in tutto quello, che non repugna all' anima, e alla Regola. Or il Generale o volesse, o nò, dovea necessariamente confermare i Vicarj della Famiglia; altrimente, passato il terzo giorno, intendevansi confermati dal Papa: e nelle visite la dependenza dal lor consenso snervava affatto la sua autorità, non potendo dar passo alcuno contro i delinquenti, se non vi concorreva il lor beneplacito. E però tutti dicono, che gli Osservanti per la prefata Bolla di Eugenio IV. del tutto separaronsi dall' ubbidienza del Generale: *Generali Ordinis non obediunt* (1), disse il General Sarzuola: e così pure il Generale Rainaldo favellando agli Osservanti, ecco come lor dice, *In substantialibus relaxationem quæsivistis, & servatis, scilicet, obedientiæ, quæ est primum, & principale votum* (2). Or se da Eugenio IV. fino a Lion X. era Osservante il lor Generale, qual necessità di chiedere ad Eugenio IV. i Vicarj: e s' era lor Capo, e lor Padre, perchè non ubbidirlo? *Si Pater, ubi honor* (3)?

VII. Così egli la discorre. Ed io rispondo, esser vero, che giusta la Regola i Frati Minori tenuti sono ad ubbidire al Ministro Generale in tutte le cose, che contrarie non sono all' anima, e alla Regola; ma è altresì vero, che l' obbligo di ubbidire ne' sudditi corrisponde alla potestà di comandare ne' Prelati; dond' è, che laddove questi non possono comandare, quegli non sono tenuti a ubbidire. Or per giusti motivi da i Sommi Pontefici era stata ristretta a certi capi, e a certi modi, de i Ministri Generali la facoltà di comandare a i Frati della Famiglia: e questa restrizione veniva dal fonte di ogni giurisdizione, cioè, dal Sommo Pontefice: dunque se i Generali comandavano fuor di quei capi, e fuor di quei modi a i Frati della Famiglia, uscivano fuor de' limiti della loro autorità, e giurisdizione, e i Frati della Famiglia non erano tenuti a ubbidire. Nè perciò erano dispensati dal voto dell' ubbidienza, come lungamente nel secondo libro anche coll' autorità di Pio II. (4) si provò. E nulla eziandio importava, che i Vicarj necessariamente dovessero esser

(1) Rodulph. pag. 192.

(2) Fund. 3. Ord. p. 4. fol. 65.

(3) Malach. 1.

(4) Vid. to. 1. pag. 186. ad 193.

esser confermati da i Ministri, come altrove si è detto, e specialmente nell' ottavo libro, e che i Ministri non potessero castigare senza il consenso di alcuni Frati della Famiglia; poichè questa limitazione faceva certamente, che i Generali sotto pretesto di zelo non potessero distruggere, o ingiustamente vessare la Famiglia Osservante, ma non isnervava affatto l'autorità del medesimo sopra la Famiglia; poichè dobbiamo supporre, che dove il castigo era necessario, gli Osservanti consentissero al Generale, come in coscienza erano tenuti a dar il loro necessario consenso. E tanto basta per poter dire, che il Ministro Generale avea l'autorità di castigare anche gli stessi Vicarj della Famiglia; e perciò con tutta l'Eugeniana non avea egli perduta la ragione di Capo supremo eziandio de' suddetti Osservanti; nè questi erano divenuti esenti dalla giurisdizione del Ministro Generale: onde la Bolla Eugeniana non introdusse divisione, e non ruppe l'unità dell'Ordine; siccome ciò non fece neppure fra i Domenicani la Bolla *Paolina*, in cui, come si vide nel Paralello, agli Osservanti delle Congregazioni Domenicane fu conceduto lo stesso, che agli Osservanti della Famiglia Francescana. Per la qual cosa il Ragionista colle addotte sue riflessioni combatte non meno contro l'odierna Regolare Osservanza de' Frati Minori, che contro l'odierna insigne Comunità de' PP. Predicatori, i quali non sono i lor vetusti Conventuali, ma bensì la Regolare Osservanza del loro Istituto: e forse anche parimente combatte contro a tutti gli Ordini Mendicanti de' nostri giorni.

VIII. Quanto alle parole del General Sarzuola, riferite da sospetto Scrittore, cioè, dal Tossignano, e a quelle del Generale Rainaldo, le quali non posso riscontrare, non avendo il libro citatomi dal Ragionista, dico, che quando essi abbiano dette tali cose, non per questo ne siegue, che i Frati della Famiglia fossero veramente esenti dall' ubbidire al Generale, che non gli ubbidissero, e che fossero dispensati nel voto sostanziale dell' obbedienza; costando l'opposto da i fondamenti altrove allegati, e da una Bolla di Pio II. addotta nel primo tomo sopra citato. Veramente alcuni vetusti Conventuali sopportavano mal volentieri, che la Famiglia vivesse giusta la Bolla Eugeniana: onde la rampognavano, e la beffeggiavano tal volta in varie guise, e le imponevano la rilassatezza, in cui ella non era: onde anch' essa più volte trovò Apologisti, che la difesero, come può argumentarsi dall' ottavo mio libro. Chi sà di qual genio si fossero quei due Generali? Non sarebbe gran cosa, che anch' eglino contro alla medesima avessero avanzate simili proposizioni; a me però basta, che tali proposizioni non fossero vere. Che da i tempi di Eugenio IV. fino all' anno 1517., cioè, per anni 71. avanti al 1517., i Generali sieno stati Minori Osservanti, io nè lo dissi, nè lo dico: affermo bensì, che si eleggevano, e si assumevano allora dal Corpo, detto la *Comunità dell' Ordine*, o la *Comunità Conventuale*: il qual Corpo era composto di vetusti Conventuali, e di Osservanti soggetti immediatamente a i Ministri. Onde i Generali di quel tempo, o pria della loro elezione fossero stati Osservanti, o Conventuali, mentre erano Generali, erano Padri comuni all'una, e all' altra fazione: e riputavansi Conventuali co i Conventuali, Osservanti cogli Osservanti: e in essi correva la successione de' Ministri Generali per l'una, e per l'altra parte de' loro sudditi, nella maniera detta di sopra; siccome l'una, e l'altra parte concorreva nella loro elezione colla voce atti-

va, e passiva, e riconosceagli per proprj Superiori. Quindi vegga il Ragionista la necessità, ch' ebbero i Frati della Famiglia di chiedere ad Eugenio IV. i Vicarj. Talvolta temerono, che i Generali, i quali non erano Osservanti di quei della Famiglia, non facessero da Padri comuni, e non avessero il vero zelo, come dovevano, per la Regolare Osservanza; e perciò gli Osservanti della Famiglia ricorsero ad Eugenio IV. per eleggersi da per se stessi i Vicarj, e per ottener le grazie contenute nella Bolla Eugeniana, e guardarsi così dagli accidenti sinistri: altrimenti avrebber potuto far pericolare la loro ben regolata Famiglia. L' onore finalmente dovuto al Generale, come a lor Padre, l' osservavano senza fallo, e il contribuivano al medesimo gli Osservanti della Famiglia, come de' Vicarj, e de' Sudditi si è fatto vedere nel primo capitolo dell' ottavo libro: e racconta il P. Wadingo, che seguita nel Capitolo Generale di Perugia l' elezione del P. Ministro Generale, nella persona del P. Francesco di Savona, il qual fu poi Sisto IV., dal Convento della Porziuncula, 9. miglia distante, in cui nel lor Capitolo Generale congregati si erano, partironsi 400. Osservanti della Famiglia, e si portarono in Perugia, dove in Processione con quei della Comunità accompagnarono in Duomo il nuovo Generale; e in pubblica piazza in lode del medesimo, fece un' Orazione il P. Michele di Milano della detta Famiglia, celebre Predicatore di quei tempi, e noto nelle pubbliche stampe; ed il Generale volendo specialmente onorar S. Giacomo della Marca, chiamatolo, se 'l fece stare alla destra (1). Ecco la bella corrispondenza di Padre, e di Figliuoli; ed ecco l' onore di Figli al Padre: le quali cose fra i Frati della Famiglia, e il Ministro Generale andava cercando il Ragionista. Il dovergli poi ubbidire nelle cose, in cui non potea esso comandare, non era un onore, che da tali Figliuoli si dovesse a tal Padre, la di cui giurisdizione era stata limitata da un Padre Superiore a tutti i Generali, cioè, dal Papa; e perciò non occorre, che il Ragionista vada cercando quest' onore indebito.

(1) *Vvad. tom. 13. pag. 345. n. 11.*

IX. Fatte queste cose, il Ragionista nella pagina 377. se n' esce a provare, che gli Osservanti della Famiglia non ebbero mai la voce attiva nell' elezione del Generale. Questo poco importerebbe pel nostro affare; poichè gli odierni Minori Osservanti non debbono prendersi per quella sola Famiglia, unita sotto Lione X. alla loro Comunità; nè l' antichità de' medesimi, e il diritto al Generalato dee confondersi coll' antichità, o commensurarsi co i diritti di quella sola Famiglia, come di sopra si è detto. Ma con tutto questo sarà bene il vedere, come dal Ragionista si provi, che gli Osservanti della Famiglia non ebbero mai fino a Lione X. la voce attiva nell' elezione del Generale. Osserva egli, che secondo la Regola non conviene la voce attiva nella detta elezione se non che a i Ministri, ed a i Custodi: aggiugne poi, che gli Osservanti della Famiglia prima de' tempi di Lione X. non ebbero nè Ministri, nè Custodi; ma i loro Vicarj furono dichiarati Ministri, e i lor Discreti furon fatti Custodi da Lione X.. Ma queste sue affermazioni hanno poca sussistenza, essendosi veduto di sopra, dove trattossi della successione de' Ministri, e de' Custodi, che gli Osservanti della Famiglia prima de' tempi di Lione X. ebbero tal volta e Ministri, e Custodi, e specialmente avanti l' anno 1446.. Dunque aveano quegli, a i quali secondo la Regola toccava il dar il voto nell' elezione del Generale; ed ecco per terra il di lui ar-

argumento. Quando poi dice, non leggersi, che sieno mai comparsi tali Osservanti ne i Capitoli per le prefate elezioni, dice il falso, avendo io ne' luoghi sopracitati apportate le parole dell' Autore delle *Firmamenta*, il quale scrisse, che tali Osservanti prima dell' anno 1446., come anche fino a Lione X. tutti gli Osservati soggetti a i Ministri, ebbero la voce attiva, e passiva in tutte l' elezioni. Che vuol dire *in tutte l' elezioni*? Certo vuol dir anche in quella del Generale. Dopo l' anno poi 1446. se non ebbero essi alcuni Ministri, ebbeto tuttavia il diritto ad avergli; mentre nella Bolla Eugeniana, data in quell' anno, siccome non furono divisi dal Corpo dell' Ordine, così non furono spogliati di tal diritto, che avevano pria di tal Bolla. E tanto basta, acciocchè debba dirsi, che dopo quell' anno ritennero la voce attiva nell' elezione del Generale; nè è necessario, che vi sieno comparsi in qualità di Ministri, se per avventura niuno di essi fu più eletto Ministro Provinciale. Siccome se di qualche nazione alcun Religioso non mai fosse stato assunto al Provincialato, o al Custodiato, certamente di essa non mai alcuno avrebbe avuta di fatto la voce attiva de' Provinciali, e de' Custodi nell' elezione del Generale: nè per questo dovrebbe dirsi, che tal nazione non avesse la voce attiva nella prefata elezione, quanto al diritto; bastando per ciò, che di quella nazione possano assumersi Frati al Provincialato, e al Custodiato. Per altro se dopo l' anno 1446. gli Osservanti della Famiglia non più ebbero, nè più furono eletti Ministri, ebbero nondimeno i Custodi, e anche forniti di giurisdizione sopra più Conventi, come appunto erano i Custodi della Comunità dell' Ordine, giusta le cose provate in suo luogo. A questi Custodi per tanto nulla mancava per aver la voce attiva nell' elezione del Generale. Non vede dunque il Ragionista, che fabricò l' argomento sul falso?

X. Quindi fa ritorno all' indulgenze, e alle grazie, dicendo, che quando gli Osservanti della Famiglia abbiano avuta qualche volta la voce attiva nell' elezione del Generale, la ebbero per pura grazia de' PP. Conventuali. Ciò, come anche col P. Passerini dissi di sopra, tocca a provare, e non a supporre al Ragionista; e se non lo prova, s'intende avuta per giustizia. E se alcuni avessero detto, che tali Osservanti abbiano concorso nell' elezioni solo per grazia, non si crederebbe loro; poichè altri affermano il contrario colle ragioni alla mano. Eh che il diritto di far la detta elezione non era degli Osservanti della Famiglia, ma de' soli Conventuali: „ e per questo quando nell' anno 1455. S. Giacomo della Marca ne' suoi Ar„ ticoli, distesi per la concordia tra gli Osservanti della Famiglia, e i Con„ ventuali, pensò di concedere a quegli la voce attiva, dicendo: *Vicarii* „ *de Observantia ad electionem Ministri Generalis vocem activam tantùm habe*„ *ant*; non ostante che il Santo riserbasse la voce passiva a i soli Conventua„ li; pur questi *ægerrimè tulerunt dari Observantibus in electione Generalis* „ *suffragia*; perchè insino a quel tempo era stata tutta loro la medesima ele„ zione „. Tanto egli dice in verità: ma quest' ultimo *perchè* è quello, che dà nel naso. Io concedo, che a i Conventuali dispiacesse un tale articolo; ma niego, che per l' addietro una tal' elezione fosse stata tutta loro; essendo ciò contro il sentimento degli antichi Scrittori. In oltre io non sono per pretendere, che per l' addietro i Vicarj avessero dato il voto nella detta elezione, in cui davano il voto i principali, ovvero i Ministri, de' quali essi era-

erano Vicarj; e perciò forse in tal concordia vi era qualche novità in accordandosi il voto a i Vicarj; pretendo bensì, che per l'addietro quei Frati della Famiglia, i quali erano Ministri, o Custodi, (de' quali soli secondo la Regola è la voce attiva nell'elezione del Generale) avessero anche la facoltà di dare il voto nella prefata elezione. Se poi dispiacque il suddetto articolo a i Conventuali, perchè nell'elezione del Generale si accordava la voce attiva a i Vicarj della Famiglia; dispiacque eziandio a i predetti Osservanti, perchè in esso negavasi loro la voce passiva nella medesima elezione. Onde S. Giacomo in una sua giustificazione circa tali articoli contro le dicerie de' Conventuali, scrisse: *In quarto luogo, i medesimi Frati non eran' obbligati ad andare al Capitolo Generale secondo le dette Bolle: io voglio, che sieno obbligati, e abbiano solamente la voce attiva, e non la passiva nell' elezione del Generale; la qual cosa i Frati dell'Osservanza se la riputano un' infamia* (1). E in una sua Lettera, scrivendo di questi stessi articoli al P. Ministro della sua Provincia dell' Umbria, e con esso lui sfogando il dispiacimento, che avea nell' ascoltare, che i Conventuali non erano contenti de' suoi Articoli, disse: *Son certo, che nell'estremo giudizio non debbo render conto a Dio d' aver tolto alcun diritto al R. P. Generale, non avendo de' di lui diritti levato neppur uno jota, ma bensì dalla parte de' Frati della Famiglia, i diritti de' quali ho tolti a i medesimi, e gli ho dati al P. Generale, acciocchè si reintegrasse l' Ordine Sacro, e nel medesimo si facesse un sol' Ovile, e un solo Pastore. Con tuttociò molti de' Frati* (Conventuali) *avendo gli occhi ottusi dalle passioni, e forse desiderando, che dopo avergli spogliati de' loro diritti, avessi altresì cavati a i suddetti gli occhi, si sono di me non solamente sdegnati, ma offesi eziamdio grandemente* (2). Che se gli Osservanti della Famiglia, come ci attesta il Santo, si stimarono pregiudicati da S. Giacomo, che tolse loro la voce passiva al Generalato ne' predetti articoli, i quali poi, come dissi, nell' antecedente libro, e come anche insegna il Ragionista, non ebber vigore, nè osservanza veruna; dunque segno è questo, che a i detti Osservanti conveniva la voce attiva, e la passiva.

(1) *Apud Vvad. ad ann. 1455. num. 66.*

(2) *Apud Vvad. ad ann. 1456. num. 134.*

XI. Che poi nel Capitolo generalissimo, celebrato in Milano l' anno 1457. i PP. Conventuali non volessero accettar nelle loro Congregazioni i vocali dell' Osservanza, indica bene, che i Conventuali non sopportassero di buona voglia, che gli Osservanti della Famiglia avesser voce ne' Capitoli dell' Ordine, ma non indica, che a questi di ragione non si convenisse una tal voce: anzi se nel Capitolo generale radunato in Roma nell' anno 1458. gli Osservanti prefati furono da Callisto III. esclusi da dare il voto nell' elezione del Generale *per quella volta solamente*; mentre volendo il Papa, che fosse fatto Generale il suo conterraneo P. Jacopo di Sarzuola, temette, che da i vocali Osservanti sarebb' egli stato escluso; viene a rendersi chiaro, che gli Osservanti aveano la voce attiva, qualunque voce questa si fosse. Nè le parole, che disse l' eletto di Sarzuola, giusta la relazione del P. Tossignano, cioè, che sarebbe stato un esterminio dell' Ordine, se in esecuzione della Bolla di Callisto III. confermativa degli Articoli stesi da S. Giacomo, i Frati della Famiglia, che non ubbidivano al Generale, *avesser dovuto eleggere, e correggere il Generale* (3), posson esser d' alcun pregiudizio. Imperciocchè, quando veramente sieno state dette dal sopranominato Generale, (di che sta tut-

(3) *Ap. Rodul. pag. 192.*

tutta la fede sul P. Tossignano,) esse non furono figliuole di una mente quieta, e rischiarata, ma di una mente anzi ottenebrata da i fumi di passione, d' impegno, e di collera; perocchè pretendea questo Generale, che l' eleggersi da i Frati della Famiglia i Vicarj fosse contro la Regola: onde volea gittar a terra del tutto questo diritto de' medesimi, e di propio petto voleva dar loro i Vicarj. Delle quali cose è degno di esser ascoltato S. Giacomo, che nell' accennata sua Lettera al P. Ministro Provinciale dell' Umbria così parlonne: *Il P. Rev. Generale non vuole in conto veruno darsi pace, contro la volontà del Sommo Pontefice, del nostro Sig. Protettore, e di molti Signori Cardinali, che il suo Vicario Generale si faccia per elezione; ma esso dal suo petto vuol dare un tal Vicario alla Famiglia; perchè altramente si farebbe contro la Regola. Ma che questo non sia vero, si prova; perchè la Custodia dà il Custode al Ministro per elezione, e non in altra maniera; la Provincia dà i Definitori allo stesso Ministro per elezione, e non in diversa maniera; e anche dà al P. Generale il Ministro Provinciale per elezione, e non altramente. E la Congregazione della Famiglia dà al Ministro il Vicario per elezione, e non diversamente* (1). Così S. Giacomo: facendoci conoscere le tempeste, da cui ne' tempi di quel Generale era agitata la Famiglia, le storte pretensioni del medesimo, e insieme come non erano contro la Regola i diritti della suddetta Famiglia. Non dunque lo sterminio dell' Ordine, non la destruzione della Regola era per succedere, se i Vicarj dell' Osservanza, giusta la Bolla di Callisto, e gli articoli di S. Giacomo, avesser dovuto concorrere nell' elezione del Generale: succeduto anzi ne sarebbe, che l' Ordine avrebbe avuti Generali più degni, e più riverenti verso la Santa Regola. Ma dove mai me ne vado dietro al Ragionista? Questi rumori, e queste contese tutte si occupavano, e si occupano circa la voce attiva, e non passiva, data allora a i Vicarj ne' detti articoli confermati da Callisto III.: la prima delle quali voci accordata loro era oltre la Regola, e dispiaceva a i Conventuali, che fosse stata data a i Vicarj Osservanti: e la seconda era giusta la Regola, in vigor di cui, per poter esser Generale, basta esser uno de' Frati Minori della Religione di S. Francesco; e perciò agli Osservanti della Famiglia, ch' erano veri Frati Minori della Religione fondata da S. Francesco, riconosciuti per tali anche dalla S. Sede Apostolica nelle sue Bolle, pareva un' infamia l' essere stata ne' prefati articoli tolta loro una tal voce passiva. Ma, come dissi, tali articoli non ebbero effetto, e le cose restarono nel pristino stato.

(1) *Apud Vuad. supra cit.*

XII. Dunque volendo noi vedere, se gli Osservanti della Famiglia avessero, o nò la voce attiva nell' elezione del Generale, non dobbiamo andar dietro a tali articoli, nè alla Bolla di Callisto III, che fu poi rivocata da Pio II., giusta le cose dette dove trattasi della successsion de' Ministri Provinciali, nè alle tempeste accadute ne' principj del Generalato del Sarzuola, che finalmente ne fece la rinunzia. Dobbiamo più tosto vedere, se convenendo una tal voce a tutti i Ministri, e a tutti i Custodi dell' Ordine, convenisse anche a i Frati della Famiglia: e poichè, come ho detto, i Frati della Famiglia potean esser eletti Ministri, e aveano di fatto nel loro numero Custodi dotati di giurisdizione; quindi è, che anche a i medesimi conveniva nella prefata elezione del Generale la voce attiva; cioè, l' attiva prossima

sima a quei, che di fatto in tempo di tal' elezione eran' o Ministri, o Custodi, e l' attiva rimota a tutti quei, che, quantunque non fossero nè Ministri, nè Custodi, nondimeno erano abili, e capaci di poter esser canonicamente promossi a tali dignità: la qual capacità, giusta la Regola, era almeno in tutti i Sacerdoti della Famiglia Osservante. Questo punto doveasi batterfi dal Ragionista; ma tal volta stimò egli cosa megliore il metterlo sotto banco, e prendersela contro la voce attiva data a i Vicarj, e fondarsi su i concordati, e sulla Bolla Callistina, che non ebbero esecuzione, ma sol tanto cagionarono dispareri. Nè stiami egli a ripetere, che gli Osservanti della Famiglia erano esenti dalla giurisdizione del Generale, in virtù della Bolla Eugeniana; e perciò non potea convenir loro la voce attiva nell' elezione del medesimo: posciachè io il rimanderò a considerar la Bolla Eugeniana o in se stessa, o ne' fammenti da me soprallegati nel Paralello di avvenimenti Francescani, e Domenicani; acciocchè vegga ivi, che non ostanti i privilegj contenuti in essa, nondimeno gli Osservanti della Famiglia restavano sotto la giurisdizione del Ministro Generale, e questo riconoscevano per supremo lor Capo.

XIII. Dica dica egli più tosto, che gli Osservanti mentovati non si curavano di andar a i Capitoli, e di mescolarsi nell' elezioni co i Conventuali, acciocchè alla lor Famiglia non si attaccasse qualche neo di quelli, che rendevano deforme il Conventualesimo. Dica, ch' eglino stessi pregarono di non esser astretti a dare i loro suffragj nella mentovata elezione, e che andavano dicendo di aver avuto da Eugenio IV. la concessione di non esser obbligati a tal cosa (1). Ma queste cose, che provano? Soltanto provano, ch' essi non si curassero di dare il voto in tal' elezione, non già, che non potessero darlo: anzi prova, che avessero il diritto, e l' obbligo di concorrere alla medesima, come gli altri Frati Minori; e se per privilegio, o grazia ottenuta da Eugenio IV. se ne astenevano, potevano anche non far uso di tal privilegio, o di tal grazia, e portarsi alle suddette elezioni a dar i loro suffragj; poichè i privilegj, e le grazie possono liberamente non usarsi, e chi l' ebbe può anche stare alla legge comune, quando voglia farlo, come costa di chi avesse il privilegio di non intervenire al Coro ec.; mentre per cagione de' loro privilegj non sono privi della libertà di andare alle Processioni, alla guerra, al Coro ec. Anzi l' aver tali privilegj significa, che essi, se non gli avessero, dovrebbero intervenire alle dette cose: e perciò il privilegio, e le suppliche de' Frati della Famiglia, per non intervenire all' elezioni del Generale co i Conventuali, significavano, ch' essi erano del numero di quei Frati Minori, a i quali toccava, e si conveniva la voce attiva nelle prefate elezioni.

(1) *Arald. ann.* 1406.

XIV. Se dunque il Ragionista vuol fargli comparire senza la predetta voce attiva, non ponga in ballo le soprascritte cose; ma più tosto si attacchi all' esser essi stati molti, e molti anni senza farne uso: non leggendosi, che dall' anno 1446. fino all' anno 1517. i menzionati Osservanti della Famiglia mai più s' ingerissero, o facesser uso della lor voce attiva nell' elezione de' Ministri: e ciò per le ragioni soprallegate anche dal Ragionista; cioè, perchè i Conventuali non si curavano di avergli seco ne' Capitoli, e i suddetti Osservanti non si curavano di andarvi: onde in quanto al fatto, e all' uso

della

della voce attiva eran d' accordo amendue le parti; non volendo i Conventuali dopo l' anno 1446., che tali Osservanti ne facessero uso nell' elezioni de' Ministri, e non volendo farne uso neppure i detti Osservanti. Quanto poi al diritto di far uso di tal voce, come dopo tal anno la discorressero le due parti, o fazioni, non lo sò: posso ben dire, come altrove già scrissi, parlando della successione de' Ministri, che gli Osservanti della Famiglia per cagione della Bolla Eugeniana non poterono perder questo diritto, che avevano pria di tal Bolla: onde se mai lo perderono, ciò fu per cagione di non averne fatto uso per tanti anni, quanti erano necessarj, acciocchè tutto il diritto della voce attiva potesse dirsi acquistato dalla fazione, appellata la Comunita, con esserne restata priva la Famiglia. Che se questi anni fosser 30., o 40, ne seguirebbe, che in anni 71. quanti appunto ne sono dal 1446. al 1517., solamente gli ultimi 30., o 40. anni la detta Famiglia sarebbe stata senza un tale diritto: e così da i tempi di Fra Paolo Trinci, ne' quali ebbe principio l' anno 1368., fino al 1517., in cui ebbe termine, incorporata del tutto cogli Osservanti dell' odierna Comunità Francescana, la mentovata Famiglia avrebbe sempre avuta la voce attiva, o il diritto di questa nell' elezione del Generale, fuorchè negli ultimi 40. anni. In questi anni ultimi poi, se veramente restonne spogliata, ciò non fu per mutazione d' Istituto, o per mancanza di unione al Ministro Generale, o per altro capo pregiudizievole all' esser di Frate Minore primogenito, e della stessa Religione, fondata da S. Francesco; ma fu per la sua sola trascuraggine di farne uso: per la qual trascuraggine, se non m' inganno, perdonsi talvolta parecchi diritti da varie nobili Famiglie, come di juspatronato ec., senza cessar d' essere di quella stessa linea di coloro, a i quali convenivano una volta quei diritti.

XV. Se i Frati della Famiglia nella descritta maniera lasciassero veramente correr gli anni senza proteste, e senza far veruna di quelle parti, che poteano mantener loro l' antico diritto, e se concorressero contro i medesimi tutte le condizioni della prescrizione, che dicesi l' anguilla del Foro; perchè se non è centenaria, scappa facilmente dalle mani di chi crede di averla fatta sua; io in verità non lo sò, nè voglio in ciò avanzar sentenza. E chi sa, che se sotto Lione X., o Giulio II. preteso essi avessero, che i loro Custodi dessero il voto nell' elezione del Generale, attesa la chiarezza del loro petitorio, e il possesso, in cui erano pria dell' Eugeniana, non l' avessero vinta? Queste son cose lunghe, e difficili, nè stà nel mio mestiere il deciderle, non essendo io Dottor di Legge. Che che ne fosse per tanto degli ultimi quarant' anni della Famiglia, per convincer di falsità le prove del Ragionista, basta, che abbia ella avuta la voce attiva pria di quegli ultimi anni; e non abbia egli argomento veruno, con cui provi, che l' avesse per pura grazia, e non per giustizia, e in vigor della Regola, che concede una tal voce a tutti i Ministri, e a i Custodi dell' Ordine. Ma se gli Osservanti della Famiglia, per essere stati 71. anni senza eleggere i Ministri, perderono la voce attiva nella prefata elezione, avvegnachè questa non fosse stata levata loro dalla Bolla Eugeniana, o da verun altro autorevole documento; perchè non avranno perduta la voce attiva, e la passiva nell' elezioni de' Ministri Provinciali, e del Ministro Generale di tutto l' Ordine i Conventuali, i quali

li dall' anno 1517. fino all' anno 1583. non mai poterono ingerirsi, nè s' ingerirono in modo alcuno nell' elezione de' predetti Ministri; essendo stato determinato nelle Bolle di Lione X. (come alcuni anni prima era stato determinato anche negli Statuti della Comunità dell' Ordine, fatti sotto Giulio II.) che in avvenire niun Francescano, il qual non fosse della Regolare Osservanza, potesse aver voce attiva, o passiva nell' elezione de' Ministri? Pel corso continuato di 66. anni i PP. Conventuali stettero pure senza veruna voce nè attiva, nè passiva in quelle elezioni; mentre nè eleggevano, nè potevano esser eletti *Ministri*, ma soltanto intrigavansi nell' elezione de' *Maestri*, subordinati a i Ministri. Dunque perderono essi la voce attiva, e la passiva in quelle elezioni. Pretenderanno tal volta di averla riacquistata l' anno 1583. per la Bolla *Divinæ Charitatis* di Sisto V., in cui per errore il lor Maestro fu appellato *Ministro*. Se così è, tanto più l' avranno riacquistata gli Osservanti della Famiglia, quando sotto Lione X., incorporati cogli altri Osservanti, tornarono ad eleggere i Generali di tutto l' Ordine. Che forse ha da poter più un errore di stampa, o di Amanuense, che una dispositiva chiarissima di una Bolla? Vi è anche da considerare, che nell' anno 1583. nulla fu tolto, nè mutato di quel che conveniva per l' addietro al Ministro Generale, assunto da i soli, e de i soli Frati della Regolare Osservanza. Dunque seguitò questi ad essere il Generale di tutto l' Ordine, il Successore di San Francesco, e degli antichi Generali precedenti all' anno 1517., in cui l' elezione del Ministro di tutto l' Ordine fu ristretta a i soli Osservanti. Dalle quali cose ne segue, che non potendo trovarsi nello stesso tempo due Generali di tutto l' Ordine, o due Successori di San Francesco nel medesimo supremo grado, se i Conventuali nell' anno 1583. ricuperarono la voce attiva, e passiva nell' elezione del Ministro Generale, non ricuperarono quella stessa, che da Lione X. fu tolta a i vetusti Conventuali, ma ne assunsero un' altra simile nel nome, diversa nella sostanza; perchè fu voce attiva, e passiva non al Ministerato di tutto l' Ordine, o al posto de' Successori di S. Francesco, bensì più tosto ad un Ministerato ristretto a i soli Conventuali, e di novella istituzione, simile rispettivamente a quello de' PP. Cappuccini, restando sempre l' antico Ministerato appresso gli Osservanti.

XVI. Ma finiamo una volta queste nojose digressioni; mentre nulla importa agli odierni Osservanti, che quei della Famiglia avessero, o non avessero sempre la voce nell' elezione del Ministro Generale; bastando loro, che l' avessero quegli Osservanti, e Riformati sotto i Ministri, che l' anno 1517. essendo vere membra, anzi le parti più nobili della fazione appellata la Comunità dell' Ordine, o la Comunità Conventuale, accresciuti di numero da quei della Famiglia, in luogo dell' antecedente Ministro di tutto l' Ordine P. Bernardino Prati, elessero il di lui Successore P. Cristoforo Numai. Dalla qual elezione allora, e per sempre furono escluse tutte le altre membra della Comunità Conventuale, che non vollero ridursi all' Osservanza, e alla vita di tutti gli antichi Generali, precedenti all' anno 1430. Quelle membra Osservanti, e riformate della Comunità Francescana precedente a Lione X. portano dirittamente nell' odierna Comunità Osservante la continuata successione de' Generali, colla voce attiva, e passiva nell' elezioni de' medesimi, sempre continuate da i tempi di S. Francesco. Imperciocchè l' odierna Comunità

munità degli Osservanti è la stessa fazione di quelle due parti sane, e più nobili della vetusta Comunità Minoritica, come altrove si è provato. Ma gli odierni PP. Conventuali non possono vantarsi di una simil cosa; 1. perchè il vetusto Conventualesimo non fuvvi avanti la fine del secondo Secolo Francescano; laonde, in litigando colla Regolare Osservanza, dee ceder a questa sola tutti i Generali de' primi due Secoli: 2. perchè il Conventualesimo l'anno 1517. perdè affatto la voce attiva, e la passiva al Generalato, per cagione della ristrettiva fatta da Lione X.; onde quando anche gli odierni Conventuali fossero una continuazione de' Conventuali antichi, e successori ne' diritti de' medesimi, non sarebbero se non che continuatori, e successori di una Congregazione priva di voce attiva, e passiva al Generalato: 3. perchè in fatti neppure sono essi dell' Istituto de' vetusti Conventuali, ma di un altro recente, che di più rompendo ogni lega di dipendenza da i Successori degli antichi Generali, e passando ad eleggersi da per se stessi un nuovo, e supremo Capo, sotto il nome di *Ministro*, fecero del tutto una casa a parte, e per ogni ragione restaron fuori della successione degli antichi Ministri di tutto l' Ordine; mentre non poteva il lor Generale essere il Capo supremo di tutto l' Ordine, se pria non faceasi vacar la Sede di questo Capo, la quale occupavasi, e si occupa dal Generale Osservante: siccome Fra Cristoforo Numai, eletto Capo supremo nell' anno 1517. dalla Comunità Osservante, non fu assunto a questo grado, se non che dopo esser vacato il posto del suo antecessore P. Bernardino Prati. E tanto può bastar per conchiudere, che gli Osservanti da i tempi di S. Francesco fino a i giorni nostri ebbero sempre, e continuatamente la voce attiva nell' elezioni del Generale: onde se questa è necessaria per aver la successione de' Generali, hanno essi la detta successione, e i Conventuali non l' hanno.

XVII. Veggiam' ora l' altra ragione, per cui vuole il Ragionista conchiudere, che gli Osservanti della Famiglia non avesser parte veruna nella successione de' Generali. *Terzo*, dice, *mancava agli Osservanti anche la voce passiva al Ministero Generale*. Già, che anche la voce passiva, come l' attiva al Ministerato generale di tutto l' Ordine per 66. anni dopo il 1517. mancasse a tutti i Conventuali, o Frati Minori dispensati, è cosa certissima, nè può negarsi da veruno: che manchi a i medesimi anche ne' dì nostri, è cosa parimente certa; ma non vogliono confessarla le persone impegnate. Or vediamo come si provi dal Ragionista, ch' ella mancasse agli Osservanti della Famiglia. La prova è questa: I detti Osservanti non avevano i gradi Scolastici, e da poi che nell' Ordine usarono questi gradi, si reputarono incapaci del Generalato tutti quelli, che non erano Maestri, e di dottrina sublime (1). La risposta è fatta; perchè nè sulla Regola, nè sulle leggi dell' Ordine, fatte ne' tempi precedenti all' anno 1517., si legge mai, che i Generali debban esser Maestri, o di scienza, e dottrina sublime, quantunque ordinariamente si assumessero al Generalato i Maestri. E quando anche il grado del Magistero fosse stato necessario per poter esser eletto Generale, questo potea prendersi da i Frati della Famiglia, come da quei della Comunità: onde, come si è detto di sopra, eziandio fra di essi qualche volta vi furono de' Maestri. Questa ragione per tanto non basta a mostrar senza voce passiva al Ministerato dell' Ordine gli Osservanti della Famiglia. Passiamo all' altra ragione:

(1) Pag. 379.

ne: questa in succinto è; perchè gli Osservanti della Famiglia pria dell'anno 1446. aveano *pochi Uomini dotti*. E questa è la cognata dell' antecedente ragione; laonde quand' anche pel Generalato fosse stata necessaria quella sublime dottrina, che tra i Frati della Famiglia ne' primi tempi sopraddetti si trovava in soli pochi, almen questi pochi potean esser fatti Generali: come per verità il P. Alberto di Sartiano Frate della Famiglia governò allora tutto l' Ordine in qualità di Vicario Generale: questi pochi poi, che potean esser Generali, bastavano per salvare la voce passiva in tutta la Famiglia: tanto più, che anche gli altri Frati della medesima, se non aveano la testa di zucca, poteano studiare, e rendersi capaci del Generalato. E forse forse, facendo noi una scelta fra tutti i Frati della Comunità, che fiorirono verso i principj del Secolo XV., non ne troveremo due soli, che in santità, e dottrina possano stare a i fianchi di S. Bernardino da Siena, di S. Giovanni da Capistrano, e del B. Alberto da Sartiano, che allora tutti e tre insieme fiorivano nella Famiglia Osservante: senza far menzione di altri uomini chiarissimi per Santità di vita, e per sublimità di dottrina, che allora, e dopoi fecero luminosa comparsa nella Famiglia medesima: quali, per esempio, furono S. Giacomo della Marca, Lodovico di Vicenza, l'altro della Torre, il B. Angiolo di Chivasso, Autor della celebre Somma *Angelica*, il B. Pacifico da Ceredano, e altri, come può vedersi presso il Wadingo, il quale all' anno 1449. num. XVIII. dell' edizione Romana, trattando di una Congregazione generale, celebrata nel Convento del Bosco di Mugello dagli Osservanti della Famiglia, dice, che trovaronsi in esso, tra gli altri, diciotto Padri per bontà di vita, e per dottrina chiarissimi, e celebri Predicatori in tutta l' Italia (1).

XVIII. Che che poi si fosse della visione di S. Giovanni da Capistrano, che vide un combattimento fra il Sole da una parte, la Luna, e le Stelle dall' altra, in cui finalmente prevalsero queste contro a quello: e che che sia del commento, che ne fa il P. Wadingo, dicendo, che nel Sole significavansi i Conventuali, chiari per la dottrina, e nella Luna colle Stelle gli Osservanti, i quali finalmente sotto Lione X. prevalsero contro a i Conventuali, ottenendo i sigilli dell' Ordine (2); da ciò non bene deducesi, che fra gli Osservanti della Famiglia non fossero de' Religiosi o pochi, o molti, che fossero dotti, prudenti, e capaci del Generalato. Nè da i sopraccennati riflessi del Ragionista nel Capitolo Generale di Padova nell' anno 1443., dove S. Bernardino da Siena, che v' era presente come Ministro di Terra-Santa, si mosse questo Santo ad elegger Ministro Generale non Alberto da Sartiano Frate Osservante della sua Famiglia, desiderato anche dal Papa, ma bensì Antonio Rusconi; ma più tosto si mosse da altri riflessi. Conciosiachè scrive l' Autor del Memoriale dell' Ordine, il di cui testo non portossi intero dal Ragionista, che circa l' elezione del P. Rusconi nel mentovato Capitolo generale *fuvvi una grandissima discordia; perchè alcuni volevano eleggere Frat' Alberto da Sartiano, il qual' era dell' Osservanza: ma finalmente col consenso di tutti fu determinato, che chiunque fosse eletto da Fra Bernardino da Siena, (il quale già per la fama della sua Santità, e per la grazia della predicazione fu in molta stima, e allora fu ivi presente, Ministro di Terra-Santa) egli fosse il pacifico Ministro Generale. Il qual Santo Padre, fatta orazione, conobbe per divina rivelazione, non esser per anche spediente all' Osservanza (tuttavia*

(1) *Vide etiam Vvad. tom. 14. pag. 232. nu. 14. & alibi.*

(2) *Vvad. ad an. 1455 num. 74.*

via debole in tal tempo nel numero de' Conventi, e de' Frati, ch' erano tuttavia pochi) che dalla Osservanza loro si eleggesse il Generale; ma che più tosto si dovesse eleggere un' altro di mezzo, il quale fosse più temuto da i Conventuali. E allora il detto Santo non elesse Alberto predetto dell' Osservanza, ma il predetto Maestro Antonio Rusconi, zelatore d' ogni onestà, e dell' Osservanza (a). Dunque la vera cagione, per cui S. Bernardino allora non elesse Generale il B. Alberto da Sartiano, nè alcun altro della sua Osservante Famiglia, non fu l' incapacità di questi, o altro, che s' immagini dal Ragionista, ma fu, perchè la Famiglia era allora di pochi Conventi, e di pochi Frati, e perciò i di lei Religiosi assunti al Generalato sarebbero stati poco temuti da' Conventuali. Anzi se molti de' Padri vocali volevano per Generale il P. Alberto da Sartiano Frate Osservante della Famiglia, se S. Bernardino poteva assolutamente nominarlo per Generale, come nominò il P. Rusconi, e se per ciò alcuni Osservanti della Famiglia se la presero allora contro S. Bernardino, come immediatamente dopo le trascritte parole segue a narrare l' Autor del *Memoriale*; tutti questi sono segni, che i Frati della Famiglia prima dell' anno 1446. aveano la voce passiva nell' elezione del Ministro Generale di tutto l' Ordine, la qual cosa negò senza fondamento il Ragionista.

XIX. Come poi una tal voce non perdessero eglino per la Bolla Eugeniana, data l' anno 1445., costa dall' opposto delle asserzioni del Ragionista; mentre questi vuole, che la perdessero, perchè colla detta Bolla si tolse *affatto il commercio fra gli Osservanti della Famiglia, e i Conventuali; e siccome in vigore della medesima i Conventuali erano incapaci della giurisdizione sopra gli Osservanti, così questi della giurisdizione sopra i Conventuali* (1). Ma io mi lusingo di aver mostrato, che per la nominata Bolla non si tolse affatto il commercio fra i Conventuali, e gli Osservanti della Famiglia; e che i Ministri Generali, ancorchè Conventuali, aveano vera giurisdizione sopra i Vicarj, e sopra tutti i Religiosi della Famiglia. Da che ne siegue per regola di opposto, che siccome i Conventuali, e tutt' i Frati della Comunità dell' Ordine, anche dopo l' anno 1446., erano capaci di giurisdizione sopra i sopraddetti Osservanti; così quegli Osservanti erano capaci di giurisdizione sopra i Conventuali, e sopra tutti i Frati della Comunità dell' Ordine. Il che si conferma ad evidenza, se non m' inganno, coll' esempio del Sacro Istituto de' PP. Predicatori. Sopra in suo luogo si vide, che tutto quello, il qual fu conceduto a i Minori Osservanti della Famiglia per mezzo della Bolla di Eugenio IV., data l' anno 1445., fu conceduto eziandio a i Predicatori Osservanti

(1) Ragion. pag. 380.

(a) *In cujus electione fuit maxima discordia; quia quidam Fratrem Albertum de Sartiano, qui erat de Observantia, volebant eligere. Sed tandem consensu omnium decretum fuit, ut quemcumque eligeret Frater Bernardinus de Senis (qui jam ob famam suæ sanctitatis, & gratiam prædicandi multùm reputatus erat, & tunc præsens ibidem Minister Terræ Sanctæ fuit) ille pacificè Minister Generalis esset. Qui Sanctus Pater, facta oratione, Domino revelante cognovit, nondum expediens esse Observantiæ (adhuc tunc debili in numerositate Conventuum, & Fratrum, qui adhuc pauci erant), ut Generalis de eorum Observantia haberetur; sed alius medius, & qui magis timeretur a Conventualibus: & tunc dictus Sanctus non elegit dictum Albertum de Observantia, sed dictum Magistrum Antonium de Ruscombus, omnis honestatis, & Observantiæ zelatorem: propter quod dictus Sanctus a quibusdam de Observantia ipsa, sive Familia persecutionem passus est.* Memoriale Ord., apud *Firmamenta trium Ord.* part. 1. fol. 34. col. 2. a tergo, & fol. 35. col. 1.

venti delle Congregazioni per mezzo della Bolla di Paolo II., data l'anno 1464. Ma gli Osservanti delle Congregazioni Domenicane, non ostante la Bolla di Paolo II., perseverarono ad esser capaci del Generalato di tutto l'Ordine de' PP. Predicatori; poichè dopo il Pontificato di Paolo II furono eletti Maestri Generali di tutto l'Ordine suddetto il P. Bartolomeo de' Comazzj nell'anno 1484., il P. Barnaba nell'anno 1485., e il Pad. Giovacchino Turriani nell'anno 1486., giusta le Monumenta Domenicane del P. Fontana, e i Cronisti de' PP. Predicatori. De' sopradetti tre Maestri Generali è poi certo, ch' essi erano delle Congregazioni Domenicane soggette a i Vicarj, e viventi secondo la Bolla di Paolo II., come scrive lo stesso P. Fontana (1), e come si ha dal libro intitolato *Regula Sancti Augustini, & Constitutiones Fratrum Ordinis Prædicatorum*, stampato in Roma l'anno 1650., nella loro Cronica de' Maestri Generali dell' Ordine medesimo, posta verso la fine del detto libro, alla pagina 318., e segg., dove anche si legge, che dopo il Cardinale Tommaso de Vio, il quale anche dal Ragionista è appellato Domenicano dell' Osservanza, *fu eletto Maestro Generale il P. Paolo Butigella della Congregazione di Lombardia l'anno* 1530. Dunque, ripeto, gli Osservanti Domenicani delle Congregazioni, soggette a i Vicarj, anche dopo la Bolla di Paolo II. ritennero la voce passiva nell' elezione del Generale di tutto l'Ordine; e la suddetta Bolla (quantunque nel suo tenore affatto simile a quella di Eugenio IV., fatta nell' anno 1445. per gli Osservanti Francescani della Famiglia) non ruppe talmente il commercio necessario tra quei delle presate Congregazioni, e quei della Comunità dell' Ordine de' Predicatori, che i Frati Predicatori delle Congregazioni non potessero esser eletti Maestri Generali de' PP. Predicatori. Resta pertanto da conchiudersi, che neppure la Bolla Eugeniana potè talmente rompere il commercio, e l'unità tra i Frati Osservanti della Famiglia, e quei della Comunità dell' Ordine de' Frati Minori, che i Frati Osservanti della Famiglia non potessero esser eletti canonicamente Ministri Generali di tutto l'Ordine de' Frati Minori. Con che resta ferma la voce passiva degli Osservanti mentovati nell' elezione del Generale: la qual voce fu sempre in essi talmente viva, che qualunque volta uno di loro fosse stato eletto Generale, sarebbe stato ben eletto; nè, per esser egli della Famiglia, poteva rendersi nulla l'elezione.

(1) *Monum. Dominic. p. 3. cap. 11. col. 399. ap. Bremond. tom. 4. Bullar. Prædic. pagina 148. in notis ad Bull. 83. Alex. VI.*

XX. Torna ora il Ragionista a far pompa delle incaute frasi di parecchi Scrittori, anche Osservanti, e cita l'Autore del Supplimento de' Privilegi, stampato in Barcellona l'anno 1523., l'autore della Prefazione alle Piane, il quale verisimilmente fu un Conventuale, ed egli lo cita come se fosse l'Autor delle Costituzioni, dicendo al suo solito modo, atto ad indurre in errore, *le Costituzioni Piane de' Conventuali*; cita Monsignor Marco, il Wadingo, Agostino de Vitte Osservante: i quali tutti dicono, che sotto Lione X. fu dato il Generalato agli Osservanti, che Cristoforo Numai allora eletto fu il primo Generale Osservante, e cose simili. Dopoi allega la Bolla di Lione X. *Etsi pro injunctæ*, in cui quel Papa dice di aver agli Osservanti *conceduto di elegger sempre il Generale dalla loro porzione*. Finalmente allega la Bolla *Omnipotens Deus*, in cui dal medesimo dicesi, che pria del suo Pontificato il Ministro Generale dell' Ordine era Conventuale: *tunc Minister Generalis Conventualium*.

XXI.

XXI. Agli argomenti tratti dalle Bolle di Lione X. già risposi di sopra: e le parole della Bolla *Etsi pro injunctæ* fanno vedere, che Lione X. non concedette agli Osservanti il poter semplicemente esser essi Generali, o la semplice voce attiva, e passiva nell' elezione del Generale, che di già aveano, ma concedette loro la facoltà di escluder affatto dalla detta elezione i Conventuali, il che prima non potevano. Le parole poi de' soprallegati Scrittori se possono spiegarsi, come ho altrove accennato, e ridursi a far senso, che in tempo di Lione X. il Generalato, e i sigilli dell' Ordine tornassero ad esser de' soli Osservanti; quando per l' addietro dall' anno 1430. fino al 1517. sempre, o quasi sempre si erano avuti casualmente da i PP. Conventuali, così portando la moltiplicità de' voti, che aveano allora i Conventuali; accorderò loro questo senso, e userò ad essi ogni rispetto. Se poi non potesse con esse altro significarsi, se non che da i tempi di S. Francesco fino all' anno 1517. tutti i Ministri Generali dell' Ordine furono Frati Conventuali; allora in faccia a tutti gli Scrittori citati abbandonerò io la loro autorità, fondato su i molti documenti, con cui nel primo, nel terzo, e nel quarto mio libro dimostrai, che il Conventualesimo non fuvvi avanti l' anno 1430., e che dalla fondazione dell' Ordine fino all' anno suddetto, cioè, pel corso continuato di più di due Secoli, tutti i Generali furono della Regolare Osservanza. E se poi pel corso di 87. anni soli furono tutti, o quasi tutti Conventuali, (lo che nè concedo, nè nego) sarebbero stati de' vetusti, e non degli odierni Conventuali, e nella loro elezione gli Osservanti aveano la voce attiva, e passiva: laddove pria dell' anno 1430. i Conventuali, non essendo al mondo, non aveano voce attiva, nè passiva: dopo l' anno 1517., cioè, passati gli 87. anni del dominio Conventuale, i Generali di tutto l' Ordine tornarono ad esser sempre della Regolare Osservanza; essendosi tolta la voce attiva, e la passiva a tutti i Conventuali, e ridotte le cose nello stato de' primi Secoli dell' Ordine, quando niun Frate dispensato compariva nelle Minoritiche assemblee. Tanto dirò al Ragionista, e a i suoi citati Scrittori, se colle loro incaute, o male appoggiate affermazioni si affaccieranno ad abbujare la verità, provata con antichi, e forti documenti, e non con alcune sole dicerie di Scrittori, per lo più Copisti di un primo, da cui furono tratti in errore. E già si sono pesati tutti gli argomenti, che fece il Ragionista fino alla pagina 381, e si è veduto, ch' essi non hanno forza di conchiudere, che i Generali de' primi due Secoli Francescani fossero dell' Istituto de' vetusti Conventuali, nato, e cresciuto fra le dispense; ma al più conchiudono, che tali fossero tutti, o quasi tutti i Generali, che pel corso di anni 87. fiorirono nel terzo, e quarto Secolo, cioè, dall' anno 1430. al 1517., e anche in maniera, che la successione de' medesimi non pregiudichi alla Causa degli Osservanti. E dell' odierno suo proprietario novello Conventualesimo non solo non trovo alcun Generale, ma in oltre neppur trovo un solo Frate antecedente alla metà del Secolo XVI.. Seguitiamo per tanto l' esame del di lui celebre capitolo XVIII.

§. IV.

§. IV.

Anche quanto scrive il Ragionista dalla pagina 381. fino alla pagina 388., è senza forza per convincere, o che tutti i Generali antecedenti all' anno 1517. sieno stati de' soli Conventuali, o che pria dell' anno 1517. gli Osservanti non mai abbiano avuto il Generalato, o la voce attiva, o passiva al medesimo.

I. NEL mezzo alla pagina 381. il Ragionista, avendo lette molte delle da me riallegate ragioni degli Osservanti nelle Lettere del buon Amico a Filalete Adiaforo, unisce le sue forze per gittarle a terra, chiamandole cose dette dagli Osservanti *per oscurar la verità*. Riferisce per tanto le risposte, che diedi ancor io talvolta alle sentenze di quei, che scrissero, qualmente il P. Cristoforo Numai eletto l' anno 1517. fu il primo Generale Osservante; dopoi fa menzione dell' altra risposta fondata sull' Epoca delle dispense; in cui conchiudesi, che se il Conventualesimo nacque tra le dispense contrarie alla purità della Regola; poichè queste non vi furono pria dell' anno 1430.; quindi è, che pria dell' anno 1430. non essendovi Conventuali, se i Generali non erano del terzo Ordine, dovean' esser della Regolare Osservanza Minoritica. Appresso narra la distinzione di due classi di Osservanti, altri sotto i Vicarj eletti secondo l' Eugeniana, e altri sotto Ministri della Comunità senza verun privilegio di eleggersi i Vicarj; la qual distinzione gli è molto amara. E finalmente racconta, che gli Osservanti stessi pretendono, che da i tempi di Martino V. fino a quelli di Lione X. molti Generali sieno stati del loro ceto; e che da tutte queste cose gli Osservanti stessi conchiudono, che da S. Francesco fino a Lione X. non mai mancò negli Osservanti la successione de' Generali. Contro a queste risposte, o ragioni degli Osservanti dopoi se la prende il detto Autore, scrivendo così.

II. „ Ma io mi ricordo d' aver detto un' altra volta, che le parole degli Scrittori non possono interpretarsi in sensi figurati, e sofistici, e lontani dal comun' uso di favellare; ma bensì in un senso piano, e letterale; altrimente resterà in arbitrio di ciascheduno di mettere la Storia umana in isconvolgimento, e scompiglio. Or nè il dotto, nè l' ignorante, quando sentono, che Lione X. diede agli Osservanti *praeminentiam Ministeriatus, & Ordinis sigillum, Ministrum Generalem*, e che il Numai fu il primo Generale degli Osservanti, entrano nelle sottigliezze del senso reduplicativo, e specificativo dell' Osservanza unita, e degli Osservanti uniti; ma subitamente concepiscono, che Fra Cristofano Numai fu assolutamente il primo, e che precedentemente gli Osservanti non avevano Generale; tan-
„ to

„ to più che gli Scrittori dicono, che avanti a Lion X. il Ministro Genera-
„ le era Conventuale: *Antea possidebant Conventuales : Prima i Ministri era-*
„ *no Conventuali : Tunc Minister Generalis Conventualium* .

III. Se gl' indotti, allorchè ascoltano le proposizioni dal Ragionista recitate, credono, che il primo Ministro Generale della Regolare Osservanza sia stato quello, che fu eletto nel Pontificato di Lione X., cioè, il P. Cristoforo Numai; pazienza! Se poi credono lo stesso anche i dotti, fanno torto alla loro dottrina, o non sono dotti nella Storia Francescana. Che direbbe il Ragionista, se udisse molti, e molti, riputati dotti, creder, che Tito fosse stato il primo ad espugnar Gerusalemme, o che questa Città non mai fosse stata espugnata da alcuno pria che da Tito; per ragion che nell' Arco trionfale di questo Imperatore in Roma leggesi, che *spianò la Città di Gerusalemme, la quale da i Capitani tutti, da i Regi, e dalle genti per l' addietro, o in vano era stata assalita, o del tutto era stata non tentata*? Questa è una pubblica iscrizione incisa in un trionfo de' vetusti Romani; e pure senza un po' di sale non può farsi corrispondere al vero: sapendosi dalle Sacre Storie, che specialmente da' Caldei molto tempo prima Gerusalemme era stata espugnata, e rovinata (1); e sapendosi anche dalle stesse Storie profane, che pria di Tito, impadronito si era di quella Città eziandio Pompeo, che fece ivi terminar il Regno de' Maccabei, e per ciò sortì il cognome di Gerosolimitano (2). Che direbbe, ripiglio, il Ragionista, se udisse molti talmente fidarsi del rigoroso senso letterale della suddetta iscrizione, che si avvanzassero ad asserire non esser mai stata presa da alcuno quella celebre Città, pria che fosse presa da Tito? Direbbe certamente, che tali asseritori posson esser dotti in altro genere, non nelle Storie Sacre, o profane: perchè dunque si lamenta, se io dico, che chi vuol intender, come pretende egli, le proposizioni da lui trascritte circa il Generalato Francescano, può esser dotto in altre materie, ma non è dotto nella Storia Francescana? Del resto poi se gli Osservanti, per esporre le sentenze di alcuni Scrittori, si servono di qualche sottigliezza, tutto fanno, perchè desiderano mostrarsi quanto mai possono rispettosi verso i medesimi; perocchè per difender la loro Causa potrebbero anch' essi lasciarle nel loro senso letterale preteso da i Conventuali, e animosamente negarle. Nè ciò farebbero per pura licenza, e senza fondamenti di Storie, e di buone ragioni alla mano; avendone io solo recitate tante anche nel primo mio tomo, che bastano per potersi discostare dalle asserzioni degli Scrittori moderni, favorevoli a i Conventuali, ancorchè questi Scrittori fossero un centinajo: e di questo non occorre, ch' io renda nuovamente ragione a chi ha letto il mio primo tomo.

IV. Con meglior consiglio il Ragionista fa passaggio a provare, che i Conventuali vetusti erano dell' Ordine fondato da S. Francesco, e che quantunque le rendite lecitamente non si tenessero nella Religione Serafica prima de' tempi di Martino V.; con tutto ciò non può dirsi, che S. Francesco fosse Istitutore più tosto degli Osservanti, che de' Conventuali. Tanto egli volendo provare, scrive (3) „: Nè perchè il Santo non fondò l' Ordine colle rendite,
„ non avrà fondato l' Ordine, che ha le rendite; insegnandomi S. Tomma-
„ so: *Instituit Christus Episcoporum Ordinem, & aliorum Clericorum, qui*
„ *possessiones communes habent, vel proprias; sed hoc Christus in eis non insti-*
„ *tuit*,

(1) 4. Reg. 25.

(2) Tullius pro L. Flacco, & l. 2. ad Attic. ep. 10 Vid. quoque Joseph. Hebr. in lib. Antiq. Geneb., aliosq. passim.

(3) pa. 384.

(1) Cap. 11. „ tuit, *sed magis instituit eorum Ordinem in perfecta paupertate* (1). E però „ nieghinsi pure le dispense mitiganti la povertà fin a' tempi del detto Pon- „ tefice *Martino V.*, che non per ciò potrà pur negarsi, che le dispense me- „ desime vennero accettate non dalle Provincie recenti degli Osservanti, ma „ bensì dalle vetuste, dove quei Generali fiorirono, ereditate poi da' Con- „ ventuali, non per altro titolo, se non perchè successori di quegli. Ma „ tanto basta a far quei Generali, e i Conventuali dello stesso numero Or- „ dine; e gli Osservanti, e quei Generali di Ordini distinti, e diversi: do- „ vendosi per l' identità delle Religioni considerare non l' identità della di- „ sciplina, ma più tosto la successione delle persone, *quia in his rebus ad uni- „ tatem præcipuè consideranda est successio personarum*, replico pur quì col „ Suarez.

V. Ed io replico pur quì, come altre volte ho detto, che se la successione delle persone l' une alle altre dentro i medesimi Conventi bastasse per l' identità delle Religioni, non ostante qualunque variazione di disciplina essenziale, o di obbligazioni di Regola, come par che pretenda il Ragionista; ne seguirebbe, che se tutti quanti i Frati di S. Francesco cessasser oggi di viver sotto la Regola del Serafico Patriarca, e in vece di questa si soggettassero a qualche altra novella Regola, senza partirsi da i loro Conventi, essi sarebbero della Religione stessa di S. Francesco; quantunque de' Francescani non avessero altro che le mura. Or chi ha così stravolta la mente, che voglia creder Francescani quei, che, salvo l' abitar ne' Conventi, i quali furono de' Francescani, null' altro tengono di Francescano? Se l' abito solo non fa il Monaco, molto meno il faranno le sole mura, che furon del Monaco. Per quel che appartiene al testo del P. Suarez, si è risposto nel primo tomo. Quanto poi all' Ordine de' Vescovi, e de' Cherici possidenti, il quale S. Tommaso dice non essere stato istituito da Cristo colle possessioni, ma più tosto in povertà perfetta; e con tutto ciò, benchè i Vescovi, e tali Cherici oggi non sieno in povertà perfetta, sono tuttavia lo stess' Ordine; io dico, che il caso è molto diverso dal nostro. Imperciocchè la povertà spropriata in particolare, e in comune è la differenza essenziale, il costitutivo specifico, e il carattere stesso de' veri Frati Minori della Religione fondata da S. Francesco, giusta le cose provate, e difese nel primo tomo (2): quindi è, che quei Frati Minori, da' quali si abbandona una tale povertà altissima, si perde l' essenza de' Frati Minori della Religione suddetta, e si diventa d' un' altra Religione; non potendo sussistere la cosa costituita senza l' essenza, che dee costituirla: una tal povertà fu abbandonata dagli odierni PP. Conventuali, allorchè da essi accettossi la proprietà in comune de' loro Conventi, Campi, Vigne ec.; dunque non possono esser più della Religione fondata da S. Francesco. Non così la perfetta povertà è, o fu mai essenziale all' Ordine de' Vescovi, e de' Cherici: e se da Cristo un tal' Ordine fu istituito in povertà perfetta, non fu per altro posta l' essenza sua in tal povertà, ma ciò avvenne, perchè i primitivi Fedeli, allorchè fu istituito quell' Ordine, vivevano in povertà perfetta. Del resto poi l' essenza dell' Ordine non consisteva, nè consiste nella povertà, nelle ricchezze, e proprietà, ma in altre cose, come ben sanno i Teologi, *& de materiali se habuit*, se fu istituito in povertà perfetta; eccola detta latina, e volgare. Ma che forse neppur le Re-

(2) l. 2. pa. 178. & seq.

Religioni consistono essenzialmente in tali, o tali determinati mezzi per l'acquisto della perfezione? Forse non è in esse alcuna cosa tanto caratteristica, che, mutata essa, quelle si mutino? Forse l'altissima povertà *de materiali se babet*, rispetto alla Religione fondata da S. Francesco? Se così è, possonsi abbruciare i libri di S. Buonaventura, e di molti altri, da i quali nel primo mio tomo sopra citato trassi le sentenze dimostrative del contrario.

VI. Vuol vedere il Ragionista, che la povertà perfetta, benchè nel tempo degli Apostoli si coltivasse da' Vescovi, e da' Cherici, nondimeno essenziale non giudicavasi all' Ordine loro, e neppur credevasi, che per volontà di N. Sig. Gesù Cristo sempre si dovesse osservare dalle persone di quell' Ordine? Consideri la prima Epistola di S. Paolo a Timoteo, e vedrà essersi voluto dall' Apostolo, che il Vescovo fosse *Ospitale, e che sapesse ben governare la sua famiglia* (1): e certamente per esercitar l'ospitalità ci vogliono l' entrate, o le maniere da esercitarla. Di più scrivendo a Filemone, il quale, come si deduce da S. Girolamo, e da Sant' Anselmo sopra quell'Epistola, era un Vescovo, chiaramente significa lo stesso Apostolo, che Filemone avea un servo nominato Onesimo, ed era egli in qualche modo facoltoso, e per ciò da lui S Paolo chiedea, che gli si preparasse l' ospizio per la sua venuta. Eusebio da Cesarea riferisce, che i congiunti del Signore aveano alcune poche possessioni, restate loro per eredità paterna, e con tutto ciò erano Vescovi (2). E nel canone xl. degli Apostolici leggiamo determinato: *Siano manifeste le sostanze del Vescovo, se poi ne ha di proprie, sieno manifeste quelle del Signore, acciocchè morendo il Vescovo possa come vorrà, e a chi vorrà lasciar delle proprie*. Or se tal povertà si fosse, come sopra, stimata annessa all'Ordine Clericale, non sarebbero avvenute le suddette cose per certo. Questi non sono documenti da me adunati la prima volta: sono frutti ben degni dell' erudizione dell' Eminentissimo Bellarmino, il quale gli adunò per provare quanto io affermai (3). Conchiudiamo per tanto, che la perfetta povertà de' primitivi Fedeli non era un obbligo caratteristico del Clero, come Clero, ma era una virtù, che risplendea nel Clero, non per cagione dell'Ordine Clericale assunto, ma per cagione dello special fervore de' Fedeli di quei tempi: ond' è, che il Clero è sempre dello stesso Ordine antico istituito da N. Sig. Gesù Cristo, o sia egli in povertà, o sia ricco. Così se S. Francesco, e i suoi primi Religiosi avessero avuto l'obbligo di non mangiar carne, il qual obbligo non fosse nato in loro dall' esser Frati Minori, o dalla Regola, ma da altro motivo; potrebbe dirsi, che la Religione de' Frati Minori fosse stata istituita nell' astinenza dalla carne; e con tutto ciò oggi o per dispensa, o per altro non più astenendosi dalla carne i Frati Minori, sarebbero nondimeno della stessa vetusta Religione; perchè ne' Frati Minori primitivi una tal astinenza non proveniva dal semplice stato di Frati Minori, ma da altra radice, che non era inseparabilmente connessa con questo stato, come, per esempio, da un voto speciale de' medesimi, o da qualche comandamento oltre la Regola: come in fatti per 100. anni in circa si astennero essi dalla carne fuor di necessità, giusta quello, che altrove notai. Come poi la dispensa di Martino V. circa le rendite non fosse accettata da tutti i vetusti Conventi dell' Ordine, ma sempre ve ne restassero di quei, che si mantennero nell' antica Osservanza, e purità di Regola; e qual sia, e come limitata la successione degli odierni Conventu-

(1) 1. Tim. 1.

(2) l. 3. Hist. cap. 19.

(3) Vid. Bellar. l. 1. de Cler. c. 26. & 27.

ali negli antichi Conventi, e nelle antiche Provincie, si è detto nel suo luogo. Quì per altro molto mi dispiace, che il Ragionista spesso spesso mi confonda la vita dispensata de' Conventuali vetusti con quella de' Conventuali odierni, e mi confonda questo con quel Conventualesimo: cose, che dovrebbe distinguere. Conciosiachè le dispense del vetusto Conventualesimo, quantunque si opponessero alla Regola, tuttavolta non distruggevano l' altissima povertà, specifico attributo della Religione fondata da S. Francesco; laonde lasciavano i dispensati Minori esser sostanzialmente della stessa vetusta Religione, benchè accidentalmente, o nella sua integrità alquanto mutilata: ma le dispense dell' odierno Conventualesimo togliono affatto l'altissima povertà; e perciò fanno, che gli odierni Conventuali non abbiano l'attributo specifico de' Frati Minori della Religione fondata da S. Francesco. Perciò io dissi alle volte, che quantunque i vetusti Conventuali dovessero riputarsi il tronco della Religione Francescana, ciò non ostante, le ragioni ne' presenti litigi sarebbero più tosto degli Osservanti, che degli odierni Conventuali; perchè quei per lo spropriamento in particolare, e in comune appartengono più tosto agli odierni Osservanti, che all' odierno Conventualesimo.

VII. Quindi il Ragionista se ne torna a negare, che gli Osservanti dall' anno 1430. fino a Lione X. abbiano mai avuto alcun diritto nell' elezione del Generale, e, per quanto conoscesi dal suo modo di procedere, parla de' soli Osservanti della Famiglia. Le sue ragioni sono 1. Perchè gli Osservanti non aveano nè Ministri, nè Custodi, a i quali soli, secondo la Regola, e le antiche leggi tocca l'eleggere il Generale. 2. Perchè nè avanti, nè dopo l'anno 1430. intervennero mai ad alcun Capitolo Generale, benchè intervenissero a i Generalissimi del 1430. in Assisi, e del 1443. in Padova. 3. Perchè se il P. F. Alberto da Sartiano Minor Osservante della Famiglia fu fatto Vicario Generale di tutto l' Ordine, ciò fu per potenza assoluta del Papa, ch'è sopra tutte le leggi, e consuetudini dell'Ordine; del resto poi quando il Papa tentò di farlo elegger Ministro Generale, e i Conventuali non lo vollero, si vide allora, e significossi, che a i Conventuali apparteneva una tal' elezione.

VIII. Povera gente, che fidasi alle definitive asserzioni del Ragionista, che sputa sentenze false, e passa avanti come se non le avesse sputate! Diamo un tantino di ponderazione alle sue tre ragioni, con cui vuol escluder gli Osservanti della Famiglia da ogni diritto al supremo governo dell'Ordine, cioè, al Generalato. La prima non vale un fico; avendo io di sopra fatto costare, che tali Osservanti pria dell' anno 1446. erano eletti ancor essi Ministri, e Custodi delle Provincie dell'Ordine, e potevano esser eletti come tutti gli altri Frati Minori. E se dopo l'anno 1446. perderono, o ritennero, per cagione del loro *non uso*, la voce attiva nell'elezioni de'Ministri, (del che non ardisco formar sentenza veruna) parmi bene, che non mai perdessero la passiva, conforme non la perderono gli Osservanti Domenicani soggetti a i Vicarj dopo la Bolla Paolina: onde stimo certo, che qualora una Provincia, o tutto l'Ordine si fosse eletto per Ministro un Osservante della Famiglia, questi sarebbe stato bene eletto così avanti, come dopo la Bolla Eugeniana. Ma se gli Osservanti dopo l' Eugeniana dell' anno 1446. non più del lor numero ebber Ministri, perchè non furono eletti, ebber nondimeno i Custodi, anche forniti di giurisdizione sopra più Conventi; e perciò almeno a questi apparteneva secondo la Regola

l' ele-

l'elezione del Ministro Generale, come si è mostrato dove trattossi de' Custodi. Ed ecco pesata la prima ragione del Ragionista, e trovata scarsa, e vana.

IX. La seconda sua ragione non val più della prima; imperocchè se non leggiamo, che avanti l'anno 1430. gli Osservanti della Famiglia comparissero ne' Capitoli generali, neppur leggiamo il contrario; ed il Wadingo scrive, che gli atti di tali Capitoli in gran parte son periti. Ma quì noto l'artifizio del nostro sincerissimo Ragionante. Sa egli bene, che dopo l'anno 1446., quando gli Osservanti della Famiglia, celebrando da per se stessi i loro Capitoli, non si curavano d'intervenire a quei degli altri Frati Minori, se talvolta v'intervenivano, allora quei Capitoli della Comunità dell'Ordine non diceansi Generali, ma Generalissimi, come quelli, alla celebrazione de' quali intervenivano eziandio le persone, che non solevano intervenire a i semplici Capitoli Generali: tali furono due Capitoli celebrati in Roma, uno nel 1506. sotto Giulio II., l'altro nel 1517. sotto Lione X., dove intervennero i Frati Minori della Comunità dell'Ordine, quei della Famiglia, e quei di altre Congregazioni. Ciò egli sapendo, e non potendo negare, che gli Osservanti intervenissero al Capitolo celebrato in Assisi nell'anno 1430., perchè chiaramente si legge negli Annali dell'Ordine, che ha fatto? Ha celato, che quello fosse Capitolo generale, e di autorità propria l'ha intitolato *Capitolo generalissimo*; e lo stesso ha fatto circa il Capitolo dell'anno 1443., per le medesime ragioni; volendo far credere, che gli Osservanti non intervenivano a tutti i Capitoli generali, e ordinarj dell'Ordine, ma soltanto agl'istrasordinarj, e generalissimi. Per altro il Capitolo dell'anno 1430. nel Breve *Romani Pontificis* (a), e in un altro al Cardinal *Cervantes* Presidente di esso (b), spediti amendue da Marino V., più volte si appella *generale*, e non mai *generalissimo*: così anche si nomina dal P. Wadingo (c); il quale trattando al suo luogo dell'altro Capitolo celebrato in Padova l'anno 1443. coll'intervento dell'una, e dell'altra Famiglia de' Conventuali, e degli Osservanti, lo chiama similmente *Capitolo generale*, e non *generalissimo* (d). Dunque, chi gli fece generalissimi? L'arte sola del Ragionista, con cui volle occultare il vero. Parmi d'averlo ancor'io non so in qual luogo detto generalissimo, che sarà stato per inavvertenza; onde quì me ne ritratto. Ma se noi abbiamo, che gli Osservanti intervennero a questi due Capitoli dell'Ordine, benchè Capitoli *generali*, e non *generalissimi*; con qual

LII 2 fon-

(a) *Dilectis filiis .... ad Generale Capitulum congregandis .... Dudum siquidem cùm Generale Capitulum Fratrum Minorum in Civitate Leodiensi ex institutione, & ordinatione nostra celebrari deberet, Nos ... dictum Generale Capitulum ad locum Romanæ Curiæ pro anno Domini 1430. in Festo Pentecostes celebrandum ... quod cum commodè fieri nequeat, prædictum Capitulum .... ad Civitatem nostram Assisii eadem auctoritate transferimus.* Martinus V. in Brevi *Romani Pontificis*, apud VVad. tom.10. pag.147. n.2.

(b) *Cùm generale Capitulum Fratrum Minorum in Civitate nostra Assisii sit de proximo celebrandum.* Ibidem ibi n.4.

(c) *Diximus anno præcedenti, Pontificem statuisse, ut Capitulum generale ... transferri deberet in Urbis Conventum Aracælitanum. Re tamen meliùs excogitata, jussit, ut Assisium omnes tam Conventuales, quàm Observantes convenirent.* VVad. tom.10. pag.147. n.1. *Capitulum Generale 78. Assisii.* Idem ibi pag.149. n.5. in marg.

(d) *Habita sunt hoc anno (1443.) Comitia generalia bismille Fratrum utriusque Familiæ Conventualium, & Observantum in Urbe Patavii, Præsidente Alberto Sartianensi, Ordinis Vicario Generali.* VVad. tom.XI. pag.175. n.3.

fondamento potrà dirsi, che non intervenissero a tutti gli altri simili Capitoli? perchè non leggesi? E qual necessità vi è di leggerlo, se l' obbligo loro, e la lor consuetudine, e il loro diritto era d' intervenirvi, qualunque volta fossero stati o Ministri, o Custodi? Il Ragionista fa ricorso alle indulgenze, e alle grazie, dicendo, che per indulgenza, e per grazia in tai Capitoli comparvero, e diedero il voto gli Osservanti: ma poichè l' afferma, e non lo prova, perciò gli rammento, che non è sempre il tempo de' Giubbilei, e del Perdono di Assisi, in cui sieno abbondanti le indulgenze, e le grazie. Dee provarlo, e non presumerlo, come dissi di sopra co i Canonisti.

X. La terza ragione non vale un zero: nè è da credersi, che il Papa Eugenio IV. volesse dare all'Ordine de' Minori un Generale, il quale non potea esser eletto canonicamente: quando poi l'impegno suo fosse stato il far esser Ministro Generale il P. Alberto da Sartiano, anche sopra, o contra ogni legge, e consuetudine dell' Ordine; o i Frati non avrebbero resistito alla di lui volontà, e S. Bernardino da Siena non avrebbe nominato il P. Rusconi, o il Papa avrebbe trovata la via di farlo. Ma se non volle servirsi di assoluta potenza, segno è, che raccomandò soltanto il P. Alberto, e lo propose, credendolo capace di esser eletto a tenor delle leggi. Che poi non volendolo i Conventuali, egli non fosse fatto, è segno, che quei, che voleano il P. Alberto, non erano in tanto numero, che bastassero per l' inclusiva, e non è già segno, che a i soli Conventuali appartenesse l' elezione del Generale, come ognuno da per se stesso conosce.

XI. Dopo le riferite ragioni, nella pagina 386. del suo volume dà più alle strette un assalto agli Osservanti, ma a quei soli della Famiglia, dicendo, che molto meno tali Osservanti ebbero diritto alcuno nell' elezione del Generale, quando per la Bolla di Eugenio IV., data l' anno 1446., dipoi vissero fino a Lione X. interamente sottoposti a i loro proprj Vicarj. Imperocchè se tenevano facoltà di eleggersi il Generale, e perchè chieder da Eugenio IV. i Vicarj? Rispondo: perchè non poteano eleggere i Generali co i loro soli voti: e perciò dovean esser in tutto, e per tutto governati da quei, nell' elezion de' quali concorrea la maggior parte de' suffragj della Comunità Conventuale, o fosser eglino zelanti, o nò. Alle altre cose ho risposto altre volte. Siegue egli, e dice „: E neppur possono far loro i Generali dell' Ordine per la potestà, che questi aveano dopo la medesima Bolla di visitare per se medesimi i
„ Conventi, e di confermare i Vicarj della Famiglia: ricordandomi, che il
„ Generale de' Conventuali da Clemente VII fino ad Urbano VIII. confermò
„ sempre i Vicarj, i quali eleggevansi allora da' Cappuccini, senza che questi
„ abbian mai preteso di stendere i loro Generali più là di Urbano VIII., o
„ di mettere nel loro Catalogo quei Generali Conventuali, da' quali gli anti-
„ chi loro Vicarj vennero confermati. Or nella stessa guisa io concedo, che
„ avanti a Lione X., come parla questo stesso Pontefice, il Generale *tunc*
„ *Conventualium* era capo non solamente de' Conventuali, ma in qualche ma-
„ niera ancora degli Osservanti: dico però, che per decidere, chi possa scri-
„ vere, se questi, o quegli, nel lor Catalogo quei Generali, convien atten-
„ tamente riflettere, dov'era la Cattedra Generalizia. „ Il Generalato non è una Pievania, o un Vescovato, che importi Cattedra fissa, o luogo di fissa residenza. Era in potestà de' Generali l' eleggersi qualunque Convento; ond'è, che

che il P. Generale Giacomo di Mozzanica abitava per lo più ne' Conventi degli Osservanti della Famiglia (1): altri occuparono molto tempo del loro governo nelle visite delle Provincie: e quelli, che fissamente abitarono ne' Conventi de' Conventuali, potevan anche abitar in quei degli Osservanti, o andarsene in visita per le Provincie. In quanto poi a quel, che disse il Ragionista, circa i PP. Cappuccini, io rispondo, che se il Maestro Generale de' Conventuali dal tempo di Clemente VII. fino a quello di Urbano VIII. esercitò, ed ebbe tanta autorità sopra i Cappuccini, quanta n'esercitavano i Ministri Generali di tutto l'Ordine sopra i Vicarj, e i Frati della Famiglia dopo l' anno 1446.; siccome gli Osservanti della Famiglia poteano scriver nel Catalogo de' loro Generali quei Ministri, così i PP. Cappuccini possono scrivere nel catalogo de' loro Generali quei Maestri; perchè in fatti erano loro Superiori, e loro Capi: che se non ce gli scrivono, è segno, o che l' autorità di quei sopra i Cappuccini non era come si disse, o che i Cappuccini non si curano di scrivercegli, forse perchè dopo Clemente VII l' odierna Conventualità era proprietaria in comune; e i Cappuccini, che sotto pretesto di eccessiva larghezza si ritirarono dagli Osservanti, non hanno a caro l' ascriver fra i loro primi Generali i Frati di una Comunità proprietaria: del resto, ripeto, se le cose andavano del pari cogli Osservanti della Famiglia, ce gli possono ascrivere. Ma non così possono essi scriver fra i lor Generali quei Conventuali, che fiorirono dopo che i Cappuccini ebbero cessato di viver soggetti a i Conventuali: onde da che incominciarono ad eleggersi ancor essi i proprj Ministri generali indipendenti, restaron fuori della successione de' Generali Conventuali. La Famiglia Osservante però non mai cessò di esser soggetta al Ministro Generale di tutto l' Ordine: e perciò fu sempre partecipe della successione di tali Ministri.

(1) *Vedi tom. 11. pag 117. n. 30.*

XII. Prosiegue il Ragionista l' argomento, e dice ,, , che il Rè David era ,, capo non solamente della Tribù di Giuda, ma di tutte le dodici Tribù d'Isdraelo: Ma con tutto questo la Tribù di Giuda vantavasi, *mihi propior est* ,, *Rex* (2): nè quando poi le altre da questa separaronsi, coronando il proprio ,, Rè, collocarono mai David nella *Sedia* (penso che debba dirsi *nella serie*) ,, de' loro Regnanti. Ma perchè ciò? perchè se Davide le reggeva tutte, il ,, trono però era solamente in quella di Giuda, e questa comandava a tutte ,, le altre ,, . Come la Tribù di Giuda dicea del Rè David, così anche gli Osservanti poteron dire di tutti i Generali precedenti all' anno 1430., e i vetusti Conventuali poteron dire de i Generali Conventuali, che furono dopo il 1430., allorchè erano assunti dalla loro Tribù, o fazione. Ma siccome la Tribù di Giuda, quantunque più che alle altre a lei appartenesse David, perchè era di quella Tribù, con tuttociò non potea dire, ch' egli era Rè di essa sola, poichè era capo di tutte le Tribù Isdraelitiche, avanti che le 10. Tribù facessero scisma: così i vetusti Conventuali quando dopo l' anno 1430. aveano il Generale, assunto dallo stesso lor numero, non poteano gloriarsi, che foss' egli il Generale di essi soli, e non ancora degli Osservanti; perchè questi era capo, e comandar poteva agli uni, e agli altri. Se poi le X. Tribù, dopo essersi divise da Roboamo, e dagli altri successori del Rè David, e dopo essersi fatti altri Rè affatto indipendenti da i successori di David, e dopo essersi fissate nel negare ogni sorta di ubbidienza, e di vassallaggio a i Rè di Giuda, benchè potessero collocare nel catalogo de' loro Rè il Santo David, che per verità era stato

(2) *2. Reg. 19. v. 42.*

ſtato loro Monarca, con tuttociò perderono la ſucceſſione de' Regi ſucceſſori di David, ciò fu per cagione della loro diviſione, con cui formarono una nuova particolar Monarchia, e divennero membra d' un nuovo Regno, diverſo da quello de' ſucceſſori di David. Ma queſto ſcempio, e queſta diviſione da i Miniſtri Generali dell' Ordine non mai ſi fece dagli Oſſervanti della Famiglia; mentre non mai ſi eleſſero un Miniſtro Generale, ma un ſolo Vicario ſoggetto al Miniſtro, e da confermarſi da eſſo; e di più, che governaſſe talmente la Famiglia, che non reſtaſſe ſenza giuriſdizione ſopra la medeſima il Miniſtro Generale ſucceſſor di S. Franceſco. Che forſe era ſimile all' autorità di queſto Vicario quella di Geroboamo, che ſedea nel ſoglio di Sichem, o le 10. Tribù ſciſmatiche a i ſucceſſori di David, Regi di Giuda, preſtavano quell' ubbidienza, che da i Frati della Famiglia preſtavaſi a i Miniſtri Generali? Forſe ſiccome la Famiglia non ebbe i proprj Miniſtri, ma i ſoli Vicarj de' Miniſtri, aſſunti dalla Comunità dell' Ordine; così le 10. Tribù non ebbero i propri Rè, ma i ſoli Vicerè de' Regnanti, aſſunti dalla ſtirpe, o diſcendenza di David? Apra bene gli occhi il Ragioniſta, e vedrà, che la parità è contro gli odierni ſuoi Conventuali; perchè queſti eleggendoſi i Miniſtri Generali in faccia a i Miniſtri Generali di tutto l' Ordine, ed eſſendoſi fatti indipendenti del tutto da i veri ſucceſſori di S. Franceſco, ſono nella ſorte delle 10. Tribù collegate nel nuovo Trono di Geroboamo in faccia alla diſcendenza, e vetuſto Trono di David, e di tutto Iſdraele; e perciò eſſi non poſſono vantarſi di aver la ſucceſſione de' Miniſtri Generali di tutto l' Ordine, ſucceſſori di S. Franceſco; avvegnachè, ſe non aveſſero alzato l' altare nuovo contro all' antico perſiſtente altare, ma ſi foſſero mantenuti ſoggetti al ſuddetto Miniſtro, come da Lione X. laſciati furono i vetuſti Conventuali, potrebbero vantarſi della prefata ſucceſſione, almeno dal dì del loro naſcimento: come in fatti anche il terz' Ordine ſoggetto al Miniſtro Generale Oſſervante, benchè ſia uno Iſtituto diverſo da quello de' Frati Minori, tuttavia perchè per ſuo Generale riconoſce il prefato Miniſtro, vantaſi di aver la ſucceſſione continuata de' Miniſtri Generali ſucceſſori di San Franceſco, e aſcrive fra i ſuoi Generali tutti quei Frati Minori, che come Generali il governarono.

XIII. Quindi cadono a terra tutte le altre propoſizioni adunate dal Ragioniſta nella pagina 387., dove finalmente concede, o, com' ei dice, torna a *conceder di bel nuovo, che il Conventuale in tutti i tempi precedenti a Lion X. comandò gli Oſſervanti*, il che quantunque ſia falſo; perchè i Conventuali non poterono, pria d'eſſer eglino inſorti, comandar agli Oſſervanti; è vero tuttavia ſe ſi limita a quei ſoli tempi, ne' quali il Conventualeſimo pria di Lion X. era nella Comunità dell' Ordine, e teneva le redini del comando ſopra di eſſo: e da ciò ne ſiegue, che gli Oſſervanti non mai ſi diviſero dal Miniſtro Generale di tutto l' Ordine, o furono eſenti dalla di lui giuriſdizione, ed autorità; perchè altrimenti reſterebbe falſo affatto, *che il Conventuale in tutti i tempi precedenti a Lione X. aveſſe comandato agli Oſſervanti*; eſſendo coſa certa, che i Vicarj della Famiglia, eletti a tenor dell' Eugeniana, non erano Conventuali, e che quì il Ragioniſta tratta de' ſoli Oſſervanti della Famiglia. Quando poi nega, che gli Oſſervanti poſſano metter nella ſerie de' loro Miniſtri quei Generali, che pria dell' anno 1517. comandarono agli Oſſervanti, egli s' imbroglia. E mentre dice, che *la Cattedra Generalizia era* af-

afissa ne' Conventuali, a cui solamente da Innocenzo III., e da Onorio III. dati furono i Ministri, e i Custodi per l'elezione de' Generali, egli si sogna; perchè sotto Innocenzo III., e Onorio III., e sempre dopoi per due Secoli l'Ordine non ebbe verun Conventuale nè de' vetusti, nè degli odierni, ma ogni Frate Minore allora era della Regolare Osservanza; cioè, senza dispense, o privilegj rilassativi della povertà Minoritica, e soggetto all' osservanza della purità della Regola, come ho provato nel primo tomo. Dond' è, che quantunque tra i Frati Minori della Regolare Osservanza, e i Conventuali odierni sia oggi nata, e si conservi una totale separazione; contuttociò quei della Regolare Osservanza vantar possono la successione de' Generali anche perchè non a i Conventuali, ma a i Frati Minori della Regolare Osservanza dai due mentovati Sommi Pontefici furono dati i Ministri, e i Custodi per l'elezione del Generale: e se questi Ministri, e Custodi si ebbero dopo due Secoli eziandio da i Conventuali vetusti, si ebbero da essi, perchè derivarono in loro da i suddetti Frati Minori della Regolare Osservanza, co i quali formarono sempre un corpo solo. Gli odierni Conventuali per altro, non mantenendosi uniti co i Frati Minori della Regolare Osservanza, non sono partecipi della successione de' Generali, dati da i suddetti Sommi Pontefici, e da San Francesco a i soli Frati Minori della Regolare Osservanza, che soli vi furono ne' due primi Secoli dell' Ordine: nella guisa, in cui, come dice il Ragionista, se alcuno si separasse dalla Chiesa Romana, erede della suprema potestà di S. Pietro, di colpo perderebbe la successione de' Vicarj di Cristo: e nella guisa, in cui le 10. Tribù d' Isdraele non ebbero più parte nella successione de' Re di Giuda, quando separate da quegli vollero il proprio Re. Sicchè ben' usato quanto di fondo in quella pagina obbiettò il Ragionista, fa contro la causa de' suoi. A quel, che ivi aggiugne, per provare, che gli Osservanti della Famiglia fecero scisma nell' Ordine, si è risposto nel primo capitolo dell' ottavo libro; dove si è detto, che quando in terra si desse un braccio superiore a quello del Papa, e da quello limitata fosse l' autorità del Papa sopra qualche Provincia Cattolica, come dalla Sede Apostolica fu limitata l' autorità del Ministro Generale sopra gli Osservanti della Famiglia; in tal caso, siccome gli Osservanti della Famiglia, per cagione di alcune loro esenzioni dall' immediata giurisdizione de' Ministri, non erano Scismatici; così proporzionatamente i Fedeli di tal Provincia, per cagione di alcune loro esenzioni dalla giurisdizione del Papa, non sarebbero Scismatici; sì perchè tuttavia resterebbero uniti al Papa; sì anche perchè le loro esenzioni sarebbero lecite, e derivate da uno, in cui si conterrebbe le potestà eziandio del Papa.

XIV. Per fine l' Autor delle *Ragioni*, lasciati alquanto da banda i Frati della Famiglia, contro a i quali argomentò fino ad ora, se la prende nella pagina 388. contro agli Osservanti sotto i Ministri, o della Comunità; e dice, che non avendo questi avuti nè Ministri, nè Custodi, se non che a tempo di Alessandro VI, e allora non in virtù della Regola, ma solamente per disposizione speciale di questo Pontefice, per tal cagione non mai essi tennero diritto alcuno al supremo governo dell' Ordine, o chiamati furono a i Capitoli generali, ma a i Provinciali semplicemente. Anzi anche in questi Capitoli aveano un luogo separato da quello degli altri Frati Minori. Onde se godean essi la successione de' Generali, la godeano, perchè stavano uniti co i

Con-

Conventuali, de' quali soli era il governo dell' Ordine. Quindi è, che quando sotto Lione X. furon separati da' Conventuali, e uniti soggettivamente a i Frati della Famiglia, perderono di colpo la successione suddetta; come perderebbero la successione de' loro Generali gli odierni Osservanti, se lasciata l' Osservanza, prendessero il nome, l'abito, e le leggi de' Cappuccini; e non per questo i Cappuccini potrebbero metter nel Catalogo de' loro Generali coloro, che furon Generali degli Osservanti. Onde quand' anche gli Osservanti sotto i Ministri, o i Coletani, avesser tenuta in alcun tempo la Cattedra Generalizia, non perciò gli odierni Osservanti potrebbono numerar nel loro Catalogo quei Generali; perchè i suddetti Osservanti, o Coletani, lasciati i loro nomi, abiti, e leggi, cioè, gli statuti Papali di Giulio II., ripugnanti alla professione Osservante, presero l'abito, il nome, e le leggi degli Osservanti della Famiglia.

XV. Tanto contro a i detti, e agli odierni Osservanti ivi sentenziò il Ragionista, ma di propria volontà, e senza fondamento. Imperciocchè, oltre le cose altrove dette, che bastano a chi le rilegge, per fargli veder rintuzzate tutte queste sue asserzioni convien riflettere, che l' Autor delle *Firmamenta de' 3. Ordini*, Uomo ingenuo, contemporaneo, e del numero degli Osservanti sotto i Ministri, anzi de' tempi stessi di Alessandro VI., parlando degli Osservanti della Famiglia per rapporto a i tempi antecedenti alla Bolla Eugeniana, circa l' elezione de' Vicarj della Famiglia, scrive così: *benchè i Vicarj Generali avanti l' esenzione Eugeniana istituiti, e deposti ad arbitrio dal Ministro Generale, giusta l' intenzione, e la forma della Regola, contenendo se stessi, e i loro sudditi sempre sotto l' ubbidienza, e la cura de' Ministri, e convenendo a i loro CAPITOLI GENERALI, e Provinciali, come dal principio dell' Ordine fino a quel tempo si era continuato, sempre avendo le voci ATTIVE, e PASSIVE nell' elezioni di quelli, e vivendo come fino al presente giorno vivono, e pienamente osservano quegli Osservanti, i quali non mai vollero esser esentati dall' ubbidienza, e dalla cura de' Ministri prefati, come si rende palese in diverse Provincie del Mondo* (a). Quindi mi par manifesto, che gli Osservanti sotto i Ministri, così avanti l' anno 1446., cioè, avanti l' esenzione Eugeniana de' Frati della Famiglia, come dopoi, sempre convennero a tutti i Capitoli tanto Provinciali, quanto Generali, ne' quali si eleggevano i Ministri, ed ebbero sempre la voce attiva, e la passiva nelle dette elezioni, come l'aveano gli Osservanti della Famiglia pria dell' esenzione Eugeniana. E con ragione convenivano a i detti Capitoli colle suddette due voci; poichè, come altrove ho provato, gli Osservanti sotto i Ministri, o si appellasser *Coletani*, o si dicessero *Riformati*, non mai costituirono alcuna Congregazione particolare, distinta dalla Comunità dell' Ordine; laonde non poterono restar pri-

(a) *Licèt alii ante dictam exemptionem Eugenianam spontè a Generali Ministro juxta Regulæ intentionem, & formam instituti, & pro voto ipsius Generalis depositi Generales Vicarii, se ipsos, & suos subditos semper sub Regulari obedientia, & cura Ministrorum continentes, & ad eorum Capitula Generalia, & Provincialia, prout a principio Ordinis usque tunc continuatum fuerat, convenientes, voces activas, & passivas in eorum electionibus semper habentes & sic viventes, prout usque ad præsens Observantes illi ex eis, qui ..... a regulari obedientia. & cura Ministrorum hujusmodi nunquam eximi voluerunt, vivunt, observant per omnia, ut patet in diversis Orbis Provinciis.* Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 168.

privi de' diritti, e delle facoltà degli altri Frati della Comunità dell' Ordine. Tralascio per tanto di esaminare, se alcuni di essi fossero, o non fossero eletti Ministri pria del Pontificato di Alessandro VI., o del 1500., avendone assai detto dove trattai de' Ministri Provinciali; e quantunque per accidente non mai alcuno di essi fosse stato eletto Ministro, pel nostro caso basterebbe la sola voce attiva, e passiva de' medesimi nell' elezioni de' Ministri. Tralascio di ributtare la falsità, con cui dal Ragionista dicesi, ch' essendo eglino stati eletti Ministri a tempo di Alessandro VI., *ciò non fu in virtù della Regola, ma per disposizione speciale di questo Pontefice solamente*: quasi che nella Regola si contenga qualche punto, per cui non possan' esser Ministri Provinciali quei, che professano la di lei purità; o quasi che quando il Papa inculca l' elezione di Superiori zelanti, essa non sia secondo la Regola. Nè faccio caso di andar cercando, se gli Osservanti della vetusta Comunità Minoritica, nell' unione di tutti gli Osservanti fatta da Lione X., furono uniti soggettivamente a quei della Famiglia; ovvero, se quei della Famiglia, con tutti gli altri Osservanti furono uniti soggettivamente a quei della Comunità, e dovettero lasciar le loro particolari costumanze ripugnanti a questa unione, e prender quelle degli Osservanti della Comunità: avendone io discorso nell' ottavo libro, dove provai, che in virtù delle Bolle di Lione X., pria fu fatto un solo Corpo, ed una sola fazione di tutti gli Osservanti insieme, con unir soggettivamente a quei della Comunità tutti gli altri, e togliere i Vicarj, e altre particolarità delle Congregazioni de' medesimi, soggettando tutti immediatamente a i Ministri. Colla quale unione tutti gli Osservanti divennero Minori Osservanti della Comunità sotto i Ministri; e accrebbero tanto il numero di quei, che già prima erano membra della Comunità medesima, che il numero degli Osservanti della medesima Comunità dell' Ordine divenne assai maggiore del numero de' Conventuali non riformati. Dopoi nella medesima Bolla, come di conseguenza fu ordinato, che il Ministro Generale di tutto l' Ordine, successore dell' ultimo Ministro P. Bernardino del Prato, elegger si dovesse delle membra, e dalle membra della Fazione più numerosa della Comunità dell' Ordine, e di vita conforme alla Regola, e a i due primi Secoli Francescani; cioe, dalla fazione Osservante, la quale già era la più numerosa parte della Comunità Conventuale, o dell' Ordine. Da questa elezione fu esclusa la meno numerosa fazione, cioè, quella de' Conventuali non riformati, e fu ridotta in Famiglia, o Congregazione, soggetta immediatamente a i Maestri. Quest' è l' idea delle disposizioni di Lione X., da me altrove proposta, e provata, e non già quella, che spaccia il Ragionista. Ove poi ripete, che gli Statuti Papali di Giulio II. erano le leggi particolari de' Coletani, egli s' inganna; mentre quelli erano le leggi fatte per distruggere il Conventualesimo, e ridurre tutto l' Ordine all' Osservanza, come ne' primi due Secoli. Che se quegli Statuti in alcune poche cose erano troppo larghi, e non conformi alla purità della Regola, in quelle cose non potevano prevalersene i Coletani, e gli altri Osservanti seguaci della purità della Regola; ma sol poteano prevalersene i dispensati. E in ciò son degni di scusa i PP. Statutarj; poichè per ridurre tutti i Conventuali alla purità della Regola, lasciaron loro qualche larghezza, e si contentarono di torre al primo colpo le larghezze maggiori. Ma di queste cose ancora ne parlai altrove.

XVI. E già siamo presso alla fine della pagina 388. delle Ragioni Storiche, e non si è incontrato un argomento sussistente, con cui provare potesse il Ragionista, che tutti i Ministri Generali antecedenti all' anno 1517. o fossero de' Minori Conventuali, o quando sieno stati de' vetusti Conventuali, cioè, dopo l' anno 1430., fossero eglino Generali de' soli Minori Conventuali; talmente che in detti tempi gli Osservanti non fossero partecipi della successione di tali Superiori. Veggiamo le altre pagine.

§. V.

Si discorre circa le altre cose, scritte dal Ragionista nel restante del suo capitolo XVIII., cioè, dalla pagina 388. *fino al termine della pagina* 393.; *e trattasi de' Ministri Generali, che fiorirono dall' anno* 1430. *fino all' anno* 1517.

I. L' Autor delle Lettere a Filalete Adiaforo, trattando de' Ministri Generali, che fiorirono in tempo del vetusto Conventualesimo, cioè, dall' anno 1430. fino all' anno 1517., scrisse, che alcuni di essi erano stati Osservanti: ciò intendendosi almeno, quanto al zelo, e al buon animo, che aveano per l' osservanza di tutta la purità della Regola di S. Francesco. Il Ragionista dalla pagina 388. fino al termine della pagina 393. tutto si occupa in cercar larghezze approvate, o permesse da i Generali de' sopradetti 87. anni, per far vedere, che tutti essi furono Conventuali, e niuno di loro fu Osservante, o di quei della Comunità, o di quei della Famiglia. In questo paragrafo sarà mia impresa il far vedere, con qual fondamento le sopradette cose si scrivessero dall' Autor delle Lettere a Filalete. Del resto poi o fosser quei Generali, o non fosser Osservanti, questo poco m' importa; purchè, mentre erano Generali, fosser Superiori anche degli Osservanti.

II. Pria di ogni altra cosa conviemmi avvertire, che quand' anche avesser tutta la ragione i Conventuali, allorchè pretendono, che i Generali del tempo del Conventualesimo fosser tutti Conventuali, e de' soli Conventuali, verrebbero soltanto a guadagnare pel vetusto Conventualesimo dodici Generali, e non più; perchè dall' anno 1430., in cui fu data la prima dispensa contro la purità della Regola, per la quale ebbe il suo primo essere lo stato religioso de' vetusti Conventuali, fino all' anno 1517., in cui il Generalato fece ritorno ad esser de' soli Frati Minori della Regolare Osservanza, (come di questi soli era stato per tutti gli anni antecedenti al 1430.), non si contano se non che dodici Generali. E questi sono i PP. Fr. Guglielmo di Casale, Fr. Antonio Rusconi, Fr. Angiolo di Perugia, Fr. Jacopo di Mozzanica, Fr. Jacopo di Sarzuola, Fr. Francesco della Rovere di Savona, detto poi Sisto IV., Fr. Zannetto di Udine, Fr. Francesco Sansone, Fr. Egidio Delfini, Fr. Reginaldo, o Rinaldo Graziani di Cotignola, Fra Filippo di Bagnacaval-

cavallo, e Fr. Bernardino del Prató. Ma tutti i Generali da S. Francesco fino al 1517. furono 43., dal numero de' quali sottratti i prefati 12., che fiorirono dopo l'anno 1430., resta che l'anno 1430., in cui ebber principio gli antichi Conventuali, e poteron cominciare ad aver del loro numero i Generali, già i Frati Minori della Regolare Osservanza avean avuti del loro numero xxxi. Ministri Generali: di ciascheduno de' quali può dirsi ciò, che il Ragionista nella sua pagina 391. scrisse circa il P. Generale Antonio Rusconi; cioè, che *o professava egli le dispense introdotte nell' Ordine, e così era tutto Conventuale: o professava la purità della Regola, e così sarebbe stato tutto Osservante*. Ma niuno di quei 31. Generali antecedenti all'anno 1430. potè professar le dispense; perchè queste pria di quell' anno non vi erano, come ho provato nel terzo, e nel quarto libro; dunque ognuno di essi, che fece professione Minoritica, professò la purità della Regola, cioè, senza dispense; e così fu tutto Osservante. Ed ecco, che i Frati Minori della Regolare Osservanza ebber certamente del loro numero i primi 31. Generali dell' Ordine, senza che questi fossero Superiori eziandio de' Conventuali; perchè in tempo loro il Conventualesimo religioso, nato fra le dispense, non per anche avea avuto l'essere; onde non potè a quei Generali esser nè suddito, nè ribelle. Resta sol tanto, che il Conventualesimo possa pretendere su gli ultimi dodici soprannominati Generali: e quando sieno giuste le di lui pretensioni, con tuttociò colla successione de' Generali alla mano egli trionfar non può contro alla Regolare Osservanza, specialmente per tre motivi. 1. Perchè, come io diceva, egli al più può aver avuti 12. Generali avanti l'anno 1517., e la Regolare Osservanza n'ebbe 31., che son più di dodici. 2. Perchè i dodici Generali de' Conventuali, mentre erano Generali, eran Superiori anche della Regolare Osservanza, la qual fioriva sotto di essi nella Comunità, e nella Famiglia; ma i 31. degli Osservanti non mai furono Superiori del religioso vetusto Conventualesimo, che in tempo loro non era al Mondo. 3. Perchè quei 12. Generali non potendo essere stati degli odierni Conventuali, che pria dell'anno 1517. non per anche erano stati istituiti, come si è provato nel secondo libro, al più poteron esser de' Conventuali antichi; e perciò appartengono più tosto al numero degli odierni Osservanti, cui più si conformarono negli obblighi della loro vita, e della loro professione, che agli odierni Conventuali: dall' Istituto de' quali furono molto lontani, e diversi, come più volte si è detto, e provato. Quì per certo, e non altrove terminar possono le gran vittorie del Ragionista; cioè, a non provar un zero per gli suoi odierni Conventuali, e a dover lasciar superiori a quelle de' suoi, e anche a quelle degli antichi Conventuali, le ragioni de' Minori Osservanti.

III. Ciò presupposto, ragioniamo di quei de' suddetti 12. Generali, che per lo zelo, che avean per l'osservanza della purità della Regola, da taluni furon creduti del partito degli Osservanti della vetusta Comunità dell' Ordine. Tali furono il P. Gugliemo di Casale, il P. Antonio Rusconi, il P. Jacopo di Mozzanica, il P. Egidio Delfini, il P. Rinaldo Graziani, e il P. Filippo da Bagnacavallo; nè tralasciamo di dir qualche cosa anche degli altri sei. Incominciando per tanto dal P. Guglielmo di Casale, apporterò quel che di lui scrisse l'Autor delle Lettere a Filalete Adiaforo (1). „ Ma come che „ (dic' egli) Guglielmo di Casale ottenesse, come presentaneo rimedio a i „ gran-

(1) Lett. 9. tom. 2. pag. 121. ed. Luc.

„ grandi abusi introdotti, la sopraddetta dispensa (cioè, quella dell' uso del-
„ le rendite, data da Martino V.) impetrandone anche la conferma dallo
„ stesso Eugenio IV., dopo che da lui era stata rivocata (1), e che per que-
„ sta via divenisse Capo ancora di un altro nascente Istituto di Privilegiati;
„ egli nulladimeno dimostrò in effetto, che a cercare tal provvisione non era
„ stato indotto dal proprio genio, ma dalla necessità di riparare in qualche
„ modo al pericolo delle anime a lui commesse; conciosiacosachè non lasciò
„ mai in tutto il tempo del suo governo di favorire in ogni possibil maniera
„ gli Osservanti, tanto della Famiglia, come delle Provincie di là da' Monti,
„ cercando di accrescere il loro numero, valendosi di loro nella Riforma del-
„ l' Ordine, e dando ad essi i proprj Reggitori, come può vedersi dagli at-
„ ti, portati da Luca Wadingo dall' anno 1430. fino all' anno 1442. In somma
„ egli zelò grandissimamente la riformazione dell' Ordine; e per quanto potè,
„ e quelli, che potè, riformò, come di lui narra l' Autore delle *Firmamenta* (2).
„ E però essendo stato questo Generale Osservante nella sua istituzione, e
„ nel giuramento fatto dopo la sua elezione, ed avendo poi favorita l' Os-
„ servanza, e proccurata per loro mezzo la riforma de' Conventuali dispen-
„ sati, fu bensì il primo Capo di essi, ma non fu del loro numero; tanto più,
„ ch' egli fu eletto prima, che essi nascessero.

(1) *Vid Bull. Eug. IV.* Monei nos, *ap. Vvad. tom. 4. in Reg. Eug. Bull. 23.*

(2) *p. 1. fol. 34. fol. 2. a terg. col. 2. a terg.*

IV. Il Ragionista volle gittar a terra quest' elogio, che al suddetto P. Generale fece il nominato dotto Autore. Per ciò dopo aver negato a torto, che alla di lui elezione, celebrata nel Capitolo d' Assisi dell' anno 1430., di cui parlammo di sopra, concorsero i vocali dell' Osservanza (a): dice colla Cronica (3), che prese Guglielmo per suo compagno S. Giovanni da Capistrano, *ma poi non dava al B. Fr. Giovanni quell' ajuto, ch' era necessario, anzi dissimulatamente favoriva i Conventuali*. Ma questo provveniva non perchè probabilmente egli non fosse del partito Osservante, ma perchè, come scrive il Wadingo (4), *amava egli i seguaci della vita più stretta, ma non voleva contristare i Frati più larghi*. Il che è lo stesso che dire, qualmente per timor de' Conventuali non dava tutto quanto il suo braccio al zelantissimo S. Giovanni nella riformazione dell' Ordine. Se poi si fece assolver dal giuramento dell' osservanza delle Costituzioni Martiniane, dopo che n' erano stati assoluti anche gli altri Religiosi, e, come dice Martino V., un tal Capo col suddetto giuramento non si volle più legato delle membra; o se ottenne il Privilegio *Ad statum Ordinis*, cioè, la prima dispensa circa le rendite, e la mitigazione delle Costituzioni Martiniane; a tanto fu indotto dal conoscere, che, se avesse fatto altrimenti, avrebbe cagionati maggiori disturbi, e contuttociò non avrebbe ottenuta l' universale riforma de' rilassati: onde stimò meglio il far ricorso per le dispense, che lasciare in imbrogli le coscienze de' Frati, che in molti luoghi teneano illecitamente l' uso delle rendite, introdotte dopo la peste del 1348.; fondandosi, Dio 'l sà su quale storta, e rilassata opinione, che lo approvasse per lecito a i professori della purità della Regola di S. Francesco: la quale opinione più volte si tiene, e si vuol difende-re

(3) *p. 3. l. 1. c. 50.*

(4) *Vvad. t. 10. pag. 161. nu. 24.*

(a) *Convenientibus igitur in unum universis totius Religionis suffragatoribus, tam ex Patribus Conventualibus, quàm Observantibus, die 15. Junii... deinde omnium suffragiis electus est, qui multitudinem hanc magnam regeret, Frater Guillelmus de Casali*. VVading. tom. 10. pag. 149. n. 5.

re anche nel volume del Ragionista, benchè con cento contraddizioni alla dottrina del medesimo, e di tutta l'antichità Francescana, ed estera. Finalmente conclude, che se fosse stato Osservante il suddetto Generale, per la visita dell'Ordine si sarebbe contentato di un seguito austero, secondo le leggi degli Osservanti, e non avrebbe condotti seco 10. compagni, e familiari, chi a cavallo, e chi a piedi colle lor robe; come apparisce nel Salva-condotto, ad esso conceduto da Martino V. Concedo ancor io, che quel Generale potea contentarsi di minor seguito: ma forse il grande affare, che intraprese della visita, e riforma di un Ordine vastissimo, il necessitò a condur seco tanta gente, per avere a chi commetter questa cosa, e a chi quell' altra, conducente al disegno, giusta le varie contingenze, in cui potea trovarsi nella Visita. Queste cose per altro non lo escludono dal numero degli Osservanti, come ognuno da per se stesso può conoscere: anzi quel tanto seguito di familiari, di compagni, e di robe, se non si fosse potuto coonestare con qualche giusto motivo, sarebbe stato contrario alle leggi degli Osservanti, e a quelle de'Conventuali: non potendosi trovare una legge Minoritica, la quale ne' tempi di Guglielmo da Casale permettesse una tale superfluità, o pompa al Generale; poichè allora i Conventuali, eccettuate le sole cose concernenti all' uso delle rendite, nel restante doveano vivere come i Frati della Regolare Osservanza. Ma il diploma, datogli a tal fine da Martino V., assai ci fa credere, ch' egli avesse giusta cagione di dover seco guidare quella comitiva religiosa.

V. L' Autore delle Lettere a Filalete nel luogo sopra citato così siegue a dire „: Non dissimile a lui (*cioè, al P. Guglielmo*) fu Antonio Rusconi, „ Uomo di chiaro sangue, e d' illustre zelo, il quale benchè non fosse Os- „ servante della Famiglia, fu vero Osservante tra i Conventuali, e per ciò „ in lui più, che in Frat' Alberto da Sartiano, concorse S. Bernardino da „ Siena, per eleggerlo Ministro dell'Ordine; acciocchè come Uomo di mez- „ zo tra i Conventuali, e i Frati della Famiglia, fosse ugualmente, e da en- „ trambe le parti amato, e riverito (1). Ed egli corrispose ottimamente all' „ espettazione, attendendo all'aumento degli Osservanti, e alla riforma de' „ Conventuali. A quelli diede due Vicarj, o Commissarj generali, uno di là „ da' Monti, l'altro nelle parti Cismontane, acciocchè gli governassero; e „ prescrisse a questi zelantissime leggi, a norma delle quali si riformassero, e „ abbandonato il rimedio provvisionale delle dispense, si riducessero alla vera „ forma dell' Ordine (2).

VI. L' Autor delle *Ragioni* vuol torre quest' elogio anche al P. Generale Rusconi: e obbietta perciò l'Aroldo, che il dice *seguace della vita piu larga* (3): non considerando, che la vita degli Osservanti della Comunità potea dirsi più larga rispetto alla stretta vita de' Frati della Famiglia, i quali più che gli altri, benchè non per obbligo di professione, menavano vita austera, e penitente. Dopo riflette, che gli Osservanti della Famiglia se la presero contro S. Bernardino, perchè questi eletto avea per Generale il Rusconi; la qual cosa, ei dice, non avrebbero fatta, se questi fosse stato Osservante. Sì (rispondo) tal cosa prova, ch' ei non fu Osservante della Famiglia, ma non prova, ch' ei non fu Osservante della Comunità. Soggiugne, che *se professava le dispense, introdotte nell' Ordine, era tutto Conventuale; e se professava la purità della Regola,* era

(1) *Firmam. 3. Ord. p. 1. fol. 35. col. 1.*

(2) *ibid.*

(3) *ad annum 1433.*

era tutto Osservante. Questa è una degna riflessione, con cui si prova, che tutti i Frati Minori antecedenti alla dispensa dell' anno 1430., erano totalmente Osservanti, come professori della purità della Regola, e non delle dispense. Per quel che appartiene al Rusconi, dico, raccorsi dal di lui zelo, ch' egli professasse la purità della Regola, sotto cui volea ridurre ogni Frate Minore, e non le dispense, che affatto cercava di far bandire dall' Ordine. Che se quando trovavasi ne' Conventi dispensati tollerava le dispense, e vivea dell'uso di esse, ciò non prova, che non fosse Osservante; poichè anche gli Osservanti così della Comunità, come della Famiglia similmente portavansi ne' Conventi de' Conventuali: tanto più, che il Generale è della famiglia di tutti i Conventi dell' Ordine, e di nessuno; e perciò quando stava egli dove si vivea colle dispense, non per questo diventava del numero de' dispensati; almen come tal' individuo, o Frate particolare. Ch' egli zelasse anche l' osservanza della purità della Regola, senza fondamento il nega il Ragionista. Finalmente se a questo Generale dispiacque, che gli Osservanti della Famiglia in tempo suo procurassero il privilegio di eleggersi i Vicarj, ciò fu, perchè temeva, che col tempo romper si potesse l' unità dell' Ordine: del resto poi il suddetto Generale, anche pria del privilegio Eugeniano, avea dati alla Famiglia due Vicarj, eletti da lui stesso, non già contro la sua volontà, ma in in vigor di un amichevole concordato fatto fra il Generale, e il Papa, col consiglio di molti Maestri, e Religiosi savj dell' Ordine, e senza che il Papa gliel' avesse comandato, come costa dalla Patente spedita a S. Giovanni: laonde se'l Wadingo dice che ciò fece per comando del Papa, confonde il comando col solo consiglio (*a*).

E

(a) *Sanè siquidem dilectus filius Antonius de Rusconibus, Sacræ Theologiæ professor, Ordinis Minorum Generalis Minister, NOBIS SUADENTIBUS, & nonnullis etiam sacræ Theologiæ professoribus, & probis Viris nostrum propositum laudantibus, assentientibusque, & idipsum consulentibus, duos instituit Vicarios, dilectos filios, scilicet, Joannem de Capistrano in, & super omnes in partibus Citramontanis, & Joannem de Mauberto in, & super omnes in partibus Ultramontanis, ejusdem Ordinis Fratres, de Observantia nuncupatos, professores, cum plenaria sui officii potestate utrique singillatim concessa*. Eugenius IV. in Bulla *Ut Sacra Ordinis Minorum Religio*, apud VVad. tom.xi. pag.151. n.2. *Ideoque Ministris Provincialibus mandabis, ut de dictorum Fratrum de Observantia regimine nullatenus se intromittant, nisi eo modo, quo fuit Senis CONCORDITER ordinatum*. Idem in Brevi *Cum omnia* ad Antonium de Rusconibus Min. Gen. ibi pag.254. n.3.

Cum pridem, v. videlicet Idus Julii Sanctiss. Dom. noster Eugenius Papa IV. de salute, & conservatione Fratrum in debita obedientia, ac Regulari, quam voverunt, observantia considerans, mihi cum mandare posset, sua benignitate SUASERIT, assistentibus sibi RR. PP. S.R.E. Cardinalibus, videlicet ...., & quamplurimis RR. Ministris, ac venerabilibus Sacræ Theologiæ Magistris, & aliis probatissimis Fratribus dicti Ordinis, quatenus considerata multitudine Fratrum, & diversitate virorum, pro bono regimine, & gubernatione, ac manutentione, & augmento omnium, & singulorum, præsentium, & futurorum in Conventibus, domibus, vel locis devotis ejusdem Ordinis, qui de Observantia nuncupantur, præsertim in partibus Citramontanis commorantium, Vicarium unum Generalem constituerem cum plenaria facultate ..... Hinc est, quòd ego, ut teneor, SUASIONEM HUJUSMODI, & omnem aliam suæ Sanctitatis pro mandato accipiens .... ac etiam inspectu tuæ vitæ sinceritate ..... ferventi charitate ad bonum Ordinis reformationem ... communicato etiam consilio cum plerisque Ministris, ac Sacræ Paginæ professoribus, & aliis probis nostri Ordinis Fratribus, qui reverenter hoc Sanctum S.D. nostri propositum laudarunt &c. Te meum Vicarium Generalem &c. Antonius de Rusconibus Min. Gen. ad S. Joan. de Capist., apud cit. VVad. pag.176. n.5.

E S. Giovanni da Capistrano colla Famiglia non cercarono la facoltà di eleggersi i Vicarj, per ragionchè dal Generale Rusconi gli Osservanti non fossero ben trattati; mentre nel memoriale al Papa neppur per ombra si lamentarono del medesimo (1); ma perchè temerono, che non sempre dovessero aversi Ministri somiglianti al P. Rusconi, che zelava per l'Osservanza, e dovessero soffrirne di quei, che tentato avessero d'impedirla nel suo santo proposito.

(1) Cron. p. 3. l. 1. c. 56.

VII. Aggiugnesi nelle Lettere a Filalete (2). „ Le opere ancora di Fra „ Jacopo Mozzanica, eletto Generale nel Capitolo celebrato in Bologna l'an- „ no 1454., dimostrano, ch'egli era Osservante, e zelator della riforma de' „ Conventuali. *Egli fece molte oneste, e religiose ordinazioni, e riformazioni* „ *per l'osservanza della Regola .... comandando strettamente per santa ubbi-* „ *dienza, che da tutti fosser osservati gli Statuti de' suoi predecessori*, cioè, *di* „ *Benedetto XII.* (s'intende, confermati da quel Pontefice) *di Guglielmo Fa-* „ *rinerio, e del Maestro Antonio de' Rusconi, e che almeno una volta il mese* „ *si leggessero interamente sotto pena della deposizione dagli Uffizj....* (3). Ma „ è certo, che le Costituzioni Farinerie, come altrove si è considerato, pre- „ scrivono la pura osservanza della Regola, massime intorno alla povertà in „ comune, come oggi si tiene dagli Osservanti, e da' Cappuccini „.

(2) ibi pag. 121.

(3) Firmamenta tit. p. 1. fol. 36. col. 1.

VIII. Aggiugne l'Autor delle Ragioni (4), che in vano vuol vestirsi Osservante il General Mozzanica; mentre F. Roberto di Lecce, che nel di lui Generalato passò tra' Conventuali, dall'Aroldo (5) dicesi *sottoposto al Ministro Generale seguace della vita più larga, e avverso a i più stretti*. Ma quando l'Aroldo non voglia dire *seguace della vita più larga* quel Generale, perchè quantunque Osservante, non fosse egli della Famiglia; *e avverso a i più stretti*, non perchè avesse aversione coll'osservanza della purità della Regola; ma perchè dispiaceagli, che la Famiglia si eleggesse i Vicarj, e in tutto, e per tutto non si rimettesse all'arbitrio de' Ministri: dirò allora, che l'Aroldo non è il quinto Evangelista, la di cui autorità debba far tacere le altrui lingue, e far ceder quella degli Annalisti più celebri. Scrive il Wadingo, che questo Generale *per tutto il tempo del suo Governo molto fece per ridurre tutti i Francescani in un sol Corpo, e per sottoporre alla sua potestà gli Osservanti: per ottener questo fine, non lasciò egli alcuna diligenza. Da per tutto e ne' viaggi, e nel riposo andando a stare ne' Conventi degli Osservanti, o pel desiderio di unir la Religione, o per la brama di dilatare il suo braccio* (6). Che se questi voleva l'osservanza delle Costituzioni Benedettine, e Farinerie, fatte avanti l'anno 1430., e per ciò avanti le dispense del Conventualesimo, e volea far cessare la Famiglia; questo appunto è segno, ch'era egli Osservante della Comunità; mentre voleva adunar l'Ordine tutto in tale stato, che ogni Frate Minore fosse senza le dispense del Conventualesimo, e senza l'esenzioni della Famiglia, come appunto erano gli Osservanti della Comunità. Nè il Ragionista mi stia rifriggendo i gradi scolastici, le limosine perpetue, le contribuzioni per li comuni bisogni dell'Ordine, e altre cose, ammesse nelle antiche leggi, e rigettate, com'egli dice, degli Osservanti; perchè io lo rimanderò a i già passati libri, e specialmente al terzo, al quinto, al sesto, e al settimo; acciocchè ivi rilegga, che gli Osservanti rigettaron gli abusi, ma non già i gradi scolastici, le limosine perpetue, e altre cose, concordi alla purità della Regola. Dunque seguita le Costituzioni Farinerie, e le Benedettine, volea questo Generale unir tut-

(4) P. 391., e 392.

(5) ad an. 1454. n. 12.

(6) Tom. 12. pag. 217., n. 30.

tutti i Francescani in un sol Corpo, segno è, che non volea la dispensa delle rendite, ma la purità della Regola, giusta le due Decretali di Niccolò III., e di Clemente V.; il qual desiderio lo manifestava per un Osservante della vetusta Comunità.

(1) pag. 123.

IX. Soggiugne l'Autor delle Lettere a Filalete Adiaforo (1). „ In questo „ numero ancora de' Generali Osservatori, e zelanti potrebbe giustamente „ annoverarsi F. Sansone di Brescia, se, per esser paruto poco amorevole agli „ Osservanti, non avesse lasciata varia opinione di se. Egli è certo però, che „ nel Capitolo generale, da lui tenuto in Cremona nell'anno 1488., veggendo, „ che i Conventuali givano ogni giorno di male in peggio (parlo per bocca „ d'altri, e intendo di non offendere la dovuta riverenza) piangendo amara- „ mente innanzi a tutta l'Adunanza Capitolare gli abusi, e il corrotto costu- „ me de' suoi Frati, forte lagnossi, essere in loro spenta la santità, e la dot- „ trina (2). Onde nel medesimo Capitolo molte rigorose, e sante leggi stabilì, „ per riformare gli abusi de' Conventuali non riformati (3).

(2) Firmamenta 3. Ord. p. 1. fol. 37 col. 2.

(3) ib fol. 38. col. 1. a terg. vid. tom. 1. pag. 25. & 26.

X. Il Ragionista vuol Conventuale questo Generale, perchè dal Wadingo è appellato *Conventuale*, non avvertendo egli, che un tal nome potè significare, ch'egli fosse della Comunità dell'Ordine semplicemente. Al lamento, che fece de' suoi Frati, oppone un lamento fatto eziandio da S. Buonaventura contro i Frati, benchè santissimi del tempo suo, ed il costume degli Apostoli, e de' Profeti, di riprender talora i popoli, come se niuno tra essi fosse buono, quantunque ben sapessero, che ve n'erano molti. Non voglio io perdermi fra queste cose: dirò solamente, che siccome da i suddetti lamenti di S. Buonaventura, degli Apostoli, e de' Profeti può argomentarsi il loro gran zelo, acciocchè ciaschedùno si contenesse dal male, e proccurasse di seguitare il bene; così da somiglianti lamenti di questo Generale potrà congetturarsi, che foss' egli molto zelante, e forse forse Osservante, almeno secondo il genio.

XI. Finalmente il dotto Autore delle Lettere a Filalete loda l'illustre zelo per la propagazione dell'Osservanza, e per la riforma de' Conventuali secondo la purità della Regola, il qual aveano i Generali Frat' Egidio Delfini, F. Rinaldo Graziani, e F. Filippo da Bagnacavallo, de' quali si è più volte parlato nel primo tomo; dove si è anche risposto agli artifizj del Ragionista, che si studiò di far credere, che la mente loro non fosse di ridurre i Conventuali all'osservanza della purità della Regola, ma soltanto di riformargli secondo le Costituzioni Alessandrine del 1500. senza lasciare i privilegj, e di fingere osservanza per annullare, e sottometter affatto l'Osservanza. Nel primo tomo, come io dissi, ed in questo, specialmente dove trattai degli Osservanti della Comunità dell'Ordine, varie volte smidollai le cose appartenenti a questo punto (4).

(4) Vid. tom. 1. pag. 26. 111. & seqq. & 306. & tom. 2. pag. 48. & 49.

XII. Oltre i sopraddetti, nel numero de' dodici sopranominati Generali si comprende eziandio il P. Angiolo Salveti di Perugia, il quale da Niccolò V. dopo la morte del P. Rusconi fu fatto Vicario Generale di tutto l'Ordine, e nell'anno 1450., presedendo al Capitolo il medesimo Papa, fu eletto Ministro Generale. Se consideriamo, che Niccolò V. desiderava, e ordinò la riforma de' Conventuali di tutti gli Ordini Religiosi, e che questi con tutta la propensione dell'animo suo condescese, anzi volle, che il suddetto Padre avesse il governo supremo di tutto l'Ordine Minoritico, ci si porge argomento di credere,

che

che un tal Generale fosse del partito degli Osservanti, o Riformati della comunità dell'Ordine (1).

XIII Un altro di quei dodici fu il P. Jacopo di Sarzuola, di cui non seppe formar elogio particolare il Ragionista: ed io non sò dirne altro, se non che fu egli eletto Generale per forte impegno di Callisto III., e che dalla formola della rinunzia, con cui rinunziò il Generalato, riportata dal Wadingo (2), si raccoglie, qualmente fu egli povero di talento, e di attività.

XIV. Un altro fu il P. Francesco della Rovere da Savona, che fu poi eletto Sommo Pontefice, e prese il nome di *Sisto IV.*. L'elezione di questo piacque tanto agli Osservanti della Famiglia, che consigliata fu, e proposta da S. Giacomo della Marca (3): e seguita, portaronsi in Perugia a riconoscerlo per Generale 400. di quegli Osservanti, come si è narrato di sopra. Nel Memoriale appresso le Firmamenta de' tre Ordini di lui leggiamo quest'elogio: *Il trentesimoquinto Ministro Generale fu F. Francesco da Savona, eletto nell'anno 1464. Questi fu il più mite degli uomini, e governò prudentemente l'Ordine: al di cui più congruo governo pubblicò alcuni Statuti, e parecchj degli antichi raccolse in un corpo...... E dopoi assunto all'onore del Sommo Pontificato, col nome di Sisto IV., gli confermò: e da quel tempo in poi furono appellati gli* Statuti Sistini, *i quali però non sono in uso, perchè fatti furono solamente per riformare i Conventuali* (4). Nelle *Memorie Storiche della Provincia Romana*, raccolte dal P. Lettore Casimiro di Roma dell'Ordine de' Frati Minori, dove trattasi del Convento di Magliano, si legge una Lettera Pastorale, tratta dall'Archivio di detta Città, in cui questo Ministro Generale comandò, che si riformassero, e si riducessero *alla Regolare Osservanza* certi Conventi della Comunità vetusta dell'Ordine, fra i quali è nominato quello di S. Francesco di Magliano, e altri Conventi. Fatto Sommo Pontefice diede bellissime testimonianze dell'affetto, ch'ei nutriva, e sempre nutrito aveva verso i Minori Osservanti; conciosiacosachè in un suo Breve, indirizzato agli Osservanti della Famiglia, protestasi *di aver sempre amato, e che amava i detti Osservanti, ed era per amargli sempre finchè avessero vissuto giusta la Regola*, al che esortavagli con premurose parole (5). Nella Bolla *Cum nuper ad importunam nonnullorum instantiam* si protestò di essersi mosso a conceder il privilegio delle successioni ereditarie a i Conventuali, non altramente, che importunato; e che volea, che gli Osservanti non ne potesser far uso, ma dovessero mantenersi nella purità della Regola, come si è veduto nel quarto libro. E nella Bolla *Ut æternæ Beatitudinis* (6) concedette molte grazie spirituali agli Osservanti della Comunità sotto i Ministri, da godersi in perpetuo, finchè perseverato avessero nell'Osservanza Regolare. Le quali cose ci fanno conoscere il zelo, e il carattere di vero Frate Osservante nel mentovato Generale. Tantopiù, che, come costa dalle antiche immagini del medesimo, esistenti in Roma nell'Ospedale di S. Spirito in Sassia, vestiva egli da Osservante (7). Ond'è, che sebbene foss' egli della Comunità Conventuale, e perciò qualche volta possa essere stato nominato *Conventuale*, non per questo resta improbabile, ch'ei fosse uno degli Osservanti di quella Comunità sotto i Ministri.

XV. Un altro de' sopraddetti 12. Generali fu il P. Zannetto, o Giovanni da Udine, a tempo del quale fu impetrata la dispensa Sistina circa le successioni ereditarie. Riferisce l'Autor della Cronologia Serafica (8), che nel Capi-

(1) *Vide apud Vvad. Breve Nicolai V.* Religionis zelus, *tom* 12. *pag*.35. *numer*.31. *vid. ibi pag*.63. *n*.10.

(2) *Apud Vvad. tom*. 13. *pag*.344. *n*.9. & 10.

(3) *Vvad. tom*.6. *edit. Lugdun. ad ann*. 1464. *n*.9. & *seqq*.

(4) *Memoriale Ord. apud Firmamenta 3. Ord. part*. 1. *fol*.36. *col*.2.

(5) *Apud Firmamenta 3. Ord. secundæ part. tract*. 1. *fol*. 49. *col*.2.

(6) *Ap. Firmamenta 3. Ord*. 2. *p. tract*. 1. *de Priv. fol*.55. *a ter*.

(7) *Vid. tom*. 1 *pag*. 617. & *seq*.

(8) *pag*.136.

tolo, dov'egli fu eletto Generale, furono confermati gli Statuti degli antecedenti Capitoli: il che fu fatto eziandio nel Capitolo generale, in cui fu eletto il P. Sansone della Provincia di Toscana l'anno 1475., e parecchie altre volte in tempo di questo Generale.

XVI. Finalmente l'ultimo de' sopraddetti 12. Generali fu il P. Bernardino da Prato di Cheri, eletto nell'anno 1512., e deposto nell'anno 1517. da Lione X., come si ha dagli Annali Francescani, in di cui luogo per ordine di Lione X. dagli Osservanti uniti, come sopra si disse, fu eletto il P. Cristoforo Numai, Frate Minore della Regolare Osservanza, escluso dalla voce attiva e passiva per sempre il residuo del vetusto privilegiato Conventualesimo. Dell'accennato Padre Bernardino abbiamo appresso la citata Cronologia, che nell'anno della sua elezione furono confermati i sopraddetti Statuti (1). Ed ecco finito il discorso di tutti i Ministri Generali, che fiorirono dal 1430. fino al 1517.; cioè, dal principio del vetusto Conventualesimo, o dalla prima dispensa, su cui fondossi il loro stato religioso, fino al termine degli 87. anni, pel corso de' quali soltanto, il vetusto Conventualesimo, unitamente colla Regolare Osservanza, ebbe la voce attiva, e passiva nell'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori.

(1) pag. 116.

XVII. Or che mai pensa il Ragionista, che io pretenda, dopo avere scritto, come feci, de i sopraddetti 12. Generali? Crede forse, che io gli pretenda per Minori Osservanti? Bandisca pure questo timore; mentre io non ho ardimento di affermar con certezza, che tutti, o alcuni di essi fossero tali. Si lusinga, che voglia io lasciargli tutti nel partito de' vetusti Conventuali, dove gli pose la di lui penna? Si disinganni pure; mentre io non sono così prodigo delle ragioni degli Osservanti, che voglia senza necessità sagrificarle al desio de' PP. Conventuali. Per levarlo di dubbio, gli dico, qualmente io soltanto pretendo, che sia cosa incerta e dubbiosa, se la maggior parte di quei Generali sia stata del partito degli Osservanti della Comunità Conventuale, ovvero sia stata del partito de' vetusti Conventuali della Comunità medesima. Posson' esser più moderate le mie pretensioni? Il fondamento, su cui si fondano, sono le cose già dette in questo Paragrafo. E oltre quelle posson' essere ancora il considerare, 1. che quando anche quei Generali fossero stati Conventuali quando erano sudditi, nondimeno poterono divenire Osservanti dopo assunti al Generalato; imperciocchè non mai fu vietato il passaggio dal vetusto Conventualesimo agli Osservanti della Comunità a i Frati Minori. Quando per tanto qualche Frate Conventuale di quei tempi volea passare alla Regolare Osservanza sotto i Ministri, bastava, che si fissasse nell'animo di voler vivere secondo la purità della Regola, e non secondo le dispense, e che dimandata la licenza al suo Ministro Provinciale, passasse ad abitare in qualche Convento de' suddetti Osservanti. Che se un tal passaggio volea farsi dal Generale, a questo bastava, ch'egli proponesse l'osservanza della purità della Regola, e determinasse di non voler ammettere per se stesso l'uso delle dispense: nè era necessario a lui il fissar la sua dimora ne' Conventi degli Osservanti; perchè come Generale poteva star dove volea, e dove bisognava, senza che dall'abitare in questo, o in quel Convento potesse esser giudicato di questo, o di quel partito. Ciò posso confermare con alcuni esempj. Il primo sia questo: il Generale F. Jacopo di Mozanica per lo più dimorava ne' Conventi degli Osser-

servanti della Famiglia, e non per questo il Ragionista vorrà concedere, ch'ei fosse Osservante della Famiglia. Ecco il secondo esempio: S. Bernardino da Siena visse lungo tempo, anzi anche morì nell' Aquila fra i Conventuali: e contuttociò il Ragionista non nega, ch'ei fino alla morte sia stato un Osservante della Famiglia. Ecco il terzo: il B. Alberto da Sartiano Minore Osservante della Famiglia, essendo Provinciale nella Provincia di Venezia, dovette dimorar molto tempo fra i Conventuali: or quantunque come persona pubblica, o come Superiore, fos'egli e Osservante e Conventuale, perch' era capo dell'uno, e dell'altro partito; nondimeno come persona privata, o come F. Alberto da Sartiano, era egli un Osservante della Famiglia, eziandio quando stava ne'Conventi de' Conventuali. Così per l'appunto i Ministri Generali poteron esser veri Osservanti anche quando abitavano ne'Conventi de'Conventuali. Ciò presupposto, già vedesi la difficoltà, che vi è per decidere, se quei 12. Generali, almeno nella maggior parte, fossero Conventuali, ovvero Osservanti; mentre acciocchè potessero dirsi Conventuali non basta neppure il provare, che, quando erano sudditi, fosser Conventuali, e, quand' eran Generali, abitassero ne'Conventi de'Conventuali.

XVIII. Secondo motivo dell' esposto dubbio puo essere il considerare, che di rado un Superiore tenta di distruggere la sua propria fazione, e di accrescere la fazione altrui. Ma di molti de' sopranominati 12. Generali veduto abbiamo, che tentarono essi di annientare il vetusto Conventualesimo, e di accrescer la Regolare Osservanza, volendo, che i Conventuali si riformassero secondo la purità della Regola. Non sò, se con segni più chiari di questo potean essi dar a conoscere, che nel loro cuore non risedea il genio delle dispense, ma più tosto l' amore, e il fermo proposito della purità della Regola. E così cresce il motivo di dubitare, che fosser eglino veri Osservanti anche quando traevano l'ordinaria dimora in mezzo a i Conventuali.

XIX. Terzo motivo del dubbio può essere, che di molti de'suddetti Generali non costa, da qual Convento fosser eglino estratti, o assunti al Generalato; poichè, come dissi, nella Comunità Conventuale per tutto il tempo de' prefati 87 anni vi furono Conventi di puri Osservanti sotto i Ministri, e di Conventuali; e così gli Osservanti, come i Conventuali avean la voce attiva, e passiva nell'elezioni de'Ministri, e de'Custodi, e solevano aver la laurea del Magistero, e tutti gli altri gradi scolastici. Onde ci si rende difficile il voler anche soltanto decidere, se tutti quei Generali, pria d'esser Generali, fosser dell' uno, o dell'altro partito.

XX. Quarto motivo egli è, che neppure possiamo dire, che la maggior parte de sopraddetti 12. Generali, dopo finito il Generalato, si ritirassero ne' Conventi de' Conventuali; e così facesser conoscere, che anche nel Generalato erano Conventuali; poichè quei, che fiorirono avanti di Giulio II., erano vitalizj: onde se non venivano deposti dal Generalato, o promossi ad altre dignità fuori dell'Ordine, seguitarono ad esser Generali fino alla morte. In tempo di Giulio II. fu Generale il Delfini, che dopo il Generalato partì subito per Napoli, e andato nel Convento de' Minori Osservanti, detto di *S. Maria nuova*, ivi si ammalò, e morì, e fu sepolto. Dopo questo fu il P. Rinaldo Graziani, il quale pria di terminar il Generalato fu fatto Arcivescovo di Ragusi. In luogo di questo fu eletto Generale il P. Filippo da Bagnacavallo, il quale

se ne morì nel Generalato. A questo succedette il P. Bernardino di Cheri, che da Lione X. l'anno 1517. fu deposto, e diede il suo luogo al P. Cristoforo Numai. Se ha da credersi ad una nota manoscritta di un Frate Conventuale, aggiunta al Memoriale dell'Ordine contenuto nelle *Firmamenta de' tre ordini*, che conservasi nella Libreria d' Araceli, il P. Bernardino morì nello stess'anno 1517. pria dell'elezione del P. Numaj: secondo il Ragionista pagina 367. fu fatto Vescovo. Del Padre Jacopo di Sarzuola, che quantunque fiorisse avanti Giulio II., tuttavia non morì da Generale, ma rinunziò il Generalato. non sò che cosa ne fosse dopoi: anzi neppure il Ragionista ci additò il luogo del di lui sepolcro, dopo averne sotterrati molti altri. Dunque neppure per questa via si può giugnere a determinare, che la maggior parte almeno di quei 12. Generali fosse della fazione de' Conventuali, e non più tosto di quella degli Osservanti della Comunità.

XXI. Alla mia causa, come dissi, nulla pregiudicherebbe, che i suddetti 12. Generali fossero stati tutti del partito de' soli Conventuali, costando, che essi erano Generali anche degli Osservanti. Ma contuttociò debbo dir quel che sento, e conchiudere, che dopo fatta la disamina di tutto il XVIII. Capitolo del Ragionista, in cui volea provare, che S. Francesco fu istitutore, e Generale de' soli Conventuali, e ch' egli, e tutti gli altri Generali suoi successori fino all'anno 1517. furono Minori Conventuali, non ha trovato neppur un Generale, di cui possa dubitarsi, ch' ei sia stato dell' odierno suo proprietario Conventualesimo: costando, che tutti furono membra di Comunità pienamente spropriata. Del vetusto Conventualesimo neppure ne ha trovati 12., che potesse di certo spacciargli per tali; poichè resta incerto anche di quei 12., se fossero Conventuali, o degli Osservanti della Comunità. La Causa poi degli Osservanti non patisce questa debolezza; mercecchè tutti i Generali, che fiorirono avanti la prima dispensa, cioè, avanti l'anno 1430., i quali sono 31., furono certamente della Regolare Osservanza, cioè, professori della purità della Regola, e non già Conventuali, o dispensati: tutti i Ministri Generali, che fiorirono dall' anno 1517. fino a i nostri giorni, e furono successori del Ministro Generale di tutto l'Ordine P. Bernardino del Prato da Cheri, che cessò di esser Generale nell' anno 1517., quando in suo luogo fu eletto il P. Numai, furono certamente della Regolare Osservanza, e non gia Conventuali, o dispensati. Di quelli poi, che fiorirono dall'anno 1430 fino all' anno 1517., cioè, de i sopra nominati 12 Generali, che succedettero l'uno all' altro, durante il corso de' famosi 87. anni, ne' quali fu, ed ebbe la voce attiva, e passiva al Generalato il vetusto Conventualesimo; in primo luogo non è certo, che non sieno stati essi della Regolare Osservanza, in qualche parte almeno; ponendoci in sospetto almeno il loro zelo per l' Osservanza, e per torre via il Conventualesimo; nè facendo insuperabile ostacolo, per non poter esser creduti Osservanti, i gradi loro, le Provincie, o i Conventi, onde furono assunti. e cose simili. E in secondo luogo, quando anche questi 12 Generali fossero stati Conventuali, nondimeno perchè erano eletti anche da i voti degli Osservanti; perchè anche gli Osservanti avevan la voce passiva nell' elezione del Generale; e specialmente, perchè i Generali erano Superiori dell' uno, e dell' altro partito; colla interposizione di questi 12. Superiori Conventuali non si toglie agli Osservanti la successione de' Generali da S. Francesco. Anzi quando gli Osser-

van-

vanti non avessero avuto punto che fare in quegli ultimi 12., siccome i Conventuali non ebber punto che fare negli antecedenti 31., e nello stesso Santo Patriarca, primo Generale, e non dispensato; tuttavolta chi considera, che la continuata successione de' primi XXXI. Generali vale assai più, che la continuata successione de' soli ultimi XII., antecedenti all' anno 1517., spero, che dirà, qualmente la continuata successione de' Generali da San Francesco è più tosto in favore degli Osservanti, che de' Conventuali vetusti. A queste cose aggiugniamo, che i Conventuali vetusti appartengono più tosto agli odierni Minori Osservanti, che all'odierno Conventualesimo, per le ragioni più volte sposte, e difese; e che avanti l'anno, o nell' 1517. gli Odierni Conventuali non ebbero neppur un solo Ministro Generale del loro novello, e presente religiosissimo Istituto: e subito chiaramente apparisce, che il Ragionista in favor della Causa de' suoi Conventuali odierni contra ogni ragione allegò la successione de' Ministri Generali di tutto l'Ordine de' Frati Minori, cominciata dal Santo Patriarca Francesco, e continnata fino all' anno 1517.; mentre questa successione anzi è favorevole alla Causa degli odierni Frati Minori della Regolare Osservanza.

XXII. Quì pongo termine al presente Capitolo, e alla disamina del XVIII. del Ragionista; mentre quel, che aggiugne dal fondo della pagina 393. fino al termine del Capitolo, è tutto indirizzato a far credere, che i vetusti Conventuali nella lor fazione non avessero quelle miserie, che ho descritte nel primo libro; e già ivi ho premessa la risposta alle cose, che scrive nel fondo di questo suo Capitolo XVIII.

CAP. II.

Vanamente pretende di provare il Ragionista, che anche dopo la Bolla di Lione X. il solo Generale de' Conventuali sia l'unico successore del Patriarca S. Francesco, e de' Ministri Generali, precedenti allo stesso Pontefice.

GIA' vedeste, o accorto Lettore, nel titolo di questo mio Capitolo l'arduo assunto, che nel suo Capitolo XIX imprende a dimostrare il Ragionista. Vuol' egli far vedere, che anche oggi dopo le Bolle di Lione X. il solo Generale de' PP. Conventuali sia il successore di San Francesco Se tanto gli riuscirà, lo stimerò un mezzo prodigio; perchè farà veder unici successori di S. Francesco, e degli antichi Generali, i Superiori di quei Frati Minori, l'Istituto de' quali non v'era nè in tempo di S Francesco, nè prima del Sacro Concilio di Trento; ma nacque in tempo di Pio IV. Così vengo io dicendo, perchè mi piace la sincerità. Che se volessi far forza sulle parole degli Scrittori Conventuali, potrei torre al suddetto sacro Istituto più di cinquant'anni di antichità, e dire coll' Autor del *Discorso composto d' ordine* *del*

del P. M. Gianfrancesco Paolini, già Procuratore Generale de' Minori Conventuali ec. stampato *in Venezia l'anno* 1733. *per Pietro Poletti*. ,, Vero è però, ,, che dopo il Decreto del Concilio (di Trento) stette la Religione de' Con- ,, ventuali più di cinquant'anni servendosi de' Sindici; mentre che il Conciliare ,, Decreto emanò dell' anno 1563., e l' altro abrogativo non uscì, che nell' ,, anno 1628. (1) ,,. Ma io voglio esser sincero, e anche non curarmi di tutte le virgole degli Scrittori Conventuali contro di loro: accordo a i medesimi quei 50. anni e più; e concedo loro, che nel Pontificato di Pio IV. avesse l'essere il Conventualesimo possidente, e prendesse in se la proprietà de' suoi fondi, lasciando a i Sindici le sole parti di Conservatori, di Tutori, di Economi, o di altre persone, che non supponessero i Conventuali senza dominio, come, può dedursi dalle loro Costiruzioni Piane (2). Or chi crederebbe, che questo novello Francescano Istituto, il quale non v' era pria del Concilio di Trento, e avanti Lione X., anzi avanti al detto Concilio non ebbe nè Generali, nè Guardiani, nè Professori, solo, e soletto avesse i Generali successori di S. Francesco, e de i Generali antecedenti all'anno 1517? Di più chi crederebbe, che ad onta eziandio delle Bolle di Lione X, con cui quel Papa volle fare, che il Generale successore di S. Francesco, e degli antichi Generali non fosse Conventuale, ma della Regolare Osservanza, il Conventuale, e non l' Osservante fosse un tal successore? Ma scendiamo alla disamina del detto Capitolo del Ragionista, e veggiamo, se veramente dimostri quel tanto, che pretende mostrare.

(1) Pag. 67.

(2) Vide Bullar. Roman Cherub. tom. 2. post Bullam 103. Pii IV.

§. I.

Si disamina il XIX. Capitolo del Ragionista dal principio di esso fino alla metà della pagina 405.

I. NEL bel principio del detto Capitolo il Ragionista narra a suo modo la Storia dell' anno 1517., e la intenzione di Lione X. di ridurre tutti i Frati Minori in un solo Corpo sotto la purità della Regola: racconta, che scusaronsi modestamente col Papa i Conventuali, dicendo, *essere un' impresa molto malagevole, che la loro Religione numerosa di trenta mila persone, e nata, e cresciuta tra' Privilegj, tutta ad un tratto diventasse Osservante*. Appresso riferisce, che il Papa vedendo, non volersi da i Conventuali rinunziare i privilegj, fra i quali era nata la loro Religione, unì tutti gli Osservanti in un Corpo, e a questi ordinò, ch' eleggessero il Ministro Generale di tutto l' Ordine. E poi tornando a i Conventuali, per altra sua Bolla *Omnipotens Deus* (cioè, quattordici giorni dopo la data della Bolla *Ite & vos*, che univa tutti gli Osservanti in un solo Corpo, e 11 giorni dopo l'elezione del P. Generale Numaj, seguita nel primo di Giugno) determinò, che si potessero eleggere il proprio Generale da appellarsi *Maestro*. Presupposte queste narrazioni, soggiugne due cose: La prima è, che quando anche Lione X. avesse data agli Osservanti la successione de' Generali, il che egli nega, nondimeno niun pregiudizio inferirebbe all' anzianità Conventuale: siccome se il General Cappuccino venisse dichiarato Ministro Generale di tutto l'Ordine, non perciò diventerebbe più antico dell' Osser-

servante. Io son galantuomo: concedo l'assunto, e il di lui esempio: nego soltanto, che Lione X. non abbia dichiarato per successore degli antichi Generali il Ministro Generale Osservanre. E mentre aggiugne, esser cosa certa „ che „ una Monarchia per esser più vetusta delle altre, non è necessario, come „ sappiamo negli Assirj, ne' Persiani, ne' Greci, e ne' Romani, che sempre duri, „ e fiorisca, ma basta di aver regnato prima delle altre; e però all' anzianità „ Conventuale la sola successione de' Generali già dimostrata precedente a „ Lion X., anche quando lor mancasse la susseguente, sarebbe bastante „ Io parimente acconsento a questa giunta, disapprovando soltanto, che fino a Lione X i Generali sieno tutti stati della fazione de' vetusti, o degli odierni Conventuali. Anzi da questa giunta ne siegue, che quantunque gli Osservanti dal tempo della prima dispensa, e dal nascimento del Conventualesimo antico non mai più avesser avuta la successione de' Generali; contuttociò perchè tutti gli altri Generali precedenti alla prima dispensa esser dovettero della Regolare Osservanza, o professori della purità della Regola, i Frati Minori Osservanti dovrebber dirsi più antichi de' Conventuali, e, se così piace al Ragionista, la prima Monarchia Francescana: siccome la Monarchia degli Assirj dicesi la prima, e la più antica, benchè dopo incominciata la Monarchia de' Medj, o quella de' Persiani, ella non più avesse la successione de' proprj Monarchi, successori di Belo, o di Nino.

II. La seconda cosa soggiunta dal Ragionista pria d' inoltrarsi nelle prove del suo assunto è „ che il Conventuale, e l' Osservante, presa la successio- „ ne da S. Francesco, come quì si prende, nel senso suo più stretto, e più „ rigoroso, non possono amendue vantare insieme la successione medesima, „ ma o l' uno, o l' altro ne deve necessariamente restar escluso; conciosiachè „ quanto egli è certo per una parte, non aver luogo questa successione do- „ ve la Cattedra non sia vacante o per la morte, o per la deposizione legit- „ tima; altrettanto è indubitato per l' altra, quando la Cattedra sia una vol- „ ta giustamente occupata, dover ogn' altro restar fuori della medesima. On- „ de quì devesi solamente esaminare, chi de' due oggi succeda a i più vetusti „ Generali della Religione „. Questa seconda cosa eziandio accordo di buon animo al Ragionista: e parmi, che abbia da giuocare per la Causa degli Osservanti; perchè, vacando la Cattedra Generalizia nell' anno 1517., allorchè cessò di esser Generale il P. Bernardino da Cheri, nel primo di Giugno fu eletto Ministro Generale il P. Cristoforo Numai Minore Osservante, cui succedettero continuamente fino al dì d' oggi altri Generali Osservanti: e Lione X. dichiarò, che quella elezione fosse legittima, e fatta secondo la Regola, e secondo l' intenzione di S. Francesco, espressa nella Regola: il che fu lo stesso, che dichiarare, qualmente l' eletto P. Generale Numai era il vero Successore del P. Bernardino da Cheri, e di tutti gli antichi Generali. Nello stesso giorno i Conventuali per ordine di Lione X. si elessero il proprio lor Generale P. Antonio Marcelli, che dovesse appellarsi col nome di *Maestro Generale*, e tanto egli, quanto i suoi Successori dovessero esser subordinati al Ministro Generale Osservante, nella guisa, in cui ne' tempi passati i Vicarj della Famiglia erano subordinati a i Ministri della Comunità. E poichè i Conventuali elessero il suddetto P. Superiore sotto il nome di *Ministro Generale*; perciò Lione X., che voleva, e intendeva, che la Cattedra, la successione,

e il

e il luogo de' passati Ministri Generali dovesse aversi da i soli Osservanti, diede in luce il Breve *Nunciatum nobis fuit*, indrizzato al suddetto P. Marcelli, in cui si lamentò, che i Conventuali avesser contravvenuto a i suoi voleri, annullò la di lui elezione in Ministro Generale, e confermolla, e convalidolla soltanto come elezione di un Maestro Generale, e supplì a tutte le mancanze della medesima, e la rinovò nel dì 12. di Luglio dell' anno 1517.. Dunque in quell' anno il riempier il luogo vacante degli antichi Ministri Generali, e l' esser successore de' medesimi, toccò al Generale Osservante, e non al Conventuale, che solamente incominciò la serie di una nuova specie di Superiori Generali subordinati, detti i *Maestri Generali*, ed ebbe divieto espressissimo di non usurparsi degli antichi Ministri nè pure il nome. D' onde ne viene di conseguenza, che il P. Marcelli non potè essere il successore del P. Bernardino da Cheri, e degli altri antichi Generali fino a San Francesco; se questi non poterono avere due tali Successori nello stessissimo tempo: e se non potè quegli esser un tal Successore, neppur posson dirsi tali i Successori di quel P. Maestro Generale, cioè, i Generali degli odierni Conventuali. Non ostanti queste cose, il Ragionista pretende di provare il contrario, e già viene alla prima prova. Ascoltiamolo.

III „ Ed eccomi (dice alla pagina 402.) alle prove: Imperocchè dopo „ la prefata Bolla di Lione X. il solo Generale Conventuale governò, e tuttavia governa, conforme evidente apparisce per le medesime Bolle, le Case, i Luoghi, le Provincie, i Frati, i Conventi, le Monache, i Terziarj, „ che per avanti reggevansi dal Ministro Generale dell' Ordine: *Domus autem, & loca, & Monasteria Monialium Magistro Generali Conventualium ea subjecta esse intelligi volumus, quæ Apostolica, vel alia auctoritate Ministro Generali ante celebrationem dicti Capituli generalissimi in dicta domo Aracœli celebrati subjecta erant, & in quorum possessione ipse tunc Minister Generalis Conventualium existebat*. Così Lion X. del Generale Conventuale; ma non discorre nella stessa guisa del Generale Osservante, nè a questo „ permette dominio alcuno nelle Provincie, e ne' Religiosi, prima del suo „ Pontificato regolati dal Ministro Generale dell' Ordine: anzi espressamente ad esso vieta intromettersi in qualunque maniera nel governo de' medesimi, di visitargli, di correggergli tanto per se stesso, quanto per i suoi „ Commissarj, e di esercitare in essi alcuna superiorità, o giurisdizione: *Tam de Generalis, quàm de aliis Fratribus, & Provincialibus Conventualibus hujusmodi, & aliorum Tertii Ordinis Fratrum nuncupatorum, & Sororum, quæ hactenus sub Ministro Generali Conventualium fuerunt, regimine, nullatenus se intromittere, aut per se, vel suos Commissarios visitare, seu corrigere possint, nec aliquam jurisdictionem, aut superioritatem in ipsos exercere valeant*. E avvegnachè dia al Generale Osservante la riferma del Conventuale, e la visita de' Conventi, questa riferma però era necessaria, e „ non libera; altramente subito il Conventuale intendevasi confermato dal „ Papa: e la visita era nel caso, che per qualche accidente fosse capitato „ nelle Case Conventuali, e non in altro modo: e allora nulla poteva operare „ da se medesimo col consiglio de' suoi Osservanti, ma doveva necessariamente „ regolarsi dal consiglio de' Conventuali. Onde quand' anche questa disposizione „ di Lione X. avesse avuto vigore, pure nondimeno il solo Generale Conventuale,

„ tuale, e ninn altro avrebbe occupato il luogo de' Ministri Generali vetusti;
„ perchè a questo solo erano tenute ubbidire in tutto ciò, che non è contrario
„ alla Regola, e all' anima, le Provincie, le quali a quegli ubbidivano; a
„ questo solo, come a quegli, potevano appellare; di questo solo, come di
„ quegli, ricevevano le Lettere Pastorali, e i Decreti; e questo solo, come
„ quegli, teneva in essi una piena, assoluta, e indipendente giurisdizione...

IV. Tronchiamo un pò il discorso, che voglio rispondere. Sopra si vide esser falso, che il solo Generale Conventuale governasse, e governi le Case, i Luoghi, le Provincie, i Frati, i Conventi, le Monache, e i Terziarj, che avanti al Capitolo generalissimo dell' anno 1517. reggevansi da i Ministri Generali dell' Ordine; perchè Lione X. allorchè nella sua Bolla *Omnipotens Deus* determinò, che i suddetti luoghi, e le suddette persone dovesser in avvenire viver soggette al P. Maestro Generale Conventuale; dopo le parole soprallegate dal Ragionista, e dopo alcune altre poche righe, subito fece un diffalco assai notabile a quello, che sembrava di aver voluto dire nelle parole allegate dal Ragionista; mentre soggiunse: *eccettuate le Case, e i Luoghi delle Monache, de' detti Frati Riformati, poco fa uniti per mezzo delle nostre prime Lettere, le quali Case, e i quali Luoghi vogliamo, che in perpetuo restino totalmente sotto i Ministri Generale, e Provinciali* (a); cioè, che restino sotto i Superiori Osservanti. Che se da i Conventi, che per l' addietro erano stati soggetti a i Ministri della Comunità Conventuale (trattandosi di quei, che dovean passare ad esser soggetti a i novelli Superiori de' Conventuali, o de' Maestri Generali) dovean eccettuarsi tutti quelli, che prima del detto Capitolo generalissimo erano Osservanti, o Riformati, benchè della Comunità sotto i Ministri, e tutti eziadio i Monasterj delle Monache di tali Osservanti, o Riformati: dunque non tutte le antiche Provincie, nè tutti gli antichi Conventi della Comunità dell' Ordine toccarono al Maestro Generale de' PP Conventuali, ma parecchj di quei vetusti Conventi, e parecchie vetuste Provincie restarono sotto la giurisdizione del Ministro Generale Osservante. Laonde quelle antiche Provincie, che toccarono al Conventuale, dovettero, almeno molte di esse, restare assai scemate nel numero de' Conventi, e de' Frati, se tutti gli Osservanti, e i Riformati della vetusta Comunità restarono sotto la giurisdizione immediata, indipendente, e totale de' Ministri Osservanti. Diasi un' occhiata a i passati libri, e vedrassi, che moltissimi Conventi di tal Comunità restarono agli Osservanti. Ma in tanto il Ragionista volle accendere una buona caccia: per far creder, che il P. Maestro Generale Conventuale avesse per sua parte tutte le Provincie, e tutti i Conventi, che avanti l' anno 1517. erano sotto l' immediata, e total giurisdizione del Ministro Generale della Comunità Conventuale, portò quel frammento della Bolla di Lione X., e non portò le parole da me soprallegate; acciocchè non dovesse conoscersi il gran diffalco, che far si dovea dal numero di tali Conventi, e di tali Provincie, date al P. Maestro Conventuale. Una tal forma di procedere par che sappia di poca sincerità, ed a chi

(a) *Exceptis Domibus, locis Monialium dictorum Fratrum reformatorum, per priores litteras nostras hujusmodi nuper unitis, quæ Generali, & Provincialibus Ministris in suis Provinciis respectivè in omnibus subjecta remanere volumus*. Bulla cit. ap. VVad. tom. 8. ed. Lugd. pag. 279.

cerca spassionatamente il vero per una giusta Causa, troppo disconviene senza fallo.

V. Vediamo se fosse più sincero quando soggiunse, che Lione X. nella detta Bolla „ non permette al Generale Osservante dominio alcuno nelle „ Provincie, e ne' Religiosi, prima del suo Pontificato regolati dal Ministro „ Generale dell' Ordine; anzi espressamente a esso vieta intromettersi in „ qualunque maniera nel governo de' medesimi, di visitargli, di correggergli ec. „. Questo è falso per due cagioni: la prima è, perchè, come dissi poc' anzi, Lione X. volle, che restassero soggetti totalmente al Ministro Generale Osservante tutti quei Frati Minori Osservanti, o Riformati, che avanti al Capitolo generalissimo dell' anno 1517. erano immediatamente soggetti al Ministro Generale di tutto l' Ordine, o della Comunità Conventuale, come si provò di sopra: or questi erano Religiosi, e aveano Conventi, e Provincie, come in altri libri ho provato. Dunque se il Ministro Generale Osservante, giusta le Bolle di Lione X., aver dovea tutto il dominio sulle Provincie, su i Conventi, e sulle persone di questi Religiosi della Comunità, detta Conventuale; con qual fronte dice il Ragionista, che il detto Papa non permette dominio alcuno nelle Provincie, e ne' Religiosi, prima del suo Pontificato regolati dal Ministro Generale dell' Ordine, al Generale Osservante? La seconda cagione, per cui è falsa la suddetta asserzione del Ragionista è; perchè Lione X. permise al Generale Osservante un qualche vero dominio, o qualche vera giurisdizione anche sopra i Conventuali propriamente detti, cioè, che viveano secondo i privilegj. Il Ragionista vuol provar, che nò, e porta un frammento della citata Bolla *Omnipotens*, in cui lo stesso Papa dice, che il Generale Osservante sopra quelle persone, che per l' addietro erano sotto il governo del Ministro Generale, non eserciterà superiorità, o giurisdizione alcuna: ma, al suo solito, fa punto fermo in una sola virgola di quella Bolla, e tace le parole, che soggiugne Lione X. nello stesso periodo, dicendo: *fuorchè quando accaderà, che lo stesso Ministro Generale, che sarà secondo i tempi, vada a posarsi nelle Case, o ne' luoghi de i predetti Frati Conventuali* (privilegiati, o non riformati): *nel qual caso lo stesso Ministro Generale debba paternamente visitare i medesimi Frati Conventuali, e gli stessi Frati Conventuali debbano con ogni carità, e amore ricevere il medesimo Ministro Generale, come Superiore* DI TUTTO L' ORDINE: *purchè il medesimo Ministro Generale, che ora è, o che sarà secondo i tempi, nulla eserciti giudizialmente circa gli stessi Frati Conventuali, e le loro Case, e i Luoghi, e i Monasterj delle Monache, le quali stanno sotto la loro cura, se non che in quel modo, in cui nel tempo della convocazione del detto Capitolo generalissimo il Ministro Generale allora de' Frati Conventuali l' esercitava sopra i Frati della Famiglia, le loro Case, Luoghi, e Monasterj di Monache* (a). Quì è il punto fermo, e non dove cessò di trascrivere il Ragionista: ma intanto notiamo la di lui astuzia, che sottopose agli occhi de' suoi Lettori esattamente le parole

(a) *Nec aliquam jurisdictionem, seu superioritatem in ipsos exercere valeant, praeterquam cum ipsum Ministrum Generalem pro tempore existentem ad ipsorum Fratrum Conventualium Domos, & loca divertere contigerit; quo casu ipse Minister eosdem Fratres Conventuales paterne visitare; ipsique Fratres Conventuales eundem Ministrum Generalem, tanquam* TOTIUS DI-

role di Lione X., che sono favorevoli alla giurisdizione del P. Maestro Generale Conventuale, e limitative della giurisdizione del Ministro Generale Osservante; e poi a bella posta lasciò le altre parole immediatamente soggiunte nello stesso periodo da quel Papa, per additare la giurisdizione, e il dominio, che aver doveva per sempre il Ministro Generale Osservante sopra tutti i Conventi, Monasterj di Monache, e sopra le persone stesse de' Frati Minori Conventuali, e de' loro Superiori Conventuali. Nè il dominio, o la giurisdizione del Ministro Generale Osservante, giusta le Bolle di Lione X., era sì tenue, che potesse stimarsi un nulla; poichè, come si è veduto, aveva egli sopra i Conventuali tanta giurisdizione, quanta n' ebbero i Generali antecedenti all' anno 1517. sopra i Frati Osservanti della Famiglia: ma questi Generali, come si è provato di sopra, ebber tanta giurisdizione sopra i Frati della Famiglia, che tali Frati erano loro veri sudditi, tenuti ad ubbidire a i medesimi, dove non era limitata dall' Eugeniana la facoltà de' Generali sopra di essi; e tali Generali erano veri Ministri, e Superiori Generali anche de' Frati della Famiglia; dunque anche i Ministri Generali Osservanti eletti nell' anno, e dopo l' anno 1517., ebbero tanta autorità sopra i Conventuali, che questi fossero lor veri sudditi, e tenuti ad ubbidire a i medesimi, qualunque volta comandassero loro giusta la Regola, e non contro a i privilegj, o alle dispense de' Conventuali. Non occorreva per tanto, che il Ragionista andasse dicendo, che i soli Generali Conventuali dopo l' anno 1517. governaron le Provincie vetuste; questi soli ebber autorità sopra i Conventuali, e anche indipendente, e cose simili; perchè dalla Bolla stessa di Lione X. costa, che tali sue parole sono fandonie. Che se il Ministro Generale Osservante dentro alcuni giorni doveva aver confermato il Maestro Generale Conventuale, altrimenti egli intendeasi confermato dal Papa, e se i Conventuali aveano alcune esenzioni dall' immediata giurisdizione del medesimo, ciò non pregiudica punto; perchè anche gli Osservanti della Famiglia Francescana, e quelli delle Congregazioni Domenicane, immediatamente sottoposti a i lor Vicarj Generali, aveano dall' Eugeniana, e dalla Paulina simili esenzioni dalla potestà de' loro Generali, e i loro Generali erano similmente legati; e contuttociò quegli Osservanti erano tuttavia veri sudditi de' Generali degli Ordini loro, e quei Generali erano tuttavia Superiori, e Capi supremi anche de' predetti Osservanti. Lo stesso è adunque de' predetti Conventuali: bastando il mantenimento di qualche vera superiorità, o potestà di uno sopra degli altri, acciocchè questi sieno veri sudditi di quello, e sia esso un vero Superiore, e Capo de' medesimi.

VI. Avendo nella descritta maniera il Ragionista tentato di stravolger il senso delle Bolle di Lion X., e tentato di far credere, che in esse nulla concedasi, o permettasi al Generale Osservante sopra i Conventuali, e in segno,

DICTI ORDINIS SUPERIOREM, omni cum charitate, & dilectione recipere debeant; dummodo idem Minister Generalis nunc, & pro tempore existens, nihil judicialiter circa ipsos Fratres Conventuales, ac Domos eorum, & loca, ac etiam Monasteria Monialium, sub eorum cura degentium, exerceat, nisi eo modo, quo Minister Generalis tunc Fratrum Conventualium super Fratres de Familia, eorum Domos, & loca, & Monasteria Monialium, tempore convocationis dicti Capituli Generalissimi, exercebat, exercere possit. Leo X. in Bulla Concordiæ, quæ incipit *Omnipotens Deus*, sæpè cit.

gno, ch' egli fosse il Successore di tutti i passati Ministri Generali fino a San Francesco, fa ora passaggio a pubblicarle inutili, e vane, per un' altra falsa cagione.„ Ma falso (egli scrive) che la detta disposizione di Lione X. ab-
„ bia mai avuto vigore, se appena emanata, questo Pontefice medesimo proc-
„ curò (1) per mezzo di alcuni Cardinali, che il Generale degli Osservanti
„ nel Concordato col Generale de' Conventuali, disteso nel mese di Luglio
„ dello stesso anno 1517., cioè, pochi giorni dopo le Bolle prefate, giurasse
„ di non mai esercitare giurisdizione alcuna sopra i Conventuali: *nullam ju-*
„ *risdictionem in Conventuales exercebit*; per la qual ragione due Generali
„ Conventuali, eletti vivente Lione X., P. Maestro Antonio Marcelli nell'
„ anno 1517., e 'l P. M. Antonio Sassolino nell' anno 1519., leggonsi amen-
„ due confermati non dal Generale Osservante, ma immediatamente dallo
„ stesso Pontefice. E ne' Registri, e negli Annali del Wadingo veggonsi di-
„ stintamente le Riforme fatte da' Conventuali de' Vicarj Osservanti, da Eu-
„ genio IV. fino a Lion X., di Giacomo Primadizzi, di San Giovanni da Ca-
„ pistrano, di Marco da Bologna, di Giambattista da Levanto, di Lodovico
„ da Vicenza, di Angelo da Clavasio, e di tutti; ma non vi è poi memoria
„ alcuna, che il Generale Osservante abbia mai visitata la Religione Conven-
„ tuale, o confermati i Superiori della medesima, ma la sua giurisdizione si è
„ perpetuamente fermata, e ristretta alle Provincie, per avanti a Lion X.
„ regolate, non dal Ministro Generale, ma da' Vicarj dell' Osservanza, ed
„ a que' Reformati, de' quali abbiamo parlato di sopra, che per la Bolla *Ite*
„ *& vos*, deposti i loro abiti, e nomi, diventarono tutti Osservanti della Fa-
„ miglia.

(1) Vvad. 1517. n.6.

VII In questa forma si stringono i panni a dosso agli Osservanti! Or io per fargli alquanto respirare, prego il benigno Lettore a dar un' occhiata a i passati miei libri, ne' quali feci vedere, che i Riformati sotto i Ministri, compresi nel Capo dell' odierna Regolare Osservanza, non furono quattro gatti, ma più Provincie, più Conventi, e più migliaja di Frati Minori: non furono di qualche novella riforma superogatoria, ma vere membra della vetusta Comunità Minoritica, per mezzo delle quali nella Comunità medesima sotto i Ministri, anche dopo l' anno 1430., fu sempre continuata l' *antica Regolare Osservanza incominciata da S. Francesco*, giusta l' espressioni contenute nelle *Firmamenta de' due Ordini*, soprallegate: nè sotto Lione X cangiarono essi gli abiti, e i nomi per unirsi agli Osservanti della Famiglia; ma più tosto questi Osservanti cangiarono i nomi, e lasciarono le particolarità della Famiglia, e si unirono soggettivamente agli Osservanti, o Riformati della vetusta Comunità sotto i Ministri, e così fatti con essi della medesima fazione della stessa Comunità vetusta, detta *Conventuale*; e trovatasi questa fazione della prefata Comunità più numerosa della fazione de' tenaci delle dispense, i soli Osservanti elessero il Ministro Generale P. Numai, essendo stati esclusi per sempre da Lione X. i dispensati dalla voce attiva, e passiva nell' elezione al Generalato; perchè essi non erano conformi alla Regola, e alla vita de' veri Frati Minori, ed erano assai meno di numero, rispetto alla fazione Osservante, già tutta della medesima Comunità vetusta sotto i Ministri. Un' occhiatina in grazia a queste cose, che al suo solito vorrebbe aspergere di tenebre il Ragionista: e finalmente si noti, qualmente il Ragionista venne a concedere,

che

che non tutti quei Frati Minori, che avanti l'anno 1517. erano regolari dal P. Ministro Generale, restarono dopoi sotto il General Conventuale, mentre concede, che non vi restarono i Reformati sotto i Ministri; chiunque fossero quegli, giusta la di lui sentenza.

VIII. Or torniamo alle Bolle di Lione X.. Dice il Ragionista, che non mai ebber vigore quanto alla potestà di visitare i Conventuali, e di confermar i Superiori Conventuali, che in quelle si vuole nel Ministro Generale, e ne' Ministri Provinciali Osservanti. Ma come lo sa egli, che non mai circa questi due punti avesser vigore, se l'ebbero in quanto agli altri, e specialmente in quanto ad escluder per sempre i Conventuali dalla voce attiva, e passiva nell'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine? Mi dirà: perchè i due primi PP Maestri Generali de' Conventuali, eletti vivente Lione X, cioè, il P. Marcelli, e il P. Sassolino furono confermati non dal Generale Osservante, ma immediatamente dallo stesso Pontefice. Ed io rispondo, che del Padre Marcelli è vero; ma per altro il Papa nel confermarlo si protestò, che doveva quegli esser confermato dal P. Ministro Generale Osservante, e che coll' Apostolica Sua Benedizione *per quella volta sola* egli stesso lo confermava (a). E nello Strumento di Concordia fra i due Generali, sopra citato dal Ragionista, leggiamo così: *Parimente il detto Reverendissimo P. Ministro promise d'osservare l'ordinazione, fatta dal nostro SS. Signore, per cui volle, che il moderno Maestro PER QUESTA VOLTA SOLA sia confermato colla sola benedizione del nostro SS. Signore, nè sia tenuto per QUESTA VOLTA a domandar la conferma dal predetto Ministro Generale* (b). Ma del P. Antonio Sassolino è falso, che leggasi egli confermato dal Papa: e poichè ciò non leggesi, e giusta le Bolle di Lione X. dovea dimandar la conferma al Ministro Generale Osservante, si presume, che a questo Ministro la domandasse, e da questo la ottenesse, giusta il tenore delle suddette Bolle. Nè può il Ragionista replicare, che il Papa non si curasse intorno a i detti due punti dell'esecuzione delle medesime Bolle; poichè si adirò contro i PP Conventuali allorchè seppe, che aveano dato il titolo di *Ministro* al P. Marcelli, annullò la di lui elezione sotto tal titolo, e comandò sotto pena di Scomunica da incorrersi issofatto al detto P. Marcelli, che intimasse a i suoi Conventuali la nullità della sua elezione; come costa dal citato Breve *Nunciatum*, &c. dato a dì 17. Luglio 1517.. In un altra sua Bolla, che comincia *Accepimus siquidem*, spedita l'anno 1519. agli 11. di Marzo, lo stesso Papa dichiarando la sua intenzione sopra le cose determinate nelle Bolle dell'anno 1517., disse aver dichiarato, che *un Frate Riformato del dett' Ordine* (de' Minori) *fosse Ministro Generale, a cui tutti i Frati tanto Conventuali, quanto della Regolare* Os-

[a] *Nos cùm audivimus electiones de Ministro, & Magistro præfatis per eosdem Fratres juxtà ordinationes nostras prædictas, Spiritu Sancto id cooperante, summa cum Charitate, pace, & unione factas fuisse, dictum Antonium in Magistrum Fratrum Conventualium electum coram Nobis præsentem, in Domino benediximus, ac benedictionem nostram hujusmodi pro confirmatione, quam a præfato Ministro Generali petere tenebatur, PRO HAC VICE DUNTAXAT, sufficere voluimus.* Leo X in Bulla Concordiæ.

(b) *Item dictus R. P. Minister promisit observare Ordinationem per SS. D. N. factam, qua voluit, Magistrum modernum, PRO HAC VICE DUNTAXAT, confirmatum esse per solam benedictionem SS. D. N., nec teneri petere PRO HAC VICE a prædicto Ministro Generali aliam confirmationem.* Instrum. Concordiæ apud Vvad. tom.16. pag.57. num.33.

Osservanza fosser tenuti ad ubbidire (*a*). E Paolo III. nel suo Breve *Cum sicut*, dato a dì 28. di Luglio l'anno 1546., con cui confermò il P. Maestro Generale de' Conventuali Bonaventura Costacciari, si espresse di derogar per quella sola volta alle Bolle di Lione X., che concedevano una tal conferma al Ministro Generale: Onde disse: *Non ostanti le Lettere del nostro Antecessore Lione X. di felice memoria, dette di Unione, e di Concordia, nelle quali espressamente si vuole, che i Maestri Generali, e Provinciali del dett' Ordine sieno tenuti a domandar la conferma delle loro elezioni da i Ministri dell' Ordine prefato, appellati dell' Osservanza, alle quali Lettere per QUESTA VOLTA SOLA, e soltanto per l' effetto delle presenti, deroghiamo, ec.* (*b*). Questi documenti che significano, se non, che i Papi per parte loro volevano l' osservanza della Bolla di Concordia *Omnipotens*, e delle altre, date nell' anno 1517.? Che se non leggonsi poi alcune conferme del P. Maestro Generale de' Conventuali, fatte dal Ministro Generale Osservante; ciò proviene o perchè non sono state scritte, o perchè si sono perdute, o perchè i Conventuali hanno fatto di continuo il ricorso al Papa, per ottener da questo immediatamente la conferma de' loro Generali, che dovean domandare al Generale Osservante. E quindi facilmente nasce la costumanza, che anche ne' dì nostri mantengono i PP. Conventuali, di far sempre in Roma l'elezione del loro Generale, e seguita l'elezione di andar subito processionalmente a i piedi del Papa a *ricever da lui la benedizione, e la conferma*, come scrive il loro P. Coronelli (*c*). A che questa costumanza, se non che, per non dover domandare al Generale Osservante la detta conferma, come dovrebbero in vigor delle Bolle di Lione X.? Ma se non conservansi memorie scritte della conferma del Generale de' Conventuali fatta dal Ministro Generale Osser-

(a) *De mandato nostro statutum, & ordinatum fuerat.* (in Capitulo generalissimo).. *necnon unus Frater reformatus dicti Ordinis Minister Generalis, cui universi Fratres tam CONVENTUALES, quàm Regularis Observantiæ obedire tenerentur.* Leo X. in Bulla *Accepimus siquidem*, tom. cit. pag. 83. num. 9.

(b) *Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis .. nec non litteris felicis recordationis Leonis Papæ X. prædecessoris nostri, UNIONIS, & CONCORDIÆ Fratrum Ordinis hujusmodi nuncupatis, quibus caveri dicitur expressè, quòd Generales, & Provinciales Magistri dicti Ordinis* (Minorum Conventualium) *confirmationem electionum suarum a Ministris Fratrum dicti Ordinis de Observantia nuncupatorum, &c. petere teneantur quibus, illarum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur præsentibus, pro expressis habentes, ad effectum præsentium DUNTAXAT, HAC VICE TANTUM, derogamus.* Paulus III. in Breve *Cum sicut Nobis*, ad Bonav. Costacciarium Magistrum Generalem Ord. Min. Conventualium, apud Joannem de Luca continuat. Annal. Min. tom. 18. in Regest. pag. 420.

(c) *Minister Generalis totius Ordinis S. Francisci Minorum Conventualium in habitu solemnitatis -- Hujus Seraphici Ordinis Generalis Minister per schedulas, & suffragia secreta eligitur in Generalibus Comitiis, a Provincialibus Ministris, Custodum Custodibus Provinciarum omnium, nec non ab aliis Vocalibus per Urbanas nostras Constitutiones eligitur.... Inde cum omnibus istis processionaliter ad Summi Pontificis pedes benedictionem, ET CONFIRMATIONEM recepturus se confert.... In Pontificis Sacello inter cæteros Prælates locum obtinet* (in absentia tamen Ministri Generalis totius Ordinis FF. Minorum, ex Observantibus assumpti.) -- *Exercens sui officii munera, Palliolum, Mantellina dictum, sicut præsens ostendit Imago, gestat.* Ita P. Coronelli in suo opere, cui titulus *Ordinum Religiosorum in Ecclesia Militanti Cathalogus, eorumque indumenta iconibus expressa, auctus... posteriori hac editione anni MDCCVII. in necessarium suæ Religionis munimen a P. Generali Coronelli. Pars prima.* ibi pag. 74.

servante, conservansi bene della conferma de' Maestri Provinciali de' Conventuali, fatta da i Ministri Provinciali Osservanti: come può vedersi negli Archivj di questi. E ne porto in esempio la Provincia di Bologna, di cui nelle *Memorie Storiche* di essa il P. F. Fernando Bolognese diede alla pubblica luce qualche documento conservato negli Archivj; acciocchè niuno si creda, che io venga spacciando carote. Adunque sul nostro proposito nell' Archivio di quella Osservante Provincia evvi un Registro, in cui notati sono gli Atti Capitolari del Secolo XVI.; ed ivi troviamo scritto; che nel 1525., a tenor della Bolla di Lione X., nel Convento della Santissima Nunziata di Bologna dal Ministro Provinciale Osservante fu confermato il Maestro Provinciale Conventuale Padre Gianfrancesco di Cremona, siccome anche l' Antecessore di questo (*a*). E se visitiamo altri Archivj delle Provincie degli Osservanti, possiamo ben credere, che vi troveremo altre simili memorie; mercecchè la Bolla di Lione X. non fu fatta per la sola Provincia di Bologna, ma per tutte le Provincie dell' Ordine. Or è certo, che nella stessa Bolla *Omnipotens Deus* si dispone così della conferma del Padre Maestro Generale, come di quella de' Maestri Provinciali Conventuali. Dunque se quella Bolla ebbe vigore circa la conferma de' Maestri Provinciali, perchè non l' avrà avuto circa la conferma de' Maestri Generali? Se poi ciò deriva dall' essersi *toties quoties* i Maestri Generali presentati per la loro conferma al Papa, il quale colla sua superiore potestà abbia supplita la conferma del Generale Osservante; questo sarà soltanto, che il Generale Osservante non abbia data la conferma al Generale de' Conventuali; ma non sarà, che il Generale Osservante non abbia la potestà ordinaria di confermarlo, e che il Conventuale non abbia l' obbligo di domandar al medesimo la conferma, quando non la ottenga dal Papa, in cui risiede la potestà di tutti i Superiori religiosi, come nel fonte di ogni giurisdizione Ecclesiastica. Come poi quei Ministri Generali, che dopo la Bolla Eugeniana, data l' anno 1446. fino all' anno 1517. confermavano i Vicarj della Famiglia, fossero Generali degli Osservanti, e de' Conventuali, si è detto di sopra: e anche si è detto, che la Regolare Osservanza presente non è quella Famiglia; e che gli odierni Conventuali non sono dell' Istituto de' Conventuali antecedenti all' anno 1517.: onde su quelle riferme de' Vicarj Osservanti vi è poco, o nulla di fondamento per gli odierni, e per gli antichi Conventuali contro la Regolare Osservanza, che fioriva nella Famiglia, e nella Comunità Conventuale sotto i Ministri.

IX. Or me ne vengo allo Strumento di Concordia, fatto dal P. Ministro Generale Numai, e dal P. Maestro Generale Marcelli, prima concordato fra il Maestro Generale, e il Procurator Generale de' Conventuali, ed il Procurator Generale degli Osservanti, e altri Religiosi per parte del Generale Osser-

(c) *In loco Annunciatæ apud Bononiam, die sexta Decembris anno 1525., ad instantiam Magistri Hieronymi Varali de Ferraria, missi a Rev. P. Magistro Joanne Francisco de Cremona, noviter electo in Magistrum Provincialem Provinciæ Bononiæ super Conventuales, confirmavi auctoritate Officii Ministeriatus mei, juxta tenorem Bullæ Leonis Decimi, supradictum Magistrum Fr. Joannem Franciscum de Cremona, sicut meus Prædecessor confirmavit suum Prædecessorem, ut habetur in Registro alio, &c. ex libro, cui titulus* Memorie Storiche della Provincia de' Minori Osservanti detta di Bologna, raccolte dal P. Fr. Fernando di Bologna, divise in tre parti &c. *Part. 2. cap. XV. pag. 10.*

servante F. Cristoforo Numai nel Palazzo di S. Marco, nel dì 8. di Luglio dell'anno 1517., alla presenza del Cardinal Protettore dell' Ordine; e poi stipulato, e steso dal pubblico Notajo nel giorno 19. di Luglio dello stess'anno, e letto ad alta voce alle parti, e conchiuso pienamente (1). Di tale Strumento trattò lungamente anche l'Autor delle Lettere a Filalete Adiaforo (2); ma il Ragionista, che nell' Indice delle sue *Ragioni* vantasi di aver fatto *mirabilia magna* contro quell' Autore, si serve a man franca del detto Concordato, senza neppur far menzione di tante belle ragioni, colle quali l' Autor di quelle Lettere prova, che i Conventuali non se ne possono servire a quell' effetto, per cui lo allegò anche il Ragionista. Io avvertirò prima, che i due Generali si mossero a far quel Concordato non per ordine, o per volontà del Papa, ma *spontaneamente, e liberamente*, per amor della pace fra di essi, e delle loro religiose Famiglie (3); e che ai 12. di Luglio, cioè, quattro giorni dopo l'abboccamento delle parti, e la risoluzione di stipular quello Strumento di Concordia fra i Generali, il Papa Lione X. diede in luce il Breve sopraddetto *Nunciatum nobis*, in cui lamentossi de' Conventuali, perchè aveano eletto il P. Marcelli sotto il nome di Ministro, e fece le importanti ordinazioni descritte di sopra, in favore dell'osservanza della sua Bolla *Omnipotens Deus*: e nell' anno 1519. nell' altra sua Bolla *Accepimus siquidem* rammentò il tenore della prefata sua Bolla *Omnipotens Deus*. Da che ne segue esser falso, che il Papa facesse far quel Concordato fra i due Generali, acciocchè non dovessero aver vigore le sue Bolle, e specialmente la mentovata *Omnipotens Deus*; ed esser falso, che questa Bolla non abbia avuto vigore per se stessa. Dopoi eccomi a riaccennar brevemente al Ragionista qualcheduna di quelle ragioni, con cui l' Autor delle Lettere a Filalete prova, che quel Concordato non esentava i Conventuali dall' obbligo di ubbidire al P. Ministro Generale. „ Quantunque (dice quell' Autore nella sua citata pagina) quantunque il Ministro Generale Cristoforo Numai nello stesso nominato Strumento di Concordia consentisse per se, e per li suoi Successori di non esercitare alcuna giurisdizione sopra i Frati Conventuali; avendo però dato questo consenso conforme alla Bolla Apostolica di Concordia *Omnipotens Deus*, e non altramente (a), nella quale era riserbata al Ministro dell' Ordine con certi atti di superiorità la podestà *in capite*; non cedè, nè potè cedere per tal consenso al suo dritto contro la forma della Regola, e il tenore delle Costituzioni Apostoliche: non avendo egli autorità di dispensare i Frati Conventuali dall' importante precetto della Regola di ubbidire a un solo Capo, e Ministro Generale di tutto l'Ordine. Chiaro è dunque, che gli Osservanti non cavarono dalle Bolle di Lione un puro titolo di avere il Generale di tutto l' Ordine; ma col titolo n'ebbero ancora la sostanza della cosa, e il vero Capo, e Superiore di tutti i Frati di S.

(1) Vvad.

(2) Tom. 2. pag. 150. & sequ.

(3) Ap. Vvading. ad an. 1517. n. 33. edit. Lugd.

(a) *Item, quòd prædictus Minister Generalis conformiter ad Bullam Apostolicam* (scilicet Concordiæ) *desuper confectam, consensit pro se, & suis Successoribus, quòd nullam jurisdictionem in Fratres Conventuales exercebit &c.* Instrum. Concord. apud Vvad. ad ann. 1517. num. 33. In quo Instrumento Concordiæ ista subduntur: *Nullam jurisdictionem in Fratres Conventuales exercebit &c., quemadmodum in dicta Bulla* (Concordiæ) *plenius continetur, & hoc facit spontè, & nemine cogente, sed liberè, omni meliori modo, via, ac forma.*

„ S. Francesco. Ora essendo dall' un canto cosa certa, e manifesta, che può
„ un Uomo, il quale ha podestà di comandare *in capite*, lasciare ad altro su-
„ periore piena giurisdizione sopra i soggetti, senza punto pregiudicare alle
„ ragioni, e al diritto della suprema sua superiorità; siccome, per modo di
„ esempio, l' alto Signore concedendo al Signore del Feudo l'util dominio,
„ e la piena giurisdizione sopra i suoi sudditi, non perde mai il sovrano do-
„ minio sul Feudo stesso: ed essendo certissimo dall' altro, che i Frati Con-
„ ventuali non furono dispensati da Lione X. dal precetto della Regola di
„ ubbidire a un Ministro Generale di tutto l'Ordine, nè che altri, chiunque
„ siasi, inferiore al Papa, potea dispensargli; non potrà mai dimostrar Filale-
„ te (*o il Ragionista*), che il Generale degli Osservanti, il quale è il vero
„ Capo, e Ministro di tutto l' Ordine, non sia legittimo Superiore ancora
„ de' Conventuali, o abbia perduto il diritto di esserlo, finchè non mostra
„ Bolla, o dichiarazione Apostolica, che gli abbia in questo particolare dalla
„ Regola dispensati. E tanto più, che un Secolo, e più dopo Lione X.,
„ cioè, nell' anno 1631., dopo una lite strepitosa di cinque, e più anni, pri-
„ ma dalla Sagra Congregazione de' Riti, e poi da Urbano VIII. di santa
„ ricordanza fu riconosciuto, giudicato, e approvato per legittimo nel Ge-
„ nerale degli Osservanti il titolo, e l'uso del sigillo col nome di Ministro
„ Generale di tutto l' Ordine de' Minori di San Francesco. La qual cosa
„ ne dà chiaramente a conoscere, che questo titolo non è un nome vano
„ senza sostanza, ma nome, che porta seco ragione di superiorità, almeno
„ in quanto al diritto, o, per parlare con Filalete, almeno *in atto primo*. Ma
„ questa verità viene anche mirabilmente confermata dalla Costituzione del
„ nostro Santissimo regnante Pontefice (*Benedetto XIII.*) la qual comincia
„ *Paterna Sedis Apostolicæ*, emanata li 10. di Dicembre del 1725, nella
„ quale, oltre il chiamare *Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori* il
„ Generale assunto dagli Osservanti, spiegando le sue prerogative, comanda
„ a tutti gl' Istituti del Terz' Ordine dell' uno, e dell' altro sesso, *che sicco-*
„ *me col primo, e col secondo Ordine, cioè, de' Minori, e delle Clarisse, han-*
„ *no uno, e il medesimo Autore, Istitutore, e Patriarca; così onorino, osser-*
„ *vino, e riconoscano, uno, e medesimo dell' istesso Fondatore legittimo Succes-*
„ *sore, come Padre, e Capo di tutto il Serafico Gregge, e primario Generale*
„ *de' tre Ordini del B Francesco* (a). Da questa non narrazione, ma dichia-
„ razione del regnante Sapientissimo Pontefice avrebbe potuto conoscer Fi-
„ lalete (*e il Ragionista*) il Generale degli Osservanti esser quell' uno legitti-
„ mo Successore di San Francesco, Capo di tutto il Gregge de' Minori, e
„ primario Generale de' tre Ordini Francescani „. Così quel dotto Autore.
Più sotto poi farò cadere affatto le speranze, che ha il Ragionista di far cre-

(a) *Mandantes propterea universis, & singulis hujusmodi Instituti* (Tertii Ord. Pænit. S. Franc. *professoribus per universum Mundum existentibus..... ut sicut cum primo, & secundo Ordine, Minorum, scilicet, & Clarissarum, unum, & eundem Institutorem, Authorem, & Patriarcham habent, ita unum, & eumdem ipsiusmet Fundatoris legitimum successorem, veluti Patrem & Caput totius Seraphici Gregis, atque trium Ordinum B. Francisci primarium Generalem, honorent, observent, & recognoscant*. Benedictus XIII. in Bulla *Paterna Sedis Apostolica*, apud noviss. Bullarium Rom. edit. Rom. Mainardi, 1736. tom. 12. pag. 50. §. 8.

dere, che Lione X. non si curasse dell' osservanza della sua Bolla *Omnipotens Deus*, detta di *Concordia*, allorchè produrrò il tenore di altre sue Bolle, date negli anni seguenti al 1517., nelle quali ne inculca, ne comanda, e ne vuole assolutamente l'esecuzione. E tanto basti per ora a quel *Concordato* de' due Generali: di cui, come costa dalle parole di esso, da me aggiunte dopo quelle, che trascrisse l' Autor delle Lettere a Filalete, è cosa certa, e incontrastabile, che fu quello fatto dal Generale Osservante, senza che alcuno il costringesse a farlo, e senza che si obbligasse a non far uso di quella superiorità sopra i Conventuali, che venivagli lasciata, e confermata anche nella Bolla *Omnipotens Deus* di Lione X., al di cui tenore egli si espresse di rimettersi in tutto, e per tutto, e sol promise di non far uso di alcuna giurisdizione contro al tenore di quella Bolla.

X. Un poco più di sincerità si desiderava nel Ragionista per non obbligarmi a scrivere quanto fino ad ora scrissi nel presente paragrafo. Appresso fa forza nel nome di *Riformato*, dicendo, che i Frati Osservanti, i quali sotto Lione X. composero l' odierna Comunità Osservante, insieme col loro Generale, tutti erano, e dicevansi *Riformati*; erano dunque gente nuova nell' Ordine; perchè la voce stessa di *Riformato* significa novità d' Istituto. Ma io nel primo mio libro feci vedere, che una tal voce nel senso, in cui fu data allora, e avanti, a i Minori Osservanti, non significa novità d' Istituto, ma la forma dell' antico Istituto Francescano; e si opponeva non all' antica Regola, e disciplina, ma alle sole rilassatezze, e a i difformati, che aveano abbandonata l' antica Regola, e disciplina in punti considerabili. Feci anche vedere, che se un tal titolo sempre significasse novità d' Istituto, l' Ordine Francescano si sarebbe mutato, anche in tempo di S. Buonaventura, in una Riforma novella; perchè questo Santo lo riformò nel suo Generalato: gli altri Ordini parimente quali una volta, e quali più volte sono stati riformati: anzi tutta la Chiesa nel Sacro Concilio di Trento ebbe la riforma: dunque se l' esser *riformato* fa esser di un Istituto novello, comunque uno sia riformato, tutti gli Ordini religiosi antichi si sono cangiati in Istituti novelli: anzi la stessa vetusta Chiesa Cattolica Romana, riformandosi, divenne un'altra Chiesa moderna: le quali cose sono falsissime: e così è falsissimo ancora, che sieno d'Istituto novello gli Osservanti, perchè furono detti *Riformati*. Dopoi torna al possesso delle antiche Provincie, governate dal General Conventuale, per indi inferire, che questo Generale sia il vero Successore degli antichi Ministri Generali, che le governarono. E quest' argomento nulla conchiude; avendo io provato di sopra, che l' identità delle Provincie non basta per l' identità dell' Istituto: anzi neppur basta perchè chi oggi le governa sia vero Successore degli antichi Reggitori delle medesime. Per esempio, se una Diocesi troppo vasta si dividesse, e andando il Vescovo ad abitare in altra Città più comoda, governasse parte di quella vetusta Diocesi, con altra parte notabilissima aggiunta a questa; e nella di lui primiera Residenza si collocasse un Abate colla giurisdizione ordinaria sulla maggior parte de' popoli soggetti per l' addietro immediatamente a quel Vescovo; e questo Abbate in qualche modo dipender dovesse dal Vescovo; questi, quantunque poi si facesse indipendente, non mai sarebbe il Successore degli antichi Vescovi, che governarono i popoli a lui soggetti. Così è de' Generali Conventuali: per quanto si vogliono indipen-

den-

denti, e governino molti Conventi degli antichi Ministri Generali di tutto l'Ordine, non mai saranno i Successori di quei Ministri Generali; perchè la successione di tali Ministri è solamente negli Osservanti: e perchè la giurisdizione de' Generali Conventuali nella sua origine non è, se non che una giurisdizione dipendente da quella de' Ministri Generali. Oltre a che è falso, che il General Conventuale governi gli antichi Frati Minori, o i successori di quelli, che governati furono da i Ministri Generali antecedenti a Lione X.; poichè gli odierni Conventuali non sono dell' istesso Istituto con alcuno de' Frati Minori precedenti a i tempi di Lione X., o de' tempi del detto Papa, come si è altrove provato: e tanto basta per perdere la successione; siccome perdono la successione degli antichi Vescovi quei popoli, e quei Vescovi, che, cangiata la professione dell' antica Fede, cessano di essere dell' antica Chiesa. E' anche da considerarsi, che l' esser Successore degli antichi Vescovi di qualche Chiesa particolare, presupposte tutte le condizioni necessarie per la vera successione, dipende specialmente dall' avere la giurisdizione degli Antecessori sopra il medesimo territorio, e sopra i Fedeli Cattolici, abitatori di quello: il che è lo stesso, che dire, qualmente dipende dall' identità del territorio, e de' luoghi, retti da' Vescovi antichi. Dond' è, che se per la peste, o per altra trista cagione si spopolasse affatto una Diocesi, e poi si ripopolasse con empierla di gente forestiera, che da altri paesi andasse ivi con animo di fissarvi l' abitazione, e di far sua patria quella Diocesi; il Vescovo di quella Diocesi sarebbe il Successore degli antichi Vescovi della medesima, quantunque non avesse il governo degli stessi popoli antichi, nè de' discendenti da quelli, ma soltanto di popoli altronde passati nel distretto del suo Vescovado; e ciò, perchè non solo nella Religione, nel carattere, e nel grado è simile agli antichi Vescovi, come si presuppone, ma specialmente perchè è egli il Vescovo del medesimo territorio di essi. Non così per altro può discorrersi de' Generali delle Religioni; mentre la giurisdizione di questi non è legata nè a territorj, nè a Provincie, nè a luoghi, ma è localmente illimitata, e si stende dovunque sono i Religiosi delle loro Religioni.

XI. Laonde, per discernere se qualche odierno Generale sia il Successore degli antichi Generali di qualche Religione, non bisogna considerare, se abbia egli, o non abbia il governo ne' medesimi luoghi, o Conventi, dove l' ebbero gli antichi Generali; essendo ciò una cosa impertinente al discernimento de' Successori di coloro, che hanno giurisdizione localmente illimitata: come costa de' Sommi Pontefici, i quali sono, e sarebbero i veri Successori de' Papi del primo, e de' seguenti secoli, quantunque non abbiano, e non avessero giurisdizione in quelle Provincie, dove l' ebbero gli antichi Sommi Pontefici, perchè cessarono di essere ivi i Fedeli; e quantunque reggessero Provincie affatto incognite a i Sommi Pontefici de' passati secoli. Bisogna dunque più tosto considerare, se un tal Generale abbia lo stesso grado, la stessa potestà, e giurisdizione degli antichi Generali: se comandi dovunque sono i Religiosi dell' antica Religione fondata dal suo Patriarca: se la Comunità religiosa, retta dal medesimo, abbia i caratteri, e le note dell' antica Religione, fondata dal Fondatore: s' egli per via legittima, e canonica sia entrato nel governo di tal Comunità; e cose somiglianti. Per queste, o somiglianti strade, quando vi sono più d' uno, che pretendano di essere i successori degli

antichi Sommi Pontefici, si va indagando la verità; nè si fa punto fermo nel considerare, chi di essi risegga in Roma, chi in Avignone, e chi in Antiochia, o chi comandi alle Provincie, dove fiorì la prima Cristianità. Ora è cosa certa, che il grado degli antichi Ministri Generali coll'assoluta loro indipendente potestà, e giurisdizione, l'anno 1517. si ebbe dal Generale Osservante, a cui succederono fino a i nostri giorni nel medesimo grado con pari potestà, e giurisdizione continuatamente i soli Osservanti: e che i Conventuali ebbero allora un particolar grado di Generalato subalterno, dipendente, e novello (se pur non vogliono, che i loro PP. Maestri Generali sieno stati i Successori de' Vicarj della Famiglia): nel qual grado succederono da quell' anno in poi continuatamente i Conventuali, e non in quello indipendente de' Ministri di tutto l'Ordine; comunque dopoi si prendessero l'indipendenza, e il nome di *Ministri*. E' cosa certa, che il Generale degli Osservanti comanda dovunque sono i Religiosi dell'antica Religione Minoritica, fondata da San Francesco, cioè, che mantengono l'antica professione di Regola, nella forma, integrità, e modo, in cui ella fu ne' tempi di San Francesco, ne' primi due secoli dell'Ordine, e sempre continuatamente fino a i dì nostri: e che il Generale de' Conventuali comanda sol tanto dove son Frati Minori di un Istituto diverso da quello, che fondò S. Francesco, cioè, dovunque sono i Francescani dispensati da molti punti essenziali, e caratteristici della Regola, e vita de' Frati Minori primitivi. E' cosa certa, che la Comunità religiosa, retta dal Generale Osservante, ha tutti i caratteri, e tutte le note della Religione istituita da San Francesco; e alla Comunità de' Conventuali mancano i caratteri, e le note specifiche di tal Religione: anzi se si paragonassero con tale antica Religione i Conventuali del tempo di Lione X., anche a quegli si vedrebbe mancare quella povertà, che contiensi nella Regola Francescana, e che si lasciò dal Sacro Fondatore, e si volle ne' suoi Frati Minori; perchè una tal povertà, mendica del tutto, bandita venne, o trasformata in un altra da i suddetti Conventuali, coll'accettar le dispense ad essa contrarie. Finalmente è cosa certa, che il Generale Osservante dell'anno 1517, giusta la dichiarazione di Lione X., e così tutti gli altri suoi successori, per via legittima, e canonica, e secondo la Regola prese il governo della Comunità Osservante, e con ogni giustizia usò il titolo, e il sigillo del *Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori*: laddove il Generale Conventuale, quantunque per via legittima, e canonica fosse assunto al governo de' Conventuali, e così tutti i suoi Successori, non potè per altro assumersi nè il titolo, nè il sigillo suddetto giustamente, e legittimamente; poichè uno solo può aver questo titolo, e i Conventuali da Lione X. furono esclusi dalla voce attiva, e passiva per sempre nell'elezione di quello, a cui si dee questo titolo: Che che siasi del nome di *Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Padri Conventuali*, che fondati sopra un errore dell'Amanuense, o dello Stampatore di una Bolla, si assunsero i Maestri Conventuali dal Pontificato di Sisto V. in poi, senza veruna disposizione di Bolla Pontificia, con cui si annullassero le Bolle di Lione X, che, costantissimamente proibì a i Conventuali l'uso di quel titolo. Così passando le cose, ben vede lo spassionato Lettore, che il Generale de' Conventuali non mai può dirsi il successore degli antichi Ministri Generali di tutto l'Ordine de' Frati Minori; quantunque avesse (il che è falso) alla

sua giurisdizione soggetti tutti i Conventi, e tutte le Provincie, che ubbidivano a quei Ministri Generali; e che il Generale Osservante per ogni titolo, e per ogni ragione dee dirsi il vero Successore di quegli antichi Ministri Generali, tuttochè non abbia (il che è falso) verun Convento, e veruna Provincia di quelle, o di quelli, che immediatamente si ressero da i suddetti antichi Ministri Generali; mentre per esser vero successore di quelli, la giurisdizione de' quali non è legata a verun luogo, ma è localmente illimitata, è cosa indifferente l'avere, e il non avere il governo in quei luoghi, dove l'ebbero quelli, de' quali taluno vuol mostrarsi successore. E perciò le prove di esser tale, quale vuol comparire, prender si debbono altronde, che dal reggere, o governare gli stessi luoghi, e le stesse Provincie, che governarono gli antichi.

XII. Quel che dissi de' Vescovati, e de' Vescovi, può anche dirsi de' Principati, e de' Principi, de' Regni, e de' Regi; mentre questi eziandio dall' identità de' loro territorj, o de' loro Stati principali, prendono la ragione, per cui si dicono Successori degli antichi Principi, e Regj, che con simil forma di governo gli precedettero ne' medesimi Stati: avendo ancora eglino una potestà, o giurisdizione non già localmente illimitata, ma determinata a tali, e tali Stati, o Provincie. Per ciò non perdono la ragione di Successori neppure nel caso, che mancasse loro affatto la stirpe degli antichi sudditi, e popolati avessero i loro Stati con nuove Colonie, anche di Nazioni, e di religione diverse, e rimotissime: anzi quando anche mancasse ivi la Stirpe reale, cioè, l'ultimo Re, che popolò di Colonie il suo Regno, e in luogo di questo fosse assunto al Trono per via legittima uno di quei nuovi abitatori, questi si direbbe successore de' passati Regi di quel Regno. Ma non così accader può negli Ordini Religiosi; mentre se affatto si perdessero i Frati di qualche Ordine, restando il solo Generale, e i Conventi di quell' Ordine fossero popolati da i Religiosi di un altro Istituto, i quali vivesser soggetti al rimasto Generale; e indi a poco, morto anche questo Generale, tali Religiosi si eleggesser per Generale uno del loro proprio Istituto, e non già di quello del defunto Superiore; un tal eletto non mai potrebbe dirsi il successore degli antichi Generali, da' quali furono governati i Conventi ora soggetti alla sua giurisdizione. Attese le sopraddette cose, parmi, che vadano affatto per terra le parole soggiunte dal Ragionista, mentre scrisse „: Non può dunque negarsi al Generale de' Conventuali la successione agli antichi Ministri dell' Ordine, e a S. Francesco; „ non altro richiedendosi alla successione nel governo, se non che la medesima „ Cattedra, la medesima giurisdizione, e' medesimi sudditi; nè più di questo „ abbiamo nelle successioni de' Principati, de' Regni, de' Vescovi, e in tutte „ l'altre successioni „. Posciachè quantunque il General Conventuale abbia la medesima Cattedra di alcuni Ministri Generali, cioè, di quei soli 7. Generali, che fiorirono dall'anno 1463., quando da Pio II. fu dato a i frati Minori in Roma il Convento de' SS. Apostoli, oggi de' Conventuali (1), fino all'anno 1517.: quantunque, dissi, abbia egli la detta Cattedra, cioè, la camera generalizia in quel Convento (potendosi per altro vantare gli Osservanti, di aver la più antica Cattedra generalizia, cioè, il Convento d'Araceli, dove fu eletto anche S. Buonaventura, e dove risedevano i Generali, pria che i Francescani nel terzo loro secolo avessero il Convento de' Santi Apostoli) non però gli stessi

(1) *Vvad. tom. 13. pag. 329. n. 127. ad ann. 1463.*

stessi Generali de' Conventuali hanno la medesima giurisdizione, e i medesimi sudditi degli antichi Ministri Generali, e altre condizioni necessarie ne' successori di S. Francesco, e de' prefati antichi Ministri.

§. II.

Si disamina lo stesso ultimo Capitolo del Ragionista dalla metà della pag. 405. fino alla metà della pag. 406., e si discorre della potestà de' due Generali, cioè, del Conventuale, e dell' Osservante.

„ I. PIU' cresce l'argomento (scrive il Ragionista nel luogo citato) più „ cresce l'argomento se si considera, che la podestà, colla quale il Ge„ neral de' Conventuali regge, e governa le Provincie vetuste, tenute dagli „ antichi Ministri, sia quella stessa numero, la quale da Innocenzo III., e da „ Onorio III. data fu a S. Francesco nell'approvazione della Regola. Ed è ciò „ chiaro; conciosiachè da S. Francesco venendo in quà verso noi, non trovasi „ altro Pontefice posteriore a' predetti, da cui possa dirsi, che i Conventuali „ abbiano ricevuta la facoltà di congregare i Capitoli, o' loro Provinciali, e „ Custodi il suffragio nell'elezione del Generale, o' loro molti Custodi in cia„ scheduna Provincia la podestà, non potendo andar tutti a' Capitoli Generali, „ di creare il Custode de' Custodi per l'elezione medesima; o finalmente il „ lor Generale l'autorità di ammettere all' abito, e alla Professione i Novizj, „ di visitare, di gastigare, di assolvere, di promuovere, e di fare tutto quello, „ che fa per buon regolamento dell'Ordine. Per questa ragione giustissima„ mente crediamo, che questa medesima autorità sia reditaria, e derivi da „ S. Francesco per via di naturale, e legittima successione; se guardando in„ su verso il Patriarca non ne troviamo altro principio. Ma non possiamo pur „ così credere della podestà del Generale Osservante; imperocchè non mai „ sognarono Innocenzo III., e Onorio III. nella confirmazione della Regola „ di dare alcuna podestà al Generale d'un Ordine, com'è l'Osservante, non „ approvato da essi, ma dugent'anni dopo essi dal Concilio Costanziense, nè „ eletto co' suffragj de' Ministri, e Custodi, da essi dati alla Religione, bensì da „ Ministri, e Custodi molto più recenti, e diversi, creati da Lion X.; nè en„ trato nel governo per via di successione a S. Francesco, ma per via di nuovo „ principio, e nuova istituzione trecent' anni doppoi, cioè, per le riferite „ Bolle di Lione X., per avanti alle quali gli Osservanti non tenevano Gene„ rale, ma i semplici Vicarj, ad essi conceduti da Eugenio IV. E prima di Eu„ genio IV. non tenevano nè Generali, nè Vicarj, ma erano interamente sog„ getti all'impero de' Conventuali. Come dunque il Generale degli Osservanti „ può vantarsi successore di S. Francesco, se la sua podestà non è reditaria, „ ma nuovo acquisto? e come non deve vantarsene il Generale de' Conven„ tuali, se la sua podestà non è nuovo acquisto, ma reditaria?

II.

II. Se l' Istituto degli odierni PP. Conventuali, e anche il vetusto Conventualesimo, come provai nel primo tomo, da Innocenzo III., e da Onorio III., allorchè diedero a S. Francesco l' approvazione della Regola, non furono neppur conosciuti, come quegli, che non ebbero l' essere, se non che più secoli dopo; penerà il Ragionista nel gonfiare, e far' crescer' tanto il suo argomento, che basti a conchiudere l' identità numerica della giurisdizione, o podestà del suo Generale con quella degli antichi Ministri, e ch' ebbe S. Francesco da quei due Sommi Pontefici nell' approvazione della Regola. Come poi possa dirsi, che i Generali Conventuali abbiano ricevuta posteriormente la podestà, o giurisdizione, con cui oggi reggono i Frati del loro Istituto, è cosa chiara. Imperciocchè la ebbero subalterna, e dipendente da i Ministri Generali Osservanti, a somiglianza di quella de' Vicarj della Famiglia, in vigor delle Bolle di Lione X.: e dopoi da per se stessi, scossa la dipendenza da i suddetti Ministri, diedero il titolo di *Ministri* anche a i loro Maestri Generali, e Provinciali; e vollero, che fosse indipendente, e assoluta quella podestà, che per se stessa, come chiaramente costa dalle nominate Bolle, non era se non che dipendente, e vicaria. Dalle medesime Bolle ebbero espressamente anche la podestà di congregar Capitoli: e implicitamente quella di far tutto il restante a somiglianza della Comunità Osservante, soggetta a i Ministri. Poichè se Lione X. non esentò i Conventuali da tutte le antiche leggi, e costumanze de' Frati Minori; e se non gli estinse, anzi permise loro il conservarsi in perpetuo, con questa sola condizione, che si riconoscessero per privi di voce attiva, e passiva al Ministerato dell' Ordine, e delle Provincie, e in tutti gli atti pubblici cedessero la precedenza a i Minori Osservanti, come a quelli, che giusta la loro professione erano, e sono i veri successori de' Frati Minori primitivi; di conseguenza volle, che potessero essi governarsi giusta le passate leggi, per quanto quelle erano conformi al loro stato, vestir Novizj ec. Il che anche avea voluto Martino V., allorchè concedette la prima dispensa, onde nacque il vetusto Conventualesimo, preso per uno stato religioso; mentre ogni qual volta conestò quello stato Minoritico, e non esentò nè da tutta la Regola, nè da tutte le anteriori Costituzioni i Religiosi di quello stato, venne di conseguenza a permetter loro, che vestissero Novizj, e che facessero le cose necessarie al loro mantenimento, e alla loro disciplina, giusta le antiche costumanze, e Costituzioni, appartenenti a i Frati Minori. Martino V. adunque per la sua Bolla *Ad statum Ordinis* diede la prima approvazione Apostolica allo stato religioso del vetusto Conventualesimo, allorchè l' anno 1430. concedette provvisionalmente, che potessero lecitamente darsi Frati Minori, i quali avessero l' uso delle rendite. E perchè quel Conventualesimo fu inventato, e approvato tra i Frati Minori, e sotto la Regola, le leggi, consuetudini, e Costituzioni della Comunità Minoritica; perciò partecipò egli la podestà di vestir Novizj, e di far tutte le altre cose contenute nella Regola, e nelle antiche Costituzioni, fatte per la Comunità Minoritica. Di più, perchè visse lungo tempo in un sol Corpo cogli antichi Frati Minori della Regolare Osservanza, partecipò eziandio la voce attiva, e la passiva al Ministero di tutto l' Ordine, e la ritenne finchè da Lione X. non gli fu tolta. Lione X. poi, vedendo, che non bene stava quella mescolanza di Conventuali, e di Frati dell' antica Regolare Os-

ser-

ſervanza nel Corpo dell' Ordine Minoritico, prima tentò di torre il Conventualeſimo, riducendo tutti ad abbandonar le diſpenſe, e a farſi della Regolare Oſſervanza, come avanti l' anno 1430 erano tutti i Frati Minori. Veduto, che ciò non potea riuſcirgli, per avere almeno qualche ſperanza, che foſſe per riuſcire dopoi a poco a poco, ſi riſolvette di porre il Conventualeſimo in iſtato di qualche particolare umiliazione, che lo faceſſe abbracciar l' Oſſervanza: onde eſcluſe per ſempre i Conventuali dalla voce attiva, e paſſiva nell' elezione de' Miniſtri; gli ſottopoſe agli Oſſervanti; volle, che da per loro ſteſſi ſi eleggeſſero i Superiori Generali, e Provinciali: e perchè ſi conoſceſſe, che queſti loro Superiori non erano i Succeſſori degli antichi Miniſtri, volle, che non ſi appellaſſero *Miniſtri*, ma ſoltanto *Maeſtri*; e volle in oltre, che foſſero tenuti a chieder la conferma della loro elezione a i Miniſtri Oſſervanti, come per l' addietro la chiedevano i Vicarj della Famiglia a i Miniſtri della Comunità. Si luſingò tal volta Lione X., che queſte ſue diſpoſizioni doveſſero eſſere uno ſtimolo a i Conventuali, che gli riduceſſe alla Regolare Oſſervanza: ma non lo furono; imperocchè i Conventuali dopoi ſi allontanarono anzi maggiormente dall' Oſſervanza, facendoſi di Comunità proprietaria; e, ricuſando l' unità cogli Oſſervanti, intitolarono *Miniſtri* i loro Maeſtri, e poi vennero a movere, o ad accreſcer le preſenti Controveſie.

III. Dunque il Generale de' Conventuali chi è? Non è ſe non che il Succeſſore di quei PP Maeſtri Generali, che incominciaronſi ad eleggere in vigor delle Bolle di Lione X., e non avevano l' ampla, e indipendente poteſtà de' Miniſtri Generali, ma dovevano anzi domandar la conferma della loro elezione a i detti Miniſtri. Ed ecco, che non governano in vigore della podeſtà conceduta a S. Franceſco, e a i ſuoi Succeſſori da Innocenzo III., e da Onorio III. nell' approvazione della Regola; ma, a ſomiglianza de' Vicarj della Famiglia, governano in vigore della poteſtà comunicata loro nella conferma della loro elezione dal Miniſtro Generale Oſſervante, o dal Papa. Mentre una tal poteſtà ſecondo la Regola non può eſſer, che in un ſolo; e queſto ſolo ha da eſſer quello, che è eletto Miniſtro Generale ſecondo la Regola: giuſta la dichiarazione di Lione X. il Miniſtro Generale Oſſervante è quello, che vien eletto ſecondo la Regola; dicendo lo ſteſſo Papa nella Bolla *Ite & vos* dell' elezione del Miniſtro Generale, che dovea farſi da i ſoli, e de i ſoli Oſſervanti l' anno 1517., e ſempre dopoi: *la qual elezione di tal Miniſtro Generale, da farſi da i detti Frati* (della Regolare Oſſervanza) *diffiniamo, e ancor dichiariamo, eſſer ella canonica, ſecondo la Regola de' Frati Minori, e ſecondo la forma, data da S. Franceſco nella Regola* (a). La volea più chiara il Ragioniſta? Dunque il poſto è preſo; e il Generale Conventuale non può eſſer l' eletto ſecondo la Regola, il Succeſſor di S. Franceſco, e quello, che governa in vigore della podeſtà, data a S. Franceſco nell' approvazione della Regola, ſe queſta podeſtà, come ſuppone anche il Ragioniſta, non è, che in un ſolo nello ſteſſo tempo: ma la podeſtà del General Conventuale o è un ramo della ſuddetta poteſtà, comunicatogli dal Mini-

(a) *Quam quidem electionem a præfatis Fratribus* (Regularis Obſervantiæ) *de hujuſmodi Generali Magiſtro* (totius Ordinis) *faciendam, canonicam, ſecundùm Minorum Fratrum Regulam, & formam a B. Franciſco in Regula traditam, eſſe diffinimus, & etiam declaramus*. Leo X. in Conſiſtoriali Bulla *Ite & vos*.

nistro Generale Osservante, o dal Papa, o da chiunque altro, che gli dia la conferma della sua elezione, la quale a tenor delle Bolle di Lione X. è tenuto a dimandare al Generale Osservante; o è una potestà novella, simile in qualche parte a quella, che a S. Francesco, e a i suoi Successori fu conceduta nell' approvazione della Regola, ma con tutto ciò d' istituzione recente; perchè la podestà data a S. Francesco, e contenuta nella Regola, non può esser in due nello stesso tempo, come io diceva.

IV. In oltre, mi dica il Ragionista. Posciachè pria del Concilio di Trento non avea luogo alcuno nel Mondo l' odierno suo Istituto; e avanti l' anno 1430. non l' avea neppure il vetusto Conventualesimo, ma tutti i Frati Minori erano della Regolare Osservanza; per qual canale la podestà conceduta a S. Francesco nell' approvazione della Regola potè scendere ne' Superiori Generali degli odierni Conventuali? Potrà dirmi, che dal 1430. fino al 1517. il Generalato fu sempre de' Conventuali. Ma se ciò sia vero, o falso, o dubbioso, si è detto nella fine dell' antecedente capitolo: e quando fosse vero, ne seguirebbe soltanto, che i vetusti Conventuali avessero avuti in dodici Generali dodici eredi della prefata potestà conceduta a S. Francesco: i Conventuali odierni per altro non avendo avuto alcun Generale avanti al Concilio di Trento, come possono esser divenuti eredi della detta potestà Generalizia? In oltre, siccome Martino V. potè permettere, che i vetusti Conventuali, o Frati Minori dispensati avesser diritto, e voce attiva, e passiva nell' elezione del Ministro Generale Successor di S. Francesco; il che fece allorchè diede la dispensa delle rendite, e non escluse dalle predette voci coloro, che l' accettassero: così Lione X. potè proibire a tali dispensati la mentovata voce attiva, e passiva; e così troncare il canale, per cui potesse scendere negli odierni Generali de' Conventuali la podestà medesima di S. Francesco, e de' suoi Successori, nella forma, in cui scende nel Ministro Generale, eletto secondo la Regola: e ciò è vero anche in supposizione, che gli odierni Conventnali fossero gli stessi co i Conventuali del tempo di Lione X.. Vi è alcuno, cui basti l' animo di negare al Papa questa autorità di privare una fazione di Religiosi della voce attiva, e passiva al Generalato? Se niuno la niega, io seguito, e dico: Lione X. in fatti escluse per sempre i Conventuali dalle voci suddette nell' elezione del Ministro Generale, erede della podestà di S. Francesco, e degli antichi Generali, come costa dalle sue Bolle. Dall' anno 1517. in poi soggiacquero essi continuamente a questa esclusivá, e niuno gli riabilitò, niuno rivocò le Bolle Lioniue: e i soli Osservanti sempre seguitarono ad eleggere i Succeslori de' defunti Ministri. Dunque io cerco, e dimando di nuovo: Per qual canale scende dirittamente nell' odierno General Conventuale la podestà stessa Generalizia di S. Francesco, e de' suoi Successori, se tronco affatto restò anche il canale de' vetusti Conventuali, senza che alcuno l' abbia per anche riattato un tantino; quantunque s' ingegnassero gli odierni Conventuali di nasconderne il troncamento, col dar a i loro Superiori il nome di Ministri? Se non mi mostrano questo canale, per cui di successori in successori scenda nel loro Generale la detta potestà; mi lascino dire, che in esso non discende da San Francesco la potestà generalizia, se non per altro, almeno, perchè troncolle affatto il canale Papa Lione X., e non le fu mai più ristabilito, com' era necessario.

V. Nè mi neghi il Ragionista questa troncazione di canale, con dirmi, che il P. Antonio Marcelli, e gli altri Maestri Generali erano i veri Successori di S. Francesco, gli eredi della di lui potestà generalizia, e i veri Ministri Generali di tutto l' Ordine, e non già i Generali Osservanti. Mentre se tanto afferma, fa a calci colle Bolle di Lione X., nelle quali dichiarò, che il Generale Osservante, e non il Conventuale, fosse l' eletto secondo la Regola, e quello, di cui parlasi nell' ottavo capitolo della medesima, quando si dice, che *tutti i Frati Minori debbano sempre avere un Frate della Religione, fondata da S. Francesco, il quale sia Ministro General, e servo di tutti i Frati, che tenuti sieno ad ubbidire al medesimo*: in somma dichiarò, che il Generale Osservante fosse il Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Frati Minori, eletto secondo la Regola. E perchè costasse, ch' egli dovea da tutti tenersi per tale, non solo quanto al nome, ma eziandio quanto alla sostanza, fece anche conoscere, che in lui risedeva l' autorità come negli antecedenti Ministri Generali. Poichè, siccome gli antecedenti Ministri aveano tutta la giurisdizione sopra i Frati della Comunità sotto i Ministri, e aveano qualche giurisdizione anche sopra i Frati della Famiglia sotto i Vicarj; mercecchè confermavano l' elezione de' loro Vicarj, poteano paternamente visitargli, e correggergli, ed esercitare sopra i medesimi quegli atti di superiorità, che non erano stati proibiti loro nella Bolla Eugeniana; in somma non vi era Frate Minore, che fosse del tutto esente dall' ubbidire a i medesimi: così il P. Numai, e gli altri Ministri Generali Osservanti, eletti giusta il tenor delle Bolle di Lione X., nelle medesime Bolle si dicono dotati di ogni giurisdizione sopra i Frati Minori soggetti a i Ministri Osservanti, e di qualche giurisdizione anche sopra i Conventuali soggetti a i Maestri; tantochè gli potessero visitare, e correggere; ad essi toccasse il confermar l' elezione de' Maestri de' Conventuali; e potessero sopra di loro esercitare tutti quegli atti di vera superiorità, che poteano esercitare i Ministri Generali sopra la Famiglia Osservante, allorchè quella fioriva sotto l' indulto Eugeniano: in somma, giusta le Bolle di Lione X., non dovea esservi Frate Minore, o foss' egli Osservante, o Conventuale, il quale si dicesse del tutto esente dalla giurisdizione del Ministro Generale Osservante. Dall' altra parte poi, il Maestro Generale Conventuale, giusta le stesse Bolle, non aveva, nè doveva aver giurisdizione alcuna, se non che sopra i soli Conventuali, o dispensati. Dunque l' Osservante, in vigor di quelle Bolle, ebbe veramente il nome, e la podestà de' Ministri Generali di tutto l' Ordine; e il Conventuale ebbe il nome *di Maestro Generale*, e la podestà non già de' Ministri, ma de' soli Vicarj della Famiglia, o simile a quella di tali Vicarj: e per conseguenza da quelle Bolle troncossi affatto il canale, per cui la podestà suprema Generalizia di S. Francesco avrebbe potuto scendere nell' odierno Generale Conventuale; come potè ella scendere ne' vetusti Conventuali da che incominciarono ad essere nell' anno 1430. fino all' anno 1517., perchè non erano privi di voce attiva, e passiva nell' elezioni de' Ministri di tutto l' Ordine: e restò aperta la sola via, per cui ella scendesse nell' odierno Ministro Generale Osservante. Che forse da Lione X. non potea serrarsi un tal canale, per ridurre le cose a i loro principj; cioè, per ridurre l' Ordine di S. Francesco interamente sotto la Regolare Osservanza, che sola era in esso stata per due interi secoli, e, nato il Conventualesimo, non mai era rimasta estinta?

VI. Ho

VI. Ho inteso, che vuol dire il Ragionista: vuol' egli dire, che il Ministro Generale Osservante è il successor di S. Francesco, il Ministro Generale di tutto l'Ordine, e l'erede dell' antica podestà generalizia, non per natura, ma per grazia, e concessione di Lione X.: ma il General Conventuale è un tal successore, Ministro, ed erede per natura. Ed io replico, che comunque si abbia nel Generale Osservante l'esser di successore, di Ministro, e di erede suddetto, il luogo è preso, e non ve n'è più pel General Conventuale. La podestà generalizia, e la successione a S. Francesco non si divide in due pezzi, uno de' quali sia dell' Osservante per grazia, l'altro del Conventuale per natura; perchè allora ciascheduno di essi sarebbe un mezzo Generale, e un mezzo successor di S. Francesco, e fra tutti e due sarebbero un General sano, e un successore intero. Ella è tutta in un pezzo; laonde se è toccata al Generale Osservante per grazia, resta chiuso il canale della natura, per cui scender possa al Conventuale. Mi stupisco altamente, se trovasi chi affermi, che Lione X. colle sue Bolle abbia fatta una cosa contro natura, volendo, che l'Osservante, e non il Conventuale, fosse il Ministro Generale di tutto l'Ordine, il successor di S. Francesco ec. Ma perchè sto io a distillarmi il capo in queste inezie, alle quali condannommi il destino? Che natura, e che grazia? Quando mai fu naturale il Generalato Francescano, e la successione di S. Francesco al Conventualesimo? Che forse S. Francesco era un Frate dispensato, o vi erano le dispense ne' tempi suoi, o i Conventuali erano ne' primi due secoli; o sono conformi, e connaturali alla Regola, e alla istituzione del S. Padre; o possono pretender di aver avuti avanti l'anno 1517. più di 87. anni di voce attiva, e passiva al Generalato? Dodici soli Generali al più poteron aver avuti pria del 1517., e neppur si sa se gli ebbero: e la Regolare Osservanza pria di tal anno ne contava di certo 31., il primo de' quali era S. Francesco. Mi si dirà, che sotto Lione X. i Conventuali aveano i Ministri: è vero, rispondo, ma gli aveano anche gli Osservanti; poichè, oltre i Ministri Osservanti, che già erano nella Comunità, Lione X. fece, e dichiarò Ministri anche i Vicarj della Famiglia, e mediante l'unione a quei della Comunità, gli fece tutti della stessa Comunità dell' Ordine affatto, affatto; e così fece, che i Ministri Osservanti della Comunità fosser più de' Ministri Conventuali. E lo stesso fu de' Custodi, come altrove ho detto. Che forse il Papa non avea la potestà di far Ministri quei Vicarj, e in tal guisa, che fossero eglino come gli altri Ministri? Starò a vedere, se il Ragionista vorrà dire, che il Papa non possa fare quel, che possono fare i Frati co i loro suffragj, o che non possa supplire all' elezioni de' Frati, e far da se solo i Superiori de' medesimi, tali, quali son quelli, che vengono fatti da i Frati. Dunque qual naturalezza mancò pel Generale Osservante, se fu eletto da' Ministri, e da i Custodi secondo la Regola?

VII. Ricorrerà al possesso degli antichi Conventi, e delle antiche Provincie, dicendo, che i Ministri Osservanti non erano Superiori di quei Conventi, de' quali erano Superiori quelli, da' quali eletti furono il P. Bernardino da Cheri, e gli altri antichi Generali. Ma questo che importa? Io non mai legger potei nella Regola, o nelle Costituzioni prescritte per l'elezione canonica, naturale, e legittima del Ministro Generale de' Frati Minori, vero successore di S. Francesco, e degli altri Ministri, che si ricercassero elettori,

 i quali

i quali avessero giurisdizione sopra tali, o tali Provincie, tali, o tali Frati, tali, o tali Conventi, e sassi, e mura: trovai soltanto, che i detti Elettori dovessero esser Ministri, e Custodi della Religione, di cui era S. Francesco, e che doveffero stare alle leggi prescritte da i Sommi Pontefici, e alle leggi comuni, e municipali per l'elezione Canonica del medesimo. Veri Ministri per tanto, e veri Custodi, altri per elezione, altri fatti dall'autorità Pontificia, erano tutti quelli, da' quali nell' anno 1517. fu eletto Ministro Generale il P Numai: di più erano essi della Religione, di cui fu, e in cui morì S. Francesco: il quale nè visse, nè morì da Frate Conventuale, o dispensato, ma da Frate della Regolare Osservanza, o professore della pura, e indispensata Regola: e osservarono le Bolle Pontificie, e tutte le leggi da osservarsi nell'elezione canonica del legittimo, vero, e natural successore di S. Francesco, e degli antichi Ministri Generali. Dunque vero, e natural successore degli antichi Ministri Generali fu l'eletto P. Numai, e così gli altri Generali Osservanti, successori del medesimo. Non così fu dell'elezione del P. General Marcelli; perchè, quantunque fosse questi eletto da' Ministri Provinciali, e da' Custodi del vetusto Conventualesimo, i quali benchè sostanzialmente fossero della Religione istituita da S. Francesco, per cagione dello spropriamento in particolare, e in comune; non erano per altro in tutto, e per tutto della medesima, per cagione delle dispense, in vigor delle quali aveano deposta buona parte del rigore della povertà osservata da S. Francesco, e prescritta nella Regola a tutti i Frati Minori della sua Religione. Di più, quantunque gli Elettori del medesimo fossero molti Ministri, e molti Custodi delle vetuste Provincie, e delle vetuste Custodie dell'Ordine, dagli antecessori de' quali si era dato il voto nell'elezioni degli antecedenti Ministri Generali; nondimeno a tutti essi, e a tutta la loro fazione dispensata, per la Bolla *Ite & vos* di Lione X. era stata tolta solennemente la voce attiva, e passiva nell'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine, e per conseguenza nell'elezione del Successore degli antichi Ministri Generali. Dunque l'elezione del P. Marcelli in Successore degli antichi Ministri non mai potè esser legittima, naturale, o canonica; perchè era vietata da i Canoni, o dalle Bolle Pontificie e fatta da Elettori inabili. Perciò Lione X. avendo saputo, che gli Elettori Conventuali aveano eletto il Padre Marcelli sotto il titolo di *Ministro Generale*, tantosto col suo Breve *Nunciatum* dichiarò nulla una tal'elezione sotto quel titolo; e sotto pena di scomunica issofatto comandò all'Eletto, che il deponesse. Nè quì dica il Ragionista, che Lione X. vietò al General Conventuale il solo titolo, ma non la sostanza di Ministro Generale di tutto l'Ordine, e di Successore degli antichi Ministri, e di S. Francesco. Imperciocchè, come sopra si è veduto, vietolli anche la sostanza; perchè vietolli la podestà sopra tutti i Frati Minori, la quale riconobbe nel solo P. Numai, e soggettollo per la conferma al Generale Osservante, cui dovessero prestar ubbidienza tutti i suoi Frati Conventuali, come per l'addietro al Ministro Generale la prestavano i Frati Osservanti della Famiglia: e al detto General de' Conventuali non permise, nè concedette, nè riconobbe in lui giurisdizione alcuna nè assoluta, nè ristretta, nè indipendente, nè dipendente sopra i Frati Minori non dispensati, i quali erano di numero incomparabilmente maggiore di quello de' dispensati, o Conventuali.

VIII.

VIII. Che più dovea fare Lione X., per far conoscere, che la podestà, e il grado de' vetusti Ministri Generali era, ed esser dovea nel Generale Osservante, o non nel Conventuale; che quegli, e non questi dovea tenersi per vero, e unico successore degli antichi Generali? Fece anche di più; perchè il nome degli antichi Ministri Generali volle, che si avesse dal solo Generale Osservante in perpetuo, e al General Conventuale vietò sotto pena di scomunica l'appropriarselo, volendo, ch' ei si facesse chiamare *Maestro Generale*, (nome affatto novello) e non *Ministro Generale*. Ora stantechè Lione X. determinò, dichiarò, e volle tutte le sopraddette cose, qual credereste voi, o Lettore, ch' ei volesse riconosciuto, e da riconoscersi da tutti per vero, e unico successore de' passati Generali, l'Osservante, di cui volle, che fosse chiamato col nome di *Ministro Generale*, come gli antichi Ministri Generali; o il Conventuale, cui vietò severissimamente il farsi appellar *Ministro Generale*, e concedette soltanto il nome novello di *Maestro Generale*, con potestà sopra i soli Conventuali, e coll'obbligo di esser confermato dal Generale Osservante? Ogni prudente mi dirà, che Lione X sotto il nome di *pane* non intese il *vino*, e sotto il nome di *vino* non intese il *pane*; ma usurpò le voci nel loro naturale significato. Dunque (per tacer della giurisdizione) se volle, che il nome di *Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori* fosse del solo Generale Osservante, e che il Conventuale si nominasse in perpetuo *Maestro Generale de' Frati Minori Conventuali*; diede chiaramente a conoscere, che il Successore de' passati Generali, e il vero Ministro Generale di tutto l'Ordine era, e dovea essere il solo Generale Osservante. Qual'è il vero Papa, Successore degli antichi, se non che quello, il quale dalla Chiesa si appella col nome di Papa? qual' è il vero Arcivescovo di Napoli, per esempio, e il vero successore degli antichi Arcivescovi, se non che quello, il quale dal Papa si appella, e si vuole appellato col nome degli antichi Arcivescovi Napoletani? Chi mai trasse il Ragionista a credere, che nel solo disegnare il Generale Francescano, da Lione X. si cangiassero le buone usanze antiche, moderne, e comuni, e si volesse dato il nome de' successori di S. Francesco a quel Generale, che da lui non riconosceasi per tal successore, e tolto all'altro, il qual'era un tal vero successore, e per tale voleasi stimato? Non fu già un qualche fantasma notturno, di quei, che veder fanno il diritto storto, e il bianco per nero?

IX. M'immagino quel che fu: furono quei sassi degli antichi Frati Minori, tra i quali oggi comanda il Conventuale, e non l'Osservante; e perciò al possesso di quei sassi fa egli spesso il ricorso. Può dunque ringraziare Lione X., il qual non diede quei sassi agli Osservanti; perchè altrimenti avrebbe perduto il nerbo della sua Causa. Ma se tanto hanno da stimarsi le antiche pierre, o gli antichi Conventi, che laddove un'elezione del Generale non si faccia col concorso di tutti coloro, i quali hanno ivi la giurisdizione, dove l'ebbero gli antichi Elettori, poveri Agostiniani, e poveri Carmelitani! Poichè non più oggi avendo eglino il possesso de' loro più antichi Conventi dell' Africa, e dell'Asia, governati una volta da i loro Elettori, non più potranno far l'elezioni come prima, e i lor Superiori non più saranno i successori degli antichi. Bisogna, che tutti i Religiosi di qualunque Istituto puntellino bene i loro antichi Conventi: altrimenti vanno a pericolo di perder la successione de' loro antichi Prelati. Anzi l'Ordine di S. Francesco, e ogni altro Istituto già da gran tem-

tempo sarà in sospetto di aver perduta, o interpolata frequentemente la successione de' suoi Prelati maggiori; perchè ogni Religione ha incominciato, e fatta l'elezione di alcuni de' suoi Generali allorchè avea pochi Conventi, e poche Provincie, dopoi ella è cresciuta, ed ha acquistati tanti Conventi, e tante Provincie; che se tutti gli Elettori delle Provincie, donde convennero a i primi Capitoli generali, contraddicessero ne' dì nostri all' elezione di qualchè Generale, negandogli segretamente il proprio suffragio, nondimeno avendo questo i suffragj degli Elettori delle Provincie, acquistate dopo la celebrazione de' primi Capitoli, e delle prime elezioni fatte in quella Religione, averebbe l' inclusiva, e sarebbe il Generale della sua Religione. Or chi sà quante volte può esser accaduta questa ipotesi? Chi sà quante volte gli Elettori delle più antiche Provincie negato avranno il loro suffragio a qualche Generale, il quale nondimeno sarà riuscito Generale pel concorso de' suffragj delle Provincie meno antiche? Dunque se perchè uno sia il successore degli antichi Generali, dev' esser eletto da' voti delle antiche Provincie; chi sà, se di tali successori, eletti a voti, oggi ne hanno neppur uno le Religioni antiche? Mi dirà il Ragionista, bastare a ciò, che gli Elettori delle antiche Provincie convengano insieme cogli Elettori delle Provincie moderne, e non esser necessario, che diano il voto favorevole, purchè senza il loro voto si abbia il numero necessario all'inclusiva. Ed io dirò, che nell'elezione del Numai, e degli altri Generali Osservanti concorsero, e concorrono i voti degli Elettori di tutte quelle antiche Provincie, che possono canonicamente concorrere nell' elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine, giusta la Regola, e le Costituzioni Apostoliche; e vi concorsero, e concorrono molti altri Elettori di Provincie moderne, che giusta la Regola, e le leggi da osservarsi nella elezione di tal Ministro, sono veri, e naturali Elettori al pari di quelli delle Provincie più antiche: e lo stesso succede in ogni Religione; dunque il Ministro Generale eletto dagli Osservanti, è il vero, legittimo, e natural Ministro Generale, successore di S. Francesco, e di tutti gli antichi Generali di tutto l'Ordine; mentre, quantunque all' elezione del medesimo non concorrano i suffragi di quelle antiche Provincie, e di quelli antichi Conventi, che oggi si hanno da i Conventuali; tuttavia ciò non pregiudica: anzi pregiudicherebbe se vi concorressero; perchè i Frati di tali Conventi, finchè sono Conventuali, in vigor delle Costituzioni Apostoliche debbono esser esclusi dalla voce attiva, e dalla passiva nell' elezione del *Ministro Generale di tutto l'Ordine di S. Francesco*.

X. Non debbo inpiegar altro tempo contro l'allegato testo del Ragionista; mentre, atteso quanto già dissi in questo paragrafo, e altrove, confido, che ogni Lettore lo conoscerà sufficientemente rigettato, e da per se stesso vedrà esser belle favole del medesimo il supporre Conventuali tutti i Generali antecedenti all'anno 1430.; il supporre, che pria dell'anno 1368. non fossero al Mondo i Frati della Regolare Osservanza; che poi questi non fossero se non che nella Famiglia del Trinci; e che l'odierno Generale Osservante sia il successore de' soli Vicarj della Famiglia; e che dal Conventualesimo fosse accolto nelle sue braccia il P. S. Francesco, allorchè in povertà strettissima rendè a Dio l'anima santa nel luogo di Porziuncula; e il Conventualesimo fosse quello, che di tal Patriarca ereditò la potestà senza partecipare le obbligazioni, contenute nella sua Regola. Oh che bei sogni! o speciose lusinghe!

§. III.

§. III.

Si disamina il predetto Capitolo del Ragionista dalla metà della pagina 406. fino alla pagina 409., e si discorre di quel, che sarebbe nell' Ordine Minoritico, tolte alcune Bolle Apostoliche, posteriori all' approvazione della Regola.

I. NON più starò io a trascriver minutamente il testo del Ragionista; perchè confido di aver già sviluppate le principali difficoltà del suo presente capitolo; e desidero terminar una volta questo nojoso esame. Dunque per meglio distinguere, se l' Osservante, ovvero il Conventuale sia il successore di S. Francesco, e degli altri antichi Ministri, fingiamo (dice il Ragionista), che l'odierno Sommo Pontefice cassi, e annulli le Bolle di Lione X., e rimetta l'Ordine in quello stato, in cui era prima delle Bolle medesime. Ciò fatto, se per quelle Bolle fu dato il Generale agli Osservanti, essi non avrebbero Generale, e resterebbero soggetti, come prima, al Generale de' Conventuali. Ma donde ciò, se non perchè la podestà del Generale degli Osservanti comincia dalle Bolle di Lione X.; e quella del Generale de' Conventuali comincia da S. Francesco, ed è egli il Generale, di cui parla S. Francesco nella Regola, quando prescrive l'ubbidire a Fra Francesco, ed a i suoi successori? Nè potè interrompersi questa successione de' Generali Conventuali, per cagionchè Lione X. determinò, ch' egli si denominasse Maestro Generale de' Conventuali, e l' Osservante fosse detto Ministro Generale; perchè in primo luogo questa mutazione di Ministro in Maestro durò poco, come vedesi nella Bolla di Pio IV. *Sedis Apostolicæ*, dove si denominano *Ministri* i Superiori Provinciali de' Conventuali; e nella Bolla *Divinæ charitatis* di Sisto V., dove fu denominato *Ministro* il Generale de' Conventuali di allora, e i suoi successori: il qual titolo dopoi fu sempre dato a i medesimi nelle Lettere Pontificie, de' Principi, e delle sacre Congregazioni. Onde quando anche questa successione fosse stata attaccata al titolo di *Ministro*, si sarebbe riacquistata già da due secoli. Ma questa dee numerarsi tra le prerogative, e statuti più ragguardevoli dell' Ordine, i quali per la mutazione del nome di *Ministro* in quello di *Maestro* non si perderono, dice Clemente VII. nel suo Breve *Religioni deditis*, ma restarono intatti, *vestra instituta Regularia mutata non fuisse, ac si nomina hujusmodi mutata non fuissent*. Potè per tanto in essi perseverare la successione, e la podestà de' Ministri Generali anche sotto il titolo di *Maestri*. Il che confermasi anche colla Bolla *Omnipotens* di Lione X., dove del Maestro Generale de' Conventuali si dice: *ipse tunc Minister Generalis*. Ma se il Maestro era prima Ministro, come poi non era successore del Ministro? E questa è la sostanza di quanto nelle sopraddette pagine più diffusamente, e con più di erudizione scrisse il Ragionista.

II. E per incominciar da quest' ultima sua riflessione, dirò, che già di sopra vedemmo, che Lione X. con quelle parole *ipse tunc Minister Generalis* non parlava del P. Maestro Generale de' Conventuali appellato il *Marcelli*, ma parlava del vero Ministro Generale antecedente all' elezione del Marcelli, e alla celebrazione del Capitolo Generalissimo dell' anno 1517. Ma, per finirla una volta, conviemmi avvertire, che per far verificare le frasi di Lione X., e di qualunque altro, il quale dica, che avanti il suddetto Generalissimo Capitolo il Ministro Generale era de'Conventuali, *Minister Generalis tunc Conventualium*, quando anche tali frasi facessero senso, che non solo egli era eletto dalla Comunità Conventuale, composta e di veri Conventuali viventi secondo le dispense, e anche di Osservanti, o professori della purità della Regola sotto l' immediata cura de' Ministri; ma che in oltre era egli un Frate dispensato, e un vero, e proprio Conventuale: per far, dissi, verificare le dette frasi, basta, che il Generale, il qual terminò il governo nell' anno 1517., fosse Conventuale, e non è necessario, che fosser Conventuali tutti gli altri suoi Antecessori. Così se si parlasse de' Signori Fiorentini, e di confermar loro qualunque grazia, che avesser ottenuta da Clemente XII., e si dicesse dall'odierno Sommo Pontefice: Confermiamo tutte le grazie concedute, avanti la nostra elezione, dal Sommo Pontefice, *allora Fiorentino, o de' Fiorentini*; questa frase significherebbe soltanto, che un antecessore del regnante Sommo Pontefice fu Fiorentino, e non già, che tali fossero tutti gli antecessori del medesimo. Al più dunque, con allegare somiglianti espressioni, può il Ragionista guadagnare al vetusto Conventualesimo un solo Ministro Generale, che fiorisse avanti l' anno 1517., e specialmente il P. Bernardino di Cheri, che terminò in quest' anno: più non ne può guadagnare; perchè più non se ne debbono indi inferire. E questo alla mia causa niente pregiudica: anzi ne potrei conceder dodici, cioè, quanti ne furono dall' anno 1430. fino al 1517., che sono gli 87. anni, ne' quali il Generalato fu comune a i Conventuali vetusti, e agli Osservanti: e se, perchè così portava la moltitudine degli Elettori Conventuali, talvolta quei dodici furono tutti della fazione Conventuale, potranno quei tempi dirsi gli 87. anni della servitù degli Osservanti, senza pregiudizio della Causa, della successione, e de' diritti de' medesimi. Ma nondimeno io non voglio farne al Ragionista questo donativo: se gli vuole, se li guadagni. Co' suoi argomenti appena ne ha guadagnato un solo di quei dodici, per li quali soli, e non mai per li più antichi potrebbe tentare la sorte; ed io con qualche prodigalità glielo lasciai nelle mani: non già concedendolo all' odierno suo Istituto; perchè di questo Istituto non potrà trovarne un mezzo neppure tra quei dodici; ma concedendolo al vetusto Conventualesimo professore dell' altissima povertà, cioè, di una povertà spropriata in particolare, e in comune. Or vedete, se un solo fiore, e anche non del suo giardino, può fare al Ragionista quella gran primavera di Ministri Generali, che và egli vantando, cioè, quella continuata successione fino a S. Francesco.

III. Eccomi poi all' ipotesi. Fingiamo pure, *che l' odierno Sommo Pontefice annulli le famose Bolle di Lione X., e rimetta l' Ordine in quello stato, in cui era prima delle Bolle medesime*. Che ne seguirà da questo? Eccolo: Ne seguirà, che gli odierni Conventuali non sieno al Mondo; perchè avanti le Bolle di Lione, come dice anche il Ragionista, ogni Francescano era senza proprio an-

anche in comune; perchè non vi erano allora i privilegj del Concilio di Trento, delle Costituzioni Piane, e delle Urbane. Onde gli odierni Conventuali o dovranno tornarsene alle case de' loro Genitori, o dovranno lasciar la proprietà in comune, e prendere i Sindaci Apostolici, cavarsi le calze, le scarpe secolaresche, le giubbe, le camicie ec., e vestirsi di vil panno di lana, come gli Osservanti, e i Conventuali antecedenti alle Bolle di Lione X.; e rifare la professione solenne, per obbligarsi all'osservanza dell'altissima povertà, e agli altri punti, a i quali gli odierni Conventuali non restano astretti dalla loro consueta novella professione, ed erano astretti gli antichi. Sa benissimo il Ragionista, qual pena porti un simil passaggio; ma con tuttociò bisogna farlo, altrimente non si rimette l'Ordine in *quello stato, in cui era prima delle Bolle di Lione X.* Al contrario gli Osservanti non avrebber nè a partirsi dall'Ordine, nè a cangiar vestimenta, nè professione, nè a far altra cosa spettante alla vita, perchè il loro stato allora vi era, come oggi, così nella Famiglia sotto i Vicarj, come anche nella Comunità sotto i Ministri, giusta le cose provate.

IV. Venendo poi al Generale, si pensa il Ragionista, che in tal' ipotesi il Ministro di tutto l'Ordine sarebbe l'odierno suo Generale, e che il Generale Osservante sarebbe soltanto il Vicario della Famiglia. Ma s'inganna a partito. 1. Perchè se in tal' ipotesi non sarebbe al Mondo questo suo Istituto Religioso, neppure può dirsi, che questo presente suo Generale sarebbe il Ministro di tutto l'Ordine. 2. Perchè ne' tempi antecedenti alle prefate Bolle andava molto crescendo il numero degli Osservanti nella Comunità, e calando quello de' Conventuali, a cagione del buon' esito delle riforme de' Conventuali: onde chi sa, che oggi, se non avesser preceduto le Bolle di Lione X., che diedero quartiere al Conventualesimo sotto i proprj Maestri, questo non fosse del tutto terminato, come già è terminato nell' Ordine de' PP. Predicatori, e nelle altre Religioni? 3. Gli Osservanti allora, almeno quelli della Comunità, potevano esser eletti Generali, come ho provato: Laonde chi vuol definire questo futuro, e preterito misto; cioè, che se non vi fossero state le Bolle di Lione X., il Ministro Generale di tutto l'Ordine oggi sarebbe un Conventuale, e non più tosto un Osservante? Chi può sapere, a chi de' due avrebbero in tal' ipotesi dato il loro suffragio gli elettori del vetusto Conventualesimo, e della Regolare Osservanza? Certamente un solo sarebbe stato in tal caso il *Ministro Generale*; e questo dal solo Dio, e da quello, a cui vuol egli farlo sapere, si sa, se sarebbe stato un Conventuale, o un Osservante. 4. Egli suppone, che Lione X. immediatamente sollevasse il Vicario della Famiglia all'esser di Ministro Generale senza previa elezione: e in ciò s'inganna; perchè il Vicariato della Famiglia da Lione X. fu del tutto estinto: e se il Numai, ch' era stato della Famiglia, nell' anno 1517. fu fatto Ministro di tutto l'Ordine, ciò fu per via di elezione, caduta sopra di lui nel detto anno casualmente: e poteva ugualmente cadere in un Osservante di quei, che sempre furono della Comunità. Onde è falso, che nella detta ipotesi l' odierno Generale degli Osservanti resterebbe Vicario; perchè non è successore di quelli, ch' erano Vicarj della Famiglia; e anche non ha sotto di se i soli Frati della Famiglia, nè i soli Conventi, che furono di essa. Dunque che resterebb' egli? Rispondo: Egli solo, e non il Conventuale resterebbe vero Ministro di tutto l'Ordine; perchè essendosi fatta l'assunzione de' suddet-

ti due Generali nel tempo, in cui non poterono trasgredirsi le Bolle di Lione X., il solo Osservante può dirsi eletto canonicamente per Ministro di tutto l' Ordine. Toccherebbe poi al Sommo Pontefice il determinare, se i successori del presente Generale Osservante, e degli altri antichi Ministri di tutto l' Ordine dovessero esser eletti per l' avvenire da i Conventuali, o dagli Osservanti. 5. Se in detta ipotesi, i vetusti Conventuali si fossero cangiati negli odierni; poichè tra questi, e la Regolare Osservanza vi è di mezzo un gran *Caos*; i Sommi Pontefici vi avrebber poste le mani, e non avrebber lasciati in un solo Corpo, e sotto un solo Generale Frati di professione, e di vita così diversi: onde avrebber considerato bene, quale delle due fazioni fosse la Religione di S. Francesco, dove si tenesse la di lui Regola, dove il suo Istituto, e dove nò: a quella avrebber legato il Generale della Religione di S. Francesco: e di questa ne avrebber forse formato un quarto Ordine Serafico; se pure non si fosser serviti della medicina, che adoprò S. Pio V. per l' Ordine suo de' PP. Predicatori. 7. Nella detta ipotesi, molti Ministri, e Custodi Osservanti delle Provincie della vetusta Comunità precedente alle Bolle di Lione X., e molti altri di Provincie più recenti, fondate da i Frati appartenenti alle dette vetuste Provincie, non avrebbero dato il loro suffragio nell' elezione dell' odierno General Conventuale: e potrebbero giustamente pretendere, che si venisse a nuova elezione, in cui anch' essi avessero, giusta i loro antichi diritti, la voce attiva, e passiva: onde bisognerebbe, che l' odierno Generale de' Conventuali deponesse il Generalato; e venendosi a nuova elezione, potrebbe riuscir Generale anche un Osservante. Veda dunque il Ragionista, che anche nella detta ipotesi le ragioni dell' odierno suo Generale son molto deboli; e pel suo Conventualesimo è tanto meglio il non restituirsi le cose *nello stato, in cui erano prima delle Bolle di Lione X.*, quanto è meglio l' essere del non essere. Ma perchè sto io arzigogolando su questa ipotesi? Sarebbe in tal caso quel, che Dio volesse: e se cadesse il Cielo, ammazzerebbe tutte le quaglie. Non ho io nè la scienza di visione, con cui conoscer possa questo futuro condizionato ne' Decreti Divini, nè la scienza mezza, con cui esplorarlo negli arbitrj creati; nè è questo un futuro necessario invariabile.

V. Ora giacchè si è ragionato di quel che sarebbe nell' Ordine, se Lione X. non avesse date in luce le sue Bolle, o se queste oggi si annullassero, e tornassero le cose Francescane allo stato, in cui erano prima delle dette Bolle; seguitiamo a far altre ipotesi, e secondiamo la via, che ci aprì il Ragionista. Veggiamo un pò, che sarebbe, se si annullassero tutte le Lettere Pontificie posteriori all' approvazione dell' Ordine Minoritico, e restassero in vigore soltanto la Regola confermata, colle pure dichiarazioni Apostoliche sopra di essa, e le leggi dell' Ordine parimente confermate. Già si è veduto, che annullate le Costituzioni di Urbano VIII., e di Pio IV., fatte per l' odierno Conventualesimo, e l' indulto, o dispensa del Concilio di Trento, è perito, ed è tornato al suo niente l' Istituto particolare degli Odierni Conventuali. Andiam' ora scorrendo le Lettere de' Sommi Pontefici antecessori di Lione X. Diamo il caso, che si annullasse il Breve, o la Bolla, con cui da Giulio II. furono sospesi, o rivocati gli Statuti dell' Ordine, detti i Papali, per cagione che fatti furono per autorità di questo Papa: che ne seguitereb-
be

be da questo? Ne seguiterebbe, che il vetusto Conventualesimo, se più fosse al Mondo, dovrebbe tutto riformarsi, e lasciare i suoi privilegj delle rendite, e delle successioni ereditarie, e dovrebbe ridursi alla purità della Regola; benchè con qualche larghezza, specialmente intorno alle tonache interiori, in quei Statuti tollerata per unire tanta moltitudine, e per soavemente ridurla. Ne seguiterebbe, che quei Conventuali, i quali volesser vivere secondo i detti due predetti privilegj, non potrebbero esser eletti Generali, come appunto determinò anche Lione X. Laonde il vetusto Conventualesimo già dovrebbe essere stato distrutto, e vinto dalla Regolare Osservanza; mercecchè in quegli Statuti dall'Ordine stesso non gli si dava il quartiere sotto il Maestro Generale, come gli fu dato da Lione X.; ma si voleva del tutto annientato. I testi di tali Statuti da me si sono allegati sopra, e nel primo libro, e dove trattai de' Conventuali riformati. Andiam' più in alto colle ipotesi.

VI. Supponiamo, che non fosse emanata la Bolla *Dum fructus uberes* di Sisto IV. circa le successioni ereditarie: che ne seguirebbe? Ne seguirebbe, giusta le cose provate nel IV. libro, che sarebbe mancato uno di quei due poli, che sostenevano l'essere, o lo stato Religioso del vetusto Conventualesimo, cioè, la dispensa dell'uso delle successioni ereditarie. Avanti colle ipotesi: supponiamo, che non avesse avuto l'essere il Breve, o la Bolla di Martino V. *Ad statum Ordinis*: che ne avverrebbe? Ne avverrebbe, che sarebbe mancato l'altro polo, su cui reggeasi l'essere del vetusto Conventualesimo: laonde non si sarebbero veduti nel Mondo alcuni Frati Minori neppur dispensati circa l'uso delle rendite, vietato nella Regola di S. Francesco. Sicchè annullate, o supposte per non emanate tutte le suddette concessioni, dispense, e Lettere Pontificie, ogni Frate Minore (non parlo de' Cappuccini) resterebbe soggetto all'osservanza degli Statuti dell'Ordine, detti i *Martiniani*, e delle famose leggi Minoritiche, appellate le *Farinerie*, delle Decretali di Clemente V., e di Niccolò III., dichiarative della Santa Regola, e della Regola stessa: colle quali cose è impossibile di conciliare o l'odierno, o il vetusto Conventualesimo; quanto è impossibile, che l'odierno stato de' Minori Osservanti sia lo stato degli Odierni, o degli antichi Conventuali: in somma resterebbero tutti i Francescani della Regolare Osservanza, e sarebbero obbligati tutti ad osservare la purità della Regola.

VII. Che se il Ragionista vuol che io gli ammetta, che le rendite, e le successioni ereditarie sono più antiche di Sisto IV., e di Martino V., e che vengano dal Pontificato di Clemente IV., e d'Innocenzo IV., glielo ammetto per ora *gratis*: ma in tanto seguitiamo l'ipotesi. Supponiamo, che Clemente IV., e Innocenzo IV. non abbiano date quelle due dispense: che ne segue? Ne segue tutto quello, ch'era per seguirne, in supposizione, che quelle due dispense avesser avuto l'essere dalle Bolle di Sisto IV., e di Martino V., e queste Bolle si supponessero non emanate. Poichè se Clemente, e Innocenzo IV. non avessero date le dette dispense, non vi sarebbe stato in conto veruno il vetusto Conventualesimo: laonde supposte quelle per non emanate, resta nell'Ordine Minoritico la sola Regolare Osservanza: restano i soli Frati Minori sottoposti alla purità della Regola. Veda il Ragionista, se sa trovar altra origine del Conventualesimo, e l'assegni. Ma se, oltre le dispense, non ha egli altra religiosa origine da assegnare al medesimo (poichè

quì non trattiamo del Conventualesimo, in quanto era questo una fazione di cattivi Frati della Regolare Osservanza, originato specialmente dalla peste, e dallo scisma del Secolo XIV.) confessi, e conosca una volta, che il Conventualesimo si l'antico, che l'odierno, ha avuto l'essere non dalla Regola, ma dalle Lettere Pontificie, e dalle dispense, tutte posteriori all'approvazione della Regola, e perciò, queste non presupposte, non può quello neppur immaginarsi senza formar ircocervi. Al contrario la Regolare Osservanza ebbe l'essere dalla Regola stessa, cui è contemporanea; onde sola resta nell'Ordine, quando si suppongano per non emanate tutte le dispense contrarie alla Regola. Così essendo le cose, ecco chiaro, che i Frati Minori della Regolare Osservanza sono più antichi dell'uno, e dell'altro Conventualesimo. Tanto ne siegue dalle ipotesi, che m'insegnò fare il Ragionista. Studi egli frattanto qualche altra regola per inventar nuove ragioni, con cui assalite la Regolare Osservanza, che io poi verrò vedendo, se la serpe vorrà voltarsi contro all'incantatore.

VIII. Da queste ipotesi ne risulta, che se i Generali Conventuali (cioè del vetusto Conventualesimo, in supposizione, che ve ne sieno veramente stati) furono veri successori di S. Francesco, e degli antichi Generali, professori della purità della Regola, e non secondo le dispense (il che vale lo stesso che dire, Frati Minori della Regolare Osservanza, e non Conventuali); per qual cagione il Ministro Generale Numai, e gli altri Generali Osservanti suoi successori non dovranno dirsi i veri successori di S. Francesco, e di tutti gli altri passati Ministri Generali, o fosser questi della Regolare Osservanza, o fossero del vetusto Conventualesimo? Acciocchè i Conventuali sieno i veri successori degli antichi Generali, secondo il Ragionista eziandio, non è necessario, che tutti gli antichi Generali sieno stati Frati Minori dispensati; ma basta, che ad essi pervenuto sia il grado, e la potestà de' Ministri Generali. Dunque anche acciocchè i Generali Osservanti sieno i veri Successori degli antichi Generali, non sarà necessario, che tutti gli antichi Generali sieno stati della Regolare Osservanza; ma basterà, che a i Generali Osservanti sia pervenuto il grado, e la potestà degli antichi Ministri Generali. Che poi questo grado con tal potestà tornasse, e si fermasse per sempre tra gli Osservanti, costa a chi legge le Bolle di Lione X. Nè dica il Ragionista, che la potestà del Generale Osservante non è simile a quella degli antichi Generali. Non lo dica, ripeto; mentre in sostanza ella, giusta le Bolle di Lione X., è similissima alla potestà del Ministro Generale P. Bernardino di Chieti, il quale terminò di governare nell'anno 1517. Conciosiachè il P. Bernardino suddetto sopra i Frati Minori sottoposti immediatamente a i Ministri avea una potestà pienissima; e sopra i Frati Minori non sottoposti immediatamente a i Ministri avea una potestà limitata, e ristretta, cioè, di confermar loro i Vicarj, di visitargli, e correggergli paternamente ec. E nella stessa guisa il P. Numai, e tutti gli altri Generali Osservanti, sopra i Frati Minori sottoposti a i Ministri, giusta le Bolle di Lione X., ebbero un'autorità, o potestà pienissima; e sopra i Frati Minori non sottoposti immediatamente a i Ministri, ma a i loro Maestri (quali furono i Conventuali, che vollero ritener le dispense) ebbero una potestà limitata, e ristretta, cioè, di confermar loro i Maestri, o Superiori, di visitargli, e correggergli paternamente, e di esercitare

in

in somma tutti quegli atti di superiorita sopra i medesimi, che dal P. Bernardino da Chieri poteano esercitarsi sopra gli Osservanti della Famiglia: come costa dall' espresse proposizioni della Bolla *Omnipotens Deus* di Lione X. Dunque il grado, e tutta la potestà del P. Bernardino da Chieri passò nel P. Numai, e ne' suoi successori: con questa sola differenza, che l' autorità pienissima del P. Bernardino da Chieri era sopra i Conventuali, e gli Osservanti della vetusta Comunità, e la potestà limitata era specialmente sopra i Frati della Famiglia: e l' autorità pienissima del P. Ministro Generale Numai era sopra gli Osservanti della vetusta Comunità, e sopra quei della Famiglia, i Clareni, gli Amadeisti, e gli Scalzi, per la precedente unione resi tutti Osservanti della Comunità vetusta, e sotto i Ministri; onde con questa potestà presedeva egli a più Frati Minori, e a più Conventi di quelli, a i quali con ugual potestà presedeva il P. Bernardino da Chieri; perchè in tempo di Lione X. gli Osservanti erano assai più de' Conventuali: e la potestà limitata era sopra i soli Conventuali, che viveano secondo le dispense. Il che non dee punto pregiudicare; perche il Generalato, e la di lui potestà non è figliuola delle mura, nè è legata con tali, e tali Sudditi, e specialmente con quelli, che sono posteriori all' istituzione del Generalato, com' erano, e sono i Frati Minori dispensati. Anzi ciò più tosto conferisce alla causa: essendo più convenevole, che il successore di S. Francesco abbia pienissima potestà sopra i professori della purità della Regola di S. Francesco, di quel che sia averla sopra i soli dispensati dalla purità di detta Regola. E oltre a questo, con ciò maggiormente risplende nel Generale Osservante la potestà degli antichi Generali antecedenti alle dispense, e del P. S. Francesco, i quali con potestà pienissima comandavano a i soli Frati Minori della Regolare Osservanza, e ne i soli Conventi di questi. Or mi mostri un pò il Ragionista nel P. Marcelli, e negli altri susseguenti Generali Conventuali queste due potestà, una pienissima, e l' altra limitata, colle quali due venga a farsi tanto grande la potestà de' suoi Generali, che si stenda sopra ogni Frate Minore o dispensato, o non dispensato, come, giusta le Bolle di Lione X., dovette stendersi, e si stese quella de' Generali Osservanti. Se non può mostrarmela, come in fatti non può, perchè il P. Marcelli, e i suoi successori non mai ebbero potestà veruna nè pienissima, nè limitata sopra il vastissimo numero de' Minori Osservanti: confessi dunque, che non sono eglino i successori del P. Bernardino da Chieri: e cessi di dire, come troppo arditamente dice, *che anche dopo la Bolla di Lione X. il solo Generale de' Conventuali sia l' unico successore di S. Francesco, e de' Ministri Generali, precedenti allo stesso Pontefice.* Quanto più religiosamente egli si sarebbe portato, se in vece di scrivere, *se il Maestro era prima Ministro, come poi non era successore del Ministro?* avesse egli scritto così: *Se il P. Numai, giusta le dichiarazioni della Bolla di Lione X., era il vero Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Frati Minori, eletto secondo la Regola, e la forma data da S. Francesco nella Regola, e dotato di vera potestà, e giurisdizione sopra tutti i Frati Minori; come poi non era successore degli altri Ministri Generali di tutto l' Ordine?*

IX. Or per dar luogo agli altri argomenti delle citate pagine del Ragionista (a i quali per altro, come a tutti quei delle seguenti tre pagine, non occorrerebbe dar altra risposta, bastando le date fino a questo punto) bisogna fingere

gere, che gli Osservanti prendano per fondamento principale della loro Causa il nome di *Ministro di tutto l' Ordine*, dato al loro Generale, e il nome di *Maestro de' Conventuali*, dato al General Conventuale da Lione X., e assegnatoli in perpetuo da tramandarsi a tutti i successori. Fatta questa finzione, veggiamo se il Ragionista bene la discorra. Dice, che la mutazione del nome del suo Generale di Ministro in Maestro non potè interrompere la successione continuata de' Ministri Generali Conventuali fino a S. Francesco; perchè una tal mutazione non durò molto; stantechè Pio IV. appellò *Ministri* i Provinciali Conventuali nella sua Bolla *Sedis Apostolicæ*; e Sisto V. appellò *Ministro* il P. General Conventuale Clemente Bontadosi, e i di lui successori, nella sua Bolla *Divinæ Charitatis*, data l' anno 1587.; onde i Conventuali riacquistarono il nome di *Ministri*, da darsi a i loro Superiori Generali, e Provinciali. Ma come una tal mutazione non potè interrompere la successione? Che la Famiglia Osservante pel corso di 71. anni, quanti ne sono dalla Bolla Eugeniana data l' anno 1446., fino all' anno 1517., non intitolasse i suoi Superiori immediati col nome di *Ministri*, ma con quello di *Vicarj*, secondo lui, rompe pure la successione; e nulla giova a i suddetti Osservanti l' aver poi, com' egli pensa, riacquistato un tal nome a i loro Superiori nell' anno 1517. per Bolla solenne, e per chiaro Decreto di Lione X. Dunque perchè non la interromperà a i Conventuali l' aver intitolati i loro col solo nome di *Maestri* pel corso intero di anni 70., quanti ne sono dal 1517., in cui cominciarono a nominargli, e dovergli nominare in tal guisa, fino al 1587., in cui la prima volta cominciarono di nuovo a chiamargli *Ministri*? L' essere stati i detti Osservanti 71. anni senza Ministri, ha da esser la rovina, e l' esterminio irreparabile della loro successione: e poi l' essere stati 70. anni senza Ministri i Conventuali, non ha da recar alcun danno alla successione di questi? L' avere gli Osservanti riacquistato quel nome in vigore di una chiara dispositiva di solenne Bolla, niente conferisce alla loro Causa: e l' averlo riacquistato i Conventuali in vigor d' un errore dell' Amanuense, o dello Stampatore, favorito dal silenzio degli Osservanti, ha da sanar ogni piaga? Oh che bella giustizia! Se i 71. anni del non uso di tal vocabolo son la rovina di quegli Osservanti; anche 70. di simil non uso, anzi anche di simile soggezione a i Ministri dell' altra fazione, hanno da esser parimente la rovina de' Conventuali. Nè può rifondersi su quell' *uno* di più, o di meno, la disuguaglianza della sorte; poichè i termini della prescrizione dalle Leggi sogliono definirsi con numeri sani, e tondi; per esempio, di 30., 40., o 100.: e la quarantina del non uso la passò una parte, e l' altra.

X. Se il Ragionista ricorresse a i nomi, che presero una parte, e l' altra in vece del nome di Ministri, essendosi chiamati *Vicarj* i Superiori della Famiglia, e *Maestri* i Superiori Conventuali; direi, che in vano fa questa fuga; perchè una parte, e l' altra perdè ugualmente il nome di *Ministri*, in qualunque altro modo il cangiasse. Oltredichè, se quello de' Superiori de' Conventuali non fu il nome di *Vicarj*, significò per altro lo stesso, che quello de' *Vicarj*; perchè i Maestri Generali, e i Provinciali Conventuali, come costa dalla più volte nominata Bolla di Lione X., aveano quella sola potestà, e tutta quella dipendenza da i Ministri, che per l' addietro ebbero i Vicarj della Famiglia; con questa sola differenza, che la giurisdizione de' Vicarj

rj Osservanti era sopra i Frati della Famiglia, e quella de' Maestri Conventuali era sopra i Conventuali. Era per tanto degli uni, e degli altri la potestà solamente Vicaria: e perciò il P. Girolamo Roman Spagnuolo, dell' Ordine di S Agostino, dopo aver riferito, che in tempo di Lione X. si riformarono molti Monasterj Francescani, perchè tutti i Principi Cristiani pregarono questo Papa a dar ordine, che gli Osservanti non fossero molestati da i Claustrali, o Conventuali; e dopo aver detto, che avendo molti Conventuali ricusato di riformarsi, e di unirsi cogli Osservanti, il Papa comandò, che il Generale degli Osservanti fosse il *Prelato Maggiore di tutto l' Ordine, e il Successore di S. Francesco*: dopoi aggiugne, qualmente lo stesso Papa volea, che il General de' Conventuali si appellasse *Vicario Generale*; ma i Conventuali non lo permetterono, e pregarono Sua Santità a contentarsi, che il lor Prelato maggiore si chiamasse *Maestro Generale* (1).

XI. Poco negozio anche può fargli, l' aver i Conventuali finalmente ricuperato a i loro Prelati maggiori il nome di *Ministri*; perchè gli Osservanti della Famiglia (nella falsa supposizione del Ragionista, che l' odierna Comunità degli Osservanti altro non sia, che la prefata Famiglia, accresciuta di Conventi, e di Religiosi a lei uniti da Lione X.) perchè gli Osservanti della Famiglia, io diceva, ricuperarono a i loro Prelati maggiori il perduto antico nome di Ministri per mezzo di una solenne, ed espressa disposizione delle Bolle di Lione X., che così appellati gli volle. Ma i Conventuali, dopo essere stato severamente da Lione X. vietato a i loro Prelati con una sua Bolla il detto antico nome; per mezzo di qual altra Bolla, o disposizione Apostolica ne riacquistarono l' uso? Per mezzo di niuna: non mai essendo state rivocate le Bolle Lionine. Che che sia de' tempi d' oggi, de' quali non intendo favellare (posciachè sono quasi due secoli, che i Provinciali, e i Generali de' medesimi sono appellati col nome di *Ministri*) certo è, che quando sotto il Pontificato di Sisto V. incominciarono a così appellargli, fu questo un ardimento de' medesimi, favorito dal silenzio degli Osservanti, e di tutti; e non già una cosa lecita, o autorizzata con qualche sodo fondamento. Conciosiachè il loro fondamento esser poteva o l' essere stati appellati *Ministri* i loro Superiori Provinciali nella Bolla di Pio IV., o l' essere stati similmente appellati i loro Superiori Generali nella Bolla di Sisto V.. Ma non potevano in conto alcuno fondarsi nella Bolla di Pio IV.; perchè il vedersi, che Sisto V. successore di Pio IV., non ostante la detta Bolla Piana, più volte appellò *Maestro Generale* il P. Clemente Bontadosi, Superior Generale de' Conventuali, nella sua Bolla *Ex superna*, data l' anno 1585., faceva, e fa conoscere, che il nome di *Ministri*, dato a i Provinciali Conventuali nella Bolla di Pio IV., era un puro scorso di penna, o di stampa, e non già mente del Sommo Pontefice. Neppure poteano fondarsi nella Bolla di Sisto V.: essendo a tutti palese, che dove trattasi di trasgredire, o far contro ad una espressa disposizione di qualche Bolla Pontificia, non è fondamento legittimo il vedersi qualche parola nelle Bolle susseguenti, senza farsi alcuna menzione di quella, cui dovrebbesi derogare, e senza certificarsi, se una tal parola siavi dentro per errore di qualchduno, e non per volontà Pontificia. Troppo è chiara la somiglianza fra queste due voci *Maestro*, e *Ministro*, e che per ciò dagli Amanuensi, e dagli Stampatori delle Bolle può facilmente per errore cangiarsi l' una

(1) *Lib. 6. de Republ. Christiana. cap. 10. pag. 369. a terg. col. 1.*

una nell' altra. Ne abbiamo parecchi esempj da poter allegare. Nella Bolla *Exponi nobis* d'Innocenzo VIII. (a) il P. Maestro Generale, e i Superiori Provinciali dell' Ordine de' PP. Predicatori sono denominati *Ministri Generali*, e *Provinciali*, quantunque non fossero questi i loro nomi. Nella Bolla *Sua nobis* di Lione X. (b) il Generale, e i Provinciali de' PP. Conventuali furono appellati *Ministri*, quantunque fosse cosa certa, che il detto Papa non voleva, che adessi dato fosse un tal nome (c). Nel Breve *Cum sicut nobis* di Paolo III., indirizzato al P. Buonaventura Costacciari, questi fu nominato una volta *Ministro Generale*, e più volte *Maestro Generale*, come in fatti era, de' Minori Conventuali (d). Nella Bolla *Aliàs felicis* (e) di Clemente VIII., parlandosi del P. Vicario Generale de' Cappuccini, scorse il nome di *Ministro* in vece di quello di Vicario: e ciò non ostante dopoi da Paolo V. in una sua Bolla, che incomincia parimente *Aliàs felicis* (f), data l' anno 1619. il Generale de' PP. Cappuccini è sempre nominato col solo nome di *Vicario generale*, conforme con un solo tal nome era stato denominato da Paolo III., e da altri Sommi Pontefici (1). E un tale sbaglio, scorso nella Bolla di Clemente VIII., diede talvolta motivo al Ragionista di scrivere, che i seguaci di Matteo Bassi, cioè, i PP. Cappuccini, ebbero da Clemente VIII. il proprio Generale (2). Alle quali, e ad altre simili parole del Ragionista io troppo affi-

(1) *Vid. Orb. Seraph. tom. 2. pag. 583. & seq.*

(a) *Neque per Generalens, neque per Provinelales Ministroe &c.* Innocentius VIII. in Bulla *Exponi Nobis*, apud Bullar. Ord. Præd tom. 4. pag. 7.

(b) *Generali, & Provincialibus Ministris dictorum Fratrum Conventualium nuncupatorum, ne de Fratribus pro Reformatis habitis &c.* Leo X. in Bulla *Sua Nobis*, apud VVad. tom. 16. in Regest. pag. 514.

(c) *Aliqua per eosdem Ministrum, & Magistrum, aliosque ipsius Ordinis professores firmiter, & inviolabiliter servanda, motu proprio, & ex certa nostra scientia, ac matura cum eisdem Cardinalibus deliberatione prababita duximus statuenda; videlicet ..... ac quòd Magister nunc, & pro tempore electus ad regimen Fratrum Conventualium S. Francisci, juxta dictam nostram Ordinationem Magister Generalis Fratrum Conventualium in perpetuum appellari debeat. Quodque in singulis Provinciis deputati ad regimen Fratrum Conventualium de cætero Magistri Provinciales Fratrum Conventualium cum suis sigillis vocari.... teneantur.* Leo X. in sæpè cit. Bulla Concordiæ *Omnipotens Deus*.

(d) *Dilecto filio Bonaventura Costacciario Ordinis Fratrum Minorum Conventualium professori, & ipsius Ordinis Generali Magistro &c. Cum sicut nobis.. ut Generalis ipsius Magister prefuisti in Capitulo generali dicti Ordinis.... postquam officio Generalis Ministri hujusmodi spontè, & liberè cesseras.... in Generalem Magistrum ipsius Ordinis ad triennium .. de novo electus fueris.* Paulus III. in Brevi *Cum sicut*, tom. 18. Annal. Min. in Regest. pag. 420.

(e) *Ita moderamur, ut Minister Generalis ejusdem Congregationis Capuccinorum, & Definitores in Capitulo Generali Congregati &c.* Clemens VIII. in Bulla *Alias felicis record.* apud Bullar. Rom. Cherub. tom. 3. Bulla 82. Clem VIII.

(f) *Ordinavit* (Paulus III.) *quod iidem Fratres* (Capuccini) *electionem* VICARII GENERALIS *dicti Ordinis ... Ministro Generali Fratrum Minorum Conventualium... præsentarent, seu præsentari facerent, ipseque Minister Generalis intra triduum.... ipsum electum* VICARIUM *confirmare teneretur ... Nos ... supplicationibus eorum ... inclinati, quòd de cætero.... Fratres Capuccini prædicti electionem eorum* VICARII GENERALIS *prædicto Ministro Generali præsentare, & ab illo confirmationem electionis hujusmodi petere minimè teneantur ... Apostolica auctoritate... concedimus, & indulgemus.* Paulus V. in Bulla *Aliàs fel. recordat. Paulus Papa III.*, dat. 28. Januar. 1619., *apud Orb. Seraph.* tom. 2. lib. x. cap. v. pag. 583. num 54.

Vid. Orb. Seraph. tom. 2. pag. 583., e 584.

affidandomi, geloso di non offender alcuno, senza esame scrissi ancor io falsamente, che i Cappuccini sotto Clemente VIII. ottennero il proprio *Ministro generale indipendente* (1). Ma ora veggendo, che nell' anno 1619. da Paolo V. per la sua Bolla *Aliàs felicis* fu liberato il Vicario generale Cappuccino dall' obbligo, che avea, di chieder la conferma della sua elezione al P. Maestro general Conventuale, sono costretto a confessare, che da Clemente VIII. un tal Generale non ebbe nè il nome di Ministro, nè l'indipendenza; ma ch' ebbe l' indipendenza da Paolo V. per la suddetta Bolla; nella quale anche continuasi a dare al medesimo il nome di *Vicario generale* (a); avvegnachè l' anno stesso 1619. nella Bolla *In supremo* dello stesso Paolo V., posteriore all' accennata, sia stato poi nominato col nome di *Ministro generale*. Questo notar dovei per correggere alcuni sbagli da me fatti, come diceva, e già stampati, consistenti nell' aver fatto troppo antico il *Ministro generale* Cappuccino indipendente. Finalmente (per tacer di ogni altro esempio) nella Bolla *Cum sicut* di Paolo III. trattandosi de' Superori Conventuali, che doveano congregarsi nel Convento di S. Francesco di Genova, per celebrarvi il loro Capitolo generale, sono essi chiamati col nome di *Priori* (b).

(1) *Vide supra pag.* 221.

XII. Ora si cerca: Per qual cagione i PP. Domenicani, dopo la citata Bolla d' Innocenzo VIII., non cominciarono a chiamar col nome di Ministri i loro Superiori Generali, e Provinciali? Ovvero, per qual cagione i PP. Minori Conventuali, dopo la Bolla *Cum sicut* di Paolo III., non cominciarono a chiamar col nome di *PP. Priori* i loro Prelati, a i quali appartiene il congregarsi ne'Capitoli generali? La cagione altra non fu, se non, che tali voci scorse fuor di proposito ne' suddetti documenti dovean' essere stimate sbagli degli Scrittori, o degli Stampatori, e non volontà de' Sommi Pontefici. O perchè dunque non dovea credersi lo stesso della voce di *Ministro Generale* scorsa fuor di proposito nella Bolla *Divinæ Charitatis* di Sisto V., in cambio della voce *Maestro Generale*, che dovea darsi al General Conventuale? Stantechè Lione X. nella sua Bolla *Omnipotens* avea ordinato, che il Superior Generale eletto da' PP. Conventuali dovesse *in perpetuo appellarsi col nome di Maestro Generale de' Frati Conventuali*, e v' erano le stesse presunzioni di errore circa il cangiamento del dovuto nome del General Conventuale, fatto nella Bolla di Sisto V., le quali erano circa i cangiamenti fatti nelle altre Bolle, o negli altri Brevi. O almeno mi dica il Ragionista: Per qual cagione i Conventuali stimarono, che il nome di *Ministri* fosse dato a i loro Generali, e Provinciali per puro sbaglio, e non per volontà Pontificia nella Bolla *Sua nobis* di Lione X., e perciò non cominciarono in tempo di Lione X a intitolargli *Ministri*: e poi lo stesso non estimarono, allorchè videro il medesi-

(a) *Motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris . . . quòd de cætero perpetuis futuris temporibus Ministri Generalis officium, quod hactenus ad quinquennium duntaxat consuevit, ad sexenium durare &c Minister autem Generalis, seu alius sufficienti facultate suffultus, domos, & loca Regularia ejusdem Ordinis in Regno Franciæ visitaturus.* Paulus V. in Bulla *In supremo Sedis Apostolicæ*, dat. 29. Octobris 1619. Pontif. anno 14. apud Bullar. PP. Capucc. Tom 1 pag. 62. edit. Rom. 1740.

(b) *Cum habitationibus adeo destituta existat, ut nisi reparentur, sive de novo construantur, ad recipiendum TOT PRIORES, & Fratres, quot ad illam pro dicto Generali Capitulo celebrando venturi, & inibi congregandi sunt, capax non sit.* Idem Paulus III. in Bulla *Cum sicut*, in Regest. cit. tom. 18. pag. 317.

mo nome dato a i loro Superiori nella Bolla citata di Sisto V., e non farsi menzione alcuna della Bolla di Lione X., che lo vietava? I PP. Conventuali ne' tempi di Lione X., e prima del Pontificato di Sisto V., sapevano benissimo, che non basta una ignuda, e mera enunciativa, per dare, o restituire a i Superiori eletti da' Conventuali il titolo di *Ministro*, vietato loro solennemente in più Lettere di Lione X.; ma, come dice l'Autor delle Lettere a Filalete (1) ,, si ricercano almeno essenzialmente tre cose: e sono, che ,, sia stata rivocata espressamente, e in individuo la Bolla di Lione sopra la ,, perpetuità del nome di *Maestro* al General de' Conventuali: che sia stato ,, spogliato il Generale, eletto dagli Osservanti, del diritto, che ha secon- ,, do la Regola, e la dichiarazione di Lione X., fatta per Bolla Concistoriale, di esser unico Ministro Generale di tutto l'Ordine; e che sieno sta- ,, ti dispensati i Frati Conventuali dal precetto della Regola di ubbidire a un ,, solo Ministro Generale, Capo di tutti i Frati Minori. Quando Filalete mi ,, trovi Pontefice, che abbia espressamente derogato alla Bolla di Lione, ,, spogliato de' suoi diritti per Bolla specificatamente derogatoria il Generale ,, assunto dagli Osservanti, e che abbia dispensati i PP. Conventuali dal sopraddetto comandamento della Regola; io dirò, che egli è un valentuo- ,, mo, e gli accorderò per legittimo il titolo usato dal Superior de' Conven- ,, tuali di *Ministro Generale* ,,. Ma se in tempo di Lione X., e degli altri suoi successori fino a Sisto V. i Conventuali per somiglianti enunciative non crederono, che si fosse derogato alla Bolla di Lione X., per la quale il nome di *Ministri* si permetteva a i soli Osservanti, e volevasi, che i Superiori Generali, e Provinciali, eletti da' PP. Conventuali, non fossero nominati *Ministri*, ma soltanto *Maestri*; non dovevano crederlo neppure in tempo di Sisto V.; giacchè nella Bolla di questo Papa nulla era di particolare, che in equivalenza non fosse in quelle de' suoi Antecessori, per poter inferire, ch'egli veramente avesse voluto contro la Bolla di Lione X. dare a i Superiori Conventuali il titolo di *Ministri*.

(1) Lett. 9. in fin. pag. 160. tom. 2. ed. Luc.

XIII. Diceva io bene per tanto, che quando anche gli odierni Minori Osservanti fossero la stessa sola vetusta Famiglia del Trinci, che l'anno 1446. avesse perduta la successione de' Ministri (come falsamente insegna il Ragionista) nondimeno l'anno 1517. con tutta solennità, e canonicità ricuperata avrebbe una tal successione, allorchè per Bolla di Lione X. ricuperò i Ministri. Ma i Conventuali, che nell'anno 1517. perderono i Ministri, e furono sottoposti a i Maestri, non gli ricuperarono legittimamente sotto Sisto V., ma più tosto se ne usurparono il nome, senza sufficiente fondamento di aver in lor favore la volontà Pontificia. Che se poi seguitarono ad usar un tal nome, e oggi da tutti pacificamente i loro Superiori Generali, e Provinciali sono appellati *Ministri*, debbono riconoscerlo dal silenzio, con cui gli Osservanti in tempo di Sisto V., e sempre dopoi favorirono i desiderj, e gli avanzamenti de' loro antecessori Conventuali. Siccome dagli stessi Osservanti debbono i medesimi riconoscere il non esser oggi in uso, circa la conferma de' Superiori, e la visita de' Conventi de' Conventuali, le Bolle di Lione X.. Conciofiachè se gli Osservanti nel bel principio istavano appresso i Sommi Pontefici per porre in uso i diritti loro, espressamente contenuti, e fermati nella Bolla Lionina; e se riclamavano contro i Conventuali allorche incomincia-

cia-

ciarono a trasgredir la detta Bolla, dando a i loro Superiori il titolo di *Ministri*, e col ricorrer *toties quoties* a i Papi per la conferma de' loro Generali, acciocchè non entrasse in possesso di confermarlo il Generale Osservante; io credo, che i Sommi Pontefici avrebber fatta giustizia a i medesimi, e avrebber difesa da i sotterfugj, e dalle fraudi la Bolla del loro Antecessore. Ma gli Osservanti, come amici della quiete, si contentarono di vivere, e di lasciar vivere, nè si curarono di molestare i Conventuali, o d' impedir loro quel titolo, e quella finta esenzione, di cui gli vedeano molto desiderosi. Ogni ragione volea, che i Conventuali si mostrassero grati a i medesimi pe' favori, che ottenuti aveano dal loro silenzio. Ma qual gratitudine usassero verso l' Osservanza, già si è veduto nella Prefazione: tentarono di far divenire storia fra i Conventuali, e gli Osservanti quella, ch' è favola fra il Riccio, e la Volpe. A proposito della quale dicesi, che dallo spinoso Riccio pregata fosse la Volpe a volerlo accettar in un piccolo angolo della sua tana, tanto che dall' ingiurie della pioggia potesse difendere il solo capo: lasciollo accostare la Volpe: questo entrato un tantino, incominciò a stendersi a poco a poco in verso la Volpe, e spesso pungendola colle acute spine della sua pelle, finalmente la costrinse a cedergli tutta la tana: insegnandole così per un' altra volta ad esser più cauta nel favorire chi è armato di spine. Tanto tentarono di fare i Conventuali verso gli Osservanti: ammessi che furono dal lor favorevole silenzio ad aver i Superiori forse non confermati dagli Osservanti, e alla partecipazione del titolo di *Ministri*, in somma al godimento almen di un' ombra, e di un' apparenza di Religione antica, e primitiva; colle loro liti, coi loro libri, e colle loro dicerie volgendo i benefizj stessi contro i loro benefattori, tentarono, e tentano di torre affatto il titolo, e la successione de' veri Ministri agli Osservanti, e di bandirgli dalla Religione primitiva di San Francesco: ma gli Osservanti non sono volpi dilicate: hanno la pelle un po' più dura, e resistente alle punture.

XIV. Conchiudiamo adunque, che se fu l'ultima rovina degli Osservanti della Famiglia l' essere stati anni 71. senza aver del loro numero alcuni Ministri, comecchè gli riacquistassero per Bolla solenne, ed espressa di Lione X.; ha da esser anche un esterminio per li Conventuali l' esser eglino stati 70. anni senza aver del loro numero alcuni Ministri, e di più coll' espressa universal privazione della voce attiva, e passiva nell'elezioni de' medesimi; comecchè gli avessero poi non per volontà Pontificia, ma per essersegli fatti senza giusto fondamento di volontà Pontificia, che loro gli concedesse, rivocando intorno a ciò la Bolla di Lione X.

XV. Non so finalmente, quali Statuti, e quali prerogative mi stia obbiettando il Ragionista, quando allega le parole del Breve di Clemente VII. *Religioni deditis*, in cui dice, che *per la mutazione del nome di Ministro in Maestro non si mutarono gl' istituti Regolari de' Conventuali*, ma restarono intatti *come se quei nomi non si fossero mutati*. Questi Istituti non sono già gli Statuti Martiniani, o i Farinerj: sono l' Istituto medesimo, o lo stato religioso de' vetusti Conventuali; e volea dir Clemente VII., che coll' essere stati mutati i nomi a i loro Superiori, e aver essi dovuto prender il nome di Maestri, lasciando agli eletti dagli Osservanti quel di Ministri, con tutte le preminenze contenute nelle Bolle di Lione X., e accennate in qualche parte anche

anche nella narrativa del suo Breve, dove disse, che al Ministro Generale Osservante, *secondo la Regola di S. Francesco, fossero tenuti a star soggetti, e ad ubbidire tutti, e ciascheduni i Frati*; in somma, che con tutte queste, e altre cose contenute nelle Bolle di Lione, non si era mutato l'Istituto, o lo stato Religioso di quei vetusti Conventuali; ma ch' erano essi tuttavia del medesimo Istituto, di cui erano prima delle Bolle di Lione X., quando avevano i Ministri. Donde per conseguente inferisce quel Papa, e dichiara, che i predetti Conventuali goder doveano de' medesimi indulti, privilegj, e grazie ec. de' quali godeano prima delle Bolle di Lione, come se il nome de' loro Superiori non avesse patita mutazione veruna. Questo per altro s' intende col necessario grano di sale; cioè, eccettuate quelle prerogative ec., delle quali nelle Bolle di Lione X. si ha, che i Conventuali non dovessero godere. La ragione, per cui debba farsi uso di questo po' di sale, è chiara; posciachè Clemente VII. con quel Breve non volle annullare in parte alcuna le Bolle di Lione X., ma ne volle soltanto dichiarare l' effetto; ma se avesse voluto, che al Generale Conventuale, non ostanti le Bolle suddette, si convenisse la *preminenza di successore di S. Francesco*, avrebbe annullate nel loro più principal' effetto le Bolle di Lione: dunque di tal preminenza non intese parlare. Di che dunque parlò? Parlò delle Indulgenze, della potestà di assolvere, e di tutte l'altre cose, che convenivano a i Frati Minori, e non erano state negate a i Conventuali nelle Bolle di Lione X., ed è chiaro eziandio dalla sola lezione di quel suo Breve.

§. IV.

Si prosiegue l' esame del medesimo capitolo del Ragionista, dalla pagina 409. fino alla pagina 411.

I. Atteso quel che si è premesso, parmi un perder il tempo nel proseguire l' esame delle Ragioni Storiche del mio Ragionista; perocchè già da chiunque si affaccia alle di lui Ragioni, e a i libri da me premessi contro alle medesime, può vedersi aperta la via, per cui rigettare si debba qualunque altra sottigliezza del medesimo, non per anche di proposito disaminata. Nulla però di meno giovami proseguir il suddetto esame, almeno per mostrar ogni rispetto all' Autor delle dette *Ragioni*, e per non parere, ch' abbia io celato alcuno de' di lui considerabili argomenti.

II. Segue per tanto egli, e scrive, che *non basta all' Osservante il titolo di Ministro Generale di tutto l' Ordine, per vantarsi successore di S. Francesco*. Io glielo concedo; perchè il titolo *sine re* è un albero frondoso, e senza frutta. Nego per altro quel ch' egli aggiunge; cioè, che questo titolo del Generale Osservante *niente contenga di verità, e sia ombra soltanto di un nome grande*; perchè insieme con questo titolo Lione X., e altri Sommi Pontefici riconobbero, come già più volte provai, nel prefato Generale la sostanza significata dal titolo, cioè, la potestà di comandare a tutti i Frati Minori non dispensati legittimamente dalla sua ubbidienza, e in tutti i Frati Minori

ri

ri l' obbligo, imposto nella Regola, di ubbidire a un tal Generale. Come poi *di presente i Conventuali* non professino ubbidienza al suddetto Generale, non lo cerco; perchè gli odierni Conventuali hanno risecati molti punti della Regola di S. Francesco. Ma che giammai la professassero ne' tempi passati, non è credibile; posciachè, secondo la Regola, e le dichiarazioni di Lione X., il predetto Generale è stato vero Superiore anche de' Conventuali, ed ha avuta vera giurisdizione anche sopra di loro: che che sia se l'abbia usata, o nò. Laonde se i Conventuali passati promisero ubbidienza a i loro Superiori legittimi, non poterono escluder l' ubbidienza al Generale Osservaante: e quando l' avessero esclusa, non avrebber fatta bene la loro professione. Concedo, che la potestà del Ministro Generale Osservante *di confermar il General Conventuale, e di visitar* e correggere i Conventuali fosse *meschina, e ristretta*, e limitata: ma nondimeno era una vera potestà, ed una vera giurisdizione sopra i Conventuali: anzi era uguale a tutta quella, che sopra gli Osservanti della Famiglia ebbero il P. Bernardino da Chieri, e gli altri Generali di tutto l'Ordine dall'anno 1446. fino al 1517. Onde se per questi ella bastò, acciocchè con verità potessero dirsi i Ministri Generali di tutto l' Ordine, e i Successori di S. Francesco, bastar dee anche pel Generale Osservante.

III. Ma il Ragionista si appella, che di questa potestà *il Generale Osservante non n' ebbe mai l'esercizio, e questo di più accadde col consenso di Lione X.: ed è incontrastabile, che ogni privilegio pel non uso si perde, e che le Bolle, e i Brevi distesi a conferir qualche carica, o giurisdizione, dove vi manchi il possesso, massimamente se questo sia, come fu nel caso nostro, ragionevolmente impedito, non concedono alcun titolo*. E' vero, che io non ho alle mani documenti, con cui provar possa, che qualche Maestro Generale Conventuale sia stato confermato dal Ministro Generale Osservante, come dovea farsi, giusta le Bolle di Lione X., non mai rivocate da alcune altre Bolle, ma più tosto riconfermate, come or' ora mostrerò; ma è altresì vero, che neppure i Conventuali hanno documenti, con cui provino il contrario: e dall'altra parte parmi un assioma legale, quello, che dice, *in dubbio presumersi fatto quel, che giusta la legge far si dovea*. Essendo pertanto cosa certa, che giusta la legge contenuta nelle Bolle di Lione X. il General Conventuale dovea esser confermato dal Generale Osservante, mi permetta il Ragionista il dire, che tutti i Maestri Generali Conventuali, de' quali non costa, che non fosser confermati dal Generale Osservante, si presumono dal medesimo confermati. E questi confido, che sono più d' uno; poichè se avanti Sisto V. si trova qualche General Conventuale, confermato immediatamente non dall' Osservante, ma dal Papa, non si trovano così confermati tutti: anzi nelle loro conferme i Papi soleano esprimere quelle parole *pro hac vice tantùm, per questa volta sola*: colle quali significavano, che colle loro Papali conferme non intendevano di pregiudicare alla giurisdizione ordinaria del Generale Osservante, o di rivocare in ciò la Bolla di Lione X. Anzi quando anche quasi tutti i Generali Conventuali fossero stati nella detta guisa confermati immediatamente da i soli Papi, non per questo gli Osservanti avrebber perduta pel non uso la potestà di confermargli; essendo cosa certa, che nel Papa risiede tutta la potestà degli altri Prelati, e che quanto fa egli immediatamente, non pregiudica punto alla giurisdizione, o potestà de' Prelati su-

fubalterni. Così fe un Castello per ottener quelle cose, che dee dimandar dal suo Vescovo Diocesano, ricorresse *toties quoties* al Papa, e se ottenesse immediatamente da lui, non per questo il Vescovo Diocesano perderebbe alcuna giurisdizione sopra quel Castello; perchè certo resterebbe, che quel Castello, se vuol le prefate cose, e non le ottiene immediatamente dal Papa, le può ottenere dal Vescovo suo, e non da altri che da questo. Poichè dunque, giusta le Bolle Lionine, il General Conventuale restò soggetto a dimandar la conferma all'Osservante, quindi è, che per quanto l'ottenessero dopoi dal Papa immediatamente, finchè non si rivocano in ciò le Bolle di Lione, la conferma Papale non pregiudica alla potestà, che ha il Generale Osservante di confermar il General Conventuale; non ostante qualunque non uso, provvenuto soltanto dall'averlo anticipatamente in vece del Generale Osservante confermato il Pontefice: che può far anche da per se solo i Guardiani de'Conventi, senza pregiudizio della potestà ordinaria di coloro, a i quali tocca il fare i Guardiani, quando il Papa, o altri maggiori Prelati non voglion farli, o non gli fanno da per loro. Mi par di ragionare di cose notissime, onde non più su questo punto mi fermo; ma conchiudo, non potersi dire dal Ragionista, o che il Generale Osservante non abbia mai avuto l'esercizio della potestà di confermare il Maestro General Conventuale, o che l'abbia perduta pel non uso, quando non vi è stata necessità di usarla, per essere stato prevenuto dal Papa, che può prevenire tutti i Prelati inferiori. E quando anche si fosse perduta pel non uso, tanto sarà vero, che il Generale Osservante l'abbia avuta: non potendosi perder quel che non si è avuto; e così sarà vero, che abbia egli avuto questo diritto sopra i Conventuali: Il qual diritto anche malamente dal Ragionista appellasi un privilegio; essendo esso più tosto un atto di Superiorità, che conviene al Supremo Capo, o Ministro Generale di tutto l'Ordine secondo la Regola, benchè ratificato fosse nelle Bolle Lionine. Privilegio fu più tosto a i Conventuali la potestà di eleggersi da per loro un tal Maestro Generale; poichè nella Regola non contiensi questa potestà, come contiensi, che tutti i Frati Minori debban esser soggetti a un Ministro Gen. successore di S. Francesco.

IV. Lo stesso presumesi, e può dirsi della potestà di visitare i Conventi de'Conventuali, e di correggere, in occorrenza, gli abitatori di quelli. Ha il Ragionista i giornali esattissimi di tutti i Ministri Osservanti, che fiorirono dopo l'anno 1517.? Provi con essi, che i Generali Osservanti ne' loro viaggi non mai abbiano alloggiato ne'Conventi de' Conventuali, e non mai corretto alcun Conventuale; e se ciò non prova, essendo molto vasto il Conventualesimo, moltissimi i suoi Conventi, e frequentissimi i viaggi del Ministro Generale Osservante, può presumersi, e credersi, che in qualche luogo abbia egli esercitata la suddetta potestà di visitare, e di correggere. E tanto basta: anzi forse neppure è necessario, per conservarla; posciachè l'esercizio di una tal potestà, come costa dalla Bolla di Lione X., non è obbligato a tante, nè a tante visite dentro tanto tempo, nè rispetto a tutti i Conventi; ma è in libertà del Ministro Generale, di modo che questi possa farlo quando vuole, e dove vuole, e possa non farlo quando, e dove non vuole. E quando poi l'abbia fatto un Generale una sola volta, in un solo de più miseri Conventini de' PP. Conventuali, ciò è abbondante pel possesso, e pel mantenimento di tal potestà libera, e arbitraria quanto al tempo, e al luogo di esercitarla. Ma se [illegible] mai

mai pel non uso il Ministro Generale Osservante perduta avesse una tal potestà, questo anche basterebbe per potersi dire, che i Conventuali sono stati sudditi de' Ministri Osservanti, nella guisa, in cui i Frati della Famiglia erano sudditi de' Ministri della Comunità Conventuale; imperciocchè l' essersi da essi perduta la prefata potestà pel non uso, è segno, che da essi una volta si è avuta; perchè non può perdersi ciò, che non mai si ebbe.

V. Or vorrei sapere, che cosa volesse significare il Ragionista, quando scrisse, che il non aver avuto esercizio le suddette due potestà del Ministro Generale Osservante *accadde col consenso di Lion X.*, e che il possesso di quelle due potestà *fu ragionevolmente impedito*? Forse vuol dire, che Lione X. facesse colle sue Bolle una irragionevolezza, o una ingiustizia? Non credo, che tanto dir voglia un modesto, e religioso Scrittore. Forse, che Lione X. si pentisse di aver determinato quanto nelle medesime determinò, e perciò quasi tacitamente consentisse, che le sue Bolle non avessero effetto? Ma eziandio questo da lui si direbbe senza ragione, anzi contro la ragione; posciachè Lione X. non era nè una donnicciuola, nè un Uomo di animo doppio, e finto, che una cosa volesse fingere sotto gli occhi del pubblico, e un' altra seriamente ne ordinasse in segreto. Ma per quel, che fece comparire al pubblico, Egli fu sempre costante circa il voler, che si osservasse il contenuto delle famose sue Bolle dell' anno 1517. spettanti alle nostre materie. Perciò nello stesso anno 1517. col suo sopracitato Breve annullò l'elezione del P Marcelli, come fatta sotto il titolo di *Ministro Generale*; e sotto pena di Scomunica gli vietò il farsi così nominare, e a i Conventuali il così nominarlo (*a*). Perciò nella sua Bolla *Celebrato nuper*, data l'anno 1518. fa sapere a tutti i Prelati delle Chiese, a tutti i Governatori, e Amministratori delle Repubbliche, e a tutti i Fedeli, che i *Conventuali in diverse parti del Mondo abusandosi della grazia fatta loro nella Bolla di concordia* Omnipotens Deus, *disprezzati i Decreti, e le Ordinazioni Apostoliche contenute in detta Bolla, pertinacemente ricusavano di ubbidire. Noi per tanto* (soggiunse) *volendo, che per l' onor nostro, e di questa S. Sede, inviolabilmente si osservi una cosa condotta al desiderato fine con tanta maturità, e con tante istantissime suppliche de' Regi, e de' Principi ec.* Quindi comanda sotto gravi Censure a i Prelati delle Chiese, che ad ogni minima richiesta degli Osservanti facciano, che da i Conventuali si osservi la Bolla *Omnipotens Deus*; e in caso di contravvenzione ordina, che i Conventuali sieno spogliati di tutti i loro privilegi, e soggettati a i Ministri Provinciali Osservanti, acciocchè da questi sieno riformati: e finalmente dichiara di volere, che i Ministri Ggenerali, e Provinciali sieno tenuti ad affaticarsi per la totale riforma de' Conventuali, da proccurarsi anche per mezzo del favore de' Regi, de' Principi, e delle Comunità (*b*). VI.

(a) *Electionem prædict.m .... sub nomine Ministri Generalis ... auctoritate Apostolica... revocamus cassamus, & annullamus ... mandantes tibi sub excommunicationis latæ sententiæ pœna ... ut .. pronuncies ipsam electionem sub nomine Ministri Generalis per hujusmodi Fratres Conventuales de te celebratam ... nullam fuisse ... ipsamque electionem de te factam, tanquam sub nomine Magistri Generalis, approbamus per præsentes ..... mandantes omnibus, & singulis Fratribus Conventualibus sub excommunicationis latæ sententiæ pœna .... teque Magistrum Generalem duntaxat nominent.* Leo X. in Brevi *Nunciatum nobis* ad Antonium Marcellum Magistrum gen. Conv. 12. Julii 1517., apud VVad. tom. 16. pag. 55 n. 31.

(b) *Ac per reliquas etiam nostras in forma Brevis litteras dictos Fratres Conventuales mo-*

VI. Non bastando al suddetto Papa le narrate cose, nell' anno 1519. nel mese di Marzo diede in luce la Bolla *Accepimus siquidem*, in cui tornò a replicare, che i Conventuali in vigor delle sue Bolle, date l'anno 1517. sieno tenuti ad ubbidire al Ministro Generale di tutto l'Ordine; e in vigore di dette Bolle comanda, che nove Conventi della Provincia di Dacia, i quali si erano sottoposti a i Ministri Osservanti, non si molestassero da i Conventuali (a). Nello stess' anno 1519. nel mese di Luglio fece la Bolla *Significatum*, indirizata a tre principali Ecclesiastici, nella quale disse: *Desidendo noi moltissimo, che le lettere della prefata unione* (cioè, di tutti gli Osservanti in un corpo, comandata, e fatta nella Bolla *Ite & vos*) *sortiscano il pieno loro effetto, vi coman-*

monuimus, ut sedatis multis scandalis, & detractionibus, etiam in dictos Fratres Regularis Observantiæ per eos, ut Nobis relatum fuerat, perpetratis, & jactatis, ad plenum, & integrè omnia, & singula contenta in dicta Bulla Concordiæ observarent. Nihilominus, sicut a fide dignis nuper accepimus, dicti Fratres Conventuales in multis Mundi partibus, gratia per Concordiam hujusmodi, per Nos eis facta, abutentes, spretis decretis, & ordinationibus Apostolicis, in dicta Bulla Concordiæ contentis, pertinaci mente parere recusant. Nos itaque rem tanta maturitate, & tot Regum, & Principum instantissimis precibus, ad finem optatum deductam, pro Nostro, & hujus Sanctæ Sedis honore inviolabiliter observari volentes; motu proprio. & de certa nostra scientia, ac de Apostolica potestatis plenitudine, eisdem Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, & eorum cuilibet, in virtute S. Obedientiæ, ac sub pœna Interdicti ingressus Ecclesiæ, ac suspensionis a Divinis; inferioribus verò Prælatis sub excommunicationis latæ sententiæ pœnis, ipso facto incurrendis, a quibus nonnisi per Romanum Pontificem pro tempore existentem nequeant, præterquam in mortis articulo absolvi, præcipimus, committimus, & mandamus, quatenus ipsi, & eorum quilibet in solidum, quoties a Fratribus Regularis Observantiæ requisiti fuerint, dictos Fratres Conventuales sub pœna privationis & amissionis privilegiorum, eis per dictam Bullam Concordiæ concessorum, moneant per eorum litteras patentes, ut dictam Bullam Concordiæ, ac omnia, & singula in ea contenta, cum effectu observent: & in eventum, in quo eis constiterit, eos contravenisse, declarent eos pœnam privationis hujusmodi incurrisse: & ex tunc Fratres ipsos Conventuales omnimodæ subjectioni, & obedientiæ Generalis, ac Provincialium Ministrorum in suis Provinciis respectivè, perpetuò, juxta formam litterarum, a Nobis in dicto Capitulo Generalissimo editarum, subjectos esse..... Qui quidem Ministri Generalis, & Provinciales ad omnimodam dictorum Conventualium reformationem, etiam per favores Regum, Principum, & Communitatum insudare teneantur... ipsosque Conventuales.... ad omnium, & singulorum præmissorum executionem subeundam, per censuras, & alia oportuna juris remedia, appellatione postposita, compellant, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii sæcularis &c. Leo X. in Bulla *Celebrato nuper*, sub die 12. Aprilis 1518., apud Chronol. Seraph. pag. 232., & seq.

(a) *Accepimus siquidem, quòd postquam olim in Capitulo generalissimo universorum Fratrum Minorum tam Regularis Observantiæ, quàm Conventualium de mandato nostro in Domo Beatæ Mariæ de Aracœli de Urbe dicti Ordinis celebrato, pro felici statu, & directione Ordinis, & Fratrum prædictorum, statutum, & ordinatum fuerat, quòd ex tunc in antea in dicto Ordine omnes Fratres Reformati tam de Familia, quàm sub Ministris reformatis degentes, ac omnes alii, quocumque nomine nuncuparentur, sublata nominis diversitate, Fratres Minores Sancti Francisci Regularis Observantiæ appellari, necnon unus Frater reformatus dicti Ordinis Minister Generalis, cui universi Fratres tam Conventuales, quàm Regularis Observantiæ obedire tenerentur, ac in singulis Provinciis &c. Inhibentes insuper sub dicta excommunicationis sententia omnibus, & singulis Generali, Provincialibus Magistris, Guardianis, & Fratribus Conventualibus dicti Ordinis, ne super adhæsione, submissione, & promissione prædictis...... quomodolibet se intromittant, aut directè, vel indirectè adhærentes præfatos* (quorumdam Conventuum Provinciæ Daciæ, qui vigore Bullæ unionis Ministro Provinciali Observantium se submiserant) *desuper quovis modo molestare præsumant &c.* Leo X. in Bulla *Accepimus siquidem*, apud VVad. tom. 16. pag. 83. n. 9.

mandiamo in virtù di santa ubbidienza, che quando vi sarà costato, qualmente il detto Convento Tolosano avanti il menzionato Capitolo generalissimo da' Frati, e da' Secolari era tenuto per Convento riformato, lo dobbiate sottoporre in tutto, e per tutto al detto Ministro Provinciale (cioè, al Superiore Provinciale Osservante della Provincia d' Aquitania (a). E nel mese di Ottobre dell' anno medesimo, per mezzo d'altra sua Bolla *Accepimus nuper*, volle, che i Conventi della Custodia di Liegi fossero del tutto sottratti alla giurisdizione de' Superiori Conventuali, e posti pienamente sotto quella degli Osservanti, *acciocchè* (come ivi egli dice) *non si pregiudicasse all' unione* (dell'anno 1517.) *fatta con matura deliberazione, per le umili, e istantissime suppliche de' Regi, e de' Principi della Cristianità* (b). Finalmente l' anno 1520., occupato il suddetto Sommo Pontefice dagli eccessivi bollori del Luteranismo, non mancò tuttavia d' incombere per l' osservanza delle predette sue Bolle; conciosiachè nel dì 21. Febbrajo indirizzò un Breve all' Osservante P. Ministro Generale di tutto l' Ordine Fra Francesco Licheto, in cui gli concedette la facoltà plenaria d' interpretare, dichiarare, e diffinire tutti i dubbj, e le difficoltà, che in qualunque modo nascessero tra i Frati Minori Osservanti, e i Conventuali, sopra il tenore della Bolla di Unione *Ite & vos*, e della Bolla di Concordia *Omnipotens Deus*, e d' imporre con autorità Apostolica sopra tali difficoltà un perpetuo silenzio alle parti; col comandare a tutt' i Frati, e a tutte le Monache in virtù di S. Ubbidienza, e sotto pene da tassarsi ad arbitrio di quel Generale, che dovessero acquietarsi alle interpretazioni, dichiarazioni, definizioni, e all'imposizione di perpetuo silenzio, e a tutte le altre cose spettanti all' uffizio del Generale, fatte dal medesimo P. Licheto. In oltre vuole, che il Generale possa raffrenare tutt' i contraddittori, e tutt' i ribelli con censura Ecclesiastica, e cogli altri opportuni rimedj della legge, invocato eziandio, se sarà bisognevole, l' ajuto del braccio secolare. Al qual' effetto deroga alle Costituzioni, a i Privilegj, e agl' indulti conceduti all'Ordine, e a i Frati Minori, anzi anche a i Conventuali. Il Breve incomincia *Cum, sicut accepimus*, ed è riportato nel tomo 16. degli Annali Minoritici dal P. Luca Wadingo (1), il transunto del quale è quel, ch' io dissi.

(1) *Pag. 101. n. 22.*

VII. Or chi vorrà credere, che un Papa dica di stimare impegno dell' onor suo, e della S. Sede l' osservanza delle prefate due Bolle di *Unione*, e di *Concordia*; che a chi le trasgredisce si oppone con Censure; che inculca a i Prelati della Chiesa, a i Governatori, e a i Principi il farle osservare ad ogni costo; che in somma dà tutta l' autorità di difinire, dichiarare le medesime, d' imporre silenzio, e pene a i contradittori così Osservanti, come Conventuali, al Ministro Generale Osservante, e fa tutto quello, che può farsi da un

(a) *Cum autem cupiamus plurimùm litteras prafata unionis suum plenarium sortiri effectum ... vobis ... in virtute sancta obedientia ... mandamus, quatenus summariè, & de plano .... postquam vobis constiterit, dictum Conventum Tholosanum ante prafatum Capitulum Generalissimum a Fratribus, & Sacularibus pro reformato habitum fuisse, ipsum dicto Ministro Provinciali* (Provinciæ Aquitaniæ Regularis Observantiæ) *in omnibus, & per omnia subjicere debeatis.* Leo X. in Bulla *Significatum*, sub die 23. Julii 1518., apud VVad. tom. 16. in Regest. pag. 501.

(b) *Ne unioni pradicta, aliàs per Nos matura deliberatione ad humiles, & instantissimas Regum, & Principum Christianitatis preces facta, prajudicium fieret &c.* Leo X. in Bulla *Accepimus nuper*, sub die 31. Octob. 1519., apud VVad. tom. 16. pag. 84. n. 10.

Papa impegnatissimo per l' esecuzione delle sue Lettere; chi crederà, dissi, che Lione X. con tutte queste cose, non si curasse dell' esecuzione di dette sue Lettere, ma facesse tutte le narrate premure in favor delle medesime con animo finto, e per burlare il Mondo? Questa sarebbe stata la sincerità d' un petto Apostolico? S' inorridisce la mente fedele al sol pensarlo. E pure, avvegnachè una tal finzione Apostolica fosse già stata rigettata con gravi argomenti dall' Autor nelle Lettere a Filalete, tuttavolta il Ragionista diffinitivamente volle riporla in campo, facendo poca stima dell' onore di Lione X., e della S. Sede Apostolica; poichè tanto vogliono significare le proposizioni del medesimo, allorchè scrive, che la disposizione di Lion X. non ebbe vigore: lo stesso Papa procurò, che non avesse esecuzione: che col consenso del medesimo la potestà del Ministro Generale non ebbe il suo esercizio: che il possesso della giurisdizione de' Ministri Osservanti sopra i Conventuali fu ragionevolmente impedito: e che l' idea di Lion X. nel Capitolo generalissimo fu di far un sol corpo sotto di un Generale Riformato di tutt' i Frati Riformati; *onde ottenuto questo, non più si curò delle disposizioni fatte per i Conventuali; ma procurò, che questi, e gli Osservanti si accordassero, e che gli Osservanti rinunciassero ogni giurisdizione sopra i Conventuali* (1).

(1) Pag. 404.

VIII. E' vero, che il Ragionista così la discorre, ma non così per altro la discorrevano i Conventuali del Secolo XVI., mentre volevano, che le accennate due Bolle di Lione X., in quanto erano favorevoli a i medesimi, avessero tutto il vigore: come appunto alcuni odierni Conventuali hanno voluto, che il silenzio, imposto da Benedetto XIII. sopra le presenti controversie, s' intendesse imposto agli Osservanti, e non a i Conventuali. Puo vedersi la Bolla *Illius*, *cujus* di Clemente VII., in cui primieramente si narra, che alcuni Conventi de' Conventuali, avendo in essi un giusto numero di Religiosi accettata la riforma col rinunziare a i privilegj del Conventualesimo, erano stati incorporati alla Provincia Osservante di S. Lodovico, ed erano stati rimossi da i medesimi quei Conventuali, che non l' aveano voluta accettare. Si soggiugne in secondo luogo, che i Conventuali, rimossi da quei Conventi, affermando falsamente, che n' erano stati discacciati pel favore de' Principi temporali, contro alla giustizia, con violenza, e con mano armata, diceasi, che avessero estorte altre Lettere Apostoliche, per le quali commettevasi ad alcuni deputati, che s' informassero della verità; e trovato, che la cosa fosse come da i Conventuali diceasi, dichiarassero gli Osservanti incorsi in tutte le Censure, e pene contenute nella Bolla *di Concordia* fra gli Osservanti, e Conventuali, fatta da Lione X., fino all' Interdetto *inclusivè*. Ecco, che per i Conventuali la Bolla di Concordia *Omnipotens Deus* era sacrosanta, e in tutto vigore. Terzo: il Papa, avendo conosciuto, che le cose narrate da i prefati Conventuali non erano se non che falsità, e imposture, volle che i predetti Conventi riformati della Provincia di S. Lodovico, in vigor delle Bolle di Lione X., restar dovessero in perpetuo a i Minori Osservanti: e comandò, che i contradittori fossero tenuti in freno colle Censure, e anche coll' invocare, in caso di bisogno, l' aiuto del braccio Secolare. Questo è il tenore della riferita Bolla, che può leggersi nel tomo 16. degli Annali del P. Wadingo (2). Di più questo medesimo Papa nel Breve indirizzato al Ministro Generale Osservante, perchè questi restituisse a i Conventuali alcuni

(2) In Regest. pag. 585.

Mona-

Monasterj di Monache, e Conventi, i quali credeva egli, che contro le Bolle del suo antecessore Lion X. fossero stati presi dagli Osservanti, disse: *Ti comandiamo in virtù di S. Ubbidienza, che debba far in tal guisa, che la Concordia, e le lettere del nominato nostro Antecessore da i tuoi Frati osservate sieno da per tutto; altramente saremo costretti a procedere co i giusti rimedj, per condurre ad effetto, e ad osservanza, e ad esecuzione la Concordia, e la volontà del nostro già detto Antecessore* (1).

IX. A Clemente VII. dopo Adriano VI. succedette Paolo III., da cui gli stessi Conventuali dimandarono la conferma di varie Lettere Pontificie, specialmente della Bolla di Concordia *Omnipotens Deus*. Corrispose a i loro desiderj questo Papa, come si ha dalla sua Bolla *Exhibita nobis*, data l'anno 1560., e indirizzata *a i diletti figliuoli Maestri Generale, e Provinciali, e a tutt' i Frati dell' Ordine de' Minori detti Conventuali*. In essa, fra le altre cose, dopo aver nominata la Bolla di *Concordia*, diceva: *Noi dunque inchinati alle dette suppliche, con autorità Apostolica approviamo, e confermiamo tutti, e ciascheduni privilegj, e le sopraccennate Lettere, il tenore delle quali cose, vogliamo, che si tenga come se quì fosse bastevolmente espresso* (2). E' dunque falso, e falsissimo, che la Sede Apostolica una volta non si curasse dell' esecuzione delle Bolle di Lione X., e specialmente di quella di *Concordia*, se per l'osservanza delle medesime, non ostanti i molti affari, che nel Secolo XVI. la teneano più specialmente occupata, non mancò di far tutte le necessarie, e le utili premure. Anzi anche i Superiori, così Osservanti, come Conventuali voleano, che le dette Bolle dovessero aver sempre il loro effetto. In prova di che leggiamo negli Annali Minoritici (3), qualmente l'anno 1533. nel dì 10. di Gennaro fu fatto uno strumento di concordia fra gli Osservanti, e i Conventuali, in cui il Ministro Generale di tutto l'Ordine, e il Vicario Generale de' Conventuali ordinano, e comandano a i loro sudditi sotto pena di scomunica, di privazione degli uffizj, e di altre pene, *che da tutti fra di loro si osservi la Bolla di Concordia, e non si trasgredisca la medesima in cosa veruna.*

X. Dunque al Ragionista, se ha zelo per la sua riputazione, non venga più voglia di andare spacciando, che le Bolle di Lione X., e massimamente quella di *Concordia* non ebbero esecuzione; che i Papi non si curavano, che si osservassero; che lo stesso Lione X. per mezzo di alcuni Cardinali oprò, acciocchè il Generale Osservante giurasse di non usare i diritti suoi contenuti nella nominata Bolla; e cose simili falsissime, e di poco decoro alla S. Sede Apostolica. E conchiudiamo, che le Bolle di Lione X. subito dopo emanate, e dopoi, ebbero sempre il loro vigore: che che sia del titolo di *Ministri*, e dell' indipendenza da i Ministri Osservanti, che in decorso di tempo i Conventuali, favoriti dal silenzio, e dalla sonnolenza, per non dire grave negligenza degli Osservanti, cercarono di acquistarsi, contro all' espresso tenore delle menzionate Bolle. Anche ne' dì nostri sono esse talmente in vigore, che se il Sacro Convento d' Assisi, o qualche altro Convento de' Minori Conventuali si riformasse *ad puritatem Regulæ*, issofatto quel Convento resterebbe incorporato cogli altri Conventi de' Minori Osservanti, con questo, che i Frati di quello facesser nuova professione: se per avventura alla prefata incorporazione in vigor delle Bolle di Lione X. non ostasse l'aver gli odierni Conventuali cangiato l'Istituto, e non esser dell' Istituto di quelli, de' quali si parla nelle Bolle del mentovato Sommo Pontefice.

(1) *Apud Vvad. tom. 16. pag. 327. n. 20.*

(2) *Ibid. in Regesto pag. 653.*

(3) *Ibid. in corp. pag. 337. n. 2.*

XI. Parendomi per tanto, che attese le predette ragioni dovesse una volta il nostro Ragionista far punto fermo alle accennate sue proposizioni, me ne vengo all'altra affermazione del medesimo, che nella pagina 410. e altrove molto si fonda in dicendo, che i Conventuali fino alla Bolla Eugeniana data l' anno 1446., ebbero autorità pienissima sopra gli Osservanti, e fino a Lione X. ebbero sopra essi almeno un' autorità limitata: ma gli Osservanti non mai ebbero sopra i Conventuali autorità pienissima; e se in vigor delle Bolle di Lione X. n' ebbero qualche poco, questa non fu, se non che meschina, limitata, e ristretta: e perciò non fu quella de' vetusti Ministri di tutto l' Ordine, e di S. Francesco. Così va egli borbottando.

XII. Ma s'inganna a partito, e fa un falso supposto più largo dello stretto di Gibilterra; poichè suppone, che fino a Lione X. i Ministri Generali sieno stati tutti Conventuali, quando in verità non possono essere stati tali, se non che quei soli dodici, i quali fiorirono quando era nato il Conventualesimo; cioè, dall'anno 1430. fino al 1517.: e di questi dodici penerà a provarne certamente Conventuali una sola mezza dozzina. In oltre se pretendesse, che il suo Conventualesimo avesse anche per un giorno solo comandato a i Frati della Regolare Osservanza, sarebbe parimente in errore, come ho provato nel secondo libro. In suppposizione adunque, che qualcheduno di quei 12. Ministri Generali precedenti all' anno 1446., e qualche altro di essi dopo l'anno medesimo, sia stato Conventuale; concedo, che i Generali Conventuali abbiano avuta sopra gli Osservanti un' autorità pienissima, e poi limitata. Ma frattanto si ricordi il Ragionista di avere spesse volte affermato, che gli Osservanti della Famiglia erano Scismatici, aveano rotta l' unità dell' Ordine, erano esenti dalla giurisdizione del Ministro Generale, e cose simili: le quali sono false, come io diceva; perchè i suddetti Osservanti non mai ruppero l' unità dell' Ordine, non mai si separarono dal Capo di tutto l' Ordine; e non si accordano con quel, che ora dice il Ragionista; cioè, che i medesimi, anche dopo la Bolla Eugeniana dell' anno 1446., seguitarono a viver soggetti a i Ministri Generali di tutto l'Ordine, avvegnachè l'autorità di questi sopra di quelli non fosse pienissima come per l'addietro, ma alquanto limitata, e ristretta dalla Bolla Eugeniana.

XIII. Nella già fatta suppposizione adunque io concedo, che gli Osservanti sieno stati governati da i Ministri Generali del vetusto Conventualesimo, prima con autorità plenaria, e poi con autorità ristretta. Se poi mi dimanda il Ragionista, se da i Ministri Generali della Regolare Osservanza sieno mai stati governati i Conventuali con autorità limitata, e ristretta, io debbo rispondere di sì: nè si può dire altramente da chi ha letto il tenor delle Bolle di Lione X., il quale volle, che tra il Ministro Generale Osservante, e i vetusti Conventuali intercedesse tutto quell'ordine di superiorità, e soggezione, che per l'addietro era interceduto fra il Ministro Generale di tutto l' Ordine, e i Frati Osservanti della Famiglia. Interrogandomi egli in oltre, se dal Ministro Generale Osservante sieno mai stati governati i Conventuali con autorità plenaria, e illimitata? io rispondo così. O egli concede, che fra l' anno 1430. e l'anno 1517. qualcheduno de' sopranominati 12. Generali fosse della Regolare Osservanza, o lo nega? Se lo concede: poichè in detto tempo nella Comunità dell'Ordine vi erano i vetusti Conventuali, e con autorità plenaria erano go-

ver-

vernati da i Ministri Generali, ecco che il Ministro Generale Osservante governò i Conventuali con autorità plenaria. Se lo nega: ed io allora gli dico, che da i Generali Osservanti non mai sono stati con autorità plenaria governati i Conventuali; perchè avanti l'anno 1430., quando il Generalato fu sempre de' soli Frati Minori della Regolare Osservanza, nell' Ordine non vi erano per anche i Conventuali: e dopo l' anno 1517., quando il Generalato medesimo tornò ad esser de' soli Frati Minori della Regolare Osservanza, i Conventuali aveano avuto da Lione X. il privilegio di esser esenti dall' autorità del Ministro Generale, quanto per la Bolla Eugeniana n' erano stati esenti gli Osservanti della Famiglia. Ma il non essere stati con autorità plenaria governati da i Generali Osservanti i Conventuali, perchè questi non erano al Mondo avanti l' anno 1430., e dopo l'anno 1317. aveano la suddetta esenzione, non fa, che i Generali Osservanti susseguenti all'anno 1517., o antecedenti al 1430., non sieno, e non sieno stati veri Ministri Generali di tutto l' Ordine; perocchè, ciò non ostante, è vero, che così i primi come i secondi Generali Osservanti, quanto all'atto primo, sono i Ministri di tutti i Frati Minori; e che ogni Frate Minore, non dispensato per autorità superiore dalla loro giurisdizione, era, ed è tenuto ad ubbidire a i medesimi. Tanto dee accordarmi anche il Ragionista, se considera, che furon veri Ministri Generali di tutto l' Ordine quei, che fiorirono avanti l' anno 1368., quantunque non comandassero essi alla Famiglia, che allora non per anche vi era nel senso, in cui cominciò dopo San Francesco; e quei, che fiorirono dopo l' Eugeniana, quantunque non avessero autorità illimitata, e plenaria sopra la Famiglia, come i loro Antecessori, perchè avea ella da Eugenio IV. ricevute alcune esenzioni; e quei, che fiorirono prima del nascimento, e della separazione de' PP. Cappuccini, quantunque non abbiano essi comandato a i Cappuccini, non per anche istituiti. La ragion' è, perchè, per esser Ministro Generale di tutto l' Ordine, non è necessario comandare alle Congregazioni, o fazioni non nate, o dispensate, e sottratte dalla potestà Generalizia; ma basta, come io diceva, esser tale, che tutti i Frati Minori esistenti, se da superiore autorità non sono esentati, soggetti sieno alla di lui giurisdizione. Tale era il P. Bernardino da Chieri, tale il Numai, e tali sono i Ministri Generali Osservanti, come costa dalle Bolle di Lione X., e da' privilegj speciali de' PP. Cappuccini. Dunque tuttochè non mai eglino governati abbiano con autorità plenaria i Conventuali, perchè quando essi dopo il nascimento de' Conventuali furono eletti, i Conventuali ebbero alcune esenzioni dalla giurisdizione de' Ministri; nondimeno sono i veri Ministri di tutto l' Ordine. Laonde un tal punto dal Ragionista non dovea neppur nominarsi.

XIV. Con questo po' di discorso mi lusingo di essermi sufficientemente sbrigato da mille arzigogoli del Ragionista, che fa un gran peso sull' osservare, che gli odierni Generali Osservanti oggi non hanno la stessa giurisdizione degli antichi Generali sopra le medesime vetuste Provincie, cioè, sopra i Conventi antichi, i quali oggi sono de' Conventuali. Se questi Conventi nella maggior parte oggi o si dichiarassero di un quart' Ordine, o passassero a i Cappuccini, tuttavolta il General Conventuale, ritenendo l'altra parte de' medesimi, sarebbe lo stesso Generale di prima. E perchè non sara poi quel degli Osservanti lo stesso Generalato de' primi secoli, sul solo riflesso, che molti antichi Conventi si sono atti Conventuali? Ecco, ecco il perchè, dice il Ragionista: Il Generalato degli Os-

servanti è di nuova istituzione di Lione X., e non è l'antico Generalato della Regola, e d'Innocenzo, e d'Onorio III., che confermarono la Regola. A questa, ch'è una pertinacia contro alle Bolle di Lione X., già risposi altre volte; ed ora di nuovo rispondo con questo breve sillogismo. Il Ministro Generale eletto secondo la Regola, e secondo la forma, data da S. Francesco nella Regola, confermata da Innocenzo III., e da Onorio III., non ha un Generalato di nuova istituzione, ma ha l'istesso Generalato di S. Francesco, di S. Buonaventura, e di tutti gli antichi Ministri Generali, eletti secondo la Regola, confermata da i due prenominati Sommi Pontefici: Il Ministro Generale Osservante è eletto secondo la Regola, e secondo la forma, data da S. Francesco nella sua Regola, confermata da Innocenzo III., e da Onorio III. Dunque il suo Generalato non è di nuova istituzione, fatta da Lione X., ma è l'istesso antico Generalato de' primi tre secoli Francescani. La maggiore, o prima proposizione non può esser negata neppur da un Loico Sofista, contenendo la pura definizione della cosa: La minore, o seconda proposizione è un espressa dichiarazione, e diffinizione di Lione X., contenuta nella sua Bolla *Ite & vos* (a); onde è impegno della S. Sede Apostolica il farla concedere, e confessare: La conseguenza ne viene da per se per le poste. E tanto basterà contra le molte repliche, che fa il Ragionista in tutto questo suo Capitolo, spesso ripetendo, che il Conventuale è il General di San Francesco, d'Innocenzo III., e di Onorio III., e l'Osservante è un Generale di nuova istituzione, fatta da Lion X.

§. V.

Si disamina lo stesso Capitolo dalla pag.411. sino alla fine.

I. SEgue il Ragionista, e si sforza di provare, che i Generali Osservanti per la potestà loro di confermare i Generali Conventuali, e di visitare i Conventi di questi, non possono vantarsi d'essere i successori de' Ministri Generali antichi, nè torre a i Conventuali la successione medesima. Ciò per altro afferma sen-

(a) *Volumus. & ordinamus, prout in dicta Regula B. Francisci continetur, unum Ministrum Generalem totius Ordinis de cætero omnibus, & singulis Fratribus ejusdem Ordinis.... præfici.... Electio verò successoris fieri debeat a Ministris Provincialibus. & Custodibus reformatis tam Cismontanis, quàm Ultramontanis, in Capitulo Generali dicti Ordinis, in festo Pentecostes... Quo verò ad electionem futuri Ministri Generalis, in proximo festo Pentecostes, in Conventu de Aracœli de Urbe.... statuimus, omnes Ministros, & Custodes reformatos, ac Vicarios, & Discretos Fratrum de Observantia, seu Familia, dictam electionem celebrare debere: & ut præfata electio Ministri Generalis, quæ secundùm prædictam Regulam, a Ministris Provincialibus, & Custodibus fieri debet, liberè secundùm intentionem ejusdem Regulæ, & absque quovis scrupulo celebretur; declaramus, omnes Provinciales Vicarios Fratrum de Familia, seu Observantia, veros Ministros esse, ipsosque ad effectum electionis hujusmodi in Ministros ordinamus, & instituimus: Discretos etiam ipsorum similiter declaramus esse Custodes.... QUAM QUIDEM ELECTIONEM A PRÆFATIS FRATRIBUS DE HUJUSMODI GENERALI MINISTRO* (totius Ordinis S. Francisci) *FACIENDAM, CANONICAM, SECUNDUM MINORUM FRATRUM REGULAM, ET FORMAM A BEATO FRANCISCO IN REGULA TRADITAM, ESSE DIFFINIMUS, ET ETIAM DECLARAMUS.* Leo X. in Consistoriali Constitut. *Ite & vos*, apud Chronol. Seraph. pag.221 & seqq.

senza fondamento; perocchè se de' Generali, o Capi supremi in tutto l'Ordine non può nello stesso tempo esservene se non che un solo; questo solo ha da esser quello, che ha sopra tutti gli altri la potestà. D'ond'è, che la potestà suddetta de' Generali Osservanti fa vedere, che soli essi ne' tempi loro furono i Capi supremi di tutto l'Ordine, e non già i Conventuali, soggetti alla conferma, e alla visita de' medesimi. Con tutto questo il Ragionista nella pagina 412., e nella seguente, tenta di provare il suo assunto con tale argomento. Se il Papa, per esempio, cangiando le antiche disposizioni, facesse, che l'Arcivescovo di Milano più non fosse Arcivescovo, ma un puro Vescovo suffraganeo, e che il Vescovo di Pavia fosse Arcivescovo, e tenesse per suo suffraganeo quel di Milano, con tutti gli altri Vescovi, che per l'addietro furono suffraganei dell'Arcivescovo di Milano; il Vescovo di Pavia acquisterebbe certamente il titolo, i diritti, e le preminenze, che sopra i Vescovi della sua Provincia ebbero gli Arcivescovi di Milano; e tutte queste cose si perderebbero da quel di Milano: ma nondimeno i Vescovi di Milano, e non già gli Arcivescovi di Pavia, sarebbero i veri Successori degli antichi Arcivescovi di Milano. Quindi ne inferisce, che sebbene Lione X. colle sue Bolle abbia potuto fare, che i Generali Conventuali perdessero il titolo, i diritti, e le preminenze degli antichi Ministri Generali, e le avessero gli Osservanti, ciò non ostante, i Successori degli antichi Ministri non debbono essere i Generali Osservanti, ma i soli Conventuali, che soli governano le Provincie, i Conventi, e i Frati, governati dagli antichi Ministri, coll'autorità d'Innocenzo III., e di Onorio III.

II. Per venire al nodo, tralascio di rammentare, che il Generalato degli Osservanti è quello della Regola, e d'Innocenzo III., e di Onorio III., e che nell'odierna Comunità degli Osservanti restarono inclusi molti Conventi, e moltissimi Frati dell'antica Comunità Minoritica: cose altrove provate. Or me ne vengo all'argomento: e saldo sopra i miei principj rispondo, e dico, che nella sopraddetta ipotesi il successore degli antichi Arcivescovi di Milano, in quanto Arcivescovi di quella loro determinata Provincia, sarebbe l'Arcivescovo di Pavia: il successore de' medesimi, in quanto Vescovi di Milano, sarebbe il Vescovo di Milano. La ragione mi par chiara; posciachè gli antichi Arcivescovi di Milano possono considerarsi e come puri Vescovi di Milano (nel qual senso non ci fanno concepire se non che la potestà Episcopale, comune a tutti i Vescovi, in quanto questa si stende, si ristringe, e si lega sulla sola Diocesi di Milano) e come Arcivescovi di Milano, o di quella determinata Provincia soggetta loro: e in questo senso alla potestà comune a tutti i Vescovi aggiungono i diritti, e le preminenze Archiepiscopali, le quali non sono determinate a veruna particolar Diocesi di quella Provincia, ma si stendono per tutta essa, e trascendono qualunque in particolare delle Diocesi della medesima. Perchè dunque il Vescovo di Milano nella detta ipotesi, comecchè spogliato del nome, e de' diritti degli antichi Arcivescovi, ciò non ostante, avrebbe egli solo l'antica potestà Episcopale de' medesimi sopra la stessa Diocesi, con cui è legato l'esser Vescovo di Milano; perciò egli solo, e non quel di Pavia sarebbe il successor degli antichi Arcivescovi, in quanto essi erano Vescovi di Milano. E perchè i diritti Archiepiscopali de' sopraddetti Arcivescovi sopra tutte le Diocesi di quell a Provincia si avrebbero dal solo Arcivescovo di Pavia,

quan-

quantunque da questo non si avesse la potestà Episcopale sopra la Diocesi, sposata al Vescovo di Milano; perciò egli solo sarebbe il Successore degli antichi Arcivescovi di Milano, e di quella Provincia, non in quanto essi erano i Vescovi Ordinarj di Milano, ma in quanto erano Arcivescovi. Che se l' esser Vescovo di Milano essenzialmente non portasse seco la determinata giurisdizione Episcopale sopra tal Città, e tal Diocesi, e lo Sposalizio speciale a tal Chiesa; e se non potesse succedersi nella potestà Episcopale senza succeder anche nell' Archiepiscopale degli Antecessori; in tal caso direi, che l' Arcivescovo di Pavia nella suddetta ipotesi sarebbe il successore degli antichi Arcivescovi di Milano, anche in quanto essi furono Vescovi di Milano. Contenga le risa il Ragionista, se vede, che io assegno agli Arcivescovi di Milano altri successori nel Vescovato, e altri nell' Arcivescovato: mentre tanto si dee fare in casi consimili, com' egli ben sà. Alessandro II. nello stesso tempo era Sommo Pontefice Romano, e Vescovo particolare di Lucca: e Benedetto XIV. felicemente regnante nello stesso tempo è Sommo Pontefice Romano, e Vescovo particolare di Bologna. Dunque i suddetti Sommi Pontefici regolarmente dovranno avere nello stesso tempo due Successori: uno, che succeda loro nel Sommo Romano Pontificato; e questo sarà il Papa: e l' altro, che succeda loro nel Vescovato particolare da essi tenuto nel Papato; e questo sarà il Vescovo, o l' Arcivescovo ordinario di Lucca, e quel di Bologna.

III. Ma questa moltitudine di successori per qual cagione in detta ipotesi si assegnerebbe agli Arcivescovi di Milano? Già lo dissi: perchè l' esser Vescovo di Milano, come di Milano, necessariamente porta seco l' aver la giurisdizione Episcopale sopra la Chiesa di Milano, e sopra quella Diocesi. Non così è di quelle dignità, preminenze, o Prelature, che non portano seco necessariamente il comando sopra questo, o quel determinato luogo; ma o si stendono in tutta una Provincia, come gli Arcivescovati, i Patriarcati, e i Provincialati; o si stendono indefinitamente per tutto il Mondo, come il Papato, e il Generalato delle Religioni. Dond' è, che sebbene il Vescovo di Milano cesserebbe di esser tale, e di esser successore degli antichi Vescovi di quella Metropoli, se in cambio d'aver la giurisdizione sopra la Diocesi di Milano l' avesse sopra quella di Pavia: nondimeno il Papa è vero Papa, e vero Successore degli antichi Sommi Pontefici, anche dopo che le antiche Chiese d' Oriente sono state occupate dagl' Infedeli; e sarebbe tale quando anche sotto la sua ubbidienza stessero le sole nuove Chiese dell' America, e in tutte le altre parti del Mondo regnasse il solo Paganesimo; perchè l'esser Papa, e vero successor di S. Piero, e degli antichi Sommi Pontefici, come Capi di tutta la Chiesa, non dipende da verun luogo in particolare, ma soltanto dal succeder nell' autorità de' medesimi sopra tutto il Mondo Cristiano, e sopra tutti i Fedeli. Similmente per tanto ha da pensarsi del Generalato; poichè l' esser successore di S. Francesco, e de' Generali Francescani antecedenti a Lione X. non dipende da verun determinato luogo; ma dipende dal succeder canonicamente nell' autorità di S. Francesco, e de' predetti Generali, sopra tutti i Frati Minori esistenti nel Mondo, i quali per mezzo di potestà superiore non sieno dispensati dall' obbligo d' ubbidire al detto Generale. Perciò quando anche si perdessero tutti i Conventi, e i Frati delle tre parti del Mondo, e restasse qualche Religione soltanto ristretta ne' nuovi Conventi dell' America, il Gene-

ne-

nerale di questi Conventi sarebbe il vero successore di quegli antichi Generali, che comandarono per tutto il restante del Mondo. E quanto dissi non ha bisogno di prove.

IV. Or veniamo al punto. Qual'è quel General Francescano, che in vigor della sua elezione succede a S.Francesco, e agli antichi Generali nell'autorità di comandare a tutti i Frati Minori esistenti nel Mondo, i quali per potestà suprema non sieno stati specialmente esentati dalla di lui giurisdizione? Questo certamente altri non è, che il Generale eletto secondo la Regola, e la forma data da San Francesco nella Regola, il quale perciò dicesi anche il *Ministro Generale di tutto l'Ordine*, ed ha la ragione di Capo supremo anche sopra i vetusti Conventuali: è in somma il Generale Osservante, come costa eziandio dalle definizioni di Lione X. Dunque il solo Generale Osservante è il vero Successore di S. Francesco, e degli antichi Generali: poichè di questi Successori nello stesso tempo non ve ne può esser che uno. E se il Ragionista volesse, che un tal Generale sia quello de'Conventuali, parmi, che avrebbe il torto; imperciocchè il General Conventuale sotto Lione X., e sempre dopoi non fu eletto come successore del P. Bernardino da Chieri, e degli altri antecedenti Ministri Generali di tutto l' Ordine, ma fu eletto come Vicario del Successore de' suddetti, cioè, del Generale Osservante: e perciò fu obbligato a dover a questo chieder la conferma della sua elezione, e viver soggetto. Laonde i Generali Conventuali in vigor della loro elezione altro non sono, che successori di quel loro primo Vicario, o Maestro Generale, che l' anno 1517. si elessero in vigor della special concessione di Lione X. E perciò non mai possono esser i Successori de' Ministri Generali di tutto l'Ordine, se si ha da stare alla definizione della Bolla di Lione X., che espressamente dichiarò, qualmente il Generale Osservante esser dovea il Ministro Generale di tutto l'Ordine secondo la Regola, e secondo la forma data da S. Francesco nella Regola. E la ragione è chiara; poichè, come io diceva, di questi Capi supremi di tutto l' Ordine, e di questi Ministri Generali secondo la Regola, e la forma data da S. Francesco nella Regola, non ve ne può esser che uno nello stesso tempo. Se questi per tanto, giusta la definizione di Lione X, è l'Osservante, non può esserlo il Conventuale: per quanto il Conventuale abbia e sassi, e luoghi, e Provincie, e camere de i suddetti Capi supremi; poichè queste cose nulla conchiudono dove manca l' autorità, l'indipendenza, e l'elezione canonica de' Capi supremi già detti; come in fatti mancano nel General Conventuale, giusta le cose già dette, e provate. E per verità se Lione X. espressamente comandò, che il Generale Osservante dovesse da tutti i Frati Minori, anche da i Conventuali, riconoscersi per Ministro, e Capo di tutto l'Ordine; se volle, che i Conventuali dovessero allora, e per sempre eleggersi soltanto un Superiore subordinato, che non avesse giurisdizione se non che sopra i soli Conventuali, e i Monasteri delle loro Monache; se volle, che in niuna maniera il General Conventuale si arrogasse neppure il nome di Ministro; come poi i Successori di questo General Conventuale potranno dirsi i Capi supremi di tutto l' Ordine, i Successori di San Francesco, e de' Ministri Generali vetusti? Per dirgli tali con verità, si hanno prima da seppellire le Bolle di Lione; si ha da torre agli Osservanti la voce attiva e passiva nell' elezione del Capo supremo dell' Ordine; si hanno da dar queste voci a i Conventuali, col fargli prima

far la professione della purità della Regola; poichè per esser Generale secondo la Regola bisogna esser della Religione, di cui era S. Francesco, cioè, della Religione spropriata anche in comune (1); e poi questi potranno eleggere un tal Capo. Altramente il voler pretender, che il General Conventuale o per natura, o per grazia sia il Ministro di tutto l' Ordine, è un volere sconvolger tutte le buone idee, e un voler fare a i pugni colla Sede Apostolica, e colla Regola stessa del Serafico Fondatore. E tanto basti sulla predetta ipotesi, lasciando le altre riflessioni ad altri intelletti.

(1) Regul. c. 8.

V. Or credendosi il nostro Ragionista di aver fatto vedere coll' addotta ipotesi, che il General Conventuale sia il successore degli antichi Ministri Generali, benchè senza le preminenze de' medesimi, vuol' anche confermarlo coll' avvertire, che lo Scettro donato da Dio alla Tribù di Giuda, perseverò in essa fino al Messia, quantunque i Dominanti della Giudea non sempre godessero un Regno ugualmente vasto; nè il lor Dominio sempre fosse ugualmente sovrano, ma or fossero Tributarj, ed ora Esattori di tributi; nè sempre avessero lo stesso nome, ma ora si appellassero Rè, ed ora Duchi; per ragionchè i Regi, e i Duchi, gli Esattori, e i Tributarj, i Dominanti di dodici Tribù, e quei di sole due sempre regnarono sol per virtù di quei diritti, dati da Dio al Rè David, i quali in essi fino al Messia perseverarono. Donde ne inferisce, che quantunque i Generali Conventuali sieno stati una volta col nome di Ministri di tutto l' Ordine, e col Dominio anche sopra gli Osservanti, e poi abbiano sortito il nome di *Maestri*, perduto il Dominio sopra gli Osservanti, anzi sieno divenuti dipendenti dal Generale Osservante; contuttociò in essi sempre dura lo stesso Scettro, e la potestà data a S. Francesco; perchè gli antichi Generali Conventuali indipendenti, e i novelli dipendenti hanno sempre governato, e governano solo in virtù della potestà conceduta a S. Francesco, la quale in essi fino al dì presente persiste.

VI Ma mi dica in grazia il Ragionista. Se, mentre i Regi di Giuda colla loro Tribù erano tributarj, e dipendenti, e soli Duchi, e di Dominio ristretti, per autorità, e via legittima si fosse unto, ed assunto al Trono un' altro Rè di qualche altra Tribù, in cui fosse passata tutta l' autorità degli antecedenti Rè d' Isdraele, lasciatasi a i Duchi Giudei una potestà ristretta, e dipendente sopra i soli loro Giudei, sopra i quali avesse Dominio anche il predetto Rè, e perciò si appellasse il Rè di tutto Isdraele: in tal caso non si direbbe, che la Tribù di Giuda avesse perduto lo Scettro, e che la potestà di David fosse passata in un' altra Tribù? Concedo, che un tal fatto non è mai avvenuto; avendo voluto l' Altissimo altramente: ma se accadeva, e continuavasi la serie di tali Regnanti, e di tali Duchi, lo Scettro di David era tolto. Quel che non accadde alla Tribù di Giuda, accadde senza fallo a i Conventuali nell' ipotesi del Ragionista; cioè, supponendosi falsamente, che tutti i Generali antecedenti a Lione X. sieno stati Conventuali, e anche dell' odierno suo Conventualesimo. Imperciocchè sotto Lione X., per autorità, e per via legittima, e canonica fu fatto, che il Ministro Generale di tutto l' Ordine per sempre dovesse esser un Osservante, il qual comandasse anche a i Conventuali; e che i Conventuali per l' avvenire non potessero eleggere del lor numero altro che un piccol Duca, il qual fosse confermato, e dipendesse dal Ministro Generale Osservante, e non avesse autorità se non che sopra il solo Conventualesimo: anzi la sua po-

potestà fosse tale, che non esentasse i Conventuali affatto dalla giurisdizione, e dalla visita del Generale Osservante: Dunque benchè i Conventuali avessero avuto una volta fisso fra di loro lo Scettro, cioè, la potestà Generalizia di San Francesco; nondimeno da i tempi di Lione X. in quà l'avrebber perduto, ed ora ne sarebbero senza: nè il loro Generale potrebbe dirsi Ministro di tutto l'Ordine, o Successore, o erede della potestà data a S. Francesco, e agli altri Generali antecedenti a Lione X.

VII. Ma che Scettri, e che Corone, e che Tribù sta portandomi in banco il Ragionista? Si sà bene, che lo Scettro da Dio promesso alla Tribù di Giuda fino al Messia entrò legittimamente in questa Tribù, e per lo più vi stette nel tempo disegnato, in quella guisa, in cui star vi dovea, giusta il vaticinio di Giacobbe. Ond'è, che da i tempi di David fino al compimento del vaticinio, la Tribù di Giuda ebbe o i suoi Rè, o i suoi Duchi in qualche modo sufficiente. Ma nel Conventualesimo quando vi entrò il Generalato di S. Francesco? In tempo di S. Francesco, o dopoi ne' primi due secoli dell'Ordine non vi potè entrare; perchè il Conventualesimo non era per anche nato, come già provai. Nel quarto, e ne' seguenti secoli dell' Ordine non vi potè essere; perchè Lione X. privò di voce attiva e passiva nell'elezione a questo grado tutti i Conventuali in perpetuo, e non vi è chi abbia rivocata la di lui Bolla. Dunque se mai lo Scettro, la potestà, o il Generalato di S. Francesco entrò ne' Conventuali, e persistè in loro, fu soltanto per quella parte del secolo terzo Francescano, che corre fra l'anno 1430, e l'anno 1517., nella qual parte fiorirono i soli dodici soprannominati Generali, fra i quali penerà il Ragionista a trovarne sei soli certamente Conventuali. Così pertanto passando la cosa, ecco, che lo Scettro, la potestà, e il Generalato di S. Francesco per lo più fu sempre de' Frati Minori della Regolare Osservanza, e non de' Conventuali: e per conseguenza le ragioni tratte dalla similitudine colla Tribù di Giuda sono più tosto degli Osservanti, che de' Conventuali. Onde se si ha da continuare l'allegoria, non dobbiamo dire, che i Conventuali abbiano perduto lo Scettro, che naturalmente, o per volontà di S. Francesco toccasse loro: ma più tosto dobbiamo dire, che nati essi nel terzo secolo Francescano ebber la sorte di aver per qualchè tempo lo Scettro Generalizio della Regolare Osservanza Minoritica, e stettero per alcuni anni allora sotto di essi gli Osservanti, come il popolo d'Iddio sotto i Caldei; finchè venne un Ciro, che meglio di Ciro sciolse la cattività, e restituì lo Scettro per sempre a chi si dovea, cioè, agli Osservanti, a i quali l'avea lasciato S. Francesco, e de' quali era stato continuamente ne' precedenti secoli.

VIII. Tralascio quì di notare, che l'odierno Conventualesimo, per esser d'un Istituto novello, diverso dal Conventualesimo antico, non mai ebbe il Generalato Francescano: e così non può paragonarsi in conto alcuno alla Tribù di Giuda. Tralascio di avvertire, che la ragion fondamentale del Ragionista non può reggere; perchè i suoi Generali non hanno l'autorità indipendente, e sovrana di S. Francesco, la quale per successione non è che in un solo, cioè, nell'eletto secondo la Regola, qual non è il Conventuale, che si elegge solo in vigor della concessione di Lione X.: mentre in vigor della Regola dovrebbe eleggersi un solo Generale, e questi dee esser della Religione stessa, e spropriata, che si fondò da S. Francesco, di cui non sono i Conventua-

tuali proprietarj in comune. Tralascio altre considerazioni fatte di sopra, le quali tutte possono servire, per far conoscere, che senza fondamento dal Ragionista si obbiettò in conferma delle sue falsità l' allegato argomento: da cui anche ne seguirebbe, che non fosse in potestà della S. Sede il torre il vero Generalato di S. Francesco a i Frati Minori Conventuali, se i Superiori di questi o col nome di Generali di tutto l'Ordine, o senza; o con autorità vasta, o ristretta; o Regi, o Duchi, o soggetti, o indipendenti, o in qualunque altra maniera trattati, sempre sono i veri Ministri Generali di tutto l' Ordine, e i soli Successori di S. Francesco.

IX. Quindi apparisce, che nè sognano, nè vaneggiano gli Osservanti allorchè dicono, che i Conventuali si sono separati dal Capo di tutto l'Ordine, dal Successore di S. Francesco, e degli antichi Generali; perocchè se alcun Generale ha da credersi d' essere un tal Capo, un tal Successore, un tal Ministro eletto secondo la Regola, confermata da Innocenzo III., e da Onorio III., questo non è se non che il Ministro Generale Osservante, in cui solo la Sede Apostolica riconosce il nome, la dignità, la preminenza, e il grado degli antichi Ministri Generali, privativamente quanto agli altri, che diconsi Generali o de' Conventuali, o de' Cappuccini; e cui la stessa S. Sede volle, che dovessero ubbidire anche i Conventuali stessi, come costa dalle Bolle Lionine. Falsissimo è poi, che, come afferma il Ragionista nella pagina 415., le Costituzioni Piane dicano, qualmente gli Osservanti *sotto Lione X. ajutati da alcuni Principi tanto fecero, che si sottraessero dall' ubbidienza del General Conventuale, e prendendosi il nome di Osservanti della Regola, ottennero anche il proprio Generale*. Queste sono parole dell' Autor della prefazione alle Piane, cioè, di quel Conventuale, che fece la prefazione alle medesime, e v'inserì mille pastocchie: e il Ragionista non dovea francamente farlo Papa, e in citando una di lui spampanata, dir le *Costituzioni Piane*, come continuamente suol' egli dire per gittar polvere negli occhj. Del resto poi, siccome quando i Conventuali ebbero la prima volta il Generalato, (se pur l'ebbero,) che per l' addietro era stato sempre della Regolare Osservanza, non può dirsi, che si separarono da i Generali Successori di S. Francesco: nella stessa guisa quando sotto Lione X. gli Osservanti tornarono ad aver nel loro numero lo stesso Generalato, per non più ricederlo a i Conventuali, non può dirsi, che si separarono dal Generale successor di S. Francesco: anzi neppur può dirsi, che si sottraessero dall' ubbidienza del General de' Conventuali; perchè il Numai eletto l'anno 1517. era il Generale degli Osservanti, e de' Conventuali. Se poi il P. Bernardino di Chieri, antecessor del Numai, era Conventuale, si sottrassero allora dalla costui ubbidienza non meno i Conventuali, che gli Osservanti; perchè terminò egli di governar l' Ordine, ed in suo luogo fu eletto il Numai. Ma se l' Autore della detta Prefazione intendesse di significare, che gli Osservanti sotto Lione X. si sottraessero dall' ubbidienza de' Maestri Generali Conventuali, cioè, dall' ubbidienza del P. Marcelli, o de' costui successori, o antecessori; gli toccherebbe a provare, che il P. Marcelli, o i suoi successori sieno stati Capi degli Osservanti, o abbiano per alcun tempo avuta sopra gli Osservanti qualche giurisdizione: il che non mai potrà provare; andando più tosto in contrario la cosa. Degli antecessori non ne parlo; perchè il P. Marcelli, eletto Maestro General de' Conventuali l'anno 1517., fu il primo ad aver questo novello grado, o que-

o questa novella Prelatura; onde non ebbe veruni anteceſſori: ſe ſuoi anteceſſori non furono i Vicarj della Famiglia, a ſomiglianza de' quali fu egli iſtituito, ed eletto. Son dunque bei giuochi di parole, io dico, le ſpampanate del prefator delle Piane. Potea pur anche tacere il *favor de' Principi*; perchè con tuttociò non potrà far credere, che Lione X. faceſſe le famoſe ſue Bolle o importunato, o tratto dall' affetto parziale, o non ſecondo il convenevole; poſciachè lo ſteſſo Lione X. di ſopra citato lo ſmentirà, dicendo di aver proceduto con ogni maturità, e col conſiglio eziandio del Sagro Collegio de' Cardinali, e che l' onor ſuo, e della S. Sede Apoſtolica voleva, che ſi oſſervaſſero le prefate Bolle.

X. Hanno dunque ragione gli Oſſervanti di obbiettare a i Conventuali l' eſſerſi ſeparati da quel Generale, cui ſecondo la Regola, e ſecondo le Bolle di Lione X. erano tenuti a ſtar uniti, e ubbidire: ma una ſimile ſeparazione non può mai da i Conventuali obbiettarſi contro agli Oſſervanti, che non mai negarono a i Succeſſori di S. Franceſco l' ubbidienza, dovuta loro ſecondo la Regola, e le Coſtituzioni Apoſtoliche. Che ſe la ſeparazione de' Conventuali dal Generale Oſſervante ha da preſupporre, come dice il Ragioniſta, la ſoggezione di quelli a queſto; crederei, che queſta ſoggezione ſi conteneſſe chiariſſimamente nella Regola, dove ſi comanda a i Frati Minori lo ſtar tutti ſoggetti al P. S. Franceſco, e a i di lui ſucceſſori, cioè, a i Generali eletti ſecondo la forma data nella Regola; e che ſi contenga ſimilmente nella Bolla *Omnipotens* di Lione X., in cui eſpreſſamente s' impone a i Conventuali il dover riconoſcer il Generale Oſſervante come Capo loro, e di tutto l' Ordine. Nè queſta Bolla è ſtata mai rivocata in parte veruna; onde pare una licenza, che contro eſſa ſi prendeſſero, quando dalla di lui ubbidienza incominciarono a tenerſi immuni i Conventuali: ben ſapendoſi, che contro una legge chiara, per cooneſtare un' azione, ci vuole un'altra legge chiara, o ſcritta, o non ſcritta. Se poi mi ſoggiugne il Ragioniſta, che i Conventuali *non mai abbiano profeſſata ubbidienza al Generale Oſſervante*: dirò, che fecero malamente la profeſſione; perchè volendo la Regola, e Lione X., che anche i Conventuali foſſer tenuti ad ubbidire al Miniſtro Generale di tutto l' Ordine, i Conventuali, che quando un tal Generale era Oſſervante, fecero la profeſſione, per farla lecitamente, e giuſta l' intenzione di S. Franceſco, e della Sede Apoſtolica, non poterono eſcluder l' ubbidienza, o la ſoggezione al Generale Oſſervante: nella guiſa, in cui quando fra l' anno 1430., e l' anno 1517. fu Miniſtro Generale di tutto l' Ordine, e Succeſſor di S. Franceſco alcuno de' Conventuali, non poterono allora gli Oſſervanti far lecitamente la Minoritica profeſſione, e inſieme non prometter' ubbidienza ad un tal loro Generale: perciò è, ch' eſſi oſſequioſi alla Regola, e alle Coſtituzioni Apoſtoliche, o foſſero della Comunità dell' Ordine, o della Famiglia Oſſervante, profeſſavano ubbidienza al loro Miniſtro Generale, qualunque ſi foſſe: e per queſto io diceva, che neppure gli Oſſervanti della Famiglia mai ſi ſepararono dall' unità dell' Ordine; ma ſempre furono dell' iſteſſo Corpo, di cui erano i Frati Minori, appellati della Comunità, ed ebber ſempre per lor Miniſtro Generale quello ſteſſo, ch' era il Miniſtro Generale della Comunità detta Conventuale. Or ſe i Conventuali da Lione X. l' anno 1517. eſcluſi dalla voce attiva, e paſſiva al Generalato, e ridotti in particolar Famiglia, immediatamente ſottopoſta a i Maeſtri, che gli governaſſero con po-

teſtà

testa vicaria, che non escludesse affatto la giurisdizione de' Ministri Osservanti di tutto l'Ordine sopra di essi, ridotti in somma in uno stato, simile proporzionatamente a quello degli Osservanti della Famiglia dall' anno 1446. fino al 1517., non si mantennero ubbidienti a i Ministri Generali di tutto l'Ordine, cui aveano sempre ubbidito gli Osservanti della Famiglia; non si maravigli poi se ascolta, o legge rinfacciarsi a i suoi, l'essersi separati dal Ministro di tutto l'Ordine, cui dovean viver ubbidienti, l'aver infranta l'unità, l'aver perduta la successione de' Generali successori di S. Francesco, e cose simili, che per cagione della suddetta mantenuta ubbidienza, e soggezione, non poterono giustamente rinfacciarsi per alcun tempo agli Osservanti, neppure a quei della Famiglia.

XI. In quanto a i sigilli dell'Ordine, se passassero, o nò quegli stessi, che si usavano dal P. Bernardino di Chieri, in mano del suo successore Numai, come par cosa naturale; ovvero se questi restassero a i Maestri Conventuali, non voglio cercarne: essendo cosa difficile, e poco utile. A me basta, che sotto Lione X., e in perpetuo dopoi il sigillo esprimente la Pentecoste, con questa iscrizione intorno, *sigillo del P. Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Frati Minori*, fosse, e debba essere del solo Generale Osservante. Ed essendo ciò vero, come anche confessa tacitamente il Ragionista nella pag. 415., poichè in tal forma era il Sigillo de' Ministri Generali prima dell' anno 1517., ne siegue, che i sigilli degli antichi Generali si usino da i soli Generali Osservanti: mentre il tener' un sigillo esprimente la Pentecoste, ma che in vece di esser circondato dalla predetta iscrizione del sigillo degli antichi Ministri Generali, circondato sia da quest'altra, *sigillo del P. M. Generale de' Frati Minori Conventuali*, non è il tenere il sigillo degli antichi Generali di tutto l' Ordine; per quanto la figura espressiva della Pentecoste sia la stessa, e quantunque fosse lo stesso numero sigillo degli antichi Ministri, colla sola iscrizione diversa, e novella. Ma come i suddetti Sigilli de' Ministri dell' Ordine l'anno 1517. tornassero ad esser de' soli Osservanti, insieme colla podestà data da Onorio III. a S. Francesco, e in vigor della Regola, e non per nuova sola disposizione di Lione X, che per gli Osservanti istituisse un Generalato novello, oltre quel della Regola, si è spiegato, e provato di sopra, eziandio col tenor delle Bolle di Lione X.: il quale (che che si dica spesso il Ragionista) con quelle sue Bolle non pose la Chiesa sopra il Campanile; ma secondò la ragione, il convenevole, e le inclinazioni istesse dell'Ordine, e della Santa Chiesa Cattolica, espresse negli Statuti di Giulio II, e nelle Lettere de' Principi Cristiani, e di altri ragguardevoli personaggi a lui scritte, e mentovate nelle sue Bolle: e credo, ch'egli ben discernesse, che il Conventualesimo non era secondo l'istituzione dell'Ordine Minoritico, ma era come una mal'erba, o una gramigna, nata nel campo dell'Ordine Serafico da i danni della peste dell' anno 1348, e dello Scisma terminato nel Concilio di Costanza; e che una tal gramigna, per non essersi potuta comodamente stirpare, si era tollerata fino a quel tempo; laonde non era il Conventualesimo quello, a cui naturalmente si dovesse il Generalato, e la potestà del S. Fondatore. Con questi buoni riflessi avanti a gli occhj Lione X. nelle sue Bolle dispose talmente le cose, che inviò il Conventualesimo verso il suo nulla primiero: e vi sarebbe già giunto talvolta con unirsi tutti i Conventuali agli Osservanti, se i Generali a tenor delle Bolle

di

di quel Papa seguitato avessero a procurarne la riforma, e l'unione, e i Conventuali sotto Pio IV. accettando la proprietà in comune non avesser cangiato Istituto: nè per questo può dirsi, che Lione X. volesse annullare o l'Ordine di S. Francesco, o la discendenza de' Generali Successori di S. Francesco.

XII. Quindi costa, che assistiti da ogni buona ragione gli Osservanti appellano il P. Cristofano Numai, eletto l'anno 1517., Ministro Generale quarantesimo quarto, e l'odierno loro, e di tutto l'Ordine di S. Francesco, supremo Capo, Ministro Generale ottantesimoterzo: non essendo stato il Padre Numai nè il primo, nè l'ultimo Generale degli Osservanti, e di tutto l'Ordine; mercecchè un tal Generalato per lo più fu degli Osservanti; e se qualche volta fu anche de' Conventuali, non per questo allora gli Osservanti erano senza un tal Generale; perchè ubbidivano al medesimo, e gli vivevano soggetti, come si è detto. Ma quando io mi credeva, che il Ragionista fosse stanco nel bersagliar le Bolle di Lione X., parmi che incominci da capo; perocchè nella pag 417. scrive, che l'Ordine di S. Francesco pel Generale Osservante, eletto nel 1517., *restò del tutto scisso, e diviso in due Corpi, con due Capi ugualmente indipendenti, e Sovrani; e che Lione X. in questo medesimo primo Generale fondò una nuova Cattedra, diversa da quella, la quale fondò S. Francesco*. Povero Lione X.! Non avea più che fare, per significar più chiaramente nelle sue Bolle, che non divideva egli l'Ordine in due Corpi, ma in due sole fazioni dello stesso Corpo, di cui era Capo supremo il Generale Osservante. Non potea con più chiarezza far conoscere, che il General Conventuale non era indipendente, e sovrano, come l'Osservante, dopo averlo dichiarato soggetto a dimandar la conferma della sua elezione al Generale Osservante; dopo aver detto, che i Conventuali, a lui soggetti, eran' insieme soggetti anche al Generale Osservante; e dopo aver espresso, che il Conventualesimo dovesse avere dal Generale Osservante tutta quella dipendenza, con cui per l'addietro la Famiglia Osservante dipendea da' Ministri della Comunità. E con tuttociò il Ragionista vuol dire, che allora si divise in due Corpi l'Ordine, con due Capi ugualmente indipendenti, e sovrani? Non sò altro che dirmi, se non che *povere Bolle di Lione X. così mal intese, e non curate*! In oltre non dichiarò lo stesso Papa, che il Generale Osservante fosse l'eletto secondo la Regola, e la forma data da San Francesco nella Regola; e perciò volle, che si nominasse il *Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori*, come i passati Generali fino a S. Francesco, e per tale si confessasse, e si riverisse anche da i Conventuali? Certo che sì: basta legger le di lui Bolle, da me più volte riportate a frammenti, e intere presso il Wadingo, e la Cronologia Serafica. Dunque con qual ardimento si afferma, che il Generalato degli Osservanti non è quello, che fu fondato da S. Francesco?

XIII. Nè stia ripetendo, che, annullate le Bolle di Lione X., i Generali Osservanti non sarebbero comparsi al Mondo, nè ve ne sarebbe memoria; perchè io ripeterò, che annullare oggi le dette Bolle, non potrebbe negarsi, che fino all' anno 1430. il Generalato di tutto l'Ordine fosse stato de' soli Osservanti: che dall'anno 1430. fino al 1517 fosse incerto di qual numero, o fazione si fossero ciascheduni de i dodici Generali, che in tal tempo fiorirono; con questo per altro, che tutti essi furono Generali, e Capi supremi anche degli Osservanti, così di quelli della Comunità, come di quelli della Famiglia: e che

e che dal 1517. fino al dì d'oggi, cioè, all' ottantesimo terzo Ministro Generale di tutto l'Ordine, il medesimo Generalato fosse stato sempre de' soli Osservanti. Similmente non potrebbe negarsi, che l'odierno Generale Osservante, anche dopo annullate le dette Bolle, egli solo senz' altro sarebbe il Ministro Generale di tutto l'Ordine; perchè egli solo sarebbe stato canonicamente assunto a questo grado; mentre il Conventuale, massimamente ancora per essere stato eletto Generale in tempo, in cui erano in vigore le Bolle di Lione X., non mai potrebbe dirsi il Ministro Generale di tutto l'Ordine in vigor della sua elezione, vietandosi chiaramente a i Conventuali nelle Bolle di Lione X. la voce attiva, e la passiva nell'elezione di tal Ministro. Vede per tanto il Ragionista, che la cosa non è com' egli la spaccia? Chi poi fosse per succedere all' odierno Generale Osservante nel Ministerato di tutto l' Ordine, annullate oggi le prefate Bolle; cioè, se un Conventuale, o un Osservante? Io non son tenuto nè a dirlo, nè a indovinarlo. Posso ben dire, che in tal'ipotesi dal Sommo Pontefice si considererebbero con tutta la maturità le ragioni degli Osservanti, e quelle de' Conventuali, e poi si decreterebbe quel, che gli spirasse lo Spirito Santo; e a questo suo Decreto o contrario, o favorevole alla Regolare Osservanza, si accheterebbero totalmente i Minori Osservanti.

XIV. Quindi apparisce, che batte l'aria il Ragionista allorchè nella medesima sua pagina và dicendo, non permettersi, che una nuova Cattedra fondata per la smenbrazione d'un' antica Diocesi, numeri nella serie de' suoi Vescovi quelli della prima Cattedra, o Diocesi; mentre falsamente suppone, che il Generalato degli Osservanti sia di novella istituzione, e che il Generalato Francescano sia stato sempre de' Conventuali. Lo stesso fa quando dice, che allo stesso Catalogo spettano i Vescovi, e gli Arcivescovi della medesima Cattedra, per l' identità della giurisdizione, della plebe, e della Cattedra; poichè falsamente suppone, che il Generalato Francescano sia necessariamente dipendente dall'aver il governo di queste, o di quelle mura, e persone: come il Vescovato, per esempio di Pavia, dipende dall'aver sotto la sua giurisdizione la Chiesa di Pavia. Nè trovo più altro, cui debba rispondere, per soddisfare a i due ben lunghi, e artificiosi Capitoli del Ragionista, tessuti non meno contro il tenor delle Bolle di Lione X., che contro le ragioni degli Osservanti. Confido, che il cortese Lettore, dando di occhio a questo, e agli antecedenti miei libri, potrà conoscer vane le macchine, che contro alle medesime Bolle, e alla Regolar Osservanza inalzò il contraddittore. Che se in qualche cosa io non sodisfeci a pieno, potranno i Teologi Controversisti, e la S. Sede Apostolica, in difesa dell' onore, e della potestà di Lione X., dare una più compita risposta.

XV. Or poichè il Ragionista con alcuni altri Conventuali stimano un *reverendissimo niente, un nome, ch' esprime quel che non è, ed un ombra di un nome grande* il titolo di *Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Frati minori*, il quale nelle sue lettere, e soscrizioni si dà il Generale Osservante, veggiamo se più basso sentimento di se medesimi esprimano nelle loro lettere i Generali Conventuali, se questi si esaltino quali non sono, e se facciano pompa del niente. Non voglio parlare di quel *totius Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium*, che per imitare il *totius* del Generale Osservante si danno i loro Generali senza necessità veruna; ben sapendosi, che il General de' Conventuali non

non comanda alla sola metà del suo Conventualesimo; e che i Conventuali non hanno due Generali del loro Istituto; e che questo loro Istituto non si distingue in più Congregazioni, o Famiglie, come la Comunità Osservante. Parlar voglio dell' enfatica espressione del P. Reverendiss. Carlo-Giacomo Romilli di Bergamo, Generale de' Conventuali in una sua Lettera, posta nel Breviario de' suoi, stampato in Venezia pel Baglioni l' anno 1724. In essa, dopo essersi appellato, *Ministro Generale ottantesimo primo di tutto l' Ordine Serafico de' Minori Conventuali dopo il Patriarca S. Francesco*, (che non mai fu General de' Conventuali, nè sognossi di volergli nell' Ordine suo sposato coll' altissima Povertà) parlando indi a i suoi sudditi, dice così: *Noi per tanto con precetto di santa Ubbidienza obblighiamo tutti, e ciascheduni i Frati del nostr' Ordine di S. Francesco de' Conventuali, esistenti tanto di quà, quanto di là da i monti, e da i mari, e nell' universo Mondo*, a servirsi di questo Breviario ec. (a).

XVI. Ditemi in grazia: Che voglion significare quell' espressioni, *di quà, e di là da' monti, di quà, e di là da' Mari, e nell' universo Mondo*? Certo vogliono denotare, che il General Conventuale abbia luoghi, e sudditi di là da i mari, e quasi in tutto il Mondo; e perciò una più enfatica non si legge neppure nelle Pastorali Pontificie scritte a tutt' i Fedeli. Or veggiamo un po' con pausa, se questo vasto Dominio sia vero, o sia soltanto un' ombra, ed un sogno. Veggiamo in quante parti del Mondo abbiano Conventi, Ospizj, o luoghi gli odierni Conventuali. Già si è veduto altrove colla scorta del P. Franchini Minor Conventuale. Niente hanno nell' Asia, niente nell' Africa, niente nell' America: dunque delle quattro parti dell' universo Mondo ve ne sono tre, in cui non sono alcuni sudditi del General Conventuale: onde se in cambio di dir, *esist nti nell' universo Mondo*, avesse detto, *esistenti nell' Europa*, comprendeva tutti i suoi Sudditi. E nell' Europa dove sono i lor Conventi, Ospizj, o luoghi? Facciamone la visita collo stesso Franchini: niuno ne hanno in Portogallo, niuno nelle Spagne, tre sole piccole Provincie hanno nella Francia, sei, o sette Provincie in tutta la Germania, e Polonia, una Provincia in Dalmazia, e quella di Liegi, ma di tre soli Conventi, e quella di Transilvania d' un Convento solo: quattro, o cinque piccoli Conventi nell' Ungheria, un Ospizio in Constantinopoli, con due altri Ospizj, o Conventi in Romania, e poi hanno i Conventi d' Italia, di Sicilia, e nove in Sardegna (1). Dunque neppur si trovano nella maggior parte delle Provincie della sola Europa. Essendo così, è molto stretto per

(1) *Vide Orb. Seraph. tom. 2. pag. 554. n. 162.*

(a) *Fr. Carolus Jacobus Romilli de Bergomo, Artium, & Sacræ Theologiæ Doctor, Sacr. Rituum Congregationis Consultor, & totius Seraphici Minorum Conventualium Ordinis post Sanctum Patriarcham Franciscum Minister Generalis octuagesimus primus. Dilecto Nobis in Christo, Domino Balleonio salutem.... Nos propterea omnes, & singulas nostri Ordinis Seraphici Patriarchæ S. Francisci Conventualium Fratres, tam citra, quàm ultra montes, & maria, universoque in Orbe existentes, salutaris Obedientiæ præcepto obstringimus: Moniales verò tam S. Claræ, quàm tertii Ordinis, ubicumque, & sub quacumque cura degentes, juxta Sacrorum Rituum Congregationis Decretum, hortamur, enixèque rogamus, ut in posterum (relictis quibuscumque aliis) novissimis hisce nostris Minorum Conventualium Breviariis, Missalibus, & Diurnariis, ea, qua fieri potuit, diligentia expurgatis, & auctis.... publicè, privatèque utantur &c. Dat. &c. 16. Septembris 1719.* Ex libro cui titulus *Breviarium Romanum. Ad usum Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium, & Monialium S. Claræ, ac Tertii Ordinis..., Jussu Reverendissimi Patris Magistri Fr. Caroli Jacobi Romilli de Bergomo, totius præfati Ordinis Ministri Generalis editum. Venetiis 1724. ex Typographia Balleoniana.*

loro quest' universo Mondo. Ma i Conventi di là da i mari quali sono? Sono forse quei dell' Isole adjacenti all' Italia? Ma questi non possono dirsi di là da i mari, essendo vicinissimi al nostro Continente. Sono forse quei della Francia? Ma se questi sono sulle nostre ripe Settentrionali del Mediterraneo, e si visitano comodamente andandovi da Roma sempre per terra? Sono la Dalmazia, e l' Ungheria, e Romania? Anche in quelle parti si va comodamente per terra, come pure in Costantinopoli: e se per giugner uno più presto vuol imbarcarsi, poche ore di viaggio portano alle spiaggie di quei Paesi, e non si hanno da passare i mari, ma il solo golfo di Venezia, col costeggiarsi alquanto alcuni Paesi di quà dal Mediterraneo. Che se a tal golfo vuol darsi il nome di *mare*, bastava dire di là dal *mare*, e non dovea per figura dirsi di là da i *mari*, che significa la Palestina, l' Egitto, l' Africa, l' America ec. Ma che stò io cercandomi dove i Conventuali abbiano Conventi *di là da i mari*? Gli avranno talvolta in quelle terre inaccessibili, e incognite, dove, giusta l' invenzione di alcuni Ebrei, tuttavia si conserva lo Scettro della Tribù di Giuda nell' Ebraica nazione. Questo per altro non è uno spacciar quello, che non si ha. Si sà, che gli odierni Osservanti hanno Conventi, o Ospizj dovunque gli hanno i Conventuali: e in oltre in tutte le Provincie della Francia, delle Spagne, e di Portogallo, nell' Ibernia, nell' Inghilterra, nelle lor Provincie d' Albania, di Candia, di Bosna, di Ragusi, di Zagabria; nel Regno di Corsica, nelle Baleari, nelle Canarie, nell' America, dove hanno vastissime Provincie; nell' Egitto, in Barberia, e perciò nell' Africa; nel Regno di Cipro, nel Montelibano, nella Soria, o Terrasanta, nell' Isole Filippine, nella Cina, e in altri luoghi dell' Asia; per tacere di varj Ospizj, che hanno gli Osservanti in altri luoghi fra gli scismatici, eretici, e infedeli. Dunque il Generale Osservante ha luoghi, e sudditi in tutte le quattro parti del Mondo di là, e di quà da' mari, e da' monti; e con tuttociò non mai potei leggere nelle sue Lettere, neppure in quelle, in cui parla a tutto l' Ordine, e convoca tutti i Vocali a i Capitoli Generali, usata da esso la enfatica espressione sopraddetta del General Conventuale; servendosi esso per lo più di quella frase, *a i Frati Minori dell' una, e dell' altra Famiglia, così della Cismontana, come dell' Oltramontana*, come può vedersi nelle loro Lettere.

XVII. Ma dal vedermi trattenere su queste osservazioni, penserà forse il mio Lettore, che io faccia il censore *ad apicem juris* al volume del Ragionista. Mi protesto per altro, che per mio puro divertimento mi son fermato su tali osservazioni. Del resto poi mi par più tosto di aver sacrificate, o gittate sottobanco molte buone ragioni degli Osservanti. Per esempio, trattando degli Osservanti della Famiglia, non mi son curato di difender, che non mai per alcun tempo perdessero il diritto della voce attiva nell' elezione al Generalato; anzi per una, non so se lodevole, connivenza, parmi d' aver mostrato di credere, che pel non uso di alcuni anni dopo il 1446. lo perdessero: nel quale articolo ho favorito più del dovere il Ragionista: sapendosi esser dottrina de' Prudenti, che qualunque dritto, il cui esercizio consiste in atti, detti discontinui, cioè, dall' Uomo praticati solo nella data occasione, non si perde in forza di atti al medesimo contrarj, parimente discontinui, se questi non sono sostenuti o da una centenaria, o da una immemorabile efficacemente provata, come scrissero i DD. appresso Panimoll. *decis. civ. mor. & crim. la 25. n. 9.*

ed

ed altri appresso Bertacchin. *vot.decisiv.41.*, e quei, che in cosa certa si tralasciano Gli Osservanti della Famiglia, come ho provato in suo luogo, pria dell'anno 1446. avevano il vero diritto, anzi anche l'uso vivo della voce attiva, e passiva in tutte l'elezioni de' Ministri, eziandio in quella del Generale, come anche ne fanno fede le citate *Firmamenta de' tre Ordini*; nell' anno 1446. col privilegio Eugeniano furono graziati dell'elezione de' propri Vicarj, ma non furono privati del prefato diritto, neppur facendosene memoria nella Bolla di Eugenio IV.; e dal suddetto anno al 1517. non vi sono cent' anni, ma solamente settantuno. Di più l'elezione del Generale non si fa nè in ogni giorno, nè in ogni mese, nè in ogni anno; ma soltanto quando vaca il posto; e dal 1430. fino al 1517. si fece solamente dodici volte, e lo stesso proporzionatamente ha da dirsi dell'elezione de' Ministri Provinciali. Dunque gli atti contrarj al diritto degli Osservanti della Famiglia, cioè, il non concorrere, o il non esser ammessi nelle già dette elezioni, non possono dirsi atti continuati, ma debbono dirsi discontinuati dal lungo tempo, che scorse di mezzo fra l'uno, e l' altro atto: E perciò non avendo questi durato per cent' anni, non bastarono a far morire ne' predetti Osservanti il mentovato diritto: Dond' è, ch'io poteva francamente affermare, che gli Osservanti della Famiglia ebbero sempre, e non mai perderono il diritto della voce attiva, e passiva nell'elezioni de' Ministri, eziandio in quella del Ministro Generale di tutto l'Ordine. E se non lo affermai, fu mia indulgenza usata verso il volume del Ragionista.

XVIII. Parimente per certe mie proposizioni posso parere d' aver conceduto, che oggi per cagione del non uso i Generali Osservanti abbiano perduta la facoltà di dar la conferma a i Generali Conventuali, e di visitare, e correggere i Frati Conventuali, come avanti Lione X. da' Ministri Generali si confermavano, si visitavano, e si correggevano i Vicarj, e gli Osservanti della Famiglia. E quì ancòra sono stato indulgente; posciachè dove la legge è certa, e chiara, neppur mille anni di non uso, e massimamente dove non costa di atti contrarj, bastano ad annullarla, e a torre alle parti i diritti, contenuti in detta legge, come parimente si risolve in amendue i Fori. Ma che il General Conventuale debba esser confermato dall' Osservante; e che questo abbia la facoltà di confermarlo, e di visitar, e correggere tutti i Conventi, e i Frati Conventuali nella guisa, in cui da' Ministri Generali si confermavano, visitavano, e correggevano i Vicarj, e i Frati Osservanti della Famiglia pria dell' anno 1517., ne abbiamo la legge chiara, certissima, ed espressissima, qual legge sono, se non altro, le Bolle di Lione X., non mai rivocate da verun Papa, anzi più volte rinculcate perchè si osservassero: le quali Bolle anche oggi sono in uso, in quanto favoriscono alla quiete de' Conventuali; e Dio ne guardi se si trasgredissero; e sono in uso per quel che spetta agli Osservanti fra di loro. Di più furono poste in uso per quel, che spetta all' autorità de' Ministri Provinciali Osservanti di confermar l'elezione de' Provinciali Conventuali, come costa dagli Archivj, dove conservansi le memorie di tali conferme, e anche dalle pubbliche stampe: mentre già sopra vedemmo, che nella Provincia di Bologna due Provinciali Conventuali, l'uno successore dell' altro, furono confermati da due Ministri Provinciali Osservanti, l'uno successore dell' altro, in vigor delle dette Bolle (1). Quanto poi alla conferma de' Generali, se non costa di esempj circa la loro esecuzione, non costa neppure di atti

(1) *Vide supra cap.2. §.1.n.VIII.*

atti contrarj; poichè l' aver i Conventuali declinata la conferma del Generale Osservante, col farsi confermare immediatamente da i Papi, non è atto contrario: tantopiù che se i Papi, da i quali con Breve Apostolico si fece una tal conferma, espressero di farla *pro ea vice tantùm*, perchè le Bolle di Lione X. non erano state rivocate; nella stessa maniera s'intende fatta dagli altri Papi, senza Breve, per la stessa ragione. Mi si trovi un po' un' esempio, che il General' Osservante abbia fatta istanza per dar la conferma a qualche General Conventuale, non confermato dal Papa, e abbia perduta la Causa? Questo sarebbe un atto contrario. E forse anche un' altro atto contrario sarebbe, se qualche General Conventuale avesse pacificamente governato senza la conferma dimandata al Generale Osservante, o immediatamente al Papa. Ma dove sono questi esempj? E se ve ne fosse qualcheduno di questi ultimi, basterebbe contro ad una legge chiarissima? Forse non è egli vero, che una legge certa sempre conserva il suo vigore, se, o per una contraria immemorabil pratica di chi pretende la esenzione dalla medesima independentemente dal Legislatore, o per una espressa revocazione del Legislatore stesso non perde le sue forze? Questi sono principj certi, nè si potranno impugnare dal Ragionista senza una taccia di troppo ardito, che credo, non vorrà addossarsi. Finalmente circa la podestà di visitare, e di correggere i Conventuali, certamente non ho trovato, che questa facoltà da i Generali Osservanti sia stata mai esercitata, ma neppure ho trovato, che l'abbiano voluta esercitare in qualche Convento, e sieno stati proibiti: anzi non avendo fatta ricerca di ciò, e non essendoci l' esatto giornale di tutt' i Generali Osservanti, non può asserirsi, che non mai l' esercitassero in verun Convento, o Conventino dell' Orbe Conventuale: tanto più, che non vi è tempo determinato per l' esercizio della medesima, ma sta ad arbitrio de' Generali in congiuntura, che andassero a trattenersi in qualche Convento de' Conventuali. Dunque ancor quì abbiamo la legge certa, e chiara, e non costa nè della rivocazione di essa, nè di atti veramente contrarj; anzi questa legge ha la viva osservanza in altri punti. Poteva io pertanto affermar con franchezza, che o gli odierni Conventuali non sono dell' Istituto di quelli, de' quali si parla nelle Bolle di Lione X., ma d' un' altro Istituto diverso, e più recente; e così non possono litigar di antichità co i Frati Minori della Regolare Osservanza, come provai nel secondo libro: o se sono dell' istesso Istituto de' Conventuali significati nelle Bolle di Lione X., sono soggetti per anche a dimandar la conferma dell' elezioni de' loro Generali a i Generali Osservanti, e de' loro Provinciali à i Provinciali Osservanti, e sono soggetti alla visita, e alla correzione de' Generali Osservanti; nella guisa, in cui la Famiglia Osservante co i suoi Vicarj era soggetta alla conferma, alla visita, e alla correzione, o giurisdizione de' Ministri della Comunità dell' Ordine: essendo chiaro, certo, vivo, e intatto il tenor delle Bolle di Lione X. E noti il Ragionista la mia moderatezza, se non feci uso di questi principj.

XIX. Conchiudiamo un po' una volta questo libro. Ma che conchiuderemo? Non lo sò neppur io: essendomi lasciato condurre in mille argomenti dal Ragionista; e ricordandomi soltanto di aver risposto a i di lui Capitoli ultimi, cioè, al XVIII., e al XIX. Conchiuderò così: Dunque il grado di Ministro Generale di tutto l' Ordine, incominciando da i tempi di S. Francesco, e giugnendo fino a Lione X., per lo più è stato de' soli Frati Minori della Regolare Of-

Osservanza; e il dubbio è circa i soli 12. Generali, che fiorirono dall'anno 1430. al 1517.; e dopo Lione X è sempre stato de' medesimi Frati Minori della Regolare Osservanza: e se fra l'anno 1430., e il 1517. per qualche tempo il Ministro Generale non fu un Frate Minore della Regolare Osservanza, ma uno de' vetusti Conventuali; con tuttociò la Regolare Osservanza così quella della Comunità, come quella della Famiglia, anche nel detto tempo, per l'unione mantenuta col medesimo (per tacer delle altre ragioni) sempre godè la successione de' Ministri Generali. Ma non la goderono i vetusti Conventuali avanti l'anno 1430., perchè non erano al Mondo; nè dopo l'anno 1517. da che si separarono affatto da i Generali Osservanti; posciachè le sole mura degli antichi Minori non conferiscono la successione de' predetti Ministri. Da che ne siegue ciò, che dovea provare; cioè, che la successione de' Ministri Generali da S. Francesco fino a Lione X, e da Lione X. fino a i nostri tempi, non è in favor della Causa de' Conventuali, ma è in favor della Causa de' Frati Minori della Regolare Osservanza. Ed ho conchiuso.

Fine del Libro X.

NOTA

Sopra nella pagina 478. si è detto, che i PP. Minori Conventuali si congregarono sempre in Roma per l'elezioni de' loro Generali, forse per portarsi a i piè del Sommo Pontefice immediatamente, e ricevendo da Lui la conferma del loro Generale eletto, sfuggire così la conferma, che dovrebbero in vigor delle Bolle di Lione X. avere dal Ministro Generale Osservante. Circa le quali cose è da avvertirsi, che dall'anno 1517. fino al 1590., eccettuata una sola del 1568., tutte le altre elezioni de' loro Maestri Generali furono celebrate lungi da Roma: e dall'annno 1590. (quando già da poco tempo sotto Sisto V. aveano incominciato a denominar *Ministri* i loro Maestri Generali, e Provinciali, e a pretendergli perciò indipendenti da i Ministri Osservanti, e non più soggetti ad esser da loro confermati) fino a i nostri giorni, hanno celebrate sempre in Roma (eccettuato il solo anno 1717.) le suddette elezioni, ed hanno fissata la costumanza di sempre ivi celebrarle, e di portarsi immediatamente in processione, col nuovo eletto, a i piè del Papa. E questo è quello, che, come io diceva, dà sospetto di essere stato fatto per sottrarsi dall' obbligo imposto nelle Bolle di Lione X., e per istabilire l'appropriatasi loro indipendenza, e denominazione.

LIBRO UNDECIMO.

Si dimostrano vani alcuni altri argomenti portati dal Ragionista per l' anzianità de' suoi Conventuali, e stesi ne' tre primi Capitoli delle Ragioni Storiche, *nell' ottavo, nel decimoterzo, e ne' due seguenti.*

PER compier l' Apologia Minoritica, e finire di rigettare il volume del Ragionista, mi resta soltanto il disaminar di proposito gli accennati suoi Capitoli; avendo già terminato l' esame di tutti gli altri. Si sforza in questi sette di provare, che i suoi Conventuali sono gli anziani fra tutti i Frati Minori, per le testimonianze de' Papi, de' Concilj, e della sacra Congregazione de' Riti: per le testimonianze degli Scrittori; per l'anzianità della loro approvazione Apostolica; per le opere grandi, e la stima de' Francescani de' primi due secoli; pel possesso, che hanno, di esser' Inquisitori della Fede; perchè fino a Lione X. precedettero agli Osservanti; e perchè nelle loro Chiese si venerano le Reliquie de' Santi, e de' Beati de' primi due Secoli dell' Ordine. Voi vedete, o Lettore, quanti argomenti sono questi, ognuno de' quali occupa un intero Capitolo di quel Volume. Sappiate per altro, che stritolandogli tutti insieme, nulla conchiudono; e lo vedrete in effetto, e perciò mi posi a rigettarli tutti in un libro solo: in cui con varj semplici Capitoli spero di aprire una facile strada, per cui da per se ciascheduno correr possa a schiacciare le minutissime arguzie, contenute ne' nominati Capitoli delle *Ragioni*.

CAP. I.

CAP. I.

Le testimonianze de' Sommi Pontefici, de' Concilj, e della Sacra Congregazione de' Riti non favoriscono alla pretesa anzianità de' Conventuali.

I. QUEI, che coi testi delle Sacre Scritture, le quali non possono esser contrarie alle dottrine Cattoliche, tentano di provare qualche proposizione censurata, e falsa, o deggiono depravare il vero senso delle medesime, o spacciar per mente dello Spirito Santo quel che veramente non è. Veggiamo, se d'un'arte simile si servisse il nostro Ragionista, per dimostrare il contrario dell'assunto di questo mio Capitolo, che appunto è il titolo del primo Capitolo delle sue Ragioni.

II. Se n'entrò a piè franco, dicendo „: Tengono per così fermo, e costante i Concilj, i Pontefici, e le Sagre Congregazioni l'Anzianità Conventuale, e la novità Osservante, che siccome quando parlano de' primi presuppongono per cosa certa, e indubitata dover riputarsi quei Minori, che illustrarono la prima età Francescana: così, favellando de' secondi, asseverano appartenere ad una Congregazione nuova, posteriore due secoli a S. Francesco „. Via presto alle prove. Eccolo „: Così testifica, dice, Alessandro V., il quale nell'anno 1409. nella Bolla *Ordinem vestrum*, discorrendo degli Osservanti di Francia, nati secondo i nostri Annali poco dopo gli Osservanti Italiani, dice, che cominciarono a tenere abiti, luoghi, disciplina, Noviziati, e Superiori, diversi da quelli della Comunità; cioè, cominciarono a nascere per licenza ottenuta da Fra Giovanni Bardolino, e da Pietro di Luna, i quali, durante lo Scisma di Urbano VII., uno in Francia faceva da Generale, e l'altro da Papa „. E quindi apporta un frammento della narrativa della suddetta Bolla, su cui soltanto è appoggiata questa dicerìa contro gli Osservanti. Per risposta basterà avvertire, che la suddetta Bolla, e la di lei confermatoria, fatta da Giovanni XXIII., nel Concilio di Costanza dagli Osservanti suddetti fu provata per surrettizia, e orrettizia; e perciò da quel Sacro Concilio fu annullata, come altrove ho dimostrato (1).

III. Appresso allegò il Concilio di Costanza, e quel di Basilea, da' quali fu detto, che poco prima l'Osservanza *incominciato avea a invigorire*; quasi fosse lo stesso invigorire, o prender vigore, e aver il primo principio (2). Aggiugne, che gli Osservanti erano appellati *Frati di nuova setta*: ma non dice, ch'erano così appellati da i loro Avversarj, e che il Concilio fulminò la Scomunica contro chi gli appellasse in tal modo, o gli tacciasse da Eretici (3). Porta la Bolla *Sacræ Religionis* di Martino V., dicendo, che giusta questa, nelle Spagne il nome degli Osservanti l'anno 1419. allor'allora incominciato aveva ad udirsi. Ma non avverte, che Martino V. non dice, qualmen-

(1) *Tom.* 1. *pag.* 568., & 569.

(2) *Vide to.* 1. *pag.* 151. & 152.

(3) *Vide to.* 1. *pag.* 575.

mente allora, e non prima fiorito avesse il loro Istituto, quantunque non si fossero appellati *Osservanti* per distinguersi da' Rilassati. Doveva parimente avvertire, che in quell' anno ascoltato per anche non si era il nome *di Frate Conventuale*; ma tutt' i Religiosi de' primi due secoli si nominavano *Frati Minori* senz'altra giunta; e vivendo nella purità della Regola, come gli odierni Osservanti, erano tutti della Regolare Osservanza; tuttochè non la esprimessero nel nome. Ricorre a Niccolò V., che chiamò gli Osservanti della Famiglia sotto i Vicarj *novellum germen*, germoglio novello. Il che ha da intendersi della suddetta Famiglia nel senso, in cui ella ebbe principio nel secolo xv., e distinzione dalla fazione appellata *la Comunità dell' Ordine*: il qual senso fu da me altrove spiegato più volte, e mostrato non contrario alla Causa degli odierni Osservanti. Per ultimo pone in campo il nome di *Riformati*, con cui da Lione X. furono significati gli odierni Osservanti: da che inferisce, che la Comunità degli Osservanti non è l'antica Religione fondata da S. Francesco; perchè questa non fu una Riforma, e S. Francesco non fu un semplice Riformatore. Nel primo tomo per altro feci vedere, in qual senso gli Osservanti da Lione X. furono detti *Frati Riformati*, quantunque fossero, e sieno l'antica Religione fondata da S. Francesco: e non occorre ripeterlo (1).

IV. Or fa passaggio alla maniera, in cui la S. Sede, e le Sacre Congregazioni parlarono de' Conventuali. Dice, che gli stimarono gli antichi Frati Minori: onde avendo Niccolò IV. nell' anno 1288. per la sua Bolla *Reducentes*, concedute le limosine della Porziuncula di Assisi *in conservazione della Chiesa di S. Francesco, e in sovvenimento de' Frati, che ivi dimoravano*; Urbano VIII. nella sua Bolla *Domini nostri* nell' anno 1644. non ebbe difficoltà di asserire, che quei Frati, abitatori del Convento di S. Francesco d' Assisi nel tempo di Niccolò IV., erano Conventuali; poichè in essa, parlando delle limosine di Porziuncula, disse, che *da Niccolò IV., e V. sono state riservate a i predetti Frati Conventuali del Convento di S. Francesco della Città di Assisi*. Similmente avendo Alessandro IV. nell' anno 1255. nella sua Bolla *Ex parte*, data la facoltà al Ministro Generale, e a i Ministri Provinciali dell' Ordine de' Frati Minori di obbligare i Frati, promossi alle dignità fuori dell' Ordine, a lasciare all' Ordine medesimo tutto ciò, che tenevano nel tempo della loro promozione; il Sommo Pontefice Benedetto XIII. nella sua Bolla *Postulat*, emanata nell' anno 1725., dice, che quei Frati erano Conventuali, narrando, che ad Alessandro IV. era stato esposto, che alle volte *i Frati Minori Conventuali* erano promossi alle dette dignità, e che al Ministro Generale, e a i Ministri Provinciali dell' *Ordine de' Frati Minori Conventuali* da Alessandro IV. era stata conceduta la facoltà prefata.

V. Per rispondere a queste, e a somiglianti espressioni delle Bolle Pontificie, e di altri documenti, giovami avvertire in primo luogo, che somiglianti espressioni si leggono anche in favore de' Minori Osservanti. Conciosiachè parecchie Bolle, dirette a i Frati Minori ne' primi due Secoli Francescani, da i Sommi Pontefici de' tempi susseguenti, e più vicini a noi, furono dette indirizzate a i Frati Minori Osservanti, o fu da questi significato, che i Frati Minori de' primi due secoli fossero Minori Osservanti. Per esempio, Benedetto XIII. nella sua Bolla *Loca Sancta Palestinæ* (2), dopo aver nominate le Bol-

(1) *Vide to. 1. lib. 1. cap. 3. §. 2. 3. 4. & 5.*

(2) *Bullar. Terr. Sanct. edit. Romæ ann. 1727. Bulla 1.*

Bolle di Gregorio IX., d'Innocenzo IV., d'Alesandro IV., di Clemente V., di Giovanni XXII., di Clemente VI., d'Innocenzo VI., d'Urbano V., e di altri Sommi Pontefici, soggiugne: *finquì le Lettere Apostoliche de' nostri Antecessori Pontefici Romani, dirette a i Frati Minori nominati dell'Osservanza ne i Luoghi Santi, le quali con autorità Apostolica Noi approviamo.* Paolo IV. nella sua Bolla *Ex clementi Sedis Apostolicæ* (1), confermando la Bolla *Exultantes in Domino* di Martino IV. intorno a i Sindaci Apostolici, significa, che in tempo di Martino IV. i Francescani, pe' quali fu fatta una tal Bolla, erano Frati Minori Osservanti; poichè dice: *E Martino IV. di pia ricordanza, altresì nostro Predecessore, il quale considerando, che i Frati dell' Ordine de' Minori della Regolare Osservanza predetti, per niuna cosa temporale, giusta la loro professione, e i loro Istituti regolari possono comparire in giudizio ec.*. Notisi, che la suddetta Bolla di Martino IV. fu stesa per tutt' i Frati Minori, ch' erano in tempo del medesimo: e lo stesso Ragionista il suppone; mentre ella contiene l' uso de' Sindaci Apostolici, dato a tutta la Religione. Dunque in tempo di Martino IV. tutt' i Frati Minori erano veri Minori Osservanti; e in tempo di Gregorio IX., e dopoi sempre nell' Ordine fiorirono i Frati Minori della Regolare Osservanza, giusta le due prefare Bolle. Gregorio XIII. nella sua Bolla *Pastoralis Officii* (2), significa, che in tempo di S. Buonaventura, cioè, nel primo secolo Francescano la Comunità dell' Ordine Minoritico era della Regolare Osservanza; poichè ivi nomina il mentovato Santo Ministro Generale *Professore dell' Ordine de' Frati Minori, detti dell' Osservanza*. E queste bastino per contrapporsi a i documenti, che allegò per la sua Causa il Ragionista.

(1) Ap. Confess. part. 1. pag. 56. & Roder. Bull. 1. Pauli IV.

(2) Ap. Cherub. tom. 2. edit. Lugd. pag. 404.

VI. In secondo luogo giovami avvertire, o più tosto rammentare, che il vetusto Conventualesimo, in quanto era uno stato Religioso, e non una pura fazione di Frati rilassati, e malviventi, non distingueasi dalla Regolare Osservanza, se non che secondo i privilegj, e specialmente per li privilegj dell' uso delle rendite, e delle successioni ereditarie: che che si finga, contraddicendosi il Ragionista, e affermando, che i Conventuali una volta tennero la purità della Regola, e poi si elesser di vivere secondo i privilegj. Quegli stessi, che poi accettando i privilegj diventarono Conventuali, quando professavano, e vivevano secondo la purità della Regola, e senza privilegj, non erano Conventuali, ma della Regolare Osservanza. Questo è tanto vero, che lo stesso Ragionista me lo ha confermato; avendo egli scritto nella pagina 401., che i vetusti Conventuali *scusaronsi modestamente col Papa*, (Lione X., il qual volea ridurgli a lasciare i privilegj) *essere una impresa molto malagevole, che la loro Religione numerosa di trentamila persone, e nata, e cresciuta tra i privilegj, tutta ad un tratto diventasse Osservante*. Questo è lo stesso che dire, qualmente avanti le dispense, o i privilegj mitigativi della povertà Minoritica, non vi era la Religione de' Conventuali; e poichè non vi erano neppure i Cappuccini, è l'istesso che dire, qualmente avanti la concessione de' privilegj ogni Frate Minore era della Regolare Osservanza, o Minore Osservante; benchè si appellasse soltanto *Frate Minore*, per non esservi da chi si dovesse distinguer con altra giunta. E se, rinunziati i suddetti privilegj, ad un tratto tutta la Religione de' Conventuali sarebbe diventata *Osservante*; dunque tutta la distinzione sostanziale de' Conventuali vetusti dagli Osservanti era il solo uso de' privilegj. Donde resta conchiu-

chiuso, che non possono essere stati Conventuali, ma debbono dirsi Osservanti quei Frati Minori, i quali fiorirono avanti la concessione de' prefati privilegj.

VII. Ciò presupposto, io ricorro alle ragioni del terzo, e del quarto mio libro, ne' quali provai, che il primo privilegio modificativo, o rilassativo della povertà Minoritica, generalmente parlando, non fu conceduto prima dell' anno 1430. Da che ne segue, che avanti quest' anno, se non vogliamo chiuder gli occhi alla luce della verità istorica, dobbiamo assolutamente negar l' esistenza del Conventualesimo. Ed ecco tosto la risposta a quanto allegò, o può allegare in favor della sua Causa il Ragionista. Volendo egli rispondere alla soprallegata Bolla di Gregorio XIII., in cui chiama *Professore dell' Ordine de' Frati Minori, detti dell' Osservanza*, S. Buonaventura, scrive così (1) „: Più tosto Gregorio XIII. potrebbe giovare agli Osservanti, quando non fosse verità manifesta, e confessata da tutti, che ancora nelle Bolle Pontificie o per abbaglio degli Abbreviatori, o per altri accidenti, cader vi possono espressioni non vere ne' fatti di umana storia; e se bene non sia lecito, neppure quando parlasi di questi fatti, senza grave fondamento affermare, che nelle Costituzioni Apostoliche vi sia errore; ad ogni modo quando poi la Storia lo dimostra, allora se lasciamo gli Abbreviatori per aderire alla Storia, deve ciò riputarsi anzi ossequio alla verità, che mancanza di rispetto alle Bolle „. Con questa dottrina alla mano il Ragionista, dopo aver notato, che S. Buonaventura vestì l' abito Francescano l' anno 1243., abitò, morì, e fu sepolto ne' Conventi, che oggi sono, o almeno una volta furono de' Conventuali (ragione che non vale un fico; permechè i Conventi, e le Provincie antecedenti all' anno 1430., prima di esser de' Conventuali, furono degli Osservanti, come più volte si è detto) conchiude così. „ Or posti questi fatti verissimi, come posso unirmi coll' Abbreviatore di Gregorio XIII., e nominarlo Osservante, se la storia Francescana mi dice, che tra' Conventuali vestì l' abito, professò, studiò, insegnò, governò, fu Cardinale, morì, e fu sepolto? „ Ed io come potrò credere agli Abbreviatori delle Bolle citate di Urbano VIII., e di Benedetto XIII, e a distenditori de' Decreti delle Sacre Congregazioni, alle Lezioni del Breviario ec. ne' fatti di umana storia, quando mi rappresentino per Conventuali i Frati Minori antecedenti all' anno 1430., se avanti quest' anno (poichè non erano nell' Ordine le dispense costitutive, e distintive del Conventualesimo, come costa dalla storia, e da moltissimi documenti, allegati nel terzo, e nel quarto mio libro) non vi potevan' esser Conventuali, ma tutt' i Frati Minori erano nella purità della Regola, e perciò della Regolare Osservanza? Or se al Ragionista non piacciono le varie risposte, che alle frasi della Bolla di Urbano VIII., e di quella di Benedetto XIII., e di ogni altra simile diede l' Autor delle Lettere a Filalete (2), dovrà piacergli questa, che, essendo lavorata sul suo, è tutta sua.

(1) Pag. 28. e 29.

(2) Lett. 10.

VIII. Resta egli sbalordito dallo spettacolo, in considerando, che, giusta questi miei principj, nell' anno 1430., in un' ora trentamila Frati Minori, di Osservanti sarebber divenuti Conventuali, abbracciando i privilegj; e nella stessa ora sarebbe comparso numerosissimo il Conventualesimo, che avanti quell' ora non aveva un' alunno. Ma non ha motivo di sbalordimento, se considera

sidera quanto egli scrisse, ed io riportai poc' anzi; cioè, che se sotto Lione X. la Religione de' Conventuali, numerosa di trentamila Frati, avesse rinunziati i privilegj, in un tratto sarebbe diventata tutta Osservante, e sarebbe sparito affatto dal Mondo il Conventualesimo Francescano. Tanto basti per appagarlo circa l'idea degli Osservanti, senza curarmi di rigettarlo circa il numero de' veri Conventuali, cioè, dispensati, dell'anno 1430., e dell'anno 1517., il quale senza fallo inalza più del dovere. Assai più dolce è l' idea del Ragionista, il qual dice, che se l' anno 1430. furono dati i privilegj a i Conventuali: dunque prima de' privilegj dovean' esservi i Conventuali, che gli domandassero, e gli ottenessero. Non vuol capire, che quei, che gli domandarono, e gli ottennero, pria d' avergli ottenuti, ed accettati, erano della Regolare Osservanza, e coll'accettargli, diventarono Conventuali, e dieder principio al vetusto Conventualesimo. In quella guisa, in cui quei Frati Minori, che nel secolo XVI. si elessero la vita particolare de' PP. Cappuccini, avanti di eleggersela, erano Minori Osservanti, ed eleggendosela, diventarono Cappuccini, e dieder l' essere al religioso Cappuccinesimo.

IX. Fra le rovine de' precedenti argomenti restano fracassate tutte le altre riflessioni, e tutti gli altri sofismi, che adunansi lungamente dal Ragionista, per far più antichi dell' anno 1430. i vetusti Conventuali, e per avvilire le risposte dell' Autor delle Lettere a Filalete. Perciò non mi trattengo in disaminar distintamente il restante del suo primo capitolo, composto di riflessioni o altre volte rigettate, o tutte insussistenti a fronte di questa mia prima risposta. Non debbo per altro tacere la forza speciale, ch' ei fa sopra un Decreto della Sacra Congregazione de' Riti, emanato l' anno 1671., nel quale permettendosi agli odierni Conventuali l' Uffizio di S. Rosa da Viterbo, Terziaria, morta nell' anno 1252., in corrispondenza alla supplica esposta da essi, fu assegnato per motivo, che la detta Santa fu *Terziaria dell' Ordine de' Frati Minori Conventuali* (1). Parimente nella quinta Lezione di S. Margherita da Cortona, vestita Terziaria nell' anno 1277., fu permesso il dirsi, ch' ella *prese l' abito del Terz' Ordine nella Chiesa de' Frati Minori Conventuali in Cortona* (2). Molte altre Lezioni del Breviario, composte dopo il Concilio di Trento, poteva egli allegare, veggendosi in esse o apertamente, o come il serpe fra l' erbe, l' antichità falsa, e pretesa del Conventualesimo. Ma queste cose, che provano? ben sapendosi, che quando la Sacra Congregazione de' Riti permette alcune Lezioni continenti la vita di qualche Santo, o Santa, non intende di approvare tutt' i punti di umana storia, che in esse si esprimono. E parimente non intende di volere, che sieno decisioni tutte le proposizioni, che incidentemente si leggono ne' suoi Decreti. Le stesse risposte Pontificie, contenute nel diritto Canonico, non in tutte le loro parti si prendono per Decreti definitivi, come dicono molti Teologi, specialmente allorchè, trattando della forma del Battesimo, discorrono della risposta di Nicolao I. a i Consulti de' Bulgari, contenuta nel Capitolo *A quodam Judæo*. Ha mai fatta la prova verun Conventuale di consultare le sacre Congregazioni, dimandando alle medesime, se i Santi, e le Sante de' primi due secoli dell' Ordine debbano dirsi Conventuali, o della Regolare Osservanza? Se qualcheduno fece questa interrogazione, ed ebbe risposta favorevole, la produca. E fra tanto il Ragionista non si fondi sulle proposizioni poste incidentemente ne' Decreti intenti ad altro, che a definire la nostra controversia, nè sulle Lezioni del Breviario.

(1) Si veda la lettera X. a Filalete Ad'aforo pag. 191. e 192. ed. di Lucca.

(2) *Vide ibi a pag. 178. ad pag. 184.*

X. Da i tempi del P. Sapienti, e del P. Ridolfi da Tossignano in quà fu tanta la premura de' PP. Conventuali per farsi creder' i primogeniti, che incastrarono il Conventualesimo ne' frontespizj de' libri degli antichi Francescani, nelle loro vite, e nelle lezioni, e dovunque poterono; ne fecero il Catechismo alla loro Gioventù, le istruzioni a i Popoli: in somma empirono il Mondo di questa loro grandiosa idea, per esser da tutti, e da per tutto riputati i primogeniti. Onde arsi dall' eccessiva sete di privato, la sfogarono nell' inserirla almeno nelle suppliche per gli Uffizj alle sacre Congregazioni, e nelle Lezioni del Breviario. Per altro le soprariferite parole delle Lezioni di Santa Margherita possono aver il loro senso non contrario agli Osservanti; mentre significando esse, che la Santa si vestì Terziaria in Cortona nella Chiesa de' Conventuali, ha da intendersi, che oggi quella Chiesa sia de' Conventuali; ma quando in essa prese l' abito la Santa, era uffiziata da i soli Frati Minori della Regolare Osservanza. Le altre cose di questo capitolo, e specialmente lo Strumento de' Signori Cortonesi, furono esaminate altrove (1): Ed ecco terminate le testimonianze delle Bolle de' Sommi Pontefici, de' Concilj, e delle Sacre Congregazioni per l' anzianità de' Conventuali, minacciate dal Ragionista.

(1) Tom. 1. p. 63. 338., & seq.

XI. Nella pag. 22. fa egli passaggio a disaminare, *se come i Pontefici finquì han favorito i Conventuali, così ve ne sia qualcuno favorevole agli Osservanti*. Lo ringrazio di questo passaggio: E perchè tra le altre cose si abusa della Bolla *Exponi nobis* di Giulio II., della Bolla *Licèt aliàs* di Lione X., e della Bolla *Etsi pro injunctæ* patimente di Lione X., perciò su queste tre Bolle fermiamoci alquanto a pagarlo.

XII. Sopra la Bolla *Exponi nobis* di Giulio II. la discorre così. Paolo V. nella sua Bolla *Ecclesiæ Militantis* dichiarò, che i Cappuccini sono veri Frati Minori, e anche figli di S. Francesco: e perchè tal dichiarazione? perchè dubitavasi, se fossero tali, o nò: e il dubbio nasceva, perchè sapevasi, come anche si legge in quella Bolla, che in tempo di S. Francesco non erano stati istituiti: e da ciò ne siegue, che i Cappuccini non sieno la Religione madrice, e primitiva de' Minori; perchè delle Religioni madrici non nascono mai somiglianti dubbj, rendendo ragione della loro anzianità anche le stesse mura cadenti (Dio ci liberi da questa anzianità delle mura cadenti). Se dunque Giulio II. similmente degli Osservanti nella prefata sua Bolla dichiarò, ch' erano *veri figliuoli di S. Francesco*, questo è segno, che allora se ne dubitava: e se dubitavasene, questo è segno, che gli Osservanti non sono la Religione primitiva, di cui non potea nascer un tal dubbio, ma che sono, come i Cappuccini, una Riforma, o Congregazione novella, di cui tutti allor sapevano, che non era stata istituita in tempo di S. Francesco.

XIII. Che sottile argomento! Ma appunto perchè è troppo sottile, mi lusingo di poterlo strappar facilmente. Che che sia pertanto de' PP. Cappuccini, de' quali sotto Paolo V. poteva essere qualche dubbio, almeno apparentemente ragionevole, se fossero, o nò veri Frati Minori; po chè costava, che non erano stati istituiti in tempo di S Francesco, e che i loro primi Padri usciti dall' ubbidienza del Ministro Generale, si elessero luoghi solitarj per menar vita eremitica (1), si posero sotto la giurisdizione degli Ordinarj de' Luoghi, poi de i Romiti di S. Romualdo, cangiando l' esterior divisa di tutto il Francescanesimo, indi

(1) Ex Brevicul. Major. Pœnitentiar. sub Clem. VII. tom. 1. Bullar. PP. Capucc. pag. 1. Vide supra pag. 118.

indi si sottoposero a i Conventuali, e finalmente ottennero il proprio Generale sotto Clemente VIII., come scrive il Ragionista (benchè in ciò abbia preso sbaglio, come altrove si è notato): degli Osservanti non mai potè nascer' un tal dubbio, neppure apparentemente fondato, e ragionevole. Conciosiachè non vi è Bolla, in cui di essi dicasi, che in tempo di S. Francesco non sono stati istituiti: nè mai del Corpo di essi trovansi le variazioni fatte dalla Comunità de' PP. Cappuccini. Se dunque Giulio II. nel citato suo Breve disse, che gli Osservanti della Famiglia erano veri Frati Minori, non lo disse, per estinguer alcun dubbio, almeno apparentemente ragionevole, che vi fosse in contrario, ma lo disse, per assegnar la vera cagione, per cui essi poteano mendicare, e predicare con libertà, come gli antichi Frati Minori; e per raffrenare alcuni Conventuali, i quali per passione falsamente spargevano il contrario, volendo con queste calunnie, seminate fra la gente semplice, diminuire a i medesimi il sussidio delle limosine de' Fedeli. Ed eccone in prova la citata Bolla di Giulio II. In essa in primo luogo si accenna il motivo, per cui fu fatta, con queste parole Pontificie, dirette agli Osservanti della Famiglia: *Alcuni Ministri Provinciali, e Frati Conventuali, e altri ancora, che si nominano dell' Osservanza sotto i Ministri, tratti, come credesi, dalla passione, falsamente affermando, e maliziosamente fingendo, e predicando al popolo, che voi non sete dell' Ordine de' Minori, o de' Mendicanti, si sforzano d' impedirvi al possibile il modo di sostentarvi colle limosine de' Fedeli, e vogliono, che ne' luoghi, dove ed essi, e voi solete mendicare, e predicare, non possiate prevenirgli in dette azioni: anzi alcuni di essi tentano d' impedirvi affatto il mendicare, e predicare ne' prefati luoghi; vantandosi di aver' ottenute Lettere Apostoliche, in cui una tal proibizione si contenga, in grave pregiudizio vostro, e della salvezza de' Fedeli* (a). Ecco esposto tutto il fondamento del dubbio, che poteva essere nel volgo de' Fedeli circa gli Osservanti della Famiglia. Non era maggiore di quello, che avea la plebe Giudaica di dubitare, se Gesù Cristo fosse una persona da bene, ovvero un seduttore de' popoli, un' avversario di Cesare, un bestemmiatore, un disturbator della pace. Tutto questo dubbio moveasi dalla sola invidia di coloro, ch' essendo nemici del Salvatore, in tal guisa il calunniavano appresso la plebe. Lascio il decidere a chiunque, se di tali dubbj, che pure oggi circa altre cose si fomentano, e si aggirano, debba farsi caso.

XIV. Indi Giulio II. nelle medesima Bolla procede al rimedio contro le narrate calunnie, seguendo così: *Noi pertanto attentamente considerando, che voi siete veri figliuoli, e imitatori di S. Francesco, fondati nella strettissima povertà ec., con autorità Apostolica vi concediamo, che liberamente, e lecitamente possiate predicare al popolo, e dimandare, e ricevere le limosine vostre ne' tempi, e luo-*

(a) *Nonnulli Ministri Provinciales, & Fratres Conventuales, & alii etiam, qui de Observantia sub Ministris se nominant .... passione, ut creditur, ducti, falsò asserentes, malitiosè fingentes, & coram Populi multitudine publicè prædicantes, vos non esse de Ordine Minorum, vel Mendicantium, modis, quibus possunt, conantur vos impedire, & cohibere, ne in locis, ubi prædicti Conventuales ... ac etiam vos prædicare, & mendicare consuevistis, eos in prædicando, vel mendicando prævenire debeatis, vel possitis: imo nonnullè ex eis hujusmodi prædicationes, & mendicationes vobis in hujusmodi locis totaliter auferre, jactantes se litteras a Sede Apostolica id ipsum in se expressè continentes obtinuisse, & plura alia attentantes in grave vestri, & Christifidelium salutis præjudicium.* Julius II. in Bulla *Exponi nobis*, apud Emmanalem Rodericum in *Collect. Privileg.* Bulla 13. Julii II.

e luoghi soliti, giusta la permissione, fattavi nella Regola di S. Francesco, e nelle Costituzioni Apostoliche, senza spettar la venuta, e la prevenzione de' predetti Conventuali: e comandiamo sotto pena di scomunica da incorrersi issofatto, a i prefati Conventuali, che non presumano d' impedirvi, o molestarvi o da per loro stessi, o per mezzo di altre persone, o direttamente, o indirettamente, o pubblicamente, o nascosamente (a). Notinsi bene le parole di questa Pontificia disposizione: mentre dicendosi, *noi attentamente considerando, che voi siete veri figliuoli, e imitatori di S. Francesco ec.*, viene a significarsi, che non poteva essevi dubbio neppur in apparenza ragionevole, che i Frati Osservanti della Famiglia non fossero veri Frati Minori, e veri figli di S. Francesco: che che si fosse delle calunnie sparte da i Conventuali per passione: e perciò in tal Bolla nè si decide, nè si dichiara, che i detti Osservanti fossero veri Frati Minori, e veri figliuoli di S. Francesco, ma supponsi per cosa certissima, e notissima; e per questa supposizione appunto si concede loro il poter liberamente servirsi delle facoltà della Regola, e delle Costituzioni Apostoliche, predicando, e mendicando indipendentemente da' Conventuali, de' quali con grave censura si raffrena l'invidia, e l'insolenza.

XV. Che se appresso alcuni semplici, sovvertiti dalle calunnie de' Conventuali, era veramente il dubbio, anzi anche la credenza, che i detti Osservanti non fossero veri Frati Minori, e veri figliuoli di S. Francesco, non potè a i già detti Osservanti, o alla loro anzianità recare alcun pregiudizio un tal dubbio, o una tal credenza, che non derivava da verun degno fondamento, ma totalmente reggevasi sopra le calunnie degli emuli, come la reità imposta al Redentore. Anzi un simil dubbio, ed una simile credenza può eccitarsi altresì contro le Religioni matrici, e principali, quando contro di esse fra i Popoli si sollevino persone credute per sincere, e per illuminate. Che non ottenne Lutero nella Germania contro al Papa, e a tutta la S. Chiesa Romana colle sue prediche, e colle sue calunnie? E che non ottennero contro a i primitivi Fedeli colle loro imposture i Sacerdoti idolatri? Accesero pur tanto contro di essi la gente minuta, che già già nel perseguitare i seguaci del Nazareno ella si credeva di fare un ossequio a Dio. E chi sà quante somiglianti credenze anche ne' dì nostri, appoggiate a fondamenti non più sodi, vanno sparte pel volgo contro a i Minori Osservanti? delle quali non è da farsi maggiore stima di quella, che fece Giulio II. della credenza, che potea esser ne' Popoli contro agli Osservanti della Famiglia; non ostante la quale, pres' egli per giusto motivo della sua disposizione, che i detti Osservanti *erano veri figliuoli di San Francesco*. Non procedendo adunque Giulio II. verso gli Osservanti della Famiglia nella guisa, in cui procedette Paolo V. verso i Cappuccini, ed essendo diverso il caso di quegli, e di questi; cade la parità del Ragionista: il quale, se avef-

(a) *Nos igitur attentè considerantes, vos esse veros S. Francisci filios, & imitatores, in arctissima Paupertate fundatos, vobis, quòd verbum Dei Populo proponere, & vestras eleemosynas temporibus, & locis consuetis petere, & recipere, juxta quod vobis ex S. Francisci Regula, & Constitutionibus Apostolicis permittitur, prædictorum Conventualium adventu, & præventu minimè expectatis, liberè, & licitè valeatis, auctoritate Apostolica.... concedimus: ac Conventualibus prædictis.... sub pœna excommunicationis latæ sententiæ eo ipso incurrenda, ne vos per se, seu alios, directè, vel indirectè, publicè, vel occultè circa prædicta..... impedire, seu molestare præsumant, præcipimus, & mandamus.* Julius II. in præc. Bulla.

di Sinigaglia: mentre se vuol sostener la sua Causa (contro quella degli Osservanti, appoggiata tenacemente a i documenti degli stessi due secoli, de' quali si tratta, e, come da fortificazioni esteriori, cinta, e munita eziandio da i documenti conseguenti più prossimi a i sopraddetti due secoli) non dee scalmarsi nel solo affardellar sentenze di Scrittori, e voci de' tempi rimoti da' due prefati secoli; ma principalmente dee procurar di cancellare le memorie della Regolare Osservanza, lasciateci da i due nominati secoli, e di produrre memorie, vestigj, o segni di Conventualesimo, provenienti da i Secoli, o dalle persone, di cui si controverte: in somma dee rigettar le asserzioni del mio primo tomo con fondamenti simili a quelli, che da me si addussero per provarle, e con tali fondamenti appoggiar la sua Causa. Ma potrà egli farlo? io dico di nò. Dunque si arrenda più tosto alla forza del vero, e non vada ancor' egli ingannato con molti de' suoi Scrittori: avvisandoci anche un savio del Gentilesimo, *doversi diligentemente proccurare, che noi a guisa di pecore non seguitiamo il gregge, che ci precede, andando non per quella via, per cui devesi andare, ma per quella, per cui altri vanno. D' onde ha la sua origine un tanto mucchio di persone cadenti l' una sopra dell' altra* (a).

V. Già mi lusingo di aver pienamente soddisfatto all'argomento del Ragionista, e di qualunque altra penna, tratto dalla moltitudine degli allegati Scrittori, e da mille altri di simil peso. In riverenza ora del vero, e non per alcuna necessità della mia Causa, debbo soggiugnere, che non tutti gli allegati Scrittori sono contrarj alla Causa degli Osservanti. Conciosiachè se Federigo III. Imperadore, scrivendo a Niccolò V., questo stesso Papa, S. Giovanni da Capistrano, Enea Silvio, l'Autor delle Fondamenta. o Firmamenta de' tre Ordini, e moltissimi altri de' sopranominati Scrittori dissero, che gli Osservanti erano un germoglio recente, una pianta novella, una nuova riforma, e ch' ebber origine da F. Paolo Trinci, e da S. Bernardisio; tutti parlarono de' soli Osservanti della Famiglia sottoposta a i Vicarj, come chiaramente costa anche dalle sole loro sentenze allegate dal Ragionista. Il che, come altrove ho detto, può esser vero senza pregiudizio dell'odierna Comunità Osservante; intendendosi tali novità degli Osservanti della Famiglia, non quanto all'Istituto, ma quanto alle sole particolarità della medesima, la quale per verità non cominciossi a metter insieme, o a ritirarsi dalla coabitazione co' Frati meno divoti, se non che sotto F. Paoluccio Trinci, primo Commissario di essa; nè ebbe Vicarj avanti S. Bernardino di Siena, primo Vicario della medesima, sotto la di cui direzione ella prese molta forza, e molto splendore. In Ordine a queste particolarità concernenti la forma del suo governo, e il modo di mantenersi nell' antica Regolare Osservanza, istituita da S. Francesco, e non altramente, era quella Famiglia una nuova Congregazione, o Riforma, piantata dal B. F. Paoluccio, e da S Bernardino. Ma contutto questo era essa eziandio della Religione di S. Francesco; dall' unità della quale non mai si divise, come altrove ho provato. Questo è il senso, come io diceva, de' nominati Scrittori, e di tutti quelli, che dal Ragionista si allegano per provare, che gli Osservanti furono appellati una nuova pianta, o Riforma istituita dal Trinci, e da San Ber-

(a) *Nihil ergo magis praestandum est, quàm ne pecorum ritu sequamur antecedentium gregem, pergentes non quà eundum est, sed quà itur... Inde ista tanta coacervatio aliorum suprà alios ruentium.* Seneca *de vita beata* cap. 1.

Bernardino; e gli Scrittori, che non esprimono altro che questo, o simil senso, sono la massima parte di quei, che citò il Ragionista. Nello stesso senso ha da intendersi il P. Wadingo (su cui fece moltissima forza il Ragionista eziandio nella sua Prefazione, o *Ragione dell' Opera*) quando dall' anno 1648. fino al principio della Congregazione degli Osservanti numera soltanto 240. anni o poco più (1); mercecchè non possono tali parole aver senso vero, se non si limitano alla sola Famiglia, e a i soli spiegati principj della medesima. Che se le sentenze di alcuni Scrittori o dell' Osservanza, o altri, facendo somiglianti espressioni, non posson ridursi al predetto senso, ma debbono talmente intendersi, che la Regolare Osservanza assolutamente non sia più antica de' tempi di F. Paoluccio Trinci; con tutta la riverenza si possono metter da parte, come sentenze di Scrittori, che in questo s' ingannarono, come convincono i miei documenti.

(1) Tom. 7. Ed. Lugd. pag. 488. n. 9.

VI. Se poi o Laerzio Cherubino, o l' Autor delle *Monumenta*, o quel delle *Firmamenta*, o altri non citati, affermano, che le Bolle, o Leggi, o altre cose concernenti i Frati Minori de' due primi secoli, furono fatte pe' Conventuali, o da' Conventuali; quando sotto il nome di *Conventuali* non vogliano intendere i Frati della Regolare Osservanza, abitatori di quei Conventi, ne' quali dopoi nel terzo secolo Francescano nacque il Conventualesimo, come dovrebbono intendere; francamente si nega loro la credenza. Ma sopra tutto dee negarsi la fede a quelle parole poste nelle Costituzioni Alessandrine, fatte da' Conventuali nell' anno 1500., con cui dissero: *Dopo i Conventuali, i quali furono nel principio della Religione, sopravvennero i Frati della Famiglia*; come anche a quelle parole contenute nella *Prefazione* alle Costituzioni *Piane*, fatta da un P. Conventuale, colle quali, trattandosi de' Santi, e degli Uomini illustri della prima età Francescana, si dice, che *tutti essi uscirono dalla Comunità de' Minori Conventuali*.

VII. E se finalmente dal P. Maestro generale Conventuale Antonio de i Sapienti in una sua lettera scritta a i suoi sudditi l' anno 1565., con cui propose loro le Costituzioni Piane; e dopoi il P. Paolo Morigia de' Gesuati, il P. Pietro Ridolfi da Tossignano Conventuale, il Gonzaga, il Tamburino, Marco Gualassara, il P. Ricciolio Gesuita, il P. Zaccaria Boverio Cappuccino, Laerzio Cherubino, il P. Arturo, e non so se altri, scrissero a chiare note, che i Conventuali sono i primi, e i più antichi figliuoli di S. Francesco, e cose somiglianti; e di questi può dirsi, come ad altro proposito disse il Ragionista, che le loro sentenze non ammettono spiegazione alcuna nè vera, nè falsa: io, come anche significai nel primo libro (2), in questa parte nego loro la credenza: così richiedendo i documenti lasciatici dal primo, e dal secondo secolo Francescano, a i quali si opposero dirittamente tutti questi Scrittori, lontanissimi da i predetti secoli; o ciò provenisse, perchè tali documenti essi non disaminarono, scrivendo soltanto incidentemente le riferite sentenze; o perchè troppo si fidarono sulla fede del P. Sapienti, e del P. Ridolfi. E per verità, conciosiachè le parole sopraddotte delle Costituzioni Alessandrine potrebbono facilmente spiegarsi, intendendo per Conventuali non i soli dispensati, ma tutti i Frati Minori immediatamente sottoposti a i Ministri, come intendevasi tal volta nel 1500., nel qual senso è vero, che i Conventuali furono nel principio della Religione, pria de' Frati della Famiglia; essendo prima la forma di vivere im-

(2) Pag. 71. 72. 73. 74. 79. 80.

immediatamente sotto Ministri, della forma di vivere immediatamente sotto i Vicarj, benchè l' una, e l' altra esser possa, e potesse nella Comunità medesima indivisa: Spiegate così le parole delle Costituzioni Alessandrine, resta, per quanto io sappia, per primo inventore dell' anzianità Conventuale il Padre Antonio de' Sapienti. Da questo, e forse anche dall' amicizia col Padre da Tossignano, compatriotto del suo Padre Generale, comprolla il Padre Morigia: il P. Ridolfi da Tossignano più pomposamente spacciolla: il Boverio la raccolse a due mani: non la rifiutò il Gonzaga con alcuni altri Osservanti. E che maraviglia poi se dietro a questi Scrittori andarono ingannati alcuni altri per mancanza di dovuto esame, o perchè troppo si fidarono dell' altrui fede? Così per altro essendo stara la cosa, ben vedesi, che l'accumulare per l' anzianità Conventuale Scrittori sopra Scrittori, è, come diceva Seneca, un' aggiugner' il mucchio delle persone cadenti l'una sopra dell' altra, per cagione, che cadde la prima di esse: nè più vale l'autorità di tutti, di quel che vaglia quella del P. Sapienti, del P. Morigia, e del P. Ridolfi da Tossignano, sopra de' quali gli altri Scrittori fanno la loro caduta: ond' è, che alcuni di essi, come mostrai nel primo tomo, si rimettono espressamente al P. Ridolfi: così confessando, che totalmente si appoggiarono sulla sola fede di questo P. Conventuale. Anzi alcuni la venderono accompagnata da tali falsità, che ripugnando eziandio alla dottrina del Ragionista, fecersi conoscere per digiuni affatto della Storia Francescana: uno di questi fu il Tamburino, e tutti quelli, i quali, come il Tamburino, scrissero, che i Conventuali ebbero da Innocenzo IV. la conferma di poter' avere in comune beni stabili, quasi che avanti Innocenzo IV. i Conventuali avessero in comune tali beni, o fossero proprietarj prima del Concilio di Trento.

VIII. Sembrerà un' eccesso a qualcheduno il vedere, che io niego la credenza a i sopraddetti Scrittori, e gli chiamo ingannati; ma di ciò resteranno ben persuase le persone erudite, cui è notissimo, che altre volte gli Scrittori correndo l' un dopo l' altro, come le pecore, fecero simili cadute. La favola della Papessa Giovanna (per tacer di molti altri esempli) ci si volle rappresentar per vera Storia, bevuta dagli alterati Codici di Mariano Scoto, e di Sigeberto, da settanta Scrittori Cattolici, alcuni de' quali son Santi: quando da Auberto Mirèo conferiti gli stampati Codici de' due antichi Scrittori coi loro manoscritti, si scoprì l'errore; e quella fu talmente riconosciuta per favola, che per tale confessossi anche dagli Eretici (1). Nè per questo perdono il pregio nelle altre loro dottrine, o gloriose fatiche alcuni chiari Scrittori, che favorirono l' anzianità Conventuale, come il Cardinal Brancati di Lauria, il Cardinal de Luca, e alcuni altri; posciachè a chi scrive opere voluminose, e lunghe non di rado succede il doversi fidar dell' altrui diligenza in qualche punto, e dietro all' inavvertenza, allo sbaglio, o alla poca diligenza di quello, a cui fidossi, andarne ingannato, e asperger le sue lodevoli fatiche con qualche piccolo neo. Un chiarissimo Scrittore, per esempio, fu il P. Natale Alessandro, e non poca gloria si acquistò nella *Storia* sua *Ecclesiastica*. E pure ancor' egli non potè salvar le sue belle opere da simili macchie; conciosiachè postosi a criticare le *Disquisizioni Bibliche* del P. Claudio Frassen Dottore Parigino, e accusandone gli errori, quasi nel bel principio della sua Dissertazione contro ad esso, narra per primo errore, che il P. Frassen non distinse-

(1) *Vide Honor. a S. Maria in Reg. & usum Critic. tom. 2. l. 1. diss. 3. Reg. 7. pag. 99. & 100. necnon t. 1. artic. 2. pag. 267. in notis ad signum* ·X· X· ·X·

tra la Città *Dan*, e la Città *Danna*, facendone di queste due una sola, contro alla Geografia sacra (*a*). E se leggiamo le Disquisizioni suddette del P. Frassen nel luogo stesso, nel quale il P. Natale Alessandro accusa il riferito errore, troviamo il Frassen tutto occupato in provare, come cosa più verisimile, che due sono le Città nominate *Dan*: una, che anche si dice *Danna*, posta nella parte meridionale della Terra promessa, fin dove Abramo inseguì i Regi saccheggiatori di Sodoma; e l'altra, che una volta dicevasi *Lais*, posta nel Settentrione della Terra promessa, e così nominata, perchè toccò in sorte alla Tribù di Dan. Donde si conosce, che il Frassen non confuse quelle due Città, ma le rappresentò, e le dimostrò fra di loro distinte, e distanti quasi tanto, quanto ha di estensione tutta la Terra Promessa dal settentrione fino al mezzo giorno (*b*). Io per me non per questo perdo la stima, che avea verso il Natale Alessandro, ma lo compatisco, e lo scuso, come ingannato da quello, cui avea commesso il fargli qualche compendio delle dottrine del Frassen opposte alle sue; e dico, che questi per la troppa fretta trascrisse una cosa per un'altra, e fece parere, che il P. Natale non fosse fedele verso il Frassen. Altri sbagli in opere voluminose di chiari Scrittori possono facilmente rinvenirsi, originati dalla detta, o da simili cagioni, com'è noto alle persone erudite. Onde nè tali sbagli pregiudicano alla chiarezza, e alla fama de' medesimi, nè la falsa anzianità Conventuale porta pregiudizio alle moltissime buone Dottrine, lodevolmente scritte dagli assertori di questa.

(a) *Caput sextum* (Disquis. Biblic. Frasseni) *quo Moysen auctorem Pentateuchi esse probat, ex eodem Opere* (Huetii) *penè totum derivavit. Nisi quòd Civitatem* DAN, *de qua Genes.14. v.14., cum Civitate* DANNA, *de qua Josue 15. v.49. imperitè confundit, illustrem Huetium malè arguens. Frasseni imperitiam hoc in loco Geographia sacra convincit. Est enim* DAN *oppidum Phœnices ad fontes Jordanis situm. in quo Tribus* Dan *habitavit, eique nomen imposuit, ante* Lesem *appellatum Josue 19., &* Lais *Jud.18., sive Laisa, Isa. 10.....* *At verò* DANNA *Civitas est in Tribu Juda, inter Socoth, & Cariathsenna.... Hanc Frasseni hallucinationem obiter perstrinxisse satis sit.* Natal. Alex. *in Histor. Eccles. Secul. IV.* dissert.40. apologet., & anticritica, art.2. tom.4. edit. Lucens. pag.462.

(b) *Si in re perobscura cuique conjectari licet, verosimiliùs dicendum arbitrarer, duplicem esse distinguendam Civitatem* DAN, *alteram, quæ Josue 15. v.49. dicitur* DANNA, *sita inter Socoth, & Cariath-Senna, quæ quarta describitur in regione, sive parte sexta Tribus Juda, non longè dissita a spelunca* Odolam, *nec multum distans a regione Sodomitica, & convalle* Mambre, *ac* Hebrone, *ubi tunc temporis morabatur Abraham, cùm captum audivit Loth nepotem suum: Alteram verò simplici nomine* DAN, *cui a Tribu sua, ut refertur in objectione, Danitæ nomen fecerunt: hæc in parte extrema Septemtrionali totius Terræ promissæ sita est, illa verò in Meridionali, quemadmodum, & Bersabee. Unde tota Terræ promissæ longitudo ab hac Civitate* DAN, *quæ priùs* Lais *dicebatur, usque Bersabee protenditur. Hinc Jud. 20.* Filii Israel congregati sunt, quasi vir unus, de Dan usque Bersabee: 1.*Reg.* 3. 20. cognovit universus, a Dan usque Bersabee, Israel, quòd fidelis Samuel Propheta esset Domini &c. *De priori autem Civitate, nempè* DANNA, *intelligendus videtur locus Geneseos (cap.14. v.14.) non verò de posteriori; siquidem verosimile non fit, Abrahamum fugitivos hostes persequentem tot vastas excurrisse regiones, quot interjacent a loco certaminis. ubi Reges priùs victores prostravit, ad illam Civitatem* Lais, *a Danitis occupatam. Hæc enim ab Hebrone, & regione Sodomitica, ubi Reges illi ab Abrahamo victi sunt, distat plusquam 50. leucis. Quis autem credat Abrahamum cum 318. tantùm armatis vernaculis suis, quinque Regum devictos exercitus ad tantam locorum distantiam fuisse insectatum?* Hæc P. Claudius Frassenus in suis *Disquisitionibus Biblicis*, edit. Parisiis apud Lambertum Roulland anno 1682. lib.1. cap.6. §.2. n.9. pag.116. & 117.

IX. Quindi costa, che fuor di proposito il Ragionista, citando Giuseppe Ebreo, e Tertulliano, si servì della famosa regola, che insegna, esser indizio di verità se la stessa cosa in un modo medesimo si rappresenti da tutti; non potendosi dir' errore, ma dovendosi dir tradizione, quel, ch'è sentimento universale. Posciachè tutti gli Scrittori, e tutti i documenti, che abbiamo da i due primi secoli Francescani, ci rappresentano, che i Frati Minori di quei due primi secoli non erano Conventuali nè dell' odierno, nè del vetusto Conventualesimo: che che si scrivessero dopoi contro alle suddette rappresentanze altre penne, e in gran numero affascinate, non sò come, dal P. Sapienti, e dal P. Ridolfi. Fuor di proposito altresì dal medesimo si allega il dottissimo Uezio, che ne'suoi primi assiomi alla sua famosa *Dimostrazione Evangelica* disse, *esser verace qualunque storia, in cui si narrino le cose nel modo, in cui narrate sono in molti libri d' Autori contemporanei, o vicini a i tempi, ne' quali esse accaderono*: posciachè questo assioma del dottissimo Daniel Uezio è contrario alla Causa de' Conventuali, combattuta da i documenti del primo, e del secondo, e di gran parte del terzo secolo Francescano, de' quali secoli medesimi si tratta; ed è favorevole alla Causa degli Osservanti, assistita da i predetti vetusti documenti contro le vaganti sentenze di alcuni moderni. E non meno fuor di proposito copiò dal terzo capitolo del celebre Commonitorio di Vincenzo Lirinense, *doversi fermamente credere ciò, che si conoscerà non insegnarsi da uno, o due soli, ma che apertamente, frequentemente, e con perseveranza d' accordo si tenne, si scrisse, e s' insegnò da tutti*. Mercecchè, dove trovasi quest' unanime, aperto, frequente, e perseverante consenso di tutti gli Scrittori per l' anzianità Conventuale, quando tutti i documenti del mio primo tomo cantano apertamente contro alla medesima, e non ha uno Scrittore contemporaneo, o prossimo al di lei preteso antico nascimento, il quale l' appoggi, o, trattando delle cose Francescane, non la impugni, ed escluda? Il Ragionista ha bene studiata l' arte di combattere per la Chiesa contro agli Eretici; ma mentre combatte pel suo Conventualesimo contro alla Regolare Osservanza, pone la *maggiore* dell' argomento, cioè, l' assioma circa la forza degli Scrittori antichi, e concordanti; e poi non ha la *minore*, cioè, la concordia degli antichi Scrittori pel suo Conventualesimo: e perciò può render le famose armi a i Teologi, e contentarsi de' suoi Sapienti, Tossignani, Laerzj, Arturi, Morigi, Boverj, ec. e di altre armi dell' armeria del suo Biernacki.

X. Crede di confonder gli Osservanti, e di poter sostenere, che i documenti, le Bolle ec. de' primi due secoli sieno de' Conventuali, avvegnachè in esse non si legga la parola Conventuali: E in prova ne adduce, che una tal parola non leggesi neppure nella Bolla *Ad statum Ordinis* di Martino V. concessiva del privilegio delle rendite; e pure si sà, ch' essa appartiene a i soli Conventuali, i quali ivi non hanno altro nome, che di Frati Minori. Ma s'inganna, perchè gli Osservanti non fanno forza ne' nomi, sapendo esser novello e il loro nome, e quello de' Conventuali, e non sormontare il terzo secolo Francescano: fanno forza nel significato del nome; cioè, nel professare la purità della Regola, e nel professare secondo le dispense. E poichè il professar secondo le dispense, e non secondo la purità della Regola, non trovasi più antico dell' anno 1430.; perciò non prima riconoscono il Conventualesimo; e affermano, che i Frati Minori antecedenti a tal' anno erano tutti

della

della Regolare Osservanza, cioè, professori della purità della Regola. Di più sanno bene gli Osservanti (e si vide nel primo mio tomo) che il nome di *Conventuali* nel suo principio era nome di vituperio, e denotava i rilassati: E perciò non è maraviglia, se, avantichè questo nome avesse preso un buon senso, i Sommi Pontefici, ed altri, benchè scrivessero a i soli Frati Minori dispensati, con tuttociò non gli appellavano *Conventuali*; astenendosi volontariamente da questo cognome, che anche verso il 1500., come si ha dal mio primo libro, in astratto si prendea talvolta per un vizio da stirparsi. Ma quantunque anche fosse stato solito usarsi sempre nello scriver a i medesimi, non è meraviglia il non essersi usato nel Privilegio Martiniano *Ad statum Ordinis*, dato l'anno 1430.; perchè essendo questo la prima dispensa offerita generalmente a i Frati Minori, che avessero voluto accettar l'uso delle rendite, non suppone l'esistenza de' Conventuali; ma solamente suppone l'esistenza de' Frati Minori obbligati alla purità della Regola, a i quali concede il poter lasciare la Regolare Osservanza, e, coll'abbracciar la dispensa contenuta in esso Breve, o in essa Bolla Martiniana, farsi Conventuali, ed essere i primi del vetusto religioso Conventualesimo. Se dunque Martino V. nella prefata Bolla, oltre il nome di *Frati Minori*, volea esprimer qualche altra giunta, questa dovea esser più tosto la Regolare Osservanza, che il Conventualesimo; perchè quella Bolla concedeva a i Frati Minori della Regolar' Osservanza il potersi far Conventuali; cioè, il poter vivere di rendite: cosa non mai più conceduta, nè lecita pel passato. Siccome se il Papa concedesse agli odierni Conventuali il potersi far Gesuati, nella Bolla concessiva di ciò gli chiamerebbe *Conventuali*, e non per anche *Gesuati*, quali sarebbero soltanto quando avessero posta in esecuzione la Bolla, e non prima. In quelle Bolle poi, che furono spedite a i Conventuali dopo l'anno 1430., qual fu quella di Eugenio IV. *Apostolicæ Sedis*, data l'anno 1432., quella di Callisto III. *Ad exequendum*, data l'anno 1458., e specialmente quella di Sisto IV. *Dum fructus uberes*, con cui a i Conventuali furono concedute la prima volta le successioni ereditarie, data l'anno 1471., se dovea porsi qualche giunta al nome di *Frati Minori*, questa nella Bolla *Dum fructus uberes* dovea esprimere il Conventualesimo; poichè in tal Bolla concedeasi l'uso delle successioni ereditarie a i soli Conventuali; ma in quelle, che erano confermatorie del Privilegio *Ad statum Ordinis*, poteva esprimersi e il Conventualesimo, a cui si confermava l'uso, che già aveva, delle rendite, e la Regolare Osservanza, a cui si confermava la facoltà di poter' accettare un tal' uso, e di farsi Conventuali i professori di essa. Con tutto questo i Sommi Pontefici in tali Bolle non fecero alcuna giunta al nome di *Frati Minori*, sì perchè, come io diceva, il nome di *Conventuali* allora era per anche un nome imposto dal volgo per ischerno, e non troppo usato da i Sommi Pontefici; sì perchè i Conventuali formavano un Corpo solo colla Regolare Osservanza, ed erano membra della fazione principale dell'Ordine, appellata la Comunità; ond'è, che nelle Bolle ad essi indirizzate dopo l'anno 1517., in cui furono ridotti in una speciale famiglia, si esprime il nome di *Conventuali*; e sì finalmente, perchè dal contenuto delle dette Bolle assai si conosce, ch' esse non possono appartenere a chi vuol perseverare nella purità della Regola; ma specialmente, come io diceva, ciò fu, perchè allora i Conventuali, essendo della fazione, detta *la Comunità dell'Ordine*, insieme cogli Osservanti della stes-

stessa fazione tenevano il luogo dell' Ordine de' Minori, e diceansi l'Ordine de' Minori.

XI. Molte altre cose in questo suo secondo capitolo scrive il Ragionista, e specialmente o per guadagnarsi il suffragio di alcuni Scrittori moderni, o per rinovare le falsità, che altrove rigettai, massimamente nel settimo, nell' ottavo, e nel nono Libro. Laonde sopra queste falsità, rigettate altrove, non più tratterrò il mio Lettore. Quanto poi al suffragio degli Scrittori, già ho detto quel, che ne sento, e quel che dee sentirsene. Solamente avvertirò non esser maraviglia, che molti Scrittori, dal Concilio di Trento in qua, sieno caduti nella credenza, che i Conventuali sieno i primogeniti di S. Francesco; perchè da quel tempo in poi, con tal calore, e zelo i Padri Minori Conventuali si posero a spacciarsi per primogeniti, che ne fecero frequentissime istruzioni alla loro Gioventù, e a tutta sorta di persone, negli angoli, nelle strade, e nelle Chiese, or' a bocca, ora con iscrizioni, ed ora in altre varie guise. A tal fine alterarono i frontespizj delle opere de' primitivi Minori, come de i libri di Scoto, di Riccardo da Mediavilla, e di altri de' primi due secoli Francescani, e intitolarono gli Autori di esse col titolo di *Frati Conventuali*, affatto incognito nell' età di tali Scrittori, e non posto ne' Frontespizj, che ci vengono dagli antichi tempi: vestirono, e segnarono di Conventualesimo tutti gli antichi Santi dell' Ordine; fecero in somma ogni sforzo per piantar questa carota; e non so, se la facessero scrivere, o nò, anche ne' boccali, già che gli ha favoriti il silenzio degli Osservanti. In faccia per tanto a questi affascinamenti del Mondo, non è maraviglia, se lasciaronsi sorprendere, e conquistar le penne di parecchj Scrittori, anche dell' Osservanza, e registrarono sentenze favorevoli alle pretensioni de' Conventuali.

XII. Per fine il Ragionista (1) si pone a criticare la fede dell' Autore delle *Firmamenta*, come di quello, che afferma, qualmente nella Comunità dell' Ordine sotto i Ministri, da i tempi di S. Francesco fino al secolo XVI., in cui egli scriveva, non mai erano mancati i veri Osservanti della purità di tutta la Regola. Pretende, che agli Osservanti non possa giovare la testimonianza del medesimo. 1. Perchè a lui si oppone un numero immenso di Scrittori. 2. Perchè l' Autor delle *Firmamenta* in altre cose si rigetta anche dagli Osservanti, cioè, quando dice nello stesso luogo allegato (2), che S. Giovanni „ da Capistrano non proccurò da Eugenio IV. la Bolla, la quale diede agli „ Osservanti della Famiglia i Vicarj; che Niccolò Mauberto, e Giacomo Pri„ madizj, Vicarj Generali dell' Osservanza, in punto di morte rinunziarono a „ questa Bolla; ch' Engenio IV. non volle, che a tempo suo si pubblicasse; e „ che fu annullata nel Concilio di Basilea „. 3. Allo stess' Autore non credono gli Osservanti allorchè scrive, qualmente „ sotto i Ministri potevasi osser„ var perfettamente la Regola; sapendo, che San Giovanni da Capistrano „ fu di sentimento contrario (3): siccome ne tampoco gli prestan fede, quando „ dice, che i suoi Coletani osservavano puramenre la Regola, e credono più „ tosto al lor Wadingo, il quale testifica, che l'Osservanza de' Coletani finiva „ in parole: *erant qui speciosa, & populis grata Observantum voce allecti ità* „ *vocari affectabant, sed Observantum legibus, & Praefectis subesse nolebant &c.* „ (4). Ma posto ciò, e perchè ad essi è lecito ripudiare quest' Autore in „ tante cose, e a me non sarà lecito rigettarlo in una sola „? 4. Aggiugne final-

(1) *Pag. 59. & seqq.*

(2) *Par. 4. fol. 167.*

(3) *Vvad. ad an. 1446. n. 1., & ad an. 1415. n. 35.*

(4) *Vvad. ad ann. 1483. n. 25.*

finalmente il Ragionista, non esser egli „ in necessità di rigettar il suddetto „ Autore, non esprimendo egli altro nelle sue parole allegate, se non che „ nell'Ordine sotto l'ubbidienza de' Ministri non mai vi mancarono Uomini „ Santi, i quali di propria elezione osservarono perfettamente la Regola: e „ non già, che nell'Ordine dal suo principio in tutti i tempi susseguenti sia „ sempre perseverato l'obbligo di osservarla *strictè*, & *ad verum*. Avendo „ questo Autore per vero il privilegio delle successioni reditarie, concedute „ all'Ordine da Clemente IV. (1), il quale, anche in sentenza degli odierni „ Osservanti, colla stretta Osservanza della Regola non può sussistere „. Così egli: e mi par che quì intenda la Regola meglio, che altrove, tacitamente confessando, che le successioni ereditarie non si accordano colla di lei pura osservanza.

(1) p. 1. tract. 2. fol. 23.

XIII. Ma con tali arguzie non può egli abbatter la Causa degli Osservanti per più motivi. Primo: perchè la loro Causa non è totalmente affidata sulla successione continuata degli Osservanti, esistenti immediatamente sotto i Ministri dopo l'anno 1430., che non si regga anche senza di essi. Posciachè fino all'anno suddetto l'Osservanza Regolare fu sola in tutto l'Ordine, e da quell'anno fino al 1517. si continuò almeno nella Famiglia sotto i Vicarj, la quale anche avanti quest'anno era tanto numerosa, che superava ella notabilmente il numero de' Conventuali, sì quanto a i Conventi, e alle Provincie, come quanto a i suoi Professori: e la Famiglia suddetta, come di sopra mostrai, non mai propriamente si divise dalla Comunità stessa dell'Ordine, la quale ubbidiva immediatamente a i Ministri. E dato anche al Ragionista, che in tal caso sarebbe mancata alla Regolare Osservanza la continuata successione de' Generali, assunti dal suo seno, per lo spazio di anni 87. in circa, dal 1430. al 1517, per cagione che i dodici Ministri Generali, i quali fiorirono in questo tempo, furono assunti dalla Comunità dell'Ordine: contuttociò la di lei condizione non sarebbe peggiore di quella de' vetusti Conventuali, a i quali manca certamente la successione de' Generali, e di tutto il Conventualesimo dall'anno 1430. fino al principio della Religione *inclusivè*; perchè in tutto questo tempo nell'Ordine de' Frati Minori non v'era alcun Conventuale, ma in ogni Convento, e Provincia possedeva la sola Regolare Osservanza. Laonde se non reca pregiudizio al Conventualesimo la mancanza della successione de' Generali, e d'ogni sorta di Conventuali, dal principio della Religione per più di due secoli; molto meno potrà pregiudicar' alla Regolare Osservanza l'essere stata 87. anni in circa senza la successione de' Generali, assunti dal suo numero, dall'anno 1430. fino al 1517.; con questo di più, che ne' detti 87. anni era molto numerosa di Professori, di Conventi, e di Provincie, e non mai divisa propriamente dalla Comunità, e dal Capo dell'Ordine.

XIV. Secondo: perchè quando anche per la Causa degli Osservanti fosse necessario il sostenere la continuata loro successione fino a S. Francesco eziandio nella Comunità sotto i Ministri, questa può sostenersi anche senza la testimonianza dell'Autore delle *Firmamenta de' tre Ordini*, o, per meglio dire, dell'Autore di alcune *Aggiunte rispensive ec.* inserite nelle *Firmamenta*, delle quali appresso si tratterà, e da dove il Ragionista ha cavato le cose da lui sopraallegate. Conciosiachè, come mostrano tutti i documenti allegati nel mio primo tomo, avanti l'anno 1430. non erasi per anche introdotto lo stato reli-

ligioso del vetusto Conventualesimo, ma e nella Comunità dell'Ordine, e nella Famiglia lo stato religioso di tutti' i Frati Minori era la sola Regolare Osservanza. Nato poi dentro la fazione Minoritica principale, appellata la *Comunità dell' Ordine* antonomasticamente, il vetusto religioso Conventualesimo, per la dispensa dell'uso delle rendite, data nell'anno 1430., abbiamo anche da altri documenti, fuorchè dall' Autore delle *Firmamenta*, che quel Conventualesimo, o quella dispensa, non prese piede in ogni Convento di tal Comunità; ma in molti di essi, sotto la cura de' Ministri, si continuò l'antica regolare Osservanza, cioè, la purità della Regola, come ne' passati tempi, senza far' alcun' uso della riferita, o di verun' altra dispensa a lei contraria. Tali furono nelle Spagne quei Conventi, ne' quali si vivea sotto la scorta, e le savie istruzioni del P. F. Pietro da Villacreces, e poi di S. Pietro Regalado, che oggi è in gran venerazione anche nell' Italia, dove largamente a i suoi divoti ottiene, e diffonde le grazie; come costa specialmente nella Chiesa de' suoi Religiosi di S. Francesco in Lucca, dove sto io scrivendo questi versi, lieto pel vedere la divozione de' popoli verso il medesimo, e la benignità di esso verso i bisognosi, a i quali frequentemente soccorre; come ci fanno credere i segni di grazie ricevute, che sotto la di lui sacra Immagine si vanno moltiplicando. Imperciocchè ne' sopraddetti Conventi, finchè visse il glorioso S. Pietro, il qual volossene al Cielo nell' anno 1456., non mai si accettarono alcune dispense o di rendite, o di altre cose contrarie alla purità della Regola, ma sempre si continuò l'antica Regolare Osservanza, sotto la cura de' Ministri nel Corpo stesso della Comunità dell'Ordine. Perciò questo Santo ha il titolo di *Professore, e ristauratore della Regolare Osservanza*; perocchè la professò nella stessa Comunità prima dell'anno 1430., anzi anche prima del Concilio di Costanza, quando, come io diceva, la dovevano professare, e la professavano tutti i Francescani in qualunque Convento del Mondo; e la ristaurò nella medesima Comunità con richiamare i tiepidi all'antico fervore, e col mantenerla contro alle morbidezze, che in quel secolo medesimo a forza di abusi, e poi anche di privilegj tentarono di bandirla del tutto da i Conventi della Comunità sotto i Ministri, e diedero motivo a i Frati della Famiglia di ottenersi la facoltà di elegger da per se stessi, e presentare i Vicarj. Dopo l'anno 1456. restato in luogo di S. Pietro al soccorso della Regolare Osservanza nelle Spagne il P. Lopez, questa pur anche si mantenne sotto a i Ministri della Comunità ne' già detti Conventi. Dunque in questi Conventi abbiamo la continuata successione degli Osservanti sotto i Ministri della Comunità dell'Ordine da altri documenti, fuor che dall' Autore delle *Firmamenta*, e che il Privilegio dell' anno 1430., cioè, il nascimento del vetusto Conventualesimo, non potè farvela cessare, ma vi fu coraggiosamente difesa, e mantenuta dal nostro gran Santo Regalado, e da i suoi seguaci. Tanto si ha dagli Scrittori della Vita, da i Decreti delle sacre Congregazioni, delle Lettere Apostoliche, e da altri documenti, che risguardano le gesta, la Beatificazione, la Canonizzazione, e le feste solenni di questo Santo, da me accennati nel primo tomo (1).

XV. E in sostanza me lo accordano altresì gli odierni Scrittori Conventuali. Mercecchè l'Autor del *Compendio della vita, virtù, morte, e miracoli di S. Pietro Regalato ec., estratto*, com' ei dice, *dal Vvadingo, dal Bollando*,

(1) *In Praef. pag.* XXXV. & XXXVI. *num.* XXIV. & *pag.* 121. & 536.

lando, e da altri gravi Autori: di nuovo dato in luce con la giunta d' una Conferenza di un Maestro col suo Discepolo, e d' una Lettera scritta da un Amico in risposta alla detta Conferenza: e stampato prima in Roma senza la mentovata giunta, e poi in Venezia pel Bettinelli nell' anno 1748. colla detta giunta: l' Autor, dissi, di questo *Compendio* nella pagina 9., e 10. scrive, che S. Pietro Regalado strettosi a ragionamento col P. Pietro da Villacreces, *risolvettero concordemente di ritirarsi in Aquileria, e quivi stabilir un infrequente luogo, dove vivere secondo l' austera disciplina del Serafico Padre San Francesco, senza servirsi di que' Privilegj mitiganti la Regola, i quali a' Francescani la Sede Apostolica benignamente conceduti aveva*. E altrove spesso l' Autor di quel Compendio, come anche l' Autor della Lettera in risposta alla Conferenza, aggiunta al detto Compendio, esprime, che i Frati Minori della Ricollezione Villacreziana ne' tempi di S. Pietro, e del P. Lopez erano membra della Comunità dell' Ordine, e non già della Famiglia sotto i Vicarj: come anche si scorge nella pagina 9. del *Compendio*, e 78., e seguenti della *Lettera*, dove si trascrive un lungo testo del P. Antonio Daza, tratto dal capitolo III. della vita del Santo, scritta moltissimo tempo dopo la morte del medesimo dal detto P. Daza. Conciosiachè in questo testo apparisce, che il P. Lopez, cui dopo S. Pietro raccomandata era la ristorata Osservanza, o sia la Ricollezione Villacreziana, per ribattere gli articoli degli Osservanti della Famiglia, che volevano l' unione fra se stessi, e quei Ricolletti, e che questi si soggetrassero a i loro Vicarj, rispose, che il P. Villacrezio avea raccomandato loro, che non si lasciassero aggregare agli Osservanti, che allora da 40. anni in circa incominciavano a fiorire, e che non per anche erano passati sotto aliena giurisdizione, nè aveano preso il nome di Osservanti. D' onde costa, che i seguaci del Villacrezio, e di S. Pietro erano Frati Minori, i quali professavano, e vivevano *secondo l' austera disciplina di S. Francesco, senza servirsi di Privilegj mitiganti la Regola*; e che stavano immediatamente soggetti a i Ministri della Comunità dell' Ordine, e non a i novelli Vicarj della poc' anzi formata Famiglia Osservante. Il che è lo stesso, che dire, qualmente erano essi veri Frati Minori della Regolare Osservanza dentro la Comunità dell' Ordine, e non di quei della Famiglia, i quali allora col nome di *Osservanti* distinguevansi da quei della Comunità. E perciò questi seguaci del Villacrezio, e di S. Pietro possono da me dirsi *continuatori della Regolare Osservanza dentro la Comunità sotto i Ministri, e veri Osservanti*, quantunque non si appellassero con quest' ultimo nome, per non parer della Famiglia.

XVI. Nè occorre, che più mi diffonda in provare, che questi buoni Religiosi, professori della purità della Regola, erano membra della Comunità dell' Ordine; essendo questa una cosa tanto certa fra i Conventuali, che porge ad essi tutta la ragione fondamenrale, per cui pretendono, che S. Pietro, e i suoi seguaci debbano dirsi, e fossero de' Conventuali, e non degli Osservanti, come può raccorsi dal mentovato *Compendio*, e dalla sua giunta, e da altre scritture fatte da i Conventuali su questo proposito. Le quali scritture tutte peccano in questo, che suppongono esser de' Conventuali tutti quelli, i quali avanti l' anno 1517. non erano della Famiglia, o degli Amadeisti, o degli Scalzi, o de' Clareni, ma erano della Comunità dell' Ordine: supposizione veramente falsissima, come ho provato; perocchè, oltre gli Osservanti della

Famiglia, debbonsi riconoscere anche gli Osservanti della Comunità, cioè, i Frati Minori, che nella Comunità sotto i Ministri mantenevansi nell' antica Osservanza della purità della Regola senza far uso de' Privilegj dispensativi, fra i quali e nacque, e crebbe il Conventualesimo; de' quali Osservanti furono il Villacrezio, il Regalado, il Lopez, e tutti gli altri della loro sequela, o disciplina. Ond'è, che se, quando questi per anche vivevano, fosse stata emanata allora la Bolla *Ite & vos* di Lione X., con cui volle uniti in un Corpo solo fra di loro, ed in una sola fazione tutti i Frati Minori Osservanti, senza dubbio il P. Villacrezio, S. Pietro Regalado, il P. Lopez, e tutti i seguaci della disciplina di questi, co i loro Conventi sarebbero restati uniti nella Comunità degli odierni Osservanti, nella guisa, in cui vi restarono tutte le altre membra della Comunità dell'Ordine, che nella medesima Comunità sotto i Ministri osservavano la purità della Regola, senza i privilegj de' Conventuali mitigativi del rigore di essa: e non già sarebbero essi stati nella Famiglia, o Congregazione de' Conventuali sotto i Maestri, la quale comprendeva i soli veri Conventuali, e perciò non gli osservatori della purità della Regola, che erano veri Osservanti, o fosser' eglino della Famiglia sotto i Vicarj, o della Comunità sotto i Ministri. Se a queste cose avesser voluto riflettere gli Autori del prefato *Compendio*, e della *Lettera in risposta alla Conferenza*, non avrebbero con tanta franchezza spacciato S. Pietro per Conventuale sul solo fondamento, che i Villacreziani non appellavansi col nome di *Osservanti*, o non erano Frati della Famiglia, nè soggetti a i Vicarj della Famiglia, ma erano della Comunità soggetta immediatamente a i Ministri; conciosiachè per farlo Conventuale, oltre le predette cose, bisogna provare, ch'ei fosse Frate Minore dispensato; altrimenti appartien' egli al numero de' Frati Minori della Regolare Osservanza sotto i Ministri, come io diceva.

XVII. E poichè nominossi l'Autore della prefata *Lettera in risposta alla Conferenza ec.*, fa d'uopo sapere, che dopo la Canonizzazione di S. Pietro Regalado i PP. Conventuali con iscritture volanti Mss., col predetto Compendio di Vita, e in altre guise tentarono di far credere al Mondo, che questo Santo fosse del loro Istituto. Un Frate Minore Osservante si oppose, contrapponendo al menzionato *Compendio* una *Conferenza di un Maestro col suo Discepolo*, in cui sostanzialmente ributtò le pretenzioni Conventuali, quantunque nella sua Conferenza lasciasse scorrer' alcune proposizioni contrarie alla verità, e alla Causa degli Osservanti; come per esempio, che il Privilegio di Martino V. *Ad statum Ordinis* concedesse a i Frati Minori Conventuali il possedere: che gli Osservanti della Famiglia non volessero dipendere dal Capo antico dell'Ordine, e simili. A questa *Conferenza* un P. Conventuale oppose una Lettera di risposta, con cui tentò di sostenere le pretensioni dell' Autor del *Compendio* già detto. Nel formar questa Lettera si è talmente servito delle *Ragioni storiche* del suo Ragionista, che da esse ha tratti tutti i suoi fondamenti principali, e si è adottate le falsità del medesimo incautamente: anzi in alcuni luoghi ne ha presi de' frammenti o *ad litteram*, o soltanto un po' po' ripuliti colla variazione, interposizione, o giunta di alcune parole in grazia di maggior chiarezza, e per far più sonoro il periodo (già che egli coll' arte di un quondam Sig. Giampagolo professor di belle lettere in Buggiano, rinfaccia all' Autore della *Conferenza*, fra le altre cose, anche l'imperizia della Crusca, e della buo-

buona lingua Italiana). La verità di quanto affermo si toccherà colla mano da chi confronterà la costui Lettera colle *Ragioni Storiche*, e specialmente la pagina 62. della Lettera colla pagina 28. delle *Ragioni*, per tacere di altre. Onde quantunque non l'abbia egli additato, con tuttociò è scoperto il fangoso fonte, dal quale questo Autore ha bevute le principali cose della sua Lettera; e perciò non mi trattengo in rigettarlo, bastando l'aver risposto al Ragionista.

XVIII. Alcune particelle per altro egli pose di suo nella predetta Lettera: una è, che una volta fu impegno, e interesse de' nuncupati Osservanti (i quali anche per sua gentilezza scrisse esser quelli, che Zoccolanti s'appellano dal zoccolo) il sostener per autentico il Breve di Clemente IV. *Obtentu divini &c.* conservato nell'archivio del sacro Convento di Assisi: ed io vorrei sapere quando mai gli Osservanti avesser quest'impegno, e interesse, giacchè non succedono essi nell'eredità. L'altra è, ch'ei co' principj della Diplomatica potrebbe dimostrare, per qual motivo, e in qual maniera possa apparir mutilato l'esemplare di detta Bolla *Obtentu divini*, che si conserva nell'Archivio Vaticano secreto, e non si accorda con quello de' Conventuali d'Assisi: Ed io li dico, che dal Mondo non si desidera altro, e per la Causa de' suoi Conventuali è necessarissima questa dimostrazione: Onde ha fatto molto male in servirsi più tosto delle ragioni già date in luce da altri Conventuali per appoggiar il Breve Assisiano, in cambio di aggiugner' alla sua Causa questa nuova forza co' principj della Diplomatica. Nella pagina 64. più valoroso che molti altri scrive, che se S. Antonio da Padova accordò, che Frat' Elia per indulto del Sommo Pontefice avesse la facoltà di esiger collette dall' Ordine per la fabbrica di Assisi, è facile inferire, che fino in que' tempi primissimi l'Ordine avesse con che contribuire in denaro effettivo per le spese della gran fabbrica (1) Vorrà egli forse, che l'Ordine anche allora avesse il *P. Custode dell' Erario*, le possessioni, e i fondi fruttiferi: ma non vede, che per la fabbrica di Assisi potea contribuirsi anche da chi non aveva altro di che vivere, fuorchè di quotidiana mendicazione? Povera Regola di S. Francesco, se fu dispensata, e stracciata anche prima, che al Corpo del Santo Padre si fosse perfettamente compito il Sepolcro, nel Pontificato dello stesso Gregorio IX. successore immediato di Onorio III., sotto cui morì, e da cui gli fu confermata solennemente.

(1) Pag. 64.

XIX. Aggiugne di suo, e suppone in oltre l'Autor di quella Lettera, che l'Ordine de' Frati Minori avanti a i tempi del Concilio di Trento, anzi anche ne' primi due secoli Francescani avesse il privilegio di possedere beni temporali (2). Nel che a partito s'inganna, e vien ripreso costantemente non che dalla vera Storia Francescana, eziandio dal suo stesso Ragionista, il quale costantemente afferma, che avanti al Concilio di Trento l'Ordine non mai ebbe privilegio alcuno di possedere, ma soltanto di aver l'uso di puro fatto. Di più nella pagina 73., e nelle seguenti dice, che S. Pietro Regalado nella Bolla della Canonizzazione non è appellato *Restauratore della Regolare Osservanza*; ma bensì, *alunno dell' Ordine de' Minori, ancor egli perfettissimo seguace, e anche restitutore in altri della disciplina del Santo Patriarca Francesco.... assertore, e difensore della disciplina regolare.* Ma se osserva bene queste parole, vedrà, che significano lo stesso, che *restauratore della Regolare* Os-

(2) Vid. pag. 67. 71., & 72.

Osservanza, anzi anche *Professore, e seguace*; poichè ci fanno intendere, ch'ei viveva secondo la purità della Regola di S. Francesco, e ad una tal vita induceva anche altri Frati. Onde almeno nel Decreto approvativo de' Miracoli per la sua Canonizzazione è appellato *Restauratore della Regolare Osservanza*. E' poi men degno di lui, e di poco rispetto verso il Santo il supporsi quì da questo Autore, che S. Pietro inducesse altri alla Regolare Osservanza, che cercava di restaurare, e poi egli non fosse della Regolare Osservanza, o della vita, che predicava. Quanti in tal caso gli avrebber detto, *Medice, cura te ipsum?* Ma se si arrenderebbe l'Autor della Lettera, e cesserebbe di rapir S. Pietro a i Frati della Regolare Osservanza, quando il Papa *lo avesse chiamato della Regolare Osservanza; poichè così lo avrebbe giudicato de' Minori nuncupati Osservanti, e non ci sarebbe che dire* (1): si arrenda dunque, e si accheti; mentre il Papa felicemente regnante ha tutto eseguito anche con espressione più chiara; poichè nel suo Breve *Redemptoris*, emanato li 23. Agosto del 1744., e allegato anche dall' Autore della *Conferenza*, benchè posto sotto banco quì dall' Autor della *Lettera*, scrisse queste parole: *il Beato Pietro Regalato Confessore, e Professore dell' Ordine de' Frati Minori di S. Francesco, detti dell' Osservanza*, il che altresì ripetè nel Breve *Cum nos nuper* l'anno 1746. a dì 22. Agosto (2). Dunque non dovrebbe esservi altro che dire, se cessasse l' impegno d'impugnare la verità conosciuta.

(1) Pag. 73.

(2) Vid. sup. tom. 1. in Praef. num. XXIV. pag. XXXV.

XX. Appresso nella pag. 74. afferma, che se il Regalado fu il ristauratore dell' Osservanza, dunque non fu del numero degli Osservanti, cioè, di quei di F. Paolo Trinci, a i quali non era necessario il Ristoratore, poichè in tempo del Regalado erano di rigida disciplina. Lo stesso vuol provare nella pagina 78., e nelle seguenti fino alla 88., dove fa un gran fondamento sopra un testo del P. Antonio Daza (3), il quale riferisce la risposta del B. P. Lopez a i 15. articoli presentati contro i Villacreziani ad Arrigo IV. dagli Osservanti della Famiglia, i quali volevano, che i Villacreziani (de' quali era anche il nostro S. Pietro Regalado) dovessero vivere soggetti a i Vicarj della Famiglia stessa. Dalla quale risposta si ricava, che i Villacreziani, benchè si mantenessero nella purità della Regola, come gli Osservanti della Famiglia, contuttociò per adempire la volontà del P. Villacrezio volevano seguitare a viver sotto l'immediata cura de' Ministri della Comunità; e non si appellavano *Osservanti*, come quei della Famiglia, ma si appellavano semplicemente col nome di *Frati Minori della disciplina del Villacrezio*. Donde con forti argomenti deduce l' Autor della *Lettera*, che S. Pietro, e gli altri *Villacreziani* non appartenevano alla Famiglia Osservante del Trinci, ma bensì erano membra della vetusta Comunità sottoposta a i Ministri, la quale fu anche detta *Comunità Conventuale*; quantunque fossero mantenitori, e tenaci dell' antica disciplina di S. Francesco, cioè, della purità della Regola, abbandonata da i Conventuali, o dispensati.

(3) In Vita S. Petri Regal. cap. 3. n 31. apud Bolland. ad diem 30. Martii.

XXI. Io gli passo, che gli Osservanti della Famiglia non avessero bisogno di chi fra di loro ristorasse l' Osservanza; quantunque non sieno vere tutte quelle cose, che ivi dice di essi. Ma S. Pietro col P. Villacrezio ristaurò l'Osservanza dentro la Comunità sotto i Ministri, dove, per cagione de' rilassamenti, narrati nel mio primo tomo, era cadente, e bisognosa di ristaurazione. Tanto vogliono significare anche quelle parole dell' Autor della *Lettera* nella pa-

pagina 81., colle quali riferisce, che *il P. Maestro Villacrezio*, dice il Lopez, *fu il primo riformatore, o ristoratore della Regolar disciplina nella Provincia di Castiglia*. Non occorreva per tanto, ch'ei si stancasse in provare, che San Pietro, e gli altri Villacreziani non erano della Famiglia Osservante soggetta a i Vicarj, ma erano della Comunità soggetta a i Ministri, di cui dopo l'anno 1430. furono altresì i Dispensati, o Conventuali. Tutte queste cose le accordo, le confesso, anzi anche le pretendo; e perciò dico, che i Villacreziani continuarono la Regolare Osservanza nella Comunità dell'Ordine sotto i Ministri. Eziandio l'Osservante Autor della *Conferenza* scrisse, che la Comunità dell' Ordine soggetta immediatamente a i Ministri era composta di Conventuali, e di Osservanti, e nondimeno l'Autor della *Lettera* la volle supporre composta di soli Conventuali. Per dire in un tratto tutto il bisognevole, dico, che l'error volontario de' PP. Conventuali consiste in questo: Suppongono essi, che gli Osservanti antecedenti all'anno 1517. fossero quei soli Frati Minori della Famiglia sottoposta a i Vicarj, i quali anche appellavansi col nome di *Frati Minori Osservanti*; e che fuori di questa Famiglia non vi fossero Osservanti, ma che i Frati della Comunità sotto i Ministri fossero tutti veri Conventuali. Perciò volendo essi provare, che S. Pietro non era Osservante, basta loro il provare, ch'ei non fosse della Famiglia Osservante sottoposta a i Vicarj: e per farlo conoscer Conventuale, basta loro l'aver provato, ch'era della Comunità sotto i Ministri. Ma in ciò si sbagliano; perchè, ripeto, nella detta Comunità vi erano e veri Conventuali, e questi erano i soli dispensati; e veri Osservanti, o tenaci della Regolare Osservanza, e questi erano quei, che nella Comunità sotto i Ministri non vivevano secondo le dispense del Conventualesimo, ma secondo la purità della Regola, come gli odierni Frati Minori della Regolare Osservanza; benchè non si appellassero *Osservanti*, per non confondersi con quei della Famiglia, cui solea darsi questo vocabolo. Dunque io mi protesto, e mi dichiaro cogli Scrittori Osservanti, che S. Pietro Regalado, e i suoi Villacreziani non erano Osservanti della Famiglia sotto i Vicarj, non erano, non erano: la vogliono più chiara? Erano essi della Comunità sotto i Ministri. Se poi s' inferisce, ch' essi erano veri Conventuali, io lo nego; perchè non vivevano secondo i privilegj, o le dispense del Conventualesimo: e dico, ch' erano veri Frati Minori della Regolare Osservanza, perchè vivevano nella purità della Regola come gli odierni Osservanti Nella guisa in cui erano, e furono da Lione X. e dal Mondo stimati veri Frati Minori della Regolare Osservanza quelli, che in tempo di Lione X. vivevano sotto i Ministri della Comunità Conventuale, e osservavano la purità della Regola; e perciò in vigor della Bolla d' *Unione* restarono nell' odierna Comunità degli Osservanti; benchè non mai fossero essi stati della Famiglia sotto i Vicarj, come ho mostrato di sopra. Se i Conventuali vogliono provar, che S. Pietro sia stato Conventuale, non basta loro il provare, che fosse della Comunità dell' Ordine soggetta a i Ministri; ma in oltre debbono provare, ch' egli, e i suoi Villacreziani vivessero secondo le dispense, e non secondo la purità della Regola. Se per impossibile provassero una tal cosa, il proverebbero del vetusto, e non dell' odierno Conventualesimo; e per ciò anche in tal caso dovrebbe ascriversi più tosto fra gli odierni Osservanti, che fra gli odierni possidenti Conventuali, per le ragioni altrove assegnate, specialmente nel secondo libro. Prego gli Scrit-

Scrittori Conventuali a legger bene, e a ponderar questo punto, se non vogliono gittar via il tempo in far'argomenti, che non concludono un fico. Ecco l'argomento degli Osservanti: S. Pietro fu Frate Minore della Comunità sotto i Ministri, e non visse una vita dispensata, ma osservò sempre la purità della Regola, con tutti i suoi Villacreziani; benchè non fosse della Famiglia sotto i Vicarj, e perciò non si assumesse il nome di *Osservante*: Tali Frati Minori appartengono alla Regolare Osservanza, e non al vecchio, nè al nuovo Conventualesimo: Dunque S. Pietro, e tutti i suoi Villacreziani appartengono a i Frati Minori della Regolare Osservanza, e non a i Conventuali. Non sò come parlar più chiaro, per mostrar la via di questa controversia: ma è un sordo troppo duro quel, che non vuole intenderla; e vuol dilettarsi di giuocar di parole, e di testi amfibologici per sorprendere gl' incauti.

XXII. Ma poichè sembra agli Scrittori Conventuali, che dalla descrizione della vita di S. Pietro Regalado, fatta dal P. Antonio Daza, possa in loro favore decidersi questa controversia; io poi poi starò alla suddetta descrizione, quantunque la giudichi non esatta, nè a proposito per questo effetto. Nè per questo perderò io la Causa degli Osservanti; mentre sebbene il P. Daza scrive, che S. Pietro vestì l'abito Francescano, e fece la professione tra i Conventuali; contuttociò scrive ancora, che *in Aquileria spogliossi egli dell' abito de' Conventuali, si vestì di un povero sacco, e ivi fece una nuova professione fra le mani del suo benedetto Maestro* (a). La qual cosa non può aver altro senso, se non che ivi di Conventuale si fece Frate della Regolare Osservanza. Da che ne siegue, qualmente questo Santo è degli Osservanti, benchè qualche poco di tempo nella sua gioventù sia stato de' Conventuali: nella guisa, in cui S. Antonio da Padova è de'Francescani, quantunque nella gioventù per qualche tempo sia stato de' Canonici Lateranensi. Per verità il P. Daza nelle premesse parole s'inganna, non mai avanti l' anno 1430. essendosi veduto, o professato lo stato religioso de' Conventuali: ma voleva io dire, che quando anche si avesse da stare a quel, che riferisce il P. Daza, S. Pietro Regalado apparterrebbe agli Osservanti, e non a i Conventuali, e sarebbe, come in fatti è, un Osservante; non già di quei della Famiglia sotto i Vicarj, ma di quei della Comunità dell'Ordine sotto i Ministri.

XXIII. Fa per fine un entimema, fondato sulle parole dell'Autor della Conferenza, ove disse, *che i tre gran Pietri, Villacrezio, Regalado, e Santojo, sostenitori invitti della Regolare Osservanza, e insieme sostenitori della concordia, ed unione ad un solo Capo, ricercati da una faziosa porzione di Osservanti alla divisione ricusano costantemente, e come nuova considerano, e nominano quella parte dell' Osservanza, che non vuol dependere dal suo Capo antico.* Ecco per tanto l'entimema dell' Autor della *Lettera*, fondato sopra le riferite parole dell' Autor della *Conferenza*. ,, I nuncupati Osservanti non vollero dipen- ,, der dal suo Capo antico, allorchè elessero nel 1517. F. Cristoforo Numai ,, da Forlì per loro primo Ministro Generale: Dunque sono i nuncupati Osser- ,, vanti quella parte dell' Osservanza, e quella faziosa porzione di Osservanti, che

(a) *Hic* [Aquileriæ] *S. Regalatus veterem Adamum exuens novum induit Franciscum, dimissis calceis, habituque Conventuali, sacco paupere contentus. Hic novam inter manus benedicti sui Magistri fecit professionem &c.* P. Antonius Daza apud Bolland. ad diem 30. Martii in vita S. Petri Regalati cap. 1.

„ che, come nuova, da i tre gran Pietri è considerata, e nominata: dunque
„ questi tre gran Pietri non si possono mai annoverar tra i nuncupati Osservanti,
„ giacchè alla ricercata loro divisione ricusano essi costantemente di aderire.

XXIV. Questo argomento altro non dimostra, fuorchè la pertinace resistenza, che alla forza del vero vuol fare il suo Autore. Conciosiachè da queste parole dell'Autor della *Lettera*, e anche dalle sue stesse potea egli conoscere, che, oltre quei della Famiglia, in tempo di San Pietro vi erano degli altri Osservanti, e che la Famiglia del Trinci non era tutta l'Osservanza, ma una sola porzione di essa; e nondimeno volle star forte nella falsa supposizione, che l'Osservanza fosse tutta racchiusa nella predetta Famiglia, e che i tre gran Pietri non appartenessero all'Osservanza, solo perchè non appartenevano alla Famiglia Osservante sottoposta a i Vicarj. Ma veggiamo un po' i bei salti più che mortali, ch'egli fece nel suo entimema. Per discernergli, dee supporsi, che molti anni avanti il 1517. i trè gran Pietri erano morti; mentre fiorirono essi avanti al Concilio di Costanza: morì il Regalato nell'anno 1456., quando era già morto il Villacrezio; ed il Santojo era contemporaneo a questo Santo, come confessano anche i Conventuali nel nominato *Compendio della vita di S. Pietro*. Ecc' ora il salto più che mortale. I tre gran Pietri, cioè, il Villacrezio, il Regalado, morti avanti l'anno 1457., e il Santojo morto non molto lungi da quest' anno, furono ricercati ad unirsi con loro da quella porzione di Osservanti, che per non aver voluto dipender dal suo Capo antico, allorchè nell'anno 1517. elessero F. Cristoforo Numai per loro primo Ministro Generale, furono detti una faziosa porzione, che, come nuova, da i tre gran Pietri è considerata, e nominata. Se il non voler dipender dal Capo antico non fu prima dell'anno 1517.; come può stare, che fosse in tempo de i tre gran Pietri? Gran che! O questi tre Pietri ricusarono l'unione cogli Osservanti, detestando il costoro delitto futuro, o l'anno 1517. era già scorso prima del 1457.

XXV. A che dunque volle alludere, mi si dirà, l'Autor della Conferenza nelle sue soprallegate parole? Rispondo: non a quel, che accadde nel 1517., quando da lungo tempo erano morti i tre gran Pietri, e la faziosa famiglia erano più tosto i Conventuali sottoposti a i Maestri, come altrove ho provato, che gli Osservanti sottoposti tutti a i Ministri; ma volle alludere a quel, che accadde mentre vivevano i tre gran Pietri; cioè, alla segregazione locale degli Osservanti della Famiglia, e alle particolarità della Famiglia stessa, che aveva i Commissarj, o Vicarj, or dati a lei dal beneplacito de' Ministri, ed ora eletti a tenor dell'Eugeniana: del numero de' quali Osservanti non vollero essere i trè gran Pietri, volendosi mantener la Regolare Osservanza, ma senza introdurre alcuna novità, cioè, senza punto sottrarsi da i Ministri della Comunità: in somma vollero continuar l'Osservanza della purità della Regola dentro la stessa Comunità dell' Ordine, e non già aderire alla Famiglia, la quale ammisse qualche nuova economia, benchè non mai rompesse l'unità dell' Ordine, come altrove provai; che che si dicano in contrario i Conventuali, e altri Scrittori o non bene informati, o ingannati. Se poi questa espressione dell' Autor della *Conferenza* sia ben fatta, o nò, può giudicarsi col leggere altri miei Libri, da' quali possono anche vedersi confutate altre false supposizioni, quì fatte dall' Autor della *Lettera*, come dal Ragionista, di cui si sottopose alla rigorosa pedanteria.

XXVI.

XXVI. Non posso poi astenermi dal commendare il bel desiderio del predetto Autor della Lettera, che a scriver l'indusse nella pagina 87. le seguenti parole: „ Ed oh! piacesse a Dio, che mettendosi una volta in obblivione „ questi spiriti di animosità, e preminenza, si pensasse più tosto a ritrovare „ que' mezzi, che più acconci esser potessero a ristabilire la perduta unione, „ e fare, che, come dice il censore *Osservante* pag.53., tutti in pace formassimo sotto d'un solo Pastore un solo ovile; e così rimettere l'antico credito „ nella Religione. Certamente vi assicuro, che dal canto mio non sò quanto „ non sagrificherei per conseguir un fine sì salutevole, e tanto a Dio, e alla „ Religione glorioso „. Questa bella unione di tutti i Francescani in un solo perfettissimo Corpo sotto un solo Pastore, com'era ne' primi due secoli dell' Ordine, si desidera eziandio da qualunque prudente Minore Osservante; mentre ancor essi confessano, che le divisioni, seguite dopo i due primi secoli, fecero, e fanno perder molto di vantaggio, e di lustro all' Ordine intero. Ma per ottenerla, volendosi mantenere la Religione primitiva fondata da S. Francesco, e non cangiare in un recente Istituto, molto posteriore a i tempi del Santo, e diverso dalla sua fondata Religione, è necessario, che i Conventuali sagrifichino tutte le loro dispense, per le quali s'introdusse, e si conserva la suddetta divisione; e che facciano la professione della purità della Regola come si fece da S. Francesco, da S. Antonio, da S. Buonaventura, e da tutti i Frati Minori de' due primi secoli, e come per anche si fa da i Minori Osservanti: in questa guisa, e non altrimenti può conseguirsi l'unione sospirata come ne' due primi secoli, senza distruggersi l'antica Religione fondata dal Santo Patriarca. Imperciocchè le dispense non sono secondo la fondazione dell' Ordine, ma sopravvennero all' Ordine fondato, e alla Regola confermata, a disturbare l'unità de' Professori Minoritici. E quando anche la suddetta unione volesse farsi annullando l'antica Osservanza, e riducendo tutti i di lei Professori al Conventualesimo, ciò sarebbe moralmente impossibile; posciachè, dove si troverebbero tante possessioni, quante sono necessarie per far Conventuali, e per sostentar col loro proprio in comune tutti gli odierni Minori Osservanti? chi le vorrebbe dare in questi ultimi tempi? Dunque l'unica via per questa unione è, che più tosto i Conventuali rinunzino le possessioni, e le rendite, riducendosi alla povertà primitiva; mentre sarà facilissimo il trovar chi le prenda.

XXVII. Nè si credano i PP. Conventuali, che, riducendosi essi alla vita de' primi due secoli, o morrebber di fame, o non potrebbero, come lodevolmente fanno, coltivare le scienze; posciachè alla mensa del Padre celeste sostentati colle continue limosine de' Fedeli viver potrebbero anch' essi, come tante migliaja di Osservanti, e di Cappuccini, aggiunti al numero de' mendichi dopo l'anno 1517.; e potrebbero coltivare gli studj non meno che nella loro presente vita dispensata; mentre dallo spender il tempo nella mendicazione vengono esentati gli studiosi Sacerdoti. Mi si potrebbe però dire, che nella ipotesi di tale unione sotto l'antica Osservanza della purità della Regola si aumenterebbe troppo il numero de' mendichi: Ed io rispondo, che in tal caso presto potrebbe questo scemarsi, e ridursi al numero presente, e anche a minor numero, ricevendosi meno, e più scelta gioventù all' Abito, e rinunziandosi quei moltissimi piccoli Conventi, i quali con poco vantaggio si ritengono, e al-

e altri molti Conventi, benchè grandi, i quali dopo tale unione sarebbero superflui al servigio de' popoli, e alla necessità dell'Ordine, senza verun riguardo, che questi, o quelli oggi sieno de' Conventuali, o degli Osservanti. Aggiungasi, che coll'alienazion de' fondi, e delle fabbriche suddette potrebbero anche mettersi in migliore stato le Librerie, e le altre cose necessarie all'abitazione, e agli esercizj de' Religiosi. Dunque desideriamola con efficacia questa santa unione, vantaggiosissima per la gloria d'Iddio, e pel decoro Minoritico. Ed ho finito di dire in proposito della controversia suscitatasi nell'anno scorso in Lombardia fra i PP. Conventuali, e i Minori Osservanti circa S. Pietro Regalado, e gli altri Minori della Regolare Osservanza, secondo la disciplina del P. Villacrezio: laonde posso conchiudere, che per mezzo di questi continuossi la successione de' Professori della Regolare Osservanza nella Comunità dell'Ordine sotto i Ministri, eziandio dopo l'anno 1430., cioè, in tempo del vetusto Conventualesimo.

XXVIII. In terzo luogo, parimente senza far'uso delle *Firmamenta de' tre Ordini*, può sostenersi la continuazione de' prederti Osservanti dentro la Comunità sotto i Ministri, per mezzo di quei Frati Minori, che poi furono appellati i *Coletani*. Conciosiachè questi non mai si separatono dalla cura de' Ministri suddetti, ed aveano Conventi nella Fiandra, e nella Francia, e dovunque trovavansi i Monasterj di S. Chiara riformati dalla B. Coleta. Tali Religiosi verso l'anno 1406., o 1410., come scrive il Ragionista (1), dalle persuasioni della B. Coleta, la qual volea, che le sue Monache fossero dirette da Religiosi Osservanti della purità della Regola, e delle vetuste leggi dell'Ordine, e dalle persuasioni di quei Frati Minori, che a lei assistevano nell'uffizio di Riformatrice, scossa, dov'era, la tiepidezza di quei miseri tempi, s'investirono del fervore del primo secolo Francescano, e sempre sin'all'anno 1517., in cui restarono nella Comunità degli odierni Minori Osservanti, si mantennero nell'osservanza della purità della Regola, ricusando tutti i privilegj dispensativi, senza partirsi dall'ubbidienza de' Ministri, e de' Custodi della Comunità dell'Ordine, cui ubbidivano gli stessi Conventuali; come si ha da i Brevi, altrove citati, (2) e da altri documenti, fuorchè dalle Firmamenta. Questi pertanto erano veri Frati Minori della Regolare Osservanza, che nella stessa vetusta Comunità sotto i Ministri congiunsero, e continuarono la successione degli Osservanti fino all'anno 1517., anche in tutto il tempo del vetusto Conventualesimo, nato non prima dell'anno 1430.

(1) *Pag. 57.*

(2) *Vid. sup. pag. 233., & seqq.*

XXIX. In quarto luogo, anche senza le *Firmamenta*, si prova la predetta continuata successione per mezzo degli altri Osservanti, o riformati sotto i Ministri, de' quali si è parlato nell'ottavo libro; e specialmente per mezzo di quei, che nell'Ungheria si riformarono alla persuasione di S. Giovanni da Capistrano, senza far passaggio alla Famiglia; e di quei, che fuori della Francia, e della Fiandra, dove soltanto erano i Coletani, o mantennero l'antica Osservanza senza ricever'i privilegj, o, se gli riceverono, gli rinunziarono ben presto, facendo ritorno alla Regolare Osservanza, senza farsi della Famiglia. Il numero de' quali Conventi, avvegnachè non possa definirsi da me precisamente, contuttociò nell'ottavo libro, senza far uso delle *Firmamenta*, si è assai dato a conoscere, che fu considerabile.

XXX. Se dunque per sostenere la continuata successione degli Osservanti da S. Francesco fino a Lione X. io feci uso talvolta delle testimonianze dell' Autore delle Firmamenta de' 3. Ordini, ciò non fu per necessità alcuna della mia Causa; ma solamente, perchè mi credeva, che un tale Autore avesse fede anche in favore degli Osservanti, giacchè il Ragionista lo allega spessissimo con tutta la confidenza, quando nelle di lui Opere trova qualche parola, o chiara, o scura, di cui possa lusingarsi, che sia essa favorevole alla Causa de' suoi Conventuali. Quando voglia pertanto, che il detto Autore non debba punto valere nè per la Causa degli Osservanti, nè per quella de Conventuali, già vede il benigno Lettore, che io glie l' ho accordato, ed ho contuttociò posta in salvo la Causa degli Osservanti: faccia egli lo stesso di quella de' suoi, battuta da moltissimi altri documenti, da me allegati ne' miei antecedenti libri, e capitoli.

XXXI. Ma non è già convenevole, nè da galantuomo il voler proclamare in tutto, e per tutto per indegno di fede l' Autore delle *Firmamenta* per cagione di alcuni sbagli, che possa esso aver preso. I soli documenti appartenenti alla santa Fede Cattolica siamo certi, che sono senza veruni sbagli de' loro Autori: tali sono le Scritture divine, e i Decreti, o le Definizioni Ecclesiastiche. Del resto poi se prendiamo i libri de' Santi Padri, le antiche Storie, le Somme della Morale, e universalmente tutte le Opere degli Scrittori Cattolici, non di rado in esse troveremo alcuni sbagli o contro la Fede, o contro la Storia, o contro i costumi, o contro altre oggi certissime verità. Tanto vogliono significarci l' esistenza oggi certa degli Antipodi; la incorporeità degli Angioli; la beatitudine, che punto non si differisce alle anime perfettamente purgate dopo la morte; il non esser necessaria nel penitente per disporsi all' assoluzione Sacerdotale una contrizione, per cui resti giustificato pria d' esser assoluto dal Sacerdote; ed altre cose, sopra le quali non convennero tutti affatto gli antichi Scrittori: e tanto ci fanno conoscere molte proposizioni oggi condannate, le quali si leggono nelle Opere di parecchj insigni Dottori. Or chi sarà quello stolto, che per tali difetti si gitti affatto sotto i piedi l' autorità degli antichi, e giudichi di credenza indegno in altri punti colui, che ha sbagliato in alcuni? In tal caso gli Uomini accorti, attese le circostanze de' tempi, de' luoghi, dell' oscurità della cosa, e somiglianti, le quali trassero in errore qualche Scrittore in un punto; se questi è uno Scrittore veramente celebre, sogliono scusarlo dove errò, e approvarlo dove non costa, che abbia errato, e dove un concorso di circostanze più tosto contrarie a quelle, che il trassero in errore, non ci lasciano sospettar con fondamento ch' egli errasse.

XXXII. Veniamo pertanto agli errori dell' Autore delle *Firmamenta*, dal Ragionista accusati, e veggiamo se sono tali, e in tal guisa commessi, che rendano sospetta eziandio nelle altre cose la fede di quell' Autore. L' accusa in primo luogo, per aver egli detto, *che S. Giovanni da Capistrano non procurò da Eugenio IV. la Bolla, la quale diede agli Osservanti della Famiglia i Vicarj; e ch' Eugenio IV. non volle, che a tempo suo si pubblicasse.* Quanto al primo, se consideriamo, ch' era quella una cosa da decidersi secondo gli Archivj della Famiglia Osservante, o secondo la fama, che potea essersene sparta per l' Italia: e che l' Autore delle *Firmamenta* non era Italiano, nè abitava in

Ita-

Italia, ma in Francia, e non era Osservante della Famiglia, ma della Comunità; è facile lo scusarlo, s' ei restò ingannato dalle false voci, che in tempo suo correvano per la Francia, sparte anche talvolta dagli Avversarj della Famiglia. Quanto al secondo, è anche più degno di scusa, s'ei s' ingannò; imperciocchè neppure ne' dì nostri, quando negli Annali dell' Ordine, e in molti altri Libri posteriori alle *Firmamenta*, sono venuti alla pubblica luce molti documenti, che pria stavano ne' soli Archivj, so io definire, se la Bolla Eugeniana *Ut sacra Ordinis* fosse, o nò pubblicata, ed eseguita prima della morte di Eugenio IV. Dal leggerla si conosce, che fu fatta in Roma nel mese di Gennaro dell' anno 1445., ch' era l' anno xv. del Pontificato d' Eugenio. Alcuni così Conventuali, come Osservanti, suppongono, ch' essa fosse pubblicata nell' anno 1446, perchè in quest' anno fu fatto Vicario Generale della Famiglia, in luogo di S. Giovanni da Capistrano, che rinunziato avea quest' uffizio, il B. P. Giacomo Primadizzi di Bologna, la di cui assunzione fu fatta con previa elezione de' Vocali Osservanti, e nella guisa, in cui sempre dopoi fino a Lione X. furono assunti al governo i Vicarj della Famiglia in virtù della Bolla Eugeniana. E a cagione che in quest' anno i Frati della Famiglia incominciarono ad eleggere i proprj Vicarj, ancor' io, accordandomi con altri, ho supposto, e scritto, che in quest' anno fosse data, e pubblicata la Bolla *Ut sacra Ordinis*, avendo ricusato di trattenermi su questo punto, che nulla premeva. Ora poi che chiamato vi sono, dico, che la detta Bolla fu fatta nel 1445. nel mese di Gennaro: quando poi fosse pubblicata, non mi costa; poichè lo stesso Eugenio IV. nel mese di Novembre dello stess' anno indirizzò a S. Giovanni da Capistrano il Breve *Regimini*, in cui gli concedette, e comandò, che convocasse un Capitolo Generale della Famiglia, in cui da' Vicarj, e da' Discreti delle Provincie Osservanti si eleggesse un Vicario Generale da presentarsi al Ministro Generale, che confermar lo dovesse dentro tre giorni, altramente il medesimo dovesse intendersi confermato con autorità Apostolica: il qual Capitolo, come io dissi, fu convocato; e vi fu eletto per Vicario, successore di S. Giovanni da Capistrano, il B.P. Primadizzi l' anno seguente (1). Or dico io: Posciachè nella Bolla Eugeniana *Ut sacra Ordinis* concedeasi alla Famiglia Osservante lo stesso, che fu poi conceduto nel Breve *Regimini* per darsi il successore a S. Giovanni da Capistrano, non sarebbe stato necessario questo Breve, se nel tempo, in cui fu dato, avesse avuto vigore l'accennata Bolla. Posso dunque credere, che allora non per anche fosse stata pubblicata. Ed è verisimile, che nel Pontificato di Eugenio IV. non mai più quella si pubblicasse; mentre non ve ne fu necessità, stantechè il Primadizzi, già eletto, dovea governar per 3. anni: ed Eugenio IV. non visse anni 3. dopo la costui elezione, ma se ne morì nel mese di Febbrajo dell' anno 1447., cioè nell' anno primo del Vicariato del Primadizzi (2). Abbiamo in oltre circa questa Bolla, che dopo la morte di Eugenio IV. fu molto contrastata, e sotto Callisto III. i Conventuali si sforzarono di farla rivocare, affermando ch' era falsa, e surretizia, e ch' era stata fatta, non dal Papa, ma da Giovanni da Capistrano, da Niccolao d' Osimo, e dal Primadizzi: alle quali obbiezioni soddisfecero pienamente gli Osservanti della Famiglia, allegando per la sincerità di tal Bolla e la testimonianza di Flavio Biondo, già Segretario d' Eugenio IV., e altri argomenti: nè per alcun tempo una tal Bolla ebbe perfettamente la pace, finchè non

(1) *Apud Vvading. tom. XI. pag. 235. n. 4.*

(2) *Vvad. ad an. 1447. pag. 273. n. 5.*

non fu confermata da Pio II. (1). Se dunque l'Autor delle *Firmamenta* scrisse, ch' Eugenio IV. non volle, che una tal Bolla in tempo suo si pubblicasse, non può dirsi errore.

(1) *Vide Vvad. tom. 12. pag. 266. n. 43.*

XXXIII. Lo stesso può dirsi di quel che il Ragionista allega dal predetto Autore circa il P. Primadizzi, e il P. Niccolò Mauberto, Vicarj Generali della Famiglia, cioè, che questi due *in punto di morte rinunciassero alla Bolla Eugeniana*. Imperciocchè la verità di tal fatto, per esser conosciuto, dipendea dalla sincerità della fama; la quale per mezzo delle voci de' Conventuali, avversarj della Famiglia, e dell' Eugeniana, può aver portata dall' Italia in Francia questa moribonda rinunzia o vera, o finta; giacchè in tempo di questi due Vicarj le cose della Famiglia erano molto combattute, e controverse. Oltre a che, ha da avvertirsi, che altro è il giudicare di un puro fatto, consistente in una semplice ora, com' è il giudicare di quel, che fecero in punto di morte i due sopraddetti Vicarj: e altro è il giudicare dello stato della Religione per 3. secoli interi, il qual non è un fatto talmente puro, che non abbia connessione colle scritture, e colle leggi, e co i documenti vetusti. Onde quando l' Autor delle *Firmamenta* abbia errato in parlando di quel, che fecero, o non fecero i due suddetti Vicarj moribondi, l' errore è degno di scusa: nè per questo può dirsi, che abbia errato nel testificare la continuata successione degli Osservanti da S. Francesco; perocchè questa era evidente nelle continuate comuni leggi dell' Ordine, ne i libri de' Dottori, negli Archivj de' Conventi, e in somiglianti cose, che poteano esplorarsi, e sapersi ugualmente nella Francia, e nell' Italia. Anzi di questa continuazione mostrossi egli d' esserne tanto certo, che non potesse dubitarsene, e perciò talvolta egli aggiugnea quelle parole, *ut patet in multis Provinciis*.

XXXIV. Finalmente narra il Ragionista, confessarsi dall' Autore delle *Firmamenta*, che nella Comunità dell' Ordine sotto i Ministri poteva osservarsi perfettamente la Regola, e ciò negarsi da S. Giovanni da Capistrano: e in testimonio, che ciò siasi negato dal Santo, ne cita il P. Wadingo all' anno 1446. num. 1., e all' anno 1455. num. 35.: e similmente nota, che l' Autore delle *Firmamenta* scrisse, che i Coletani osservavano puramente la Regola; il che negano gli Osservanti col loro Wadingo, il quale scrive, che l' Osservanza de' Coletani finiva in parole (2), non volendo essi stare alle leggi, e a i Superiori degli Osservanti, sotto il pretesto, che volevano star sotto i Ministri.

(2) *Vvad. ad an. 1483. n. 25.*

XXXV. Io per me, dopo aver letti, ne' luoghi dal Ragionista citati, gli Annali del P. Wadingo, non potei trovare, che da S. Giovanni da Capistrano siasi detto, che nella Comunità dell' Ordine sotto i Ministri osservar non si potesse perfettamente la Regola di S. Francesco: anzi avendo letto, che S. Giovanni promosse la Riforma di alcuni Frati Minori nell' Ungheria, e gli lasciò nella predetta Comunità, parmi di dover dire, che S. Giovanni, non meno che l' Autor delle *Firmamenta*, fosse di parere, che nella Comunità sotto i Ministri viver si potesse giusta la perfetta purità della Regola. E quando mai l' accennato Santo avesse detto il contrario a quel, che insegna l' Autor delle *Firmamenta*, basta distinguer i tempi, e i modi, ed è tolta fra l' uno, e l' altro ogni contradizione. Conciosiachè quantunque in tempo del Santo da Capistrano dentro la Comunità si potesse assolutamente, non poteasi per altro comodamente, e con pace osservar dapertutto con perfezione la Regola, come poteasi

teasi nel tempo dell'Autore delle *Firmamenta*: E ne abbiamo le prove negli Osservanti delle 3. Provincie di Francia, i quali ricorsero al Concilio di Costanza per le molte tribolazioni, che cagionavano loro i rilassati; per tacer dii molti altri esempj consimili, che legger si possono negli Annali Minoritici agl anni antecedenti al 1446.; ne' quali gli Osservanti non con tutta la pace si mantenevano nella perfetta Osservanza della Regola sotto i Ministri rilassati, e dispensati. Ottenuto poi ch'ebbe la Famiglia di potersi eleggere i proprj Vicarj, allora anche gli Osservanti della Comunità cominciarono a godersi la pace; poichè temendo i Conventuali, che i detti Osservanti passassero alla Famiglia sotto i Vicarj, e s'indebolisse la loro Fazione; gli trattavano meglio. E molto meglio anche trattati furono, e rispettati nella stessa Comunità gli Osservanti, quando non potendo più il Mondo sopportare gli abusi del Conventualesimo, strepitava, e voleva, che tutto si stirpasse, o si riducesse all'antica Osservanza. Onde allora i Conventuali intimoriti non solamente non perseguitavano l'Osservanza, ma, come può vedersi negli Statuti Alessandrini del 1500, e ne i Papali, detti di Giulio II., ne' quali tempi fioriva l'Autore delle *Firmamenta*, con ogni studio affettavano di esser Osservanti, cercando di accordar colla purità della Regola eziandio l'uso delle rendite, delle possessioni, e delle successioni ereditarie, come fecero anche nelle Costituzioni Piane, forse per addormentare il Mondo, e mostravansi tutti zelo, perchè ogni Religioso si riformasse, e tornasse tutto l'Ordine alla Regolare Osservanza. Certo, che in questi tempi nella Comunità sotto i Ministri da per tutto con pace poteva perfettamente osservarsi la Regola. Onde senza contraddire agli Osservanti, e a S.Giovanni da Capistrano, potè con verità scriverlo l'Autore delle *Firmamenta*: tantopiù, che nelle stesse *Firmamenta* part.4. fol.177. col.1., non si negano le vessazioni fatte una volta agli Osservanti, ma soltanto si nega, che queste da i Ministri si seguitassero a dar loro. Che poi tutta l'osservanza de i Coletani finisse in parole, e non fosse vera, stretta, e perfetta, è una invenzione del Ragionista: e la fonda sulla solita marcia impostura, attribuendo a i Coletani quel, che il Wadingo, da lui citato, scrisse de' *Neutrali*, e di certi altri caparbj, che sotto lo specioso nome di Frati *Minori Osservanti* comparvero nell'Italia verso la metà del secolo xv., come altrove si è notato, e mostrato.

XXXVI. Ed ecco esposto, per qual cagione gli Osservanti possono per la loro continuata successione allegare l'Autore delle *Firmamenta de' 3. Ordini*, quantunque abbia questi errato nelle sopra riferite particolari narrazioni di alcuni fatti, o avvenimenti, che si ristringevano in un'ora, e appartenevano a luoghi assai rimoti da quelli, ove stava egli scrivendo; e perciò di essi, come accade di molti altri fatti, potè correr varia la fama: Poichè non può dirsi lo stesso della continuata successione degli Osservanti; non essendo questo un' avvenimento ristretto in un'ora, ma continuato per 3. interi secoli, e noto non solamente per le voci, che ne correvano sparte da'paesi rimoti, ma eziandio per mezzo de' documenti di tutti gli anni anteriori, per le passate leggi dell' Ordine, e per mezzo dell'evidenza stessa, con cui ne' tempi di un tale Scrittore chiaramente scorgeasi una tal successione.

XXXVII. Non sò finalmente, come il detto Autore possa dire, che dal Concilio di Basilea fu rivocata la prefata Bolla Eugeniana, se questa fu

data

data dopochè quel Concilio avea cessato di esser Concilio Cattolico. Ma se leggiamo attentamente appresso le *Firmamenta* (1) la Scrittura intitolata — *Aggiunte risponsive, e informative circa lo stato del Vicariato, e della separazione o esenzione de' Frati della Famiglia, e per la vera difesa, e osservanza della Regola, contra quelle, e simili allegazioni, esenzioni, o mutazioni di Regola* — Scrittura, in cui contengonsi le cose, che dal Ragionista si attribuiscono all' Autor delle *Firmamenta*, e che non so rinvenir chi ne sia precisamente l' Autore, benchè compresa si legga nelle dette *Firmamenta*: conosceremo allora, quale fosse la ragione, per cui dall' Autore di essa fu asserito, che il Concilio di Basilea rivocò la Bolla d' Eugenio IV. Conciosiachè parla ivi in questa guisa: „ Eugenio IV. non volle, che la detta Bolla si pubblicasse mentre ei visse, „ il qual per altro dopoi non visse molto; imperciocchè nell' anno XVI. del „ suo Pontificato (quando già era stato deposto dal Concilio Basileense, e dallo „ stesso Concilio era stato assunto Felice V. al Papato, e già questi regnava „ nelle parti Cismontane) *Eugenio* diede in luce la detta Bolla. Ma le genti „ Cismontane tengono, che il Concilio di Basilea sia stato legittimo, e per „ conseguenza, che gli atti dello stesso Eugenio sieno stati nulli, o invalidi, „ come anche dimostra l' Autore dell' Antiminorica, e il Maestro Pietro dalla „ Croce Spagnuolo, rigettando la Minorica.... dalle quali, e da altre cose, „ che per brevità tralascio, si rende molto pericolosa, dubbiosa, e incerta „ l' Eugeniana: che che ne abbia scritto il Venerabil P. Lodovico de la Tur „ Vicario Generale Oltramontano della Famiglia ec. „ (2). La ragione dunque di tale Scrittore fu, perchè stimava, che il Concilio di Basilea fosse stato legittimo anche dopo la deposizione di Eugenio IV., e l' empia assunzione dell' Antipapa Felice V.; e che per conseguenza gli atti di Eugenio IV., fatti dopo una tale insolente deposizione, fossero atti di uno, ch' essendo stato deposto dal Concilio, non era più vero Papa, e gli atti di esso perciò erano invalidi, e rivocati dal predetto Concilio. D'onde apparisce, che quello Scrittore in questa parte si lasciò guadagnare da due inganni, o da due passioni: una lo trasse a' i sentimenti degli emuli d' Eugenio IV., e al partito di quei, che difenderono il Conciliabolo di Basilea, e l' Antipapa: l'altra lo trasse alle dicerie di quelli, che vessavano gli Osservanti della Famiglia, trattandogli da trasgessori della Regola, e da' Frati, che non tenevano l' ubbidienza comandata da S. Francesco: amendue falsissimi sentimenti: uno riprovato da tutta la Chiesa, e da i sacri Teologi: l'altro riprovato anche da Pio II. nella sua Bolla *Circa Regularis* (3) come altrove ho esposto. E' per altro da notarsi, che quest'Autore non dice sempre di sua sentenza; ma molte cose appoggia, ed afferma sul testimonio altrui, citando varie persone, e specialmente il Sig. Andrea Barbatia Siciliano, Monarca dell' una, e dell' altra legge, e impugnator dell'Eugeniana, e Pietro *de Cruce* Spagnuolo (a).

(1) *Apud Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 164.*

(2) *Ibidem fol. 168.*

(3) *Tom. 1. pag. 189. & 190.*

XXXVIII.

(a) *Prout expressè narrat Dominus Andreas Barbatia Siculus, utriusque Juris Monarcha, qui tunc temporis fuit, & tempore Callixti III. Tractatum solemnem super his edidit, probando, & ostendendo multis etiam aliis rationibus, & Juribus nullitatem, & insufficientiam dicta Eugeniana exemptionis; ubi etiam dicit, quòd dictus Dominus Eugenius IV. noluit eam publicari in Vita sua, qui tamen postea non diu vixit, nam* XVI. *anno sui Pontificatus (eo per Concilium Basileense deposito, & Papa Felice ab eodem Concilio constituto, & in partibus*

Citra-

XXXVIII. Ma comunque vada la cosa, s'egli è l'Autore stesso delle *Firmamenta*, cioè, un Osservante della Comunità, da questa scrittura ben conoscesi, ch'ei non era inclinato a favorir gli Osservanti della Famiglia, ma più tosto a deprimergli; e perciò quando dice verso la fine di tale Scrittura, che gli Osservanti prima dell' Eugeniana erano stati sempre a i Capitoli generali, e Provinciali continuatamente colla voce attiva, e passiva, come avversario, meriterà tutta la fede: come anche la meriterà quando côntro agli Osservanti della Famiglia ivi scrive, che ne'giorni suoi, e in tempo di S. Bernardino da Siena, e avanti, gli Osservanti della Comunità sotto i Ministri avevano avuta, e avevano la voce attiva, e passiva ne'suddetti Capitoli, e in tutte l'elezioni: posciachè non averebbe scritta una tal cosa contro agli Osservanti della Famiglia, se questa non fosse stata certissima; mentre era una cosa, la di cui verità, o falsità in quei tempi non poteva da veruno ignorarsi. Finalmente è da osservarsi, che la continuata successione degli Osservanti sotto i Ministri da questo Scrittore, o dall' Autore delle *Firmamenta*, è stata più, e più volte affermata, e spesso ha egli anteposta questa Regolare Osservanza a quei della Famiglia, nominandola l' *Osservanza più antica, e la prima*: E che gli Osservanti della Famiglia, facendo le loro difese, ancorchè abbiano rigettate quelle sentenze, in cui d' essi dicevasi, che non osservavano la Regola, che dividevano l' Ordine, che l' Eugeniana non sussisteva; con tuttociò non mai hanno rigettate le altre sentenze, in cui si affermava, che la Regolare Osservanza sotto i Ministri fosse stata incominciata da S. Francesco, e sempre continuata; che fosse la più antica, la prima, e la principale nell' Ordine; che andasse nel terzo secolo a i Capitoli de' Ministri colla voce, atttiva e passiva ec. Il che è segno evidente, che quantunque quell' Autore o per sinistre informazioni, o per impegno, o per altro, malamente abbia scritto degli Osservanti della Famiglia sotto l' Eugeniana, non ha però malamente scritto degli Osservanti della Comunità, e delle altre cose.

XXXIX. Anzi, poichè afferma di essere di quegli, i quali erano stati governati, e ricevuti all' Ordine dagli antichi Padri Compagni di S. Bernardino da Siena, e di S. Giovanni da Capistrano (a), ci si fa da questo, e da varie altre sentenze sparte nelle *Firmamenta* conoscere, che nell' Ordine Minoritico dopo la

Citramontanis regnante, dictam Bullam dedit) Citramontani autem tenent Concilium Basileense legitimum fuisse, & per consequens Acta ipsius Eugenii nulla fuisse, prout etiam auctor Antiminorica, & Magister Petrus de Cruce Hispanus, improbando Minoricam.....clarius hac, & alia multa super his demonstrat, & probat. Auctor tractatus, cui titulus *Additiones responsiva, & informativa circa statum Vicariatus, & superationis, sive exemptionis Fratrum de Familia &c.*, apud supra laudata *Firmamenta* part.4. fol.168. Nota, quòd P. Ludovicus a Turre Veronensis in fine suæ Apologiæ, apud *Firmamentum trium Ord.*, *seu Speculum Minorum* part.3. fol.244. a tergo, enumeratis 37. famosis Doctoribus, subdit: *Suprascripti excellentissimi, & famosissimi Doctores propria manu subscripserunt, & propriis sigillis munierunt dicta in favorem istius Sanctionis Eugeniana.*

(a) *Primus Vicarius Ultramontanus, vel secundus exemptus non fuit Sanctus Bernardinus, nec dictus Beatus Joannes de Capistrano, qui numquam ipsum Vicariatus officium cum tali exemptione, vel forma Regula contraria habuerunt, sed successor ipsius Joannis de Capistrano, Frater Jacobus prafatus* (de Primaditiis) *qui fuit primus Vicarius exemptus; ut luce clarius patet non solùm per pradicta, sed etiam per relata prafatorum fide dignorum Patrum antiquorum, sociorum ipsorum Sanctorum, qui nos diutiùs rexerunt, & ad Ordinem receperunt.* Auctor prædictarum *Additionum*, apud laud. *Firmamenta* part.4. fol.168.

la Bolla Eugeniana vi erano tre sorte di Frati Minori Osservanti: Una era di quelli, che avanti l'Eugeniana erano della Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino, vivendo sotto i Ministri, e i Vicarj, dati loro per grazia dal puro beneplacito de' Ministri; e nel tempo dell' Eugeniana non vollero accordarsi colla maggior parte della Famiglia in accettare la facoltà di congregar da per loro stessi i Capitoli, ed eleggere i Vicarj da presentarsi a i Ministri, e da dover esser da questi necessariamente confermati; ma vollero seguitar' a vivere come prima sotto il beneplacito de' Ministri. L'altra sorta era di quelli, che vivevano sotto i Ministri in tal guisa, che regolarmente neppure avevano i Vicarj dati loro da' Ministri per grazia. La terza era quella degli Osservanti della Famiglia, che vivevano secondo l' Eugeniana, eleggendosi da per loro stessi i Vicarj, e presentandogli, per esser confermati, a i Ministri a tenor della detta Bolla. Amendue le prime sorte di Osservanti diceansi ugualmente della prima, e più antica Regolare Osservanza sotto l'ubbidienza de' Ministri, e de' Custodi secondo la Regola; mentre, come altrove ho detto, l' aver i Vicarj posti, e deposti giusta il puro beneplacito de' Ministri, nulla diminuisce la giurisdizione de' Ministri, ed è lo stesso, che stare immediatamente sotto i Ministri. La terza sorta di Osservanti diceansi della Famiglia Osservante, sottoposta immediatamente a i Vicarj, eletti giusta il tenore de' Privilegj; e contro a questi Osservanti scrivendo quelli delle altre due sorte, gli appellavano esenti, dispensati dall' ubbidienza de' Ministri, ch' è secondo la Regola, e in altre guise: volendo sempre significare, che questi vivevano secondo la concessione di Eugenio IV. con privilegio di eleggersi, e di presentare i Vicarj, e di ubbidire immediatamente a questi, come alle persone de' Ministri stessi. Da che altresì chiaro si rende, che gli Osservanti sottoposti a i Vicarj secondo l'Eugeniana non erano tutta la Famiglia incominciatasi ad unire sotto il Trinci, e poi mantenutasi nella purità della Regola, e sotto l'intera ubbidienza, o giurisdizione de i Ministri nel tempo di S. Bernardino, e del Vicariato di S. Giovanni, senz' aver altri Vicarj, fuorchè quei, che le venivano dati dal puro beneplacito de' Ministri della Comunità; ma che una buona parte di tal Famiglia restò nella Comunità sotto i Ministri, e sotto i sopraddetti graziosi Vicarj, e non si prevalse del Privilegio Eugeniano. E posciachè l'esser sottoposti a i Vicarj dati per pura grazia da' Ministri, e deponibili ad arbitrio de' medesimi, nè toglie, nè punto diminuisce l' immediata soggezione a i Ministri (1), come costa dall' esempio de' Vicarj generali de' Vescovi; perciò io sempre appellai, ed appello anche i predetti Osservanti *soggetti immediatamente a i Ministri*, a differenza di quei, che stavano immediatamente sotto i Vicarj, non dati a lor' arbitrio da i Ministri, ma eletti dagli stessi Osservanti a tenor della concessione Eugeniana, o Costanziense. E se non fosse ch' io bramo di accordarmi ne' vocaboli col Ragionista, che per Osservanti della Famiglia sotto i Vicarj intende tutti quei, ch' ebbero i Vicarj, dal Trinci fino a Lione X., comunque gli avessero o per grazia, o per propria elezione; Osservanti della Famiglia non sottoposta immediatamente a i Ministri, ma a i Vicarj propriamente non direi, se non che quelli, i quali da per loro stessi si eleggevano, e presentavano i Vicarj giusta il Decreto del Concilio di Costanza, e la Bolla di Eugenio IV. Ma essendo l' istesso, come io diceva, in ordine all' immediata soggezione a i Ministri, l'aver i Vicarj graziosi, e il non avergli, mi sono io accordato col Ragionista,

(1) *Vide pag. 306., & seqq.*

sta, e la Famiglia non mai contenne tutti gli Osservanti; ma che di questi sempre ne furono molti anche nella Comunità immediatamente sotto i Ministri, e sotto i Custodi di essa.

XLI. Sarebbe ora tempo di discorrere sopra un testo del P. Rodriquez, il quale per gli Osservanti si allega, e si esclude dal Ragionista; ma posciachè, come ho mostrato, la Causa degli Osservanti non si fonda sulle sentenze degli Scrittori del XVI., e de' seguenti secoli; ma bensì sopra le memorie per anche conservate, e provenienti a noi dagli stessi due primi secoli Francescani, cioè, dal XIII., e XIV. della Chiesa, e anche da buona parte del seguente secolo, de' quali tempi appunto si fa la controversia; perciò non mi curo delle sentenze del P. Rodriquez. Ed il Ragionista mostrò, e finse molto povera la Causa degli Osservanti, se per essa non trovò altri fondamenti, che una sentenza delle *Firmamenta*, e un'altra del Rodriquez. Cha se, come ho mostrato, tra i molti Scrittori, che da esso per la Causa de' Conventuali si allegano, niuno è de i tempi, de' quali si parla, tutti sono posteriori almeno per anni 100. in circa: de' quali una grandissima parte può anche trarsi a qualche senso non ripugnante alla Causa degli Osservanti; e un'altra parte o lasciò trarsi da parziale affezione, o ingannata precipitò dietro alle asserzioni di persone appassionate; restami ora da conchiudere, che le testimonianze degli Scrittori, allegate per la Causa de' Conventuali, non possono nè provare, nè confermare l'anzianità pretesa da' medesimi PP. Conventuali.

CAP. III.

E' falso, che l' Istituto de' PP. Conventuali o antichi, o moderni abbia avuta l' approvazione Apostolica avanti che l' avesse l' Ordine de' Frati Minori della Regolare Osservanza: Onde coll' anzianità dell' approvazione Apostolica non può dimostrarsi l' anzianità pretesa da' PP. Conventuali.

I. PRetende il Ragionista in tutto il suo terzo Capitolo, che quando Innocenzo III., e Onorio III. approvarono l'Ordine de' Frati Minori, e la Regola data a quest' Ordine dal S. Patriarca Francesco, allora fosse approvato l'Istituto de' Conventuali: e quello de' Frati Minori della Regolare Osservanza non fosse approvato, se non che due secoli dopo S. Francesco, per mezzo di varie facoltà ottenute dagli Osservanti della Famiglia, non tutte insieme, ma a parte a parte, alcune da Gregorio XI., altre dal Concilio Costanziense, altre da Eugenio IV., e altre finalmente da Lione X. Donde inferisce, che se i Conventuali ebbero l' approvazione Apostolia pria degli Osservanti, debbono dirsi più antichi degli Osservanti.

II. Per proceder con chiarezza intorno a questo punto, fa d'uopo riflettere, che tra il Frate Minor Conventuale, e il Frate Minore della Regolare Osservanza non vi è alcuna differenza, se non che quella, la quale nasce da i privilegj, e dalla purità della Regola: ond'è, che se gli antichi Conventuali avessero rinunziati i privilegj, o le dispense ottenute contro il puro senso, e il nativo rigore della Regola, tutti *ad un tratto sarebbero diventati Osservanti*, essendo il Conventualesimo *una Religione nata, e cresciuta tra i privilegj*, come dice il Ragionista (1). Nè dee credersi, che quei Frati Minori, i quali prima di ogni dispensa tutti con animo uniforme professavano l'intera purità della Regola, finchè si mantennero in tal purità, fossero mai Conventuali; concedendomi anche il Ragionista, che chi *professava le dispense introdotte nell'Ordine, era tutto Conventuale*; *e chi professava la purità della Regola, era tutto Osservante*, come può vedersi nel di lui volume, dove tratta del P. Rusconi (2). Da che se ne deduce, esser anfibologica quella proposizione, che più volte si pubblica dal Ragionista, col dire, *che i Conventuali sono quelli, i quali una volta osservarono la purità della Regola, e poi, lasciata la strettezza della Regola, si elessero di vivere secondo i privilegj*: Una tal proposizione, per accordarsi al vero, e alle altre proposizioni, che la forza del vero fece, che si scrivessero dallo stesso Ragionista, ha da intendersi, che quei Frati Minori, i quali dall'osservare, o professare la purità della Regola passarono a vivere secondo i privilegj, lasciata la strettezza della Regola, di Osservanti si fecero Conventuali; e finchè si mantennero nella purità della Regola, furono Osservanti (benchè non si appellassero con altro nome, che di Frati Minori, perchè non aveano da chi colla giunta di altro vocabolo si dovesser distinguere) e nel lasciar la purità della Regola, e accettar le dispense, diventarono Conventuali: talmente che i primi Minori Conventuali, che si vedessero al Mondo, furono quei Frati Minori, i quali, accettando la prima dispensa offerita all'Ordine, passarono dallo stato di obbligati ad osservar tutta la purità della Regola di S. Francesco a quello di Frati Minori privilegiati, o dispensati dall'obbligo di osservare tutta la purità della Regola.

(1) Pag. 401.

(2) Pag. 391.

III. Or per vedere, quale de' due stati Religiosi fosse il primo ad aver l'approvazione Apostolica, cioè, se quello degli Osservanti, o quello de' Conventuali, basta vedere, se fu approvato prima lo stato de' Frati Minori obbligati a vivere secondo la purità della Regola di S Francesco; ovvero lo stato de' Frati Minori non obbligati a vivere secondo la purità di tal Regola, ma alleggeriti in qualche parte da i rigori della medesima. Io mi vergogno a farne quistione, sapendosi da chiunque, qualmente da Innocenzo III., e da Onorio III. fu approvata la Regola data da S. Francesco a i suoi Minori, e fu approvato lo stato Religioso del S. Patriarca, e di tutti i suoi seguaci, i quali ad imitazione del medesimo professarono, vissero obbligati, e morirono, giusta la purità di tal Regola: niuno può immaginarsi, che S. Francesco avesse l'approvazione di uno stato non conforme alla sua Regola. Dunque lo stato Religioso de' Frati Minori obbligati all'osservanza della purità della Regola Francescana (cioè, lo stato de' Minori Osservanti) fu approvato nella stessa approvazione della Regola, e dell' Ordine, fatta da Innocenzo III., e da Onorio III., quando non per anche era approvato lo stato Religioso de' Conventuali. E lo stato Religioso de' Frati Minori Conventuali, mi si dirà, quando

fu

fu egli approvato? Rispondo: a che serve, che io il ripeta? Fu egli approvato quando si approvò, e si concedette uno stato Religioso di Frati Minori, i quali non fossero obbligati all'osservanza della purità della Regola de' Frati Minori. E questo stato non mai si approvò, nè mai fu lecito, avanti che da i Sommi Pontefici si concedessero le dispense sopra la Regola di S. Francesco. Se poi si cerca, quando fossero concedute la prima volta queste dispense; il Ragionista con molti Conventuali risponde, che furono concedute sotto il Pontificato di Innocenzo IV.: il che se fosse vero, nondimeno lo stato de' Conventuali avrebbe avuta l'approvazione Apostolica dopo quello degli Osservanti: ma altrove ho provato esser falso, e falsissimo.

IV. Dunque più a basso scender si dee per trovar l'approvazion' Apostolica della vita Minoritica, non obbligata a tutto il rigore della Regola. E se vogliamo far' uso di qualche dispensa particolare data a questo, o a quel Convento solamente, la troveremo dopo l'anno 1348. conceduta a due Conventi, cioè, a quello di Avignone, e a quello di Sciamberì: ciò per altro non è a proposito. Bisogna per tanto ricorrere all'anno 1430., quando Martino V., acciocchè non perissero molti Frati Minori, dediti ad aver l'uso delle rendite, e delle possessioni, diede in luce la Bolla *Ad statum Ordinis*, in vigor di cui la prima volta fu offerito all'Ordine intero il privilegio, con cui sottrarsi dalla purità della Regola. Allora, e non prima si fece lecito generalmente a i Frati Minori lo stato del Conventualesimo; e allora la prima volta fu istituita, e approvata con approvazione Apostolica una vita Minoritica non obbligata alla purità di tutta la Regola: e chi tra i Frati Minori abbracciò allora questa vita novella, fu uno de' primi Conventuali del vetusto religioso Conventualesimo; e quei, che non l'abbracciarono tra i Frati Minori, seguitando a vivere secondo la purità di tutta la Regola, continuarono ad essere dell'antica Regolare Osservanza, di cui erano stati tutti quanti i Frati Minori dal principio dell'Ordine fino all'anno 1430., eccettuati sempre alcuni pochissimi Conventi, che dopo l'anno 1348. per privilegio speciale avanti l'anno 1430. in qualche cosa eransi sottratti dal rigor della Regola.

V. Mi pare d'aver toccato il fondo; imperocchè non essendo possibile, che un Istituto, o stato Religioso ne' suoi caratteri, pe' quali si distingue dagli altri stati, o Istituti, sia insieme approvato con approvazione Apostolica, e illecito; quindi è, che se i Conventuali non provano, essere stata lecita a i Frati Minori la vita contraria alla purità della Regola di S. Francesco, avanti che fosse approvata la vita Minoritica secondo la purità della medesima Regola; non possono pretendere, che il Conventualesimo antico avesse l'approvazione Apostolica, prima della Regolare Osservanza, o dell'Istituto di quelli, che sotto i Superiori eletti secondo la Regola, obbligati sono a menar la vita giusta l'intero tenore della Regola predetta. Con che rimane assai chiaro, che il vetusto Conventualesimo non ebbe l'approvazione Apostolica generale prima dell'anno 1430.; e che la Regolare Osservanza fu approvata nel bel principio, e nell'approvazione stessa dell'Ordine da Innocenzo III. a viva voce, e da Onorio III. con Bolla solenne. Ma il nuovo, e odierno Conventualesimo, cioè, l'Istituto de' PP. Conventuali de' dì nostri, quando fu egli approvato la prima volta con approvazione Apostolica? La risposta è data altrove, ed è chiara: fu egli approvato la prima volta quando incominciò ad esser lecito a i

Francescani la presente loro religiosa vita, e professione; e poichè questa loro vita di Francescani proprietarj in comune, congiunta colle altre loro presenti larghezze contrarie alla Regola di S. Francesco, non fu lecita a verun Frate Minore pria de' tempi del Concilio di Trento, anzi anche di Urbano VIII., come ho mostrato nel primo, e nel secondo libro, e come anche confessa il Ragionista; quindi è, che l'odierno Istituto de' PP. Conventuali, essenzialmente diverso da quello de' Conventuali vetusti, che furono avanti al Concilio di Trento, non ebbe l'approvazione Apostolica prima de' tempi del Concilio di Trento, quando n'ebbe una parte, e prima d' Urbano VIII., quando terminossi d' approvare tutta la vita più larga degli odierni Conventuali. Tutto questo si concederà da chi vorrà considerare, che avanti al Concilio di Trento la vita degli odierni Conventuali nè trovavasi al Mondo, nè era lecita a i Frati Minori; e che non può dirsi approvata una vita Minoritica quando non è ammessa, nè lecita.

VI. Quindi manifesto si rende, non essere a proposito quel, che aduna il Ragionista per provare, che l' approvazione Apostolica della Regolare Osservanza, ovvero dell' Istituto de' Frati Minori della Regolare Osservanza sia posteriore all' approvazione Apostolica dell' Ordine Minoritico, e anche all' approvazione del vetusto Conventualesimo (giacchè non degnasi ei di distinguere tra l' odierno, e il vetusto Conventualesimo, diversissimi fra di loro, e nato l'uno dalla estinzione dell' altro ne' tempi del Concilio di Trento). Imperciocchè egli dice, che de' Conventuali non trovasi mai per alcun tempo, dopo San Francesco, nè il loro picciol numero, nè il loro più vivo fervore, nè il tempo, e il luogo, e l' Autore del loro cominciamento, come dovrebbe trovarsi, se incominciato avessero dopo i tempi di S. Francesco. E degli Osservanti trovasi il tempo, in cui cominciarono dopo S. Francesco, cioè, l' anno 1368.; il luogo, dove cominciarono, cioè, S. Bartolomeo di Brogliano; l' Autore, per cui cominciarono, cioè, F. Paolo Trinci; il fervore più vivo de' tempi di F. Paolo; e il piccol numero di pochi Conventini, che avevano ne' loro principj, avanti che si moltiplicassero in tanto numero, in quanto crebbero dopoi: segni tutti quanti di novità d' Istituto posteriore alla Religione Minoritica fondata da San Francesco.

VII. Ma se de' Conventuali dopo i tempi di S. Francesco non trovasi il piccol numero, e il primo fervore, questo non significa, che non abbiano essi avuto l' essere dopo S. Francesco; ma significa, che non abbiano avuto l' essere a guisa delle Congregazioni, o Riforme, che nascono da stringimento di Leggi, o da rinovazione del primitivo religioso fervore. E per verità: a che giova l' andar cercando i primi religiosi fervori del Conventualesimo antico, se questo nacque non da religioso fervore, ma dal fervore, se così può dirsi, o dal prurito di abbandonare l' antica disciplina, e la Regola stessa de' Frati Minori? Non fu egli una rinovazione, ma più tosto una destruzione de' buoni spiriti: non ebbe di mira i ristringimenti, ma gli allargamenti. Onde troviamo, benissimo i primi suoi fervori di rilassatezza, che sono appunto i rilassamenti nati nell' Ordine Minoritico per la peste, e per lo Scisma descritti nel primo mio libro. I quali rilassamenti ebber' anche nel lor principio un piccol numero di seguaci, come suole accadere di tutti gli altri abusi; e dopoi si stesero in guisa, che l' anno 1430. fu stimato necessario il ricorrere alla dispensa delle

ren-

rendite, con cui si coonestassero quelli, che poteano coonestarsi, e in qualche modo del Conventualesimo, che avanti era un puro abuso, si facesse uno stato Religioso approvato. E quando anche il Conventualesimo ne' suoi principj assegnati dagli Osservanti non fosse consistito in un picciol numero di Frati, e di Conventi, questo nulla importerebbe; imperocchè tuttavia costerebbe, che prima egli non v'era; mentre non v'erano le dispense, che il facessero lecito. Per supplire ad ogni piccol numero, desiderato dal Ragionista, basterà l'aver provato, che ne' primi due secoli dell'Ordine il Conventualesimo non fu in maniera veruna, cioè, nè in piccol numero, nè in vasto, nè in mediocre; nè fervoroso, nè tiepido; nè bianco, nè nero, nè turchino. Il tempo eziandio del suo nascimento si è assegnato più volte, e fu il principio del terzo secolo Francescano. Vorrebbe ora il Ragionista, che io assegnassi anche i luoghi, e gli Autori. Ma se ciò può pretendersi circa il nascimento di qualche Congregazione nata con buon' ordine; non credo, che possa pretendersi di quelle, che nascono dalle rilassatezze, e da i disordini, come fu del Conventualesimo, ch'ebbe per seme gli abusi, e per genitori le dispense, nel senso spiegato più volte. Nondimeno è certo, che i suoi Autori, per mezzo de'quali egli nacque, furono i Frati della Regolare Osservanza, che dopo la peste del 1348. avendo ricevuti beni stabili contro alla Regola Minoritica, non vollero ridursi a lasciarli a tenore della Regola, e delle Costituzioni Martiniane; onde per coonestar la lor vita vi volle la dispensa di Martino V., per cui poterono lecitamente dopoi averne l'uso, e così piantarono come primi Autori il religioso Conventualesimo. I luoghi poi, dove nacque, furono quei Conventi stessi de' Minori Osservanti, che già nell'anno 1430. aveano beni stabili contro alla Regola di S. Francesco, e per la dispensa ottenuta in quest' anno divennero Conventi di Religiosi Minori Conventuali: laddove, per l'addietro, dal giorno, in cui da' loro abitatori furono contro alla Regola, e senza dispensa ricevuti tali beni, erano Conventi di cattivi Frati Minori della Regolare Osservanza; perchè gli abitatori di essi erano obbligati a non aver tali fondi, e con tuttociò gli tenevano. E tanto basti per assegnare al Ragionista nel vetusto Conventualesimo i segni di novità, più volte ormai dimostrati.

VIII. Eccomi ora agli Osservanti. E già concedei più volte, che la Famiglia Osservante, in quanto distinguevasi dalla moltitudine degli altri Frati Minori, ebbe principio verso l'anno 1368., e non v'era in tempo di S. Francesco; mentre in tempo di questo Santo non vi erano alcuni Frati, che stessero in particolari Conventi soggetti all'ubbidienza de' Ministri delle Provincie, e di più alla direzione di Commissarj speciali, uno de' quali fu Fra Paoluccio, e che poi avessero per Superiori immediati i Vicarj del proprio loro numero ec. Una tal forma di vivere, io ripeto, non fuvvi nel principio dell'Ordine: incominciossi sotto F. Paolo Trinci nel Convento di S. Bartolomeo di Brogliano. E di questa forma di vivere, cioè, degli Osservanti della Famiglia, in quanto componevano una Famiglia speciale, governata con particolar' economia, si assegnano, dopo S. Francesco, i principj, i primi fervori, il piccol numero, i progressi, il luogo dove cominciò, gli Autori, e tutti gl' indizj di nuovo principio, e nascimento. Ma il principio di questa Famiglia non fu già il principio della Regolare Osservanza, la quale da i tempi di S. Francesco fino all'anno 1430. sempre si stese quanto fu steso tutto l'Ordine, giusta le cose provate.

Fu-

Furono essi solamente principj di una special' economia, con cui mantener si potesse nell' Ordine de' Minori l' antica Regolare Osservanza, incominciata, o fondata da S. Francesco, e continuata fino a i nostri giorni. E di tali Osservanti (non già quanto all' Istituto, ch'era lo stesso Istituto de' Frati Minori già fondato, e incominciato da S. Francesco, ma solamente quanto alla speciale economia, o nuova maniera di mantenersi Osservanti, senza divider l'Ordine in due corpi diversi, e senza che la moltitudine de' rilassati potesse spegnere l'antica Osservanza fra di essi) si trovano e principj, e piccol numero, e progressi, e tutti i segni d'incominciamento nella detta loro novella economia dopo i tempi di S. Francesco: anzi di questi nel divisato senso, e non assolutamente de' Frati Minori della Regolare Osservanza, procedono tutti gli argomenti apportati dal Ragionista, e dagli altri Conventuali, per provargli incominciati dopo S. Francesco. I quali argomenti perciò non procedono contro alla Regolare Osservanza assolutamente, nè contro agli Osservanti della Comunità sotto i Ministri: del numero de' quali furono tutti i Frati Minori fino a Martino V., e molti altri continuamente da Martino V. fino a Lione X., e dopo tutti gli Osservanti fino a i giorni nostri: nè procedono finalmente contro agli Osservanti detti della Famiglia, in quanto essi erano dell' Osservanza, ma solo in quanto componevano una Famiglia specialmente governata, e mantenuta nell' antica Regolare Osservanza fondata da S. Francesco. Laonde anche Eugenio IV. nella Bolla *Ut sacra Ordinis*, in cui concedette agli Osservanti della Famiglia il potersi eleggere, e presentar per la conferma a i Ministri delle Provincie, e dell' Ordine i proprj Vicarj, parlò di detta Famiglia come di una vera, e nobile parte della Religione fondata da S. Francesco, incominciando così la predetta sua Bolla: *Acciocchè la sacra Religione dell' Ordine de' Minori, la sincerità del di cui zelo risplendente per le lodevoli sue operazioni non cessa di prestare un grandissimo commendabile accrescimento alla Fede Cattolica, per quanto permetterà l' Altissimo, si renda sicura da ogni avversità; ci sta impresso altamente nel cuore, che tolto via ciò che nuoce, e posto in sua vece quel che può giovare, niente rimanga, per cui sieno talvolta distolti i Frati dall' intrapreso salutevole proposito, o per cui si franga in qualche modo la stabilità della sacra Religione*. E nella stessa guisa parlato aveva antecedentemente di alcuni Osservanti Oltramontani il sacro Concilio di Costanza nel suo Decreto *Supplicationibus personarum*, in vigor di cui a i medesimi concedette la stessa facoltà di eleggersi, e di presentare a i Ministri i Vicarj, da i quali, senza frangersi l' unità dell' Ordine, dovessero esser immediatamente governati, per così mantenersi con pace nell' antica osservanza della Regola di S. Francesco, e delle passate comuni leggi dell' Ordine (1).

(1) *Vid. sup. tom. 1. pag. 149. & seqq.*

IX. Può qui dirmi il Ragionista, che neppure nella Bolla *Ad statum Ordinis* di Martino V., in cui si concede la dispensa dell' uso delle rendite a i Frati Minori, trovasi parola veruna, con cui venga significato, che con essa si approvi qualche novello Francescano Istituto. Anzi il Papa in essa ci fa conoscere „ che i Conventuali tenevano già prima il proprio Generale, che di„ mandò, ed ottenne le possessioni medesime, indirizzandola *dilecto filio Ge„ nerali Ministro Ordinis Minorum*: soggiugne poi di permetter queste pos„ sessioni ad un Ordine, il quale denominavasi de' Minori senz' altro aggiugni„ mento, *Ad statum Ordinis Minorum*; insinuandoci con questo due cose: una,

„ una, che dava le rendite all' Ordine primitivo, sorto a tempo di S. Francesco, di cui è proprio tal nome: l' altra, che il nome proprio dell' Ordine, cui sono date le rendite, cioè, de' Conventuali, sia quello de' Frati Minori, senz' altro aggiugnimento. Dice appresso di concedere queste medesime rendite *Ad statum Ordinis Minorum conservandum*: e con ciò pur esprime, che l' Ordine, cui dirige il suo Breve, non è nuovo, e nascente, ma vetusto, da Lui non creato per le rendite ad esso concedute, ma conservato. E finalmente siegue a dire, che questo medesim'Ordine precedentemente teneva Conventi, e luoghi, e possessioni, e rendite, e proventi, e che avea celebrato più Capitoli Generali, e Provinciali, teneva pure le sue consuetudini, ordinazioni, e Statuti. ... Presuppone dunque tutto intero l' Ordine de' Minori Conventuali, che solamente nelle dette cose consiste „. Fin quì in sostanza il Ragionista (1).

X. Cui rispondendo dico, che quando anche Martino V. nella detta sua Bolla, o nel suo Breve presupponesse tutto intero l' Ordine de' Minori Conventuali vetusti, il quale pel solo uso delle rendite, e delle successioni ereditarie avanti al secolo XVI. si distinse da i Frati Minori della Regolare Osservanza; è perciò, come altrove ho provato, i Minori Conventuali vetusti appartengono più tosto a i Frati Minori della Regolare Osservanza (da i quali non differivano nell'altissima povertà spropriata in particolare, e in comune, punto caratteristico dell' antica Religione Minoritica, nè in molte altre cose, per le quali da essi differiscono i Conventuali de' dì nostri) che all'odierno Conventualesimo; quando anche, io diceva, Martino V. avesse presupposto tutto intero l'Ordine di tali vetusti Minori Conventuali, non per questo averebbe presupposto l' Ordine degli odierni Frati Minori Conventuali; mentre questo non consiste ne'due accennati privilegj dell'uso semplice; ma consiste in una Comunità proprietaria in comune, ed essenzialmente diversa di professione, di voti, e di Regola, e di Leggi, dall' Ordine di tutti i Frati Minori precedenti al secolo XVI. Laonde il Ragionista sforzandosi in provar l' antichità de' vetusti Conventuali, per indi concluder l' antichità dell' odierno suo Istituto, si sforza in vano, e fa, come suol dirsi, un buco nell' acqua; non essendo lo stesso Istituto quello de' suoi, e quello degli antichi affatto spropriati Conventuali (2): nè con tali argomenti punto pregiudica alla Causa degli Osservanti, de' quali, più che d' ogni altro Istituto, hanno da essere gli antichi Conventuali, se appartengono questi a qualcheduna delle Comunità religiose, che oggi per anche fioriscono sotto il nome di *Frati Minori*: nella maniera, in cui nella Regola, nelle leggi, nell' abito, nella professione, e nelle obbligazioni, più agli odierni Osservanti, che a i Francescani di qualunque altra Comunità, quei Conventuali si assomigliano.

XI. Ma non è già vero, che da Martino V. nel suo Breve *Ad statum Ordinis*, presupposto fosse tutto intero l' Ordine, o lo stato Religioso de' vetusti Minori Conventuali. E come mai poteva egli così presupporlo, se la Conventualità del medesimo, per cui si avesse a distinguer dalla Regolare Osservanza, non consisteva in altro, che nella dispensa per l'uso delle rendite; ed una tal dispensa veniva allora la prima volta alla luce? Onde antecedentemente alla data, e all' esecuzione del predetto Breve il Generale, cui fu indirizzato, era Ministro Generale de' soli Frati Minori non dispensati, e perciò non Conventua-

(1) Pag.67. & 68.

(2) Vid. sup. tom.1. lib.2.

tuali; ficcome avanti al detto Breve non potea dirsi quel Ministro esser Conventuale, o dispensato: per la qual cosa nel Breve stesso non si fa menzione alcuna di dispensati, o Conventuali, perchè questi non presuppongonsi alla prima dispensa; ma soltanto si nominano i *Frati Minori*; perchè tale era il nome di tutti i Francescani, allorchè avanti l'anno 1430. viveano tutti obbligati all'osservanza della purità della Regola; e niuna dispensa, generalmente offerita, introdotta avea diversità di vocaboli, con cui si distinguessero quei, che seguitarono a viver secondo la purità della Regola, da quei, che una tal purità abbandonarono. E se talvolta qualche anno prima, (per altro dopo la peste dell' anno 1348.) in qualche luogo usossi il nome di *Frati Minori Conventuali*, e quello di *Frati Minori Osservanti*, per distinguere due fazioni di Frati dello stess'Ordine, non volevano allora con tali nomi significare i dispensati, e i non dispensati; ma i Frati cattivi, e i Frati buoni, intendendosi per *Conventuali* quelli, che malgrado l'incapacità del loro stato aveano possessioni, e rendite, ed erano di vita difforme alla loro professione. Quindi è, che Martino V. non mai appellò *Conventuale* la fazione Minoritica, cui dava, e che era per accettar le dispense; mentre la Conventualità in quei tempi era una nota di obbrobrio; e soltanto, dopo che colla sua dispensa fu renduto lecito l'uso delle possessioni, e delle rendite, incominciò a significare uno stato Religioso lecito, e onesto per se stesso, perchè cominciò a significare i dispensati, e non già i soli rilassati; dond' è, che il Conventualesimo, come stato Religioso, non trapassa l' anno 1430., e come compendio di abusi non trapassa al più al più l'anno 1348.

XII. Non sono poi per negare, che Martino V. col suo Breve sopranominato permettesse le rendite ad un Ordine, il quale antecedentemente alla dispensa contenuta in quel Breve, anzi antecedentemente all'esecuzoine di esso, era tutto intero della Regolare Osservanza; teneva tutta la forma dell' Ordine primitivo fondato da San Francesco; e appellar si potea col nome di *Frati Minori* senz' altro aggiugnimento: anzi neppur nego, che con tal nome anche i dispensati sieno stati appellati dopoi da Sisto IV., e da altri: ma neppure può negarsi, che quegli, dopo eseguito un tal Breve, fossero *Frati Minori dispensati*; e che perciò non più tenessero interamente la forma dell' Istituto fondato da S. Francesco: che se volea usarsi tutto il rigore ne' vocaboli, qualora si fosse voluto con qualche novità di vocabolo distinguer tra i detti dispensati, e quei, che per anche ritenevano l'antica forma intera dell' Istituto Minoritico; il nuovo aggiugnimento dovea darsi al nome di quei, che coll' accettar le dispense, e col variar l'antica forma, aveano indotta novità; e non già a gli altri, che, ritenendo l' antica forma invariata dell' Ordine de i Minori, non aveano fatta novità veruna, e perciò ad essi doveasi l' antico invariato nome di *Frati Minori* senz' altro aggiugnimento. Quindi è, che quando i Sommi Pontefici applicarono l' animo a distinguer co i vocaboli queste due fazioni, determinarono, che i seguaci dell' antica forma di vita, e purità di Regola si denominassero o *Frati Minori* senz' altro aggiugnimento, ovvero, *Frati Minori della Regolare Osservanza*; il quale aggiugnimento non significa novità, nè alterazione d' Istituto, ma più tosto esprime, ch' essi sono i veri, e puri Frati Minori dell' Ordine antico fondato da S. Francesco, e non alterato colle dispense: venendo poi a i dispensati, gli denominarono *Conventuali*, o *Fra-*

o Frati Minori viventi secondo i privilegj ec., nomi che significano alterazione d'Istituto, e perciò novità di Fazione (1).

XIII. Ma poichè, come io più volte ho detto, poca era, rispetto a quella degli odierni Conventuali, l'alterazione dell'Istituto Serafico, fatta dal vetusto Conventualesimo coll'accettar le due dispense circa l'uso semplice delle rendite, e delle successioni ereditarie; posciachè con tutte queste dispense gli antichi Conventuali erano in altissima povertà, e spropriati anche in comune come gli Osservanti; ed erano soggetti a tutti gli altri punti della Regola Minoritica, eccettuati soltanto i due sopraddetti punti, concernenti l'uso di semplice fatto circa le rendite, e le successioni ereditarie; e perciò conservavano essi per anche sostanzialmente, se non intieramente, il carattere della Religione fondata da S. Francesco, nè formavano Istituto essenzialmente diverso da quello de' Frati Minori della Regolare Osservanza; perciò anch'essi per lo più erano appellati col nome di *Frati Minori* senz'altro aggiugnimento: la qual' appellazione impropriamente si converrebbe all'odierno Conventualesimo, che, deposto affatto il carattere della Religione primitiva, si fece d'un Istituto novello, e diverso anche da quello della fazione de' vetusti Conventuali, antecedenti al Concilio di Trento.

(1) Vid. Bull. Leonis X. Omnipotens Deus.

XIV. Per le stesse cagioni Martino V. potè anche dire, che la dispensa dell'uso delle rendite da lui si dava *per conservare prosperamente lo stato dell' Ordine de' Minori*, sì perchè una tal dispensa non concedendo a i Minori alcuna proprietà, non distruggeva in essi la sostanza dell'altissima povertà, o dello spropriamento anche in comune, ch'è il carattere dell'Ordine Minoritico fondato da S. Francesco; quantunque fosse quella opposta all'altissima povertà, in quanto contenuta nella Regola, ovvero al modo, in cui nella Regola si comanda, che da i Frati Minori osservar si debba l'altissima povertà: e sì ancora, perchè con tal dispensa a i detti Minori porgevasi la maniera di soccorrere alle necessità del proprio loro stato in quei tempi di freddezza. Ma non per questo potè farsi, che quei Minori non fossero alquanto diversi di condizione, e di stato da quei di prima: Posciachè se per quella Martiniana dispensa si fece, che in chi l'accettò si estinguesse una obbligazione di Regola Francescana, che per l'addietro avea legati tutti i Frati Minori, e per anche legava, e lega i ricusatori di tal dispensa; dunque per mezzo di essa i Frati Minori, che l'accettarono, fecero passaggio ad uno stato alquanto diverso da quello de' Minori primitivi; e quei, che non l'accettarono, continuarono lo stato purissimo de' Minori primitivi. Laonde con tal dispensa Martino V. conservò lo stato de' Frati Minori in quella guisa, in cui era possibile, e non altrimenti. E poichè non era possibile il conservarlo nell'antica purità; perciò è, che per tal dispensa ne' dispensati dovette alterarsi lo stato Minoritico, e costituirsi uno stato in qualche maniera novello, e non lecito a i Frati Minori prima della dispensa. Dunque posso ben ridire, che la detta dispensa fu la prima istituzione, e approvazione Apostolica del vetusto religioso Conventualesimo, in quanto fu quello uno stato Religioso lecito a i Frati Minori; mentre non prima di tal dispensa fu lecito ad essi un tale stato.

XV. Quindi cade a terra ciò, che più sottilmente osservasi dal Ragionista; cioè, che i Frati Minori, a i quali si diede la dispensa Martiniana, già precedentemente tenevano possessioni, e rendite. Mentre io concedei, e già

dissi, che dopo la peste dell' anno 1348. parecchj Conventi aveano ricevute tali cose; ma se non aveano privilegj speciali ognuno da per se, ricevute le avevano, e le tenevano illecitamente: non essendo stato nè conceduto, nè offerito a i Frati Minori generalmente un tal privilegio prima dell' anno 1430. E appunto il trovarsi molti Conventi imbarazzati fra le rendite, che illecitamente tenevano, e non volevano alienare, fu cagione, che il Ministro Generale ricorresse a Martino V., e ne proccurasse la potestà di dispensare con essi, e con altri provvisionalmente un tal punto di Regola, che le proibiva, e render lecito lo stato de' medesimi, facendogli passare di obbligati a tutta la purità della Regola, come gli odierni Osservanti generalmente, nello stato di dispensati all' uso semplice delle rendite: come anche ne' dì nostri sono alcuni Conventi de' medesimi Osservanti ne' paesi degl' Infedeli, e in alcuni altri pochissimi luoghi: per la qual cosa io dissi altrove, che lo specifico del vetusto Conventualesimo, dispensato all' uso di solo fatto, e non alla proprietà delle rendite, anche oggi si trova tra i soli Minori Osservanti (1). Finalmente non nego al Ragionista, che l' Ordine, cui nell' anno 1430. si diede la Martiniana dispensa, già prima celebrati avea Capitoli, fatti Statuti ec. Mentre ciò non significa, che lo stato Religioso del vetusto Conventualesimo vi fosse prima dell' anno 1430., o che prima della Martiniana dispensa vi fosse lo stato Minoritico dispensato; ma significa, che prima di essa vi erano i Frati Minori, a i quali fu conceduta, e i quali per essa di puri Osservanti divennero dispensati, o Conventuali; e che i medesimi, avanti di aver tutte le dispense, e di essere stato fondato il religioso vetusto Conventualesimo, nell' antica Regolare Osservanza celebrati aveano parecchi Capitoli, fatti Statuti ec. Nella guisa, in cui se oggi si concedesse a i PP. Cappuccini una simile dispensa, potrebbe di essi nel suo Breve dispensativo il Sommo Pontefice affermare, che hanno celebrati più Capitoli, fatti Statuti, avuti Generali, Vescovi, e Cardinali ec. quantunque tali cose non si avverassero dell' ordine de' PP. Cappuccini, se non che per rapporto a i tempi antecedenti alla dispensa, e conseguentemente non si avverassero, se non che de i PP. Cappuccini della regolare osservanza di quel sacro Istituto, e non de' Cappuccini dispensati, o, se così piace, non de' Cappuccini Conventuali. Non può dunque negarsi, che la Bolla, o il Breve *Ad statum Ordinis*, dato da Martino V. l'anno 1430., sia la prima istituzione, o approvazione Apostolica dello stato religioso del vetusto Conventualesimo tra i Frati Minori, se prima di tal Bolla, o Breve non si trova verun' altra generale dispensa contro alla povertà Minoritica, con cui si rendesse lecito ciò, per cui specificamente, e onestamente i vetusti Conventuali distinguevansi da i Frati Minori della Regolare Osservanza; e se i Conventuali antichi, come scrive il Ragionista, e confessa, erano d' una Religione *nata, e cresciuta tra i Privilegj*, talmente, che rinunziati i privilegj, ad un tratto tutti gli antichi Conventuali sarebbero diventati Osservanti (2): quantunque niuna Bolla, niun Breve, e niuna Lettera Apostolica posteriore alla prima Apostolica approvazione dell' Ordine Minoritico, possa dirsi la prima approvazione Apostolica della Regolare Osservanza assolutamente, o come tale; ma bensì al più qualcheduna possa dirsi la prima concessione, e approvazione Apostolica della forma di governo, con cui gli Osservanti detti *della Famiglia* (che non erano se non che una sola parte de' Frati Minori Osservanti de' loro tempi) si mantene-

(1) Vide tom. 1. pag. 408.

(2) Vide sup. in hoc cap. n. 2.

nero, chi da i tempi del Concilio di Costanza, e chi dall'anno 1445. o 1446. nell'antica Regolare Osservanza fondata da S. Francesco.

XVI. Nota per fine il Ragionista (1), esser costume della S. Sede il conceder tutte ad un tratto alle Religioni madrici le facoltà di ricever Conventi, di vestir Novizj, di crear Superiori, di congregar Capitoli ec.: ma alle Religioni filiali concede simili facoltà a poco a poco, lasciandole tutte per qualche tempo viver soggette alle madrici. Quindi osserva, che agli Osservanti le predette facoltà furono concedute a poco a poco: imperciocchè da Gregorio XI. avanti lo Scisma ebbero undici Oratorj, o luoghi solitarj; dal Concilio di Costanza l'anno 1415. gli Osservanti di Francia; da Martino V. quei di Spagna; e da Eugenio IV. quei d'Italia, ebbero la facoltà di congregar Capitoli, e di elegger i proprj Vicari di podestà subordinata; e da Lione X. ebbero la podestà di elegger i proprj Superiori col nome di Ministri, e con autorità non subordinata. Non è dunque loro l'approvazione Apostolica del prim' Ordine de' Minori, nè sono essi la Religione Francescana madrice. Così in sostanza conchiude il suo terzo Capitolo il Ragionista.

(1) Pag. 69. 70. & 71.

XVII. Ma dal vedere, che le concessioni Apostoliche fatte a i Frati Minori della Regolare Osservanza in un Regno, non si stendevano nell'altro, poteva ben' accorgersi, che con esse non si approvava la Regolare Osservanza; ma soltanto si concedeva alla medesima una forma di governo per mantenersi contro al nascente, o nato furibondo Conventualesimo, che tentava di allagar tutto l'Ordine, e di estinguer affatto l'antica vita Minoritica. Che se non lo volle conoscere, non me ne prendo pena. Dico dunque, che tutte le sopranominate concessioni furono fatte a i soli Osservanti della Famiglia: e perciò al più possono conchiudere, che la Famiglia, come Famiglia, fu una cosa nuova; quantunque l'Istituto da essa professato fosse l'antichissimo. Eccettuasi per altro la concessione di Lione X., il quale non alla sola Famiglia, ma a tutto il Corpo unito dell'antica Regolare Osservanza, concedette il potere eleggere il Ministro di tutto l'Ordine separatamente da i Conventuali: cosa che ad essi non era stata permessa dall'anno 1430. fino all'anno 1517., benchè sempre da essi soli praticata dal principio dell'Ordine fino all'anno 1430., cioè, avanti che nell'Ordine fossero nati i Conventuali, come ho detto altre volte. Ma già che và egli cercando il pelo nell'uovo, mi dica in grazia: Non è egli vero, che i Conventuali non ebbero tutta la loro formazione, o approvazione di stato in un tratto, ma l'ebbero a poco a poco? Io lo provai; poichè da Martino V. ebbero l'uso delle rendite, e da Sisto IV. l'uso delle Successioni ereditarie. Di più (supponendo falsamente col Ragionista, che i suoi odierni Conventuali sieno gli stessi cogli antichi) non ebbero da Lione X la potestà di eleggersi i proprj Maestri di autorità subordinata a quella de' Ministri Osservanti; dal Concilio di Trento la proprietà in comune; e da Urbano VIII. tutte le dispense contenute nelle Costituzioni Urbane? Queste sono istituzioni fatte a poco a poco, e significative non di pura nuova forma di governare un Istituto antico, ma eziandio significative di novità d'Istituto; perchè toccano la sostanza della professione, de' voti, e della Regola. Dunque perchè non potrò dir' io, che i Conventuali e d'Istituzione, e di approvazione Apostolica sono posteriori agli Osservanti? Mi trovi un po', che la professione, la Regola, e la vita degli Osservanti sia stata nuovamente fatta lecita in qualche anno dopo i tempi di S. Francesco?

 XVIII.

XVIII. Ma a che giova questo interrogare? Fa egli la forza su quelle parole *primo Convento*, *primo Vicario*, *prima Bolla ec. degli Osservanti della Famiglia*: ed a questa sua forza si è opposto di sopra il sodo riparo. Riurta, e spigne, fondandosi nel credere, che il P. Numai, eletto l'anno 1517., fosse il primo Ministro degli Osservanti; e questo ancora in suo luogo si mostrò esser falso. Ma se io a lui domandassi: quandomai il suo Generale, che in vigor della Bolla di Lione X. esser dee subordinato, e soggetto alla potestà del Generale Osservante, e di tutto l'Ordine, fu emancipato, e fatto di potestà non subordinata, ma libera, e piena: saprebbe egli rispondermi a proposito? Forse forse Signori nò. Dunque io potrei soggiugnere, che la di lui Religione non è anche pienamente approvata, e fatta adulta, e libera, ma è tuttavia sotto la potestà dominativa dell'Osservante Minoritica Religione matrice, qual bambinella più dilicata figliuola.

XIX. Non voglio per altro star'a consumare il tempo in queste, o in somiglianti riflessioncelle, assai costando dagli antecedenti libri la insussistenza delle obbiezioni, che il Ragionista fece su questo proposito; e che gli Osservanti della Famiglia, ricevendo il privilegio di elegger' i proprj Vicarj da presentarsi, e da esser confermati da i Ministri, non fecero vera divisione nell'Ordine; e per quanto inducessero qualche novità nella forma del governo, tuttavia punto non alterarono l'Istituto primitivo, nè si sottrassero dall'ubbidienza, nè da verun' altra obbligazione contenuta nella Regola: mentre in tali Vicarj essi ravvisar doveano le persone de' Ministri, de' quali erano i Vicarj; e obbedendo ad essi obbedivano agli stessi Ministri, adempiendo perfettamente l'ubbidienza contenuta nella Regola, e voluta da S. Francesco ne' suoi Frati Minori, come dichiarò Pio II., ed io sopra in suo luogo mostrai: ma i vetusti Conventuali, e più gli odierni, vivendo secondo i loro privilegj, non mai poterono, nè possono vantarsi di adempier tutte le obbligazioni contenute nella Regola data da S. Francesco a i suoi Minori, giusta i sentimenti Pontificj, e le prove, che sopra ne apportai. Laonde posso terminar questo Capitolo: tanto più che argomentando il Ragionista contro la sola Famiglia, lascia intatte le ragioni degli Osservanti della vetusta Comunità sotto i Ministri, contro i quali non procedono gli argomenti fatti contro quei della Famiglia; e conseguentemente lascia intatte le ragioni dell'odierna Comunità Osservante: la quale non è quella Famiglia, ma è la Comunità de' vetusti Osservanti sotto i Ministri, accresciuta di numero coll'esserle stati perfettissimamente uniti da Lione X. tutti gli Osservanti della Famiglia, e altri, con fargli divenir tutti quanti del numero degli Osservanti della Comunità vetusta dell'Ordine, sottoposta a i Ministri, avantichè si venisse all'elezione del P. Ministro Generale Numai, e fosse ridotto in Famiglia, o Congregazione speciale sotto i suoi Maestri, il vetusto Conventualesimo.

XX. Nondimeno piacemi di rammentare, che quanto in questo Capitolo scrisse il Ragionista per far credere, che l'Istituto degli odierni Minori Osservanti non ebbe l'approvazione Apostolica in tempo di S. Francesco, ma posteriormente, quando agli Osservanti della Famiglia incominciaronsi a conceder le grazie Apostoliche; altrettanto può dirsi dell'Istituto degli odierni PP. Predicatori; cioè, ch'essendo essi non già i Conventuali, ma gli Osservanti del loro Sacro Istituto, che non meno del Francescano patì per la peste, ed

ebbe

ebbe gli Osservanti della Comunità sotto i Provinciali, e gli Osservanti delle Congregazioni sotto i Vicarj, eletti in vigor de' Privilegj Apostolici; e potendosi di questi Osservanti assegnar' il primo Convento, il primo Vicario, il primo Vescovo, il primo Cardinale, il piccol numero, dopoi moltiplicatosi, la prima grazia Apostolica ec. posteriormente a i tempi del Santo Patriarca Domenico; non ebbero essi l'approvazione del loro Istituto in tempo del Patriarca, ma solamente nel terzo secolo Domenicano, quando agli Osservanti delle loro Congregazioni incominciaronsi a conceder le grazie Apostoliche, come agli Osservanti Francescani della Famiglia sotto i Vicarj (1). Ne faccia la prova il Ragionista: e quella risposta, che ascolta da i PP. Domenicani, sappia, che vale anche per li Minori Osservanti Francescani; e che non meno questi, che quelli, tolto via da essi il vetusto Conventualesimo, sono l'antica Regolare Osservanza del loro Istituto, e perciò l'Ordine stesso antichissimo fondato dal Santo loro Patriarca, e approvato da Innocenzo III., e da Onorio III. due secoli avanti al nascimento del vetusto estinto Conventualesimo.

(1) Vid. lib. 8. cap. 4. per totum.

CAP. IV.

D'alcuni argomenti dell'Autor d'un Discorso, *composto d'ordine del Padre Maestro Paolini Conventuale; della Chiesa madre dell'Ordine; delle grandezze del medesimo; e di certe opinioni di quattro Provincie Minoritiche della Francia.*

Giovami confessarlo prima d'esserne convinto, e condannato, che il presente capitolo non fa punto di buon metodo, stantechè ha da abbracciare il discorso di molte cose disparatissime: alcune delle quali servir debbono per confutare un *Discorso*, o Libricciuolo composto da un P. Conventuale per ordine del P. Maestro Paolini, già Procurator Generale dello stess' Ordine: altre servir debbono per esporre il sentimento de' più dotti Storiografi Minoriti circa il contenuto d'una supplica presentata a sua Santità da i Frati Minori dell'Osservanza, di quattro vetuste Provincie della Francia, e del gran Convento di Parigi: altre poi saranno indirizzate a confutare l'ottavo capitolo delle *Ragioni Storiche*, nel quale il Ragionista pretende, che le opere grandi operate da i Frati Minori ne' loro due primi secoli, facciano conoscere, che quei Minori celebri operaj non erano Osservanti, ma Conventuali. E' vero, nè sò negarlo, che altra sede, e altro luogo nell' Apologia Minoritica richiedevano queste materie; ma poichè la loro sede è passata; nè a tempo io, nè il mio caro Marczic, a me quì presente, ed assiduo, ci ricordammo del suddetto Libricciuolo, o *Discorso*, essendoci tutti occupati contro al solo Ragionista; nè prima d'ora a noi ne venne la notizia dell' accennata supplica delle 4. Provincie: perciò si è stima-

mato meglio, ficcome in altri capitoli, così ancora nel prefente, deviare anzi qualche poco dall' ordine delle cofe, che lafciar fotto banco, fenza farne parola, quei documenti, o quei libri, che vagliano qualche cofa o in foccorfo della Caufa de' PP. Minori Conventuali, o in offefa di quella degli Offervanti. Vivo ficuro, che il cortefe Lettore farà per condonare alla noftra fincerità ciò, che in offequio di effa, può mancar ne' premeffi Libri di buon' ordine, e di miglior metodo. Eccomi adunque con franchezza a diftricare in varj paragrafi quanto nel titolo del capitolo propofi da trattarfi.

§. I.

Gli argomenti, e le rifleffioni dell' Autor del Difcorfo *predetto non hanno forza per convincere la maggiore antichità de' Padri Minori Conventuali fopra gli Offervanti.*

I. L' Autor del *Difcorfo compofto d' ordine del P. Maeftro Gianfrancefco Paolini, già Procurator generale de' Minori Conventuali di San Francefco*, per esporre alla S. C. de' Vefcovi e Regolari nel Pontificato di Benedetto XIII. le ragioni de' Conventuali, acciocchè fuffifter doveffe tutta la Narrativa della Bolla del predetto Papa, che incomincia *Singularis devotio*, in cui era ftato fatto inferire, che l' Ordine de' Conventuali è il più antico fra tutti gli altri Ordini Francefcani: la qual narrativa fu rivocata dal medefimo Sommo Pontefice per la fua Lettera *Qui pacem*, come altrove fi è detto (1): Quefto fottile, e franco Autore, voleva io dire, nel fuo *Difcorfo*, in cui fi fece aufiliario al fuo *Filalete*, e precurfore al *Ragionifta*, tentò di far credere il contrario di quello, che io fpeffo affermai (2).

II. E per provare, che i Conventuali fieno i più antichi, cominciò dal nome *Conventuali*; ma nulla diffe più forte di quello, che allegoffi dopoi dal Ragionifta. Dopoi affermò, che degli Offervanti, e de' loro Conventi non parlarono gli Scrittori prima del 1368.: Ma di quì non può inferire, fe non che allora non foffe in ufo quefto loro nome: del refto poi tutto l' Ordine allora era compofto di foli Frati Minori, quanto alla loro profeffione, Offervanti; i quali ftavano in tutti i Conventi e grandi, e piccoli: onde non v' è bifogno di cercare, com' egli dice, in tal tempo fimili profeffori ne' deferti, nelle caverne, o fulle colonne come gli Stiliti; ma piuttofto ne' prefati luoghi debbono cercarfi i profeffori del Conventualefimo, i quali neppure ivi allor fi trovavano; poichè, non effendo in luce le loro difpenfe, non avevano alcun luogo nel mondo (3), purchè non foffero in quel di Cartefio, ovvero nel concavo della luna a pefcare i privilegj nell' univerfale Platonico. Se poi differo, come egli vuole, alcuni antichi, che nel 1368. appena vi era, o non v' era Convento nell' Ordine, che non poffedeffe, fu quefta una efagerazione all' ufo de Predicatori, come appunto quella di S. Paolo *omnes quærunt quæ fua funt, non*

quæ

(1) *Tom. 1. in Præfat. pag. XIX. & feqq.*

(2) *Vid. tom. 1. a pag. 283. ad 286.*

(3) *Vid. fup. lib. 9. cap. 1. §. 1.*

quæ Jesu Christi, e molte altre de' Profeti contro al popolo d'Iddio: le quali vogliono significare, che molti erano i Conventi, i quali peccavano contro alla povertà Francescana, e non già che tutti avessero possessioni; e quei, che le avevano, illecitamente le avevano, e non per privilegio, come altrove ho provato (1). La Religione poi de' Conventuali non consiste in uno stato illecito, o in una pura moltitudine di trasgressori. E perciò non tema il detto Autore, che i Conventuali abbiano mai dato il Vestiario agli Osservanti dell' anno 1368., o gli abbiano alimentati co i frutti de' loro fondi posseduti per dispensa. E così è sbrigato il colpo perentorio della pagina 129. di quel *Discorso* ristampato in Venezia l'anno 1733.

(1) *Vid. tom. 1. pag. 267. 271. & seqq. 335., & seqq. & sup. pag. 146. & seq.*

III. Ma bella è la maniera, con cui lo stesso Autore tenta di far vedere, che le parole della Bolla *Licèt aliàs* di Lione X. (con cui dichiarò, che i Frati Osservanti nell'Ordine Minoritico vi sono sempre stati da i tempi della data Regola fino a i presenti) intese nel senso preteso dagli Osservanti, sieno contraddittorie ad altre parole dello stesso Papa nella Bolla *Ite & vos*. Osserva, che Lione X. in questa Bolla, proseguendo l'allegoria de' Vignajuoli, che in varie ore del giorno andarono a coltivar la Vigna del Padrone Evangelico, a ripulirla dagli sterpi, e a renderla bella, e fruttuosa; e intendendo per tal Vigna la Religione Francescana, e per Vignajuoli quei, che in varj tempi zelarono pel di lei candore, mette gli Osservanti nell'ora nona, e quasi ultima, *hora nona, & quasi ultima*: il che sarebbe contraddizione, se nell'altra Bolla gli avesse voluti fin dal principio dell'Ordine. Chi per altro non vede il granchio, che pescò a secco costui? Lione X. nella Bolla *Ite & vos*, allegando varj, e varj Vignajuoli, gli suppone tutti dello stesso Istituto, e cultori della stessa Vigna; e tra di loro differenti, non nell'esser di Vignajuoli, o nell' Istituto professato, ma nella sola ora di porsi alla cultura della Vigna, o nella varietà de' tempi, in cui professarono, e abbellirono lo stesso primiero Istituto Serafico, e la stessa Vigna. E vuol dire, che il primo Vignajuolo di questa Vigna, o Religione fu S. Francesco; dopoi S. Buonaventura con altri; quindi quei del Concilio di Vienna; appresso i Zelanti dei tempi del Concilio di Costanza, e S. Bernardino co i suoi seguaci; e in tempo di Lione X. altri Zelanti della medesima professione, e Vignajuoli della stessa Vigna, che riformando gli abusi, la ripulirono, e ristaurarono, come gli antecedenti Vignajuoli. Siccome dunque quei, che sotto S. Buonaventura, e altri venuti dopoi alla cultura di questa Vigna, non erano d'Istituto recente, diverso da quello di S. Francesco, benchè non venuti all' ora di S. Francesco, ma dipoi: così quelli dell' ultima ora furono dell'istesso Istituto de' primi Vignajuoli, e della diretta continuata successione da S. Francesco (2), quantunque non venuti in effetto alla Vigna, se non che molto posteriormente a S. Francesco, a S. Buonaventura ec.; perchè non prima nati al mondo dalle loro madri, nè prima fattisi Religiosi. Dov' è pertanto la contradizione tra le due Bolle di Lione X? Eccola sparita in realtà, e restata nel solo capo di chi non vuol capire il senso vero, e legittimo delle medesime, per non dover confessare, che i Minori Osservanti sono tanto antichi, quanto è l'Ordine primitivo de' Frati Minori.

(2) *Vid. tom. 1. pag 111. & seqq.*

IV. Men bello non è l'argomento del medesimo, con cui alla pag. 126. riduce *tra l'uscio, e il muro*, e alla pagina 127. ove si viene *all' arme corte*. Dic' egli, che se gli Osservanti hanno da esser più antichi de' Conventuali, per-

perchè i Conventuali hanno molte dispense, che non si hanno dagli Osservanti; per la medesima ragione i Frati Minori della più stretta Osservanza, cioè, i Riformati, e gli Scalzi, e i PP. Cappuccini saranno più antichi degli Osservanti, cioè, di quei, che semplicemente diconsi dell'Osservanza, o della stretta Osservanza; perchè gli Osservanti hanno molte dispense, che non si hanno da i Cappuccini, e da i Frati Minori della più stretta Osservanza. Egli per altro non ha saputo, nè saprà trovare, che gli Osservanti abbiano neppure una sola dispensa contro, o sopra i precetti della Regola; quantunque accusi i Conventi grandi, le Chiese magnifiche, i paramenti Sacri preziosi, l'uso delle Cantine, e de' Granaj. Se tali cose perciò non si usarono da' primi compagni di S. Francesco, nè si usano da i Frati Minori della più stretta Osservanza, nè da i Cappuccini; dica pure, che i predetti osservano con maniera più stretta la santa Regola; ma non dica, che gli Osservanti, professandola, e osservandola secondo le sposizioni letterali Apostoliche, non tengano la di lei vera purità, ma vivano secondo le dispense contro al senso della Regola, come la professano, e vivono i Conventuali (1). Nè per questo sono io per difendere gli abusi de' Frati Osservanti in particolare, dove questi fossero, o dove la vita di alcuni non fosse conforme al loro Istituto, e alla loro professione, e obbligazione: ma dico soltanto, che la professione, e la vita degli Osservanti non è, nè esser dee secondo le dispense della Regola, ma secondo il senso di essa: quantunque altri la osservino con più rigore. Nè mai ho detto, che la più stretta osservanza della Regola escluda gli Scalzi, o i Riformati dallo stato di primogeniti, e dall'anzianità dell'Ordine (2): non pregiudicando punto la osservanza più rigida alla primogenitura, anzi conferendo: Dissi solo, e ripeto, che le loro maggiori austerità non sono necessarie, acciocchè una fazione sia della Comunità Minoritica primitiva; purchè questa fazione veramente professi la vera, e stretta osservanza di tutta la Regola data dal S. Patriarca. Onde se da tal Comunità primitiva si escludono i PP. Cappuccini, ciò è, non già per le loro particolari austerità; ma perchè si divisero dalla Comunità primitiva, fondandosi un'altra Comunità da per loro, e rompendo l'unità col separarsi da i successori di S. Francesco.

(1) *Vid. sup. in hoc tom. pag. 163. & seq., & in tom. 1. pag. 91. & seqq. & pag. 155.*

(2) *Vid. tom. 1. pag. 599.*

V. Il detto Autore fa eziandio una prova per negare la successione dei Ministri Generali da S. Francesco negli Osservanti, e per difenderla ne' Conventuali; ma con qual'esito, si può conoscere dal Libro X. di questo mio tomo. Una cosina dice di particolare; ed è, che „ basta dare un'occhiata alle „ Lettere Apostoliche, emanate da' Sommi Pontefici, e dirette a i Superiori „ dell'Osservanza dopo Leone X., che certamente, per quanto veder potei „ (egli dice) non se ne troverà pur'una, in cui il Ministro Generale, o Pro„ vinciale de' Padri Osservanti col preciso titolo dell'*Ordine de' Minori* s'ap„ pellino. Solamente del 1725. Benedetto XIII. si è compiaciuto una volta di „ nominare il Generale de' PP. Osservanti *Ministro Generale di tutto l'Ordine* „ *de' Minori* nella sua Bolla *Paterna Sedis Apostolicæ* „.

(3) *Pag. 221. discursus.*

VI. Bisogna, che questo Scrittore abbia letto molto poco, e con poca attenzione, o che sia di vista molto imperfetta. Le pagine 226., e le seguenti fino alla pag. 239. del secondo tomo delle Lettere a Filalete, stampate in Lucca, sono piene di esempj, ne' quali si vede, che a i Frati Minori Osservanti, a i Vicarj della Famiglia Osservante, a i Ministri della Comunità Osser-

servante, posteriori a Lione X., e alla Comunità stessa, nelle Lettere Apostoliche, e in altri documenti è dato il precitato titolo *dell' Ordine de' Frati Minori*; e al Generale di questi è dato il titolo precisissimo di *Ministro Generale dell' Ordine de' Frati Minori*, *e di tutto l' Ordine de' Frati Minori*. Potrei a quegli esempj aggiugnerne parecchi altri; ma basteranno quei, acciocchè si conosca la franchezza dell' Autore del *Discorso* nello spacciar le sue mercanzie. Legga pure nelle dette pagine delle Lettere a Filalete, e ne troverà tante delle da lui non vedute Lettere, che senza gli occhiali del Galileo vedrà, che molto malamente avanzò egli la sua soprariferita affermazione.

VII. Per provar poi, che i Conventuali odierni sono gli stessi cogli antichi Conventuali, e Frati Minori antecedenti al Concilio di Trento, dalla pagina 59. fino alla 94. fa ogni sforzo, dicendo, che se gli odierni Conventuali, per aver l' entrate, sono diversi dagli antichi; dunque anche gli odierni Osservanti sono diversi dagli antichi. Per ciò provare, scrive, che gli antichi Osservanti non potevano aver rendite di sorta alcuna, giusta la Clementina *Exivi*; ma poi non prova, che le possano avere gli Osservanti odierni. Ricorre alle Cantine, e Granaj, che dagli Osservanti una volta non si avevano, e oggi si hanno: ma senza proposito; costando dalla predetta Clementina, dalle Farinerie, e da cento altri documenti, che, dove non basta la mendicazione cotidiana, queste cose furono sempre, e sono alla Regola non contrarie (1). Ricorre a i Legati perpetui, dicendo, che questi sono rendite fisse, nè realmente si distinguono da i frutti di poderi, e di censi, e non si ricevevano dagli antichi Osservanti, se non che come pura limosina; nè l' Amico spirituale, o il Sindaco aveva alcuna potestà di convenire in giudizio l' erede, negando di dar la limosina. Ma non prova, che gli odierni Osservanti ricevano i Legati altramente, che all' uso degli Osservanti antichi, e nella forma, in cui dalla Sede Apostolica, e dalle Sacre Congregazioni si stimano alla Regola non contrarj. Investe con simil fortuna la pecunia tenuta dal Sindaco Apostolico, gli utensili, o mobili, le permutazioni delle grascie, o limosine d' una specie nell' altra, il potersi servir del Sindaco Apostolico, e il poter aver Legati anche con obbligo perpetuo di Messe. Ma quantunque sembri poi, che dica esser queste cose onninamente contrarie alla Regola data da S. Francesco, e alle Dichiarazioni Apostoliche della medesima; nondimeno esso non lo prova, nè potrà mai provare, che oggi gli Osservanti abbiano dispense di Regola; e che perciò sia lecita loro qualche cosa, la quale dalla Regola era proibita a i Compagni di S. Francesco, o a i primitivi Osservanti (2). Quantunque oggi da essi molte cose si pratichino, e molte benignità si ammettano, dopo essere stato deciso, che non sono esse alla detta Regola contrarie: le quali non si ammettevano dagli antichi prima di tal decisione, o perchè non era certa la conformità di esse colla Regola, o perchè volevano vivere anche con rigore un po' più del necessario, o per qualche altro motivo.

VIII. Quindi cade a terra il colui argomento, in cui diceva, che se gli odierni Osservanti sono gli stessi cogli antichi, avvegnachè abbiano ammesse tante benignità, che non erano appresso gli antichi; saranno gli stessi cogli antichi Frati Minori anche gli odierni Conventuali, avvegnachè abbiano questi le dispense, e le rendite non avute da quelli. Imperocchè tra gli odierni, e gli antichi Osservanti non vi è differenza veruna nell' esser' obbligati a tutta la pu-

(1) *Vide tom. 1. pag. 597.*

(2) *Vide tom. 1. pag. 390. & seqq. & 395. & seqq.*

purità della Regola; ma la sola diversità de' tempi, e l'esser più, o meno chiarificata la Regola fa, che questi in alcune cose non osservino comunemente il rigore di quelli: ma per altro è la stessissima professione, e la stessissima formola di professare quella di questi, e quella di quegli. I Conventuali per altro hanno saltato il fosso del tutto, ed hanno lasciati gli antichi Minori sì Osservanti, che Conventuali, e la loro povertà, e vestimenta dalla parte di quà: ed essi hanno accettate tali dispense, che la vita lecitissima loro sarebbe stata illecitissima agli antichi predetti Frati Minori: e perciò gli odierni Conventuali cangiarono eziandio la formula della professione usata dagli antichi, come può vedersi nel mio secondo libro (1), e sono d'Istituto diversi da quelli, siccome lungamente si è detto nel prefato mio libro, dove, se malamente non mi lusingo, si è anche provato, e difeso.

(1) Pag. 167. & segq.

IX. Se poi lo stesso Scrittore avesse veramente data un' occhiata alla Bolla d'Innocenzo XI. *Solicitudo Pastoralis* citata anche da lui, avrebbe conosciuto apertamente, che l'uso de' Sindaci Apostolici con tutta l'amplissima loro facoltà, data da Martino IV., e da Paolo IV., non è in conto veruno contro alla Regola (2). In oltre se avesse lette bene le Pastorali de' Ministri Osservanti, le Bolle Pontificie, e i Decreti delle Sacre Congregazioni appresso il Fagnano, il Matteucci, e altri citati nel primo tomo pag. 250., avrebbe conosciuto, che gli Osservanti odierni, come gli antichi, nè da per loro stessi, nè per mezzo de' Sindaci possono esigere in giudizio la soluzione de' Legati fatti per loro comodo, e utilità; e che non la ricevono altramente, che per modo di pura, e volontaria limosina, *gratias agentes de dato, non murmurantes de negato* (3). Quella, che i Sindaci Apostolici possono esigere in giudizio da i Legatarj, o eredi, è la soluzione de' Legati non fatti per sovvenimento de i Frati, ma pel culto divino; come per la fabbrica della Chiesa, per qualche Altare ec.: i quali, come quelli, di cui acquista subito il dominio il Papa, che è il Padrone delle Chiese degli Osservanti, possono dal Procuratore del Papa esigersi giudizialmente a nome dal Papa: nè questi alterano la povertà de' Frati; perchè la soluzione di essi non ha da impiegarsi in benefizio de' Frati, ma nel solo culto divino, giusta la volontà de' Testatori. Parimente solo il Sindaco Apostolico ha facoltà d'implorar l'uffizio del Giudice in ordine a i Legati consistenti in una pura prestazione, o soluzione di cose mobili, purchè non siano essi così grandi, che ridondino in frode della povertà Minoritica. Legga i citati Canonisti, e vedrà quanto siasi ingannato nel credere, che i Sindaci del Papa possano esigere in giudizio i Legati annui fatti per sollevare i Minori Osservanti dalle loro personali necessità. Che degno precursore del Ragionista è questi! Non tratto quì di ciò, ch'è insorgere, come uno del Popolo, in giudizio, per l'Anima del Testatore, ch'è pupilla, acciocchè gli Eredi non la defraudino, ma soddisfacciano alle loro obbligazioni, e alla giusta, e pia volontà della medesima: Questo è un' altro punto discusso da' Canonisti (4), e non pone alcun diritto particolare di esigere la soluzione de' Legati o ne' Frati, o ne' Sindaci: anzi i Frati, allorchè sanno essere stato lasciato per loro qualche Legato, vanno, e si protestano solennemente di non volerlo come Legato, e rinunziano ad ogni diritto a quello, accettandolo come pura, e spontanea limosina, con promettere, che se in questa guisa si darà loro, essi cercheranno di soddisfare alla volontà del Testatore, come altrove ho detto, e provato (5).

(2) Vid. tom. 2. pag. 348.

(3) Vid. tom. 2. pag. 405. & seq.

(4) Vid. Mattheuc. Offic. cur. de Leg. cap. 30. numer. 36.

(5) Tom. 1. pag. 405. & seq.

Colla

Colla qual protesta, che onninamente dee farsi da' medesimi, non può sussistere in essi alcun diritto civile, ad esigere la soluzione de' Legati fatti per loro favore.

X. Ma quanto avesse bisogno d'attaccarsi agli uncini l' Autore del predetto *Discorso* per sostenere l'identità de' suoi Conventuali cogli antichi, può conoscersi dall' osservare, che nella pagina 66., e nelle seguenti, avvegnachè non possa negare ciò, che dicono le Costituzioni Urbane, e confessò poi, ed insegnò il Ragionista, cioè, che avanti del Concilio di Trento i Conventuali non possedevano neppure in comune, e dopoi cominciarono a possedere in comune, e perciò licenziarono i Sindaci della Sede Apostolica; nondimeno viene a negare, che oggi i Conventuali abbiano alcun dominio in comune, costituendogli amministratori soltanto. E la ragione sua è, perchè tutti i possessori de' Beni Ecclesiastici, come scrive il P. Felice di Palermo, *non sunt domini sed usuarii, & Prælati sunt ministri, & coloni* (1): *e tutto il dominio de i Beni immobili de' Conventuali anche oggi sta appresso la Santa Sede, non rimanendo loro, che il puro uso* (2).

[1] *De 1 prac. Dec. n. 849.*
(2) *Auctor discursus pag. 65.*

XI. Ora io gli concedo, che gli odierni suoi Conventuali, come tutte le altre Comunità religiose, non possano alienare i fondi de' loro Conventi, e Monasterj senza licenza del Papa, e che il Papa per giusti motivi possa torre loro detti fondi; ma il volermi poi far credere, che i suoi Conventuali, che posseggono veramente come le altre Religioni possidenti, non abbiano se non che l' uso de' Beni immobili, e l' amministrazione de' Frutti, senza verun dominio; è lo stesso, che volermigli far credere possidenti, e non possidenti, e volermi vendere, che sia il medesimo l' esser vero possessore, e l' esser puro economo, fattore, o amministratore. Lascio pertanto a i Canonisti le quistioni sopra i Beneficiati, e l' entrate de' loro Beneficj; e con tutto il Mondo credo, e tengo per certo, che possedendo in comune i PP. Minori Conventuali come i Monaci, gli Agostiniani, i Domenicani ec., hanno essi di proprio in comune come tutte le suddette Religioni possidenti; e perciò sono essenzialmente diversi d' Istituto da i Minori Osservanti, e da tutti i Frati Minori, eziandio Conventuali, che fiorirono prima del Concilio di Trento, per le ragioni da me allegate nel secondo mio libro.

XII. E per verità il P. Felice di Palermo nel luogo citato dall' Autore del *Discorso* nega, che i Cherici, e Monaci sieno Padroni de' beni Ecclesiastici quanto alla potestà di alienarli; ma non dice, che non ne sieno Padroni in conto alcuno. Anzi nello stesso suo primo tomo num. 2289. divide il dominio in perfetto, e in imperfetto: e dice, che il dominio imperfetto è in coloro, che hanno la proprietà d' una cosa, e non i frutti, e dicesi *diretto*; ed in coloro che hanno i frutti della cosa, e non la proprietà, e dicesi *dominio utile*. Dal che s' inferisce, che, giusta i suoi principj, non potè escludere totalmente dall' esser Padroni de' Beni Ecclesiastici quelli, i quali hanno almeno il diritto di esigere i frutti di essi annualmente: essendo appunto il Beneficio Ecclesiastico giusta i Dottori *un diritto perpetuo di avere i frutti da i Beni della Chiesa per cagione di qualche uffizio spirituale, costituito per autorità della Chiesa*. E nel num. 1290. con parole chiare, e tonde, sostiene, che i Vescovi, e gli altri Beneficiati sono veri padroni di tutti i frutti, che provengono da i loro Beneficj. Più chiaramente al nostro proposito i Teologi Salmaticensi nel loro Corso mo-

morale insegnano, e difendono, che de' beni de' Monasterj possidenti hanno il vero dominio le stesse Comunità Religiose, o i Religiosi de' medesimi in comune, e non il Papa; quantunque il Papa per giusti motivi possa disporre di tali beni; e quantunque i Religiosi non possano alienare i detti beni immobili, o i mobili preziosi, ma gli posseggano con obbligo di dovergli lasciare a i posteri, come succede anche de' *Majorati ec.* (1). E acciocchè questo Scrittore finisca una volta di rappresentare, come spesso fa, i Conventuali, e le altre Religioni possidenti, *senza dominio in comune*, dia un' occhiata al tomo secondo della Teologia del P. Francesco Henno; e vedrà ivi insegnarsi da esso, e difendersi, che le dette Religioni hanno il vero dominio in comune de' Beni anche immobili, avvegnachè non possano alienargli: e che questa è la sentenza di tutti contro al solo Navarro, che dice, il dominio di detti Beni esser di Cristo, e le Comunità religiose averne l'amministrazione sola (2). E per verità i libri de' Legisti sono pieni di esempj di vero dominio senza la potestà di distrarre, o alienare i beni, de' quali uno è il vero Padrone, come a tutti è notissimo. Anzi neppure il Papa può alienare a suo talento, e senza giusto motivo i prefati beni, o di essi disporre, come dicono i Dottori: dunque se per averne il dominio fosse necessaria la facoltà di potergli alienare, e disporne ad arbitrio proprio; i Beni delle Comunità Religiose non avrebbero alcuno tra' mortali, il quale ne avesse il vero dominio. Legga la Teologia morale del P. Mastrio, e ivi troverà, *che i Religiosi Francescani, osservanti della Regola nella sua purità, non sono capaci di dominio, nè in particolare, nè in comune: nella qual cosa distinguesi la povertà loro da quella, che professano i Religiosi degli altri Ordini* (cioè, anche da quella de' suoi PP. Conventuali) *perchè gli altri possono avere il dominio in comune di alcuni beni; benchè non così assoluto, che non dipenda dal consenso del Papa il poter alienare i loro Beni immobili, e i mobili preziosi*. Così l'ingenuo P. Mastrio (3).

XIII. Legga la *Dichiarazione della Regola* di S. Francesco, fatta dal Padre Giovanni di Pecano, antico discepolo di S. Buonaventura e vedrà, che sponendo questi, come i Frati Minori sieno *senza proprio*, e come per la loro povertà, contenuta nella Regola, si distinguano essi da i Religiosi delle altre Religioni, e da quelli, che godono i Beneficj Ecclesiastici, propose in persona degli avversarj, e degli emuli dell' Ordine il suo sopraddetto argomento, e lo sciolse (*a*). Legga per fine gli Opuscoli di S. Buonaventura nel tomo VII. dell' edizione Vaticana del 1596., dove sta inserita l'*Apologia de' poveri*, fatta da quel Santo contro a Girardo difenditore della dottrina di Guglielmo da Santamore, già condannata dalla Sede Apostolica (4). E ivi osserverà il Santo così

(1) *Theolog. moral. tom. 3. tract. XII. cap. 2. p. 12. n. 164.*

(2) *P. Franciscus Henno tom. 2. tract. 2. de Just. & Jure, disp. 3. q. 3. concl. 2.*

(3) *P. Mastrius. Theol. moral. disp. 3. q. 1. art. 2. n. 20.*

(4) *Vid. apud Vvad. tom. 4. ed. Rom. pag. 197. n. 6. & 7.*

(a) *Sed hic quidam insipienter, & imprudenter pervertere, & evertere moliuntur in hunc modum. Hoc, inquiunt, aliis Religionibus est commune, & omnibus personis Ecclesiasticis, qua omnes habent usum rerum, & non dominium.... Ad hoc intelligendum, quòd Ecclesia, vel Monasteria habent possessiones mobiles, & immobiles, licèt non proprias uni persona, proprias tamen Ecclesia.... Item quòd harum rerum aliquo modo habeat Ecclesia dominium, probatur, dicente Augustino super Lucam* de verbis Domini: Dominari, *inquit*, est propria potestate gaudere: *Cleeici autem pro tanto habent hujusmodi possessiones in propria potestate, quòd possunt de eis in omnibus sibi sufficienter providere, ablatas eepetere &c. Paupertas Fratrum Minorum his omnibus denudatur.... Nihil potest esse propeium Communita-*

così dire di Giraldo: *Il figlio della confusione Babbilonica, per imbrogliare tutti gli stati della Chiesa, si sforza di far vedere, che non vi è alcun grado, nè differenza veruna nella professione della Povertà; poichè dopo alcune frivolezze soggiugne: In che dunque* (o Frati Minori) *vi gloriate contro i Ministri della Chiesa? mentre siccome voi non possedete, così neppur essi sono possessori, avendosi da loro il solo uso, e non il dominio delle possessioni del Signore: e perciò sono da anteporsi a voi; perocchè le cose, di cui hanno l'uso quelli, sono dell'eterno Padrone, e le vostre sono sotto il dominio di Padroni terreni. Così egli dice, e tutto confonde* (*a*). Legga un po' più su nella medesima *Apologia*, e osserverà lo stesso Santo insegnare, che quantunque dove gli Ecclesiastici, o le membra di qualche Chiesa collegiata hanno possessioni in comune *non si concluda la proprietà personale, si rinchiude per altro la proprietà collegiale, di cui si conosce, ch'è partecipe qualunque persona del Collegio, non solo quanto all' uso, ma quanto anche al Dominio; mentre ciascheduna di loro* ipso jure *ha l' azione per ricuperare le cose della sua Chiesa, e ha l' eccezione per difenderle: il che dichiara, ch' essa in qualche modo è partecipe del dominio delle dette cose* (*b*). Osservi lo stesso Santo Dottore allorchè ragiona sopra il sesto Capitolo della Regola de' Frati Minori, e lo vedrà così scrivere: *Ma certi Avversarj di San Francesco, e della verità, una volta contro a questo* (cioè, contro al totale spropriamento de' detti Frati) *così obbiettarono..... Pare, che questa forma di vivere imponga una cosa falsa alla Chiesa d' Iddio. I Cherici, e i Religiosi, che hanno i beni delle Chiese, non sono Padroni de' medesimi, ma ne hanno il solo uso: anzi dice la Legge ff.* de rerum dominio, *che* quæ divini sunt juris, in nullius bonis sunt: *dunque i Cherici non hanno il dominio, ma il solo uso*. Al quale argomento ivi il Santo risponde, che sebbene le cose spettanti all' uso della Chiesa *non sieno tra i beni di alcuno quanto alla proprietà personale, sono tuttavia proprie alle Comunità delle Chiese ec.* (*c*). Tralascio una lunga schiera di

tatis, sicut nonnulli habent Religiosi.... *Nec possunt dominari, res liberè habendo in sua potestate.... Communitas eorum nihil suo jure potest repetere.... & per hoc patet responsio ad primum, quòd Ecclesia quodammodo possidet, & dominatur, in quantùm potestativè utitur; in quantùm immobiliter in titulatis possessionibus fulcitur &c.* Joannes Pechanus in *declarat. Regul. FF. Min.* apud *Firmamenta trium Ord.* part. 4. fol. 113. & seq.

(a) *Cœterùm confusionis Babilonicæ filius* (Giraldus de Abbatis Villa) *ut universos confundat Ecclesiæ status, pro viribus conatur adstruere, quòd nullus sit gradus, nullaque differentia in paupertatis professione. Nam quibusdam frivolis interpositis, subsequenter subjungit: In quo ergo gloriamini* (vos Fratres Minores) *contra Ministros Ecclesiæ? Quia sicut nec vos, ita nec ipsi sunt possessores, quibus Dominicarum possessionum tantùm usus conceditur, non dominium; in tantùm beatiores, & præferendi, quòd res, quibus utuntur, æternum habent Dominum, sed vestræ res sub potestate sunt terrestrium Dominorum. Hæc verba ipsius. In quibus omnia confundit.... Et quasi Ecclesia non habeat temporalium rerum verum dominium, cujus contrarium evidenter monstratum est supra.* S. Bonav. *Apolog. Pauperum* Responsionis quartæ cap. 2. in tom. 7. edit. Vaticanæ pag. 456. col. 1. & 2.

(b) *Licèt in ea non concludatur personalis proprietas, includitur tamen proprietas collegialis, cujus etiam qualibet persona de Collegio particeps esse dignoscitur, non solùm quantùm ad usum, verùm etiam quantùm ad dominium, dum unusquisque ipso jure actionem habet ad res Ecclesiæ suæ recuperandas, & exceptionem ad defendendas, quod verè declarat dominii rerum ipsarum agentem, vel excipientem aliqualiter esse participem.* Idem S. Doctor ibi cap. 1. pag. 455. col. 1. Vid. tom. 1. pag. 194. & seq.

(c) *Sed quidam Adversarii S. Francisci, & veritatis aliquando contra hoc objecerunt.... . ... Item*

di altri Dottori, citati dal P. Passerini (1), e da altri, che tutti sono contrarj alle affermazioni dell' Autor del *Discorso ec.* E conchiudo, che se questi per argomentare contro agli Osservanti, ha bisogno di appigliarsi a proposizioni contrarie al comune sentimento, anzi di usare gli argomenti stessi, che usavano ne' principj dell' Ordine Minoritico Giraldo, e altri contradittori de' Frati Minori primitivi; questo è segno, che ha egli nelle mani una miserabilissima Causa; e che i Minori Osservanti sono la Comunità, e Religione stessa de i Frati Minori primitivi, continuata in loro. E tanto parmi, che basti per conchiudere, che gli odierni PP. Conventuali hanno veramente dominio in comune di Beni temporali; onde non hanno lo spropriamento, ch' è il carattere dell' antica Religione Francescana: e sono perciò di un Istituto novello, distinto dalla vetusta Religione Minoritica, come dissi nel secondo libro (2).

(1) *De Hominum statibus tom. 1. quæst. 185. art. 7. n. 43. pag. 223. col. 1.*

(2) *Tom. 1. pag. 178. & seqq.*

XIV. Cangiando ora la Scena il detto Autore, intraprende a voler provare, che l' Ordine de' Minori abbia avute rendite, e possessioni quasi fino da i suoi principj. A tal' effetto adduce alcune rendite posteriori all' anno 1430., delle quali i dispensati cominciarono allora ad avere il solo uso semplice, come si è detto nel terzo libro. Allega più antichi documenti, come fece il Ragionista, i quali non s' intendono se non che del possedere, e aver rendite per abuso, e illecitamente, come si fece varie volte, e in varj luoghi anche da i Frati Minori di professione Osservanti, avanti che nell' anno 1430. nascesse tra i privilegj il vetusto Conventualesimo (3). Dopoi conchiude nella pag. 74. *se però i Minori sin dal principio dell' Ordine possedevano entrate, o, per vero dire, ebbero l' uso dell' entrate, troppo evidentemente falso sarà, che i moderni Frati Minori Conventuali sieno essenzialmente diversi dagli antichi per la precisa cagione di possedere.* Ma avendo io mostrato (se non erro), che l' aver lecitamente l' uso, anche semplice, di entrate tra i Frati Minori non è più antico dell' anno 1430., e il possedere lecitamente non è più antico dell' anno 1563 (4), troppo evidentemente vero sarà, che i moderni Frati Minori Conventuali sieno essenzialmente diversi dagli antichi, per la cagione del possedere, come si disse nel secondo libro. Nè quindi ne segue, come egli malamente inferisce, che gli odierni PP. Domenicani, e i Cisterciensi sarebbono essenzialmente diversi dagli antichi; posciachè non furono fondate le loro Religioni sopra la povertà in comune, come malamente afferma l' Autor del *Discorso*. De' PP. Domenicani si è veduto più volte di sopra, che l' Ordine loro fu confermato da Onorio III. *cum castris, & possessionibus habitis, & habendis* (5), e quantunque dopoi si eleggessero la vita mendica, per la qual cosa diconsi alcune volte di *altissima, strettissima, o estrema povertà*, nondimeno ebbero il dominio in comune di tutto quello, di cui ebbero l' uso.

(3) *Vid. tom. 1. pag. 271. & seqq.*

(4) *Vid. tom. 1. a pag. 245. ad 324.*

(5) *Vid. tom. 1. pag. 201.*

XV. De Cisterciensi parimente costa dalla Decretale eziandio di Alessandro III. *Recolentes, de statu Monachorum*, citata dal detto Autore in contrario, che non furon essi fondati in povertà in comune; poichè ivi, come osserva il

Item videtur ista forma vivendi falsum imponere Ecclesia Dei. Clerici, & Ministri, qui habent bona Ecclesiarum, non sunt Domini eorum, sed usum tantùm habent, quia dicit lex ff. de rerum dominio, *quòd* quæ divini sunt juris, in nullius bonis sunt: *ergò Clerici non habent dominium, sed usum tantùm. Ad 2. dicendum, quòd licèt illa, quibus utitur Ecclesia, in nullius sint bonis proprietate quoad personam. sunt tamen propria* Communitatibus *Ecclesiarum.* Idem S. Bonav. in *exposit. Regulæ FF. Min.* cap. 6.

il dottissimo Gonzalez sopra la medesima (1), suppone, che potessero aver possessioni, e rendite; quantunque si supponga, e si dica, che non potessero averle in eccesso, nè possedere, o tener giurisdizioni temporali, come Baronie, Signorie, e altre cose, che portino seco l'aver vassalli, nè esazioni di Decime, e altre cose. Perciò nella stessa Decretale, come nota il citato Gonzalez, vien comandato loro il vender quelle cose illecite, e commutarle in altre cose, o in possessioni, secondo il loro stato, ovvero il lasciarle. Anzi anche Innocenzo III. nel Capitolo *Nuper* (2) loda uno Statuto fatto, per sua insinuasione, in un Capitolo generale da' PP. Cisterciensi, con cui determinarono, che i loro Religiosi non dovessero più ricever possessioni, delle quali si dovessero pagar le Decime; e che se in avvenire si fossero da essi comprate le dette possessioni, o ricevute in dono, ciò fosse senza pregiudizio delle Decime. Con che si suppone, che i Cistercìensi anche allora fossero capaci di possedere. Onde nè ha provato, nè proverà l' Autor del *Discorso*, che l'Ordine Domenicano, e il Cisterciense sieno stati fondati nello spropriamento di ogni cosa in particolare, e in comune, come l' Ordine Francescano. Anzi se consideriamo diligentemente la Storia dell' Ordine Cisterciense, o di Cistello, tratta dagli Annali dell' Ordine medesimo, scritti dal P. Angiolo Manriquez, e da molti altri Scrittori, e buoni documenti spettanti ad esso, troveremo, che a questa Congregazione verso l' anno 1098. incominciata in Cistello, nelle Regole, che le diede il suo P. Abbate S. Alberico, le quali nelle prime Storie di tal' Ordine, o Congregazione, sono chiamate *Instituta Monachorum Cisterciensium de Molismo venientium*, fu prescritto, che dovesse osservar la Regola di S. Benedetto, e che dovesse dare alla radice a tutti gli abusi introdotti in alcuni Monasterj contro a questa S. Regola, che non vieta il dominio in comune: di più nelle dette Regole fu stabilito d'accettare le terre, le vigne, i prati, che fossero loro offerti, come ancora le acque pe' molini di loro uso, e per le pesche: e fu determinato, che alle *Fattorìe* si mandassero i Conversi, e non i Religiosi. D'onde vedesi, che i Cistercìensi ne' loro primi principj sì per la Regola professata, sì anche per le loro particolari Costituzioni erano capaci di dominio in comune. Verso il 1109. al S. Abate Alberico defunto succedette S. Stefano sopranominato *Nardinque*, terzo Abate, o fondatore di quest' Ordine. Fu questi zelantissimo della povertà, che la volle fare spiccare anche nella Chiesa, e ne' di lei mobili, e utensilj; ma non trovasi, che togliesse il dominio in comune: anzi raccontasi, come cosa fuor dell'ordinario, che nel suo governo i Religiosi ridotti si fossero a tal misero stato, *che talvolta erano costretti a vivir di limosina*. Con che ci si fa intendere, che l'ordinario loro vivere era di entrate. Nel 1113. questo S. Abate ebbe la sorte di ricevere nella sua Congregazione S. Bernardo con trenta Compagni, desiderosi di menare con esso lui quella penitente vita; e così propagossi notabilmente la Congregazione Cisterciense, fondatisi parecchi altri Monasterj, de' quali tutti l'Abate S. Stefano formò un solo Corpo nell'anno 1119.: e per mantenergli perfettamente uniti, stese insieme con alcuni altri Abbati, e Religiosi il primo Statuto dell' Ordine, detto la *Carta di Carità*, che in cinque Capitoli contiene il necessario pel regolamento dell' Ordine Cisterciense. Nel primo Capitolo si prescrive l' osservanza letterale della Regola di S. Benedetto, senza interpretazioni, e dispense, come si osservava in Cistello; gli altri Capitoli sono tutti di

(1) *In lib. 3. Decretal. tit. 35. cap. 3. pag. 523. n. 1. & seqq.*

(2) *Lib. 3. Decretal. Tit. 30.* De Decimis. *cap. 34. Vide Gonzal. ibi in notis pag. 452.*

di politia, o maniera di governo: e questo Statuto fu confermato da' Vescovi delle Diocesi, nelle quali erano i Monasterj Cisterciensi, che anche rinunziarono al diritto, che aveano di visitare, e correggere i detti Religiosi: e poi fu confermato interamente anche da' Sommi Pontefici Calisto II., Eugenio III., Anastasio IV., Adriano IV., e Alessandro III. Verso la metà del XIII. secolo mantenevasi tuttavia nel pristino vigore di osservanza quest' Ordine, come di Lui fa fede il Cardinale di Vitriaco, nella sua Storia d' Occidente, che allora scrisse: e contuttociò il medesimo Cardinale riferisce, che i Conversi di questo Ordine, i quali dimoravano ***nelle massarie*** alla campagna fuori dell' Abbazìa, non bevevano vino. Avevano dunque i Cisterciensi anche ne' loro primi fervori massarie, possessioni ec., e perciò il dominio in comune, non proibito loro dalla Regola di S. Benedetto (1). Bisogna dunque dire, che non furono fondati in povertà in comune, e che Alessandro III. non riprese in essi il dominio in comune semplicemente, ma l'eccesso del medesimo, introdotto in alcuni luoghi, o Monasterj. Resta pertanto in essere, che nè i Domenicani, nè i Cisterciensi abbiano cangiato Istituto, benchè anche oggi possegano in comune; e che i Frati Minori Conventuali cangiato lo abbiano; perchè l' Istituto Minoritico antico, e primitivo da S. Francesco fu fondato sulla povertà, o spropriamento in particolare, e in comune; e i moderni Conventuali, oltre gli altri cangiamenti, sono divenuti di un' Istituto proprietario in comune. Mi fa poi ridere l'Autor del *Discorso*, allorchè inferisce, che quindi ne seguirebbe esser vero anche ciò, che dicevano gli eretici Albigensi; cioè, che fosse mancata la Chiesa da i tempi di S. Silvestro, quando cominciò a possedere ricchezze. Che che sia del quando incominciò ella a possedere ricchezze; certo è, che non fu ella fondata nella povertà nè in particolare, nè in comune; quantunque la carità ne' principj congiugnesse alcuni in vita comune, come altrove ho detto (2). Quest' argomento, già sciolto dall' Autore dell' Orbe Serafico (3), e altri similmente provati insussistenti, doveano per onestà ommettersi dall' Autor del *Discorso*.

(1) *Storia degli Ordini Monast. &c. tom. 5. p. 4. cap. 33. della traduz. Ital. stamp. in Lucca dalla pag. 351. fino alle pag. 379.*

(2) *Vid. sup. in hoc 2. tom. pag. 447. & seqq.*

(3) *Orb. Seraph. tom. 2. lib. 6. cap. 26. §. 4. pag. 265. col. 2.*

XVI. Nè meno ridicole sono le proposizioni gittate dal medesimo nel suo §. V. dalla pag. 77., con cui o suppone il Conventualesimo più antico delle dispense, il quale non per altro, che per le dispense distinguesi da i professori della purità della Regola; o risuppone, che gli odierni Conventuali osservino la povertà in comune, quasichè in comune non possedessero: ovvero con un testo di S. Buonaventura, e con alcune sue esagerazioni risuscita la sentenza del P. Piergiovanni Olivi, e di altri, che scrissero avanti la data della Clementina *Exivi*, in cui, e per cui restò essa bandita. E' qui da notarsi la poca fedeltà espressa nel *Discorso* alla pag. 83., dove riferendo la determinazione di Clemente V. circa la controversia, *se i Frati Minori sieno tenuti all' uso povero in tutte le cose*, riferisce queste sole seguenti parole: *dichiarando diciamo, che i Frati Minori per la professione della loro Regola sono specialmente obbligati a gli stretti, e poveri usi*. E quì fa punto fermo, dove la Clementina fa virgola, e proseguendo dice: *sono specialmente obbligati a quelli stretti, e poveri usi, i quali in essa Regola si contengono, e in quel modo di obbligazione, sotto il quale la Regola contiene i detti usi: ma dire (come dicono alcuni) che sia cosa eretica tenere, che l' uso povero si contenga sotto il voto della povertà Evangelica, giudichiamo esser cosa presuntuosa, e temeraria*. Ciò presupposto, ve-

vede ben' egli, che la povertà de' Frati Minori, contenuta, e voluta da San Francesco nella Regola, non è tanto rigida, e austera, quanto egli nel suo *Discorso* la volle far comparire, a fine di mostrarla rilassata colle dispense sin dal principio dell'Ordine (1).

XVII. Dopo credutosi pertanto di aver mostrata la S. Regola in forma più rigida di quella, che pensasi dagli Osservanti, e da tutti gli Spositori più recenti, cioè, posteriori a tutte le dichiarazioni Apostoliche fatte circa essa; fa passaggio a voler provare, che fu essa dispensata colla Bolla *Ordinem vestrum*, data da Innocenzo IV., con cui dichiarossi, e fu conceduto, che i Frati Minori potessero ricorrere all' Amico spirituale pel denaro non solo per le loro necessità, ma anche per li proprj comodi; intorno al qual punto non mai fu accettata dall' Ordine (2); o con cui si dichiarò, che le cose date a i Frati, delle quali i Benefattori non si riserbano il dominio, cadono in proprietà della Sede Apostolica (3) colle Bolle de' Sindaci Apostolici, e in altre guise, da me già rifiutate contro al Ragionista ne' premessi Libri (4). Si fa forte ancor' egli sulla Bolla *Obtentu divini nominis* di Clemente IV. per far credere conceduta da quel Sommo Pontefice la facoltà di succedere nell' eredità, e ne' Legati, come se fossero vivuti nel secolo. Ma nel primo tomo feci vedere, che nel titolo di quella Bolla malamente, e contro la volontà Pontificia si pone il *Ministro Generale de' Frati Minori*, non appartenendo essa, che a i soli PP. Predicatori (5). Nè fa ostacolo, che con detto titolo si conservi nell' Archivio del Sacro Convento d'Assisi: e neppur fa ostacolo, che nell' Archivio dell' Ordine Domenicano, al dire del P. Reverendiss. Bremond, si conservino della medesima due copie, o esemplari col medesimo titolo: de' quali non parlai nel primo tomo (6), perchè spettavo più chiara la notizia di tali esemplari, e del tempo in cui furono fatti, e d'onde furono estratti: ma ora ne parlo per osservare l' ingenuità: e dico, che non fanno ostacolo; perchè o sono copie tratte dalla Bolla di Assisi, o da qualche sua copia; o, se la cosa è altramente, le ragioni, che fanno contro al documento di Assisi, militano, e conchiudono parimente di tutti gli altri di simile tenore.

XVIII. Rinforza la sua prova colla Bolla di Clemente IV. *Cum dilecti* concernente tre Sindaci Apostolici sopra tutta la Provincia dell' Umbria in tutti i beni mobili, e immobili lasciati in uso a i Frati Minori: e colla Bolla *Virtute conspicuos* del medesimo Papa, in cui, tra le altre cose, si concede a i Frati Minori il non esser soggetti a pagar Decime de' beni, che avevano in uso. Donde, come altrove ho notato (7), non s'inferisce capacità alcuna ne i detti Frati ad aver possessioni, o rendite: trattandosi ivi di soli Conventi, e orti, o altri luoghi annessi a i Conventi, de' quali a nome della S. Sede prendeano possesso i Sindaci, e pretendevano alcuni le Decime. Quindi passa per tutto quel paragrafo a giocar di scherma contra le ragioni degli Osservanti: ma non con più arte di quella del Ragionista, nè con miglior fortuna di quella del medesimo. Perciò mi dispenso da ulteriore disamina di quel Libricciuolo sopra questa materia. Questo stesso *Discorso*, o Libricciuolo, in carne, e in ossa nel 1727. fu presentato alla Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, per difendere, che nella Bolla *Singularis devotio* di Benedetto XIII. meritamente era stato inserito, *che l' Ordine de' Minori Conventuali è il più antico fra tutti i Francescani ec.:* e contuttociò venne in luce il Breve dello

(1) Vid. sup. in hoc tom. a pag. 147.

(2) Vid. tom. 1. pag. 448.

(3) Vid. tom. 1. pag. 344. & seqq.

(4) Vid. tom. 1.

(5) Vid. tom. 1. a pag. 463.

(6) Pag. 478.

(7) Vid. tom. 1. pag. 259. & seq.

ſteſſo Papa *Qui pacem*, in cui determinoſſi, che la ſuddetta, e altre ſimili ennunciazioni favorevoli a i PP. Conventuali, per l'avvenire ſi doveſſero ſtimare, e foſſero di neſſuna forza, come ſe non foſſero ſtate poſte in tal Bolla; e s'impoſe un perpetuo ſilenzio ſopra ſimili controverſie. Non ſo per tanto non laſciarmi ſorprendere dallo ſtupore qualunque volta conſidero, che queſto ſteſſo *Diſcorſo*, o Libricciuolo, non oſtanti gli avvenimenti riferiti, fu fatto poi riſtampare in Venezia l'anno 1733.; quaſichè non foſſe ſtato impoſto il prefato ſilenzio; e ne fu fatto fare un grand' elogio nelle novelle de' Letterati (1), quaſi che per mezzo di queſto *Diſcorſo* ſi ſperaſſe d'aver dal popolo quella ſentenza, che al medeſimo non ſi era potuta ottenere l'anno 1727. nè dalla Sacra Congregazione de' Veſcovi e Regolari, nè dalla S. Sede.

(1) *Vid. ſup. tom. 1. Præfat. n. XV. pag. XXIII.*

§. II.

La Chieſa naturalmente madre, e il primo Convento dell' Ordine de' Minori non è Rigotorto, ma la Porziuncula.

I. Rimane quì da dirſi qualche coſa intorno alle Chieſe matrici, e a i primi Conventi dell' Ordine, non meno per confutare alcune propoſizioni del Ragioniſta, che per riſpondere altresì ad alcuni punti dell' Autore del mentovato *Diſcorſo*, e per difendere i detti di alcune Lettere Apoſtoliche, e di altre inſigni perſone, le quali credettero, che l' Ordine Minoritico foſſe fondato nella Porziuncula, e che queſta per natura ſia la prima Chieſa del medeſimo, ſiccome per tale ſi riconobbe anche dalla S. Sede.

II. Poſſeggono i Minori Conventuali un Convento ſulla via Romana, che da Foligno conduce alla Baſilica di S. Maria degli Angioli in Porziuncula, un po' più di un miglio diſtante dalla detta Baſilica, e appellato *Rigotorto*, *o Rivotorto*. Non era quivi una volta alcuna Chieſa nè grande, nè piccola: nel Pontificato di Caliſto III. l'anno 1455. fu conceduta licenza ad un Frate Minore, nominato F. Franceſco Saccardino, di edificarvi una Chieſuola, Cappellina, o Maeſtà, con un' Altare atto a celebrarvi la Meſſa; come coſta dal tranſunto di un Iſtrumento, conſervato nell' Archivio del Sacro Convento di Porziuncula (*a*). Quindi queſta Chieſuola fu detta *Maeſtà di Saccardo*, forſe per-

(a) *In Dei nomine. Amen. Hæc eſt copia ſumptus, ſive tranſumptus cujuſdam Inſtrumenti, rogati a q. D. Donato q. Ser Coſtantini Franciſci Angelutii Calzaveridis, olim Notarii publ. Aſſiſien. de anno 1455. tempore Pontificatus SS. in Chriſto P. & D. D. Calixti PP. III. ſub die 12. Jun. exiſten. inter alia in Archivo publ. dictæ Civitatis in Protocollo octavi folii pag. 49. tenoris ſequentis, videlicet.*

Licentia conceſſa ædificandi Capellam, Eccleſiam, & Altare in Contrata, quæ dicitur, Rigo torto *Comitatus Aſſiſii.*

Eodem anno & die. Actum Aſſiſii in Epiſcopatu, cui a parte Sala magna d. Epiſcopatus ab aliis circumcirca res dicta Eccleſia &c. præſentibus &c.

D. Fran-

perchè fatta fabbricare dal già detto *Saccardino*, che giusta l' ottenuta facoltà, la fece fabbricare presso al Ponticello di Rigotorto. Dopoi nel luogo di detta Maestà, o Cappellina fu fabbricata una decente Chiesa, e un Convento, dove oggi abitano i PP. Conventuali: nella qual Chiesa oggi vedesi racchiusa l'antica Cappellina, o Maestà di *Saccardo*, e uniti ad essa mostransi due Santuarj, cioè, il cammino sopra il focolare del P. S. Francesco da una parte, e il Letto del medesimo Santo dall'altra, e al di fuori leggesi esser quello il primo Convento dello stesso Patriarca. Laonde oggi quel Luogo non più appellasi la *Maestà di Saccardo*, come era stato detto quasi fino a i dì nostri. Di questo Sacro Luogo scrissero, e vantarono moltissime cose i PP. Conventuali: e il nostro Ragionista gli fece una medaglia nel frontispizio del suo volume, acciocchè ancor' esso colle altre pietre de' vetusti Conventi, declamasse per la primogenitura de' suoi PP. Conventuali: di più nel corpo delle *Ragioni Storiche* lo dice Convento della prima età Francescana: dal P. Francesco Bartoli nominato primo Luogo dell' Ordine: nell' Indice lo decanta *primo Convento preso dal Santo Patriarca*. Prima di lui l'Autor del *Discorso composto d' ordine del P.M. Gianfrancesco Paolini, già Procurator Generale de' Minori Conventuali*, difese, che la Porziuncula non può dirsi capo, e madre dell' Ordine; ed a questa prima Chiesa dell'Ordine oppose il Convento di Rivotorto, come Luogo, in cui pria che in Porziuncula, fece dimora S. Francesco co' suoi primi dodici Compagni: e a tal fine allegò le sentenze di molti Scrittori antichi, e moderni. E finalmente di questo Convento stesso di Rivotorto è da credersi, che non sieno mancati negli anni scorsi i Panegiristi, che lo abbiano innalzato alle stelle, come primo Convento della Religione Francescana, abitato dal Padre S. Francesco.

III. Ma il P. Domenico de Gubernatis nell'Orbe Serafico osserva, che del Convento di Rivotorto non se ne trova menzione alcuna nel Memoriale dell' Ordine, nelle Conformità del Pisano, nella Cronica del P. Mariano Fiorentino, nella Franceschina, e nè tampoco negli Annali del Wadingo, che giungono fino all' anno 1540., benche questi sia stato accuratissimo investigatore delle anti-

 chità

D. Franciscus Vitalis Canonicus S. Ruffini, Vicarius Episcopi Assisien. asserens habere ad hoc speciale mandatum &c. per se & suos Successores dedit, & concessit licentiam Fratri Francisco, aliàs Saccardino, de Ordine Minorum, adificandi quamdam Capellam, Ecclesiam, seu Majestatem cum Altari apto ad celebrandam Missam in Comitatu Assisii, in contrata, qua dicitur il Ponticello di Rigo torto *Comitatus Assisii; super quibus mandavit omnia pradicta, & dictum Fr. Franciscum, & alios fabricantes dicto nomine aliquo modo non molestari. Rogantes &c.*

Et quia Ego Angelus Victorius de Frondinis publ. auctoritate Apostol. Notarius Colleg. Assisiens., & ejusdem Civitatis Archivista pradictam copiam ex dicto Protocollo de verbo ad verbum fideliter extraxi, & facta collatione concordare inveni &c. Ideò ad fidem hic me subscripsi, & publicavi, ac solito signo munivi requisitus &c. hac die 10. Martii 1709.

Loco ✠ Signi.

Et quia ego Joannes Thomas de Lucangelis publicus auctoritate Apostolica Notarius Collegii Assisiens. supradictam copiam ab alia consimili, qua etiam mihi &c. fidem extrahere feci, & facta collatione concordare inveni, salva semper &c. ideò ad fidem hic me subscripsi, & publicavi, meoque solito signo munivi hac die 21. Octobris 1709. requisitus omni &c.

Locus ✠ Signi.

Ex Archivio S. Mariæ Angelorum de Portiuncula in Protocollo Scripturarum Miscellanearum, sub titulo *Fondazione di Rivotorto*.

chità Minoritiche: onde ne inferisce, che non sia stato Convento, fatto dal P. S. Francesco, o da esso abitato, come dice il Franchini; e, secondo la comune asserzione, conchiude, esser stato quello fabbricato nel passato secolo (ove sotto il Pontificato di Callisto III era già stata edificata la Maestà, o Cappellina detta *di Saccardo*) per opera del P. Catalani da San Mauro Generale de' Minori Conventuali (eletto l'anno 1647.), e poi perfezionato, e compito da altri susseguenti Generali Conventuali (a).

IV. E in fatti io leggo appresso l'Autor delle Lettere a Filalete Adiaforo nella Lettera VI. dell'Edizione di Lucca, dirsi da S. Buonaventura, che S. Francesco amò fra tutti i Luoghi del mondo la Chiesa di Porziuncula: *perocchè in essa umilmente incominciò, virtuosamente si approfittò, e felicemente finì. Questo è il luogo, in cui per istinto di rivelazione divina da S. Francesco si diede principio all' Ordine de' Frati Minori* (1). Lo stesso affermarono Bartolomeo Pisano, gli Autori dello Specchio della vita di S. Francesco, il P. Pietro Ridolfi da Tossignano, il Gonzaga, il Wadingo, l'Aroldo, citati nella detta Lettera a Filalete, e altri citati dagli Osservanti appresso l'Autore del sopranominato *Discorso*, §. 1. delle *Riflessioni sopra la minuta de' Terziarj de' PP. Conventuali*. Leggo in oltre, che Sancia Regina di Napoli nella sua Lettera, scritta al Capitolo Generale de' Frati Minori, convocato in Parigi l'anno 1329., asserì, qualmente l'Ordine de' Minori fu incominciato, e seminato da S. Francesco in Santa Maria degli Angioli (2). A tali cose forse, come l'Autore del prefato *Discorso*, vorrà rispondere il Ragionista, non altro significarsi, se non che S. Francesco nella Porziuncula concepì lo spirito di Penitenza, e di povertà Evangelica, e che spinto poi da questo spirito si pose a predicare a i popoli, e fondò l' Ordine in Rivotorto.

(1) *In Legenda S. Franc. cap. 2.*

(2) *Apud Vvad. tom. 7. ed. Rom. pag. 97. & seq. n. 6.*

V. Non così per altro la intese il Sommo Pontefice Benedetto XIII. di santa memoria: il quale, considerate le ragioni della Chiesa di Porziuncula, rappresentate a Lui nelle *Riflessioni degli Osservanti*, impugnate dal già detto Conventuale, Autore del Discorso, e considerate le ragioni de' PP. Conventuali per Rivotorto contro alla Porziuncula, contenute nel mentovato *Discorso*, allora composto a tal fine, e pubblicato di ordine del Proccurator Generale de' Conventuali P. M. Paolini; *motu proprio* nel dì 21. di Luglio dell' anno 1728. diede in luce il suo Breve *Qui pacem*, da me riferito nella Prefazione pag. XXI., in cui disse costare, che nella Basilica di Porziuncula il Serafico Padre diede principio al suo Istituto: e indi comandò, che la detta Basilica, per cagione de' principj dell' Ordine, da tutti i Frati Minori fosse onorata. Onde altamente mi maraviglio, che il suddetto *Discorso*, non ostante la data, e la notizia del prefato Breve, fosse dopoi ristampato in Venezia pel Poletti l'anno 1733, rimettendosi in campo le ragioni, che dal Papa cinque anni prima erano state giudicate insussistenti. In tal' anno, benchè fosse morto l'Autor del Breve, non era morta certamente l'autorità del medesimo.

VI.

(a) *Rivitorti Conventum sub Assisio, quem n. 10. adducit* (P. Joannes Franchini) *nec in Memoriali Ordinis, nec in Bartholomao Pisano, nec in Mariano, nec in Francischina, nec in Vvadingo Minoritarum antiquitatum accuratissimo indagatore usque ad annum 1540., memoratum invenimus: unde ipsum non a S. Francisco, sed novissimè per ipsorum Conventualium Magistros Generales P. Catalanum* (a S. Mauro) *& alios extructum, communi ex assertione non dubitamus.* Dominicus de Gubernatis in Orb. *Seraph.* tom. 2. lib. 16. §. 4. pag. 238. col. 1.

VI. Qual poi sia la ragione precisa, per cui la Porziuncula, e non Rivotorto, dicasi madre, e principio dell'Ordine Minoritico, avvegnachè S. Francesco co i suoi compagni abitasse per qualche tempo nel piccolo tugurio di Rivotorto, avanti di avere ottenuto dall'Abate Casinese del Monte Subasio l'uso della Porziuncula, e di aver' ivi fermata l'abitazione per se stesso, e per gli suoi; lascio, che altri la vengano determinando, come più piace loro; e mi basta, che tutto si affermi dalla S. Sede, che non si move senza giusta ragione. Nondimeno avverto ancor' io, che varie possono essere state le cagioni. Conciosiachè *primo*; come notano gli Scrittori della Vita di S. Francesco, e specialmente S. Buonaventura, in Porziuncula, e non in Rivotorto il Santo all'ascoltar nel Vangelo della Messa la voce di Gesù, che a i suoi Apostoli prescriveva il modo di andarsene pel mondo a predicare, abbracciò la forma della vita Evangelica, e Apostolica, ch'è appunto la vita de' Frati Minori: e tosto risoluto di volerla praticare giusta il senso letterale, non solo ne concepì lo spirito, ma partorì eziandio; mentre ivi depose la cintola di cuojo, e si cinse di fune, si scalzò, e si ridusse nella forma di vita Evangelica, e Apostolica, e incominciò a predicare agli altri la Penitenza. Ciò fu nell'anno 1208., e perciò da quest'anno, e da questo punto gli Annali Minoritici, e molti Scrittori, come anche spesso il Ragionista (1) incominciano a contare gli anni dell'Ordine, e della sua istituzione. E con ragione; poichè se un Ordine può dirsi istituito anche prima che abbia la Regola particolare scritta, o la di lei approvazione Apostolica, come suppongono tutti quei, che mettono i principj della Religione Francescana nell'anno 1208., quando S. Francesco non per anche avea scritta la Regola, nè ricevutane l'approvazione; perchè poi non potrà dirsi, che la Religione Francescana fosse istituita in Porziuncula, quando S. Francesco abbracciò ivi la prima volta la vita Apostolica de' Frati Minori? Forse perchè allora fu solo ad abbracciarla? Ma questo poco importa, purchè allora egli l'abbracciasse, e la incominciasse. La Religione, mi si dirà, *è una collezione di più persone col medesimo abito, e Regola*. Ed io ripeterò, che chi vuole asserire l'Ordine incominciato l'anno 1208., dovrà dire, che dal Santo s'incominciò la Religione senza aver Regola distinra da i Libri del santo Evangelio, e senza aver compagni; poichè non gli ebbe prima dell'anno 1209., giusta gli Annali dell'Ordine. Parimente sebbene la Religione sia una collezione di più persone, nondimeno può questa collezione incominciarsi da un solo; siccome dall'unità incomincia ogni moltitudine. La collezione per tanto, o Religione de' Minori, incominciò da S. Francesco, che primo, e soletto abbracciò, e incominciò in Porzinncula il viver' Evangelico, Minoritico, e poi aggregò altri al tenore della sua Vita, e n'ebbe la conferma Apostolica. Ed ecco una tal Religione incominciata in Porziuncula; perchè ivi S. Francesco si fece Frate Minore, e diede principio a questa forma di Vita, che fu poi da molti altri abbracciata nel 1209., nel 1210., e negli anni seguenti. Vegansi gli Annali del P. Wadingo all'anno 1208., dove cita parecchi Scrittori, che in quest'anno stabiliscono i principj dell'Ordine, avvegnachè per tutto quest'anno S. Francesco nè scrivesse Regola, nè avesse compagno veruno, ma fosse solo nella vita Evangelica incominciata in Porziuncula, e a chi avesse voluto seguirlo egli additasse la sua Regola più tosto col tenor della vita, che con parole scritte.

(1) *Vid. pag.* 350.

VII.

VII. Secondo: Non in Rivotorto, ma più tosto nella Porziuncula dicesi incominciato l'Ordine de' Minori; perchè quantunque S. Francesco, dopo essere stato diredato dal suo Padre, solesse ritirarsi nel tugurio di Rivotorto; tuttavia questo tugurio ne' tempi suoi non mai fu da Lui ricevuto per Convento, nè mai al Santo ne fu dato specialmente l'uso da' Padroni di esso; come sarebbe stato necessario, per poterlo dire primo Convento dell' Ordine. Non era ivi Chiesa veruna, come costa da tutti gli Scrittori, da quel che ho detto di sopra, e specialmente dal P. Pisano nella Conformità 28., in cui si riferisce, che S. Francesco in Rivotorto disse a i suoi primi compagni: *Carissimi, veggo che il Signore ci vuol multiplicare: onde mi par bene, che ci acquistiamo dal Vescovo, o da' Canonici di S. Ruffino, o dal P. Abate di S. Benedetto qualche Chiesa, dove i Frati possano dir l' Uffizio divino; imperocchè questo luogo, in cui stiamo, non è onesto, nè sufficiente, e massimamente, perchè non abbiamo Chiesa, dove i Frati possano dir l' Uffizio.* La Chiesa poi è la prima parte, che costituisce un Convento Religioso. Non era Rivotorto un luogo onesto; perchè era un piccolo tugurio abbandonato, e sì angusto, che, come dicono comunemente gli Scrittori, S. Francesco, e i suoi pochi primi discepoli appena vi capivano tutti sedendo (1). Di più, nel medesimo tugurio solevano entrare co i loro Bestiami i viandanti, e i Contadini a ripararsi dalle pioggie; e tanto era destinato all' uso loro, quanto a quello de' Frati Minori. D' onde costa, che non mai quel luogo fu dato a S. Francesco per uso suo, e de' Frati suoi, nè da S. Francesco fu ricevuto: perchè altrimenti i Contadini non avrebbero avuto ardimento di entrarvi colle loro Bestie, come prima. Che poi vi entrassero, e se ne servissero essi non meno che S. Francesco, e i suoi Compagni, costa in primo luogo dal P. Pisano, che nella Conformità V. lo chiama *stabulo quodam propè Assisium, quod eos capere non poterat* (a) e nella Conformità 28, parlando di S. Francesco mentre stava in Rivotorto, dice: *Non bene stando ivi per cagione della strettezza del luogo, e per cagione de' Contadini, che si ritiravano nel detto luogo co i loro Animali ec.* Costa in secondo luogo dal P. Francesco Bartoli, che viveva nel 1325., ed era Lettore in Porziuncula, nel suo libro scritto a mano in carta pecora, e conservato (come dice l'Autor Conventuale del sopraccennato *Discorso d' ordine del P. M. Paolini* pag. 147.) nella Libreria del sacro Convento d' Assisi: nel qual Libro *dist.* 1. §. *Recolligebat*, si ha, che stando S. Francesco in Rivotorto, *accadde, che un giorno uno, guidando un Asino, giugnesse al Tugurio, in cui dimorava l' Uomo d' Iddio co i suoi compagni: e perchè non patisse la ripulsa, esortando il suo Asino a entrare, disse queste parole: Va dentro, che faremo del bene a questo luogo: Quali parole ascoltate S. Francesco, n' ebbe dispiacere, conoscendo l'intenzione di quell' Uomo, il quale pensava, ch' essi volessero ivi dimorare, per accrescere il Luogo, e per accoppiar casa a casa. E tosto il Santo, lasciato quel Tugurio, per la parola di quel Contadino, si trasportò ad un altro luogo non lungi da quello, che si chiama* Por-

(1) *Pisan. lib. 2. conf. 28. fol. 117. a terg. col. 1. edit. Mediol. 1510. Franciscus Bartholus, aliique.*

(a) *Postquam verò mundo renuntiaverat, & Fratres habere inceperat, omnis consolatio aberat, & quantùm ad tegumentum, quia vilissimè indutus; quantùm ad locum, quia in stabulo quodam prope Assisium, quod eos capere non poterat.* Pisanus Conform. 5. fol. 30. a tergo col. 1. ed. cit.

Porziuncula, *dove da esso era stata riparata la Chiesa di Santa Maria* (a). Era dunque l'antico tugurio di Rigotorto un luogo non decente, una piccola capanna, ovvero, una casetta abbandonata, e fatta il comune rifugio di tutti i Viandanti, de' Contadini, e de' Bestiami ancora; e non mai data da veruno particolarmente per uso, o per abitazione a S. Francesco, nè da questo ricevuta per fissarvi la sua dimora; ma stava in essa co' suoi, come vi stavano talvolta i contadini; cioè, per necessità, e perchè ivi era a tutti permesso il posarsi; e perciò non può dirsi il primo Convento dell'Ordine: come appunto non possono appellarsi Conventi dell'Ordine gli Spedali, le grotte, e altri luoghi, dove si trattenne per qualche tempo co' suoi Compagni il Santo, senza animo di fissarvi l'abitazione, e senza che da veruno quei luoghi fossero stati a Lui, e a i suoi specialmente dati in uso, o per dimora, e tolti alle comodità di chiunque. Quivi poi fermossi qualche tempo il Santo, e perchè un tal luogo, come vicino ad Assisi, era a proposito per andar per tempo in quella Città a predicare; e perchè indi poteva eziandio portarsi comodamente alla sua cara Porziuncula; e perchè in esso era lecito trattenersi a tutti. E aspettava fra tanto, che Dio gli facesse dare qualche primo Convento: come avvenne quando ebbe il Sacro Luogo di Porziuncula. Dunque nè il tugurio di Rivotorto fu mai Convento della Religione in tempo di S. Francesco, nè quel tugurio ebbe la sorte di essere il primo a contenere in se il primo Frate Minore, come l' ebbe la Porziuncula, in cui da S. Francesco si diede principio alla vita Minoritica. Se dunque da alcuni Scrittori dicesi, che S. Francesco abitò prima in Rivotorto, che nel luogo di Porziuncula, dicesi il vero; ma non ne segue, che quel tugurio fosse suo Convento; come non erano suoi Conventi gli Spedali. Se dicesi, che fu esso il primo luogo dell' Ordine; s'intende, che fu quello, in cui, prima che altrove, come in luogo pubblico abitò, e fermossi anche a dormire S. Francesco co i suoi Compagni; ma non già, che fu quello il luogo, in cui o desse principio all' Ordine, cioè, alla Vita Minoritica, o che il primo fosse a lui assegnato specialmente da i Padroni, o da Lui ricevuto per Convento, o per abitazione de' suoi.

VIII. In terzo luogo (dicono altri): L'antico tugurio di Rigotorto nè fu mai per l' addietro, e neppure oggi è Convento, o luogo specialmente destinato pe' Frati Minori. Tanto dicono alcuni, perchè pensano, che l'odierno Convento de' PP. Conventuali, detto *Rigotorto*, situato sulla via, che dalla Basilica di Porziuncula guida a Foligno, non sia fondato nello stesso luogo, dove situato era l'antico tugurio di Rigotorto, che fu ricettacolo per qualche tempo al Patriarca S. Francesco, e a i suoi dodici compagni. Conciosiachè (dice uno di essi) l' antico Rigotorto, abitato dal Santo, era lungi da Santa Maria degli Angioli *un piccolo miglio*, *per spatium parvi milliarii*, come scrive il

(a) *Cùm ibidem moraretur, accidit, ut die quadam quidam Asinum ducens deveniret ad umbraculum, in quo vir Dei cum sociis morabatur, &, ne pateretur repulsam, adhortans Asinum suum ad ingrediendum, locutus est verba hac: Vade intus, quia loco huic benefaciemus: quod verbum S. Franciscus audiens, graviter tulit, illius viri cognoscens intentionem; putabat enim, illor ipsos ibidem morari velle ad augendum locum, & ut domum domui copularent. Statimque S. Franciscus regrediens inde, relicto tugurio illo propter Rustici verbum, transtulit se ad locum alium, non longe ab illo, qui Portiuncula dicitur, ubè Ecclesia Sancta Maria ab ipso fuerat reparata.* Fr. Franciscus Bartholus de Assisio. dist. prima §. *Recolligebat*, in Cod. MS. Sacri Conventus Assisiens.

il P. Francesco Bartoli sopra citato: e l'odierno Rigororto è lungi dalla detta Basilica un miglio, non piccolo già, ma sì grande, che sembra due miglia al povero pedone più tosto, che un breve miglio. L'antico era sulla vetusta Romana strada, per cui passò Ottone IV. Imperatore andando a Roma, come si ha dal Bartoli stesso, e da tutti gli Scrittori della Vita di S. Francesco: e l'odierno, giusta il pensamento di alcuni, benchè sia sulla presente via Romana, non è per altro su quella de' tempi del Patriarca. Di più l'antico era situato in tal guisa, che uscendosi dalla Città d'Assisi per la Porta di Mojano, verso lo Spedale di S. Maria Maddalena de' Lebbrosi, e andandosi al detto Spedale, incontravasi a dirittura, o non molto fuori del cammino diritto; poichè Frat' Egidio, uscendo d'Assisi per la suddetta Porta, e andando allo Spedale prefato, passò dal tugurio di Rigotorto, dove stava S. Francesco, giusta l'antica Leggenda compresa nella Cronica de' Generali: ma l'odierno Rigotorto, mi dicono, esser tanto fuor di mano in un tal viaggio, che dee prefiggersi per fine del cammino, e non già per esso passarsi nel detto viaggio da chi non si diletta di passare per un luogo più distante di quello, a cui dirige il viaggio. Per ultimo, dicendosi da quasi tutti gli antichi Scrittori, allorchè trattano dell'antico Rigotorto, ch'era quello sì angusto, e sì misero, che appena vi si potevano accomodar tutti insieme a sedere, o a dormire in terra S. Francesco, e i suoi dodici Compagni; e considerando, che nell'odierna vetusta Fabbrica di Rigororto, consistente in una Chiesuola, detta la *Maestà di Saccardo*, e ne' due luoghi del Camino, o Focolare, e del Letto di San Francesco, non comparisce forse una tale strettezza; e vi è chi per questa, e per le altre ragioni si lascia qualche poco sorprendere dal sospetto sopra l'identità del Luogo.

IX. Io per me confesso, e mi protesto di credere quanto ci viene dalla vetusta tradizione intorno a questo punto; non essendo mia costumanza l'oppormi alla pia credenza de' popoli. Mi dichiaro di non esser'io informato intorno a questo, e di non aver la pratica della Topografia di Assisi. Lascio pertanto, che il dubbio si sciolga da i Signori Assisiani consapevoli delle loro antichità: ed io mi rimetto umilmente a quanto essi sopra ciò decidono; bastandomi soltanto, che Rigotorto non possa giustamente innalzarsi tanto, che la sacra Basilica di Porziuncula non possa dirsi il luogo, dove cominciossi l'Ordine de' Minori, la prima Chiesa di quest' Ordine, e il primo Convento avutosi per loro uso speciale da S. Francesco, e da i primi Frati Minori: che che si abbia scritto l'Autore del mentovato *Discorso*. Alle altre cose del medesimo Scrittore, che nella fine di quel suo Libretto soggiunge, non mi trovo in obbligo di rispondere: volentieri confessando ancor'io, che la S. Basilica di S. Francesco d'Assisi, e perchè contiene il Sacro Corpo del Patriarca, e perchè fu consagrata con speciale solennità, e perchè moltissime prerogative ottenne sopra le altre Chiese dell'Ordine (specialmente quando avanti l'anno 1430. era uffiziata da i soli Professori della purità della Regola) debba venerarsi come capo, e madre dell'Ordine. Ripugnanza non è, che l'Ordine abbia due Chiese madri, una per natura, come la Porziuncula, e l'altra per Privilegio, come la suddetta. E tanto basterà, senza cercare in qual senso la S. Basilica di Laterano sia capo, e madre di tutte le Chiese del Mondo.

§. III.

§. III.

Si discorre sopra l' esposizioni fatte alla S. Sede Apostolica da alcune Provincie de' Minori Osservanti Francesi.

I. IL Ragionista, e l' Autore del mentovato *Discorso* non penetrarono la pretensione, ovvero opinione de' Minori Osservanti Francesi, cioè, di quei della Provincia della Francia, della Turonia maggiore, dell' Aquitania più recente, di S. Buonaventura, e di quei del gran Convento di Parigi: se penetrata l' avessero, tengo per certo, che se ne sarebbero serviti e per mostrare l' antichità de' pretesi privilegj, e per altri loro fini. Ma volendo io farla da uomo sincero, la verrò nondimeno recitando tal quale fu esposta da essi alla S. Sede l' anno 1745. In quest' anno adunque gli Osservanti delle suddette Provincie rappresentarono all' odierno benignissimo Sommo Pontefice Benedetto XIV., qualmente erano due secoli in circa, che stavano uniti al Capo, e al Corpo dell' Ordine de' Minori della Regolare Osservanza, con ritenere l' uso semplice de' beni stabili, sotto l' amministrazione de' Sindaci Apostolici, conceduti da Niccolò III., Martino V., Eugenio IV., Sisto IV., Alessandro VI., e Giulio II.; e con ritenere l' uso semplice delle fondazioni, de' Legati perpetui, di ceppi, o tronchi nelle Chiese, Sacrestie, e altri pij luoghi, in favore loro. Che di tali privilegj se n' era fatta Causa in tempo del P. Ministro Generale Francesco Maria Rini alla presenza del Cardinal Protettore Francesco Barberini; e che il detto Sig. Cardinale nel dì 9. di Luglio 1673. decretò, che potevan' essi servirsi de' mentovati privilegj, come se n' erano serviti *ab immemorabili*; e che tutte le predette cose a dì 11. d' Agosto dell' anno prefato erano state confermate da Clemente X. con un suo Breve, che comincia *Nuper pro parte dilectorum*. Poichè poi nel 1679. Innocenzo XI. nella sua Bolla *Solicitudo pastoralis Officii* dichiarò, che pe' Frati Minori della Regolare Osservanza erano rivocate, annullate, cassate, e di niun valore tutte le dispense contrarie alla Regola del prim' ordine di S. Francesco: perciò i detti supplicanti, avvegnachè non dubitassero punto di poter seguitare a prevalersi de' nominati privilegj; posciachè non mai gli lasciarono (com' essi esposero); anzi gli ritennero sempre da che formarono un solo Corpo cogli altri della Regolare Osservanza, e furono confermati loro da Clemente X. per soccorrer con essi più comodamente alle necessità degli studiosi, e promovere le lettere nelle dette Provincie; nondimeno per maggior tranquillità delle loro coscienze desideravano, che da Sua Santità fossero confermati loro, o nuovamente conceduti i detti privilegj.

II. Il regnante Sommo Pontefice, benignamente corrispondendo alle suppliche fattegli per parte de' predetti Religiosi, così dispose: Con autorità Apostolica, mediante il tenore delle presenti Lettere, concediamo, e condescendiamo, che i Frati Minori delle sopraddette Provincie, e del mento-

vato Convento del dett' Ordine di S. Francesco, nominati dell'Osservanza, non ostante la Bolla prefata d' Innocenzo XI., possano liberamente, e lecitamente godere, e servirsi de' medesimi privilegj, de' quali si sono serviti pel passato; cioè, dell' uso semplice de' Beni stabili, o mobili, delle fondazioni, de i Legati perpetui, e dell' apposizione de' ceppi, o tronchi nelle Chiese, Sacrestie, e ne' luoghi pii; osservate tutte, e ciaschedune le cautele, quanto a i menzionati Sindaci Apostolici, comandate da' nostri Antecessori: e, se bisogna, similmente determiniamo, e dichiariamo, che per la già detta Costituzione di Innocenzo XI non sono cassati, rivocati, e vani i prefati privilegj, i quali anche confermiamo coll' autorità medesima.

III. Tanto si ha dal Breve, che incomincia *Ecclesiae Catholicae regimini*, dato dal regnante Sommo Pontefice nel dì 23. d' Agosto dell' anno 1745.

IV. Ora, senza entrare nella coscienza de' suddetti supplicanti, pel Ragionista, e per la Causa de' suoi PP. Minori Conventuali possono dedursi alcuni argomenti dal tenore della prefata esposizione a Sua Santità: tali sono i seguenti. *Primo:* I supplicanti affermano, che anche per concessione di Niccolò III. i Sindaci Apostolici potevano amministrare i Beni immobili lasciati pe' Francescani, e che i Francescani potevano averne l' uso semplice: dunque è falso, che un tale uso non si contenga nella stessa pura concessione de' detti Sindaci, e che non trapassi l' anno 1430.. *Secondo:* Gli Osservanti delle quattro suddette Provincie non mai lasciarono i prefati Privilegj, neppure quando si unirono cogli odierni Osservanti: dunque è falso, che quando i Conventuali vetusti si riformavano, e si univano cogli Osservanti, tornassero alla purità della Regola, e lasciassero le dispense: ovvero sarà falso, che il predetto uso semplice sia contrario alla purità della Regola. *Terzo:* Se i Frati Minori delle predette vetuste Provincie dell' Ordine, allorchè formarono un Corpo solo cogli odierni Osservanti, non lasciarono i privilegj costitutivi dello stato del vetusto Conventualesimo; falso è dunque, che fossero essi gli antichi Osservanti, e che l' odierna Osservante Comunità comprendesse verun' Osservante della vetusta Comunità sotto i Ministri: giacchè non poterono dirsi Osservanti coloro, i quali non mai lasciarono le dispense del Conventualesimo. Questi, e simili argomenti possono farsi contro la Causa de' Minori Osservanti, considerandosi la suddetta esposizione, compresa nella narrativa del mentovato Breve; e così venirsi a disturbar loro i fondamenti, su i quali si appoggiarono, per dirsi della vetusta, e primitiva Comunità Minoritica, di cui furono tutti gli antichi Santi, e Uomini illustri dell' Ordine.

V. Ma essendochè la già detta esposizione di quei Religiosi Francesi manca di verità, non può esser giusto fondamento nè degli allegati, nè di veruni altri argomenti contro all' odierna Comunità degli Osservanti. Manca, dissi, di verità; perocchè sebbene Niccolò III. presupponesse, e volesse i Sindaci Apostolici secondo la concessione d' Innocenzo IV., non intese per altro, che in questa concessione de' Sindaci si comprendesse alcuna dispensa contro alla Regola (1); ma volle anzi, che i Frati Minori con questo mezzo la osservassero più facilmente in tutta la di lei purità. Così raccogliesi dalla più volte citata Costituzione *Solicitudo* d' Innocenzo XI., e dalla stessa Decretale *Exiit* del medesimo Niccolò, nella quale propose a i detti Religiosi la Regola di S. Francesco spiegata, e da osservarsi puramente, e perciò senza l' uso

(1) Vid. sup. a pag. 344. & a pag. 350.

nep-

neppur semplice de' Beni immobili fuori del Monastero, e senza verun' altra cosa a lei contraria: onde in caso che a i Frati Minori fosse lasciato qualche pezzo di terreno, il qual non dovesse servire o per ampliar la Clausura, o per accrescer il Convento, egli nella sua Decretale comandò, che dovesse vendersi da persone idonee, come dal Sindaco, e impiegarsi il prezzo in cose necessarie a' Frati: non volle dunque, che i Frati ne potessero aver l'uso semplice, neppur sotto l'amministrazione del Sindaco. Più non mi diffondo su questo punto, avendone ragionato abbastanza nel terzo libro, siccome anche nel quarto ragionai dell'eredità (1). Laonde i PP. Conventuali, veggendo anche essi, che sopra le concessioni di Niccolò III. non possono appoggiarsi le dispense del vetusto Conventualesimo, non mai lo citarono in prova delle medesime, cercando essi soltanto di persuadere, che non le abbia egli rivocate. Quanto alle fondazioni, e a i Legati perpetui, si è parimente ragionato abbastanza ne i citati due Libri: nè quei PP. supplicanti sapranno provare, che in modo contrario alla Regola trapassino l'età di Martino V.

(1) *Vid. tom. 1. a pag. 261. & a pag. 488.*

VI. I ceppi similmente, e i tronchi nelle Chiese, o in altri luoghi per raccorre le limosine pecuniarie in sovvenimento de' Frati Minori, in questo secondo tomo nel libro VII. pag. 93., e nelle seguenti si mostrarono ripugnanti alla professione Francescana, e non mai leciti prima delle dispense Apostoliche; onde essendo stati conceduti da Clemente VII. a i Frati Minori Osservanti di S. Maria delle Grazie di Teramo nell'Abruzzo, fu ordinato dopoi ad istanza de' medesimi Frati da Paolo III., pel suo breve *Exponi nobis* (a) al Vicario Generale, che informatosi del tutto, togliesse dalla detta Chiesa un tal ceppo, o una tal cassa, *come del tutto ripugnante allo stato e alla professione de' medesimi Frati*, la quale altra non è, che la professione della purità della Regola de' vetusti Frati Minori. Nè qui vado cercando, se i mentovati Padri Francesi da Martino V., o da altri abbiano avuta, o nò la dispensa di tenere le dette casse: credendo, che l'avessero da Alessandro VI. almeno, che le concedette a i vetusti Conventuali di alcune Provincie Oltramontane; il che diede motivo al P. Maestro F. Giovanni Perrini di fare un Trattato circa le dispense, a lui non troppo grate (2).

VII. Ma o avessero, o nò, avantichè restassero uniti quei PP. Francesi nella Comunità stessa cogli odierni Osservanti sotto il medesimo Generale, e Capo, le dispense, o i privilegj per l'uso semplice de' fondi fruttiferi, e per le altre cose; non sò, come possano asserire, che nell'unirsi co i medesimi, e anche dopo la unione, sempre ritennero l'uso delle già dette dispense, o privilegj. Conciosiachè Lione X. nella Bolla *Ite & vos*, e nell' altra *Omnipotens* non soggettò immediatamente al Ministro Generale Osservante se non che quei Frati Minori, i quali professavano di osservare puramente, e senza veruna dispensa la Regola Minoritica: e volle, che quelli, i quali viver volessero secondo le dispense, fossero tutti soggetti immediatamente al Padre Maestro Generale Conventuale; nè de' Conventi di questi dovessero, o potessero mai gli Osservanti prendersi l'immediata giurisdizione, senza che si ri-

(2) *Vide ap. Firmam. 3. Ord. 1. part. tract. 1. fol. 66. a tergo col. 1., & part. 4. fol. 132. col. 2.*

(a) *Nos igitur .... tibi per præsentes committimus, & mandamus, quatenus, si ita sit, capsam illam, dictorum Fratrum statui, ac professioni penitus repugnantem, ex eadem eorum Ecclesia amoveri facias.* Paulus III. in Brevi *Exponi nobis*, apud Vvad. tom. 16. in Regest. pag. 629.

riduceſſero nella purità della Regola, e laſciaſſero le diſpenſe. Così chiaramente ſi ha dalle nominate due Bolle. Se dunque non vogliamo credere, che i PP. Maeſtri Generali Conventuali ſianſi voluti laſciar prendere dagli Oſſervanti quelle Provincie, contro al tenor delle Bolle ſuddette, e contra ogni ragione; creder ſi dee, che, ſe ſono incorporate nell' Oſſervanza, e ſoggette non al Generale Conventuale, ma al ſolo Oſſervante, laſciarono eſſe le diſpenſe, che, non laſciate, rendevano quelle Provincie incapaci di ſottrarſi al General Conventuale, e di darſi in tutto, e per tutto all' Oſſervante. I Padri Conventuali non ſeppero talvolta contro agli Oſſervanti tacere, quando da eſſi non avevano aggravio veruno: conſiderate ora voi, ſe volevano tacere, quando contro alle Bolle di Lione X. ſi foſſero veduti levare quattro intere Provincie col gran Convento di Parigi!

VIII. Ma non vi era pericolo, che gli Oſſervanti faceſſero queſte rapine contro al tenor delle Bolle: Abbiamo anzi, che volendoſi unir con eſſi, e ſoggettare a i Miniſtri loro i Conventi de' Conventuali, non ridotti alla pura oſſervanza della Regola, gli rinunziavano, e negavano ad eſſi l' unione. Tanto accadde l'anno 1518. a i Conventi della Cuſtodia di Liegi della Provincia di Francia. Volendo queſti darſi agli Oſſervanti, ſenza laſciare i privilegj del vetuſto Conventualeſimo, ch' erano appunto quelli delle quattro Provincie ſupplicanti, gli Oſſervanti non gli vollero in conto alcuno ricevere, laſciandogli ſotto il Maeſtro Generale Conventuale (1). Ma, ſenza più aggiugner conghietture, e ragioni, dirò ſoltanto, che due de' più dotti Scrittori delle coſe Franceſcane, cioè, il P. Wadingo, e l' Autore dell' Orbe Serafico furono di coſtante ſentimento, che le ſuddette Provincie Franceſi nell' unirſi cogli Oſſervanti laſciar dovettero tutti i privilegj diſpenſativi della purità della Regola, e che furono accettate nel Corpo dell' Oſſervanza ſenza verun patto di ritenere le avute diſpenſe: e che le rappreſentazioni ſimili a quella, che narraſi nel citato Breve *Eccleſiæ Catholicæ*, ſono inſuſſiſtenti, quantunque altre volte fatte, e preteſe per vere (2). E lo ſteſſo ha da dirſi in ordine a ciò, che fu rappreſentato ſotto Clemente X., il di cui Breve originale non potei vedere; ma ſarà ſenza fallo appreſſo le 4. ſupplicanti Provincie. Vedaſi ancora ſopra dalla pagina 257. di queſto Tomo.

IX. Non ſuſſiſtendo pertanto le coſe eſpoſte da i ſupplicanti nella narrativa del mentovato Breve, neppure ſuſſiſtono gli argomenti, che dalla eſpoſizione delle medeſime poteano dedurſi contro la Cauſa degli Oſſervanti. Anzi con tal'eſpoſizione, e con tal Breve, come anche con quello di Clemente X. viene a corroborarſi, quanto più volte in queſto, e nel primo tomo ho io affermato, benchè con poca ſperanza di eſſer creduto da i PP Conventuali de' noſtri giorni; cioè, che i vetuſti Conventuali, pe' quali, e colle ragioni de' quali combattè il Ragioniſta, con tutti i loro privilegj, e con tutte le loro diſpenſe appartengono più toſto all' odierno Corpo della Regolare Oſſervanza, che all' odierno Conventualeſimo proprietario in comune. Le ragioni di ciò ſono due. La prima è, che gli antichi Conventuali con tutte le loro diſpenſe circa l' uſo ſemplice di alcune coſe, vietate nella Regola, ritenevano il carattere dell' antica Religione Minoritica fondata da S. Franceſco; e perciò, dovendoſi ridurre ad una delle due preſenti Religioni Minoritiche, doveano dirſi piuttoſto della Regolare Oſſervanza, che dell' odierno proprie-

ta-

(1) *Ap. Orb. Seraph. tom. 3. pag. 240. col. 1.*

(2) *Vide Vvad. tom. 16. pag. 70. num. 1., & pag. 72. n. 12., & Orb. Seraph. tom. 3. pag. 179. col. 1. & 2., & pag. 238. col. 2.*

tario Conventualesimo. Quindi è, che anche il regnante Sommo Pontefice nel citato suo Breve appellò Frati Minori *dell' Osservanza* eziandio quelli delle suddette 4. Provincie, viventi secondo le dispense del vetusto Conventualesimo. D'onde ne viene la seconda ragione; ed è, che il residuo, il seme, la memoria, e la specie dello stato Religioso del vetusto Conventualesimo, vivente secondo le dispense al solo uso semplice, e non alla proprietà in comune de' beni temporali, è nel solo Corpo, e nella sola Comunità degli odierni Osservanti, e non tra gli odierni Conventuali: Perlochè tutte le glorie, e le ignominie de' vetusti Conventuali sono più tosto della Comunità Osservante, in cui quelli per anche hanno successori, e non de' medesimi proprietarj Conventuali, tra i quali n'è affatto estinta la memoria, ed il seme.

X. E ciò sia detto in rapporto a i documenti, che io potei vedere, e in rapporto alle sentenze del P. Wadingo, e dell' Autore dell' *Orbe Serafico*. Se poi i dotti Padri Francesi delle 4. mentovate Provincie con migliori documenti avessero provato, conosciuto, e conchiuso, che le dette Provincie non mai avessero lasciati i privilegj del vetusto Conventualesimo; io non sarei per negarlo. E in ciò mi rimetto alle memorie conservate ne' loro particolari Archivj. Quello, che io affermo, è, che all'unione cogli Osservanti, in vigore delle allegate Bolle di Lione X., nè si ammisero mai, nè poterono ammettersi alcuni Conventi de' Conventuali, con patto di non lasciare le dispense; ma più tosto si ammisero con patto, e ordine di lasciarle, e di alienare i Beni stabili, e tutte le cose ripugnanti alla purità della Santa Regola. Onde leggiamo, che nell' anno 1533. portatosi in Francia il Ministro Generale P. Paolo Pisotti di Parma, furono da esso, e da i Padri principali dell' Ordine fatte alcune Congregazioni per gli affari comuni della Religione, pe' particolari di alcune Provincie, e per trattare, e convenire coi PP. Conventuali di quelle parti sopr' alcune controversie, che insorgevano circa le Provincie, e Conventi, che ad istanza del Rè Cristianissimo Francesco I. si riformavano dagli Osservanti; e che in una di queste Congregazioni, tenuta in Parigi il dì 24. Giugno dell' anno suddetto, *fu comandato al P. Fra Giovanni Fabri Ministro Provinciale della riformata*, ed aggregata *Provincia di Aquitania, che quanto prima togliesse via da i suoi Conventi tutte le cose contrarie alla Regolare Osservanza, e rinunziasse tutt' i Beni immobili alle Comunità, o a i Collegj, i quali si obbligassero di soddisfare alle Messe, e ad altri Suffragj, e pesi, in qualsivoglia modo fondati ne' detti Conventi*; come narra il Wadingo all' anno suddetto (1). Lo che non leggesi ordinato alle altre Provincie di quelle parti, nè a quella di Francia, nè a quella di Turonia maggiore, nè a quella di San Bonaventura, nè al gran Convento di Parigi: Segno manifesto, che queste, già ridotte alla purità della Regola, e alla stretta Osservanza, non aveano tali cose ad essa ripugnanti, da dover rinunziare; altramente per esse ancora in tali Congressi fatta si sarebbe una simile ordinazione. Anzi perchè la Provincia di Francia, che allora non stava soggetta al Commissario Generale Oltramontano, ma al solo Ministro Generale, non prevalevasi degli Statuti delle due Famiglie Oltramontana, o Cismontana; in uno di detti Congressi furono per essa fatte otto particolari Costituzioni: nella prima delle quali fu ordinato, che fino a che non fosse stato altramente stabilito, dovesse ammettere, e osservare le Costituzioni di Martino V, fatte l'anno 1430. per la riforma dell' Or-

(1) *Tom. 16. pag. 340. n. 4.*

Ordine; e nella ottava, che queste Costituzioni Martiniane, colle dichiarazioni della Regola, cioè, di Niccolò III., e di Clemente V., quattro volte l'anno si leggessero alla Comunità de' Religiosi, come narra l'Annalista Wadingo (1). Or è certo, che tanto nelle Costituzioni Martiniane, come nelle dette due Apostoliche dichiarazioni vien proibito l'uso anche semplice de' beni immobili, e fondi fruttiferi, come si è dimostrato nel terzo libro (2). Onde si supponeva vietato sì a queste, come alle altre Provincie, e non ad esse accordato, e permesso. E per verità generalmente i Conventi de' Conventuali unitisi cogli Osservanti riducevansi perfettamente alla purità della Regola, e riformavansi al vero, giusta l'intenzione di Lione X., e il tenore delle due sue Bolle di *Unione*, e di *Concordia*; mentre in vigor della prima si unirono nel presente Corpo della Regolare Osservanza tutti, e i soli osservatori della Regola di S. Francesco nella sua purità, senza l'uso delle dispense; e nella seconda si ordinava, che dal Ministro Generale, e da i Ministri Provinciali non si ricevessero sotto la loro totale ubbidienza, e giurisdizione i Conventi de i PP. Conventuali, se non in caso, che i Frati de' medesimi Conventi fossero voluti tornare alla vera, e regolare Osservanza (a), cui, come si è veduto nel terzo libro, ripugna l'uso anche semplice delle rendite, e de' Beni immobili.

(1) *Ibi pag.* 541. n. 6.

(2) *Vid. tom.* 1. a pag. 261. a pag. 277. & a pag. 300.

XI. Ma non per questo è inverisimile, che alcuni Conventi delle suddette 4. Provincie tirassero in lungo l'esecuzione de' loro doveri, e l'alienazione delle cose ripugnanti alla pura osservanza della Regola Minoritica. Forse forse in quelle parti alcuni Conventi, già uniti sotto il Ministro Generale Osservante, troppo temporeggiarono, e aspettarono per venire alla dovuta alienazione de' fondi: E sopraggiunti poi dalle guerre, e da' rumori degli Ugonotti, o Calvinisti, e delle Civili discordie, che travagliarono largamente, e lungamente la Francia; ciò, che non aveano per anche alienato, ma stavano per alienare, dovettero allora ritenere per necessità d'alimento in quegl' infelici tempi: E talvolta i popoli, che non volevano veder licenziati dalle loro Patrie i Francescani in tempo, in cui v'era un grandissimo bisogno di veri, e dotti Cattolici, costrinsero altri Conventi, già ridotti alla purità della Regola, ad eleggersi di accettare più tosto, come prima, qualche fondo, di cui viver potessero in Francia nella dura necessità di quei tempi, che di dover partire, per non potersi ivi altrimenti mantenere. Così probabilmente avvenne, che a poco a poco le suddette 4. Provincie tornarono in moltissimi loro Conventi a vivere di rendite, e di privilegj, come ne' tempi anteriori a Lione X., e posteriori a Martino V.

XII. Con questo per altro sempre sussiste, che tutti quei Conventi, anche di quelle Provincie, i quali nell' anno 1517. restarono compresi nella Comunità Osservante, onninamente fossero nella purità della Regola senza dispense: e così anche o di fatti, o almeno di proposito, e di concordato fossero tutti gli altri, che s' unirono dopoi; quantunque alcuni troppo freddi nell' esecuzione del buon proposito, e del patto, sovraggiunti dalle riferitetur-

(a) *Nisi ubi Fratres alicujus Domus, aut Conventus ad veram, & regularem Observantiam, & omnimodam Generalis, & Provincialium Ministrorum obedientiam venire, & Generali, ac Ministris aliis præfatis se subjicere vellent, quo casu si duæ partes &c.* Leo X in Bulla Omnipotens Deus, *sæpè cit.*

turbolenze del Regno Cristianissimo, rimanessero nello stato Religioso de i vetusti Conventuali nella stessa Comunità de' Frati Minori della Regolare Osservanza, cui s' erano uniti. Con che sta benissimo, che l' odierna Comunità Osservante l'anno 1517., e dopoi comprendesse in se stessa molte membra della vetusta Comunità dell' Ordine, quali appunto erano anche i Religiosi delle 4. supplicanti Provincie. Anzi se la detta Osservante Comunità, oltre gli Osservanti della Comunità vetusta sotto i Ministri, e oltre i Conventuali riformati; comprese ancora de' Conventuali non riformati, come pretendono i detti supplicanti; maggiormente è vero contro al Ragionista, e altri odierni Conventuali, che la Comunità degli odierni Osservanti, oltre i Frati della Famiglia, e gli Amadeisti, e Clareni, e Scalzi, comprese ancora molte membra della vetusta Comunità sotto i Ministri; mentre i Conventuali, o Frati Minori, viventi secondo le dispense, tutti erano membra verissime della detta vetusta Comunità: come sostiene anche il Ragionista con tutti i PP. Conventuali; e così molto più in essa risplende la ragione al primato, come in quella, ch' ebbe d' ogni cosa un po', a guisa della Comunità vetusta dell' Ordine, da cui perciò non si distingue.

§. IV.

Le opere grandi de' Francescani ne' primi loro due secoli, e la riputazione somma, in cui furono appresso la Chiesa, e presso il Mondo, non dimostrano, che gl' istessi primi due secoli non appartengano agli Osservanti.

I. E' Un aggiugner, non lo nego, parole a parole, l' andar' inseguendo questo, e simili argomenti; ma pure il rispetto, che ho del Ragionista, e del suo Volume, vuol che in tal guisa mi porti, anche senza che ne abbia di bisogno la Causa degli Osservanti; perchè con un tale argomento, diametralmente opposto al titolo di questo mio capitolo, egli nell' ottavo capitolo delle sue *Ragioni* tentò di bersagliare la Causa degli Osservanti.

II. Per ciò fare, dal principio del suo predetto capitolo fin quasi verso la fine, tessendo un' Orazione Panegirica in lode dell' Istituto Francescano, rammenta le opere grandi de' Frati Minori, e la somma stima, in cui furono essi appresso la Sede Apostolica, i Principi, e il Mondo tutto ne' loro primi due secoli. Narra le conversioni de' Regni, de' Principi, e de' Popoli, tratti al Santo Battesimo, e alla vera Fede di Cristo, e alla penitenza, per opera de i medesimi: le Cattedre, i Confessionarj, e altri posti di onore, da essi tenuti con applauso: la purità, sottigliezza, e abbondanza della Dottrina, che universalmente coltivarono, ritennero, e propagarono: i Camauri, le innumerabili Mitre, ed i Cappelli Cardinalizj, ch' ebbero, e gloriosamente sosten-

ne-

nero: le ardue Legazioni, che tirarono al desiderato fine: i maneggi da essi ultimati nelle Corti del secolo: i Martiri, che col proprio sangue illustrarono, e propagarono la Fede, difendendola coraggiosi in faccia agli errori, che occuparono la mente de' Grandi del Mondo. Fa in oltre degna commemorazione del coraggio Apostolico di moltissimi Francescani, che da i pergami atterrirono i peccatori: de' Santi, e de' Beati, che oggi sugli Altari hanno venerazione: d'un immenso numero di chiari Minori, che, quantunque non decorati di culto, nondimeno furono celebri per le virtù, e per li miracoli, e chiusero l'ultimo lor giorno, lasciando di se stessi grande opinione di Santità. Numera i Dottori, dichiarati Principi delle Scuole, e fregiati di decorosi caratteristici encomj, l'Alense, S. Buonaventura, Scoto, Occamo, Mayrone ec., gli Scrittori, che ci lasciarono con applauso le proprie loro opere; significandone eziandio altri moltissimi, che sebbene non abbiamo di essi alcuno scritto, sappiamo nondimeno, che furono essi eruditi, e dottissimi. Queste, ed altre glorie dell'Ordine Serafico va tessendo il Ragionista nell'ottavo capitolo, degno più che gli altri di esser letto. Poi rivolto in verso la presente controversia, conchiude, che i Frati Minori de' due predetti secoli, e tutte le loro glorie non furono degli Osservanti (cioè di quei della Famiglia), ma de' soli Conventuali.

III. Or s'ei si contentasse, ch'io gli accordassi, che tutte le opere più magnifiche, e tutti i Religiosi più chiari dell'Ordine Minoritico de' primi due secoli Francescani, ovvero antecedenti a i tempi, ne' quali fiorivano S. Bernardino da Siena, S. Giacomo della Marca, S. Giovanni da Capistrano, il Beato Alberto da Sartiano, e altri Eroi della già incominciata Famiglia, non debbono attribuirsi alla detta Famiglia, di cui non erano alunni quei gloriosi Operaj; ma debbono attribuirsi alla Comunità dell'Ordine, soggetta immediatamente a i Ministri: se di tanto, io dico, egli si contentasse, già terminato avrei questo capitolo. Ma perchè vuol indi *dedurre, che la gloria degli stessi due secoli debbasi tutta intera a' soli Conventuali, senza che agli Osservanti toccar ne possa alcuna parte* (1); perciò farò vedere, che la detta gloria nella massima sua parte si deve agli Osservanti della Comunità; in qualche parte anche agli Osservanti della Famiglia; e niuna parte di essa devesi agli antichi, o agli odierni Minori Conventuali.

(1) Pag. 195. & 196.

IV. Provo, che della gloria de' due primi secoli Francescani niuna parte se ne debba a gli antichi, o a gli odierni Minori Conventuali: e lo provo così: Ne' due primi secoli non v'era nè l'odierno, nè il vetusto Conventualesimo, come si è più volte provato: a chi non era ne' due primi predetti secoli non si dee parte alcuna della gloria di quei secoli: dunque nè all'odierno, nè al vetusto Conventualesimo, e per conseguenza nè agli odierni, nè agli antichi Conventuali si dee parte veruna della gloria de' mentovati due secoli. Or provo, che la parte massima della detta gloria si debba a i Frati Minori Osservanti, o della Regolare Osservanza sotto i Ministri; e lo provo così: Nella massima parte de' due primi secoli non vi furono se non che i Frati Minori Osservanti, o della Regolare Osservanza sotto i Ministri; conciosiachè il Conventualesimo non vide la luce pria del terzo secolo Francescano; e gli Osservanti della Famiglia del Trinci, come tali, non videro la luce pria che il Trinci si ritirasse in Brogliano, cioè, pria dell'anno 1368., ovvero dopo

la

la metà del secondo secolo: dunque la massima parte della nominata gloria si deve agli Osservanti della Comunità, i quali prima dell' anno 1368. erano soli in tutto l' Ordine; e dopoi fino al cominciamento dello stato Religioso del vetusto Conventualesimo, nato nel terzo secolo, non furoro con essi se non che gli Osservanti della Famiglia. Ed ecco, che tutta la gloria de' due primi secoli Francescani è talmente degli Osservanti, che a i Conventuali non debba, nè possa toccarne parte veruna; nella guisa, in cui non ne tocca a i Cappuccini, perchè non v' erano. E quì faccio punto fermo; perchè le prove furono altrove premesse in abbondanza.

V. Debb' ora provare, che della riferita gloria ne tocchi una piccola parte anche agli Osservanti della Famiglia; e lo provo così: Gli Osservanti della Famiglia furono a parte nell'operare gloriosamente cogli altri Francescani de' due primi secoli; imperocchè dal 1368. fino alla fine del secondo secolo Francescano anche gli Osservanti suddetti erano nell' Ordine, operavano, e avevano chi gloriosamente operasse. Molto celebre in Santità fu lo stesso Frate Laico Fra Paoluccio Trinci, primo direttore, e adunatore della Famiglia Osservante. Questi, come si ha da' nostri Annali, mentre nella solitaria sua Torre orava, raccomandando all'Altissimo i Religiosi suoi fratelli, s' infervorò una volta sì fattamente, *che parve abbrucciarsi tutta la Torre, innalzandosi copiosamente la fiamma sopra la cima della Torre. Onde ad estinguer quel fuoco vi accorse il popolo, ma non trovovvi alcuna cosa, fuor che Fra Paoluccio acceso in tutto il corpo circondato da tal maraviglioso fuoco* (1): Prodigio simile a quello, che fece vedersi indi a poco in S. Pietro Regalado, altro ristauratore dell'antica Regolare Osservanza. E abbiamo altresì nelle Croniche Francescane, che lo stesso Beato Fra Pauluccio, chiamato in loro soccorso da i Frati Minori della Comunità (nelle Croniche anticipativamente nominati *Conventuali*) in Perugia confuse con tanta efficacia pubblicamente gli eretici Fraticelli, che furon questi co i sassi dà i fanciulli, e con ingiurie dal popolo scacciati fuor della detta Città (2). Sotto la scorta di questo umile servo dell' Altissimo si vide con grande applauso incominciare la prefata Famiglia, e rendersi famosissima per lo studio dell' Orazione, e per la osservanza della disciplina Regolare, e per l'odore delle più sante virtù: in guisa che innamorava ella i Superiori dell' Ordine, che perciò la favorivano; i Religiosi più ferventi, che perciò a quella ricorrevano; i popoli, che perciò la tenevano in grandissima venerazione; i Principi, che perciò da essa volevano i loro Confessori, come altrove si è notato (3). Aveva essa eziandio Predicatori dottissimi, e santissimi, come Frat' Angiolo di Montelione, Fra Giovanni di Stroncone, e altri Compagni di Fra Paoluccio (4). E quel che più rileva, era molto grata all' Altissimo, che poco dopo al di lei principio le diede quelle famosissime quattro colonne dell' Ordine, e preziose margarite della Chiesa, cioè, S. Bernardino da Siena, S. Giacomo della Marca, S. Giovanni da Capistrano, e il B. Alberto da Sartiano. Dunque se anche gli Osservanti della Famiglia colla celebre loro virtuosa vita contribuirono in qualche parte al cumulo delle glorie de' primi due secoli Francescani, anche ad essi devesi di giustizia qualche parte della gloria de' primi predetti due secoli: e se niente vi contribuirono i Conventuali, non per anche allora nati, niente a i Conventuali se ne deve.

(1) *Vvad. tom. 8. ed. Rom. pag. 209. n. 10.*

(2) *Par. 3. l. 1. c. 2. n. 7.*

(3) *Vid. sup. pag. 60.*

(4) *Vid. Vvadding. ad an. 1368. n. 13. ed. Rom.*

VI. Do per tanto al Ragionista, che la predetta Famiglia ne' suoi principj fosse composta di pochi Religiosi, e per lo più semplici, e di poca letteratura; ma non pertanto aveva essa eziandio alcuni Uomini celebri anche nelle lettere, che studiate aveano chi nella Comunità dell'Ordine, e chi nel secolo, e molti tanto celebri per la santità della vita, che, stando con essi al confronto la Comunità dell' Ordine, *incominciò a comparire di sembiante poco grato, e non buono*, come ne scrive il Ragionista (1). Sebbene non son io per approvare quanto fu questo proposito da lui si dice; cioè, che per cagione di questi Osservanti l' *Ordine cadde molto dalla sua maestà, e decoro* (2); quantunque dall' Annalista si scriva qualche cosa di simile (3): perocchè di tal cadimento non furono la vera cagione gli Osservanti della Famiglia; ma fu la tiepidezza stessa de' Frati della Comunità, la quale in faccia al fervore di quei della Famiglia si fece più chiaramente conoscere, come anche ne scrive l' Annalista citato: il quale non manca di testificare altresì il vero decoro, che all' Ordine restituì la famiglia del Trinci, scrivendo, *qualmente il Padre delle misericordie volle, che per mezzo di Fra Paoluccio si restituisse l' antico splendore, e si richiamasse l' abietta povertà* (4); e che nell' anno 1380., nascendo S. Bernardino da Siena Frate della Famiglia, e già Superiore della medesima, nacque in tal' anno una *nuova stella*, *seconda gloria dell' Ordine de' Minori, glorioso ristauratore del decaduto antico decoro* (5): e all' anno 1426. dal numero decimo, e all' anno seguente dal numero sedici fece memoria di parecchj Religiosi dell' Osservanza, illustri per *la scienza, e per la pietà*. Il che anche si fece in ordine ad altri tempi, e dallo stesso Annalista in altri luoghi, specialmente all' anno 1384.: e dall' Autore del Memoriale dell' Ordine (6), e da Eugenio IV. nel Breve *Cum omnia* (7), e da Lione X. nella Bolla *Ite & vos*, e da altri testimonj degni di fede. Il che se fatto non si fosse, nondimeno si potrebbe raccorre anche dall' esito solo delle cose; imperciocchè nel terzo secolo Francescano quasi tutta la gloria dell' Ordine fu di quella Famiglia. Essa diede i Confessori a i Principi, i Legati alla Chiesa, i Sommisti, e i Sermonarj agli Studiosi, i Predicatori, e i Missionarj a i popoli, i Santi, e i Beati in buon numero al Paradiso, ed agli Altari, come a tutti è notissimo. Anzi ne' tempi stessi, ne' quali il vetusto Conventualesimo allor nato incominciò ad oscurare nella Comunità la gloria dell' Ordine, la mentovata Famiglia seguitò a mantenerla, mediante lo splendore de' suoi fervorosi alunni: e quando contro alla biasimevole vita de' vetusti Conventuali strepitava il Mondo, tutti allora universalmente applaudivano alla virtuosa, e santa vita de' Frati della Famiglia: tra' quali ve n' erano molti, oggi di già o canonizzati, o beatificati, o venerabili, o per anche nel possesso di esser vissuti, e morti in concetto di Santi. Con che resta conchiuso non solamente, che non è vero esser decaduto molto l' Ordine Minoritico dalla sua maestà, e dal suo decoro per cagione degli Osservanti della Famiglia; ma in oltre esser vero, che l' antico decoro, decaduto per cagione de' vetusti Convenruali, e de' Frati rilassati della vetusta Comunità dell' Ordine, si restaurò, e si mantenne per opera degli Osservanti della Famiglia: e che perciò tutta la gloria de' primi due secoli dell' Ordine, si debba agli Osservanti della Comunità, e della Famiglia, e niuna parte di essa toccar ne possa a i Conventuali. Anzi anche nel terzo secolo, dopo nato il vetusto Conventualesimo, la maggior parte almeno della gloria dell' Ordine fu, e de-

(1) Pag. 102.

(2) Pag. 101.

(3) Vvad. tom. 12. ad an. 1456. n. 226.

(4) Vvad. tom. 3. ed. Lugdun. ad an. 1323. n. 21.

(5) Vvad. tom. 9. pag. 26. n. 1.

(6) Apud Firmam. 3. Ord. par. 1. fol. 35. col. 2.

(7) Apud Vvad. tom. 21. pag. 254. n. 3. pag. 481.

e devesi agli Osservanti, che gloriosamente operavano, e non a i Conventuali, contro a i quali risentivasi un Mondo, che più dissimular non potea la difformata loro vita. Potrei numerare le Mitre, e le altre dignità, che nel terzo secolo furono offerite a gli Osservanti della Famiglia, per maggiormente convincere il Ragionista; ma me ne astengo per non esser troppo lungo in cose notissime appresso gli Storiografi.

CAP. V.

Il possesso delle Inquisizioni, nel quale oggi sono in alcuni luoghi i PP. Minori Conventuali, nulla vale per dimostrare in essi l' anzianità pretesa.

I. NELLA guisa, in cui nell' anno 1517. sotto Lione X. restarono agli antichi Conventuali, e da quegli passarono agli odierni, molti Conventi della vetusta Comunità Minoritica senza pregiudizio dell'anzianità dovuta agli Osservanti; così esser potè anche dell' Uffizio della Inquisizione, e di altre cariche onorarie de' vetusti Frati Minori: essendo cosa certa, che con queste, e senza queste può sussister l' Ordine primitivo fondato da S. Francesco, da cui non fu egli stabilito nè su i privilegj, nè sulle dignità, nè sulle cariche, le quali anzi s' incominciarono ad avere dopo la fondazione del medesimo, ma fu stabilito, e fondato sull' altissima povertà mendica. Quindi è, che senza pregiudizio veruno della mia Causa potrei ammettere al Ragionista, che i suoi Conventuali posseggano l' Uffizio stesso dell' Inquisizione, conceduto da Innocenzo IV. a i Minori primitivi. Ma, per dare il dovuto sfogo anche a questo XIII. Capitolo del Ragionista, verrò riferendolo; e poi dirò il mio sentimento circa la forza del medesimo.

II. Nota egli, che Innocenzo IV. nell' anno 1254. giusta il P. Wadingo, pensò di costituire Inquisitori i Domenicani, e i Francescani, dividendo tra questi, e quelli le Provincie d' Italia: diede a i Francescani un tal' uffizio santo nella stessa Città di Roma, in tutta la Toscana, nel Patrimonio di San Pietro, nel Ducato di Spoleti, nella Campagna, nella Maritima, e nella Romagna: il diede a i Domenicani negli amplissimi tratti della Lombardia, Romagnuola, della Marca Trevigiana, e del Genovesato. Di più concedette a i Superiori dell' uno, e dell' altro Istituto la potestà di deputar' essi medesimi i detti Inquisitori, come si ha dalla sua Bolla *Quia tunc potissimum* (1), e da un altro Breve del medesimo diretto *a i Frati Minori deputati Inquisitori dall' Ordine loro* (2): e da un altra Bolla del medesimo *Licet ex omnibus* (3), per la quale pur si concede a i Superiori dell' Ordine l' autorità di deputare Inquisitori, e di privargli in caso di mancamenti, sostituendone altri in luogo de i difettosi: della quale antica autorità de' Superiori Domenicani, e Francescani rendono testimonianza certissima il Pegna, Emerico, Farinaccio, e Sousa appres-

(1) *Apud Vvad. ad an. 1254.*
(2) *Apud Vvad. ibid.*
(3) *Ibid.*

presso il Carena (1), che scrive, qualmente *tali Inquisitori una volta si eleggevano da' Generali, e da' Provinciali de' Domenicani, e de' Francescani pe' privilegj Apostolici giusta le Costituzioni d'Innocenzo IV.* Licèt ex omnibus, *di Alessandro IV.* Olim præsentientes, *di Clemente IV.* Licèt ex omnibus. Appresso insegna egli, che i suddetti Inquisitori siccome nell'Ordine di S. Domenico, così pure in quello di S. Francesco da Innocenzo IV. fin oggi non son mancati mai; come rilevasi da parecchj Brevi Pontificj del primo secolo Francescano, ne i quali si fa memoria de' Frati Minori Inquisitori, e dalle Costituzioni Farinerie, e Alessandrine, amendue al capitolo 6., dove si vuole, che *gl' Inquisitori dell'Ordine Minoritico non possano star' in tale Uffizio più di due anni continui.* Anzi se solamente scorriamo l'Indice degli Annali del P. Wadingo da Innocenzo IV. fino all' anno 1500., noi troveremo più che 150. Inquisitori nella Religione, oltre a quelli, che non pervennero a notizia all' Annalista. Ed egli medesimo all' 1437. numero 37. ci fa fede, che nell'Italia, dopo lo spartimento, nella Marca Anconitana, nella Toscana, perseverarono, e perseveravano per anche in tempo suo le Inquisizioni appresso i Francescani. Il Carena testifica lo stesso, dicendo, che nella Toscana, e in alcune altre Città del Dominio Veneto gl' Inquisitori in tempo suo erano dell'Ordine di S. Francesco (2); ed anche, senza queste testimonianze, ella è cosa notoria, che nella Toscana, e in molte Città del Dominio Veneto fin' oggi le Inquisizioni durano nell' Ordine Francescano. Ma non è men cosa certa, che la potestà data a i Superiori dell'Ordine di porre, e di deporre gl' Inquisitori medesimi, perseverò fino a Paolo III., il quale per la Bolla *Licèt ab initio*, avendo istituita in Roma nell' anno 1542. la Congregazione del Sant' Ufficio, e creati alcuni Cardinali Inquisitori Generali, determinò, che a questi soli appartenesse deputare gli altri Inquisitori subalterni d'Italia. Onde appresso l' Aroldo si ha, che nell' anno 1333. avendo voluto Giovanni XXII. eleggere Inquisitore il P. Maestro Simone Filippi da Spoleto Francescano, si protestò nella Bolla, che con tal' elezione non intendeva di pregiudicare all' autorità, che avea l' Ordine, d'istituir gl' Inquisitori (3). E nelle Costituzioni stesse dell'Ordine così nelle Farinerie, come nelle Alessandrine leggiamo decretato da' Francescani stessi, che i suddetti Inquisitori dovessero esser istituiti dal Ministro della Provincia, e da i Definitori col consenso de' PP. Discreti, e in caso di mancamenti dovessero da i medesimi esser anche deposti dal Uffizio, col sostituire altri Frati in loro vece (4).

III. Or queste Inquisizioni nella guisa descritta trovavansi appresso i Conventuali sotto Paolo III. l' anno 1542., quando fu tolta a i Superiori dell'Ordine la facoltà di deputare Inquisitori, e fu data a i Cardinali Inquisitori Generali, e non trovasi, che da alcuno siano state quelle concedute a i medesimi Conventuali, fuorchè da Innocenzo IV., o che dagli Osservanti passassero le dette Inquisizioni nelle mani de' Conventuali. Il che è segno, che i Conventuali sono l' Ordine antico, e primitivo de' Frati Minori, a cui da Innocenzo IV. furono esse concedute, come confessò il P. Antonio di Terrinca Minor Osservante (5).

IV. Nè pensino gli Osservanti di snervar quest' argomento con dire, che gl' Inquisitori presenti, e quegl' antichi fino a Paolo III. non debbano riputarsi d'una medesima specie: o con dire, che S. Giovanni da Capistrano, e S. Gia-

(1) *Par. 1. de pot. Inquis. n. 3.*

(2) *De Apost. Inquis. n. 6.*

(3) *Arold. ad an. 1333. n. 2.*

(4) *Constit. Farineria, & Alexandrina cap. 6.*

(5) *Theatr. Etrusc. Minor. pag. 135.*

como

como della Marca Osservanti pur essi vennero eletti Inquisitori: o finalmente coll'opporre, che gl'Inquisitori Conventuali non professino i rigori di quegli antichi Inquisitori; imperciocchè, principiando da quest' ultimo: neppure i Domenicani presenti vivono come i loro vetusti in *povertà strettissima, e senza beni immobili*, ma pure nondimeno niuno dirà mai, che per le rendite susseguenti, da essi acquistate, i loro Inquisitori antichi, e moderni non appartengano ad un medesimo Ordine; mentre le dispense non mutano le Religioni, ma la sola disciplina di esse: onde anche il Concilio di Trento concedendo a i Conventuali, e agli altri Mendicanti i beni stabili colla proprietà in comune, non mai sognò di crear nuove Religioni, nè di annientar le antiche.

V. Ma nè tampoco pregiudicano le Inquisizioni conferite a S. Giovanni da Capistrano, e a S. Giacomo della Marca da Martino V., e da Eugenio IV. per tutta l' Italia, nel Regno d'Ungheria, e nell' Austria; perchè questi due Santissimi Inquisitori Osservanti furono istituiti immediatamente dal Papa, e non dalla Religione, per tutte le nominate vaste regioni, e non ne' soli luoghi dati all' Ordine da Innocenzo IV.: onde siccome non interruppero la serie degli antichi Inquisitori Domenicani, così neppur interrompono quella degli Inquisitori Francescani; nè computar si debbono tra gl' Inquisitori ordinarj dell' Ordine, ma essi furono Inquisitori straordinarj, e di amplissima potestà. E' per tanto appresso gli odierni Domenicani, e i Francescani la stessa antica carica d'Inquisitori, che vi era ne' primi loro due secoli, e avanti Paolo III.: con questa sola differenza, che quei che precedettero a i tempi di Paolo III. furono istituiti dalle Religioni, e i susseguenti sono istituiti da i Cardinali del Santo Uffizio. E perciò ritorna il mio argomento, che se Innocenzo IV. avesse dati gli Inquisitori agli Osservanti non sarebbono oggi Conventuali: e se poi gli diede a i Conventuali, dunque è vero, che a suo tempo non vivevano gli Osservanti. Questa è la sostanza di tutto il XIII. Capitolo del Ragionista.

VI. Ora io non sono quì per resistergli fronte a fronte, o per gittargli parola contro a parola. Mi spiace bensì, che intorno all' Uffizio della Sacra Inquisizione abbia egli talmente narrate le cose, che possa il suo Lettore credersi non esser un tale Uffizio più antico, o di più alta origine tra i Domenicani, che tra i Francescani. Diamo, che a i Francescani sia stato conceduto, e incominci da Innocenzo IV.: nell' Ordine di San Domenico, si ha, e provasi dal P. Malvenda, che incominciò nel bel principio di quel Sacro Istituto in tempo d' Innocenzo III.; posciachè in esso il primo Inquisitore fu il Santo Patriarca Domenico, e fu anche il primo Inquisitore nella Chiesa d'Iddio: e nell' Ordine medesimo avanti l'anno 1254., quando *Innocenzo IV.*, al dire del Ragionista, *pensò d' istituire Inquisitori i Domenicani, e i Francescani*, già sotto Gregorio IX. aveva Inquisitori nella Lombardia, come fa costare il nominato P. Malvenda all' anno 1234., a 1235. negli Annali dell' Ordine de' Predicatori (1): e nell' anno 1252. morì San Pietro Martire Frate dell' Ordine de' Predicatori, e inclito Protomartire della sacra Inquisizione, che con somma gloria, e con vantaggio grandissimo della Chiesa d'Iddio fino da i principj dell' Ordine si esercitò, e si esercita da quel Sacro Istituto (*a*). Anzi nep-

(1) *Centur. 1. pag. 533. col. 2. & 508. col. 2. vide Carena, part. 1. de Inq. tit. v. §. 2. pag. 16. col. 1.*

(a) *Is enim* (S. Petrus Martyr) *praclarus Ord. Prad. alumnus, imitatione accensus B. Patris Dominici, ut ille, perpetuis & concionibus, & disputationum congressibus, officioque In-*

neppur è vero, che i Francescani incominciassero ad aver tra il lor numero Inquisitori nell'anno 1254. sotto Innocenzo IV., leggendo io negli Annali Minoritici, che gli ebbero anche nel Pontificato di Gregorio IX. antecessore d'Innocenzo IV. (1).

VII. Ma senza trattenermi intorno all'antichità di tale Uffizio, e senza star cercando, se tra i Frati Minori avanti Paolo III. vi erano continuatamente gl'Inquisitori (a): se aveano come oggi talmente fisse le Diocesi, che non mai ad altri si dessero; e se l'Uffizio loro si esercitava come oggi, ovvero i medesimi s'istituivano soltanto di quando in quando, allorchè qualch' errore ne porgeva il bisogno (2): o se aveano le Diocesi così fisse, e stabilite, che alcune volte non fossero Inquisitori gli uni nelle Diocesi, che soleano esser degli altri (b); ed aveano per uffizio anche il predicare contro agli errori correnti (c): e perciò se il detto Uffizio degl'Inquisitori Francescani di allora fosse onninamente lo stesso con quello degli odierni: punti, che non appartengono alla presente Controversia; veggiamo più tosto, se con un tale argomento si provi del Ragionista la Causa.

VIII. Dice egli, che l'Ordine Francescano da i tempi d'Innocenzo IV. fino a quei di Paolo III. ebbe sempre l'Uffizio della Inquisizione in Toscana, ed in alcune altre Provincie dell'Italia. Ciò sia pur vero; e così sarà vero, che

(1) *Vide ap. VVad. tom. 3. ed. Rom. Rom. pag. 5. & 6. & pag. 6. n. 7.*

(2) *Vide ap. VVad. tom. 3. pag. 341. & seq., & tom. 4. pag. 86. n. 2. & pag. 87. n. 4. & Bullam* Virtute conspicuos *insertam* Mari magno *Sixti IV. apud VVad. tom. 14. pag. 99. ubi pag. 103, legitur*: quibus ab eadem Sede similia committi contigerit.

Inquisitionis, quod ei primùm Predecessores nostri Innocentius III., & Honorius III. commiserant contra hereticos, mirabiliter se gessit: itant ipse cùm nullum his perditionis filiis manendi locum in omni sermone unquam reliquisset, tum in obeundo Inquisitionis munere sibi litteris Apostolicis commisso. Sixtus V. apud cit. Malvenda pag. 121. col. 2. S. Petri Martyrium accidit 1252. ex eodem Malvenda, ibi pag. 338. col. 1.

(a) *Nam etsi prædicta Sedes INTERDUM Prælatis aliquibus vestrorum Ordinum per suas sub certa forma committat litteras, ut ad exercendum Inquisitionis officium contra hereticam pravitatem, aliquos suorum Ordinum Fratres assumere valeant, ipsosque, cùm expedire viderint, amovere, ac alios subrogare.... quia de Fratrum suorum Ordinum idoneitate pleniorem habere notitiam præsumantur &c.* Alexander IV. in Bulla *Catholicæ Fidei*, dat. ann. 1260., apud Bullar. Rom. Cherub. tom. 1. Bulla 23. in Alex. IV.

(b) *Dilectis filiis Fratribus Inquisitoribus Ordinis Prædicatorum in Lombardia, Marchia Trevisana, & Romaniola.* Innocentius IV. in titulo Bullæ incipien. *Orthodoxa Fidei*, dat. ann. 1252., apud Bullar. Ord. Præd. tom. 1. pag. 205.

Dilectis filiis Priori Provinciali, & Fratribus Inquisitoribus heretica pravitatis, Ordinis Prædicatorum, in Lombardia, Marchia Tarvisina, & Romaniola. Idem Innocentius IV. in titulo ad Bullam *Cum adversus*, ibidem pag. 213.

Dilectis filiis Fratribus Ordinis Minorum, Inquisitoribus heretica pravitatis, a suo Ordine deputatis in Urbe, Patrimonio B. Petri, & aliis Terris Ecclesia, Regno Apulia, Tuscia, Marchia Tarvisina, & Sclavonia. Idem Innocentius IV. in titulo Bullæ incipien. *Cum negotium Fidei*, apud VVad. tom. 3. edit. Rom. ad ann. 1254. pag. 329. n. 7. Vide ibi pag. 328. aliam ejusdem Innocentii Bullam incipien. *Quia tunc potissimè*. Aliquoties Fratres Minores fuisse hæreticæ pravitatis Inquisitores in Marchia Tarvisina, ac etiam in Longobardia, legitur in Indice secundi, & tertii tom. Annalium P. VVadingi edit. Lugdunen. verbo *Inquisitores*, & tom. 8. edit. Rom. pag. 277. n. 16., pag. 40. n. 4., & tom. 10. pag. 224. num. 4., & pag. 225. num. 15.

(c) *Ut autem prædicta possitis utiliùs, & liberiùs exercere, vobis largiendi viginti, vel quadraginta dierum Indulgentiam, quoties opportunum videritis, omnibus verè pænitentibus, & confessis, qui ad vestram prædicationem (contra hæreticos) propter hoc faciendam accesserint, plenam tenore præsentium concedimus potestatem.* Innocentius IV. in Bulla *Quia tunc potissimè* apud VVad. tom. 3. pag. 328. n. 7.

che un tale Uffizio fino all'anno 1430. non si ebbe da altri Frati Minori, fuorchè da quelli della Regolare Osservanza; mentre avanti un tal'anno l'Ordine non avea Frati dispensati, ovvero Conventuali di alcun Religioso stato di Conventualesimo, come più volte ho provato. Donde ne segue, che l'Uffizio d'Inquisitori nel bel principio, e ne' primi due secoli fu sempre de'soli Osservanti, e non de'Conventuali. Ma poichè, nato il vetusto Conventualesimo, ebbe tantosto in Italia maggior parte de' Conventi Francescani vetusti, situati nelle Città, e comodi per l'Uffizio della Inquisizione; quindi è, che dopo l'anno 1430. un tale Uffizio fu più tosto de' vetusti Conventuali, che degli Osservanti. Con tutto questo per altro ebbero anche gli Osservanti della Famiglia alcuni Inquisitori: tali furono S. Giacomo della Marca, e S. Giovanni da Capistrano, il primo per tutta l'Italia, e il secondo nell'Ungheria, e nell'Austria, benchè di amplissima, e straordinaria potestà, ed eletti immediatamente dal Papa, come dice il Ragionista. E anche gli Osservanti della Comunità sotto i Ministri dopo l'anno 1517., ebbero de' loro alcuni Inquisitori, come Giovanni di Zumaraga verso i tempi di Clemente VII. (1); Gilberto Nicolai sotto Adriano VI. (2); Diego de Silva sotto Paolo III. (3); Clemente Dolera di Moneglia sotto Giulio III. (4). Potrei nominarne altri così della Famiglia sotto i Vicarj, come della Comunità Osservante sotto i Ministri; i quali altrove che nella Toscana, e nello Stato Veneto, ebbero quest'Uffizio; ma ciò nulla premendo, io taccio.

IX. Ed ecco scoperta altresì la maniera, in cui dagli Osservanti un tale Uffizio passò a i Conventuali; conciosiachè non fece un tal passaggio, se non che nella forma, in cui a i Conventuali passarono i Conventi vetusti più comodi pel detto Uffizio. Siccome per tanto questi erano degli Osservanti, e divennero de' Conventuali, perchè i loro abitatori tutti ad un tratto accettando le dispense si fecero di Osservanti Conventuali; così l'Uffizio dell'Inquisizione fu dato agli Osservanti, e per due secoli fu degli Osservanti; e poi divenne de' Conventuali, perchè la maggior parte de' Conventi d'Italia più comodi per la Inquisizione, accettando le dispense, diventò Conventuale del vetusto Conventualesimo, e dopoi dell'odierno. Donde ne segue, che gl'Inquisitori Francescani de' primi due secoli appartengono a i soli Minori Osservanti, e quei del terzo secolo, cioè, del vetusto Conventualesimo, per le ragioni più volte assegnate, appartengono più tosto agli odierni Osservanti, che agli odierni PP Conventuali: quelli poi del Conventualesimo proprietario in comune, cioè, quelli, che furono dopo il Concilio di Trento, sono degli odierni PP. Minori Conventuali. Possono dunque gli odierni Reverendissimi PP. Inquisitori Conventuali appellarsi successori degli antichi Inquisitori Francescani nell'Uffizio della Inquisizione, perchè, data l'identità dell'uffizio di questi coll'uffizio di quelli, hanno loro veramente succeduto; ma non possono dire, che gli antichi Inquisitori Francescani, loro antecessori nel detto Uffizio, fossero della loro Religione, o dell'odierno loro Conventualesimo proprietario in comune, e di stato essenzialmente diverso da quello de'Frati Minori de'primi tre secoli Francescani. Nella guisa appunto, in cui se oggi tutti i Conventi, ne' quali gli odierni Conventuali hanno l'uffizio della Inquisizione, insieme co i loro PP Inquisitori si facessero de' Domenicani, e in questa maniera passassero ad esser de' PP. Domenicani, anche le Inquisizioni di To-

(1) *Ap. Vvad. tom. XVI. pag. 148. n. 16.*
(2) *Ibidem pag. 146. n. 3.*
(3) *Ibidem pag. 406. n. 7.*
(4 *Tom. 19. Contin. Annal. Vvad. in Regest. pag. 474.*

Toscana, potrebbero questi certamente dirsi i successori nell' uffizio di tutti gli antichi Inquisitori Toscani; perchè in essi veramente passata sarebbe tutta la potestà de' medesimi; ma non potrebbero dirsi della medesima Religione, di cui furono gli antichi Inquisitori Toscani; perchè la Religione di S. Francesco non è quella di S. Domenico. Ed ecco esposto, in qual modo il Santo Uffizio oggi in Toscana, e in altre parti sia de' Conventuali, senza che questi sieno l'Ordine antico di S. Francesco, dal quale ne' suoi due primi secoli si assumevano gli antichi Inquisitori Francescani; e senza che possano ascrivere fra gli odierni loro Conventuali alcun' Inquisitore di quei, che furono avanti al Concilio di Trento. Come poi da i Frati Minori della Regolare Osservanza siasi potuto perder quest' uffizio, senza pregiudizio alcuno della loro anzianità rispetto a i PP. Conventuali, già lo dissi nel principio di questo Capitolo, e il ripeto, dicendo, che il Santo Uffizio non ha che fare co i caratteri, cogli attributi, o con alcuna nota della Religione Serafica. Esso non è un punto di Regola, nè un voto della Professione Minoritica: e perciò potè cominciarsi ad avere alcuni anni dopo l' intera fondazione dell' Ordine senza cangiarsi l'Istituto, e potè perdersi senza veruna alterazione del medesimo, e senza che l' uffizio perdutosi dagli Osservanti, e passato a i Conventuali, seco tirasse nel Conventualesimo la primogenitura Francescana.

X. Non può contenersi il Ragionista a queste illazioni degli Osservanti: si appella, e ripete, che i suoi Conventuali, quantunque professori secondo le dispense, tuttavia sono l'antica Religione Minoritica, e possono appellar dell' Ordine loro tutti gli antichi Inquisitori Francescani, „ sapendo tutti, che i „ Privilegj, e le dispense non mutano le Religioni, cui concedonsi, ma sola„ mente la disciplina delle medesime: e che quando il Sacro Concilio di Trento „ concedette a i Mendicanti i beni stabili, non mai sognò di crear Religioni nuove, nè di annientare le antiche: „ anzi neppur gli odierni Domenicani vivono nella povertà de' loro antichi; e pure gl' Inquisitori Domenicani antichi, e moderni sono tutti d'un Ordine solo. Potrebbe aggiugnersi, che nella Bolla *In multis* di S. Pio V. (1), parlandosi degli odierni Conventuali si dice, che da Innocenzo VIII. fu dato loro l' Uffizio d' Inquisitori nella Romagna: dunque il Conventualesimo possidente, e proprietario in comune, qual' era ne i tempi di S. Pio V., era lo stesso con quello, che antecedette al Concilio di Trento, e fu sotto Innocenzo VIII. nel terzo secolo Francescano.

(1) *In novo Bullar. Ord. Præd. tom. 5. pag. 176.*

XI. A questi, e a somiglianti arzigogoli ho già soddisfatto nel primo tomo, e quì ripeto, che le dispense, per cui si toglie soltanto il rigor della disciplina introdotto dopo la intera, o sostanzial fondazione di un' Ordine Religioso, non inducono altra variazione che di pura disciplina, nè cagionano tra i dispensati, e i non dispensati, veruna sostanzial differenza nell' Istituto. Tali furono le dispense del Tridentino, e del secolo antecedente, date a i Domenicani, agli Agostiniani, e a i Carmelitani, acciocchè viver potessero di rendite, e di fondi. Con esse non furono dispensati nè dalla loro Regola, nè dalle loro Costituzioni fondamentali, appartenenti alla fondazione de' loro Istituti; ma soltanto furono dispensati dalle Costituzioni posteriori del tutto all' intera fondazione, e fuori della sostanza de' loro Istituti, come altrove ho provato (2): e perciò tra i Domenicani, gli Agostiniani, e i Carmelitani i dispensati, e i non dispensati appartengono allo stess' Ordine, e allo stesso Corpo.

(2) *Vid. sup. tom. 1. pag. 200. & seqq.*

Le

Le dispense poi, con cui non si toglie soltanto il rigor della disciplina suddetta, ma in oltre si toglie il punto più caratteristico di una Religione, anzi ciò che ad essa è di essenza, e di specifico, non inducono variazione di sola disciplina, ma inducono mutazione di sostanza, e cagionano tra i dispensati, e i non dispensati una differenza essenziale nell'Istituto. Tale fu la dispensa di possedere in comune, data dal Concilio di Trento a i Conventuali Francescani. O se 'l sognasse, o nò quel Sacro Concilio, con tal dispensa, dal vetusto Francescano Conventualesimo tolse via il carattere, o attributo sostanziale, essenziale, e specifico della Religione de' Frati Minori fondata da S. Francesco, cioè, l'altissima povertà Minoritica, o lo spropriamento in particolare, e in comune; onde o se 'l sognasse, o nò, creò allora una nuova Religione, cioè, quella degli odierni Minori Conventuali: e in tanto non rimase distrutta l'antica fondata da S. Francesco, in quanto ella perseverò ne' Francescani non dispensati, ma per anche tenaci della purità della Regola, e dell'altissima povertà Minoritica (1). Così una Chiesa moderna è per anche la stessa colla antica, benchè abbia lasciata gran parte del rigor di disciplina, osservato dall' antica; ma non è già più la stessa, dopo che abbia ella abbandonato qualche carattere essenziale alla Chiesa, come sarebbe qualche articolo della professione della Fede. Questa seconda mutazione fa, che i moderni professori non appartengano allo stesso corpo, o alla stessa società degli antichi, ma sieno di società novella, senza cangiar nè gerarchia, nè paese, nè casa.

(1) *Vide tom. I. pag. 181., & 222., & sup. 539. & seq.*

XII. Come poi nella Bolla *In multis* di S. Pio V., e forse in qualche altro documento, dicasi conceduto agli odierni Minori Conventuali, ciò, che fu conceduto agli antichi, e con tutto questo fra gli uni e gli altri Conventuali sia una diversità specifica quanto all'Istituto: anzi come possa talvolta dirsi conceduto agli odierni Conventuali ciò, che dirittamente fu dato a i vetusti Frati Minori, le ragioni possono esser molte. Imperciocchè, quantunque gli odierni Conventuali abbiano variata la specie, ritengono per anche qualche cosa, come di parte generica, dell'antica Religione Francescana, e del vetusto Conventualesimo; come, per esempio, le obbligazioni di Regola, che non hanno deposte, lo stesso nome di Conventuali, i Conventi medesimi, i poderi, e, ciò, cui ebbe più riguardo S. Pio, il santo Uffizio dato a i vetusti: e secondo queste cose perseveranti in essi (ma non già carattere principale dell' antica Religione Francescana) San Pio V., senza far tanto alla sottile, suppose conceduto a i Conventuali del suo tempo quel, che da Innocenzo VIII. era stato conceduto a i Frati Minori del suo tempo; tantopiù, che l' uffizio, di cui parlavasi, stava allora nelle mani de' Conventuali. Per le stesse, o per somiglianti ragioni altresì nell'*Allocuzione* del regnante Sommo Pontefice, fatta nel Capitolo Generale de' PP. Conventuali l'anno 1747., e stampato in Roma da Giovanni Maria Salvioni, come anche nella *Prolusione* di Monsignor Millo, ivi parimente stampata, si leggono simili espressioni onorarie verso l' Ordine de' PP. Conventuali, e verso il loro Generale, come se quest' Ordine fosse l'antica Religione di S. Francesco, e questo Generale fosse il successore del Patriarca: ma le dette frasi debbono avere il loro senso senza pregiudicare, come io diceva, all' anzianità della Regolare Osservanza rispetto al Conventualesimo soprannato nel campo della Religione Serafica. Onde nè San Pio V., nè alcun altro potè mai veramente supporre, che

la Religione degli odierni Minori Conventuali non fia diverfa da quella de i Frati Minori antecedenti al Concilio di Trento, e di cui fù S. Francefco; effendo impoffibile il confervarfi l'unità fpecifica di una Religione, dopo diftrutto l'attributo fpecifico, e il carattere effenziale della medefima: come appunto è accaduto fra gli odierni Conventuali, che bandirono da loro l'altiffima povertà Francefcana, fpecifico attributo della Religione fondata da S. Francefco; e in cambio di tale fpropriatiffima povertà fi eleffero la proprietà in comune, e il viver di entrate, oltre molte altre difpenfe da i rigori della Regola, come altrove fi è detto, e provato.

XIII. Con che refta chiarificato, ch'effi oggi hanno bensì l'Uffizio della Inquifizione di alcuni di quei luoghi, ne'quali una volta fi aveva dagli antichi Minori; ma con tutto quefto non poffono appellar della loro Religione gl'Inquifitori antecedenti al Sacro Concilio di Trento, nè pretender'anzianità di Iftituto rifpetto a i Frati Minori della Regolare Offervanza; nè che l'odierno loro Conventualefimo fia la Religione Minoritica, iftituita da S. Francefco, nella quale fiorirono gli antichi Santi, e i Dottori Francefcani; e neppure che fieno effi il medefimo vetufto Conventualefimo, che fù dal 1430. fino al Concilio di Trento, ed ebbe in tal tempo uomini dotti, e Inquifitori.

CAP. VI.

La precedenza goduta da' vetufti Conventuali avanti l'anno 1517. non prova l'anzianità de' Conventuali fopra gli Offervanti.

I. PER tutto il Capitolo XIV. delle *Ragioni Storiche* il Ragionifta tratta della precedenza, che avanti l'anno 1517. nelle pubbliche Proceffioni godevano i vetufti Conventuali rifpetto agli Offervanti della Famiglia: donde inferifce effer dunque più antichi i Conventuali, che gli Offervanti. Queft'argomento, come ben capifce l'accorto Leggitore, è infetto con tutti quei vizj, per cui vanno zoppicando molti altri argomenti del medefimo Autore. Conciofiachè altri erano i Conventuali antichi, antecedenti a Lione X., e al Concilio di Trento; altri fono gli odierni: ed altro è parlar di tutto il Corpo della Regolare Offervanza; e altro il ragionar della fola Famiglia, che incominciò a congregarfi fotto Fra Paolo Trinci, e nell'anno 1517., perduti i proprj Vicarj, accrebbe il numero degli Offervanti fotto i Miniftri della Comunità dell'Ordine, e divenne onninamente della fazione, o Comunità degli odierni Minori Offervanti, compofta di tutti gli antichi Offervanti della Comunità fotto i Miniftri, e di tutti gli altri Offervanti, già ridotti ancor'effi ad effer tutti Offervanti della Comunità fotto l'immediata cura de' Miniftri, e non già de' Vicarj.

II. Con tutto ciò afcoltiamo eziandio queft'argomento colla maggior brevità poffibile; mentre il Ragionifta così la difcorre: Dopo che Lione X. nell'

nell'anno 1517., vedendo i Conventuali men numerosi degli Osservanti, volle che da questi si eleggesse il Generale, e non da quelli, volle insieme, che gli Osservanti avesser la precedenza sopra i Conventuali, e che nelle Processioni la Croce degli Osservanti sempre avesse il luogo più degno della Religione Serafica, il qual per l'addietro si teneva da i Conventuali, o dall'Ordine di S. Francesco. Tanto si ha dalle Bolle del detto Lione *Omnipotens Deus &c. Licèt aliàs &c. Et si pro injunctæ &c.* „ Or questo è certo, che le dette „ Bolle non abbiano avuta mai esecuzione; vedendosi, che sebbene in Roma „ la precedenza è sempre degli Osservanti; in Rimini però, e in molti altri „ luoghi è sempre de' Conventuali: in Napoli, e quasi in tutto il Regno un „ anno è de' Conventuali, e uu altro degli Osservanti: e che in Sicilia i Con„ ventuali da Lione X. in quà, per non pregiudicarsi, non sono mai andati „ alle Processioni: E quanto agli altri Mendicanti pur sappiamo, che nemmeno „ in Roma gli Agostiniani, e i Carmelitani cedono agli Osservanti, avvegna„ chè prima cedessero a i Conventuali „. Dopo questa narrazione il Ragionista s'impegna a provar due cose: La prima, che fino a Lione X. la precedenza fu sempre de' Conventuali: La seconda, che la sola antica precedenza de i Conventuali, e non mai la recente degli Osservanti può dimostrare anzianità, e primato.

III. Prova la prima cosa, 1. con osservar, che nelle Bolle precedenti a Lione X., cioè, dall'anno 1418., in cui era Papa Martino V., fino all'anno 1516., in cui era Papa Lione X., allorchè si fa menzione de' Conventuali, e degli Osservanti, sempre i Conventuali nominati vengono in primo luogo. 2. Perchè non solamente nelle Bolle, ma eziandio nelle Questue, ne' Capitoli Generalissimi, nelle Processioni, e in tutte le altre sagre funzioni, come si ha dalle Costituzioni di S. Giovanni da Capistrano (1), dalle Cronache (2), e dalla Bolla di Lione X. *Et si pro injunctæ*, in cui concedendosi la precedenza agli Osservanti, si determina, che in avvenire debbano essi avere in ogni Città tutte le prerogative, per l'addietro avutesi da' Conventuali. 3. Anzi ciò si concede anche dagli Osservanti, i quali nell'anno 1517., dopo la famosa Bolla di Lione X. in lor favore, permettendo a i Conventuali la precedenza in Padova nella Processione di S. Antonio, e in Assisi in quella della Porziuncola, testificarono, che così erasi praticato anticamente, come leggesi appresso il Wadingo (3). E si rende chiaro dalla resistenza degli altri Regolari, che cedevano la precedenza a i Minori Conventuali, e dopo le Bolle di Lione X. non mai la cederono, nè la cedono a i Minori Osservanti; e finalmente dalla resistenza de' Conventuali medesimi, i quali non avrebber conceputo alcun turbamento per le Bolle Lionine, se non avessero tolta a i medesimi una cosa, di cui fino a quel tempo erano stati nel possesso pacifico.

IV. Prova la seconda, notando prima, che la sola precedenza, nata dal diritto comune, inferisce anzianità; poichè quella, che nasce da ottenuto privilegio, non la inferisce, potendosi un tal privilegio conferire anche a i meno antichi: onde scrive il Boverio (4), che il Sacro Concilio di Trento era in voto di darlo a i Cappuccini, quantunque più recenti di tutti i Francescani, se la loro umiltà non l'avesse ripudiato. Dopoi dice, che i Conventuali avanti l'anno 1517. non precedevano gli Osservanti per privilegio Apostolico, non essendo a noi pervenuta di esso veruna memoria; nè per prepo-

(1) *Cap. 10.*
(2) *P. 3. l. 8. c. 28.*
(3) *Ad an. cit. n. 33.*
(4) *Tom. 1. fol. 68.*

tenza, non essendoci neppur di questa alcuna memoria; ed essendo anzi incredibile ne' Conventuali una tanta forza, che bastasse a deprimer gli Osservanti per tutto il Mondo, e per fino nelle Bolle Pontificie. Resta dunque da dirsi, che precedevano per diritto comune, cioè, perchè nati, e chiamati alle Processioni prima degli Osservanti.

V. Ma non così, egli segue a dire, non così l'odierna precedenza degli Osservanti può dar segno d'anzianità; perchè se veramente fossero anziani, sarebbono comparsi alle Processioni prima de' Conventuali, e perciò avrebber' avuta la precedenza anche innanzi a i tempi di Lione X. Ma scrive Monsignor Marco, che nell' anno 1418., cioè, 210. anni dopo la fondazione dell'Ordine, gli Osservanti non per anche eransi veduti nelle Processioni: e questa, nè altra fu la cagione, per la quale quando poi ne' tempi susseguenti cominciarono a comparirvi, lor toccò il luogo men degno, perchè nelle pubbliche funzioni sacre intervennero prima i Conventuali, e dopo gli Osservanti. Ma posto ciò, in nessun modo può dare ad essi il primato, che poi Lione X., variando il sistema dell'Ordine, abbia lor data la precedenza medesima per privilegio. Anzi soggiungo di più, che questo appunto conferma la lor novità; perchè le Religioni veramente antiche, avendo dalla lor parte il diritto comune a precedere le più recenti, non ebbero mai bisogno di nuove Bolle. Questa è la sostanza di tutto il Capitolo XIV. del Ragionista.

VI. Per isviluppare tutta questa gran matassa, io premetto, che i vetusti Conventuali, antecedenti a i tempi di Lione X. possono considerarsi e in quanto erano membra della fazione Minoritica, sottoposta immediatamenre a i Ministri, e a i Custodi, successori degli antichi Ministri, e Custodi, la quale, per esser la principal fazione dell'Ordine, appellavansi anche antonomasticamente la *Comunità dell'Ordine*; e nel terzo secolo Francescano, dopo esser nati in essa, senza indurre alcuna novità di Superiori, o di gerarchie, i Conventuali, che formavano una sola Fazione cogli Osservanti antichi sottoposti immediatamente a i Ministri della Comunità medesima, per la gran moltitudine di quelli era detta la *Comunità Conventuale*, come altrove ho spiegato. E possono considerarsi, in quanto erano vere membra del vetusto Conventualesimo, cioè, Frati Minori dispensati, o viventi secondo le due dispense dell'uso semplice delle rendite, e delle successioni ereditarie. Considerati nel primo senso, siccome erano membra di una fazione assai più antica della Famiglia Osservante, in quanto questa ebbe principio dal Trinci, così toccava ad essi la precedenza rispetto alla Famiglia; nella guisa, in cui una tal precedenza toccava agli Osservanti della stessa Comunità sotto i Ministri, come a membra di fazione più antica della Famiglia, e che prima della Famiglia aveva inalberate le Croci nelle Processioni. Ma di tal fazione, o Comunità, i vetusti Conventuali non erano la parte principale, o nobile, per ragion della quale precedessero alla Famiglia; ma erano anzi una materia sopraggiunta, ovvero un *fermento* da spurgarsi via dalla medesima Comunità, acciocchè questa interamente si riducesse nello stato di nobiltà, e di purità, per ragione del quale avea essa la precedenza sopra gli altri Frati Minori. Un *fermento*, io dissi, della Comunità vetusta, e non la parte nobile, e principale, era il vetusto Conventualesimo: e così appunto nominaronlo anche gli Autori delle Costituzioni Alessandrine fatte nell'anno 1500., allorchè, volendo significare, ch'era difficilissima

cosa

cosa il ridurre all' osservanza della purità della Regola tutti i vetusti Conventuali, e torre via dall' Ordine il numeroso Conventualesimo, dissero : *sembra difficile, e quasi impossibile appresso gli Uomini spurgare il vecchio fermento di tanta moltitudine* (a).

VII. E appunto perchè i detti Conventuali aveano la precedenza, non già perchè questa toccasse dirittamente al loro Conventualesimo, ma soltanto, perchè erano della predetta principale Minoritica Fazione, detta *la Comunità*, composta di antichi Osservanti, soggetti immediatamente a i Ministri, e di dispensati; perciò quando Lione X. nell' anno 1517., riducendo ad effetto quello, che agli Autori delle Costituzioni Alessandrine era sembrato difficilissimo, spurgò affatto di Conventuali la suddetta Fazione, e la volle tutta composta di soli Osservanti, riducendo il Conventualesimo in una particolar Famiglia, o fazione sottoposta immediatamente non a i Ministri, ma a i Maestri, come più volte ho narrato; allora i Conventuali, non più essendo membra, come prima, di tale antica fazione, ma nelle Processioni alzando una Croce particolare, distinta da quella della Comunità sotto i Ministri, non più ebbero la precedenza, che dal loro nascimento fino all' anno 1517., come membra della predetta Comunità, partecipata avevano. Per questa stessa cagione, cioè, perchè nelle Processioni alzavano una Croce, distinta da quella della Comunità sotto i Ministri, perciò anche gli Osservanti della Famiglia, per tutto il tempo, in cui vollero distinguersi da tal Comunità, non mai ebbero la precedenza della Religione Serafica. Mentre questa Religione non doveasi rappresentare da due Croci, ma da una sola: onde se rappresentata era da quella della Comunità sotto i Ministri (o ci fossero, o nò i Conventuali) rappresentar non si potè da quella de' Frati della Famiglia: e perciò la Famiglia consideravasi come Congregazione speciale. E quì convien rammentarsi, che dall'anno 1368. fino all' anno 1430. vi fu sempre la Famiglia Osservante del Trinci, distinta in qualche modo dalla fazione appellata la *Comunità dell' Ordine*; e in tal tempo non v' erano i Conventuali, presi questi come Religiosi di uno stato lecito, e onesto; ma al più poteva esservi il *Claustralesimo*, nominato anche da Martino V. nella sua Bolla *Super gregem*, data nell' anno 1428.; il qual *Claustralesimo*, o si dicesse anche *Conventualesimo*, non era uno stato lecito, ma era una moltitudine di Frati Minori, di professione, e di obbligazione Osservanti, la quale non volea vivere secondo la purità della Regola, e delle vetuste Leggi dell' Ordine, quantunque non avesse alcuna dispensa, per cui da quella fosse esentata. Nel detto tempo adunque, in cui tra i Frati Minori non vi erano se non che quei della Regolare Osservanza, nondimeno la pre-

ce-

(a) *Et si quæ in hoc, vel in Fratre Procuratore superiùs posito, aut alio aliquo in his Statutis relaxatio, vel potiùs antiquarum Constitutionum modificatio facta esset, quæ non esset puritati Regulæ consona (quod tamen non creditur) prædictam modificationem Generale Capitulum eousque durare intendit, quousque aliud per Generale Capitulum, vel Sedem Apostolicam fuerit determinatum, vel quousque universalis reformatio Ordinis, vel unio apparebit. Difficile enim, & apud homines quasi impossibile videtur* EXPURGARE VETUS TANTÆ MULTITUDINIS FERMENTUM, *& recidere inveteratos mores uno impetu . . . . . Non quia fieri absolutè nequeat, sed quia inspectâ naturâ hominum, jam corrupta malis dispositionibus, nunquam fieret, vel cum ingenti difficultate, ac Prælatorum periculo fieret*. Constit. Alexandr. cap.6., apud Chronol. Seraph. pag.171. col.2., & seq.

cedenza era di quei della Comunità, e non di quei della Famiglia, non per altra ragione, se non che, perchè la fazione detta *la Comunità*, era la principale, e per se stessa la più antica fazione Minoritica, cui toccava il rappresentare l'antica Religione di S. Francesco: laonde qualunque altra Croce nelle Processioni alzata si fosse da i Francescani, distinta da quella di questa fazione, non era considerata come Croce dell'antica Religione, ma come Croce di Congregazione particolare.

VIII. Quindi ne segue, che se in quel tempo, in cui furono insieme nell'Ordine Minoritico i vetusti Conventuali, e gli Osservanti della Famiglia, cioè, dall'anno 1430., in cui ebber principio i Conventuali, fino all'anno 1517., in cui ebbe termine la Famiglia, riducendosi sotto i Ministri della Comunità, si fosse l'Ordine distinto in tre fazioni: una delle quali fosse stata quella de i Frati Minori, che senza punto partirsi dalla giurisdizione de' Ministri, e senza accettar dispense vollero, come sempre si era fatto da tutti i Francescani per l'addietro, continuare la vita de' primi secoli, cioè, l'osservanza della purità della Regola sotto l'ubbidienza de' Ministri, che perciò dovea dirsi la fazione degli antichi Osservanti: l'altra fosse stata quella degli Osservanti della Famiglia soggetta a i Vicarj: e l'altra la fazione de' Conventuali viventi secondo i privilegj, già soggetta, come da i tempi di Lione X., a i proprj Maestri: E se nelle Processioni ognuna di queste tre fazioni avesse inalzata la sua Croce particolare, quella degli antichi Osservanti, come più antica, e come stabile nella vetusta forma Francescana, secondo il diritto comune, avrebbe dovuto aver la precedenza sopra le altre due: e dopo questa fazione l'altro luogo più degno toccar doveva agli Osservanti della Famiglia, come a quelli, che di vita Francescana antica aveano assai più che i Conventuali; mentre non aveano introdotta altra novità, che quella de' Vicarj, e in tutto il resto vivevano all'antica; e in oltre la loro fazione, incominciata nell'anno 1368., era più antica di quella del religioso Conventualesimo, nato nell'anno 1430.: l'ultimo luogo poi toccar doveva a i Conventuali, e perchè aveano introdotte variazioni di leggi, e di punti di Regola; e perchè nati erano posteriormente alla Famiglia. Se dunque dall'anno 1430. fino al 1517. i vetusti Conventuali ebbero la precedenza, non già dagli Osservanti antichi soggetti a i Ministri, co i quali formavano una sola fazione, ma dagli Osservanti della Famiglia, e da certi Ordini Mendicanti, ringrazino la unione, che per tutto quel tempo ebbero co i detti antichi Osservanti, da i quali se dividevansi, e formavano fazione particolare, alzando qualche Croce distinta da quella, che diceasi la Croce della Comunità dell'Ordine, in cui erano gli antichi Osservanti; non avrebbero essi avuta.

IX. Potrà qui dire il Ragionista: I vetusti Conventuali innanzi all'anno 1517. tenevano il luogo più degno della Religione Francescana in tutte le Città, dov'essi erano: e pure ordinariamente ne' Conventi de' Conventuali non vi erano Frati della Regoarle Osservanza, ma erano distinti i Conventi degli antichi Osservanti della Comunità da quei de' Conventuali: dunque se i Conventuali precedevano agli Osservanti della Famiglia, e ad alcune Religioni Mendicanti, ciò non avveniva per cagione, ch'essi fossero uniti cogli Osservanti della Comunità. Ed io posso rispondere, che quantunque i suddetti Osservanti, e i Conventuali vetusti avessero distinti i Conventi, nondimeno i

Con-

Conventi di quegli; e di questi appartenevano alla stessa vetusta fazione, cioè, alla Comunità sottoposta a i Ministri: e le Croci, che uscivano da i Conventi de' Conventuali, non consideravansi come Croci di Francescani dispensati; perchè così sarebbero esse state di gente novella, e non avrebbero avuto luogo più degno di quello, che convenivasi ad un' Istituto nato nel 1430.; ma consideravansi come Croci della vetusta Comunità fondata da S. Francesco, e tuttavia persistente la stessa: nella qual Comunità l'antica forma invariata dell' Istituto Serafico tenevasi da i soli Osservanti; e perciò ripeto, che la ragione di precedere nella detta Comunità, e conseguentemente in tutti i Conventi della stessa o de' Conventuali, o degli Osservanti, era o unicamente, o almen principalmente la parte degli Osservanti vetusti, che in se conteneva; e per cagione di questi Osservanti i Conventi di tal Comunità, o fazione, fossero eglino dispensati, o nò, giudicavansi Conventi di una Religione più antica dell' anno 1430.. Mercecchè per cagione del Conventualesimo, come tale, non potea quella fazione vantar maggiore antichità di quella de' tempi di Martino V.

X. Ma comunque si prenda la cosa, certo è, che i vetusti Conventuali non ebbero alcuna precedenza prima dell' anno 1430., perchè non vi era Conventualesimo; e che innanzi a quest' anno ogni precedenza avutasi da i Francescani fu de' soli Frati Minori della Regolare Osservanza, che soli componevano tutta la Comunità dell' Ordine. Dall' anno suddetto fino al 1517., il luogo più degno, ovvero la precedenza Francescana, così rispetto a i Frati della Famiglia, come rispetto ad alcuni Ordini Mendicanti non Francescani, fu insieme degli Osservanti, e de' vetusti Conventuali; perchè fu della fazione appellata *la Comunità dell' Ordine*, ovvero *la Comunità Conventuale* per la moltitudine de' Conventuali: e questa Comunità era composta insieme di Conventi de' vetusti Osservanti sottoposti immediatamente a i Ministri, e di Conventi de' Conventuali, cioè, di Frati Minori, che vivevano secondo i privilegj delle rendite, e poi anche delle successioni ereditarie, come ho provato in altri libri. E poichè paragonati fra di loro quegli Osservanti co i Conventuali, la vita di quegli era la stessa continuata vetusta vita de' Francescani, e quella di questi era una vita di nuova invenzione; perciò, diceva io, che la precedenza di tal Comunità derivava più tosto da i suddetti Osservanti, che da i Conventuali; e la ragion di precedere era più tosto in quegli, che in questi: ma comunque fosse, precedevano ugualmente gli uni, e gli altri, come Religiosi di una sola stessa indistinta fazione. Ond' è, che sebbene sia vero, e possa dirsi, che nel terzo secolo Francescano i vetusti Conventuali, tosto che nella Comunità dell' Ordine nati furono, ebbero la precedenza sopra gli Osservanti della Famiglia (nel qual senso procedono, e debbono intendersi tutti gli antichi documenti, che ci testificano la precedenza de' medesimi) non è però vero, nè può dirsi, che i prefati Conventuali avessero la precedenza sopra tutti i Frati Minori della Regolare Osservanza; perchè non l'avevano sopra gli Osservanti soggetti a i Ministri, cioè, sopra le membra della stessa loro fazione, o Comunità Conventuale.

XI. Per venir ora agli argomenti del Ragionista, dico, che quando Lione X. determinò doversi in avvenire ceder da per tutto agli Osservanti la precedenza, o il luogo più degno, che pel passato tenevasi da' *Conventuali*,

per

per *Conventuali* prese tutta la Comunità dell' Ordine: e volle dire, che essendosi spurgato l' Ordine Minoritico, con essersi ridotto in due sole fazioni; una, giusta l' istituzione primitiva, composta di soli Frati Minori, viventi secondo la purità della Regola sotto i Ministri: la quale per non contener più alcuni Conventuali, non più dovea dirsi la *Comunità Conventuale*, quantunque fosse la fazione principale, e l' albero stesso della Religione primitiva nella sua pristina purità: l'altra, giusta le novelle concessioni Apostoliche, composta di soli Frati Minori viventi secondo i privilegj, che sola perciò dovea tener il nome di *Conventuale:* in avvenire per tanto la precedenza della Comunità Conventuale dovea esser de' soli Osservanti. Ovvero (il che è lo stesso) dir volle il Papa, che la precedenza, avutasi per l'addietro da i Conventuali, o dispensati, allorchè erano membra della fazione principale dell' Ordine, a i Ministri sottoposta; in avvenire, tolti essi via da tal fazione, e restata quella composta di soli Osservanti, ceder si dovesse agli Osservanti. Da che ne siegue, non lo nego, che avanti l' anno 1517. i Conventuali precedessero agli Osservanti della Famiglia; ma non già, che precedessero a tutta sorta di Osservanti, o che la lor precedenza fosse più antica dell' anno 1430., come sarebbe necessario per inferire l' anzianità de' Conventuali vetusti; conciosiachè non precedevano avanti di esser nati; e dopo nati, non precedevano se non che per esser della fazione appellata la *Comunità*: e così non ebbero precedenza, se non che sopra quegli Osservanti, che non erano dell' accennata fazione. Ma posciachè avanti l' anno 1517. tutti i Conventuali erano dell' accennata principal fazione, e gli Osservanti non erano tutti membra similmente della medesima, ma alcuni erano di essa, parecchj altri della Famiglia sotto i Vicarj, e alcuni pochi di tre Congregazioni speciali: quindi è, che Lione X., ridotto in due sole fazioni tutto l' Ordine, e sotto due sole sorte di nomi, altri *Osservanti*, e altri *Conventuali*; per significar, che gli Osservanti (come quelli, che continuavano tutti la primitiva Comunità dell' Ordine spurgata dal Conventualesimo) dovessero anche aver l' antico più degno luogo di tal Comunità vetusta, disse, che agli Osservanti ceder si dovesse in avvenire in tutte le funzioni pubbliche il luogo più degno, pel passato tenuto da' Conventuali. E così venne a fare, che degli Osservanti da lui uniti esser dovessero tutte affatto le precedenze, o prerogative della Comunità vetusta; perchè gli uniti Osservanti vennero a ritenere tutte le precedenze godutesi dagli Osservanti della Comunità, a i quali furono uniti, e formarono con essi una sola fazione, divenendo totalmente del loro numero; e vennero ad acquistare in ogni luogo, in cui avesser Conventi, la precedenza della Comunità vetusta; la quale per tutto, o quasi tutto il terzo secolo Francescano in più luoghi si era goduta dal Conventualesimo, perchè in tali luoghi le membra della Comunità vetusta erano divenute Conventuali, e gli Osservanti della Famiglia alzarono una Croce distinta da quella di tal Comunità; e perciò rappresentavano la sola loro Famiglia, e non l' Ordine intero, o la principale fazione antichissima.

XII. Che poi nelle Bolle emanate tra l'anno 1428., e l' anno 1516. sieno prima nominati i Claustrali, o Conventuali, e poi gli Osservanti, nulla è contrario al mio sistema; concedendo io, che la fazione della Comunità, di cui erano così i rilassati Minori Osservanti, che dopo la peste dell' anno 1348. avanti l' anno 1430. volean vivere da Conventuali prima che colle dispense

fosse

fosse stato istituito, o fatto lecito il vetusto Conventualesimo, come i Frati Minori dell'antica Regolare Osservanza sotto l'ubbidienza de' Ministri, e i veri Conventuali, cioè, quei che dopo l'anno 1430. viveano secondo i privilegj, avesse la precedenza sopra gli Osservanti della Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino, i quali soltanto regolarmente vengono significati col semplice nome di *Osservanti* nelle Bolle del predetto tempo. Sebbene non è norma impreteribile nelle Bolle l'osservarsi la precedenza delle persone, di modo che alle volte non si legga anche nominata prima la fazione, o la persona meno degna, o meno antica, come è noto a chi è versato nella lettura delle Bolle, e de' Sacri Canoni. Ed appunto il Ragionista col tesser quì un catalogo delle Bolle, nelle quali si fa menzione de' Claustrali, e degli Osservanti, e col non trovarne una più antica dell'anno 1428., in cui nominati sono i *Claustrali*, cioè, i rilassati Frati Minori, che giusta la loro professione obbligati erano alla purità della Regola, e dopoi col saltare al Pontificato d'Eugenio IV., nelle cui Bolle trova la più antica memoria de' Conventuali opposti agli Osservanti, fa conoscer la verità di quanto ho io detto ne' passati libri; cioè, che avanti la peste dell'anno 1348. non erano nell'Ordine nominati nè i Conventuali, nè gli Osservanti: perchè l'Ordine era tutto di una sola vita sotto la purità della Regola, e ogni suo professore diceasi semplicemente *Frate Minore*. Ma dopo tal peste, e il lungo scisma susseguente, nate nell'Ordine le rilassatezze, comparvero due fazioni: una di zelanti dell'antica vita, e fu quella degli *Osservanti*: l'altra di desiderosi di mutar vita, e di osservare povertà meno rigida di quella de' passati tempi dell'Ordine, e fu quella de i *Claustrali*, o *Conventuali*.

XIII. E già mi lusingo di avere sposto a bastanza ciò, che appartiene alla precedenza de' vetusti Conventuali sopra la Famiglia Osservante prima dell'anno 1517.: Mentre una tal precedenza non nacque nè da privilegio Apostolico, nè da veruna prepotenza de' Conventuali, come anche vuole il Ragionista; ma nacque dall'esser allora quei Conventuali vere membra della antica, e più principale fazione de' Frati Minori, che antonomasticamente dicevasi la *Comunità dell'Ordine*; e poi per cagion loro si disse anche la *Comunità Conventuale*: nella qual fazione quel *Conventualesimo* nato era nel terzo secolo da i Frati Minori della Regolare Osservanza, che con accettar le prime dispense lo fondarono, e da quella fazione sottoposta a i Ministri non fu mai smembrato, finchè non venne l'anno 1517., quando lo smembrò Lione X., riducendolo in Famiglia, o Congregazione particolare sotto l'immediata cura *de' Maestri*, e non più *de' Ministri*, che solamente restarono alla parte degli Osservanti, da stimarsi perciò la vetusta continuata Comunità.

XIV. Che se questa, e non altra era la ragione, per cui quei Conventuali aveano la precedenza dagli Osservanti della Famiglia: era dunque una cosa molto naturale, e secondo il diritto comune, il dover cessare di averla quando nell'anno 1517. per le Bolle di Lione X. spurgata di Conventualesimo la detta vetusta Comunità sotto i Ministri, e restituita nell'antica sua purità, con unire agli antichi Osservanti di essa tutti quei della Famiglia, ed altri, facendogli tutti divenire Osservanti della Comunità sotto i Ministri, e non più sotto i Vicarj; i vetusti Conventuali restarono fuori di tal Fazione, o Comunità vetusta, e incominciarono a formare una particolar Congregazione

di Frati privilegiati, sottoposta immediatamente a i soli Maestri. Onde Lione X. nelle citate sue Bolle determinando, che da quel giorno in poi le precedenze, e tutte le prerogative avutesi pel passato da' Conventuali, in quanto questi erano per anche membra della vetusta Comunità dell' Ordine, e rappresentavano una tale antichissima fazione Minoritica, soggetta immediatamente a i Ministri, dovessero esser, non più de' Conventuali, ma de' soli Osservanti; non diè privilegio alcuno, nè si oppose al diritto comune, ma secondò anzi la natura, e l' esigenza delle cose; determinando, che si facesse ciò, che conseguentemente all' unione degli Osservanti, già fatta nella Bolla *Ite & vos*, e alla esclusione del Conventualesimo dalla vetusta Comunità, naturalmente dovea succedere. Posciachè, esclusi i Conventuali dalla prefata fazione, non restava più loro l' antico diritto di precedere come membra di tal fazione; ma tutto questo diritto veniva ad essere ne' soli Osservanti, che soli erano, e sono membra della medesima fazione, e Comunità continuata.

XV. E come la stessa vetusta Comunità continuata, e non altramente gli Osservanti uniti insieme sotto i Ministri vennero considerati, e riconosciuti anche da Lione X.: il quale perciò nelle citate sue Bolle determinò, e volle, che avessero essi la precedenza non solamente sopra i Conventuali, esclusi da tal Comunità, e ridotti in Famiglia, la quale alzar debba Croce distinta; ma eziandio sopra gli altri Ordini Mendicanti, che per l' addietro furono soliti di cedere il luogo più degno alle membra della vetusta predetta Comunità, quando per la inclusione di molti Conventuali diceasi *Comunità Conventuale*, o *Comunità de' Conventuali*. Ciò è manifesto a chi sa persuadersi, che Lione X. non volle fare un' aggravio a i detti Ordini Mendicanti nell' imporre loro, che in avvenire a i Minori Osservanti cedessero la precedenza, che in parecchj luoghi, dove la Comunità dell' Ordine rappresentavasi da' veri Conventuali, ceder soleano a i Conventuali: Ed avrebbe certamente a i detti Ordini fatto un aggravio, se avesse voluto anteporre loro una famiglia meno antica di essi, e non più tosto una Comunità, de' medesimi assai più vetusta, quantunque alleggerita di molti, che per l' addietro concorrevano a comporla, e accresciuta di altri, che quantunque per l' addietro non fossero membra della medesima, nondimeno aveano tutto il merito di esserle, e allora di già erano di essa divenute vere, verissime membra. Intese dunque Lione X., che la Comunità Osservante dopo l' anno 1517. fosse la stessa vetusta Comunità dell' Ordine de' Frati Minori, avvegnachè le persone, che la componevano nell' anno 1518., per esempio, non fossero tutte quelle stesse, che la componevano nell' anno 1516.: perchè nell' anno 1517. furono ad essa aggiunti gli Osservanti della Famiglia, e delle 3. Congregazioni, e furono da essa tolti i Conventuali dispensati, e perciò di vita non convenevole colla fondazione primiera, e sostanziale di tal Comunità.

XVI. Tali verità o non si vollero, o non si seppero ben difendere dalla Comunità Osservante nel Secolo XVI.; e perciò gli Agostiniani, e i Carmelitani facendo resistenza alle Bolle di Lione X., ed anche alla Bolla *Accepimus* (1) di Clemente VII., in cui nell' anno 1531. furono in quanto a questo punto rinovate le Bolle Lionine, in parecchj luoghi non cederono agli Osservanti quella precedenza, che per l' addietro cedevano a i vetusti Conventuali, allorchè tutti questi, e non per anche tutti gli Osservanti erano della

(1) *Apud Vvad. tom. 16. in Regest. p.513. Ad hæc vide Rot. Rom. in Hispalen. Præcedent. 3. Februar. 1721. cor. Lancett.*

della Fazione nominata *la Comunità dell'Ordine*, e nelle pubbliche funzioni rappresentavano essi la Religione Francescana. Quella precedenza per altro, che non cederono i Conventi particolari nelle Processioni, fu ceduta da i loro Generali in Cappella Pontificia, e si cede al Generale Osservante; anzi anche si cedette in parecchie Città, e si cede per anche in Roma agli Osservanti in altre funzioni. Ma a che giova il più trattenersi su questo punto? Si sà bene, che di fatto può succedere, che in qualche luogo una Religione meno antica goda la precedenza sopra la più antica: e che l'antichità non si attende dal preceder di fatto, ma dal diritto a precedere, nato dall'anzianità, e non da' soli privilegj. Or che gli Osservanti abbiano questo diritto a precedere non solo per le citate Bolle (che per altro se fossero state in favore de' Conventuali, o di qualche altro Istituto, avrebbero avuto l'effetto pienissimo); ma eziandio per l'anzianità del proprio Istituto, che scende dirittamente da S. Francesco; anzi è la stessa vetusta Comunità dell' Ordine de' Minori fondata da S. Francesco, spurgata di Conventualesimo, che nato era in essa nel terzo suo secolo, e restituita alla purità de' due primi secoli: come si è provato in quest' Apologia, e resta confermato eziandio dalle Bolle di Lione X., e di Clemente VII.: le quali, se ciò non fosse vero, conterrebbero un' aggravio, o un torto fatto senza verun giusto motivo da i suddetti Sommi Pontefici non soltanto all'antica Religione fondata dal Santo, ma in oltre anche agli Agostiniani, ed a i Carmelitani, i quali sarebbero stati costretti a dover' essi, e i loro Generali ceder la precedenza ad una Religione, che non è l' antica Religione Serafica, e non conta più giorni di quelli, che contano i loro Sacri Istituti. E chi v'è tra gli Uomini onesti, che voglia in questa guisa lacerar l' equità di quei due Sommi Pontefici?

XVII. Non vi alterate, parmi che dica il Ragionista, non vi alterate: si legge pure negli Annali Cappuccini scritti dal P. Boverio, che il Concilio di Trento volle dare i sigilli di tutto l'Ordine Minoritico, e la precedenza sopra tutti i Frati Minori a i PP. Cappuccini, e che il P. Bernardino d'Asti Vicario Generale terzo de' Cappuccini, per modestia, ed umiltà ricusò di ricever queste prerogative: S' ei dunque le accettava, la Congregazione Cappuccina, tuttochè meno antica degli Osservanti, avrebbe avuta la precedenza sopra tutti i Frati Minori: Onde non è vero, che in somiglianti cose i Sommi Pontefici, e i Governatori della Chiesa vengano, come voi dicevate, in tutto e per tutto secondando la natura, e l'esigenza delle cose, allorchè fanno qualche determinazione favorevole ad una parte sopra dell'altra.

XVIII. Tanto scrisse il Boverio in verità; ma nulla secondo la verità: non avendosene un' ombra neppure nelle Storie, o negli Atti di tal Concilio: nè potendosi credere, che allora i PP. Cappuccini avessero tanto gran merito sopra gli Osservanti appresso la S. Chiesa Cattolica, che, radunata questa in quel Sacro Concilio, volesse ad una tal nascente Congregazione dar le suddette prerogative, togliendole senza verun motivo agli Osservanti, che finalmente aveano dati valenti Teologi al Concilio, e del loro numero non v'era veruno Eresiarca. Chi vuol veder questa favola pienamente confutata da una ben fluida penna, legga il tomo XVIII. degli Annali Minoritici, scritto egregiamente dal P. Giovanni de Luca Veneziano, per continuare gli Annali del P. Wadingo (1), e ammiri la semplicità di chi per anche fa leggere la det-

(1) Pag. 95. n. 3.

detta favola, tratta dal Boverio, e stampata sotto le immagini del P. Bernardino d' Asti, esposte sotto gli occhi del pubblico, specialmente ne' Claustri de' Conventi, con parecchie altre, diminutive del decoro degli Osservanti. Mi si lasci pertanto credere, che la Santa Chiesa nel dar la precedenza a questo, o quell' Istituto religioso sopra degli altri, non si lascia tirar da passioni, ma seconda la natura, e i meriti degli Istituti, amandogli essa tutti ugualmente qual madre benigna, e indifferente verso i suoi cari figliuoli. Onde se la Sede Apostolica volle costantemente, che tra tutti i Frati Minori l'antica precedenza dell' Ordine istituito da S. Francesco esser dovesse de i soli PP. Minori Osservanti, segno è, che la Comunità sola di questi è l' antica Religione fondata da San Francesco, e le altre sono rami diramati da questa.

XIX. Non occorre più scrivere su questo punto, veramente inutile al Ragionista. Imperciocchè, quantunque i Conventuali avanti dell' anno 1517. abbiano avuta la precedenza sopra la Famiglia Osservante, contuttociò non ne segue, che i Conventuali de' dì nostri sieno l' antica Religione di San Francesco. 1. Perchè questi odierni Conventuali sono d' Istituto diverso da quello de' Conventuali dell' anno 1517., e di tutti gli anni anteriori. 2. Perchè la Famiglia Osservante non era tutta la Regolare Osservanza: onde precedendo a quella sola i vetusti Conventuali, non precedevano a tutta la Regolare Osservanza. 3. Perchè una tal precedenza de' vetusti Conventuali in tanto potrebbe giovare al Conventualesimo, in quanto da essa si potesse inferire, che il Conventualesimo fosse più antico della Regolare Osservanza: ma indi questo non può inferirsi; posciachè costa da i premessi libri, che la Regolare Osservanza è nata nel nascimento stesso dell' Ordine; e che il Conventualesimo antico non trapassa il terzo secolo Francescano, in cui nacque tra le dispense nella fazione stessa principale, e antichissima de' Frati Minori appellata la *Comunità sotto i Ministri*: Onde dalla precedenza di quei Conventuali s' inferisce bene, che la fazione sottoposta a i Ministri fosse la più antica; ma non già, che in tal fazione si trovasse prima il Conventualesimo, che la Regolare Osservanza. Nacque per tanto in detta fazione il Conventualesimo nell' anno 1430.: vi stette insieme colla Regolare Osservanza per anni 87., e per tal tempo ebbe la precedenza dagli Osservanti della Famiglia. Nell' anno poi 1517. alla prefata fazione della vetusta Comunità sotto i Ministri furono uniti tutti gli Osservanti della Famiglia sotto i Vicarj, e delle Congregazioni Minoritiche; e dopo questa unione vedutosi, che gli Osservanti di tal Comunità erano assai più de' Conventuali, questi furono tolti via da tal fazione, e di essi ne fu fatta una Fazione, o Famiglia, o Congregazione particolare sottoposta immediatamente a i Maestri; restando la vetusta Comunità, o fazione de' Ministri composta di soli Frati Minori Osservanti. E da questo avvenimento in poi gli antichi Conventuali restarono esclusi da tutte quelle precedenze, prerogative, e facoltà, che godute avevano innanzi per anni 87., e non più, come membra della vetusta Comunità sotto i Ministri.

XX. Ed ecco, che la precedenza da essi goduta per 87. anni innanzi al 1517., significa l' anzianità della fazione de' Ministri, della quale allora essi cogli Osservanti erano membra; ma non significa l' anzianità del *Conventualesimo*, che per due secoli non mai si vide nè dentro la fazione predetta, nè in

in veruna parte dell'Ordine: e nato in essa nel terzo secolo, dopo anni 87. dal suo nascimento, ne fu convenevolmente escluso, per ridurre la Comunità dell'Ordine allo stato, e alla purità de' due primi secoli Francescani, ne' quali tutte le di lei membra erano della Regolare Osservanza, cioè, obbligate all' Osservanza della purità della Regola. Dunque *la precedenza goduta da' vetusti Conventuali avanti l' anno 1517. non prova l' anzianità de' Conventuali sopra gli Osservanti*. E tanto basti aver mostrato anche più del necessario in questo Capitolo; mercecchè dalla lettura de' libri antecedenti potea ben conoscersi, che qualunque fosse la precedenza de i suddetti, non poteva portare il vetusto Conventualesimo ne' due primi secoli dell'Ordine, donde l' escludono la Regola di S. Francesco, le Decretali Apostoliche spositive di essa, i Dottori, gli Statuti, e le consuetudini dell' Ordine, le Bolle Pontificie, e tutti i vetusti documenti allegati negli antecedenti libri: laonde da ogni Uomo accorto potea ben distinguersi, che la precedenza, avutasi da quel Conventualesimo nel terzo secolo Minoritico, altronde nasceva, fuorchè dalla maggiore antichità di esso, che per se stesso era meno antico e della Regolare Osservanza de' Frati Minori, e di tutti gli Ordini Mendicanti, a i quali precedeva per cagione dell' antichità della Fazione, in cui era stato soprasseminato, e da cui dopo il suo nascimento non era allora per anche stato svelto, come fu nell'anno 1517.

CAP. VII.

Il possesso, qualunque siasi, de' Conventuali di venerare nelle loro Chiese le Reliquie de' Santi, e de' Beati de' primi due secoli dell' Ordine non dimostra dover numerarsi gli stessi Santi, e Beati, tra' Conventuali.

I. ED eccoci alla disamina del Capitolo XV. del Ragionista, che ha per titolo una proposizione contraddittoria espressamente al titolo di questo mio Capitolo; mentre pretende egli da vero, che sieno stati Conventuali tutti i Santi, e tutti i Beati, de' quali conservano le reliquie nelle loro Chiese gli odierni PP. Conventuali, o le conservarono i Conventuali vetusti: anzi pretende, che tutti gli antichi Frati Minori, sepolti nelle Chiese dell' odierno, o del vetusto Conventualesimo, sieno stati Conventuali, e non della Regolare Osservanza. Se Sant' Antonio da Padova, come altrove ho narrato (1), se ne fuggì frettolosamente a i piè del Papa Gregorio IX., e con alte querele operò, che dal Generalato fosse deposto Frat' Elia, che tentava d' introdurre nell'Ordine le dispense contro alla Regola di S. Francesco; credete voi, che non si sarebbe talvolta eletto un qualche altro sepolcro, se avesse penetrato, che per aver le sue Sacre Ceneri

(1) Tom. I. pag. 435.

neri il riposo nel magnifico Tempio di Padova, oggi de' Conventuali (e con universale dispiacimento de' Fedeli di ogni Città, danneggiato malamente da casuale incendio), doveva egli un giorno divenir dispensatissimo sopra la Regola di S. Francesco, e tanto lontano dalla vita de' Frati Minori del suo tempo, quanto da esso si dilungarono gli Odierni PP. Minori Conventuali? Io per me penso, che avrebbe egli desiderato un sepolcro incognito come quello di Mosè, anzi che volere allontanarsi dalla purità della Regola del suo Santo Patriarca.

II. Nondimeno al Ragionista bastò, che il sepolcro de' primitivi Minori o sia, o fosse una volta in mano de' Conventuali, per potergli proclamar tutti del numero de' Conventuali. Ma ponga pure, s' ei vuole, in questo numero il Ven. Padre Giuseppe da Copertino, e altri buoni Religiosi, che veramente furono in vita Conventuali: quando questi abbiano il pubblico culto, dico ch' essi sono Santi, o Beati del Conventualesimo, che ne ritiene le reliquie: si astenga però da far Conventuali coloro, i quali vissero, e morirono obbligati all' osservanza della purità della Regola; chiunque abbia dopoi avute le loro reliquie, o i luoghi de' loro Sepolcri. Sarebbe bella se bastasse aver appresso il di se il sepolcro di qualche antico per poterlo spacciar della sua Casa, o della sua Religione. Già Cicerone, Augusto, e tanti altri Gentili sarebbero Cattolici, e molti vetusti Cattolici dell' Asia, dell' Africa, e dell' Europa sarebbero da computarsi fra i Pagani, fra gli Scismatici, e fra gli Eretici.

III. E' tanta la premura dell' assunto di questo Capitolo, che solo è il motivo principale, per cui ha scritto tutto il suo Volume il Ragionista, e per cui si fanno ascoltare queste mal nate Controversie. Perciò l' ho io posto per ultimo, come quello, a cui tendono tutte le mie premesse fatiche, dirette a torre via da i Santi, da i Beati, e dagli Uomini illustri de' primi secoli Francescani quella nota di *Conventuali*, che ripugna alla loro gloriosa fama, e Santità; posciachè il Conventualesimo antecedente all' anno 1430 era un' ostacolo alla Santità (1), e non uno stato di Santi, o di Uomini virtuosi, ed insigni. Ma trovandomi ora nel cimento, e a faccia del predetto assunto del Ragionista, dopo aver letto, e riletto il di lui XV. Capitolo, non ho più che dirmi di nuovo contro al medesimo, accorgendomi di averlo tutto tutto esattamente confutato già già ne' premessi libri.

(1) *Vide tom. 1. pag. 13. & seqq. & pag. 35.*

IV. Conciosiachè in tal capitolo nell' esordio fino alla pagina 312. narra, che il B. Andrea Conti fu nominato Conventuale da i Postulatori della Causa per la di lui Beatificazione, e che la B. Michelina da Pesaro, e il B. Andrea Caccioli da Spello presero l' abito, ed or si venerano ne' Conventi de' Conventuali anche secondo il P. Arturo (2). Pel B. Andrea Conti risposi nella Prefazione; e che gli altri due ora si venerino, e una volta prendessero l' abito ne' Conventi, oggi de' Conventuali, non fa a proposito. Dopo porta i documenti, e le Bolle già portati un' altra volta nel suo primo capitolo, e da me soddisfatti nel primo capitolo di questo libro, in cui feci vedere, che le testimonianze de' Sommi Pontefici, de' Concilj, e della Sagra Congregazione de' Riti non favoriscono alla Causa de' Conventuali. Appresso adduce e pitture, e pittori per far credere, che gli antichi Frati Minori erano vestiti da Conventuali: ed a tal cosa io riposi nel mio quinto libro. Indi ricorre alla forza di tutti gli argomenti insieme, da lui maneggiati ne' XIX. Capitoli del-

(2) *Ad diem 3. & 19. Jun.*

delle sue Ragioni, dicendo, che con questi dimostrandosi l'anzianità de'Conventuali, dimostrasi ancora, che de'soli Conventuali sieno i Santi, e i Beati più vetusti della Religione: ed io ricorro per la risposta a tutti i fondamenti, che alle di lui macchine ho contrapposti nel decorso di tutta questa Apologia; co'quali (come mi lusingo) avendo io stabilito, che i Conventuali sono gente novella nell'Ordine Francescano, insieme ho fermato, che del loro Istituto non furono i Francescani de' vetusti secoli. Dà eziandio una toccatina particolare alle testimonianze degli Scrittori favorevoli alla Causa de'Conventuali: ed io richiamo il mio Lettore al secondo Capitolo di questo mio Libro, in cui delle testimonianze di tali Scrittori pienamente disputai. Finalmente dice, che, tralasciate tutte le altre ragioni, vuol restringersi a questa sola, *cioè, al possesso, in cui i Conventuali attualmente sono, o almeno furono anticamente, di venerare nelle lor Chiese le Reliquie di tutti i Santi, e Beati, i quali sappiamo sepolti nell' Ordine*, pel qual possesso vuol' egli conchiudere, ch' essi furono Conventuali.

V. Viene alle prove, e dalla pagina 312. fino alla pagina 318. è tutto occupato in far vedere, che i suddetti insigni Frati Minori furono sepolti, e si venerano ne'Conventi, che oggi sono, o furono una volta de'Conventuali, e non in quelli degli Osservanti. Ciò fatto, con erudizione e sacra, e profana mostra, che ogni Uomo ebbe premura di lasciar le ossa tra i suoi. Col suo bell' intelletto arrivò la risposta degli Osservanti a questo suo grande argomento, dal quale si sbrigano essi con dire, che ne' due primi secoli dell' Ordine i Frati Minori erano tutti della Regolare Osservanza, e che allora il Conventualesimo non per anche avea veduta la prima luce: onde i Santi Frati Minori di quei secoli furono sepolti fra gli Osservanti; ma nato dopoi ne i Conventi, ove furono sepolti, il Conventualesimo, per questo accidente le ossa loro passarono ad esser nelle mani de'Conventuali: nella guisa, in cui le ossa de'Romani gentili passarono ad esser in potere de'Romani Cristiani, e quelle de' vetusti Cattolici ad esser in poter degli Eretici (1). E perciò dalla pagina 320. volendole rigettare, dice non esser credibile, che se gli Osservanti avessero avuto una volta il sepolcro di S. Francesco, di S. Antonio, e degli altri Santi, gli avessero poi lasciati, o ceduti a i Conventuali, sapendosi, che ogni Religioso ha somma stima delle ossa del S. Fondatore, e de' suoi Santi, e Beati Fratelli. Nella quale impugnazione lavora egli sopra d' una supposizion falsa; posciachè non si perderono dagli Osservanti quei sepolcri, perchè indi se ne partissero gli Osservanti, e gli cedessero a i Conventuali; ma si perderono, perchè gli Osservanti antichi abitatori de' Conventi, ove sono quei sepolcri, dopo la morte di quei Santi, o Beati, abbracciando prima gli abusi, e poi le dispense, di Osservanti si fecero Conventuali, senza mutar nè Convento, nè Cella: nella guisa che più volte ho narrata negli antecedenti Libri, trattando degli antichi Conventi, e delle antiche Provincie. Gli concedo poi, che possono essere stati Conventuali anche coloro, che nelle Bolle, o ne'Brevi sono appellati col solo nome di *Frati Minori*; ma niego costantemente anche colla dottrina del Ragionista, che sieno stati Conventuali quei, che non mai hanno accettate le dispense contro alla purità della Regola; giacchè il Conventualesimo è una *Religione nata, e cresciuta tra i privilegj*: tali dispense non poterono aver accettate i Frati Minori de' primi

(1) *Vid. sup. lib. 9. cap. 1. §. 1., & 2. & praesertim pagina 351. & seqq.*

due

due secoli, perchè allora esse non vi erano, come mostrai nel primo tomo: dunque non possono dirsi Conventuali, benchè le ossa loro abbiano riposo ne i Conventi, che sono, o furono de' Conventuali.

VI. E già siamo alla pagina 324. del volume del Ragionista, in cui passando all'abito de' Santi, e de' Beati vetusti, in darno tenta di mostrargli vestiti alla Conventuale, e non più tosto come gli Osservanti: nè può superare la forza del quinto mio libro. Ritorna a porre in campo la parità de' Mendicanti, che, accettando la dispensa contenuta nel Decreto del Concilio di Trento, fatto nel dì 3. Decembre dell'anno 1563., non divennero d' Istituto novello; per indi inferire, che neppure i Conventuali divennero d' Istituto novello, accettando le dispense di aver la proprietà in comune ec. Ma nel secondo mio libro può rileggere sciolta la detta parità (1), e vedere se la Regola di S. Francesco debba in tutto, e per tutto paragonarsi colla disciplina variabile, e nulla contenga di essenziale al Frate Minore, come membro dell'antica Religione fondata da S. Francesco. Rinuova in oltre la falsa ingiuriosa supposizione, che gli Osservanti fossero quella setta sola di Frati condannati da Giovanni XXII., e gli altri Frati Minori fossero Conventuali: della quale falsità trattai nel libro VII.

(1) Vid. lib. 2. cap. 2. §. 3.

VII. Quindi supponendo, che i Conventuali assistessero al transito di S. Francesco, e di S. Antonio dugento anni, e più avanti la nascita del vetusto Conventualesimo, e fatto un cumulo d'interrogazioni, conchiude, che se gli odierni Conventuali succedono nell' abitazione de' Conventi a quei Frati Minori, che ivi assisterono alla morte di quei Santi; dunque la loro Comunità è la stessa con quella di quei Santi, rintonando il testo mutilo del P. Suarez, che per l' unità del corpo politico *massimamente si attende la successione delle persone*. Ma se così è, poichè gli odierni Protestanti sono successori nell' abitazione de' luoghi a coloro, che assisterono alla morte de' vetusti Santi delle loro Nazioni; saranno dunque essi la Chiesa, o la Società, cui appartengono quei Santi. Riprende indi lo sbaglio degli Osservanti, i quali pensano, che prima di Fra Paolo Trinci negli stessi Conventi stessero confusi Conventuali, e Osservanti; e poi sotto Fra Paolo gli Osservanti con una pura locale separazione si separassero da i Conventuali. Ed io dico, che chi così pensa, s' inganna; perchè avanti Fra Paolo, e in tempo di Fra Paolo, non vi erano Conventuali, e ogni Frate Minore era della Regolare Osservanza; onde non abitavano insieme Conventuali, e Osservanti (2). Fra Paolo poi fu autore di una pura separazione locale di alcuni Osservanti più divoti da altri Osservanti meno divoti, o alquanto rilassati, e non già da' Conventuali, che in tempo di esso non per anche si erano veduti (che che mi abbia io scritto nella pagina 224. di questo tomo, dove mi è scorso dalla penna contro al mio solito, che sotto il detto Fra Paoluccio gli Osservanti della Famiglia *si segregarono dal vetusto Conventualesimo*: il che non può aver' altro vero senso, se non che Fra Paoluccio, e i di lui seguaci localmente separaronsi da quella fazione di Frati Minori della Regolare Osservanza, in cui dopoi nacque il vetusto Conventualesimo, e perciò sortì dopoi la denominazione di *Comunità Conventuale*.)

(2) Vid. sup. lib. 8. cap. 1. §. 1.

VIII. Che se il Ragionista vuol farmi credere, che avanti i tempi del già detto Fra Paolo Trinci, giusta i nostri Annali, non furono nell' Ordine, se

se non che Frati, appellati col semplice nome di *Frati Minori*: tra i quali alle volte se ne suscitarono alcune fazioncelle, che diceansi degli Spirituali, o de i Zelanti, perchè o accusavano qualche vera rilassatezza, che tentasse d' introdursi nell'Ordine, o desideravano di aggiugner rigori alla Regola, e di far novità in qualche modo circa la vita Minoritica: egli non penerà molto a farmi ciò credere; avendolo io già confessato nel VII. libro. Se poi volesse distinguere i Frati Minori de' due primi secoli dell'Ordine in due fazioni: una di Frat' Elia, la qual si dicesse *la Comunità*, e vivesse coll'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, e con altre larghezze contrarie alla Regola: e l'altra *de' Zelanti*, o *de' Cesarini*, che vivesse senza tali larghezze; pesterebbe egli, come suol dirsi, l'acqua nel mortajo, avend'io fatto vedere nel VII. libro, e in altri luoghi, che questa è una favola de' Conventuali. Siccome altresì dimostrai esser favola ciò, che il Tamburino, o altri non pratici Scrittori affermano, cioè, che Fra Paolo Trinci, pria di ritirarsi in Brogliano, fosse Conventuale: che colà ritirandosi istituì la Congregazione degli Osservanti; se questo non significa, che diede egli principio all'economia della Famlia composta di Osservanti, la Religion de' quali era già stata istituita da S. Francesco, e sempre continuata: che gli Osservanti della Famiglia mutarono la forma dell'Abito, le vetuste leggi ec., cose di già tutte ributtate nel citato libro, e altrove. Nè al Ragionista si nega, che la Famiglia del Trinci, come Famiglia particolare, fosse una pianta novella, non più antica del Trinci, che la fondò: nella guisa, in cui le Provincie de' Predicatori, e de' Minori, che oggi hanno in America, sono Provincie novelle, e non più antiche del tempo, in cui colà passarono dall'Europa i loro fondatori a fondarle; ma non per questo è novello l' Istituto di quelle Provincie, se non formano esse un Corpo diviso, e indipendente da quello delle due loro antiche Religioni, e non hanno diversa Regola, o Professione. Or siccome non può dirsi, che i Santi de' due primi secoli de' predetti due Istituti fossero delle Provincie dell' America, non per anche fondate nell' età loro; così non può dirsi, che i Santi, e i Beati Frati Minori de' primi due secoli fossero della famiglia di Fra Paoluccio, non per anche fondata a tempo loro: ma può ben dirsi, che fosser eglino dell'Istituto, di cui era una tal Famiglia; cioè, che fossero Frati Minori, viventi secondo la purità della Regola di S. Francesco. Il che non è un voler far procedere da una Congregazione moderna i Santi antichi, come teme il Ragionista; ma è soltanto un far, che sieno dello stesso Istituto i Santi antichi, e la Famiglia, o Congregazione moderna degli Osservanti di Fra Paoluccio. Nella guisa, in cui non è un far procedere dall' America gli antichi Santi Predicatori, e Minori il dir, che furono essi di quel medesimo Istituto, di cui oggi sono i Frati Predicatori, e i Frati Minori delle nuove Provincie dell' America. Tale appunto era la Famiglia del Trinci, rispetto all' Ordine Serafico. Essa era di nuova fondazione secondo l'economia, o la varietà de' suoi Superiori immediati; ma era dello stesso antico Istituto, di cui erano gli antichi Frati Minori, come appunto si discorre delle Provincie nuove rispetto alle antiche: con questa differenza, che una nuova Provincia è indipendente affatto dalle altre; ma le Provincie della Famiglia dipendevano da quelle della Comunità, dipendendo i Vicarj da' Ministri: e perciò consideravansi come residui, o parti delle Provincie de' Ministri. La verità è chiara, e si fa intender da chi

la vuole intendere: perciò non più mi diffonderò nello spiegarla: tanto più che la Causa degli Osservanti non si fonda unicamente sulle ragioni della Famiglia; nè pretendono gli Osservanti, che gli antichi Santi fossero della Famiglia del Trinci, e che appartengano al loro numero, per esser eglino stati seguaci del Trinci: ma più tosto perchè furono essi della Regolare Osservanza sotto i Ministri della Comunità dell'Ordine, e non mai Conventuali.

IX. E quì vorrei, che il Ragionista si ricordasse, ch'egli nello scrivere, che la Comunità dell'Ordine ne' suoi primi due secoli, o avanti la peste, e lo scisma del suo secondo secolo fosse appellata *Conventuale*, non già ne' pubblici documenti, ma dal volgo, non ha lo spirito, che avea Mosè nello scrivere i fatti della Genesi: e perciò quantunque debbansi credere i fatti della Genesi accaduti molti secoli avanti di Mosè, senza cercarne altre prove; non per questo può pretendere di esser creduto il Ragionista; mentre racconta, che i Frati Minori ne' due primi loro secoli dal volgo erano appellati *Conventuali*, quando ne' pubblici monumenti aveano il solo nome di *Frati Minori* Se non che con tal proposizione si dà egli colla zappa su i piedi; posciachè se Innocenzo IV. nella sua Bolla *Cùm tamquam veri*, diede (come pretendono il Ragionista, e altri de' suoi) a i Frati Minori il nome di *Conventuali*, e fece che da lì in poi essi si denominassero *Frati Minori Conventuali*; laddove fino alla data di tal Bolla non aveano avuto altro nome, che quello di *Frati Minori*; dovea più tosto la cosa andar al contrario, e dal volgo, tenace degli antichi nomi, dovea seguitarsi a nominarli col solo nome di *Frati Minori*, e ne' pubblici documenti, ne' quali si osserva l'esattezza de' vocaboli, doveano esser appellati *Frati Minori Conventuali*. Questa era la più verisimile: onde non essendo accaduta, è un altra prova per convincer la novità del nome di *Conventuali*, e che il Ragionista vien piantando carote a più potere.

X. Sarebbe or tempo di ragionare de i frontispizj de' libri degli antichi Santi Frati Minori, e delle descrizioni delle loro vite, in cui essi nominati sono *Minori Conventuali*; ma già ne favellai altrove, quando dissi ciò provenire o perchè così fecero i Conventuali nel far' imprimer quei libri, o perchè così piacque agli Scrittori di tali *Vite*; ma non già perchè così richiedesse la verità, o perchè fosse quello il vero titolo, che ne' due primi secoli ebbero i suddetti gloriosi Frati Minori. Più degna di qualche considerazione è la *Vita di S. Antonio da Padova dell' Ordine de' Minori, Storica, encomiastica, critica, distesa dal P. F. Bonaventura Amadeo de Cesare Minor Conventuale*, in cui par che risegga tutto lo spirito del nostro Ragionista: e stampata in Napoli nell' anno 1743. L' Autore di questa, comecchè si diffonda nelle virtuose gesta, e ne' miracoli del predetto Santo, nondimeno sembra, che per iscopo ugualmente principale, benchè ciò non indicasse con chiarezza, siasi prefisse tre cose. Una è, che questo suo moderno religioso Conventualesimo vi fosse in tempo di Sant' Antonio da Padova; e perciò Sant' Antonio fosse un buon Conventuale; e l'odierno Generale Conventuale sia il vero successore degli antichi Ministri di tutto l'Ordine, e di S. Francesco. La seconda è, che Frat' Elia fosse un gran Religioso dabbene, e tanto prudente, che le di lui azioni non possano facilmente biasimarsi: il che è un buon principio per secondare la favola del Ragionista, il qual dice, che la fazione *Eliana* durò fino al Concilio di Costanza, e dura ancora ne' Minori

Con-

Conventuali, e fu, ed è la Comunità dell' Ordine, contrapposta alle fazioni de' Zelanti, e alle Riforme: anzi fu la fazione degli antichi Santi, e di quei della disciplina più mite (1). La terza è, che la Religione Francescana nel tenore di povertà prescritto dal Santo Patriarca neppur si mantenne per anni 60., ma l' osservò solamente ne' tempi di S. Antonio, e poi fu alterato.

(1) *Vid. sup. pag. 137. & seq.*

XI. Nel primo scopo tirò egli sotto mano nella lettera dedicatoria al suo P. Rev. Generale Minucci; nel capitolo 22. pag. 72., dove dice, che S. Antonio fondò il Convento di Varese, abitato fin d'allora da' suoi Conventuali; nel cap. 24. pag. 82., dove, ragionando a i suoi Religiosi, scrisse: *Noi Frati Minori veri* (2) *detti volgarmente Conventuali, che possediamo il sacro deposito del Serafico Patriarca in Assisi, e di Sant' Antonio in Padova, dovremmo anco credi essere del loro Spirito*; nella pagina 92, dove afferma, che il Convento, e la Chiesa di Gorizia si possederono sempre da' soli suoi PP. Conventuali; e nel capitolo 50. pag. 176., dove, trattando del Sacro Convento di S. Antonio di Padova, ebbe molta premura di far sapere a i suoi Lettori, che jer l' altro in tempo degli odierni Conventuali, *per decoro del Chiostro in una gran tavola fu ivi espresso l' Albero della Religione Francescana, opera celebre di Matteo Petrocchi, in cui chiaramente si vede* (cioè, in finzione) *che tanto i PP. Osservanti, Reformati, Alcantarini, Cappuccini, Recolletti, ed altre Recollezioni, fino al numero di diciotto, tutte uscite sono come Riforme da' Frati Minori, or detti volgarmente Minori Conventuali* (3), *che fin dal principio han posseduto il Sacro deposito di S. Antonio in Padova, come del Santo Patriarca Serafico in Assisi.* Contro a queste e simili dicerie, sparte non sò come nella *vita di S. Antonio*, e in altre Opere, basterà il rammentarsi, che il vetusto Conventualesimo ebbe principio dal terzo secolo Francescano, in cui uscirono le prime dispense della Regola; e l' odierno ebbe principio da' tempi del Concilio di Trento, ne i quali la prima volta incominciò a vedersi un Istituto di Frati Minori proprietarj in comune: Quindi conoscerassi, che i Conventuali non sono gli antichi abitatori, e possessori de' Conventi de' primi due secoli (4); e che i Frati Minori, i quali professano la purità della Regola, come ne' due primi secoli, sono più antichi, e più si accostano agli antichi Santi, che gli odierni Conventuali; che che sia dell' albero del Petrocchj, e di tutto ciò, che nella prefata miracolosa Storia dilettossi di registrare l' Autore.

(2) *Vid. tom. 1. pag. 82.*

(3) *Vid. sup. lib. 8. cap. 1. §. 1. per tot.*

(4) *Vid. sup. lib. 9. §. 1., & 2.*

XII. Nel secondo scopo, cioè, ad innalzar Frat' Elia, s' inchinò egli con molta destrezza; e maneggiò talmente la penna, che, trattando delle differenze insorte fra Sant' Antonio, e Frat' Elia, è difficile il discernere, se abbia egli data la ragione a S. Antonio, o a Frat' Elia. Narra nella pag. 88. le resistenze di Frat' Elia contro alla sua esaltazione al Generalato. Nella pagina 97. accenna, che Frat' Elia convocò in Assisi un Capitolo generale per celebrare la traslazione del Corpo di S. Francesco, e per introdurre le buone lettere, *perchè in fatti* (soggiugne) *egli era di una gran mente, e di un gran ben pensare; come lo attestano Scrittori contemporanei*. Lo stesso con altri encomj ripete nella pag. 98., dove aggiugne „: Questo grand' uomo (Frat' Elia) „ prevedendo potersi intiepidire il fervore nella Religione, stabilirvi le Let- „ tere voleva, acciocchè, se mancasse il fervor dello spirito, restasse almeno „ quello delle scienze. E coll' altissima povertà dal Serafico Patriarca stabilita „ non potendo condurre a fine un tal disegno; perchè impossibil sembrava

 „ po-

„ poter mandare dalle due Sicilie, da Napoli, e da Roma, ove ſtudj per al-
„ lora non erano, giovinetti a piedi ſcalzi, e ſprovveduti fino in Francia,
„ ove erano i ſtudj, cercò dalla S. Sede privilegj, e indulti per mitigare
„ quella mendicità così ſevera (1). Ciò che poi riuſcì facilmente al Serafico
„ Dottore S. Buonaventura in tempo del ſuo Generalato, che tutto ottenne
„ da Clemente IV. (per mezzo del Breve *Obtentu divini*.)

(1) *Vid. tom.* 1. *pag.* 86. *& ſeqq. &* 441. *& ſeq.*

XIII. Ed ecco in qual guiſa tenta queſto Autore di teſſere encomj a Frat' Elia, e di finger' Eliano S. Buonaventura con tutti gli altri ſuſſeguenti Frati Minori. Dovea per altro riflettere, che nel Breve *Obtentu* nulla ſi contiene, con cui ſi diſpenſi la gioventù Minoritica di Sicilia, di Calabria, di Napoli, e di Roma dall'andare a piedi ſcalzi, e ſenza danaro agli ſtudj: anzi leggiamo inculcato eſpreſſamente alla Gioventù Franceſcana, che nell' andare agli ſtudj, e nel tornare, doveſſe andar *a' piedi*, e ſecondo la Regola: il che ſi preſcriſſe eziandio agli altri Religioſi benchè di maggior' età (*a*). E quando anche vi foſſe una tal diſpenſa, mille ragioni dimoſtrano, che quel Breve non appartiene in conto alcuno alla Religione Franceſcana, come provai nel quarto libro del primo tomo. Doveva in oltre riflettere, che ſotto Benedetto XIII. di ſanta ricordanza fu ſtimata propoſizione ingiurioſa a S. Buonaventura quella, in cui da Filalete Adiaforo dicevaſi, che la diſpenſa, o Bolla *Obtentu divini* foſſe ſtata da Clemente IV. conceduta alle richieſte di S. Buonaventura: e perciò il libricciuolo dell' Adiaforo, che contiene la ſoſtanza delle Ragioni de' PP. Conventuali eſpoſte dal Ragioniſta, e ritoccate di quando in quando in queſta *Vita* di Sant' Antonio, reſtò proibito (2). O foſſe, o non foſſe Frat' Elia di una vaſta mente, e un *Penſabene*; contuttociò è certo, che da S. Franceſco fu più volte giudicato per degno di biaſimo; ch' ei perſeguitò i Santi, e i buoni Religioſi dell'Ordine; che fu più volte depoſto dal Generalato; e che finalmente laſciò la Religione, e la Santa Chieſa, e ſi unì con Federigo II. Imperatore Sciſmatico, e fuori dell' Ordine, come predetto gli avea il Santo Patriarca, ſe ne morì (3). Atteſe queſte coſe, non mi par buona economia di uno Scrittore il caricare di nei, e di note di delicatezza i Santi per fare, che queſti nei, e queſte delicatezze divengano plauſibili in Frate Elia, che tentò d' introdurle, e di macchiare con eſſe il candore dell' Ordine.

(2) *Vid. tom.* 1. *in praf. pag.* XVIII. *& pag.* 439.

(3) *Vid. tom.* 1. *pag.* 433. *& ſupra a pag.* 76. *ad pag.* 91., *& pag.* 104. *& ſeq.*

XIV. Nulla però di meno lo Scrittore della prefata encomiaſtica *Vita* ſupponendo per certo, che S. Buonaventura impetraſſe le diſpenſe tentate da Frate

(a) *Pater Michael* (de Ceſena) *novus Generalis Miniſter epiſtolam ad univerſos Fratres ſcripſit hoc eodem anno* (1316., quo electus fuit in Capit. Gen. Neapolit.) 21. *Auguſti*, *qua ordinavit Sequentia. Primò &c. quintò, ne Fratres equitarent, aut calceati incederent, niſi examinata per Conventus Diſcretos eorum neceſſitate, & conceſſa in ſcriptis facultate. Sextò, ne adoleſcentes ad ſtudia generalia tranſmiſſi, ullo modo equitarent; & contravenientes a ſtudio arcerentur, nec a Guardiano reciperentur. Et ſi, curſu abſoluto, ita regrediantur, ad Lectoris, & Prædicatoris officium nullatenus admitterentur. Septimò, Ne ullus ad Studia generalia tranſmittatur, qui pedeſter ire non poſſit.* Apud Chronolog. Seraph. pag. 43. col. 1. Ad hæc vide declarat. S. Bonav. in caput 3. Regul. FF. Min., Statuta Narbonen. ejuſdem S. Bonav., apud *Orb. Seraph.* tom. 3. pag. 11., *Conſtitut. Benedicti XII.* cap. 6. ibid. pag. 31. col. 2., & *Conſtitut. Farinerias* cap. 8. ibi pag. 66. col. 2.

Frat' Elia, segue a dire: „ *non riuscì come a S. Buonaventura al P. Generale „ Elia* „: Quindi racconta nella pagina 99. come Frat' Elia, impegnatosi con troppo calore per la fabbrica del Sacro Convento di Assisi, obbligò l'Ordine a stravaganti collette; piantò appresso alla fabbrica stessa una conca di marmo a raccorre da i divoti i denari; ottenne dispensa dal Papa di poter ricever denari in questa, e in altre maniere per interposta persona: e di più si servì di questi denari a mantener cavallo, e servi: onde tacitamente veniva a persuadere a i Frati suoi sudditi, che la Regola, tal quale era stata data da S. Francesco, non era osservabile (1). Fin qui s' innalzò la vasta mente politica di Frate Elia col suo bel pensare! Ma segue a dire il medesimo Scrittore, che a costui si opposero molti Religiosi zelanti della purità della Regola, e tra gli altri Sant' Antonio da Padova, il B. Andrea Caccioli da Spello, e Frat' Adamo di Marisco; per la qual cosa il B. Andrea fu da esso carcerato; e S. Antonio con Frat' Adamo fuggiti a Roma, furono dal medesimo inseguiti anche colla sentenza di scomunica. Narrate queste cose, soggiugne lo Scrittor di quella *Vita* nella pag.100. *Intanto non posso qui far a meno di ponderare, che la maggior massima sacropolitica, tra tutta la latitudine della politica de' Statisti, io stimo sia fuggire l' impegno; perchè qualora questo entra in un cuore anco retto, e illuminato, ha forza di bruttamente abbaccinarlo*. E questa ponderazione del medesimo è così sconnessa dagli antecedenti, che quantunque io creda, che l' abbacinamento nel riferito fatto si attribuisca a Frat' Elia, con tutto ciò dalle sole proposizioni del detto Autore non sembra, che possa conchiudersi; e restasi in sospetto, che l' abbacinato fosse il *retto, e illuminato S. Antonio*. E più sembra far crescere un tal sospetto il leggersi nella medesima *Vita* (2), che S. Antonio, e Frat' Adamo, ricorrenti contro Frat' Elia, non avrebbero avuto ingresso al Papa nella Corte Romana, *se la protezione, ed ajuto del Penitenziere del Papa, lor correligioso, goduto non avessero*: E che da Frate Elia proferite furono le sue difese alla presenza del Papa, e de' PP. Elettori, contro alle accuse fatte da S. Antonio, *con tale moderazione, e proprietà di modestia, che tutti i Padri, vinti dal peso del suo giusto ragionare, stimarono ingiusta l' accusa fatta contro del Superior Generale* (3). Vero è, che dopoi questo Scrittore racconta, che S. Antonio, raccomandata a Dio la Causa, con poche altre parole soggiunte vinse la lite, e Frat' Elia fu deposto: ma nondimeno parmi, che a fronte di Frat' Elia sia scarso negli encomj del glorioso S. Antonio; forse, perchè gli premeva di far comparir F. Elia per un degno Capo della Comunità dell' Ordine, che nelle *Ragioni Storiche* fu finta *Eliana*, come quella, che da Frat' Elia ricevuta avesse la disciplina più mite, contraria agli eccessivi rigori de' capricciosi Zelanti (4). Parmi eziandio, che il medesimo Scrittore per ovviare all' ammirazione, che potea sorprendere i Lettori all' osservar le persecuzioni fatte da F. Elia a S. Antonio, e le contese fra questi due gran Capi, uno per la rilassatezza impegnato, e l'altro per l'osservanza, non porti a proposito le contese degli Angioli Custodi della Palestina, cogli Angioli dell' Egitto (volea forse dire della Persia) pel popolo Ebreo. In questa contesa, dall' una, e dall'altra parte stavano Angioli buoni, e Santi, e niuno proteggeva i vizj: ma nell'altra contesa, da una parte stava S Antonio Capo de' Zelanti per l' Osservanza: dall' altra Frat' Elia con altri per le larghezze. Più a proposito dunque avrebbe fatta commemorazione della gran battaglia

(1) *Vid. tom. 2. pag. 84. & seq.*

(2) *Pag.100.*

(3) *Vid. sup. pag.80. n.8.*

(4) *Vid. sup. pag. 90. & 91.*

del Cielo, quando S. Michele co i suoi combatteva contro il Dragone, e il Dragone ancor egli seguìto da' suoi combatteva, ma non la vinse, nè più ebbe luogo nel Cielo, come si legge nel cap. 12. del Apocalisse.

XV. Finalmente a diminuire le glorie della Religione Serafica (tentando di far credere, che questa nel tenor di povertà, prescritto dal Santo Patriarca Francesco, non si mantenesse neppur per soli 60. anni dopo la sua fondazione, ma prima che questi fossero scorsi, accettasse quella e privilegj, e mitigazioni, e dispense) tende il sopraddetto Scrittore in varj luoghi della prefata vita, non solamente dove suppone il Conventualesimo contemporaneo a S. Antonio, ma eziandio, e più specialmente dove fa forza di mostrare allontanatosi dalla osservanza della Regola secondo la volontà di San Francesco l'Ordine Minoritico. Nella pagina 21. così incominciò l'ottavo capitolo. „ Fattosi Francescano col nome di Antonio cominciò, per adempire „ il suo disegno a poter dare la vita per l'Amor Crocifisso, osservare fedel„ mente la Regola de' Frati Minori, come appunto in quei principj osserva„ vasi, particolarmente l'altissima Povertà, unicamente, e solamente in quei „ felici tempi osservata, secondo la intenzione, e volontà del Serafico Fon„ datore: senza entrata di Messe, senza legati pij, senza Sindici, senza Pro„ curatori, e in una parola, lontanissimi dal denaro, e da tutto ciò, che „ era di valore, e di comodo, contenti di nulla possedere, godendo nel pa„ tire le indigenze, e le miserie, particolarmente nel mangiare, memori di „ ciò, che dicea l'Apostolo a coloro, che gloriavansi d'un' altissima „ povertà, indi lautamente mangiavano: *siete sazj, già sete fatti ricchi*.

XVI. Tralascio quì di fare osservazione alle sferzate, che l'Autore degnasi di dar sottomano a quei Frati Minori, che vivendo alla mensa del Celeste Padre, senza eredità temporali, senza possessioni, e senza rendite, sono decentemente alimentati dalla carità de' Fedeli, e anche, per grazia d'Iddio, meglio che in alcuni loro Conventi i Conventuali (1). Tralascio di scoprire l'abuso, ch'ei fece della mente di S. Paolo Apostolo, traendo quelle parole, *jam saturati estis, jam divites facti estis* (2) allo scopo, e al senso già dal medesimo esposto: senza considerare, che l'Apostolo non le disse a quelli, che gloriavansi di un' altissima povertà, e indi lautamente mangiavano; ma le disse per ironia agli animi gonfi, e superbi di alcuni della Città di Corinto, i quali vantavansi di esser pieni di sapienza, e ricchi di altri doni, e di non aver più bisogno dell'Apostolo, che gli ammaestrasse, come dicono i Commentatori (3): ma per battere i *Mangiabene* bisognava storcere anche le sentenze di S. Paolo. Non posso per altro tacere su quella sua proposizione, in cui dice, che l'altissima Povertà fu osservata *unicamente*, *e solamente* ne' felici tempi di S. Antonio. Posciachè s'ei vuol dire, che tal quale essa si volle da S. Francesco nella Regola, non fu osservata, se non che in quei primi anni, egli s'inganna a partito, e si oppone alle Decretali, e Bolle Apostoliche, e a i Decreti delle Sacre Congregazioni, che dichiararono, qualmente non sono trasgressori del purissimo senso letterale della Regola di S. Francesco i Frati Minori, che hanno i Sindaci Apostoli, o Procuratori del Papa, i legati pii, le limosine delle Messe ec., giusta la forma, e le cautele prescritte loro nelle dichiarazioni Apostoliche di tal Regola. Se vuol dire, che da S. Francesco l'altissima Povertà Minoritica si volle osservata senza Sindaci, senza limosine di

(1) *Vid. tom. 1. pag. 320. & seqq.*

(2) 1. *Cor.* 4.

(3) *Estius, Tirinus, Cajetanus, D. Thomas, aliique in loc. cit. Epistola ad Cor.*

dl Meſſe ec. (1), s' inganna parimente, e taccia di non fedeli le ſuddette dichiarazioni Apoſtoliche del ſenſo della Regola, e della Povertà contenuta in eſſa. Se poi vuol dire, che S. Franceſco, e i ſuoi Diſcepoli, oltre la Regola, oſſervaſſero altri rigori, e ſi aſteneſſero da' legati, dalle limoſine delle Meſſe ec., e patiſſer la fame, e coſe ſimili; io glielo paſſerò, ma non per queſto potrà dire, che unicamente in quei felici tempi ſiaſi oſſervata *l' Altiſſima povertà ſecondo la intenzione, e volontà del Santo Fondatore*, eſpreſſa, o contenuta nella Regola. Oltre a che in tutti i ſecoli nella Comunità dell' Ordine hanno fiorito ſpiriti fervoroſi, i quali hanno procurato d' imitare i primitivi Frati Minori anche nelle loro particolari ſupererogatorie auſterità. E ſe il P. Maeſtro de Ceſare aveſſe in queſta parte preſtata fede alle *Ragioni Storiche* de' ſuoi avrebbe detto, che in ogni ſecolo nell'Ordine furono Religioſi Zelanti, che oſſervar volleroi rigori particolari ſopraddetti; mentre queſti rigori particolari appunto ſi cantano, e ſi ricantano nelle dette *Ragioni*, per far credere, che i Zelanti, e gli Oſſervanti formaſſero Congregazioni particolari diſtinte, e diverſe dalla Comunità dell' Ordine, e foſſero d' Iſtituto novello, riſuſcitatore degli antichi rigori dell' età del S. Patriarca (2). Veda dunque il Padre Maeſtro com' egli la vuole, che ſempre troverà eſſer falſo, che *l' altiſſima povertà fu oſſervata ſolamente ne' felici tempi di S. Antonio, ſecondo l' intenzione, e la volontà del S. Fondatore*. E molto più ſcorgeraſſi una tal falſità, ſe conſidereremo le leggi particolari de' Frati Minori della più ſtretta Oſſervanza, e de' PP. Cappuccini.

XVII. E tanto baſterà per far vedere quanto ſiaſi ingegnato quello Scrittore di ſcolorire la bella faccia della Religione fondata da S. Franceſco, facendo in lei ceſſare negli anni primieri il bel candore di povertà, che impreſſo in Lei aveva il Patriarca (3). Nè fa d' uopo fermarſi a rifletter ſu d' altre ſimili propoſizioni, che tendono allo ſteſſo ſcopo; com' è quella della pag. 98., in cui eſprime, che nell' anno 1265. per Clemente IV. ad iſtanza di S. Buonaventura fu mitigata la ſevera mendicità Minoritica, mediante il Breve *Obtentu*: com' è quella della pagina 105., in cui finge, che S. Antonio da Padova, dopo eſſerſi nel giorno impiegato per li proſſimi, *la ſera poi riducevaſi alle SUE STANZE*: quaſi che Sant' Antonio godeſſe ne' Conventi, dove abitava, moltiplicità di ſtanze, o appartamenti all' uſanza de' celebri Letterati, e non più toſto una ſola piccola, e miſera cella, come ci atteſtano i Conventi di Cerbajolo, dell' Alverna, del Farneto, di Campo S. Piero preſſo Padova, e di altri Luoghi abitati un giorno dal Santo, e dove per anche ſi moſtrano le di lui piccole, e non duplicate celle: e come ſono altre propoſizioni ſparte nella riferita *Vita*, per inſerire il Conventualeſimo ne' primi ſecoli Franceſcani, e far Conventuali i Santi; che che ne ſia del diſcredito della Santa Iſtituzione Serafica, e di tutti i vetuſti Frati Minori della Religione fondata da S. Franceſco.

XVIII. A tal fine racconta eziandio da i Bollandiſti nelle pagine 213. e 214. la guarigione di un Bambino, il quale diſſe di aver veduto S. Antonio, e ch' era veſtito come i PP. Conventuali Quaſiche lo ſpirito glorioſo di S. Antonio, allorchè per diſpoſizione divina fa qualche comparſa a i ſuoi divoti, aſtretto ſia a far moſtra dell' abito, in cui egli ſpirò; o quaſichè S. Antonio in vita ſua veſtiſſe come gli odierni Conventuali con giubba, camicia, ſcarpe, cal-

(1) *Vid. tom. 1. pag. 591.*

(2) *Vid. ſup. pag. 75. & ſeqq. & pag. 104. & ſeqq.*

(3) *Vide tom. 1. pag. 431. & ſeqq. & 436. & ſeqq.*

calze ec.: e non più tosto comparir possa in qualunque vestimento, e specialmente in quello, che più si assomiglia alle particolari idee, che i divoti hanno di Sant' Antonio, formate dalle Immagini, avanti alle quali si sono raccomandati; e nelle forme più atte a far conoscere al devoto di esser egli quello, che ottiene loro la grazia. Ond' è, che senza pregiudizio della verità istorica, la qual' è una, può comparire or come lo dipingono i Conventuali, or come gli Osservanti, or come i Cappuccini, ed ora in altro abito, siccome è più spediente per farsi conoscere Benefattore, e per gli altissimi fini da Dio prescritti. Se non altro il P. M. De Cesare doveva almeno rammentarsi, che i suoi Conventuali ne' dì nostri medesimi, e per l'addietro andavano tutti vestiti di colore cinerizio, e che hanno eletto l'odierno loro colore da pochi anni in quà: in oltre, che hanno variato l' abito antico della Comunità Minoritica in moltissime cose, come testificano le figure del *Fiume del terrestre Paradiso* (1) e dello Spedale di S. Spirito in Roma (2): dond' è che il loro presente abito non mai può riputarsi somigliante a quello, con cui vestivasi Santo Antonio vivente: che che sia della visione di quel felice Bambino.

(1) *Vid. tom. 1. lib. 5.*
(2) *Vid. ibi pag. 617. & seq.*

XIX. E già dal breve esame di questa *Vita* di S. Antonio può congetturarsi, con che cautela debba leggersi questa, e tutte le altre Opere de' Padri Conventuali di tale originaria inclinazione. Dove apertamente, e dove, come il serpe fra l' erbe, spesso s'incontrano in esse varie proposizioni tendenti a far Conventuali i Santi, e gli Uomini illustri degli antichi secoli Francescani. E perciò, dove formano a Frat' Elia Panegirici per la disciplina più mite; dove nella culla strozzata fingono la Regola, e la povertà prescritta in essa; dove millantano Privilegj, e dispense inaudite: e dove fanno altri sforzi, per trasformare da i bei principj la Religione fondata da S. Francesco, tentando di far da essa sparire la professione della purità della Regola, e far comparire negli antichi tempi e dispense, e privilegj, e mitigazioni, e magnificenze, e Conventualesimo; come ognuno può da per se osservare. Gli stessi Frontespizj de' Libri, anche destinati ad uso Sacro, formano alle volte con tale astuzia, che vengano essi a significar tacitamente ciò, che i loro Autori non hanno ardito di affermare apertamente. Ed eccone in esempio, e prova il Martirologio, che in quest' anno fecero stampare in Roma. Ha esso questo Frotespizio: *MARTYROLOGIUM SERAPHICI ORDINIS AD USUM FRATRUM MINORUM S. FRANCISCI, INDE CONVENTUALIUM NUNCUPATORUM*. Voi ben vedete, o Lettore, quell' *INDE* imboscato artificiosamente in tale frontespizio: commentato esso dopoi da chi ne sa il mistero, può far de' fracassi, e di gran cose; mentre può significare, che i Religiosi dell' odierna Comunità Conventuale, ad uso de' quali è quel Martirologio, siano appellati *Conventuali* solo perchè sono essi gli antichi Frati Minori: ovvero, che i più antichi, e veri Frati Minori sieno quelli, che poi furono appellati i *Conventuali*. Laonde in quel titolo, o frontespizio vi è incastrata cautamente la primogenitura da loro pretesa, e vi sono mascherati di nascosto da Conventuali tutti gli antichi Santi, e Beati dell' Ordine de' Frati Minori, morti avanti che a i professori della purità della Regola di S. Francesco fosse necessario darsi altro titolo, che di *Frati Minori* per distinguergli da i dispensati, per non esservi per anche i dispensati, da cui si dovessero distinguere con qualche giunta a quel titolo. Ma per conoscere, che quell' *INDE*, imboscato come

per

per riempitura, fu posto ivi, acciocchè tacitamente indicasse quel, che l' Autore non ebbe ardimento di esprimere a chiare note, basta leggere, e rileggere tutto quel Martirologio: e ivi si troveranno molti Santi, e Beati Francescani, detti apertamente *dell' Ordine de' Frati Minori*, cioè, tutti quei, che nella Osservanza della pura indispensata Regola morirono avanti l'anno 1430., quando vide la prima luce lo stato religioso de' vetusti Conventuali, distinto da quello de' Frati Minori della Regolare Osservanza: si troveranno altri Santi, e Beati Francescani, detti apertamente dell' *Ordine de' Frati Minori della Regolare Osservanza*: quali sono S. Bernardino da Siena, e tutti gli altri, che nella stessa predetta vetusta osservanza della purità della Regola, senza far uso di alcuna dispensa, morirono dopo l' anno 1430., cioè, dopo che videro la prima luce i Frati Minori dispensati: ma leggete poi, e rileggete tutto quel Martirologio, e non troverete ivi neppure un solo Santo, o un solo Beato, il quale apertamente sia detto dell' *Ordine de' Frati Minori Conventuali*. Diceva io dunque bene, che quell' *INDE* nel Frontespizio del Martirologio ci stà per far credere agl' incauti ciò, che non si è ardito, nè potuto esprimere in alcuna pagina del Martirologio suddetto (1).

(1) *Vid. tom.* 1. *pag.* 35. 60., & 61. 240. 414. *&c. etiam tom.* 2. *pag.* 46. 47. & *seqq.* & 344. & *seq.*

XX. Ma perchè io più lungamente infastidirò il mio Lettore su queste materie? Già nel primo tomo feci conoscere, che il vetusto Conventualesimo e quanto al nome, e quanto alla sostanza, cioè, alle dispense, non trapassa il terzo secolo Francescano: e che l' odierno Conventualesimo, quanto alla sua sostanza, non trapassa i tempi del Sacro Concilio di Trento. Se il Ragionista mi ripetesse, che il dir così è mio arbitrio, e non già dicesi con fondamento, io lo manderei a i fondamenti fin quì posti, e maneggiati negli antecedenti miei libri. Di più gli farei anche vedere i contrassegni della novità de' due Conventualesimi, o sia della mutazione, con cui molti antichi Osservanti si cangiarono in Conventuali vetusti, e questi negli odierni; giacchè non si dà novità, o mutazione senza varj accidenti, che la dimostrino, e contrassegnino. Per esempio, il vedersi non pria della peste dell' anno 1348. Fra Paolo Trinci co i suoi seguaci ritirarsi a fondare, e comporre una nuova Famiglia, in cui si mantenesse la pura osservanza, ci dà indizio, che nella Comunità dell' Ordine s' incominciavano a gittare i semi del vetusto Conventualesimo, ch' erano le rilassatezze. Un simile indizio ci danno le persecuzioni sofferte dagli Osservanti di 3. Provincie di Francia, e i loro ricorsi al Concilio di Costanza; le Ricollezioni, o Riforme allora nate de' Coletani, e de' Villacreziani, che, senza partirsi dall' immediata giurisdizione de' Ministri, cercavano di continuare ne' loro Conventi l' antica Osservanza: così anche il Capitolo generale dell' anno 1430., dove si fecero, e si giurarono le Costituzioni *Martiniane* per l' universale riforma dell' Ordine, e per l' osservanza della purità della Regola. Tutte queste cose significano, che in quei tempi era caldissimo l' uovo, d' onde stavano per uscir fuora i vetusti Conventuali. E la Martiniana dispensa, che fece leciti gli abusi delle rendite, i quali avanti essa erano stati puri abusi, e che fece comparire una partita di Frati Minori dispensati, o non obbligati a tutta la purità della Regola, ci significa il nascimento primiero de' vetusti Conventuali fra le dispense. Questo ci viene anche confermato dall' osservare, che avanti il terzo secolo Francescano ne' pubblici documenti non trovasi memoria veruna nè del nome, nè dell' essenza del *Conventualesimo*, ma tutti

ci

ci rappresentano i Frati Minori obbligati alla purità della Regola, cioè, l'essenza degli Osservanti: E dopo il principio del terzo secolo tutti i documenti sono pieni di *Conventualesimo*, spessissimo nominati si leggono i *Conventuali*, e gli *Osservanti*, anzi anche i *Conventuali viventi secondo le dispense*, e i *Conventuali riformati*, i *Frati dell'antica Regolare Osservanza*, e i dispensati: e spesso a i Conventuali si trova intimato il riformarsi, il lasciar' i privilegj, il deporre il Conventualesimo, il tornare alla Regolare Osservanza ec. Veggasi il mio primo libro: e indi conosceraffi, che il vetusto Conventualesimo non potè esser prima del terzo secolo Francescano. Pare per tanto, che lo Scrittore della menzionata *Vita* non bene scrivesse nel fine della Lettera a i suoi Leggitori, allorchè disse: *Si ricordino di questo povero peccatore, che come veste lo stesso Abito di S. Antonio, e professa lo stess' Ordine, professar possa lo stesso spirito ancora*. Imperciocchè le Costituzioni Urbane, e la formula della solenne professione degli odierni PP. Conventuali; e le Immagini degli antichi Frati Minori contenute nel *Fiume del terrestre Paradiso*, per tacere di tante altre, che per anche si veggono negli stessi Conventi de' PP. Conventuali, come in quello d'Assisi, nel Coro stesso, in S. Croce di Firenze, e altrove, fanno vedere, che la professione, e l'Abito degli antichi Frari Minori non si ritengono dagli odierni PP. Conventuali (1). E perciò le accennate parole, pare che invitino i Leggitori ad intercedere a quello Scrittore, ch' ei non possa professare lo stesso spirito di S. Antonio, siccome non veste lo stesso Abito, nè professa lo stess' Ordine del Santo, che professò la Vita Minoritica spropriata anche in comune, e vestì abito vile, e aspro diverso dal suo.

(1) *Vid. tom. 1. lib. 1. cap. 1. §. 2. & lib. 5. per totum.*

XXI. Anche dell' odierno Conventualesimo, ecco i contrassegni ben chiari di novità, non più antichi del quarto secolo Francescano, e XVI. della Chiesa. Servirono a questo di uovo le dispense delle rendite, e delle successioni ereditarie, nelle quali vollero perseverare l'anno 1517. i vetusti Conventuali contro a i desiderj, e a i consigli di Lione X., e la novella invenzione de' *Maestri generali*, e Provinciali della Famiglia Conventuale, distinta in qualche modo dalla Comunità dell'Ordine sottoposta a i Ministri. Uscì dall'uovo, quando accettò la dispensa di esser proprietario in comune offertagli dal Concilio di Trento: comparve giovinetto, quando ebbe le Costituzioni *Piane*: fece vedersi adulto, e compito sotto Urbano VIII., quando, sottoponendosi alle *Costituzioni Urbane*, si elesse anche una disciplina novella, sottraendosi da tutte le vetuste leggi dell'Ordine: nè mancarono i tumulti a contrassegnar questo nuovo Conventualesimo: posciachè dal Concilio di Trento fino a i nostri giorni spesso spesso i Conventuali hanno mosse liti alla Comunità Osservante, o dell' Ordine, or per una cosa, ed or per un' altra; come appunto succede tra i fratelli, dopo che uno di essi è partito dalla casa paterna, ed ha incominciata una nuova distinta famiglia.

XXII. Che se gli odierni Conventuali sono, come ho mostrato, una gente novella nell' Ordine di S. Francesco, non mai potranno giustamente pretendere i Santi antichi dell'Ordine. E già finisco il Capitolo, e insieme le risposte al Ragionista, non trovando altro nel suo volume, cui non mi lusinghi di aver soddisfatto, giacchè il restante di questo suo XV Capitolo può vedersi riferito *ad litteram*, e pagato in questo stesso tomo dalla pagina 217. Noto in fine, che questi suoi argomenti, tratti dalla testimonianza de' Sommi

Pon-

Pontefici, de' Concilj, e delle S.C.; dagli Scrittori moderni; dall'approvazione Apostolica; da i nomi de' Conventuali, e degli Osservanti; dall'uso delle rendite; e delle successioni ereditarie; da' gradi scolastici; dalle opere grandi de' Francescani; dagli Eliani, e da' Zelanti; dalla men rigida protessione de i Conventuali; dal possesso degli antichi Conventi, o delle antiche Provincie; e delle Inquisizioni; dalla precedenza, con cui avanti Lione X. precedevano agli Osservanti della Famiglia; dal possesso de' Corpi de' vetusti Santi; dalla successione de' Guardiani, de' Custodi, de' Custodi de' Custodi; de' Ministri Provinciali, e de' Generali: questi argomenti, dissi, o tutti, o quasi tutti furono dati in luce da Filalete Adiaforo, e rigettati dal buon Amico: avanti Filalete furono proposti dal P. Franchini Minor Conventuale, e furono confutati dal P. Domenico de Gubernatis di Sospello, (1) e dal P. Fortunato di Sospello (2) Frati Minori della più stretta Osservanza. E prima del Franchini furono prodotti da i PP. Conventuali nella strepitosa lite di cinque anni, di cui parlai nella Prefazione (3); mentre pretendeano, che il Generale Osservante non dovesse avere la precedenza, e il titolo di *Ministro Generale di tutto l'Ordine*. E a tali argomenti con una Scrittura stampata, poco fa capitatami alle mani, talmente soddisfecero gli Osservanti, che dalla S. C. de' Riti nel dì 22. di Marzo dell'anno 1631. ebbero la sentenza favorevole, e poi fu anche ad una tal lite imposto un perpetuo silenzio. Posso adunque lusingarmi, che le ragioni degli Osservanti sieno le sode, e le vere; e quelle de' Conventuali sieno le apparenti, se per tali comparvero anche a i Sapientissimi Padri della S. C. de' Riti. D'onde appare, non esser vero quel, che il Ragionista vuol far credere nel fine della sua *Ragione di scrivere*, cioè, che gli Osservanti *persistono ne' litigj, perchè vogliono, e non mai perchè abbiano ragione alcuna di litigare*: ma che anzi posso io usar le parole della fine del Volume del Ragionista, dicendo: *E se gli argomenti fin quì addotti, giudicaransi da' Savj ben fondati, e di peso, quest' appunto è quel, ch' io bramo, nè chiedo di più. Ma se mai si riputassero men degni, e mancanti, sospenda il benigno Lettore il giudizio, nè creda, che il difetto sia della Causa, ma bensì mio, che forse non avrò saputo degnamente difenderla.*

(1) Orb. Seraph. tom. 2. lib. 6. c. 16. §. 4. a pag. 213. ad pag. 267.

(2) In Orb. Ser. ad finem 2. tomi.

(3) Pag. X.

XXIII. Or debbo pregare gli odierni religiosissimi Padri Conventuali, e tutti i miei Lettori, di due Grazie. Una è, che vogliano perdonarmi, se leggono alle volte in questi miei Libri qualche trascorso troppo ardito contro al Ragionista, o a qualche altro Scrittore da me confutato; mentre sono stati trascorsi di penna, i quali per la brevità del tempo, che mi restava fra la scrittura, e la stampa, non ho potuti correggere: riflettasi però, che il Ragionista non è quel, che vantasi, Monsignor di Bovino, cui avrei usato, e professo ogni maggior rispetto, e riverenza.

XXIV. L'altra grazia è, che se qualcheduno vuol riaccender questi litigj, rintuzzando quest' Apologia, e tornando ad inquietar gli Osservanti, non si porti come il Ragionista, e molti altri, che hanno riposti in ballo gli stessi argomenti più volte rigettati, e i nomi colle sentenze de' medesimi novelli ingannati Scrittori, come se a tali cose non mai si fosse data soda risposta: ma degnisi di riferire interamente la forza degli argomenti, e delle ragioni degli Osservanti, come ho fatto io cogli argomenti, e colle ragioni de' PP. Conventuali; e di venire con sincerità di citazioni, e con documenti sussistenti, co-

come parimente ho fatto io; e non già con Bolle surrettizie, o rivocate, con sensi contrarj, accomodati al suo genio, con testi mutilati, che nella loro integrità dicono il contrario, e con altre maniere oppressive del vero, e atte ad ingannare i Lettori, come più volte fece il Ragionista. La prima, che dimando, è veramente una grazia; ma la seconda è un atto di pura giustizia, che non può veruno Scrittore onestamente negare ad alcuno de' suoi Avversarj, quantunque di Religione diversa questi si fossero, e pertinacemente impugnassero la verità conosciuta; come nè fanno, nè mai fecero i Minori Osservanti contro gli odierni religiosissimi, e dilettissimi Padri Minori Conventuali; e come non feci neppur io contro al mio carissimo, e riveritissimo Ragionista, cui chiedendo in particolare una benigna scusa di ogni parola, che a Lui sembrasse offensiva, desidero la pienezza di tutte le vere felicità. Così sia.

Fine del Libro XI., e delle Risposte al Volume del Ragionista.

Errata hæc insuper *Corrigito*.

In Tabula Chronologica Ministrorum Generalium totius Ordinis:

Pag. XL.	1147. Giovanni Burelli, ec.	1247. B. Giovanni Buralli;
Pag. XLI.	1205. Giovanni Minio	1296. Giovanni Minio.
Pag. XLII.	1385. Martino Sangiorgi da Rivarola	1385. Martino ec. da Rivoli.
Pag. XLVIII.	1644. Giovanni Mazzarra	1645. Giovanni Mazzara.
Pag. L.	1701. Idelfonso di Biesma	1702. Idelfonso di Biesma.

In linea Generalium Conventualium.

Pag. XLV.	1533. Jacopantonio Ferducci	1534. Jacopantonio Ferducci.

In linea Generalium Cappuccinorum.

Pag. XLVI.	1566. Mario da Mercato	1567. Mario da Mercato.
Pag. LI.	1726. Armando di Brescia.	1726. Artmando di Brixen.

Eosdem errores in *Compendio* etiam, ubi irrepserint, emendato; & insuper in ipsomet *Historia Compendio pag.* 10. S. Bonaventura dici videtur natus anno 1222., cum natus fuerit anno 1221. *Pag.* 15. Expositio Regulæ dicitur facta à quatuor Magistris inter annum 1239. & 1241., cum facta fuerit anno 1242.; Innocentius IV. dici videtur electus 1241., cum fuerit electus anno 1243.; & B. Lucia Salernitana obiisse anno 1243., cum, etsi certam ejus ætatem invenire non potuisse P. VVadingus ad annum 1400. affirmet; nihilominus in editione Romana ex ipso VVadingo, & P. Arturo in *Martyrolog. Franc.* ad diem 26. Septembris videatur floruisse circa annum 1400. *Pag.* 65. Nicolaus V. videtur dici electus ante annum 1447., cum hoc eodem anno fuerit electus. *Pag.* 111. Paulus III. electus anno 1534., dici videtur electus anno 1533. *Pag.* 120., & in Indice hujus tertii Tomi, Catharina Angliæ Regina, Henrici VIII. repudiata uxor, & Caroli V. matertera, quam ineptè nonnulli appellant ejus amitam, per nos quoque dicta est *Caterina d' Austria*; cum dicenda esset *Caterina del Regio Sangue di Spagna*. *Pag.* 170. corrigendus est annus decessionis Innocentii X., & assumptionis Alexandri VII., qui non anno 1653., ut ibi, sed anno 1655. electus fuit. *Pag.* 175. emendandus est annus electionis Clementis X., qui non anno 1668., sed anno 1667. Alexandro VII. successit. In hos duos posteriores errores nos traxit mendosa editio Coloniensis anni 1720. *Rationarii Temporum* eruditissimi P. Petavii tom. 3. in Serie Pontificum pag. 151., quam bona fide putavimus integram. *Pag.* 182., ubi commemorantur Decreta Sacræ Congregationis, edita jussu *Innocentii X. anno* 1665., error est in ipsa Pastorali P. Ministri Generalis Sormanni, apud Chronologiæ Seraphicæ Supplementum, per R. P. Julium Venetum elaboratum *pag.* 183., ex qua talia transcripsimus, dumtaxat pro X. signantes XI., sed ne Decreta quidem, de quibus Sormannus, reperire certò potuimus.

Reliqua cum correcta, tum corrigenda, ubi sint, ortum habent, ex quo Typographus marginalem annorum Christi notulam vel paulò superiùs, vel paulò inferiùs, quàm par esset, collocaverit, aut in alterius paginæ initio indebitè nonnumquam replicaverit: Inde namque factum est, ut res gestæ alicujus anni vel ad immediatè antecedentem, vel ad immediatè sequentem annum referri quandoque videatur: quæ prudens Lector vel per se ipsum, vel per ipsum *Compendii* corpus, vel aliter comperta, castigare poterit.

INDICE
DELLE COSE PIU' NOTABILI,
Contenute nel Secondo Tomo.

A

C

Capi-

Con-

Damia-

D

E

F

Fazio-

G

Gia-

Gio-

H

I

L

M

Mini-

P

Pier-

Una

264.

R

Romi-

S

T

Sua

V

Z

Fine dell' Indice del Secondo Tomo.